This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

133. b. 13

OS 3 c

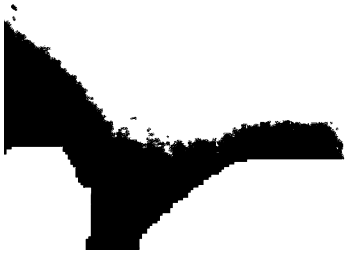

ARCHIVIO STORICO

ITALIANO

TOMO DECIMO

133. b. 13

OS 3 c

ARCHIVIO

STORICO ITALIANO

OSSIA

RACCOLTA DI OPERE E DOCUMENTI

FINORA INEDITI O DIVENUTI RARISSIMI

RISGUARDANTI

LA STORIA D'ITALIA

TOMO X

FIRENZE

GIO. PIETRO VIEUSSEUX, DIRETTORE-EDITORE

Al suo Gabinetto Scientifico-Letterario

1847

Tipografia Galileiana

S. A. IMP. E REALE IL GRANDUCA DI TOSCANA, *con sua Sovrana Risoluzione del* 13 *Febbrajo* 1846, *si degnò ordinare, che a spese della R. Depositeria venisse sottoscritta per* CENTO *Copie dei Volumi già pubblicati dell'*Archivio Storico Italiano, *e che in egual modo ne sia proseguita l'Associazione a tutto il* 1847.

SOCJ PATROCINATORI DELL'ARCHIVIO STORICO ITALIANO

Sigg. *Marchese* CESARE ALFIERI DI SOSTEGNO (*di Torino*);

Marchese Commendatore GINO CAPPONI;

Principe DON TOMMASO CORSINI;

Cavaliere AMADEO DIGERINI NUTI;

Consigliere VINCENZO GIANNINI;

Marchesa MARIANNA GINORI LISCI, *nata* VENTURI;

Fratelli Conti LUIGI *e* PIERO GUICCIARDINI;

Principe D'OTTAJANO [GIUSEPPE DE' MEDICI] (*di Napoli*);

Barone BETTINO RICASOLI;

Marchese Commendatore COSIMO RIDOLFI;

Marchese PIERO TORRIGIANI.

ARIO

A

DI LUCCA

V ALL'ANNO MDCC

OMPILATO

NTI CONTEMPORANEI

DA

ROLAMO TOMMASI

DEGLI ATTI DEL GOVERNO

NUATO SINO ALL'ANNO 1799

UNA SCELTA DEGL'INDICATI DOCUMENTI

PER CURA

DI CARLO MINUTOLI

VOLUME UNICO

FIRENZE

G. P. VIEUSSEUX, DIRETTORE-EDITORE

1847

PREFAZIONE

§. I.

Il fatto più grande e più splendido di nostra istoria, quello è senza manco degl' Italiani Comuni francantisi dai ceppi della feudal servitù, e ordinantisi in forma di libero reggimento. Conciossiachè fu questa vera storia di popoli; laddove quella di serve nazioni, meglio che di popoli, è a dirsi storia di principi; spezialmente ove il principato non s' immedesimi coi veri interessi della nazione: il che avvenne assai raro nell' italiana. Laonde io stimo che faccia opera utile e profittevole chi penetrando il buio dei primi secoli dopo il mille, ne ritragga quell' età sì piena di vita, e sì fortemente operosa, e presenti i primordi di quelle libertà italiane, che quantunque disordinate e incompiute, nullameno mandaron lampi di luce vivissima, e furon principio ad ogni successivo sociale miglioramento. Imperocchè crescendo i Comuni, non tosto affrancati, con rapidità maravigliosa in potenza e in ricchezza, mercè la virtù delle armi e i grossi traffichi, e venendo prima d'ogni altro popolo a coltura e gentilezza di costume col ristoramento delle arti liberali e delle lettere, quasi affogate e sperdute nella precedente barbarie, e con diseppellire i tesori dell'antica sapienza, di che prime si arricchirono le

menti degl'Italiani; divennero alle altre nazioni maestri e dispensatori di civiltà. Di che dura e durerà eterna la gloria de' nostri Comuni; più grandi in questo, per avventura, che non per gli avvedimenti della politica. Perocchè la mancanza di un vincolo che insieme unisse le volontà dei singoli, e le ordinasse ad uno scopo di comune interesse; le rivalità di municipio, e gli odj di parte, non meno che la cieca riverenza (colpa di mal radicate credenze) ad una potestà, che chiamavasi Imperio, rifatta su vecchie forme e tradizioni, non sull'antica potenza, e nullameno pretendente a universale dominazione; ebbero disviato i più sani consigli, e impedito che la libertà si ordinasse su ferme e durevoli basi. Laonde, se per imprese di guerra felicemente condotte, e per provvidenza di ordini interni bastarono all'onore del municipio; non bastantemente nè sapientemente operarono per sicurare il primo dei beni, la indipendenza della Nazione. E veramente, chi, non pure Italiano, ma sì con l'animo capace di tutto che è grande e generoso, si faccia a considerare la storia delle nostre repubbliche, non può non esser compreso da maraviglia, e non sentirsi ad un tempo strignere il cuore di pietà, mirando da un lato tanta altezza e quasi onnipotenza d'ingegni, tanto e sì nuovo miracolo di arti e di lettere, e valore di cittadine milizie, e fiorir di commerci e d'industrie; e vedendo dall'altro, tanta giovinezza e vigoria di popoli, tanta potenza e quasi esuberanza di vita consumarsi e disperdersi senza frutto pei comuni interessi d'Italia; ed anzi, la mutata fortuna e la cittadina opulenza tentar nuovamente l'avidità degli stranj, e quindi d'oltremare e d'oltr'alpe muover baldanzosi alla preda, e render catene per civiltà. Di che tuttavolta non fu loro la colpa, ma sì delle italiane discordie, e dello stolto fidare che dalle armi straniere possa venir altro che servitù. Quindi non più libertà italiane; non più vere repubbliche; bensì, sotto nome di repubbliche, aristocrazie ignave, ingloriose; principati deboli, infermi; e innanzi tutto, forestieri signo-

reggianti popoli, principati, repubbliche, salvo Venezia (1). Ad ogni modo, la storia di un'età sì fortemente operosa, tuttochè povera di sapienza politica, è studio opportunissimo agl' Italiani; non a rinnovamento di vecchi errori, o di meschine rivalità, ma sì a ristauramento d'antica virtù italiana, e a salutar documento, libertà non poter essere senza indipendenza, nè questa procacciarsi e mantenersi, che con l'unione e la concordia de'popoli.

Ma per quanto storia siffatta sia stata studio di valentissimi, ed oggi più che mai si abbia in amore, non che dagl' Italiani, dagli stessi stranieri; ciò non pertanto rimane ancora a chiarirne non piccola parte, quanto è spezialmente alle ragioni e ai principj di quel generale avviamento preso dagl'Italiani ad un tempo verso un medesimo scopo, tuttochè sin d'allora, ed anzi più allora che mai, spicciolati e divisi, e per ciò solo già rivali tra loro; e quanto è ancora ai commerci e agli ordinamenti di civile economia, argomento importantissimo a dover essere considerato nella storia delle nazioni. Le quali investigazioni e ricerche incontrano, a dir vero, difficoltà gravissime da superare, stante la perdita di molte delle carte pubbliche di quell'età, e la mancanza di bene ordinate storie contemporanee, e di altre scritture che tocchino materie siffatte; e innanzi tutto, per dover tener dietro, per così dire, alle vicende parziali di quante città si ressero con ordini proprj, senza un vincolo d'unione, e aventi ciascuna una storia propria e

(1) Benchè la natura di questo rapido cenno intorno i Comuni Italiani, dall'età del loro sorgimento sino a quella in che ogni libertà si spense in Italia, non comporti distinzione di date; ciò nondimeno, per chi fosse men pratico di nostra storia, avvertirò che la invasione straniera che io dico seconda (contando per prima quella degl' Imperatori di casa Sveva, e non qualificando per tali le successive comparse degl' Imperatori in Italia per prendervi la corona, e farsi riconoscere dalle città dipendenti dall'Imperio), quanto al supremo dominio, incomincia dalla discesa di Carlo VIII nel 1494, nè finisce che con lo stabilimento della dominazione spagnuola in Lombardia e nel Reame di Napoli.

distinta: il che non incontra generalmente rispetto alle altre nazioni, in cui le singole parti formano un tutto sotto una sola forma di reggimento. Tantochè è oggi comune opinione di tutti che sono addentro di studj siffatti, non potersi ordinare una compiuta e particolareggiata Storia d'Italia che su quella de' municipj; con ricercarne e studiarne partitamente le leggi, i costumi, gli ordini di governo, le arti, i monumenti, il commercio, e quanto essi seppero trovare di adattato ai tempi e alla peculiare lor condizione, nelle poche storie o cronache contemporanee, o, meglio, ne' documenti scampati alle ingiurie del tempo e al furore degli uomini, che si conservano nei pubblici e privati archivi, e delle chiese e de'monasteri.

Opportuno sussidio alla pubblicazione di ricerche siffatte, quello è, senza manco, offerto dalla Società compilatrice dell'Archivio Storico Italiano: nel quale, siccome è noto, vengono accolte quante cronache e storie inedite, contemporanee agli avvenimenti in esse narrati, venga fatto diseppellire dalle biblioteche; e quanti documenti autentici e sincroni vengano somministrati dai pubblici e privati archivi, risguardanti i municipj e gl'illustri Italiani, capaci di sparger luce su di essi; e di arricchire di nuovi fatti, o non bene osservati, l'istoria, dando luogo ad un tempo alle scritture intese ad illustrare e fatti e documenti. Di questa maniera è appunto ciò che sta ora per pubblicarsi, risguardante la Storia della Repubblica di Lucca; non ultimo certo fra i Comuni Italiani che dopo il mille vendicaronsi in libertà. Il *Sommario di Storia* che con gli annessi *Documenti* precede le *Cronache di Giovanni Sercambi*, in molta parte a illustrazione di queste, veniva dettato, sebbene ad altro intendimento, da Girolamo Tommasi lucchese, mancato or fa un anno ai viventi. E poichè la immatura morte di lui, in quello che era per mettersi in istampa questa sua scrittura, fu causa che io dovessi, richiestone, prendere il carico di darle le ultime cure, e di apprestare e ordinare i documenti che

dovessero accompagnarla; chiedo che mi sia conceduto di fare alcuna parola intorno l'Autore, e il fine propostosi: con che mi parrà di sdebitarmi in parte dell'obbligo che mi strigne verso la sua memoria, per la costante amicizia di che si piacque onorarmi, adempiendo all'ultimo officio che per me sia dato di rendergli. La qual considerazione ha fatto forza siffattamente al mio cuore, che io, risguardando piuttosto al debito ed all'affetto, che alla mia insufficienza, mi ho tolto animosamente il carico, comecchè non lieve a portare dalle mie spalle.

§. II.

In quella mezzana condizione, che non ha ostacoli al virtuoso operare nè dall'ignavia o dall'orgoglio che l'ereditata opulenza o lo splendor de' natali sogliono troppo spesso ingenerare negli uomini; nè dalla viltà dell'animo, cui facilmente conduce la improntitudine del bisogno, nacque Girolamo Tommasi alli 26 di ottobre del 1779 di onoratissimi genitori. Poco è da notare intorno alle vicende della sua vita; la quale, siccome quella della più parte degli uomini intesi a continui studj, e di buon'ora esercitati nei pubblici carichi, si passò quieta e tranquilla; salvo i dolori dell'animo, che, inseparabili alla umana natura, provano più duramente il cuore di chi, come il Tommasi, ebbe sortito un più delicato e squisito sentire. Per la qual cosa, tacitamente passandomi di quelle particolarità che poco o nulla rileverebbero, siccome più o meno comuni alla maggior parte degli uomini, anderò solamente toccando le circostanze della sua vita, ond'ebbero risalto le qualità dell'animo, e per le quali e' si profferse ottimo cittadino, adempiendone il debito secondo suo stato. Del che sarà forse chi voglia sapermi alcun grado, dappoichè io stimo che non sien mai di soverchio gli esempli di virtù civile; primo fondamento onde ai popoli scaduti sia dato di rilevarsi, ed oggi più che mai neces-

COMPILAZIONE E DIREZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO ITALIANO

Elenco dei Compilatori,

Bencini (Canonico *Gaspero*) Bibliotecario della Riccardiana.

Bonaini (Professore *Francesco*) Bibliotecario della R. Università di Pisa.

Canestrini (*Giuseppe*).

Capei (Professore *Pietro*).

Capponi (Marchese *Gino*).

Del Furia (Professore *Francesco*) Bibliotecario della Mediceo-Laurenziana e della Marucelliana.

Gar (*Tommaso*) Bibliotecario della Università di Padova.

Gelli (Abate *Tommaso*) Bibliotecario della Magliabechiana.

Milanesi (*Carlo*).

Niccolini (Dottore *Gio. Batista*) Segretario dell'Accademia delle Belle Arti, e Professore di Storia nella medesima.

Polidori (*Filippo-Luigi*).

Repetti (Dottore *Emanuele*).

Tabarrini (Avvocato *Marco*).

Direzione.

Vieusseux (*Gio. Pietro*) Direttore-Editore, al quale devono dirigersi tutte le corrispondenze, e presso il quale è l'uffizio centrale della Compilazione.

Carlo Milanesi, Segretario.

SOMMARIO

DELLA

STORIA DI LUCCA

DALL'ANNO MIV ALL'ANNO MDCC

COMPILATO

SU DOCUMENTI CONTEMPORANEI

DA

GIROLAMO TOMMASI

ARCHIVISTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO

CONTINUATO SINO ALL'ANNO 1799

E SEGUITO DA UNA SCELTA DEGL'INDICATI DOCUMENTI

PER CURA

DI CARLO MINUTOLI

VOLUME UNICO

FIRENZE

G. P. VIEUSSEUX, DIRETTORE-EDITORE

1847

molto onorevoli alla memoria del Tommasi potrei recare in mezzo, in prova di quello che per me si afferma, se non avessero a credersi di soverchio, laddove la verità è attestata dal fatto; del quale, per esser di ragion pubblica, molti posson conoscere e giudicar di per sè. Tuttavolta, una non posso tenermi di riferirne, che vale per molte, e quella è del celebre Sismondi; il quale, dopo aver visitato gli archivi delle città italiane più illustri, veduto quello di Lucca, come compreso da maraviglia, ebbe ad augurarsi che tutti gli archivi d'Italia fossero ordinati nella guisa e nella forma del nostro. Nè con ciò solo il Tommasi meritò dei suoi concittadini; perocchè chiamato ad esercitare più altri pubblici carichi, in tutti pienamente soddisfece alla espettazione e al desiderio; questo solo lasciando a risolvere, se fossero maggiori in lui la dottrina e l'avvedimento, o l'integrità dell'animo e l'amore del pubblico bene. Di che volendo il Principe dargli un solenne attestato del conto in che lo teneva, con motuproprio delli 20 di marzo del 1840 lo innalzava alla carica di Consigliere di Stato in attività; indi, venuta meno nel Tommasi la salute, ed avendo altresì tocco i confini sì dell'età, e sì del servizio dalla legge voluti, con Regia Ordinanza de' 31 marzo 1846, gli concedeva il riposo dall'impiego di Archivista, con onesta pensione, e il nominava Direttore de' pubblici Archivi degli atti del governo e notarieschi, a titol d'onore. Ma in quella che, quieto dell'animo, e un cotal poco rifattosi delle forze del corpo, sembrava dovesse godere per assai tempo il premio conceduto alle sue fatiche, un repentino colpo di apoplessia, alli 20 di aprile, il rapiva all'amore della famiglia, all'affetto degli amici, al desiderio della città.

noterella od altra opportuna indicazione di pugno del Tommasi, e non volume che non abbia un indice o sommario del contenuto di mano dello stesso Tommasi, tuttavolta che ne mancasse.

Gli atti del principato, del governo temporaneo succeduto a quello, e del Ducato, si conservano separatamente in altra gran sala.

In questi pochi tratti io non ho del Tommasi adombrato, per così dire, che l'uomo publico. Ora non sarei sì breve se dir volessi delle altre qualità dell'animo, e delle virtù che diconsi private, in quanto l'azione loro non abbraccia di primo tratto la generalità della civil comunanza, ma più modeste si esercitano entro campo men largo, ed aspettano le occasioni per profferirsi; comecchè le sien pure gran parte, anzi prima sorgente d'ogni pubblica e privata felicità. Ma perchè dicendo io di queste tali virtù del Tommasi, per essere elle meno in voce del publico, potrei dare altrui cagione di sospettare non in me prevalesse l'affetto alla verità, me ne convien rimanere; non però sì che io mi tenga di toccar di volo e l'amore ch'ei portò alla verità e alla giustizia, pronto sempre a difenderla con franchezza e libertà di parola, ove non potesse coi fatti; e la costanza nelle amicizie; e l'animo non mutabile in tanto mutar d'uomini e di vicende. Le quali virtù venivano in gran parte celate altrui da un'altra, che io quasi direi complimento di tutte, la modestia; non però tanto che, com'è di loro, non rendessero odore di sè anche nell'universale: donde l'opinione in che era tenuto, non pur di cittadino operoso ma sì ancora d'uomo integro, intemerato; e donde, alla sua morte, il dolore della città che trasse spontanea a onorarne le funebri esequie.

§. III.

Fin qui del Tommasi. Ora brevemente dell'opera di lui, che sta per divenire di publico diritto; con che anderò insieme toccando più da vicino la ragione del presente volume. Nello svolgere le carte innumerevoli dell'archivio, e nello esaminarle partitamente, per disporle e ordinarle secondo portava la ragione de' tempi e delle materie, gli cadde in pensiero di ragguagliare le principali risguardanti lo stato politico e le vicende della Repubblica

con le narrazioni e le storie che se ne avevano (1); e dal confronto che ne venne facendo, si fu accorto assai di leggieri, essersi dagli autori di queste errato molte volte dal vero, o per manco di studio in quei documenti, o di critica in farne la debita estimazione, o per altra qualsiasi cagione. Laonde gli fu avviso non dovesse far opera al tutto scevra di utilità chi pigliasse a rifare la storia del Municipio Lucchese, conducendola sui documenti, per modo che a questi tutta si appoggiasse la narrazione, e quasi venisse a presentarne una serie ordinata: il che gli parve dovesse pur conferire al vantaggio di chiunque, per qualsiasi occorrenza, avesse da ricercare e fare spoglio di quelle carte. Messosi in questo pensiero, e in esso dimorato più tempo, senza risolversi a colorire il disegno; perocchè da un lato gli faceva forza la volontà, e dall'altro, più che il pensiero della fatica non lieve, nel rimoveva la poca fidanza nelle sue forze (chè di sè molto umilmente sentiva); prevalse finalmente la prima: onde, or son meglio che venti anni passati, si mise in cotale studio, non ad altro intendimento però che a quello di compilare come un indice storico di documenti da giovarne l'archivio, senza altra lode attenderne o desiderare, fuor quella che si vuole pur sempre alle buone intenzioni e alle fatiche utilmente durate. Sennonchè, ad un certo termine pervenuto del suo lavoro, riandando il già fatto, parvegli non rispondesse al fine secondo suo desiderio: per la qual cosa rifecelo interamente, allargandolo, onde venisse ad abbracciare maggior numero di documenti, e con ciò viemeglio dovesse riuscire al suo proponimento. Così per molti e molti anni interrottamente travagliando, secondo che i publici carichi e i privati negozi gliel consentivano, intorno a questa

(1) Al tempo che il Tommasi divisò di compilare il suo *Sommario*, non era per anche venuta in luce la bella *Storia di Lucca*, scritta dal marchese Antonio Mazzarosa. Perciò quello che è qui detto intorno gli storici lucchesi, non è altramente riferibile a quest'opera, sì giustamente applaudita.

storia, dai primi anni dopo il mille, la venne ordinando a tutto il secolo XVII. La malattia che lo afflisse negli ultimi anni di sua vita, gl'impedì di colorire interamente il disegno, che era di condurla fino all'entrare del principato francese. Aveva bensì raccolto i materiali occorrenti a tutto l'anno 1791, ed anche stesa la prima orditura o abbozzo della narrazione. Dall'anno indicato in poi, niun cenno o ricordo lasciò che abbia la menoma relazione con l'opera divisata. Essa è distinta in due parti: la prima, dal principio del secolo XI arriva al 1430; la seconda, da quest'anno doveva giugnere, come ho detto, al governo dei principi napoleonidi; ma rimane coll'anno 1700, come ho pur detto. Ambo le parti suddividonsi in due libri, e ogni libro in capitoli, a ciascuno dei quali seguitano le citazioni delle carte e documenti a che si appoggia la narrazione. Alla scarsità di esse carte nei primi tre secoli (non avendosi nel nostro archivio la serie ordinata e compiuta degli atti publici, che dalla seconda metà del XIV) ha l'autore procurato di supplire, con fare spoglio dagli archivi ecclesiastici, e in ispezie da quelli del Vescovato e del Capitolo della Cattedrale, dei documenti che facevangli all'uopo: il che si è da riguardare, per più rispetti, come la parte più faticosa dell'opera. Ma perchè neppure questi documenti eran bastante fondamento a dovere ordinare una storia, chiamò in sussidio le poche cronache inedite che qua si conservano, e quante se ne hanno a stampa, comecchè di altri paesi, sempre che tocchino dei fatti e delle cose di Lucca; tutte diligentemente esaminandole, e ragguagliandole fra loro, e non accettando per vero niun fatto o giudizio, se non dopo averlo ponderato e vagliato con le regole della critica.

Tale essendo stato l'intendimento dell'Autore, quale io l'ho qui divisato, seguita che la scrittura di lui non vada adorna di quelle bellezze e pregi dello stile, di che non saprebbon passarsi quelle che aggiungono più propriamente l'altezza e la maestà della storia: il perchè questa del

Tommasi, santa d'intenzioni e di scopo, e ricca di utilità, ma tutta modestia (quasi facendo ritratto dell'Autore), procede semplice e piana, senza fiori, senza ornamenti, e non sempre purgata della favella, tenendo il mezzo fra la cronaca e gli annali. Del resto, spetterà al pubblico il farne giudizio; avendo io premesso questi brevi cenni (di cui volentieri mi sarei rimasto), a solo fine di far aperto innanzi tratto l'animo dello scrittore: il quale tanto era lungi dal menarne vanto, che appena ne parlava rimessamente cogli amici più intimi, come di cosa di poco o niun conto; talchè nessun nome ebbe di questa vivendo. Io non so se alcuno gliene verrà dopo morte; questo bensì credo sapere, che fra i lavori storici di questa maniera abbia da tenersi per uno de' più importanti dagl' intendenti, e che tutti i discreti vorranno benedire alle intenzioni dello scrittore.

Tempo è ora da dire la ragione perchè questa scrittura viene all'onore delle stampe, e a prender luogo in altra maniera di archivio, che non è quello a che era destinata: il che, sebbene non sarebbe delle mie parti, andrò pure accennando a complimento del presente Proemio. Fermato il divisamento di stampare in questo Archivio Storico Italiano le *Cronache di Giovanni Sercambi*, che narrano le vicende di Lucca, sua patria, dal 1164 al 1423, nacque naturalmente il pensiero di annotarle e illustrarle. Il perchè fu pregato l'Archivista lucchese, come la persona da ciò, che gli dovesse piacere di dare opera a quelle correzioni e dichiarazioni al testo che paressero necessarie od acconcie. Al che questi profferivasi di buon grado; e quasi a scemare il prezzo dell' opera di che veniva richiesto, soggiugneva che di questo nulla sarebbegli la fatica, dappoichè aveva egli pure trattato quella stessa parte di storia che discorre il Sercambi. A ciò nasceva il desiderio nelle persone deputate a conferir col Tommasi di conoscere la sua scrittura: di che venivano contentate; e come da cosa, suol dirsi, nasce cosa; poichè l' ebbero attentamente

considerata, avvisarono non si potesse in miglior modo illustrare il Sercambi, che col far precedere alle *Cronache* di questo, la prima parte del lavoro storico del nostro Archivista, onde veniva emendato e supplito l'antico cronista. Il Tommasi, che non aveva mai tenuto la sua scrittura da tanto da meritare l'onor delle stampe, schermivasi con modestia, nè si assicurava di cedere alla proposta; ma continuando pur tuttavia que' valentuomini a confortarlo che ciò gli dovesse piacere, finiva con rimettersi nel loro arbitrio, chè tali erano veramente da meritare ogni più estesa fiducia (1). Quindi sul costoro giudizio anche la Società compilatrice dell'Archivio Storico fermava si pubblicasse la parte dell'opera del Tommasi che dovesse servire d'illustrazione al Sercambi: ma in quello che il deliberato stava per mettersi in atto, la morte troncava in un subito i giorni del Tommasi.

Succedeva allora chi scrive nel carico di assister la stampa e di apprestare e ordinare i documenti che dovessero essere opportuno corredo al presente *Sommario*. Ma non peranche dato mano all'opera, parve (ed io pure mi feci a consigliarlo) di allargare il primo disegno, e di dare al pubblico anche la Seconda Parte del medesimo; cessando tuttavolta con la *legge martiniana*, come quella che segna un'epoca naturale di divisione nella Storia Lucchese, essendo che per quella legge venisse mutato il governo di popolare in aristocratico. Ma venuti a questo termine, non parve neppur qui di arrestarsi. In breve, si stimò ben fatto di stampare intera l'opera del Tommasi. Di più, perchè non rimanesse in tronco, di supplirla nella parte mancante, per modo che si avesse compiuto un *Sommario* di Storia Lucchese fino al cessare dell'aristocrazia. Di che toccatomi il carico, ho procurato diliberarmene il

(1) I chiarissimi sigg. Giuseppe Canestrini e Francesco Bonaini, Professore e Bibliotecario nell'I. e R. Università di Pisa, ambo dei Compilatori dell'*Archivio Storico Italiano*.

meglio che per me si è potuto, con valermi dei materiali lasciati dal Tommasi dal 1700 al 1791, raccogliendo e compendiando in un capitolo questa parte di storia; e con racchiudere in altro capitolo gli anni che seguono dal 91 al 99 (4 febbrajo), termine della Repubblica aristocratica.

§. IV.

Resta, per ultimo, che io dica alcuna cosa intorno ai *Documenti* che seguitano al *Sommario*: di che mi spedirò assai brevemente, dappoichè non è mia intenzione di entrare in lunghe disamine e considerazioni, le quali innanzi tutto richiederebbono attitudine di mente e maturità di studj che in me non sono. E prima avvertirò essermi sembrato opportuno divisarli in ragione di materie, anzichè disporli in ordine cronologico senza più; affinchè con recare in uno i singoli documenti risguardanti a questa o quella materia, possa, chi legge, più agevolmente cavarne costrutto. Con tale intendimento mi è parso di ordinarli in tre serie: nella prima delle quali ho compreso i documenti che risguardano alla esistenza politica del Comune, e agli ordini e forme di governo; nella seconda, quelli concernenti il commercio e le industrie, ai quali ho aggiunto alcune leggi suntuarie, che per qualche rispetto vi hanno relazione; nella terza, finalmente, ho dato luogo a documenti risguardanti cose disparate e non riferibili a quelli delle altre due serie.

Apre l'ordine generale un diploma dell'imperatore Arrigo IV, senza alcuna data, ma riferibile senza manco, per le ragioni divisate dall'Autor del *Sommario*, alla state dell'anno 1081. Questo documento, diverso da altro dell'anno stesso dato in Roma li 23 giugno, e già pubblicato, tuttochè tratto esso pure in forma autentica dall'antico registro del Comune, citato più volte da Tolomeo ne' brevi suoi *Annali*, non era peranche stato avvertito dagli scrittori delle cose di Lucca; sebbene, oltre la

conferma delle precedenti concessioni, contenga maggiori larghezze ed immunità, quanto è spezialmente al diritto di mercanteggiare sì in terra come in mare, e quanto è ancora all'abolizione di certe consuetudini che chiama perverse, per le quali la podestà feudale dei Duchi o Marchesi di Toscana aveva maggiormente gravato la mano sui Lucchesi soggetti a quella immediata dominazione. Le quali concessioni derivano essi storici da altro diploma del figliuolo e successore di lui nell'imperio, Arrigo V, del 1116; laddove questi non fe propriamente che confermare i privilegj conceduti dal genitore: conferma peraltro necessaria, dappoichè, rimasto Arrigo IV soccombente nella lotta contro papa Gregorio VII, virilmente sostenuto dalle armi della contessa Matilda, era al tutto caduta in Toscana l'autorità imperiale, e, per contro, risortavi la feudale de' Duchi o Marchesi. I privilegj nascenti dal diploma di Arrigo IV, ratificati, come ho detto, dal successore, e non guari dopo dalla stessa podestà, le cui prerogative venivano ad incontrare per quelli una diminuzione ed un freno (il che avvenne per una carta di Corrado, marchese di Toscana, de' 2 ottobre 1120, da me recata), sono come il primo fondamento della esistenza politica del Comune; continuando tuttavia nella dipendenza e soggezione sì feudale, come dell' imperio, ma rendute sì l'una e sì l'altra più miti e comportabili. Gli atti che fissano e stabiliscono legalmente la libertà e l'indipendenza del nostro Comune (al modo che la intesero gl' Italiani di quell'età), vale a dire la carta di Guelfo VI, de' 6 aprile 1160, con cui trasferì nei Lucchesi ogni suo diritto e giurisdizione, come Duca o Marchese di Toscana, e come erede della contessa Matilda; e il diploma di Federigo I, in data de' 9 luglio 1162, con cui convalidando la precedente cessione come capo dell'imperio, concedè ai Lucchesi la libera amministrazione del Comune, mancano in questa Serie, per essere stati prima d'ora pubblicati: avendo io tenuta ferma la regola di non dar luogo che a cose inedite; salvo pochissimi casi, nei

quali, a intelligenza o spiegazione di un documento inedito, è convenuto aggiugnerne altro già pubblicato.

Rispetto al citato diploma di Federigo I, non voglio lasciar di accennare la molta rassomiglianza che passa fra le immunità e franchigie da esso Imperatore concedute ai Lucchesi, e quelle segnate nella famosa pace di Costanza de' 25 giugno 1183, a pro delle città confederate di Lombardia; essendosi fra le altre cose riservato, sì nel privilegio ai Lucchesi, come nell'istrumento di detta pace, l'investitura de' Consoli da eleggersi dalle città (1). E qui sarebbe pur da notare, se già non fosse stato avvertito, sino a qual segno arrivasse la riverenza dei popoli all'autorità dell'imperio: che pur potendo le città della lega lombarda, fiaccato l'orgoglio di Federigo nella giornata immortal di Legnano, liberarsene al tutto, fosser le prime a pregarlo di pace, e si contentassero della libertà ch'e' si piacque dar loro; non dissimile, come ho detto, da quella già data a Lucca nel 1162, cioè libertà senza indipendenza, o meglio, libera potestà di governo senza più.

Fatto è, che la venerazione in che si ebbe l'imperio dagl'Italiani, considerato qual principio di potestà suprema, universale, derivante da Dio, fu in quell'età come una religione ed un culto, da cui il più perduto guelfo non avrebbe voluto o saputo francarsi. Imperocchè le lunghe contese fra il papato e l'imperio a causa delle investiture, onde principalmente la divisione degl'Italiani

(1) Il privilegio di Federigo I è pubblicato nelle *Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca*; Lucca, Bertini 1813, in 4.°, tomo I, pag. 186, e dal Mazzarosa nel Volume terzo delle *Opere*. Lucca, Giusti 1842, in 16mo, pag. 293.

Lo strumento della Pace di Costanza leggesi nell'opera: *Codex Italiae diplomaticus*, ec., collegit Jo. Christianus Lünig. Francfurti, 1725, in fo., tom. I; Muratori, *Antiq. Ital.*, *Dissertatio* 48.

La sola differenza di qualche rilievo consiste in questo, che alle città lombarde fu fatta remissione perpetua delle *regalie*; laddove, nel privilegio ai Lucchesi, non furono rilasciate che a tempo; sebbene per altro privilegio di Arrigo VI, di mandato di Federigo suo genitore, del 1186, fossero poi concedute in perpetuo.

(già prima divisi) in Guelfi e Ghibellini, non erano intese che a serbare immuni, e a propugnare le prerogative e i diritti che ciascuna delle due potestà aveva, o pretendeva di avere, contro le invasioni e le usurpazioni dell'altra; senza mirare menomamente ad abbattere i principj su cui posavano entrambe; principj che sebbene totalmente distinti, e di diversa natura, quasi si mescolavano e si confondevano nell'opinione allor dominante. Così, quando Italia avrebbe potuto esser libera, nocquero le credenze; più tardi mancarono i modi; ma innanzi tutto, e prima e poi, mancò l'unione e la volontà concorde degl'Italiani. Perocchè, per quanto sia doloroso a dirsi, è pur vero, che nel solo intervallo corso dalla battaglia di Legnano (29 maggio 1176) alla pace di Costanza (25 giugno 1183), alcune città eransi già scostate dalla lega, e avean fatta lor pace separatamente con l'imperio; e Alessandria, battezzata al suo nascere nel nome del Santo Pontefice, protettor della lega, l'aveva mutato nell'altro di Cesarea, per adulare a Federigo che odiava quel primo. Ma tornando onde mossi, noterò fra i Documenti della prima Serie, come meritevoli di osservazione per la loro singolarità, quelli risguardanti le compagnie popolari armate; i quali mostrano come sul principio del secolo XIII già avesse il popolo incominciato a provvedere di per sè ai proprj interessi, e a metterli in salvo dalla prepotenza degli ottimati, ordinandosi in società, dette da prima dei pedoni della concordia (*peditum concordiae*), poi delle arti, e anche delle armi del popolo. Le quali, rette da capi che dissersi priori e capitani delle arti, uno per ciascheduna, entraron di corto a far parte del Consiglio del popolo (se pure non ebbe vita per esse), il quale concorreva col suo voto alla formazione delle leggi che venivano stanziate dal Consiglio generale. Sennonchè, la mancanza di una potestà che mantenesse l'armonia fra quei due elementi di forza, popolo ed ottimati, contemperando l'azione dell'uno a quella dell'altro, operò che, dopo mal represse gelosie e rivalità,

si nemicasser da ultimo e prorompessero in aperta guerra. La vittoria rimase però questa volta dalla parte del popolo: onde i nuovi ordini di governo che veggonsi stabiliti nello statuto popolare del 1308; il più antico che sia fino a noi pervenuto, del quale ho recato le particole che più si affacevano al mio disegno. Fra le quali parmi da notare, la popolarità delle elezioni, e, come cosa singolare, che di quel tempo si fosse trovato modo a regolare le elezioni stesse sulla base di un censo, con esigere un certo grado di fortuna, sì negli elettori, come negli eligibili: almeno io non saprei qual altro valore dover dare alle parole « *Et non possit ire ad brevia, vel esse consiliarius qui non sit habitator lucanae civitatis, vel qui sit* EXTIMATUS MINUS XXV LIBRIS, *ad ultimas et proximiores extimationes factas in camera lucani Comunis* ». Ma checchessia di ciò, tornando un tratto sulle società armate, ne abbiamo l'origine da Tolomeo, il quale le dice ordinate la prima volta nel 1197: ma con tal brevità, che gli scrittori delle cose lucchesi molto a lui posteriori, non bene afferrando il valore delle parole per lui adoperate (per non aver conosciuto le carte di quel tempo, da cui viene determinato), le scambiarono in compagnie mercantili, ed altri, peggio ancora, in confraternite religiose (1). Vero è che sì le une come le altre si andarono esse pure ordinando in quel torno. Delle quali ultime, una mi piace di ricordare, che è forse la più antica di tutte, voglio dire la compagnia detta delle Sette Arti, di cui si ha memoria in uno strumento del 1191, per il notajo ser Diolofece (*Deus fecit*); scopo della quale non era peraltro, come potrebbe supporsi, il vantaggiamento delle arti, nè alcun fine politico, ma sì quello della religione, e di una onesta ricreazione in certi tempi dell'anno; come si

(1) « Eodem anno (1197) ut in *Actibus lucensibus* scribitur, dicun-
« tur facte prime *societates* in civitate lucensi, quarum auctores fue-
« runt Rodulfus Viviani et Lottus Chiatri ». Così Tolomeo Fiadoni negli *Annali* stampati in Lione il 1619, 8vo.

ha chiaramente dai capitoli di essa compagnia riveduti e corretti nel 1361, e da più antiche memorie raccolte in un libro di ricordi che si conserva nella Libreria de' Chierici Regolari della Madre di Dio. Componevasi la Confraternita, di fabbri, maestri di legname, picchiatori (*scarpellini*), muratori, carradori e copritori (*copritetti*): delle quali arti, in numero di sette (perocchè quella dei maestri di legname dividevasi in arte grossa e minuta), veggonsi tuttora le insegne in una casa attigua alla chiesa di San Ponziano, dove adunavasi. Seguitano ai Documenti della prima Serie finquì divisati, le riforme e nuove ordinazioni di governo stabilite nel 1370, dopo che Lucca fu restituita in libertà dall'imperator Carlo IV, salva sempre la solita soggezione all'imperio, ed inserite poi, quanto alla sostanza, nello statuto del 1372. Senza trattenermi nel loro esame, mi contenterò di accennare, che il diritto di eleggere i Senatori, conferito dalla nuova costituzione al collegio degli Anziani e Gonfaloniere, che fossero in atto al rinnovarsi del Senato, in unione a dodici soggetti da esso collegio presi nel Consiglio minore, o de' trentasei, in luogo che le elezioni si facesser dal popolo, com' era per lo statuto del 1308, fu causa che il governo si andasse poi ristringendo e perpetuando in mano di pochi: onde facilmente il passaggio da governo popolare in aristocrazia, operatosi prima col fatto, e finalmente per legge; al che si riferiscono i Documenti coi quali chiudesi questa Serie.

Mal s' apporrebbe chi si avvisasse che Lucca, siccome illustre per antico onore di traffichi e di commerci, andasse ricca di documenti risguardanti alle industrie e alle arti onde venne in fiore e in ricchezza; e in ispezie a quella maravigliosa de' drappi serici, se non pure esercitata da lei prima d' ogn'altra città d' Italia, certo condotta a tanta eccellenza di magistero, da averne poi tenuto lungamente il primato. Imperocchè nei lacrimevoli casi ai quali gli odj di parte ebber condotto la città nostra, non andarono immuni dalla rabbia della fazione vincitrice i depositi delle

scritture, sì di ragion pubblica come privata, che furon date alle fiamme o disperse: laonde dei primi tre secoli dopo il mille non sono a noi pervenute che poche e sparse memorie. A procacciare più estese notizie intorno le industrie e manifatture lucchesi, conferirebbero, per avventura, le ricerche che si facessero nelle altre città con le quali Lucca ebbe più strette relazioni per ragione di traffico; come Firenze, divenuta centro del commercio toscano mercè l'arte del cambio (1); e Genova e Pisa, che, per l'acconcio de' porti e de' loro navilii, davano abilità di condurre lontane spedizioni di mercanzie. Ancora potrebbero utilmente esser ricerche alcune città della Francia, e delle parti di Fiandra, ove sino del secolo XIII si condussero i mercatanti lucchesi, e vi apriron fondachi e ragioni: del che si ha certa contezza. Con tuttociò, raggranellando e recando in uno i pochi cenni sparsi qui e qua, potrebbe pur darsi un meno imperfetto ragguaglio de' commerci e delle industrie lucchesi, di quello che porgono i pochi Documenti di questa Serie. Ma perchè ha fra noi chi sta appunto da più tempo raccogliendo notizie, e qui e fuori, per dover dare una Storia del Commercio Lucchese; perciò, e per debito di rispetto, e per non fraudare altrui delle fatiche già spese, qualora avvenuto mi fosse di abbattermi in documenti già a questo effetto raccolti e preparati, ho stimato di rimanermene. Laonde io qui non reco che i pochi già esaminati e citati dall'Autore del *Sommario;* ai quali aggiungo soltanto una vecchia matricola dell'arte de'tessitori, del 1482, da me rinvenuta, è più tempo, in una libreria, e data all'Archivio. In questa medesima Serie mi è parso di dar luogo ad alcune leggi suntuarie dei secoli XIV e XV, come aventi alcuna relazione coi documenti dell'altra maniera, in quanto somministrano curiose notizie intorno le arti, le

(1) *Della decima* ec., *e della mercatura de' Fiorentini* (*di G. F. Pagnini*). Lisbona e Lucca, 1765-66. Tomo II, Sezione VI, Capitolo I, pag. 125.

manifatture e le foggie de' tempi; per nulla dire del costrutto che altri potesse cavarne per lo studio dell'economia delle età divisate. Il sunto degli editti suntuarj dal secolo XVI fino al cadere della Repubblica, che si è stimato di aggiugnere su i bandi che si conservano a stampa, mostra più che altro, a mio avviso, che i Lucchesi del secolo XVIII, mirando a tener lontane le manifatture di fuori, con l'intendimento di promuovere e incoraggiare l'industria interna, e ad impedire che il denaro uscisse dello stato, non sentissero troppo più avanti dei loro antichi in opera di pubblica economia; malgrado la inefficacia di quegli ordini, mostrata dal fatto del sempre crescente e rapido declinare de' commerci e delle industrie lucchesi, e senza che servisse a farli accorti dell'errore, l'esempio che porgeva in contrario la vicina Toscana, venuta rapidamente in ricco e prosperevole stato, mercè la piena libertà del commercio donatale da Pietro Leopoldo.

Dei Documenti della terza Serie mi spaccerò rapidamente, dappoichè le cose a che si riferiscono, o per esser già chiare di per loro, o perchè largamente trattate nel *Sommario*, non abbisognano di altra dichiarazione. Tuttavolta, una eccezione mi convien fare in riguardo del primo Documento di questa Serie, sulla misurazione dei terreni delle sei miglia, ordinata dal Senato per provvisione de' 22 febbraio 1389, essendochè non apparisca determinato lo scopo principale a che ella dovesse servire; il quale non è manco dichiarato compiutamente dalla riformagione che le serve di proemio, de' 13 febbraio, che dà per ragione l'intendimento, senza più, di guarentire le proprietà private, e dei comuni, e luoghi di chiesa dalle altrui usurpazioni, mediante la formazione di un registro in cui tutti dovessero scriversi i fondi in testa de' singoli possessori, con la dichiarazione accurata de' confini. Il simile è detto a pag. 266 del *Sommario:* se non che ivi l'Autore si riferisce alle ordinazioni dello statuto; dal quale si ha veramente lo scopo primario, cioè quello di conoscere i

singoli possedimenti, per determinare in ragione di essi la quota di contribuzione di cui ciascun proprietario dovesse esser gravato per sopperire alle spese del Comune. Imperocchè alla rubrica che prescrive la misurazione de' terreni, altra ne viene appresso, che ne ordina la stima; da doversi rinnovare ogni quindici anni, per l' effetto, dice la legge, di conservare la dovuta uguaglianza nella distribuzione de'pubblici carichi. Vero è che, per quanto si abbia ricordo di più antichi estimi; ciò nondimeno non mi è venuto fatto di trovar documento da cui apparisca che prima del 1411 si mettesse in atto la disposizione del codice. In una carta di quest' anno si leggon pertanto le istruzioni date agli officiali deputati a dar opera alle stime de' terreni; e le tavole censuarie, tuttora esistenti nell'Archivio di Stato, attestano che quegli ordini furono eseguiti compiutamente, sì rispetto alla misura, come alla stima: i quali se non aggiungono a gran pezza le migliori regole su cui sono ordinati i presenti catasti, mostrano pur tuttavia che quei nostri antichi fossersi dato il pensiero di trovar modo onde si avessero a distribuire con equità le pubbliche gravezze, gettando le prime fondamenta del catasto (1). Dei Documenti che seguitano, non toccherò che di volo, o la spezialità dell' interesse, o la singolarità, od altra ragione che mi abbia mosso ad accoglierli in questa Serie.

La legge sul discolato, de' 31 luglio 1482, non è che brutto rifacimento dell' antico *ostracismo*; onde non i de-

(1) « Ut in distributione onerum equitas laudanda servetur, et « unusquisque juxta suam potentiam exigatur, statuimus, quod singulis « quindecim annis, incipiendo ad voluntatem dom. Antianorum et Con- « silii XXXVI, extima seu extimationes Comunium sex millariorum et « suburbanorum comitatus lucani, et eorum singularium personarum « reficiantur et fiant ». Statuto del 1372, lib. III, rubr. 107 (Archivio di Stato, A. Armario 3, N.° 69).

Gli ordini per le stime leggonsi in una carta col titolo d' *Istruzioni*, ec., per Ser Domenico Totti, Cancelliero del Consiglio de' XXXVI, del 1411 (Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 243).

Il primo catasto fu ordinato in Firenze nel 1427. Vedi l'opera citata *Della decima e mercatura de' Fiorentini*, Tom. I, Sez. II, Cap. I.

litti, non pur le colpe, ma sì le opinioni si condannavano e si punivano; onde anco seguiva che la virtù stessa ed il merito venissero talvolta per cotal mezzo perseguitati, per le gelosie e le invidie che si mettevano negli animi de' cittadini, mascherandosi col velo del pubblico bene.

Curioso documento a me pare la riformagione dei 24 aprile 1534, seguìta dall'altra delli 5 giugno, a riguardo delle donne pubbliche; stanti segnatamente le considerazioni recate nel proemio della legge. E certo, convien dire che il male al quale s' intendeva di riparare con favorire questa maniera di donne fosse gravissimo, dappoichè non si dubitò di accomunarle e parificarle alle cittadine nel godimento della civiltà originaria, tuttochè *forensi* o *foretanee*, vale a dire, forestiere o del contado; il che allora era cosa di grandissimo momento.

Qualunque pur sia il concetto che altri possa formarsi dell' ardito disegno di Francesco Burlamacchi, io credo certo, che pochi non abbiano da sentir compassione all'infelice suo fine: essendo che la sventura che incontra ai nobili ardimenti, abbia singolare efficacia di commuover gli animi, e di fare che si compiangano dell' esito sfortunato, pur benedicendo al generoso pensiero. Laonde, in ragione di cosiffatto sentimento, che induce il desiderio di conoscere i particolari del subietto che lo promuove, ho fatto avviso che non debba riuscire discaro il leggere le parti del processo che risguardano il caso del Burlamacchi, che ho stimato confacevoli ad illustrarlo.

Le nuove dottrine in fatto di religione, che, sorte in Germania durante il pontificato di Leone X, sotto nome di Riforma, avevan menato in quelle regioni tanta rovina a danno della Romana Chiesa, propagatesi di corto anche in Italia, trovarono in Lucca caldi e numerosi seguaci. Fino del 1525, eransi i padri mostrati solleciti, per verità, di impedire che qua si disseminassero o mettessero radice, con vietare rigorosamente i libri onde venissero insegnate e propagate. Ma, o perchè le volontà fossero

più forti del divieto; o perchè si rendesse di niun effetto, stante la facilità d'introdurre quei libri nelle balle delle sete che qua spedivansi per farne drappi dai connazionali stanziati in Lione e nel Brabante, ove la Riforma trionfava; certo è che circolavano e leggevansi avidamente; e molti erano che ne gustavano le dottrine, non pure fra la gente mezzana, ma nella primaria nobiltà, e sin dentro il recinto de'sacri chiostri. Pietro Martire Vermigli, di nazione fiorentino, eletto nel 1541 priore degli Agostiniani di San Frediano, aveva poco meno che convertito il monastero in una chiesa di Luterani. In pari tempo, Celio Secondo Curione, piemontese, qua raccomandato ad alcuno de' principali da Renata di Francia, duchessa di Ferrara, calda zelatrice della Riforma, si travagliava a più potere al medesimo fine. Onde già correvan le voci in corte di Roma e dell'Imperatore, Lucca essere al tutto divenuta protestante, o essere sul punto di diventare. Il governo, o perchè credesse che il fatto non riguardasse che le coscienze, o perchè molti di coloro che sedevano nel Consiglio avessero accolto nell'animo le nuove credenze, mostrava di non darsene pensiero, tacitamente tollerando. Ma venendo a furia da Roma esortazioni e minaccie, e per altri avvisi essendosi saputo dai Senatori che ove prontamente non provvedessero, fosse per andarne la salute della Repubblica; si risolsero finalmente a doversi adoperare efficacemente per estinguer quel fuoco che minacciava di divampare: onde le provvisioni che si leggono fra i Documenti di questa Serie; mercè le quali con l'estirpazione dell'eresie pervennero a preservar la Repubblica dal temuto disastro, e a distogliere il Pontefice dalla risoluzione di mandare un Inquisitore che dovesse con autorità straordinaria provvedere al disordine (1). E poichè ho toccato

(1) Pietro Martire Vermigli non fu nominato Priore degli Agostiniani, o canonici lateranensi di S. Frediano, prima del 1541; perocchè a tutto l'anno precedente trovasi rivestito di quella dignità D. Tommaso da Piacenza. In uno strumento de' 22 novembre di detto anno,

dell' Inquisizione o Sant' Uffizio, dirò, che temendo i padri gli effetti di quell' occulto e tenebroso modo di conoscere

interviene il Vermigli come Visitatore dell' Ordine (*Archivio del Monastero di S. Frediano, lib. I. de' contratti*). Anzi siccome da esso archivio si ha riscontro, che uno dei primi atti del Priore novellamente eletto, fosse quello di assegnare ai singoli canonici le cappelle da officiarsi; così pare che possa stabilirsi la data dell' elezione del Vermigli a Priore di S. Frediano non prima del giugno del 1541; imperocchè alli 12 di detto mese lo si vede appunto procedere a siffatta assegnazione. Doveva poi aver cessato da tale officio, attesa la sua partenza o fuga da Lucca, nel settembre del 1542 o in quel torno; poichè agli 8 di ottobre si trova che altro Priore, D. Francesco da Pavia, procede a nuova distribuzione delle cappelle fra i suoi canonici. « Ego « D. Franciscus Papiensis, Prior Monasterii S. Fridiani, *post recessum* « *D. Petri Martyris Vermilii florentini*, assignavi cappellas singulis « nostris canonicis sacerdotibus, per eos officiandas; et primum ec. » (*Arch. di S. Frediano, lib.* * 6). Ciò concorda con quanto di lui narra il Simler (*Oratio de vita et obitu Petri Martyris Vermilii*).

Oltre il Monastero di S. Frediano, e l'altro da esso dipendente, di S. Maria di Fregionaja, anche il convento di S. Agostino, della regola eremitana, era guasto dall' eresia come si ha dalle lettere del Card. Guidiccioni recate fra i documenti della terza serie, dai libri delle riformagioni pubbliche e da altri riscontri autentici, risguardanti segnatamente l'arresto, e la fuga dal carcere, del Vicario di quel Monastero (*Arch. di Stato A. Arm.* 29, *N.*° 23). Che nello stesso anno 1542 Celio Secondo Curione dimorasse in Lucca, si ha dalla seconda delle lettere anzidette de' 22 luglio, con cui si fa istanza perchè venga carcerato; onde a questa causa ed a questo tempo è da riferire la sua partenza da Lucca; sebbene il Lucchesini (*Stor. letter. lucch.*, *Tom. IX. delle Memor. e Docum. p.* 40), sull'autorità del Liruti, faccia merito a Francesco Robortello, qua maestro di umane lettere, di averlo smascherato, e fattolo cacciar di Lucca.

Aonio Paleario non ebbe parte nella diffusione delle nuove dottrine: perocchè non fu chiamato a succedere nella cattedra già occupata dal Robortello che nel 1546 (*Riform. pub. de' 19 ott. an. sud. nell'Arch. di Stato*); e convien credere che se pure contribuì a fomentarle negli animi di coloro che occultamente le seguitavano, si maneggiasse con molta cautela; dappoichè, nonostante il rigore che qua erasi spiegato contro di esse, continuò a tener la cattedra fino al 1555, nè la lasciò che per andar ad occuparne altra di maggior lucro offertagli in Milano (Tiraboschi, *Stor. della Letter. Ital.*, *Tom. VII*, *P. IV*). Potrebbe anzi recar maraviglia, come l'autore del Trattato sul *Beneficio di Cristo*, stampato fino nel 1543, si fosse chiamato a istruire la gioventù, dacchè Lucca aveva tolto a reprimere e punire severamente nei propri cittadini le opinioni conformi ai principj predicati in quel libro; se d'altra

de' fatti e delle opinioni gravanti le coscienze, a pregiudizio della quiete de' cittadini e della pubblica confidenza, che è al tutto l'anima de' civili consorzi, molto e fissamente si travagliarono onde quel Tribunale non avesse a stabilirsi tra noi. Ancora avvisarono che fosse da procacciare a tutt'uomo che qua non prendesse stanza la Compagnia di Gesù: e poichè parve loro di ordinare che fosse compilato un sunto de' Negoziati che dal 1581 al 1660 intervennero tra il governo e la Santa Sede intorno a siffatta bisogna, ho stimato non inopportuno di riportarlo, onde si conosca come la pensassero i nostri padri su questo fatto. In breve, nè il Tribunale del Sant' Uffizio nè i Gesuiti, mercè la loro instancabile perseveranza, non poterono stabilirsi nella nostra città: del che, se prudentemente operarono, come a più d'uno parrà, si abbiano lode.

E qui do termine alle mie parole: le quali, povere e incolte, chieggon pur grazia in ragione del fine che mi proposi, quello cioè di rendere l'estremo ufficio, a cui mi faceva forza l'affetto, alla memoria di un cittadino che molto meritò della terra natale, e moltissimo degli amici, che sempre ne lamenteranno la perdita; avendo pur presente ad un tempo quali voglian esser gli officj di chi, nato in Italia, scriva oggi, come che sia, di cose italiane.

CARLO MINUTOLI.

parte non si sapesse che fu pubblicato senza nome dell'autore, e che sulle prime non fu attribuito al Paleario; onde il Senato potè ignorare che fosse opera di lui: senza dire che la scelta del Paleario fu raccomandata da due Cardinali e letterati insigni, il Sadoleti e il Bembo.

Si può anche consultare, perciò che riguarda Lucca, la *Storia della Riforma in Italia* nel Sec. XVI di Thomas Maccrie (Parigi 1835. Traduz. dall' Inglese); la quale, sebbene non concordi coi nostri documenti in alcune particolarità, non se ne discosta gran fatto nelle cose più sostanziali.

SOMMARIO

DI

STORIA LUCCHESE

LIBRO PRIMO

(1004-1314)

Capitolo I.

Importanza delle cose lucchesi. — Autori che ne hanno scritto. — Loro pregi e difetti. — Disegno dell' Opera presente.

Lucca, città ragguardevole di Toscana, dopo avere scosso il giogo de' marchesi di questa provincia, prese a reggersi sotto forma di repubblica. Progressivo e notevole fu, da quell' epoca in poi, l'accrescimento del suo territorio, sinchè, fatta miseramente bersaglio di ripetuti disastri, precipitò nel servaggio e nell' abiezione. Quando potè sollevare di bel nuovo la fronte, comparve notabilmente scaduta dal lustro primiero, stante la perdita di molte terre, che passarono, nel durare di sue sciagure, sotto la potestà de' popoli confinanti. Contuttociò l'abbassamento della Repubblica lucchese non sembrami motivo bastante a defraudarla di accurato, veridico ed imparziale storico lavoro: perocchè, se meritano lode que' rapidi conquisti che segnalarono il suo primo periodo dopo l'affrancazione dal marchionato; se gli amari frutti che colse per le

intestine discordie, possa fornire salutari esempi onde abbiano quelle a rimuoversi al tutto dalle città; non dobbiamo per certo lasciar di rammentare quella prima epoca fiorente, quantunque tra 'l fior della grandezza e della possanza s' insinuasse e gittasse il seme del futuro scadimento; nè dobbiamo nemmanco porre in dimenticanza quel lungo ed ultimo tratto di tempo, che tenne dietro al suo risorgimento e alla maggiore sua elevazione, benchè seco portasse in retaggio le conseguenze de' passati traviamenti: cioè lo scambiamento e la restrizione degli ordini politici e delle pubbliche libertà, la soverchia debolezza per l' accennato smembramento di stato, e l' impossibilità di raggiungere l' opulenza mercantile antica, dacchè l' esilio di più cittadini avea recato altrove, nel bollore delle parti, la manifattura dei drappi serici. È infatti tal pregio l' essersi da indi in poi, e ciò non ostante, saputa Lucca serbare illesa dalla rapacità e delle circonvicine repubbliche e dell' astutissima corte medicea, che tendevanle continue insidie, da risvegliare (anco scaduta e mutata, e pur sempre repubblica italiana) interesse vivissimo in chi sente amore per le italiane cose, e da fare spiccar la solerzia e l' antiveggenza dei suoi reggitori, cui bastò l' animo in qne' tempi scabrosissimi di salvarla dal naufragio che sommerse le altre repubbliche toscane. Convinti pertanto dell' importanza di tale argomento, parecchi scrittori lucchesi tramandar vollero a' posteri la memoria delle patrie vicende; fra' quali trasceglierò i pochi, che sopra gli altri eminentemente distinguonsi, per darne qui sulle prime breve contezza (1).

Il più antico di tutti è *Tolomeo Fiadoni*, autore di compendiosissimi annali sopra varj avvenimenti sì di Toscana, e sì d'altre parti, dal 1063 al 1303. Quantunque non unicamente inteso a ragionar di Lucca, nondimeno dee considerarsi quale storico nazionale; perocchè s' ei dapprima ne fa di rado parola, viene a trattarne con maggior frequenza quando crebbe il poter del Comune, ma sempre con tal concisione da supplir esso meschinamente al difetto che troppo si verifica in quel torno, sia d' altre croniche coeve d' onde possano trarsi notizie di Lucca, sia di riformagioni o atti qualunque del suo Reggimento. Ove Tolomeo divagasse meno intorno a popoli stranieri, e viepiù si diffondesse nelle azioni de' suoi concitta-

dini, sparirebbero quelle dense tenebre che celano i primordj della nostra Repubblica. Cita egli sovente certi libri che intitola *Registrum lucense*, *Acta vel Gesta Lucensium* ec., da' quali ricava pregevoli notizie; e che furon poi sventuratamente dispersi o preda delle fiamme, insieme col rimanente delle scritture di pubblica ragione, pochi anni dopo quello che segna il fine de' brevi suoi annali (2).

Succede a Tolomeo *Giovanni Sercambi*, uomo di stato e di lettere, ma cittadino sleale; che lasciò due Croniche, la prima delle quali, partendo quasi dall' origine della repubblica, progredisce, non senza interrompimenti e lacune notevoli, sino al principato di Paolo Guinigi; su cui raggirasi esclusivamente la seconda, che finisce al 1423. Benchè contengano manifesti errori, quando lo storico percorre tempi alquanto da lui remoti, ed anco prette menzogne, quando sfigura eventi contemporanei per servire a' proprj fini; possono ciò nullameno rendersi ambedue le croniche profittevoli, purchè corrette mercè d' accurato riscontro colle pubbliche scritture, la collezione delle quali riesce tanto più doviziosa e completa quanto più c' inoltriamo nel XIV secolo (3).

Ma nel XVI, ed anco ne' due susseguenti, va talmente crescendo la serie di tali storici, che appena si comprende il perchè tanti cittadini ad un medesimo scopo volgessero la mente. Nè limitaronsi già costoro all' intervallo trascorso dal Fiadoni e dal Sercambi, ma risaliron alla primitiva, sebbene incertissima, fondazione di Lucca; e notarono indi le sue peripezie nel successivo corso della potenza etrusca, della dominazione romana, delle invasioni e conquiste barbariche, infine del reggimento marchionale: argomenti del tutto fuori del mio disegno, che comprende, senza più, la durata e le vicende della Repubblica. È però mestieri di confessare, che deviaron quasi tutti dal retto cammino sopra varj punti, e singolarmente quando ragionarono intorno allo stato politico di lei ed al fondamento legale del suo potere; siccome chiara testimonianza ne porgono le carte d'allora, patentemente dalle loro mal fondate congetture dissonanti. Oltracciò, il trasmutamento del governo da democratico in aristocratico (trasmutamento rappresentato dai più di tali scrittori sott' altro colore, tranne l' unico e il vero di riprovevole usurpazione) sottopose

a rigorosi divieti la manifestazione delle cose tutte di qualche importanza; talchè lo storico doveva necessariamente, ancorchè per avventura non le ignorasse, tacerle affatto, ovvero esporle per lo meno con riservatezza ed attenuazione sì grandi da snaturarne quasi affatto la sostanza (4).

Giuseppe Civitali, *Niccolao Tucci*, *Bartolommeo Beverini* e *Girolamo Sesti*, superano di gran lunga il merito dei molti loro compagni di fatica. Consiste quello del *Civitali* nel raccontare alla distesa, e con tutta fedeltà, gli avvenimenti di cui fu testimone; mentre tanto più dà prova d'inesattezza e di errori, quanto più si dilunga da' suoi tempi e s'addentra nel bujo dell'antichità. Gode il *Tucci* buon nome fra gli storici lucchesi; ed i molti esemplari che corrono del suo manoscritto dimostrano in qual conto lo tenessero i suoi concittadini. E di vero, se copia d'erudizione, se non comune discernimento, se perizia somma nel maneggio de' pubblici affari, rendevanlo per tal sorta di lavoro più di ogni altro disposto; bisogna incolpare le ragioni testè mentovate del palliar ch'ei fa certe riformagioni odiose, e del sostituir frequentemente ai nazionali, che palesar non poteva, fatti risguardanti meglio la storia generale d'Italia che la lucchese. Mentre dettaron in volgare queste lor opere il Civitali e il Tucci, scrisse il *Beverini* gli Annali di Lucca, usando non sol la favella, ma ben anche la più ricercata e più squisita facondia delli scrittori dell'aurea latinità. Ma, fuori di tal pregio che niuno può contrastargli, non trovi per fermo in lui nè rigor di critica nè appoggio di documenti nè dispogliamento d'affezioni private, cosicchè la più parte del libro riesce anzi dilettevole per l'amenità dello stile, che istruttiva per la ricerca del vero. Al contrario, *Girolamo di Giovan Batista Sesti* (anche il padre scrisse Annali lucchesi, ma non procacciossi fama, perocchè privo affatto di giudizio e di penetrazione) ha dato nel segno più di coloro che il precederono, soprattutto quando prende a disamina le carte imperiali che fissano la condizione della nostra Repubblica. Ei non ispaccia vane fole nè asserzioni gratuite, ma corrobora il suo parere con quello di gravissimi scrittori, o, ciò che più monta, colla produzione di carte autentiche; calcando di tal guisa le orme del chiarissimo autore della Vita della contessa Matilde, *Francesco Maria Fiorentini*, vero mo-

dello della storica diligenza, ed ornamento singolarissimo di Lucca sua patria. Con tutti questi pregi non dee il manoscritto del Sesti tenersi per una storia compiuta di Lucca, e condotta sino ai tempi dell' autore; perocchè la ravvisa egli stesso *più presto come una dissertazione che altrimenti*, trascorrendo brevemente su parecchi fatti, omettendone anche di più, e prendendo spezialmente a confutare varj abbagli di storici precedenti (5).

Passati di tal modo in rivista i mentovati scrittori, non voglio lasciar di accennare le memorie compilate ai dì nostri da taluni fra gli Accademici lucchesi ad uso di storici materiali, e per norma di chi volesse intraprendere con miglior successo la fatica d' una compiuta storia patria. Quelle che all' argomento presente più delle altre si confanno, trattano delle varie maniere di reggimento ch' ebbe Lucca, delle leggi, della fortificazione, de' conti rurali, e de' parteggiamenti, ora per la setta guelfa, ora per la ghibellina. Ma è d' uopo confessare che codeste ricerche (la prima singolarmente di gravissima importanza) non hanno prodotto quei risultamenti che si aveva tutto il fondamento di sperare dalla dottrina e dall' instancabil fatica degli autori di simili memorie; perocchè le loro spiegazioni o deduzioni, talvolta non consentanee all' insieme de' documenti, rassembrano fallaci o contradittorie, e più particolarmente quelle risguardanti a diplomi cesarei. Non può dirsi altrettanto di quegli Accademici che hanno reso di pubblica ragione le antiche carte lucchesi, di cui son forniti a dovizia gli archivj ecclesiastici. Cotal lavoro, arduo ed increscevole per chi lo fece, ha recato utilità grandissima col rischiarare varj punti di storia nazionale: di che si vuole esserne grati, e all'Accademia che, con nuovo esempio in Italia, pose mente alla illustrazione della storia patria, e ai singoli che v' impiegarono l' opera loro.

Dopo di ciò, poco mi rimane a soggiungere sul conto dell' opera presente. Spero che sia per produrre qualche giovamento il metodo propostomi nello scriverla: di esporre cioè lo stato genuino e veridico, non solo degli avvenimenti, ma delle particolarità eziandio le più meritevoli d' osservazione, mediante riscontro di storie d' autori contemporanei, sì nazionali come stranieri, coi documenti rispettati dal tempo, e conservati tanto

ne' pubblici archivj quanto presso particolari persone o stabilimenti ecclesiastici. Il qual divisamento da me scrupolosamente praticato, mostrerà spesso aperta discordanza tra questo ed i rammentati libri di storia patria; bastandomi, senza confutarli ad ogni tratto, di avvalorare con incessanti e particolareggiate citazioni l'asserto mio, per rimuover qualunque dubbiezza. Ad una conseguenza inevitabile soggiace però l'adottato sistema. Pel vuoto quasi assoluto nelle pubbliche scritture, meschinamente compensato dalle private; per la soverchia brevità dell'annalista Tolomeo; e per gli scarsi cenni forniti, riguardo a Lucca, dalle storie particolari e sincrone d'altri paesi d'Italia; mi conviene trascorrere rapidamente gran parte dell'epoca più di tutte luminosa per la nostra Repubblica, che racchiudono i seguenti Capitoli di questo primo Libro. Al contrario, per li tempi posteriori crescendo di mano in mano la quantità delle prove scritte, acquisterà il mio lavoro, in ugual proporzione, maggior ampiezza. Non intendo però di descriver minutamente ciascun fatto d'arme: perciocchè di rado in combattimenti regolari, o in assedj a terre fortificate, consisteva il guerreggiar di Lucca con altri comuni toscani; ma più spesso nel cogliere alla sprovvista villaggi ed abitazioni campestri per avidità di preda, e con iscarso frutto di gloria. Sarò invece diffuso, e fors'anco soverchiamente prolisso, nel ragionare d'interiori provvedimenti stanziati correndo tempi più recenti, e quindi ricchi di carte che li comprovino.

Giudicherà per avventura taluno, aver io con troppo di rigore censurato, nel progresso di queste memorie, varie operazioni del governo repubblicano; rigore pari a quello da me dimostrato poc'anzi nel favellare degli Storici lucchesi: al che rispondo brevemente, che furon mie continue guide in questo sentiero giustizia e verità, non predilezione nè odio veruno, non spirito di parte, non qualunque altro men retto motivo; il perchè, sceverando dalle commendevoli azioni le vituperevoli, non ho risparmiato elogj alle prime, ed ho riprovato scopertamente le seconde.

NOTE

(1) L' accademico Lucchesini, nelle sue *Dissertazioni sopra la Storia letteraria lucchese*, contenute ne' tomi IX e X delle *Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca*, rammenta varj storici nazionali: assai più ne nomina Giovanni Targioni-Tozzetti nel VII volume de' suoi *Viaggi toscani*. Ecco gli anni di vita di quelli nominati nel presente capitolo, e che scrissero sussistendo tuttavia la Repubblica.

Nome dello Storico	Nascita	Morte
Fiadoni Tolomeo	1236	1327
Ser Cambi Giovanni	1347	1424
Civitali Giuseppe	1511	1574
Tucci Niccolao.	1541	1615
Fiorentini Francesco Maria .	1603	1673
Beverini Bartolommeo . . .	1629	1686
Sesti Girolamo.	1690	1756

(2) Videro la luce gli Annali di Tolomeo co'torchi di Lione nel 1619; furon poi riprodotti nel XXV tomo della Collezione intitolata: *Biblioteca Patrum*, e finalmente nell'XI dei Muratori: *Rerum Italicarum Scriptores*. L'Archivio di Stato possiede il codice originale, donde fu tratta l'edizione prima; ma vi sono interposte pagine copiate di poi.

(3) La narrativa de' fatti contemporanei al Sercambi porrà in chiaro se meriti la doppia taccia di traditore e di menzognero. Giova frattanto d'avvertire che il chiarissimo Muratori, ansioso di pubblicare tutto che potè rinvenire nelle varie contrade d'Italia di croniche, annali ec., trovò nel Reggimento di Lucca, sospettoso e non curante di qual si fosse pubblicazione intorno le cose sue, la più decisa repugnanza nel rendergliele ostensibili, laddove gli altri governi della penisola gareggiavano in fornirlo di quanti materiali possedevano. Ei ne fa lamento nella prefazione alla Vita di Castruccio, scritta dal Tegrimi (*Rerum Italicarum* ec., tomo XI). Anche una relazione dell'Offizio sopra differenze di confini, al Consiglio generale indiritta nel 15 Ottobre 1716, relazione mai dal ridetto Consiglio approvata, dimostra che il Muratori,

mentre facea tesoro negli Archivj ecclesiastici lucchesi di notizie pel suo dottissimo lavoro sulle antichità italiane del medio evo, gradito avrebbe d'includervi certi diplomi risguardanti la Repubblica lucchese (dei quali terremo discorso in processo), e di cui vide copie presso particolari persone, dacchè gli fu interdetto l'accesso nell'Archivio del governo, custodito in allora con massima gelosia; ma nol potè conseguire, perchè que' particolari ne chiesero permesso al Senato, che nulla decise su tal domanda. Laonde talmente s'irritò contro i nostri quel valente scrittore, da sfigurare al tutto la verità storica, quando prese a narrare, tanto nelle Antichità Estensi quanto negli Annali d'Italia, le guerre di Garfagnana tra Lucca e Modena sul principio del XVII secolo. S'ei non incontrava tante difficoltà, avrebbe senza dubbio stampato le due croniche del Sercambi, tralasciando, giusta il suo metodo, la parte non sincrona della prima; ma non produsse che un brano della seconda, traendolo da un codice dell'Ambrosiana (*Rerum Italic. Script.* Tomo XVIII).

(4) Fondata l'aristocrazia, venne in uso di scrivere separatamente quante riformagioni cadevano sotto giuramento di silenzio; dapprima senza certo metodo, poi con ordine cronologico e successivo. Laonde le trattative tutte di Lucca co' governi stranieri, le controversie tanto frequenti di giurisdizione fra la potestà laicale ed ecclesiastica, la conservazione ed accrescimento del privilegio esclusivo per la classe patrizia, i processi sopra delitti di stato, tuttociò in somma che ora risveglia curiosità, notavasi allora in certi libri che niuno poteva consultare, tranne i magistrati pel proprio ufficio, e servando tuttavia con altri la giurata segretezza. Il giuramento distinguevasi in ordinario ed istraordinario: la confisca e la decapitazione punivano chi mancasse al secondo; incontravasi gastigo più mite per la violazione del primo. Rarissime volte manifestava il governo parte dell'operato suo, con intendimento di giustificarlo innanzi al popolo; più spesso mettevano a parte, ma sempre con ingiunzione di rigoroso silenzio, i Senatori che non eran di turno. Ecco il motivo pel quale, dalla metà in poi del secolo XVI, i racconti de' nostri storici compariscono difettosi o tronchi, se raffrontati co' documenti, allora inaccessibili, adesso leggibili da chicchessia.

(5) Sono tuttora inedite le storie del Civitali, Tucci e Girolamo Sesti; quella del Beverini fu impressa di recente, per cura dell'Accademia lucchese, non avendone il Senato aristocratico mai permesso la pubblicazione (Riformagioni segrete del 12 Gennaio 1723, 19 e 23 Ottobre 1725, 14, 18 e 21 Luglio 1752, 11 Ottobre 1754 e 21 Marzo 1755). Le soverchie lodi che profonde a Paolo Guinigi, mel fecero accusare di parzialità. Vuolsi che le intime relazioni dello storico con quell'illustre famiglia lo distogliessero dal rappresentare l'usurpatore qual egli fu veramente. Fa però mostra il Beverini di liberi sensi, quando rampogna sì l'orgoglio e sì l'ambizione de' patrizj.

Prendono tutti costoro le mosse dalla fondazione della Città. Il Civitali finisce al 1572, il Tucci e il Beverini al 1600; torna male a se-

gnare l'estremo limite del lavoro del Sesti, che, prefiggendosi soltanto di rischiarare varj punti, non tiene sempre dietro ad una serie ordinata di fatti.

Che il Tucci fosse destro nelle cose del governo, risulta dagli uffizj ed ambascerie ch'esercitò con molta lode. L'accademico Lucchesini va discorrendo le altre sue produzioni letterarie, come pure le dissertazioni del Sesti sopra controversie giurisdizionali (*Memorie e documenti* ec., Tomo IX, pag. 198, Tomo X, pag. 296). Appena uscì di vita il Sesti, il governo fece acquisto delle Dissertazioni, per l'utilità che poteva ritrarne all'uopo; e della Storia, onde non circolasse quello scritto, ravvisato pernizioso, in quanto che poneva in chiaro la dipendenza della Repubblica dalla corte cesarea; particolarità che volevasi ad ogni costo tener celata. Vedi Riformagione del 24 Febbraio 1756. L'accademico Cianelli, tratto in errore da copia di detta istoria, presa da Bartolommeo Fioriti, ne reputò questo l'autore (*Memorie e documenti*, Tomo I, pag. 106. 222. 258. 262, ec.). L'Accademico Lucchesini (*Memorie suddette*, Tomo X, pag. 454) corregge lo sbaglio del Cianelli.

Capitolo II.

Incertezza sull'origine della Repubblica lucchese. — Suggezione mediata ed immediata delle città di Toscana. — Motivi di superiorità in Pisa ed in Lucca. — Guerre fra loro. — Primi diplomi cesarei conceduti ai Lucchesi.

(1004-1084)

Non è dato fissar con sicurezza quando incominciasse la nostra Repubblica; vanno in ciò poco d'accordo gli storici lucchesi, segnando un'epoca, chi più chi meno remota; nè sembra che manchino buone ragioni per fiancheggiare ambedue questi diversi pareri. E realmente, se narrano i primi scrittori fatti bastantemente provati, d'onde traspirano manifesti segni di libertà e d'indipendenza; producono i secondi tali carte contemporanee da smentire appieno gl'indicati segni, perocchè mostran esse più presto suggezione gravissima che la ben menoma franchigia. Ritardano pertanto d'assai costoro l'origine della repubblica, mentre la trasportano sino all'apparire di prove certe dell'esser quella maniera di reggimento riconosciuta senza contrasto e formalmente (1). A rimuovere la dubbiezza nascente da siffatta varietà d'opinioni, giova premettere alcuni brevi riflessi sullo stato politico delle città toscane nell'undicesimo secolo, quando sorsero appunto i primi albori di lor futura grandezza ed emancipazione. Soggiacevan esse in quel torno a doppio giogo; cioè alla mediata dominazione degl'Imperatori germanici, ed all'immediata de' Signori di Toscana, qualificati talora marchesi, talora duchi, ed anco promiscuamente o con ambi questi titoli insieme, nelle carte dell'epoca suddivisata, ma dipendenti eglino pure dall'imperio, che riguardavasi qual capo supremo della provincia stessa. Ma quí pure regna dissidenza di pareri circa l'autorità immediata di tali principi. Il Fiorentini e il Sesti, il secondo specialmente, li tengono per signori feudali di Toscana; laddove in altri celebratissimi scrittori li troviamo rappresentati come soprintendenti, ministri o vicarj de'Cesari. A me comparisce plausibile la prima sentenza. E di vero, se disponevano i duchi o marchesi de'dazj e gabelle, concedendone esenzioni privilegiate; se te-

nevan camera o fisco di proprio, per l'esazione delle multe pecuniarie che a lor talento imponevano (particolarità bastantemente provate da'documenti); non vedo il perchè debbansi porre in non cale le conseguenze che ne provengono intorno la condizione di feudo nel marchionale reggimento. Arroge la successione ereditaria, più volte ne' marchesi di quel tempo riscontrata, e che meglio a poter feudale s'addice, che al far eglino soltanto le veci del supremo signore. Ma qualunque pur si fossero, non oltrepassavano cotali lor diritti le città ed un *distretto* che circondavale per ogni verso, determinato, riguardo a Lucca, da sei miglia di raggio (2). Le residuali porzioni del territorio interposto fra una città e l'altra, formavan allora tanti feudi separati d'alto dominio imperiale, quanti erano i conti *rurali* o *cattanei*, ne'quali veniva spartito il godimento di quel tratto di paese, indicato per tal motivo col nome generico di *contado* (3).

Ciò premesso, lo scopo cui tendevano del continuo le città toscane, si era la liberazione da quel freno immediato che più d'appresso le molestava: laddove sentivan meno la gravezza del supremo, e per la lontananza della sedia cesarea, e perchè rade volte calavano in Italia gl'Imperatori, e quando pure il facevano, vi soggiornavano quasi sempre per breve tempo. Dall'altro lato, scuoter ambe le suggezioni, la mediata cioè e l'immediata, compariva ed era cosa del tutto impossibile, stante la mancanza ne'secoli di mezzo di quel perfetto spirito di concordia tra città e città, senza di cui non lice intraprendere, molto meno compiere prosperamente, le magnanime imprese. Avevan esse città conservato, sin dal tempo del dominio romano, una specie d'amministrazione municipale; ma ciascuna, ristretta nella sfera de' proprj bisogni, non estendevali che poc'oltre il recinto urbano, studiandosi, senza più, di trar profitto della particolar situazione in che trovavasi per migliorare, separatamente dalle altre, la propria condizione. Ma se non era dato loro, per gli addotti motivi, conseguir piena franchigia ed immunità da qualunque dipendenza; potevano il corso del tempo e le politiche vicende spinger gl'Imperatori a secondare l'avviamento progressivo de'Comuni verso la sospirata emancipazione dal poter marchionale: tanto più ch'avrebbon essi monarchi con maggior sicurezza serbato do-

minio su quelle turbolente e rissose popolazioni, dissidenti e spogliate di un vincol comune, anzichè riunite sotto vassalli potenti, doviziosi e formidabili, quali erano appunto i duchi o marchesi di Toscana.

E perchè ho mentovato la situazione speciale de' ridetti Comuni, gioverà considerare quali tra essi vie maggiormente su gli altri prevalessero nell' incominciamento del secolo decimoprimo. Tre motivi possono recarsi a sostegno dell' importanza ch' ebbe Lucca nel marchesato: l' estensione della sua diocesi, il privilegio della zecca, e l' essere stata il più sovente residenza de' duchi o marchesi. Quanto al primo, non può nascer dubbio che l' ampiezza della diocesi lucchese fosse in antico di gran lunga superiore alla presente, chiarissimi documenti comprovandolo bastantemente (4): laonde ne segue, che l' estensione del territorio formante la diocesi, sebbene in gran parte distaccato, per le cose temporali, dal marchional reggimento della città e distretto, stanti le dominazioni de' conti rurali o cattanei (talune delle quali s' inoltravano nel distretto medesimo, laddove altre molte l' attorniavano, e protraevansi a considerevol distanza), dava con tuttociò a quell' episcopal chiesa lustro e preponderanza tale, da riverberare eziandio sulla città stessa, qual dimora e sede di cospicuo prelato, fornito, come vedremo in progresso, di rilevanti diritti giurisdizionali sopra varie terre dagl' imperanti supremi di Toscana, e che non ha in verun tempo riconosciuto dependenza ecclesiastica fuorchè da Roma (5).

Passando alla facoltà di batter moneta, leggiamo in Ricordano Malespini, che Ottone I ne privilegiò i Lucchesi. Ma molto innanzi di questa pretesa concessione Ottoniana risalisce l' origine della zecca lucchese, come patentemente il dimostrano le prove addotte dal valentissimo Muratori nelle sua dissertazione sulle monete italiche del medio evo; per il che dee spiegarsi che quell'Augusto null' altro facesse che raffermare le antecedenti carte monetarie. Di tal opinione porge fondamento un diploma di Federigo I, che rinnova e conferma quel privilegio a' Lucchesi, soggiungendo ch' essi ne godevano *da tempi antichi, per concessioni regali ed imperiali.* È vero che anco Pisa, la quale vedremo crescere d' importanza e prosperare maravigliosamente, aveva zecca di proprio; ma non com-

parisce che il suo privilegio fosse altrettanto esteso quanto quello di Lucca, nè d'origine ugualmente remota (6).

Ma la prerogativa più di tutte rimarchevole, fu certamente l'averla i Signori immediati di Toscana destinata per loro sede; mossi forse a concederle tal preferenza dalle forti mura che la sicuravano negli eventi guerreschi, siccome avevane ripetutamente dato prova negli assedj per lei sostenuti. Già cumulando parecchie dimostrazioni convincentissime, aveva il lodato Fiorentini bastantemente rischiarato questo punto d'istoria; quando comparve un documento, dapprima riportato erroneamente dall'Ughelli, poi riprodotto e rettificato dal Muratori, e che sembra confermare stupendamente quanto dalle laboriose sue investigazioni aveva dedotto il Fiorentini, cioè che Lucca fosse in allora capitale del marchesato. È desso un istrumento di concordia trattata e conchiusa in Lucca, nel 1124, fra 'l vescovo lunense ed i marchesi Malaspina. Ivi leggesi, nel proemio, a chiare note, ch' era questa città « gloriosa, decorata « di molte dignità, e costituita capitale sopra tutta la marchìa « di Toscana sino dal bel principio ». A chi obiettasse contra la veracità di siffatto linguaggio, che l'estensore dell'atto, probabilmente Lucchese, di soverchio largheggiato avesse nel rendere onoranza alla patria; replicar si potrebbe che, a fronte di autorevoli e insigni personaggi, quali erano i contraenti ed i loro seguaci, come pure di sessanta consoli lucchesi, e parecchi giureconsulti e sapienti, non rassembra credibile si sfigurasse cotanto il vero da ricolmar Lucca di titoli e di qualità che non le appartenessero, molto più che perfettamente concordano tali frasi colle ragionate osservazioni dello storico di Matilda (7).

Mentr' erano a tal segno le cose di Lucca, prese nel rammentato secolo a distinguersi notevolmente Pisa fra le toscane città. La sua posizione presso che marittima, di già reso n'aveva gli abitanti destri ed infatigabili navigatori; poscia la necessità di sicurar sè medesimi, ed il proprio commercio, feceli valentissimi soldati. Un nemico formidabile minacciava tutta quanta la cristianità. Innumerevoli torme di Mori Saraceni, dopo l'invasione della Spagna e delle Baleari, passarono nella Sicilia, nella Sardegna e nella Corsica; vi presero stanza, e di là movevano senza posa ad infestare la parte marittima della

Toscana, e quelle della bassa Italia. Niun rimedio sembrava profittevole, tranne lo snidarli affatto, e prestamente, da tali vicinanze. A riconoscer la santità e necessità dell' impresa concorrevano egualmente i Papi, tremanti per la sorte di Roma, che quelle orde feroci minacciavano d'esterminio; gli Augusti, ed anco gl' immediati Signori della provincia toscana: cosicchè potevano i Pisani (per tacer qui de' Genovesi, che parimente vi si dedicarono con ottimo successo) liberamente affrontarne i pericoli; nè furon paghi, sintanto che non ebbero, mercè d'arrischiate spedizioni, ma coronate da molte splendide vittorie, costretto il nemico a purgare que' luoghi di sua presenza. Laonde crebbero i Pisani per queste, non meno che per altre fazioni militari e navali, ugualmente prospere, contro i Saraceni, di naviglio, di ricchezze, di celebrità e di potenza (8).

Pisa e Lucca, pertanto, come quelle sole città toscane che gareggiavano in allora di preminenza, fecero i primi passi nel cammino dell' indipendenza nazionale. È cosa notissima che i fatti sogliono, ne' mutamenti politici, antivenir sempre le istituzioni legali; mentre poi queste sanzionano e convalidano quelli, allorquando ciò che chiamavasi dapprima usurpazione, o rivolta, mette stabili e profonde radici. Ora son appunto questi fatti, ma non iscompagnati da documenti comprovanti nel tempo stesso la durata del poter marchionale in Lucca, che generano, come dissi poc'anzi, varietà di pareri fra li storici sul principio di sua libertà. Epperò fa d' uopo brevemente discorrere que' fatti medesimi, del pari che altre rilevantissime particolarità intorno a Lucca, tralasciando tutto che non la riguarda direttamente, a fine di tener dietro a' suoi progressi nell' arduo cammino della politica emancipazione.

Sorsero gravi turbolenze nella penisola italiana, il 1002, per l'accaduta morte dell' imperatore Ottone III. Mentre fu sollecito ad occupare il soglio di quel reame Arduino marchese d' Ivrea, cui aderivano molte città; riconoscevan altre (fra le quali Pisa) Arrigo II, sostituito al defunto principe nella corona d'Alemagna; quindi pretendente al romano imperio, ed alla sovranità d' Italia. Stavano i Lucchesi per Arduino, che diede segno di potestà regale sovr'essa città collo spedire da Pavia, nel 22 agosto 1002, una sua carta pel monastero di S. Giustina. Codesta scissura d' opinioni fra l'un popolo e l'altro, rivali da lunghis-

sino tempo per la loro stessa vicinanza, degenerò in aperta guerra. Due anni dopo ebbe luogo il primo fatto d' armi. Traendo profitto i Lucchesi dall' assenza di gran parte degli uomini di Pisa, che, saliti sulle navi, guerreggiavan allora prosperamente contra i Saraceni invasori della Sardegna, penetrarono nel contado pisano, il misero a sacco, e ne disertarono villaggi e terre. A quest' annunzio tornaron prestamente i vincitori degl' infedeli, e vendicaronsi del sofferto danno col romper le bande degli aggressori lucchesi nel sito denominato *Acqua lunga*. Indi le costrinsero di bel nuovo a fuggire sino a Ripafratta; perocchè, mal sofferendo l' onta ricevuta, avean con poderosa mano di gente lombarda, venuta in lor ajuto, nuovamente corso e guastato il territorio nemico verso Papiniana. Cessaron fra breve somiglianti pretesti di rotture, perchè il marchese di Toscana sottopose e la provincia tutta e sè medesimo, al supremo dominio di Arrigo II; cui dovette finalmente cedere il competitore, e che, cintosi poscia nel 1014 dell' imperial corona, concesse al sovranominato lucchese monastero ugual privilegio di quello d'Arduino (9). Rammentano antiche cronache lucchesi e pisane nuova massa ostile al 1055, senza però registrarne il motivo. Ma siccome bastava un nonnulla per rinfuocare le mal sopite nimistà, non occorre darsi briga d' investigarlo in tanta scarsezza di documenti e di notizie certe. Ci limiteremo pertanto a narrare che, dopo fierissimo scontro a Vaccole con molta strage da ambe le parti, l' imperatore Arrigo III, venuto in Toscana, quetò gli animi e ristorò in apparenza la concordia; sebbene covasse tuttavia il mal seme degli odj antichi, fatto più acerbo ne'Lucchesi per gelosia del cresciuto poter militare e navale de' Pisani, ed in costoro, per credersi dovuta esclusivamente la superiorità, come frutto di lor chiarissime imprese (10).

Difficilmente spiegasi la tolleranza de' marchesi riguardo a somiglianti tratti d' inimicizia tra popolazioni ugualmente lor suddite. Sia che l' incalzante necessità di far fronte a' repentini assalti moreschi suggerisse tener in pronto valorose schiere di cittadini, quantunque potessero abusar talvolta della facoltà di tenersi armati, piombando su' vicini, mentr' eran quelle armi soltanto destinate contra il nemico comune; sia che l'assenza o dappocaggine de' marchesi non bastasse a frastornare

tali novità; sia finalmente che eglino ravvisassero più confacente alla tutela e conservazione de' diritti marchionali tener vive le scissure, anzichè serbar concordia tra' sudditi; certo è che progredivan essi gradualmente verso l' independenza, cogliendo qualsifosse occasione di raggiungerla in fatto, se per anche nol potevano in diritto.

Sedeva nella cattedra vescovale di Lucca il milanese Anselmo Badagio, quando prese, nel 1060, a far ricostruire con maggior ampiezza e decoro la cattedrale di S. Martino, che minacciava rovina. Promosso nell'anno seguente al papato sotto nome di Alessandro II, ritenne però tuttavia, benchè romano pontefice, la qualità di vescovo della sua prediletta diocesi, valendosi del novello sublime grado per aumentare lo splendore di quell' episcopal seggio. Ed in fatti, visitò frequentemente Lucca, fecevi talvolta lunga dimora, con fervore adoperossi pel proseguimento della fabbrica, recata entro il breve giro d' un decennio a perfezione, consacrolla egli medesimo con grande apparato di pompa, e l' adornò d' insigni privilegj, compartendoli tra 'l vescovo ed i canonici. Che più? persino quel qualunque si fosse magistrato che rappresentava in allora il Comune di Lucca, riportò da lui l' onorifica distinzione di far uso negli atti suoi di plumbeo sigillo, pari a quello de' Dogi veneti. Morì papa Alessandro II nel 1073, dopo aver provvisto la chiesa lucchese di altro pastore nella persona di un suo nipote; detto pur esso Anselmo (11).

Ma da questi primordj sarebbe difficilmente scaturita l' independenza, se le contese tra 'l sacerdozio e l' imperio per causa dell'ecclesiastiche investiture non ne avessero, sotto Gregorio VII ed Arrigo IV, considerabilmente appianato la strada. Troppo mi dilungherei dal mio subietto, ragionando alla distesa di quelle acerbissime gare; laonde toccherò soltanto quelle particolarità che risguardano le cose di Lucca. Reggeva, nel massimo bollor della lite, la celebre contessa Matilda, figlia del marchese Bonifazio, varj stati d' Italia, fra' quali l' intera Toscana; ma però con dipendenza imperiale, secondo l' ordine de' duchi o marchesi antecessori suoi. Siccome tutta propensa per la Chiesa, voltò le armi a soccorrerla, senza tener conto nè de' vincoli di parentela che l' univano ad Arrigo, nè della sommessione che professargli doveva come a suo

padrone supremo. Non così la pensarono i Lucchesi, che scorsero qualche barlume di miglior avvenire frammezzo a sì generale scompiglio, e quindi presero a favoreggiare sordamente la parte dell' imperio, mentre sursero nel clero stesso fautori cesarei, specialmente tra' canonici della cattedrale; molti dei quali ripugnavano ostinatamente alla vita comune, cui tornarli voleva il Vescovo Anselmo, campione zelantissimo delle massime gregoriane; perciò dalla Matilda calorosamente protetto e secondato. Della qual predilezione diede la contessa prova manifesta, quando, con sua carta del 1078, donò al vescovato lucchese la porzione che appartenevale sul castello di Diecimo. Non dee già riputarsi che piantasse simil diploma le basi del feudo vescovale, conosciuto in processo sotto nome di *jura* o contea: imperciocchè da più remota fonte scaturiron sì questo come altri due feudi ecclesiastici lucchesi; cioè la *jura* de'canonici di S. Martino nelle terre contigue alla marina, e la giurisdizione che al monastero ed abbate di Sesto competeva su quella badia e luoghi adiacenti. Varj diplomi marchionali regali ed imperatorj stabilirono e raffermarono ind' in poi siffatti concedimenti; i primi due de' quali sopravvissero al totale sperdimento e distruzione degli altri feudi tenuti nel contado da persone laiche, i quali vennero successivamente in podestà della repubblica, come vedremo; mentre il terzo, sebbene di natura ugualmente ecclesiastica, non ebbe altrettanto lunga durata (12).

In quanto poi al riprender essi canonici l' intralasciata comunanza, non vollero dare ascolto nè alle insinuazioni del vescovo, nè a' suggerimenti della contessa, nè tampoco a' ripetuti ordini del pontefice; talchè da lui colpiti finalmente d'anatema, condannati furon da Matilda ad obbrobriosa servitù. Ma qual pro, se levando rumore i lor numerosi seguaci, ne assunsero virilmente la difesa? E lor crebbe a più doppj l'ardimento, quand' intesero della v ttoria riportata dall'esercito d'Arrigo su quello di Matilda, nel 1080, a Mantova; poscia l'arrivo dell' Imperatore stesso in Italia, e l' incamminarsi ch'ei faceva alla volta di Roma coll' antipapa eletto per le sue brighe: perciocchè non tardarono, a quest'ultimo annunzio, di ostentare massima fedeltà verso l'Augusto. Il che saputosi da lui, mentre campeggiava ne' dintorni di S. Pietro, non volle trasandare

l'occasione di vie maggiormente cattivarseli; e perciò diede fuori, colla data di Roma 23 giugno 1081, una carta, dal savissimo discernimento del Fiorentini reputata qual principio di libertà pe' Lucchesi. Fortunatamente, la dispersione delle scritture pubbliche, da me ricordata nel passato capitolo, non si estese su certe copie autentiche d'imperiali e marchionali diplomi, ricavate da quel *registro* del Comune che Tolomeo frequentemente cita ne' brevi suoi annali. Ecco le principali sostanze di quella che richiama presentemente la nostra considerazione. Per guiderdonare i cittadini lucchesi della fedeltà serbatagli e dei servigj resigli, vieta l'Imperatore ai *vescovi, duchi, marchesi, conti ed a qualunque potestà o persona*, di demolire l'esterior recinto delle mura civiche, non che i casamenti tanto urbani che suburbani; l'edificar castella nel distretto delle sei miglia; l'arresto de' cittadini senz' intervento di pubblico giudizio; finalmente, qualsivoglia tentativo di violenza inteso a disturbare il pacifico possedimento de' loro beni. Seguono rafferme sia di patti stipulati fra essi ed i marchesi di Toscana o altra *potestà* qualunque, sia di *perverse consuetudini* invalse fin dal tempo del marchese Bonifazio; permessi di mercanteggiare in alcune fiere italiche, ma però con esclusione dichiarata pe' Fiorentini; e liberazioni, 1.° da placiti o sentenze di giudici longobardi; 2.° dal *ripatico* pisano, sorta di contribuzione pagabile da' naviganti che approdassero sulla costa di quel territorio; 3.° da certi obblighi di vassallaggio verso il supremo signore: indicati co' nomi di *fodero*, di *curatura*, da Pavia sino a Roma; d'*ospizio*, e d'*imperial palagio*, entro Lucca e ne' sobborghi (13).

Ove si pongano ad esame tali concedimenti, mostran essi protezione per la città, guarentigie sì per gli averi, e sì per le persone de' cittadini, danno loro la preferenza sopra ad altri popoli toscani, e gli esentano da intollerabili gravami, tanto per parte de' vicini quanto degli agenti del fisco imperiale, che opprimevan di spese le italiane città, ogniqualvolta i Cesari vi transitavano o vi stanziavano; spezialmente poi nel caso di loro incoronazione. Ridotte così a quattro principali articoli le disposizioni tutte del presente diploma, non v'ha dubbio che cadrebbe in gravissimo errore chi misurar ne volesse l'importanza giusta le idee dell'età presente: imperciocchè la più parte

di siffatte cose derivando adesso, per universal consentimento, da massime di giustizia, venerate ovunque fiorisce la civiltà, a stento giungerebbesi a comprendere come, nel medio evo, facesse d'uopo ricercarne il godimento per mero titolo di grazia. Ma siccome poco o niente dalla condizion servile differiva in allora quella del suddito; siccome, gonfj di lor prerogative, i magnati o cattanei rispettar non sapevano che robe o persone di chiesa, mentre acerbamente conculcavano le popolazioni ad essi suggette, ma più assai gl'individui dipendenti da altra potestà, che transitassero pe'loro dominj e cadessero quindi tra le rapacissime lor ugne; siccome, oltre l'arbitrio e l'oppressione signorile, bisognava sopportare eziandio le angherie de'Comuni vicini, e l'estorsioni degli agenti cesarei; siccome, finalmente, la moltitudine delle varie legislazioni, e la mancanza di buone regole di procedura, sommamente intralciavano la spedizione delle cause: non dobbiamo far oggidì le maraviglie, se cercavan gli oppressi riparo al torrente di tanti disordini, sotto il manto dell'imperial protezione. Epperò la carta d'Arrigo, benchè tenga ferme tuttavia quelle consuetudini che riconosceva *perverse*, dee ciò nullameno reputarsi, come il fu realmente, di grandissimo momento pe'Lucchesi: perocchè, derivando dalla suprema potestà, che sinallora non solo comportato, ma in certo modo legittimato aveva tali abusi, troncava in un subito la continuazione di gran parte di essi. Tre vantaggi notevolissimi recava seco il diploma: temperava la suggezione immediata, mitigava la gravezza pecuniaria della mediata, e fruttava pe'cittadini lucchesi, rimpetto ad altre potenze, un principio d'esistenza politica; talmente che l'universalità loro, e ciascun individuo preso separatamente, più non partecipando dell'antecedente servaggio, veder doveano rispettati ovunque dalla classe magnatizia i proprj diritti. E che l'Augusto intendesse fermamente a levar via gli aggravi e soprusi, per fatto sì de'grandi e sì de'piccoli feudatarj, le parole stesse del privilegio il dimostrano bastantemente, quando vanno enumerando, come dicemmo, le diverse autorità cui tali cose sono interdette.

Per dare maggior eccitamento alla sua parte, si condusse di subito Arrigo in Lucca; ove fu tanto e tale l'entusiasmo degli abitanti nel vederlo, che mosseli a discacciare il vescovo Anselmo, ed a proromper in aperta ribellione contro Matilda.

La testimonianza degli storici contemporanei sul soggiorno dell'Imperatore in questa città, è convalidata da diploma di protezione, per lui quivi emanato, nel 25 luglio 1081, a favore del ridetto monastero di S. Giustina. Ve n'ha pur un altro, tratto con bastanti riprove d'autenticità dal solito *registro* del Comune, ma privo di data, la quale tutte le probabilità concorrono nel non disgiungere gran fatto dalla precedente. Ripetute quante concessioni racchiudeva il privilegio testè spedito da Roma, vi aggiunge il monarca, colla veduta di proteggere e facilitare il commercio lucchese, piena libertà di navigare nel fiume Serchio, di approdare alla foce di Motrone, non che di transitare per la via terrestre intermedia fra Luni e Lucca; ed abolisce pur anco quelle stesse *perverse consuetudini*, che la prima carta riconosceva per valide. Ripeto che non saprei fissare, per questa seconda, data diversa dalla state dell'anno 1081; imperciocchè, come meglio chiariranno le cose che andrò narrando, difficilmente conseguito lo avrebbono i Lucchesi ne'tempi posteriori: e mentre dall'altro lato l'essere l'Imperatore non solo benissimo accolto, ma ne'suoi divisamenti perfettamente secondato da'Lucchesi, doveva porger loro animo per chiedergli novelli e più cospicui favori, e indurre più facilmente lui medesimo a compier l'opera di già intrapresa; sul riflesso che di quanto s'innalzava il popolo, d'altrettanto scemava l'autorità sul medesimo della Contessa, omai chiarita nemica e ribelle dell'imperio. Indi largheggiò di concedimenti verso i Pisani, comecchè ligj al suo volere; concedimenti rispettati sinchè preponderarono le sue forze, ma di breve durata; poichè l'instancabile Matilda prese finalmente, nel 1084, il disopra, battendo e sconfiggendo l'esercito imperiale; dopo di che s'incamminò l'Augusto verso l'Alemagna. I suoi fautori toscani, privi d'appoggio, non poterono impedire che Matilda nuovamente li sottoponesse al suo giogo. Caddero pertanto a terra le concepite speranze, e risorse da per tutto nel marchesato la fazione pontificia (14).

NOTE

(1) Seguono la prima opinione il Civitali (Parte III, libro III), il Tucci (Libro III) e il Beverini (Libro II); Girolamo Sesti tiene per la seconda; l'accademico Cianelli (*Memorie e documenti* ec., Tomo I, dissertazione V.ª) sembra voler lasciare la quistione indecisa.

(2) Fiorentini, *Vita di Matilda*, 2.ª edizione, pag. 7. 8. 438, e da pag. 447 a pag. 454. Vedi anche i documenti riportati al seguito di essa Vita, e più particolarmente quei che leggonsi nelle pagine 19. 41. 42. 51. 70. 161. ec.

Sesti, *Storia Diplomatica Lucchese*, Appendice N.i 1. 2. 8. Tolomeo, ne'suoi Annali, parla così di Matilda: « 1065. *Haec autem comitissa « filia Domini Bonifacj marchionis Thusciae et Lombardiae*, secundum « ordinationem imperatorum; *sic enim vocabatur Dominus dictarum ter- « rarum, ut etiam hodie in picenâ regione et marchiâ spoletanâ duces.* « 1115. *Mortua est comitissa Matilda, domina totius Thusciae et Lom- « bardiae* ».

Il medesimo al 1196 così s'esprime:

« *In Thusciâ dux erat Philippus..... ubi attende quod aliquando Thu- « scia fuit marchionatus, ut tempore comitissae Matildae, aliquando du- « catus, ut hic, secundum ordinationem imperatorum qui pro tempore « erant* ».

Se questi marchesi o duchi signoreggiavano la Toscana, come possono ritenersi per semplici vicarj?

(3) Dissertazione XII.ª dell'accademico Cianelli (*Memorie e documenti* ec., Tomo III).

(4) Dissertazione I.ª dell'accademico Bertini (*Memorie e documenti* ec., Tomo IV). *Saggio d'Istoria Lucchese* ec., del padre Federico Vincenzo di Poggio. Ha l'Archivio di Stato autentica copia (A. Armario VI. N.° 158) del catalogo delle chiese e luoghi sacri pertinenti nel 1260 alla Diocesi lucchese; catalogo riportato da questi due scrittori.

(5) Dissertazione IV.ª del suddetto Bertini (opera e tomo citato).

(6) Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores.* Tomo VIII, pag. 915.
» *Antiq. medii aevi etc. Dissertatio* 27.
» *Annali d'Italia*, al 1181.

Pel diploma di Federigo I vedi l'Archivio di Stato. A. Armario XI, N.° 94 a c. 21.

(7) Muratori, *Antichità Estensi.* Parte I, cap. 17.

Fiorentini, *Vita di Matilda*, in più luoghi, e specialmente a pag. 364. 365. 366. 453.

(8) Narrano le croniche pisane i gloriosi fatti d'armi di quel popolo contro i Mori. Nella muratoriana collezione, *Rerum Italicarum* etc. Tomo VI, s'incontra una di tali croniche, il cui manoscritto ebbe da un particolare pisano. Ne teneva altro esemplare, del secolo XIV, il Fiorentini (*Vita di Matilda*, postille marginali a pag. 10. 11. 16. 19, ec.). Un manoscritto simile, ma di carattere più recente, conservasi nella Serie A, Armario I, N.° 1 dell'Archivio di Stato lucchese. Fa parte della scelta ed insigne biblioteca, pertinente a' sigg. Canonici della Cattedrale di S. Martino, un antico martirologio, contenente brevi ma preziose note storiche sulle geste de' Lucchesi e de' Pisani, pubblicate per cura del Mansi (*Additiones ad Miscel. Balutii*, Tomo I, pag. 430), alle quali ho tenuto dietro non solo pe' fatti, ma eziandio per la cronologia. Vedi anche la Cronica pisana del Marangone, pubblicata di fresco dal Professor Bonaini nell'*Archivio Storico Italiano*, Vol. VI. P. II. Sez. II.

(9) Fiorentini, *Vita* ec., pag. 10. 11.
Cronica pisana dell'Archivio di Stato (anzidetta), a c. 5. 30. 31.
Additiones ad Miscel. Balutii, Tomo I, pag. 430.
Privilegii del Monastero di S. Giustina, N.i 2. 15.

(10) Fiorentini, *Vita* ec., pag. 57. 58.
Cronica pisana dell'Archivio di Stato, a c. 5.
Additiones ut supra, pag. 430.

(11) Fiorentini, *Vita* ec., da pag. 67 a pag. 122.
Ptolomei Annales, *ad annos* 1064. 1069. 1070.

(12) Fiorentini, *Vita* ec., da pag. 124 a pag. 189.

Debbo avvertire che, tanto nell'indicare i nomi degli Augusti che concederono i seguenti privilegj d'infeudazioni ecclesiastiche, quanto in tutto il corso dell'opera presente, considero que' principi come re d'Alemagna, senza badare se furono o no cinti dell'imperial corona, giusta le forme reputate in allora legittime.

Jura o Contea Vescovale.

Queste notizie son tratte dall'Archivio Arcivescovile. Mancano però ivi le carte primitive, perchè rubate nel Sacco di Lucca del 1314, come dal Libro Privilegj a c. 82. Le parole seguenti in corsivo rendon probabile l'opinione del dottissimo Mansi (*Diario sacro* da lui rifatto, 14 Marzo), che Ottone I incominciasse tali elargizioni.

1164. 23 Marzo. Parma.
Arca de' Privilegj N.° 60.

Federico I imperatore, *per imitar l'esempio de' suoi piissimi antecessori*, conferma nel vescovo di Lucca la temporal giurisdizione, col mero e misto imperio, sopra gran

numero di terre, castella e ville, tanto del lucchese quanto del pisano territorio. Tra quelle del primo leggesi Villa Basilica, col suo circondario.

1185. 25 Luglio. Samminiato.
Libro de' Privilegj a c. 31.

Lo stesso imperatore prende Moriano, ed i luoghi adiacenti di pertinenza vescovile, sotto la sua protezione, vietando a chiunque, specialmente a Lucca, d'imporvi gravezze.

1186. 26 Settembre. Prato.
Detto Libro a c. 14.

Arrigo VI re conferma, vivente tuttora il detto Federico I suo genitore, il precedente diploma della protezione di Moriano, ec.

1194. 20 Luglio. Pisa.
Arca de' Privilegj, N.° 7, e detto Libro a c. 6.

Arrigo VI imperatore, conferma il privilegio Federiciano del 1164, con l'enumerazione delle terre, ec.

1209 { 30 Ottobre. Samminiato. / 14 Dicembre. Foligno.
Arca di Priv. N.° 16.
Libro Privil. a c. 8. 15.

Ottone IV imperatore, conferma e l'un privilegio e l'altro nel Vescovo di Lucca.

1243.....
Arca de' Privil. N.° 45.

Federico II imperatore, conferma il privilegio della protezione di Moriano ec.

1355 { 3 Febbraio / 15 detto } Pisa
Libro Privil. a c. 30 e 49.

Carlo IV imperatore, conferma ambedue i privilegj della protezione di Moriano, e dell'enumerazione delle terre.

Jura de' Canonici della Cattedrale.

Tutte le indicazioni seguenti, tranne quella del diploma d'Arrigo VI, esistente nell'Archivio di Stato, sono ricavate dall'Archivio Capitolare, Banco 12, Cassetta CC.

932. 1.° Luglio
941. 26 Marzo } Lucca

Ugo e Lotario, re d'Italia, concedono ai suddetti Canonici terreni e giurisdizioni ne' luoghi di marina (N.° 4).

962. 13 Marzo. Lucca.	Conferme di tali privilegj fatte da	Ottone I imperatore	(N.° 4).
982. 21 Dicembre. Salerno.		Ottone II imperatore	(N.° 5).
998. 1.° Settembre. Marlia.		Ottone III imperatore	(N.° 6).
1038. 23 Febbraio. Vivinaia.		Corrado II imperatore	(N.° 8).
1123. 10 Febbraio. Spira.		Arrigo V imperatore	(N.° 11).
1160. 11 Aprile. Fucecchio.		Guelfo March. di Toscana	(N.° 13).
1178. 25 Gennaio. Lucca.		Federigo I imperatore	(N.° 15).
1186. 8 Settembre. Samminiato.		Arrigo VI re (A. Arm. II. N.° 93).	
1209. 14 Dicembre. Foligno.		Ottone IV imperatore	(N.° 16).
1355. 4 Febbraio. Pisa.		Carlo IV imperatore	(N.° 17).
1432. 26 Giugno. Lucca.		Sigismondo imperatore	(N.° 18).

Feudo di Sesto.

994. 21 Luglio. Vico.	Ottone III imperatore, conferma le concessioni del marchese Ugo all'abate e monastero di Sesto (Archivio Vescovile, arca de' Privilegj, N.° 56).
1020. 25 Aprile. Bamberga.	Arrigo II imperatore, conferma ec. (Archivio vescovile, arca de' Privilegj, N.° 86).
1210. 4 Marzo. Ravenna.	Ottone IV imperatore, conferma i privilegj de' marchesi Bonifazio, Alberto, Tedaldo, della contessa Matilda, del duca Guelfo, degl'imperatori Arrigo IV, Arrigo V, Lotario III, Federico I, Arrigo VI e del re Corrado III (Archivio di Stato. A, Armario 2, N.° 89).
1241. Dicembre.	Federico II imperatore, conferma i privilegj di Corrado III e di Arrigo VI (Archivio di Stato. A. Armario 2. N.° 90).

(13) Fiorentini, *Vita* ec., da pag. 189 a 206, e a pag. 453. L'ultima pagina, forse per error di stampa, cita il privilegio coll'anno 1089.

A { Armario 6. N.° 26 a c. 2 / » 11. » 94 » 18 } Archivio di Stato.

Nelle due antiche copie del diploma d'Arrigo IV, che contiene il ridetto Archivio, leggesi la seguente data: « *Anno dominicae incarna-* « *tionis* 1091, *indictione* 4.ª, *Kalendas Julii*, *anno autem domini Henri-* « *ci XXVII*, *ec. Rome feliciter actum* ». È manifesto l'errore dell'anno. Nel 1091 correva, non la 4.ª, ma la 14.ª indizione. Poi nel 1081 fu

Arrigo in Toscana ed in Lucca, come pure a Roma, nè più vi fece ritorno. Sappiamo anzi dagli storici contemporanei, citati dal diligentissimo Fiorentini, che nel 1091 Arrigo si tenne continuamente nell'alta Italia. D'altra parte, i documenti che accennerò nella nota qui appresso, hanno la data dell'anno 1081, e l'indizione IV.ª Il Sesti cade pur egli nell'errore di tal posticipazione (*Appendice alla Storia* ec., N.° 9); errore poco scusabile in lui, per gli schiarimenti già somministrati dai Fiorentini. Tolomeo rammenta un privilegio d'Arrigo IV ai Lucchesi del 1081; ma pare che non tratti di questo, bensì d'altro, di cui ragionerò fra breve. Arguisco non esser tale il suo intendimento, perchè dice averlo riscontrato sul *Registro* del Comune. Ora nelle sopra citate copie del diploma dato da Roma mancano affatto e le firme de' notari copiatori, e l'indicazione del fonte originale da cui il medesimo è tratto: le quali cose si verificano pienamente riguardo all'altra carta.

(14) Fiorentini, *Vita* ec., da pag. 206 a pag. 222, e pag. 225. 226.

A. { Armario 6. N.° 26 a c. 3 / » 11. » 94 » 20 } Archivio di Stato.

Privilegj del Monastero di S. Giustina, N.° 5.

Privilegio conceduto a' Pisani (Muratori, *Antiq. Ital.* Dissert. 45). In queste due carte leggesi l'anno 1081 e l'indizione IV.ª Lo stesso si osserva in altro rescritto emanato in Siena dal medesimo regnante pe' canonici aretini (Camici. *Supplemento all'opera intorno i Marchesi di Toscana*, del Capitano Della Rena, N.° 2 de'Documenti). Non senza gran maraviglia scorgesi che il Sesti e il Cianelli abbiano trascurato affatto questo secondo diploma di Arrigo IV, e taciuto ugualmente quello del di lui figlio e successore Arrigo V, di cui farò parola nel prossimo capitolo; tuttochè sieno ambedue riportati nel Libro istesso, d'onde trasse il Sesti quel primo di Roma, testè mentovato. Eppure le copie da questi due scrittori trascurate, vanno munite (A. Armario 11. N.° 94) di autenticità tale, che sono fuor di dubbio ricavate dal pubblico *Registro*. Nè può il silenzio dei Fiorentini scusarli, sì perchè ravvisava ei forse cotal indagine fuori de' limiti del suo lavoro, sì perchè non eragli dato consultar liberamente le carte del governo; e se parlò del primo privilegio, ciò fu perchè ne riteneva presso di sè un antico esemplare: laddove il Sesti ebbe tutto l'agio di verificare e copiare que' documenti, comecchè partecipe di varj uffizj gravissimi nella Repubblica; ed il Cianelli se ne occupò lungamente dopo la sua caduta, cioè dopochè cessarono di essere invisibili e recondite le antiche scritture della medesima.

Che pel ristoramento del poter marchionale cessassero all'intutto nel Comune gli effetti delle imperiali largizioni, oltre la probabilità della cosa in sè stessa, vien accertato dai Fiorentini sull'asserzione degli scrittori contemporanei (pagine qui sopra citate 225. 226), ed anche da un passo di Tolomeo, riferibile al 1105, ch'esamineremo tra poco.

Capitolo III.

Rafferme degli ottenuti concedimenti cesarei. — Scadimento progressivo dell'autorità marchionale in Lucca. — Altre guerre di essa con Pisa. — Cessione del marchese Guelfo, convalidata dal supremo signore.

(1088-1162)

Malgrado la cresciuta potenza di Matilda, non andaron già perduti que' primi semi di libertà, che anzi pullularono con maraviglioso successo. Cozzavan tuttavia gli eserciti cesarei e pontificj; e stava in continuo movimento l'infatigabile contessa, visitando talora una parte talora l'altra della Lombardia, nè trascurando ripetuti sforzi per estinguer affatto lo scisma e render ovunque trionfante la parte della Chiesa: mentre i Lucchesi, benchè dall'Imperatore abbandonati (che mai più non venne in Toscana), benchè ricaduti sotto la potestà marchionale, non cessavano con tutto ciò di far mostra d'indipendenza per mezzo di vie di fatto, che rinnovavano di quando in quando. Così espugnarono e distrussero dalle fondamenta, nel 1088 e nel 1100, tre castelli; cioè due nel contado di lor diocesi, ma sottoposti a' cattanei o signori rurali, Castagnori e Vaccole, ed uno nel contado della diocesi pisana, non lungi dal Serchio, Vecchiano, preso sugli occhi dell'oste Pisana che nol potè soccorrere; e soggiogaron parimente, nel 1104, Ripafratta, dopo avere sbaragliato i Pisani, conducendone il presidio prigioniero a Lucca. Le quali novità riaccesero, secondo riferisce Tolomeo, e resero più viva che mai la guerra, che durò cinque anni fra questi due popoli. Erroneamente però ci narra il medesimo cronista, che Arrigo IV, nel 1100, fu vinto, spogliato del trono, ed incarcerato da Arrigo V suo figlio; stante che sì nefanda opera, intrapresa nel 1104, rimase poi consumata il 1106; indi soggiunge, che il novello signore diede libera facoltà, nel 1105, ai Lucchesi di mercanteggiare in ogni terra e luogo dell'imperio, e che promise oltracciò di rintegrarli di tutto che loro era stato tolto: la qual promissione, per quanto mi sembra, non debbe ad altro riferirsi che a' privilegj testè mentovati del suo genitore,

resi affatto nulli per cagione delle vicende guerresche (1). Siccome Tolomeo ricavò questa patria notizia dal solito *registro*, la cui testimonianza dobbiamo tenere per irrecusabile, possiamo facilmente conciliarla colle, d'altronde note, particolarità istoriche d'Italia. Prescindendo dalla qualità d'imperatore, che non verificavasi per anco di quel tempo, senza contrasto, nel figlio; basti riflettere che trasandar non doveano i Lucchesi la propizia occasione di que' gravi dissapori, per guadagnar di subito la benevolenza del pretendente all'imperio, come quegli che cresceva giornalmente di forze e di aderenze: tanto più che i loro ufficj presso di lui non potevano gran fatto dispiacere a Matilda, perchè ravvisavalo qual campione della parte da lei vigorosamente secondata. Ma il suo potere appunto non anche rassodato, nè da tutto l'imperio riconosciuto, escludeva per allora concessione di privilegio nelle forme. Arroge, che la contessa, del cui senno e braccio egli con profitto valevasi, risentito avrebbe non lieve disgusto per siffatto nuovo scadimento dell'autorità marchionale: laddove una nuda promessa poteva rimanerle celata, con differire a darle forma e ridurla in atto a tempo opportuno; come ciò di fatto avvenne, perciocchè non fu messa in iscrittura che dopo la morte di lei. E qui cade in acconcio l'osservare, come il carattere d'ogni popolo s'impronti talmente di speciali lineamenti, che nè lunghezza di tempo, nè tampoco alternar di vicende, possano indurvi notabile cangiamento. Ciò che distingue particolarmente i Lucchesi del medio evo, si è una politica subdola e versatile, che intende a trar profitto da ogni evento; non disdegnando essi, per sorgere a libertà, di piaggiare la fazione vincitrice, qualunque pur fosse, o sacerdotale o imperiale. Li vedremo tali frequentemente nel corso di queste memorie, tranne però que' male augurati tempi, quando l'insano parteggiare ne sconvolse le menti, e le distolse dagli usati artificj.

Gli eventi della guerra pisana sono descritti dai cronisti delle due città in modo assai diverso, vantando ciascuno i successi della propria, e tralasciando quelli della parte contraria. È cosa particolare, che siffatte omissioni riguardano i primi fatti d'arme nelle croniche pisane, e gli ultimi nelle nostre: dal che puossi con certezza inferire la svariata sorte di que' combattimenti, sulle prime da' Lucchesi, ed in seguito

guadagnati da' Pisani, che ricuperarono il castello di Ripafratta. Impose Arrigo V, nel 1110, fine a cotali rumori, mentre per la Toscana s' avviava verso Roma, onde cingervi la fronte dell' imperial corona (2).

Morta nel 1115 la contessa Matilda, i cui vasti concepimenti e le magnanime imprese non hanno luogo nella storia presente, ma che pur esercitaron la penna di valentissimi scrittori, tra' quali primeggia il più volte lodato Fiorentini; non tardò l'Imperatore a scendere in Italia, col fine di raccoglierne il pingue retaggio. Allora mantenne finalmente la già data parola, di rifornire cioè i Lucchesi delle cose lor tolte, mercè d' un suo diploma, simigliante al secondo ch' essi riportato avevano, come dicemmo, dal genitore. Le dubbie sorti di quei tempi, fecondi di scissure, cospiravano egregiamente nel secondare le loro brame. Pendeva in fatti tuttavia e più intricata che mai, la controversia delle investiture, per la quale s' erano suscitati tanti rumori, e sì acerbe rivalità tra padre e figlio; mentre poi questi, ottenuto l' intento d'occupare il trono cesareo, tolse a sostenere quelle medesime opinioni ch' aveva per lo innanzi combattute. Quindi non poteva non imitar l' esempio paterno anco ne' concedimenti a favore di quei che ne imploravano il patrocinio; concedimenti chè in nulla menomavano la suggezione de' Lucchesi all' imperiale suprema potestà. Ma dovettero essi giungere al colmo della contentezza nel 1120, allorquando da Pontormo, il 2 ottobre, Corrado marchese di Toscana raffermò, con sua carta, quante prerogative tenevano dal mediato e dall' immediato Signore, particolarmente quella d'andar esenti dall'odioso *ripatico* pisano; per la qual cosa condiscesero i Pisani stessi nell' anno susseguente, al dir di Tolomeo, a restituire il dazio irregolarmente percetto su' naviganti lucchesi (3). V' ha dunque tutto il fondamento per asserire, che l' uso pacifico delle ottenute prerogative non solo rimase quind' in poi tollerato, ma ben anche convalidato e protetto da quel potere medesimo cui esse in certo modo opponevano limitazioni ed ostacoli.

Tra le prove della considerabilmente scemata dipendenza di Lucca da' toscani marchesi, giova rammentare quel trattato di pace, del 1124, del Vescovo di Luni co' Malaspini, del quale tenni parola incidentalmente nel 2.° Capitolo; imperocchè non

solo vi figura la città stessa come mediatrice, ma vi si legge parimente ch' essa spedì oratori all' uno ed agli altri per farli desistere dalle vicendevoli offese, e chiamarli a stringer concordia; che niuna repugnanza mostraron i contendenti nel secondare quel pacifico invito, portandosi di persona in Lucca, ove, nella chiesa di S. Alessandro, convennero, unitamente a sessanta consoli e varj sapienti lucchesi; che, udite quante ragioni e lagnanze addussero in lor difesa le parti, proferirono i consoli lucchesi definitiva sentenza d' accomodamento. Le quali cose tutte meglio a città libera che suddita rassembrano per ogni verso pertinenti. Ciò nullameno si scosterebbe dal vero chi ritenessela sin d' allora pienamente francata da ogni marchional suggezione, essendo che non pervenne a liberarsene al tutto, come vedremo, che parecchi anni dappoi.

Seguitando intanto a percorrere il filo degli avvenimenti, ci si para d' innanzi, pel primo, un cenno di Tolomeo risguardante quel Corrado medesimo testè mentovato, o sivvero altro marchese di Toscana di egual nome, perocchè desidero scansare indagini lontane dal mio scopo. Ora, questo qualunque siasi Corrado investì, nel 1126, della terra di Nozzano e sue adiacenze i consoli lucchesi. Non avendo il tempo rispettato la carta di tal privilegio, bisogna necessariamente contentarsi di questa brevissima menzione del nostro annalista. Poi, con ulteriori mosse d'armi, spinte alquanto più lungi dalla città, prendevano e distruggevano i Lucchesi, correndo il 1128, Buggiano nella Valdinievole; mentre assediavano la terra d'Aghinolfi nella Versilia, caduta di recente in mano de' Pisani. Ma crebbe certamente a più doppj la baldanza de' primi, quando il novello augusto Lotario III, che sino dal 1125 occupava il trono germanico, rinnovò nel 1133, con suo diploma, le concessioni de' due Arrighi; dappoichè niun fine particolare moveva quel principe, tutto spirante concordia e deferenza verso il legittimo pontefice, nel consentire a siffatte domande; come si è potuto fondatamente congetturare il contrario, ragionando de' suoi predecessori. La rafferma di Lotario (cui tanto più facilmente condiscender poteva, in quanto lo stesso signor immediato trovò plausibili le antecedenti largizioni) pose il suggello al miglioramento della condizione politica e civile de' Lucchesi di fronte all'antico servaggio. I quali reputando esser giunto il favorevole

istante per togliersi affatto dal collo il giogo immediato, negarono di riconoscere qual signore, Ingelberto, o Engelberto, creato, giusta le croniche di Pisa, marchese di Toscana da un concilio tenuto, nel 1135, entro quella città. Invano egli, afforzato da esercito pisano, tentò costringerli ad umiliare la fronte; perchè anzi fu da loro nel seguente anno battuto aspramente presso Fucecchio, terra che diventò preda de' vincitori. Pretendono le stesse croniche aver i Pisani vendicato Engelberto di tal onta, ma non particolarizzano nè 'l modo nè il tempo della vendetta: quando pure significar non volessero le brighe segrete da' Pisani medesimi praticate coll' imperator Lotario, dichiaratosi pel ridetto marchese; in forza delle quali, minacciata Lucca dall' armi cesaree nel 1137, le bisognò piegar la fronte ad Engelberto, e riscattarsi dagl' imperiali con isborso di danaro (4).

Abbiamo da Tolomeo, che i due visconti di Corvara nella Versilia, Uguccione e Veltro, cederono quel tenimento a' consoli lucchesi, talchè per l' avvenire potesse il Comune a suo piacimento disporne. Ecco il primo atto di cessione giurisdizionale de' magnati rurali al popolo di Lucca: ignoriamo se questa fosse volontaria o coatta, se gratuita o comperata da esso Comune. Ciò seguì nel 1142. Due anni dopo riappiccossi la guerra tra Pisa e Lucca; intorno l' andamento della quale riscontransi le solite incertezze, registrando ciascun compilatore di que' rozzi annali le gloriose azioni de' suoi compatriotti, e tenendo perciò gli uni dagli altri diversissimo linguaggio; cosicchè, per mancanza di guide sicure, non è dato discernere il vero dal falso. Giusta le croniche de' Pisani, la terra versiliese d'Aghinolfi, ch' essi tenevano sin dal 1128, e che avevano difeso da molti attacchi de'Lucchesi, fu alla perfine ripresa da costoro nel 1144; laonde, volendosi rifare di quella perdita, fecero i Pisani acquisto da un magnate, nominato il figlio di Giusfredo, del castello di Vorno prossimo a Lucca. Vi corsero subito le milizie di questa per ricuperarlo; affrontaron con vario successo, talora propizio talora sfavorevole, il nemico, che tentò invano divertirne le forze, assaltando repentinamente altre terre lucchesi; spinsero calorosamente l'assedio, e poterono, nel 1150, costringere il presidio alla resa. Per antivenire somiglianti disastri, e provvedere con più sicurezza

da quella parte alla loro quiete, i Lucchesi comperarono da un altro individuo della stessa casa magnatizia le ragioni di tal castello, e prontamente lo spianarono. Mosse in ajuto de' Pisani il conte Guido Guerra, potente barone di Toscana, con tremila cavalieri, nel 1151: ma i Lucchesi lo vinsero, facendo molta strage de' suoi, e menandone molti prigioni; talchè l'anno dipoi fu costretto a lasciar libero altro castello da lui occupato, e detto del *monte di croce di Vorno.* Indi non veggonsi descritti ulteriori combattimenti: soltanto le rammentate croniche pisane narrano, che ai 15 agosto 1158 (era comune) pubblicossi lunga tregua decennale, o pace, tra le due città belligeranti, rimanendovi pur compresi quanti confederati noverava ciascuna parte (5).

Corrado, assunto nel 1138 al trono germanico, da tal epoca sin a quella di sua morte, seguita il 1152, niun diploma concesse a' Lucchesi. Al contrario, il di lui successore Federico I, valicate le alpi nel 1155 per esser incoronato re d'Italia ed imperatore, rinnovò loro l'antico privilegio di fabbricar moneta, reso quasi frustraneo per le incessanti fraudi che commettevano, in detrimento gravissimo della zecca lucchese, altre città; Pisa spezialmente. Minaccia l'Augusto di metterle al bando dell'imperio e gravarle di condanna pecuniaria; mentre infligge la pena dell'amputazione della mano destra per quei che cooperassero nel batter monete di forma e di conio alle Lucchesi somiglianti, dichiarando in pari tempo doversi quelle tener per false o di niun valore. Se deesi prestar fede a Tolomeo, bisogna che poco durevol giovamento arrecassero le interdizioni e minacce di Federico; poichè leggiamo nel ridetto annalista, che al 1158 vietò il pontefice Adriano IV, sotto gravissime censure, la contraffazione della moneta stessa, di cui tutte quante le città toscane dovevano, per suo ordine, far uso (6). Avremo campo di rilevare in progresso il poco conto in che dobbiamo tenere le asserzioni di Tolomeo concernenti alla zecca lucchese. Per adesso, volendosi ammettere come vero quant'ei ci riferisce, potrebbe darsene ragione, osservando che per tal modo intendevano i Lucchesi a mantener l'utile della propria zecca, facendone guarentire il privilegio per ambe le podestà imperatoria e sacerdotale, ben sicuri di raggiunger lo scopo mercè quel duplice appoggio; dacchè, per le scissure tra esse potestà fre-

scamente riaccese, alzavano il capo molti Comuni, che, divisi d'opinioni perchè troppo propensi ad una delle parti contendenti, a malincuore tolleravano, e quasi scopertamente infrangevano, gli ordini e divieti dell'altra.

Dal sin qui detto intorno il decadimento dell' autorità marchionale o immediata sopra Lucca, possiamo ragionatamente conchiudere, che, senza il beneplacito di taluno di que' feudatarj, sarebbe riuscito malagevole l'annientamento de' loro signorili diritti, stante la proclività degli Augusti nel tenerne fermo quel, benchè tenue, avanzo, come vedemmo accadere sotto il marchesato di Engelberto. Nè dee fare sgomento la contradizione apparente fra la subordinazione del comune di Lucca ai marchesi toscani, e la sua contemporanea padronanza sulle poche castella cedutegli, sia da costoro, sia da' piccoli feudatarj del contado: imperciocchè comportava il feudal sistema cotanto avviluppata rete di signorie l' una dall' altra dipendenti, e tutte dal loro capo supremo, che poteva benissimo Lucca dominare ad un tempo ed essere strettamente dominata. V' eran parimente le terre prese a mano armata dalle schiere cittadine ad alcuni cattanei; ma poteva forse vantarvi giurisdizione propria l' immediato signore, quasichè si facessero quei conquisti per conto di lui solamente: il perchè li lascio adesso da parte, siccome soggetti a disputa. In somma, bisognava tentare se, mediante qualche sagrificio, sortisse l' emancipazione lucchese il sospirato compimento: la qual cosa rimase finalmente aggiustata nel 1160, quando Guelfo marchese di Toscana, che intitolavasi eziandio principe di Sardegna, duca di Spoleti e signore della casa della contessa Matilda, venne in Lucca. Ivi, mosso, come dice la sua carta del 6 d' aprile di quell' anno, da reiterate caldissime preghiere, cedè a *tutto il popolo lucchese ogni diritto, azione e giurisdizione* che gli competevano, tanto per cagione del *marchesato*, quanto per le ragioni pervenute in lui dalla ridetta contessa o dal conte Ugolino, sulla *città, sobborghi e distretto* contiguo; riservandosi però un annual censo di soldi mille, che il comune di Lucca doveva pagargli per anni novanta; quantunque, secondo lui, tal concessione importasse somma di gran lunga maggiore (7). Senza entrar punto in disamina su questa pretesa liberalità di Guelfo, basti solo il considerare, che il diploma fece passare l' autorità de' marchesi,

quanto a Lucca, nell' intero corpo de' suoi cittadini; rimaste però del tutto illese le ragioni di superiorità dell' imperio, sempre che non poteva il cedente trasferire in altri più di quanto egli medesimo possedesse. Nè vuolsi già sospettare che la sua rinuncia più presto risguardasse possedimento semplice di beni che podestà di governare, derivando patentemente questo secondo significato, dal vocabolo *giurisdizione* adoperato nel diploma; mentre ciò che son ora per esporre vie maggiormente corrobora simile opinione.

E di vero, senza l' aderimento del supremo signore, come poteva Lucca esercitar liberamente, per mezzo de' suoi magistrati, i nuovi diritti derivanti dalla carta di Guelfo? Laonde ricorsero all' augusto Federico i consoli maggiori, e concertarono con esso lui, nel 1162, che prometterebbe il Comune fedeltà e sommessione all' imperio; pronta ubbidienza agli ordini cesarei, spezialmente quando prendessero di mira la conservazione della pace in Toscana; manutenzione in buon punto delle strade da servire pel passaggio dell' Imperatore, e fornimento di certo numero di soldati di scorta nell' incamminarsi ch' ei facesse verso l' Italia meridionale. Prometterebbe inoltre di pagargli, per anni sei, lire quattrocento annue, in luogo del prodotto delle regalie da Federico cedute al Comune per ugual tempo; tranne il fodero riservato al fisco imperiale, cui tornar dovessero parimente le altre regalie, spirati gli anni sei. Le quali cose, giurate da tre consoli maggiori nel borgo di S. Genesio del Valdarno, il 10 luglio, innanzi all' arcivescovo di Colonia, legato imperiale, furon poi con sagramento raffermate da tre altri loro colleghi nel consolato, cinque giorni dopo, sulla piazza della cattedrale di S. Martino, presente il popolo di Lucca, ivi congregato a pubblico parlamento. A fronte di tali promissioni, consentì l'Imperatore ch' eleggesse la città di per sè stessa i proprj consoli annuali, e nel numero che più le piacesse, purchè giurassero i candidati l'osservanza de' mentovati patti, e ricevessero da lui l' investitura: cioè tutti quanti, se in Italia; un solo a nome di tutti, ov' ei soggiornasse in Alemagna. Riservossi poi di statuire intorno al censo promesso al duca Guelfo; qual censo venendo da Cesare ratificato, d' altrettanta somma si alleggerissero le lire quattrocento anzidette; diversamente, niuna diminuzione incontrassero. La carta

imperiale che fa menzione di tutto ciò, importa senza dubbio feudal concedimento, sì pel gravame pecuniario, e sì per l' investitura de' consoli maggiori che rappresentavano la nascente repubblica. Ma, oltre questi argomenti di feudalismo bastantemente chiari, potrebbe ugualmente conchiudersi per analogia, mercè due altre concessioni largite in quel torno dallo stesso regnante a Pisa ed a Genova; ov' esso adopera, senza mistero, il vocabolo d' *infeudazione* (8). Sembra pertanto cosa certa, che Lucca da indi in poi non soggiacesse più a due potestà in pari tempo, come faceva per lo innanzi, ma sibbene al solo imperio; dimodochè, se i marchesi di Toscana posteriori ad esso Guelfo, esercitaron talvolta sopra di lei qualche atto di potere, il fecero unicamente come vicarj o rappresentanti cesarei, non più come immediati signori della medesima. Ed ecco dimostrato, che realmente più di feudo che di nudo vicariato sapeva il lor antecedente dominio sopra Lucca; tosto che per la trasmissione di questo, come si è veduto, e come meglio ce ne chiariremo in progresso, vestì la Repubblica le apparenze tutte di feudo, sottoposto direttamente all' imperio.

NOTE

(1) Fiorentini, *Vita di Matilda*, pag. 241. 283. 286. 293. 294.
Additiones ad Miscell. Balutii. Tomo I, pag. 431.
Cronica pisana dell'Archivio di Stato, a c. 6.
Ptolomaei Ann. 1088. 1100. 1104. 1105.
Sebbene Tolomeo, citando il *registro*, faccia la distruzione di Vaccole seguita nel 1088, bisogna che quel Castello avesse molto sofferto prima d'allora, potendosi ciò desumere da documento del 1079 che lo mette per disfatto (Archivio capitolare. Armario 26. N.° 146).

(2) Fiorentini, *Vita* ec., pag. 288. 289. 290. 307.
Additiones ut supra, Tomo I, pag. 431.
Cronica pisana sopra citata, a c. 6.
Pone Tolomeo il principio della guerra pisana al 1105 (pare che non rammenti più le fazioni militari da lui stesso accennate nel 1100 e 1104), e soggiunge che durò cinque anni: ha quindi ritenuto che il 1110 seguisse la pacificazione per opera del V.° Arrigo. L'annalista Muratori sta titubante, se ciò accadesse nel ridetto anno, ovvero nel susseguente. Il Marangone (*Arch. St. It.*, Vol. VI, Parte II, Sez. II) segna parimente al 1105 il principio della guerra. Egli però si prevale dell'era pisana, lo che riviene al 1104 della comune. Poi nota la pacificazione di Arrigo al 1107, sempre contando gli anni alla pisana.

(3) Fiorentini, *Vita* ec., pag. 320. 346. 347.
Ptolomaei Ann. 1115. 1116. 1120.
Archivio di Stato. A. { Armario 6. N.° 26 a c. 3 tergo, 4 tergo.
» 11. » 94 » 20 » 21 »

(4) *Memorie e documenti* ec., Tomo I, da pag. 161 a pag. 164.
Ptolomaei Ann. 1126. 1128. 1133. 1136.
Croniche pisane già citate, a c. 7.
Additiones ad Miscell. Balutii, Tomo I, pag. 431.
Ann. Saxones apud Eccardum. Hist. medii aevi.
Fiorentini, *Vita* ec., pag. 348.
Archivio Arcivescovile ✠ ✠. Q. 98.
Archivio di Stato. A. { Armario 6 N.° 26 a c. 2 tergo.
» 11 » 94 » 19 »

(5) *Ptolomaei Ann.* 1142. 1144. 1150. 1151. 1152. 1156.
Croniche pisane già dette, a c. 8. 10 tergo, e *Cronaca* citata del Marangone.

(6) Archivio di Stato. A. { Armario 6 N.° 26 a c. 4.
» 11 » 94 » 21.
Ptolomaei Ann. 1155. 1158.

Girolamo Sesti (*Stor. dipl. di Lucca*) riprende Tolomeo per aver assegnato al diploma monetario di Federico l'anno 1155, e non il susseguente. Ei si fonda sull'indicazione di quest'ultimo anno, posta in margine, ma di carattere meno antico dell'autentica copia (A. Arm. 11 N.° 94) mancante di data, come lo sono varie altre, tratte egualmente dal pubblico Registro. Ma tale indicazione sembra fuor di dubbio erronea, perchè l'Augusto passò di Toscana l'anno innanzi, da dove s'incamminò a Roma per l'incoronazione, mentre il 56 era fuor d'Italia; quindi è probabile che tal concessione seguisse appunto nel 55.

(7) Archivio di Stato. A. { Armario 6 N.° 26 a c. 5.
» 11 » 94 » 22 tergo.

Tutte le altre carte danno al distretto sei miglia di raggio; questa sola lo determina in miglia cinque. Ha essa la data del 1160, la quale combina con altro privilegio da Guelfo stesso conceduto a'canonici di S. Martino (cap. 2 del presente Libro, nota 12). Dunque si rende manifesto lo sbaglio di Tolomeo che segna l'anno 1166.

(8) Archivio di Stato. A. { Armario 6 N.° 26 a c. 1.
» 11 » 94 » 21.

1161. 6 Aprile	Pavia	Priv. di Federigo per Pisa	Tronci, *Ann. pisani.* Lunig. *Cod. dip.* T. I, pag. 1047.
1162. 5 Giugno	Pavia	Priv. dei sudd. per Genova	Murat., *Ant. It.*, Dissert. 47.

Capitolo IV.

Continua l'accrescimento del territorio repubblicano. — Lega di Lucca con Genova, indi con Pistoia. — Guerra di vario esito contro Pisa. — Alleanza di questa co' dinasti versiliesi e garfagnini. — Poi con Firenze. — Disfacimento di Motrone. — Nuova torre in Viareggio. — Pace finalmente stipulata con Pisa, dopo l'inutile interposizione cesarea.

(1164-1181)

Approfittandomi dei cenni brevissimi, ma quindi innanzi almeno più frequenti, di Tolomeo sulle cose lucchesi, toccherò succintamente quanto sì egli, come gli storici contemporanei di altre città ne scrissero, dacchè prese Lucca, senza verun contrasto, qualità e nome di repubblica. Mi varrò eziandio degli scarsi documenti che sonosi potuti conservare sino a' dì nostri; ma passerò interamente sotto silenzio le particolarità narrate, o piuttosto immaginate da scrittori lucchesi troppo recenti per meritar fede intorno gli antichi fatti.

Due legati dell'Imperatore in Toscana rinnovarono que' privilegj della zecca lucchese, che i popoli circonvicini di frequente calpestavano; e l'Imperatore stesso fe concedimento al Comune della rôcca Guidinga di Corvara. Ravviso di tal importanza questo ultimo capo, da non potersi trascurare; perciocchè, restringendosi le prerogative feudali, guadagnate dal popolo per la cessione di Guelfo, alla città e distretto soltanto, mentre le rimanenti terre della diocesi o contado tenevansi da più dinasti separatamente a feudo, rendevasi necessario, giusta le massime auliche, l'assentimento del supremo signore, affinchè la Repubblica vi conseguisse diritto legittimo di dominazione, nulla valendo soggiogar que' paesi colle armi. Vedremo, in fatti, non pochi esempj di porzioni del contado Lucchese infeudate per carte imperatorie a famiglie particolari. Ed anco al tempo presente, Federico I investì della quarta parte del castello e corte di Corvara il marchese Obizzone de' Malaspina (1).

Il mal seme delle rivalità e discordie germogliava di troppo a quell'età fra le nascenti repubbliche; le quali, tutte intese

alla distruzione delle loro avversarie, non apprezzavano, come avrebber dovuto, i risultamenti di guerre ostinatissime, uguàlmente perniciosi al vinto ed al vincitore. Durava tuttavia la tregua del 1158 con Pisa, mentre questa città si logorava in reiterati sforzi contro la sua rivale marittima, Genova; senza rimirar però con occhio amichevole l'altra sua rivale vicina, Lucca. I Genovesi, ben consapevoli di siffatti mali umori, strinsero alleanza co' Lucchesi per ventinove anni a' seguenti patti: fosser guarentiti gl'individui d'ambo le repubbliche nelle loro persone e sostanze; corresse fra' medesimi piena libertà di commercio; venisse determinato il prezzo del sale reciprocamente; godessero i Genovesi due case in Motrone; porgessero soccorso a Porto Venere i Lucchesi nel caso d'ostile aggressione; ma se questa movesse da Pisa, andassero esenti da tal obbligo per venti mesi prossimi, vale a dire sino allo spirare della ridetta tregua; dopo il qual termine, se l'una città ne venisse dall'altra richiesta, dovesse guerreggiare contro Pisa, facendosi fra loro consegna reciproca de' prigionieri di guerra pisani, per venire al cambio de' proprj col nemico; pagasse Genova mille lire per compiere i lavori di fortificazione alla rôcca motronese; per questo trattato non s'intendesse menomamente violata la fede di Lucca verso l'Imperatore, talchè, s'ei le comandasse di troncar le ostilità con Pisa, dovesse ella, a tutto suo potere, impetrar da lui che le concedesse di non porre le armi. Trecento cittadini lucchesi soscrissero dipoi, e ratificarono con giuramento l'osservanza di simili patti, fermati nel 7 ottobre 1166, a S. Gregorio di Lerici, da' deputati del Comune. Ne vennero di subito in sentore i Pisani, d'onde nacque in loro molta diffidenza, che facilmente degenerò nell'odio antico, per breve tempo represso, e giammai non ispento (2).

Per tutto l'anno dipoi non si diè segno di ostilità dai Lucchesi; ma siccome nel susseguente riportarono i Genovesi qualche vantaggio sulle galere di Pisa, si fecero ad esortare i nuovi confederati, acciocchè dessero incontanente di piglio all'armi, e danneggiassero que' turbolenti vicini. O era compita la decennal tregua fra Pisa e Lucca, o prossimo n'era il fine, quando piombaron ad un tratto le milizie di questa seconda città sulla villa di Quosi, che arsero e devastarono. Indi mossero più grosse verso la terra d'Asciano. Si fece

loro incontro animosamente la guarnigione, rinforzata da molti Pisani accorsivi per secondarla, ed appiccò il combattimento: ma ebbe la peggio, fu cacciata in fuga, e lasciò in potere del nemico parecchi prigionieri, fra' quali venti di nobile stirpe. Tutti furon menati a Lucca, con vivissimo giubbilo de' vincitori, che ne resero tostamente consapevoli gli alleati genovesi. Reclamaron costoro l'esecuzione di quella parte della concordia che mentovava la reciproca consegna de' prigionieri Pisani; perciocchè bramavano scambiarli con alcuni lor compatriotti, da qualche tempo gementi nelle carceri di Pisa, senza speranza di tornare a libertà: quindi calorosamente insistevano gli oratori di Genova, per averne nelle mani un certo numero, spezialmente de' nobili. Dimostrano chiaramente le parole del cronista genovese, quanto aborrissero i Lucchesi dal secondare cotal inchiesta, benchè derivante dal trattato; ma pur finalmente v'aderirono. Crucciati oltre misura i Pisani nel veder trascinare que' prigionieri fuor di Toscana, acerbamente si richiamarono della condiscendenza de' Lucchesi, che li costringeva ad accettare il cambio che per tal modo venia loro offerto dai Genovesi (3).

Scorgendo Pisa quanto nocumento ritraesse per la colleganza di queste due repubbliche sue nemiche, procurò rinforzarsi ugualmente d'alleati, che strappò con larghe promesse, non meno che con pecuniarj sussidj, dall'antico vincolo d'amistà che univali a Lucca. Eran costoro signori di Montemagno e di varie castella nelle provincie di Versilia e della Garfagnana. Indi Veltro da Corvara, ed altri versiliesi cattanei, tolsero a' Lucchesi la rôcca Fiamminga; ma essi vi spinsero l'esercito, la ripresero a viva forza, ed ebbero in lor potere quanti nemici v'erano di presidio. Nè andò guari ch' espugnaron Corvara, dando la terra alle fiamme, ma presidiandone la fortezza. Divennero eziandio padroni del castello d'Agnano nel piano di Pisa, ceduto loro da Tancredo Visconti; sia che quel magnate fossesi lasciato guadagnare dall'oro proffertogli, sia ch' ei tenesse mal guernita quell' antica signoria di sua famiglia, sia che l'ira contro i Pisani suoi compatriotti lo stimolasse a quel tradimento. Certo si è che bravamente vi si mantennero i Lucchesi, tuttochè grande sforzo per isloggiarneli adoperassero le genti nemiche; le quali, scompigliate con grave perdita, furon

respinte sino al fiume Arno. Nè i Genovesi, richiesti d'ajuto da'Lucchesi, furon tardi a prometterlo in numero di cinquecento *militi* o cavalieri: ed infrattanto spediron un loro console, che portossi alla *torre del mare* (con questo nome sembra il cronista genovese volere indicare il sito di Viareggio) insieme con altro console lucchese; ne riparò ed aumentò le fortificazioni a spese di Genova; fece il simile a Corvara ed Agnano; e rafforzò la guarnigione di que' luoghi con alquanti balestrieri di Genova stessa. Intendevano fissamente i Pisani a ricuperar ambedue le terre; quindi fecer due poderosi eserciti. Ma in quel che stavano a fronte nella Versilia, da una banda il Lucchese, dall'altra il Pisano, colle schiere alleate di que' medesimi dintorni e della Garfagnana pronte a combattere; trattossi di pace, offerta dal primo, secondo la Cronica pisana; dal nemico, secondo quella di Genova: la quale riferisce sì minute particolarità, che più dell'altra riesce nel conciliarsi credenza. Imperciocchè vien essa sponendo che, mentre il ridetto console genovese visitò l'accampamento degli alleati, che trovò incuorati grandemente e nelle proprie forze confidenti, a segno che reputavano al tutto superflua la promessa spedizione de'500 cavalieri; ecco il console pisano, Guido da Mercato, far parole di pace col genovese sulle basi già segnate in Porto Venere da tre deputati, uno per ciascun popolo belligerante. Le quali condizioni giurate dal medesimo console pisano, lo furon pure incontanente dal genovese e dal lucchese. Prima di notificare tal accordo, fu creduto necessario por fine alle questioni fra Lucca ed i Versiliesi; che, per esser gravi ed intricate, vennero compromesse in altri sei deputati, due per ogni repubblica; tutti nominati dal cronista di Genova. Ma la cosa andò tanto per le lunghe, che nell'anno susseguente rincominciarono le ostilità, distruggendo i Lucchesi la terra versiliese di Brancagliana, e disertando pur ivi la pianura di Fillungo, posseduta da'cattanei loro nemici; mentre cingevano d'assedio i Pisani la rôcca Guidinga, e facevan ulteriori pruove, ma infruttuose al pari delle antecedenti, per riacquistare Agnano. Danneggiarono anco i Lucchesi Pedona, Vallecchia, e parecchie castella di Garfagnana (4).

Ma gli apparecchiamenti militari pisani ne imposero talmente a Lucca, che non tardò a spedire un oratore a Genova

per chiedere si provvedesse maggiormente alla sicurezza de' forti della marina, minacciati dal nemico che ingrossava continuamente da quella parte. Riportò l'oratore promesse di soccorso marittimo, e di somministrazione pecuniaria per condurre trecento militi a servigio de' Lucchesi. Consisteva il primo in questo, che le galere genovesi dovevan giungere a Porto Venere, tenendosi pronte ivi per accorrere ovunque richiedessero la loro cooperazione gli eventi guerreschi, e quando veramente stringesse il bisogno: ma diedesi poca briga quel reggimento di accelerarne la partenza. Ed infatti, al 26 novembre, seguì asprissimo conflitto nel littorale contiguo al castello di Viareggio, dapprima con dubbia sorte, indi con la disfatta de' nostri; che retrocederono sino alla torre di legno, già costrutta e frescamente risarcita in capo della *via regia*, dopo aver perduto molta gente, parte sommersa nelle adiacenti paludi, parte in cattività ridotta. Anche gli arnesi del campo e le salmerie caddero in podestà de' vincitori pisani; che nel dì vegnente presero la mentovata torre di legno; poi nel ventotto miser l'assedio intorno a Motrone, fortissimo castello sulla riva del mare, di forma quadrata, cinto di fossa, fiancheggiato da solide torri negli angoli, con una nel centro alta settanta cubiti. In pochi giorni si vide che niente valgono i recinti ed opere di fortificazione, quando lo sgomento turba e sconvolge le menti dei difensori. Premevanlo gli assedianti, guastando le mura colle macchine, per accelerarne la resa, prima che giungesse il rinforzo de' confederati; e la pusillanimità della guarnigione fu tale, che il 4 dicembre spalancò le porte. Ne' tre giorni successivi Motrone fu dall'oste pisana rovinato ed uguagliato al suolo. Al primo sentore della perduta battaglia, e del gravissimo rischio che correva Motrone, spedì Genova le galere: ma la presura troppo sollecita del forte rese vano quel tentativo; e i capitani, vistolo ridotto un mucchio di rovine, con dolore scostarono i legni dalla ripa. Indi sloggiarono anche i Pisani da quella costa, e ripresero, dopo arsa la torre di legno, il cammino verso la propria città; che diede gran segni d'esultanza per la riportata vittoria, oltremodo dalle croniche pisane magnificata: laddove Tolomeo, datone, al solito, brevissimo cenno, pretende che quasi se ne risarcissero i Lucchesi mercè d'un attacco posteriore, taciuto però interamente dall'annalista di

Genova, benchè sminuisca di vero egli pure l'importanza del primo (5). Ma le demolizioni de'forti marittimi bastantemente provano l'accaduta disfatta delle milizie lucchesi presso la marina.

Infrattanto l'oste pisana, che campeggiava più addentro nella Versilia, congiunte le proprie con le forze de'cattanei di essa provincia e della Garfagnana, intraprese l'assedio di Corvara, che durò sei mesi, ma senza profitto, per la repentina diserzione di molti dinasti versiliesi, la quale scemò considerabilmente le file degli assedianti, ed obbligò quindi le genti pisane a sollecita ritirata. Fu l'oro di Lucca e di Genova che produsse questo novello tradimento, e ritornò i magnati disertori nell'antica lega con la prima: laddove i pochi che aborrirono d'acconsentire a sì turpe mercato, ripararono colle proprie famiglie a Pisa, ove trovarono asilo e protezione; mentre, in onta degli altri loro consorti, dicevasi comunemente per Pisa, derivare appunto quel nome di Versiliesi dalla versatilità e perversità del loro animo.

Incresceva però dimolto a'Genovesi, che mancasse nella costa marittima lucchese un forte, capace di servir d'antemurale presso la frontiera ligure, contro le incursioni de' Pisani: il perchè mandarono ambasciatori a Lucca un console, due cittadini, e quel medesimo cancelliere Oberto che scrisse la continuazione degli Annali patrj. Ei ci narra che gli oratori fissarono col lucchese Reggimento, essere opportuno, stante il disfacimento di Motrone, costruir senza ritardo una nuova torre in luogo da destinarsi di comune assentimento d'ambe le repubbliche. Piacque simil concerto al Senato genovese; talchè raffermollo incontanente, condiscese che la spesa si sopportasse per egual porzione fra i due Comuni, e mandò persone abili per iscegliere il sito più accomodato per cotal sorta di lavoro. Il che fu fatto; ed il cronista, nel descriver quello prescelto, viene additando chiaramente l'estremità della *via regia* verso mare, ove dianzi sorgeva la torre di legno abbruciata da'Pisani. Imperciocchè dice: trovarsi alla prossimità di circa due miglia dal mare un monticello (il colle di Montramito, detto in allora promiscuamente *Montravanto* o *Montegravato*), sporgente in fuori sulla sottoposta pianura, alle falde del quale sgorga viva fonte limpidissima, ed ha prossimo copioso un lago che oc-

cupa in parte la vastità del piano fino al Serchio, ed essere lo spazio intermedio fra il monticello ed il mare, comecchè paduligno, al tutto impraticabile; salvo che per una via formatavi col getto di molte pietre fra mezzo quella putride melma, con tale elevazione, larghezza e prolungamento, che fu poi detta *regia* in riguardo alla utilità e magnificenza dell' opera.

Soggiunge, che in capo di questa via, fu eretta verso mare stupenda fabbrica (della quale segna le dimensioni), detta la torre di *via regia*, di forma rotonda, con muro esteriore per ricingerla, e tale che chiunque muovesse dalla foce d'Arno, poteva facilmente scorgerla (6).

Profittando dell'inoperosità de' Pisani, si volsero i Lucchesi ad estendere vie maggiormente il loro dominio per entro il contado. Presero quindi Ghivizzano, e misero in fiamme Calavorno; poi comperarono da un magnate, nominato Truffa figlio di Mezzolombardo, tutto lo spazio compreso fra Montramito e la spiaggia marittima, per la lunghezza d'un miglio dallo sbocco del Serchio verso ponente. Nè trascurarono di rafforzarsi con nuove alleanze. Registra, infatti, Tolomeo le basi dell' accordo fermato coi Pistoiesi; che promisero difendere il Comune di Lucca ed i suoi cittadini nella roba e nelle persone, come pure di somministrargli determinato numero di soldati da piede e da cavallo, mantenuti per certo tempo a tutte loro spese, per valersene contro Pisa. Anche il conte Guido ed i Senesi mostraronsi, giusta la Cronica pisana, del tutto proclivi a difender Lucca. Le quali cose dai Pisani viste, li mossero a chiedere, ed ottennero facilmente coll'esibizione di vantaggiosi patti, l'amistà dei Fiorentini per anni quaranta. Il trattato del 4 luglio 1171, è realmente tutto favorevole pei secondi; cui promettono i primi abitazioni e botteghe in Pisa, valido soccorso in tempo di guerra, esenzione dal ripatico; ed obbligansi parimente di trasportarli per mare, di assisterli nel tragitto, ed ovunque, al pari de' proprj concittadini; finalmente non stipulare pace nè con Lucca, nè con altri nemici di Firenze, salvo che col di lei assenso (7). Così parve a' Pisani rendersi abili a conservar l'equilibrio nell'ardua lotta in che trovavansi ardentemente impegnati.

Mentre l'esercito lucchese, tanto coll'espugnazione di Samminiato, quanto di altre castella che parteggiavano pel nemico,

non cessava di travagliarlo; e mentre diroccavansi le vestigie dell'arsa rôcca di Viareggio, per sostituirvi la nuova e più ampia fabbrica (8); comparve in Toscana Cristiano, arcivescovo di Magonza, come legato dell'Imperatore Federico I. Ei voleva metter pace fra le repubbliche belligeranti: nel qual divisamento il secondavano pienamente Genova e Lucca, ma Pisa non mostravasi altrettanto inchinevole all'accordo. Imperciocchè nel rammentato borgo di S. Genesio, ov'ei tenne congresso dei consoli fiorentini, pisani, genovesi e lucchesi, avendo chiesto che tutte le scissure si rimettesssero dalle parti alla sua decisione, e che intanto gli si consegnassero i prigionieri di guerra; ricusarono d'aderire a questa seconda ingiunzione i soli Pisani. Laonde, ragunato in Siena un parlamento di magnati e di consoli toscani e romagnuoli, mise il legato i Pisani al bando dell'imperio, e cassò tutti i da loro conseguiti privilegj; quello spezialmente della moneta. Eglino scolpavansi del rifiuto, allegando che volean pace ferma e durevole, prima di ceder quelli che tenevano in ferri: nè compariva del tutto irragionevole la poca fidanza che mostravano riguardo all'imperial legato, come quello che loro sembrava alquanto propenso verso Lucca e Genova, che ne seguivano concordemente i voleri. Misero pertanto in carta, unitamente a'Fiorentini, non le condizioni fondamentali dell'aggiustamento, ma sibbene le regole da praticarsi nel farlo; purchè, innanzi tutto, l'arcivescovo maguntino cassasse le inflitte condanne. Il quale li compiacque, prestò formalmente consenso ai ridetti preliminari, e riassunse la parte di mediatore. Già stava la pace per concludersi; già mille cittadini, per ciascuna delle quattro città interessate nell'accordo, promesso ne avean con sagramento la fedele osservanza; quando un tentativo, benchè andato a vuoto, contro la terra di Samminiato, protetta e dipendente dall'imperio, intrapreso dalla milizia pisana e fiorentina, fe cadere le concepite speranze. Irritato fuor di misura il legato Cristiano per siffatta baldanza, fece incarcerare quei consoli di esse due repubbliche, i quali trovavansi nel borgo di S. Genesio per trattarvi la pace; indi, messosi alla testa delle schiere di Lucca, di Siena, di Pistoia e del conte Guido, prese ad infestare ora il contado pisano ed or quello di Firenze. Parve opportuno consiglio al nemico il divertire in parte cotale aggres-

sione; perlochè traboccarono violentemente alcune bande pisane sul territorio di Lucca, coi soliti guasti e sperperamenti. Quei de' nostri, che osteggiavano col legato, il lasciarono, sebbene a malincuore, volando in soccorso della patria, e combatterono aspramente, il 19 d'agosto, al ponte di Fiesso contra il nemico; che menò vanto della vittoria, ma però tornossene a Pisa, senza varcare più da quella parte il confine (9).

I pochi cattanei che duravano nell' alleanza con Pisa, facilmente indussero altri magnati, detti nelle antiche croniche i figli d' Ubaldo, ad introdurre ne' castelli di Montramito e di Bozzano le soldatesche di quella repubblica, che mirava eziandio a sorprendere la nuova torre di Viareggio. Ma numerose bande mossero a quella volta da Lucca, ed appiccarono lungo il mare colle pisane fierissima battaglia, essendosi combattuto molto virilmente per ambe le parti un' intera giornata, con grande spargimento di sangue. Nel susseguente giorno i Pisani batterono la ritirata, interamente abbandonando la difesa delle due mentovate rôcche; le quali tornarono immantinente nelle mani de' Lucchesi, che le distrussero col fuoco. Niun altro fatto d' arme di qualche importanza fra Pisa e Lucca ci vien dato riscontrare per circa nove anni di poi. Se però stettero inoperose, nè tentarono, a vicendevole lor danno, nuove imprese militari; inveterata ed irresistibil repugnanza distoglievale, in quel frattempo, dal pattuire sincera e durevol concordia. Anco l' imperial legato, dopo varie corse nel territorio pisano, per alcune delle quali mandogli Lucca qualche rinforzo di cavalieri, lasciò la Toscana, che non avea saputo nè pacificare nè tenere in freno (10).

In quel che i Lucchesi stavano trattando con alcuni dinasti versiliesi, acciocchè cooperassero nello smantellare i forti di Corvara, riescì a Corrado, altro dinasta, di carpire alla Repubblica la rôcca Guidinga, mettendosi sotto il patrocinio e la tutela di Pisa, che non ricusogli assistenza. Volsero i Lucchesi altrove lor mire col prender Chiozzano, e col farsi giurare alleanza e sommissione dalla casa Soffredinga, potente di quel tempo nella Garfagnana. Truffa di Mezzolombardo, da me poc' anzi nominato, fece piena cessione de' proprj diritti sul castello di Montramito al Comune di Lucca (11).

Gravissime discordie fervevano intanto tra l'imperatore Federico I ed il pontefice Alessandro III, sostenitore acerrimo delle città lombarde contro il primo collegate in difesa di lor nascente libertà, di cui voleva Cesare sperdere ad ogni costo la semenza. Calato perciò in Italia con gagliardo e poderoso esercito, dopo varie imprese, non trascurò, al dire di Tolomeo, verun mezzo per placare l'ira del Papa, vedendo sorgere ovunque contro di sè ribellioni e tumulti popolari. Soggiunge l'annalista, che gli oratori spediti a tal fine verso Roma, patirono oltraggi ed ingiurie nel loro transito per Lucca; e che l'Augusto, malgrado la fierezza e l'orgoglio di cui diede in altre congiunture ripetuti segni, gliene fece questa volta remissione. Ma ciò non è il tutto: adoperossi pur anco nel metter una volta fine alla guerra di Genova, Pisa e Lucca, chiamando a Pavia, dove risiedeva, accompagnato dallo stesso arcivescovo maguntino già suo legato in Toscana, gli ambasciatori delle tre città nemiche. I quali non tardarono a giungervi, ed il riconobbero qual arbitro e compositore delle proprie discordie, giurando di rispettarne la decisione. Esso monarca, pertanto, concesse a' Genovesi metà dell'isola di Sardegna, riservando l'altra metà pe' Pisani; ordinò la pronta demolizione del nuovo forte di *Viareggio*, edificato da' Genovesi e Lucchesi, come riferivagli l'arcivescovo di Magonza, in danno de' Pisani; a costoro interdisse il malizioso contraffacimento della moneta lucchese; finalmente statuì si rendessero da Pisa al vescovo ed al Comune di Lucca le terre che loro avevano durante la guerra occupate. Codest'ultima ingiunzione soltanto fu eseguita tra il fine di novembre ed il cominciamento di dicembre, mentre non andò del pari la cosa riguardo al disfacimento della torre marittima e allo spartimento di Sardegna; articoli, sì l'uno come l'altro, suscettivi di troppe difficoltà, presso che insormontabili. Ma trassero profitto le tre repubbliche belligeranti dallo scadimento di potere cui soggiacque Federico, per la rotta che diedergli l'anno di poi a Legnano le forze riunite della lega lombarda, non accettando le ridette parti della sentenza di Pavia, benchè si ristessero per allora da nuove fazioni militari: cosicchè l'interposizione di lui sortì un esito altrettanto vano quanto quella del suo legato quattr'anni prima, almeno quanto al comporle in completa e definitiva pace.

Trovò scritto Tolomeo, che Federico, ritornato dopo quella sconfitta nel grembo della Chiesa, profferì condanna de'Pisani, che coniato aveano, in onta del suo divieto, quel genere appunto di moneta ch' era riservato pe'soli Lucchesi. Già demmo alcun cenno intorno la poca fede che è da prestare a Tolomeo quando parla della zecca patria. Ma la sentenza di Pavia sul compromesso federiciano, e la successiva applicazione della pena nascente dalla medesima (quand' anche non vogliasi tener conto del privilegio del 1155, ricordato nel capitolo precedente), difficilmente si conciliano con altri privilegj del re Corrado e di Federico istesso, che abilitano la zecca di Pisa a batter monete coll' impronta di Lucca. Eppure cotai privilegj son menzionati a chiare note in un documento ch' esamineremo fra breve. A me basta l'esporre i dubbj: prenda chi vuole l'assunto di rischiarare sì fatte tenebre col lume della critica. Dirò solo che, mentre il pregio della moneta lucchese moveva i Pisani a falsificarla, sdegnando valersi di tal espediente, il comune di Bologna fece al Lucchese promissione di adoperarla nelle sue contrattazioni e nel proprio commercio, ad esclusione delle altre tutte; la qual cosa venne propalata solennemente nel *parlamento* del popolo di Lucca (12).

Non è da tralasciarsi la particolarità riferita da Tolomeo; cioè che, nell' anno 1180, molti preser la croce in Italia, ed incamminaronsi verso Terra Santa; fra' quali si distinsero precipuamente nella Toscana, per maggior numero, Fiorentini e Lucchesi. Poi passa lo storico a dire, che due cattanei o magnati del contado dieron prova di sommessione alla Repubblica; promettendo l' uno di essi, cioè Burgundione, signore di Montecatino, Serra e Verrucole, di cederle queste castella quando sorgesse guerra fra Lucca e Pistoja; e prestando l' altro, cioè il capo della casata Soffredinga, nominata dianzi, nuovo giuramento di fedeltà e di vassallaggio. Ma ciò che più monta, si è finalmente la pace aggiustata con Pisa. I cittadini di questa repubblica, innanzi tutto dediti a speculazioni commerciali, e quindi a navali lontane intraprese che promovevano ed assicuravano le prime, mentre nodrivano grandissimo rancore contro Genova che studiavasi d' attraversarne i disegni, poco giovamento ricavavano dal proseguir la guerra lucchese, qualunque pur ne fosse l' esito, ancorchè più avventuroso del

passato, perchè cosa da loro reputata secondaria e di lieve momento rimpetto alle mire sovraccennate. Così al livore antico sottentravano calcoli d'interesse, che temperavanlo grandemente negli animi, se non dell'intero popol pisano, de'reggitori almeno e de'principali mercatanti. Ma siccome que'motivi stessi li distoglievano dal venire ad accordo con Genova, attesa l'opposizione diretta degl'interessi reciproci di ambe le città che camminavano per la stessa via; vollero troncar, se non altro, le molestie de' vicini, staccandoli affatto dalla lega contraria, ed amicandoseli con larghe profferte di lor pubblico e privato giovamento. Su queste basi vedesi particolarmente fondato l'istrumento di pace, giurato in prima da' consoli, poi da duemila cittadini per parte in ambe le repubbliche: qual giuramento consolare doveva rinnovarsi ad ogni futura promozione di consoli o altri reggitori, mentre l'altro dei cittadini sarebbesi confermato in ogni quinquennio; bastando che i giuratori fosser trecento per parte. Convennero pertanto i ridetti consoli, al 16 giugno 1181, entro la chiesa di S. Prospero a Setuano, distretto lucchese, ove fissarono i seguenti articoli del trattato: 1.° Restituzione scambievole de' beni occupati durante la guerra; 2.° Tutela reciproca degli averi e delle persone; 3.° Promessa di ricusare aiuto, sia per opera di privati, sia colle forze del Comune, ai nemici dell'altro; 4.° Possano gl'individui d'un Comune prestar servigio militare all'altro comune belligerante, purchè la guerra non segua contro alleati o vassalli della lor patria; 5.° Guarentigia dei possedimenti e diritti di vescoval giurisdizione, sì laica come ecclesiastica, sulle terre delle respettive mense o diocesi racchiuse ne'limiti dell'altro stato, ben inteso che l'inosservanza di simil patto fornir non debba motivo di guerra; 6.° Il guadagno netto sulla monetazione, sulle tasse delle ripe, sulla gabella del sale in amendue le città, si repartisca per metà fra di esse; 7.° Le monete coniate dagli uni sien accettabili ed ugualmente spendibili nello stato degli altri, ma non debbano giammai contraffarsi in verun modo; 8.° Non siavi alcuna diversità, nelle tasse de'respettivi dazii, fra i nazionali e gli abitanti dell'altro stato vicino; 9.° Non si frappongano dall'una città impedimenti o ritardi di transito per l'avviamento di merci o persone straniere indiritte verso l'altra. Oltre

codesti patti, resi perfettamente comuni alle due repubbliche, toccherò di volo quelli speciali ai quali veniva obbligata l'una verso dell'altra, e meritevoli di esser noverati distintamente. Pisa dichiara, che non intende valersi punto de' privilegj per me dianzi notati, che le davano facoltà di coniar monete alle lucchesi somiglianti. Dopo aver concertato che nel littorale compreso fra Capo-Cavallo e la Magra, non venga quind'innanzi costruito nè castello, nè abitazione particolare, nè qualsisia edificio, anco per certo tratto dentro terra, e che le fabbriche recenti sieno tosto demolite; pare che i Pisani obblighinsi spezialmente di servare cotal disposizione dal ridetto Capo-Cavallo sino alla foce del Serchio, e i Lucchesi da questa foce sino al Cinquale. Ma in tutta quanta la mentovata lunghezza di spiaggia non devono aver porto nè scarico di merci che i soli Pisani, trascorso un biennio riservato a' Lucchesi per tali scarichi nel proprio littorale. Promettono, dall'altra parte, i primi di ricettare nei loro porti o stazioni marittime i secondi, di trasportarne le mercanzie e le persone ne' proprj navigli, e di proteggerli ovunque, come se fossero di lor città; purchè rimborsino eglino porzione delle spese occorrenti per la guardia del mare, per l'armamento delle galere, pel fondaco e per le ambascerie, mentre partecipar debbono anco dell'utile netto doganale pisano. Ai Lucchesi corre l'obbligo di restituire i beni presi a quei signori di Corvara e di Bozzano che tenevano la parte di Pisa, senza resarcimento veruno de' danni recati dalla guerra. Finalmente, deve Lucca stringer vincolo di pace con Firenze e con altri alleati pisani. Per metter in pratica varie fra le accennate disposizioni, talmente complicate da generar mille difficoltà nell'eseguirle, doveano concertarsi le opportune regole col mezzo di altri posteriori accordi (13).

NOTE

(1) *Ptolomaei*, *Ann.* 1164. Muratori, *Antichità Estensi*, P. I. cap. 18.

(2) *Cronica pisana dell'Archivio di Stato*, a c. 18: e *Cronica* citata del Marangone.

Il trattato d'alleanza con Genova è riportato da Iacopo Camici, continuatore dell'opera sui Marchesi di Toscana del Capitano Cosimo della Rena. È stato poi riprodotto con maggior correzione dal cav. Giulio Cordero di S. Quintino (*Atti dell'Accademia Lucchese*, Tomo X).

(3) *Ptolomaei*, *Ann.* 1168.
Cronica pisana già detta, a c. 20; e *Cronica* del Marangone.
Additiones ad Miscell. Balutii, Tomo I. pag. 431.
Annales Genuenses ec. (Muratori, *Rerum Italicarum* ec., Tomo VI), al 1168.

(4) *Ptolomaei*, *Ann.* 1149. 1170.
Cronica pisana già detta, a c. 20. 21. 22; e *Cronica* del Marangone.
Additiones, *ut supra*, pag. 431.
Annales Genuenses (Muratori, op. cit., Tomo VI), 1169. 1170.

(5) *Ptolomaei*, *Ann.* 1170.
Cronica pisana già detta, a c. 22. 23. 24; e *Cronica* del Marangone.
Annales Genuenses ec. *ut supra*, 1170.

(6) *Cronica pisana* già detta, pag. 24. 25. 30; e *Cronica* del Marangone.
Annales Genuenses ec., 1171.

La figura della torre descritta dal cancelliere Oberto, è senza contrasto quella medesima del fortilizio improvvidamente demolito sul principio del presente secolo XIX. Nè si opponga che non poteva esser più la torre medesima, perchè disfatta da' Lucchesi in seguito dell'accordo del 1181 con Pisa; mentre bastava di quel tempo che la smantellassero per ridurla inservibile, nè occorreva disperderne affatto le vestigie, sopra le quali venne poi riedificata in progresso, come vedremo.

(7) *Ptolomaei*, *Ann.* 1171; e *Cronica* del Marangone.
Flaminio del Borgo, *Dissertazioni sulla Storia pisana*, T. III. pag. 307.
Ammirato il giovane — *Aggiunte al Libro I.° della Storia fiorentina di Scipione Ammirato.* Sono pregevolissime tali aggiunte, perchè ricavate, con molta esattezza, dall'Archivio fiorentino delle Riformagioni.

(8) All'anno 1172 Tolomeo dice: « *Lucenses destruxerunt S. Miniatum et combusserunt ipsum. Item quoddam castrum dictum Fuscanum. Item*

in Kal. januarj dextruxerunt Viaregium. Item eodem anno quoddam castrum dictum Achanum, et multa alia castra ». Ora San Miniato non dependeva certamente da' Pisani, nè appartenevan loro tampoco le altre castella, semprechè vogliamo conciliare tal passo di Tolomeo con altro della più volte citata *Cronica pisana* (ivi a c. 25), che vuole aver essa città salvato, mercè la lega con Firenze, da nemiche incursioni per allora il suo contado. Quanto poi a Viareggio, mai si comprenderebbe come fossero i Lucchesi mossi a distruggere quella terra nell'atto che stavano costruendo la fortezza della medesima. Ho creduto pertanto la spiegazione da me data sufficiente a dissipare qualunque incertezza e contradizione.

(9) *Cronica pisana* già detta, da c. 25 a c. 28; e *Cronica* del Marangone.
Annales Genuenses, *Ann.* 1172.
Flaminio Del Borgo, opera citata, Tomo III. pag. 309.

(10) *Ptolomaei*, *Ann.* 1172. 1173; e *Cronica* del Marangone.
Cronica pisana già detta, a c. 28. 29.

(11) *Ptolomaei*, *Ann.* 1173. 1174; e *Cronica* del Marangone, che finisce col 1174 dell'era comune.
Cronica pisana già detta, a c. 29. 35.
Memorie e documenti ec., Tomo III. pag. 152. e segg.

(12) *Ptolomaei*, *Ann.* 1174. 1175. 1176. 1180.
Annales Genuenses ec., 1175.
Muratori, *Annali d' Italia.*
È osservabile il silenzio della *Cronica pisana* sul compromesso di Pavia. Tolomeo ricorda soltanto il divieto monetario.
Per la restituzione delle terre, vedi Archivio Arcivescovile * I. 52.

(13) *Ptolomaei*, *Ann.* 1180. 1181. 1182.
Archivio Arcivescovile, * I. 51.
Bartolommeo Fioriti, nell'opera tuttora inedita *De vultu sancto et de moneta lucensi*, esibisce, della pace tra Pisa e Lucca, copia ch'ei trasse dal domestico archivio de' Sigg. Rosselmini di Pisa. Contiene questa carta l'intero istrumento di pace; laddove il documento dell'Archivio Arcivescovile lucchese ha solamente la parte che riguarda le cose d' ambedue le diocesi. Tolomeo, citando l'anno pisano 1182, riporta pochi brani di quell' atto. Negli Annali pisani del Tronci leggonsi le sole promesse dei Lucchesi, aggiungendo seccamente l'autore, che contrasse l'altra parte obblighi quasi consimili.

CAPITOLO V.

Papa Lucio III protegge la zecca lucchese. — Continua l'accrescimento dello Stato repubblicano, malgrado nuove infeudazioni, e rafferme delle antecedenti, a varj cattanei. — Pace tra Lucca e Firenze, e tra Genova e Pisa. — Diplomi cesarei per Lucca. — Lega guelfa toscana. — Società popolari, e discordie fra' cittadini lucchesi.

(1182-1221)

Poco dopo il narrato pacificamento, videro i Lucchesi promosso alla sedia pontificia un loro concittadino, della nobile stirpe degli Allucingoli, che prese il nome di Lucio III. Lungi dal dimenticare la patria, le fu largo, secondo Tolomeo, della facoltà di *coniar monete*, condita di molte lodi per la città stessa; la cui zecca viene da esso papa decantata, nella fabbricazione monetaria, superiore di gran lunga alle zecche delle città tutte di Toscana, di Romagna, della Marca, della Campania e della Puglia, perchè ivi quella moneta trovava più spaccio d'ogni altra; ed impone che tanto gli abitatori di quelle contrade, quanto i pellegrini o viaggiatori che portansi a Roma, ne faccian uso. Indi avverte lo storico, che due monete spezialmente prevalevano di quel tempo in Italia; cioè la pavese nelle parti di Lombardia, stante la protezione singolare di Federico I verso quella città; e la lucchese nelle summentovate regioni, sottoposte più che le altre d'Italia all'influenza della romana Chiesa, della quale mai sempre Lucca mostrossi seguace; cosicchè di queste due monete fanno spesso menzione gli atti contemporanei. Anche qui Tolomeo fa mostra d'inesattezza, e contraddice a quanto, nel 1155, trattando della carta federiciana, avea rilevato di per sè stesso sull'antichità di simigliante privilegio, perocchè, ove si prendessero le frasi presenti nel senso litterale, parrebbe che, per questa bolla pontificia fosse incominciato ne'Lucchesi il diritto della zecca; diritto concedibile dal sommo imperante, quindi non dal Papa, che mai, come opportunamente riflette il savissimo Muratori, non fu sovrano temporale di Lucca. Laonde bisogna interpretare questo passo col significato, non di suprema facoltà monetaria, ma bensì di

più estesa propagazione di cotal moneta in que' luoghi ove anco le semplici esortazioni papali equivalevano ad ordini strettissimi (1).

Gli uomini di Montecatino giurarono fedeltà alla Repubblica, la quale divenne padrona de' terreni contigui alla Gusciana, al padule di Sesto, alla Pescia ed altre fosse. Ugual giuramento le prestarono quelli di Albiano ed Orbicciano, promettendo difendere e serbar que' castelli per decoro ed onoranza di lei. Oltracciò fece ella costruire, o piuttosto ristaurare ed ampliare (tale essendo il vero senso della parola *edificazione* qui usata da Tolomeo), il borgo di S. Genesio, reso celebre per varj congressi, specialmente per quelli tenutivi dall'arcivescovo Maguntino: e ciò, nonostante l' opposizione che i vicini Sanminiatesi v' inframmettevano; mentre il console Alcherio Pagani cinse Lucca d' esteriori opere di fortificazione, dette *carbonerie* nel linguaggio d' allora (2).

Giusta la promessa inclusa nel trattato con Pisa, fermossi eziandio pace tra Lucca e Firenze. Benchè non siasi potuto rinvenire l' analogo strumento, sussiste però quello stipulato il 20 luglio 1184, nell' abbazial chiesa di S. Pietro di Pozzevoli, dello stato di Lucca, relativo agli obblighi che contrassero i consoli di questa città per anni venti colla repubblica fiorentina. Vi si parla del modo di trattare in Lucca gl' interessi privati de' cittadini di quella; de' soccorsi militari da fornirle all' uopo; delle tasse doganali sulle mercanzie; dell' includer Firenze ne' pacificamenti con altri stati, contro i quali militato ella avesse in soccorso de' Lucchesi; del liberissimo transito degli stranieri, diretti verso la città medesima; del non coadiuvare l' edificazione di nuove castella nel contado fiorentino, nè tampoco farvi compra di beni, sia pel Comune, sia per alcuna chiesa di Lucca; finalmente, del cederle parte del frutto netto sulla fabbricazione delle monete che quella Repubblica sarebbe per eseguire nella zecca lucchese, ben inteso che non le spese sole, ma se ne dovesse detrarre eziandio la metà degli utili a cui avean diritto, per l' accordo, i Pisani. Le quali cose tutte, oltre il giuramento de' consoli, dovean pure convalidarsi mercè quello di seicento cittadini; con più l' annuale rinnovazione del medesimo per parte de' successivi reggitori, e la quinquennale dei seicento anzidetti. Chiudesi l' istrumento

colla riserva, che tali promesse non rechino nocumento di sorte alle ragioni dell'Imperatore e di suo figlio Arrigo; alla pace fermata con Pisa, ed ai trattati con Genova, e con varj dinasti del contado Lucchese: cioè i Corvaresi, i figli di Raimondo, di Guido da Montemagno e d'Orlandino; gli uomini di Garfagnana, i Porcaresi, Truffa di Mezzolombardo e Guido Burgundione. Le particolarità contenute in simil atto, non sono al tutto spregevoli per lo storico; particolarmente quest'ultima, che fornisce i nomi de'cattanei Lucchesi, viventi allora in certo modo sotto la protezione di quel popolo istesso, un dì calpestato e soperchiato bruttamente da' loro antenati. Strette così da comune amistà le tre repubbliche, pareva che ne'loro cittadini allignasse sincero e concorde volere di estendere a lunghissimo tempo la durata della pace. Dierono infatti prova di schietto procedere i reggitori pisani verso i Lucchesi, con metterli a parte del trattato conchiuso, sino nel primo di giugno di questo medesimo anno, col re saracino delle isole baleariche, facendo guarentir loro le stesse concessioni ed immunità stipulate da quel barbaro in favore di essi Pisani (3).

Papa Lucio, stimolato vivamente dal desiderio di soccorrere Terra Santa, e di frastornare l'imminente pericolo che minacciavala, si diresse per la via di Toscana in Lombardia, per infiammare il coraggio delle popolazioni a sì rischiosa spedizione, studiandosi di calmare innanzi tutto le tante discordie che laceravano la penisola italiana. Nel passare ch'ei fece da Lucca, di molti ragguardevoli privilegj adornò la sua cattedrale, ed aumentonne le rendite. Ma fu colto da morte a Verona, in mezzo a' suoi progetti di crociate.

Sino dal principio dell'antecedente capitolo, fu osservato che la giurisdizione alla Repubblica ceduta per le carte d'infeudazione sì cesaree e sì marchionali, non oltrepassava il distretto delle sei miglia, tranne altri piccoli concedimenti d'ugual natura; e che non bastava il solo fatto della forza per legittimare, in faccia all'imperio, l'usurpazione repubblicana. Ora ci si para dinanzi, a sostegno di codesta massima, un diploma di Federico I, dato nel 5 marzo 1185, da Castellarano, in favore de'comuni e dinasti o cattanei di Garfagnana, di Montemagno di Versilia, di Camajore ec., prendendoli sotto la sua protezione, francandoli da ogn'altro dominio di città

e potestà qualunque, dichiarandoli finalmente soggetti a lui solo. Annulla Federico le occupazioni di terre, borghi e castella, fatte da'consoli di qualunque città; obbliga Lucca, segnatamente a riedificare le rôcche da lei in que' luoghi demolite; come pure a spianare le fortificazioni di recente costruitevi a danno e raffrenamento di essi signori e comuni. Poi, con altra carta, ravviva le consuetudini e diritti che godeva la terra barghigianese di Garfagnana sino dal tempo della contessa Matilda (4).

In pari modo comportossi dipoi Federico verso i nobili rurali di altre città toscane, dando ascolto alle lagnanze ch'essi movevano contra le Repubbliche, rintegrandoli ne' diritti giurisdizionali, usurpati loro a viva forza da quelle, alle quali non lasciò l'Imperatore che poche miglia di terreno suburbano. Li scrittori, o contemporanei o di non molto posteriori, fanno menzione di tale spogliamento di contado, ma con una particolarità notabilissima: cioè che non si estese quella determinazione sopra Pisa e Pistoja, le quali aveangli dato costanti segni di fedeltà nel durare delle passate controversie tra lui e la romana Chiesa, laddove le prime s'erano troppo scopertamente dichiarate per la parte sacerdotale. Basta por mente al carattere sommamente orgoglioso e vendicativo di quel monarca, per acquistare pieno convincimento, che, sebbene riconciliatosi col Papa, foss'ei tuttavia meno sollecito di rivendicare le calpestate ragioni dei feudatarj, che di punire gli atti di sprezzo commessi contra sè medesimo. Del resto, la parzialità usata co' due Comuni fedeli rimuove sino l'ombra del dubbio; dacchè ne' loro contadi niun conto si tenne delle signorili prerogative in ugual modo a quei magnati rapite. Ma Lucca ed il suo vescovo, questi spezialmente, furon da lui anche peggio trattati. L'onta quivi sofferta da'proprj ambasciatori, meglio repressa per lungo tempo che dimenticata nell'altiero suo animo, scoppiò finalmente col rivocare per l'intero a sè la giurisdizione che avea conceduto nel 1162 alla Repubblica; forse col pretesto che quel privilegio temporaneo, almeno intorno alla cessione delle regalie, riguardar si dovesse come finito. Tolse ad un tempo al ridetto vescovo tutto quanto il territorio di Villa Basilica, che pure formava parte del privilegio per lui stesso nel 1164 emanato; e ne riprese possesso, come di luogo all'imperio spettante. Ciò dinota più d'ogni altra cosa che l'ira sola il moveva, dappoichè niun mo-

tivo plausibile aveva per procedere contro il fatto proprio e quello (come dicono le parole del citato diploma) de'*piissimi antecessori suoi*, annullando in questa parte le loro concessioni, da lui solennemente raffermate. O sdegnò il vescovo scendere alle preghiere, o, se pur tentò di calmare l'ira di Federico, niun vantaggio ne ritrasse: ma i reggitori lucchesi, cui non mancava nè destrezza, nè pieghevolezza d'animo, nè fermo intendimento di riscattare le facoltà perdute con qualsifosse sacrificio di danaro, videro in breve coronate da buon successo le loro istanze. Non sappiamo quali efficaci mezzi ponessero in opera; ma è certo che, rivoltisi al principe Arrigo VI, figlio dell'Imperatore, dichiarato sino dal 1169 re d'Italia e di Germania, ed incoronato di recente pel primo regno, ne riportarono, colla data del 30 aprile 1186 dal Borgo S. Donnino, una carta, mercè la quale viemeglio e più stabilmente assettarono la politica base di loro Repubblica. Imperciocchè, dopo averne Arrigo lodato a cielo la fedeltà verso l'imperio (il che parrebbe smentire l'allegato sdegno di Cesare pel contrario parteggiamento di lei, quando recenti prove di sommessione, o meglio, l'allettamento dell'oro non ne avessero raddolcito l'animo), le guarentisce la *protezione* dell'imperio medesimo, dicendo esser tale la mente del suo gloriosissimo genitore. Indi le rafferma *l'antichissimo privilegio* della moneta, e tutte le giurisdizioni e regalie, da esercitarsi senza veruna restrizione di tempo, dentro la città ed il contiguo distretto; tranne però, in questo, le terre già del conte Ugolino, e quelle de' cattanei di Porcari, di Montemagno, di Buriano, di Garfagnana e di Versilia, sebbene incluse nell'area distrettuale; cosicchè su di esse vantar non debba ragione il Comune, per tener fermo di tal guisa il tenore del privilegio magnatizio dell'anno scorso. Poi dichiara questa giurisdizione dover cessare all'intutto nel Comune istesso ogniqualvolta l'Imperatore soggiorni in Lucca; che venga riservato a lui l'appello criminale, come pure il civile, per liti eccedenti una determinata somma; che giurino i Lucchesi serbare, anco ne' trattati che stipulassero con altre potenze, fedeltà massima verso l'imperio; in fine, che paghino all'imperial fisco l'annuo censo di sessanta marche d'argento (5).

Tolomeo ravvisa molto apprezzabili le particolarità di questo diploma; laddove Girolamo Sesti, mentre plaude alla remis-

sione perpetua delle regalie, ed alla protezione o salvaguardia imperiale per la Repubblica, trova le rimanenti parti del privilegio increscevoli e nojose, come quelle che tendono più presto alla conservazione del supremo dominio cesareo, che non al miglioramento della sorte lucchese. A detto del Sesti, sarebbe anzi questa deteriorata per la carta del figlio, raffrontandola colla paterna del 1162. Ma fa d'uopo considerare, che la concessione presente servando la preesistente qualità di feudo nel Comune, non può comparire in ogni parte graziosa, dacchè hanno da scaturirne non equivoci segni di dipendenza e di suggezione verso il supremo signore. Nel complesso vale però meglio della federiciana, in quanto che, oltre al non dar cenno del lasciar le regalie all'imperio nè fra breve nè fra lungo tempo, tace affatto sull'obbligo dell'annua investitura consolare. Di fronte a questi pesi gravissimi, e de' quali soltanto il primo colpisce l'animo del Sesti, sembrano meno valutabili gli altri due quivi ad essi sostituiti: cioè l'interrompimento precario della giurisdizional podestà nel caso rarissimo di breve permanenza degli Augusti sul territorio lucchese; e l'appello interponibile innanzi a' medesimi, comecchè la lontananza dalla sedia cesarea distoglier dovesse dall'usarne frequentemente, soprattutto nelle civili materie. Laonde, se ad obblighi di lor natura incomportabili succede ugual numero di più miti, e se, per soprappiù, vi si aggiunga la ridetta protezione o salvaguardia, bisogna concludere che la feudal dipendenza incontra, per la nuova carta, una considerevole diminuzione (6).

Presero e distrussero nel contado le repubblicane milizie il castello di Fornoli. Quello di Montramito, arso da loro nel 1172, e riedificato quindi o poc'innanzi o poco dopo la rammentata cessione di Truffa di Mezzolombardo, doveva essersi ribellato al Comune, poichè Tolomeo ce lo addita nuovamente arso e distrutto. Dopo di che, la intestina discordia prese a turbare la quiete della città. Gli abitanti del *Borgo*, cui s'unirono quelli delle porte *S. Gervasio* e *S. Pietro*, vennero alle mani con gli altri abitanti di porta *S. Frediano*, fiancheggiati da quei di porta *S. Donato;* cosicchè tutto quanto il popolo trasse al rumore, formando il borgo, e le quattro ridette porte, l'intiero spartimento urbano, come vedremo meglio in

progresso. Fu gravissimo scompiglio alla *Fratta*, il quale recato avrebbe funeste conseguenze, se i buoni ufficj de' Fiorentini non avessero a tempo sedato quella nascente perturbazione.

Caduta nuovamente Gerusalemme sotto gl'infedeli, null'altro bramava Clemente III, creato pontefice dopo quel tristissimo annunzio, che metter pace fra'governi, per chiamare i popoli alla sacra guerra. Il perchè, non trasandò di riunir Genova e Pisa, le cui forze marittime non solamente profittevoli, ma necessarie rendevansi per quelle lontane spedizioni. Mandò pertanto due cardinali, che fecero giurare a mille cittadini nel parlamento di Pisa, e ad altrettanti pure in quello di Genova, l' aderimento ai patti ch' ei loro imporrebbe qual' arbitro e mediatore. E realmente, nel 9 luglio 1188, aggiustarono in Lucca essi legati gli articoli della pace fra le due repubbliche sinallora pertinacemente nemiche, articoli ratificati dipoi da Clemente stesso (7).

Gli uomini di S. Quirico di Veneri giurarono d'esser quind'innanzi al Comune di Lucca fedeli; nè punto bastò il citato privilegio federiciano del 1185, ch' esimeva da cotal sommessione i nobili versiliesi, per impedir quei di Vallecchia di prestargli simil omaggio, e di fargli, per giunta, cessione dei terreni, del poggio, de' casamenti e del castello di Montebello. Ma da' figli di Raimondo di Poggio comperò la Repubblica que' diritti sopra la *Selva regia* e sopra il monte di Filettore, ch' erano in loro dalla contessa Matilda stati trasferiti. Se non che avendo la medesima contessa, due anni prima di sua morte, investito metà di quel terreno a Gualando pisano, sembra che consistesse nell' altra metà il possedimento venduto da' Poggi, come avverte giudiziosamente l' accademico Cianelli.

Da Foligno Arrigo VI, coronato imperatore sino dal 1191, diede, nel primo novembre 1196, a Glandone lucchese in feudo Villa Basilica, con sue dipendenze, e con tutte quelle ragioni ed entrate le quali *per l' intero e di pieno diritto* pertenevano a lui concedente, nonchè all' imperio. Frasi rimarchevoli son queste, perchè concordano pienamente con quanto per noi si disse di sopra. Era duca di Toscana in allora Filippo, fratello dell' Imperatore, con cui facilmente s' intesero i lucchesi reggitori, e ne ricavarono graziosissima conferma de' privilegj

tutti già conferiti loro, sì dagli antecessori, e sì dal duca stesso; come leggevasi, vivente Tolomeo, nel pubblico registro del Comune (8).

Morto Arrigo VI, nacque scissura fra i due contendenti all' imperio, il duca Filippo testè nominato ed Ottone di Sassonia. Per le quali novità, grandi speranze concepirono varie città toscane, che si strinsero in alleanza con trattato dell'11 novembre 1197, segnato nel borgo di S. Genesio per mezzo de' deputati di Firenze, Lucca, Siena, Volterra ed altri comuni e magnati di quella provincia, assistiti pur anco da due cardinali, come legati pontificj. Rimase concordato, che nominassero i confederati alcuni capitani o reggitori per l' esecuzione de' patti della lega istessa, avente per iscopo non solo la comune sicurezza e difesa, ma eziandio il mantenimento della concordia fra' collegati. Il principale articolo si fu, che, senza speciale assentimento della santa sede, non venisse altrimenti riconosciuto nè ubbidito veruno imperatore nè principe, duca, marchese, o loro respettivo nuncio o vicario. Riservavasi luogo nel trattato, disteso in senso latissimo, anche per altre città, comuni e signorie; ma Pisa ricusò di aderirvi. Pochi giorni dopo, i rettori e capitani nominati dalle parti, giurarono l'osservanza dell' accordo. A ragione il dottissimo annalista Muratori riguarda questa come la prima lega guelfa italiana. Di fatto, la peste delle fazioni guelfa e ghibellina desolava da certo tempo le regioni alemanne. Il defunto imperatore, ugualmente che il fratello di lui, pretendente alla successione, stavano co' ghibellini, mentr' era di stirpe guelfa Ottone suo rivale. Non sembra veramente che fossero in Italia per anco penetrati que' nomi di tali sette, che tanto vi si diffusero nel vegnente secolo, con universal danno e sconvolgimento; ma la discordia ne lacerò il seno, duranti le gare tra le due potestà, sino dal tempo del primo Federico, parteggiando varie città pel sacerdozio, altre per l' imperio, e nel medesimo recinto di mura contendendo aspramente per siffatte cagioni, popolari e magnati; seguaci quelli del primo, la cui mercè speravano salda base alla lor nascente libertà; questi dell' altro, donde ritraevano lustro e considerazioni maggiori. Sopite dipoi quelle acerbissime rivalità per aggiustamento fra' capi di ambe le sette, non escì già dagli animi la pestifera semenza delle divisioni, che

covava nel silenzio, minacciando di ripullulare ad ogni menomo impulso. E, pur troppo! non mancavano ragioni d'incessanti scompigli nelle italiche popolazioni, soprattutto nelle repubbliche di Toscana. Come, infatti, serbar concordia tra città vicine, ma per lungo ed irreconciliabile astio disgiunte? Come riunire ed affratellare co' popolani que' dinasti, che, privati di lor antiche signorie nel contado, fatti a malincuore cittadini della Repubblica stessa che aveali domati colla forza o compri col danaro, e resi partecipi degli ufficj e cariche pubbliche in un col volgo, dianzi da loro impunemente calpestato, non sapevano celare l'amarezza dell'animo, ricordevole tuttavia dell'antica possanza? Eran questi fomiti più che bastanti a nuovi disturbi; nè dee quindi recar maraviglia se le fazioni guelfa e ghibellina scoppiarono di poi con tal impeto, da non potersi quetare che col trascorrere di lunghissimo tempo. Il novello papa Innocenzo III, calcando le orme de' predecessori suoi, mostrossi contrario alla casa sveva, e propenso a Ottone, competitore di Filippo discendente da quella; perciò la parte guelfa ricovratasi dapprima sotto il manto della Chiesa, le fu quasi sempre ligia di poi. Allorquando il sacerdozio riprese, come vedremo, a gareggiare coll' imperio, questo aveva per sè i ghibellini. Firenze, Lucca ed altre città toscane non deviaron per lungo tratto dalle massime guelfe: laddove le ghibelline furono costantemente professate da Pisa. Ma conviene avvertire che, mentre la massa del popolo fu guelfa nelle prime, i più riottosi ed intolleranti dell' uguaglianza repubblicana fra' magnati, sordamente almeno, favoreggiavano la setta contraria. La quale uguaglianza, se regolava le nomine degli ufficj pubblici, da cui niun cittadino dabbene andava escluso; vulneravasi poi scopertamente in questo, che serbava il nobile (benchè al paro degli altri cittadino) i proprj titoli, quasi unico retaggio della passata grandezza; distinzione che manteneva viva la divisione fra esso e l'uomo del popolo. Una particolarità, da Tolomeo con la solita concisione notata, sembra dimostrare che gravissima diffidenza sulle intenzioni de' nobili preoccupasse di già le menti de' popolani, ansiose d'investigare efficaci mezzi di continua difesa. Ridolfo Viviani e Lotto Chiatri furono inventori della *società* in Lucca, come il cronista ebbe modo di leggere negli *atti lucchesi*. Questo vocabolo da lui

seccamente adoperato, perchè ciascuno in allora ne afferrava di per sè stesso la significanza, potrebbe ora generar dubbiezza, e render noi partecipi dell' errore di taluni fra' moderni storici lucchesi; che presero tali *società* per confraternite pie con cappa; qualora pubblici documenti, parte anteriori parte contemporanei al Fiadoni stesso, non ci svelassero compiutamente a che tendevano, e per conseguente la falsità della supposizione. Imperciocchè non erano altro che riunioni popolari armate, pronte a rintuzzar validamente qual si fosse ostile intrapresa de' magnati, e denominate sulle prime *società di concordia de' pedoni della città*, e dipoi *società delle armi del popolo.* Guadagnarono esse di dì in dì maggior importanza, ed oltremodo imbaldanzirono, quando il furor delle parti non ebbe più ritegno (9).

I Corvaresi, dinasti di Versilia, malvolentieri tolleravano quel giogo che la Repubblica, contro il divieto cesareo, minacciava ad essi d' imporre; laonde impugnaron le armi, spalleggiati da' signori di Montemagno, e da gente di Pisa moventesi ad ajutarli per impulso privato, sebbene ciò pure fosse contro gli articoli della pace. Ma la milizia speditavi da Lucca facendosi incontanente padrona del castello di Metri, e riducendolo in cenere, talmente sbigottirono que' cattanei ribelli, che si sottomisero alla Repubblica: cioè i figli d' Ubaldo ed i signori di Corvara e di Montemagno; dandole questi ultimi anche maggiori segni di vassallaggio due anni dopo, col fissare il modo del servigio militare; che intendevano prestarle quando ne fossero da lei richiesti. In tanto dissi opera di privati l'ajuto pisano mentovato da Tolomeo, in quanto che da convenzione fermata l' anno seguente tra certe comunità situate lungo la linea di confine de' due stati, rilevo che durava tuttavia la concordia fra essi, se non affatto sincera, per lo meno apparente. Altra causa di piccola guerra forniva l' odio de' Sanminiatesi co' loro vicini del borgo di S. Genesio, le cui mura danneggiate per opera de' primi, furono di subito risarcite da' Lucchesi, che fecero indi provare ugual danno a quegl' irrequieti terrazzani; cosicchè segnarono essi patti di tregua, e promisero non recar nuove molestie a quel borgo; mentre la pace definitiva (laconicamente rammentata da Tolomeo, senza far parola delle condizioni) celebrossi sei anni dappoi (10).

Que' dissapori che covavano tra' nobili ed il popolo di Lucca (*inter milites et pedites*, dice Tolomeo), traboccarono alla perfine con tanta violenza, che, dopo acerbissimo contrasto, prevalse la parte popolare, e cacciò i primi fuor delle mura. Nè andò guari che lo stesso popolo armato gli affrontò con gran cuore nella pianura sotto il monte di Chiatri. La battaglia fu lunga, ostinata e micidiale, come suole accadere nelle tenzioni civili, più rinfocate dalla passione che guidate dalla prudenza; ma l'esito parve indeciso, cosicchè v'era da temere che il prolungamento di que' rancori seco traesse la ruina e l'esterminio della Repubblica. Fortunatamente, i capitani o reggitori poc' anzi mentovati della nuova confederazione toscana, s' intromisero, giusta i patti, per sedarli; nè i loro buoni ufficj furon perduti del tutto, poichè, se non estirparon le cagioni della discordia, ne temperarono almeno le conseguenze, facendo rimpatriare gli esiliati (11).

Ma non per questo tralasciava la Repubblica di allargare nelle terre del contado il suo potere, sebbene que' signorotti o quei comuni vantassero privilegj cesarei che francavanli da ogni suggezione verso di lei, secondo le regole del diritto politico d'allora; perocchè lungi di troppo stavano le forze del supremo signore, mentre quelle di Lucca potevano accerchiarli e premerli da un istante all'altro. Astretti quindi dalle vicende de' tempi che correvano, discordi fra loro, anzi che premurosi di collegarsi strettamente a difesa comune; colti alla spicciolata ed all' improvviso, nè bastanti perciò a rintuzzare le soperchianti aggressioni lucchesi, doveano piegare il collo ad inevitabile giogo. Più avventurosi de' laici erano i feudi ecclesiastici; perocchè non solo rispettavansi come cose inviolabili, ma inoltre giuravano i principali reggitori, nell' intraprendere l' ufficio, di proteggerne l' integrità contro chiunque si attentasse di manometterli. Il perchè, venuto in poter del Comune, non sappiamo se per rinuncia del feudatario o per effetto di conquista, il circondario di Villa Basilica; fu sollecito il potestà Ingherame da Montemagno di farne restituzione, in nome della Repubblica, al vescovato *cui di ragione apparteneva*, *quanto al placito*, *distretto e giurisdizione*, innanzi che l'Imperatore, come fu detto, a sè l' avocasse. Ciò nullameno, a tal segno cresceva la fama del popolo conquistatore, che queglino i quali, tra

per la potenza loro, e per la qualità d'ecclesiastici, parevano al coperto dalle aggressioni cui soggiaceano i loro consorti meno difesi, studiavano di cattivarsene la benevolenza. Così dal podestà di Pontremoli, dal magnate Gualterotto, dal vescovo lunense e dal marchese Guglielmo Malaspina, ritrassero i Lucchesi franchigia nel traversare i loro dominj di Lunigiana; così prestaron loro giuramento di vassallaggio il marchese di Massa lunense, le comunità di Fornoli e di Limano ed altre di que' dintorni, come pure Barga e tutte le castella di Garfagnana. Il rinnovarono altresì que'da Montemagno, i figli di Ubaldo e i Soffredinghi; ma questi ultimi con obblighi più gravi. Al contrario, i signori Porcaresi, imbaldanziti per le soverchie ricchezze, come pure pe' molti feudi riuniti nelle loro famiglie, trascorsero a tale da uccidere il potestà di Lucca, Guido da Pruano: la qual cosa parve talmente incomportabile al popolo, che discacciolli dalla città, e ne ruinò ivi le case; poi corse in arme a' loro castelli di Porcari, di Gragnano e di San Gennaro, che furono ugualmente distrutti dall' ira popolare (12).

Dopo la morte dell'antagonista Filippo, riconosciuto generalmente capo dell' imperio Ottone IV, venne per la corona in Italia. Nel suo passaggio di Toscana, prese a rivendicare quei diritti cesarei che, sebbene conculcati ripetutamente dal predominio della forza, nulla perdevano d'efficacia nell'opinione degl'imperiali giuristi. Costrinse pertanto, nel dì 16 novembre 1209, i consoli lucchesi a liberare, presente lui stesso ed i suoi baroni, tanto i cattanei quanto gli abitanti tutti di Versilia e di Garfagnana, da' giuramenti ch' essi dovuto aveano prestare alla Repubblica o nell'anno medesimo o poc'innanzi. Ed in pari tempo, non solo mise al bando dell' imperio i Porcaresi; ma comandò eziandio, d' in sulla piazza lucchese di San Martino (luogo nel quale ragunavasi a parlamento il popolo), che niun versiliese o garfagnino retribuisse d' alcunche tali cattanei. Troppo grave compariva il loro delitto, stantechè nelle repubbliche italiche del medio evo l' ufficio del podestà consideravasi come derivazione dall' autorità imperiale. Diede parimente da Foligno, al 12 dicembre 1209, in favor dei Lucchesi un diploma simile nella sostanza, se non ne'precisi termini, agli antecedenti del quarto e quinto Arrigo e di Lotario

terzo; aggiungendo particolarmente, nel proemio della carta, che prendeva sotto lo speciale patrocinio di sua difesa i Lucchesi tutti e le sostanze loro, in guiderdone della fedeltà nel suo arrivo dimostratagli. È vero che parecchie tra le concessioni quivi ripetute, sembrano inutili dopo il mutamento seguito per la rinuncia di Guelfo; ma non può già dirsi altrettanto delle esenzioni dalle gravissime spese nel transito e soggiorno cesareo, dalle quali agognavano i consoli di liberare la Repubblica; molto più che l'ultimo privilegio d'Arrigo VI, contenente la somma de' favori a lei modernamente compartiti, niun cenno porgeva d'esenzioni cosiffatte. Laonde, per rinfrescarne l'antica osservanza, sarà comparso non inopportuno il raffermare tutti cumulativamente, anzichè parte di que' concedimenti (13).

Tanto credito e rinomanza godeva il nostro Comune, che i signori Malaspina ne invocarono il patrocinio, ed ottennero da' consoli lucchesi promessa ch' avrebbero rimosso dalle loro terre qualunque pericolo. La qual vicina salvaguardia recava maggior fidanza che non la lontana de' Cesari troppo più potenti, ma pure quasi sempre distratti da cure gravissime o da militari fazioni nel cuor d'Alemagna; quindi nell'impossibilità di far eseguir colle armi nella Toscana gli ordini e le minacce di cui riboccavano le loro pergamene. Infatti, malgrado la revocazione de' giuramenti pretesa da Ottone IV, bisognò che varie castella di Garfagnana tornassero nuovamente sotto la dominazione della Repubblica. Di questa patente infrazione non è arduo rinvenir la causa stimolatrice, quando si considerino gli avvenimenti d' allora, propizj per quelli che, come i Lucchesi, sapevano coglierne il destro. Ci fa chiaro la storia, che l'imperatore Ottone incorse nell'ira pontificia; talchè, scomunicato da Innocenzo III, ebbe a contrastare con un rivale in Federico II, figlio d'Arrigo IV, promosso dalla parte papale che vivamente lo spalleggiava, mentre il suo emulo conservava gran numero di partigiani. Ma framezzo a' prosperi tentativi di allargamento di stato, lentamente spandevasi per entro la città il contagio delle scissure, che fecero degenerare gli odj privati, mossi da cagioni svariate, in fazioni nemiche, ostinate, irreconciliabili. La violenta morte di Buondelmonte de' Buondelmonti diè origine in Firenze a quelle de' guelfi e de' ghibellini, che di corto

si estesero alle altre città di Toscana e a Lucca con esse, con miserando strazio, e inestimabile loro danno (14).

Non è da passar sotto silenzio un accordo per coniar certa specie di moneta fra Pisani e Lucchesi, notato sì brevemente da Tolomeo, ma pur valutabile in quanto che mostra il proseguimento della buona armonia fra le due repubbliche. Montesummano, con tutte le sue adiacenze, fu venduto alla nostra Repubblica dall'abate di S. Antonio. Gli stessi consoli che fecero tale acquisto, procurarono eziandio che i nobili della casata Mansi rinunciassero al Comune il privilegio esclusivo della fabbricazione monetaria, cioè l'esercizio della zecca lucchese, di che fruivano da gran tempo per imperatorie concessioni; e presero in ipoteca la fortezza di Massa lunense per sicurtà di certo danaro prestato a'marchesi signori di quella terra. Anco l'abate ed i monaci di Sesto cederono alla Repubblica la custodia (meglio varrebbe dirla padronanza) di due loro castella, Cerreto e Montecalvoli, a ricompensazione di benefizj ottenuti; e promisero, per giunta, di essere, in pace od in guerra, con essa, contro i suoi nemici: il che vuol dire, nel linguaggio feudale, che quegli ecclesiastici le si facevan ligj. Perciò scomparve a poco a poco in essi qualsiasi resto di dominazione; benchè dall'imperatore Federico II, riconosciuto generalmente come tale dopo la morte di Ottone, riportassero la conferma de' loro antichi diritti signorili. Esponevali a grandissimi rischj, nel caso di guerra, la vicinanza del confine pisano; talchè, per sicurare almeno le proprietà, dovettero fare spontaneo sagrificio del resto, e tenersi amico chi potesse validamente tutelare quelle all'opportunità. Diede primo saggio di sua giurisdizione suprema il ridetto Federico sul Lucchese, col perpetuo dono che fece a Pagano Baldovini di Messina, ed eredi suoi, del territorio di Viareggio. Vien questo indicato nella carta di donazione, da Taranto in aprile del 1221 emanata, come *luogo disabitato* nella costa marittima della diocesi lucchese, ove sorgeva in antico *il castello del mare*. Il diploma permette al Baldovini d'inalzarvi fabbriche a suo piacimento. Egli se ne prevalse, ritornando il paese nell'antica condizione; vale a dire com'era prima, che per l'accordo co' Pisani del 1181, fosse quasi ridotto al niente (15).

NOTE

(1) *Ptolomaei*, *Ann.* 1181 e 1182.
Muratori, *Ann. d' Italia*, 1181 e 1182.

(2) *Ptolomaei*, *Ann.*, 1182. 1183. 1184.
Carbonarias. Ad urbium moenia extitisse non semel produnt scriptores: così si contenta il Du Cange di parlare delle carbonarie, senza definirle. Il canonico Libertà Moriconi, nelle Memorie istoriche sopra le antichità di Lucca, ce le rappresenta come fôsse vicine ai muri della città (vedi libro II), senza darne prova convincente. Ma uno strumento del 1191 (Archivio Arcivescovile * L. 48) ci descrive una *pezza di terra situata nelle carbonarie del castello di Buggiano*; lo che induce a credere, che fossero spalti con fosse, non già semplicemente fosse.

(3) Aggiunte al Libro I delle *Storie fiorentine* dell'Ammirato ec. Archivio di Stato, A. Armario 1. N.° 114.
Tronci, *Ann. Pisani.* È osservabile che il Tronci, dopo aver mentovato la pace tra Lucca e Pisa, la fa tornare di nuovo in campo, dandone tutto il merito a papa Lucio III, e nomina i procuratori d'ambe le città, ugualmente che il luogo di lor convegno. Non ammettendo dubbio il documento dell'Archivio Rosselmini, citato nella nota 13 dell'antecedente capitolo, e convalidato anco dalla pergamena * I. 51. dell'Archivio Arcivescovile, bisogna che l'error del Tronci provenga dall'aver considerato per pacificazione generale taluno di quegli atti posteriori, che dovean meglio particolarizzare e spiegare certe cose accennate come di volo nello strumento del 1181.

(4) *Ptolomaei*, *Ann.* 1184. 1185. 1186.
Va corretto l'abbaglio di Tolomeo, che pone la morte di Lucio III al 1186.
Pacchi, *Ricerche istoriche sulla Garfagnana* ec. Docum. XII. XIII.

(5) Ricordano Malespini, *Storie fiorentine*, cap. 82.
Paolino Pieri, *Cronaca fiorentina*, al 1185.
Ptolomaei, *Ann.* 1179.
Muratori, *Ann. d'Italia*, al 1185. Egli dice, al 1169, che Arrigo fu proclamato dalla dieta di Bamberga re di Germania e d'Italia.
Il documento arcivescovile, che citeremo nella nota 12, e relativo al 1204, prova che il vescovato rimase privato di Villa Basilica da Federigo, quando ei *tolse la terra e la giurisdizione alla città.*
Archivio di Stato, A. { Armario 6. N.° 26 a c. 6 tergo. / Armario 11. N.° 94 a c. 24.
Non credasi che dimenticassero gli agenti cesarei l'annual tributo imposto a Lucca dalla carta d'Arrigo; imperciocchè, fra le rendite

nel 1190 cedute dal maresciallo od inviato di lui in Toscana al vescovo di Volterra, si notano *omnes redditus quos lucensis civitas debet domino regi* (Camici, Suppl. all'opera del capitano Della Rena sopra i Marchesi toscani).

(6) *Ptolomaei*, *Ann.* 1186.
Sesti Girolamo, *Storia diplomatica di Lucca.*

(7) *Ptolomaei*, *Ann.* 1187. 1188.
Dal Borgo, *Dissert. sulla storia pisana*, Tomo III. pag. 114.
Tronci, *Annali pisani.*
Annales Genuenses ec. lib. III.
Tolomeo vuole autore della pace tra Genova e Pisa Gregorio VIII, antecessore di Clemente III. I documenti riportati sì dal Tronci, sì dal cavalier Del Borgo, non potendo smentirsi, e concordando parimente cogli Annali genovesi, può dirsi, a scusa di Tolomeo, che Clemente avrà dato compimento all'opera già da Gregorio incominciata.

(8) *Ptolomaei*, *Ann.* 1188. 1192. 1194. 1196.
Memorie e Documenti ec., Tomo III. da pag. 115 a pag. 117.
Archivio di Stato, A. { Arm.° 8. N.° 129 / Arm.° 20. N.° 167 } È da notarsi nel secondo documento un contratto del 1126, per la descrizione di tal selva, ivi nominata *Paratina.*

(9) *Ptolomaei*, *Ann.* 1196. 1198.
Lami, *Ecclesiae florent. monumenta*, Tomo I. pag. 346.
Ammirato, *Storia de' conti Guidi*, pag. 9.
Muratori, *Ann. d'Italia*, 1152. 1198.
Il compendiatore del Tucci (Daniele de' Nobili, come dal Tomo X. *Memorie e Documenti*, pag. 4, nota 4), ed il Tucci stesso (cap. 2.° Lib. IV. degli illustri Lucchesi) ravvisano le Società nominate da Tolomeo sotto l'aspetto di pie confraternite. Se ne terrà ragionamento in seguito. Che dapprima s'intitolassero *Società* della concordia de' pedoni di città; se ne hanno prove nell'Archivio arcivescovile (* O. 4. 19. 41. 42).

(10) *Ptolomaei*, *Ann.* 1198. 1200. 1206.
Archivio di Stato, A. Armario 9. N.° 349.

(11) *Ptolomaei*, *Ann.* 1203.
Abbiamo una seconda prova, nel 1205, dell'influenza ch'esercitavano que' rettori o capitani per conservar la pace, nell'opera citata del Lami, Tomo I. pag. 385.

(12) *Ptolomaei*, *Ann.* 1205 e 1207 al 1209.
Archivio Arcivescovile, * B. 24. — Pergamene di S. Giov. N.° 214.
Archivio di Stato, A. Armario 26. N.° 1, a c. 73.

(13) *Ptolomaei*, *Ann.* 1209.
Pacchi, *Ricerche storiche sulla Garfagnana*, Documento XIV.
Archivio di Stato, A. { Armario 11. N.° 94. a c. 23.
Armario 6. N.° 26. a c. 5 tergo.

(14) *Ptolomaei*, *Ann.* 1213. 1215.
Muratori, *Ann. d'Italia*, 1215.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 104.

(15) *Ptolomaei*, *Ann.* 1217. 1218. 1221.
Statuto del 1308 (Archivio di Stato, A. Armario 3. N.° 73), cap. del libro I. Bartolommeo Fioriti, riportando questo cap. (*De Vultu S cio et moneta lucense*, a c. 330), crede che la rinuncia de' Mansi segui al 1182. Ciò non sussiste, perchè nel mentovato capitolo statutario nominati i consoli che accettaron cotal rinuncia; ed i lor nomi dive fican totalmente da quelli che realmente occupavano tal carica il 11 (Archivio capitolare, istrumento di Ser Buonfigliuolo, B. B. N.° 31). D' tronde, combinano perfettamente i ridetti nomi consolari per la rin cia Mansi, con quelli del consolato che fece l'acquisto di Montesumm (Statuto suddetto, Libro I, cap. 26) referibile, secondo dice aver *vato* Tolomeo, al 1218; poichè quel *trovato* pare che significhi ave esso scrittore riscontrato nel pubblico *registro*. M'è riuscito inoltre verificare, da istromento di Ser Iacopino Angeli Boni (Archivio capitol suddetto N.° 21), il nome d'uno di tali consoli appartenere realme al 1218. *Memorie e Documenti* ec., Tomo III, pag. 223.

Pel privilegio di Federigo II al Monastero di Sesto, vedi nota cap. 2.° di questo I. Libro.

Capitolo VI.

Guerra con Pisa. — Fatti d'arme in Versilia e nella Garfagnana. — Questa provincia si sottomette a Gregorio IX. — Egli scomunica, poi assolve i reggitori lucchesi. — L'Imperatore ricupera la Garfagnana, che dà in feudo al proprio figlio, indi alla Repubblica.

(1222-1250)

Non v'ha dubbio che la toscana confederazione del 1197 generò dapprima raffreddamento nell'amistà giurata, poscia nuova guerra tra Pisa e Lucca. Seguace quella delle massime imperiali o ghibelline, abborrir doveva dal nuovo patto di questa con le altre mentovate repubbliche toscane, siccome fondato sopra basi al tutto diverse dai principj da lei professati. Quindi, se la pace del 1181 ebbe origine, come notai, meglio da calcoli e vedute particolari, che da cessamento d'inveterate animosità, facilmente scorgesi che le brighe di pochi non bastavano a tenerla salda contro l'opinione e la tendenza generale della nazione pisana, rinfrescando il furor della parte ghibellina gli odj stentatamente repressi. Nè mancavano pretesti a colorire la rottura. L'esecuzione stessa degli articoli, puntellati da più maniere di studiate cautele con la vana lusinga di prolungarne la durata, suscitar dovea per lo contrario tal congerie d'imbarazzi, da porger motivo ad incessanti discordie. Il perchè non occorre andar mendicando, come fanno i moderni storici, le ragioni onde si rinnovarono le ostilità; tanto più che il silenzio di Tolomeo smentisce le costoro supposizioni. Gioverà solo por mente, che i Pisani non ignoravano come, affrontando Lucca, sarebbonsi tirata addosso la sua confederata Firenze: laonde ricorsero alle arti già profittevolmente usate nelle passate guerre per cattivarsi l'aderenza de' magnati tanto versiliesi che garfagnini, sempre pronti a coadiuvare i nemici di Lucca, perchè bramosi ch'essa e Pisa si logorassero vicendevolmente, anzichè la prima cogliesse il destro per privarli a mano a mano di lor feudali signorie (1).

Seguì fra i Lucchesi e i Fiorentini dall'una banda, ed i Pisani dall'altra, il primo fatto d'arme presso il castello del

Bosco nel Valdarno inferiore, che i Lucchesi chiamavano di *Montemorecci* o *Montemoreccio*, posto nel loro territorio non lungi da Montecalvoli. I Pisani avendolo preso, vi si erano fortificati con grande alacrità, ma ne furon cacciati a forza; ed i Lucchesi, riavutolo, il mandarono in rovina, tramutandone gli abitatori in un borgo vicino a Bientina. Indi munirono di rôcche due posti militari, creduti allora di qualche importanza: l'altura, cioè, di Rotajo, ed il tratto di paese non ha guari da loro comperato e denominato *selva regia*. Occuparono eziandio il castello di Monteggiori, ed il guernirono di lor presidio, affinchè, per difetto di vigilanza, non doventasse preda del nemico; promettendo per atto pubblico di sgombrarlo, ultimata che fosse la guerra pisana, ai signori di Bozzano, che ne tenevano il dominio feudale, e che vi conservaron giurisdizione, anche durante codesta occupazione militare. Ma il forte di Montebello, per la diserzione de' soldati che vi stavano a guardia, fu tolto alla Repubblica: le milizie della quale se ne risarcirono col prendere Anchiano in Garfagnana, rendutosi per capitolazione; e col distruggere, nella Versilia, tanto la rôcca di Lombrici guadagnata d'assalto, quanto l'altra terra, parimente versiliese, di Castiglione, tranne la fortezza che conservarono. Mentr'era podestà di Lucca Ingherame Bernardini di Montemagno, venne anco in potere di lui Asciano del contado di Pisa, unitamente al pievanato contiguo (2).

Ma in progresso fecesi più accanita la guerra, perchè combattuta dalle genti di Pisa e da' loro confederati di Garfagnana sul terreno alpestre di questa provincia; i cui *toparchi*, ricoverandosi ne' propri castelli, quasi pel sito inespugnabili, più lunga resistenza opposero che non i loro consorti della Versilia. Le prime mosse d'armi furon di vero a' Lucchesi propizie; imperciocchè, sbaragliate le milizie pisane e garfagnine, presero e malmenarono aspramente Castiglione con altre ville, da loro saccheggiate, poi date barbaramente alle fiamme. Fecero il simile alla rôcca di Nozzano, dentro cui molti seguaci de' cattanei eransi rifuggiti, e che divennero prigionieri de' soldati della Repubblica. Laonde, stretti que' dinasti dalle traversie di guerra cotanto rovinosa, e vista l'impotenza dell'ajuto pisano a trarli dalle ugne de' Lucchesi, grandemente da loro esecrati per amore d'indipendenza, per le fresche atrocità e

pel timore di altre consimili; si diedero al pontefice Gregorio IX, pregandolo a voler essere loro sovrano. Sembra che i Pisani, mal comportando rimanesse la Garfagnana tranquillo possedimento di Lucca, siffatto rimedio inculcassero. Comunque fosse, chiarirono il pontefice (mercè la produzione delle carte già per noi rammentate, cioè del 1185 intorno alla dipendenza de' Garfagnini dal trono cesareo, e del 1209 con cui furono annullati i giuramenti carpiti loro con violenza dalla Repubblica), che, tranne il fatto dell'espugnazione a mano armata, niuna legittima padronanza vantar potevano i Lucchesi su quelle terre. È ben vero che, mentre tali argomenti attenuavano considerabilmente le pretese della Repubblica, non lasciavan dubbio sul vassallaggio di que' magnati e comuni all' imperio: ma, nel bollore delle controversie di quel tempo risorte tra Federico II e la romana Chiesa, nulla ripugnava a questa d'accettare tutto che spontaneamente le si offeriva, sebbene le ragioni dell' imperio ne patissero nocumento. Quindi Gregorio spedì premurosamente Cencio suo cappellano alla volta di Garfagnana, esortando il reggimento lucchese a cessare dal rendersi molesto inverso questi suoi nuovi sudditi, ed il pistojese a difenderli ove bisognasse. Indi a poco, giurarono fedeltà parecchi nobili garfagnini nelle mani del ridetto Cencio per pubblico strumento, celebrato nella pieve del Prignano, diocesi pisana, per mezzo di notajo di quel luogo medesimo (3).

Nel mentre che i Pisani favoreggiavano cotal acquisto pel Papa, ne trasgredivano scopertamente gli ordini, ricusando di fare sgombrare alle proprie guarnigioni le castella e terre d'oltr'Arno, spettanti al dominio del vescovato lucchese, delle quali, al primo scoppiar della guerra, s' eran essi forzatamente impadroniti. Anteposto compromesso sopra i motivi di discordia fra le repubbliche belligeranti (senza toglier la quale, facilmente scorgevasi, non avrebbero i Pisani giammai ceduto intorno la restituzione di que'luoghi), accettaronlo in un cardinal legato ambe le parti; e giurarono, tanto i respettivi podestà, quanto l'un popolo e l'altro, a tal uopo per contrade congregati, di osservare rigorosamente ciò che il porporato fosse per istabilire. Ma non per questo ubbidirono i Pisani all'ingiunzione ch'ei fece loro di consegnar le terre a'deputati vescovili. Per la qual cosa, ripetuti editti di scomunica colpirono il loro reggimento, e fu

lanciato a più riprese l'interdetto sulla città, che però non venne osservato in pratica: talchè il tutto si ridusse a minacce lungamente protratte, ma non però tali da smuovere l'ostinanazione pisana sino alla finale conchiusione della pace, come vedremo (4).

I Lucchesi, fatti consapevoli delle novità di Garfagnana, seguite per gli ascosi maneggi de'Pisani, rinnovarono i guasti e le rapine in quelle montuose contrade: il perchè se ne dolse amaramente Gregorio col vescovo di Lucca; minacciando in pari tempo, se continuavano simili violenze e se non eran tostamente risarciti gli ultimi danni, di separare la Garfagnana dalla diocesi lucchese, e di orbar questa del proprio pastore, non che del clero, sintantochè piena soddisfazione desse al pontefice la Repubblica. La quale, mostrando di non curare gran fatto nè le doglianze, nè le minacce, perocchè pareale mancare al Papa diritti bastanti per impedirle di estendere i suoi conquisti, strinse viemaggiormente quelle terre, tacciando di rea caparbietà la loro ripugnanza a ricevere il giogo. Infrattanto, Gregorio faceva mostra di padronanza coll' accordar privilegj ai nobili e valvassori garfagnini; mentre scomunicava i cittadini della Repubblica, sottoponeva tutto il Lucchese territorio all' interdetto, e smembrava la Garfagnana dalla diocesi. Nè per questo intermettendosi da' Lucchesi la continuazione d' atrocissime violenze (talune delle quali contro luoghi e persone di chiesa, come suole avvenire nelle militari fazioni), diede carico all'arcivescovo pisano d'intimar loro, che sarebbesi fra breve strettamente l' interdetto eseguito; e che Lucca, segregata dal commercio delle altre cattoliche popolazioni, le quali niun cittadino vi manderebbero a podestà, nè tampoco da essa il prenderebbero, vedrebbe cadere a terra, com' irriti e nulli, quanti decreti e statuti promulgasse, e quanti atti notarieschi o giudiziarj quind' innanzi vi si facessero. Oltracciò, perderebbe l'onoranza sì dell' episcopal sedia, e sì del capitolo della cattedrale. Bisogna ch' ella molta fidanza riponesse nell' amistà de' Fiorentini, per non deporre il pensiero di guadagnare finalmente, colle proprie non meno che con le forze alleate, le terre di quella provincia; prendendo tempo a calmare l' ira pontificia, che poteva dileguarsi, tostochè pei Garfagnini non rimanesse altra via di salvamento.

Ed in fatti, correva sì buon' armonia fra le due repubbliche, che le loro milizie predarono tutto il contado sanese sino alle porte della città, vi distrussero i bagni e venti castella, e ne menaron via mille dugento settanta prigionieri. Cionullameno sortì pienissimo effetto, circa nove mesi dopo, anche l' ultima parte delle minacciate sciagure; come leggiamo in altro breve indiritto al medesimo arcivescovo di Pisa, cui toccò quella porzione di diocesi lucchese ch' eragli più vicina; mentre funne diviso il restante fra' vescovi di Firenze, di Pistoja, di Volterra e di Luni, riservate le chiese di Garfagnana e di Valdilima al pontefice; che privò del diritto di portar mitra i canonici di S. Martino (5).

Le cose di Garfagnana finirono ben altramente da quanto ne speravano i Lucchesi, perciocchè la terra di Barga fu lo scoglio contro cui ruppe la loro potenza. Dopo averne guastato i contorni, vi misero l'assedio; ma ne furon cacciati, unitamente agli ausiliarj Fiorentini, non senza gravissima perdita di lor gente, il 10 aprile 1232, dagli assediati, da' cattanei, e soprattutto dalle bande pisane accorsevi per ordine del pontefice. Peggiorò notabilmente cotal disastro la condizione dei Lucchesi in Garfagnana, molte terre avendovi spiegato la bandiera pontificia, e calpestato le insegne della Repubblica. Niun' altra prova d'armi tentò questa per riparare al sofferto scacco, nè tampoco diedesi premura d' investigar mezzi di riconciliazione con Roma. Sembra probabile che, quantunque sulle prime la maggiorità de' cittadini calorosamente propendesse nel domar quegli alpestri abitatori, mostratisi troppo favorevoli agli esecrati Pisani; nondimeno lo sgomento, sì per le incorse censure, e sì per la difficoltà sempre crescente di condurre a buon fine l' impresa in luoghi scabrosi e d' arduo accesso, rendesse a poco a poco trionfante il parere più savio: di deporre, cioè, l' inutil fermezza, e di cedere all' imponente forza della necessità. Effettivamente, non prima di due anni, dal combattimento di Barga in poi, si venne a trattative con Roma: dilazione che fornisce prova di gran dissidenza ne' consigli del Comune. Cessata finalmente la quale, compose innanzi tutto la Repubblica cogli ecclesiastici garfagnini, per rifarli de' danni cagionati dalla guerra; ritirò poscia le guarnigioni da'castelli, che ivi tuttora serbava in suo potere. Dopo queste dimostrazioni di buona volontà,

promise star ubbidiente agli ordini di Gregorio, pregandolo di revocare gli editti scagliati contro di lei, che movevano da doppia cagione. Imperciocchè, oltre le vertenze di Garfagnana, dee notarsi che, sin quando regnava Onorio III, predecessore di Gregorio IX, soggiacquero all' interdetto la città, ed all'anatema i reggitori, attesa la promulgazione di leggi sovversive dell' immunità ecclesiastica; e per aver eglino preteso, contra le disposizioni canoniche, d'esigere dal clero imposizioni e collette; e fatto sfondare, pel rifiuto di tal pagamento, le porte del vescovato e di varie chiese urbane, d'onde furono estratti e confiscati a pro del Comune non pochi oggetti. Cumulate pertanto le recenti colle antiche non anco perdonate offese, volle il pontefice viver sicuro della piena sommessione de' Lucchesi ai proprj comandamenti; e richiese si obbligassero di pagare quattromila marche d'argento, nel caso che non servassero appuntino la data fede: qual pagamento doveva guarentirsi alla santa sede o da una delle circonvicine città, o da venti statichi scelti fra' principali lucchesi, o finalmente da idonea sicurtà in terre del dominio repubblicano. Fu prescelto l' ultimo partito: cosicchè, nel 26 luglio 1234, entro la chiesa di S. Michele, ov' era congregato il maggior consiglio, cederono i consoli per anni quattro al legato pontificio, Pietro da Guarcino, a sicurtà o malleveria dell' ingiunta penale, il temporaneo possedimento di due castella; cioè di Castiglione sul Serchio, ed Aquilata; cassando, in pari tempo, esso legato tutte quante l' ecclesiastiche sentenze, con prosciogliernе i condannati. Ma non ricuperò Lucca il seggio vescovale, in un coll' antica diocesi e gli altri ecclesiastici privilegj, se non dopo più d' un biennio; cioè nel dicembre del 1236: e fu solo al sedici maggio del successivo anno, che Gregorio rese consapevole la Repubblica, per mezzo del vescovo fiorentino, degli obblighi cui doveva soggiacere, durissimi, per dire il vero, quanto alle cose di Garfagnana. Eccone in breve la sostanza: fosse tenuta, pel primo capo, alla restituzione delle robe prese forzatamente agli ecclesiastici, o del loro corrispondente valore; alla promessa di non più molestarli nelle persone, nè gravarli negli averi, ma di farli anzi sicuri dalle macchinazioni ed offese altrui; al rispetto e conservazione delle vescovali prerogative sulle terre di temporal dominio di quel prelato; alla

rivocazione delle leggi offensive i clericali diritti, e contrarie sì alle canoniche e sì alle imperatorie sanzioni; al giuramento solenne dei reggitori, da ripetersi ad ogni nuova loro promozione in futuro, sopra la stretta osservanza di tutto ciò: dovesse, pel secondo capo, la Repubblica vivere in pace co' Garfagnini, rinunziare ad ogni giurisdizione su' medesimi e sulle terre da loro abitate, svincolarli da' patti già fermati con lei, guardarsi dall' incitarli a dissenzioni o fomentarne il germe, e prender norma dalle ingiunzioni papali quando sorgessero litigj o questioni (6).

Accontentandosi Tolomeo di toccar di volo il combattimento di Barga, nulla soggiunge di sì lunga e spinosa controversia, rischiarata bensì maestrevolmente dal religioso domenicano Federigo Vincenzo di Poggio; il quale, con acutissimo discernimento, abbatte quante ragioni pretesero affacciare contra la Repubblica Giuseppe Garampi nell' illustrazione di un sigillo garfagnino, e Gaetano Cenni nel Tomo II.° dell'opera *Dominationis pontificiae.* Opinaron costoro facesse parte la Garfagnana del pingue retaggio ch' ebbe la romana chiesa dalla contessa Matilda, e che perciò ne fosse a buon diritto da Gregorio reclamato il possedimento. Il quale specioso titolo svanisce per l' intero a fronte delle prove recate dal monaco lucchese in difesa della patria, mal a proposito da essi scrittori tacciata di soverchia baldanza nell' intendimento di usurpar luoghi alla santa sede pertinenti, e nell'infrangerne scopertamente gli ordini, che pur movevano, a detto loro, da fondatissime cagioni. Ei pone talmente in luce l' insussistenza del vantato diritto ereditario, che sarebbe opera perduta il sostener tuttavia l' opinione contraria. E gli argomenti suoi maravigliosamente consuonano con quanto per noi si disse intorno le terre del contado, non soggette ai marchesi di Toscana, ma spartite in varj feudi d' alto dominio imperiale; ondechè restringevasi l' autorità in esse di Matilda a vicariato cesareo, senza facoltà di trasferirle in altre mani, sia per testamento, sia d' altro qualunque modo. Indi fornisce il valente monaco convincenti ragioni per conchiudere, che la dedizione de' Garfagnini, volontaria, ed intesa solo a procacciar loro salvaguardia e protezione tale da rintuzzare le armi repubblicane, non già verun altro buon diritto, motivò le pretese di Roma; e che Gregorio fu tratto in errore per le

astute macchinazioni de' Pisani, e preso da soverchio sdegno contro Lucca, inobbediente dapprima, perchè ravvisava gli ordini di lui mossi da fini politici e temporali, e quindi poco valutabili (7).

Non è da dirsi quanto gravoso ed intollerabile fosse pe'Lucchesi l'abbandono del conquisto di Garfagnana, porzione di lor diocesi e contado. Ma le solite contese fra l'imperio ed il papato, i soliti frutti recaron loro, destri sempre nel cogliere le opportune occasioni. Malgrado la scomunica, di recente incorsa da Federico, lo accolsero con più maniere di festeggiamento e di esultanza dentro la città. Cotali dimostrazioni di un popolo guelfo, e stretto in lega con quella fazione, giustificavansi ad un tempo innanzi a' confederati, e dalla piccolezza dello stato, che mal consentiva di esacerbare sì violento e formidabil nemico; e dal vassallaggio troppo scatente dalle imperiali carte, per non sottrarre giammai, chi lo violasse scopertamente, dal reato di fellonia. Più di tutto stava fissa nell'animo de'cittadini la brama di tor via quell'increscevole salvaguardia papale; nè tralasciato avranno di rappresentare a Federico gli ultimi fatti quali usurpazioni sulle sue prerogative. Certo è che, susseguentemente al suo passaggio per Lucca, il marchese Oberto Pallavicino, vicario imperiale nelle provincie di Garfagnana, Lunigiana e Versilia, mosse contro la prima, rafforzato dalle soldatesche lucchesi, facilmente domolla, e resela quindi nuovamente all'imperio soggetta. Dopo le descritte vivissime altercazioni, reca molto stupore il silenzio tenuto da Gregorio sul ridetto soccorso prestato dalla Repubblica. Nè solo ei tacquesi nel rimanente del suo pontificato, ma il successore puranco tardò non poco a ravvivare simile pretensione: la qual negligenza non sarebbesi alcerto praticata, quando ragioni, tuttochè di mediocre peso, vi fossero state pei papi; come egregiamente nota il prelodato monaco (8).

Da Pietrasanta, nel 12 gennajo 1242, Federico II dispiega l'eminente suo diritto, raffermando ai nobili di Garfagnana e di Versilia le concessioni dell'avolo Federico I, e nominando particolarmente nel diploma le castella che la Repubblica ricostruir doveva, e quelle da smantellarsi, com'erette a danno de' comuni e magnati. Fra' nomi degli ultimi figurano i Porcaresi, dall'Augusto rintegrati, al paro degli altri, nella pri-

stina condizione, almeno pe' feudi garfagnini. E poichè ci venne fatto di mentovar Pietrasanta, non possiamo leggere senza maraviglia in Tolomeo, cui fecero eco i più de' nostri storici, che l' edificazione di questa terra versiliese seguisse appunto nell' anno presente; mentre l' allegato documento prova che di già esisteva, subito che vi soggiornava Federico nel principio di quell' anno medesimo. Tralasciando per ora cotal indagine, da riprendersi a suo luogo, più certe notizie rimangono intorno il castello di Cotone, che fece la Repubblica costruire in val di Serchio presso l' altro di Castiglione o Castiglioncello. Le condizioni dal potestà lucchese, Filippo da Barbavara, imposte, nel dicembre del ridetto anno, a' novelli abitatori, d'ordine del maggior consiglio, mostran l'odio efferato che nodrivasi contra Pisa; odio smisuratamente cresciuto per l'accanito parteggiamento delle sette: non potevano essi contrar parentela nè aderenza co' Pisani, nè ricettarli, nè allevarne la prole (9).

Riuscite sin qui pe' Lucchesi di niun giovamento le ultime vicende di Garfagnana, presero a maneggiarsi con l' imperator Federico, che li privilegiò della perpetua concessione di tre castella, in uno co' respettivi distretti e pertinenze comprese ne' limiti di quella provincia, che da lungo tempo anelavano posseder per l' intero; cioè Motrone, Montefegatese e Lugliano. Tranne queste sole, le altre terre garfagnine divennero appannaggio feudale di suo figlio Arrigo re di Sardegna, che gl' Italiani chiamavano Enzio. Cionullameno, mercè la carta del ridetto privilegio, potevano gli abitatori di Garfagnana farsi ascrivere, qualora il volessero, nella cittadinanza lucchese; trasferir domicilio nella nuova patria; ed accogliere parimente nelle loro terre podestà o reggitori oriundi di quella. Le quali cose parevano intese a scemare il reciproco livore, affratellando a poco a poco con essa città quegli alpigiani; ma la rabbia delle fazioni atterrava qualunque provvido divisamento. Imperciocchè, dai più de' cattanei garfagnini, seguaci della parte ghibellina, esecravasi Lucca come nido di guelfi, e disdegnavasene perfino l'ombra dell' autorità e del patrocinio. Essi ne dierono crudel saggio sur un notajo della stessa provincia, ma cittadino lucchese (forse pel testè ricordato privilegio), cui recisero la mano destra, per aver egli recato un cero alla lu-

minaria di Santa Croce; quasichè d'annullare intendessero, con tale acerba punizione, quell'argomento di vassallaggio che solevan porgere alla Repubblica le comunità suddite. Fu tanto e tale lo sdegno del popolo di Lucca, che proruppe armato in danno de' cattanei, devastando col ferro e col fuoco villaggi, castella, boschi e poderi di loro attenenza per quelle montagne. Non occorre il dire quanto se ne richiamassero i cattanei con Federico, assuntosi nel diploma del 1242 di proteggerli contra gli attentati de' vicini, e quanto se ne mostrasse offeso; tanto più che Ricordano Malespini e Tolomeo ce lo dipingono tutto spirante ira e persecuzione a danno de' guelfi, che fe cacciare da Firenze. Se dovessimo prestar fede ad una lettera che trovasi a' Pisani indiritta tra quelle del suo segretario Pier delle Vigne, sembrerebbe da indignazione gravissima preso verso la Repubblica; ma siccome, tranne pochi e indispensabili mutamenti, pare copiata dalla seconda di Gregorio IX, del 1231, all' arcivescovo pisano qui sopra citata, così non induce neppur l'ombra di quel convincimento che vuolsi ne' documenti storici. Checchè ne sia, Federico, distratto da cure maggiori, limitossi a spedire in Garfagnana Buonaccorso da Padule, cittadino pisano assai reputato, acciocchè vi ristorasse la vacillante podestà dell' imperio, col tener in freno e punire eziandio la parte guelfa, suscitatavi dalla vicina influenza e dalle sorde pratiche dei Lucchesi, che volevano farla servir di contrappeso a' loro antichi oppositori. Destri, operosi ed istancabili, com' erano i reggitori di Lucca, mandarono a vuoto quante macchinazioni e brighe andava il Buonaccorso disegnando, mercè la cooperazione de' cattanei guelfi che in tutto li secondavano; e giunsero di tal modo, anco coll' ajuto del marchese Bernabò, forse de' Malaspina, a far uccidere quel detestato vicario. Avendo tal occasione discoperto quanto cambiate fossero le sorti di Garfagnana, ove Lucca contava molti più aderenti che non avversarj, potè questa indurre i primi, assistiti nuovamente dal ridetto Bernabò, ad espellere dalla provincia Oberto Pallavicino, antecedente vicario di Cesare nella medesima: cosicchè rimase finalmente sgombra da qual si fosse imperial vigilanza, e quindi totalmente a discrezione della Repubblica. La quale distese certi capitoli fra sè stessa ed i magnati e comuni garfagnini, risguardanti l' assettamento politico ed ammi-

nistrativo della provincia, e che guarentivano a' toparchi quanti diritti e prerogative godevano sotto i vicariati del Pallavicino e dell' estinto Buonaccorso. Taluni di essi capitoli entravano in osservanza nelle calende di gennajo 1248, e tutti servirono di base nell' avvenire al reggimento di Garfagnana (10).

Ma bisognava rimuover qualunque pretesto a novelle sedizioni e turbolenze, dacchè gli antecedenti fatti avevan chiarito quanto difficilmente si sedassero in quelle montagne. Il perchè, destreggiando in mezzo alle scabrose congiunture di que' tempi, seppero i consoli lucchesi farsi convalidare da Federico il pacifico godimento di ciò che avean guadagnato meno per violenza che per artificio e scaltrimenti, adoperando coll'Imperatore i buoni ufficj e fors' anco l' incentivo del danaro. Le terre (così parla il diploma dato in Vercelli nel dicembre del 1248) concedute non ha guari al figlio Arrigo, monarca sardo e legato imperiale per l' Italia, dannosi presentemente a' Lucchesi come *guiderdone di pura fede e di continui grati servigj* verso la cesarea maestà, tanto in passato che ne' rumori recenti, ed *a titolo di feudo retto in perpetuo, cioè al paro e colle medesime condizioni per cui ritengono le altre terre del distretto dagli Augusti loro date, e da lui stesso raffermate, salvo l'obbligo di prestare all'imperio i dovuti servigj.* Trovossi presente all' atto il figlio Arrigo, e corroborollo del proprio assenso, mentre promise l'Augusto genitore largamente resarcirlo di tal cessione. In ragionando della carta rilasciata il 1185 dal suo genitore alla Repubblica, toccammo leggermente, doversi poco apprezzare le proteste d' intemerata fedeltà lucchese verso l' imperio. Aggiungeremo qui soltanto, che bisognava palliare con simiglianti frasi l'ascoso motivo della concessione; bastando, del resto, che la nazione vassalla non fosse incorsa nell' imperial bando, perchè si considerasse tuttavia come ligia e fedele (11).

Profittando i Samminiatesi delle cure che distraevan Lucca a quel tempo, poteron disfogare appieno la rabbia loro sul vicino borgo di S. Genesio; cui talmente disertarono, che più non risorse. Nè questa volta pensò la Repubblica di farne vendetta; perciocchè volse piuttosto le armi contro i cattanei di Versilia ed i Pisani attendati nella Lunigiana. Sotto il podestà Tommaso da Malanotte, marciarono i Lucchesi verso quelle

parti; ove presero Sala e Castiglione di Versilia, come pure Trebbiano di Lunigiana.

La morte dell' imperator Federico II incuorò grandemente la parte guelfa; i capi della quale, sbanditi poco innanzi da Firenze, vi tornarono ad istanza del primo capitano del popolo che si ebbe quella città, Uberto de' Rossi da Lucca (12).

NOTE

(1) Mentre Tolomeo pretermette le cause della guerra pisana, e mentre Ricordano Malespini (*Storia fiorentina*, cap. 113) tratta de'disgusti soltanto tra Pisa e Firenze, Giovanni Sercambi (Parte 1.ª della sua *Cronica lucchese* manoscritta, che serbasi nell'Archivio di Stato) spende molte parole intorno ciò che tace il primo scrittore, senza notare da qual fonte abbia ricavato le cose che dice. Noi seguitai, salvochè nel segnare l'altro nome del castello del Bosco, perchè, vivente lui, poteva tuttora così appellarsi.

I patti tra varj signori versiliesi ed il Comune pisano, sono riportati in un istrumento del 23 Giugno 1223, prodotto dal dottor Giovanni Targioni-Tozzetti; edizione 2.ª de' suoi *Viaggi Toscani*, Tomo VI, a p. 84.

(2) *Ptolomaei*, *Ann.* 1222. 1223. 1225. 1226.

Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 14. Ei non parla de' Lucchesi nella battaglia di Castello del Bosco, laddove Tolomeo li fa partecipare di tale azione, siccome collegati de' Fiorentini.

Archivio Arcivescovile, * O. 36.

(3) *Ptolomaei*, *Ann.* 1227.

Pacchi, *Dissertazione sulla Garfagnana*, Appendice N.° XVI. XVII. Bisogna corrègger l'errore, nel documento XVII, dell'anno ivi notato secondo il computo pisano. Sono anche in detta appendice i documenti XII e XIV, già per noi citati alle note 4 e 13 del capitolo antecedente.

(4) Archivio Arcivescovile

✠ A. 100. B. 73.		1228 al 1230
✠✠ D. 5. L. 23.		
* E. 3. I.	3. 8. 10. 14. 20. 23 24. 25. 26. 28. 30 32. 37. 38. 40. 42 43. 44. 45. 46.	
Arca de' Privilegj N.° 9. 14. 18. 38. 46.		
* I. 9. 11. 49. 50.		1237
* G. 26. I. 18		1244
Libro Privilegj, a c. 17. 47		

Per l'inosservanza dell'interdetto pisano, vedi nel ridetto Archivio * I. 33. 39. Pei giuramenti prestati nel 1228 da varie contrade di Lucca, riguardo al compromesso, vedi come sopra, * O. 2. 15. 17. 25.

La prova più luminosa che addur si possa intorno la coadiuvazione dei Pisani nel soggettare al Papa la Garfagnana, quand'anche i fatti stessi nol palesassero, emerge dalla moderazione usata verso loro da Roma,

quantunque ne violassero ripetutamente gli ordini. Mentrechè una simile repugnanza ne'Lucchesi passava per delitto gravissimo, ed alle minacce teneva subito dietro la punizione effettiva; il rifiuto de' Pisani pareva trovasse scusa presso questa corte; che trattavali con eccessiva parzialità lasciava trascorrere lunga serie d'anni d'inobbedienza, e tollerava che l'interdetto fosse tale in nome, ma non in realtà.

(5) *Ptolomaei*, *Ann.* 1230.
Pacchi, op. cit., Documento XVIII. XIX.
Archivio di Stato, A. Armario 6, N.° 470.

(6) *Ptolomaei*, *Ann.* 1232.
Cronica pisana dell'Archivio di Stato, a c. 36 tergo.
Pacchi, op. cit., Appendice, Documento XX. XXI.
Vedi *Lettera di Gregorio IX* a Guercio vescovo di Lucca, del 20 dicembre, anno X del suo pontificato, cioè 1236 (Archivio capitolare di S. Martino, B. B. 40).

Archivio Arcivescovile { Libro Privilegj { *De mandatis faciendis Lucanis.* a c. 20. Lettera papale al Vescovo di Firenze, del 16 Maggio 1237, a c. 21.

(7) Poggi, *Dissertazione contrapposta all'illustrazione di un antico Sigillo di Garfagnana*, impressa in Lucca nel 1776.

(8) *Ptolomaei*, *Ann.* 1239. 1240.
Poggi, opusc. citato.
Che il marchese Pallavicino fosse dichiarato vicario imperiale di Garfagnana, Lunigiana e Versilia, l'abbiamo dalla continuazione degli annali genovesi del Caffaro, al 1240.

(9) *Ptolomaei*, *Ann.* 1242.
Pacchi, op. cit. Appendice, Documento XXIV.
Archivio di Stato, A. Armario 11. { N.° 101. N.° 94 a c. 10 tergo e 11.
Il Documento N.° 101 contiene il privilegio federiciano del 1242. Sebbene ivi la parola *Pietrasanta* non sia molto chiara, siccome il Muratori lo esibisce (*Antiq. Ital. medii aevi*, *Dissert. XI*) tratto da un antico esemplare dell'Archivio Estense, ed il Pacchi dall'istoria del Micotti, che l'avea tolto da foglio autentico; e siccome l'uno e l'altro scrittore non lascian dubbio su detta parola, così svanisce ogni dubbiezza anco pel nostro documento.

(10) *Ptolomaei*, *Ann.* dal 1246 al 1249 inclusive.
Archivio di Stato, A. Armario 6, N.° 26 a c. 7 tergo.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 141.
Petri de Vineis Epistolae, lib. II. cap. 13.
Pergamena dei Fiorentini, N.° 72.

Bisogna correggere le date di quanto riferisce Tolomeo, per metterle d'accordo col privilegio di Federico, e colla carta di convenzione tra Lucca ed i Garfagnini. L'inesattezza che mostra Tolomèo nella cronologia, è troppo patente in questo ed in molti altri casi.

Le mentovate convenzioni veggonsi raffermate al 1287 ed al 1308 (Archivio di Stato, A. Armario 3, N.° 71. 73); cioè Costituzioni di Garfagnana e Statuto del Comune, cap. 60. 61. 62. lib. 3.°

(11) *Ptolomaei*, *Ann.* 1249.
Archivio di Stato, A. Armario 6, N.° 26 a c. 8.

(12) *Ptolomaei*, *Ann.* 1248. 1250.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 144.
Paolino Pieri, *Cronaca fiorentina*, anno 1250.
I guelfi, secondo Ricordano, e purchè correggasi l'anno che segna giusta lo stil fiorentino, ripatriarono veramente il 7 gennajo 1251.

Capitolo VII.

Proseguimento della guerra con Pisa. — Samminiato, Genova e Pistoja entrano nella lega guelfa. — Punizione di magnati lucchesi ribelli. — Pace de' Comuni guelfi con Pisa. — Battaglia di Montaperti. — La lega ghibellina costringe Lucca ad espellere i guelfi di fuori, in essa riparati. — Per sottrarsi ai guasti de' Pisani, si sottomettono i Lucchesi al re Manfredi; caduto questo, al re Carlo d'Angiò.

(1251-1268)

Quando parevano interamente svanite le pretensioni di Roma sulla Garfagnana, le veggiamo riprodotte da Innocenzo IV, che, con lettere del 7 febbrajo 1251, ne chiese dalla Repubblica la pronta restituzione, allegando che Federico II l'avesse ingiustamente usurpata, mentr' era della Santa Sede, e che mancasse quindi nella stessa Repubblica titolo legittimo per farla sua. Niun effetto però questa volta tenne dietro alle minacce papali; talchè sembra doversi l' intimazione pontificia riguardare qual ultimo tentativo per indurre più presto volontaria che costretta cessione. In somma, nè allora nè dipoi furon più affacciate simiglianti domande, siccome quelle che troppo erano sprovvedute di ragionevolezza, ed anco della possibilità di farle valere, per l' accaduto mutamento di quella provincia; i cui toparchi domati, se nemici della Repubblica, o guadagnati da lei, se meno riottosi degli altri, non avrebbero certamente potuto dar mano a novità (1).

I Fiorentini ed i Lucchesi rafforzarono la lega incorporandovi, nel 17 agosto 1251, la piccola repubblica di Samminiato; poi, nel 10 novembre, fermaron patti con Genova contro Pisa, da durare per un decennio. Reciprochi ajuti porgevansi all'uopo Lucca e Firenze. Seguito, nel 1.° luglio 1252, un fierissimo scontro verso Montopoli tra l' esercito pisano, coadiuvato dalle forze di Siena, ed il Lucchese, colla peggio di questo; corsero tostamente sul luogo le bande fiorentine; appiccarono battaglia non lungi da Pontedera co' vincitori, che traevan seco molti prigioni lucchesi; li sbaragliarono, ed inseguironli sino a tre miglia da Pisa. Più grave della mortalità si fu il danno della gente presa, che sommò a tremila uomini. Ne ce-

dierono i Fiorentini porzione a' Lucchesi, che sciolti, quando meno sel credevano, i lor concittadini dalle catene, lietamente ne avvinsero e menarono cattivi alcuni di que' medesimi che poc'anzi insultavano con ischerni e motteggi a' prigioni lucchesi. Anche il podestà di Pisa, Angelo di Rana, fu messo in ferri. Apprendendosi tradimento nel castello di S. Maria a Monte, e che quegli abitanti, o corrotti dal danaro o spaventati dalle forze nemiche, il cedessero vergognosamente; si venne a trattativa fra il vescovo lucchese che ne teneva il dominio, ed il Comune, per salvar quella terra dall'imminente pericolo. Laonde, nel 3 agosto 1252, promise al ridetto vescovo, a nome del maggior consiglio, il potestà Guidasco da Brescia, che avrebbe fortificato e difeso convenevolmente quel luogo minacciato d'ostile aggressione, sintanto che durasse la guerra; ma senza nessun pregiudizio delle *ragioni*, *onori e giurisdizione* del vescovato sul medesimo, le quali cose rimanessero anzi ferme ed inalterabili. Ma non è già che quel presidio lasciassero i Lucchesi allorquando fu segnata la pace; imperciocchè v'hanno prove scritte della continuazione del medesimo dopo di essa. In que' tempi fecondi di rivolgimenti, la situazione della terra consigliava il vescovo a tenerla ben guernita di gente, nè il Comune si ristava dal contentarlo, acciocchè non cadesse in mano d'altrui (2).

Infrattanto, i signori versiliesi di Corvara e di Vallecchia maggiormente si strinsero in amistà co' Pisani, dimodochè furono, nel 4 dicembre 1253, ascritti alla lor cittadinanza; cedendo in pari tempo la custodia delle proprie rôcche al marchese di Massa Guglielmo Bianco, ed al marchese Federico Malsapina, per ritenersi da' medesimi sino alla pace. Dovean anche i magnati corvaresi e vallecchiesi ottener còmposizione de' danni allo spirar della guerra, e rintegrazione ne' primieri diritti e possedimenti. La loro nuova patria d'adozione prometteva di validamente assisterli. Ma la Repubblica, visto non bastare a' magnati ribelli l'alleanza col nemico, e cercar essi di scuotere qualunque resto di dipendenza da lei, volle trarne punizione condegna ed esemplare. Il perchè, le schiere di lei rafforzate dagli alleati, dispersero in Versilia le bande de' cattanei, ed espugnarono, in gennajo del 1254, Corvara e Vallecchia, che misero in fiamme. Oltracciò, il consiglio maggiore, al 18 ago-

sto, li chiarì ribelli, unitamente ad altri signori tanto di Versilia stessa, quanto di Fucecchio, del Valdarno, di Montecalvoli e di S. Maria in Monte; sbandilli tutti con le loro discendenze in perpetuità, sotto pena della forca se rimpatriassero, e ne confiscò le sostanze che possedevano entro lo stato repubblicano. Siffatta riformagione, siccome inalterabile e perpetua, si volle riportata nel vigente non meno che ne' successivi statuti (3).

Pistoja entrò pure nella confederazione guelfa, con trattato del primo febbrajo 1254, stipulato in S. Andrea d'Empoli, contenente varj patti fermati fra' suoi deputati, e quelli di Firenze Lucca e Prato, spezialmente per la reciproca difesa degli aver e delle persone. Non correva però verun obbligo alla prima di soccorso verso le altre, o taluna di esse, contra i Senesi e i Pisani, se non decorsi anni sei. La quale riserva mostra che sussistesse antecedente vincolo di promessa per tutto quel tempo in verso que'due comuni.

Mossero i Fiorentini contra i Senesi, e presero Poggibonsi: poi domarono Volterra. Compiute sì avventurose spedizioni, corsero baldanzosamente sopra Pisa, i cui cittadini non s'ardirono contrastare a nemico sì fortunato: chiesergli pace ad ogni costo, e l'ebbero, ma con patti svantaggiosi, registrati nel 4 agosto 1254, tra' quali esibirono eglino stessi di cedere, a piacimento de' Fiorentini, Ripafratta o Piombino. Avendo costoro preferita, e quindi ottenuta, la prima terra, ne fecero tostamente dono ai confederati lucchesi. Oltracciò, prese Firenze a comporre qual mediatrice, le scissure fra le tre repubbliche, Pisa, Genova e Lucca. Accettato quindi nelle debite forme il compromesso, sentenziò il fiorentino reggimento (nel quale particolarmente distinguevasi, come podestà, Guiscardo da Pietrasanta, gentiluomo milanese), che demolissero affatto i Pisani la recente fortezza di Pontedera, e restituissero Lerici e Trebbiano a Genova, come pure Motrone insieme con altre terre, segnatamente quelle d'oltr'Arno di giurisdizione vescovale, ai Lucchesi. La qual decisione fu da essi Pisani rigettata, perchè compariva loro troppo umiliante. Nè è da dirsi se i Fiorentini s'adontassero di questa repulsa e violazione di promesse; talchè poco tardarono a riprender le armi (4).

Passato nell'anno dipoi lo stesso Guiscardo alla pretura di Lucca, e raffermatovi eziandio per li due anni successivi, rese

chiaro l' ufficio suo per varie notevolissime incombenze dategli dal Comune: tra le quali giova di presente rammentare l' esecuzione che diede alli stanziamenti già sanciti contra i magnati ribelli, vendendone i beni confiscati, e traslocando nel borgo di Pietrasanta quei che abitavano le disfatte terre di Corvara e di Vallecchia; ed ugualmente nell' altro vicino borgo di Campo maggiore o Camajore, i villici o uomini de' cattanei, col francare sì gli uni come gli altri novelli abitatori da qualunque gravame o dependenza verso i nobili ribelli. Tolomeo, che addita queste particolarità, soggiunge che quante castella di magnati versiliesi non erano per lo innanzi cadute in poter del Comune, rimasero distrutte in quel tempo dalle milizie repubblicane, perchè li toparchi di Corvara e di Vallecchia su tutte vantavano qualche parte di signoria. Ei vuol parimente, che il podestà Guiscardo desse il proprio nome al rammentato primo borgo: la qual cosa non può trovar fede, essendochè sin dal principio del 1242 (anno della pretesa fabbricazione di Pietrasanta, secondo lui) lo riscontrammo fregiato di tale appellazione nella carta di Federico II, e perchè v' hanno documenti dimostrativi, che non solo ricoprì tal carica il Pietrasanta per la prima volta nel 1255, ma che per tutto l' anno 1242, altro podestà, cioè Filippo da Barbavara, reggeva Lucca. Dalle quali cose bisogna pure inferire che la terra pietrasantina ebbe origine prima del 1242; che fu forse allora dal Comune restaurata soltanto ed ampliata; e che la concordanza de' nomi, della quale poco importa rilevar la cagione, avrà prodotto lo equivoco. Quanto poi a Camajore, sin dall' ottavo secolo fornisce il doviziosissimo archivio arcivescovile Lucchese notizie su questo luogo (5).

Stante la pervicacia de' Pisani nel rigettare il lodo fiorentino, spedì Genova oratori a Lucca ed a Firenze, con esortazioni d' usar la forza per constringerveli senza dilazione. Poco dopo, il podestà Guiscardo portossi a Genova con molta comitiva di Lucchesi, accertando esser pronte le due repubbliche confederate toscane ad incominciare la campagna, e pregando quel reggimento a coadiuvare alacremente simile impresa. Non solo ne riportò promessa d' esercito marittimo e terrestre, da spedirsi a beneplacito dagli alleati; ma gli fu pur anco, in prova di buon volere, consegnato il vessillo nazionale di

San Giorgio, ch' ei recossi lietamente a Lucca. Nè ignoravano i Pisani gli apparecchiamenti dei loro nemici, ma faceano cuore, sperando che la parte ghibellina fosse per guadagnare un validissimo patrocinio in Manfredi figlio naturale dell' estinto Federico II; il quale, impadronitosi di gran parte de' reami di Puglia e di Sicilia, vedeva sempre più le cose sue prosperare, malgrado l' opposizione suscitatagli dalla corte pontificia. Laonde spinsero animosamente grosse schiere di militi e di fanti presso il confine di Lucca in val di Serchio. Piantarono Fiorentini e Lucchesi gli alloggiamenti a poca distanza dal nemico: il quale, spiando che non stavano gli ultimi a buona guardia, fu loro addosso; e già sbaragliati aveagli, quando sopravvennero in ajuto i Fiorentini, e la cosa cambiò d' aspetto. Imperciocchè mossero con tale ardore, insieme co' Lucchesi prestamente riordinatisi, contro gli assalitori, che gli sconfissero per l' intiero, sospingendoli verso il fiume. Orrida fu la strage de' Pisani, non tanto pel ferro che mietavali, quanto perchè molti fuggenti rimasero annegati nel Serchio. Quei che scamparono da prigionia e da morte, ripararono ne' propri accampamenti. Le bande fiorentine, dopo aver battuto moneta in segno di spregio pe' vinti, nel contado pisano, tornarono con molti prigioni alla patria. Infrattanto, limitossi la cooperazione genovese all' assedio ed espugnazione del castello di Lerici, tenuto dai Pisani. Tanti disastri e l' impossibilità di ricavar soccorso da Manfredi, tuttora nelle perturbazioni ravvolto dell' Italia meridionale, niun rifugio lasciavano a Pisa, tranne quello di una pace generale. Fu essa conchiusa in Santa Reparata di Firenze, ai 23 settembre 1256, co' medesimi patti dell'accordo e successivo compromesso di due anni innanzi. Eranvi presenti per Lucca il potestà Guiscardo da Pietrasanta, ed altro deputato, o, come dicevasi allora, *sindico* del Comune. Gli articoli che spezialmente questo riguardano, sono i seguenti: le sue terre, come pure quelle del vescovo, si consegnino a Firenze; tanto Pisa che gli abitanti delle terre vescovili, sieno assoluti dalle censure; non si frammetta quella repubblica ind' in poi tra Lucca ed i suoi ribelli, già signori di Corvara e di Vallecchia. Dopo il compimento del trattato, restituirono i Fiorentini al vescovo di Lucca le sue castella, ed alla Repubblica Massa del Marchese, unitamente al fortilizio di Motrone (6).

Pareva che la quiete non fosse accomodata per que' tempi rissosi e feroci. Sedate le turbolenze guerresche, nacque di subito contesa dentro Lucca tra 'l popolo *grasso* ed il *magro;* cioè tra i cittadini agiati, benchè non nobili, e la plebe: contesa che fortunatamente cessò in breve. Altrettanto però non accadeva delle inique fazioni guelfa e ghibellina; dapprima sorgenti di scissure fra varie città toscane, ma rese con l'andare del tempo fomentatrici eziandio di mali umori nello stesso cerchio di mura fra gli abitanti concittadini, come ne fu di sopra dato cenno. In ogni luogo la setta preponderante dannava ad esilio ed a confisca i seguaci delle contrarie opinioni, i quali trovavano ricovero ed asilo dove esse erano favorite, movendo però incessanti brighe per ricuperare patria e sostanze. Dopo la pacificazione di Pisa, la più parte degli sbanditi ghibellini prese stanza in Siena, che favoreggiavali caldamente. Ma eglino di niuno appoggio tenevansi tanto sicuri quanto di quel di Manfredi, testè coronato re di Puglia e di Sicilia, benchè lo erede di quella monarchia fosse il fanciullo Corradino suo nepote, allora dimorante in Alemagna.

Se in ogni tempo adoperossi energicamente il Comune per trarre a sè colla forza, o mercè l'efficace allettativa del danaro, le giurisdizioni de'signorotti rurali; molto più il fece dopo la morte del secondo Federico. Ma cogli ecclesiastici procedeva in tutt'altra maniera: le loro proprietà, signorie e franchigie tenevansi per intangibili: doveva giurare periodicamente il governo, a forma della citata bolla gregoriana d'assoluzione del 1137, di rispettarle non solo, ma di farle anco dagli altri rispettare. Se pure questo giuramento andò in disuso, come pare, ci somministra l'anno presente sicure prove della buona disposizione del governo nel mantenere le clericali prerogative. Imperciocchè, ad istanza di un legato pontificio, del vescovo, e di tutto il clero, rinnovò il Consiglio generale le promesse già fatte a Gregorio IX. Ma siccome siamo fatti certi, che in questo medesimo anno il pievanato di Villa Basilica stava sottoposto alla giurisdizione del Comune; siccome mancano, da' certo periodo del XIII secolo in poi, atti di sovranità vescovile su quelle terre, come ugualmente querele contro la Repubblica per averlesi appropriate; siccome d'altra parte risulta che, sino dal 1239, riportò il vescovo facoltà d'alienare *possessioni ed*

omaggi d' uomini che gli fossero meno di frutto che di carico: così, volendo conciliare tutte quante le predette cose, bisogna conchiudere, che fuvvi volontaria cessione dall' un canto, e compera del dominio villense dall' altro. Il quale, staccato dagli altri possedimenti feudali della jura vescovile, poco o nissun utile poteva recare al prelato, che vi doveva pur mantenere ufficiali e milizie del proprio; cosicchè entrava questo per l' appunto nel novero dei mentovati omaggi gravosi alla mensa, e quindi alienabili.

Presero i fuorusciti ghibellini ad esortare vivamente il re Manfredi, si facesse acerrimo sostenitore della parte loro, se pure contrastar voleva con miglior successo al pontefice, che ricusavagli l' investitura del Regno, e ch' era virilmente dalla parte guelfa secondato. Cedè Manfredi a quelle reiterate istanze: spedì alla volta di Siena porzione delle sue masnade tedesche, contraendo vincoli d' alleanza sì con essa città, e sì coi profughi ghibellini. I Pisani, per la fresca pace, non potevano fare dimostrazioni palesi, ma pure tenevano copertamente per la lega (7).

L' ajuto di Manfredi era troppo scarso per tentare un colpo decisivo. Tanto lo scongiurarono i Senesi e i fuorusciti, che mandò nuovo rinforzo di cavalieri tedeschi sotto il comando del conte Giordano. Ma poderoso, al contrario, marciava verso Siena l' esercito della lega guelfa, composto di Fiorentini, Lucchesi, Bolognesi, Pistojesi, Pratesi, Volterrani, Samminiatesi, e di San Gimignano e Colle di Valdelsa, non che di Perugini e d'Orvietani; che sommava in tutto a trentamila pedoni, ed a più che mille cavalieri. Nè solamente fidavano gli alleati guelfi nel proprio numero; ma, tratti dalle astute simulazioni del nemico in errore, credevano entrare in Siena senza contrasto e senza risico, mercè la cooperazione di taluni che fingevansi lor segreti aderenti. La cosa ebbe, per altro, esito al tutto diverso. Giunto l'esercito guelfo sul fiumicello Arbia presso Montaperti, in vece di trovar fautori dell' impresa, videsi, nel giorno 4 settembre, piombare addosso furiosamente i Tedeschi di Manfredi, misti a' Senesi ed agli esuli ghibellini. I quali, benchè di troppo minori de' guelfi, mentre non oltrepassavano tredicimila fanti e milleottocento uomini d' arme, nondimeno irruppero con tal impeto nelle prime file, che le misero in iscompiglio e le

ricacciarono. Nè furon capaci gli altri guelfi di restaurare onoratamente la pugna; sendochè parecchi di loro, che covavano sentimenti ghibellini, disertarono in quel mentre il loro posto, e voltaron l' arme in danno de' proprj commilitoni. Questa perfidia cagionò la rovina de' guelfi scemati di numero, prevalendo di tal maniera quello de'nemici. Nondimeno, taluni de'primi suggellaron col sangue l' illibatezza di lor fede, serbata malgrado sì vituperevole esempio. Grandi furono ne' vinti e mortalità e prigionia; ma non è dato chiarire il vero nella discrepanza delli storici coevi, e nel silenzio di alcuni di essi. Fra i morti, sono da rammentare non pochi pedoni fiorentini, lucchesi ed orvietani, che ripararono nel castello di Montaperti, quando l' esercito guelfo andò in volta. Speravan essi farvi qualche resistenza; ma difettando di vettovaglie, ed accerchiati da grossa e furibonda oste, bisognò si rendessero a discrezione: quindi furono tutti crudamente passati a fil di spada. Saputa la disfatta, sgombrarono tosto da Firenze, non meno che da altre città e luoghi, le principali famiglie guelfe; che chiesero ed ebbero asilo in Lucca, città rimasta sola costante alla lor parte, mentre Toscana tutta divenne ghibellina o imperiale (8).

Il conte Guido Novello fu dagli esuli ghibellini rimpatriati prescelto a podestà di Firenze. Ruppe Pisa l' odiosa pace con Lucca; pace a cui le passate vicende aveanla forzatamente indotta; e riprese il già suo castello di Ripafratta, nel dì 24 settembre. Indi entrata in lega, il 27 maggio 1261, cogli altri comuni toscani, giuraron tutti concordemente innanzi al conte Giordano, vicario di Toscana pel re Manfredi, l' esterminio dell' infelice città nostra, quando non desistesse dal ricettare gli sbanditi di parte guelfa. Sulla ripulsa de' Lucchesi a cotal istigazione fattagli dalla lega ghibellina, l' esercito della medesima, capitanato dal ridetto conte Novello, che subentrò nel vicariato regio per la partenza del Giordano, invase il contado lucchese, prendendovi le terre di Santa Maria in Monte, di Santa Croce, di Monte Calvoli, di Castelfranco e di Cappiano; mentre devastò quella di Gallura ed il castello di Samminiato. Il solo Fucecchio resse a quella furia, stante la virtù del presidio; nel quale primeggiavano Lotto di Chiatri, e Bellomo Viviani di Lammari. Per tal resistenza, e per le sopravvegnenti autunnali piogge, che resero il terreno d' attorno impraticabile, sban-

dossi l'esercito della confederazione. Ma non ignorando gli usciti guelfi che a quella breve sosta terrebbero dietro assalti più violenti, cui da' soli Lucchesi e da loro mal potrebbesi far fronte; scongiurarono dapprima il pontefice, acciocchè l'ira placasse di quegli accaniti persecutori. Riusciron vuote d'effetto esortazioni e minacce recate in Toscana da un legato papale; perocchè i ghibellini, gonfi pei riportati successi, e pieni di fidanza nel senno e bravura di Manfredi, volevan compiere ad ogni modo l'impresa, snidando ed allontanando gli esuli guelfi. I quali s'appigliarono ad altro partito di lievissima speranza, ma forse l'unico in tanta sciagura. Spediron loro ambasceria, e del Comune di Lucca, in Lamagna, per invitare il fanciullo Corradino ad intraprendere il conquisto del Reame usurpatogli dallo zio Manfredi, profferendogli soccorso ed assistenza. L'età tuttavia tenera del principe servì di scusa per riserbare a miglior tempo quel rischioso cimento; nè altro quindi ritrassero gli ambasciatori dalla madre di Corradino, che vane promissioni e benigne parole (9).

Furono anche troppo veritiere le predizioni de' guelfi; perciocchè nella state, a suggerimento e istigazione de' Pisani, mosse nuovamente il regio vicario le schiere; che s'impadronirono di Castiglione sul Serchio, o Castiglioncello, sbaragliando i Lucchesi e gli usciti guelfi. Dipoi ebbero Nozzano, Ponte a Serchio, e Rotajo presso la marina. Queste perdite, congiuntamente alle altre dell'anno superiore, scoraggiaron di tal modo i Lucchesi, condotti a mal partito sì per la disuguaglianza della lotta, e sì pel difetto di straniero soccorso, da farli, benchè di malavoglia, calare agli accordi. Entraron pertanto in trattative col Novello, cui stava soprammodo a cuore il privare i guelfi raminghi dell'unico asilo ch'aveano in Toscana. Dopo molti dibattimenti, tenuti però segretissimi, furon soscritti finalmente, nel 1263, dal vicario, e dai deputati o sindici di Lucca, varj patti molto per lei vantaggiosi, ed in pari tempo bastevoli a salvarla dall'infamia di consegnare gli sventurati ospiti alla mannaja degli avversarj. D'altra parte, ben vedevano que' rifuggiti sè mal sicuri, e l'amica città sull'orlo dell'estrema ruina per lor cagione. Ebbero tempo tre giorni per lasciare il territorio della Repubblica: la quale prese posto nella lega ghibellina; riammise i proprj cittadini sbanditi,

perchè seguaci di quella fazione; e racquistò le terre presele dall'esercito della lega; in un coi molti prigionieri della battaglia di Montaperti, che trascinavan misera vita da tre anni nelle carceri senesi. Oltracciò, niun guelfo lucchese incorrer dovea nè bando nè punizione di sorta. Tuttociò fu messo senza ritardo in esecuzione, e gli esiliati guelfi purgarono, com'allora dicevasi, Toscana di loro increscevole presenza, riparando a più quieto asilo in Bologna (10).

Scontentò questa pace fuor di modo Pisa, tanto per l'antica nimistà, che facevale poc'anzi rimirar con diletto l'esterminio prossimo della rivale; quanto per l'accanimento di parte, mal tollerante che un nido di guelfi fossesi accolto nella lega ghibellina in guisa di fraternità più illusoria che reale; e che, mentre gli antagonisti eran da per tutto sgombrati, Lucca sola li ritenesse tuttavia ugualmente ricchi, ugualmente considerati e delle cittadine cariche insigniti. La smania di rimuovere affrettatamente gli sbanditi, fece, al dire de' Pisani, largheggiar di soverchio ne' concedimenti: laddove il proseguimento di una guerra sì bene incamminata, meglio di tal pace provveduto avrebbe alla sicurezza dei ghibellini coll'annientamento de' principali fautori della setta nemica. Il perchè, non deposero le armi, con pretesto che gli andamenti de'vicini richiedevano una continua vigilanza. Nè corse gran tempo che, per sorpresa, impadronironsi di Castiglione sul Serchio; la qual terra, per altro, tornò quasi subito nelle mani de' Lucchesi; che bruttamente violarono i patti della resa, trucidando il comandante del presidio, come loro esule, non si sa per qual reato. Ma pagarono il fio di codesta perfidia. Mentre, lieti pel riportato successo, correvan d'attorno sbandati, li colsero di repente i Pisani, li misero in fuga e gl'inseguirono con farne strage. Successe lo spavento alla baldanza, e tenevansi rimpiattati entro alle mura di Lucca; quando, riprese indi a poco le mosse, il nemico corse, predando da Castiglione sino a Quiesa ed al lago di Maciuccoli: poi rovinò il borgo del ponte San Pietro, prese i castelli di Fiesso e di Montuolo, ed inoltrò sin quasi sotto le mura urbane le scorrerie devastatrici, con ostentare le millanterie di sicurezza, proprie di que'tempi; cioè creando cavalieri, facendo correr palj e batter monete, in segno di noncuranza e di spregio de' vinti. Sottomisero parimente Cerasomma. Noz-

zano bravamente rintuzzò l' aggressione, con notevol danno del nemico. Nell' anno dipoi, guadagnarono i Pisani Cotone, e ricinsero nuovamente d' assedio la contigua terra castiglionese. Siccome poi ravvisavano l' estrema difficoltà di guadagnare d' assalto la rôcca, presero a scavar fosse sotterranee: del qual lavoro accortasi la guernigione, credè ripararvi, ma fece il peggio. Aperta nell' interno altra fossa rispondente all' esteriore, e gittatevi dentro materie accese, con animo di danneggiare gli assalitori; proruppe dagl' interni sbocchi, non otturati subito come doveasi, con tale impeto la fiamma, che ridusse in breve la rôcca una macerie di ruine. I soldati del presidio, rifuggiti nell' opposta parte della terra, si dierono insieme con essa al nemico. Ma non era per anche pago il desiderio de' Pisani. Lamentando le ingiuste paci e sentenze degli eserciti guelfi, che li avevano dispogliati de' loro conquisti nella Versilia e nella Lunigiana; dopo aver nuovamente, il 26 maggio 1265, fermato nell' arcivescoval curia pisana ulteriori patti colla lega ghibellina, ripresero Motrone, insieme con altre terre di quelle due provincie, minacciando d'allargare per ogni verso la lor possanza nel contado lucchese. Quindi dovè Lucca far senno, e piegar la fronte ai colpi della sorte contraria, sottoponendosi agli ordini del vicario regio, il conte Novello: che volle guardare colle proprie forze Motrone, il Valdarno e la Valdinievole, in pegno di fedeltà e sommessione della Repubblica; e spedì soldati delle sue masnade tedesche, sotto il comando del capitano Gonzello Gonzaga. Questi fu subito eletto a podestà di Lucca; la quale, reggendosi di tal modo a nome di Manfredi, cui, come a protettore, prestavano omaggio i ghibellini toscani, scampò da totale ruina (11).

Quando le cose de' guelfi sembravano prostrate a segno da toglier qualunque speranza, seguì tal mutamento nell' Italia meridionale, che li ristabilì ad un tratto nell' auge e nel potere antico. Dissi quanto male accetto fosse ai pontefici re Manfredi, ch' essi volevano rovesciare dal soglio, spezialmente dacchè s' era fatto capo de' ghibellini. Entrato a tal fine Urbano IV in trattative col duca d'Angiò e di Provenza, Carlo fratello del re Luigi IX di Francia, promisegli l' investitura del reame di Sicilia e di Puglia, purchè colle proprie forze assumesse l' impresa, discacciandone l' usurpatore: il che però

non rimase bene aggiustato se non che sotto il successore, Clemente IV. Carlo sen venne a Roma per mare; nel mentre che l'esercito suo, varcando le Alpi, scendeva in Italia, ne attraversava i varj stati, rafforzato dagli esuli spezialmente di Toscana, e trovava in Roma Carlo: il quale, presa da Clemente l'investitura della monarchia, e dichiarato eziandio senatore romano, si mise in cammino, e riportò il 28 febbrajo 1266 splendidissima vittoria presso Benevento sopra Manfredi, che restò morto sul campo. Sconfitto l'esercito del competitore, non incontrò Carlo ulteriore resistenza; talchè soggettò incontanente Puglia e Terra di Lavoro, e quindi l'intero Reame, i cui baroni gli porsero omaggio. Gravissimo crollo soffersero i ghibellini, esposti all'atroce vendetta guelfa. Mandò re Carlo in Toscana il conte Guido Guerra, unitamente a buon nerbo di milizia francese, che scacciò da Firenze quanti partigiani vi teneva il defunto Manfredi. Ritiraronsi gli esuli ghibellini parte a Siena parte a Pisa. Col pretesto che vacasse l'imperio, dichiarò il Papa, re Carlo vicario in Toscana. Ad esempio di Firenze, le altre terre guelfe circonvicine, Lucca, Pistoja, Volterra, S. Gemignano e Colle, sbandirono i loro ghibellini, e la lega guelfa fu concordemente ristabilita. I Lucchesi nominarono a loro podestà per anni sei il re napolitano, rappresentato in tal carica da un vicario; fra' quali comparisce pel primo il ridetto conte Guido Guerra. Indi ricuperarono le terre del Valdarno e della Valdinievole, cedute al Novello, come fu detto, per sicurtà. Portossi quel monarca in Toscana per rassodarvi le cose della lega; prese il castello di Poggibonsi, ove s'erano rinchiusi parecchi ghibellini; poi marciò contro i Pisani, guastò Livorno, disfece le torri di Porto Pisano, transitò da Lucca, e di quivi giunse in Versilia. Il forte di Motrone, tuttavia guernito da' ghibellini, cadde prestamente nelle sue mani; d'onde passò in quelle de' Lucchesi. Ma i pericoli sovrastanti al nuovo regno, il costrinsero a tornarvi con prontezza, lasciando parte di sue forze in Toscana, sotto di un maresciallo (12).

Quel Corradino stesso, cui si erano volti i guelfi sei anni prima, sconfortati per tanti disastri, era disceso con numeroso seguito di Tedeschi in Italia, disegnando togliere a Carlo la conquistata monarchia, sulla quale agognava far valere il

proprio diritto. Ed è cosa particolare, che gli eccitamenti a tale spedizione movessero allora da' ghibellini, ridotti appunto nell'abbiezione stessa in che erano caduti i guelfi quando ne invocarono il patrocinio. Giunto il principe, non tardarono quelli ad arrolarsi sotto le sue bandiere. Ei lasciò in Pavia l'esercito, si diresse con poco seguito a Genova, e tragittò per mare a Pisa, luogo fissato per la riunione de' suoi. I Pisani, sempre volonterosi di molestar gli odiati vicini, indussero Corradino a devastare con sue masnade porzione dello stato lucchese. Ma tenevansi le schiere repubblicane, afforzate dalle francesi e dalle fiorentine, e capitanate dal maresciallo di Carlo, grosse e ben fortificate a Pontetetto, dove l'Ozzeri scorreva con tale profondità da renderlo difficilmente guadabile. Limitandosi, pertanto, i guelfi alla semplice difesa, furonvi poche scaramucce, non giornata campale; perocchè rifuggiva Corradino dal profondere in imprese straniere al suo scopo la vita de' soldati. Quindi, dopo averli tenuti dieci giorni sul territorio di Lucca, ma senza sbandarli, attesa la difficoltà de'luoghi, s'incamminò verso Siena, e prese da quella città ghibellina le mosse per compiere il suo malaugurato disegno. La rotta che diedegli Carlo a Tagliacozzo nel 24 agosto, indi la sua prigionia e decapitazione, ridussero al niente le speranze di risorgimento concepite da' ghibellini (13).

NOTE

(1) Opuscolo citato del Padre Poggi.
Pacchi, opera citata, Documenti XXVII. XXVIII.

(2) Aggiunte al libro II della *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato.
Caffari, *et ejus contin*, *Ann. Gen.* lib. VI, anno 1251.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 149. 150.
Frammenti di Storia pisana (Muratori, *Rerum Ital.* ec., T. XXIV): ivi leggesi: « 1252. In del cui tempo la sconfitta de' Lucchesi a Fucecchio, e la sconfitta de' Pisani al Pontedera ».
Archivio Arcivescovile ✠ ✠. C. 66.

(3) *Ptolomaei*, *Ann.* 1254.
Flaminio del Borgo, Opera citata, T. III, pag. 187.
Archivio di Stato, A. Armario 26, N.° 13 a c. 920. 921. L'autenticità delle copie che contengono le indicate pagine, risulta da nota posta sul principio di esso documento 13. I capitoli 60, 61, 62 del Libro III, ed il 43 del Libro IV, Statuto del Comune, 1308 (A. Armario 3, N.° 73), dimostrano, che realmente il decreto di bando perpetuo contro i magnati ribelli non andava dimenticato nelle successive compilazioni statutarie.

(4) *Ptolomaei*, *Ann.* 1254.
Aggiunte già citate al lib. II dell'Ammirato.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 154. 155.
Caffari ec., *Ann. Gen.*, *ann.* 1254.

(5) Podesteria del Barbavara	1242	1.° Semestre. Arch. Arcivesc. ✠ ✠ M. 25. 2.° Semestre. Arch. di Stato, A. 11. N.° 94 a c. 10 tergo e 11.
Podesterie successive del Pietrasanta	1255	1.ª volta. Opera di S. Croce, Perg. 18. Arch. di Stato, A. Arm. 26, N.° 13 a c. 921.
	1256	2.ª detta. Arch. Arciv. A. G. 72. Arch. di Stato A. Arm. 26, N.° 13 a c. 922.
	1257	3.ª detta. Detto Arch. V. 60. 61.
	1261	4.ª detta. Opera di S. Croce, Perg. 149. 150.

L'accademico Cianelli ha errato all'ingrosso nel segnare il 1242 per la prima podesteria del Pietrasanta (*Memorie e Documenti* ec., Tomo II, pag. 329 e segg.). Ciò non può stare, sì perchè in tal anno fu sempre podestà il Barbavara, sì perchè i sovracitati documenti mettono le podesterie del Pietrasanta nell'ordine per noi accennato. Oltre all'essere stato costui podestà di Firenze, come si disse, aveva occupato simigliante carica in Genova due anni prima (Caffari ec., *Ann. Gen.*, 1252). Pel nome di Camajore, vedi Archivio Arcivescovile, ✠ G. 91, anno 766.

(6) *Ptolomaei*, *Ann.* 1256.
Caffari ec., *Ann. Gen.* 1255. 1256.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 157.
Aggiunte al lib. II della *Storia fiorentina* di Scipione Ammir
Archivio Arcivescovile, * 36.

Sebbene taccia il Malespini sulla restituzione delle terre di M Motrone, ho seguitato Tolomeo, che nomina pur anco il *sindico* luc il quale recuperolle da'Fiorentini. Bisogna che Motrone fossesi ried da' Lucchesi nel corso della guerra pisana; ma non è dato conos l'epoca precisa.

(7) *Ptolomaei*, *Ann.* 1257. 1259.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 163.
Archivio Arcivescovile, A. I. 36 — * H. 13.
Archivio di Stato, A. Armario 1, N.° 115.

(8) *Ptolomaei* { *Ann.* 1260.
Hist. eccles., lib. XXII, cap. 17.

Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 165. 166. 167. 16

Il divario intorno al numero de'morti e prigioni guelfi, provien setta cui lo storico aderiva. Tolomeo, guelfo ma sempre di so conciso, non registra nè l'un numero nè l'altro. Ricordano pon de' primi e 1500 de' secondi; laddove la *Cronica Senese* d'And (Muratori, *Rerum Italicarum* ec. T. XV) segna respettivamente e 11,000, e quella di Pisa (Archivio di Stato, A. Armario 1, N.° 1. tergo) concorda pe' morti colla Senese, ma raddoppia quasi il r de' prigioni. Lo scrittore della vita d'Alessandro IV (Muratori, o T. III) sostiene che, tra morti e presi, la perdita de' guelfi di p cedesse i seimila.

(9) *Ptolomaei* { *Ann.* 1261.
Hist. eccles., lib. XXII, cap. 17. 25.

Cronica pisana dell'Archivio di Stato, a c. 38 tergo e 39. Ivi che Pisa entrò, il 27 maggio 1261 (èra comune), nella lega ghi Due documenti prodotti dal cavaliere del Borgo (opera cit., pag. 195-197), testificano, nel 24 maggio 1261 (sempre èra co essere stati nominati li *sindici*, e nel 31 aver il consiglio di Pis ficato l'accordo. — Che la terra di Samminiato fosse di ragione, la militare custodia lucchese, si ritrae da carta del 1258 (Arc Stato, A. Armario 1, N.° 115): e però Tolomeo non ha torto r sideraria, parlando di sua devastazione, come parte del territ Lucca.

(10) *Ptolomaei*, *Ann.* 1262.

Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 173. 174. — primo la partenza de' guelfi da Lucca nel 1262, ed il secondo ne dipoi: lo che sembra più probabile, stante che la negoziazione p

cordo andò molto per le lunghe. Ho taciuto sull' occupazione di Sarzana dai Malespini attribuita all' esercito ghibellino, perchè non consta che fosse peranco quella terra di ragione lucchese.

(11) *Ptolomaei*, *Ann.* 1263-1265.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 173.
Cronica senese d'Andrea Dei, sopra citata, anno 1265.
Cronica pisana dell'Archivio di Stato, da c. 39 tergo a c. 42.
Lami, *Monum. eccl. florent.*, Tomo I, pag. 466 e seg. Raffrontando Tolomeo e la mentovata *Cronica pisana*, trovansi ugualmente descritti, riguardo al tempo (purchè si rettifichino l'ere respettive), i fatti de' Pisani contro i Lucchesi. Meritano ambi questi libri pienissima fede, per esser Tolomeo scrittore contemporaneo, e perchè nell' allegata cronaca la narrativa de' fatti vien corroborata da particolarità cronologiche e d'altro genere, che li rendono viepiù probabili. Sulle tracce pertanto di tali libri, nel rammentare il primo accordo fra Lucca ed il Novello del 1263, tacqui della di lei sommessione al re Manfredi. Se Ricordano la mette al 1263, si ha da riflettere che, passando egli leggermente sulle cose d'altri stati, affastellò in un cumulo le vicende lucchesi d'allora, riferendo a quel medesimo anno la missione di Gonzello duce de' Tedeschi. La podesteria del quale si verifica non prima del 1265. (*Ptolomaei*, *Ann.*, e Pergamene 171, e 152 B. dell' Opera di S. Croce). E poi, non avrebbero al certo i Pisani osato di molestar Lucca, protetta dal vicario di Manfredi, e guernita dagli armigeri di esso monarca; e molto meno di assaltar Motrone, quando la terra, ceduta da' Lucchesi per sicurtà di lor buona fede, stava nelle mani del ridetto vicario.

(12) *Ptolomaei* { *Ann.* 1265. 1266. 1267.
Histor. eccles., lib. XXII; cap. 31. 32. 33. 34.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 187. 188. 189.
Cronica pisana dell'Archivio di Stato, a c. 44 tergo.
Archivio Arcivescovile, * A. 77. D. 69.
La presenza di re Carlo in Lucca è provata da lettera ch'egli scrive in questa città, il 10 marzo 1268, agli Anziani, Consiglio e Comune di Lucca (Archivio Capitolare, Libro d' istrumenti di ser Ciabatto, dal 1265 al 1269).

(13) *Ptolomaei* { *Ann.* 1268.
Hist. eccles., lib. XXII, cap. 34. 35. 36. 37.
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 190. 191.

CAPITOLO VIII.

Siena entra nella lega guelfa. — Pacificazione generale di Toscana. — Nuova guerra con Pisa, e nuovo trattato di pace. — Punizione di Pescia. — È rinnovata la lega guelfa. — Battaglia della Meloria. — Genova ed i comuni guelfi toscani contro Pisa. — Il conte Ugolino cede varie castella. — Pisa lacerata dalle discordie. — Cruda morte d'Ugolino. — Pagamento al vicario imperiale. — Battaglia di Campaldino. — Nuovi fatti della lega contro Pisa. — Pace di Fucecchio.

(1269-1293)

Per dar compimento alla riportata vittoria, coll' esterminio della parte ghibellina nelle contrade toscane, vi spedì re Carlo settecento cavalieri francesi, scelti tra il fiore delle sue milizie. Dall' altro lato, que' Tedeschi ch'avean seguito Corradino nella testè mentovata spedizione, e potuto scansare eccidio e prigionia, refugiaronsi parte a Siena e parte a Pisa, ed arrolaronsi sotto le bandiere di quelle ghibelline repubbliche. Dapprima i Fiorentini, uniti agli ausiliarj francesi e guidati dal maresciallo di Carlo, attaccarono battaglia presso il castello di Colle di Valdelsa coll' esercito senese, benchè d'assai più numeroso; il misero in rotta, e ne fecero atrocissimo scempio. Mossero dipoi a soccorso de' Lucchesi; stantechè, mentre essi, colle loro forze, punivano Massa del Marchese dell'aver ricettato la milizia di Corradino, con devastarne l'attigua campagna, e con demolire sì la rôcca come le mura della terra, aveano i Pisani subitamente colto il destro per assaltare il borgo del ponte San Pietro, abbruciandolo, e menando prigioni quanti vi trovarono abitatori. I Fiorentini, pertanto, gittaronsi co' Lucchesi e col maresciallo di Francia per la via del monte San Giuliano sul contado di Pisa, e tutto lo guastarono da quella parte sino alle mura di essa città, nella cui vicinanza batteron moneta. Poco dopo s'impadronirono d'Asciano.

Scoraggiati per la recente disfatta i Senesi, stimarono opportuna cosa troncar l' inimicizia con Firenze: quindi vennero ammessi nella lega guelfa, e discacciarono dalle proprie mura i ghibellini. Per voler di re Carlo, il quale disegnava portarsi col re di Francia suo fratello alla crociata di Tunisi, pacificossi

ugualmente il resto della Toscana. Ed incominciò egli stesso a darne l'esempio, soscrivendo la pace con Pisa; cui poco stante intimò che desistesse dal recare ai Lucchesi molestia, ed intanto ponesse in iscrittura i preliminari dell'accordo coi tre comuni alleati, Lucca, Pistoja e Firenze. Senza parlar de' trattati ch' ella fermò cogli ultimi due, rammenterò soltanto quello che riguarda la nostra Repubblica. Il 19 settembre 1270, a Capo di Colle, conchiusero la pace i sindici di Pisa e di Lucca, e nel susseguente giorno fecesi la liberazione reciproca de'prigionieri. Taddeo di Montefeltro, podestà di Lucca, ricevè dal vicario Angioino la consegna delle rocche di Corvara e di Vallecchia, le quali di comune assentimento furono demolite (1).

Siffatta concordia, imposta dal monarca che riguardavasi come supremo imperante di Toscana, e capo di parte guelfa in tutta Italia, non ebbe che breve durata. Covava tuttavia il seme ghibellino in varj luoghi; da dove le repubbliche guelfe di Toscana procuravano d'estirparlo. Quindi la terra di Montecatino dovette calare agli accordi, spaventata dagli orrendi guasti commessi ne'suoi dintorni dalle milizie lucchesi: quindi Barga, sebbene stante l'antica nimistà verso la Repubblica ricalcitrasse dall' ubbidirle, cambiò presto divisamento, quando seppe che marciavan soldati per domarla, e pienamente si sottomise, promettendo vivere in pace colle prossime terre garfagnine di Coreglia e di Castiglione (2).

Malgrado la predilezione spiegata dalla Repubblica per le massime guelfe, intendeva per altro fissamente a promuover l'ampliazione del territorio, non solo incorporandovi feudi laici, ma eziandio giurisdizioni ecclesiastiche; per l'acquisto delle quali mal poteva praticare atti di violenza, come faceva riguardo a'primi, ma rimanevale il mezzo di adescare i possessori con offerte di danaro. Bisogna che qualunque tentativo di questa sorta col capitolo di San Martino cadesse a vuoto, e che la cessione del distretto di Villa Basilica, per parte del vescovo, nulla piegasse l'animo de' canonici a seguirne l'esempio; dacchè si ebbe ricorso alle vie giuridiche fra loro ed il Comune, per decidere a chi spettasse il dominio delle terre che costituivano la jura capitolare delle marine. Ma questa operazione non fu già compiuta in un sol tratto; bensì a varie riprese. Dapprima si mise in campo la quistione intorno la giurisdizione civile,

criminale, o d'altra qualunque si fosse specie, nelle terre di Massarosa, Gualdo e Ricetro; nonchè nella metà di quella di Montigiano, ceduta dai signori di Montemagno al ridetto capitolo. Allegavano i canonici le prerogative largite ad essi dagl'imperatori, ed il lungo e continuo possesso delle medesime, ch'e' facevano esercitare in loro nome, per mezzo di reggitori che mandavano in quelle parti annualmente. Al contrario, i sindici della Repubblica, fondandosi sulla duplice particolarità, che le terre controverse facean parte della Versilia, e che tal provincia si reggeva da un vicario del secondo Federico sinchè visse; pretendevano che, dopo la morte di lui, e spezialmente nella vacanza dell'imperio, subentrato fosse il Comune nel godimento de' cesarei diritti, rappresentato ivi dal giusdicente della vicaria di Camajore, il cui distretto includeva eziandio la Versilia stessa. Nè impugnava il capitolo la posizione topografica delle terre in Versilia, ma chiarivale soggette al suo dominio. Per via di arbitrato fu posto fine alla contesa, venendo dichiarato, con sentenza del 7 dicembre, appartenere il mero e misto imperio di esse ai canonici, e riservandosi solamente al Comune la facoltà d'arrolarvi uomini da cavallo e da piede. La qual decisione fu riportata nel codice delle leggi. Non istarò a far parola, nè qui nè altrove, di simiglianti posteriori compromessi, il cui risultamento si fu: 1.° lo esimer gli abitanti della jura capitolare da varj obblighi personali e reali verso il governo, tranne il già mentovato delle leve di soldati; 2.° l'inclusione di Fibbialla in quel circondario privilegiato (3).

Dissi che presto finì la quiete di Toscana. Infatti, a motivo della disgrazia cui soggiacque un potente cittadino pisano, Giovanni Visconti, giudice o signore di Gallura in Sardegna, si riaccese la guerra. Dannato costui a gravissima pena, in apparenza per cause dipendenti dalla sua giudicatura o feudo, in sostanza perchè scopertamente seguace de' principj guelfi; ricorse alla lega toscana di quella parte, composta in allora di Firenze, Lucca, Siena, Pistoja, Volterra, Prato, Arezzo, Colle, San Gimignano e Samminiato; e fuvvi ammesso con atto stipulato, nell'ultima di esse terre, il 30 settembre 1274. Ardevano d'impazienza que' Comuni di vendicarlo dell'aggravio sofferto, e di cancellare in pari tempo l'oltraggio che riverberava su' guelfi.

Perciò non tardò guari l' esercito fiorentino, lucchese, e d'altri comuni confederati, ad entrare col giudice di Gallura nel contado di Pisa dalla banda di Montopoli, e mise l' assedio a quel castello. Nè punto valse che re Carlo comandasse di por fine alle ostilità, perocchè i collegati strinsero vieppiù la terra, e la presero. Vi rimase a guardia con bastante soldatesca il Visconti, mentre le rimanenti forze per allora sbandaronsi.

Riuscita, dunque, vana l'interposizione regia, cercarono i Pisani quella di papa Gregorio X, che non ricusò dar opera a troncare sì acerbe contese. Ma qual pro, se il legato spedito da lui, anzichè poter compiere in Toscana sì lodevole ufficio, trovò gli animi de' guelfi oltremodo esacerbati, talchè nulla rimetter vollero della loro ferocia? Benchè fosse mancato, per la morte del giudice Visconti, un implacabil nemico de' Pisani, subentronne tosto un altro; cioè Ugolino de' Gherardeschi, conte di Donoratico, che si chiarì loro nemico; passò a Lucca co' figli ed altri seguaci suoi, e molto vi si adoperò per accelerare i movimenti guerreschi contro la patria. Mentre l' esercito della lega infestava nuovamente le terre del contado pisano, or questa or quella espugnando, il pontificio legato scomunicò nel Duomo di Pisa, presente molto clero e popolo, quanti comuni s'erano congiunti a danno di essa città. Proseguivano essi, ciò nondimeno, la loro impresa più baldanzosi pei prosperi eventi, che sgomenti per le incorse censure. Dopo aver preso Asciano, riportarono segnalata vittoria innanzi quella terra stessa, sul nemico, cui uccisero molti soldati e ne presero quattromila. Combatterono in quella giornata le forze di Pistoja co' Lucchesi e cogli usciti pisani, fra' quali primeggiava il ridetto conte Ugolino. Il vicario Angioino vi fu parimente co' suoi militi. Nè solo restarono i Lucchesi padroni d'Asciano, ma dilatarono anco di più i loro conquisti sinchè durò la buona stagione. Sospese indi le ostilità nell' inverno, rinnovarono, con più alacrità del passato, tentativi di pacificazione Carlo ed Innocenzo V, succeduto nella sedia pontificale a Gregorio. Gli agenti delle corti mediatrici ferventemente insistevano per quietar gli uni e gli altri: la qual cosa pareva malagevole, sì perchè l'ardore delle fazioni contrarie suggeriva risoluzioni estreme, mandando a vuoto qualunque temperamento conciliatorio; e sì perchè trovandosi a fronte, quand' erano per chiudersi le trattative, i collegati e i

Pisani, ch'avean di nuovo impugnato le armi, e si trovavan divisi soltanto dal fosso Arnonico, poteva un nonnulla cagionare spargimento di sangue, e quindi frastornare le pratiche dei negoziatori. Realmente, in onta de' loro reiterati precetti, fuvvi mischia, con la peggio de'Pisani, fra costoro ed i Lucchesi passati all' altra riva. Rimasero, non pertanto, aggiustàti, il 13 giugno 1276, nella tenda principale de' Fiorentini, sul mentovato fosso, gli articoli di pace fra Pisa e le città guelfe toscane, nel modo che segue. Innanzi tutto, fu giurato di osservare le reciproche promesse contenute nelle antecedenti paci; poi si aggiunsero novelli patti, cioè: 1.° andassero liberi dalle riportate condannagioni, e ricuperassero le sostanze confiscate i fuorusciti Pisani; 2.° racquistassero la libertà i prigionieri d'ambe le parti, tranne venti de' pisani, da servire per ostaggi; 3.° Lucca riavesse le terre sul Serchio di Castiglione e Cotone, perdute sino nell' antecedente guerra, ed il vescovato lucchese tornasse al possedimento delle sue d' oltr'Arno; 4.° dessero al Papa i Pisani altre castella in consegna per securtà della pace, riservandosi esso Papa disporne a suo grado; 5.° le parti contraenti facessero compromesso in lui sulle nuove differenze che per avventura insorgessero. Poco sopravvisse il buon Innocenzo al compimento di tale opera veramente paterna. Dopo la sua morte andaron prosciolte dalla scomunica le città della confederazione guelfa di Toscana (4).

Parve opportuna cosa ritentare la via compromissaria, già sperimentata coi canonici della cattedrale, per accomodar quistioni giurisdizionali suscitate dal podestà che faceva ragione, in nome della Repubblica, nel *piviere* o pievanato di Sesto. Costui, sia d'impulso proprio, sia ch' ascosamente ve lo istigasse il reggimento, pretendeva ubbidienza dagli uomini delle terre formanti la jura vescovile, come comprese nel circondario di sua giurisdizione, turbando così quella del vescovo. A' 19 ottobre 1276, emanò il giudice, nominato concordemente dalle parti, sentenza favorevole al prelato, ed impose silenzio alla Repubblica (5).

Grandissima rivalità passava tra re Carlo e Rodolfo d'Austria, che, fino dal 1273, intitolavasi re de' Romani, ed agognava d' esercitare sull' Italia gl' imperiali diritti; nella qual cosa l' altro con ogni potere contrariavalo. Papa Niccolò III seppe

destramente trar profitto da cotali scissure, facendosi ceder da Rodolfo il dominio di Romagna; mentre, per amicarselo, spogliò del vicariato di Toscana Carlo, sotto pretesto ch'ei n'era stato investito, vacando il trono cesareo. Privollo eziandio del romano senatoriato, perchè ravvisava mal collocata simil carica in principe troppo formidabile. Ansioso di muover pretensioni e di aumentare lo splendore del soglio pontificio, prese a tormentare i Lucchesi sul Valdarno e la Valdinievole, che diceva essere di sua ragione; ma seppero eglino, con astuzia e con arti cortigianesche, guadagnarne la benevolenza, nominando a loro podestà Giovanni Cenci, ed il figlio di lui a vicario nella Valdinievole, ambi congiunti della casa Orsini, cui Niccolò medesimo apparteneva. Parve si rappacificassero Rodolfo e Carlo, mediante gli sponsali della figlia di quello col figlio di questo: talchè di poi, quantunque tenessero i ghibellini la parte del primo, e continuassero i guelfi sotto il patrocinio del secondo, nondimeno que' regnanti si astennero dal venire scopertamente a contesa. Fu bensì parteggiamento in Lucca per gare fra due potenti famiglie, Obizi e Mordecastelli; ciascuna delle quali seco trascinava buon numero di seguaci. Taluno de' recenti scrittori di cose lucchesi pretende che le fazioni ghibellina e guelfa, cui aderivano respettivamente codeste famiglie, cagionassero la scissura. Nel silenzio delle antiche croniche, comparisce difficile l' avanzare con certezza questa od altrettale opinione (6).

La tendenza ghibellina o imperiale manifestavasi spezialmente in Pescia, ed altre terre di Valdinievole; laddove Montecatino, Uzzano, e li rimanenti luoghi seguitavano la parte guelfa, e non tradivano la fedeltà verso Lucca. In quel frangente, Rodolfo, volendo in Toscana far mostra di suprema dominazione al paro degli antecessori, mandovvi un suo cancelliere, acciocchè ne richiamasse partitamente le terre all' ubbidienza. Nè poteva gran fatto scontentare questo suo divisamento le massime guelfe, inquantochè re Carlo e papa Martino IV, non solamente se gli offeriron propensi a parole, ma in iscritto pur anco, esortando con lettere i Comuni toscani a secondare la volontà dell'Augusto. Chiesero tempo i Fiorentini prima di giurare; qualche castello il fece con prontezza; e, nella Valdinievole, Pescia, Buggiano e Massa,

dieron sole, fra le terre lucchesi, esempio di sommessione. I già signori di Corvara e Vallecchia, furono dal cancelliere imperiale investiti de' loro antichi feudi, quasichè le pergamene bastassero a distruggere la forza superiore che loro li avea tolti. In Pisa trovò il cancelliere gli animi dispostissimi a prestare omaggio, secondo lo stile tenuto sempre da quella città coll' imperio. Ma sprovveduto egli di forza valevole ad incuter timore nelle città guelfe, benchè si trattenesse qualche anno in Toscana, dovette rinunciare alla speranza di domarle. Che anzi, malgrado la sua permanenza quivi, non si ristettero i Lucchesi dal piombare sopra Pescia: la quale, a detto loro, avea spinto tant' oltre l' ardimento, da riconoscere, senza le opportune autorizzazioni della Repubblica, il supremo dominio di Rodolfo, che non era per anco cinto dell' imperial diadema. In due giorni, presero di viva forza la terra, diroccaronla, v' appiccarono il fuoco, e dispogliarono delle sostanze gli abitanti ghibellini, dandole a' guelfi. Tale spavento mise in quei di Buggiano e di Massa la dura punizione de' vicini, che s' arrenderono immantinente a' voleri della Repubblica, e smantellarono eglino stessi le proprie fortificazioni (7).

Rinnovossi, nel 10 febbrajo 1282, a Prato, per un decennio, la lega de'Comuni, fiorentino, lucchese, senese, pistojese, volterrano e pratese, a difesa reciproca; lasciando luogo d' entrarvi a Colle, San Gemignano e Poggibonsi. Erano i patti: che niun confederato movesse guerra, nè fermasse pace o tregua senza consentimento degli altri tutti; che quando uno attaccato venisse, ovvero si tentasse di mutar ivi la forma del reggimento, il difendessero gli altri, e frastornassero tali novità; che non si pagassero gabelle nè dazj pel transito reciproco di robe o di persone nelli stati della lega; la qual provvisione dovesse estendersi ugualmente a' luoghi dipendenti dal vescovato di Lucca. La *taglia*, cioè quel numero di soldati che doveano i Comuni fornir per la lega, fu di cinquecento cavalieri, sotto capitano di soddisfazione delle parti stipulanti. Non v' ha dubbio che, all' ombra de' principj guelfi, volevano i loro seguaci scuotere il più possibilmente l' increscevole dipendenza cesarea (8).

Sofferse la potenza del re napolitano grandissimo crollo pel fatto di Sicilia, che, ribellatasi da lui, si diede poi a Pietro re d'Aragona. Mentre pareva tal novità fosse per recare

considerevole nocumento a' guelfi toscani, altra ne sopravvenne che rassodò ed accrebbe la loro preponderanza. Era stata sempre Pisa sede de' ghibellini; e per vero dire, non le mancavano nè potenza nè ardimento nè istancabile perseveranza; ma le piovvero addosso sì acerbe disgrazie, che per poco non rovinò del tutto. Da Genova le fu scagliato il colpo micidiale. Scontratesi le due armate nemiche presso la Meloria, appiccarono fierissimo combattimento, nel quale la fortuna si pronunziò interamente pe' Genovesi, avendo perduto i Pisani molto naviglio e gran numero di gente. Bentosto le carceri di Genova furon piene di nemici prigionieri, i quali dicesi che oltrepassassero i diecimila. L'annunzio di cotanto terribile disfatta, mentre sgomentò al tutto la città vinta, ricolmò di giubbilo la lega guelfa toscana, e spezialmente i Lucchesi, che al furore di parte univano sentimenti di particolar nimistà contro i vicini. Il perchè si misero, insieme a' Genovesi, ad esortare la fiorentina repubblica che nuova lega stringesse, a fine di compier la ruina dell' unico asilo de' ghibellini toscani. Convennero, in fatti, a Firenze i sindici di questi tre comuni, e pattuirono ivi, nel 13 ottobre 1284, alleanza offensiva e difensiva per la durata della guerra tra Genova e Pisa, ed anco per anni venticinque dipoi. Genova promise tenere in mare cinquanta galeoni a danno del nemico, cui i Fiorentini e i Lucchesi travaglierebbero in pari tempo dalla parte di terra. Potevano entrarvi gli altri Comuni toscani, ed ugualmente venti cittadini di Pisa, purchè non fossero fra' prigionieri detenuti a Genova. Di questi venti citerò solamente i nomi d' Ugolino della Gherardesca, conte di Donoratico; e di Ugolino Visconti, giudice di Gallura. Oltre il primo, erano compresi nel numero quelli tra' suoi figli che non si trovavan prigioni. Dovevano tutti i venti giurare inimicizia contro la patria; ma il conte, coi figli liberi, ed il giudice, doveano oltre a ciò farsi ascrivere nella cittadinanza di Genova, e dipendere da quella Repubblica pei feudi che tenevano in Sardegna. Seguono esenzioni di gabelle sulle vettovaglie lucchesi e fiorentine, che, trasportate per mare, toccassero porti o scali genovesi. Con altra convenzione, simil vantaggio fu esteso alle vettovaglie de' Fiorentini che passassero pel territorio di Lucca, stante la condiscendenza usatale da loro nel formar questa lega; di cui parteciparono in progresso anche i Senesi, i Pistojesi

ed altri stati di Toscana. Secondo Tolomeo, ricusolla il conte Ugolino; sull'esempio del quale, non solo i figli, ma anche gli altri concittadini, si saranno guardati dal consentire a tale accordo, per loro vituperoso. Infrattanto Pisa, colpita dalla recente calamità, estenuata di pecunia, orbata di difensori, vedeva per soprappiù l'imminente procella, e niun barlume di scampo. Tentò invano di placar l'ira di Genova, che disdegnò qualunque offerta d'accomodamento: laonde rivolse le mire a sconcertare e disciogliere quella troppo formidabile lega; e siccome ben sapeva l'odio de' Toscani contro di lei, provenir dalla setta fino allora dominante nelle proprie mura, volle far mostra d'abiurarla, riformando incontanente il reggimento. Raccolto pertanto, oltre quello de' suoi abitanti, anco il suffragio de' concittadini prigionieri a Genova, fu creato di comune assentimento podestà e capitano del popolo il conte Ugolino, noto generalmente per guelfo, e che senza ritardo prese il possesso di ambedue le cariche (9).

Il modo ch'ei tenne nella critica posizione delle cose, tuttochè favorevole alle massime guelfe, salvò nondimeno la patria dal naufragio. Imperciocchè, mentre s'eran mossi con grand'impeto i Fiorentini a danno del contado pisano, nel quale avean di già espugnato molte castella; prese segretamente a trattar con essi, e fermò l'accordo all'insaputa dei nemici più fieri, i Genovesi e Lucchesi, con patto di cacciar di Pisa i chiariti capi ghibellini, e cedere a Firenze le terre dianzi occupate dalle sue milizie. Le quali cose ebbero pienissimo effetto nel principio dell'anno susseguente. Discoperto adunque il trattato, studiossi parimente il Gherardesca di placare i Lucchesi, mediante la libera consegna di Ripafratta, Bientina e Viareggio, lusingandosi che deporrebbero ugualmente le armi; ma vana riuscì una tanta largità, poichè tennero bensì essi le castella ricevute, ma senza desistere dal guerreggiare come per lo innanzi. È pero fuori di dubbio che rimase considerabilmente scemato il numero de' nemici: perchè gli altri Comuni della lega, visto il cambiamento di parte seguito in Pisa, stettero inoperosi; talchè di tanti confederati, durarono le ostilità solamente i Lucchesi e i Genovesi. Profittò il conte del favore di che godeva nel popolo, per conservare il suo duplice ufficio per lo spazio di anni dieci. Ma seguì nel giugno l'attacco combinato,

si marittimo come terrestre, delle forze de'due popoli che mantenevano viva la lega. L'armata genovese approdò presso Porto pisano, e presevi la torre della Lanterna: in quel mentre assediarono Cuosa i Lucchesi, e l'ebbero a patti: passarono indi ad Avane, i cui abitanti volevano rendersi; ma nol permise la guarnigione pisana, ed appiccò alle loro case il fuoco. In quel trambusto penetrarono i Lucchesi nel borgo, e ne compirono l'incendio, essendosi salvati nella rôcca i soldati, che cederonla, spirati due giorni, e salve le persone. Dopo questi fatti, l'una e l'altra oste pensò alla ritirata; atterrando, prima di partire, i Genovesi la Lanterna, e lasciando conveniente presidio i Lucchesi nelle due terre conquistate (10).

Viareggio tornò, come fu detto, in loro potere. Non additano le memorie istoriche quando Pisa tolto avesse quel luogo. Certo si è che la Repubblica, non contenta d'averlo così guadagnato, procurò eziandio di subentrare nelle ragioni tutte che potevano affacciare i Baldovini sul medesimo per la carta imperiale del 1221, rammentata nel quinto capitolo. Laonde, mercè lo sborso di trecento fiorini d'oro, furon resi nulli gli effetti di quella carta; e passò nella Repubblica il tranquillo godimento, non già di nuda spiaggia, come diedela Federico II a Pagano Baldovini, ma bensì d'un *castello munito di torre, fabbricato nel luogo di Viareggio, che in antico chiamavasi via del Mare.* Volsero dipoi fissamente le cure i lucchesi reggitori alla riedificazione di Pescia, la quale tuttavia mostrava i segni della feroce vendetta guelfa (11).

Benchè delusi nel risultamento dell'ultima lega, d'onde ripromettevansi molto i Lucchesi, qualora Firenze ne avesse mantenuti i patti; stavano contenti a'loro acquisti, ed aspettavano, senza far pace, che un'occasione li stimolasse a nuove intraprese; la quale non poteva mancare, tanto più che la discordia lacerava crudelmente Pisa. Il giudice di Gallura, Ugolino Visconti, contrastava il primato al conte di Donoratico; guelfi ambedue, ma troppo potenti, perchè l'uno sottostasse al dominio dell'altro. Laonde fu reputato savio consiglio spartire tra loro la potestà del reggimento; ma l'esperienza fece chiaro, che non bastava cotal rimedio a sanar le piaghe di quella pazza contesa. Ne provava le dolorose conseguenze anche la terra pisana di Buti. Per far fronte a'loro avversarj, chia-

(4) *Ptolomaei*, *Ann.* 1274. 1275. 1276. — *Hist. eccl.*, lib. XXIII, cap. 18.

Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 200. 201.

Anonimo, *Storia pisana*, e Guido da Corvara (Muratori ec., Tomo XXIV).

(5) Archivio Arcivescovile, * G. 31, e Libro di Privilegj, a c. 31.

(6) *Ptolomaei* { *Ann.* 1278. 1279. 1280. / *Hist. eccl.*, lib. XXIII, cap. 32.

Memorie e Documenti ec., Tomo III, pag. 46.

(7) *Ptolomaei*, *Ann.* 1281.

Guidonis de Corvara, *Hist. pis.* (Muratori, *Rerum Ital.*, To. XXIV).

Giachetto Malespini, continuatore di Ricordano, pretende, nel capitolo 212, che gran numero di fiorentini accompagnasse in quella spedizione i Lucchesi: Tolomeo e Guido da Corvara nol dicono. Per le fazioni di Valdinievole sono da considerarsi due carte dell'Archivio notariale (Atti di ser Buonaccorso degli anni 1280. 1281), riportate dall'accademico Cianelli nel ridetto Tomo III, pag. 47 e seg.

Il Lami, nel Tomo I *De' Monum. della Chiesa fiorentina*, produce, a pag. 361. — La credenziale per gli agenti cesarei,

» 495. — La lettera del re Carlo,

» 497. — Il breve di Martino IV,

» 362. 363. — Le prove della permanenza in Toscana del vicario imperiale negli anni 1282. 1283.

(8) Aggiunte al citato Libro III dell'Ammirato.

(9) *Ptolomaei* { *Ann.* 1282. 1284. 1285. / *Hist. eccl.*, lib. XXIV, cap. 5. 18.

Caffari ec., *Ann. Gen.* 1282. 1284.

Giachetto Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 221. 225.

Anonimo, *Storia pisana* } Muratori, *Rerum Italicar. Script.*, Tomo XXIV.
Guido da Corvara, *Hist. pis.* }

Aggiunte al citato libro III di Scipione Ammirato.

Flaminio del Borgo (*Diss. sulla Stor. pis.*, Tomo III, pag. 4).

Riferisce, o sembra riferire, Tolomeo la data della confederazione contro Pisa all'anno 1285, tratto forse in errore dall'aver consultato croniche pisane, senza rettificarne l'anno, col sostituirvi quello dell'era comune.

(10) *Ptolomaei*, *Ann.* 1285.

Giachetto Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 225.

Anonimo e Guido da Corvara, opere sopra citate.

(11) *Memorie e Documenti* ec., Tomo III, pag. 52. 224. 225. 226.

(12) *Ptolomaei*, *Ann.* 1286. 1287. Anonimo, *Storia pisana* (Muratori, *Rer. Ital.*, Tomo XXIV).

(13) *Ptolomaei*, *Ann.* 1288.
Anonimo, *Storia pisana* } Muratori ec., Tomo XXIV.
Guido da Corvara, *Hist. pis.* }
Il chiarissimo Emmanuele Repetti (*Dizionario geografico, storico, fisico della Toscana*, Tomo IV, pag. 334), cita documenti che provano l'ufficio di due podestà pisani, succeduti all'arcivescovo Ubaldini, ed anteriori al Montefeltro.

(14) *Ptolomaei*, } *Ann.* 1288.
} *Hist. eccl.*, lib. XXIV, cap. 21.
Sesti, *Stor. dipl. lucchese.*
Memorie e Documenti, Tomo I, pag. 218 e seg.

(15) *Ptolomaei*, *Ann.* 1289.
Anonimo, *Storia pisana* (Muratori ec., Tomo XXIV).

(16) *Ptolomaei*, *Ann.* 1290 al 1293.
Caffari ec., *Ann. Gen.* 1290.
Anonimo, *Storia pisana* (Muratori ec., Tomo XXIV).

(17) *Ptolomaei*, *Ann.* 1293.
Caffari ec., *Ann. Gen.* 1293.
Anonimo, *Storia pisana* (Muratori ec., Tomo XXIV).
Aggiunte al Libro IV della *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato.
Flaminio del Borgo, *Diss. sulla Stor. pis.*, Tomo III, pag. 279.
Archivio Arcivescovile } Arca } de' Privilegj } N.° 103.
} Libro } } c. 61.

marono i partigiani del giudice di Gallura a soccorso i Quartigiani, famiglia lucchese con cui tenevano alcuni di que'terrazzani e parentela ed amicizia. Di tal modo Buti venne in potere de' Lucchesi; che dovettero però guadagnarla con aspro conflitto, nel quale furon presi molti nobili pisani, nemici del Visconti. Ma Lucca stessa non andò esente da rumori, perchè fu teatro di rissa il borgo di S. Frediano fra i Martini ed i Fatinelli. Era la via delle armi presso che la sola in allora dalle famiglie potenti adoperata per decidere private quistioni, mentre gran stuolo di clienti popolani traeva seco ciascuna parte in quegli sconvolgimenti (12).

Fu negoziata ed aggiustata la pace tra Genova ed i prigionieri del fatto della Meloria; ma non ebbe compimento mediante ratificazione del governo pisano, a motivo delle gare che sorgevano più acerbe che mai tra i competitori Visconti e Gherardesca. Questa tergiversazione, come quella che prolungava i patimenti dei molti disgraziati languenti ne' ferri, a tal segno indispose gli animi del popolo contro que' reggitori, che parecchi cittadini d'indole ghibellina s'accostarono all'arcivescovo Ruggiero degli Ubaldini per macchinare novità. Forte di loro cooperazione, s'infinse il prelato di aderire al conte, per rovesciare intanto, senz'altro ostacolo, il rivale di lui. Questi, veggendosi assalito da più grossa banda di quella de' seguaci suoi, abbandonò la città e ricoverossi nella terra di Calci. Erasi l'altro tenuto in disparte, durante quel trambusto, del quale sperava ritrarre tutto il guadagno; ma restò ben deluso, quando l'arcivescovo, in guiderdone del prestato servigio, mosse pretese di subentrare nel posto sino allora dal Visconti occupato, mentrechè pertinacemente ricusava il Gherardesca di dividere la signoria, che voleva usare di per sè solo. Fiancheggiati ambedue da' loro partigiani, mostravansi fermi ed irremovibili; talchè bisognò ricorrere alla prova delle armi, che riuscì disgraziata pel conte. Il 1.° luglio 1288, egli rimase vinto e prigione degli avversarj, nello stesso palazzo del popolo, ov'erasi riparato; e dove fu custodito in ferri, con due figli e due nipoti, per giorni venti; dopo i quali servì di carcere a tutti i cinque la torre de'*Gualandi dalle sette vie*. Ma non ricavò altro frutto il prelato dalla costui sciagura, che di regger Pisa per quattro mesi. All'udire cotali novità ridestossi l'ira de'Comuni

guelfi toscani; tanto più che Lucca ed il giudice Visconti gli sospingevano a riprendere le ostilità, e che la caduta d'Ugolino svincolava Firenze dall'accordo fermato con esso lui. Pertanto, le forze loro e del ridetto giudice, fatti dapprima molti guasti nella campagna pisana, misero l'assedio ad Asciano; che diedesi ai Lucchesi dopo un mese di resistenza, col solo patto che fossero salvi gli averi e le persone. Siccome poi un altro podestà resse quind' innanzi Pisa, sembra probabile che il mal esito della guerra, o sgomentasse l'arcivescovo, e quindi lo facesse volontariamente rinunciare alla carica, ovvero inducesse que'cittadini a nominargli un successore (13).

Acquistò Lucca un nuovo vicino nel marchese d'Este, il quale, oltre la signoria di Ferrara, ebbe pure quella di Modena e di Reggio. Nè vuolsi qui tacere una particolarità istorica, riferita da Tolomeo, e da tutti o presso che tutti gli scrittori delle cose lucchesi, recata in prova per sostenere la totale indipendenza della Repubblica dall'imperio. Dice adunque il cronista negli Annali, e con più di precisione nella Storia ecclesiastica, che Rodolfo mandò suo vicario in Italia Princivalle del Fiesco, de' conti di Lavagna; il quale, stretto da penuria di danaro, vendè la *giurisdizione imperiale* alle città toscane; e che i nostri riscattarono da lui per dodicimila fiorini (somma non ispregevole per quel tempo) l'*imperial dominio che essi avevano nel loro territorio:* lo che importa, secondo tali scrittori, che andò svanito per sempre ogni residuo di feudale suggezione lucchese. L'accuratissimo Girolamo Sesti, colpito da queste frasi di Tolomeo, ma volendole porre in armonia co'fatti posteriori, troppo in vero da cotale interpretazione dissonanti; limita la durata del privilegio alla vita del monarca, ed opina che per quel solo tempo rimanesse annullato il supremo dominio cesareo. Ma parmi questa spiegazione istessa bisognosa di maggiore ristringimento: perocchè, se a stento comprendiamo come potesse l'Augusto, nella qualità di sovrano elettivo, distrarre, anco per breve tempo, le ragioni dell'imperio, ravvisiamo al tutto ineseguibile tal novità per opera di un semplice vicario di lui. Se poi la teniamo come risguardante allo scioglimento dall'obbligo di pagar indi in poi, e durante la vita di Rodolfo soltanto, l'annual somma ordinata dalla carta di Arrigo VI, svanisce, a mio credere, qualunque

dubbio. L'ingordigia dell'agente cesareo, notata da Tolomeo, avvalora la supposizione, ch'ei procurasse d'imborsare ad un tratto l'equivalente, all'incirca, di cotale annuo vitalizio pagamento, tanto più che verun nocumento non inferivasi per tal modo ai diritti del supremo signore. Ove taluno accagionasse i Lucchesi di contradizione, per aver riprovato e punito aspramente Pescia d'aver dato segno d'omaggio a quel medesimo imperatore eletto, cui mostrano eglino stessi deferenza; consideri che simiglianti pretesti s'invocano da'potenti per ischiacciare i deboli, e che quell'atroce vendetta non mosse da altro che da furore di parte (14).

Ben s'accorgevano i Pisani quanto riuscisse malagevole opporre ai collegati valida resistenza, senza l'opera di esperto e prode condottiero: scelsero quindi per tre anni a podestà, capitano del popolo e di guerra, il conte Guido da Montefeltro, altrettanto rinomato pel suo valore, quanto noto campione de' ghibellini. Mentr'ei verso Pisa s'incamminava a prenderne il reggimento, subiva l'infelicissimo conte Ugolino, in un co' suoi mentovati compagni di sventura, dopo molte estorsioni di danaro, il supplizio della fame; per cui tutte quelle vittime perirono miseramente, con gravissima nota di barbarie pel popolo a tal eccesso condotto da odio di parte. Infrattanto, la lega guelfa non solo prendeva di mira i ghibellini di Pisa, ma benanche quelli d'Arezzo. Le milizie fiorentine, afforzate da gente di Lucca, di Siena, di Pistoja e di altri Comuni, combatterono a Campaldino presso Bibbiena coll'esercito d'Arezzo; nel quale noveravansi eziandio molti nobili ghibellini toscani, romagnuoli e marchigiani. Primi furono i Lucchesi a sbaragliare le file del nemico, percuotendole di fianco: la bravura de'collegati, spezialmente fiorentini, compì l'opera, talmentechè riportarono i guelfi segnalatissima vittoria. Nè paghi di questo trionfo, devastarono poi con grand'impeto tutta la contrada giacente tra'Bagni e le mura di Pisa, ugualmente che Val di Serchio e Vico pisano, prendendo la torre di Caprona, che pattuì la resa (15).

Nell'anno susseguente, furono concertati dalla lega toscana i movimenti opportuni con Genova, per attaccare Porto pisano da'lati di terra e di mare. Il Montefeltro, vedendosi sprovveduto di forze per tener la campagna contro sì poderoso eser-

cito, fece disfare le case del porto, ed incendiare parimente quelle di Livorno, dopo aver messo in salvo le robe e le persone, reputando che non sarebbe il nemico tentato di lungamente soggiornarvi. E così appunto successe. Rotta la catena del porto ed entrativi colle galere, abbatterono i Genovesi la torre di ponente; mentre cooperavano i guelfi toscani per terra, e costringevano alla resa il presidio dell'altra torre. Ambe le torri e le mura del porto, non furono in breve che ruina e macerie; il porto stesso di tal modo ingombrato, da renderlo per qualche tempo inservibile, e la catena spartita, come onorevole trofeo, tra'Genovesi e i Lucchesi. In questo tempo non assonnava il Montefeltro: per far diversione, invase la parte del contado lucchese ov'è Massa pisana, giunse sino a Pontetetto, e commise, ovunque passò, i soliti guasti, sperperazioni e rovine. Vista però la difficoltà de'luoghi, non aspettò lo raggiungessero i pochi soldati rimasti a guardia di Lucca, che pure si misero arditamente in cammino per attaccarlo, e tornossene a Pisa. Tra per quest'inaspettato colpo di mano, che costrinse il richiamo di gran parte delle milizie lucchesi per difendere la patria da nuove aggressioni; e per la difficoltà di mantenere l'esercito su quella spiaggia deserta; sbandossi tutto quanto, ritornando ciascuno alle proprie sedi. Nel novembre riprese il Montefeltro, e nell'anno dipoi, alcune terre già perdute; mentre i Lucchesi e gli alleati non eseguirono imprese di gran conto. Ma, correndo il 1292, i Fiorentini, i Lucchesi, i Senesi, ed altri popoli di quella lega, riunirono quattromila cavalieri e diecimila pedoni; che, sotto il comando di Gentile degli Orsini romano, entrarono nel Valdarno, e sparsero per circa due mesi grave desolazione in ragguardevole tratto di paese. Nè s'ardiva il Montefeltro di affrontarli, per essere i Pisani oltremodo sbaldanziti, e privi di quel coraggio che avean sempre dimostrato ne' cimenti guerreschi. Poneva in opera talvolta militari astuzie per recare, soprattutto, danno a' Lucchesi; ma bisogna ch'ei fosse mal secondato dalle milizie, perchè ne'villaggi di Vorno e Massa Pisana, nuovamente attaccati da lui, gli abitanti, e tra questi persino le donne, resisterono validamente, obbligandolo a ritirarsi con perdita (16).

Se i Pisani dovean soffrire di mal talento i ripetuti disastri della presente guerra, sia per le frequenti rovine del terri-

torio, sia perchè intercettava ad essi ugualmente il commercio marittimo ed il terrestre; anche gli stessi Comuni guelfi trovavano incomportabili, a detto di Tolomeo, le gravezze rese necessarie per l'esorbitanti spese de' militari apparecchiamenti: tanto più che l'inegualità del modo di ripartirle, e l'infedeltà di chi maneggiavane il ricavato, parevan di quel tempo inevitabili disgrazie. Laonde i secondi volentieri ascoltarono le profferte d'accordo de' primi; ed il fermarono, a' 12 luglio 1293, nella terra di Fucecchio, dall' una parte, i sindici di Firenze, Lucca, Siena, Pistoja, Volterra, Prato, San Gimignano, Colle, Poggibonsi e degli usciti pisani; e dall' altra parte i sindici di Pisa, co' patti seguenti: 1.° liberazione scambievole de' prigionieri; 2.° esenzione parimente scambievole da certi dazj e gabelle, come pure facoltà di libero trasporto e passaggio delle merci; 3.° il podestà ed il capitano del popolo si trascegliessero nel primo anno da' Pisani ne' paesi di lega guelfa, indi per un triennio prossimo un solo de' predetti ufficiali, con esclusione però degli sbanditi da città guelfe e del conte di Montefeltro, tenuto a sloggiare da Pisa co' suoi ghibellini; 4.° non godessero del benefizio di questa pace i discendenti del conte Ugolino, gli Upezzinghi, ed altri nominati nel trattato. Siccome niuna menzione vi si fa di restituzione di terre, saranno esse rimaste a chi avevale occupate. Genova sola continuò nell'inimicizia con Pisa; la quale potè tuttavia godere di qualche riposo, e dar opera a risarcire il suo porto, senza che ne venisse impedita da quell'acerbissima rivale (17).

E perchè tenni discorso sui carichi al popolo imposti per la guerra, soggiungo che fu ravvisato espediente dai reggitori lucchesi li sopportassero anche gli ecclesiastici, dacchè alla lor sicurezza, ugualmente che a quella de' laici, erasi provveduto. Ma stante il rifiuto unanime del clero, praticarono gli esattori delle tasse non poche violenze; senza rispetto nè a persone, talune delle quali furon gravemente percosse; nè alle chiese stesse, bruttamente spogliate e profanate. Il perchè, nel 19 settembre, Paganello vescovo scomunicò e podestà e capitano del popolo ed altri reggitori, interdicendo la città e le terre circostanti. Le quali ecclesiastiche pene furono indi tolte nell'anno vegnente, per avere il governo receduto dall' invadere le immunità clericali, e resarcito i dannificati.

NOTE

(1) *Ptolomaei*, *Ann.* 1269. 1270.
Caffari ec., *Ann. Gen.*
Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*, cap. 194.
Guidonis de Corvaria, *Hist. pis. fragmenta* (Muratori, *Rerum Ital.* ec., Tomo XXIV).
Puossi fondatamente accertare, che ritennero i Pisani, dopo questa pace, non solo Ripafratta, ma eziandio Castiglione sul Serchio, e Cotone, poichè le diedero, nel 1272, in pegno e sicurtà di lor fede a papa Gregorio X per anni quattro (Archivio Arcivescovile, * I. 41).

(2) *Ptolomaei*, *Ann.* 1271. 1272. Tace il cronista sul diroccamento delle fortificazioni di Montecatino. Malgrado cotal silenzio di scrittore contemporaneo, l'accademico Cianelli (*Memorie e Documenti* ec., To. III, pag. 41) preferisce seguitare in ciò la narrazione del Beverini, da lui spesso citato nel trattare de' guelfi e ghibellini lucchesi. Bisogna che la squisitezza delle frasi beveriniane facesse inganno al severo giudizio del nostro accademico, per anteporre codesto elegantissimo ma poco esatto scrittore ad altri meno facondi, benchè più veritieri.

(3) Ecco l'elenco degli arbitramenti o sentenze compromissorie per le terre di marina fra la Repubblica ed i signori canonici della cattedrale, tratto dal loro Archivio. — 1.° Sentenza, citata nel testo, del 7 dicembre 1272, per la giurisdizione sopra Massarosa, Gualdo, Ricetro e la metà di Montigiano (Pergamena N.° 18. 2. Banco 12). — 2.° Sentenza del 21 aprile 1289, che esime Massarosa, Gualdo e Ricetro da varj obblighi, e da quello spezialmente di dare in nota agli agenti governativi della Repubblica i loro uomini, come dipendenti dal capitolo di S. Martino; riservato però ad essa Repubblica il diritto, guarentitole nell'antecedente sentenza, *de exercitibus et cavalcatis* (Pergamena N.° 1. C.). — 3.° Sentenza del 21 febbrajo 1293, che libera le suddette tre terre dall'obbligo di pagare alla Repubblica certi balzelli e tasse (Pergamena N.° 19. Q. Banco 12). — 4.° Sentenza emanata, il 23 decembre 1301, dal giudice della *nuova entrata* del Comune di Lucca, cui era ricorso il Capitolo, allegando la comunità di Fibbiallà esser sotto la sua dependenza, e quindi non doversi gravare dai pubblici agenti di veruna imposizione, tassa ec. Il qual giudice, udito il parere di Arrigo Bernarducci, uomo di legge, dichiara esser la comunità medesima sotto la giurisdizione capitolare, e la proscioglie da tali carichi, a riserbo delle spese di fortificazione, cui già per lo innanzi soggiaceva (Pergam. N.° 39. A. Banco 12). — La copia di questi quattro documenti vedesi nell'Archivio di Stato (A. Armario 7, N.° 182).

la senese marciarono sotto Pistoja, ove giunse ad un tempo la lucchese; nè tardarono, così riunite, a farne strettissimo e rigoroso assedio, malmenando spietatamente que' miseri abitanti che avessero tentata la fuga. Dal supremo duce, il principe napolitano, dipendevano i podestà delle due repubbliche, i quali ne guidavano le schiere. Passò in breve questo comando generale nel di lui maresciallo, per la partenza del solo duca, frutto de' maneggi del cardinal da Prato; che indotto aveva Clemente V, primo papa che sedesse in Avignone, ad invitare i capi dell'esercito che si levassero dall'assedio, se fuggir volevano la scomunica. La quale percosse di fatto i mentovati duci ed i reggitori d'ambi gli stati, soggiacendo i popoli all'interdetto. Ciò nondimeno, l'assedio fu spinto innanzi con calore pel corso di mesi undici. Sopportarono lungamente i Pistojesi gli orrori della fame, nè trattarono della resa se non quando seppero che Bologna, per le pratiche de' Fiorentini, aveva discacciato i bianchi e reggevasi a parte nera. Pisa limitavasi a fornirgli nascosamente di danaro per soldare il presidio straniero. Laonde, niun barlume di soccorso efficace per loro. Dall'altro canto, gli assedianti miravano a prevenir l'arrivo del cardinale Orsini, ghibellino anch'esso, che Clemente spediva suo legato in Toscana. Facilmente, pertanto, gli uni e gli altri concertaronsi. Col trattato del dì 11 aprile 1306, promisero i confederati rispettare i beni, le persone, il libero reggimento della città, ed il materiale degli edifizj. Ma, entrati dentro, mandarono via i forestieri; scortarono i capi della parte bianca sino ai castelli di Piteccio e della Sambuca, che riservarono per loro asilo; rimisero in patria tutti i guelfi, o neri; nominarono podestà un fiorentino, e capitano del popolo un lucchese, riservandosi anco le nomine posteriori, ma con questo che le nomine a tali cariche si facessero a vicenda dalle due città; riformarono gli anziani ed altri ufficiali, prendendoli tutti fra' guelfi, o neri; finalmente, distrussero le mura e fortificazioni urbane, e spianarono le torri o palagj de' ghibellini, o bianchi. Quanto al contado, tranne un miglio di raggio intorno Pistoja, fu spartito il rimanente di tal modo, che toccò a Lucca la parte di ponente verso Serravalle, con tutta la montagna superiore; a Firenze, la parte di levante e de' monti inferiori. Il cardinal legato, giunto troppo tardi, non potè che

lagrimare sulla mala sorte di Pistoja, orbata della massima parte del suo contado, ed aperta in guisa, che poteva esser corsa da un istante all'altro. Arroge che minacciavanla del continuo i bianchi di Piteccio, riguardandola, per le accadute riforme, qual terra nemica: cosicchè, per evitare almeno questo dopo gli strazj sofferti, assediarono quel castello, valendosi anco della milizia fiorentina e lucchese, e costrinsero gl'irrequieti bianchi a snidarne (8).

Azzo Malaspina fece ribellare Fosdinovo; ma vi spedì Lucca celeremente soldati, ed il ricuperò. Tanti prosperi fatti d'arme, non che varie composizioni fra la Repubblica ed i magnati del contado, la più parte delle quali taciute da' cronisti, reso avevano il suo territorio considerabilmente più vasto di quanto fosse nei primordj del reggimento popolare. Cotale estensione, della quale mi riserbo a trattare più diffusamente nel prossimo capitolo, aveva cresciuto a tal segno la potenza lucchese, che teneva la Repubblica un posto cospicuo fra quelle di Toscana; ov'era detto comunemente preponderar di subito quella parte a cui ella si volgesse. Ma qual pro, se il verme della discordia laceravane sordamente le viscere? Benchè la parte guelfa, o nera, soverchiato e cacciato avesse gli avversarj bianchi; e benchè, per questo lato, l'universalità delle opinioni riuscisse quasi concorde; sussistevano però le rivalità tra' magnati ed i popolani, perocchè mantenute vive dalle Società delle armi del popolo, non meno che da ributtanti ed improvvide leggi. Tenni, al capitolo quinto, discorso intorno le prime: qui basti l'avvertire, che guadagnarono importanza sempre maggiore da indi in poi; talchè lo speciale magistrato, destinato sin dalla loro introduzione a proteggerle, e detto de' *priori delle armi*, entrò a parte del reggimento, in modo che niuna cosa di qualche momento statuivasi senza il voto di tali priori. Queste corporazioni godevano molti privilegj, ed erano particolarmente richiamate a vigilar del continuo la conservazione del *buono stato;* cioè de' popolari diritti. Venendo alle leggi, un codice promulgato nel 1308, che scampò dal naufragio generale delle pubbliche scritture, disvela sin dove giungesse la rabbia del popolo contro i magnati: perocchè li esclude da quelle società, insiememente a' cavalieri e cattanei, qualificandoli col nome di potenti e casastici; e, a scanso di equivoco, ne particolarizza

le singole famiglie. Oltracciò interdice a'casastici di testimoniare in giudizio contro a persone del popolo, e di accusare chicchessia, tranne il caso che la parte accusatrice sia ad un tempo la parte offesa. Il popolare, al contrario, non solo gode illimitato diritto di accusa; ma scansa la pena di calunniatore, quando la sua deposizione contro a' casastici, chiariscasi falsa per testimonianza d'altri del ceto preso di mira. Non poteano costoro portare addosso per la città verun' arme offensiva o difensiva, neppure quando faceano parte de'collegi sì degli anziani e sì de'priori; laddove quei del popolo, come membri della Società, procedeano armati ovunque loro talentasse. Dal che rilevasi che, mentre leggi ugualmente assurde che ingiuste, colpivano appunto quei cittadini che andavano distinti per nascita e per ricchezze, loro non precludevano, come pretendono alcuni scrittori, l'accesso alle principali magistrature e ai consigli del Comune. Anzi statuisce il medesimo codice, che le cariche de' giusdicenti nel contado ricoperte sieno dai militi o cavalieri. Ciò nullameno, disarmati, mostrati a dito, qual gente nemica, e in gran parte spogliati della protezione della legge, deploravano crucciosi la propria sorte, nè vedevano come avessero a ristorarla (9).

All'incontro, gli ecclesiastici contro cui facevano prove, talvolta, di usurpazione i reggitori, trovavano fermo patrocinio nel loro capo supremo. Malgrado la sentenza compromissoria del 1276, fu di nuovo sturbata la giurisdizione della jura vescovile, sia per la occupazione militare di alcuna fra quelle terre, sia col frapporre ostacoli al pagamento de' pedaggi che il vescovo ne ritraeva. Arroge che nel nuovo codice, come in altre compilazioni di leggi recentemente pubblicate, riscontravansi varj articoli pregiudizievoli alle immunità e prerogative clericali. Più lettere pontificie muovono di ciò querela, e minacciano la Repubblica delle ecclesiastiche censure, qualora prontamente non cessino simili novità. Destinò, pertanto, Clemente V a suo delegato speciale il pievano di Campoli, diocesi fiorentina; il quale trovò nel reggimento di Lucca ogni miglior disposizione di sottomettersi a quanto e' prescrivesse in nome di sua Beatitudine. Previo l'esame delle insorte vertenze ed un accurato spoglio delle leggi di fresca data, diede, nel giorno ultimo di febbrajo del 1309, il delegato la sua sentenza, che

fu accettata solennemente dai priori delle armi e dagli anziani del popolo; i quali promisero, in nome dei consigli e del Comune, di tenere per nulle e di non fare eseguire quante disposizioni legislative furono da lui nella sentenza riprovate. Circa questo tempo ebbero parimente fine le censure incorse da Lucca e da Firenze per la guerra pistojese (10).

Mal comportavano i Marchesi Malaspina, ghibellini, di esser dipendenti dalla Repubblica, che teneva la parte guelfa; talchè le si mostravano avversi e ne spregiavano gli ordini. Per la qual cosa, molta soldatesca lucchese corse ad espugnare Pontremoli, sede principale di que' cattanei, commettendovi grande strage. Tornarono i Malaspina sotto l'obbedienza del Comune, che perdonò loro i passati trascorsi, e rintegrolli nel dominio di quella terra. Ma la sorte di Pistoia sempre più peggiorava. Coloro che i Fiorentini e i Lucchesi, spezialmente i secondi, vi destinavano a podestà o capitani del popolo, angariavano e malmenavano i miseri cittadini durante la loro signoria. Il perchè non vollero accettare per podestà Tomuccio Sandoni lucchese, siccome uomo di vil condizione e sfornito d'averi, e perciò temuto commettitore d'abusi nell'officio; e l'obbligarono alla partenza. Quest' aperta violazione dei patti, fortemente irritò i reggitori di Lucca, i quali vi spedirono di subito i loro armigeri; che giunti a mezzo miglio dalla città, per le pratiche di alcuni Fiorentini retrocederono, dopo avere i loro capi condisceso che la Repubblica senese decidesse per mezzo di arbitri la insorta questione. Fermarono cotali arbitri, che le nomine di quei lucchesi o fiorentini che dovevano, giusta l'ordine solito, vicendevolmente le ridette attribuzioni esercitare, si facessero quinci innanzi dal Comune pistoiese; che di tal modo verrebbe a scansare la rapacità di spregevoli e insaziabili magistrati. Insorta poscia fiera discordia tra gli abitanti, diedesi Pistoja volontariamente al novello re napolitano, Roberto, il quale, venuto da Francia, transitava per la Toscana. Ei destinò un vicario a signoreggiarla in suo nome; il che seguitò per parecchi anni. Entro Lucca, la tracotanza della plebe guidata da tre capi, Bonturo Dati, Picchio Caciajuolo e Cecco dell'Erro o dell'Era, giunse a tale, che riserbò la signoria della Repubblica ai soli popolari, escludendone affatto i magnati o casastici, non meno che al-

cuni del popolo grasso. Laonde non è improbabile ciò che narra il Beverini della partenza di molti di costoro dalla patria, la quale acerbissimamente li conculcava (11).

Da Federico II in poi, niuno de' successori era stato coronato nè re d'Italia nè imperatore. Volle compiere siffatte cerimonie Arrigo VII di Lussemburgo, che occupava sino dal 1308 il trono cesareo, reso vacante per la morte di Alberto d'Austria, e che tendeva soprammodo a ravvivare le pretensioni dell'impero nella italiana penisola. Valicate le Alpi, faceva rientrare gli sbanditi nei luoghi per cui transitava; ed intimò alle città toscane, mandassergli oratori per farlo certo di loro ubbidienza. Quelle della lega guelfa mostraronsi renitenti a tal atto di sommissione, tranne Lucca; i cui ambasciatori lungamente, ma invano, reclamarono dal monarca, eziandio con promessa di somme ragguardevoli, l'esenzione dai pesi feudali e dall'obbligo di rimettere gli sbanditi. Quando ebbe preso la corona ferrea, spiegò meglio l'animo suo, fermo al tutto di voler ristorare i proprj diritti; perocchè sostituì vicarj di sua scelta, ai reggitori di varie città lombarde. Non è da dire quanto simili novità irritassero la parte guelfa: il perchè, tra re Roberto, premuroso di attraversare i progetti di Arrigo, e le solite città della lega toscana, non esclusa Lucca, fortemente sdegnata pel niuno effetto sortito dalla fattagli ambasceria, fu contratta strettissima alleanza; alla quale parteciparono in processo di tempo altre città di Lombardia e di Romagna; promettendo fornire al bisogno, e sull'invito del re, certo numero di soldati per ciascheduna. Ma, divulgata la notizia ch' egli s'incamminava verso Genova, quante castella ed importanti posizioni aveva il confine lucchese da quella banda, che impedir potessero il transito degl' imperiali, furono dalla lega toscana guernite di soldati. Laonde, irritato l'Augusto, volle percuotere, innanzi a tutte, Firenze, città principale della confederazione, tentando se ciò bastasse a scomporla. Da Genova, nel 12 dicembre 1311, dichiarò, con tutte quante le solennità, esser ella non solo condannata a gravissima multa pecuniaria, ma privata eziandio, pe' suoi gravi trascorsi, del mero e misto imperio; della ragione, della podesteria e capitaneria; di ogni reggimento e giurisdizione nella città, distretto e territorio; delli statuti o leggi municipali, e dell'autorità di farne in avvenire;

de'suoi beni, che confisca in pro della camera imperiale; e finalmente delle concessioni antecedenti, riguardo ai feudi, franchigie, libertà, immunità e privilegj. Seguitano minacce contro chi continuasse ad esercitare in Firenze cariche pubbliche, ovvero le accettasse in avvenire; contro i cittadini tutti, cui niuno possa dare ajuto di sorta; e contro quei che sottostessero al dominio di lei. Indi, per evitare intoppi e ritardi, da Genova salpò Arrigo a Pisa, ove, con molte dimostrazioni di giubilo, il riconobbero quegli abitanti per loro signore; sia perchè credessero non disdicevole curvar la fronte innanzi al capo di lor setta ghibellina; sia perchè valutassero un nonnulla quelle dimostrazioni d'ossequio verso tal principe che presto li avrebbe abbandonati a loro stessi. Alcuni cronisti ci additano Pisa, *come tutta d'animo e parte imperiale, e come sempre stata camera d' imperio.* Infatti, sovvenne largamente di danaro l'Augusto, affinchè sen valesse negli apparecchiamenti di sua scorta pel viaggio di Roma. Innanzi d'intraprenderlo e di lasciare quel soggiorno, ei diè fuora, nel dì 11 aprile 1312, altra carta contro Firenze, Lucca, Siena, Parma e Reggio; notando spezialmente la pervicacia delle prime tre, per essersi confederate a suo danno, per aver cacciato in esilio i partigiani di lui, negato udienza ai suoi nunzj, istigato a ribellione varie città lombarde, e precluso con gente armata gli sbocchi del territorio lucchese. Toglie pertanto ai ridetti comuni, oltre le cose accennate nella sentenza di Genova, la riscossione delle gabelle e proventi pubblici, e li chiarisce nemici e ribelli dell' Imperio; determinando in pari tempo le respettive multe, a riserbo di Firenze, per cui riportasi al già statuito. Oltracciò, permise ai marchesi Malaspina di muover guerra a Lucca; cui tolsero alcune terre di Lunigiana. Chiese re Roberto alle città della lega, spedisse ciascuna il proprio contingente. A detto di Giovanni Villani, mandò Lucca mille fanti e trecento cavalli. Questo rinforzo guelfo antivenne l' ingresso dell' Imperatore, che trovò San Pietro e molta parte di Roma in potere delle milizie napoletane, toscane e guelfo-romane: cosicchè, non avendo potuto sloggiarnele, gli convenne ricevere l' imperial corona in San Giovanni Laterano, ai 29 giugno, dal legato della corte avignonese (12).

Ma tornò presto alla volta di Toscana, irritato fuor di misura contro la lega guelfa, da lui giudicata colpevole di lesa maestà. Ondechè le repubbliche richiamarono a gran fretta gli armati che tenevano in Roma. Mosse, primamente, l'Imperatore ai danni di Firenze; ma senza altro frutto che di guastarne il contado e prendervi alcune castella. Ricusavano i Fiorentini di venire a battaglia con lui, stando racchiusi fra le proprie mura; di cui non intraprese Cesare l'assedio, scarseggiando di uomini all'uopo. Al difetto della forza suppliva cogli editti fulminanti. Da Poggibonsi pubblicò, nel 23 febbrajo del successivo anno, nuova sentenza contro Pistoja, Volterra, Prato ed altri comuni e individui guelfi toscani, ugualmente ribelli all'imperio pei delitti già imputati a Firenze, Lucca e Siena. Senza ripetere le pene inflitte da questa carta, perchè simili alle precedenti, osserverò esservi di più la demolizione delle torri e delle fortificazioni. Lasciato il contado fiorentino, si ridusse nuovamente in Pisa; ove non mancava per certo chi lo stimolasse a disfogare con miglior successo sopra Lucca quella vendetta che non era riuscito a far cadere a suo talento sopra Firenze. Presero i Lucchesi a trattar con lui; ma vedendoli poco disposti a cedere, stimò miglior partito troncare le pratiche ed usar la forza, non mancandogli quivi la cooperazione dei Pisani. Mandò, pertanto, scorridori nel territorio: indi marciarono imperiali e Pisani verso Pietrasanta, che espugnarono facilmente, quantunque munita di bastante presidio, ma che non oppose resistenza. Siccome la terra fioriva per la industria degli abitanti, offerì tal preda da saziare l'ingordigia dei soldati. Anche Sarzana, Massa e Carrara, furono prese dai nemici della Repubblica; fra i quali figuravano i Malaspina. Fecero, in quel mentre, i Lucchesi e loro alleati mossa verso Camajore, con esercito di duemila cavalieri e ventimila fanti, scorrendo ad un tempo lungo la costa marittima le navi del re Roberto. Laonde, temendo di esser colti in mezzo, con gran stento e molta perdita di gente, gli armigeri cesarei e pisani si aprirono il sentiero per Pisa, dopo aver lasciato guarnigione in Pietrasanta. Scorgendo Arrigo la mala piega che prendeva la impresa di Toscana, levossi da Pisa con intendimento di tentare la sorte della guerra contro re Roberto, che

ravvisava qual fomite principale della lega guelfa. In quello che marciava verso Napoli, scortato da'suoi alemanni e da'ghibellini, ma fidando soprattutto nel validissimo appoggio del re di Sicilia, la morte il colse, nel 24 agosto, a Buonconvento, su quel di Siena (13). Sbigottirono per questo repentino disastro i ghibellini; tranne i Pisani, che non assonnarono nel ripararvi tostamente, prendendo a soldo molti tedeschi dell'esercito imperiale che sbandavasi; e creando lor podestà, e capitano sì del popolo e sì di guerra, Uguccione della Faggiuola, prode non meno che astuto ghibellino, e stato sin allora vicario per l'Imperatore in Genova. Giunto appena, nel 12 settembre, il novello reggitore di Pisa, fu tenuto consiglio nella terra di Cuosi per trattare di pace; ma Bonturo Dati che, gonfio tuttavia del favor popolare, sedeva tra i deputati lucchesi, rifiutò con disprezzo la domanda fatta loro sulla restituzione di Asciano e di Buti: per la qual cosa ricominciarono le ostilità. Nel 19 settembre, cavalcò Uguccione a Santa Maria del Giudice e vi prese un bastione guardato dalla fanteria del contado; indi la rôcca, che si rese senza contrasto. Le città della lega guelfa, richieste d'ajuto, non tardarono a spedirlo: per il che ritiraronsi, ai 2 d'ottobre, gli aggressori pisani. Siccome, nel dì 8 dello stesso mese, si erano i Malaspina pacificati con Lucca, restituendole Sarzana, Carrara e Massa; richiamarono i Pisani quel presidio che tenevano in Pietrasanta, la qual terra tornò quindi in podestà della Repubblica. Ma, nel 18 novembre, scagliaronsi con maggior furia Tedeschi e Pisani sul territorio lucchese, disertandolo ed abbruciandolo in più luoghi, spezialmente a Gattajola: indi parve tentassero sfondare col grosso dell'esercito a Pontetetto. Mentre i Lucchesi guardavano il ponte sull'Ozzeri, tenuti a bada dal nemico con finte avvisaglie, una mano di Tedeschi, che avea celatamente guadato l'Ozzeri in altro sito, li percosse ne' fianchi; ed attaccati ad un tempo di fronte con maggior impeto, furon presto sbaragliati e messi in fuga. Entravano disordinatamente i fuggitivi nella città; inseguiti alle spalle dai vincitori, sino nel borgo di S. Pietro Maggiore, che diedero alle fiamme. Anche questa volta tornarono a Pisa, perchè seppero venire gran sforzo di gente fiorentina in soccorso dell'alleata città. Nella loro breve permanenza, non risparmiarono i danni ovunque transitarono; e lasciarono cartelli

pungentissimi contro la baldanza mostrata nel congresso dal Dati, cui mal rispondevano i patiti disastri. Per la qual cosa il demagogo, considerato qual principale eccitatore di guerra così rovinosa, non solo perdè la grazia del popolo, ma si sottrasse a gran stento dal suo furore. Sull'esempio di Firenze, diedesi Lucca nelle mani del re Roberto; Gherardo da S. Supidio rappresentandolo qua come regio vicario (14).

Premuroso quel monarca di sperdere ogni semenza di guerra in Toscana, chiamò a Napoli gli ambasciatori di Pisa e delle città guelfe: tra i quali, nel 27 febbrajo del 1314, fu ivi stipupulato trattato di pace, col patto della restituzione scambievole dei prigionieri; che ritenesse ogni città in poter suo le terre che di quel tempo dominava; e che l'accordo dovesse ratificarsi dalle parti entro due mesi. Uguccione fe mostra di esser forte sdegnato cogli oratori pisani che vi aderirono: nol volle ratificare, ma propose ai Lucchesi nuovo congresso in Ripafratta; ove manifestò suo fermo intendimento di aggiugner due articoli alla pace napoletana, e di riformare sostanzialmente quello risguardante le castella. Propose, quindi, 1.° si contraessero matrimonj fra l'un popolo e l'altro per la stabilità della concordia; 2.° si cassasse il bando degli esuli ghibellini o bianchi per Lucca, e guelfi o neri per Pisa, con pienissima rintegrazione ne' loro averi; 3.° rendessero immediatamente i Lucchesi ai Pisani le terre di Asciano e Viareggio, e quelle di Buti e di Bientina, quando pei ridetti parentadi fosse meglio rassodata la pace. Fierissimo contrasto sorse in Lucca nel risolvere su tali proposizioni, perchè divisa in due contrarie fazioni, che l'autorità del vicario regio mal riusciva a tenere in freno. Dopo il decadimento di Bonturo, ed altri capi della plebe, che sussegui alla disfatta di Pontetetto, la famiglia potentissima degli Obizi, di cui Luti o Lucio era considerato il capo, venne in gran credito nella Repubblica. D'altra parte, Arrigo Bernarducci, spalleggiato da nobili e popolari, tentava, ma con poco successo, di abbassarla. Parve loro che più facilmente acquisterebbero preponderanza sugli Obizi, da numerosa clientela secondati, qualora si amicassero gli usciti bianchi; e perciò ne promossero caldamente il ritorno, consigliando si accettassero pienamente gli articoli di Ripafratta. Attesochè durava tuttavia negli animi lo spavento per le rapide mosse d'Uguc-

cione, male impedite dal sempre tardo soccorso degli alleati, potè il Bernarducci far concorrere agevolmente il maggior numero in quella sentenza. Furono, nel 25 aprile, resi scambievolmente i prigioni, del pari che le due prime mentovate terre dei Lucchesi; e rimpratriarono gli esuli di ambe le città. Distinguevasi particolarmente fra quei di Lucca, Castruccio, figliuolo di Gerio Antelminelli; giovane sagace, ardimentoso, e tale che pareva destinato a compiere azioni straordinarie. L'avvedutezza del Bernarducci non colse in fallo; perciocchè la nominazione di Luti degli Obizi, vista di mal occhio da Castruccio e suoi consorti, era stimolo per essi a suscitare rumori e querele: nè mancavano pretesti, spezialmente sulla ricuperazione dei beni, essendo nata subito questione intorno i frutti pendenti; ma bollivano altresì altri gravissimi umori. Uguccione, mentre ambiva comparire osservante rigido dell'ultimo trattato, pretendeva di allargarne la interpretazione a carico dei Lucchesi. Quindi nel perdono ai ghibellini, entrar dovevano, secondo lui, anche i chiariti ribelli e traditori sino del 1254, e banditi a perpetuità colla loro discendenza. Voleva, inoltre, la pronta consegna di Buti e di Bientina. Tanto in un congresso tenuto a S. Iacopo del Poggio, quanto nel senato stesso di Pisa, ricusarono apertamente gli oratori lucchesi ambe le domande, ravvisando ingiusta la prima, come non contemplata nell'accordo; intempestiva e differibile la seconda fino al compimento dei progettati sponsali. La qual risposta, benchè ragionevole, mise il colmo all'esacerbazione dei Pisani, sempre pronti ad infiammarsi, ed inchinevoli a cogliere qualunque pretesto per guerreggiare contro la città rivale; tanto più che eran note le sue interne dissensioni. Vi crebbe realmente a tal segno l'odio di parte, fomentato dalle segrete brighe di Castruccio e degli aderenti suoi, che, per disfogarlo, concertarono essi bruttamente di valersi di Uguccione, non curando la ruina di Lucca, purchè ne seguisse quella de' principali guelfi. Accerta il Sercambi, che ventidue famiglie, le quali non nomina, parteciparono alla iniqua trama, macchinando con Uguccione e cogli usciti; vale a dire coi traditori esclusi dalla perdonanza. Fu destinato il 14 giugno per l'esecuzione. Mentre i congiurati attaccavano zuffa cogli Obizi, e spargevasi nelle contrade di Lucca il sangue cittadino, moveva

Uguccione sollecito e inosservato da Pisa colle bande d'Alemagna e pisane, e coi fuorusciti ghibellini; e giunti alla città, ad un segnale fattogli da Castruccio, forzava una porta con parte de' suoi; mentre altri scalavan le mura, senza incontrar resistenza, perchè gli abitanti, accecati dal furor delle parti, non curavano la difesa della città. La corse Uguccione, facendo strage dei primi nei quali si abbattè: indi permise ai furibondi soldati, saziassero e l'odio lungamente represso, e l'avidità della preda, dandole il sacco. Il vicario napoletano, Luti degli Obizi, e moltissimi guelfi dieronsi rattamente alla fuga. Pochi esempi fornisce la storia di un orrendo saccheggio come questo, che durò per bene intieri due giorni, accompagnato da incendj e da ogni sorte d'iniqui trattamenti verso gl'infelici Lucchesi. Il bottino fu grandissimo, e levato sui guelfi non menò che sugli stessi ghibellini, fautori di quell'impresa. Oltre le ricchezze dei privati e del pubblico, non andò immune dalla rapacità de' soldati un considerevole deposito di danaro, che in Lucca custodivasi pel Papa. Allora furon disperse o incendiate le tante carte e scritture del Comune, di cui soltanto rimasero illese scarsissime copie in qualche domestico archivio. Altro disastro non meno irreparabile, quello si fu della fuga di parecchi artigiani del setificio, che tennero dietro ai mercatanti guelfi, e ripararon con essi in contrade più quiete, e molti a Venezia; diffondendo altrove di tal modo quella manifattura da cui Lucca avea tratto sino allora opulenza e fama. In breve, una città che veniva con ragion noverata tra le più splendide, doviziose e potenti della Toscana, per le stolte gare cittadinesche precipitò ad un tratto nel fondo di gravissime sciagure, e perdè l'inestimal tesoro di sua libertà! (15).

Uguccione vietò nel terzo giorno la continuazione delle ruberie, riformò la città d'anziani e il contado di vicarj, lasciovvi a podestà e capitano del popolo Francesco suo figliuolo, e lieto tornossene a Pisa. Mossero i Fiorentini al primo annunzio del pericolo di Lucca; ma giunti a Fucecchio, seppero le nuove di sua caduta, e crucciosi tornarono indietro. Tostamente supplicarono per loro ambasciatori al re Roberto, mandasse pronto soccorso di cavalieri capitanati dal principe Pietro suo fratello; e ne guadagnarono facilmente l'assenso,

reputando quel monarca necessario di vigilare le mosse di Uguccione, divenuto formidabile pel recente conquisto. Infrattanto non trascurava questi di profittarne. Premesso un trattato di alleanza ad esaltamento della parte ghibellina, o dell'imperio, fra Lucca e Pisa, che convennero di una taglia di millecinquecento cavalieri oltramontani, o italiani; si fece nominare, nel 13 luglio 1314, capitano generale di guerra e della lega sopra le due città confederate, munito d'autorità straordinaria e dittatoriale, da durare per un decennio, e con salario di seimila fiorini d'oro: le quali cose furono eziandio raffermate nel parlamento del popolo lucchese. Dipoi prese a conquistare le terre del contado, molte delle quali se gli diedero incontanente; a riserbo di Motrone, che sopportò lungo assedio prima di cedere; e di altre castella, cioè Fucecchio, Castelfranco, e Santa Croce nel Valdarno, e Montecatino nella Valdinievole: le quali servirono di rifugio a parecchi usciti guelfi lucchesi, afforzativi da presidio fiorentino, e che così guarnite rintuzzarono la baldanza del Faggiuolano. Serravalle cadde in mano de' Pistojesi bianchi, che tornavano dall'impresa di Lucca, nella quale si erano distinti per gli eccessi commessivi. Per rendere men disagevole la comunicazione fra li due stati che in pari tempo reggeva, volle Uguccione si demolissero le rôcche prossime al confine: cioè, quelle di Ponte a Serchio, d'Asciano, Cuosi ed Avane, sul territorio pisano; e quelle di Castiglione presso il Serchio, di Cotone, Aquilata, Nozzano e Castel Passerino, sul lucchese (16).

NOTE

(1) *Ptolomaei*, *Ann.* 1293. 1294. 1295. — *Hist. Eccles.*, lib. XXIV, cap. 28. — La citazione del 1293 degli annali tolemaici si riferisce alla venuta di re Carlo in Lucca, ma è sbagliata, poichè esso giunse sul finire dell' inverno del 1294. Muratori, *Annali d'Italia.* — *Memorie e Documenti* ec., Tomo III, da pag. 53 a pag. 59.

(2) Aggiunte al lib. II della *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato.
Ptolomaei, *Ann.* 1296. Riflette il buon Tolomeo, che non aveva ragione il Nassau sopra codesto pagamento, pel difetto di rafferma nella imperiale sua podestà; e che Bonifazio si attribuì quel danaro a fine di mostrare quanto prevalesse il suo al cesareo dominio!

(3) *Storie pistolesi* di autore anonimo.
Ptolomaei, *Ann.* 1296. 1299. 1300. Pone Tolomeo al 1300 la cacciata de' Neri da Pistoja; laddove le citate *Storie pistolesi* la riferiscono al 24 maggio 1301, con particolarità capaci di meritar fede. Giovanni Villani (*Storia fiorentina*, lib. VIII, cap. 44) segna la stessa data, ma prende sbaglio (cap. 45) sul tumulto di Lucca, che crede seguito nel medesimo anno.
Pel trattato tra Genova e Pisa (31 luglio 1299, nel palazzo del Comune di Genova), vedi Flaminio Dal Borgo, op. cit., Tomo III, c. 291.

(4) *Ptolomaei*, *Ann.* 1301.
Storie pistolesi d' anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. VIII, cap. 42. 48. 49.

(5) *Ptolomaei*, *Ann.* 1302.
Storie pistolesi d' anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. VIII, cap. 51.

(6) *Ptolomaei*, *Ann.* 1303. Qui finiscono questi Annali.
Aggiunte al lib. IV della *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. VIII, cap. 60.

(7) Giovanni Sercambi, *Cronaca di Lucca* manoscritta, P. I.ª
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. VIII, cap. 68. 69. 72.
Dino Compagni, *Cronaca* (Muratori, *Rerum Italicar. Scriptor.*, Tomo IX).
Storie pistolesi d' anonimo.
Memorie e Documenti ec., Tomo III, pag. 62. 63.
Il Villani ed il Compagni registrano al 1303 la chiamata dei Lucchesi a Firenze, perocchè il nuovo anno in questa città s' incominciava dal 25 marzo, ed il febbrajo per conseguenza apparteneva, per essa,

all'anno precedente. Dall'altra parte però, la carta recata dal Cianelli (*Memorie e Documenti* ec., Tomo I, pag. 224 e seg.) porta la data del 1304.

(8) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Chronicon Parmense
Dino Compagni, *Cronaca* } Muratori, *Rerum Italic. Script.*, To. IX.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. VIII, cap. 82.
Aggiunte al lib. IV della *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato.
Archivio dell'Opera di Santa Croce. Libro per la Confraternita del Santo Volto, al 1306.
Per l'elezione del podestà di Pistoja, quando era il turno di Lucca, vedi nell'Archivio di Stato il cap. 47, lib. II, dello Statuto del Comune pel 1308 (A. Armario 3. N.° 73).

(9) Giovanni Sercambi, *Cronaca di Lucca*, P. I.ª
Vedi nello Statuto citato nella nota precedente: per l'estensione del territorio, lib. I, cap. 23; pei giusdicenti locali, lib. II, cap. 14; per le società delle armi, lib. III, cap. 162. 163. 165. 167; pei casastici, lib. III, cap. 34. 132. 165. 168. 169. 170. Essi *casastici*, così sono ivi qualificati: *omnes milites et proceres et cattanei, undecumque fuerint.* Dagli accennati capitoli che spezialmente li risguardano, e dal cap. II del lib. II, che tratta degli esclusi dai consigli, e non mentova punto costoro, apparisce chiaro l'errore di molti, e tra questi dell'accademico Cianelli (*Memorie e Documenti* ec., Tomo I, pag. 227. 231), quando asseriscono che tale Statuto privolli del governo.

(10) Archivio Arciv. } Arca Libro AF. 20 } de' Privilegj } N.° 17. 40. 42. 43. pag. 21. 22. 23. 24. 26 ec.
Archivio di Stato, A. Armario 6. N.° 160 primo.
Pel proscioglimento dalle censure incorse a motivo della guerra contro Pistoja, vedi Aggiunte al lib. V della *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato.

(11) Sercambi, *Cronaca di Lucca*, P. I.ª
Storie pistolesi d'anonimo.
Beverini, *Annal. Luc.*, Tomo II, pag. 75. Confonde il Beverini le date, attribuendo egli pure l'allontanamento dei nobili da Lucca alla promulgazione del Codice del 1308, perchè gli escludeva dalle cariche del governo: particolarità che si è dimostrata erronea.

(12) Sercambi, *Cronaca di Lucca*, P. I.ª
Storie pistolesi d'anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 7. 14. 17. 20. 23. 26. 30. 31. 33. 35. 36. 38. 39. 42.
Albertini Mussati, *Histor. Aug.*, lib. II. VIII (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo X).
Johannis de Cermenate, *Histor.* ec. (Muratori ec., Tomo IX).

Ferreti Vicentini, *Histor.* ec. (Muratori ec., Tomo XV).

Per la prima sentenza, vedi *Delizie degli Eruditi toscani*, Tomo XI. pag. 95; per la seconda, vedi Muratori, *Antiq. Ital.*, Dissert. LI. In questa dissertazione Muratoriana è altresì riportato uno strumento del 1.° novembre 1311, concernente la lega di Parma, Reggio, Bologna, Firenze, Lucca, Siena, Guido della Torre, e varj guelfi di Modena e Cremona.

(13) Sercambi, *Cronaca di Lucca*, P. I.ª

Storie pistolesi d'anonimo.

Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, dal cap. 43 al 51.

Nicolai Botroniensis, *Relatio de itinere Henrici VII* (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo IX).

Johannis de Cermenate, *Histor.* ec. (Muratori ec., Tomo IX).

Albertini Mussati, *Histor. Aug.* (Muratori ec., Tomo X).

Cronica di Samminiato di Giovanni Selmi (Tomo I. *Additiones Mansi ad Miscellanea Baluzii*).

Lami, *Monum. Eccles. flor.*, Tomo I, pag. 123 e seg.

(14) *Storie pistolesi* d'anonimo.

Albertini Mussati, *De gestis italicis* (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo X).

Storia pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo XV).

Cronaca pisana d'altro autore anonimo (*Additiones Mansi ut supra*, Tomo I).

Cronaca Samminiatese di Gio. Selmi (*Additiones* ec. *ut supra*).

(15) Sercambi, *Cronaca di Lucca*, P. I.ª

Storie pistolesi d'anonimo.

Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX.

Ferreti Vicentini, *Histor.* ec. (Muratori, *Rer. Ital. Script.*, To. IX).

Albertini Mussati, *De gestis* ec. (Muratori ec., Tomo X).

Storia pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo XV).

Cronaca pisana d'altro anonimo (*Additiones Mansi ut supra*, Tomo I).

Cronaca di Samminiato di Giovanni Selmi (*Additiones* ec. *ut supra*).

Il solo Villani, fra gli antichi cronisti, asserisce che durasse giorni otto il sacco di Lucca. L'anonimo pistolese, che più distesamente narra le vicende toscane d'allora, mette due giorni soltanto.

Rammentano i sopracitati storici il seguito derubamento del tesoro papale, che custodivasi nella chiesa di S. Frediano. Una pergamena dell'antico monastero de' PP. Serviti, segnata col N.° 687, conferma lo spoglio che ne fu fatto. Bisogna però che una porzione di quel deposito affidato fosse ai PP. Domenicani di S. Romano; poichè il dottissimo Mansi (*Additiones*, *ut supra*, Tomo IV, pag. 617) dà in luce una pergamena di quel monastero, che prova essersi commesso questo secondo derubamento il 2 dicembre del 1314, per ordine del podestà di Lucca Francesco della Faggiuola.

Incendj e deperimento di pubbliche scritture	Archivio dell'Ospedale, pergamene 1046. 1237. Archivio Arcivescovile. Libro di Privilegj, c. 82. Cap. 7, lib. IV. Statuto del 1342 (Archivio di Stato, A. Armario 3. N.° 66)

(16) *Storie pistolesi* d'anonimo.

Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 60. 67.

Albertini Mussati, *De gestis italicis* (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo X).

Storia pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo XV).

Cronaca pisana d'altro anonimo (Mansi, *Additiones ut supra*, Tomo I).

Cronaca di Samminiato di Gio. Selmi (*Additiones ut supra*).

Archivio di Stato, A. { Armario 3. N.° 81. a c. 11 tergo.
Armario 26. N.° 1. a c. 233 tergo.

Confondono alcuni scrittori, fra i quali il Pacchi (Op. cit. Dissert. XII), male a proposito, Aquilata con Aquilea: perocchè questa faceva parte della jura vescovile, trovandosi compresa nel pievanato di Sesto di Moriano, per la divisione topografica dello stato; e quella entrava nel pievanato di Massaciuccoli, ed era quindi situata presso il confine pisano.

Basta consultare per Aquilata la riformagionè del 23 agosto 1377, e le misure dei terreni ordinate dal governo ed eseguite negli anni 1338 e 1389 (Archivio di Stato, B. Armario 17. N.° 15. p. I. c. 69. N.° 29; p. II. c. 66). Nel 1314 Uguccione fece distruggere Aquilata, e nel 1316, come vedremo, fece il simile d'Aquilea, dispregiando i reclami e le opposizioni del Vescovo. Il ripartimento di alcune spese fatte nel 1332, dà meglio a vedere la distinzione fra esse due comunità (Vedi A. Armar. 5. N.° 8. c. 18 tergo, e c. 48 tergo).

Sussistono tuttavia le rovine del castello di Aquilata, e conservano l'antico nome.

Capitolo X.

Territorio repubblicano. — Classificazione di esso e degli abitanti. — Cambiamenti nella forma del governo. — Tribunali e codici di leggi. — Documenti perduti. — Brevi cenni sull'arte de' drappi serici.

Innanzi di proseguire la narrazione storica de' fatti, giova il prendere in esame varie particolarità risguardanti al tempo finora percorso. E incominciando dall' estensione del territorio repubblicano, continuamente accresciuto dalla carta del sesto Arrigo in poi, talchè Lucca prese nelle dianzi ricordate leghe guelfe il secondo posto dopo Firenze (1); lo statuto del 1308 (documento prezioso, avventurosamente scampato dalla funesta dispersione delle altre scritture, o precedenti o contemporanee) porge bastanti notizie sulle terre, in quel tempo, al Comune sottoposte. I vocaboli adoperati in esso codice, quando vuol significare la integrità dello Stato Lucchese, sono: 1.° Città; 2.° Borghi; 3.° Sobborghi; 4.° Distretto; 5.° Contado; 6.° *Forza* (2).

Merita ciascuna di esse parti speciale considerazione.

I.° Verso la metà del XIII secolo, fu dilatato il cerchio delle mura urbane, a fine di racchiudervi quei borghi che l'augumento vistoso della popolazione, nel nuovo ordine delle cose, aveva fatto sorgere presso le antiche mura. Notabilissimo fra i borghi fu quello di San Frediano, talvolta nelle carte del tempo detto semplicemente, per antonomasia, Borgo. Quattro porte contava la città nel primo recinto; cioè, di San Frediano—San Pietro — San Donato — San Gervasio; le quali sebbene mutate di posto nel rifacimento delle mura, serbarono tuttavia gli stessi nomi. A forma della pratica invalsa presso altre città toscane, spartivasi la nostra in cinque compartimenti; quattro dei quali prendevan nome dalle indicate porte, e il quinto dal borgo di San Frediano: il che rendeva men disagevole la distribuzione tra i cittadini sì degli ufficj, e sì de' gravami pubblici (3).

II.° Ma lungi dal bastare per gran tempo al bisogno il secondo recinto di mura, non andò guari che costruironsi fuori, e in prossimità di quelle, altre fabbriche, per cui si riprodussero borghi e borghicciuoli, secondo la vastità del terreno che occu-

pavano. Questi nuovi borghi riguardavansi come parti della Città, ed aggregavansi ai compartimenti urbani più vicini (4).

III.° Col nome di Sobborghi, o per dir meglio, di Suburbio, denotavano gli antichi le seguenti parrocchie rurali contigue alla città; benchè ve ne comprendessero alcune che più acconciamente fatto avrebbero parte del distretto o del contado: S. Pietro e S. Casciano di Guamo — Pontetetto — Sorbano del Vescovo e del Giudice — Verciano — Ponte S. Pietro — Aldipescio — S. Alessio — Monte S. Quirico — Vallebuja — S. Filippo — S. Pietro e S. Casciano a Vico — Salissimo — S. Vito di Picciorana — S. Angiolo in Campo — S. Martino in Colle — Castello e Borgo di Porcari (5).

IV.° Giaceva il Distretto tra il suburbio ed il contado, per la distanza di circa sei miglia dalla città, nel suo estremo e più remoto perimetro. Ho detto circa, perchè appunto in tal guisa lo determinano le antiche carte (6). Era esso così formato: Pievanati: di Compito — Vorno — Massa Pisana — Vicopelago — Flesso — Arliano — Massaciuccoli — S. Macario — S. Stefano — Monsagrati — Torre — Sesto di Moriano — Brancoli — S. Pancrazio — Marlia — Lammari — Segromigno — S. Gennaro — Lunata — S. Paolo — Comunità riunite con Valdottavo (7).

V.° Le terre del Contado (vocabolo proveniente dai conti rurali che vi signoreggiavano per lo innanzi) furono distribuite tra queste dodici Vicarie: Valdarno — Valdinievole — Valdriana — Valdilimà — Barga — Coreglia — Camporgiana — Castiglione di Garfagnana — Camajore — Pietrasanta — Massa del Marchese — Lunigiana. Facevan parte dell' ultima, Sarzana e Carrara (8).

VI.° Sembra, per ogni lato, probabile che la generica voce *forza*, le più volte usata dal nostro codice come in supplimento del distretto e del contado, debba riferirsi ai luoghi conquistati sui popoli vicini, quasichè tenuti forzatamente dai vincitori; ed al certo, retti per essi in modo al tutto particolare: il che noteremo fra breve. Eran questi la rôcca e i dintorni di Serravalle; il circondario di Lizzano, venuto recentemente in lor potere per la capitolazione di Pistoja; e varie terre, cioè, Valdiserchio, Buti, ed altre contigue al Serchio e all'Arno, conquistate dalla Repubblica sul contado pisano (9).

Preso cumulatamente il suolo lucchese di tal guisa allora spartito, ne risulta che il fiume Magra servivagli di confine occidentale; il mediterraneo, qualche tratto del contado di Pisa, e l'Arno il cingevano a mezzodì; da levante toccava la parte pistojese occupata da' Fiorentini, mentre sporgendo da quella banda verso settentrione, giungeva sino ad un miglio di distanza da essa città; ed il sommo giogo dell'apennino formavane il limite boreale. Così stendevasi all'intorno la dominazione della Repubblica sul principio del XIV secolo; e così serbossi fino al trattato di Ripafratta, che recovvi, come si è detto, qualche diminuzione. Vuolsi nondimeno por mente, che due feudi ecclesiastici, le jure (cioè) del vescovo e de'canonici di S. Martino, incluse frammezzo il territorio della Repubblica, ne interrompevano la continuità; mentre era del tutto venuto manco l'altro feudo dell'Abbazia di Sesto. Costituivano la prima jura le terre di S. Stefano o Castello — S. Casciano — S. Lorenzo — S. Michele — S. Quirico di Moriano — Aquilea — Sesto — Diecimo. — La seconda, quelle di Mazzarosa — Fibbialla — Gualdo — Ricetri (10).

Gli abitanti della città e stato lucchese formavano tre classi separate, vale a dire: De'cittadini — de' foretanei — de' forensi. I primi, se tenevano domicilio fisso nella città o borghi adiacenti, erano i soli nei quali stava propriamente la Repubblica; perocchè godevano i diritti civili e politici: laddove i non compresi nella cittadinanza, detti *foretanei* se oriundi lucchesi, e *forensi* se venuti di fuori, nulla partecipavano de'privilegj cittadineschi, ed erano riguardati e trattati come sudditi (11).

La classe de' cittadini suddividevasi in potenti o casastici, e popolari. Reca stupore che le patrie leggi conservassero siffatta distinzione, che toglieva l'armonia tanto necessaria pel governo repubblicano. Oltrechè, gli atti pubblici mentovano spesso e formalmente riconoscono la qualità magnatizia, alla quale veniva lustro puranco dalle giusdicenze del contado, esclusivamente riservate ai militi o cavalieri; a segno che mancando un simil grado nel candidato, bisognava decorarnelo, anzichè l'esercizio intraprendesse dell'ufficio. I cavalieri poi retti da certe loro particolari leggi, emanate pur esse dall'autorità pubblica, avevano facoltà di ragunarsi in corpo o collegio (12).

Ma le riunioni popolari armate, di che tenni ragionamento nel quinto capitolo, mandavano a vuoto qualunque macchinazione ordissero i nobili a pregiudizio della uguaglianza repubblicana. Queste unioni o società, in numero di quattordici, contavano diciassette militari assembramenti, distinto ciascuno dal suo respettivo gonfalone o vessillo, e comandato da un gonfaloniere particolare; mentre un solo Gonfaloniere di Giustizia sembra fosse preposto a tutti li diciassette. La seguente tabella, ricavata da documento contemporaneo, ci palesa i nomi delle società, e le suddivisioni delle due prime di esse.

Numero e Nome de' Vessilli	Nome delle Societa'
1. Santa Maria Corte Orlandinga 2. San Salvatore in Muro 3. San Salvatore in Mustolio	Tre cappelle
4. Fuori di porta 5. Dentro la porta	Leone sbarrato
6. Quartieri 7. Leone fiorito 8. Rosa 9. Pezza gagliarda 10. Caciajuoli 11. Tavernari 12. Giglio 13. Rota 14. Serpente 15. Testa 16. Drago 17. Leone vermiglio	I respettivi nomi di queste dodici *società* sono gli stessi di quelli del loro particolare vessillo (13).

Quanto alla forma del governo, risalendo ai primordj della Repubblica, figurano i Consoli maggiori nominati dal popolo, o da quei che rappresentavanlo, e raffermati dall'Imperatore; fintantochè la più volte citata carta d'Arrigo VI non mandò

affatto in disuso quella incresciosa necessità dell'approvazione. Tali Consoli esistevano molto innanzi la rinuncia del marchese Guelfo, e vivente tuttora la contessa Matilda. Pare che e'componessero quel magistrato municipale che, durante il marchionale reggimento, amministrava le cose della città. Se dissersi Consoli maggiori, ciò fu per distinguerli da troppi altri ufficiali amministrativi e giudiziarj, ugualmente insigniti del titolo consolare, sopra i quali volevasi chiarirne la preminenza. Vennero, infatti, gli agenti delle comunità rurali, non solo nel marchesato, ma per lungo tempo dipoi nominati consoli; e nella città troviamo quelli dei militi, de'giudici e notari, delle curie e delle contrade: cosicchè formando i soli consoli urbani un numero cospicuo, non è da maravigliare se al compromesso tra i signori Malaspina ed il vescovo Lunense (cap. 2.° e 3.° di questo libro) assisterono sessanta di loro. I Consoli maggiori stavano un anno in carica, nè sempre in ugual numero: per lo più se ne riscontrano cinque o sei nei pochi documenti pervenuti sino a noi (14).

Altra carica ragguardevole si fu quella del Podestà. Stabilita nell'alta Italia per volere del supremo imperante, non andò guari che le città toscane parimente la introdussero nei loro ordini di governo. Documenti del XIII secolo mostrano apertamente che riconosceva il Podestà di Lucca, l'autorità propria come in lui derivata da Dio e da Cesare (15); la quale, oltre le attribuzioni giudiciarie, che esamineremo dipoi, ne comprendeva non meno alcune, proprie dell'autorità legislatrice, e governante.

Sedeva il Podestà nelle adunanze per ordine suo convocate, tanto del popolo che dei consigli; vi teneva il posto più eminente; mandava ei stesso ad esecuzione varie cose ivi deliberate; e soprattutto, prendeva il comando militare nelle guerre della Repubblica (16). Benchè Tolomeo nomini per la prima volta il Podestà di Lucca nell'anno 1188, è forza nondimeno risalire innanzi al 1181, poichè fa espressa menzione del podestà l'istrumento di pace con Pisa di quell'anno, citato da noi a suo luogo: ma, checchè ne sia dell'origine, certo è che la novella carica scemò alquanto l'autorità consolare, le cui attribuzioni, in gran parte, passarono in quella. Dal che vorrebbe inferire il Beverini che, mal comportando i Consoli, la

più parte di stirpe magnatizia, sì notabile scadimento di potere, sorgessero acerbissime gare sul finire del XII secolo, tra la fazione consolare, e quella che parteggiava pel recente magistrato; la quale prevalse infine compiutamente. Egli cita, in prova di ciò, una pergamena dell'Ospedale di S. Luca; la quale, per vero dire, non fa motto di queste pretese discordie, taciute affatto da Tolomeo (17). Giova piuttosto considerare, che la riunione di molti e svariati poteri, formalmente voluta dalla legge, che chiamava il Podestà principal reggitore di Lucca, e *dominazione*, e l'esercizio delle facoltà sue, mosse i nostri, dopo varie nomine di connazionali, a cercarlo in altro paese; quantunque niuna disposizione scritta ordinasse peranche siffatto mutamento (18), il quale però ben confacevasi al sospetto che generavasi nelle repubbliche dal troppo innalzamento di un cittadino sopra la comune condizione. Anche la limitazione della durata in officio di questa magistratura, fa prova di tale diffidenza; non più vedendosi, come dapprima, estesa al corso di un anno intiero, ma circoscritta al termine di sei mesi. Dovevano provenire da città che si reggesse a parte guelfa, tanto esso Podestà, quanto tutti di sua comitiva. Spiccano tra costoro due militi pronti ad assisterlo nelle fazioni guerresche; mentre era, per lui stesso, indispensabile requisito il comparir decorato del cingolo cavalleresco (19).

Volgendo alla sua metà il secolo XIII, sostituirono, alcune prima, alcune poi, le repubbliche toscane al reggimento consolare, quello riunito del Capitano del popolo, e degli Anziani ugualmente del popolo. Se ne ha la prima memoria scritta, riguardo a Lucca, del 1261: benchè probabilmente cotal riforma vi si praticasse qualche anno innanzi. Tuttavolta non iscomparve subito il consolato maggiore, serbando alcun vestigio del poter giudiziario, esercitato negli andati tempi, dai reggitori degli stati, congiuntamente al governativo. Componevasi la suprema magistratura, o collegio degli Anziani, di dieci cittadini, due per ogni compartimento urbano, che tenevano l'ufficio per un bimestre (20). Il Capitano del popolo, trascelto fuori della patria dai nostri, presiedeva cotali magistrature, trattando con esse le faccende della Repubblica; salvo certi casi gravissimi, nei quali concorreva altresì il Podestà (21). Oltracciò, fornito il Capitano di autorità giudiziaria, e quindi di propria *curia* o

corte, mercè la cooperazione di un giudice straniero, ch'ei menava seco, profferiva sentenze in certe cause riservate al suo fôro. Le moltiplici attribuzioni, male spartite fra il Podestà e il Capitano del popolo, ingenerar dovevano confusione nella pratica; epperò bisognò regolarle con più di accuratezza, vietando in pari tempo che l'uno s'inframmettesse nelle cose di competenza e di ragione dell'altro (22). Erroneamente da alcuno viene attribuito simile mutamento di forma nel governo, alla parte guelfa, dominatrice nelle più tra le toscane repubbliche; attesochè Pisa, calda seguace della parte contraria, il mise pur essa in pratica. Laonde se ne deve cercar la ragione nella quasi universale tendenza delle menti verso il sistema popolare, cui meglio si addiceva questa nuova maniera di reggimento. Nè mancan prove di ciò in Lucca; perocchè la voce *popolo* frequentemente vi si adoperava; non dirò in opposizione alla più generica di *comune*, ossia di repubblica, ma bensì per viemaggiormente diffondere nella popolar comunanza il godimento dei diritti politici. Così non solo i novelli reggitori dicevansi esser tali per il *popolo*, ma furono altresì, come vedremo, statuti e consigli distinti del popolo e del Comune (23).

Avvertimmo che i Priori delle società parteciparono eziandio delle cure del governo. Siffatta magistratura eminentemente popolare, acquistò realmente a poco a poco tale influenza, da immischiarsi, sul finire del secolo XIII, in pressochè tutte le pubbliche bisogne. Dal più volte nominato statuto del 1308 rileviamo parecchi casi, pei quali doveano i Priori, congiuntamente agli Anziani, far provvigioni, alcune delle quali sonosi conservate (24). Nè vuolsi tacere, che essi pure, con atti giuridici e con emanazione di sentenze, formavano curia (25); talmentechè valendosi de' lor poteri amministrativi e giudiziarj, facilmente tutelavano le popolari società. Erano i Priori diciassette, uguagliando di tal modo, il numero dei gonfaloni o vessilli; cambiavansi al paro degli Anziani, ogni due mesi, e dodici bastavano per deliberare (26). Al Podestà, al Capitano, agli Anziani, ed ai Priori, devesi unire altro magistrato di grande importanza; il *maggior sindico*, cui spettava il far censura de' soprannominati, quando uscivano di posto; tranne il primo, soggetto a revisione di sindico particolare straniero.

Varj sindici, che fornivagli la sua *curia*, ajutavano il maggior sindico nell' esame degl' impiegati subalterni. Chiarita la colpa, si applicava la condanna, giusta il prescritto dalle leggi. Per evitar la confusione dei vocaboli, bisogna fare attenta distinzione tra due ben diverse specie di sindici: quella cioè di cui trattiamo presentemente; e l'altra dei negoziatori di paci, leghe, composizioni ed aggiustamenti con chi che si fosse, a nome del Comune, o delle parti che con lui contendevano, così ugualmente nell' antico linguaggio nominati. Tornando al maggior sindico, fatto venire anch' esso di fuori, sedeva nelle adunanze dei Consigli, dopo aver consentito che si tenessero; ed eseguiva talvolta insieme coi reggitori, certe riformagioni, al suo cospetto dai consigli medesimi statuite (27). Ecco dunque tre primarie cariche nella Repubblica ricoperte da soggetti forastieri. Sotto il consolare, non meno che sotto il successivo reggimento del Capitano e Anziani del popolo, usò la Repubblica, in convalidazione de' proprj atti, la stessa forma di sigillo. Era questo di cera gialla, rappresentante un cavaliere con asta in pugno, dalle seguenti vanitose parole attorniato:

Luca potens sternit
Sibi quae contraria cernit (28).

Sin qui della potestà esecutrice. Trasfondevasi la legislativa dal popolo delle repubbliche toscane nei Consigli, che sembravano rappresentarlo. Non è già che smettesse affatto il popolo di assembrarsi nelle piazze urbane; ma cotali ragunanze, dette parlamenti, seguivano in Lucca o per motivi straordinarissimi, quindi poco frequenti; o, più spesso, per dare pubblicità, mediante lettura ivi fattane, a riformagioni di grave importanza (29). Ebbe Lucca sempre due Consigli, nominati, sulle prime, uno maggiore, l' altro minore (30). Il maggiore componevasi di venticinque cittadini per ogni compartimento della città. Oltre questi dugentoventicinque, che stavano un anno in officio, e che n' erano propriamente i membri ordinarj, s' invitavano eziandio altri cittadini per supplire agli assenti o impediti; ed assistevano ugualmente alle adunanze, con facoltà di dar voto al paro degli ordinarj ed invitati, varj consoli, gonfalonieri e capitani (31). Intorno al consiglio minore, de' primordj della

Repubblica, non vi ha documento da cui aver contezza sia del numero, sia dell'autorità di quelli che lo componevano. Subentrato il novello potere del Capitano e degli Anziani a quello dei Consoli, viene denominato il maggiore, Consiglio generale del comune; il minore, Consiglio del popolo. Furono nel primo cresciuti sino a centodieci, tanto pel borgo quanto per ciascheduna delle quattro porte, gli ordinarj; cosicchè furono in tutto cinquecentocinquanta: quantunque soli duecento bastassero, compresi gl' invitati ed altri ufficiali pubblici, per legittimare l' adunanza; la quale, presieduta dal Podestà, tenevasi nella chiesa di San Michele in Piazza, e da ultimo nel contiguo palazzo (32). Il Consiglio del popolo formavasi dei *capitani delle arti*, e di altri cittadini eligibili ad ogni turno annuale. Siccome sedeva in San Pietro Maggiore sotto la presidenza del Capitano del popolo, così anche da tal chiesa traeva il nome; nel modo appunto che il Consiglio generale del Comune trovasi da quando a quando nominato il Consiglio di San Michele. Ben poche particolarità son note su quello di San Pietro, per lo smarrimento dello statuto del popolo; d' onde non solo ne discopriremmo le attribuzioni, ma ci si paleserebbe ancora compiutamente l'andamento del sistema popolare lucchese: epperò ci limiteremo a dire, che richiedevansi dugentocinquanta congregati presenti alle adunanze (33). Tutto che trattavasi nei Consigli, era di già nel collegio del Capitano e degli Anziani discusso, tanto per la convenevolezza della proposizione, quanto pel modo di esporla; brevemente allegando i motivi che la suggerivano, ed invocando adeguati provvedimenti. Ad ogni proposta di tal sorta, tra i consiglieri del popolo sorgeva un oratore che proponeva la determinazione da prendersi. Sperimentato favorevole a quella il suffragio dei più, se riportava in egual modo l' aderimento del consiglio generale, trasformavasi di subito in legge dello stato. Quando non era dai votanti secondato il primo parere anteposto, altri oratori facevansi di mano in mano a proporre ammende, sintantochè ne seguisse l' approvazione dovuta. Richiedevano talvolta segretezza le materie da trattarsi, e in tal caso prendevan le mentovate adunanze il nome di *Consiglio di credenza;* il che importava divieto ai congregati di propalare alcun che delle relative discussioni (34). Ciascun membro de' consigli, purchè non deviasse

dall' argomento messo in disamina, poteva dire con franchezza il proprio parere. La qual cautela troncava le gravissime conseguenze d' istantanee o non abbastanza ponderate risoluzioni, dalla focosa eloquenza di un oratore inopportunamente consigliate: laddove, per lo contrario, dettavano più volte gli oratori, sul tema dal reggimento affacciato, quella riformagione appunto che già era con questo concertata. V' era parimente l' uso che un anziano, quando piacesse ai Consigli, facesse le parti di oratore in nome del Capitano e de' colleghi: il che dicevasi arringare per anziania (35).

L' ordine giudiziario richiama di presente le nostre considerazioni. E prendendo le mosse dalla giustizia criminale, troviamo il Podestà ricordato di sopra, dodici vicarj pel contado, due capitani per Lizzano e Serravalle, e finalmente varj potestà di second' ordine per le così dette *terre guadagnate*, che, insieme colle due *capitanerie*, costituivano la *forza*. Anche alcune delle terre suburbane, ciascun pievanato del distretto, e parecchi luoghi delle vicarie e capitanerie, tutti singolarmente descritti nello Statuto, avevano i loro respettivi potestà. Cinque giudici che menava seco il potestà di Lucca, l'ajutavano nello spedir le cause di sua giurisdizione. Distendevasi questa sopra gli abitanti tutti dello stato (città, borghi, sobborghi, distretto, contado, forza) pei cinque delitti maggiori di omicidio, d' alto tradimento, d' incendio, di falsità e di ladrocinio nelle pubbliche vie, non che di altra specie, particolarmente per legge al suo fôro riservata. Ma nella città, borghi e sobborghi, niuna azione criminale era fuori della sua competenza; salvo quelle, ugualmente per legge, ad altro tribunale devolute; e quelle commesse nelle poche terre suburbane, munite di potestà secondarj. Dove risiedevano questi, o i vicarj e capitani, prendevano eglino cognizione dei delitti minori, e profferivano indi sentenze; i primi, di per sè soli; gli altri, coll'assistenza di un giudice di loro respettiva curia. Bisognava fosser militi (come fu già osservato) i vicarj tutti, ed anco fra i subalterni potestà, quei residenti nelle castella o terre di qualche importanza; sendo in loro alle funzioni giudiciarie congiunto il comando delle cerne rurali, quando queste dovessero entrare in fazione (36). A compimento della giudicatura criminale, voglionsi qui aggiungere le rammentate curie o corti del Capitano del popolo e dei priori, probabilmente intese alla repressione

degli attentati e macchinazioni, tanto contro il popolare stato quanto contro le società; la curia di mercatanti pei delitti commerciali; e finalmente quelle del maggior sindico, semprechè infliggeva multe ai rei di prevaricazione ne' loro ufficj.

La giustizia civile scorgesi alquanto suddivisa negli agenti suoi per la città e sue dipendenze; laddove comparisce meno complicata nelle altre parti del territorio. Tranne poche cause civili di competenza del Podestà di Lucca, uno de' cui giudici avevane particolare incarico (37), spedivansi le altre tutte da sette curie composte di cittadini lucchesi, eligibili di anno in anno; alcuni dei quali venivan designati come giudici, che era quanto dire uomini di legge. La giurisdizione delle prime cinque curie, tra le sette indicate nella seguente tabella, restringevasi alla città, borghi e sobborghi; mentre quella delle ultime due, stendevasi a qualunque parte dello stato.

Nome della Curia	Attribuzioni	Composizione
Querimonie.	Quistioni del valore di £ 25, e al di sotto.	Un console giudice, e due consoli laici.
San Cristoforo.	Quistioni superiori a £ 25.	Idem.
Nuova giustizia.	Reclami per inosservanza di patti, sentenze, ec.	Idem.
Esecuzioni.	Difficoltà nell'eseguire sentenze.	Un solo giudice.
Gastaldioni.	Materie di grascia.	Due visconti.
Foretanei.	Liti risguardanti i foretanei.	Un console giudice, e tre consoli laici.
Treguani.	Liti in cui fosser compresi stabilimenti o persone di chiesa.	Un console giudice, un console laico, e un console ecclesiastico.

I vicarj, capitani e podestà tanto delle terre guadagnate, quanto de'pievanati distrettuali, decidevano tutte quante le cause civili (valendosi le prime due classi di giusdicenti, dell'opera dei loro particolari giudici, come pur facevano nel criminale), entro il recinto della propria giurisdizione, eccettuate quelle che erano proprie delle curie foretanea e treguana, con osservare le regole di procedura prescritte dallo statuto delle curie (38). Ed in proposito di curie, giova il rammentar nuovamente quella de'mercatanti, presieduta da un console forastiero, detto console maggiore; la quale si occupava delle cause di commercio, giusta i metodi segnati nel suo particolare statuto, perito anch'esso; talchè mal sapremmo determinare oggidì, tanto il numero degli altri consoli di simil curia, quanto l'autorità della medesima (39). Dalle sentenze civili e criminali emanate dagli ufficiali e corti ne'diversi rami di giudicatura testè presi ad esame, davasi ricorso ad un giudice speciale, venuto di fuori, e detto *giudice degli appelli;* a riserva delle sentenze che la legge dichiarava inappellabili e soggette ad immediata esecuzione, tra le quali spiccano le mercantili dalla ridetta curia spedite. Attesa la moltiplicità delle faccende, poteva questo giudice commettere altrui parte dei processi e delle cause del proprio fôro; bene inteso che trattandosi d'infligger pene corporali, vi deputasse uno straniero (40).

Le compilazioni di leggi patrie, ora chiamate codici ed allora statuti e costituti, vengono opportunamente in campo, da che si è parlato di quelli che facevano le leggi, di quelli che le eseguivano, e di quelli che applicavanle a punizione de'rei, siccome a tutela e conservazione delle proprietà e de' diritti.

Quando crebbe a dismisura il novero delle leggi generali di tratto in tratto statuite, nacque certamente il bisogno di ridurle in codici, a comodo e vantaggio dell' uso sì pubblico come privato. Mancano riscontri positivi, per accertare il quando promulgati fossero i primi Statuti lucchesi: tuttavia è fuori di dubbio che essi vigevano innanzi la prima metà del secolo XIII, e che pubblicati furono nel 1261 quelli rifatti, sì del Comune e sì delle curie, ed il nuovo del popolo (41).

Siccome notai lo statuto del Comune giunto fino all'età nostra, ridondante di provvigioni favorevoli al popolo e pre-

giudizievoli ai magnati; debbo conchiudere che la moltiplicità stessa di cosiffatte leggi, sorte tra il 1261 e il 1308, motivasse la rifusione di queste colle antiche lasciate in osservanza. I compilatori del quale statuto riformarono in pari tempo l'altro del popolo. Nè lo statuto delle curie andò immune da riforma; come pure la incontrarono alcune, se non tutte, fra le altre collezioni, risguardanti oggetti speciali che abbisognavano di certa latitudine delle materie: onde derivarono altrettanti codici separati. Ecco l'intiero elenco dei medesimi, ricavato dal solo statuto del Comune rimasto illeso, e che tratto tratto li cita: elenco che mostra quanto gravi ed irreparabili perdite accompagnassero le testè narrate calamità di Lucca; perocchè racchiudevano tali libri l'insieme di parecchie leggi, promulgate durante la maggior floridezza e potenza della Repubblica:

1 2 3 4 5	Statuti o Costituti del	Popolo Curie urbane Curia mercantile Giudice d'appello Militi o cavalieri	Ogni statuto conteneva più libri suddivisi in capitoli.
6 7 8	Costituzioni del	Maggior sindico Vicarie e capitanerie Società delle armi	Le costituzioni dividevansi solamente in capitoli (42).

Tra gli allegati disperdimenti, valutabilissimo si è quello del *Registro* del Comune, citato le tante volte da Tolomeo, cui parimente allude lo Statuto del 1308; ricavandosi pienamente da queste citazioni l'importanza delle cose descrittevi, essendo che le basi costituissero dei principali diritti che vantava la Repubblica, e segnassero le sue relazioni e trattati colle altre circonvicine. La qual Repubblica, imitatrice della genovese, che studiavasi tramandare ai posteri la veritiera narrazione delle proprie geste, faceva riportare su di un libro, sfortunatamente cogli altri perduto, quei successi che procacciaronle onorata fama, e insieme un considerevole accrescimento di territorio (43). Il gran vuoto delle pubbliche scritture ci lascia del tutto all'oscuro intorno molte rilevantissime cose della nostra Repubblica: quali sarebbero, per tacere di altre più, la popolazione, gli studj, l'agricoltura, le manifatture, il commercio.

Tratterò brevemente delle ultime due. Trovasi scritto che gli artieri fino dal principio del XIII secolo, formavano corporazioni distinte, a ciascuna delle quali sovrastavano i proprj capitani; e già notammo che questi capitani delle arti entrarono di poi per diritto nel consiglio del popolo (44): ma nulla di più ci è dato rinvenire su di ciò.

Le più apprezzate fra le manifatture d'allora furono quelle di panni di lana e dei drappi serici; la prima, meglio praticata in Firenze; la seconda, recata dai Lucchesi a tal perfezione, particolarmente ne' tessuti con oro ed argento, che superarono di gran lunga gli sforzi tentati altrove in simigliante opificio, divenuto per loro sorgente copiosa di ricchezza, spandendosi in ogni regione d'Europa, questa a buon diritto decantata manifattura (45). Quand'anche si avesse da tenere per fermo che dai Mori, padroni della Spagna, industriosi sopra ogni altro popolo d'allora, imparato avessero i nostri l'arte del setificio; dovrebbesi, non pertanto, ascrivere, giusta la opinione di scrittori gravissimi, la più estesa propagazione in Italia, e quindi fra i Mori stessi, a Ruggero che verso la metà del XII secolo introdusse l'arte medesima, o il migliore uso di essa, nel suo reame di Sicilia (46). I mercanti che la promovevano, e procuravano lo spaccio nelle contrade straniere sì de' drappi e broccati, e sì de' panni e degli altri oggetti, formavano la classe più doviziosa della lucchese cittadinanza. Il Muratori riporta una promessa stipulata in Lucca, il 22 febbrajo del 1182, dai consoli maggiori e de' mercanti di Modena, di prestare ajuto, sicurezza e pronta giustizia ai mercanti e persone lucchesi nel loro territorio (47): il che prova quanto sin d'allora ne fosse salita in grido la industria, e quindi se ne ricercasse l'amicizia e buona intelligenza. Del rimanente, prosperavano a tal segno la industria e i traffichi dei mercanti lucchesi, che non solamente alimentavano parecchi operai, ma fondavano eziandio stabilimenti di beneficenza; come l'ospedale della Misericordia, riconosciuto ed approvato dall'autorità ecclesiastica nel 1262 (48). Varie disposizioni risguardanti a cose mercantili e manifatture di seta e lana, leggonsi nello Statuto del 1308. Non istarò a divisarle partitamente, perchè se ne trarrebbero men che complete notizie: laddove il codice smarrito della corte mercantile tornerebbe più acconcio all'uopo,

con somministrarci largamente di che appagare la nostra curiosità (49). Ma non si vuol passare sotto silenzio, che visto l'avviamento progressivo nella intrapresa carriera del commercio, parecchi lucchesi, colla mira di viemaggiormente dilatarlo, si trasferirono in istranieri e lontani paesi, ove fermarono domicilio, tenendo corrispondenza coi socj rimasti in patria. Così gli uni agevolavano lo spaccio delle manifatture, spezialmente seriche; mentre gli altri qua le sopravvegliavano e le spedivano. E che fossero in certo numero nel reame di Francia codesti mercanti, correndo il XIII secolo, ce lo manifesta un breve di Niccolò I, indirizzato nel 1291 al re Filippo il Bello, per raccomandarglieli caldamente, sendo stati d' ordine regio incarcerati e spogliati delle loro sostanze (50).

NOTE

(1) Vedi la ripartizione della *taglia* dopo la lega guelfa del 1295 (cap. IX).

(2) Statuto del 1308 (Arch. di Stato, A. Armario 3, N.° 73) cap. 22 del lib. I, e cap. 2. 7. del lib. II. ivi: « *Civitas lucana burgi suburgi districtus comitatus et fortia* ».

(3) Pel circuito urbano si consulti l'opera manoscritta del canonico Libertà Moriconi, *Sulle antichità lucchesi*, al lib. II. « *Per burgum et quamlibet portam* », è la frase usitata in que' tempi riguardo alle elezioni de' senatori ec. Talora vedesi nominato segnatamente il borgo di San Frediano (Archivio Arcivesc., AF. 20; e gli *Ann.* di Tolomeo, 1188).

(4) Borgo di San Pietro maggiore (*Cronaca pisana*, in Mansi *Additiones ad Baluzium*, Tomo I, pag. 453). Borghicciuolo di San Micheletto, ed altri borghi (Op. cit. del Moriconi).

(5) Copia autentica del cap. 10, lib. I, dello Statuto del Comune del 1261 (Archivio dell' Opera di S. Croce, lib. A. di Contratti, c. 15 tergo; e lib. B. simile, c. 11). Le ultime tre terre son quelle appunto messe, fuori di ragione, nel suburbio.

(6) « *Districtus sex milliariorum*, vel quasi ». Cap. 12, lib. I; cap. 60, lib. II dello Statuto del 1308.

(7) Libri citati dell'Opera di S. Croce; e Statuto del 1308, cap. 14, lib. II.

(8) La terza e quarta vicaría, sono' così nominate: « Valdriana e Villabasilica — Valdilima e Terre de' cittadini » (Statuto del 1308, cap. 14, lib. II). Se l'accademico Cianelli lo avesse consultato, non avrebbe (*Memorie e Documenti*, Tomo I, pag. 238) ristretto a sole nove le vicarie del contado.

(9) Nel novero degli ufficiali che spedivansi a far ragione fuori di città, compariscono anche quelli destinati per le terre già pistojesi e pisane (Statuto cit., cap. 14, lib. II). Oltre la citazione recata (nota 2) pel vocabolo *fortia*, vedi anche, nel lib. III del medesimo Statuto, i cap. 60. 138. 156, e la rubrica del cap. 159. Del resto, il cap. 2, lib. I, nomina eziandio le terre *guadagnate*.

(10) Che la jura vescovile fosse ristretta da questi limiti, apparisce dalla sentenza emanata nel 1309 (Archivio di Stato, A. Armario 6, N.° 160 1.°), la quale contradice alle giurisdizioni scatenti dal ridetto

cap. 14, per queste sole terre. Contiene il fascicolo 182 dell'Armario 7, serie A., di esso Archivio, oltre la sentenza de' 7 dicembre 1272 (cap. VIII del presente libro), risguardante il dominio del Capitolo di S. Martino sulle terre di Massarosa, Gualdo, Ricetro e la metà di Montigiano; anche le copie, tratte egualmente che la prima dall'Archivio Capitolare, delle tre sentenze seguenti: 1.ª, 21 aprile 1289, sopra la indipendenza delle comunità della Jura da qualunque soggezione al Vicario di Camajore, tranne per gli eserciti e cavalcate: 2.ª, 21 febbrajo 1293, sopra la esenzione delle medesime dalle pubbliche imposizioni: 3.ª, 23 dicembre 1301, sopra la giurisdizione dei canonici nella terra di Fibbialla, cui allude parimente la sentenza del 1309. Siccome poi tal sentenza tace affatto sul feudo abbaziale di Sesto, mentre i cap. 14 e 29 del lib. II.° dello Statuto, non che il 20 del lib. I, e il 59 del V.°, palesano la dominazione che vi esercitava la Repubblica; dal silenzio stesso del delegato si può inferire la libera cessione fattane dai monaci alla medesima Repubblica.

(11) Ai soli cittadini abitanti nella città e borghi era riservato il diritto d'entrare nel maggior Consiglio, sia come ordinarj, sia come invitati (cap. 11. 66, lib. II, Statuto del 1308). Pe' foretanei, vedi cap. 14. 40. 41. 103, lib. III, Statuto del 1308; e pe' forensi, cap. 34. 35. 76. 111. 117. 165, lib. III di detto Statuto. Sparge molto lume sull'antichissima distinzione tra' cittadini e foretanei il cap. 249, lib. IV, dello Statuto promulgato ed impresso nel 1539.

(12) « *Unus vicarius* miles, *vel qui fieri debeat* miles *antequam intret officium in vicariâ* » (suddetto cap. statutar. 14, lib. II).

Il collegio e statuto de' cavalieri sono rammentati al cap. 21 di esso lib. II. Al cap. 56 del III spicca maravigliosamente la distinzione tra i nobili e i popolari; come anco la prova il documento riportato (*Memorie e Documenti*, Tomo I, pag. 224 e seg.) dall'accademico Cianelli.

(13) Archivio Arcivescovile, AF. 20.

Il nome della prima società fu dato parimente ad una torre urbana (*Cronaca pisana* d'anonimo, in Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tom. XV, pag. 991).

(14) Consoli rurali	Archivio di Stato, A. Armario 9, N.° 349.		
	Archivio Arcivescovile, * H. 1. G. 73. K. 96.		
Consoli di	giudici e notari	Archiv. di Stato	A. Armario 26, N.° 73, c. 920.
	contrade		Raccolta Orsucci, To. 45.
	militi	Statuto del 1308 lib. II	cap. 21.
	curie		cap. 14.

Sono mentovati per la prima volta i Consoli maggiori nel 1107 (Archivio Arcivescovile, ✠✠ Q. 65). Ecco i loro nomi tratti da diverse fonti:

1142	Sciatta di Bonifazio Gallo di Ghermondo Rolando Ghirisende di Carbone Averardo di Gherardo Guidotto di Lenajolo	Archivio Arcivescovile, * R. 16.
1162	Rosso Guadardo Guglielmo Lamberto di Soratte Guiduccio Carlo	Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94, c. 21.
1173	Alcherio Turchio Lamberto Anteimino Guascone	Archivio Arcivescovile, ✠ M. 80.
1181	Baldinetto del fu Stolto Ardiccione del fu Teoperto Lotterio del fu Bernardo Ermanno di Uberto Rodolfino del fu Maliasso Pagano del fu Ronzino Gerardino del fu Riccio	Archivio suddetto, * I. 51.
1182	Li stessi nomi, tranne il secondo.	Arch. Capit. B.B. 31.
1184	Tignoso causidico da Montecatino Lamberto Avvocati Uguccione Ordilaffi Guidotto Passavanti Bullone del fu Gotifredo Francesco del fu Sassello	Archivio di Stato, A. Armario 1, N.° 114.
1188	Salamoncello Ildebrandino di Malpiglio Borcaino Anteiminelli Botroso Guido Uberto di Fraolmo Ildebrandino Gottelli	Flaminio Dal Borgo, *Dissertazioni* ec., Tomo III, p. 143.
1204	Bonagiunta Lanfredi Guglielmo Matuzzi Mastucco Lambelli Ugolino Pantassa Rodeloeso	Archivio Arcivescovile, ✠ ✠ F. 83.

1209	Uberto Roimi Ugolino Malapresa Rainono d'Alberto Bonifazio di Baldinotto Pandecampo	Pacchi, *Ricerche sulla Garfagnana*, Documento XIV.
1218	Lamberto Masneri Paganello Strambi Albertino Genovesi Ubaldo Malpigli Pietro Sassi	Statuto del 1308, cap. 26. 30. lib. I.
1234	Ranieri Avvocati Tagliapane Gentili Egidio Tardiccioni Orlando Forteguerra Guido Barletti	Muratori, *Antiquitates Italiae Medii Ævi*, Dissert. 46.ª

(15) 1242. « *Nos Philippus de Barbavara, Dei et imp. gratia Potest. lucan.* ». Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94, c. 11 tergo.

1244. « *Nos Rogerius de Mellino, ut supra* ». Detto Archivio, A. Armario 10, N.° 36, e Archivio Arcivescovile, ✠ L. 84.

1246. « *Nos Acerbus de Burgo S. Sepulchri, ut supra* ». Pergamena 126 de' PP. Serviti.

(16) Ecco le prove che il Podestà:

1.° Sedesse nei consigli e li convocasse. Cap. 145, lib. III, Statuto del 1308. — Pergamena 678 B. dell'Ospedale di S. Luca. — Detta 337 dell'Opera di S. Croce. — Archivio Arcivescovile, ✠ ✠ C. 66. * O. 37. V. 61.

2.° Desse esecuzione ai decreti. Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94, c. 10 tergo; e Armario 26, N. 13, c. 531.

3.° Comandasse l'esercito. Statuto del 1308, cap. 1, lib. II.

(17) *Ptolomaei*, *Ann.* 1188.

Trattato di pace tra Lucca e Pisa del 1181, riportato dal Fioriti MS., come alla nota 13 del cap. IV del presente libro.

Cita il Beverini, a sostegno del suo detto, una pergamena dell'Ospedale di S. Luca, segnata nell'antico indice del N.° 2403, che corrisponde nell'indice presente, riformato dopo la morte dello storico, al N.° 161, e che indicheremo nella nota susseguente. Ora, questa pergamena, contenente la rafferma di più privilegj ad un monastero, nulla dice de' sognati tumulti. I titoli che davasi Alcherio podestà nella carta di rafferma, erano conformi alla pratica. Ma non è troppo felice il Beverini nelle sue, benchè rarissime, citazioni. Pretende che i Consoli lucchesi coadiuvassero la pisana spedizione contro le isole Baleari, fondandosi

sopra una carta vescovile, che certamente non esiste. D'altra parte, i nomi che esibisce di tali Consoli son quelli stessi da noi segnati qui sopra (nota 14); ma non al 1114, com'egli vorrebbe, bensì appartenenti al 1142 (Beverini, *Ann. luc.*, Tomo I, pag. 203. 273).

(18) Intitolasi quasi sempre il Podestà nello Statuto del 1308: « *Lucanum regimen* »; spesso anche: « *majus lucanum regimen* », come al cap. 1. 2. 3. 27. 35. 38, lib. I.

1189. « *Alcherius Dei gratia lucanae civit. Potestas, rector ac* dominus ». Pergamena 161. Ospedale di S. Luca.

1254. « *Tempore* dominatus *domini contis Prendiparte Pot. luc.* »	Archivio di Stato, A. Armario 26, N.° 23, c. 920. 921.	
1255. « *Tempore* primi dominatus *domini Guiscardi de Petrasanta Pot. luc.* »		

1256. « *Tempore* secundi dominatus *ejusdem Pot. luc.* Archivio suddetto, Armario 26, N.° 23, c. 929.

1276	Archivio Arcivescovile	AF. 84.
1277		AF. 98.

« *Et quilibet consiliarius juret .... non eligere illud regimen, quod tempore electionis* dominaret *in Civ. luc., nec aliquem de illa civitate, seu episcopatu unde praedictum regimen esset, excepto quod de luc. civ. seu episc.*, de quibus fieri possit electio, *sed non de illo qui tum esset potestas* ec. » (cap. 12, lib. II, Statuto del 1308). Sebbene ciò mostri che la legge non escludeva i nazionali, sembra che dal 1226 in poi, niuno di loro fosse più destinato a tal carica (*Memorie e Documenti* ec., Tomo I, Dissertazione 10).

(19) Cap. 1, lib. II, Statuto del 1308.

(20) Tale mutamento seguì in Firenze nel 1250 (Ricordano Malespini, *Storia fiorentina*).

Gli anziani e capitani del popolo sono nominati nella copia del cap. 10, lib. I, Statuto del Comune pubblicato nel 1261 (Archivio dell'Opera di S. Croce, lib. A. di Contratti c. 15 tergo, e lib. B. simile c. 11). Consta da pergamena arcivescovile AF. 20 dell'anno 1309, che gli anziani erano dieci, due per ogni compartimento urbano; e da documento del 1297 (Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94, c. 5 tergo), che stavano in carica due mesi. La continuazione dei consoli maggiori, malgrado la introduzione del nuovo governo, risulta da carta del 1264, riportata dai Cianelli (*Memorie e Documenti* ec., Tomo III, pag. 234). Nondimeno, sparir dovettero in processo, perchè manchiamo di atti posteriori che li rammentino. Nè dia molestia il cap. 43, lib. I, Statuto del 1308, intorno la distribuzione dei ceri per la luminaria di S. Croce, ove si fa distinzione pei consoli maggiori; distinzione egualmente ripetuta ne' posteriori codici di leggi: stantechè prendevano tal nome coloro che presiedevano a certe curie, come vedremo di quella de' mercanti a suo luogo.

(21) Quanti nomi di capitani del popolo si riscontrano nelle carte del XIII secolo, accusano forestiera la loro origine.

Determinazioni prese e da prendersi dal capitano, unitamente agli anziani	Cap. 33. 39. 42, lib. I » 48. 64. 65. 66, lib. II » 25. 31, lib. V Archivio di Stato, A. Armario 7, N.° 182.	Statuto del 1308.
Dette prese di per sè stessi dal capitano e dal podestà	Archivio di Stato, A. Armar. 3, N.° 71, a c. 1. Pergamena 95 dei Fiorentini.	

(22) Curia del capitano
Divieto a lui ed al podestà d'inframettersi ec. — Cap. 3, » 136 — lib. III, Statuto del 1308.
Giudice del capitano. Archivio di Stato, A. Armar. 7, N.° 182.

(23) 1256, 1257 — Anziani di Pisa — Flaminio del Borgo, opera citata, Tomo III, pag. 56. 70.
Altro documento del 1253 (ivi, pag. 187) fa noto che Pisa era retta tuttora dai consoli.
Parleremo de' consigli e statuti del popolo, alle note 33, 41, 42.

(24) Cap. 33. 39. 42, lib. I; cap. 7. 9. 58. 66, lib. II; cap. 25. 31, lib. III, Statuto del 1308.
Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94, a c. 5 tergo.
Memorie e Documenti ec., Tomo I, pag. 226.

(25) Pergamena N.° 401 de' Padri Serviti, an. 1303.

(26) Cap. 163, lib. III, Statuto del 1308.
Archivio Arcivescovile, AF. 20.
Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94 a c. 5 tergo.

(27) Cap. 9. 45, lib. II; cap. 162, lib. III, di detto Statuto.
Ciò che si disse (nota 21) sopra la qualità di straniero nel capitano del popolo, vale ugualmente pel maggior sindico. Le antiche cronache, ed i trattati d'alleanza e di pace, danno il nome di sindici a coloro che assistevano a tali atti in nome de' respettivi comuni. Dal più volte citato documento (Archivio di Stato, A. Armario 7, N.° 182), e dal Libro de' Privilegj arcivescovili, a c. 31, scorgesi che prendevano tal nome i deputati per quistioni tra la repubblica e le autorità ecclesiastiche.
La formula « *praesente et volente* (*vel consentiente*) *majori syndico* » per le adunanze dei consigli, leggesi nelle seguenti carte:

1284.	Pergamena	N.°	89	dei Fiorentini.
1285.	»	»	678	B. Ospedale di S. Luca.
1292.	»	»	189	Opera di S. Croce.
1294.	»	»	317	Opera di S. Croce.
1295.	»	»	98	dei Fiorentini.
1299.	»	»	401	Opera di S. Croce.

Per l'autorità esecutiva del maggior sindico, vedi Archivio di Stato, A. Armario 3, N.° 71 a c. 1.

(28) È appeso il descritto sigillo a una pergamena del 1182 (Archivio Capitolare, Armario 12, B. B. 31), benchè alquanto guasto. Ma una autentica copia di lettera spedita, nel 1291, dal capitano, podestà ed anziani del popolo di Lucca ad un cavaliere che osteggiava per la repubblica presso Buggiano, ce lo descrive nel modo seguente (Pergamena 95 dei Fiorentini): « *Supradictae autem literae sigillatae erant sigillo rotundo cerae gialiae, in quo erat imago cujusdam hominis existentis super uno equo, cum literis Luca potens* ec. ».

(29) Dal giuramento prestato, nel 1162, a Federico I (Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94 a c. 17), rilevasi che il parlamento fu congregato a tal uopo sulla piazza di S. Martino; dipoi ragunavasi sulla piazza di S. Michele (suddetto Archivio, A. Armario 3, N.° 81, a c. 14 tergo). Parlano di queste adunanze, giusta il senso accennato nel testo, i seguenti capitoli dello Statuto del 1308: 4, lib. II; 34. 135, lib. III; 30, lib. V.

(30) 1224. « *Constitum majus et minus* ». Archivio Arcivescovile, * O. 36.

(31) 1228 } Archivio Arcivescovile } ✠ ✠ L. 23.
1252 } ✠ ✠ C. 66.
1242 Archivio di Stato, A. Armar. 11, N.° 94, c. 10 tergo e 11.
1234 } Archivio suddetto, A. Arm. 26, N.° 13 } cap. 920.
1255 } cap. 921. 923. 924 tergo. 927.
1256 } cap. 929.

(32) Cap. 11, lib. II, Statuto del 1308.
Nel 1284, il consiglio generale si univa nel palazzo contiguo alla chiesa di S. Michele (Pergamena N.° 89 dei Fiorentini), il qual palazzo fu adattato per tal uopo sino dal 1277 (Libro de' Contratti dell' Opera di S. Michele, a c. 37 tergo).

(33) Cap. 31, lib. I; e cap. 65. 66, lib. II, Statuto del 1308. — Aumentò questo novello codice il numero legale per le adunanze del consiglio del popolo; perocchè la pergamena 923 ed il libro C. de' Contratti dell' Opera di S. Croce, danno centocinquanta consiglieri presenti pel 1292, e centottantaquattro pel 1294. Vedi anche Archivio Arcivescovile, A L. 86.

(34) Cap. 64. 65. 66, lib. II di detto Statuto. « *Credentiam tenere Rattis significat secretum servare* » (Ducange, *Glossarium* ec.); ed anche il Muratori (*Antiq. Ital.*, Disseri. LII) opina che i consigli di credenza non fossero altro che consigli segreti. Nel cap. 68. 121 del lib. III, Statuto

medesimo, si trova la frase « *et teneatur credentia* », nel significato di mantenere il segreto. È dunque caduto in errore gravissimo il Cianelli (*Memorie e Documenti* ec., Tomo I, pag. 191), prendendo il consiglio di credenza per uno dei consigli ordinarj del Comune.

(35) Il cap. 166, lib. III, Statuto del 1308, tratta della facoltà che godeva ciascun membro de' consigli di arringare sulla proposta; il cap. 66, lib. II, e la pergamena 337 dell' Opera di S. Croce, mentovano le arringhe per *anziania*. Possiamo applicare a Lucca l' esempio di Pistoja, ove gli oratori proponevano nel consiglio quella risoluzione che desideravasi dal reggimento (*Storie pistolesi*, an. 1309), perchè vigevano all' incirca le stesse pratiche in tutte le città toscane.

(36) Podestà di Lucca e sua autorità criminale. Cap. 1. 2, lib. II: cap. 10, lib. III, Statuto del 1308.
Vicarj, capitani e podestà subalterni. Cap. 14. 30, lib. II, Statuto suddetto.

(37) Cap. 1, lib. II, Statuto del 1308.

(38) « *Judices erant etiam, qui olim doctores legis dicti* » (Ducange, *Glossarium* ec.). Per Lucca questo identico significato incontrasi nella rubrica al cap. 1 dello Statuto pei Dottori e Notari, compilato nel 1541 (Archivio di Stato, A. Armario 1, N.° 103). Oltracciò, il cap. 25, lib. IV dello Statuto del 1308, rammenta il Collegio dei giudici e notari, che si disse poi de' dottori e notari.
Denominazione e composizione delle curie urbane. Cap. 14, lib. II, Statuto del 1308.
Console ecclesiastico nella curia de' Tregnani. Cap. 45, lib. II, Statuto suddetto.
Autorità delle curie. Archivio di Stato, A. Armario 2, N.° 129. — *Memorie e Documenti* ec., Tomo III, P. II, pag. 44. 45. 64 e segg.
Autorità civile de' vicarj, capitani e podestà subalterni del distretto. Cap. 37, lib. II, Statuto suddetto.

(39) Cap. 30. 118, lib. III; cap. 44. 45. 46. 47. 48. 49, lib. IV, Statuto suddetto.

(40) Cap. 20. 41. 49, lib. IV, Statuto suddetto; e pergamena, N.° 84, dei Fiorentini.

(41) Osservammo alla nota 20, esser mentovato in certi libri dell'Opera di S. Croce il costituto del Comune pel 1261. Ivi esiste pur copia del cap. 27 del costituto del popolo. Vedi anche la Pergamena arcivescovile ✠ T. 73, che senza dubbio risale al secolo XIII, e che cita i ridetti due Statuti o costituti, e fornisce la copia di alcuni capitoli; come pure di quel delle curie, che vedesi nominato eziandio nella pergamena 72

dei Fiorentini. Siccome fu detto (cap. VII e nota 3) che il decreto del 1284, contro i traditori e ribelli, doveva registrarsi nello statuto allora in corso, e di mano in mano ne' successivi; non vi ha dubbio che si avevano statuti anteriori a quello del 1281.

(42) Servando la numerazione data nel testo ai codici perduti, accennerò i capitoli statutarj del 1308 che ne fanno mentizione:

1.° Cap. 30. 65. 66, lib. II.
2.° Cap. 37. 42. 45. 49. 110, lib. II.
3.° Cap. 110, lib. II.
4.° Cap. 21, lib. IV.
5.° Cap. 21, lib. II.
6.° Cap. 65, lib. II; cap. 21, lib. IV.
7.° Cap. 30, lib. II.
8.° Cap. 162, lib. III.

I compilatori dello statuto del Comune confessano, nell' ultimo capitolo, di aver riformato eziandio quello del popolo. Ambi questi statuti, l'altro delle curie, e le costituzioni pel maggior sindico, esaminò il delegato apostolico nel 1309; prova manifesta di lor data recentissima, stantechè di quel tempo le lagnanze del clero mossero per l'appunto da certe disposizioni in essi codici registrate (Archivio di Stato, A. Armario 6, N.° 160, 1.°).

(43) Parla del *registro* il cap. 36, lib. I dello Statuto del 1308. Tolomeo spesso lo mentova ne' brevi suoi Annali. Egli fa il simile del libro intitolato *Acta Lucensium*. Se non fossero periti questi volumi nè quelli della precedente nota, riescirebbe meno increscevole il vuoto di tutti gli altri, legislativi, del governo e amministrativi.

(44) Pergamena N.° 104 de' Padri Servili; Capitani delle arti nel consiglio del popolo (nota 33).

(45) Relativamente al pregio in che tenevansi i drappi serici lucchesi, sono da consultare i seguenti moderni scrittori, che pur citano antiche carte o cronache:

Garampi, *Illustrazione d' un antico sigillo di Garfagnana*.
Muratori, Dissertazione XXV delle *Antichità Italiane*.
Targioni-Tozzetti, *Viaggi* ec., Tomo VI, p. 421; Tomo VII, p. 70.
Fanucci, *Storia de' tre popoli marittimi*, Tomo II, pag. 82. 285.
Anonimo, *Decima e mercatura fiorentina*, Tomo II, pag. 206.

Prova quest' anonimo, che nel secolo XIII anche i Fiorentini tessevano drappi: il che però non esclude la maggior perfezione dei broccati lucchesi.

(46) Il Muratori (*Annali d'Italia*) pone questo fatto di re Ruggero all' anno 1146; mentre nella sovracitata Dissertazione XXV invoca l'autorità di Ottone di Frisinga, che lo pospone di due anni. Basterebbono,

senza più, le due sbarre di ferro tuttora esistenti nella facciata esterna della chiesa di S. Cristoforo, e relative a misure di pettini, od altro occorrente alla tessitura dei drappi, colla indicazione dell'anno, per dimostrare che fioriva nel XIII secolo, in Lucca, l'arte di fabbricarli. Vedi anche l'allegata pag. 70 del vol. VII de' *Viaggi* del Targioni.

(47) Muratori, Dissertazione XXX delle *Antichità Italiane*.

(48) Archivio dell'Ospedale di S. Luca, libro segnato A., a c. 1.

(49) Cap. 30. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 118. 119. 120. 121. 139. 141. 142, lib. III; cap. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50, lib. IV dello Statuto del 1308.

(50) 1291. Archivio dell'Opera di S. Croce, pergamena 311.

SOMMARIO

DI

STORIA LUCCHESE

LIBRO SECONDO

(1315-1430)

Capitolo I.

Ritorno degli esuli ribelli. — Battaglia di Montecatino. — Prigionia e liberazione di Castruccio. — Pisa e Lucca si ribellano a Uguccione. — Castruccio creato Signore di Lucca e Vicario imperiale. — Pace di Napoli. — Gli sbanditi di Pistoja e di Genova si danno a lui. — Riconquista le terre perdute. — Rivolgimenti di Pistoja. — Edificazione del forte l'*Augusta*.

(1315-1324)

Gemeva Lucca sotto durissima servitù. Guelfa per indole propria, e da lunga serie d'anni fedele a quella parte, videsi ridotta quasi al niente per l'allontanamento dei capi, che furon tosto dichiarati proscritti, e privati dei beni; cosicchè meglio di trecento famiglie andaron raminghe, mentre dall'alto delle torri lucchesi sventolava la odiata insegna ghibellina, e ghibellini eran quelli che coprivano le pubbliche cariche. Nè corse guari che tornarono festosi ed esultanti gli sbanditi, che il Comune avea sinallora esclusi dall'accordo di Ripafratta, perchè colpiti di antiche condanne che li chiarivano ribelli e traditori.

Uguccione, pertinace nella sentenza contraria, restituì loro la patria e gli averi; non però le antiche ragioni feudali. Fra i Ghibellini ribanditi, niuno godeva maggior rinomanza nelle cose tanto guerresche quanto politiche, di Castruccio Antelminelli. Poco stante alla caduta di Lucca, il vescovo Lunense avevalo nominato suo visconte nelle castella e ville che dominava, dandogli estesissima giurisdizione sul temporale; e il comune di Sarzana investillo del vicariato biennale della terra, che ambiva conservarsi fedele all'imperio. Le quali onoranze il facevano vedere di mal occhio dal sospettoso tiranno (1).

Infrattanto, gonfio costui pei riportati successi, anelava di snidare da Montecatino i Guelfi, e spianarsi quindi la via non solo al conquisto del pistojese, ma a minacciar benanco e stringer Firenze, lor sede principale. Il perchè, si diè tutto ad apprestar macchine da assedio; e tostochè l'ebbe in pronto, tentò varj assalti, sempre però ributtato dai terrazzani e dal presidio. Scemò talmente in lui, per l'inattesa resistenza, il primo ardimento, che tornossene a Pisa, lasciando quel forte cinto di soldati; i quali non vi fecero profitto, nè riusciron tampoco a salvare dal furore degli assediati le macchine apprestate a' lor danni, che abbruciarono in una sortita. Atteso il pericolo sovrastante ai Guelfi toscani, la fiorentina repubblica, e lo stesso principe Pietro, poco fidando nello scarso numero di cavalieri che scortato l'avevano da Napoli, richiesero il re Roberto di nuova gente d'arme, insieme ad altro capitano della stirpe reale: a fine d'ingargliardire colla prima, la cavalleria stimata in allora qual nerbo e fiore de'combattenti; e crescere col secondo importanza e forza morale all'esercito della lega, che stavasi apparecchiando in Toscana e in Romagna. Spedì Roberto alla volta di Firenze Filippo principe di Taranto, suo fratello, destinandolo al comando generale, con Carlo figliuolo, ed altri militi di rinforzo. Uguccione non trascurò dal canto suo di ragunar quanto potè di forze da piè e da cavallo (2).

Schieravansi ambo gli eserciti lungo il torrente Nievole, che separavali; e presso il quale, dalla banda di Uguccione, sorgeva il forte di Montecatino, stretto in modo dai Ghibellini, che già difettava di vettovaglia: laonde fissamente intendeva il principe di Taranto ad approvvigionarlo; ma stava Uguccione all'erta, spiando qualunque moto del nemico. Nel suo campo

era mirabile la osservanza delle ottime discipline militari: laddove tutto era confusione e scompiglio in quel di Filippo, i cui cavalieri, pieni di baldanza, spregiavano i Ghibellini; sì per essere inferiori di numero; sì per averli soverchiati in più scontri parziali; e sì, finalmente, perchè tenevansi costoro chiusi nel vallo, a riserbo d'alcuni scorridori, per ordine del capitano, che aspettava propizia occasione di venire a battaglia: il qual prudente contegno veniva stoltamente interpretato dai Guelfi come indizio di paura. Col fine di chiudergli le comunicazioni, ed affamarlo, il principe spedì trecento cavalieri ad occupar Vivinaja, terra lucchese, a cavaliere della via, d'onde poteva Uguccione trar viveri e rinforzi. Presa incontanente la terra; e guastata la strada dai Guelfi lucchesi accorsivi a tal uopo, provò l'esercito ghibellino tal carestia, che lo avrebbe ridotto in breve a mal partito, qualora Filippo scansato avesse e non provocato la dubbia sorte delle armi. Persistendo egli nel disegno di salvar Montecatino, distaccò altri cinquecento cavalieri affinchè cogliessero il destro di fornirlo di vettovaglia. Indi, nel mattino del 29 agosto, levò il campo coll'esercito, sempre lungo il torrente nella direzione di Buggiano; colla speranza che il nemico, per non esser colto in mezzo dalle forze regie, movesse le proprie, richiamando pur quelle che attorniavano Montecatino. Ad Uguccione nulla sfuggì del disegno divisato dal principe, e come questi fosse mal secondato da' suoi; perocchè, nel disordinato lor movimento, quasichè non avessero a fronte nemici da combattere, i più di loro spingevano a tale la trascuranza del pericolo, che procedevano senz'arme indosso da difesa e da offesa, trasportate alla rinfusa sui carri del bagaglio. E non solo fece sembiante di cadere nel laccio tesogli, ma prendendo rapidamente le mosse con tutta l'oste (compresovi anche il drappello che cingeva Montecatino, di subito rifornito di viveri dai cinquecento cavalieri di Filippo), volle che meglio a fuga che a semplice sloggiamento rassomigliasse quel concitato suo moto, sperando che, tratto in errore, venisse il nemico ad attaccarlo. Nè mal si appose; perocchè, temendo il principe non costui gli scappasse di mano, e non ignorando che stavano per giungergli soccorsi da parte di Can grande della Scala e di altri Ghibellini lombardi, diede ordine si valicasse il torrente. Sotto il comando del principe Carlo era

il primo corpo dell' esercito; il secondo sotto il principe Pietro; ed il terzo sotto Filippo, generalissimo, che febricitante in quel giorno, a stento sopportava le fatiche del campo. Uguccione, prima della partenza aveva ordinato ugualmente sue schiere, mettendo alla testa della prima il figliuolo Francesco, giovane ardimentoso e prode; della seconda, un cavalier francese; e della terza, sè stesso. Sempre ostentando paura, colla celerità prevenne il giungere del nemico; falchè appena compivano il tragitto le bande di Carlo, ch' ei potè ad un tratto volger la fronte dell' esercito, e muovere con grand' impeto ad attaccarlo. Carlo sostenne bravamente quella inaspettata furia, e respinse la prima fila, e indi la seconda venuta in rinforzo. Ma sopravvennero i Tedeschi di Uguccione, i quali ristorarono con tal vantaggio la pugna, che ruppero e dispersero chi quasi menava già vanto della vittoria. Uguccione colse immantinente la occasione propizia per appiccare la battaglia contro tutto l'esercito guelfo, già passato sull' opposta riva. Al quale, tra per la confusione del recente sbaraglio, e pel molto numero dei cavalieri disarmati, come si è detto, e per la scarsità di balestre ed altri strumenti da offesa, non bastò l' animo per resistere a soldati forniti di ogni arnese da guerra, e ubbidienti al comando di un solo. Allora fu chiaro quanto prevalga nelle guerresche fazioni la severa disciplina alla superiorità del numero, e al mal regolato valore. La precipitosa fuga dei Guelfi recò loro grave rovina; imperciocchè parte ne fu mietuta dal ferro, parte annegò nelle fosse circonvicine. Al generalissimo, rimasto dall' altra riva spettatore del conflitto, non fu difficile lo scampo; ma gli altri due principi vi perirono, benchè non fosse trovato il cadavero di Pietro, probabilmente sommerso nelle paludi. Anche il figliuolo d' Uguccione, Francesco, restò ucciso fin dal principio della battaglia. La perdita de' Guelfi, tra morti e prigionieri, smisuratamente accresciuta dai cronisti ghibellini, pare non eccedesse i tremila uomini: con maggior fondamento puossi accertare che, dopo l'azione, mancarono centoventi de' soli cavalieri fiorentini (3).

Castruccio Antelminelli, che avea dalle parti di Sarzana condotto seco quaranta cavalli e mille fanti, grandemente si distinse in quella giornata. Poco innanzi, da Federigo d'Austria, pretendente al trono cesareo malgrado Arrigo di Baviera suo

competitore, riportato avea un diploma d'imperial vicario per le castella e ville di cui teneva il reggimento. Laonde crescevano di pari passo nel nostro ghibellino, e fama di valente guerriero, e lustro di titoli onorifici. Dopo la vittoria, si arresero ad Uguccione i forti di Montecatino e Monsummano. Egli sostituì all'estinto Francesco, Ranieri altro figliuolo, nella carica di potestà e capitano di Lucca (4).

Prese di poi a malmenare aspramente e Lucchesi e Pisani: che, visto degenerare in tirannide la sua signoria, vivamente agognavano di liberarsene. Anche il vescovo di Lucca patì sopraffazioni nelle terre di sua jura: ove Uguccione fe demolire la rôcca di Aquilea, malgrado i reclami e la minaccia delle censure, che nulla valsero a distorlo dal compiere un tal atto di violenza. Ma, soprattutto, covava in mente il pensiero di dar morte a Castruccio, da lui esecrato come quello che, sì pel senno e sì per l'ardimento, teneva il primo posto dopo di lui. Affinchè non rumoreggiassero i molti suoi partigiani, cercava il tiranno pretesti da colorire d'apparente giustizia l'atroce suo divisamento. Nè andò guari che gli si offerse propizia occasione: imperciocchè avendo Castruccio incrudelito in Lunigiana contro certi villici rivoltuosi, fu ciò reputato motivo sufficiente a doverlo soprattenere. Chiamollo Ranieri, con simulata benignità, nel proprio palazzo, e il fece tosto incarcerare; ma la paura di destar tumulto rendevalo incerto nel porre ad effetto il disegno del padre: il perchè mosse Uguccione stesso con armati alla volta di Lucca.

Scoppiò in quel mentre gravissima sedizione nel popolo in Pisa; che prese il palazzo del tiranno, ne disperse la guardia forestiera, ed occupò le fortificazioni e le porte della città. Uguccione, reso di queste novità consapevole mentre era tuttora in cammino, entrò in Lucca sbaldanzito, e vi trovò gli animi ugualmente contro di lui esacerbati. Correvano i Lucchesi per le strade affollatamente, chiedendo ad alte grida fosse liberato Castruccio; talchè bisognò contentarli. Dopo undici giorni di prigionia, fu portato in trionfo per la città da'suoi partigiani armati; mentre ne sloggiava Uguccione, che riparava col figliuolo in Verona (5).

Gli Anziani, rimasti soli al timone dello stato, vedevano con pena quanto, per l'allontanamento del Faggiolano, cresciuto

fosse l'ardire ne' Fiorentini: i quali, presa la terra di Vinci perchè seguace della parte imperiale, ne accerchiavano il forte, e lo avrebbono espugnato ove non fosse prontamente soccorso. Quindi si fecero gli Anziani munire d'autorità da ventiquattro *sapienti*, per nominare due cittadini lucchesi della classe magnatizia *in governatori della guerra e duci della milizia, tanto fuori che dentro la città, con mero e misto imperio nelle cose guerresche*: da durare cotale ufficio a piacimento degli Anziani stessi. Castruccio Antelminelli e Pagano Cristofani prescelti a tale ufficio nel 17 aprile, spedirono una banda di cavalieri oltramontani, tenuti per lo innanzi a soldo da Uguccione; con alla testa Niccolò Castracani, zio dell'Antelminelli, non potendo questi cavalcare perchè infermiccio. Giunsero costoro, il 25 aprile, a piè della rôcca; ove, benchè inferiori di numero agli assediati, appiccato il combattimento, li misero in rotta, con perdita di trecento cavalli e mille fanti, tra morti e prigioni; e ricuperarono la terra di Vinci alla parte imperiale (6).

Assicurata per tal modo l'esterna quiete, bisognava ristabilirla eziandio nell'interno della città; mentre ivi per un nonnulla correvasi alle armi, mancando vigore al reggimento, che lasciava impuniti gli autori delle risse: il che sgomentava gli artigiani e mercatanti, e gli altri tranquilli cittadini. E quasi che ciò non bastasse, nacque ruggine con Pisa; d'onde certi militari teutonici andarono espulsi, come sospetti di trame e di cospirazioni, i quali si rifuggirono in Lucca. Pretendevano i Pisani fossero prontamente discacciati così costoro, come quanti ghibellini v'erano, e di Firenze e d'altre parti. Richiamato Castruccio, che militava di quel tempo in Lunigiana per domar Sarzana, ribellatasi a lui, opinò, ed il suo parere trovò plauso, non si consentisse alla domanda, perchè nocevole alla parte dell'imperio. Se ne adontò quella repubblica, e vietò qual si fosse consorzio del suo col popolo di Lucca. Laonde, tra per le interne scissure, e per mancanza di appoggio straniero, rendevasi manifesta la necessità di un reggimento fermo e capace di rintuzzare gli attentati de' Guelfi. In un'adunanza del consiglio generale, fu statuito che il collegio degli Anziani e dieci Sapienti riformassero e provvedessero quanto potesse occorrere alla sicurezza del Comune, salvo alcune restrizioni sopra materie che non dovevano cadere in disamina. Nel 12 giugno, gli

Anziani, unitamente al Podestà ed ai predetti dieci Sapienti, per impedire sedizioni e tumulti contro la parte ghibellina o imperiale, vietano gli assembramenti de' cittadini; e nominano, per un semestre, a Capitano e difensore della città di Lucca, suo distretto, contado e forza, con quanta giurisdizione ed autorità risede nel Comune, il nobile Castruccio Antelminelli: la qual nomina nel giorno stesso è raffermata dal Maggior Consiglio, con più il comando su tutta quanta la milizia. Non era per anche quel semestre compiuto, che fu in lui prorogata pel corso di un anno cotal dignità, mediante il triplice suffragio degli Anziani e loro consiglio privato, del Consiglio generale e del popolo, ragunato a parlamento nel dì 4 novembre. Facilmente si spiegano tali prove di condiscendenza: perciocchè gli Anziani, ghibellini de'più risoluti, e quindi devoti a Castruccio, completavano a loro talento il numero de' consiglieri (tra i quali, d' altro lato, niuno chiarito guelfo poteva sedere) col mezzo d' invitati loro aderenti; mentre la pubblicità del voto nei parlamenti popolari, necessariamente traeva seco l'adesione di ciascuno, pel timore di mostrarsi scopertamente avverso a chi già teneva la somma delle cose (7).

Intanto, quel Federigo d'Austria che avea creato Castruccio vicario imperiale in Lunigiana, gli notificò di aver contratto parentela col re Roberto di Napoli, e gli spedì due legati per indurlo a concorrere alla pacificazione di tutta Italia. Castruccio, nei primordj del suo governo, bene scorgeva la impossibilità di far fronte a tanti nemici: laonde non fu restio a secondare cotale impulso, intavolando negoziazioni d'accordo, sia colle toscane repubbliche, sia col ridetto monarca napoletano. Restò concluso il primo a dì 12 maggio 1317. Riuniti in Castelnuovo di Napoli, promettono i sindici di Firenze, Pisa, Lucca, Pistoja, Prato, Volterra, Massamarittima, Fucecchio, Santa Croce, Castelfranco, Santa Maria in Monte, Valdelsa, Montefalcone, San Gimignano, e degli usciti di Lucca, pace tra loro, la vicendevole restituzione dei prigioni, e il perdono dei delitti commessi per occasione della guerra, con cassare le sentenze relative, salvo quelle riportate per altri reati nella propria terra; di negare asilo ai falliti de'comuni formanti questa lega; di sospendere le rappresaglie per un decennio; di non fare processi contro individui di essi comuni, senza preventiva di-

nunzia ai loro governi respettivi; di concedere libero passaggio alle merci, purchè paghino le gabelle; e di restituire ai comuni e magnati partecipi del trattato, quanti beni e diritti possedevano alla discesa in Italia di Arrigo VII. Quanto poi alla seconda composizione, lo stesso sindico lucchese ne fissa i patti col re Roberto il diciassettesimo giorno di quel mese, riversando sulla nequizia di Uguccione ogni colpa delle ultime discordie; laddove il Comune sempre avea coltivato la buona amicizia e protezione de' reali di Napoli. Tralasciati gli articoli di minor conto, basterà il dire che Lucca promise sussidj al re di Francia quando imprendesse nuova crociata; al principe reale di Napoli, per la spedizione di Romania; ed al re stesso, pel conquisto della Sicilia. Fu presto sopita la controversia nata di poi tra Lucca e Pisa, intorno al dominio di Sarzana, preteso da ambo i comuni, o, per dir meglio, da Castruccio e dal conte Gaddo o Gherardo della Gherardesca che li reggevano; e convennero le parti in un compromesso amichevole pel troncamento del litigio. Sarzana restò sotto Pisa, e continuò indi in poi buona intelligenza per varj anni fra le due città ghibelline (8).

Trassero motivo da queste pacificazioni gli Anziani, sempre ligj al voler di Castruccio e disposti a secondarne l'ambizione, di allargare per un decennio il potere concedutogli, onde meglio (dicevano) si provvedesse alla conservazione della pace. Il 7 luglio, fu ciò messo in consulta fra gli Anziani e venti Sapienti, e indi subito determinato; con fargli insieme un assegno, come *capitano e difensore del popolo*, di fiorini quattromila d'oro. Niuno ostacolo incontrò tal provvigione, sì nel consiglio generale e sì nel popolo, ragunati nello stesso giorno. Castruccio aprivasi con questo mezzo la via a permanente dominazione, coll'assuefare bel bello i cittadini a dispogliarsi dei loro diritti; mentre saputo avrebbe d'imprudenza il chiederne ad un tratto il durevole godimento (9).

Ho già notato che i Pistojesi bianchi, poco dopo l'orrendo sacco di Lucca, espugnarono Serravalle. Nè solo ivi fortificaronsi, ma guadagnarono varie terre circostanti. Esclusi però tuttavia dalla patria, che dominata dall'opposta fazione risguardavali al paro de' nemici, nel 31 dicembre si sottoposero a Castruccio a certi patti, ed il nominarono *capitano generale*, con

suo pieno consentimento. Ma, per convalidar meglio la cosa, vi concorse la sanzione del Consiglio generale nel 15 gennajo, ed ebbe da questo facoltà il novello capitano di cambiare a suo beneplacito le offertegli condizioni. Frattanto, dieci terre pistojesi ghibelline gli giurarono ubbidienza (10).

Nelle trascorse luttuose vicende, alcuni magnati s'avean tolto il dominio di alcune castella del contado lucchese. Castruccio, che agognava ricuperarle, fece nominare dieci Sapienti per conferir di tal bisogna con essi. Così mostravasi al cospetto degli usurpatori qual mero agente del Comune; laddove, in realtà, tutto da lui dipendeva. Nè mise tempo in mezzo, notificando al marchese Spinetta Malaspina, impugnerebbe tosto le armi contro di lui, ove non cedesse prontamente i luoghi di recente usurpati. Alla quale intimazione tenne dietro un esercito spedito nelle parti di Garfagnana e di Lunigiana, che egli stesso raggiunse prestamente. Allora molte comunità di ambo le provincie fecero separatamente lor sommissione a Castruccio; che, pago di aver ivi a buon fine condotto l'impresa, s'incamminò co' suoi nel Valdarno. Bastarono queste novità per dar campo ai numerosi partigiani e ammiratori di lui, d'innalzarlo a quel dominio, non più temporaneo ma continuo, cui mirava sin dal principio della sua carriera politica. Adoperando la solita prestezza, furono, nel 26 aprile, percorsi quanti gradi di approvazione abbiamo sopra mentovati, per riconoscerlo a vita signore di Lucca, in guiderdone dei segnalatissimi beneficj tanto della ricuperazione delle terre, diritti e giurisdizioni perdute, quanto delle utilissime sue provvisioni che tornato avevano a concordia la città per lo innanzi lacerata dal furore delle parti. Cinque deputati offerirongli quel posto eminente il dì 27, nell'atto che dal Valdarno movea verso Lucca; ed egli rispose loro che, prima di risolvere, desiderava d'interpellare gli amici e i consanguinei. Fu però breve la consultazione, perciocchè nel giorno medesimo accettò innanzi al popolo, con tutte le solennità d'uso. Poco dopo, da Federico re de' Romani ricevè il diploma, in data del 4 aprile, di vicario imperiale per la città e stato di Lucca; prestando nel 1.° di maggio il giuramento di bene e fedelmente tal carica esercitare (11).

Osteggiava, come si disse, Castruccio di quel tempo nel Valdarno, per ricondurre all'antica ubbidienza Santa Maria in

Monte, che sino dal 1314 aveva scosso il duplice giogo del vescovo e del Comune. La notammo, infatti, compresa nel trattato di Napoli del 1317, ed a guisa di stato indipendente. Nel rivendicare i luoghi perduti, fu questo spezialmente preso di mira; stantechè le sollecitudini del governo venivano accalorate dal vescovo, ansioso di racquistarvi la propria giurisdizione. Esortazioni e minacce per ricondurre quegli abitanti al dovere, tornarono vane: il perchè fu circondato ed aspramente battuto il castello. Dopo certa resistenza, ne fu pattuita con Castruccio la resa, salvi gli averi e le persone, tanto degli abitanti quanto de' forestieri lucchesi che vi si trovassero; potendo egli però fra i terrazzani prendere quanti volesse statichi, e riformare a suo piacimento la terra. I quali articoli e' dettò il 27 aprile dentro la sua tenda, nominata la *manfredina*. Poi lasciò l'accampamento, e si avvenne appunto negli oratori testè mentovati, che recavano i decreti di sua novella dignità. La sorte futura di quegli abitanti restò decisa il 12 maggio, e segnato ad un tempo l'accordo col vescovo. A punire la costoro pervicacia nella ribellione, li gravò Castruccio del mantenimento del presidio lucchese nella rôcca, e privolli della nomina del podestà, come anche della partecipazione di certe tasse; dovendo quind' innanzi dette due cose spettare al Comune di Lucca, salvi i diritti e ragioni del vescovo, intorno a cui nulla venne innovato. Malgrado la ragione di tal conquisto, bisogna convenire che esso violava la pace di Napoli, stantechè colpiva una delle parti che lo avevano stipulato. Non è quindi da maravigliare se Firenze, tenace nella parte guelfa e perciò sospettosa d'ogni mossa di Castruccio, prendesse questo fatto per una dichiarazione di guerra, come narrano i cronisti toscani. Allora Castruccio, sciolto qualunque ritegno, soggettò altre terre in quei dintorni; cioè Cappiano e Montefalcone (12).

Più importanti cure altrove lo richiamavano. I Ghibellini di Genova, che fino del 1317 avevan lasciato quella città, ne stavano infestando il territorio adiacente colle proprie forze, congiunte a quelle di Matteo Visconti signor di Milano, e ne intrapresero anco l'assedio; mentre i Guelfi, che reggevano la città, per meglio resistere a tanti nemici, si diedero al re Roberto. Nell'esercito ghibellino primeggiavano i figli del Visconti: Stefano, uno d'essi, prescelse, a nome di tutta quella parte che

sentiva il bisogno d'un valente condottiero, Castruccio, sulle prime a vicario, indi a capitano, con provvigione di duemila fiorini al mese, e con promessa di gratificarlo di vantaggio, tostochè avessero la città. Accettato il secondo titolo da lui, che del primo erasi mostrato schivo, varie terre della riviera genovese da levante, atterrite dall'oste numerosa che guidava, lo salutarono signore. Genova correva gran rischio: se non che i Fiorentini tentarono una diversione, la quale scemò d'assai le file di quelli che minacciavanla; laonde fu salva. Assaltarono la Valdinievole, commettendovi guasti ed incendj: il che indusse Castruccio a soccorrerla con tutte le sue forze. Le quali stettero a fronte delle fiorentine assai tempo, lungo la Usciana, sinchè il verno costrinse le une e le altre a ritirarsi (13).

Mal sapeva comportare il marchese Spinetta de' Malaspina la perdita delle terre di Lunigiana: epperò strinse lega con Firenze, che, avendo ragunato molta soldatesca, gli forni cinquecento fanti e trecento cavalli. Potè quindi, mercè di tale ajuto, racquistare alcune castella; mentre i Fiorentini invasero con grosse schiere il Lucchese, e cinsero d'assedio Montevetturino. Castruccio, difettando di gente da contrapporre a quella piena, chiese rinforzi da Lombardia, da Pisa, da Arezzo e da altri luoghi ghibellini di Toscana. Quando gli parve d'essere ben fornito, mosse contro l'esercito fiorentino: il cui capitano, Guido della Petrella, sbaldanzito pel numero superiore dei nemici, non solo cercò scampo nella ritirata, ma richiamò eziandio quelli che osteggiavano in Lunigiana pel marchese Spinetta. Dopo aver guastato per alquanti giorni la campagna attorno alle castella entro le quali avean riparato i Fiorentini, spinse Castruccio buon nerbo de' suoi nella Lunigiana; che non incontrarono grandi ostacoli per riguadagnare il perduto, e costringere il marchese Spinetta a partirsi scornato e deluso nelle concepite speranze. Il vescovo lunense investì Castruccio della signoria delle proprie terre, conservandogli il titolo di Visconte; nel tempo medesimo che Pontremoli, sede principale de' Malaspina, se gli dichiarò soggetta (14). Ma Pistoja, soprattutto, tentava l'ambizione del signor di Lucca, da che si era legato coi fuorusciti bianchi, che tenevano Serravalle in un coi luoghi adiacenti. Le milizie di lui ingrossate da costoro, percorrevano

spesso il territorio pistojese, mettendo spavento nella città, travagliata da quel continuo stato di guerra. Incominciò pertanto a desiderarsi dal popolo di venire ad una tregua col nemico: desiderio che divenne ben presto universale, malgrado i contrarj suggerimenti de' Fiorentini. Nè mancava chi lo fomentasse per trar quindi le cose a' suoi fini. Ermanno de' Tedici, abate del monastero di Pacchiano, seppe talmente cattivarsi l'amore del popolo, insistendo con calore per la tregua, che facilmente gli venne fatto di acquistare la signoria della città; e potè quindi venire ai patti con Castruccio e cogli usciti, promettendo al primo fiorini quattromila d'oro all'anno (15).

Si ha da riguardare questa tregua come il primo gradino per salire al dominio di Pistoja, vagheggiato da Castruccio, il quale confidava gli avesse il tempo a fornir pretesti per romperla. Nè l'abate pusillanime, era tale da frenar l'impeto di quel guerriero intraprendente; cui non tardò a presentarsi il destro di allargarsi nel contado pistojese. Vicino alla parte montuosa del medesimo, giace, sul suolo lucchese, la terra di Lucchio, che Castruccio virilmente assediava per punirla di sua ribellione. Siccome Lucchio traeva soccorsi d'uomini e di vettovaglie dai luoghi confinanti pistojesi, prolungava la resistenza, e con ciò irritava il signor di Lucca; il quale protestò innanzi all'abate e agli altri reggitori di Pistoja per tale violazione della tregua, e fece protestare in ugual senso gli sbanditi pistojesi, minacciando di riprendere le ostilità. Laonde, preso l'abate da spavento, disarmò tutta la montagna pistojese da quella banda; al cui soccorso mossero le genti fiorentine, ma senza verun frutto; perocchè l'instancabile capitano, non curando le nevi, attaccava or l'uno or l'altro di que' siti alpestri, e soggiogavali quasi sugli occhi degli ausiliarj, che, finalmente, vista la difficoltà di soccorrerli, sgombrarono il paese. Caduto Popilio e le terre circostanti, anche Lucchio dovette cedere al vincitore: a cui si arresero, poco stante, altre cinque terre di Lunigiana (16).

Abitava egli nella casa dei signori dal Portico, come lo provano varj documenti: ma, volendo non tanto avere una dimora rispondente alla dignità ond'era fregiato, quanto meglio provvedere alla propria sicurezza con afforzarsi di validi ripari e munirsi di numeroso presidio, imprese a cinger di mura gran

tratto della città, e dette alla nuova fortezza il pomposo nome di *augusta*. Vi si entrava per due porte; una delle quali nell'interior parte della città, l'altra verso la campagna. Per tal fine comperò molte torri e case, la più parte delle quali fe demolire per formare il recinto, o per dar luogo ad altre costruzioni. Fece anco propria la mentovata casa dal Portico, che rimaneva entro l'area dell'Augusta; e la ridusse a guisa di reggia, con abbellimenti e giardini (17).

Dopo l'occupazione di varie terre montuose di Pistoja, tollerata vilmente dall'abate, che seguitò dal canto suo ad osservare la tregua, Castruccio guastò più volte la campagna del Valdarno fiorentino, e corse anco il territorio di Prato; mentre i Fiorentini, provvisti di milizie ma discordi di opinione, non reprimevano validamente quelle incursioni repentine. Gli andarono peraltro falliti due tentativi: uno di congiura tramata in Pisa di suo concerto per dargli nelle mani la città; la quale, scoperta, fruttò la pena della vita agli autori; a lui l'odio di quella Repubblica, che ne mise a prezzo la testa: l'altro sopra Fucecchio, dove, apertagli di notte una porta, entrò con circa settecento uomini; costretto poi a sloggiarne nel mattino, pei nemici sopravvenuti in numero dai vicini castelli; scampando a stento la vita da quell'arrischiata impresa, da cui si ritrasse ferito, e con la perdita di centocinquanta de' suoi (18).

Già sino da due anni, Lodovico di Baviera superato aveva in battaglia e fatto suo prigioniero Federico d'Austria. Ricorse al vincitore Castruccio, per ottenerne favori; tra i quali chiese venissero rivocate e cassate le sentenze profferite nel 1312 contro i Lucchesi, allora ribelli, ora devoti all'imperio. Premuroso il Bavaro di ristorare nella italiana penisola le cesaree prerogative, accarezzava Castruccio, e quanti v'erano capi di Ghibellini. Perlochè, unitamente al perdono dei Lucchesi (che però non comprendeva quei che stavano assenti, e tuttavia disdegnavano sottoporsi a Castruccio), gli spedì altri due diplomi, aventi la data del 29 maggio 1324, pel vicariato imperiale di lui nelle città e territorj di Lucca e di Pistoja. Ma la protezione appunto che Lodovico dimostrava pei Ghibellini, spezialmente di Lombardia, il fece segno all'ira del

Pontefice; talchè riportò esso da papa Giovanni XXII sentenza di scomunica (19).

Ermanno de' Tedici troppo vacillava nel suo dominio pistojese. Oltre parecchi nemici che contava tra i Guelfi della città, Filippo suo nipote, della cui fedeltà l'abate tenevasi pienamente sicuro, macchinava in segreto di levarlo di seggio, per collocarvi sè stesso. Costui trasse in inganno la parte guelfa, spacciando che avrebbe richiamato gli esiliati e ristabilito il potere del Comune; mentre trattava in pari tempo con Castruccio, cui pasceva di larghe promesse. Quindi, senza molto ostacolo, con un colpo di mano scavalcò il male accorto zio; e subentratogli nell'autorità, prese ad usarla con modi più risoluti ed energici di quelli tenuti da lui. Castruccio però voleva trar profitto da quel mutamento. Cavalcò, pertanto, con gran seguito al castello della Sambuca, che se gli arrese; indi fortificonne un altro distante solo tre miglia dalla città, cui mutò il nome primiero di Brandeglio, in quello di Bellosguardo, perchè dominava gran tratto di paese. Le milizie fiorentine corsero subito in ajuto di Pistoja; ma Filippo le accolse con tali segni di sospetto e diffidenza, che sdegnate tornarono indietro. Egli stipulò nuova tregua con Castruccio, che ne dettò i patti; fra i quali l'accrescimento del solito tributo (20).

NOTE

(1) Niccolò Tegrimi parla, nella sua *Vita di Castruccio*, delle trecento famiglie di esuli lucchesi. Benchè florisse l'autore tra il XV e il XVI secolo, poteva per tradizione avere acquistato simile notizia.

Consta il ritorno dei ribelli versiliesi da pergamena del 1315, già appartenente alla Corte dei mercanti (Archivio dell'Ospedale di S. Luca N.° 4). Per le nomine di Castruccio a visconte del vescovo lunense ec., vedi Archivio di Stato, A. Armario 3, N.° 81 a c. 8 tergo, 9 e 10.

Per amore di brevità, tralasceremo quindi innanzi di accennare che il documento trovasi nel ridetto Archivio, riservandoci di notare solamente gli altri archivj domestici od ecclesiastici; cosicchè la semplice indicazione di una lettera dell'Armario ec., significherà che la carta o libro cui si riferisce, trovasi nel ridetto Archivio di Stato.

(2) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 69.
Ferreti Vicentini, Histor. (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo IX).
Albertini Mussati, *De rebus gestis* ec. (Muratori ec., Tomo X).
Cortusiorum, *Historiae* ec. (Muratori ec., Tomo XII).

Non s'accordano questi contemporanei scrittori nel numero de' combattenti di ambe le parti. Il libro de' gesti di Castruccio, che sembra in ciò dettato da lui stesso, esagera molto le forze respettive (A. Armario 3, N.° 81). Il Villani non parla di tal numero.

	Numero complessivo de' morti e prigioni
(3) *Storie pistolesi* d'anonimo	3,000
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 70.	2,150
Cortusiorum, *Histor.*, loc. cit.	18,000
Ferreti Vicentini, loc. cit.	12,000
Cronaca pisana d'anonimo (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo XV).	21,600
Giunte alla *Cronaca sanese* di Andrea Dei (Muratori ec., Tomo XV).	5,300
Mussato, loc. cit.	2,200

Ho seguitato di preferenza l'ultimo nei particolari del combattimento, perchè descritto con chiarezza ed apparenza di verità; e per la perdita de' Guelfi, mi sono attenuto alle storie pistolesi. Giovanni Lami, nell'*Odeporicon* (pag. 816), novera i cavalieri fiorentini morti o presi nella battaglia.

(4) *Storia pisana* d'anonimo.
Storie pistolesi d'anonimo.
Aldo Mannucci, *Azioni di Castruccio*. Appendice.

(5) *Ferreti Vicentini*, loc. cit. (Muratori ec., Tomo suddetto).
Cortusiorum, loc. cit. (Muratori ec., Tomo suddetto).

(6) A. Armario 3, N.° 81, a c. 7, 11 tergo.

(7) Detto, N.° 81 a c. 7 tergo; e da c. 15 tergo a c. 18 tergo.
Un capitolo statutario del 1316 (A. Armario 7, N.° 41), vuole che i consiglieri sieno tutti *de parte imperii*.

(8) *Aldo Mannucci*, Appendice dell'op. cit.
Flaminio del Borgo, *Dissertazioni* ec., Tomo III, pag. 322.
Delizie degli Eruditi toscani, Tomo XI, Documento XII, a c. 269.
Lami, *Monum. Eccles. Floreni.*, Tomo I, pag. 430.
A. { Armario 3, N.° 81, c. 10.11.
Armario 26, N.° 10, c. 314.

(9) A. Armario 3, N.° 81, c. 19-20.

(10) A. Armario 3, N.° 81, da c. 27 a c. 31.
A. Armario 12, N.° 94, c. 14 tergo.
In quest'ultima citazione va corretto l'anno nella data del 31 dicembre 1319, che deve dire 31 dicembre 1318; attesochè, il principio dell'anno si contava in Lucca a *nativitate Domini*, cioè dal 25 dicembre.

(11) A. Armario 3, N.° 81, da c. 20 tergo a c. 24; e da c. 31 tergo a c. 36.
Aldo Mannucci ec., Appendice.

(12) A. Armario 3, N.° 81, da c. 36 a c. 38.
Storie pistolesi d'anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 104.

(13) A. Armario 3, N.° 81, da c. 65 a c. 71.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina* lib. IX, cap. 85. 88. 90. 91. 92. 109. 112.

(14) A. Armario 3, N.° 81, da c. 44, a c. 58.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 124.

(15) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 144.
L'istrumento della lega non esiste, ma è richiamato nelle proteste fatte per Lucchio innanzi ai reggitori pistolesi.

(16) A. Armario 3, N.° 81, da c. 38 tergo, a c. 44; e da c. 58 tergo a c. 60 tergo.
Storie pistolesi d'anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 191.

(17) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 152.
A. Armario 3, N.° 3. — N.° 81, c. 10-50 tergo; 67-71 tergo; 73.
A. Armario 11, N.° 94, c. 14 tergo; 15.
L'acquisto della casa dai Signori dal Portico leggesi al citato N.° 3, Armario 3, serie A. a c. 92.
Pei Giardini vedasi, A. Armario 5, N.° 3, c. 15. Ivi, a carte 5, è detto: *In sala inferiori Palatii, olim filiorum de Porticu, quod nunc regale nuncupatur.*

(18) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 208. 213. 219. 229. 232.

(19) A. Armario 11, N.° 116, c. 48.
Aldo Mannucci, Appendice.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 173. 244.

(20) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 261-269.

Capitolo II.

Castruccio Signore di Pistoja. — Suo figlio Arrigo partecipa del dominio paterno. — Battaglia d'Altopascio. — Castruccio guasta il territorio fiorentino. — Suo trionfo. — Gli esuli fiorentini sottopongonsi a lui. — Carlo, duca di Calabria, in Firenze. — Castruccio è creato duca, ed ottiene altri titoli dal Bavaro. — È scomunicato. — Perde, indi ricupera Pistoja. — Diviene vicario imperiale in Pisa. — Sua morte. — L'Imperatore priva del ducato Arrigo. — Soldati tedeschi padroni di Lucca, che la vendono allo Spinola.

(1325-1329)

La tregua fra Pistoja e Lucca non era che mostra ed apparenza: perocchè scorgendo il Tedici l'impossibilità di tenere il novello dominio, ugualmente contrastatogli dal comune fiorentino e da Castruccio, mentre con finte dimostrazioni teneva il primo competitore a bada, s'acconciò col secondo, che lasciò entrare il 5 maggio in Pistoja scortato da numerosa soldatesca. In breve Castruccio restò padrone della città, che riformò d'anziani e d'altri ufficiali a suo talento, facendola guardare, in un colle fortezze del contado, da'proprj soldati. Al suo ingresso fuggirono molti guelfi, che presero stanza in Prato e in Firenze. E benchè invitasse con bando qualunque cittadino a farvi liberamente ritorno, niente di meno è credibile, che salvo i fuorusciti ghibellini sue creature, niun altro spezialmente guelfo, ne profittasse, tremando dell'indole sua feroce, men proclive al perdono che alla vendetta. In guiderdone del tradimento, Filippo de'Tedici ebbe da Castruccio una figliuola in moglie, e titolo e stipendio di suo capitano. Con amara derisione, propria di quei tempi, lasciavansi alle repubbliche ancorchè fatte serve, le forme di libero reggimento. Conservavano esse gli antichi magistrati, ma sol di nome, facendosi ligj al padrone quei che vi sedevano. Ecco come spiegasi che a Pistoja, nel giorno 12 maggio, il ridetto capitano Filippo Tedici, cogli anziani e il consiglio di essa città, per mezzo del loro sindico, fermaron pace fra sè stessi, ed i respettivi sindici di Castruccio, del Comune di Lucca e della parte imperiale Pistojese ribandita (1).

I Fiorentini, sbalorditi per la caduta di Pistoja, fecer subito grandioso apparecchiamento di gente, sì nazionale e sì straniera, fidandone il comando a Raimondo da Cardona, che guidò seco assai Borgognoni e Catalani. L'esercito fu riunito in Prato, e di là venne sul territorio Pistojese. Pareva questa volta la prova più ardua del solito pel duce ghibellino: talchè fu preso dai reggitori di Lucca, non mai sazj di piaggiarlo, un provvedimento d'indispensabile precauzione, a detto loro; mentre, in sostanza, non era che un dar colore all'introduzione della signoria ereditaria. Allegando la incertezza degli eventi guerreschi, gli Anziani, fiancheggiati dal voto di più cittadini; e poscia i membri del consiglio generale, riuniti insieme al popolo sulla piazza di S. Michele, innalzarono Arrigo, primogenito di Castruccio, per tutto il corso di sua vita, nel 18 giugno, al *capitanato* generale, da lui assunto senza verun ritardo (2).

Infrattanto, l'oste fiorentina devastava impunemente il contado pistojese, tenendosi chiuso Castruccio entro la città, che guardava con molta cura. Distaccò Raimondo alcuni dell'esercito, che spedì verso la Gusciana; mentre seguitava a predare per tenere a bada Castruccio. Il drappello fiorentino trasportava ponti di legno, che accomodò celatamente di notte sulla Gusciana. Poco stante, mosse il Cardona cogli altri suoi; parte dei quali varcò prestamente senza contrasto all'altra riva, correndo ad attaccare da quella banda il ponte di Cappiano, e le rimanenti schiere vi si spinsero di fronte. Castruccio aveva munito quel passo di torri, e postivi soldati a guardia: ma costoro, atterriti pel doppio assalto, nè sperando soccorso, vilmente si arresero; e la terra di Cappiano fece lo stesso. Udite queste perdite, Castruccio mosse incontanente, con gran seguito, a Vivinaja, dopo avere lasciato bastante presidio in Pistoja. Rifornissi anche di gente, mandatagli dai ghibellini romagnuoli e toscani; all'infuori di Pisa, che tuttavia memore di sue macchinazioni, nol volle ajutare. Suo primo disegno fu d'impedire al nemico il passo verso Lucca: fortificò quindi Porcari ed il Ceruglio, e fece scavare profonda fossa dal colle porcarese al padule. I suoi guardavano senza intermissione quella linea, sotto la sua vigilanza. Mentre stava tutto intento nella difesa, i Fiorentini presero Montefalcone. Alla notizia del ri-

portato vantaggio, le loro amistà guelfe spedirono nuovi rinforzi; ond' essi concepirono maggiore ardimento per correre ad imprese più segnalate. Misero quindi l'assedio alla terra di Altopascio, guarnita di salde mura e di opere di difesa esterna, secondo l' uso di que' tempi. Castruccio, per liberarla, ricorse a diversioni, ma senza frutto. Dapprima mandò gente a predare nei contadi fiorentino e pratese; indi spedì mille fanti e centocinquanta cavalli ad espugnare Carmignano, da dove furono respinti con perdita di quattrocentocinquanta uomini. Cotal disastro magnificato soverchiamente dai vincitori, scoraggiò di tal modo quei che guardavano il castello d'Altopascio, che spalancarono le porte al nemico, quantunque fossero in numero ragguardevole, e forniti di provvigioni, per resistere assai lungamente. Raimondo piantò quindi il campo alla Badia di Pozzevoli. Tuttochè molti de' capitani fiorentini suggerissero di attaccare S. Maria in Monte, piuttosto che rimanere col grosso dell' esercito in quei luoghi palustri e mal sani, con poca speranza di rompere la linea de' ripari, maestrevolmente intesa e validamente protetta da imponenti forze; il Cardona persisteva nel suo divisamento, aggirato da Castruccio con finte mostre; mentre questi non mirava che a guadagnar tempo. Per contrapporre uguali forze a quelle de' nemici, aveva cercato soccorsi da Galeazzo Visconti e da Passerino, signore il primo di Milano, l' altro di Mantova e di Modena. Quando Raimondo seppe esser giunti a Lucca mille uomini d' arme, spediti da questi due principi a Castruccio, tardi comprese l' error suo, e ordinò prontamente la ritirata, con intendimento di trincerarsi al di là della Gusciana. La sera del 22 settembre, prese riposo l' esercito fiorentino nelle vicinanze d'Altopascio. Castruccio, temendo non gli sfuggisse l'occasione di batterlo, indusse Azzo Visconti, capitano del rinforzo, a cavalcar prestamente verso Porcari, ove giunse il seguente mattino coi suoi mille cavalieri. Ma Raimondo, levato il campo sull' albeggiare, aveva spinto innanzi gran parte della salmeria, ed una metà circa dei soldati: il perchè scesero Castruccio ed Azzo alla pianura, per veder di combattere almeno con quei che rimanevano. Raimondo, quantunque scemato di forze, non ricusò il cimento, e voltò la fronte de' suoi, che fecero aspra resistenza nel primo scontro; ma dovettero

presto cedere al soperchiante numero degli assalitori, dandosi alla fuga, la quale riuscì loro assai più nociva del combattimento; perciocchè, mentre i vincitori cacciavanli verso la Gusciana, alcuni de' cavalieri d'Azzo passarono oltre ai fuggitivi, e privaronli dello scampo, coll'occupare il ponte di Cappiano; le cui torri, abbandonate dal presidio fiorentino, non opposero resistenza. A quel passo fu preso il generale Raimondo Cardona, con settecentosettanta uomini della città e contado di Firenze, senza contare quei de' confederati, e degli stranieri condotti a soldo. Tornarono, dopo la battaglia, in poter di Castruccio le castella d'Altopascio, di Cappiano e di Montefalcone; e i soldati delle respettive guarnigioni, tra le quali Altopascio ne contava cinquecento, furono prigionieri di guerra (3).

Castruccio, mandate a Lucca le spoglie del campo insieme colle genti prese, mosse verso Pistoja; e nel suo territorio conquistò in breve Carmignano ed Artimino, che si tenevano dai Fiorentini. Indi passò nel loro contado, e vi prese Signa, con altre terre circonvicine; guastando e predando siffattamente quei luoghi, che ne trasse gran copia di danaro per sopperire alle spese dell' esercito. Il danno sofferto dai Fiorentini, superò di gran lunga quel che patito avevano per l' invasione di Arrigo VII.° Più non ardivano di uscir fuori delle mura, che guardavano con indefessa sollecitudine; mentre le schiere lucchesi correvano baldanzose i dintorni; e mentre Castruccio facea correre non lungi dalla città tre palj, uno di cavalieri, l' altro di fanti e il terzo di meretrici, in onta e dispregio dei vinti. Passò anche nel territorio di Prato, commettendovi simiglianti danni; e di là fece ritorno a Signa, ove fe batter monete fregiate del suo nome. Volle poi festeggiar pomposamente i riportati successi, scegliendo a tal uopo il dì 11 di novembre; giorno consacrato a S. Martino, cui è dedicata la cattedrale Lucchese. Pochi cenni di questa fastosa cerimonia porgono le antiche cronache; laddove ne trattano distesamente gli scrittori più recenti, oltremodo amplificando le cose narrate da quelle. Lasciato conveniente presidio nelle terre occupate da lui, s'incamminò con numeroso seguito alla volta di Lucca; ov' entrò trionfalmente, incontrato da molti cittadini di ambo i sessi, con tutti i segni di onorificenza regale. Lo precedeva il carroccio dei Fiorentini, colle insegne del comune voltate a ri-

troso; ed il fiore dei prigionieri, tra i quali si distingueva il Cardona. Dopo le preci nella cattedrale, convitolli seco a mensa, e da questa li fe tradurre in carcere; d'onde poi quasi tutti si riscattarono, salvo Raimondo, con taglie sì gravose, che Castruccio ne trasse diecimila fiorini d'oro (4).

Fu breve il riposo in patria del vincitore, che s'incamminò di bel nuovo a Signa con molta soldatesca. Era questo il punto da cui partiva per imprendere nuove spedizioni, e dove tornava dopo averle compiute. Fra le quali non fu di poco momento l'assedio di Montemurlo, castello de' più forti nel Fiorentino, ma poco in allora fornito di difensori; talchè dovetter essi calare agli accordi: tanto più che Castruccio, con escavazioni sotterranee, rovinato aveva porzion delle mura, e stava per atterrarne altro gran tratto. Ma non appena l'ebbe in suo potere, ne riparò i danni, e reselo munitissimo. I Fiorentini scoraggiati, e volendo scansare le interne divisioni, cederono per anni dieci la signoria della Repubblica a Carlo duca di Calabria, figliuolo di re Roberto; che l'accettò, e promise di fornirli di gente.

Mentre Castruccio andava tuttavia malmenando colle scorrerie le ville del contado fiorentino, i ghibellini esiliati da Firenze, ragunaronsi a Signa, e lo elessero a vita capo e signore di lor parte, dandogli estesissimi poteri, come di assoluto sovrano. Poco dopo, egli abbandonò quel castello, che diede alle fiamme, disperando di poterlo conservare più a lungo, se giungevano al nemico i rinforzi attesi da Napoli. Accolse in Lucca i deputati o sindici degli usciti Fiorentini, che offerirongli il grado già detto, da lui accettato, *sì per l'onore della parte imperiale, e sì per secondare le caldissime istanze di quei deputati* (5).

Tentò il nuovo generale de' Fiorentini, Pietro di Nansi, un colpo sopra Carmignano: ma gli andò fallito il disegno, perchè colto in aguato dalle genti di Castruccio più numerose delle sue, fu fatto prigioniero. Castruccio il condannò a morte, in pena di aver tradito il giuramento di non più guerreggiare contro di lui, quando si ricomperò, dopo la battaglia di Altopascio. Entrò finalmente, il 30 luglio, in Firenze Carlo duca di Calabria, con molta baronia e duemila cavalieri. Altri mille ne ricavò dalle amistà guelfe, nè mancavagli numerosa schiera

pedestre; cosicchè potuto avrebbe prender subito l'offensiva contro Castruccio, trattenuto in quel tempo da infermità in Lucca: ma si tenne inoperoso due mesi, che bastarono al duce ghibellino per racquistar la salute, e per apparecchiare gli opportuni mezzi di difesa. In fatti, a nulla valse che le prime mosse d'armi fossero artificiosamente dal duca immaginate. Per suo impulso, e da lui provveduto di forze, il marchese Spinetta Malaspina piombò sulla Lunigiana; mentre i fuorusciti di Pistoja tolsero all'Antelminelli due alpestri castella di quel territorio, e mentre il duca col grosso dell'esercito pose stanza in Prato. Castruccio fece tostamente circondare le due terre ribellate; cui il duca spedì soccorso di mille fanti e trecento cavalli, in quello che mosse le rimanenti schiere ad invadere il pistojese. Ma imperversò in guisa l'autunnale corrente stagione, con pioggia nella pianura e con neve ai monti, che ritornò sbandatamente a Prato l'esercito ducale; e la gente spedita in montagna, tra per la straordinaria rigidezza, e per la difficoltà di procacciarsi la vettovaglia, e il timore non Castruccio chiudendo i passi le intercettasse la ritirata, lasciò l'impresa e rifuggissi nel Bolognese. Per tal modo il signore di Lucca riprese le terre; nè pose tempo in mezzo a liberar Lunigiana dallo Spinetta. Presa la via per le montagne di Garfagnana, usò grandissima celerità, senza poter peraltro raggiugnere il Malaspina; che, saputo il mal esito della impresa ducale, scampò dall'ira del vincitore, rivalicando senza indugio le alpi che guidano nel Parmigiano. Castruccio demolì assai fortezze di Lunigiana, e fece il simile di altre poste lunghesso la Gusciana e nel contado di Pistoja, troppa gente richiedendosi per guardarle.

In quello che, lieto per sì fortunata campagna, prendeva in Lucca breve riposo, parve gli si offerisse il mezzo di far suo il castello pisano di Vico: ma non gli arrise questa volta la sorte; perocchè i terrazzani furon presto in arme contro il drappello de'suoi che eravisi di notte introdotto per tradimento d'alcuni di loro, e bravamente ne lo cacciarono. Il che crebbe a più doppj l'odio dei reggitori pisani contro di lui: il quale, se l'ambizione non l'avesse fatto travedere, doveasi tenere strettamente unito ai ghibellini, onde meglio potesse far fronte alla lega contraria (6).

Difatti, essa prendeva un formidabile aspetto per cagione della perfetta intelligenza che passava tra Roberto re di Napoli e papa Giovanni XXII; macchinando il primo di trarre a sè il dominio di tutta Italia, e quindi ponendo al secondo talmente in mala vista il Bavaro, di già scomunicato, che questi dovesse perdere ogni speranza di riconciliazione colla corte avignonese. La venuta del figlio Carlo in Toscana, l'esser questi padrone di Firenze, sede principale de' guelfi della provincia, e la facilità di trar continui rinforzi dal Regno, destavano cupi sospetti nei ghibellini, sì di Lombardia e sì di altre parti d'Italia. Laonde ravvisarono opportuno di contrapporre un rivale al monarca napolitano, insinuando al Bavaro di mettersi alla loro testa, scendendo in Italia col pretesto di prendervi la corona. A tale effetto gli promisero centocinquantamila fiorini d'oro. Egli tenne l'invito, e nel 30 maggio prese in Milano la corona ferrea; ma corse assai tempo prima che si fornisse di danaro e di scorta onde potesse incamminarsi con decoro nelle parti di Toscana e di Roma. In questo mezzo, s'intese Carlo con alcuni della nobil famiglia lucchese de' Quartigiani, o stanchi de' tirannici modi di Castruccio, o guadagnati dall' oro profferto; acciocchè, quando movesse sopra Pistoja l'esercito Fiorentino, e corresse a soccorrerla Castruccio, gli sommovessero la città, inalberandovi le insegne duchesche; con assicurazioni che giungerebbono tosto in loro ajuto soldati da Fucecchio e dalle terre circostanti. Ma n'ebbe sentore Castruccio, e in breve scoperse tutte le fila del trattato: i cui autori dannò a morte, cacciando in esilio gli altri di quella numerosa stirpe, tuttochè fossero innocenti. Irritato il duca, fece assediare S. Maria in Monte da duemilacinquecento cavalieri, e dodicimila pedoni. Era cinto il castello da doppia muraglia, ed aveva una rôcca munitissima nel centro. Le mura furono prese a viva forza dagli assedianti, che incendiarono tutte le case della terra. La più parte degli abitanti riparò dentro la rôcca, che in breve dovette rendersi pur essa, salve le persone. Da S. Maria in Monte passarono i ducheschi ad attaccare impetuosamente il castello di Artimino; la cui guarnigione capitolò cogli stessi patti dell' altra. Ma l' avvicinarsi del Bavaro alla Toscana, mosse il duca a richiamare presso di sè quelle forze, tralasciando il por mano ad altre imprese (7).

Giunto il Bavaro, nel 1.° settembre, a Pontremoli di Lunigiana, se gli fece incontro Castruccio, recando soccorsi di gente e di vettovaglia, come pure ricchissimi presenti. Indi passarono ambedue a Pietrasanta, ove fu speso qualche giorno in trattati con Pisa: la quale, benchè sempre all'imperio fedelissima, mostrava in allora poca fidanza nelle intenzioni dell'Augusto, perchè il vedeva intimamente legato con Castruccio, e temeva ne secondasse gli ambiziosi divisamenti. Volevano i reggitori scansare la servitù, e gl' incomportabili aggravj pecuniarj; laonde rifiutarono di ammettere il Bavaro entro le mura, colla scusa di non urtare il Papa, suo nemico. Rese inutili adunque le pratiche, procederono innanzi colle proprie schiere il signore di Lucca e Lodovico, e posero l'assedio a Pisa, che dapprima fece resistenza: poi, la discordia nata fra i cittadini non lasciò prolungar la difesa; sicchè fu forza capitolare col Bavaro, lasciarlo entrare co' suoi, fornirlo di molto danaro, riammettere gli esiliati, e far buon viso all' odiato Castruccio, che poco dopo vi raggiunse l'Imperatore; da cui ottenne le antiche terre lucchesi di Sarzana, Rotajo e Montecalvoli, già cadute in poter de'Pisani. Portatosi Cesare a Lucca, volle rimunerare di sua efficace cooperazione nel soggettar Pisa, l'Antelminelli, decorandolo di cospicue dignità. Con sua carta del 17 novembre, lo intitolò gonfaloniere dell' imperio e duca di Lucca, Pistoja, Volterra e Luni, coi territorj dipendenti da esse città; e con estendere simile concedimento ai successori di lui maschi, senza verun bisogno di ulteriore investitura. A riserva della solita sommessione all'imperio, l'autorità ducale non riconosceva limiti: poteva colui che esercitavala, emanar nuove leggi, abrogare le antiche; nominar cavalieri e notari, legittimar bastardi, coniar monete ec. Gli fu dato eziandio d' inquartar fra le sue, le armi di Baviera. Vuolsi che Castruccio, per conseguire questo diploma, gli sborsasse cinquantamila fiorini d' oro. La qual somma e le troppo maggiori che l'Imperatore estorse dai Pisani, poserlo in grado di mettersi, sul finire dell' anno, in cammino verso Roma per compiervi la cerimonia dell' incoronazione. Castruccio gli tenne dietro con trecento del fiore de' suoi cavalieri, e con mille balestieri fra genovesi e toscani, lasciando ben provvedute di forze le terre a lui sottoposte. Al primo annunzio di loro par-

tenza, il duca di Calabria prese con parte di sua gente il cammino del reame paterno, lasciando in Firenze mille cavalieri, ed un luogotenente che lo rappresentasse (8).

Trovò Lodovico, sebbene scomunicato, bastante favore nel popolo romano, perch' ei non solo quetamente, ma eziandio pomposamente cingesse l' aureo imperial serto. E siccome mancava il conte del palazzo lateranense, cui erano affidate nell'atto della funzione ingerenze specialissime, diede l'Augusto questo titolo, unitamente all'altro di senatore di Roma, al duca di Lucca; che sfoggiò in tale occasione di splendide vesti, ornate di motti, dai quali traspariva la sua burbanza. Nè pago ai soli onori, stava concertando l' impresa del reame napolitano con Lodovico, a fine di privare i guelfi di sì valido sostegno; quando giunse a Roma la notizia, che i Fiorentini, con alla testa il luogotenente di Carlo, aveano, il 28 gennajo, secondati dai guelfi di dentro, sorpreso Pistoja, e guadagnatone anche la rôcca, donde eran fuggiti con molti del presidio i figliuoli di Castruccio. Questi lasciò immantinente Roma e l'Imperatore, cavalcando di tal furia, che in quarantotto ore fu a Pisa; ove aspettò sua gente rimasta indietro, e con essa rientrò in Lucca. Prima di tutto, rifornì le castella e rôcche del Pistojese; spezialmente Serravalle. Mentre studiosamente si adoperava nella ricuperazione di Pistoja, col ragunare molta forza, valendosi non solo di quanto poteva trarre del suo ducato, ma eziandio degli ajuti de' Pisani, che dovevano, a detto suo, coadiuvare questo movimento ghibellino; Lodovico gli mandò da Roma due carte: una del 13 febbrajo, con cui raffermavagli, nella qualità d' imperatore, il privilegio del ducato lucchese, già rilasciatogli da lui stesso, come re de' Romani; la seconda del 15 marzo, che risguardava i mentovati titoli di senatore e di conte del sagro palazzo lateranense, insieme alle annessevi prerogative. Ma siffatte onoranze si ascrivevano a delitto in Castruccio presso la corte avignonese: la quale, non contenta delle riprovazioni già fulminate, scagliò contro Lodovico, il 31 marzo, nuove censure, altamente disapprovando la seguita incoronazione; comprendendo nella scomunica Castruccio, ed annullando tutte le dignità conferitegli, siccome derivanti da illegittima ed usurpata potestà. Sdegnato il Bavaro, pretese contrapporre a Giovanni un rivale nel monaco Pietro da Corvara.

Rendettero omaggio all' antipapa i capi ghibellini; tra i quali Castruccio, e con esso Lucca. Ma frate Guglielmo, che n' era vescovo, ricusò di partecipare allo scisma; e però fu discacciato dalla propria sede, e subentrogli un intruso, fra Rocchigiano de' Tadolini. Nuove censure piombarono quindi sopra il duca lucchese dalla curia pontificia, e lo stato retto da lui fu colpito d' interdetto (9).

Castruccio mandò, nel 13 maggio, buon nerbo di soldati, sotto il comando del genero, Filippo Tedici, all' assedio di Pistoja. Egli stava in Pisa riunendo nuova gente per facilitare l'esito propizio dell'impresa. Vogliono i cronisti contemporanei, che, senza verun rispetto al dominio cesareo, corso avesse quella città, sino dal 29 aprile, e così se ne fosse mostrato al tutto signore. Contro la quale asserzione, poco in sè stessa probabile, perchè sarebbe in lui stato madornale errore il nemicarsi Lodovico, avvi tal documento che smentisce affatto questa credenza: imperciocchè, nel dì 29 maggio, entro la primaziale pisana, ov' era congregato pubblico parlamento cogli anziani e i consiglieri, il conte d'Ottinga ed il signore di Norimberga, nunzj speciali e muniti di lettere dell' Imperatore, investono solennemente il duca Castruccio del vicariato di Pisa e suo distretto, ed ordinano agli anziani di ubbidirlo, come s' ei fosse stato lo stesso Cesare. Il susseguente giorno, cavalcò verso Pistoja, per ingrossare l'esercito dell'assedio, e sopravvegliarne i movimenti.

La città ben guernita, sia di mura, da Castruccio stesso novellamente restaurate, sia di presidio fiorentino e de' guelfi pistojesi, rendeva del tutto vani i reiterati assalti dei Lucchesi. Mosse anco da Prato l' esercito fiorentino per soccorrerla; ma seppe Castruccio eluderne li sforzi, tenendosi chiuso nelle sue trincere: cosicchè i nemici presero a diroccare il castello di S. Maria in Monte, che richiedeva forte guarnigione e menomava così le lor forze per campeggiare. Nè per tutto ciò lo indussero ad uscir dal vallo, fisso com'era costantemente nel disegno d'impedir che Pistoja si rifornisse di viveri. Laonde i Fiorentini, per isnidarnelo, ingrossaronsi cogli ausiliarj di Bologna, di Siena, e d'altri comuni guelfi toscani; e giunti finalmente sul luogo, sfidarono Castruccio, che finse tener l' invito, senza per altro venire a tenzone. Spinsero, adunque, i confederati l'esercito a guastare

il territorio pisano, non incontrandovi resistenza di sorta, perchè quasi tutta la gente d'arme stava nel campo dell' assedio. Infrattanto i Pistojesi, visto partire i confederati da cui speravano soccorso, e stretti dalla fame, si resero a Castruccio nel 3 agosto, a patto fossero salve le persone, come pure le robe che seco traessero coloro che ne sloggiassero: condizioni che a prima giunta parvero incredibili, conoscendo quegli abitanti per prova, quanto vendicativo e truce fosse il carattere di Castruccio; ma le correrie sul Pisano, cui premevagli di metter fine, ne mitigarono l' ira. In fatti, appena seppero la caduta di Pistoja, le genti fiorentine sgombrarono quelle desolate campagne (10).

Dopo aver rimesse in buon sesto le mura e ben presidiata Pistoja, tornò Castruccio in Lucca, pieno di baldanza, e macchinando l' esterminio di parte guelfa toscana. Ma quando appunto la sorte più gli arrideva; quando, signore di molte castella e varie città, compariva più che mai formidabile ai nemici; una febbre maligna, cagionata dal soggiorno del campo nel cuor della state, consumavalo lentamente. Il tre settembre, un mese dopo la reddizione di Pistoja, uscì di vita. Si tenne occulto il caso fino al giorno dieci, quando i suoi figliuoli Arrigo e Vallerano corsero Lucca, Pisa e Pistoja. Giusta i citati diplomi del Bavaro, e il testamento di Castruccio stesso, gli succedè nel ducato il primogenito Arrigo; già riconosciuto signore, anco vivente il padre, come notammo. Dipoi, fecersi al defunto esequie pompose nel dì 14, e fu sepolto entro la chiesa de' padri Minori di Lucca. Non è da dire se giubilassero i guelfi a tal novità. Per comprenderlo, basta leggere il cronista fiorentino Villani. Gli storici lucchesi di moderna data (perocchè il Sercambi, unico prossimo a lui, si tace in quest'argomento) gareggiano nel colmarlo di lodi, sia pei talenti militari, sia per gli avvedimenti politici. Nè certo può negarsi ch'egli non superasse di gran lunga i capitani e reggitori italiani suoi contemporanei. Mostrano quasi sempre le azioni di Castruccio, per noi con tutta fedeltà narrate, perizia nel trar profitto dagli avvenimenti, celerità nel compiere le più ardue imprese, e prudenza nell'evitare i pericoli. Le quali virtù sono però bruttate dall'indelebil macchia di aver lui, non appena riammessovi, maturato la ruina della sua patria. Tutte le calamità cui

andò soggetta da quel tempo, sin oltre la metà del XIV secolo, e che siamo per descrivere, ripeter debbonsi dal tradimento di Castruccio, che travolse in un abisso di guai una Repubblica, giunta, può dirsi con ragione, all'apice della grandezza. Ecco l'accusa sola, sebben gravissima, di cui non possiamo scagionarlo: perciocchè, s'ei fe mostra di grande ambizione, domina questa, sopra tutti, gli uomini di gran mente; se fu acerbo ne' gastighi e nelle vendette, o l'accecamento di parte vel trasse, o la ferocia dei tempi lo scusa (11).

Erasi ritirato il Bavaro da Roma e procedeva verso Toscana, quando seppe la morte di Castruccio, e che i figliuoli di lui tenevano Pisa colle loro forze; mentre i più degli abitanti, mal tollerando quel giogo, divisavano fare accordo coi Fiorentini. Corse pertanto a Pisa, ov' entrò il 21 settembre, favorevolmente accolto dal popolo. N'erano partiti poco innanzi Arrigo e Vallerano Antelminelli. Lodovico riformò le magistrature pisane, cui prepose un suo vicario; sicchè la città riprese le antiche forme repubblicane. Ma le cose di Lucca non andavano quiete. Giunto, il 5 d' ottobre, l'Imperatore, per trattato segreto fra lui e il presidio tedesco dell'Augusta ai soldi degli Antelminelli; scoppiaron tumulti due dì dopo, acquetati per opera dei suddetti Tedeschi, e per avere il Bavaro tolto, contro le più solenni promesse, ad Arrigo la signoria di Lucca. Creò vicario imperiale di Toscana il conte di Ottinga; e gravò il Comune, cui rimaneva un'ombra di potere, del pagamento di novantatremila fiorini, da eseguirsi entro un anno: cioè quarantamila per sè stesso, quarantatremila per soldo di trecento cavalieri e quattrocentosessanta fanti destinati a difesa della città e dello stato, e diecimila pel mantenimento del vicario; come da carta segnata in Pisa il 30 novembre. A Pina, vedova di Castruccio, ed ai figliuoli Vallerano e Giovanni, diede il castello di Monteggiori, dal quale ritrar dovevano annualmente quattromila fiorini; sendo tenute le gabelle di Pietrasanta a compiere tal somma, quando non bastassero le rendite di Monteggiori. Un brutto tratto d'ingratitudine e di perfidia fu questo del Bavaro verso il figliuolo primogenito di Castruccio, dopo le prove di zelo e di fedeltà fornitegli dal padre. Se non avea diritto Arrigo sul vicariato di Pisa, perocchè tali cariche risguardavansi non come ereditarie, ma personali, come

disfare la concessione del ducato senza manifesto reato di fellonia nel feudatario? E poi, niuna compensazione per tanta perdita!

In quel mentre, una mano di Tedeschi al servigio imperiale, per difetto di soldo, erasi, nel 28 ottobre, da Pisa portata sul Lucchese; ove, non potendo far altro, s'impadronì del forte del Ceruglio, nè volle tornare ad ubbidienza, quantunque Cesare vi spedisse Marco Visconti, con larghe promesse di contentarli d'ogni loro avere: costoro ritennero il Visconti per ostaggio, nè si mossero dal luogo che già occupavano (12).

Arrigo ed i suoi macchinavano per ricuperare il perduto dominio, non dirò spalleggiati apertamente, ma neppure impediti con calore dall'Ottinga, col quale vuolsi che avessero contratto parentado. Ma i Poggi e loro consorti mostravansi contrarj al ristoramento del potere castrucciano. Le dissensioni turbavano la città, quando nel 16 marzo vi ricomparve ad un tratto il Bavaro per sedarle. Ma usò modi troppo violenti; perocchè, nel 19 di esso mese, fece correr le strade da' suoi furibondi soldati, che sbaragliarono la gente poggesca ed arsero le loro case intorno S. Michele, con notabil danno degli averi, e colla perdita di molte carte, perite in questa nuova sciagura di Lucca. Cacciati in esilio molti di costoro, non ne ritrasse già profitto Arrigo, ma bensì Francesco Castracani suo zio, che riportò dall'Augusto il vicariato di Lucca, mercè lo sborso di ventiduemila fiorini. Nè fu meno sfortunato altro colpo tentato da Filippo de' Tedici, e da' ducheschi cognati suoi, sopra Pistoja, ove prevalse la fazione contraria. Poco stante, cioè l'11 aprile, lasciò l'Imperatore in Pisa un vicario dirigendosi alla volta di Lombardia. I Tedeschi acquartierati nel Ceruglio, saputa quella novità, partirono, la notte del 15, insieme a Marco Visconti, che ritenevano tuttavia, e furon di cheto intromessi nell'Augusta dai loro compagni d'arme del presidio. La vegnente mattina, perocchè minacciavano essi di trattare ostilmente i miseri cittadini, questi si arresero, ed il Castracani si dimesse dal vicariato. Apparentemente, Marco Visconti decantavasi da loro qual signore di Lucca; ma in realtà, tutto facevasi a grado di quell'orda sanguinaria e avidissima. La quale percorse lo stato dall'un capo all'altro, commettendo stragi e rapine ovunque trovò resistenza. Nella sola terra di

Camajore furono incendiate parecchie case, e vi perirono quattrocento persone. Le loro correrie giunsero sin presso Pescia. Intanto tenevan pratiche con Firenze per vender Lucca, mercè lo sborso di fiorini ottantamila, che pretendevano in saldo di loro paghe. Sia che trattassero i Fiorentini la compra da mercanti per avere un ribasso sul prezzo, sia che spiacesse loro la condizione voluta dai teutonici (cioè, che si perdonassero le paterne offese ai figliuoli di Castruccio), fu sciolta la negoziazione (13).

Le cose di Toscana cambiavano intieramente d'aspetto. I Pistojesi, ritornati liberi, fermarono il 24 maggio pace coi Fiorentini; e quindi, ad istigazione dei primi, le castella e terre di Valdinievole, cioè Pescia, Sorico, Vellano, Pietrabuòna, S. Piero in Campo, Veneri, Collodi, Uzzano, Buggiano, Massa, Montecatino, Montesummano e Montevetturino (attesa la decadenza di Lucca, da cui niuna protezione speravano), per atto stipulato il 21 giugno nella cattedrale di Pistoja, tra i loro deputati e quelli di Firenze, promisero stare sotto l'ubbidienza della romana Chiesa, e trattare i Fiorentini con ogni riguardo di buona amicizia. Oltracciò, volle Pisa scuotere il giogo del vicario imperiale; nel qual divisamento le giovò il soccorso de' Tedeschi signori di Lucca, che vi marciarono con Marco Visconti. Cacciato il vicario, ricusò Marco di tornare in Lucca, e portossi a Firenze nel 30 giugno, sotto colore di rannodare con quella repubblica il trattato di vendita. Ma prevalendo le stesse difficoltà in contrario, ei lasciò quel soggiorno e cavalcò in Lombardia. Nel mese di luglio seguirono altre novità. I ghibellini di Montecatino presero il disopra; coll'ajuto delle masnade lucchesi d'Altopascio, cacciarono i guelfi dalla terra, la distaccarono dalla lega fiorentina, e s'acconciarono coi Lucchesi. In quel mentre, tentarono i Pisani se con sessantamila fiorini aver potessero Lucca, e ne sborsarono tredicimila cinquecentoventi per caparra, senza veruna cautela: dimodochè i Tedeschi nulla conclusero, e carpiron loro insidiosamente quella somma. Nè ciò fu il tutto: perocchè i Fiorentini se ne adontarono, e spinsero i loro armati a guastare il territorio; talchè Pisa estenuata per le sofferte sciagure, dovè richiederli di pace. Fu questa segnata in Montopoli il 12 agosto fra i comuni della lega guelfa toscana ed i Pisani, che promisero a quella di

stare in pace con re Roberto, di tornare in grazia della santa sede, di non intromettersi nelle cose di Lucca e della Valdinievole, nè di trattare concordia coi Tedeschi, o altri signori di essa città, se non coll'aderimento di Firenze. Si obbligò questa, quando avesse Lucca in suo potere, di farvi rientrare li sbanditi; di mantenerla in pace con Pisa; di demolire la tôrre da Castruccio edificata sul monte pisano; e di rintegrarla della sborsata caparra. Furono ai Pisani riservate altresì le terre di Sarzana, Rotajo e Montecalvoli, che e' possedevano innanzi l'arrivo del Bavaro in Pisa (14).

Ma qual pro ritraeva Firenze da tante precauzioni per impedire altrui di comperar Lucca, sempre che i suoi reggitori titubavano di dar compimento a quel trattato? Alcuni denarosi cittadini, congiuntamente agli usciti di Lucca, proffersero al comune, che qualora esso non isborsasse che quattordicimila fiorini, e prendesse la custodia dell'Augusta, salderebbono eglino il compimento degli ottantamila. Il Villani racconta sè essere stato di quel numero. La caparbietà degli oppositori mandò a vuoto eziandio questo partito. Allora cederono i Tedeschi la signoria di Lucca per sessantamila fiorini a Gherardo Spinola genovese, espulso dalla patria per ghibellino. Egli ne prese possesso il 2 settembre sborsando fiorini ventimila, e procacciossi la residual somma, senza il cui pagamento non avrebbero sloggiato i Tedeschi, con prenderla in prestanza da alcuni suoi concittadini; ai quali cedè, per pegno e sicurtà del contante, a' 6 novembre, le terre di Camajore, Pedona, Pietrasanta e Massa lunense (15).

Intitolossi questo novello padrone, pacificatore e signore generale della città e sue dipendenze, e vicario imperiale di Toscana. Ed acciocchè non fosse al tutto vano il bel titolo di pacificatore, ei cassò il bando delle famiglie avverse a Castruccio; cioè de' Quartigiani, de' Poggi e degli Avvocati. Ma irritati fuor di misura i Fiorentini nel vedersi fuggir di mano un tale acquisto, che fidavano niuno potesse lor contrastare, ricusarono la tregua offerta dallo Spinola, e trassero a ribellione il castello di Collodi. V' accorse Gherardo con molta soldatesca, e presto il ricuperò; mentre l'oste fiorentina intraprese l'assedio di Montecatino in Valdinievole. I figliuoli di Castruccio, che avevano tuttavia la speranza di ricalcare il soglio paterno, tentarono

un colpo di mano nel 27 dicembre contro lo Spinola; che bravamente rintuzzò l'ardire di quei pretendenti, i quali si rifuggirono nelle proprie castella, mentre furon dannati all'esilio i loro fautori. Cassò allora il signore di Lucca quelli della milizia straniera, che non ispiravangli fiducia, e rifornissi di nuova gente, prode e sicura (16).

NOTE

(1) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. IX, cap. 294.
A. Armario 3, N.° 81, da c. 60 tergo a c. 64 tergo.

(2) Giovanni Villani ec., lib. IX, cap. 300.
A. Armario 3, N.° 81, da c. 24 tergo a c. 26.

(3) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. IX, cap. 301. 302. 303. 304.
Delizie degli Eruditi Toscani, Tomo XII, documento II, pag. 268.

(4) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. IX, cap. 315. 316. 318. 319.

(5) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. IX, cap. 324. 328. 332. 334.
A. Armario 3, N.° 81, da c. 74 a c. 76.

(6) Giovanni Villani ec., lib. IX, cap. 345.; lib. X, cap. 1. 6. 12.

(7) Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 15. 18. 24. 28. 29.
Albertini Mussati, *Histor.* (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo X).

(8) Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 31. 33. 36. 47. 48.
Cronaca regiense (Muratori, *Rer. Ital. Scriptores*, Tomo XVIII).
Cronaca di Bologna (Muratori ec., Tomo XVIII).
A. Armario 3, N.° 6.
Pel racquisto delle terre summentovate, vedasi l'istrumento di pace del 1329, citato alla nota 13 di questo capitolo.

(9) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 53. 54. 57. 58. 71. 77.
Albertini Mussati, *Histor.* (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo X).
Cronaca pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo XV).
A. Armario 3, N.[i] 7. 10. 13. Il numero 13 risguarda le condanne pontificie del Bavaro e di Castruccio, partecipate per la loro esecuzione da Giovanni XXII all'Arcivescovo di Pisa. La sentenza posteriore sull'aver Castruccio ed i Lucchesi riconosciuto i due intrusi papa e vescovo, come legittimi, manca. Vi è solo, al N.° 15 del citato Armario 3, la bolla di assoluzione data nel 1340 da Benedetto XII, che fornisce le opportune notizie sui motivi dell'anatema e interdetto. Per essa si scorge patentemente, che frate Guglielmo nel 1328 era vescovo di Lucca.

(10) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 81. 83. 84.
A. Armario 11, N.° 96. Quest'atto del Vicariato di Pisa, rogato dal notajo Verio di Mino Benestante d'Arezzo, non lascia dubbio sull'ottima intelligenza che passava tra Castruccio ed il Bavaro.

(11) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 85.
A. Armario 3, N.° 11.

(12) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 102. 106. 107.
Cortusiorum, *Historiae* (Muratori, op. cit., Tomo XII).
A. Armario 3, N.° 89.
La torre, che servì di carcere al generale de' Fiorentini, serbava tuttavia nel 1377 il nome di *carcere di Raimondo*. Vedi la riformagione del 17 agosto di tal anno, sopra la custodia dei libri del Governo.

(13) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 124. 125. 128. 129.

(14) *Storie pistolesi* d'anonimo.
Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 130. 133. 134. 135. 136. 138.
Aggiunte alla *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato, lib. 7.
Lami, *Monum. eccles. florent.*, Tomo I, pag. 366.
Delizie degli Eruditi Toscani, Tomo XII, documento 4, pag. 306.

(15) Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 142. 143.
A. Armario 7, N.i 35. 36.
Apparisce chiaro da questi documenti lo sborso di fiorini 60,000, sebbene il Villani lo riduca alla metà.

(16) Giovanni Villani ec., lib. X, cap. 143. 149.
Pei titoli dello Spinola, vedansi i due documenti citati nella nota precedente, come pure in A. Armario 3, N.° 1.

Capitolo III.

Successivo passaggio del dominio di Lucca dallo Spinola in Giovanni re di Boemia, ne' Rossi di Parma, negli Scaligeri di Verona: nei Fiorentini, e finalmente ne' Pisani, a cui vien ceduta per capitolazione. — Pace tra Firenze, Pisa e Lucca.

(1330-1342)

La sorte non arrise allo Spinola ne' tentativi che adoperò per liberare Montecatino dall'assedio. Il campo de' Fiorentini, capitanati da Alamanno degli Obizi, fuoruscito lucchese, era talmente fortificato e guardato da numerosa soldatesca, che lo Spinola lasciò l'impresa, e tornò scornato a Lucca, dopo aver perduto parte de' suoi, che tagliati fuori dal nemico, dovettero ricoverare in Montecatino. Ai 19 luglio, que' terrazzani, per carestia di viveri, si arrenderono, salve le persone loro e della guarnigione. Due mesi dopo, la lega fiorentina perdè il castello di Buggiano; ancorchè conservasse tuttavia le case del borgo a piè del castello medesimo, per la valentia de' pochi soldati che v'erano a guardia. Laonde fu riputato necessario riunire le forze, spingerle innanzi, e tentare sopra Lucca un assalto decisivo. Nel passaggio, espugnò il nemico, il 5 ottobre, la rôcca del Ceruglio; indi la terra contigua di Vivinaja, e quelle di Montechiaro, San Martíno in colle e Porcari. Il 10 ottobre, piantò il campo ad un miglio della città, tra la via di Pistoja e quella d'Altopascio. Per risarcimento dello sfregio patito da Firenze per opera di Castruccio, il generale Alamanno degli Obizi, fece correre, il 12 ottobre, tre palj: uno di cavalieri, l'altro di fanti e il terzo di meretrici. Siccome fu data sicurezza a chiunque volesse muover da Lucca per godere di tale spettacolo, molti vi si portarono; tra i quali dugento cavalieri tedeschi, che rimasero al soldo dei Fiorentini. Preso in sospetto l'Obizi, che (dicevasi) non comportava fosse malmenato il contado lucchese, altro capitano gli venne sostituito. In quel frattempo, le castella di Fucecchio, Castelfranco e Santa Croce, un dì guardate dai Lucchesi, e dopo il 1314 sciolte d'ogni giogo, si diedero al comune di Firenze. Sic-

come dai Pisani fornivasi occultamente Lucca di armigeri e di vettovaglie, la cinsero i Fiorentini di strettissimo assedio; perlochè, scarseggiando il popolo delle cose necessarie, vennero alcuni dei cittadini segretamente a trattar della resa cogli assedianti: ma anche questa volta la pratica fu sventata, con esserne fatto consapevole lo Spinola, che se ne adontò, e tenevasi ben guardato e in molto sospetto. Vuolsi che i dispareri fra i reggitori fiorentini cagionassero la propalazione del segreto. Poi, nacque discordia nel campo per la dappocaggine del nuovo generale, per guisa che non v'era più modo d'intendersi fra lui e i reggitori della Repubblica. E siccome, d'altro lato, il bisogno di valido soccorso per Lucca rendevasi ognora più evidente, permise lo Spinola stesso ch'ella lo implorasse da Giovanni re di Boemia e di Polonia; il quale disceso da ultimo in Italia con seguito di gente armata, eravisi procacciato fama, introducendo savie e temperate riforme in parecchie città sconvolte per lo innanzi dalle intestine scissure (1).

Non ricusò quel monarca di prendere la difesa di Lucca, ma ne volle ad un tempo il dominio. Dapprima ebbe ricorso all'esortazioni, col mezzo di ambasciatori a posta, per rimuovere i Fiorentini dall'assedio: le quali non recando frutto, spedì gente armata, che al solo comparire sul lucchese, ne fece sloggiare il nemico. Ciò seguì ai 25 febbrajo. Il 1.° marzo, entrò in Lucca Simone Reali di Pistoja, vicario di re Giovanni, e ne prese possesso il 10; essendone partito scontento il genovese, che aveva inutilmente sprecato molto danaro per l'acquisto e conservazione del dominio, sfuggitogli di mano. Nominò, il 14 di detto mese, il vicario, gli Anziani, che fedeltà giurarono a re Giovanni, e al principe Carlo suo figliuolo; ed il seguente giorno, cavalcò nel Valdarno di sotto, accompagnato da mille a cavallo e duemila da piè, facendo gran danno al nemico, e racquistando nove terre lucchesi, di fresco perdute (2).

Oltre il giuramento degli Anziani, prestaronlo ugualmente gli abitanti tutti della città e stato, con intervento di due notari, a ciò particolarmente deputati. Dichiarano le nuove leggi promulgate in quel torno, l'assoluta sovranità del re Boemo in Lucca; ed ai soli giuranti guarentiscono la grazia e protezione regia, nell'atto che privano de' cittadineschi diritti

chi si ricusasse a questa prova di sommissione; non senza l'aggiunta di pene anche più gravi: il che doveva vincere la renitenza di chiunqne si fosse. Fra le terre del contado che vennero di tal modo a ubbidienza, troviamo noverata Barga; la quale giurò l'11 agosto, e poco stante si voltò ai Fiorentini, che vi misero guernigione. Ma il vicario del re Giovanni ne intraprese con vigore l'assedio; da cui non valse a rimuoverlo una diversione tentata dall'oste fiorentina sopra Buggiano, alla cui difesa corsero cinquecento cavalieri delle masnade lucchesi: talchè non solo Buggiano tenne fermo, ma Uzzano pure lasciò la lega guelfa, e giurò il 24 novembre, come le altre comunità lucchesi. Continuava infrattanto l'assedio di Barga, ove impiegava il vicario ottocento cavalieri e moltissimi pedoni. Per meglio riuscire nel divisamento di soccorrerla, i Fiorentini si collegarono col marchese Spinetta, benchè ghibellino, ma grato ad essi, per essere stato nemico di Castruccio. Ei penetrò nella Garfagnana, mentre Vivinaja e Montechiaro, assaltate dai primi, si arresero: dopo di che raggiunsero lo Spinetta. Ma invano sfidarono il capitano a battaglia, che tennesi costantemente chiuso nelle sue forti trincere; cosicchè niuna via si aprì di rifornir gli assediati, e bisognò lasciare al tutto quell'impresa. Quindi Barga, nel dì 15 ottobre, si arrendè salve le persone, rinnovando il giuramento, il 29 d'esso mese. Ricuperò il vicario anche Vivinaja e Montechiaro. Il nome della prima terra venne cambiato in quello di Monte Carlo fino del gennajo del 1332, per adulare Carlo figliuolo di re Giovanni, associato al padre nel comando di Lucca (3).

Vi giunse questo principe sull'incominciare dell'anno di poi, e pretendeva dai cittadini quarantamila fiorini d'oro; ma collo spremere le loro esauste borse, non poterono i Lucchesi contentare l'avidità di Carlo se non per soli fiorini venticinquemila. In agosto trovossi a Lucca lo stesso re Giovanni; perocchè, sotto la data dell'8 e del 9, approvarono, padre e figliuolo, certi capitoli risguardanti precipuamente le attribuzioni e lo stipendio pel regio vicario, la nomina degli Anziani e altri pubblici ufficiali, la forza necessaria per la difesa pubblica, la promessa di non concedere d'indi in poi nessuna porzione del territorio in feudo, e il pronto ritorno di quelle innanzi concedute; cioè Pietrasanta data a Niccolao di Poggio, e Co-

reglia al cavalier Santi Castracani de' Falabrini (4). Malgrado la qual promessa, privilegiò Carlo, nel 17 agosto, da Parma, Jacopo Forteguerra del castello di Cotrozzo, pievanato di Brancoli, francandolo dell' ubbidienza al Comune di Lucca. Mentre soggiornavano in Parma essi regnanti, divulgossi la notizia, che scontenti della piega che prendevano le cose d' Italia, per gli atti oltremodo tirannici e vessatorj del loro governo nelle città che gli avevan chiamati, e dove andavano di giorno in giorno perdendo l' influenza; si apprestavano a tornare in Alemagna, e concertavano la vendita di Lucca. I figliuoli di Castruccio, ritenuti a Parma come ostaggi, vollero tentare di bel nuovo la sorte: quindi nascosamente se ne partirono, e giunsero in Garfagnana. D' intelligenza coi loro aderenti della città, vi penetrarono la notte del 25 settembre, scortati da numeroso seguito; e ne furono per circa due giorni padroni, a riserbo dell'Augusta, ove si ridussero i regj. A tale annunzio mosse subito re Giovanni con altre forze, ricuperando bentosto, nella sera del 27, la città; donde sloggiarono i ducheschi, che riportarono bando come traditori. Ricavò profitto dalla indolenza degli abitanti per non avere impedito quell'atto di usurpazione, gravandoli di nuovi balzelli. Nominò poscia suoi vicarj in Lucca, Marsilio, Orlando e Pietro Rossi di Parma, dai quali trasse trentacinquemila fiorini; e con carta del 5 ottobre, dichiarò similmente suo vicario in Coreglia Francesco Castracani. Finalmente, tanto esso che il figliuolo, da Lucca portaronsi a Parma, e di quivi, nel 15 ottobre, in Alemagna (5).

Poco v' ha meritevole di memoria intorno al vicariato dei fratelli Rossi: gioverà solo il rammentare che sospesero, il 20 novembre, le infeudazioni e concedimenti di cui sopra tenni parola. Nel congresso di Lerici fra varj potentati Italiani, fu, tra le altre cose, stabilito che Lucca dovesse appartenere ai Fiorentini; i quali tentarono a più riprese di averla, senza che venisse lor fatto, essendo solamente riusciti ad impadronirsi di Uzzano in Valdinievole, per tradimento di alcuni terrazzani corrotti col danaro. Indi, Nicolao di Poggio cedè loro la custodia di Pietrasanta, riservandosi quella del forte. Mastino ed Alberto della Scala, signori di Verona ed alleati di Firenze, tanto si adoperarono coi fratelli Rossi, che costoro die-

dero ad essi Lucca sul principio di novembre, con saputa de' Fiorentini; a cui gli Scaligeri davano a credere di far quell'acquisto per la repubblica, mentre ne prendevano possesso, il 15, per mezzo di un lor proprio vicario. Gettata dipoi la maschera, negarono al tutto di farne la promessa consegna; benchè i Fiorentini non si rimovessero dal pagare fiorini trecentosessantamila, chiesti dapprima da quei della Scala, sotto colore di risarcire i Rossi del danaro sborsato per contentare il re Giovanni, e per altro danaro da essi pagato del proprio: il che non è a dire quanto irritasse gli animi di quei delusi repubblicani (6).

Fra i vicarj che tennero Lucca per gli Scaligeri, non dee passare inosservato quel marchese Spinetta de' Malaspina, cui Castruccio avea tolto le terre di Lunigiana. Nel 5 aprile, gli sottoposero i nostri Anziani certi capitoli da render meno intollerabile la sorte dell'infelice città; i quali però non furono accettati. Lo stesso collegio degli Anziani, debitamente autorizzato dal consiglio, investì quel luogotenente di quante facoltà risedevano nel Comune, il 15 di esso mese, salve le prerogative dell'anzianato. Indi, nel 26 giugno, stanziò il consiglio, astrettovi per avventura dal volere degli usurpatori, che si nominassero sindici per trasferire nei signori della Scala e lor discendenza la piena sovranità dello stato. Sotto la speciosa mostra di volontaria sommessione, legittimavasi di tal modo il dominio carpito colla forza o coll'astuzia. Ma duravano tuttavia, per colmo dei mali, le ostilità dei Fiorentini; i quali, nel 21 giugno, stretta alleanza con Venezia contro gli Scaligeri, speravano abbassarne l'orgoglio e privarli di Lucca. Alcune mosse d'armi delle bande di quei signori, penetrate in Valdarno, riuscirono assai fortunate: ma saputo che le male opere di Mastino avevano aspreggiato i Rossi di Parma, i Fiorentini condussero ai loro soldi Pietro, che aveva già retto Lucca co' suoi fratelli, e miserlo alla testa dell'esercito. Con ottocento cavalieri e buon numero di fanti, assaltò Pietro, nel 30 agosto, il lucchese verso Capannori, facendo guastare i terreni contigui del distretto delle sei miglia. Stette tre dì al ponte San Quirico, d'onde moveva sin presso alle porte della città senza trovare ostacolo di sorta. Il comandante per gli Scaligeri, ponendosi verso il Ceruglio, tentò d'impedire le comunicazioni, e di contrastare al nemico la ritirata: ma non

assonnava il Rossi, che vi corse con tutta la sua gente, seguitando il guasto de' luoghi per cui passava; e sconfisse, nel 5 settembre, le forze degli Scaligeri, che imbaldanzite per qualche successo riportato dai loro scorridori, con grand' impeto sboccarono dal Ceruglio al primo giungere dell' avanguardia fiorentina; ma lasciarono sul campo assai morti e prigioni, fra i quali ultimi, lo stesso lor capitano. Dopo la vittoria, ricondusse Pietro le schiere a Firenze (7).

Accanita nelle parti di Lombardia ferveva la guerra delle repubbliche confederate; nel mentre che Firenze, salvo qualche correria in Valdinievole ed anco vicino di Lucca, nulla intraprese quivi di rilevante. Rimase però soprammodo sconcertata all' annunzio che gli Scaligeri, condotti dalle vicende guerresche a mal partito, si erano acconciati, il 2 dicembre, coi Veneziani, facendo loro importanti cessioni, a condizione di serbar Lucca, tranne le castella ivi prese dai Fiorentini. I quali, mossi da gravissimo sdegno per sì manifesta violazione degli articoli della lega, che lor guarentivano la integrità dello stato lucchese, dovettero non pertanto accontentarsi della parte lor fattane. Fu, adunque, fermata la pace in Venezia, il 24 gennajo, tra le parti belligeranti. Oltre Fucecchio, Castelfranco, Santa Croce, Santa Maria in Monte, Montopoli, Montesummano, Montevetturino, Burano e Castelvecchio, terre di fatto venute in potestà loro, guadagnarono essi parimente Pescia, Buggiano, il Colle e Altopascio; mentre poco di poi le rimanenti terre di Valdinievole si diedero volontariamente a quella repubblica (8).

Scemato così per lo intiero delle vicarìe di Valdarno, e in parte di quelle di Valdilima, lo stato lucchese, seguitò ad esser retto dagli Scaligeri, che non curavano i continui reclami degli Anziani sulle angustie del popolo. Mastino si portò in Lucca nell' aprile, gravò di nuove tasse i cittadini, e solo condiscese a munire di sue lettere commendatizie l' oratore che spedivano in Avignone per prosciogliersi dalle censure incorse a cagione di Castruccio. Tardò alquanto la sospirata bolla di assoluzione, che segna la data del 27 ottobre dell' anno susseguente. Confessato il doppio fallo di aver riconosciuto l' imperial podestà in Lodovico, e l' apostolica e l' episcopale nell' antipapa e nell' intruso vescovo, ne vengono i Lucchesi

sgravati, col promettere: 1.° di abbruciare i diplomi e carte di codesti usurpatori; 2.° di erigere nella cattedrale una cappella, convenientemente dotata, sotto l'invocazione di S. Benedetto; 3.° di tollerare che nell'annual festa del Santo, vengano da un oratore ecclesiastico rampognati i magistrati ed il popolo pei loro torti verso la romana Chiesa. Così ordinò Benedetto XII, e così fu realmente praticato (9).

Francesco Castracani, che già vedemmo nominato dal Bavaro suo vicario in Lucca, macchinò, nel febbrajo, di farsene signore; ma scoperto il trattato, ne andarono puniti quei cittadini che il secondavano, mentre in pari tempo le soldatesche degli Scaligeri occuparono varie castella in Garfagnana, che ubbidivano al Castracani. Perduta, nel 17 maggio, dai principi di Verona, Parma, che loro serviva di comunicazione con Lucca, presero a trattarne la vendita coi Fiorentini e coi Pisani. Bisogna che i primi promettessero più largamente dei secondi; perciocchè stipularono, ai 4 agosto in Ferrara, la compra dagli Scaligeri, per dugentocinquantamila fiorini d'oro, della città, col forte dell'Augusta, Barga, Pietrasanta e le altre terre del contado; a riserbo delle possedute dal marchese Spinetta in Garfagnana, il quale le vendè ugualmente a Firenze, dopo otto giorni, per fiorini dodicimila. Ma i Pisani fuor di misura sdegnati nel vedersi sopraffatti dagli avversarj, non misero tempo in mezzo. Mentre le negoziazioni dei Fiorentini andavano per le lunghe, presero a trattare cogli Antelminelli, ed altri Lucchesi che abbandonavano la patria, da che eran certi che stava per cadere sotto il giogo di una repubblica guelfa, largheggiando coi figliuoli di Castruccio di grandi promesse intorno alle loro pretensioni sul ducato, e facendo massa cogli altri aderenti e partigiani, soldando forestieri, e procacciando soccorsi da Luchino Visconti signor di Milano, ed altri ghibellini. Fu tanta e tale la celerità di questi apparecchiamenti, che poterono i Pisani, il 28 luglio, invadere con forze rispettabili il contado lucchese; ove presero le terre di Montecarlo, Montecchio, Porcari e Ponte San Pietro, tuttochè l'ultima fosse ben fortificata. Poi, nel 1.° agosto, impresero l'assedio della città, e scavarono fossi all'intorno, muniti di steccati; talchè con nuovo esempio videsi per ogni banda circondata d'acqua. Nell'intervallo, eransi armati egualmente i Fiorentini; che

dopo aver tentato per ambasciatori lo scioglimento dell' assedio, ma senza frutto, guastarono con arsioni e prede il contado di Pisa, e solo indietreggiarono per le sopravvenute dirottissime piogge (10).

Mastino calorosamente insisteva perchè Firenze s'impossessasse della città, e ne sborsasse a lui il prezzo convenuto; ma i pericoli dell' aggressione pisana notabilmente scemavano il pregio dell' acquisto, cosicchè ambe le parti lo ridussero a fiorini cent'ottantamila. Dopo il novello accordo, mossero le schiere fiorentine, accampandosi, il 15 settembre, sui colli di Gragnano. Barga e Pietrasanta furono allora dai deputati veronesi a que'di Firenze consegnate. Importava loro soprammodo d'introdursi nella città: per la qual cosa trassero profitto dalla diversione di gran parte degli assedianti spediti contro la fortezza di Pontetetto, la cui guarnigione impediva il passaggio delle derrate pel campo, per concertare un movimento con le forze che guardavano Lucca. Scelto il sito che meglio parve adattato, in cui poca resistenza potè opporre lo scarso numero dei nemici, rotti gli steccati e colmata la fossa, trecento cavalieri e cinquecento pedoni fiorentini s'introdussero in Lucca. Nel 23 settembre, fu presa finalmente la sospirata possessione. Ma poco pro ritrasse da tanti sacrificj e da tanti sforzi la fiorentina repubblica, poichè le andarono a vuoto due tentativi: uno nel 2 ottobre, l' altro nel maggio dell' anno dipoi, contro gli assedianti, non riuscendo a superar con l'esercito i fortissimi trincieramenti del nemico, nè quindi fornire di vettovaglia la città, che fortemente ne penuriava. Per la qual cosa, dopo circa tredici anni spesi nel trattare sì desiderato acquisto, non appena fattolo, fu forza di rinunciarvi (11).

Col beneplacito, adunque, dei commissarj fiorentini che reggevan Lucca, e niuno scampo vedevano per sottrarla agli orrori della fame, stanziò il Consiglio, si fermasse pace, lega o convenzione, comunque avesse a chiamarsi, con quelli di fuori. Ciò avvenne il 25 giugno, e nel 28 emanò altra riformagione, onde fosse provveduto che la città, per l' accordo che si stava intavolando con Pisa, non cadesse del tutto in balìa de'ghibellini fuorusciti che militavano nel campo pisano. Cassò, pertanto, le sentenze profferite dal 1314 in poi contro i guelfi, e li rin-

tegrò nel possedimento dei beni confiscati; il che, non v'ha dubbio, afforzava considerabilmente la causa di parte guelfa. Il mutamento di padroni cagionò nuovi sagrifizj di danaro al Comune, che saldò in fiorini quindicimila le paghe del presidio fiorentino, innanzi che si ritirasse da Lucca. Non andò guari che ratificò il Consiglio le basi della capitolazione concordate fra i sindici pisani e lucchesi, e permise che lo rappresentassero i secondi nell'istrumento che fu celebrato il 2 luglio a Pisa. Moderatissime per ogni verso ne appajono le condizioni. A leggerle, si crederebbe che i conquistatori avessero receduto da ogni pretensione di dominio. Contraggono, infatti, i due Comuni alleanza offensiva e difensiva per anni quindici, con taglia o contingente da determinarsi. Pel ridetto tempo, si riservano i Pisani la esclusiva facoltà di presidiare la città, l'Augusta, ed i forti di Pontetetto e Montuolo; promettendo restituire il tutto al Comune di Lucca, spirato quel termine, senza cedere altrui, nè recare alterazione di sorta a' detti luoghi. Oltracciò, daranno al mentovato Comune, quando cessi la guerra fiorentina, libere le fortezze del Ceruglio, di Porcari, di Montechiaro, del Saravallino, di San Gennaro e di Collodi. Quanto alle terre, già ventotto anni innanzi di giurisdizione della Repubblica, del vescovo o del capitolo, promette Pisa di farle tornare negli antichi possessori, fuorchè Rotajo, Sarzana, e quelle conquistate nel secolo antecedente dai Lucchesi nel distretto pisano. Lucca doveva reggersi a comune per li proprj magistrati, purchè non sospetti, stando Pisa contenta al diritto di custodia; le spese della quale, a carico della prima, si fisserebbero con altra convenzione. Dichiarano apertamente i conquistatori di non ingerirsi nell'amministrazione e nelle cose del governo. Tralasciando altri patti di minor conto, non ha dubbio che i summentovati apparissero molto miti, ove pongasi mente alle strettezze dei Lucchesi. Ma l'infranger qualsivoglia promessa e render perpetuo un diritto temporaneo, non costarono gran fatto, come vedremo, ai reggitori pisani, che padroneggiando le principali fortezze, insieme colla città stessa, potevano inceppare la volontà dei magistrati, e dirigerne le operazioni a loro talento. Giova osservare che la consegna della città e dell'Augusta ebbe luogo il 6 luglio, e che un vicario del reggimento pisano prese stanza in Lucca (12).

I figliuoli di Castruccio non solo rimasero delusi, anche questa volta, nelle concepite speranze di riacquistare il ducato, ma divennero sospetti per le incessanti querele ch' essi movevano, e furono cacciati in esilio, come perturbatori e ribelli. Laonde volsero i loro richiami a Luchino Visconti signor di Milano, che favoreggiavali, e ne ricavarono qualche soccorso di gente armata, con cui fecero delle scorrerìe sul territorio pisano e lucchese. La scarsità del numero di costoro non permetteva d'intraprendere azioni d'importanza, e quindi si misero in salvo, aspettando nuovi rinforzi. Infrattanto, agli esuli ghibellini, che aveano secondato le mosse dei Pisani, furono restituiti i beni nel modo praticato coi guelfi; malgrado le quali provvisioni tendenti a ripopolar la città, che le insane gare delle fazioni avevano scemata di abitanti, taluni, come gli Obizi e gli aderenti loro, se ne assentarono volontariamente, mal comportando di soggiornarvi, da che troppo la vedevano scaduta della sua pristina grandezza (13).

Siccome restava da fissarsi per la taglia e per la custodia il quantitativo a carico dei Lucchesi, fu d'uopo che cedessero, con atto del 14 agosto, ai Pisani ogni pubblica rendita e provento, riserbandosene una ben modica parte per sopperire alle spese del Comune. Ecco già calpestato uno de'più rilevanti fra gli articoli della capitolazione, stando in fatto che l'amministrazione della cosa pubblica, cui si era guarentita la inviolabilità, diventò così al tutto di ragione dei conquistatori. Ma ciò non bastava: si volle ugualmente annientare il potere del governo. E per apprensione di sciagure risvegliata nell'animo dei ghibellini dal rimpatriamento dei guelfi, o più probabilmente per conseguenza d' istigazioni e maneggi de'Pisani, tutta l'autorità del Comune passò per un quinquennio nel conte Ranieri da Donoratico, reggitor supremo di Pisa, colla speciosa denominazione di *Capitano generale, governatore e difensore, con mero e misto imperio*, e la facoltà di farsi rappresentare da suo special vicario. Il che venne poi di quinquennio in quinquennio, nei reggitori succeduti al Donoratico, raffermato. Pareva la rinuncia dei vinti spontanea e libera, poichè sapevano i vincitori cogliere il destro per ottenere tutto che pretendevano, somministrando gli stanziamenti del tempo incessanti prove della gravissima dipendenza in che quelli tenevano Lucca. Basta percorrere

le pagine dei registri pubblici, per rilevare che le nomine degli ufficiali e magistrati facevansi a grado degli agenti pisani; che costoro ne sopravvegliavano fissamente le operazioni; convocavano il Consiglio; lo presiedevano le più volte, muniti d'estesissimo potere, sia nel riformare le antiche leggi, sia nel crearne di nuove. In somma, gli Anziani e li altri ufficj, poco più del nome serbavano, perchè forzati a secondare il volere assoluto dei conquistatori anche nelle materie di lieve importanza, che sole trattavano; a fornirli prontamente di danaro, e render loro omaggio di servi: cosicchè si venne di corto a novella tirannide, non dissimigliante dalle passate (14).

Gualtieri duca d'Atene, prescelto a signore dai Fiorentini, affinchè rintuzzasse la baldanza pisana, soverchiamente cresciuta per la reddizione di Lucca, fece di subito manifesta la sua ripugnanza ad affrontare il nemico, fermando pace con esso in Pisa il 9 ottobre, a patti svantaggiosi: perciocchè, di quante pretensioni affacciava il comune di Firenze sopra Lucca, nient' altro il duca riservossi che la nomina del podestà, durante il quindecennio della capitolazione già rammentata, la quale approvò, con riconoscere nei Pisani il diritto di presidio. Due articoli doveano poi consentirsi all'amichevole fra le parti: 1.° il futuro destino delle terre di Barga, Coreglia, Pietrasanta, ed altre di Garfagnana e di Versilia, occupate in allora dalle genti fiorentine; 2.° determinare la somma da doversi pagare dai comuni di Pisa e di Lucca entro il ridetto termine al duca d'Atene, da non doversi estendere oltre i cencinquantamila fiorini, nè scendere al disotto dei sessantamila. Fu conceduto dal trattato il perdono reciproco, con rintegrazione negli averi, agli sbanditi sì guelfi e sì ghibellini de'tre comuni stipulanti per mezzo dei loro sindici. Merita invero particolare osservazione l' intervento di quelli di Lucca, quasichè foss'ella libera tuttora o indipendente, mentre gemeva sotto strettissima servitù. Si fecero dal popolo fiorentino le allegrie grandi al pubblicarsi di questa pace. Dopo la quale viepiù chiara si manifesta la mala fede de'Pisani, che nel testè rammentato accordo promisero di farlo durare sino alla conclusione della pace, per quindi dar luogo a nuovi patti; perchè a fronte di sì chiaro linguaggio, non ravvisiamo punto mitigata l'asprezza delle condizioni, se non trascorso un triennio. Altra prova di servitù ne porge il riformato codice delle leggi che, nel 30 no-

vembre, pubblicarono i compilatori, nazionali, ma ligj pur essi ai dominanti. Tralasciando di notare l'abolizione di certi odiosi divieti, suggeriti per lo innanzi dall'odio contro i Pisani (abolizione resa indispensabile pel seguìto mutamento), i soli articoli sulla giurisdizione di costoro in Lucca, per tacere di molti altri, bastantemente disvelano la verità di quanto fu detto dipoi, nell'ordinare la riforma di esso statuto dopo la cacciata degli oppressori: che, cioè, quasi ogni pagina mostrava e il loro insultante dominio, e l' abietta e dura servitù dei nostri (15).

NOTE

(1) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. X, cap. 153. 157. 165. 166. 167. 171.
Storie pistolesi d'anonimo.

(2) Giovanni Villani, *Soria fiorentina*, lib. X, cap. 171. 172.
Storie pistolesi d'anonimo.
A. Armario 5, N.° 3, c. 2. 3.
L'accademico Cianelli, senza por mente che l'anno fiorentino cominciava il 25 marzo, critica il Villani perchè mette l'ingresso del vicario regio in Lucca il 1.° marzo 1330. È provato, che questo vicario prese possesso al 10 di marzo, perchè (A. Armario 5, N.° 1, c. 66) sino a quel giorno fu pagato il vicario dello Spinola.
Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. X, cap. 182. 204.

(3) A. Armario 5, N.° 39 { c. 279 / c. 303 } { Primo / Secondo } giuramento di Barga.
I cap. 1. 2. lib. I dello Statuto del 1331 (A. Armario 3, N.° 71), trattano della prestazione del giuramento.
La terra di Vivinaja giura il 25 gennajo 1332 (A. Armario 5, N.° 39, c. 278 tergo). Ivi è detto: « *Comune, universitas et homines castri lucensis*, alias *vocati Vivinariae*, *vicariae seu provinciae vallis Nebulae* ». In un libro di ripartizione di spese sopra le comunità distrettuali e suburbane, scritto nel gennajo 1332, essa terra è chiamata Montecarlo (A. Armario 5, N.° 8, c. 1). Ecco la prima volta che s'incontra tale appellazione negli atti pubblici. L'identità fra il castello di Vivinaja e quello di Montecarlo, emerge da documento del 15 ottobre 1491 (A. Armario 9, N.° 365); il quale, benchè posteriore d'assai, è però attendibile, perchè contiene un arbitramento per questioni di confine tra Firenze e Lucca, celebrato con quante precauzioni e formalità si richiedono in tali casi.

(4) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. X, cap. 213; lib. XI, cap. 22.
A. Armario 11, N.i 97. 98.
L'infeudazione a Santi Castracani è rammentata nella carta del 5 ottobre. Vedi la nota seguente.

(5) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. X, cap. 227.
A. Armario 3, N.° 14.
A. Armario 5, N.° 10.
D. Armario 1, secolo XIV, N.° 261.

(6) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. XI, cap. 5. 14. 32. 40. 44.
Storie pistolesi d'anonimo.
Cortusiorum, *Historiae*, lib. I (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo XII).
A. Armario 5, N.° 10, c. 14 tergo; N.° 23, c. 38.

(7) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. XI, cap. 49. 50. 51.
A. Armario 5, N.° 34, c. 2. 4. 7. 8. 14.
A. Armario 28, N.° 21, c. 15. 17 tergo e 21.
Le tre ultime citazioni risguardano danni patiti dai Fiorentini nella campagna lucchese.

(8) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. XI, cap. 62. 89.
Aggiunte ai libri VIII e IX della *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato.
Lami, *Monum. eccles. floreni.*, Tomo I, pag. 573-74.

(9) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. XI, cap. 97.
L'accademico Cianelli mette in dubbio (*Memorie e Documenti* ec., Tomo I, pag. 315) l'arrivo di Mastino in Lucca, mentre rammenta le sue lettere per la rivocazione delle censure (A. Armario 28, N.° 22; c. 3 tergo e 4), che pure segnano la data di questa città.
A. { Armario 3, N.° 15. Originale della Bolla.
Armario 5, N.° 102 2do, c. 4
Armario 11, N.° 94, c. 36 } Soddisfacimento agli obblighi di essa Bolla nel 1342.

(10) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. XI, cap. 123. 129. 130. 131.
Galvani De Flamma, *Opusculum* (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo XII).
Cortusiorum, *Histor.*, lib. VIII (Muratori ec., Tomo XII).
Cronaca pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo XV).
A. Armario 3, N.° 66, c. 75. Principio della guerra pisana.
A. Armario 5, N.° 72, c. 24 tergo. Principio dell'assedio.

(11) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. XI, cap. 132. 133. 139.
Cronaca pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo XV).
Cronaca di Bologna di Fra Bartolommeo della Pugliola (Muratori ec., Tomo XVIII).
A. Armario 5, N.° 72, c. 1 in fine. Possesso preso dai Fiorentini.

(12) Giovanni Villani, *Storia fiorentina*, lib. XI, cap. 139.
Storia pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo XV).
Cortusiorum, *Histor.*, lib. VIII (Muratori ec., Tomo XII).
A. Armario 5, N.° 73, c. 65 tergo; N.° 102, c. 16. 22. 25. 31. 105 tergo.
A. Armario 11, N.° 2, c. 1. 3. 10.

(13) Giovanni Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 5, N.° 105, c. 77 tergo.

(14) A. Armario 11, N.° 2, c. 11. Composizione per le finanze.

A. Armario 5	N.° 86, c. 50. 69. 70 tergo » 113, c. 22. 69 tergo	Armi o stemmi del Comune e degli agenti pisani.
A. Armario 5	N.° 76 da c. 33 a c. 41 » 88, c. 12 » 89, c. 16 » 120, c. 2 tergo » 126, c. 61	Titolo di padri dato dagli Anziani lucchesi a quelli di Pisa nel carteggio epistolare.
A. Armario 28	N.° 23, c. 6 tergo » 26, c. 63 » 27, c. 1 tergo, 6 tergo	
A. Armario 5	N.° 5, c. 36 » 74, c. 40 tergo, 77 » 126, c. 60 » 147, c. 2. 3	Nomi dei reggitori di Pisa in capitani generali ec. Mancano i decreti di tali nomine dal 1357 al 1365.
A.	Armar. 5, N.° 143, c. 29. 66 » 5, » 152, c. 10. 11 » 11, » 2, c. 109. 112. 119 t.°, 120 » 22, » 24	Dalle citate pagine si ha che nel ridetto intervallo di tempo continuava lo stesso titolo.
A.	Armar. 3, N.° 66, c. 116 tergo, 117 » 5, » 105, c. 14. 26. 41 tergo	Autorità de' vicarj e agenti pisani in Lucca.
A. Armario 5	N.° 107 » 110 » 111 » 116 » 119 » 120, c. 51 » 124, c. 76	Bandi pubblicati in nome di essi vicarj, agenti ec.
A Armario 5	N.° 74 » 85 » 105 » 107 » 112 » 118	Deliberazioni degli Anziani lucchesi coll'intervento de' ridetti vicarj o agenti pisani.
A. Armario 5	N.° 80 » 82 » 126 » 136 » 142 » 143 » 97, c. 3. 5. 9. 11 » 107, c. 2. 65	Consigli radunati d'ordine loro, o col loro intervento.

A. Armario 5	N.° 100, c. 24 tergo » 105, c. 26 » 129, c. 37 tergo	Loro influenza nella nomina degli ufficiali pubblici.

Altri simili documenti si citeranno in appresso.

(15) A. Armario 3, N.° 66. Statuto pisano.
A. Armario 11, N.° 2, c. 15. Trattato di pace.
Riformagioni del 13 novembre 1370, e del 7 dicembre 1371.

Capitolo IV.

Nuova pace con Firenze. — Varie composizioni tra Pisa e Lucca. — Vicariato imperiale sopra questa città. — Ella tenta inutilmente di scuotere il giogo pisano. — Carlo IV rinnova le antiche concessioni ai nobili del contado. — Compagnie di ventura. — Guerra riaccesa fra Pisa e Firenze. — Crudeltà de' Pisani contro i Lucchesi. — Giovanni dell'Agnello finisce la guerra, e tiranneggia l'una e l'altra città.

(1343-1367)

Lucca e Pisa stipularono pace, il 14 aprile, col marchese Spinetta dei Malaspina; indi col comune di Firenze, tornato a libertà dopo la cacciata dell' inetto duca d'Atene. Malgrado la general disapprovazione della soverchia trascuranza usata da costui nel cedere ai Pisani quetamente ogni pretensione sopra Lucca, fu tuttavia d'uopo comprimere l'inutile corruccio e riservare le pretensioni a miglior tempo, stante la impossibilità di farle valere allora, e raffermare in somma quell' odiatissima condizione dell' ultimo trattato. Fra le più notevoli del presente, conchiuso il 15 novembre in Samminiato, sono: 1.° lo sborso di centomila fiorini, pagabili solidariamente dai Comuni pisano e lucchese al fiorentino; 2.° la promessa solenne de' due primi di non immischiarsi, sotto qual si fosse pretesto, nelle cose di Garfagnana, Valdinievole, Valdarno e Valdriana, un dì soggette a Lucca, ed in quel tempo a Firenze. Anche Pistoja e San Gemignano strinsero accordo colle due città, l'una dominatrice, l'altra serva; benchè le apparenze fossero in questa di libero règgimento, attesochè spediva i propri sindici ad intervenire nelle diplomatiche negoziazioni (1). A fronte delle quali covava tuttora qualche seme di guerra: perocchè le bande di Pisa scorrevano le montagne garfagnine, predando quei castelli che ubbidivano ai figliuoli di Castruccio; mentre essi richiedevano d' ajuto Luchino Visconti, il quale stizzito contro i Pisani, e volonteroso di estendere il suo potere nel lucchese, stimolò il vescovo di Luni ad impadronirsi di Massa del Marchese, ed a tor Pietrasanta ai Fiorentini. Nè fu tardo quel vescovo guerriero a fare ambedue le imprese, inalberandovi le

proprie insieme colle insegne di Luchino. I Pisani vi accorsero, ma non riportarono qualche vantaggio, se non se dopo la morte del vescovo. Vennero indi cavalieri e fanti lombardi, che forzarono gli steccati dell'accampamento pisano, menandovi strage e facendo molti prigioni; ma, tranne il guasto dei terreni, e l'acquisto di poche castella versiliesi e di Garfagnana, null'altro d'importanza operarono. Sotto le mura di Castiglione Garfagnino, che assediavano, furono sbaragliati dai Pisani e Lucchesi, e costretti a tornare vergognosamente in Lunigiana. Per la interposizione del duca di Mantova, furono in Pietrasanta, il 17 di maggio, composte le vertenze fra i Pisani e il Visconti di questo modo. Esso cedè loro quanto riteneva in Garfagnana, non che Massa, Carrara e Pietrasanta, mediante lo sborso di fiorini ottantamila, ed a patto che fossero cassate le sentenze degli esuli lucchesi, colla ricuperazione de' beni loro; ed oltracciò i figliuoli di Castruccio andassero esenti dalle pubbliche imposte (2).

Viene adesso in campo una nuova composizione del 14 ottobre intorno le pubbliche rendite, che ne rafferma per altro triennio la cessione a Pisa, diminuendo però la porzione fissata nell'antecedente carta per la custodia e confederazione. Ma i Lucchesi dovettero, inoltre, pagar di proprio un terzo del debito pattuito con Firenze. Di tal maniera, parecchie altre convenzioni succederonsi scambievolmente, per la durata in ciascuna di esse pattuita, che il più spesso non eccedeva un anno. Talora erano i proventi amministrati e riscossi liberamente dagli ufficiali lucchesi, talora dai Pisani, e talora con metodo che partecipava dell' una guisa e dell'altra; perocchè l'introito delle pubbliche rendite, tutto quanto, salvo un sol ramo, passava in mano del camarlingo spedito a bella posta da Pisa, sebbene l' amministrazione incombesse ai magistrati lucchesi. Alle condizioni risguardanti la pecunia, ne furono aggiunte di mano in mano, come mostrerò in appresso, altre rilevantissime; dal complesso delle quali ritraggonsi più presto argomenti del poco conto fattosi, anzichè dell'osservanza dei capitoli primitivi della lega e della capitolazione. Ciò non pertanto, osservavasi la inutile formalità di richiamarli nel proemio d' ogni nuovo accordo, che chiudevasi con la protesta di rimetterli, allo spirar di quello, in vigore: clausula tralasciata di poi, quando

sarebbe riuscita troppo grossolana menzogna; cioè, quando la occupazione militare oltrepassò gli anni quindici. All'effetto di scansare nojose ripetizioni, ho preferito di rammentare tutte in un fascio le composizioni che ebbero luogo sino al termine suddivisato (3).

Per le pratiche pontificie salì al trono imperiale Carlo, figliuolo di quel Giovanni re di Boemia che avea signoreggiato in Lucca, e fu il quarto di questo nome fra gl' imperatori. Non avrebbe forse ritratto gran che da tale elezione, se nell'anno susseguente non fosse morto di apoplessia Lodovico il Bavaro; talmentechè regnò Carlo di poi senza contrasto. Infrattanto, la tirannide pisana, velata col manto della custodia, faceasi più che mai pesante, e dilatava il suo potere. Dovettero far le viste gli Anziani di Lucca di nominare di propria volontà un pisano a cancelliere di lor collegio, cioè mettersi al fianco un esploratore di ogni loro andamento. Nè siffatta pratica, siccome ravvisata utilissima ai dominatori pei loro fini, venne più intermessa di poi. Le cose seguitavano di questo tenore senza particolarità di rilievo; salvo che Francesco Castracani mise l'assedio a Barga, guardando gelosamente i passi d'onde poteva venir soccorso da Firenze. I Barghigiani trattavano di darsi a Pisa, piuttostochè cadere sotto la dominazione del Castracani. Ma costui seppe impegnare il duca di Milano a dissuaderli dall' accettare l' offerta. Essi promisero di non impacciarsi ne'fatti di Barga, nel tempo stesso che frastornarono l' impresa di Francesco col permettere che i Fiorentini traversassero lo stato lucchese per giunger colà. Ei dovette ritirarsi pieno di corruccio contro i Pisani reggitori. Nel novembre, mosse Carlo IV di Lamagna verso Lombardia, per cinger la fronte del doppio serto a guisa de' suoi predecessori. I Pisani spedirongli oratori, che a forza di danaro ne ritrassero di che radicare nella loro repubblica il possedimento di Lucca per un tempo illimitato. La minuta del diploma, il quale intitola gli Anziani di Pisa vicarj imperiali nella città e stato di Lucca, fu concertata in Mantova il 27 dicembre: il diploma stesso venne fuori circa due mesi e mezzo dopo in Pisa. Così credevan eglino poter serbare immune da taccia di usurpazione la conquista, oltre il termine segnato negli articoli della resa. Ma poco mancò non andasse loro fallito il

disegno; perciocchè i figliuoli di Castruccio acconciatisi col loro zio, Francesco Castracani, di spartire fra di loro la preda, riservando questi per sè la provincia garfagnina e lasciando il rimanente ai nepoti, confidavansi di trarre alla lor parte l'Imperatore: laddove, mossi da più lodevol fine, varj lucchesi o esuli guelfi, non rimpatriati nel 1342 perchè disdegnarono quel perdono, o mercatanti che trafficavano volontariamente in esterne contrade, incitavano Carlo a render libera dal giogo insopportabile la patria, e ricomporla nel pristino stato di repubblica dipendente dall'imperio. Sia che le profferte di costoro superassero quelle de' ducali, sia che a lui paresse più facile che sortissero effetto, prevalsero nella mente di quell'avidissimo principe, il quale non arrossiva di accettarle, sebbene venduto avesse ai Pisani l'imperial vicariato (4).

Presa la corona ferrea e creati cavalieri i figliuoli del Castracani, entrò il 4 gennajo in Lucca; e fatta sloggiare la guarnigione pisana dall'Augusta, fornì quel castello di gente tedesca sotto gli ordini di un siniscalco. Indi, per Pisa, seguitò verso Roma; donde, incoronato che fu, tornò a Pisa. Francesco Castracani, viste cader le speranze del ristoramento del ducato, cercò trar profitto per sè solo dalla grazia cesarea. Nel dì 8 maggio, creollo l'Imperatore conte del sacro palazzo, e gli diè la vicaria di Coreglia in feudo. Aveva segreta istruzione l'imperial siniscalco di patteggiare cogli Anziani la cessione dell'Augusta: il che fu aggiustato, e non mancava fuorchè l'esecuzione. Nel mentre che ventiquattro deputati eletti dagli Anziani per codesto trattato, lasciavano il forte, nel 2 maggio, per tornarvi con numero di soldati bastante a sostituire il presidio tedesco; due cittadini di parte ghibellina, Bonagiunta Garzoni e Bardino da Pescia, vennero in sentore della trama, e sconfortati dal timore di perdere il patrocinio pisano, si misero incontanente a frastornarla. Primamente intrattennero entro l'Augusta, con profferte di molto danaro, le brigate di Marsilio che erano al soldo di Pisa, e che si apparecchiavano a uscir del castello, ov'erano sin allora rimaste, perchè non riguardate come pisane; indi, con valersi del costoro braccio, sorpresero ad un tratto il siniscalco e gli armigeri suoi, togliendo al primo le chiavi, e mettendo i secondi fuor di servigio. Ricaduta così l'Augusta nelle forze di Pisa, i congiurati

la faceano guardare diligentemente; ma stantechè troppo scarso era il numero dei difensori, spedirono a Pisa per ajuto, e innalzarono sulla torre ghibellina il segnale che, ripetuto da quella del Monte San Giuliano, indicavane il sollecito bisogno.

Rumoreggiava in quell'istante Pisa, circolando nel popolo voci sinistre, che Cesare macchinasse, come realmente faceva, di vender Lucca. Ma cessarono ad un tratto i clamori al giungere delle notizie, convalidate dal noto segnale. Tutti concordarono nel divisamento di correre senza ritardo ad afforzare quella debole guarnigione. Nè mal si apposero; perocchè, al vedersi fuggir di mano la consegna del castello, che pareva sicura, si accesero di grave sdegno i Lucchesi, e si accinsero a racquistar colla forza ciò che vedevansi tolto per l'artifizio di due traditori.

Sbarrate le vie, occupate le piazze e le porte, salvo quella di San Donato, fecero venir gente dal contado, e minacciavano l'Augusta, quando sopraggiunsero i Pisani, che introdottivi per la porta esterna, sboccarono furiosi per la interna nella città contro il popolo, che li attese di piè fermo. Durò acerbo il contrasto nel rimanente di quel giorno e ne' due successivi, malgrado le impetuose sortite dei Pisani, a più riprese ingrossati da nuovi rinforzi dei loro compatriotti.

Forse i Lucchesi avrebbero vinta la prova, se la divisione non si fosse messa tra i principali cittadini; molti dei quali vergognosamente ripararono nel castello, accoltivi con esultanza dai capi delle milizie pisane, che profittavano delle intestine discordie, mentre coloro portavan seco l'esecrazione del loro concittadini: i quali, vedendo venir meno il coraggio nel popolo, e nulla esser disposto a prolungare la resistenza, si sciolsero e si sbandarono, parte andando in luoghi stranieri, e in maggior numero a Segromigno, dove si trincerarono. La notte del 23 maggio, furono acquetati i rumori nella città; restituite le porte alla guardia de' soldati di Pisa, partendone i Tedeschi col siniscalco; che andò a raggiugnere l'Imperatore, corrucciato del mal esito de' suoi disegni.

Il 26 maggio, cavalcarono i Pisani verso Segromigno contro il drappello dei fuggitivi; che dovettero venir subito agli accordi, stante l'inutilità di far testa dopo la ricaduta della patria, e si resero con patto di perdonanza generale intorno a questo rivolgimento (5).

Nell' intervallo tra la ricuperazione di Lucca per li Pisani e l' accordo di Segromigno, successe un atroce caso, che non vuolsi passare sotto silenzio. A malincuore sopportavano i figliuoli di Castruccio, Arrigo e Vallerano, l'esito sfortunato del loro disegno sopra Lucca; il quale ove fosse riuscito, potevano sperare di farsi largo, mercè la cooperazione de' loro aderenti, all' ambita signoria. Erano essi fuor di modo irritati contro il Castracani, che, dopo averli lungamente aggirati e tenuti a bada con finte promesse d' impegnare l'Imperatore alla loro causa, procacciato aveva in sostanza per sè solo favori e concessioni. La costoro permanenza in Pisa mosse quel reggimento a sospetto che macchinassero novità con Carlo, e quindi pregò lui stesso che volesse accomiatarli; nè l'Imperatore, sminuitane la influenza pei fatti recenti, e venuto in sospetto all' universale, stimò di poter contraddire alla domanda. Intantochè gli Antelminelli si avviavano verso Lucca, crucciosi per la doppiezza dello zio, questi, accompagnato dal figliuolo Jacopo, li raggiunse in cammino, e vie più gli accese nell' ira, confortandoli a riparare in Lombardia; con metter loro dinanzi, esser omai divenuti segno all'odio de' Pisani, che non ne comportavano la vicinanza: quanto a sè, bastargli in ogni evento per sicuro asilo il feudo di Coreglia. La qual' amara derisione, tuttochè acerbamente li pungesse, finsero di non curare; anzi, facendogli buon viso, lo indussero a prender riposo nella lor villa di Massa pisana. Ivi giunti, l' uccisero, e ferirono gravemente Jacopo, il quale però sopravvisse; e dopo tale assassinamento, abbandonarono lo stato lucchese.

Carlo, disgustatissimo del soggiorno di Pisa, ov' erano smascherate le sue turpi macchinazioni, mise stanza, il 27 maggio, in Pietrasanta, per alquanti giorni, coi suoi cavalieri, usando molte precauzioni di sicurezza. Infrattanto, Altino, figliuol naturale di Castruccio, presa baldanza sì per la morte del Castracani, e sì per la ruggine nata tra Pisa e l' Imperatore, ribellò il castello di Monteggiori. L'assediarono incontanente i Pisani; ma vedendo le cose andar per le lunghe, temendo che la sollevazione si propagasse in Versilia, supplicarono l'Imperatore, volesse ordinare ad Altino la resa del castello. Non tardò questi ad ubbidire alla intimazione, cedendolo ai Pisani, e dando sè stesso nelle mani di Carlo, che

guarentito aveagli la salvezza della vita. Ei consegnollo, peraltro, ai suoi nemici, che il fecero decapitare poco dopo la partenza dell'Imperatore per Lamagna; nel tempo stesso che dannarono all'esilio, con la confiscazione de' beni, i suoi fratelli e seguaci (6).

Nel giorno stesso di sua partenza da Pietrasanta verso Lombardia, che fu l'11 giugno, diè fuori da quella terra una carta; la quale, tra pel corruccio suo contro i Pisani e per la insaziabile avidità di danaro, ripristinava le antiche ordinanze cesaree intorno i privilegj, esenzioni e diritti, per molti nobili, sopra castella e luoghi del contado lucchese. Le novità sopravvenute fra la metà del XIII secolo e i primi anni del XIV, aveano fatto andare in disuso tali concedimenti, sospesi eziandio per le carte indiritte a Castruccio sul vicariato e poi sul ducato, al Comune per l'abolizione di esso ducato, e recentemente agli Anziani in Pisa nel crearli vicarj di Lucca; stantechè veruno di tali diplomi non contiene riserva di sorta, e non eccettua la menoma porzione di territorio. Fecesi, poco innanzi alla carta di Pietrasanta, l'infeudazione solamente di Coreglia; ma qui si trattò di spartire di nuovo l'intero contado in molte feudali signorie dal solo imperio dipendenti; il che riduceva il dominio pisano alla città e distretto soltanto, se la forza non avesse tenuto in soggezione quei magnati, e impedito il ristoramento di loro rancide prerogative. Possiamo accertare che, realmente, non permisero i Pisani ai nobili di valersene, e il silenzio del Sercambi, scrittore contemporaneo, bastantemente lo prova (7).

Il tumulto di Lucca empì di maraviglia chi udivalo narrare dagli ultimi usciti: niun dubbio che perseverando il popolo con unione e fermezza, avrebbe cacciato il nemico, senza bisogno dell'ajuto di fuori. Divulgatane pertanto la fama, quelli che avevan cumulato danaro per francare la patria coll'interposizione di Cesare, divisarono impiegarlo in nuovo cimento meglio concertato del primo, stantechè questo, sebben partorito dal caso, avea posto a repentaglio le sorti de' dominatori. La necessità collegò insieme guelfi e ghibellini; ad ogni guelfo in cui s'avvenissero nella Lombardia, promettevano i figliuoli di Castruccio di gettarsi dalla lor parte, a fine di cooperare alla redenzione di Lucca. In somma, fu concertato il modo di at-

taccar da più bande lo stato. Ciascun capitano dovea fornirsi a proprie spese d'uomini da cavallo e da piè: ma quei che erano al soldo di Firenze, non poterono ivi riunire le loro forze, impeditine dalla repubblica, che li cassò dal servizio, e vietò rigorosamente ai suoi cittadini di porger loro assistenza, non volendo nemicarsi con Pisa. Sotto il comando di Giovanni degli Obizi e d'Orlando Salamoncelli, s' inoltrarono nel lucchese quanti profughi si trovavano in Toscana. Ivi aspettarono alquanti dì che i figliuoli di Castruccio, giusta l'ordine fissato, arrivassero col loro seguito e con la gente di Garfagnana e di Luni, per quindi operar di conserva: ma niuno comparendo, ed inteso che i Pisani erano ben provveduti di gente d'arme, si sbandarono e si misero in salvo. Raccozzatasi di poi parte di loro cogli Antelminelli, la cui tardanza avea mandato a vuoto il primo colpo, assediarono Castiglione di Garfagnana, in numero di quattrocento cavalli e duemila fanti. Ma i Pisani vi accorsero, riunendo, coll' ajuto de' Senesi, seimila fanti e settecento a cavallo. Nel 12 agosto, trovaronsi a fronte le schiere. Tenuti a bada gli assedianti con finte mostre, mentre fidavano nel vantaggio della posizione, tardi si accorsero avere il capitano nemico, con iscelto drappello, girato a piè dell' altura che tenevano gli assedianti, ed occupato il passo d'onde procacciavansi le vettovaglie. Laonde, sconcertati ne' loro disegni, lasciarono di notte il campo e salvaronsi nel Frignano, da dove ciascuno de' capi mosse con sua brigata in cerca di nuovo soldo. La spedizione che pareva incominciata sotto i più lieti augurj, si risolvette in nonnulla, con vergogna di coloro che l' avevano intrapresa. Nè andò guari che la sorte offerse ai Pisani nuovo argomento di esultanza. Arrigo Antelminelli, tralignando dal senno e bravura militare del padre, dopo essersi le tante volte veduto fuggir di mano il ducato, ebbe tronca la testa in Bologna, il dì 11 febbrajo, come macchinatore d' insidie a danno di quella città in pro dei Visconti (8).

Era prossima, in questo mentre, la fine dei quindici anni prestabiliti alla durata dell' occupazione militare pisana, senza che niun barlume propizio confortasse i Lucchesi, orbati di ogni patrocinio e inabilitati ad oppor resistenza. Il titolo di vicarj negli Anziani di Pisa bastò a coprire la violazione delle

promesse tante volte ripetute; cosicchè fu forza fermar nuovi accordi che protraevano la servitù lucchese, rendendola viepiù grave ed intollerabile. Già la riferita consuetudine di nominare un pisano a cancelliere degli Anziani, erasi estesa ugualmente al Podestà ed altri primarj ufficiali: ma se ne volle formare un articolo speciale delle nuove convenzioni. I quali documenti d'oppressione mascherati con sembianze di reciproca concordia (mentre verace concordia non può essere fra chi comanda assoluto e chi serve, rodendo il freno, coll'odio nel cuore), mostrano in ambo le parti contrattanti la mala intelligenza e il sospetto. Il provano le reiterate promesse di riparo ai gravi disordini suscitati dai ministri pisani, e spezialmente dal nominato cancelliere nell'esercizio di sue funzioni. Tolsero, finalmente, al Comune i rettori di Pisa ogni entrata, provento e gabella, e si appropriarono la nomina del Podestà, e la riforma della *tasca* per l'anzianato (9).

Attesa l'interposizione del Visconti, il maggiore e minor consiglio di Pisa, il 30 e 31 dicembre, cassarono le sentenze di bando e della confiscazione già profferite contro gli Antelminelli e loro partigiani. Era, di quel tempo, morto anche Vallerano, e quindi venuto meno il sospetto di nuove trame. Goderono della grazia Giovanni di Castruccio, e Orlando di Vallerano.

Oltre le calamità di Lucca per me riferite, di più gravi ne sopraggiunsero di mano in mano. Presero ad infestare l'italiana penisola certi corpi militari vaganti; che, sotto il nome di compagnie di ventura, assoldate da' principati o repubbliche per un tempo determinato, mancando di che vivere quando spirava la fissata condotta, taglieggiavano aspramente i piccoli stati, minacciando guasti e rovine ove ricusassero di sopperir prontamente ai loro bisogni. Anche a Pisa, e per conseguenza a Lucca, fu d'uopo placare con grosse somme la ferocia di quelle orde bestiali. Danno i registri del 1362 il primo cenno di somministrazioni pecuniarie del lucchese al comune pisano per tener lungi la compagnia d'Anichino (10).

Ciò che più monta, si è la guerra scoppiata finalmente tra Pisa e Firenze. Dopo varj dissapori, ed alcune mosse d'arme che non mostravano un'aperta inimicizia, il segnale della rottura fu l'avere i Fiorentini occupato per sorpresa Pietrabuona, terra di Valdinievole, poco da Pescia distante; cui posero tosto

l' assedio i Pisani, e la ricuperarono in capo a un mese. I danni della guerra riversaronsi particolarmente sui poveri Lucchesi, tanto per prestanze ed imposte per supplire alle spese militari, quanto pei rigori cui furon segno come sospetti di tradimento. Venne, infatti, il divieto che si unissero conversando più di tre cittadini: per il che molti, disgustati, spatriarono. Ma qui non ebbe limite la diffidenza: imperciocchè, essendo corsi i Fiorentini, dopo la perdita di Pietrabuona, sul contado pisano, ed avendovi espugnato e guastato varie terre; quantunque molta gioventù lucchese ingrossasse l'esercito pisano, schierato lungo il fosso Arnonico; furono parecchi abitanti strappati dal proprio domicilio e messi a guardia di Pisa, mentre altrettanti di questa città passarono a Lucca. Poi, venne fuori un bando, che, sotto pena della persona e dell'avere, tutti quanti dai quattordici a settant' anni, senza riserva nè di sesso nè di condizione, dovessero sgombrar Lucca innanzi l' estinzione di una candela che ardeva presso ciascuna delle porte urbane. Ai soli chiaritisi fautori acerrimi di Pisa (non oltrepassavano il centinajo) fu dato di rimanere; ma dovettero pur eglino far vista di partire, perocchè l' ordine tutti comprendeva senza eccezione, e pel fine di servire altrui di eccitamento alla fuga. Miserando spettacolo fu quello di una moltitudine di fuggenti che pareano incalzati da fiero nemico alle spalle. Parte di loro si ridusse ne' borghi, parte nel distretto e contado. Per giunta di guai, la pestilenza cagionò molta strage, dapprima in Pisa e in Lucca, poi nella rimanente Toscana, per circa un anno.

Al cessare del morbo, nuove calamità percossero Lucca. Nella impazienza di più oltre tollerare l' acerbissimo giogo, alcuni guelfi che ramingavano fuor di città, s'intesero coi Fiorentini per ajutarli ad insignorirsene. Niccolò Diversi e Coluccio Sornacchi guidavano la congiura. Pareva meno increscevole ubbidire a nazione guelfa, che l'esser tiranneggiati dall' odiatissima setta ghibellina. Ma sventato il trattato, furono empite le carceri di accusati; ad alcuni dei quali fu mozzo il capo, ed ebbero gli altri a riscattarsi col pagamento di eccessive multe, e per giunta l' esilio. Dovette il reggimento lucchese ordinare pubbliche preci *per essersi*, *nell'* 11 *aprile*, *scoperto l'attentato*

di alcuni traditori contro la pubblica quiete; il qual giorno dovesse quindi innanzi tenersi per festivo.

Nel dì seguente giunse l'oste fiorentina, sperando nella promessa cooperazione; ma trovò apparecchiato il nemico alle difese, e stretti dalle catene i congiurati; talchè ritirossi più che di passo in Valdinievole (11).

Se la trasmodata volontà, discopertasi fin dal principio negli agenti pisani, di volgere a lor talento le cose tutte del governo lucchese, o se l'intendimento evidentissimo di non rassegnare la padronanza malgrado la fede dei trattati, faceano per lo passato increscevole il servaggio; le atrocità e vessazioni, frutto della guerra fiorentina, esacerbarono siffattamente gli animi, e risvegliarono un odio di tale intensità, che la memoria de' sofferti disastri serbossi per lungo tratto incancellabile nelle menti dei posteri. Descrivono, infatti, due secoli dopo, i compilatori dei pubblici documenti, con colori vivissimi, gli atti tirannici degli oppressori, e deplorano la tristissima condizione degli oppressi.

Ma i più degli storici nazionali, salvo il Sercambi, che pur vivea di quel tempo, confondono inconsideratamente un tempo coll'altro, quando accagionano i ministri pisani di violenze contro le persone per tutta la durata dell'occupazione: laddove il silenzio, tanto del citato cronista quanto delli stanziamenti e delle riformagioni del periodo primamente trascorso, e la perdonanza del 1355, provano in senso contrario. Sembra quindi certissimo che incominciasse la persecuzione quando Pisa, stretta da nemico formidabile, temeva che l'attaccamento alla parte guelfa strascinasse i Lucchesi a disperate risoluzioni. Per lo passato, trovi solo nei Pisani mania di dominio e cupidigia di danaro, non già cupa e feroce tirannide (12).

Con vario successo procedeva la guerra fiorentina. Assoldarono i Pisani la compagnia di ventura inglese, che stanziava in Lombardia; fecero gran massa di gente, spiegando le bandiere dell'impero, di S. Giorgio, di Pisa e di Lucca; e guastarono orribilmente il contado pistojese, donde corsero fino ai dintorni di Firenze. Provocato inutilmente a battaglia il nemico, che facevasi schermo delle mura, corsero presso le medesime due palii; crearono nove cavalieri, tra Pisani e Lucchesi,

e batteron moneta, con altre dimostrazioni di spregio. Gran preda ritrassero da quelle correrie; ma perderono il loro capitano Ghisello degli Ubaldini, cui sostituirono Giovanni Auchud inglese, nominato dagl'Italiani l'Aguto; del quale dovremo far menzione in progresso. Il nuovo generale scontrò l'esercito fiorentino presso il borgo dell'Ancisa, e lo ruppe in battaglia ordinata, stremandolo di molti soldati, tra morti e prigioni. Indi diè il sacco a quattro castella, e tornò carico di gloria e di bottino in Pisa. Alla quale non arrideva ugualmente la sorte delle armi sotto Barga, che invano le sue schiere tentarono di togliere ai Fiorentini con replicati assalti. Solo guadagnarono qualche castello di Valdinievole.

Ma nell'anno di poi le cose cambiarono totalmente d'aspetto pei Pisani, che furono sconfitti a San Savino, lasciando sul campo mille morti e duemila prigionieri. In conseguenza di che, dovettero patire le umiliazioni stesse che avevano l'anno innanzi fatto provare al nemico. Parve quella, più di ogni altra, propizia occasione a trattar la pace, da che ambedue le repubbliche provato avevano uguali rovesci di fortuna. Pendente tuttavia la negoziazione, un astuto mercatante pisano, Giovanni dell'Agnello, si fece, il 13 agosto, col titolo di Doge, tiranno della sua patria. Nè tale mutazione migliorò punto la sorte di Lucca, caduta pur essa sotto il medesimo giogo. Se dobbiamo prestar fede al Sercambi, l'Agnello, volenteroso di fissar l'accordo, lasciò che i Fiorentini corressero per tre dì e malmenassero a lor posta il contado lucchese; il che praticarono, a detto di lui, ardendo, saccheggiando, e menando prigioni gli abitanti, nel tratto di paese fra Nozzano e Massarosa.

Ma vuolsi che eziandio premesse ai reggitori fiorentini di ultimar la guerra; perocchè sapevano, il novello doge intendersela perfettamente con Bernabò Visconti, che gli era stato istigatore ad usurpare il comando di Pisa, e promettevagli largo soccorso contro ai Fiorentini. Egli, peraltro, voleva Lucca e Pietrasanta, nè l'Agnello ricusava cedergli almeno questa seconda terra; con che i Fiorentini scorgevano di mal occhio il Visconti metter piede sul limitare di Toscana.

Comunque andassero le cose, furono, il 30 agosto, soscritti in Pescia gli articoli della pace tra Firenze da una, Pisa e

Lucca dall'altra parte. Premessa la reciproca consegna dei prigionieri, la prima ricuperò le terre, un dì Lucchesi, di Castelvecchio, d'Altopascio, di Pietrabuona, di Sorano e di Lignano; e la seconda fece il simile de'luoghi del suo contado toltile durante la guerra; e contrasse l'obbligo di pagare alla prima in annuali rate per un decennio, fiorini diecimila, dei quali caricò poi l'Agnello per l'intiero la misera Lucca: cosicchè, tra il narrato saccheggio, la perdita delle terre e il ridetto sborso, può dirsi che, se aveano patito i cittadini per la guerra crudi strazj e frequenti rapine, convenne loro sopportare eziandio tutta la gravezza della pace, da cui non ritrassero che la facoltà di tornare nelle proprie case della città (13).

Il Doge fecesi rappresentare in Lucca dal nipote Gerardo, che intitolò suo vicario, il quale si distinse precipuamente nel bistrattare fuori di misura i cittadini. L'Agnello visitò dipoi questa parte del suo dominio, e fu largo di buone parole, cui mal risposero i fatti: perocchè volle un donativo di diecimila fiorini, e crebbe sotto altri nomi le pubbliche imposte, che gli ufficiali suoi esigevano crudamente; talchè fu detto comune, d'agnello essersi trasmutato in lupo. Risoluto di prendere al tutto la signoria d'ambe le città, fece scrivere ai nostri dagli Anziani di Pisa affinchè lo intitolassero a vita *difensore*, *capitano generale e governatore*, colle facoltà concedute per lo innanzi ai capi della repubblica: nè si tardò a contentarlo mediante decreto del 22 ottobre. Il 5 agosto dell'anno vegnente, simile appellazione fu data ai figliuoli di lui, Gualtiero e Francesco, benchè tuttavia in età infantile. Gran cerimonia seguì a Pisa nel crearli cavalieri e proclamarli signori, descrittaci dal Sercambi che la vide: nella qual circostanza i Comuni pisano e lucchese furono richiesti di donativi per quei principi novelli. A tenore della più volte rammentata consuetudine, che le città, sebbene tenute in servitù, conservassero apparentemente la nazionale indipendenza, il Pontefice ed altri governi d'Italia ricercarono Lucca di entrare a parte d'una confederazione, stipulata poi nel 19 settembre in Firenze. Era questa intesa a porre in salvo gli stati dei contraenti dal flagello delle compagnie di ventura, formidabili pel numero degli armati, addestrate nell'arte guerresca e rotte ad ogni eccesso di violenza e di rapina (14).

Ma niun riparo mitigava le angherie sì del doge e sì de' suoi ministri, stantechè non attendevansi i richiami di quei che pativano, oltre l'esorbitanza delle tasse, e l'ingiustizia e l'arbitrio ond'erano ripartite. Francesco di Lazzaro Guinigi, d'illustre nascita e fornito di ricco patrimonio, esercitava nondimeno la mercatura al pari d'altri suoi concittadini doviziosi, e giusta l'uso comune di Toscana. Costui ebbe ad abbandonare celatamente la patria, se volle esimersi dal prestare, che era quanto donare, al tiranno: il perchè questi inferocito fece sequestrare i suoi beni, e vietò che si passasse dalla città o dal distretto nel contado, senza un permesso in carta. Contrasse poi nuovi sponsali con gran pompa; e i Lucchesi dovettero festeggiare l'arrivo de' conjugi nella città, e presentarli d'un donativo di fiorini diecimila. Tanto essi quanto i Pisani ugualmente lamentavano la tirannide dell'Agnello: ma quelli tra i primi che, o per bando loro inflitto o per traffichi, stanziavano nelle parti d'Alemagna non rifinavano di supplicare all'imperatore Carlo IV, tentandone l'avidità con larghe profferte di danaro, affinchè gli piacesse di visitar nuovamente la Toscana. Papa Urbano V, fattosi arrendevole alle preghiere di varj lucchesi mercatanti domiciliati nel reame di Francia, incitava parimente con calore l'Augusto, acciocchè tutto si dedicasse alla bell'opera di spezzare sì lunghe catene. È cosa certissima, che la Repubblica mostrossi dipoi oltremodo riconoscente verso quel buon pontefice per l'efficace sua mediazione. Divulgato l'annunzio che Carlo era in procinto di calare in Italia (se ne dava per motivo la necessità d'infrenare gli ambiziosi divisamenti di Bernabò), l'Agnello, che prevedeva quanto incerta si fosse e vacillante la sua ducal potestà, volle rassodarla col vicariato imperiale. Fu, pertanto, costretto il maggior Consiglio di Lucca a nominare dei deputati pisani per chiedere all'Imperatore venisse il doge fregiato, coi suoi discendenti, di quella prerogativa sulle due città (15).

NOTE

(1) A. Armario 2, N.° 148.
A. Armario 5, N.° 97, c. 8.
A. Armario 11, N.° 2, da c. 22 a c. 44.

(2) *Storie pistolesi* d'anonimo.
A. Armario 7, N.° 40.
A. Armario 11, N.° 2, c. 53 tergo.
A. Armario 28, N.° 25, c. 5 e seg.

(3)

A. Armario 11, N.° 2	c. 45. — 14 ottobre 1345. c. 49. — 28 ottobre 1348. c. 52. — 22 settembre 1350. c. 56. — 25 marzo 1352. c. 60. — 5 aprile 1353. c. 64. — 19 marzo 1354. c. 67. — 16 giugno 1355. c. 72. — 13 aprile 1356.

(4) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Cronaca senese di Neri di Donato (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo XV).
Cronaca pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo suddetto).
A. Armario 5, N.° 122, da c. 26 tergo a c. 29. Cancelliere pisano.
A. Armario 11, N.° 102. Abbozzo del diploma pel vicariato imperiale.
Il Tronci (*Annali pisani*) e Flaminio Dal Borgo (*Raccolta di Diplomi*, pag. 51), riportano quello del vicariato dato in Pisa il 9 marzo 1355. Che gli Anziani pisani adoperassero subito quel titolo, consta dal seguente documento A. Armario 5, N.° 132, c. 62.

(5) Opere citate della raccolta Muratoriana.
Matteo Villani, *Storia fiorentina*.
A. Armario 3, N.° 17.
Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I. Egli nomina taluno di quelli che tradirono la causa del popolo, riparando nell'Augusta mentre combattevasi. Del perdono generale fa menzione l'accordo del 16 giugno 1355, citato nella nota 3. Ivi son condonate le offese, ingiurie, eccessi e danni nella città e stato, nella occasione de' rumori suscitati nella città dal 20 a tutto il 23 maggio; ed è vietato procedere per tumulti e ragunamenti dal 24 a tutto il 26. Concerne il secondo termine le cose avvenute in Segromigno.

(6) Opere citate della raccolta Muratoriana.
Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Matteo Villani, *Storia fiorentina.*

(7) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Matteo Villani, *Storia fiorentina.*
A. Armario 11, N.° 101. Privilegio di Carlo IV ai nobili per le terre del contado. Esso conferma l'altro di Federigo II, del 1242, dato, come questo, in Pietrasanta.

(8) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Matteo Villani, *Storia fiorentina.*
Ambedue i citati scrittori pongono la decapitazione di Arrigo nel 1356, pel solito divario nel contare il principio dell'anno.

(9) Seguono le indicazioni per gli accordi coi Pisani. Le prime cinque sono annuali; l'ultima biennale.

A. Armario 11, N.° 2	da c. 76 a 120	13 aprile 1357. 17 aprile 1358. 27 maggio 1359. 6 giugno 1360. 6 giugno 1361. 3 luglio 1362.
	c. 113. 119 tergo.	Abusi dei loro agenti.
	c. 78. 86. 92. 101 tergo. 109. 116. 117. 121.	Nomine del Cancelliere e dei Podestà ec. Riforma della *Tasca.*

(10) A. Armario 3, N.° 21. Perdono agli Anteiminelli.
A. Armario 5, N.° 143, c. 22 tergo, 24. 35. Compagnie di ventura.
Memorie e Documenti ec., Tomo II, da pag. 349 a pag. 351.

(11) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Matteo Villani, *Storia fiorentina.*
A. Armario 5, N.° 143, c. 56 tergo, 57 tergo, 120 tergo, 121 tergo, 122. 132 tergo, 143 tergo, 145 tergo.

(12) A. Armario 26, N.° 10, c. 6.
Memorie e Documenti ec., Tomo I, pag. 391. 392.

(13) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Matteo e Filippo Villani, *Storia fiorentina.*
Aggiunte al libro XII della *Storia fiorentina* di Scipione Ammirato.
Neri di Donato, *Cronaca sanese* (Muratori, *Rerum Italic. Scripl.*, Tomo XV).
Cronaca pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo suddetto).

Il Sercambi pretende che l'ultima depredazione del territorio lucchese formasse un articolo della pace di Pescia. Ciò non sussiste: vi fu bensì acquiescenza per parte dell'Agnello, all'effetto di facilitare la conchiusione della pace. Dall'altro lato, un legato pontificio, presente al congresso, non avrebbe comportato si registrasse quel patto da cannibali.

(14) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 5, N.° 147, c. 2. 3. 4.
A. Armario 22, N.° 24.

(15) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 5 { N.° 85, c. 16.
N.° 147, c. 7.

Vedasi il proemio della riformagione (13 novembre 1370) intorno la compilazione del nuovo statuto.

CAPITOLO V.

Carlo IV in Lucca. — Deposizione dell'Agnello. — Lucca francata dal giogo pisano. — Diplomi cesarei e dell' imperial vicario. — Esame di alcuni di essi. — Riforma della costituzione repubblicana. — Lega e guerra contro Bernabò Visconti. — Spedizione degli Antelminelli. — Dichiarazione sul governo popolare. — Pace stipulata in Bologna.

(1368-1370)

Andò a vuoto l' ambasciata dell'Agnello, per aver differito Cesare all' anno presente la sua spedizione d' Italia: quindi nominò il Consiglio altri deputati, allo stesso fine di chiedergli il vicariato. Condottosi finalmente Carlo nella Penisola, scortato da parecchi cavalieri, aderì, giusta la mala fede consueta, alle inchieste pôrtegli dagli ambasciatori dell'Agnello; ma in pari tempo spedì a Lucca Marcovaldo, patriarca d'Aquilea, con gente tedesca, il quale volle immantinente le chiavi dell'Augusta, donde licenziò il presidio pisano, guarnendola co' suoi: novità che destò vivissima esultanza ne' cittadini. Tornò quasi scornato a Pisa l'Agnello; nè in Lucca restarono (ma fuori della fortezza) che Gerardo suo vicario, ed alcuni agenti pisani per sopravvegliare le cose del governo e percepire le tasse. Non valsero però ad impedire che gli Anziani mandassero lettere all' Imperatore in Parma per renderlo inteso dei casi loro, e per supplicarlo ad onorar Lucca di sua presenza. Fece Carlo vestir di rosso il messaggio che recogli tale annunzio; indi s' incamminò verso Garfagnana, da dove mosse, finalmente, per Lucca il 5 settembre, incontrato a Moriano dal doge, cui molti pisani facevan corteggio. Ei fu bene accolto dall' Imperatore, che creollo di subito cavaliere con altri del suo seguito.

Immense grida d'applauso mandò il popolo, per mostrare quanto gradisse questa seconda venuta di lui, che, visitata la cattedrale, prese alloggio nel palazzo entro l'Augusta. Incamminatosi l'Agnello al palazzo del Comune presso San Michele, ascese sul cavalcavia di legno ad essa chiesa contiguo, con alcuni de'suoi, cui prese a leggere uno spaccio testè recatogli da Pisa. Ad un tratto il cavalcavia rovinò, essendo per vetustà incapace di sostenere il peso delle molte persone affollatesi intorno

all'Agnello, e seco trasse quanti vi erano sopra; di che l'Agnello ebbe infranta una coscia. Non appena il seppero a Pisa, ove già sordamente rumoreggiavasi contro il tiranno, ne fu distrutto il potere, senza verun contrasto dei suoi partigiani, sbigottiti da quell'impensato accidente: mentre l'Imperatore, anzichè darsi briga di proteggerlo, vi spedì le sue brigate col Patriarca, per ricevere il giuramento dagli Anziani di Pisa, che permise continuassero tuttavia a regger le cose di Lucca. Così l'Agnello perdè in pari tempo l'una e l'altra signoria, quando credevale in sè e nella famiglia stabilmente radicate. Pretesero in quel mentre i rettori di Pisa, che il Comune di Lucca pagasse all'Imperatore fiorini quattromila; al che mostrandosi recalcitrante il maggior Consiglio, levaron rumore, per cui gravi sconcerti sarebbero avvenuti, se Alderigo di Franceschino Antelminelli, riputatissimo sopra gli altri di sua prosapia, non avesse sovvenuto il Comune dell'opportuno danaro, a titolo di prestanza. Non intermettevano intanto i cittadini di esortare e supplicare l'Imperatore li francasse una volta dall'abborrito servaggio, con promessa di guiderdone corrispondente all'importanza del benefizio; nè sembrava egli restio a secondarli, sia per l'allettamento del danaro, sia per l'ira che covava tuttora contro i Pisani; memore delle turbolenze di quella città nel 1355. Ciò non pertanto pendeva tuttavia irresoluto, cercando pretesti a meglio colorir quel disegno. Infine risolse di trattarne a voce con papa Urbano, il quale da poco tempo trovavasi in Roma. Lasciò in Lucca la moglie e il Patriarca, e bastante presidio per guardare l'Augusta. Tentarono i Pisani di rientrarvi per inganno e sorpresa, durante la breve assenza di lui; ma andò loro fallito il colpo. Non ignorando quanto fossero esecrati, praticavano essi nella città il solito tenore di sospettosa diffidenza; il perchè ne cacciarono parecchi abitanti, confinandoli a Sanminiato ed altre terre contigue (1).

Era di poco inoltrato il nuovo anno, di sempre gratissima ricordanza pei Lucchesi, quando rientrovvi l'Imperatore, accompagnato dal cardinal Guidone, vescovo portuense, e dagli ultimi confinati, che assicurò da qualunque molestia. Nè solo in questo spiegò l'animo contrario ai rettori di Pisa, ma privolli eziandio, nel 24 marzo, dell'amministrazione delle gabelle, proventi e rendite, la quale fidò ai magistrati del Comune, che

moderarono incontanente le tasse e le gravezze. Fu questo il primo passo verso l' intera emancipazione. Poco tardò Carlo a compier l' opera, sdegnato fuor di modo per l' ingratitudine di Pietro Gambacorti, che fattosi signor di Pisa mercè il favore del monarca, diè segno di volerla sottrarre alla sua dipendenza. Il perchè troncò qualunque indugio, e nella notte precedente al 6 di aprile, innanzi gli Anziani, molti cittadini, il cardinale e la sua baronia, dichiarò solennemente nel palazzo dell'Augusta, esser cessata da quell' istante medesimo, sopra la città, distretto, contado e forza di Lucca, ogni autorità de' Pisani, riguardati da lui come ribelli dell' imperio; contro i quali ordinò movesse la sua gente d' arme colla fanteria lucchese. Espugnata la torre del Monte San Giuliano, corsero quelle schiere su Pisa; ma il comandante tedesco, guadagnato dall'oro de' nemici, fece sul più bello suonare a raccolta. Il dì 8 d'aprile, l'Augusto mise in carta ciò che avea promesso a voce. Rinfrescata la memoria delle ingiurie e torti passati, ed enunciati i recenti, chiarisce rea di lesa maestà cesarea la nazione pisana, le toglie qualunque giurisdizione sopra Lucca, e libera questa da qualunque dipendenza e soggezione verso di quella, e la sottopone al suo immediato dominio. Per cancellare qualunque orma della passata servitù, revocano, il 27 di quel mese, gli Anziani e il Consiglio l'appellazione di *capitani generali governatori e difensori*, conferita in passato ai reggitori di Pisa, e derogano a ciò che gli statuti e le riformagioni ordinavano in favore di quel popolo (2).

Altre spedizioni militari, che passerò sotto silenzio, stante la loro poca importanza, eseguite furono con vario successo dalle soldatesche imperiali e lucchesi; limitandomi ad accennare che il nemico fu presto costretto a sloggiare dalle fortezze di Pontetetto, di Garfagnana e di Motrone. Mentre appunto campeggiavano quelle forze riunite in Versilia, giunsero deputati di Sarzana colle chiavi della città, per ritornarla, insieme con tutta Lunigiana, sotto la dipendenza della Repubblica. Ma siccome parevano i capitani, la più parte tedeschi, esitanti nel ricuperare quella provincia al Comune; Alderigo Antelminelli dilungossi celatamente dal campo, e ne prese possesso in nome di Bernabò Visconti signor di Milano, per la continua devozione di sua stirpe a quei dominanti; dal qual

Bernabò ei riportò di poi il titolo di Visconte in Lunigiana. Tornarono, in questo mezzo tempo, Giovanni degli Obizj, Orlando Salamoncelli, Niccolò Diversi e Francesco Guinigi, con altri sbanditi, in numero di trecento; e rimpatriarono ugualmente più cittadini, che volontariamente aveano preso stanza in Genova, in Venezia, in Avignone, in Parigi e altrove; dandosi ai traffichi, e preferendo di viver lungi dalla patria purchè liberi, anzichè obbedire a chi di quella faceva sì crudo governo. Tanto gli uni quanto gli altri adoperaronsi a tutt'uomo, non risparmiando sagrificj per ristorar la Repubblica. Aperto quindi trattato coll'Imperatore (che stava intanto meditando di costruire una nuova fortezza sotto il nome di Castello Cesareo); fra esso monarca ed alcuni deputati all'uopo, fu stabilito di riconoscerlo *per vero, legittimo e natural signore*, e promettergli *soggezione immediata;* obbedendo ai cenni di lui e de'suoi vicarj, con pagare a costoro annualmente fiorini quarantamila per le spese del presidio, e a lui centomila in due rate, la prima in luglio, e la seconda nelle prossime feste natalizie; restando nel governo libera l'amministrazione di tutte le entrate pubbliche. Dal canto suo dichiarerebbe Carlo per lettere patenti l'estensione del territorio lucchese, mercè l'enumerazione speciale dei luoghi, castella e terre che il componevano, e rintegrerebbe il Comune nel godimento dei privilegj emanati dagli antecessori suoi: il che fu ben presto compito. Richiamato il popolo con pubblico bando a convenire il 6 giugno sulla piazza di San Michele, si appresentarono gli Anziani all'Augusto, ivi seduto in trono, decorato delle imperiali insegne ed attorniato dai suoi baroni, e gli rendettero grazie per aver tratto Lucca dalla *schiavitù babilonica* in che tenevanla i Pisani; e prestarongli, in nome del popolo, il convenuto giuramento di fedeltà e d'obbedienza, siccome sudditi; promettendo ancora, in termini generali, di rendergli conto dei proventi e delle gabelle, pagandogliene il ricavato: il che significava, se poniamo mente al riferito accordo, l'obbligo dello sborso annuale di fiorini quarantamila. I castellani dei forti del contado, svincolati per dichiarazione cesarea dall'obbligo di seguitare a tenerli per li Pisani, ne fecero la consegna alle imperiali milizie. Nel giorno stesso segnò Carlo il diploma risguardante la descrizione del territorio della Repubblica, in-

cludendovi eziandio, con altra carta posteriore, le terre di Valdinievole, Valdriana e Valdarno, tuttochè per queste avesse precedentemente riconosciuto i Fiorentini come vicarj dell'impero. Merita particolare osservazione la riserva che leggesi nel primo de' due documenti; imperciocchè, dopo avere statuito che ciascun luogo ivi enunciato appartener debba al Comune di Lucca, *cum mero et mixto imperio et gladii potestate*, soggiunge: *salvo nihilominus pleno superioritatis directo et utili dominio, quod ad nos et successores nostros romanos imperatores, qui pro tempore fuerint, tanquam ad verum, legitimum, ordinarium et naturalem dominum, omni tempore pertinuisse et pertinere declaramus.* Le facoltà che da lui conseguiron gli Anziani, di batter moneta, erigere studio, conferir lauree, crear notari, legittimar figli spurj e render valide le adozioni, formano materia di altri tre diplomi, pubblicati ugualmente nel giorno stesso del giuramento. Composte di tal maniera le cose di Lucca, nominò, il 2 luglio, vicario cesareo di Toscana il cardinal Guidone, e indi a breve partì per la Germania (3).

Quanto ai fiorini centomila, ne imborsò l'Imperatore la prima rata, e cedè la seconda ad Urbano V, la quale fu soddisfatta in più volte dal Comune alla Camera apostolica; nè restò saldata che circa diciotto anni dipoi. La repubblica fiorentina, il Marchese d'Este, e il signor di Padova sovvennero, tutti insieme, i Lucchesi, nelle loro strettezze, di fiorini cinquantunmila a titolo di prestito, con che fu pagata la prima rata all'Imperatore. Ma troppo maggiori furon le spese che dovè sostenere il Comune; fra le quali gravissima riuscì quella del nuovo castello cesareo: cosicchè, senza prestare intera fede al Sercambi, che pretende fossero spesi in tutto fiorini trecentomila, si può con fondamento argomentare che non si spendessero meno di fiorini dugentomila. Mal si spiegherebbe come in una città smunta da tante contribuzioni si fosse potuta cumulare la metà di quella somma, se non fosse venuta in soccorso la carità dei cittadini, dacchè l'altra metà formavanla il debito col Pontefice e le accennate prestanze (4).

La più parte delli storici lucchesi, mentre seguitano il Sercambi nello spinger tropp' oltre la quantità del danaro speso dai Lucchesi per riscattarsi, se ne discostano nel troppo magnificare il frutto che ne ritrassero. Sebbene egli narri avere

i Lucchesi pregato Cesare della libertà, *rimanendo però sempre sottoposti alla maestà imperiale*, e sebbene il linguaggio usato, sì da loro nel giuramento e nell'accordo fermato coll'Imperatore, e sì da lui ne' diplomi, suoni tutt'altro che libertà e indipendenza sciolte da ogni freno; questi poco esatti scrittori non si rimangono dal vantare, che, mercè l'oro largamente profuso, furono appunto comperati questi due inestimabili vantaggi. Al contrario, Girolamo Sesti, cui tien dietro l'accademico Cianelli, ravvisa nelle citate scritture tali prove di servitù, che conchiude apertamente non esser toccato ai Lucchesi che divenire al tutto sudditi, anzichè vassalli dell'imperio; e i lor magistrati avere ottenuto di esercitare *più presto semplice amministrazione*, che autorità di governanti. Se ai primi è da rimproverare il silenzio intorno a documenti d'importanza grandissima; inattendibili, per l'altro lato, sembrano i motivi che adduce il Sesti per iscusare i reggitori dell'aderimento prestato ad obblighi ch'egli giudica oltremodo esorbitanti. La soluzione di questo nodo sta tutta nelle parole dianzi riportate, *salvo nihilominus pleno superioritatis directo ac utili dominio;* alle quali chi vorrà fare attenzione, rileverà senza pena, che la supremazia cesarea serbar si doveva nella sua *pienezza*, non solo quanto all'autorità che competevale sulla Repubblica, riguardata come feudataria, ma eziandio quanto al lucro che per ciò appunto soleva ritrarne. Che cosa infatti promise Carlo nell'accordo? di raffermare i concedimenti degli antecessori suoi; ma costoro nel lasciare al Comune i proventi e regalie, riservavansi un censo annuale che talvolta imborsavano, in via di composizione, con un sol pagamento, senza più chiederne pel restante del loro regno; dei quali modi ho recato esempj: cioè, del primo al duodecimo, e del secondo al tredicesimo secolo. Ecco, pertanto, a che riducesi l'utile dominio, inesplicabile pel Sesti, che, vedendolo congiunto al diretto, crede per l'intero annichilata nelle magistrature repubblicane ogni autorità di governo. Giusta l'evidente significato del vocabolo *superioritatis*, che precede tanto *l'utile*, quanto *il diretto* dominio, sono ambedue ugualmente da riferirsi al supremo, non al material possedimento del feudo. Quindi l'Augusto dovea riservare per sè tanto l'uno che l'altro, per non alterarne la condizione. I Lucchesi ricu-

perando lo stato nella condizione di prima, nè a piena libertà potevano aspirare, nè d'assoluto servaggio eran gravati: talmentechè de' rammentati scrittori d'opinione contraria, è forza il dire che niuno ha colto nel segno, esagerando le cose o attenuandole. Le formole della concordia e del giuramento, in quanto dichiarano dovere i Lucchesi andare *immediatamente* sottoposti alla imperial podestà, come *sudditi fedeli*, considerate disgiuntamente dal complesso degli atti, potrebbero, per verità, suscitare qualche dubbiezza, siccome improprie in materia di feudi; ma non bisogna pesarne il valore a segno da ravvisarle capaci di escludere il principio feudale nel nostro caso. L'intendimento di ristabilire gli antichi privilegj è troppo chiaramente spiegato nell'accordo, come pure la sola imperiale supremazia, nel diploma che attribuisce al Comune le terre dello stato, con facoltà e diritti che includono potestà di governare; perchè debbano altre dimostrazioni, significanti qualche cosa più che vassallaggio, interpretarsi con tutto il rigor letterale. Forse i ministri e cancellieri cesarei le avranno inserite negli atti, senza certa opposizione dei Lucchesi, ai quali bastava la sostanza del concedimento, nè curavano gran fatto l'apparenza d'omaggio, anche più grave dell'usato (5).

Partito l'Imperatore, il cardinal Guidone, suo vicario e luogotenente in Toscana, prese stanza in Lucca. Per impedire che il comune di Firenze si togliesse Sanminiato, chiese soccorso a Bernabò Visconti signore di Milano, il quale spedì millecinquecento uomini d'arme, capitanati da Giannotto Visconti. Pochi di costoro andarono a guernir Sanminiato; e il maggior numero s'acquartierò nell'Augusta. Giunsero in quel mentre a Lucca Alderigo Visconte di Lunigiana, e Orlando d'Arrigo Antelminelli con molti fanti e cavalieri, e chiesero d'essere introdotti nel castello, con animo d'impadronirsene; ma Francesco Guinigi, uomo destro ed operoso, seppe antivenire questo nuovo pericolo, dissuadendo il cardinale dal consentirvi. Per tal rifiuto non isbigottirono gli Antelminelli, e mandaron per nuova gente, che mosse da Lunigiana insieme coi cittadini che parteggiavano per Pisa, i quali erano spatriati quando seguì l'emancipazione di Lucca. Temendo i reggitori che costoro, secondati da Giannotto, prendessero il di sopra, spedirono frettolosamente al Papa in Roma, il quale

minacciò persino di privare il vicario del cappello cardinalizio, qualora la Repubblica patisse danno pei costoro attentati. Si ristrinse pertanto il cardinale cogli Anziani, col potestà e con molti dei più notevoli cittadini, tra i quali primeggiava, per zelo ed accortezza, Francesco Guinigi, e furono di comune concerto apparecchiati gli opportuni mezzi di sicurezza e difesa. Indi, profittando del rumore che levarono in città gli Antelminelli per tirare le cose ai lor fini, mandò il cardinale fuor del castello le milizie lombarde, sotto colore di sedare il tumulto, nato dall'avere Alderico spiegato la propria bandiera sulla piazza di San Michele; il che avea disgustato parecchi cittadini, che nulla inchinati a nuova servitù, sbarravansi e fortificavansi come potevano il meglio, mentre alcuni del popolo perdevano la vita in quel garbuglio. Il capitano Giannotto, fortemente irritato contro Alderico, vedendolo anteporre il suo all'interesse di Bernabò, voltò le armi contro il fazioso, ed incuorò i cittadini. Ma ormai fatto sicuro il cardinale della fortezza, guernita dai soli Lucchesi, ed incoraggiato per le scissure tra' due capitani, prese a spiegare il suo potere anco in città, in ciò virilmente secondato dai buoni cittadini; nè gli fu difficile il tôr via la bandiera, ed avere anco nelle mani l'Antelminelli, che ricomperossi con grossa taglia, e tornò in Lombardia. Vi andò pure Giannotto col suo seguito, dopo aver saccheggiato le case del borgo; e così Lucca scampò dal pericolo (6).

Esaminando i primi atti del governo dopo l'allontanamento di Cesare, li troviamo discordanti oltremodo dalle fole di libertà sognate dai nostri storici. Il cardinal vicario emana bandi, nomina gli Anziani ed il podestà, rafferma gli eletti nelle cariche, consente agli Anziani la scelta dei pubblici ufficiali per l'anno seguente, e riceve il giuramento dalle principali magistrature. In proposito di bandi, non dee trascurarsi quello che vieta di alludere alle parti guelfa e ghibellina, sorgenti d'infinite calamità alla Repubblica. Non occorre dire, quanto tal dipendenza comparir dovesse increscevole ai cittadini; i quali perciò s'adoperarono con ogni potere per trarsene fuori, nulla curando di soggiacere a nuovi gravami, purchè raggiungessero il fine cui tendevano incessantemente, cioè di reggersi liberamente, senza l'importuna presenza di chi li sopravvegliasse (7).

Sembra che sull' incominciare del 1370 prendesse il cardinale a contentarli, dappoichè li vediamo riformare di per sè soli le cose pertinenti al governo. Già sino dal 1362 fu messo innanzi, come fosse di mestieri il dare alla città un nuovo spartimento, per distribuire più equabilmente fra i cittadini gli onori e le gravezze; il che, a motivo delle tante variazioni accadute, non potevasi più conseguire mediante l' antico sistema de'cinque compartimenti urbani; talchè furon ridotti a tre soli, denominandoli terzieri, e coi nomi e coll' ordine seguente:

1.° San Paolino
2.° San Salvatore
3.° San Martino.

Oltracciò, preposero i riformatori alla suprema magistratura dell'anzianato un *Gonfaloniere di giustizia;* fissarono il numero de' componenti tanto il minore che il maggior consiglio; segnarono i confini delle respettive autorità, e guarentirono l'interna sicurezza coll'ordinamento della milizia. Annuì pienamente il vicario alla formazione della nuova tasca, o imborsazione, pel collegio decemvirale, composto quindi innanzi di nove Anziani, tre per terziero, e del Gonfaloniere di giustizia, da prendersi successivamente e coll'ordine suddivisato, da terziero diverso ad ogni collegio; e lasciò che sì le nomine e sì gli assortimenti si facessero dagli elettori, secondo le patrie costumanze. Infrattanto, alcuni deputati negoziavano col cardinale, per ricavarne a qualunque costo privilegj ed esenzioni a favor del Comune, salva però sempre la soggezione al trono cesareo. L'esito di questa pratica fu, che nel 12 marzo pubblicò il cardinale una carta, mercè la quale investì gli Anziani presenti e futuri in perpetuo della prerogativa di vicarj imperiali, e li munì di amplissimi poteri, legislativi, amministrativi e giudiziarj, purchè rispettassero i diritti temporali del vescovo e d'altri ecclesiastici. Questo diploma, valutabilissimo di fronte a quelli di Carlo dell'anno innanzi, era, fuor di dubbio, l' unica via di conciliazione fra il desiderio ardentissimo d'indipendenza dei Lucchesi, e il proseguimento dell'alto dominio imperiale. Altro vantaggio recava seco la trasmissione del vicariato nei moderatori della Repubblica: quello, cioè, di

esonerarli dal pagamento dell'annuo censo. La Repubblica mostrossi riconoscente verso il cardinale di sì segnalato favore, con presentarlo di ricchi doni, e con pagargli fiorini ventimila, sotto colore di rimborso per ispese da lui anticipate per la custodia delle fortezze. Anche a Giovanni Bolcioni, castellano di Pietrasanta per l'Imperatore, fu d'uopo sborsar danaro affinchè la cedesse liberamente (8).

La terra di Sassi nella Garfagnana spiegò la bandiera della rivolta, e dava da temere che altre ne seguitassero l'esempio, come turbolente per indole, e quindi facilmente disposte a novità: molto più allora per la vicinanza delle genti lombarde acquartierate in Lunigiana e Minucciano, le quali tuttodì s'ingrossavano minacciando i paesi circostanti; e per l'eccitamento alle sommosse che davano sotto mano gli Antelminelli, da lungo tempo devoti al Visconti, e potentissimi nella Garfagnana, dove contavano molti aderenti e seguaci tra i magnati e nel popolo. E sebbene i figli di Francesco Castracani ceduto avessero al Comune la rôcca del Bargilio, di non leggiera importanza in quei luoghi alpestri, ritenevansi però Tereglio, ed erano strettamente collegati con altri conti rurali degli altri stati. Alderico, più ricco e destro de'suoi numerosi congiunti, promesso avea, nell'uscir di carcere, di comportarsi qual buono e leal cittadino; ma poca fiducia ispiravano quelle parole dettate dalla forza, a fronte dell'ambizione ond'era predominato. Le repubbliche di Firenze, Siena e Lucca s'intesero col pontefice Urbano V per contrastare alle mire d'ingrandimento che palesava del continuo Bernabò; e strinsero, il 25 marzo, in Bologna contro di esso una lega offensiva e difensiva, nella quale, il dì 3 di aprile, fu ammessa similmente Pisa (9).

Questi pensieri guerreschi non frastornavano i Lucchesi dall'ordinare le cose interne. A commemorazione della spenta tirannide pisana, istituirono i padri una festa volgarmente detta della libertà. Le odiate mura dell'Augusta, le torri che la fiancheggiavano, e il castello cesareo, andarono a terra; volendosi il popolo liberare dalla vista di quei monumenti di servitù, e antivenire nuovi disastri. Il perchè accorsovi in folla, e dato mano al demolire, in breve non ne rimase vestigio (10).

Ma gli Antelminelli, spalleggiati finalmente senza mistero dal signore di Milano, e guidati da Alderico, immemore delle

fatte promesse, occuparono con grosse schiere la Garfagnana, e tirarono facilmente alla parte loro la vicaria di Gallicano, con molte terre di quelle di Camporgiana e Castiglione. Il Consiglio non fu tardo degli opportuni ripari. Approvigionata la città di vettovaglia, ed apparecchiato ogni argomento di attacco e di difesa, impose una taglia sui ribelli Alderico, Giovanni ed Orlando, ne confiscò gli averi, e domandò soccorso al comune fiorentino, che ordinò alle milizie di Barga concertassero gli opportuni movimenti colle lucchesi per cacciare il nemico di Garfagnana. Racquistò subitamente il prode cavaliere Giovanni degli Obizi, che comandava quelle forze riunite, le castella di Camporgiana, di Gallicano, e degli altri luoghi, che la Repubblica fece smantellare, affinchè più non servissero di ricovero a turbolenti magnati, nè di occasione ad incessanti guerre. Indi a poco, Minucciano, che di mala voglia ubbidiva al Visconti, si ribellò, e volontariamente tornò sotto l'ubbidienza del Comune (11).

Nè la guerra esterna era il solo pericolo che minacciasse la rinascente libertà. Gravissime discordie insorsero fra i popolani e gli ottimati, mirando questi a tirare a sè l'esclusivo godimento degli onori e delle cariche, ed aspirando quelli a parteciparne ugualmente che i nobili. Sposero quindi alcuni popolani al Consiglio, che dopo essersi ciascuno tassato pel ricuperamento della libertà, pareva del tutto incomportabile che pochi ne avessero a godere i frutti: tutti indistintamente i cittadini sopportare i pubblici gravami, e quindi dover tutti ugualmente agli onori partecipare. Questa domanda trovò dapprima le orecchie sorde; ma ripetuta con maggior forza, convenne l'udissero. Chiesero che la città fosse retta a popolo (la fazione contraria voleva si reggesse a comune), e tutti giurassero di serbare inviolata questa maniera di reggimento. Nell'adunanza del 31 luglio alquanto numerosa, gli Obizi, i Salamoncelli, i Poggi, i Quartigiani, i Vegli e i Maurini, tutti di nobil prosapia, si opposero vivamente; ma visto il maggior numero preponderare pel sistema popolare, altro sfogo non ebbero che rinunciare formalmente alle contese onorificenze, per sè stessi e per le proprie famiglie, sdegnando di tenerle a comune con la plebe. Stanziò allora il Consiglio, che solo in nome e per l'autorità del popolo procedesse il governo,

e privò degli ufficj di Gonfaloniere di giustizia, di Anziano, di Gonfaloniere delle contrade e di pennoniere, non solo quei che tanto sfrontatamente le disdegnavano, ma ben anco i cavalieri tutti, riservando però a questi i vicariati e le altre cariche minori. Per suggerimento di Francesco Guinigi venne istituito un officio, destinato alla tutela della libertà e dello stato popolare; ed ei fu uno dei primi nominati a quel santo ministerio. Immediatamente gli Anziani e il Gonfaloniere di giustizia giurarono, presente tuttavia il Consiglio, di mantenere virilmente e a qualsivoglia costo lo stato popolare. Appena divulgata la riformagione per la città, levarono rumor grande i pochi contrarj; ma accorso immantinente il podestà colla milizia popolana, sedò il tumulto, e fe sostenere quattro de' più sediziosi, tre dei quali ebber poi mozzo il capo, e il quarto la mano destra. Il giorno seguente, assembrati di mano in mano nel cortile del pubblico palazzo i cittadini tutti, disposti secondo l' ordine delle contrade, prestarono il medesimo giuramento. E perchè comunemente reputavasi principale fomentatore della discordia Giovanni degli Obizi (fortemente irritato nel vedere quei di sua stirpe, non che gli aderenti loro cacciati fuori delle primarie dignità della Repubblica), afferrò il governo l'occasione dell'assenza di lui, che era ito in Garfagnana, e vietogli di tornare in città: il che pose il colmo alla sua irritazione. Spregiando quell'ordine, rientrovvi arditamente, e studiossi di eccitare la compassione nel popolo, con ricordare l'esiglio sofferto durante la servitù pisana, le sue incessanti cure per infranger quei ceppi, e l'aver tante volte posta a risico la vita nei combattimenti: ai quali servigj si rispondeva dai reggitori con cacciarlo nuovamente dalla patria. Ma in luogo che queste lagnanze facessero frutto, preso e carcerato, fu per decreto del Consiglio dannato alla pena del confine: nella qual punizione fu piuttosto mite, sì per rispetto al lustro della sua nobilissima famiglia, e sì pei servigj e imprese militari di lui, che attenuavano il doppio fallo di aver rotto il bando, e di aver tentato di eccitare il popolo a sommossa (12).

La partenza dell'Obizi ristorò la interna quiete, mentre la pace stipulata il 10 novembre in Bologna tra il signore di Milano ed il Papa, cogli alleati d'ambe le parti, assicurò

l'esterna. Dovea, secondo quel trattato, il cardinale Anglicano, vicario pontificio, decidere in via di compromesso due articoli: 1.° Se Minucciano e la Lunigiana dovessero quindi innanzi spettare a Lucca, ovvero a Bernabò; 2.° Qual trattamento dovesse usarsi agli esiliati combattenti nelle file nemiche, come rispetto a Lucca, gli Antelminelli. In quanto al primo, fa d'uopo argomentare che il compromissario lasciasse le cose come stavano; imperocchè mostrano i libri delle riformagioni, che la Repubblica continuò a posseder Minucciano, senza racquistar le terre che avea perdute in Lunigiana, cioè Sarzana e Carrara. Per gli sbanditi lucchesi, sembra non pronunciasse il cardinale sentenza veruna.

Stanziò il collegio degli Anziani diverse utili riforme; tra le quali piacemi rammentarne due: cioè, la rinnovazione del divieto di designarsi a vicenda coi nomi delle malaugurate sette che avean quasi condotta la patria al totale disfacimento, e l'abolizione degli stemmi, salvo i particolari delle famiglie, delle comunità, e quelli del Papa, dell'Imperatore e del cardinal Guidone; ma con menzione espressa di cancellar dappertutto e distruggere quelli *del perfido tiranno*, *Giovanni dell'Agnello*. Nè andò dal consiglio dimenticata la compilazione di un nuovo codice di leggi, per tôr via quelle allora vigenti, figlie della passata tirannide, non più in armonia col nuovo ordine di cose; dandone il carico ad un numero di cittadini a ciò deputati (13).

NOTE

(1) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 5, N.° 85, c. 16.
A. Armario 22, N.° 23.
Riformagione del 16 luglio 1370 (prestito d'Alderico).
Cronaca pisana d'anonimo (Muratori, *Rerum Ital. Script.*, Tomo XV).

(2) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Cronaca pisana d'anonimo (Muratori ec., Tomo XV).
Riformagione del 6 aprile 1369.
A. Armario 5, N.° 85, c. 5 tergo; N.° 149, c. 1.
A. Armario 11, N.° 117.

(3) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Cronaca pisana citata.
A. Armario 5, N.° 5, c 87; N.° 149, c. 3 tergo, 6. 11. 12. 13.
A. Armario 11, N.° 120. 121. 122. 125. 126. 130. 132.

(4) A. Armario 6, N.° 54. 55. 133 } Quittanze di prestiti.
A. Armario 11, N.° 153 }
A. Armario 11, N.° 406 { da c. 3 a c. 28 tergo. Credito pontificio.
da c. 53 a c. 65. Prestiti diversi.
Sercambi, opera citata. Il Cianelli (*Memorie e Documenti* ec., Tomo II, pag. 17) seguita il manoscritto del Sercambi; questi però aveva dapprima segnato fiorini dugentomila pel pagamento fissato nell'accordo cesareo. Una cassatura posteriore riduce alla metà la suddetta somma. Chi la corresse operò bene, ma doveva ridurre anche il totale a fiorini dugentomila in luogo di trecentomila.

(5) Beverini, *Annal. Lucen.*, Tomo II, pag. 418. 419.
Tucci } *Storie MSS.* { lib. VII.
Civitali } { P. IV, lib. IV.
Sesti Girolamo }
Memorie e Documenti ec., Tomo II, pag. 15. 16.

(6) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 3, N.° 25, c. 2 tergo.

(7) Riformagioni del 15, 30, 31 agosto; 1, 11 settembre; 17, 30 ottobre; 16, 30, 31 dicembre 1369.

(8) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 5, N.° 143, c. 29.
A. Armario 11, N.i 35. 133.
Riformagioni del 5, 16, 22, 25, 27, 28 febbrajo, e 3 aprile 1370.

(9) A. Armario 3, N.° 25, c. 6 tergo.
A. Armario 5, N.° 85, c. 23.
A. Armario 11, N.° 6. 9.
Riformagione del 4 gennajo 1370.

(10) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni del 28, 29 marzo e 3 aprile 1370.

(11) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 8, N.° 263. 264.
Riformagioni del 6, 10, 11, 30 maggio; 16, 22 luglio; 24, 27 agosto 1370.

(12) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni del 4, 31 luglio; 1, 5 agosto; 9 novembre 1370.

(13) A. Armario 11, N.° 10.

Riformagioni	13 novembre	1370	Compilatori dello Statuto.
	18 giugno	1371	
	14 dicembre		
	14 novembre	1370	Sette, armi ec.

L'officio sopra la conservazione della libertà e dello stato popolare fu nominato per la prima volta il 5 agosto 1370, la seconda il 5 marzo 1371, e la terza, che fu l'ultima, il 19 giugno 1371. Spirò l'autorità sua il 30 settembre di detto anno.

Capitolo VI.

Pace cogli Antelminelli. — Varie leghe tra le potenze italiane. — Trattati speciali di Lucca con Pisa. — Provvedimenti interni. — Pestilenza in Lucca. — Officio sopra la libertà. — Compagnie di ventura e sedizioni. — Perdono agli Antelminelli. — Turbolenze nelle montagne pistojesi.

(1371-1383)

Per l'interposizione di Gregorio X, si fece, il 10 marzo, in Castiglione di Garfagnana, l'accordo fra gli Antelminelli e il Comune alle seguenti condizioni: perdono generale, con la rivocazione dei bandi e confiscazioni; esenzione dalle pubbliche gravezze, salvo le gabelle, per Alderico e suo fratello Giovanni; consimil grazia per un quinquennio a favore degli abitanti delle castella e terre già ribellate in Garfagnana e tornate all'ubbidienza del Comune; finalmente, rintegrazione dei diritti sopra Monteggiori ed Argentara pei discendenti di Castruccio, e sopra Tereglio pei figli di Francesco Castracani. Giusta le basi dell'accordo, sembra che tutte le casate degli Antelminelli avrebber potuto rimpatriare, qualora Alderico, che trattava per esse, non avesse apposto nella ratificazione tal riserva, che produsse poi notevoli conseguenze. Egli suddivide in tre classi separate la sua stirpe: novera nella prima classe sè medesimo, il suo fratello, Orlando, Vallerano e i Savarigi, come discendenti dal primitivo stipite per linea mascolina, pel ritorno della quale se ne rimette agli Anziani, purchè siano cassate le confiscazioni; lascia in libertà Lodovico Bovi, Filippo Mugia, Iacopo e Giovanni Pargia, designati nella seconda classe, di ritornare se il vogliono; e pone in arbitrio del Vescovo di Siena, nunzio pontificio per questa pacificazione, la sorte degli altri congiunti e affini che formano la terza ed ultima classe. Acconsente senza restrizione ad ogni cosa il reggimento nella sua ratificazione; ma si vale dell'arbitrio lasciatogli, previa retrocessione degli averi confiscati, per interdire l'intero stato lucchese ai contemplati nella prima classe; minacciando di morte chiunque di loro tal divieto infrangesse: al contrario, il Vescovo senese fu alla terza favorevolissimo. La Repubblica, per impedire il più possibilmente nuove turbazioni

nelle sue montagne, comperò dai Castracani la rôcca e le adiacenze di Tereglio, che soggettò quindi alla propria giurisdizione (1).

Il flagello delle compagnie di ventura seguitò per lungo tempo, ed a varie riprese, a desolare le terre che percorrevano. La Repubblica fu più volte costretta di venire ai patti con quelle orde indisciplinate, per risparmiare al territorio i guasti e le rapine che commettevano per ogni dove; malagevole essendo rintuzzarne la baldanza colla forza delle armi, presentandosi improvvise, e pronte a mettersi a qualunque rischio. Furon perciò, non solo in quell'anno, ma eziandio ne' successivi, sborsate non lievi somme di danaro, al conte Lucio, all'Auchud rammentato di sopra, e a varj altri capitani (2).

Passando rapidamente sulla confederazione rinnovata il 24 ottobre in Firenze tra la corte pontificia e le repubbliche toscane; confederazione particolarmente intesa ad impedire gli ambiziosi disegni di usurpazione per parte degli altri stati; ragionerò più distesamente dell'accordo fermato tra Lucca e Pisa. Nelle quali, per antica rivalità disgiunte, raddoppiato si era l'odio scambievole, dappoichè le vicende avean posto la prima in balia della seconda. Sebbene avrebber dovuto vedere che, logorando le proprie forze a danno l'una dell'altra, male adoperavano per la sorte avvenire, conciossiachè presentassero altrui maggior facilità di schiacciarle. Infatti, a questo tempo, appena serbava Pisa un'ombra della primiera grandezza; e Lucca, smunta da incessanti estorsioni, considerabilmente scemata di territorio, e poverissima di commerci, mostrava con esempio di sè a che portino le gare di parte e di municipio. Sì l'una e sì l'altra sentivano il bisogno di ristorarsi col godimento di una pace durevole. Ma le prime parole dovevano esserne mosse, come naturalmente, da chi più aveva sofferto, e maggiormente ne abbisognava; laonde fu Lucca la prima a parlar di pace, sebbene il Cianelli voglia che fossero i Pisani. Ad ogni modo, il trattato non fu fermato che l'anno dipoi in Pugnano di Val di Serchio il dì 28 agosto.

Raggiransi specialmente gli articoli del medesimo sopra i delitti commessi, risalendo al tempo dell'ultima visita di Carlo IV, sopra quelli che si commettessero in avvenire, e sopra

i diritti e privilegj guarentiti agli oriundi dell'uno e domiciliati nell'altro Stato. Siccome era comune interesse, rimanessero i facinorosi privi del vicino ricovero, onde non servisse loro di allettamento e d'istigazione al mal fare; così furon di tratto in tratto ripetute simiglianti convenzioni sulle basi della prima (3).

Oltre la pace al di fuori, importava di sanare al tutto le interne piaghe con rimuovere le cause delle civili discordie: al che volsero l'animo, e provvidero i padri collo istituire un magistrato di pacieri, destinato a svellere le tante dissensioni, che il furor delle parti e l'abitudine alle risse (fomentate meglio che represse dai passati tiranni) suscitavano per un non nulla fra i cittadini, spezialmente potenti, che abborrivano di far dipendere da tutt'altro che dalla prova delle armi le decisioni di lor privato interesse. Niun mezzo pretermessero i pacieri per aggiungere lo scopo del nobile ufficio loro, ma rado ne colsero durevoli frutti. Benchè le parti contendenti dovessero giurare innanzi al Collegio degli Anziani di deporre ogni mutuo rancore, vivendo fraternamente; ciò nondimeno il mal abito e la ferocia dei tempi gli sospingevano di bel nuovo alle violenze ed al sangue. Laonde si ebbe ricorso a pene anco gravissime contro coloro che rompessero la pace solennemente giurata; nè bastando all'uopo queste provvigioni, ne furono anco prese delle straordinarie per estirpare siffatta pestilenza (4).

Lo statuto repubblicano ebbe compimento, e fu pubblicato il 31 luglio di quest'anno. Il primo libro, risguardante le cose del reggimento, in tutto è conforme al principio già stabilito del governo popolare, e vuole che ogni anno sì i magistrati e sì il popolo giurino di osservare le ordinazioni di esso, promettendo di conservarle inalterabili anche a pericolo della vita. Rafferma poi la esclusione dai principali ufficj non solo dei cavalieri e delle famiglie superiormente nominate, che con insultante disprezzo gli rinunziarono, ma puranco dei nobili tutti della casata e agnazione degli Antelminelli (5).

Un tal Cecchinello da Pugliano repentinamente occupò la terra di questo nome e il forte annesso: la qual ribellione fu tosto repressa dalle forze speditevi dalla Repubblica sotto il comando del podestà. Sia perchè seguisse molta strage dei ribellati, o sia perchè ne fuggisse buon numero; quando la

terra fu ripresa, restò talmente sfornita di abitanti, che bisognò vi accorressero dai luoghi circostanti per ripopolarla. Indi Lucca mosse guerra contro i marchesi Malaspina, signori di parte della Lunigiana, che avean prestato favore ai sediziosi; e quella contesa sarebbe finita colla peggio dei Malaspina, troppo di forze inferiori alla Repubblica, se il cardinale Bituriciense, vicario pontificio in Italia, non si fosse intromesso per comporla. Sottomisero quei magnati sè e le loro castella, chiedendo come grazia segnalata d'essere incorporati nella cittadinanza lucchese. Malgrado ciò, non disparvero interamente i timori di nuovi sconvolgimenti, e in particolare nella provincia di Garfagnana: il perchè alcuni di quei nobili furono astretti di porre stanza in Lucca, ov'ebbero ufficj. Così venne lor tolta l'occasione di farsi eccitatori di nuovi torbidi a danno della Repubblica (6).

Cessata la guerra, sopraggiunse nella città e stato tale una pestilenza, che il Sercambi la chiama un vero disfacimento dell'uno e dell'altra; sebbene vada errato nel riferirla due anni innanzi. Parecchi cittadini cercavano scampo altrove da quel flagello distruggitore, del quale molti rimasero vittima: cosicchè poteva temersi con fondamento che gli sbanditi e i nemici della Repubblica profittassero di quella calamità, per assaltarla, sfornita com'era di consiglio e di difesa. Nè i timori tardarono a divenir fatti. Seppesi da più parti, che Corrado Wettinger, assoldato dianzi dai priori fiorentini, era passato, allo spirare della condotta, al servigio di Galeazzo fratello di Bernabò Visconti, con un numero di balestrieri e fanti Ungheri, ed accingevasi a fare irruzione sulla campagna lucchese. Il perchè i ridetti priori esortavano i nostri Anziani a stare di continuo in guardia ed usare le opportune cautele di difesa, e spedire sollecitamente commissarj a Firenze per istringere nuova lega. Altre notizie recavano, che Giovanni degli Obizi, divenuto acerrimo nemico del Comune, istigava sordamente i Fiorentini a far l'impresa di Lucca; il che pareva di lor gradimento, come ne davan sospetto, usando verso la Repubblica un contegno ambiguo, poco valevole ad ispirar confidenza. Bisognava, non pertanto, serbare molta circospezione rimpetto a Firenze ed a Pisa, per non dar ombra, ed evitare di averle nemiche. In maggior conto tenevansi le

promesse sì del cardinale Bituriciense e sì del Marchese d'Este, per la certezza che ad entrambi premeva di sicurar Lucca dalle ugne de'vicini o de'Visconti. A fronte de'rischi che l'attorniavano, non isbigottì il reggimento; e confortato, d'altro lato, pel dileguamento del morbo contagioso, e pel ritorno di quei che fuggito l'avevano, intese con grande accorgimento tanto alla difesa della Repubblica, quanto alla conservazione della quiete interna. Piombarono realmente l'Obizi ed il Wettinger con molte forze sul territorio lucchese, commettendovi orribili guasti, a guisa di accaniti ed implacabili nemici; ma le terre cinte di mura resisterono a quel turbine, salvo la rôcca di Moriano, che fu data loro per tradimento del Castellano.

Accertato per tal modo il fallo dell'Obizi, furono sbanditi tutti i suoi parenti, e quelli degli altri ribelli, e posti al fisco i loro beni. Infrattanto giunsero speditamente gl'invocati soccorsi, pontificio ed estense, sotto il comando del conte di Savoja, del signor di Coucy e d'altri valenti capitani; il solo avvicinarsi dei quali fe sloggiare gli assalitori, prendendo per Lunigiana il cammino di Lombardia. Così rimase purgato il territorio da quell'orda furibonda che avealo corso per oltre un mese, tra il dicembre e il gennajo.

Non tralasceremo d'accennare, che, a cagion di non offendere il comune di Firenze col mostrargli diffidenza, gli chiese il nostro un rinforzo di gente alla vigilia dell'arrivo degli esterni soccorsi; la qual richiesta fu poi di subito disdetta, col pretesto di evitare scandali e dissapori tra i diversi corpi delle milizie: la quale saggia precauzione trova plauso nel sospetto che sotto il velame dell'alleanza si nascondesse il tradimento. Parve cosa mirabile che le masnade ungheresi rispettassero Camajore, quando scorrevano ne'dintorni, dacchè essendo quella terra priva di mura, non poteva oppor resistenza. Da questo però trassero motivo quegli abitanti per chiedere al Consiglio che venisse cinta di mura; il che ottennero, venendo munita oltracciò di una rôcca capace di conveniente guarnigione (7).

Non era sfuggito ai moderatori di Firenze il sospetto che nodrivan di loro i Lucchesi, tutto che palliato da benigne parole. Il fatto stesso di aver cercato altrove patrocinio e soccorso, piuttosto che fidare nelle amichevoli loro protestazioni,

li mosse a sdegno; onde pareva imminente una rottura. In questo mezzo tempo, il contagio che mieteva l'anno innanzi le vite de'Lucchesi, erasi propagato in Toscana; il che indusse alcuni degli abitanti, spezialmente Fiorentini, a riparare entro Lucca. Per la mediazione di costoro venne facilmente ristorata la buona armonia tra le due repubbliche, dissipandosi nei mutui ragionari ogni residuo d'amarezza. Spediti ambasciatori a Firenze per suggerimento de' novelli ospiti, furono da' priori accolti con benignissime parole, ripetute poi nei modi più acconci e lusinghieri dagli oratori fiorentini al collegio e consiglio di Lucca.

E siccome inculcavan essi di serbar gelosamente il tesoro della libertà, senza cui, dicevano esser la vita un non nulla, Francesco Guinigi, zelatore di siffatto principio, antepose *una balia permanente, conservatrice della libertà e del pacifico e buono stato:* la qual proposta fu accolta con giubilo, e fu il Guinigi del numero di quelli che venner prescelti a sì dignitoso ufficio, la cui mercè e i prudenti consigli di Francesco, si mantenne tranquilla e prospera la Repubblica. Da indi in poi, niun affare di grave momento si metteva in disamina, senza l' ufficio de' conservatori della libertà, che statuiva, congiuntamente agli Anziani, intorno ai provvedimenti da prendersi (8).

Papa Gregorio XI rendè consapevole la Repubblica della risposta per lui data alle profferte di pace di Bernabò Visconti, la quale portava, non poter egli su di ciò intavolar trattati senza i preventivi concerti cogli alleati, tra' quali noverava precipuamente i Lucchesi. Per le esortazioni di lui spedirono essi un plenipotenziario in Avignone; ma senza alcun pro, non essendosi potuto conciliare l' accomodamento. Gravi dissapori insursero in quel mentre tra i vicarj pontificj e Firenze che invano si richiamò al Papa, sponendo sue ragioni, che vennero confutate distesamente in un manifesto di cui fu mandata copia in Pisa, Siena, Lucca ed Arezzo: talchè gli animi grandemente s' inacerbarono da ambe le parti. Si astenne Lucca dal prender parte nella contesa, per non disgustare un vicino potente, col quale avea frescamente rannodato la buona intelligenza, nè tampoco la Santa Sede, larga verso di lei di continui favori. Lettere sopra lettere scriveva il Pontefice ai nostri reggitori; ora avvertendoli non si lasciassero intimorire nè

aggirare dai Fiorentini, *mossi da detestabile superbia;* ora chiarendo costoro quai *figliuoli snaturati della Chiesa*, con disvelarne le frodi; ora dissuadendo qualunque alleanza *con quegli empj macchinatori;* ora addimandando qual si fosse l'intenzione della Repubblica sul fatto loro; ed ora, finalmente, rendendo noto, compilarsi processo contro quei *reprobi in faccia a Dio ed alla Chiesa* (9).

Ad istigazione del Pontefice, l'Auchud, quel condottiero inglese di cui sopra ho tenuto discorso, venne a danno di Firenze. Il reggimento lucchese, per amicarselo, il fece cittadino, quasi che ciò valesse ad ammansirne la ferocia, o a saziarne l'avidità. Fu realmente costui assai più temuto che amato dalla sua nuova patria; la quale, mentre su di lui cumulava le largizioni, non ritraevane guiderdone proporzionato. Chiesta infatti da lui un' annuale provvigione, con casa in città per fissarvisi a guardia e difesa, fu pronto il Comune a secondar la domanda. Ma nulla ei fece in pro della città, non dando che vuote parole per fatti. Chè anzi mosse più tardi la pretensione, che il pubblico erario dovesse imborsarlo di fiorini novemilaottocento d'oro dovutigli da Alderico Antelminelli, allegando potersene il Comune facilmente rivalere sui beni di lui, senza che potesse la indiscreta domanda essere rifiutata: tanto i tempi correvano tristi per la Repubblica!

Queste cose ho qui riportate, benchè alcune di data posteriore, per non aver più da tornare su queste miserie.

Malgrado il rigor pontificio contro Firenze, entrò essa in nuova lega con Milano, Pisa, Siena, Lucca ed Arezzo (l'atto fu stipulato in Firenze il 12 marzo), con patto speciale che verun collegato fosse tenuto a soccorrere quelli di loro che occupassero possedimenti della Chiesa romana (10).

Composte di tal modo le cose esterne, volsero i reggitori le loro cure a munir la città di un condotto d'acqua per animare edificj e molini, ed a guarnire di salde catene i capistrade della città, onde in occasione di tumulti non potessero i sediziosi cavalcare per la città a lor talento, ponendola a soqquadro. Diedero anche prova di fermezza col frenare quanto più poterono le violenze del Vescovo contro i monaci Olivetani, assumendone virilmente la protezione, nè curando le censure da lui scagliate ingiustamente. Ne resero informato il

Pontefice, minutamente descrivendogli la caparbietà del prelato, e la moderazione usata dal reggimento: talchè ebbero la sodisfazione di vedere ultimata la controversia senza lesione o scapito della propria dignità (11).

In una repubblica bene ordinata si ha per grave mancamento la svogliatezza nel tenere i pubblici carichi che richiedono la cooperazione e le sollecitudini di tutti i cittadini. Per la qual cosa furono inflitte delle pene pecuniarie contro chi non accettasse l'anzianato, ed anche a chi mancasse alle adunanze del Senato e dei particolari consigli, che venivano talvolta convocati dagli Anziani per discutere importanti materie (12). A difesa de' borghi, che in alcuni siti rimanevano molto esposti ai pericoli di ostili aggressioni, si decretò circuirli di forti mura, con essersi dipoi ampliata l'opera delle fortificazioni con non lieve dispendio, ripartito nel corso di parecchi anni (13).

Gregorio XI ritornò stabilmente in Roma la sedia pontificia per lungo tempo tenuta in Avignone. Il desiderio di pacificar l'Italia gli fece porgere orecchio alle istanze del signor di Milano: il perchè inviò verso Sarzana, luogo destinato pel congresso, i suoi plenipotenziarj per intavolare l'accomodamento con Firenze; i quali soggiornarono qualche tempo, con gran comitiva d'uomini d'arme, in Massa e Pietrasanta, ove trattati furono a spese della Repubblica. Ma la morte del Papa troncò le intraprese negoziazioni. Si ascrisse comunemente a prodigio la nomina del successore Urbano VI; perocchè, dopo tanti stranieri decorati della tiara, videsi finalmente creato un papa italiano. Presentendo il governo che gli altri stati d'Italia avrebbero mandato ambasciatori a complire col nuovo Pontefice, destinò a ciò tre de' suoi più onorevoli cittadini. Indi un nunzio apostolico richiese la nostra, non meno che le altre repubbliche, di gente armata per cacciare dallo stato ecclesiastico le compagnie di ventura britanniche, le quali vi si erano ingrossate di molti sbanditi; ma se ne scusò il Comune colle strettezze di contante, che non gli permettevano di trascendere le spese ordinarie di massima importanza. Sino dell'anno precedente, per mantener quieta la terra di Montecarlo, aveva il podestà rilegato in Lucca alcuni di quelli abitanti, coll'obbligo di presentarsi quotidianamente ad un pubblico uffi-

ciale. Sulle vivissime loro istanze di tornare al proprio domicilio, furono essi ricambiati con altrettanti giovanetti, figliuoli o congiunti di costoro, che poi diedero luogo ad altri di pari età (14).

Alderico degli Antelminelli mal comportava lo sfregio dell'esiglio; nè perciò si ristette dall'adoperarsi perchè fosse cancellato. Tanto papa Gregorio XI quanto il Vescovo di Siena, patrocinato avevano calorosamente presso la Repubblica la causa di lui; e le istanze di Gregorio avevano determinato il Comune a condiscendere ad una grazia temporanea; avendosi ciò da un breve di lui, nel quale se ne professa grato agli Anziani. Poco stante, fu Alderico onorato dalla Repubblica di una commissione straordinaria presso il medesimo Pontefice, il quale rispedillo suo inviato alla Repubblica stessa. Parimente, per intercessione del temuto Capitano Auchud, riportò nuova grazia senza limite di tempo. Ma egli non era pago, volendo ad ogni costo ripetere simil favore dal voto spontaneo dei concittadini, indipendentemente dall'impulso di persone autorevoli, giusta la sua dichiarazione nel segnare il trattato di pace. Ho voluto rannodar qui tali particolarità, riferibili a quattro anni precedenti, a fine di congiungerle al rescritto, che finalmente nel 10 novembre concesse libero il ritorno di Alderico. Ma non dovendo entrare a parte della grazia gli altri Antelminelli e Savarigi della prima classe, ne fu fatta dichiarazione, colla minaccia delle pene già statuite per l'inosservanza del bando (15).

Più compagnie di ventura malmenavano di quel tempo le contrade italiane. Inglesi, Tedeschi, Brettoni, ed anche nativi di quei luoghi medesimi che contaminavano dei loro eccessi, coll'avvicinarsi alla Toscana, mettevano terrore nei Lucchesi, non solo pei guasti e ruberie che commettevano, ma ben anche pel sospetto de' fuorusciti, pronti a cogliere il destro di tali ausiliarj, smaniosi com'erano di vendetta, e di sovvertire i buoni ordini frescamente stabiliti. Laonde i padri munirono di estesissime facoltà il pretore, per reprimere subitamente, prescindendo dalle formalità giudiziali ordinarie, qualunque perturbatore del *pacifico stato e della libertà pubblica:* cosicchè dileguarono, senza produrre cambiamenti politici, i due flagelli delle compagnie di San Giorgio e degli Ungheri che turbarono

il contado con correrie, la prima in marzo ed aprile, e la seconda in ottobre (16).

Ammaestrato il reggimento dall'esperienza, ravvisò indispensabile il tener sempre in pronto una certa quantità di denaro per sopperire alle spese straordinarie, rendute necessarie da quei mal avventurosi tempi, sia per istornare dal territorio le compagnie di ventura, sia per riparare ad altri accidenti, onde potesse esser minacciata la salute della Repubblica. Ordinò, pertanto, si serbassero in deposito fiorini ventimila da ricavarsi dalla *dogana del sale;* poi, facendosi i mali della Repubblica sempre più gravi, e comparendo quindi evidentissimo il bisogno della cassa di riserva, dopo tre anni fu preso intorno a ciò nuovo provvedimento, che tornò utilissimo anche pel segreto che celava siffatto ripiego.

Sebbene il Magistrato dei conservatori renduto avesse considerevoli servigj alla patria, non tralasciavano i malevoli d'accagionare quei che il componevano, di attribuirsi, con l'esclusione degli altri cittadini, gran parte della suprema potestà. Il perchè si accrebbe del doppio il numero primitivo, a condizione che la terza parte della totalità degli eletti dovesse a vicenda tener quell'officio per un anno. Fu represso l'arbitrio di demolire le torri delle case de' privati, le quali *davano ornamento alla città, rendendo più venuste e decorose* le contrade. Furono ampliate e restaurate le carceri, poste di quel tempo nell'antico anfiteatro, di cui tuttora veggonsi le vestigie, e che conservava il nome di *parlascio* dalla sua primitiva destinazione alle riunioni popolari: mentre, dopo la traslocazione di esse carceri, fu quel sito denominato le *prigioni vecchie* (17).

Interminabili questioni tanto circa la linea di confine, quanto per boschi e pascoli a comune, tenevano continuamente sollevati gli animi degli abitatori delle montagne confinanti, lucchesi e pistojesi, e davano frequentemente causa a vie di fatto con incendj, derubamenti ed omicidj. Provvidero quindi, saviamente, Lucca da un lato, e Firenze (signora del Pistojese) dall'altro, intendendo a troncare il corso di quei disordini, con due successive tregue, cui tenne dietro un'amichevole composizione. Ma importava sommamente ad ambo le repubbliche di vincolare le parti per via di stabile pace, più atta che non il

mentovato accomodamento, a spegnere affatto le discordie troppo facili a ripullulare ad ogni più lieve occasione. A tal fine il maggior consiglio munì, nell'anno di poi, un cittadino di mandato amplissimo a trattare alleanza e pace col comune di Pistoja. La definitiva conchiusione si fu, che un fiorentino, scelto di comune consenso delle parti per arbitro, decise tutte quante le controversie, e stabilì eziandio gli articoli della pace, che fu immediatamente ratificata dagli agenti di Lucca e di Pistoja (18).

Travagliò, per alquanti mesi, questi male avventurati luoghi un altro mortifero contagio. Le riformagioni pubbliche apertamente disvelano da quale angoscioso terrore fossero i cittadini colpiti, mentre che posponevano alla propria la comune salvezza coll'abbandonare la patria, che pure aveva necessità del loro consiglio e del loro braccio. Fu quindi mestieri il richiamarveli, col gravare di forti tasse pecuniarie quei che, estratti per l'anzianato, mancassero; e provvedere alla custodia della città con surrogare i morti in ufficio, rimettere i banditi non rei di stato, e soprattutto con reprimere prontamente qualunque attentato, acciocchè l'umana tristizia non profittasse di quella calamità per cagionare l'eccidio della Repubblica (19).

A giustificare i timori appresisi ne' reggitori, bastava la defezione di Palleroso, macchinata e compiuta da un tal Pieruccio della Pieve a Fosciana; il quale, ancorchè beneficato più volte dal reggimento, entrò furtivamente nel castello con una mano di sbanditi, e forzò gli abitanti a ribellarsi. Benchè tal novità fosse in sè stessa di poco momento, nondimeno faceva sospettare che quel ribaldo fosse stimolato da potenza vicina a propagare di terra in terra il seme della ribellione. Per la qual cosa, non fu pretermessa nè fatica nè spesa per prontamente dissipare quel turbine, e soffocare qualunque tentativo di rivolta. I ribelli, opposta qualche resistenza, difettando di viveri, si arrenderono a patto del perdono; mentre gli ufficiali, tra' quali si distinse il cavaliere Niccolò del Veglio, ed i soldati della spedizione furono dalla Repubblica largamente ricompensati. Pieruccio, compreso ci pure nella capitolazione, sarebbe scampato al meritato gastigo, se il governo

che fissamente lo sopravvegliava, venuto in cognizione di alcune sue pratiche sediziose, non lo avesse fatto arrestare, e certificato il delitto, punire di morte (20).

A molestare la Repubblica, e fare che non godesse mai di una perfetta quiete, tornarono quelle odiatissime compagnie di ventura, che rimaste inoperose per la pace ristorata nel mezzo d'Italia, movevano verso Toscana. Il perchè convenne ricorrere al solito mezzo del danaro per allontanarle dal territorio della Repubblica. La quale ravvisò altresì confacente alla sicurezza esterna la demolizione della rôcca di Sassi in Garfagnana, nido costante di turbolenti e irrequieti abitatori (21).

NOTE

(1) A. Armario 3 { N.° 24. Restituzioni di beni.
N.° 25. Trattato di pace.

Riformagioni { 28 aprile 1371. Esiglio per la prima classe.
26 giugno detto. Compra di Tereglio.

(2) A. Armario 6, N.[i] 58. 68. 71. 72. 73. 74. 75. 77. 78. 88. 89. 93. 98. 99. 101. 102. 112. 126. 137.

Riformagioni { 22 febbrajo 1371.
20 settembre 1372.
5. 9. 14 luglio 1375.
16 febbrajo 1376.
23 dicembre 1377.
18 marzo, 20 maggio, 1 luglio } 1379.
23 dicembre 1383.
4 settembre 1384.
23 dicembre 1387.
15 ottobre 1389.
16. 20 novembre 1393.

(3) *Memorie e Documenti* ec., Tomo II, pag. 58.
A. Armario 11, N.° 12.

Riformagioni { 13 marzo, 5. 6. 12 agosto, 30 ottobre } 1371. Lega col Papa.

1372 { A. Armario 11, N.° 13
B. Armario 36, N.° 49. P. I, c. 86 tergo
Riformagione del 21 luglio
1375 B. Armario 36, N.° 49. P. II, c. 93
1378, 1384, 1392 { Riformagioni { 27 gennajo, 10. 11. 26 agosto, 26 agosto } } Accordi con Pisa.

(4) Riformagioni dei 10 e 16 gennajo 1372; 10 settembre 1376; 20 e 29 febbrajo 1384; 13 dicembre 1385.

(5) A. Armario 3, N.° 69, e particolarmente a c. 4 tergo e a c. 147 tergo.
Riformagioni del 7 dicembre 1371, e 31 luglio 1372.

(6) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni dei 10. 15. 30 marzo, 1. 21 aprile, 4. 19 maggio, e 2. 15 luglio 1373.

(7) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni dei 25 giugno, 11. 16. 28 luglio, 19 agosto, e 8 settembre 1373. Peste.

Invasione degli Ungheri	A. Armario 28, N.° 28, c. 118 tergo, 120. 121. 123. 127. 132. 133.		
	Riformagioni	17 ottobre, 22 novembre, 4. 22 dicembre 1373.	
		3. 9. 10 febbrajo, 11 maggio 1374.	
Costruzione Compimento	delle mura di Camajore	Riformagioni	11. 27 marzo 1374. 21 novembre 1381.

(8) Riformagioni dei 18 maggio, 19 ottobre, 4. 7. 8 novembre 1374.
Le determinazioni prese dai Conservatori sono registrate ai libri delle Riformagioni dal 1375 al 1384.

(9) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 6, N.i 374. 379. 380. 382. 383. 384. 385. 386. 395. 399.
Riformagioni dei 13 e 14 gennajo 1375.

(10)	18 ottobre 1375. Cittadinanza per l'Auchud.	
Riformagioni	12 ottobre 1381 12 febbrajo e 17 marzo 1382	Annua provvigione al medesimo.
	7. 9. 14 dicembre 1383 7. 10 gennajo, 6. 19. 26 febbrajo 1384 19 febbrajo 1385	Credito dell' Auchud con Alderico Anteiminelli.
A.	Armario 3, N.° 30 Armario 6, N.i 69. 102. 122	
A. Armario 11, N.° 14 Riformagione dei 14 gennajo 1376		Lega con Milano.

(11) Riformagioni	29 agosto 1376. Condotto e catene ec. 2. 4. 11 agosto 1376	Controversie col Vescovo.
A.	Armario 6, N.° 399. 400 Armario 28, N.° 28, c. 65 tergo	

In margine della Riformagione del 2 agosto 1376 si legge: « *contra cervicositatem lucani episcopi* ». Il Documento N.° 400, Armario 6, è l'ordine papale al Vescovo di revocar l'interdetto. Parlando dei Lucchesi, dice Gregorio: « *quos nos sincere diligimus, et quorum devotionem multipliciter coram habemus* ». Nè solo deve il Vescovo usar moderazione nel suo pastorale ufficio, « *sed etiam quia nostis nos eosdem cives specialiter diligere, et diligi ab iisdem* ».

(12) Riformagioni dei 25 agosto 1377; 23 febbrajo, 14 marzo 1379.

(13) Riformagioni dei 17 agosto 1377; 24 gennajo 1383; 19 febbrajo 1385; 27 febbrajo e 1.° marzo 1386; 19 settembre 1392; 5 maggio e 13 giugno 1393.

(14) Riformagioni
- 17 febbrajo, 26. 29 aprile, 14 agosto 1378 — Agenti del Papa in Versilia. Ambasc. al nuovo Papa. Egli chiede soccorso.
- 22 novembre 1377; 23. 25. 30 gennajo 1378; 20 aprile e 3 luglio 1382 — Montecarlesi rilegati ec.

(15) A. Armario 6, N.i 343. 387. 393. 403. 404.
Armario 28, N.o 28, c. 4 tergo; N.o 29, c. 53 tergo.
Riformagioni dei 10 novembre 1379 e 10 febbrajo 1380.
Orlando e Vallerano, nipoti di Castruccio, ebbero permissioni di brevissimo tempo per andare alle loro ville, purchè non mettessero piede in città (Riformagioni dei 27 dicembre 1380, 12 dicembre 1381 e 10 ottobre 1384).

(16) Riformagioni dei 4 aprile 1379; 12. 24 marzo, 20 aprile 1380; 25 giugno 1381.
È prezzo dell'opera notare come nella Riformagione del 12 marzo 1380, descrivansi le compagnie di ventura: « *Misera aetas nostra patitur nunc barbarorum incursus, nunc Theutonicorum populationes, nunc Anglicorum saevitiam, nunc Britonum impietatem, nunc mixtarum gentium rabidam vastitatem etc.* ».

(17) Riformagioni degli 8 gennajo 1381; 20 gennajo e 28 febbrajo 1384. Cassa di riserva.
Riformagioni
- 5 febbrajo, 22 aprile, 11 luglio, 23 agosto, 19 settem. 1381 — Conservatori. Torri. Carceri.

(18) A. Armario 6, N.i 90. 91. 92. 94. 95. 99. 100.
Armario 8, N.i 80. 81.
Riformagioni
- 27. 30 dicembre 1380
- 5. 17 febbrajo; 11. 20 luglio 1383.
- 10 febbrajo; 16 giugno 1384.
- 23 giugno; 18 luglio; 26 ottobre 1385.
- 28 giugno 1386.

(19) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni dei 9. 11. 15. 25. 27. 29. 30 giugno; 13. 28 luglio; 11. 13 agosto; 31 ottobre; 26 dicembre 1383.

(20) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni dei 9. 12. 19. 23 settembre 1383.

(21) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni dei 2. 3. 12 febbrajo; 25 ottobre 1383.
Vedi anche la nota 2 del presente Capitolo.

Capitolo VII.

Morte di Francesco Guinigi. — Lega contro le compagnie di ventura. — Commissarj del palazzo. — Papa Urbano VI in Lucca. — Gare tra i Forteguerra e i Guinigi. — I primi soggiacciono miseramente nella lotta. — Lazzaro Guinigi alla testa dello stato. — Riforma della costituzione.

(1384-1392)

Un caso doloroso, sopravvenuto in questo mentre, fu occasione che la discordia si raccendesse fra i cittadini, che si ridestassero gli odj di parte, e che una famiglia salisse a tanto di potere e di autorità, da esserne gli ordini della Repubblica manomessi, e ridotti in balia di una fazione. Francesco Guinigi aveva, coll'accorgimento e col continuo vegliare alla cura della cosa pubblica, stornato i mali ond'era minacciata di presente, e antivenuto al possibile quelli, che, stanti gli umori e la malvagità de'tempi, vedeva essere per soprastarle in avvenire. Si congiungeva in Francesco alla virtù ed al senno lo splendore del sangue e delle ricchezze; tanto che, anche per quest'ultimo lato, pochi erano o nessuno che gli andassero del pari non che il superassero. I quali vantaggi non essendo per lui adoperati che in servigio della cosa pubblica, lo avevano fatto salire in tanto credito presso i suoi concittadini, che a lui solo veniva fatto di operare quel bene, da cui troppo discordavano le volontà de' molti e di quelli che maggiormente potevano; represse e contenute soltanto dall'ascendente che esercitava sugli animi, loro malgrado, una vita intemerata e tutta spesa in beneficare la patria. In mezzo alle incessanti sollecitudini in pro del bene pubblico, venne a colpirlo la morte il dì 5 di giugno.

Immenso fu il dolore che ne provarono i buoni cittadini, e quelli che tenevano il governo; i quali volendo dare alcun pubblico contrassegno di gratitudine verso il defunto, lo chiamarono, con decreto, padre e difensore della patria, e vollero che due Anziani (cosa non mai usata) assistessero all'esequie di lui, che furono onorate dal concorso spontaneo di tutta la città (1).

L'ordine degli avvenimenti ci chiama a dover dir nuovamente di quella maledetta peste delle compagnie di ventura, che vennero anche in quest'anno ad infestare il territorio della Repubblica. Erano queste nuove bande guidate dal signore di Coucy, il quale, calato di Francia in Italia per soccorrere gli Angioini nel Reame di Napoli, penetrò nel Lucchese, e pose gli alloggiamenti presso Massa Lunense, mettendo a ruba ed abbruciando più case di quei dintorni. Assecondando le istanze pôrtegli dagli Anziani di Lucca, il signor di Milano mandò a bella posta un inviato, significando al signore di Coucy che dovesse sgombrare coll'oste sua: il che questi non fece che dopo essere stato ben fornito di danaro dalla Repubblica. In breve, le ribalderie d'ogni maniera che andavano commettendo per ogni dove le molte compagnie di ventura che infestavan l'Italia, fecero avvertiti i diversi stati a dover provvedere alla propria sicurezza (2). Laonde le repubbliche di Toscana, Bologna, Perugia e il signor di Milano contrassero insieme alleanza, promettendosi scambievole ajuto nel caso d'invasione, e rinnovando di tempo in tempo simili trattati. Nel proemio di alcuni de' quali leggonsi dipinti con vivissimi colori gli eccessi e le sfrenatezze di quei ribaldi. Mostra però il fatto che le accennate provvidenze non sortissero il loro effetto, o perchè la improvvisa aggressione rendesse tardo il soccorso, o perchè le gare intestine che agitavano i popoli confederati, li frastornassero dall' adempiere le promesse, rendendo così vani i trattati. Certo è, che, nonostante la lega, fu forza ai Lucchesi il ricorrere al solito espediente del danaro per liberare il territorio dalle costoro devastazioni (3).

Il magistrato dei conservatori della libertà, istituito a suggerimento, come si disse, di Francesco Guinigi, aveva mostrato col fatto l'utilità sua. Ma perchè appunto consigliato da lui, avendo gli emuli, dopo la sua morte, levato il capo, il riguardavano di mal occhio, vedendo in esso un ostacolo ai disegni che macchinavano: per la qual cosa s'adoperarono a più potere, perchè quella magistratura venisse abolita. Bartolommeo Forteguerra, uomo chiaro per nascita e per dottrina, colto il destro che da alcuni s'instava presso il senato, affinchè fosse accresciuto il numero de' componenti quel magistrato, istanza presentata ad arte per dare appunto alcun appicco alla cosa,

ne chiese e ne ottenne la soppressione, proponendo venisse sostituita altra magistratura che si denominò de' commissarj del palazzo, con attribuzioni sostanzialmente diverse, sendo ristrette alle cose pertinenti alla guerra e alle fortificazioni. Abbassò tal novità il credito della casa Guinigi, e levò, per contro, in superbia la parte contraria, che indi prese il di sopra, senza che però gli ordini pubblici soffrissero il menomo cambiamento di forma. Ciò nondimeno, parve a Giovanni degli Obizi di vedere in questo fatto il principio di un mutamento, e ne prese animo a doversi adoperare segretamente per ottenere la cessazione dell' esiglio, e il racquisto degli onori e beni perduti. Due cittadini, Matteo Gigli e Biagio Averardi, teneano seco lui corrispondenza col mezzo di due frati Carmelitani che recavano essi medesimi le lettere. Avutone però sentore il reggimento, fe carcerare gli autori della trama, e ricevutane la confessione coi tormenti, procedè alla punizione. I due laici furono decapitati, e i religiosi emissarj consegnati al fôro ecclesiastico, per volere di Roma. Tanto erasi lungi dal voler novità, che la tentazione d' introdurne venne repressa, con decreto, il quale prescriveva che le leggi veglianti sopra i consigli, le imborsazioni de' collegj ed altre rimanessero inviolabili, con divieto formale di arringare per riformarle: provvigione savissima per quei tempi fecondi pur troppo di continui rivolgimenti (4).

Papa Urbano VI fece consapevole la Repubblica, che pel bene della Chiesa avea risoluto di soggiornare per alquanto tempo in Modena, e che perciò approderebbe a Motrone, passerebbe da Pietrasanta, e pernotterebbe in Lucca, prima di seguitar nel cammino. Chiedeva salvocondotto per sè e suoi, e vettovaglie per gli uomini d'arme che lo scortavano: le quali cose furon di subito consentite, con questo, che il trattamento ed alloggio del Pontefice fossero a pubbliche spese. Ei giunse infatti nella vigilia di Natale. Celebrata da lui solennemente la notturna messa in San Martino, che gli fu servita dal Gonfaloniere di Giustizia, Forteguerra de' Forteguerra, congiunto del nominato Bartolommeo; Urbano lo presentò del cappello ducale e dello stocco, con ornamenti d'oro e di pietre preziose: qual donativo riputando il Forteguerra fatto a sè mede-

simo, non alla dignità ond'era rivestito, spirato l'ufficio, sel portò seco, mormorandone però altamente i cittadini (5).

La dimora del Pontefice in Lucca non riuscì poi sì breve, come aveva dapprima divisato, essendovisi trattenuto per circa nove mesi. In questo mezzo tempo, saldò la Repubblica il debito dei fiorini cinquantamila che teneva colla Camera apostolica per la cessione, superiormente rammentata, fattagliene da Carlo IV. Giusta i patti, doveano pagarsi per l'intero entro le feste natalizie del 1369; ma Urbano V, mosso a compassione dei Lucchesi, allora esausti di danaro, ne prorogò dapprima la scadenza, e ne ripartì poi il pagamento in rate annuali. Urbano VI condonò fiorini tremilacinquecento, e prese prima del termine fiorini quattromilatrecentottantacinque, a compimento del suo avere (6). A preghiera degli Anziani, concedè egli pure, come già fatto aveva l'imperatore Carlo IV, la facoltà d'aprire un pubblico studio, escludendo però dall'insegnamento la teologia (7).

A tenore delle provvide disposizioni segnate nel codice delle leggi, ordinò il consiglio la nuova misurazione de'terreni; che dovea di tratto in tratto rinnovarsi, per guarentire inviolabilmente i diritti dei possidenti, ed evitare le usurpazioni altrui. Un lavoro di tanta importanza richiedeva molte avvertenze, le quali furono opportunamente usate, sebbene la esecuzione fosse poi lungamente ritardata, come si avrà luogo di notare in processo (8). Stante la mediazione di Pietro Gambacorti signore di Pisa, fu soscritto in essa città, il 9 ottobre, un trattato di alleanza tra Giovan Galeazzo Visconti, conte di Virtù, ed altri stati d'Italia, compresa Lucca (9).

I Guinigi, che il primo successo riportato dalla contraria fazione de' Forteguerra pareva avesse alquanto raumiliati, non si erano perduti d'animo, e andavano segretamente adoperando per assicurarsi nuovamente il primato. Fra i molti di quella numerosa famiglia, andava allora distinto Lazzaro, figliuolo del morto Francesco, giovane ardito e intraprendente, molto però dissimile dal padre, per virtù e rettitudine di principj. Superavalo di gran lunga in dottrina Bartolommeo Forteguerra, suo competitore, cui parimente tenea dietro numeroso seguito di aderenti. Ma i rancori tra l'una e l'altra

fazione non sarebbero per avventura proceduti molto innanzi, se non si porgeva loro una nuova occasione di prorompere. E questa si fu l'imborsazione de' collegj per un biennio che dovea finire col 1.° settembre del 1392, nella quale, per le segrete pratiche de'Guinigi, furono esclusi alcuni tra gli amici più chiariti di Bartolommeo; ed egli medesimo, dopo essere stato più volte fregiato della dignità dell'anzianato e di quella di gonfaloniere di Giustizia, si vide, con nuovo esempio e a modo di sfregio, noverato tra gli arroti o spiccinati, che solevano scegliersi tra i giovani che non avevano peranche goduto dell'anzianato. Vuolsi che un Buonagiunta Schiezza, il quale sedeva nel minor consiglio, ed eziandio tra gli assortitori di quella *tasca*, violando il segreto cui era tenuto sotto il vincolo del giuramento, rivelasse ogni cosa, e così accendesse il fuoco della discordia (10). Forti lagnanze mosse Bartolommeo cogli aderenti suoi, sostenuto anche dal favore di una parte del popolo. Il perchè il Senato volendo spegnere sul nascere quella zizzania, sperò per avventura che gli verrebbe fatto coll'ordinare (come fece) una nuova tasca, allargandone anche la durata per un triennio, da dover però questa principiare quando fosse interamente vuotata l'altra testè formata. E fu dato immediatamente opera alla nuova imborsazione col registrare dugentodieci nomi di cittadini; cioè centottanta trascelti per sedere ne' diciotto collegj del triennio, e trenta giovani destinati a surrogare di mano in mano i mancanti. Per dare alcun colore alla cosa, e ordinare quella riforma, si prese motivo dalla pestilenza che era tornata ad infierire da qualche mese, e dalla guerra che ardeva nei paesi circonvicini. Nel prendere questa riforma, mostrò però il Consiglio scopertamente quanto disapprovasse l'operato, rispetto alla tasca biennale: la quale se non si attentò di cassare, ciò fu unicamente per riverenza alla veneranda potestà della legge, contro la quale non poteva dirsi che avessero operato gli assortitori, sebbene guidati da fini men che lodevoli. Ma Bartolommeo strepitava che non era bastantemente risarcito dello sfregio, e voleva che fosse al tutto cassata la tasca biennale: la qual sua pretensione rinfocolando gli odj e inasprendo gli umori di parte, rendeva vana la speranza di tornare a concordia gli animi esacerbati (11).

Profittando dell'occasione che era gonfaloniere uno della sua parte, Gherardo Burlamacchi, potè, col favor di costui e di Giovanni Cattani anziano, introdursi con seguito di persone sino nella sala ov' erano adunati il collegio e il consiglio per deliberare intorno alla liberazione dei carcerati nella occasione della prossima Pasqua di Resurrezione, e si diè fortemente a declamare contro la tasca, che diceva formata in onta e manifesto dispregio dei migliori cittadini, instando quindi perchè venisse annullata. I Senatori però stettero fermi, ed obbligaronlo insiem coi suoi a ritirarsi; dopo di che ripresero la interrotta discussione intorno i carcerati. Giovanni Sercambi (12), che descrive queste particolarità, non fa poi menzione di altra adunanza del mercordì susseguente alla Pasqua, nella quale si pose in disamina se la tasca triennale avesse da mettersi in vigore senza ritardo, nonostante il già statuito; e come in ogni caso dovesse regolarsi il bimestrale assortimento dei nominati. Sotto colore di *allontanare ogni motivo di scandalo. e far risorgere la buona concordia fra tutti i cittadini*, fu stabilito che tre della fazione Forteguerra, Pietro Gentili, Matteo Nutini e Forteguerra de' Forteguerra, dovessero decidere intorno gli allegati dubbj, purchè concordassero interamente nell'opinione che erano chiamati ad emettere. Il loro parere unanime si fu, che col mese di settembre dell'anno seguente, cioè dopo l'esaurimento della tasca biennale, dovesse incominciare la triennale, e che la sorte destinasse in questa di bimestre in bimestre i respettivi collegj; mentre poi l' assortimento dei nomi per tutti li diciotto, ma senza designazione di bimestre, si farebbe nel prossimo dicembre. Si può ragionevolmente conghietturare, che il solo Gentili repugnasse alla inconsiderata pretensione di Bartolommeo, posciachè il Nutini ed il parente di lui non amavano che di secondarla. Ma siccome andava fallito l' espediente del compromesso, senza il perfetto accordo degli arbitri, così fu d'uopo che ambedue i colleghi del Gentili finalmente cedessero: tanto più che la tasca, sorgente di tante questioni, era in vigore da circa sei mesi; e quindi, mentre si era reputato indecoroso al governo il cassarla sul principio, assai più sarebbe stato il farlo da che era in corso da più mesi. Divulgata la decisione, ne fu assai scontenta la fazione de' Forteguerra; sicchè minacciò di ricorrere alle vie di fatto; e il

simile erano risoluti di fare i Guinigi, per ribattere, se fosse d'uopo, la forza colla forza (13).

Quasi che non bastassero le interne discordie, le genti lombarde capitanate da Jacopo del Verme, guerreggiando contro le fiorentine guidate dall'Auchud, corsero più volte il territorio, con requisirlo di vettovaglie, derubarne i bestiami, e trattando al tutto gli abitanti come nemici, salvo il menarli prigioni e arderne le case: dopo di che tornarono in Lombardia. Desiderando Lando Moriconi, fautore esso pure di Bartolommeo Forteguerra, ma di lui men caldo, d'illustrare l'ufficio che tenea di Gonfaloniere di Giustizia, con ristabilire la concordia, vi si adoperò con ogni potere. A tre punti riducevansi allora i richiami di Bartolommeo: 1.° Soppressione del collegio di luglio e agosto, di cui Lazzaro era designato gonfaloniere, o che dieci cittadini dovessero sopravvegliarlo; 2.° Riduzione dei condottieri da sei a tre; 3.° Licenziamento delle milizie forestiere, e nuove nomine de'contestabili de'cavalieri e de' fanti. Delle quali domande, la seconda fu in parte consentita con ridurre a quattro il numero de' condottieri; delle altre due non fu contentato, perchè, quanto alla prima, in ambedue i modi proposti, si sarebbe fatta ingiuria a quel collegio, e offeso il decoro della prima magistratura; e perchè, quanto alla terza, parve ingiusto ed anche pericoloso il cassare senza demeriti le soldatesche. Tentò il Gonfaloniere se la santità della religione avesse raddolcito gli animi; il perchè in nome di essa invitò i principali dell'una e dell'altra parte, e gl'indusse a promettere con giuramento di perdonarsi scambievolmente le ingiurie, e stare in buona concordia per l'avvenire. Inoltre, per cancellare ogni vestigio del passato, il senato concedè piena remissione di quanto si fosse operato contro la legge nello spazio di venti mesi trascorsi, facendo ragione dalla rivelazione dello Schiezza (14).

Ma breve durò la concordia, chè troppo avea l'odio accecato le menti, indurato i cuori. Entrato gonfaloniere Forteguerra de' Forteguerra pel bimestre di maggio e giugno, parve quello il tempo acconcio a Bartolommeo per farsi valere. Invano in un consiglio privato, che chiamavano colloquio, tenuto il dì 7 maggio innanzi gli Anziani, fu tentato di trovar modo di calmare quel fuoco e conciliare le parti. Le quali,

nulla più valendo a contenere, proruppero finalmente in aperta guerra. S' incontravano, nella mattina del 12 maggio, alla torre del Veglio, e venivano furiosamente alle mani. La sorte però non fu seconda alla parte de' Forteguerra, che furono presto rotti e messi in fuga. Allora Lazzaro, scortato dai suoi scherani, fra i quali distinguevansi Andrea Stornello, vinattiero, e Giovanni Gregori fiorentino, detto il Cantore, mosse verso il palazzo dei Signori, e ne fu padrone di subito, stante la debole resistenza che gli opposero i pochi che vi erano a guardia. Gli Anziani, sbigottiti, si salvarono colla fuga; ma non così il Forteguerra gonfaloniere, che caduto nelle mani dei forsennati, il trucidarono barbaramente, e ne gittarono dalle finestre il cadavere.

Vorrebbe il Sercambi scagionar Lazzaro di sì atroce misfatto, imputandolo ad alcuno de' suoi, fattosi trasgressore degli ordini di lui; ma esistono documenti, come vedremo, i quali provano essere il tutto accaduto di suo volere. Sfogata così la vendetta, Lazzaro fu sollecito di chiamare a consulta gli Anziani, che giunsero tremanti, e deliberarono con lui che ad evitare nuovi disordini, i principali della parte soccombente riparassero nelle case Guinigi, a riserbo del solo Bartolommeo, che risguardato quale eccitatore dei tumulti seguiti, fu ordinato si processasse.

Siccome la plebe, usa a tener sempre dal vincitore, inferociva contro i vinti, così per sottrarsi i principali di questi dal suo furore, non ricusarono l' asilo offerto; nel tempo medesimo che l'infelice Bartolommeo, strappato dal nascondiglio dove avea riparato, veniva tratto con Nicolao Sbarra, suo nipote, innanzi al pretore. Ma l'iniquo Stornello, che preferiva l'assassinio ai procedimenti giudiziarj, li tolse ambedue di mano alla forza, e fece immantinente recidere il capo al Forteguerra, rimandando libero il nipote. Indi a breve ora, sul luogo stesso tolse ugualmente di vita i fratelli Jacopo e Francesco Serangeli, onoratissimi cittadini (15).

Dopo queste scene di sangue, vinta al tutto la prova, e disarmati e ridotti in poter suo i competitori, restò interamente ad arbitrio di Lazzaro il timone dello stato; nè altro mancava che le forme legali, per onestare la prevalenza guadagnata colle armi. Convocarono gli Anziani pel dì 15 maggio

il Consiglio, al quale fecero intervenire quanti più poterono devoti ai Guinigi, come surrogati a quelli della parte vinta, o spenti o dispersi o nascosti; talchè la maggioranza dei votanti stava per Lazzaro. Il vice-gonfaloniere, Martino Arnolfini, premessa un'accomodata diceria intorno i passati disordini e sul bisogno di ristabilir la quiete e la concordia per l'avvenire, consigliò la nomina di una balìa di ventiquattro cittadini, la quale insieme col collegio degli Anziani fosse investita di tutta l'autorità spettante al Comune, e dovesse durare tre mesi e mezzo. Niuno ostacolo incontrò la proposta, che quindi rimase vinta ad una immensa maggiorità di suffragi. Poi il Consiglio dannò alla pena del confino in diverse parti d'Italia e di Francia, come autori di *novità e discordie*,

Giovanni Rapondi,
Giovanni Maurini,
Matteo Nutini,
Gherardo Burlamacchi,
Nicolao Genovardi,
Antonio da Camajore.

Eccetto i quali, ed altri che piacesse al nuovo governo di punire in progresso, accordò perdono generale pei delitti commessi da ventidue mesi addietro, in occasione delle seguite perturbazioni (16).

Entrò Lazzaro nella balìa de' Ventiquattro. Le prime operazioni di costoro e degli Anziani, cui la riformagione consentiva sì estesi poteri, discoprono evidentemente l'istigatore delle atrocità dianzi commesse; perciocchè furono conceduti agl'infami Stornello e Gregori, premj e ricompense: giungendo a tale la impudenza dei reggitori (cioè di Lazzaro cui ubbidivano servilmente), da rimeritarli di pubbliche lodi, quasi che per opera di quei ribaldi fosse salva la cosa pubblica. A difesa dello stato furono condotte dieci compagnie di balestrieri, e distribuironsi per soprappiù a cinquanta cittadini, particolarmente nominati, armi offensive e difensive per centocinquanta uomini del contado: e le sole case Guinigi n'ebbero per cinquanta; sommando così a duecento i contadini obbligati ad accorrere nei bisogni della città. Pel fine tanto di scoprire, quanto di

frastornare qualunque tentativo a danno della quiete pubblica, istituì la balia l'ufficio dei segretarj di stato, con ispeciali ingerenze nelle cose di polizia. Succede un articolato sopra il reggimento; nel proemio, l'antica libertà e la tranquillità interna diconsi ridotte a mal termine, stante la protervia e l'ambizione di alcuni, disseminatori di zizzanie, fabbri di cospirazioni, tendenti ad espellere dal governo *i buoni, ricchi e sapienti cittadini*, per sostituirvi *popolani minuti, infimi ed ignobili*, ed a sovvertire quindi del tutto la Repubblica. Per impedimento di cotali disordini nell'avvenire, si rimettono in vigore antiche leggi, opportunamente riformate; si obbligano i confinati ad esibir prove certe dell'osservanza del confine; è richiamato in attività l'ufficio del capitano del popolo, come giudice di certe cause, e raffermato quello dei commissarj del palazzo; finalmente, si tratta del maggiore, non meno che del minor consiglio, de' condottieri e del collegio degli Anziani. Le quali due ultime magistrature, come eziandio quelle de'commissarj del palazzo e dei gonfalonieri delle contrade, non devono conferirsi ai cavalieri, nè alle famiglie degli Obizi, Quartigiani, Salamoncelli e Antelminelli, nè ai confinati per decreto del 15 maggio, nè ad altri che incorressero in simil pena, dopo esser tornati dall'averla purgata. Oltre costoro, vengono esclusi dai ridetti ufficj, e da qualunque altro del Comune,

Orlandino Volpelli e figliuoli,
Pietro Rapondi,
Betto Schiatta,
Jacopo Ronghi,
Lando Moriconi;

e tutti quei della stirpe Forteguerra, coi loro discendenti in perpetuo; venendo, per contro, riabilitati i Poggi, siccome aderenti alla parte vincitrice. De' Maurini e Vegli, colpiti pur essi dalla riformagione del 1370, non vedesi fatta menzione. D'ogni consortato (lo formavano quei d'uguale stemma gentilizio) non può sedere più d'un anziano per collegio, nè più di un Gonfaloniere di Giustizia per un biennio. I medici, i chirurghi, e lettori di tali studj, come pure gli avvocati e dottori nell'uno e nell'altro diritto, non che gli ascritti sempli-

cemente al collegio dei giudici ed avvocati, non possono far parte di quello degli Anziani, per la ragione che le faccende di quei che professano tali discipline, mal si confanno coi doveri continui della principal magistratura: la qual ragione troppo non vale per gli uomini di legge, i quali è quindi da credere si volessero rimossi pel timore, non colla dottrina e l'eloquenza loro intralciassero ed impedissero i disegni dei magnati, per lo più rozzi ed incolti; ed usati più che agli studj delle lettere, al mestiero dell' armi, come si era non guari veduto nella lotta tra Bartolommeo Forteguerra e Lazzaro Guinigi. Infine, la tasca triennale, risguardata siccome opera di sediziosi, venne abolita (17).

Il podestà pronunziò sentenza contro li due Forteguerra, sebbene defunti, per aggiudicarne gli averi al fisco, come rei di lesa maestà. La balìa, per l'effetto *di rimuovere qualunque incertezza*, convalidò la sentenza, facendola eseguire tostamente sopra i loro beni, salvo i legati scritti nel testamento di Forteguerra, che furono rispettati. Ricuperati al Comune, mercè la confiscazione, quei donativi che papa Urbano aveva fatto a Forteguerra, per allora gonfaloniere, e che dicemmo essersi costui attribuiti con universale scandalo e disapprovazione, furono indi in poi tra le cose di ragion pubblica con somma vigilanza custoditi. Affinchè si serbasse ricordanza *del beneficio da Dio compartito e della libertà preservata da gravissimi pericoli*, si dovea tenere per festivo il giorno 12 maggio; che meglio si sarebbe dovuto noverar tra gl'infausti, per le stragi onde venne segnalato, spezialmente per quella del supremo Magistrato della Repubblica (18).

È prezzo dell' opera il considerare quanto nelli stanziamenti mentovati si scorga l' accanimento di Lazzaro, e della parte sua, pervenuta al sommo dell' autorità, contro la memoria de' Forteguerra; accagionandoli di aver voluto sovvertire la Repubblica, mentre in sostanza non ad altro avevan mirato, che a tôrsi uno sfregio, ed a frenare l' orgoglio del loro competitore, che abusava del gran nome paterno per isfogare ad un tempo l' ambizione e la vendetta con modi atroci ed esecrandi. Se avean chiesto più volte risarcimento del torto ricevuto, l' avean fatto con quel diritto che ad ogni cittadino compete di presentare le sue doglianze a chi può farne giu-

stizia; e se, da ultimo, abbandonate le vie legali, sole permesse in bene ordinata repubblica, erano trascorsi alle vie di fatto e alle violenze, neppure i loro avversarj erano rimasti con le mani a cintola, ed avean quindi ugualmente fallato, e meritato ugualmente riprovazione e castigo. Ma l'essersi i secondi abbandonati alle più atroci vendette, non perdonando alla maestà del capo della Repubblica, nè a principio di umanità e di giustizia, fa traboccare dal lato loro la bilancia, e la imparziale posterità non può che colpirne d'infamia i nefandi eccessi.

La Repubblica non fu indi innanzi che un nome vano, essendo che tutto si facesse a posta di una famiglia; la quale, mentre rimproverava ai Forteguerra di aver voluto sovvertire lo stato, si fece arbitra e regolatrice quasi assoluta degli affari di maggior momento. È notevole, tra le riforme, quella del codice legislativo, ordinata, non si saprebbe se per far sembiante di voler ricostruire l'intero edificio politico, ossivvero per toglier di mezzo l'antecedente statuto, preso in abborrimento dai Guinigi, perchè opera in parte di Bartolommeo Forteguerra, uno dei compilatori. Checchè ne sia, la compilazione del nuovo, benchè più volte prorogata, non incontrò, alla sua pubblicazione, l'approvazione dei più; talchè il Consiglio fu costretto di rivocarlo, e rimettere in vigore quello del 1372, riputato, in confronto del nuovo, di gran lunga migliore (19).

In quel frattempo, Jacopo d'Appiano, secondato da certi aderenti e partigiani suoi, Pisani e Lucchesi, tra i quali si distinse Andrea Stornello, tolse ai Gambacorti la signoria di Pisa, che tenevano pacificamente dal 1369, gridandosene signore esso medesimo. La qual novità turbò ugualmente Fiorentini e Lucchesi, che ne prevedevano sinistre conseguenze. Ed in fatti, se non cessaron di subito i reciproci contrassegni di buona intelligenza, fuvvi però notabil raffreddamento, guardando l'Appiano di mal occhio queste due città, che non avevangli dato mano nell'usurpazione (20).

NOTE

(1) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I. Egli fallisce nel segnare il 1383, per l'anno della morte di Francesco Guinigi.
Riformagione del 5 giugno 1384.

(2) Riformagioni del 19 giugno; 9. 27. 30 settembre; 30 novembre 1384; 7 gennajo e 18 maggio 1387.
Vedi anche la nota 2 del precedente Capitolo.

(3) A. Armario 11, N.i 15.16.17.18.19.21.25.26.
Riformagioni del 6 ottobre 1384; 5 settembre, 6 ottobre, 26 novembre, 13 dicembre 1385; 5 ottobre 1389; 6 luglio 1392.
Pei pagamenti, vedi la sopracitata nota 2 del Capitolo precedente.

(4) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. { Armario 4, N.° 78.
Armario 6, N.° 269. 271.
Armario 28, N.° 29, c. 223. 226. 227. 228 tergo.
Riformagioni del 10 gennajo, 23 marzo 1385.

(5) Riformagione del 31 ottobre 1386.
Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Altra Riformagione (30 agosto 1392) narra distesamente il fatto dei donativi papali.

(6) Riformagioni de' 24 agosto, 13 settembre 1387.
A. Armario 11, N.° 153. Ricevuta di saldo de' fiorini cinquantamila, del 7 settembre 1387.
Le particolarità di questo credito veggonsi eziandio nel N.° 262 del medesimo Armario, da c. 3 a c. 28 tergo.

(7) A. Armario 6, N.° 166.

(8) Riformagioni del 13 e 22 febbrajo 1389.

(9) A. Armario 11, N.° 24.
Riformagioni del 13 maggio e 13 ottobre 1389.

(10) Il Sercambi nella sua *Cronica* narra che Urbano VI, mentr'era in Lucca, nominò Bartolommeo Forteguerra avvocato concistoriale. — Suoi uffici straordinarj:

A. Armario 5, N.° 149, c. 6. Trattato d'accordo con Carlo IV.
A. Armario 3, N.° 69, c. 2. 147. Compilazione dello Statuto.

Riformagioni	17 maggio 1372 23 giugno 1385	Sospensioni d'armi con Pistoja.
	Settembre e ottobre 1369 Gennajo e febbrajo 1377 Maggio e giugno 1386 Marzo e aprile 1388	Quattro Anzianati.
	Novembre e dicembre 1373 Novembre e dicembre 1378 Settembre e ottobre 1381 Maggio e giugno 1383 Novembre e dicembre 1389	Cinque Gonfalonierati.

Bonagiunta Schiezza fu membro del minor Consiglio e assortitore della tasca. Egli morì di pestilenza nel medesimo anno (Riformagioni del 6 luglio e 23 ottobre 1390).

(11) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.

Riformagioni	16 settembre 23 ottobre 9.14.24 novembre 7.15 dicembre	1390	Surrogazioni per morti di peste, o assenti.
	16 dicembre		— Tasca triennale.

(12) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
La Pasqua di Resurrezione del 1391 cadeva il 26 marzo (Ducange, *Glossarium* ec., Tomo I, pag. 467); nel 22, cioè nel mercordì santo, si occupò realmente il Consiglio di condonazioni penali ai carcerati.

(13) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni del 29 marzo, 30 giugno e 26 dicembre 1391.
Il Tucci, il Beverini ed altri storici credono Forteguerra de' Forteguerra fratello di Bartolommeo, mentre le Riformagioni (23 giugno 1385, 29 giugno 1392) ci additano il primo, figliuolo di Pagano, e il secondo di Vanni, o Giovanni Forteguerra.

(14) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni del 24.26 gennajo e 20 febbrajo 1392.

(15) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Prova la Riformagione del 30 agosto 1392, che i rumori seguirono il 12 maggio.

(16) Riformagione del 15 maggio 1392.

(17) Riformagioni del 15.19.22.27 maggio, 3 giugno, 29.30.31 agosto 1392.

(18) A. Armario 4, N.° 29. — Armario 10, N.° 372.
Riformagioni dei 29 giugno, 16. 26. 30 agosto 1392; 7 agosto 1394.

(19) Riformagioni dei 13 luglio, 20 agosto 1392; 7 agosto 1394; 16 dicembre 1395; 15 dicembre 1396; 22 luglio 1398; 18 giugno 1400.

(20) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.

Capitolo VIII.

Mala intelligenza tra Lucca e Pisa, che degenera in aperta guerra. — Lega contro il Duca di Milano e successiva pacificazione. — Vendita di Pisa. — Morte di Lazzaro Guinigi. — Pestilenza fierissima. — Creazione d'una balìa. — Paolo Guinigi acquista il comando militare; indi la signoria di Lucca.

(1393-1400)

Il fatto di Pisa, e la diffidenza indi nata nei Lucchesi, consigliò nuovi provvedimenti. Il Consiglio interdisse agli abitanti della campagna di prender qualunque servigio militare straniero, acciocchè niuno allettamento li guidasse sotto le bandiere dell'Appiano. Per lo contrario, stretta amistà passava tra Lucca e il Marchese di Ferrara, il quale ne ebbe valido soccorso contra Opizone di Montegarullo ed altri ribelli nelle montagne del Frignano. Ricuperate ivi molte terre al marchese colle armi della Repubblica, ritenne il Comune, in risarcimento delle spese, la importante rocca di Pelago (1).

La quiete della fazione dominante fu internamente turbata per le trame di alcuni che miravano a balzarla dal seggio. Scoperti però in tempo, pel tradimento di uno de' complici, Niccolò Ronzini, ne riportarono il detto Ronzini e Bartolommeo da Tassignano la pena del confine; Niccolò Sardini e Pietro Rapondi, perpetuo esiglio; Michele Leoni e Orlando Simonetti, ebber tronca la testa (2).

Moveva da Pietrasanta verso Lucca Federigo Gonzaga, quando i seguaci dello Stornello, appostati per ordine di lui, che avevane mandato dall'Appiano, il sorpresero, e caricatolo di ferri, menaronlo a Pisa, d'onde sotto buona scorta fu tratto a Milano. Trattandosi di un atto di violenza, commesso sfrontatamente sul territorio della Repubblica, contro il diritto delle genti, ne fu fatto processo, e lo Stornello pagò finalmente col capo la pena di tanti misfatti. Se ne adontò gravemente l'Appiano, nè lasciò intentato qualsivoglia modo di nuocere ai Lucchesi, senza venir tuttavia a manifesta rottura. A istigazione di lui, due condottieri, Brolia e Brandolino, infestarono il contado, mettendolo a ruba. Celava l'Appiano il suo mal

talento, con protestare, provenire quei danni dal solo fatto di quei condottieri, e al tutto all' insaputa di lui. In tali strette, reclamò la Repubblica soccorso da Gian Galeazzo Visconti e dalle repubbliche confederate. Il primo, che segretamente dirigeva le mosse dell'Appiano, e procacciava, pei suoi fini di ingrandimento, di metter sossopra Toscana tutta, simulò di compiangere i disastri di Lucca, con artificiose e melate parole, terminando con offerire le sue genti d' arme acquartierate in Pisa, cioè dipendenti dalla volontà di chi era causa del male. Ricusate sì perfide offerte, e validamente soccorsi dalle città confederate, Bologna e Firenze, poterono finalmente i Lucchesi disperdere quelle bande di avventurieri. Mostrò congratularsene quella volpe del Visconti, e fece le maraviglie grandi, quando sentì parlarsi del mal animo dell'Appiano. Per guardarsi da nuove aggressioni, il Comune dette mano a fortificare le castella di Nozzano, di Castiglioncello e del Borgo San Pietro; quindi rinnovò, il 19 luglio, alleanza con Firenze, facendo le due repubbliche stipulanti abilità a Bologna, Perugia e Siena d' entrare, se il volessero, a parte del trattato. L' esclusione di Pisa, che chiamavasi sempre per lo passato in simili leghe, mostra disciolto il vincolo dell' armonia e buona intelligenza reciproca (3).

Infrattanto gli sbanditi lucchesi, non solo rifugio, ma caldissima protezione trovavano in Pisa, ove macchinavano a danno della Repubblica coll'Appiano, e con Opizone da Montegarullo fortemente irritato pei soccorsi prestati al Marchese d' Este. Riuscì ad Opizone d' insignorirsi della rôcca di Pelago; e già si adoperava di trarre a ribellione tutta Garfagnana, coll' ajuto di un Martino Guerra da Soraggio, il quale, caduto in sospetto per la frequenza dei suoi viaggi a Pisa e per le pratiche che vi teneva, preso ed esaminato, ed avutane la confessione dei disegni che si tramavano ai danni di Lucca, fu messo a morte. I Lucchesi però, chiariti per tal via delle intenzioni dell'Appiano, poterono mettersi in guardia, ed approntare le cerne del contado. In fatti, poco stante, il conte Giovanni da Barbiano, che il Visconti s' infinse di congedare, mosse colla sua banda, ingrossata dai fuorusciti lucchesi e dai volontarj di Pisa; ma i soldati della Repubblica lo incontrarono presso Ripafratta, e animosamente lo ributtarono. Molte insegne deco-

rate delle armi del popolo e del Comune, che gli usciti recavano per destar tumulti nella città, furon prese sul campo di battaglia. Rincacciati a Ripafratta, s'affacciarono in altri luoghi, mettendoli a ruba; ma con miglior successo si adoperarono in Garfagnana, ove, pel tradimento di alcuni terrazzani, ebbero Dallo, Sillano e Soraggio, che furono in breve ripresi dai soldati della Repubblica. Indi il capitano del popolo dannò a morte i ribelli, la più parte dei quali si erano dilungati dalle loro terre, con istrettissimo divieto di tener pratica, e corrispondenza di sorta con essi (4).

Malgrado tante prove di scambievole inimicizia, la guerra non era per anche apertamente dichiarata tra i due comuni; perocchè le aggressioni e i danni recatisi reciprocamente, benchè maggiore d'assai fosse la somma di quelli sofferti dai Lucchesi, si colorivano coll' attribuirli al fatto del Barbiano per rispetto a Pisa, e di Bartolommeo da Prato in quanto a Lucca. Quest'ultimo fu poi condotto ai loro soldi da' Fiorentini per opporsi ai disegni di Gian Galeazzo Visconti, che sollevato novellamente alla Signoria di Milano, scopriva la smisurata sua voglia di allargare il dominio in Italia. Ma i Fiorentini, non contenti al muovergli guerra, strinsero lega col re di Francia Carlo VI, facendo includere nel trattato anche Lucca, che il poco esatto cronista Giovanni Sercambi, accerta non essere stata di ciò richiesta; laddove prova il contrario la lettera de' priori di Firenze ai nostri Anziani. Mancano, è vero, i libri delle riformagioni di questo tempo, dai quali si potrebbe avere piena certezza se tenne la Repubblica, coll'entrar nella lega, l'invito dei Priori: noi non troviamo, peraltro, plausibil motivo di rifiuto in cosa che, mentre ridondava in onore della Repubblica, le guarentiva un valido appoggio contro le intraprese del novello duca (5).

Irritato costui per siffatta novità, diedesi a fornir Pisa di soccorso, e vi spedì a comandante generale il conte Alberico. Corsero di bel nuovo le brigate degli stranieri e fuorusciti la campagna lucchese, infestando spezialmente Moriano, la Cappella, Montecatino, Aquilea e Valdottavo; e spinto avrebbero altrove i danni, se giunti non fossero da Bologna e da Firenze quattromila uomini di cavalleria, che uniti alle forze della Repubblica, cacciarono quelle bande. Poco quivi soggior-

narono i confederati, che mossero speditamente a Sanminiato, assaltato improvvisamente dall'Appiano per conto del Duca. Sconcertato quel disegno per l'arrivo de' Fiorentini, dovettero questi di subito dar volta per far testa ai soldati del Duca, i quali operarono una diversione, minacciando la stessa capitale; ma subentrarono immediatamente a guardia di Sanminiato le genti di Lucca. Ho già notato le fraudolenti menzogne spacciate dall'Appiano, per tenere a bada il reggimento lucchese intorno ai danni sofferti per fatto degli avventurieri, che andava ripetendo non essere in suo potere di far desistere dalle nefandezze che commettevano. A fronte di quei mendicati pretesti, crescevano di dì in dì le offese: talchè la sofferenza di chi pativale si stancò finalmente, e la Repubblica dichiarò ed intraprese la guerra apertamente, facendo correre ostilmente dalle sue bande il contado di Pisa. Non istarò a descrivere minutamente i particolari di questa guerra, con ripetere quanto il Sercambi ci narra avvenuto di giorno in giorno, perchè la poca o niuna importanza dei fatti, consistenti più in correrie e badalucchi, che in battaglie ordinate, stancherebbe il leggitore. Accagiona il cronista i nemici di acerbissimi trattamenti usati coi prigionieri, oltre la taglia del riscatto; nel che dirà vero: ma non dissimili dovettero esser quelli che ebbero a soffrire i Pisani che cadevano nelle mani dei Lucchesi. Parve opportuno al Consiglio di munire di amplissime facoltà l'ufficio de' condottieri per assoldar le milizie, ed aprire un prestito a favor della camera del Comune, oppresso per la moltiplicità e gravezza delle spese che richiedeva la guerra. La quale (dice il Gonfaloniere nel consigliare la provvigione), minacciava riporre nuovamente Lucca nella durissima servitù de' Pisani, ad evitar la quale, e conservare il prezioso tesoro della libertà, era mestieri impiegare ogni sforzo e sopportare qualunque sacrifizio. Più volte lo Spinetta, marchese di Villafranca, suocero dell'Appiano, s'interpose per ultimare quell'ostinata contesa, non lasciando intentato verun mezzo di accomodamento in varj colloquj tenuti col genero e coi Guinigi; ma i suoi ufficj non avrebber forse recato frutto di sorta, se l'Appiano non avesse rimesso alquanto della sua collera contro i Lucchesi, per le cagioni che saranno in breve per me divisate. Eransi aperte in questo me-

desimo tempo negoziazioni di pace in Imola. Gli agenti del duca di Milano, e di Pisa, da una parte, e quelli di Firenze, di Lucca, e di altri comuni confederati, dall'altra, erano colà convenuti; ma per le pretensioni messe fuori dalli stati belligeranti, non si venne a capo di conchiuderla: per la qual cosa continuarono le ostilità (6).

L'ambizione di Giovan Galeazzo, che minacciava ugualmente li stati vicini e i lontani, operò che Bologna, Venezia ed i signori di Padova, Ferrara e Mantova si congiungessero in lega con Firenze ai danni di lui. Lo strumento fu celebrato il 21 marzo in Venezia. Per un articolo del trattato, il quale riservava a ciascuna delle parti la facoltà di nominare i proprj aderenti, da doversi essi pure comprendere nella lega, Firenze nominò Lucca, e un sindico di questa città ratificò, il 27 aprile in Venezia, il trattato summentovato. Erano in quel mentre le terre del Mantovano occupate dalle forze ducali. Con largità usate a tempo, sapeva Giangaleazzo procacciarsi amici e partigiani in ogni parte, e giovarsene ad estendere la sua preponderanza in Italia. Ma in Pisa volle cogliere il frutto innanzi che fosse ben maturato. Non aveva l'Appiano cessato un istante dal piaggiarlo, e riguardarlo qual suo leal protettore; ciò non pertanto, macchinò il Duca di levarlo di seggio, valendosi a questo dei medesimi condottieri che gli aveva spedito in soccorso: imperocchè tenevan costoro segreta istruzione, colto il destro, di correr Pisa chiamandovi il nome del loro signore. Subodorata la cosa, l'Appiano potè mettersi in guardia e serbare il dominio; ma oltremodo sdegnatone contro il Duca, si rimase da quel momento dal molestare i vicini: il che avea sino allora fatto non tanto per proprio conto, quanto per servire ai fini di Gian Galeazzo. Questa nuova disposizione di animo dell'Appiano, e i nuovi ufficj del marchese Spinetta, che seppe coglierne il destro per calmare al tutto l'ira del genero, bastarono a mettere in quiete la Repubblica dopo tanti travagli; e benchè niun trattato di pace o sospension d'arme fosse segnata, tuttavia fu pace di fatto. Dall'altro lato, non avrebber potuto i Lucchesi procedere a verun accordo formale senza i Fiorentini loro confederati, ai quali ne fu tenuto motto, ma senza effetto. Bensì fu fermata una tregua tra il Comune, e i signori di Montegarullo

e di Montecuccoli, che il Sercambi crede conferma d'altra precedente, prossima allora a spirare; sebbene ciò non apparisca dal mandato della Repubblica, conferito al suo negoziatore per quell'accordo, in cui si tace affatto intorno alla esistenza di patti o convenzioni per lo innanzi stipulate. Ma la novità di maggior momento si fu l'accordo per una tregua decennale tra il duca Gian Galeazzo e le potenze confederate, maneggiato e conchiuso nel dì 11 maggio, per le sollecitudini del doge veneto, avendolo soscritto eziandio l'ambasciatore lucchese, mandato a Venezia a questo fine, unitamente agli altri confederati (7).

Ciò nullameno, la doppiezza del signore di Pisa, più volte sperimentata nel durare del suo reggimento, teneva il nostro in ansietà e continuo sospetto, ed obbligavalo a star bene in guardia; quando la costui morte parve sulle prime dovesse far cessare ogni timore, essendo Gherardo, suo figliuolo e successore nel dominio, d'animo molto diverso dal padre, e di carattere quieto e tranquillo.

Ma se egli lasciò in pace i Lucchesi, maturò d'altro lato un disegno, che riuscì fuor di modo pernicioso allo stato che reggeva, e fu causa di nuovi timori, non che a Lucca, alle altre città di Toscana. Non ritenendo egli del paterno retaggio, che Piombino e l'isola d'Elba, vendè Pisa e il suo contado, per dugentomila fiorini, a quel Visconti medesimo che già da tempo ne agognava il possedimento. Tanto potè in lui la cupidigia dell'oro e l'amor della quiete, sopra l'ambizione di signoreggiare più vasto paese, fra mezzo i pericoli e le insidie d'interni ed esterni nemici! I Fiorentini e i Lucchesi si turbarono forte per questa vendita, la quale dava loro un vicino astuto e potente da minacciarli degli ultimi guai: talchè di troppo vedevano esser peggiorata la loro condizione. Arroge l'odio che già passava tra il Duca e il comun di Firenze, per cui Lucca non poteva accomodarsi con una delle parti senza disgustarsi o nemicarsi l'altra. In sì difficile e scabrosa condizione, non credettero tuttavia i Lucchesi doversi rimanere dal porgere i loro ufficj di buoni vicini al Duca, mandando a complir seco lui Ser Guido da Pietrasanta lor cancelliere, che fu bene accolto da Gian Galeazzo, nell'atto che dimostrogli vivissimo desiderio di abboccarsi con

Lazzaro Guinigi, a cui talento non ignorava volgersi le cose di Lucca. Nè fu questi restio ad incamminarsi per alla volta del Duca, con indicibile contentezza de' partigiani della casa Guinigi, e con altrettanta gelosia dei Fiorentini. Nulla traspirò de' segreti colloquj di Lazzaro e del Visconti, ma certo niun frutto ne trasse il Comune: il perchè è da credere che il motivo delle piacevolezze usate dal Duca verso quell' ambizioso cittadino, altro non fosse che di tenerlo a bada con vaghe promesse per distaccarlo affatto dalla Repubblica di Firenze; in danno della quale, conoscendo vani gli artificj suoi, procacciava di toglierle affatto gli amici, affinchè dovesse rimaner sola nella lotta, e quindi men arduo si rendesse a lui l'oppressarla. Dopo il ritorno di Lazzaro da quella andata involta nel mistero, si accrebbe in lei la già concepita diffidenza; e i Lucchesi non altro ne guadagnarono, che disgustare un vicino con cui avevano comunanza d' interessi, e quindi premuroso di guarentirne la libertà e la indipendenza, per acquistare in cambio la simulata protezione di colui che, lusingando l' ambizione de' Guinigi, divisava schiacciarli a suo bell' agio, ed involgere la Repubblica nella rovina generale di Toscana. Da ciò si veda quanto sien giuste le lodi che Giovanni Sercambi profonde alla sagacità di Lazzaro nelle cose della politica. Traspira in più luoghi della sua cronica, l' odio ch' e' nodriva pei Fiorentini, conoscendoli più inclinati ad un governo largo in Lucca, che alla signoria di pochi o di un solo, e perciò nemici occulti de' Guinigi. Del resto, quai disegni si meditassero da Gian Galeazzo, si vedea manifesto ogni dì più, con aver di corto guadagnata anche la signoria di Perugia e di Siena.

In mezzo a tanto movimento, mostrando di non curare gli eventi del mondo, una immensa moltitudine di persone d'ambo i sessi, indossata una cappa bianca, preceduta da una croce, andava di città in città chiamando i popoli a penitenza; rispondendo alle parole l' austerità della vita. La qual novità provenuta in Italia d' oltremonte, propagossi di corto nella Toscana. Anche in Lucca vennero i *bianchi*, che così chiamavansi dalla cappa che cingevano, e in Lucca pure formaronsi simili compagnie, delle quali fino a tre ne partirono per le città circonvicine, quantunque il governo procurasse di fra-

stornare l'andata de' cittadini, ma senza far frutto, stante l'esaltazione degli animi, e l'inconsiderato fervore destato da quella strana novità. Bensì il frutto che era facilmente da aspettare dalla massa di tanta gente venuta da varie regioni, voglio dire la peste, che disertava alcuni luoghi della Penisola, non tardò a manifestarsi in Lucca dopo la venuta de' bianchi. Ciò fu sul finire di settembre. Fra le prime vittime mietute dalla pestilenza, nomina il Sercambi quattro pronipoti di Castruccio, coi quali venne meno la discendenza maschile di lui. Indi, com'è solito de' contagi, fe tregua al cominciare del verno, per infierir poi nuovamente alla vegnente primavera.

La morte de' due Forteguerra ebbe un vendicatore in quel Niccolò Sbarra che si trovò presente quando fu mozzo il capo a Bartolommeo, cui era nipote di sorella. A meglio celare e condurre il suo proponimento di vendicarlo, fino da quell'istante formato, sposò una sorella di Lazzaro; per la qual via gli venne agevolmente fatto di acquistare una piena dimestichezza con tutta la famiglia. Spiando minutamente ogni cosa, venne in chiaro di alcun dissapore insorto tra Lazzaro e il fratello Antonio; e giovossi dell'opportunità del risentimento destatosi nel secondo contro del primo, per trarre le cose a' suoi fini, e rinfocando l'ira di Antonio, renderlo partecipe della vendetta che meditava da sette anni. Mossero pertanto, nella notte del 15 febbrajo, verso la casa di Lazzaro, che colsero all'impensata; e di leggieri l'ebber tratto di vita. Indi corsero sulla piazza di San Michele per eccitar tumulto, chiamandovi il nome della libertà; ma non trovaron seguaci: il perchè vennero facilmente in poter della forza spedita contro di loro dagli Anziani, i quali, alla nuova del caso, si eran ristretti coi fratelli dell'estinto, per provvedere al bisogno. Presi pertanto gli uccisori, e carcerati, dopo breve esame, n'ebbero, il dì dopo, troncata la testa (8).

Dopo sì atroce caso, pareva dovesse ridursi al niente il credito e l'autorità della casa Guinigi; eppure nuovi avvenimenti la rendettero invece più temuta e potente. Sull'incominciar dell'aprile, riprese tal vigore la pestilenza, che scemò in breve la città di molti valentissimi cittadini, parte rimasti vittima del flagello, parte riparati in terre straniere per iscampare la vita. Basta percorrere le riformagioni del tempo per

comprendere a qual estremo di miseria fossero ridotte al di dentro le cose di Lucca.

Ribandir gli esuli, salvo i ribelli, per ripopolar la città; anticipar l'estrazione dei collegj, all'effetto di riempirne il vuoto prodotto dalla mortalità o dall'assenza de' cittadini; aumentare le pene contro coloro che non si presentassero a prender l'ufficio cui eran chiamati; surrogare ai morti, nuovi soggetti, trascurate le eccezioni di persona, e le vacanze ordinate dalla legge; furono, in breve, le provvisioni stanziate a fine di assicurar la nave della Repubblica, come dice la riformagione, durante la pestilenza; la quale, a detto del Sercambi, mieteva giornalmente sino in cenquaranta persone. Sarebbero, per avventura, gli allegati provvedimenti riusciti bastevoli, qualora la perversità di alcuni, falsi zelatori del pubblico bene, non avesseli predicati di poca efficacia, per tirar le cose ai loro fini. Essi volevan serbare ad ogni costo lo splendore della famiglia Guinigi, allora in grave pericolo, e la preminenza che avevano sin allora tenuto nella Repubblica. Durante la violenza del contagio, s'offeriva l'occasione propizia, pel terrore che le continue mortalità infondevano generalmente negli animi; laonde non bisognava lasciarla trascorrere. Per gli artifizi e gli aggiramenti della parte Guinigi, si lasciarono i senatori persuadere a rassegnare l'autorità propria, investendone per l'intero una balia di pochi cittadini. Nell'adunanza del 2 luglio, Giovanni Testa, Gonfaloniere di Giustizia, mise innanzi l'imminente pericolo della Repubblica, che assomigliò *ad una nave in burrasca, priva di rematori e di governale*, e chiese sollecito riparo. Allora surse Tommaso da Ghivizzano, cittadino di gran credito, ma venduto a' Guinigi, e propose la detta balia, che dovesse comporsi di dodici cittadini, e la quale, con insolito esempio, potesse esercitare di per sè sola, e indipendentemente dal collegio degli Anziani, tutta quanta l'autorità che competeva al collegio e consiglio riuniti, pel termine di un anno, prorogabile quand'occorresse. Vinto il partito, si venne alla nomina de' soggetti: Giovanni Testa Gonfaloniere, Paolo, il più giovine tra i figli del virtuoso Francesco Guinigi, Dino della stessa casata, Tommaso da Ghivizzano, Giovanni Sercambi, ed altri di quella parte, furon chiamati a comporla. Nè voglio tacere che il Sercambi,

narratore impudente della trama da lui ordita pel sovvertimento della Repubblica, giunge fino a vantarsi sfrontatamente di ciò che non fu opera sua, pretendendo di aver caldamente perorato in senato per la provvigione della balìa, mentre i libri delle riformagioni mostrano che e' non intervenne a quell' adunanza (9).

Trovandosi assente il gonfaloniere designato pei mesi di settembre e ottobre, ed essendo morto altro soggetto che in quell' istesso collegio dovea ricoprire un posto di Anziano, la balìa nominò al gonfalonierato Giovanni Sercambi, e all'anzianato Paolo Guinigi. Ravvisano in questa seconda nomina gli storici moderni, frai quali il Cianelli, una manifesta violazione della legge prescrivente, a detto loro, un biennio di vacanza da quell' uffizio, per esser Paolo già stato Anziano nei mesi di maggio e giugno del 1399. Essi però s' ingannano, per due ragioni: 1.° tanto lo statuto del 1372, quanto la riformagione del 1392, prescriveva la vacanza di un solo anno; e nel caso presente erano corsi quattordici mesi; 2.° le ultime provvisioni suggerite dal timor della peste, sanavano qualunque violazione intorno le vacanze, qualora vi fosse stata (10).

Cessò in settembre la moria, e incominciarono a rimpatriare gli assenti, che mormoravano altamente sulla continuazione della balìa, renduta per lo meno inutile da che più non sussisteva la causa del contagio: doversi, dicevano, ripristinare l' autorità de' consigli e de' magistrati ordinarj, e porre i Guinigi alla pari cogli altri cittadini. A queste voci di malcontento, dava peso la vicinanza delle milizie fiorentine acquartierate in Valdarno e in Valdinievole. Sapeva ciascuno che i moderatori di quella Repubblica favorivano sotto mano gli sbanditi Lucchesi, e insieme il pieno ristoramento del governo popolare. Il perchè ristrettisi Tommaso da Ghivizzano, Giovanni Sercambi, e i due cancellieri del Comune, Guido da Pietrasanta e Francesco Martini, avvisarono esser quello il momento opportuno, per tentare un gran colpo, innanzi che fosse tolta di mezzo la balìa.

Essi volsero concordemente le mire sul giovane Paolo, assai nelle grazie del popolo minuto, sì per l' affabilità, e sì per l' avvenenza, e rimasto quasi solo di quella numerosa stirpe,

orbata de' migliori soggetti dalla pestilenza. Proponendolo per assoluto signore in un subito, temevano di giocare troppa grossa partita; il perchè divisarono di dargli, per la prima cosa, il bastone di capitano e difensore della città: il che importava comando su tutte le milizie, che poteva di questa maniera volgere in suo pro, e superar gli ostacoli che gli si parassero innanzi per salire alla cima de' desiderj. Oltre le cerne del contado, e i soccorsi promessigli da' proprj amici, potè Paolo contare su cinquanta lancieri lombardi della guarnigione di Pisa, dacchè il governatore duchesco teneva istruzione dal suo signore di secondarne i movimenti. Nella notte precedente al dì 14 ottobre, prestabilito all'esecuzione del disegno, l'astuto gonfaloniere parlò lungamente coi capitani delle milizie intorno i pericoli che sovrastavano alla Repubblica per le trame degli esuli e dei ribelli, magnificando l'espediente del capitanato, come più d'ogni altro adattato a sicurare la quiete interna. Pienamente assentiron costoro, e promisero di essere apparecchiati pel giorno di poi. Paolo comparve di buon mattino in piazza di San Michele, armato da capo a piè, mentre il gonfaloniere assembrata la balìa, intrattenevala de' sognati pericoli coll' usata scaltrezza. Ma quando fu certo della riunione di tutte le brigate e sì degli aiuti di fuori, come di quelli di dentro, lasciati i sotterfugj e i cavilli, e gettata interamente la maschera, disse esser di necessità conferir di subito a Paolo Guinigi la potestà militare. Partecipando al segreto i più di quel consesso, non costò gran fatica lo strappare anche l' adesione dei pochi che n' erano all' oscuro. Quanto questi rimanessero attoniti allo svelar della trama, cel descrive il Sercambi con queste parole: « *Oh che visi si fenno!* » Dopo averli giudicati non abbastanza iniqui per metterneli a parte, li deride sfrontatamente; ma non volendo, ritorce il biasimo contro sè stesso, e si disonora in faccia alla posterità. Paolo avea tratto alla sua parte il podestà e il capitano del popolo, coi quali venne in palazzo a ricevere dalla balìa e dal collegio il bastone del comando. Avutolo, corse la città, con seguito d'armati, preceduto da Buonaccorso Bocci, uno della balìa, che recava il gonfalone del popolo; dopo di che ricevè il giuramento solennemente prestatogli dal podestà, dal capitano, dai castellani e da tutte le milizie (11).

Questo non era il tutto; e ben presto fu palese ove tendessero i suoi divisamenti. Per la prima cosa, spedì oratori al Duca di Milano, che fe loro buon viso, largheggiando in promettere assistenza e favore. Ma il suo innalzamento veduto di mal occhio da'molti, diè animo a cospirargli contro di subito. Lo stesso Vescovo della città, Nicolao Guinigi, cugino di Paolo, malgrado la santità del ministero e i vincoli del sangue, non dubitò di farsi capo di una congiura, della quale erano a parte alcuni canonici della cattedrale, e un Bartolommeo da Aramo cerusico. Ma scoperta innanzi che fosse colorita, fu tronco il capo al cerusico, e agli altri fu perdonato. Non volle però Paolo lasciare andar l'occasione senza trarne profitto; il perchè presentatosi il 21 novembre alla balìa ed al collegio decemvirale, chiese, ed ottenne, di esser nominato assoluto signore. Appena fu gridato con questo titolo (il Sercambi lo chiama *signore a bacchetta*) per la città, concentrò in sè l'intera sovranità dello Stato, coll'annientare ogni potestà e ordine repubblicano, senza neppure rispettare le forme esterne, mantenute sotto le passate tirannidi: dissimile in questo, come in troppe più cose, da Castruccio, che lasciò in piè la magistratura degli Anziani, e convocò all'uopo il consiglio e il parlamento del popolo. Ma Paolo tremava di vedersi fuggir di mano il potere, e temeva che le magistrature, rimanendo in piè, riprendessero ad un tratto la loro autorità, e lo cacciassero dal seggio, cui ben vedeva esser salito per l'arte e l'astuzia di pochi, non per ispeciali meriti, non per servigj d'importanza renduti alla patria, che procacciato gli avessero la maggioranza de' suffragj. Castruccio, per contro, come capo di parte, contava numerosi seguaci, e come prode capitano, facea tremare i nemici, scoraggiti per l'abbassamento della parte loro.

Solamente, in benemerenza dei buoni ufficj prestatigli dal collegio, il lasciò Paolo dimorare in Palazzo sino al compimento del bimestre, ma spogliato di qualunque autorità. Le borse de' susseguenti collegj furon date alle fiamme. Nominò un vicario nella persona di Dino Guinigi; poi, più tardi, un Consiglio di Stato, come vedremo, per regolare gli affari di maggior momento. Condonò le pene afflittive a molti rei; con questo, che pagassero al suo erario una tassa pecuniaria; il che

servigli ad accumular danaro, senza irritare con nuovi balzelli gli animi di già esacerbati per la seguita usurpazione (12).

Se ne'primordj del mal' avventurato secolo XIV le intestine discordie avevan tratto la patria in servitù, sul finir del medesimo la perfidia di pochi traditori tolse al Comune l' autorità, per concentrarla in un signore dappoco. E laddove una ben avveduta politica avrebbe consigliato i Lucchesi a non mai dipartirsi dall'alleanza con Firenze, per attraversare i disegni del Duca di Milano, i fautori di Paolo, ed egli stesso, col farsi al tutto ligj al Visconti, risvegliarono l'odio di quella repubblica, che fu causa principalissima delle molte sventure cui poi soggiacque la nostra.

NOTE

(1) Riformagioni del 15 luglio e 7 novembre 1393.

(2) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni degli 11 gennajo e 1.° giugno 1394.

(3) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 6, N.° 144.
A. Armario 11, N.° 27.

(4) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 4, N.i 64. 65. 66. 67.

(5) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 11, N.i 60. 61.
Mancano i libri delle Riformagioni del terzo quadrimestre del 1394 e degli anni 1395 e 1396. A fronte della qual mancanza, costatata sino del 1542, quando fu compilato l'indice delle scritture del governo (A. Armario 58, N.° 21, c. 54), come poteva Giovan Battista Sesti asserire, col citare tali Riformagioni, che il Consiglio ratificò questa lega nel 17 novembre 1396? (*Annali lucchesi*, lib. IV).

(6) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Riformagioni del 4 maggio e 18 giugno 1397.

(7) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
A. Armario 11, N.i 28. 29.
Riformagione del 23 gennajo 1398.

(8) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. I.
Il Cianelli (*Memorie e Documenti* ec., Tomo II, pag. 116. 145) nomina impropriamente il Pietrasanta, cancelliere del Comune, *Guido Manfredi*. Ma egli fu Guido, figliuol di Manfredo, e Pietrasanta di cognome. In testa delle Riformagioni del 1397, si legge: « *Hic est liber.... scriptus per me Guidonem quondam Manfredi de Petrasancta* ».

(9) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.
Riformagioni del 24 marzo, 8 aprile, 25 maggio, 9 giugno, 2 luglio 1400.

(10) A. Armario 3, N.° 69, c. 4 tergo.
Riformagioni del 26 maggio 1392, e 23 agosto 1400.
Per la Riformagione del 1392, V. l'articolo *De vacatione Antianorum*. *Memorie e Documenti* ec., Tomo II, pag. 116.

(11) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.

Ebbero guiderdone dall'erario quei capi militari che coadiuvarono l'intrapresa di Paolo (B. Armario 32, N.° 28, c. 176).

(12) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.

Riformagioni dei 21 novembre, 3 dicembre 1400, e 8 aprile 1401.

Paolo, nel fare un'aggiunta o correzione allo Statuto del 1372, così si esprime: « *Quoniam in nos hodie residet universale dominium civitatis lucanae ejusque comitatus etc., et cessat potestas et autoritas consilii generalis etc.* ». Oltre l'ultima citata Riformagione dei 1401, vedi la dichiarazione stessa in A. Armario 3, N.° 169, c. 174 tergo.

Capitolo IX.

Nullità e pusillanimità di Paolo Guinigi nelle cose del governo e della politica. — Favori pontificj compartitigli. — Sponsali e figliuolanza di esso. — Ricuperazione di Carrara. — Devastazioni di Braccio. — Lega, indi guerra con Firenze. — Assedio di Lucca. — Deposizione dell'usurpatore.

(1401-1430)

L'assoluto reggimento di Paolo Guinigi fornisce pochi materiali alla storia. Alieno costui per indole dalle imprese guerresche, e travagliato dal continuo timore di soccombere pei maneggi de' fuorusciti e degli emuli, nulla ardiva intraprendere, e guardingo tenevasi e titubante fra le gare de' potentati; a ciascuno dei quali avrebbe voluto essere in grazia, senza procacciarsi in fatto l'amicizia di alcuno. Nè fece mostra (come vedremo) in ardue congiunture di quel senno che alcuni scrittori lucchesi si piacciono di attribuirgli, per cattivarsi più presto la benevolenza dei superstiti di quella nobile stirpe, che per rendere omaggio alla verità. Basti per ora l'avvertire che i libri delle sue riformagioni segnano ben poche cose degne di memoria, ed atte a dimostrare in lui qualità di principe capace di migliorare le sorti di un popolo; contenendo i più di quegli atti grazie civili e criminali, e nomine d'ufficiali pubblici e concedimento dei diritti di cittadinanza, per aumentare il numero di sue creature (1).

Pose bensì mano a due importanti oggetti per decoro e sicurezza della usurpata signoria: cioè al nominare un consiglio, del quale ho fatto cenno nel precedente capitolo, e al costruire una fortezza urbana. Trascelse pel primo nove cittadini, da' cui suggerimenti traeva profitto per guidare il timone dello stato, ed ai quali varie incombenze affidò di mera esecuzione, per alleggerire sè stesso da cure nojose. La durata di tal carica non eccedeva dapprima un trimestre; indi venne prolungata secondo il beneplacito del *magnifico signore*, che così prese ad intitolarsi (2).

Ma la salvaguardia della tirannide richiedeva principalmente una fortezza; il perchè, sull'esempio di Castruccio, edi-

ficò ed in breve termine condusse a compimento la *cittadella*, nel luogo appunto prescelto da Carlo IV pel *castello cesareo*; il qual luogo, anche dopo la demolizione della *cittadella*, ne conservò e conserva tuttora il nome. Era dessa fiancheggiata da torri, e corredata di tutte le opere di fortificazione che s'apprezzavano in quell'età: il Sercambi la descrive, ma con quel rozzo ed intralciato suo stile, che lascia a desiderare maggior chiarezza. Compiuta la fabbrica, vi prepose Paolo due castellani, e vi mise dentro sufficiente guarnigione (3).

Indi cercò ed ottenne da papa Bonifazio IX il proscioglimento dagli obblighi annuali a che era vincolato il governo, dal 1340 in poi, per la bolla di Benedetto XII, quando tolse le censure incorse dalla Repubblica a causa di Castruccio. Dichiara Bonifazio, essersi la popolazione ottimamente comportata da che cessò l'interdetto; scaturire dalle particolarità dell'annua cerimonia un marchio perenne di riprovazione pei magistrati; tali pratiche rigorose *fomentare considerabilmente l'audacia del clero, e rimuoverlo dal contenersi entro i limiti della propria giurisdizione, e da ciò provenire continui scandali e lamenti universali:* laonde dispensa dal proseguirle più oltre.

Anche qui gli storici ammiratori del Guinigi, facendo eco al Sercambi, a cui giovava incensar l'idolo che aveva innalzato (4), ne esaltano le paterne sollecitudini, e pretendono che la bolla recasse grandissima contentezza all'universale de'cittadini. Eppure, vi è luogo da credere che l'alterigia del tiranno ripugnasse da simile atto di penitenza e di umiliazione, e che ciò solo motivasse la domanda della grazia. Non ignoravano i Lucchesi, da lunghissimo tempo inchinati alla parte guelfa, e per ciò molto devoti al Pontefice, quanto male s'imputasse loro la colpa che udivano rinfacciarsi annualmente, di essere stati un tempo inosservanti alle costituzioni apostoliche; sapevano altresì, che l'anatema percuoteva direttamente Castruccio, qual partigiano e istigatore del Bavaro; e, indirettamente, le coscienze de'loro avi o genitori, che appena liberi dalla prepotenza della forza, non comportando la esclusione dal grembo della Chiesa, instancabilmente eransi adoperati per ritornarvi. Il perchè, le osservanze ingiunte dal XII Benedetto non increscevano gran fatto all'universale, non vedendovi che una mostra apparente di rigore. A ciò serva di prova, che pel corso

di anni sessanta niuna briga si eran dati i Lucchesi per esserne liberati, neppure quando Urbano VI soggiornò in Lucca, e largheggiò di concessioni anche più di questa rilevanti. I motivi poi dell'audacia e delle usurpazioni clericali che reca Bonifazio nel proemio, dovettero servir di pretesto a Paolo per impetrarla; poichè, sebbene il clero, qui come altrove, fosse proclive a cogliere le occasioni per estendere le prerogative, non reggeva allora l'accusa di usurpazione di fronte al vero; nè d'altra parte l'avrebbero comportato i reggitori, da che i loro richiami al Pontefice trovavano ascolto, se fondati sulla ragione, come si era veduto nella contesa col Vescovo del 1376.

La sua politica coi governi degli altri stati, figlia della paura, stava tutta nei sotterfugj e nelle tergiversazioni, sempre mendicando egli pretesti, a fine di serbare continuamente la più stretta neutralità. Ora vanta coi priori di Firenze il più vivo desiderio di concordia e fratellevole vicinanza, narrando di aver impedito, anzichè protetto, la defezione di Barga; ora cerca di mantenersi benevolo Gian Galeazzo duca di Milano, con avvertirlo de' tentativi di ribellione in Pisa; ora si scusa di non potere entrar seco lui nell' alleanza offensiva contro Firenze, pel grave danno de' mercatanti lucchesi che vi tengono lor capitali; indi, morto Gian Galeazzo, si vale all' incirca degli stessi motivi, per non partecipare alla lega del Papa e del comune fiorentino in danno de' Visconti, tra i quali Gabriello, figliuolo naturale dell' estinto duca, aveva avuto in retaggio Pisa, Sarzana, Carrara ed altre terre di Lunigiana (5).

Paolo era vedovo e privo di figliuolanza: per la qual cosa pensò a nuove nozze, tanto per aver prole, quanto per imparentarsi con famiglie cospicue, da ritrarne ad un tempo lustro ed appoggio. Ilaria, figliuola di Carlo marchese del Carretto, dei signori di Finale, fu sposata da lui con gran pompa. Poi, bramoso di accertarsi ocularmente in che stato fossero i luoghi tutti di sua giurisdizione, come pure di esaminare più da vicino le condizioni e i bisogni de' sudditi (così parlava la riformagione), determinò visitare partitamente il territorio, e nominò una balìa che dovesse rappresentarlo, durante la sua assenza dalla Città. Così gli abitatori campagnuoli apprendevano a conoscere di persona il novello padrone, che mostrava di andare spontaneamente in cerca dei loro vantaggi; mentre

il tutto riducevasi a vano sfoggio di lusso e di magnificenza tra quei villici. Niun risultamento veggo di fatto scaturire dalle belle frasi che adornano il decreto della balia, salvo la promessa d'immunità e privilegj pei coltivatori stranieri che si portassero a ripopolare la campagna disertata per la recente pestilenza. In questo frattempo, Giovanni Colonna, principe romano, per paghe militari dovutegli da Gabriello Visconti signore di Pisa, fecesi cedere il castello di Ripafratta, e il diede a Paolo in accomandigia per fiorini cinquemilaottocento. Ma qui non restò la cosa; poichè il Colonna stesso, nominato arbitro fra i due signori confinanti, reclamando il Visconti la restituzione di Ripafratta e il Guinigi quella di Carrara, già appartenuta alla Repubblica, sentenziò, il 24 settembre, che ciascuno di loro ricuperasse gli antichi possedimenti. Pretende il Sercambi, che Guido da Pietrasanta e Stefano di Poggio, negoziatori in quel compromesso per parte di Paolo, si lasciassero illudere dalle melate parole del principe, nè sapessero rivendicare al loro signore quel tanto che per diritto gli apparteneva. Forse egli intende parlar di Sarzana, rimasta in poter del Visconti, benchè facesse un dì parte dello stato lucchese. Checchè fosse di ciò, Paolo mandò a prendere possesso di Carrara, e delle terre da essa dipendenti, e raffermò a quella vicaria gli antichi privilegj.

Ilaria gli partorì in quest'anno un figliuolo, cui impose il nome di Ladislao, perchè tenutogli al sacro fonte dal re Ladislao di Napoli, molto ben affetto al Guinigi (6).

Già vacillava da ogni banda in Pisa la dominazione del Visconti, tra per lo scontento de' cittadini ansiosi di cacciare quell'inetto principe, e per l'intendimento della signoria di Firenze di far quell'acquisto, profittando della dappocaggine di Gabriello, il quale chiese per ambasciatori a Paolo, lo coadiuvasse in quella difficile posizione; facendo il simile anche que' cittadini che reggevan Pisa sotto i suoi ordini. Costui, fisso nella risoluzione di non accattar brighe, e di rimanersi inerte spettatore delle gare altrui, diede buone parole, senza venire a conclusione di sorta. Cacciato finalmente Gabriello da Pisa, ma divisa la città in due fazioni, dopo un'accanita lotta fra esse, fu circa un anno dopo dalla parte vincitrice venduta ai Fiorentini, i quali coll'acquisto dell'antica rivale di Lucca,

vennero a circondare quasi per ogni lato coi loro stati, quelli di Paolo, che non si era dato un pensiero al mondo per disviare un avvenimento che potevagli riuscir fatale (7).

Era da lungo tempo lacerata la chiesa cattolica da deplorabile scisma; e due papi, uno in Roma, l'altro in Avignone, ambedue spalleggiati da numerosi partigiani, tenevano viva la discordia, con grave scandalo e cordoglio de' buoni cristiani. Innanzi alla promozione di Gregorio XII, i cardinali stanziati in Roma avevan promesso con sagramento, che chiunque di loro fosse asceso al soglio pontificio, vi rinuncierebbe; qualora ugualmente abdicasse l'antipapa d'Avignone, Pietro da Luna, che facevasi chiamare Benedetto XIII: le quali cose furono da Gregorio raffermate dopo la sua elezione, ed annunziate ad ogni governo. Anche l'antagonista dava buone parole, senza che però si venisse agli effetti. Fuvvi un momento che la cosa parve dover riuscire. Gregorio palesò il suo intendimento di portarsi a Lucca, ovvero a Pietrasanta; mentre l'antipapa approderebbe a Porto Venere, onde potessero in tal vicinanza meglio concertare la respettiva loro abdicazione.

Il decadimento dell'arte de' drappi serici, dalla quale avea Lucca derivato sì ricchi guadagni ne' secoli antecedenti, avea incominciato sino dal XIV; ed era andato vie più crescendo per lo frequente assentarsi de' cittadini che il furor delle parti o l'odio alla servitù cacciava in contrade straniere, portandovi coi capitali la industria loro, e diffondendo così quella manifattura, dianzi pregio quasi esclusivo di Lucca. Volle provare il Guinigi di metter argine al male, vietando rigorosamente agli artigiani della seta di allontanarsi dallo stato: cautela del tutto vana, perchè costoro privi di sostanze, nulla lasciavano in patria di che soddisfare il rigore della legge. Intanto, essendo rimasto vedovo d'Ilaria, mortagli nel dare alla luce una femmina chiamata col nome materno, ei contrasse nuovi sponsali con Piagentina, figliuola di Ridolfo da Varano, signore di Camerino (8).

Giunse finalmente a Lucca Gregorio, con undici cardinali e molti signori; nella qual congiuntura Paolo fu da lui presentato del dono della *rosa d'oro*. In questo mentre, Benedetto s'inoltrò fino a Sarzana: ma non si venne a capo di nulla, poichè sì l'uno come l'altro davano manifestamente a divedere

la loro ripugnanza di soddisfare al comune desiderio. Per la qual cosa, alcuni fra i cardinali che non parteggiavano più per Gregorio che per Benedetto, unironsi a Pisa, ove intimarono la convocazione di un concilio. Gregorio partì allora da Lucca, riputando tale soggiorno poco per sè sicuro.

Jacopo Viviani e Puccinello Turchi cospirarono a danno di Paolo; ma scoperti, furon dannati alla pena capitale, da lui commutata in quella del confine. Consimil tratto di clemenza usò egli verso Nicolao, detto Berla, de' Guinigi, reo d'ugual delitto, e che ottenne dopo pochi anni assoluzione plenaria.

Le private sostanze di Paolo, oltre quanto ritraeva dall'assoluta dominazione, prosperarono notabilmente pel donativo che fecegli Filippa sua madre degli averi de' discendenti di Castruccio in lei trasferiti; tra i quali non è da passare sotto silenzio il dominio feudale di Monteggiori.

Depose il concilio pisano i due pretendenti, e creò un terzo pontefice, che prese il nome di Alessandro V. Ma ciò non rimosse, anzi accrebbe il male, perchè i deposti non cederono; protetti da varj governi per loro fini, e riconosciuti da essi per legittimamente e canonicamente nominati. Ad Alessandro V subentrò poi Giovanni XXIII, eletto in Bologna. Paolo, riconosciuto dapprima Gregorio, si volse subito ad Alessandro; poi al successore di lui (9).

La misura de' terreni, ordinata, come fu detto, per riformagione del 1389, non fu poi mandata ad effetto; forse pei travagli, tanto interni che esterni, cui soggiacque di poi la Repubblica. È certo che essa fu rinnovata sotto gli auspicj di Paolo, quantunque le riformagioni di lui non ne facciano motto.

Insorta guerra tra Sigismondo re de' Romani e la repubblica veneta, richiese il primo con lettera i suoi dipendenti d'Italia, fra i quali anche il signore di Lucca, trattassero ostilmente i Veneziani, chiaritisi ribelli dell'imperio: ma Paolo ricorse ai soliti mezzi evasivi, palliando la negativa con protestazioni di rispetto e di sommissione verso l'Augusto.

Stantechè ei nulla tanto vivamente desiderava, quanto la tranquillità degli stati vicini, fecesi mediatore di concordia tra Genova e Firenze; i cui patti furono stipulati in Lucca il 27 di aprile, dopo aver egli stesso appianato molte difficoltà. Poi, l'imperador Sigismondo, con carta del 31 di agosto, nominò il

Doge di Genova suo procuratore per conferire a Paolo e suoi discendenti le prerogative di vicario imperiale per lo stato da lui retto (10).

Niente di notevole offrono gli atti della signoria di Paolo negli anni che seguono; salvo che diè nuove dimostrazioni di clemenza, condonando la pena in che erano incorsi, per tentata ribellione, a Giovanni Diversi e Tommaso Quartigiani; e diè opera a costruire un sontuoso palazzo ne' borghi, adornandolo con opere di regale magnificenza.

Il concilio generale, riunito per le cure di Sigismondo in Costanza, dove sedeva da qualche anno, troncò finalmente lo scisma, col dichiarare illegittimi e decaduti dalle loro pretensioni al pontificato i tre competitori, e loro sostituendo Martino V (11).

S' incominciavano ad intorbidare gli affari di Paolo. Mentre stava in Pietrasanta per fuggire il contagio che affliggeva Lucca, ove il suo segretario e consigliere Guido da Pietrasanta ne adempiva le veci, Braccio da Montone, signore di Perugia, con meglio di quattrocento uomini piombò improvvisamente sul lucchese, mettendolo a ruba, e facendo prigioni gli abitanti che potè aver nelle mani; rinnovando, in una parola, tutti gli orrori delle passate compagnie di ventura. A questo repentino assalto tornò precipitosamente il Guinigi; che posponendo il rimedio della forza (a cui mostrò sempre decisa ripugnanza) a quello dell' oro e delle negoziazioni, spedì subito il Pietrasanta per trattare coll' invasore. Pretese Braccio fosser liberi senza riscatto i pochi prigionieri fattigli; e di trattare, per contro, a suo piacimento quelli di Lucca. Oltracciò volle ritenere gli oggetti derubati; e chiese, per soprassello, fiorini venticinquemila in oro, e diecimila in drappi serici, prima di allontanarsi: le quali cose furongli dal Pietrasanta vergognosamente consentite. Il Sercambi, valutando il tutto insieme, calcola fiorini settantacinquemila. Non è da dire con qual animo vedessero i Lucchesi cotanta umiliazione e il gravame del danno. Mai non avea dato la Repubblica esempio di tanta viltà. Ciò che soprattutto accoravali, era il veder Firenze occulta istigatrice della mossa di Braccio, e disposta ad irrompere a danno dello stato, stante la dappocaggine di Paolo. Tuttochè non dubitasse il magnifico signore delle sinistre intenzioni di

quella repubblica, ciò nondimeno, in parlandone e nella corrispondenza, mostrava pienissima fiducia. Intanto, per evitare che un nuovo colpo di mano il balzasse dal seggio, ricorse al Pontefice, che indusse Braccio a promettere di non più molestarlo. Ai sudditi, che patirono le conseguenze di quel disastro per la sua mala custodia ed imperizia nel guidare il timone dello stato, niun compenso trovò; essendosi accontentato, senza più, di nominare una corte speciale per liquidare i danni e decider sommariamente i litigj fra i renditori ed affittuarj, e i respettivi padroni delle terre e cose guaste o derubate (12).

Senza prendersi un pensiero al mondo della procella che si stava addensando, contrasse Paolo il quarto maritaggio (poichè era rimasto vedovo di Piagentina da Varano nel 1416), con Jacopa figliuola d'Ugolino Trinci signore di Foligno; e nel tempo medesimo i suoi figliuoli, cioè Ladislao ed Ilaria, si congiunsero ugualmente in matrimonio, il primo con Maria di Ridolfo da Camerino, e la seconda con Battista da Campofregoso, il cui fratello era allora Doge di Genova.

L'invasione braccesca rese oltremodo sospetto quel Guido da Pietrasanta, che Paolo avea sino allora colmato di favori e di benefizj. Tanto la sua inerzia durante il pericolo, quanto la soverchia condiscendenza nel fermare i patti dell'accordo, mostravano doppiezza e tradimento. Paolo tolsegli, a detto del Sercambi, la commissione *di segnare le lettere segrete*. Diede poi corpo a tali sospetti la sua improvvisa partenza da Lucca. Paolo sconcertato per questa fuga, gli assegnò il confine; ma esso lo ruppe, portandosi a Firenze a rinfocare semprepiù quel reggimento contra il Guinigi. Teneva corrispondenza in Lucca col proprio genero Giovanni Turchi; che, credendosi scoperto, prese egli pure la fuga. Il perchè furono ambedue processati, e condannati come traditori e ribelli. A suggerimento di Bartolommeo Valori e Niccolò da Uzzano, coi quali il Guinigi teneva corrispondenza, procacciò sviare il pericolo che gli sovrastava, entrando in lega, il 2 settembre, con Firenze e con Siena. Presero a soldo comune per due anni, prorogabili ad ugual tempo, il summentovato Braccio da Montone con trecento fanti e ottocento cavalli, per fiorini duemilacinquecento al mese, dei quali cinquecento pagavansi dai Senesi e cinquecento da Paolo; ma la morte troncò i giorni di quel capitano innanzi

al termine della condotta. Entro l'anno stesso, rimase orbato il Guinigi della sua quarta moglie, Jacopa Trinci da Foligno.

Nel seguente anno, niente di notevole, tranne la pestilenza che visitò nuovamente Lucca. Il Sercambi con rammentarla diè fine alla sua cronaca, ed uscì di vita l'anno dipoi. Benchè non vada scevro questo cronista da difetti, tra per la inesattezza comune ai più degli antichi scrittori, e per l'eccessiva parzialità verso la casa da cui aveva derivato lucro e decoro, è utile tuttavia a consultarsi per la concatenazione e sviluppamento de' fatti. Quindi innanzi, e pel corso di questo secolo, sarà d'uopo contentarsi dei libri del governo e di qualche cronista straniero a Lucca, al quale accada di parlarne (13).

Varie addizioni e correzioni fece Paolo allo statuto che trovò in vigore; nè pareva che potesse preterirsi una nuova compilazione, dacchè il cambiamento nella forma del governo richiedeva diversi ordinamenti adattati al nuovo ordine di cose. Paolo però non se ne diè pensiero sino al 20 giugno di quest'anno, in cui nominò nove deputati che le moderne leggi e le antiche non abrogate raccogliessero, con amplissima facoltà di creare nuovi ordinamenti, e di modificare e abrogare quelli in vigore. Parimente, di quest'opera gli danno gran vanto i moderni storici, lodandone a cielo la perfezione; a tale che la più parte di quelle provvigioni fu accolta, essi dicono, con plauso nelle successive collezioni repubblicane. Prescindiamo dal riflettere che ove ciò fosse pur vero, il merito di Paolo sarebbe consistito soltanto nel trovar persone adattate all'uopo; ma vi è gran fondamento per dubitare che quel codice non fosse condotto a fine, imperciocchè niun esemplare ne resta; laddove conservansi tuttora molti libri e carte sì del suo reggimento, e sì di privata e domestica spettanza di lui. Arroge, che le riformagioni posteriori, tanto di lui stesso quanto della Repubblica dopo il suo decadimento, non porgono mai cenno del preteso statuto; il quale dee pertanto riporsi tra le favole (14).

Un'accanita guerra funestava la parte settentrionale d'Italia. I Fiorentini, collegati coi Veneziani, contrastavano con Filippo Maria Visconti duca di Milano. Tuttochè guardingo ed alieno dal disgustarsi chicchessia, incappò Paolo nella rete; poichè non volle che il suo figliuolo Ladislao prendesse soldo dal co-

mune fiorentino che aveagli offerto il comando di mille cavalieri; e spedillo invece, con secento lance, in servigio del Duca, pel quale sperava dovesse pender la bilancia. Alle lagnanze mossegli perciò da Venezia e da Firenze, contrappose scuse debolissime: Ladislao non esser già condotto a soldo, ma sibbene mantener le sue genti del proprio; si asterrebbe dal recar danno al loro territorio; soggiungendo, riguardo a Venezia, volentieri avrebbe il giovane militato sotto le bandiere di quella Repubblica, se non ne avesse trovato preclusa la strada. Nè solo per colorir meglio in voce tali pretesti, mandò un oratore a Venezia, ma eziandio per divertire l'ammissione propria nella lega contro il Duca, spacciando che i Lucchesi dediti alla mercatura, rifuggivano per indole dal mescolarsi nelle guerre. Finalmente, il 18 aprile, fu segnata la pace in Ferrara tra le potenze belligeranti, senza verun profitto de' Fiorentini, salvo una specie di tacito permesso di rifarsi sullo stato lucchese; perciocchè vietava il trattato che Filippo Maria s'impacciasse nelle cose di Toscana, vi tenesse aderenti o raccomandati, e vi contraesse quindi innanzi lega con chi che si fosse. Indi Paolo venne nominato in loro aderente dai Fiorentini; la qual cosa ben lungi dal sicurarlo, il privava d'ogni altra protezione, mettendolo del tutto in loro balìa, tanto più che Venezia sordamente istigavali a punirne la mala fede. Il che prova che l'aborrimento suo dal chiarirsi apertamente favorevole ad una delle parti, frutto di politica meticolosa e pusillanime, lo spingeva all'estrema rovina.

Ed ecco dalla signoria di Firenze suscitarsi la stranissima pretensione, che ei saldasse le rate di tutto il quadriennio fissato, nel 1422, per la condotta di Braccio. Aveva Paolo un bel rispondere che la costui morte avea troncato quell'obbligo, e che nell'ultimo pagamento furono conteggiati perfino i giorni: la signoria persisteva nella domanda, cui Paolo soddisfece, benchè contra ogni ragione affacciata. Ma lungi che simil tratto di condiscendenza gli tornasse giovevole, semprepiù la sua debolezza incuorava quegli occulti nemici a levarsi la maschera, e procedere risolutamente. La premura di sedare innanzi tutto la ribellione di Volterra, sospese il colpo.

Vi spedirono i priori un esercito capitanato da Niccolò Fortebraccio, nipote dell'estinto Braccio da Montone, che fece tor-

nare in breve quella terra all'antica ubbidienza. Messi in quiete per questo lato, mostrarono di congedare il Fortebraccio colla sua banda, che andò a Fucecchio, stimolandolo alcuni dei principali di Firenze ad assaltare le terre lucchesi, come il facesse per proprio conto. Secondato da lui quell' impulso, diede l'assalto il 23 novembre a Ruota, che prese insieme con altre castella; mise a ruba ed a sacco gran parte del contado, e piantovvi gli alloggiamenti. Sconcertato il tiranno dall' improvviso disastro, ricorse per oratori alla signoria; che negò di aver parte nell' accaduto, imputabile soltanto, a suo detto, all' audacia sfrenata del condottiero, cui era stato ingiunto, nel licenziarlo, di rispettare il territorio lucchese. Poteva essa pregarlo, e il farebbe; non già costringerlo forzatamente a ritirarsi dall'aggressione. Paolo ne rese istrutti quanti governi bonariamente credeva d'interessare nella propria causa (15).

Ma non tardarono i Fiorentini ad imprender la guerra senza mistero ed in proprio nome, mossi a sdegno non tanto per le basse simulazioni di Paolo, quanto dagl'inviti del Fortebraccio, e de' loro vicarj de' luoghi prossimi al confine lucchese; i quali vantavano la facilità e sicurezza dell' impresa, nè potevano rattenere gli abitanti di quelle terre, che, avidi di bottino, non corressero in folla ad ingrossare le bande devastatrici.

Vinto il partito della guerra in un consiglio numeroso tenuto in Firenze il dì 14 dicembre, passò il Fortebraccio, cui si spedirono validi rinforzi, dal comando di gente raccogliticcia, al generalato dell'esercito fiorentino con proporzionato soldo, purchè cedesse alla signoria le terre già conquistate: cui se ne aggiunsero ben presto molte altre; tantochè, salvo Pietrasanta, Camajore, Montecarlo, ed alcune rocche alpestri, spezialmente di Garfagnana, il contado era tutto in poter del nemico. Procurò il Guinigi di fare intervenire mediatrici Venezia e Siena, coll'esibire a guarentigia delle sue promesse la consegna di Montecarlo, fino al ristabilimento della concordia; ma la signoria ricusò pertinacemente di aprire negoziazioni. Non rimase pertanto al Guinigi che difendere la città con ogni suo sforzo, e implorar soccorso da quelle sole potenze che tolleravano a malincuore l' ingrandimento di Firenze: vale a dire i Senesi e il Visconti. È vero che per li freschi trattati non potevano costoro operare alla scoperta; tuttavia bramavano di

trarlo d'impaccio, spezialmente i primi, che tremanti per sè, quando cadesse Lucca, sollecitavano i Veneziani a frastornare quell' impresa. A rimuovere ogni sospetto, asseveravano i Fiorentini non avere intendimento di soggiogare la città; bensì di liberarla dal tiranno. Se Venezia parve appagata della risposta, non fu altrettanto di Siena, cui era nota la doppiezza fiorentina. Paolo, scarso di soldati e côlto repentinamente da quel turbine di guerra, spedì a Siena un suo fidato, con molto danaro, per assoldarne. Quel reggimento, desiderando contentarlo, celatamente, senza entrare in guerra, ne diede il carico ad Antonio Petrucci, uomo destro ed infaticabile; che, per velare il maneggio, s'andò spacciando qual capitano assoldato da Paolo.

Mentre si allargava il nemico nel territorio lucchese, il marchese di Ferrara, Niccolò d'Este, anzichè soccorrere l'assalito, cercò di trar profitto dalle sue sciagure. Indusse egli artificiosamente gli abitanti di Castelnuovo di Garfagnana, e di dieci terre contigue, a riconoscerlo in protettore; dispensando privilegj ed esenzioni, particolareggiate in una sua carta del 3 febbrajo da Ferrara; e s' impadronì poi della vicaria di Gallicano e della rôcca di Trassilico, allegando che ciò faceva, perchè non cadesse Garfagnana nelle ugne de' Fiorentini, e promettendo tornerebbero quei luoghi all'antica ubbidienza, qualora non soccombesse Lucca nella lotta.

Parve ai Fiorentini miglior consiglio desistere dall' oppugnazione di altre castella, e piantarono, il 28 febbrajo, l' accampamento presso la città. Ladislao e il fratello Stefano, tralignanti dalla codardia paterna, s' adoperavano a più potere nelle difese, secondati volontariamente dai cittadini, che preferivano la domestica tirannide al giogo straniero; niuna fede prestando alle proteste del nemico in pro della indipendenza lucchese. Non assonnava in quel momento il Petrucci, che per la via del mare guidò alla volta di Lucca varj capitani da lui assoldati a Roma, dove trovavansi fuor di servizio. Penetrarono essi felicemente nell' assediata città, col far impeto nella parte meno guardata e più debole degli accampamenti nemici, e furono accolti con giubilo. Visto che la difesa procedeva innanzi con calore, i Fiorentini, per suggerimento di Filippo di Ser Brunellesco, tanto famoso architetto civile, quanto poco esperto

delle cose militari e dell'idraulica, si appigliarono ad uno strano partito; e questo fu di tentare di sommerger Lucca, scaricando, mediante pescaja attraverso l'alveo del Serchio, tutta la corrente di esso fiume nel fosso delle molina, e rattenendo con argini la mole delle acque, affinchè la piena corrodesse il terreno attorno la città, e rovinasse quindi gran tratto delle mura: il che fu eseguito con molto dispendio, ma inutilmente. Le acque cinsero per tre giorni le mura, che ne rattennero l'impeto, opportunamente dal popolo rinfiancate d'argini; laddove continui guasti patirono e la pescaja e l'arginatura del nemico, per opera dei contadini lucchesi, di notte e anco di pieno giorno, mentre il tenevano a bada quei di dentro con frequenti sortite. In una delle quali, rotto l'argine presso le tende del Fortebraccio, restò quel luogo di subito inondato. Allora la prova fu del tutto abbandonata, non senza scorno e derisione dell'inventore. Non bastando il rinforzo condotto dal Petrucci a far risolvere l'assedio, costui portossi a scongiurare il duca di Milano; il quale si piegò a soccorrer Paolo, senza mostrare di farlo, con licenziare apparentemente il conte Francesco Sforza, ed altri capitani da lui tenuti a soldo, dei quali diceva non aver più bisogno, fermo com'era di stare in pace con tutti. Antonio fissò quegli armati al servigio di Paolo, e ne sollecitò la partenza. Allestiti che furono, s'incamminarono sotto il comando dello Sforza, in numero di tremila fanti ed altrettanti a cavallo (16).

Ma il nome sforzesco valeva più assai d'un esercito. Entrato quel prode nel territorio lucchese il 20 luglio, mosse tosto incontro a Niccolò; che, sbigottito, diede volta dopo breve resistenza; lasciò il campo cogli attrezzi, e, più che di passo, riparò a Ripafratta. Allora lo Sforza corse con Ladislao in Valdinievole, ove prese Buggiano e Stignano. Quando pareva fosse per cadere anco Pescia, troncò a mezzo l'impresa e tornò presso Lucca; sia per difetto di vettovoglie, sia per l'oro de' Fiorentini, ossia finalmente che Paolo il richiamasse per facilitare la concordia, cessando dal recar loro nuove offese: in sì diverso modo è spiegato quel movimento retrogrado dagli scrittori. Nacque subito ruggine tra Paolo ed il Conte, perchè questi chiedeva danaro, e quegli, smunto da

enormi spese, mandava le cose per le lunghe. Infrattanto divulgossi e prese corpo la voce di un trattato segreto del Guinigi coi Fiorentini per ceder Lucca, mediante lo sborso di dugentomila fiorini; e n'ebber sentore anco il Petrucci e lo Sforza. L'avarizia e la viltà sua rendevan probabile la congettura. Alcuni de' principali cittadini, ristrettisi a colloquio, deliberarono di salvare a qualunque costo la patria dall'imminente pericolo; e vista la necessità d'infonder nuovo vigore negli animi abbattuti, onde rintuzzassero gagliardamente i nemici, fermarono di chiamare a libertà il popolo oppresso dalla gravezza delle imposizioni, e mal difeso dal tiranno. Al che venivan essi nascosamente confortati dal Petrucci e dal Conte, che temevano, il primo per Siena, il secondo l'ira del duca, qualora Firenze raggiugnesse l'intento. Pertanto i congiurati, alla testa dei quali era Pietro Cenami, nella notte precedente al 15 agosto, entrati in palazzo, e senza attentare alla vita di Paolo, arrestatolo, il consegnarono al conte Francesco; che, insieme a due figliuoli, mandollo sotto buona scorta al Duca di Milano. Finì poi i suoi giorni l'usurpatore nella fortezza di Pavia, ove fu guardato in pena del tentativo appostogli della cessione. La qual catastrofe chiaro dimostra, che nei tempi procellosi che allora correvano richiedevasi per salda base a novello potere la valentia militare, non bastando a sicurare chi ne patisse difetto, le arti meschine di una politica fondata sulla paura (17).

NOTE

(1) Il Beverini, fra gli storici lucchesi, è quegli che più di tutti esagera nelle lodi di Paolo, seguitando alla cieca le menzogne del Sercambi.

(2) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.
Riformagioni del 1.° gennajo 1401; 10. 23 settembre 1408.

(3) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.
B. Armario 32 { N.° 28, c. 177. 178. 304. Spese di costruzione della Cittadella, e soldo del presidio. N.° 29, c. 378. Stipendio de' due castellani.

(4) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II. Era egli, non meno che altri suoi degni complici, salariato da Paolo. Vedi B. Armario 32, N.° 28, c. 366; N.° 29, c. 338.
A. Armario 11, N.° 232.

(5) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.
A. Armario 11, N.° 231, da c. 26 a c. 31.
Riformagione del 1.° novembre 1401.

(6) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.
Riformagioni del 1.° gennajo e 5 febbrajo 1403. Sponsali con Ilaria.
Riformagioni del 1.° dicembre 1403 e 18 ottobre 1404. Perlustrazione del territorio.
A. Armario 7, N.i 12. 13. Accomandigia di Ripafratta.
A. Armario 7, N.i 16. 19 — Armario 14, N.° 43 { Compromesso nel Colonna.
Riformagioni { 26 settembre 1404
1.° ottobre 1404. Privilegj a Carrara.
15 settembre 1404. Nascita di Ladislao.
Il re di Napoli di questo nome, scrivendo a Paolo (A. Armario 11, N.° 311), il chiama suo *compatre*.
Che Paolo fosse vedovo quando sposò Ilaria, si ritrae da un documento (A. Armario 11, N.° 294), in testa del quale Ilaria vien detta seconda moglie di lui.

(7) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.
Cronaca pisana, d'anonimo (Muratori, *Rerum Italic. Script.*, Tomo XV).
A. Armario 11, N.° 327.

(8) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.
A. Armario 6, N.i 298. 299.
Riformagioni del 17 aprile e 26 maggio 1407.

(9) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.

A. Armario 6, N.° 302.304. — Armario 8, N.° 16.

Riformagioni del 1.° giugno 1408; 3 maggio, 30 agosto, 7 ottobre 1409; 4 gennajo 1414.

(10) A. Armario 6, N.° 63. — Armario 11, N.i 243.259.260.278, c. 4. — Armario 22, N.° 54.

Pei libri delle misure vedi:

B.	Armario 17,	dal N.° 1 al N.° 36	Secolo XIV.
	Armario 18	dal N.° 1 al N.° 11	Secolo XIV.
		dal N.° 12 al N.° 29.	Secolo XV.

(11) A. Armario 6, N.° 309. — Armario 11, N.° 319. — Armario 16, N.° 120. — N.° 269, quinterno 3.° — N.° 244, da c. 45 a c. 52.

Riformagioni del 9 luglio, 3 novembre 1415; 18 settembre 1416.

(12) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.

Bandini Bartolommeo, *Storia Senese* (Muratori, *Rerum Ital. Script.*, Tomo XX). A. Armario 6, N.° 147. — Armario 11, N.° 278, c. 112. 122 tergo, 123.

Riformagioni del 23 gennajo, e 15 settembre 1419.

Che il Pietrasanta fosse segretario di Paolo, consta dalle Riformagioni del 20 novembre 1401, 29 dicembre 1409, 8 settembre 1410, 1.° settembre 1414; ch' ei fosse suo consigliere, dalla Riformagione del 10 settembre 1408.

(13) Sercambi, *Cronaca MS.*, P. II.

Comentarj di Gino Capponi (Muratori, *Rerum Ital. Script.*, T. XVIII).

A. Armario 11, N.i 272.273.279.280.420 e N.° 278, c. 162.167.

Riformagioni del 4 agosto, 4 novembre 1420; 15 marzo 1421.

In una lettera al *Milite* Carlo di Fogliano (A. Armario 11, N.° 278, c. 4), il Pietrasanta è designato « *dilectus secretarius meus* ».

(14) A. Armario 3, N.° 69, da c. 174 a c. 178. tergo. Addizioni allo statuto.

Riformagione del 20 giugno 1424. Nomina degli Statutarj.

Riformagioni del 19 ottobre 1434 e 16 novembre 1440 intorno a un nuovo statuto, dove non si fa parola del Guinigiano.

Anche l'Archivio di casa Guinigi, ricco di molte carte risguardanti Paolo, nulla fornisce intorno al suo preteso statuto.

(15) A. Armario 11, N.° 278, da c. 198 a c. 257.

Una Riformagione del 6 settembre 1430, dice: « *propter guerram jam illatam a die vigesima tertia novembris proxime praeterili, et quae vigel etiam contra Lucam, etc.* »; il che non può riferirsi che alla invasione del Fortebraccio.

Neri Capponi, *Coment.*	Tomo XVIII	Muratori, *Rerum Italicar. Scriptores.*
Andrea Bilia, *Histor.*	Tomo XIX	
Leonardo Aretino, *Coment.*		
Marin Sanuto, *Vite de' Dogi veneti*	Tomo XX	
Poggio Bracciolini, *Storia*		
Pietro Rossi, *Storia Senese*		

Narra il Capponi che il Doge veneto dicesse, dopo la pace, all'ambasciatore fiorentino, *Sapreste, voi Fiorentini, gastigare quel tristo del duca di Lucca?* Quanto alla nomina di Paolo in aderente di Firenze, ed alla nullità di tal mezzo di sicurezza per lui, vedi *Lettera* di Lionardo Aretino a Cristoforo Turrettini (*Raccolta Orsucci*, Tomo VIII, pag. 366 e segg.).

(16) Opere citate della collezione muratoriana, tranne il Sanuto.

Relazione della guerra contro Lucca, di Battista Bevilacqua (*Baluzii Miscell.*, nell'Appendice, Tomo I, pag. 485 e seg).

A. Armario 9, N.° 20. — Armario 11, N.° 278, c. 258, e N.i 287. 288. 289. — Armario 26, N.° 2, c. 65 tergo.

Si ha un cenno (A. Armario 28, N.° 30, c. 10) del tentativo di sommerger Lucca.

(17) A. Armario 7, N.° 59. Arrivo dello Sforza sul Lucchese.

Giovanni Stella, *Annali Genov.*	Tomo XVIII	Muratori, *Rerum Italicar. Script.*
Neri Capponi, *Coment.*		
Andrea Bilia, *Stor.*	Tomo XIX	
Lionardo Aretino, *Coment.*		
Poggio Bracciolini, *Histor.*	Tomo XX	
Pietro Rossi, *Storia Senese*		

Suddetta *Relazione* del Bevilacqua.

Giovanni Cavalcanti, *Storie fiorentine.*

SOMMARIO

DI

STORIA LUCCHESE

LIBRO TERZO

(1430–1560)

Capitolo I.

Ripristinamento del governo repubblicano. — Partenza dello Sforza. — Trattato con Genova. — Vittoria del Piccinino. — Nuove disgrazie dei Lucchesi. — Sono visitati dall'Imperatore. — Pace di Ferrara. — Ricuperazione di alcune terre. — Ribellione di Pietrasanta. — Morte di Pietro Cenami. — Seconda guerra fiorentina. — Accordo di Pisa.

(1430–1440)

Appena spuntò l'alba del 15 agosto, che divulgata la notizia dell'accaduto nella scorsa notte, un sol grido, quello di libertà, risonava per le bocche del popolo, che affollavasi nelle vie, nelle piazze, esultante per la spenta tirannide. Nel dì seguente, stantechè parea comun voto il ripristinamento delle antiche forme repubblicane, cento capi di famiglia, come rappresentanti la intera popolazione, crearono una balia di dodici cittadini, tra i quali non fu dimenticato il Cenami, con amplissimi poteri, da durar due mesi; per riordinare lo stato e dar sesto al governo, dovendo i provvedimenti stanziati da essa balia,

sortire effetto permanente anche pel tempo successivo. La quale ristabilì, per la prima cosa, il collegio degli Anziani, e prescelse a Gonfaloniere di Giustizia Pietro Cenami, liberatore della patria; s' impossessò della cittadella, che il castellano Francesco Iacobi giurò tenere per la Repubblica, come innanzi aveala tenuta per Paolo; assoldò gente armata per la continuazione della guerra con Firenze, raffermando in pari tempo la condotta dello Sforza; diminuì, malgrado l' enormi spese occorrenti, alcuni dazj ed imposte, della cui gravezza s'accagionava Paolo; infine, notificò l'accaduto mutamento al Papa, e agli altri stati Italiani; e mandò, per soccorso, oratori al duca di Milano (1).

Ma troppe disavventure colpivano ad un tempo questa misera città: la pestilenza menava strage tra i cittadini d' ogni età, d'ogni sesso; i Fiorentini duravano sullo stesso piede di guerra; temevasi che il conte Francesco Sforza, ausiliario d'un governo povero, pur or rinascente, venisse istigato a compiere ciò di che era stato imputato Paolo, vale a dire, che cedessela, per danaro, ai Fiorentini; in una parola, si presentava sinistro per ogni lato l' avvenire ai moderatori della Repubblica. Dava molto da pensare che lo Sforza co' suoi avesse preso quartiere nella cittadella. Per isnidarnelo, e tôr via qualunque pretesto ad intendersela col nemico, si vollero prontamente acquetare le sue domande di contante, purchè sgombrasse dalla fortezza. Fecesi pertanto una forzata requisizione di danaro e di mercatanzie sui più facoltosi, da ripartirsi poi in giusta proporzione sulla totalità dei cittadini: il qual provvedimento fu annunziato con termini che rivelavano i sospetti concepiti sulla lealtà del condottiero. Infrattanto, per suggerimento dell'astuto Visconti, che bramava giovare ai Lucchesi con eluder di nuovo i trattati, spedirono ambasciatori a Genova, richiedendola d'alleanza. La qual città tuttochè ostentasse indipendenza, pendeva infatti dalla volontà del Visconti. Il 28 settembre fu segnata l' alleanza tra i due comuni di Lucca e di Genova. Assunse Genova il tuono di protettrice nell' istrumento, le cui parti sostanziali erano: Genova imprestava a Lucca fiorini quindicimila, promettendo ad un tempo di contribuire per metà alle spese della guerra, nel caso che oltrepassassero fiorini trentamila. Pietrasanta, Motrone, Carrara e Lavenza esibivansi dai Lucchesi a guarentigia del prestito. Siccome le due ultime stavano in

poter del nemico, così i Genovesi posero guarnigione soltanto nelle prime, salvo però alla Repubblica il dominio sugli abitanti.

Fermò lo Sforza breve tregua col conte d'Urbino, nuovo generale dei Fiorentini; ed accettato da loro un donativo di fiorini cinquantamila, mosse co' suoi verso Parma, allegando che lo sperperamento della campagna lucchese gl'impedisse di nutrire i cavalli. Dopo la sua partenza, imprese la Repubblica a mettere innanzi delle negoziazioni di pace con Firenze, significando per ambasciatori apposta, doversi delle passate vicende e disgusti soltanto addebitar Paolo, ed esserne al tutto innocente il popolo; il quale appena tornato a libertà, non altro aveva con maggiore ardore desiderato, quanto il riprender l'antica amicizia con Firenze, e godere in pace del nuovo stato: avere la stessa signoria protestato più volte, di non avere nell'animo di soggiogar Lucca, ma sì di punire il tiranno. Rispose Firenze: deporrebbe incontanente le armi, ove Lucca godesse piena libertà, e vi fosser quiete le cose al di dentro; troppo aver essa sofferto per colpa dei tiranni dominatori di Lucca, come Uguccione, Castruccio, gli Scaligeri e Paolo, perchè non dovesse stare in guardia e in giusta diffidenza. Mentre erano a tal segno le pratiche, giunse in Firenze la notizia del mentovato accordo di Genova, e della cessione de'luoghi marittimi, che troncò qualunque via d'accomodamento; stantechè riguardavasi Lucca come non più libera, ma dipendente dal Visconti, il cui impulso avea fatto muover Genova. Laonde riappiccossi la guerra, nella quale anco Genova prese parte; perchè avendo essa scritto alla signoria di Firenze, sè voler essa amica de' Lucchesi e nemica dei nemici di questi, avea quella accolto con disprezzo siffatta dichiarazione (2).

Stava per finire l'autorità della balia riformatrice, nel momento appunto in cui stringeva il bisogno di risolvere in picciol numero speditamente il più delle cose. Il perchè, fu prorogata a tutto quell'anno dal Consiglio, che era stato non guari ristabilito dalla stessa balia. Fu demolita la cittadella, come già erasi fatto dell'Augusta, per impedire che servir dovesse nuovamente a propugnacolo della tirannide; e fu messo il sequestro sui beni di Paolo Guinigi. Ma non provavan requie gli Anziani e i riformatori, sia per doversi guardare dagl'in-

terni tradimenti, sia per riparare alla scarsità delle vettovaglie, spesso dal nemico intercettate in quello che trasportavansi alla città. Il maggior bene che recar potesse la lega genovese, si era l'opera di valente capitano, il quale al pari dello Sforza facesse cambiar d'aspetto alla guerra: e realmente Genova inimicatasi con Firenze, prese a soldo Niccolò Piccinino, chiaro per molte imprese, allora scioltosi apparentemente dal servizio del Duca. Aspettavanlo i Lucchesi con ansietà, qual loro liberatore. Passata finalmente la Magra, e lasciate ben munite Pietrasanta ed altre terre tuttavia fedeli alla Repubblica di Lucca, giunse il 2 dicembre sulla destra sponda del Serchio, di fronte alla città, con tremila cavalli, e maggior numero di fanti, conducendo molta vettovaglia, per approvvigionarla, se altro non gli venisse fatto in quel subito. Il conte d'Urbino, accampato sulla sinistra del fiume nello spazio tra esso e Lucca, capitanava pressochè ugual numero di combattenti. Cresciuto il fiume per le piogge autunnali, non gli parve si potesse guadare che sul far della sera; giunta la quale, il fe valicare da parte de' suoi, con ordine di far impeto da quella banda sul nemico, e procacciare di entrare in città, per quindi uscirne il dì vegnente mentr'ei tragitterebbe il fiume col rimanente dell'esercito: il che darebbe certa la vittoria. Ma niuna resistenza opponendo i nemici schierati di contro, che abbandonarono vilmente il posto, volle subito Niccolò trar profitto da quello scompiglio per far tragittare tutto il grosso dell'esercito. Quando esso fu tutto sulla sponda sinistra, assaltò il Piccinino con grandissima furia il campo fiorentino, nel medesimo tempo che i giovani lucchesi, irrompendo impetuosamente dalla città, piombarono alle spalle de' nemici. Intanto, dall'alto delle torri i vecchi e le donne stavano riguardando con ansietà l'esito della pugna, e imploravano dal cielo la vittoria alle armi del Piccinino. Il quale sbaragliò in breve i Fiorentini, e costrinse il conte d'Urbino a cercare scampo nella fuga, lasciando sul campo tutti gli arnesi di guerra, e buon numero di morti e di prigioni.

Nel dì seguente, entrò il Piccinino in città, accoltovi a modo di trionfo, con immenso giubilo degli abitanti. Nè lunghezza di tempo bastò a cancellare la memoria di sì fausto avvenimento; perocchè a tutto il secolo XVIII fu celebrato quel gior-

no con falò ed allegrie popolari. Ma lungi dal rimanersi ozioso dopo la vittoria, espugnò il Piccinino varie castella, tanto vicino a Lucca quanto delle parti più rimote del suo dominio; cacciandone le guarnigioni fiorentine. Con lettere esprimenti la sua gratitudine, mostrò il reggimento al signor di Milano di riconoscere da lui la propria salvezza, con avere operato che movesse in soccorso sì prode capitano; e poco stante gli fe dono di due pregiati codici (3).

Riprese il Consiglio le sue ordinarie adunanze, ordinando le imposte necessarie alle spese della guerra, e fissando il modo più acconcio per ripartirle sui cittadini. A fine di non gravar di soverchio i capi di famiglia, fu incamerato, a titolo di prestanza, ciò che avanzava dalle rendite de'pupilli e de'minori. Un particolar magistrato fu preposto alla conservazione della libertà, e alle cose della guerra; tornarono a godere dell'anzianato gli Antelminelli e i Quartigiani; ai cittadini, ed agli stranieri domiciliati in città da cinque anni, fu interdetto d'abbandonarla senza il permesso del governo. Furono caldamente esortate, per lettere, le città suddite di Firenze a scuoterne il giogo, mercè l'assistenza de' Genovesi, pronti a soccorrerle. Si descrissero al vivo le stragi e le rapine sofferte, nè fu taciuto del tentativo di sommergere la città; furono propalate le menzogne e i pretesti con le quali i Fiorentini avevan preteso colorire la loro aggressione, dicendo non essere le armi loro rivolte se non contro il tiranno; mentre poi caduto questo, non si erano rimasti dalle ostilità, ed erano giunti a tale di sfrontatezza da volere imporre la servitù ad un popolo che non guari prima dicevano voler francare dalla tirannide. Facessero pertanto causa comune colla Repubblica, dacchè torti comuni avevansi da risarcire e da vendicare (4).

Dopochè il Piccinino ebbe riconquistato quasi tutta la Lunigiana, corse sul pisano, sul volterrano, sul fiorentino ed anche sull'aretino territorio, prendendovi molte terre; nel mentre che i Senesi, stretti in lega con Genova, infestavano ugualmente i luoghi fiorentini contigui. A così liete novelle sperava la Repubblica non solo di veder ridotta la sua nemica nell'impossibilità di più nuocerle, ma spogliata eziandio degli antichi possedimenti lucchesi in Valdinievole, in Valdarno e in Garfagnana. Entrò quindi subitamente a parte della rammen-

tata lega genovese e senese. In un baleno andarono però a terra sì belle speranze; perocchè, riaccesa la guerra in Lombardia tra il Visconti e le repubbliche di Venezia e di Firenze (e ciò ad istigazione di quest' ultima, piena di mal talento contro il primo per averle strappato di mano il conquisto di Lucca), il Duca richiamò Niccolò Piccinino con la sua gente: il che fece cambiar l'aspetto alle cose di Toscana. Ripresero incontanente baldanza i Fiorentini, mentre le soldatesche lucchesi, tra per lo scarso lor numero e per la mancanza di un abile condottiero che le rinfrancasse, ridussersi di nuovo alla difesa. Invano la Repubblica moveva istanze caldissime a Genova e al duca di Milano per soccorsi, accompagnandole con donativi ai ministri ducheschi ed al Piccinino. Invano ricusò di ascoltare profferte di pace, quando non comprendessero eziandio i suoi alleati; cioè, il Duca, Genova e Siena. Tanta lealtà non giovò ad essa, fatta bersaglio ai colpi dell' avversa fortuna, priva di riparo e di soccorso. Tornò l' esercito fiorentino ad occupar Pontetetto, recando, con frequenti correrie, immensi danni al contado, e ponendo la costanza dei Lucchesi a grave cimento per mancamento di viveri; accresciuto per gli ostacoli che il nemico frammetteva all'approvvigionamento della città, predando le derrate che provenivanle dai luoghi contigui di terra, mentre l'armata veneta, battuta e dispersa la genovese a Portofino, impediva gli scarichi marittimi a Motrone. Eppure non isgomentarono a tali strettezze i cittadini, riputando minor male la morte stessa che il cedere al nemico. Dissi che fu lor cura il metter mano nei beni di Paolo: caddero poi tutti nella potestà del Comune per sentenza criminale, che lo chiarì traditore e ribelle, come quegli che sfrontatamente abusando della carica di Anziano, avea rovesciato la Repubblica, e signoreggiato lo stato a suo talento: il perchè fu condannato nella vita, e vietato il territorio ai figliuoli e discendenti di lui. Anche contro Antonio Alberico di Fosdinovo, marchese Malaspina, come reo della occupazione di alcune terre in Lunigiana, fu pronunziata la pena capitale (5).

Quasi che la fame non bastasse a travagliare i Lucchesi, furono altresì gravemente perturbati da repentino assalto di circa dugento uomini, che nel più fitto della notte impossessaronsi furtivamente di due torrioni; ed avrebbono più innanzi spinto

l'ardire, se, desti al rumore, i cittadini non fossero prestamente corsi a respingere gli aggressori, che dopo lunga resistenza si ritrassero finalmente da quella rischiosissima impresa. Ma la gravità del corso pericolo metteva i reggitori in molto perturbamento, stante la scarsezza della guarnigione, dacchè i più fra gli atti al maneggio delle armi perlustravano il territorio, scortando i viveri fino alla città. Ve ne giunse infatti poco stante un convoglio per opera di due capitani lucchesi, Lodovico Colonnà e Leone di Tagliacozzo, che destramente guidarono i soldati di scorta, elusero la vigilanza del nemico, e posero in salvo quelle vettovaglie. Oltracciò, Antonio da Siena e Antonio da Pisa batterono a Campo a Marti Michelotto Attendolo, generale fiorentino, a cui presero in copia gente, munizioni e bagagli, con gran contentezza dei Lucchesi. Oltre le considerevoli spese, che richiedevano continui balzelli e prestanze, un nuovo gravame percosse i nostri. Sigismondo, figliuolo di Carlo IV, e però ad essi bene accetto in ricordanza dei beneficj del padre, s'incamminava verso Roma per prendervi la corona. Entrò in Lucca il 31 maggio con milledugento cavalieri, e fuvvi accolto con grandi dimostrazioni di rispetto, e presentato convenientemente, malgrado le strettezze dell' erario. La presenza dell'Augusto, che soggiornò in Lucca circa un mese e mezzo, non valse ad impedire che le genti fiorentine, capitanate dall'Attendolo e da Niccola da Tolentino, piantassero a Capannori gli alloggiamenti d'onde movevano a danno della città: ma ributtati dai Lucchesi, ebber sempre la peggio; talchè ricovraronsi, per Ripafratta, nel contado pisano. Partito l'Imperatore, nuove correrie danneggiarono la Garfagnana con rubamenti e arsione di villaggi, e la Valdilima e il Borgo a Mozzano; mentre Antonio da Pisa le bande nemiche alacremente respingeva, tutte le volte che s'avvicinavano alla città. Corsero esse di poi nel territorio di Valdriana, espugnandovi Collodi e Villabasilica. Due contestabili del presidio urbano, ed uno di quello di Montecarlo, convinti d'intelligenza coi nemici, n'ebbero adeguata punizione. Nuove provvisioni si presero a guarentire la città da improvvisi assalti, e dalle sorprese macchinate dall'astuzia dei Fiorentini, più temibili in questo che non cogli attacchi alla scoperta.

Ove si ponga mente alla condizione dolorosissima a che eran ridotti i Lucchesi, a stento si comprende come lo scorag-

giamento non li vincesse. Il valore del grano superava un ducato d'oro; nè bastava talvolta il danaro a comperarlo, per le difficoltà poc'anzi discorse. Succedevansi continue tasse pei bisogni guerreschi e dell'annona; nè potea la Repubblica ritrarre alcun che dai Genovesi, sebben tenuti, giusta i patti della lega, a contribuire per la metà alle spese della guerra quando avessero ecceduto fiorini trentamila; e sebbene questa somma fosse già stata superata di altri cinquantamila. Le reiterate istanze per l'osservanza di tale articolo indiritte a Genova ed a Milano, sebbene venissero avvalorate col dipingere la miseria de' cittadini, ai quali erano importabili nuovi pesi per l'arsione delle ville, per esser distrutte le raccolte, e inceppati da ogni banda i loro traffichi; riuscirono al tutto vane, nè mai si ottenne il reclamato rifacimento di spese.

Stanche alfine le potenze belligeranti di andarsi logorando in quelle continue lotte, accolsero nell'animo pensieri di pace; la quale fu soscritta il 26 aprile in Ferrara, per la intromissione de' marchesi di Saluzzo e d'Este. La nostra Repubblica si diè premura d'esservi compresa, come seguì realmente; poichè non solo fu spezialmente nominata nel trattato e chiamata entro venticinque dì a ratificarlo, ma le si guarentì l'immediato racquisto di tutte le terre già possedute da Paolo Guinigi prima della guerra di Firenze. Senza metter tempo in mezzo, scrissero gli Anziani alla signoria di Firenze per far cessare le ostilità, e pubblicarono il 10 maggio le condizioni della pace; cui aderì formalmente il Senato nel dì 20. Può meglio immaginarsi che descriversi la somma contentezza dei Lucchesi nel raggiugnere la sospirata calma dopo sì fiera burrasca: in prova di che basta il leggere quello che ne scriveva il governo ai cittadini domiciliati fuori di stato per ragione di traffichi (6).

A fine di raccogliere i frutti della pace, si volse dapprima il pensiero a ripopolare il contado, disertato dalla pestilenza e da una guerra sterminatrice. Indi si diè opera alla ricuperazione delle terre occupate dall'Estense, dai Fiorentini e dai Malaspina. Superate facilmente alcune difficoltà mosse dagli agenti di Firenze, fecer essi, nel 31 agosto, la consegna di quanto ritenevano nelle vicarie di Valdriana, Valdilima, Coreglia, Comporgiana e Castiglione, dal principio della guerra in poi. Nell'ultima vicaria continuava il marchese di Ferrara,

che pure ostentava benevole intenzioni verso la Repubblica, ad esercitare il suo dominio sopra alcune terre, che unitamente a Gallicano e Trassilico, ne avevano invocata la protezione per iscampare alle aggressioni nemiche. Fu, pertanto, pregato, volesse dare esecuzione alle condizioni da lui stesso, qual conciliatore, dettate nell'istrumento di pace. Ma chi sospettato avrebbe, dopo le tante proteste di lui, di tener quelle terre in *accomandigia* finchè durava la guerra, per metterle in salvo dall'avidità fiorentina, che ei fosse poi per mostrare una decisa avversione a rilasciarle; mentre se fossero state occupate dai Fiorentini, ne sarebbe seguita insieme colle altre la restituzione? Coloriva l'Estense con mentiti e speciosi pretesti la sfrontata mancanza di sua parola; ma stretto finalmente dalle ragioni recate in mezzo dalla Repubblica, mise allora innanzi il carico della custodia; per cui chiese, a titolo di rimborso, ducati seimilacinquecento. Essa condiscese a questo benchè ingiusto sacrifizio, e ricorse alla mediazione del Visconti per condurre a compimento il trattato, che le interminabili difficoltà, inventate dagli agenti ferraresi, mandavano per le lunghe. Parean finalmente tutte quante superate; e già era ordinato il pagamento da doversi effettuare in Milano da un genovese, quando nuovi politici mutamenti, che narrerò fra breve, ne impedirono la esecuzione. In prova della mala fede di quella corte, giovi l'osservare che, appunto pendente la negoziazione, fece comprendere nell'imperial diploma d'investitura de' proprj feudi le terre in questione, dichiarando però Sigismondo illese le altrui ragioni sulle medesime.

Alcuni de' Guinigi e dei principali aderenti alla famiglia loro furono confinati in diverse parti come sospetti; ma restarono in breve prosciolti dalla pena, per le raccomandazioni del Visconti e del Piccinino, ai quali professandosi gratissima, niente sapeva ricusar la Repubblica. Il marchese Antonio Alberico de' Malaspina, che dissi condannato qual traditore ribelle, siccome rinunciò le terre usurpate, fu assoluto pienamente dal Consiglio; che strinse nuovi patti con quei signori per tutela e sicurezza dei reciproci diritti (7).

Respirando alquanto la Repubblica dopo sì ostinata lotta, mise mano alle riforme interne: tra le quali piacemi ricordare l'atterramento degli alberi infruttiferi per la distanza d'un

miglio attorno la città; la compilazione di un nuovo statuto che racchiudesse le patrie leggi, lavoro sospeso per le sopravvenute calamità; e il concedimento d'esenzioni e franchigie agli stranieri, per allettarli a mettere stanza in Lucca e ripopolarla d'abitatori. Intorno a questo tempo, annunziò il Duca d'aver nominato la Repubblica sua confederata e aderente in due trattati da lui stipulati con papa Eugenio IV e con re Renato d'Angiò, di che i Lucchesi furono assai soddisfatti (8).

Ma quando dalla protezione ducale ripromettevasi lunga quiete, fu di nuovo sconvolta e bersagliata da nuove sciagure non meno gravi delle passate. Troppo breve durata sortivano allora i trattati di pace in Italia; bastava un nonnulla per infrangere anche i frescamente stipulati, o per risuscitare asprissime contese: talchè più presto a semplici tregue che a vere pacificazioni debbono quegli atti rassomigliarsi. Una forte commozione popolare liberò Genova dalla soggezione del Duca, rendendola difatto alla sua indipendenza: la qual novità non è da dire quanto allegrasse Venezia e Firenze, ambo gelose della soverchia potenza de' Visconti, e fors'anco eccitatrici segrete della sommossa: certo è che nacque dal quel punto una perfetta intelligenza fra le tre repubbliche. Ne furono per contro molto costernati i Lucchesi, prevedendo che presto si sarebbe nuovamente dato di piglio alle armi, e che essi si troverebbero esposti a nuove ostilità per opera di Firenze. Laonde, per non esser colti alla sprovvista, dieron carico a sei cittadini, unitamente al Gonfaloniere di Giustizia, di provvedere alla difesa e alla conservazione della indipendenza dello stato.

Nè tardò il nuovo reggimento di Genova a invitarli a confederarsi, a danno del Duca, colle tre repubbliche, veneta, fiorentina e ligure: ma eglino, riputando troppo indegna cosa il collegarsi contro un principe, da cui riconoscevano segnalati benefizj, e fidando, d'altro lato, che non verrebbero meno i soccorsi di lui, usarono nella risposta modi evasivi, e dolci parole ad inorpellare la negativa (9).

Tanta devozione, tanta lealtà costarono ben care ai Lucchesi. Per le ascose pratiche degli agenti genovesi stanziati a Pietrasanta, quegli abitanti ribellaronsi da Lucca; ne cacciarono il vicario gridando *viva San Giorgio;* e si sottoposero ai capi della guarnigione che custodivala pel trattato del 1430.

Il dispiacere ne fu alquanto mitigato nei reggitori dalle proteste fortissime del Visconti, che d'ogni modo farebbe render Pietrasanta al Comune. Infrattanto, non perdonarono essi nè a sacrificj nè a spese per doverla riavere. Si dolsero acerbamente con Genova della infedeltà de' Pietrasantini, che niun motivo potevano addurre in giustificazione dell'operato. La risposta fu: non essere stata la ribellione nè promossa nè spalleggiata dalla Repubblica; esorterebbonsi quei terrazzani a tornare all'antica ubbidienza: poi lamentavasi essersi dai Lucchesi dato ricetto ai soldati del Duca in Lavenza e in Carrara, ugualmente obbligate a nome di pegno verso Genova. Ma l'intendimento di non cedere altrimenti Pietrasanta fu chiarito dal fatto del rinforzo spedito alla guarnigione sotto il comando d'Angelo d'Anghiari.

In questo mezzo, il capitano estense di Castelnuovo ricusò scopertamente d'ubbidire agli ordini del suo principe per la consegna delle terre di Garfagnana ai commissarj della Repubblica; evidente contrassegno di segreto contrordine: e, per giunta, il genovese che dovea sborsare in Milano la somma pattuita, rivocò la promessa quando seppe i tumulti della sua patria; il qual mancamento alla data parola, è parimente da ascrivere al marchese, per niente disposto a restituire l'usurpato, come meglio ne chiariranno i fatti posteriori (10).

Ben comprendevano i Lucchesi d'avere addosso tanti nemici quanti erano i vicini che li attorniavano; perciocchè niuna fidanza potean porre in Firenze, in Genova e nei marchesi Malaspina. Con tuttociò, lungi dallo smarrirsi, non ristavano dal sollecitare il Duca pel subito racquisto di Pietrasanta, donde bisognava cacciare i Genovesi, perchè risguardavasi come la porta di Lombardia. Filippo Maria vi spedì Cristoforo Lavello con poche genti male in arnese; le quali nientedimeno afforzate dalle lucchesi, espugnarono il primo recinto di Motrone; obbligarono il castellano ad arrendersi fra dieci giorni, qualora non fosse stato soccorso; ed entrarono, spirato il termine, nel forte. Grande fu l'esultanza de' nostri, cui stava principalmente a cuore Pietrasanta, non ignorando le pratiche segrete de' Fiorentini, dai quali i capi della ribellione speravano più valida assistenza che non da Genova; dovendo essa far testa con molte forze al Duca di Milano, nè potendole di-

vertire in lor pro. E realmente, concorrevano a Pisa numerose schiere, che Cosimo de' Medici, regolator principale delle cose fiorentine, riuniva presso il confine di Lucca, spargendo voci sinistre intorno la prossima rovina di questa città: nel che avrebbero, a detto suo, ugualmente cospirato Genova e Firenze. Bisognava quindi guardare i passi e vivere in continuo sospetto, ancorchè queste paressero dicerie popolari; stantechè la simulazione velava tutti gli andamenti della signoria, la quale aspettando l'occasione propizia di smascherarsi, confortava frattanto i Pietrasantini a durare nella ribellione (11).

Una nuova calamità percosse improvvisamente la Repubblica. Pietro Cenami, cittadino benemerito per averla tratta dalla servitù di Paolo, e rimessala nello stato popolare, dimorava allora, come Anziano, nel pubblico palazzo; quando due giovanastri, Lazzaro e Marco fratelli di Poggio, ardendo di vendicare un' offesa privata, giovaronsi della cooperazione di due perfidi colleghi di Pietro nell' anzianato, Andrea Arrighi e Niccolò Ridolfi, per entrare furtivamente il 3 giugno in palazzo, insieme con Lorenzo Cattani e Bartolommeo da Moriano tessitore; e coltolo all' improvviso, l'uccisero crivellandolo di ferite. Il Cattani, i due Poggi e l'anziano Arrighi profittarono dello scompiglio per darsi alla fuga, e furono dannati nel capo in contumacia; ma il Ridolfi, Bartolommeo da Moriano, con Tommaso Mercati ed altri complici, ebbero effettivamente mozza la testa. Giovanni Burlamacchi, convinto esso pure d' aver partecipato al delitto, fu carcerato a vita, e dopo un triennio confinato. L' esequie dell'ottimo cittadino furono onorate dalla presenza del gonfaloniere e di alcuni anziani, ma come di loro spontaneo moto, senza formale deliberazione; com'era avvenuto in morte di Francesco Guinigi (12).

Genova e Firenze avendo tra loro fermata lega, chiamarono a farne parte anche Lucca; ma questa volle guadagnar tempo per intendersela col Duca di Milano, il quale irritato contro i Genovesi per avere scosso il suo giogo, simulava zelo grandissimo per la Repubblica, mentre non altro agognava che di riprendere su quelli la signoria. Lasciandosi i Lucchesi inavvedutamente aggirare dalle costui fallaci promesse, si decisero per la negativa. Per la morte di Cristoforo Lavello, subentrogli nel comando de' ducheschi il conte Luigi del

Verme: al quale, mentre stava battagliando presso la marina in Versilia, con grande speranza di vittoria, contra il genovese Battista da Campofregoso, venne consegnato uno spaccio del suo signore. Lettolo, s' accinse subito alla ritirata, e levò il campo da Pietrasanta, che il Fregoso riforni d' uomini e di vettovaglie. Sperava il Duca di cattivarsi quel potente cittadino, per riavere indi, col suo mezzo, Genova; niuno scrupolo rimovendolo dal beffarsi così de' Lucchesi, che bonariamente professavangli cotanta devozione: ma gli andò fallito il disegno. Intanto le bande del conte Luigi, percorrendo il territorio per ogni verso, distruggevano le sostanze di quelli stessi che erano tenuti a difendere; sinchè stipulata una tregua col Fregoso, il del Verme s' incamminò verso Lombardia. Tentò allora la Repubblica di persuadere il Fregoso circa la restituzione di Pietrasanta; ma tutto fu nulla, ed anzi dovette accorgersi ch' ei proteggeva scopertamente i ribelli (13).

Quando Filippo Maria ebbe perduto ogni speranza che i suoi fraudolenti maneggi lo avessero a rintegrare nella signoria di Genova, spedì alla volta di Toscana il Piccinino con una mano di scelti cavalli. Memori i Lucchesi della sua precedente spedizione, se ne rallegrarono soprammodo, e crearono una balía di otto cittadini per trattare segretamente con esso lui le cose della guerra. Ebbe l'impresa fausto principio: debellate da lui le terre pisane contigue al Serchio, e spartitane la preda fra i soldati, entrò in Lunigiana, ove malmenò alcune castella che vollero far resistenza; talchè quei marchesi e terrazzani se gli arresero prontamente, salvo Sarzana. Indi pose il campo a Pietrasanta; ma sapendola ben fornita di viveri, corse in Garfagnana con animo di prendervi Barga. I Fiorentini, per contro, assaltarono il territorio di Lucca dalla parte di levante, menandovi molto guasto; e tentarono, ma inutilmente, Montecarlo. Allora l'ufficio degli Otto li dichiarò nemici del Comune, vietando di corrisponder con essi, come co' Pietrasantini, avendo già sentenziati costoro in pena di forca, come traditori e ribelli. Nuovi balzelli convenne porre sui cittadini, cui sopportarono di buon grado, irritati com'erano per la ingiustizia di tal provocazione; mentre gran parte della gioventù seguitò animosamente sotto Barga il vessillo del Piccinino. Era questi salito in tale riputazione, che ai nemici parve un gran fatto di

aver potuto, in un badalucco, fargli una diecina di prigionieri, compresovi il figliuolo del signore di Mantova (14).

Ma lo scoppio di una nuova guerra mossa dalle tre repubbliche confederate al Visconti, mutò ad un tratto la faccia delle cose: imperciocchè, richiamato, come nel 1431, Niccolò dal Duca in Lombardia, e privati ad un tratto i Lucchesi di un prode capitano e di un buon nerbo di milizia, rimasero in balìa de' nemici, cui non mancava nè l' una nè l' altro. Francesco Sforza, disgustato col Duca, si era posto al servizio de' collegati. Firenze chiamollo in Toscana, e gli fidò l' impresa di Lucca; a cui si accinse con calore, mettendo a ruba ed a sacco il territorio, e prendendovi le castella e terre murate, salvo la città, e pochissime altre che ressero a quel turbine di guerra. L' oste da lui guidata era numerosissima, e secondavanla con ardore i marchesi Malaspina; che corrucciati per le recenti sconfitte, più che volentieri, e senza bisogno d' istigazione altrui, coglievano il destro di calpestare la Repubblica nelle sue sciagure. Occuparon essi Massa Lunense e Casoli *ultra jugum*. La sola Carrara serbava tuttavia guarnigione ducale. Anche i Genovesi gettaron via ogni riguardo, ed accettarono per pubblico strumento la dedizione di Pietrasanta, dichiarando Lucca immeritevole della loro amicizia, per aver ricusato di entrare in alleanza con essi, dopo i benefizj ricevutine, contro il Visconti. Così quelle accanite repubbliche ponevano a delitto la osservanza dei trattati e delle promesse (15).

In orribili angustie rovinò la città per la devastazione delle raccolte, e per avere il nemico diligentemente chiuso i passi donde potesse venirle soccorso di viveri e di soldati. Le lettere del Piccinino, che facea sperare imminente il suo ritorno, e quelle degli oratori lucchesi a Milano ed altrove, che esortavano i cittadini a tener fermo, lusingandoli di pronto soccorso, mantenevano quel filo di speranza che è il solo conforto nei casi estremi. Proibirono gli Otto di balìa, sotto gravissime pene, a chi che si fosse di allontanarsi dalla città e borghi. Ciò nulla meno, a fronte della costanza nel popolo, e del maschio vigore in chi lo reggeva, sarebbe pur convenuto cedere, se la mala intelligenza fra i confederati, e gli artificj del Duca procacciato non avessero una via di salvamento. Dovea lo Sforza ritirare il prezzo di sua condotta, metà da Venezia e

l'altra metà da Firenze: ora la prima ricusava contribuirvi, ove non campeggiasse in Lombardia contro il nemico comune; nè Firenze, sebben si giovasse del suo braccio, voleva sostener sola quel peso. Inoltre, ai Veneziani ed ai Genovesi incresceva che la loro alleata s'ingrandisse coll' acquisto di Lucca. Tutto ciò di poco ritardato ne avrebbe la caduta, se il Duca che conosceva il segreto di riconciliar seco l'orgoglioso condottiero, non lo avesse incontanente adoperato per distaccarlo dal servigio dei confederati e amicarlo coi Lucchesi. Più volte avea promesso al conte di dargli in moglie l'unica sua figliuola; il che veniva ad aprigli la via di succedergli nel ducato. La indecisione di Filippo su tali nozze, aveva appunto cagionato la collera di Francesco; il quale appena fatto certo delle intenzioni favorevoli del Duca, promise contentarlo ne' suoi divisamenti. Subodorò la cosa la signoria, d'altro lato offesa pel contegno delle sue confederate verso di lei; e quindi, deposto il pensiero dell'acquisto di Lucca, che nuovamente le scappava di mano, accettò la mediazione offerta dal conte, per trattar la pace co' Lucchesi. In Pisa, il 28 aprile, innanzi di lui celebrossi l'atto di tregua fra le due repubbliche per un triennio. Lucca, cui la guerra avea tolto presso che tutto il contado e il distretto, conservava nel primo le fortezze che guardava tuttavia, cioè Castiglione, Coreglia e Lucchio; e nel secondo i singoli pievanati, salvo Ruota e Nozzano: ma di Coreglia non godeva il Comune che la terra di tal nome, mentre il resto della vicaria passava con Ghivizzano nello Sforza, che poteva disporne a piacimento in favore di Firenze o di Lucca; nè questa doveva ricorrere se non se a quella per la ricuperazione delle altre sue terre (16).

Sanguinose per verità erano condizioni siffatte; ma la necessità fecele accogliere senza esitanza dai Lucchesi, giunti agli estremi, e disperati oramai di salvezza. Volle la signoria di Firenze che essi dovessero riporre ogni loro fiducia nel solo patrocinio di lei. Il giorno stesso (17 maggio) che ella ratificò l'accordo di Pisa, usò le più amichevoli e benigne parole in una lettera indiritta al reggimento lucchese; e richiamando le antiche prove d'ottima intelligenza, e promettendo rinnuovare quei beati tempi quando erano in fraterno vincolo stretti i due popoli. Scrisse anche sul medesimo tenore al

Doge di Genova, e raccomandogli di assicurare i mercatanti lucchesi e le loro merci. Nonostante l'usurpazione di Pietrasanta, permise il Consiglio, desideroso soltanto di quiete, che si rilasciassero salvocondotti ai Genovesi transitanti per lo stato, o ivi soggiornanti. A rimuovere la taccia che meritava di aver quasi lasciato perire la città che vantavasi patrocinare, fornille il Visconti una somma mensuale per le spese della guarnigione; e in pari tempo anco Siena donolle poca quantità di grano, in alleviamento delle sue necessità (17).

Poche provvigioni legislative meritevoli di ricordanza offre l'intervallo della tregua: immunità pei Castiglionesi, rimasti fedeli nelle passate calamità; soppressione della balìa, renduta inutile dopo la pace; premio ad Anastasia e Lucia da Vico *Pancellorum* per aver salvato, nel 1437, il forte di Lucchio in quello che stava per cadere in mano de' nemici per tradimento del castellano; divieto pei Lucchesi tutti di rivolgersi in iscritto o in voce ai governi, principi e personaggi stranieri, ed accettare lor lettere o ambasciate senza darne avviso agli Anziani; facoltà di rimpatriare all'illustre famiglia degli Obizi; compromessi per l'estirpazione di scandalose gare e liti cittadinesche a mano armata; restituzione del valore delle suppellettili d'argento tolte alle chiese per sopperire ai bisogni della guerra; rafferma dell'esiglio contro Ladislao e Stefano figliuoli dell'inallora defunto Paolo Guinigi, che liberati dal carcere, ricoveravano a Gavi, presso Battista da Campofregoso loro cognato; finalmente nomina delli statutarj, esclusa nella compilazione del nuovo codice la materia dell'ordinazione del pubblico reggimento (18).

NOTE

(1) A. Armario 28, N.° 30, da c. 1 a c. 3 tergo.
Riformagioni del 6 19 21.22 agosto, e 6 settembre 1430.

(2) A. { Armario 7, N.i 57.58.61.
Armario 11, N.° 79.
Armario 28, N.° 30, da c. 4 tergo a c. 6 tergo.

Riformagioni del 19 agosto, 18 settembre, 27 ottobre 1430. Peste.
Riformagioni del 20 settembre, 27 ottobre, 29 novembre, 31 dicembre 1430. Requisizione.
Raccolta Orsucci, Tom. VIII, pag. 369, ove si legge la risposta di Lionardo Aretino a Cristoforo Turrettini.

Neri Capponi, *Coment.*	Tomo XVIII	Muratori, *Rerum Italicar. Scriptores.*
Andrea Bilia, *Histor.*	Tomo XIX	
Lionardo Aretino, *Coment.*		
Poggio Bracciolini, *Stor.*	Tomo XX	
Pietro Rossi, *Stor. Sen.*		

(3) A. Armario 28, N.° 30, c. 5.7.8.10.12 tergo.

Riformagioni	11.13.14 ottobre	1430	Balía.
	18 ottobre		Demolizione della Cittadella.
	19.26 ottobre		Tradimenti.
	10.29 novembre		Beni di Paolo.
	24 marzo	1431	Dono di Codici al Visconti.

Cronache sovracitate.
Battista Bevilacqua, *Relazione della guerra contro Lucca.* — *Balutii Miscell.*, Tomo I, Appendice, pag. 483.

(4) A. Armario 28, N.° 30. c. 18.

Riformagioni del 1431	3.4.10 gennajo, 7.15.28 marzo 25.26 maggio, 14.29 novembre	Imposte, ec.
	17 gennajo, 7.26 febbrajo, 7 marzo.	Ufficiali di guerra e di libertà.
	20 marzo.	Divieto d'assenza.

(5) A. { Armario 26, N.° 1, c. 24.
Armario 28, N.° 30, da c. 21 a c. 58 interrottamente.

Riformagione del 28 dicembre 1431.
Cronache citate nella nota 2, tranne quella di Pietro Rossi.

(6) A. Armario 7, N.i 59. 61. — Armario 11, N.° 31. — Armario 28, N.° 30, da c. 63 tergo a c. 131, interrottamente.

Riformagioni del 1432
- 29 febbrajo. Assalto notturno.
- 6.20 marzo, 25 novembre, 14 dicembre. Imposte.
- 18 maggio, 3 giugno, 4 luglio. Imperatore, ec.
- 7 agosto. Custodia urbana.
- 8.31 ottobre. Tradimenti.

Riformagione del 1433. 13 febbrajo, 13 aprile, 20 maggio. Pace.

(7)
- A.
  - Armario 9, N.° 21. — Armario 12, N.° 73, c. 1. — Armario 25, N.° 4.
  - Armario 28
    - N.° 30, c. 128. 129 da c. 156 a c. 190 tergo, interrottamente.
    - N.° 31, da c. 9 a c. 73, interrottamente.
- Riformagioni
  - 11 gennajo 1431
  - 21 giugno, 21 luglio 1433 } Antonio da Pisa e Petrucci da Siena.
  - 14 luglio, 12 agosto 1833. Terre rese dai Fiorentini.
  - 16.17 dicembre 1433
  - 5 febbrajo, 11 giugno 1434 } Guinigi.
  - 4 agosto 1434. Occupazioni esterne.
  - 19 agosto, 21 dicembre 1434. Malaspina.

(8)
- Riformagioni
  - 8 febbrajo 1434. Alberi, ec.
  - 19 ottobre, 8 novembre 1434 } Statuto.
  - 7 novembre 1435
  - 27.29.31 maggio 1435 } Franchigie.
  - 3 aprile 1436
  - 22 novembre 1435. Alleanze, ec.

(9) A. Armario 28, N.° 31, c. 77.81 tergo.

Riformagioni del 27 gennajo 1436.

La risposta dei Lucchesi ai Genovesi dice: che Milano e Genova sono *i genitori* di Lucca, la quale come *figlia bene affetta*, vede con rincrescimento la discordia surta tra loro. Tutto ciò è condito di termini ampollosi e di citazioni di classici.

(10) A. Armario 7, N.i 64. 66. — Armario 28, N.° 31, c. 81. 84 tergo, 85. 95 tergo, 96. 99.

Riformagioni del 3 aprile, 2 maggio e 9 giugno 1436. Prestiti per ricuperar Pietrasanta.

(11) A. Armario 26, N.° 1, c. 26 tergo. — Armario 28, N.° 31, da c. 99 tergo a c. 110 tergo.

Riformagione del 22 ottobre 1436. Ricuperazione di Pietrasanta.

(12) A. Armario 28, N.° 31, c. 113.

Riformagione dei 9.17.27 giugno 1436. — L'ultima ci avverte che quattro individui sono stati decapitati per l'assassinio del Cenami. Non si è potuto rinvenire il nome del quarto. Per l'anziano Ridolfi decapi-

tato, vedasi, oltre la citata Riformagione 17 giugno 1436, anche quella del 19 agosto 1440. Abbiamo la commutazione di pena pel Buriamacchi nelle Riformagioni 12 e 14 marzo 1439.

(13) A. Armario 7, N.° 73. — Armario 26, N.° 1, c. 26 tergo. — Armario 28, N.° 31, da c. 111 a c. 127.

(14) A. Armario 4, N.° 119, c. 117.— Armario 26, N.° 1, c. 26 tergo, 29 tergo. — Armario 28, N.° 31, da c. 131 a c. 137.

Riformagioni	22 ottobre 1436. Arrivo del Piccinino. 13. 15. 16 novembre 1436. Otto di balia. 28 gennajo, 5 febbrajo, 18 marzo, 7 maggio, 3 luglio, 14 agosto, 30 novembre 1437 16 gennajo, 24 marzo 1438	Balzelli e prestiti.

Capponi, Aretino, Bracciolini, Opere citate. Si sono dovuti correggere, mercè il riscontro de' documenti patrii, alcuni errori di codesti istorici.

(15) A. Armario 7, N.° 78. — Armario 26, N.° 1, c. 26 tergo.
Riformagione del 7 maggio 1437. Partenza del Piccinino.
Capponi ec., Opere sopracitate.

(16) A. Armario 4, N.° 119, c. 24. — Armario 11, N.i 32. 33. 34. — Armario 26, N.° 1, c. 31.
Riformagioni del 10 aprile e 5 maggio 1438. Pace o lega.
Capponi ec., Opere sopracitate.

(17) A. Armario 7, N.i 80. 81.

Riformagioni del 1438	27 giugno. Salvocondotti a' Genovesi. 1.° luglio. Ducati cinquecento offerti dal Visconti. 8 ottobre. Dugento moggia di grano offerte da Siena, che il Beverini fa salire a quattromilaottocento.

(18) Riformagioni del 1438	30 maggio.	Castiglione.
	6 giugno.	Balia.
	22 dicembre.	Donne di Vico.
Dette del 1439	10 aprile.	Lettere di favore.
	3 maggio.	Famiglia Obizi.
Dette del 1440	15 gennajo.	Compromessi.
	26 aprile.	Suppellettili sacre.
	5 settembre.	Figliuoli di Paolo.
	16. 22 novembre.	Statuto.

Capitolo II.

Secondo trattato con Firenze. — Vani tentativi de' figliuoli di Paolo Guinigi contro la Repubblica. — Terre da essa perdute. — Ricuperazione di Minucciano e Gallicano. — Nuovi statuti. — Prosciugamento di terreni marittimi. — Molestie cagionate dai Pietrasantini e composte dal Marchese di Mantova. — Ostracismo. — Passaggio del Re Cristianissimo.

(1441-1494)

Stava per compiersi la durata della lega fiorentina, e forti motivi stimolavano il Comune a rannodarla per lungo tempo ed a migliori patti, spezialmente circa i paesi tenuti dai Fiorentini; senza de'quali non poteva durare la città, come fatta centro di angustissimo territorio. Laonde si affaticò la Repubblica per tale oggetto, ed in gran parte il raggiunse. Rammemorarono i deputati di ambe le parti, il 27 marzo, in Firenze, l' antica e singolar benevolenza che stringevale l' una verso dell' altra scambievolmente, e posero in iscrittura varj articoli da durare anni cinquanta; tra i quali l'ultimo riguarda l' aumento dello stato Lucchese, promettendo i Fiorentini restituire, quattro mesi dopo la pubblicazione della pace con Milano, quante castella e luoghi teneva Paolo nel 1428, e dalla signoria custodivansi in vigore dell' ultimo accordo, eccettuati Montecarlo e Motrone, da incorporarsi per sempre nel dominio fiorentino. Allora il conte Francesco Sforza rilasciò il per lui meschino possedimento di Ghivizzano agli antichi padroni, che perciò riebbero intera la vicaria di Coreglia. Giunse finalmente la sospirata notizia della pace segnata col duca per la mediazione dello Sforza, e dello avere in essa pace la signoria nominato Lucca come alleata: il che dava certissima speranza circa l'adempimento delle promesse. Poco, infatti, tardarono i commissarj fiorentini a consegnare ai nostri Nozzano, Ruota, Sassi di Castiglione, Montignoso, e le vicarie di Camajore, Valdriana e Valdilima. Restava quella di Camporgiana, il cui racquisto venne differito a tempo più opportuno, perchè lacerata dalla discordia; parteggiando alcuni degli abitanti per la Repubblica, gli altri per l'Estense, se-

dotti da intrighi e maneggi segreti. Sperava bonariamente la Repubblica, che non gradiva reggerli turbolenti e inquieti, di guadagnare a poco a poco i contrarj, e indurli a soggettarsele volontariamente. In contrassegno di moderazione, che pareva dovesse allettare anche i più schivi, secondò l'impulso dei ridetti commissarj, perdonando ai sudditi riguadagnati qualsivoglia fallo o colpa politica in cui fossero incorsi durante la occupazione straniera; e cassò la sentenza di ribellione profferita contro il marchese Antonio Alberico Malaspina, che pur riteneva tuttora Casoli e Massa lunense. Insisteva non pertanto col duca e colla signoria di Firenze per essere colla lor mediazione rintegrata ne' possedimenti suoi dal Malaspina e dall'Estense; nell'atto ch'egli sollecitava direttamente ambedue a farne la consegna, e reclamava Pietrasanta da'Genovesi, offerendo di risarcirli de'fiorini quindicimila prestatile, sebbene assorbiti di gran lunga dalla quota delle spese di guerra cui eran tenuti per l'accordo del 1430. Ma cadevano a vuoto tante premure; perocchè niuno interesse prendevano il duca e Firenze in pro di Lucca contro quelle spogliazioni; e gli usurpatori cercavano guadagnar tempo col mettere innanzi continue difficoltà, e perseveravano intanto nel ritener quei luoghi, stante la nota impotenza dei Lucchesi ad usare la forza in sostegno dei proprj diritti (1).

Varj disturbi recò al governo la discendenza di Paolo Guinigi. Filippa, figliuola di lui e di Jacopa Trinci, maritossi a Tommaso Ravaschieri di Genova; e indi suscitò delle pretensioni per le doti materne, ugualmente che per la paterna eredità. Stante la influenza dei parenti del suo consorte, bisognò che la Repubblica scendesse a più di un accomodamento, in tempi diversi. Ma il fratello Ladislao agognava succedere nel poter sovrano del padre: il perchè, dopo la sua scarcerazione, la Repubblica, che faceva spiare tutti gli andamenti di lui, venne prestamente in cognizione di quanto ei macchinava. Battista de' Maggiolini, bandito pisano, ed altri suoi compatriotti domiciliati in Lucca, segretamente lo favoreggiavano, ed istigavanlo all' ardito passo, cui egli non ripugnava di avventurarsi. Tramavano i congiurati d'introdurlo di cheto nei borghi, donde poi a tempo opportuno avrebbe scalato le mura urbane, as-

saltato il palazzo, e compiuto, mediante la loro assistenza, il disegno di occupar la signoria della sua patria.

Il Maggiolini prese la fuga, quando seppe sventato il progetto. Non volle il Consiglio dare alla congiura certa pubblicità, ma diè carico a un magistrato speciale di porre in salvo il Comune dalle mene di gente straniera, che iniquamente abusava l'offertole asilo. In breve giunse il destro di levarsi d'attorno quei rifuggiti sospetti. I Fiorentini e i Veneziani stavano per contrarre nuova lega, e fecero sì che Lucca pure vi entrasse, a fine di affatto staccarla da Filippo Maria, ch'essi volevan privare di qualunque appiglio nelle cose di Toscana. Le misero pertanto innanzi la manifesta trascuranza di lui nell'adoperarsi per la restituzione delle terre perdute, la quale promisero di condurre a fine con ogni loro potere. La lega restò conchiusa in Firenze il 25 giugno, da dover durare un anno e mezzo, fra le tre repubbliche; senza recar pregiudizio a quella del 1441 tra Lucca e Firenze, e promettendo, le due più potenti, di difender la più debole, e rintegrarla di quanto possedeva nel 1428, se quei luoghi venissero nelle loro mani o in quelle de' loro aderenti, ed obbligandosi Lucca di cacciare dallo stato i pisani ribelli (2).

Gran giubilo provaron dapprima i Lucchesi per codesta lega, sperando ritrarne quei vantaggi che avevano atteso invano per la interposizione del duca; ma brevissima fu la lor contentezza, e la serie degli avvenimenti li fece accorti che le più solenni promesse cedono alle mire d'interesse, quando bastante forza non ne guarentisca l'adempimento. Leonello d'Este adoperava raggiri ed astuzie per tirare a sè Camporgiana, mentre blandiva la Repubblica protestando di non immischiarsi nelle scissure che dilaceravano quella vicaria. Infrattanto il marchese di Fosdinovo, per sorpresa, occupò Carrara. Oltre le lagnanze mosse dalla Repubblica presso tutti quelli che le si vantavano protettori, destinò sei cittadini per attendere al recuperamento dei paesi perduti: ai quali ben presto si aggiunse Camporgiana; imperciocchè un agente di Leonello invase ad un tratto con molta soldatesca quella vicaria, e atterrò le insegne fiorentine; prese dagli abitanti il giuramento di fedeltà verso il suo padrone, e vi prepose un vicario. Così restò com-

piuta l'opera di mala fede tramata dall'Estense. Venezia e Firenze, pregate di soccorso, contentaronsi di dare al Comune buone parole (3).

Ultimarono gli statutarj, dopo varie prorogazioni delle lor facoltà, la compilazione del codice legislativo. È innegabile che fosse immediatamente sentita la imperfezione del lavoro, perocchè gli tenner di subito dietro correzioni ed aggiunte. Restava tuttavia sospesa la riforma del codice nella parte risguardante il governo, le magistrature, i consigli, le attribuzioni di varj ufficiali pubblici, e molte incumbenze proprie del collegio degli Anziani: cose tutte solite a significarsi con un sol vocabolo, quello cioè, di pubblico reggimento. Furono pertanto separatamente ordinate e registrate in un codice particolare, che deesi riguardare come la fondamentale costituzione della nostra Repubblica (4).

Non credo inutile l'avvertire, che furono a questo tempo attuati i primi regolamenti sanitarj, tendenti ad impedire sì la introduzione e sì la propagazione dei morbi pestilenziali nel territorio lucchese (5).

Un nuovo tentativo in pro di Ladislao Guinigi, scoperto per la instancabile vigilanza del governo, sottopose alla pena del confine Gerardo Spada, ed un tal Giovanni Medico (6).

Cessato di vivere il duca Filippo Maria Visconti, la Repubblica fece congratulazioni ai Milanesi per la ricuperata libertà, la quale durò breve tempo; ma non trascurò insieme di cattivarsi la benevolenza del conte Francesco Sforza, cui sovvenne anche di danaro, perchè se ne valesse nel dar compimento al disegno di succedere nei diritti e dominio del suocero: il che sortì pienissimo effetto, per la sommissione di tutto quel ducato. Fu eziandio compresa nell'accordo tra esso Sforza e i Veneziani; i quali disgustati poscia di lui, e gelosi del potere che si andava procacciando, fecero alleanza col popolo milanese, innanzi che questo soggiacesse al giogo Sforzesco, e nominarono di bel nuovo i Lucchesi tra i loro aderenti (7).

Senza ripetere di tratto in tratto codeste nomine che le principali potenze italiane, cioè il Papa, il re di Napoli, il duca di Milano, e le repubbliche veneta e fiorentina fecero di Lucca in loro aderente e confederata nel decorso di questo secolo, mi contenterò di annunciar qui, che quasi in ogni trattato di pace

o di alleanza, una delle parti, spesso due, e talvolta tutte quante, v'includevano il Comune di Lucca; prova non dubbia che i reggitori godevano la benevolenza universale (8).

Ho più volte fatto palese la inutilità dei richiami fatti agli alleati sulle terre prese alla Repubblica. Usando essa per riguadagnare il suo le stesse arti adoperate per dispogliarnela, le venne fatto di raggiugnere in parte lo scopo. La terra di Minucciano, che formava parte della vicaria di Casoli *ultra jugum*, fu la prima; e Gallicano ne seguitò l'esempio. Concessioni e privilegj (forse a tenore di promesse anteriori, per eccitare quegli abitanti a sommossa) furono all'uno e all'altro paese conceduti in ricompensa di *sì bel tratto di fedeltà*, e per indurre le popolazioni circostanti ad imitarlo, abbandonando i novelli signori. Tra i quali, se il Malaspina non fece motto per la defezione di Minucciano, Leonello d'Este si risentì fortemente per l'altra; e tenendo in non cale quante ragioni producevano i Lucchesi, li minacciò di guerra, e danneggiò realmente molte lor ville in Garfagnana, guastandole e rubandole. Si tennero eglino sulla difesa nelle terre murate; chiarirono il pontefice Niccolò V dell'intero andamento della controversia, donde spiccava la mala fede degli Estensi; e subentrato Borso nel ducato, per la morte di Leonello, sollecitarono vivamente Niccolò a ricusargli l'investitura di Ferrara, sintantochè ritenesse le terre dal padre e dal fratello alla Repubblica usurpate. La qual domanda non trovò ascolto; nè tampoco era a sperarlo, perchè simiglianti opposizioni mettevansi innanzi dai supremi signori dei feudi, pel proprio, non per l'interesse altrui. Dopo reciproche offese, le parti contendenti fecero tregua e compromesso delle loro vertenze nel detto pontefice; il quale sentenziò, rimanesse Gallicano ai Lucchesi, e che ciascuno dei due litiganti serbasse illesi i suoi diritti circa le altre terre di Garfagnana (9).

Federico III scrisse al governo lucchese, mandasse oratori a Roma, dove sarebbesi recato in breve per la cerimonia dell'incoronazione. Nell'ubbidire alle *imperiali ammonizioni*, la Repubblica supplicò l'Augusto di rintegrarla nella sua primitiva territoriale giurisdizione, o almeno di non infeudare a chicchessia le terre usurpatele con la violenza o la frode, od occupatele in virtù di trattati estorti da dura necessità. Sussiste l'abbozzo della supplica, che particolareggia distintamente

le spogliazioni sofferte per opera dei Fiorentini, dei Malaspina e degli Estensi. Ma Federico, anzi che condiscendervi, nell' intitolar Borso duca di Modena e di Reggio, seguitò l' esempio dato da Sigismondo; noverando cioè tra le terre della ducea eziandio le già lucchesi di Garfagnana: il che venne indi in poi raffermato dai singoli successori nell' imperio (10).

Tante pratiche riuscite vuote d'effetto, sgomentarono finalmente i Lucchesi; talchè si rimasero dai reclami, efficaci soltanto, quando eserciti numerosi siano apparecchiati a farli valere. Perciò si dierono a regolare, quanto poteron meglio, il piccolo stato scampato alle passate tempeste, aspettando il tempo e le occasioni per ingrandirlo. Meritano particolare attenzione due oggetti, fra quelli allora trattati; cioè, l'apertura di una foce o sbocco marittimo a Viareggio, in compenso della perdita di Motrone; e la provvisione di fornir la città d' ogni maniera d' insegnamento, mercè l' apertura di uno *studio generale*, a forma delle concessioni tanto imperiali che pontificie. Se il primo scopo fu presto raggiunto con fare che una foce tenesse luogo dell' altra, il secondo, non meno importante, fu però messo da banda; e benchè più volte ripreso in esame, ciò nondimeno per lunghissimo tempo ne rimase il desiderio (11).

Turbò alquanto la interna calma un attentato di Michele Guerrucci, che mentre faceva parte del collegio degli Anziani, cospirò con Antonio da Gallicano e Stefano Dinelli, per rovesciare il governo nel dì festivo di Santa Croce, e farsene egli stesso signore. Malgrado la dignità di Anziano che rivestiva, fu arrestato, e si ebbe da lui la confessione in iscritto del proprio misfatto. Avea, per l' intromissione del duca di Milano, ottenuto la commutazione della pena capitale, in altra pecuniaria di ducati diecimila, pagabile in due rate; ma non avendo sborsato la prima, lasciò la vita sul patibolo. Se ne risentì aspramente il duca, sembrandogli che in niun conto si tenessero dalla Repubblica le raccomandazioni di lui: laonde fu d' uopo acquetarlo con una ambasciata, ma soprattutto con donativi. Opportuna cosa parve, frattanto, a maggiormente reprimere sì atroci disegni, il munire di alcune giunte il capitolo dello Statuto risguardante le macchinazioni contro lo stato pacifico e popolare (12).

Richiamava soprattutto le sollecitudini del governo, il prosciugamento, per la riduzione a cultura, delle terre paduligne verso il mare. Laonde, a nome del Comune fu preso possesso della vasta superficie circoscritta dal confine pisano e pietrasantino, dai monti adjacenti e dal mare. Siccome nel ridetto spazio, oltre i terreni di ragion pubblica, n' erano ugualmente compresi non pochi altri di privata spettanza e delle comunità, così determinò il governo di acquistarli tutti quanti dai rispettivi padroni, per ridurli ugualmente fruttiferi. Ad eccezione però di poche prove, non riuscì per allora di spinger più innanzi l'esecuzione del progetto (13).

Assecondò la Repubblica il caldissimo desiderio di Pio II, coll' offerire, malgrado la povertà dell'erario, una galera che promise mantenere armata sei mesi per la guerra contro il Turco. Dopo lui, altri pontefici la esortarono a contribuire per tali spedizioni marittime (14).

Stavale a cuore la protezione di casa Sforza; e perciò, alla morte di Francesco, cercò di gratificarsi il successore Galeazzo Maria, e la duchessa Bianca sua madre. Poco dopo, l'una e l'altro stipularono pace a Roma, nel 4 gennajo, col re di Sicilia e col comune di Firenze, riservando al nostro l'onorevol diritto di entrarne a parte: la qual cosa fu da esso sommamente gradita; e quindi i suoi deputati segnarono in Firenze, il 26 marzo, l'atto di ammissione, con quelli delle potenze suddivisate, promettendo questi restituirle immediatamente le terre perdute dopo il 1428, ogni qualvolta venissero nelle forze dei respettivi stati. Nel susseguente anno, fu segnata altra pace, con ammettervi similmente Lucca. Trasferitosi dipoi in questa città Galeazzo Maria con sua comitiva, fuvvi ospitato onorevolmente; e il Consiglio ascrisse alla cittadinanza lucchese il segretario di lui, Francesco Simonetta (15).

La morte violenta di esso duca, pose lo stato milanese sotto la reggenza della duchessa Bona, che amministravalo pel successore, Giovan Galeazzo tuttavia in età minore. Anche a costoro fece il nostro governo le consuete dimostrazioni di buona amicizia. In questo mentre, le cose di Pietrasanta s'intorbidarono notabilmente, perchè quegli abitanti avevano astio grandissimo contro i lor vicini di Camajore, Monteggiori e Montignoso, a cui presero a recare offese, che costoro troppo

bene contraccambiavano: il perchè gli animi s' andarono da ambe le parti viepiù esacerbando.

Apprendeva la Repubblica triste conseguenze da questi umori, e più dai tradimenti che le perfide altrui seduzioni andavano suscitando. Per ben due volte la rôcca di Montignoso scampò dall' ugne de' Genovesi, rimanendo sventate colla morte dei colpevoli le macchinazioni ordite per torla al dominio lucchese (16).

Ma divenendo sempre più gravi le vie di fatto, il Consiglio nominò alcuni deputati con estesissime facoltà per imprender guerra o stringer pace, purchè unanimi nel loro voto; e adoperossi per sopperire alle spese occorrenti. Dopo alcuni fatti d' arme di poco momento, in cui ebber la peggio i soldati della Repubblica inferiori di numero ai Pietrasantini; sopraggiunse un orator da Milano, proponendo una tregua di quindici giorni, per procedere quindi ad un accordo permanente. La Repubblica dovette acconsentirvi; tanto più che l' Estense, il marchese di Monferrato, Venezia e Firenze, con calore insistevano, non fosse intorbidata la pace d' Italia per sì piccola causa, da cui, come da scintilla, poteva scaturire grandissimo incendio. Sebbene i nostri accertassero che miravano soltanto ad infrenare i ribelli di Pietrasanta, non era però men vero, che l' attaccarli offendeva i Genovesi, padroni della terra. Durante la tregua, non si rimasero quei terrazzani dall' inferire nuovi danni ai confinanti; talmente che la Repubblica dovè condurre genti d'arme dalla Romagna, per obbligarli a starsi tranquilli. Fe poi ritorno l' ambasciator ducale, seco recando gli articoli della pace soscritta in Milano dai ministri di Genova e di Lucca; i quali compromisero nel marchese di Mantova la final decisione intorno le controversie de' confini, escludendo però interamente lo stabilire a cui appartener dovesse Pietrasanta, sulla quale ognuno intendeva mantener ferme le sue ragioni. I prigionieri furono rilasciati senza taglia, e subentrò la calma al disordine. Indi sentenziò il duca di Mantova sulla linea di confine, la cui determinazione tolse via ogni ulterior pretesto di rumori (17).

Nè volger di tempo, nè scambievoli ufficj praticati tra le due repubbliche, spento avevano nel popolo minuto l'odio contro Firenze, pronto a divampare ad ogni occasione che si porgesse.

Sventata la congiura della famiglia Pazzi, che abbassar voleva il potere della medicea, con segreta intelligenza di Roma e di Napoli, le armi di queste due rovesciaronsi sulla Toscana. Quindi, per conservare la reciproca unione, fu spedito a Lucca Pietro Capponi, che ingiuriato dalla plebe con parole e modi villani, avrebbe forse patito offese anche nella persona, se la pubblica forza non avesse disperso i tumultuanti. Per siffatta reità furon poi ordinate pene ugualmente gravi che quelle inflitte già contro chi offendesse il Gonfaloniere di Giustizia: il che appagò la signoria di Firenze, la quale, dall'altro lato, rifuggiva dall' attaccar nuove brighe. Tenne la vicina guerra in agitazione continua i Lucchesi, tanto per non voler disgustare le corti pontificia e napoletana, che incitavano fortemente a danno di Firenze Italia tutta, quanto pei sì frequenti passaggi dei corpi militari che trattavano allora in pari modo le contrade amiche e le nemiche: talchè fu di necessità rafforzare il presidio, insufficiente a reprimere l'insolenza di quelle orde sfrenate, ed usare l' intervenzione degli oratori veneto e milanese a fine di provvedere così alla riparazione dei sofferti danni, come a rimuoverli in avvenire. In tal penosa congiuntura, sopravvenne anche il timore della peste, che ai facoltosi era di eccitamento a riparare altrove con danno della città, massime, come allora, in occasione di guerre o turbolenze vicine: il perchè il Consiglio prudentemente stanziò, che quelli i quali per siffatto motivo abbandonassero la città, fossero gravati di un balzello in pro del Comune. Finalmente, svanirono ad un tempo e il contagio e la guerra contro Firenze; cosicchè sedata l'ansietà de' reggitori, poterono essi rivolgersi alle cose interne. All'oggetto di migliorare alcune parti del distretto, fu divisato di deprimere il canale dell' Ozzeri, e di cingere il Serchio con ripari d' arginatura (18).

La lega fiorentina e lucchese del 1441 sarebbe ancora durata per anni nove; nè dato avea la Repubblica dimostrazione alcuna di volerla infrangere, spezialmente nelle ultime vicende di Firenze. Ciò nullameno, quella signoria ne sospettava, e manifestò il desiderio di rinnovare il trattato: il che fu consentito di subito, con formar nuovo patto d'alleanza, il dì 12 giugno, da durare per un trentennio; e con la solita dichiarazione, per parte de' Fiorentini, rispetto alle terre perdute dopo il 1428 (19).

Una pratica mostruosa, sebbene levata a cielo da chi, meglio che la civiltà, ama l'antica barbarie, e contro ragione vantata qual mezzo di pubblica utilità, venne fuori a questo tempo, con ricopiare più antichi esempj. Coloro i cui nomi, nello spoglio di certe polizze distribuite ad ogni consigliere, si trovassero descritti sopra un dato numero di esse, come discoli e malviventi, e venissero poi raffermati per tali dalla maggiorità del Consiglio (stabilita per questo caso nei tre quarti dei votanti, mentre negli ordinarj era di due terzi), incorrevano nella pena del bando dallo stato per tre anni. Arma potentissima divenne questa specie di ostracismo, per allontanare alcuno che per le sue opinioni andasse contro al maggior numero; e che colpito così da imputazioni generiche, e quindi di leggieri applicabili a chi che sia, doveva pagare il fio di vedere le cose politiche sott'altro colore da quello che vi ravvisavano i più de'cittadini sedenti nel maggior Consiglio. Nè bastava già il contenersi entro i limiti delle patrie leggi; perchè l'ostracismo, mosso unicamente dall'arbitrio, non guardava se il cittadino che voleva colpire, fosse innocente in faccia alla legge. Appena vinta la riformagione, quattro individui ne sopportarono il peso: nè sì pernizioso abuso fu mai dal governo intermesso: chè anzi, quando questo degenerò in aristocrazia, servì opportunamente contro i popolani men degli altri riguardosi, e intolleranti del giogo patrizio. Più commendevole rassembra un provvedimento preso contro quei laici, che, inquisiti per malefizio, adducessero immunità e privilegj clericali, per declinare dalla giurisdizione criminale della Repubblica: stantechè il Consiglio li dichiarò inabili ad occupare impieghi o cariche dello stato (20).

S'accinsero i Fiorentini con calore all'impresa di Sarzana contro i Genovesi; ma non tardarono a comprendere che difficilmente l'avrebbero espugnata, lasciandosi alle spalle Pietrasanta guarnita di presidio genovese, la quale poteva di continuo molestare i drappelli separati del loro esercito, ed intercettare il trasporto delle vettovaglie al campo. Per la qual cosa, eccitarono i Lucchesi ad intraprendere l'assedio di quella terra, promettendo fornirli di soccorso: significando che se nol volessero fare in proprio nome, la conquisterebbero i Fiorentini, ben ricordevoli dei patti ripetutamente giurati di cederla subito

agli antichi possessori; ma volevano ajuto di soldati, di frumento e altri foraggi. La diffidenza e la irresolutezza mandarono a vuoto simil progetto, che spianava la via al pronto racquisto della terra. Temevano i reggitori di tirarsi addosso l'inimicizia de' Genovesi se avessero spedito milizie ad assediarla, sia direttamente, sia come ausiliarie delle fiorentine; allegavano il pretesto della carestia, per non somministrar il frumento; e condiscendevano soltanto sull'articolo dei foraggi. I Fiorentini, e Lorenzo de' Medici che signoreggiavali, salve le forme repubblicane, non tardarono a cinger Pietrasanta d'assedio. Pendente il quale, s' infievolì la buona intelligenza fra li due stati; spargendosi molte sinistre voci, riguardo a Lucca, nel campo degli assedianti; e parte di loro trascorrendo baldanzosamente pei dintorni, non senza recar danno ai paesi confinanti. Eppure negò Lucca di stringer nuovo patto con Genova, e mandò gran copia di viveri all'esercito fiorentino, sebbene dimostrato avesse dapprima di volersene rimanere. Vociferavasi non pertanto, che alla caduta di Sarzana e Pietrasanta terrebbe dietro l'assedio di Lucca. Quindi il Consiglio, oltre allo scolparsi, per oratori apposta, dalle false imputazioni innanzi la signoria, provvedeva la città di viveri, e guarnivane le mura e le torri di artiglierie, per non esser côlto all'improvvista (21).

Nè andò guari che ambe le terre furon prese dai Fiorentini. Invocando allora la santità de' trattati, e l'adempimento delle promesse più volte date in iscritto ed in voce, non in via di reclamo e di pretensione, ma bensì usando parole mitissime, pôrse la nostra Repubblica alla signoria la domanda di Pietrasanta. Furon date in risposta parole vaghe ed ambigue: non volessero i Lucchesi mettere a pericolo di rompersi l'accordo che pendeva con Genova; non poter questo fermarsi se così di subito si disponesse della terra; pazientassero anche per breve tempo, e coglierebbero il frutto maturo; allora, lungi dal frammettere ostacoli, la signoria si studierebbe di contentarli. Imitando poi le male arti dell'Estense, mise innanzi le spese dell'assedio in sì esorbitante somma, che appena se ne sarebbe cavato tanta dal mettere in pegno l'istessa Lucca. Dall'altra parte, Pietrasanta in mano dei Fiorentini, risvegliava sospetti maggiori che quando tenevanla i Genovesi. Quei terrazzani, istigati per avventura dalla guarnigione, brut-

taronsi di nuovi eccessi contro i vicini, un dì loro compatriotti. La signoria tanto pensava di cedere il nuovo acquisto, che richiese gli Anziani, nominassero arbitri per la dichiarazione dei confini, giusta la sentenza già proferita dal marchese di Mantova (22).

Provvide il Consiglio alla difesa dello stato col fare esercitare le soldatesche nel maneggio delle armi da fuoco; alla fortificazione della città, mediante l'atterramento degli alberi e delle fabbriche circondanti le mura; ed alla tranquillità interna, troncando sul nascere una discordia nata tra due potenti cittadini, Federico Trenta e Bernardino Bernardi, che disputavansi a mano armata il possedimento di alcuni beni (23).

Trascorsi venticinque anni da che era stato messo in campo il prosciugamento dei terreni paduligni della marina, videsi chiaro, per gli esperimenti fatti su piccoli tratti di terreno, non poter riuscire a bene il progetto senza che si procedesse con regole e discipline diverse. Laonde fu divisato di concedere ad una società o *maona*, da formarsi almeno di cinquanta individui, un grande spazio di terreno dichiarato nel 1463 di pubblica spettanza. Ciascun membro della società contribuiva ugualmente, sia per l'acquisto dei beni particolari compresi entro quell'area, sia pel prosciugamento generale e successiva riduzione a cultura dei terreni essiccati; come partecipava pure ad ugual porzione di questi ultimi. Tali espedienti produssero vantaggi reali per una parte, ma conseguenze nocive per l'altra; come in appresso sarà per me dimostrato. Anche del miglioramento di altri terreni, e della deviazione del fiume di Camajore, si trattò di quel tempo. Nè devo pretermettere la commendevole istituzione di un Monte di Pietà, la quale tolse il grave scandalo delle usure con pegno, esercitate fin allora dagli ebrei, con notevol danno dei bisognosi (24).

Soggiacquero all'estremo supplizio Nerio Franchi, Andrea Mei, Giovan Maria della Filattiera, e Matteo da San Macario, per aver macchinato di fare entrare, alla spicciolata, parte delle soldatesche fiorentine, per agevolarne poscia l'ingresso ad altra parte più numerosa, che dovea tenersi pronta sul confine. Un fattore di Lorenzo de'Medici, implicato nella trama, fortunatamente scoperta in quello che stava per mettersi ad effetto, mostrò quanta mala fede allignasse nel reggimento fiorentino,

sempre intento a mettere il giogo ad un popolo verso del quale vantava amicizia e protezione. A maggior sicurezza, circondaronsi d'argini e fossi i borghi non cinti di mura. Nè andarono trascurati l'abbellimento e il comodo della città, poichè s'impresero a lastricare le vie, e fu edificato il palazzo pretorio. Venne a morte Lorenzo de' Medici, segnalato in Firenze sopra gli altri cittadini col titolo di Magnifico, e, ciò che più monta, con autorità quasi regale. La Repubblica fu sollecita a passarne ufficj di condoglianza con Pietro figliuolo, succedutogli nell'autorità, ma troppo dall'avvedimento ed accortezza del padre tralignante, come diè ben presto a conoscere (25).

Carlo VIII re di Francia, di concerto con Lodovico Sforza detto il Moro, prima reggente, indi signore del ducato di Milano, calò in Lombardia con fioritissimo esercito, per avviarsi alla conquista del Reame di Napoli, sul quale vantava diritti di successione. Lodovico, nemico al Medici, si adoperava che i Francesi, traversando la Toscana, trattassero ostilmente Firenze. Scrisse pertanto alla Repubblica di Lucca, chiedere il monarca libero passaggio e viveri per andar contro ai Fiorentini; e le suggerì di collegarsi strettamente con esso re, e di spedirgli oratori per gratificarselo; mercè di che potea ricuperare i paesi perduti, e veder punita la doppiezza di sleali confederati. Ma sì lieta prospettiva non bastò ad illudere la mente de' reggitori; i quali saviamente previdero che, non sì tosto dissipata la procella per lo allontanarsi delle armi di Francia rivolte contro Napoli, si troverebbero esposti alla vendetta di un vicino di cui conoscevano da lungo tempo l'umore: per la qual cosa inviarono bensì oratori a complire col re, ma con espressa istruzione di evitare qualunque discorso di lega. Infrattanto i Francesi si avvicinavano. Il Medici, quand'ebbe inteso l'arrivo di re Carlo in Sarzana, vi si recò tosto di persona, e gli offerse di ritenerla unitamente a Motrone, Pietrasanta e Pisa, in pegno di sua fede. Esacerbato da siffatta novità, il popolo fiorentino si levò contro i Medici, e li cacciò dallo stato. Il Cristianissimo entrò il 7 novembre in Lucca, ove fu accolto con quelle dimostrazioni di ossequio che comportava il suo quasi repentino arrivo; ma nel solo giorno che vi dimorò per prendervi riposo, non fu trattato di verun negozio. Quando fu in Pisa, benchè quegli abitanti da lungo tempo piegassero sotto

il giogo di Firenze, ansiosi pur tuttavia di levarselo dal collo, supplicarono fervidamente il monarca ed i suoi ministri, acciò li francasse dalla servitù: il che nè seppe Carlo ricusare del tutto, nè tampoco palesemente concedere. Volle poi dai Lucchesi la rôcca di Montignoso, un prestito di ducati diecimila, e liberi dal carcere i condannati, salvo i rei di atroci delitti: il che di subito gli consentirono. Riebbero però Montignoso dopo otto dì dalla consegna fattane ai soldati di Francia, cui non parve fortezza di tale importanza che meritasse di essere tenuta. Finalmente accomodò il re le differenze coi Fiorentini, e fu fermato che e' seguiterebbe ad occupare militarmente i paesi cedutigli da Pietro de' Medici, sino al compimento dell' impresa; riservandosi poi di decidere intorno a quelli reclamati dai Genovesi e Lucchesi: cioè Sarzana, Pietrasanta e Motrone. Ma nel suo càmmino verso Napoli diè prova d' instabilità di carattere con raffermare la indipendenza pisana, malgrado il ridetto accordo con Firenze. Gli anziani di Pisa ne dieron tosto l'annunzio a quelli di Lucca, cui poco innanzi avean domandato soccorso. Pel solito timore di nemicarsi la signoria, fu negato di assistere palesemente i Pisani; i quali però ebbero sottomano ogni maniera d' ajuti, colorandoli come opera di privati, senza veruna partecipazione del governo (26).

NOTE

(1) A. Armario 11, N.i 35. 36. — Armario 28, N.° 31 2do, c. 2.3 tergo, 6 tergo, 8.11.14.15.

Riformagioni
- 1441
  - 27 febbrajo, 6 marzo. Nuova lega con Firenze.
  - 13.19 maggio. Coreglia.
  - 23 dicembre. Lucca nominata da'Fiorentini.
- 1442
  - 16 marzo. Consegna delle terre.
  - 17 marzo. Assoluzione dei Malaspina.
  - 7 aprile. Amnistia.

(2) A. Armario 10, N.° 53. — Armario 11, N.i 38. 294. — Armario 26, N.° 1, c. 31. — Armario 28, N.° 31 2do, c. 12.13.16.18.32. 33 tergo, 34.41 tergo, 46 tergo, 51 tergo.

Riformagioni
- 5 febbrajo 1443 } Filippa Guinigi.
- 21. 22 aprile 1452 } Filippa Guinigi.
- 13.16 gennajo 1444. Forestieri.
- 20 febbrajo 1444. Lega.

(3) A. Armario 28
- N.° 31 2do, c. 40. 41. 43 tergo, 44 tergo, 45.48 tergo, 56 tergo, 57.58 tergo, 59. 73.76.78.
- N.° 32, c. 3.4.27.

Riformagione del 19 maggio 1445.

(4) Riformagioni del 22 settembre 1441, 18 giugno 1442, 23 giugno 1446. Rafferma degli Statutarj.

A. Armario 3, N.° 67, c. 256 tergo. Pubblicazione dello Statuto, che fu poi stampato in Lucca l'anno 1490.

A. Armario 31, N.° 67, c. 257 e segg.

Riformagioni
- 28 giugno 1447.
- 31 maggio, 24 luglio, 30 dicembre 1448
- 18 marzo e 23 maggio 1449

} Addizioni allo Statuto.

A. Armario 1, N.° 99

Riformagioni
- 27 ottobre 1446
- 30 agosto e 24 novembre 1447

} Statuto sul Reggimento.

(5) Ecco le Riformagioni emanate per la peste nel corso di questo secolo: 4 luglio 1447, 28 marzo 1448, 3 settembre 1476, 13 ottobre e 28 dicembre 1478, 17 aprile e 10 maggio 1479, 4 luglio 1500.

(6) Riformagioni del 27 e 28 ottobre, e 27 dicembre 1447.

(7) A. Armario 28, N.° 32, c. 29 tergo, 80.
Riformagioni del 18 e 21 marzo 1449.

(8) A. Armario 11, N.i 77.78. — Armario 28, N.° 32, c. 58. 74. 84. 109. 110 tergo.

Pace di Lodi, fra Milano, Venezia e Firenze, 9 aprile 1434. A. Armario 11, N.° 52, c. 18. — Riformagione del 24 giugno 1454.

Pace di Venezia, fra dette parti, 30 agosto 1454. A. Armario 11, N.° 52, c. 28. — Riformagioni del 30 ottobre e 6 novembre 1454.

Pace di Pozzuolo, tra Napoli e dette parti, 8 marzo 1455. Riformagione del 9 aprile 1455.

Pace di Napoli, tra il re di Sicilia, Milano e Firenze, 8 luglio 1470. Riformagione del 29 agosto 1470.

Pace di Venezia, tra essa città, Milano e Firenze, 2 novembre 1474. Riformagioni del 21 e 27 novembre 1474.

Pace di Napoli, tra il Papa, Napoli, Milano e Firenze, 25 luglio 1480. A. Armario 11, N.° 52. — Riformagioni del 16 maggio e 13 e 19 settembre 1480.

Pace di Roma, tra i suddetti, 12 dicembre 1482. A. Armario 11, N.° 52, c. 79. — Riformagioni del 28 gennajo e 12 febbrajo 1483.

Pace di Bagnolo, tra il Papa, Napoli, Milano, Firenze, Ferrara e Venezia, 7 agosto 1484. A. Armario 11, N.° 52, c. 106. — Riformagioni del 12 ottobre e 12 e 13 novembre 1484.

Pace di . . . . tra il Papa e Venezia, ... 1487. Riformagione del 12 settembre 1487.

Pace di Roma, tra il Papa, Venezia e Milano, 22 aprile 1493. — Riformagione del 4 giugno 1493.

(9) A. Armario 1, N.° 116. — Armario 9, N.° 37. — Armario 25, N.° 5. — Armario 26, N.° 2, c. 4 tergo. — Armario 28, N.° 32, c. 75 tergo, 76. 85 tergo, 86. 88. 89. 90. 91.

Riformagioni del 20 novembre e 11 dicembre 1449; 19 e 21 gennajo, 28 giugno e 15 ottobre 1451.

(10) A prima vista la supplica (A. Armario 11, N.° 197) rassembra una carta informe, essendo priva di data. Tutto però concorre a provare, che fu vergata in tale occasione. Vi è detto: *esser trascorso circa un secolo da che tengono i Fiorentini la Valdinievole* ec., la quale ebbero infatti nel 1342 per trattato di pace, cioè centodieci anni prima; si commemora la recente guerra in Garfagnana, e ripetonsi quei paesi che *adesso ritiene Borso*, non che Pietrasanta occupata da Genova: particolarità tutte che coincidono col tempo presente. Troviamo inoltre (A. Armario 28, N.° 32, c. 113) la commissione pei nostri oratori di fare codesta domanda. Il titolo di duca, conceduto a Borso, vedesi nel citato N.° 32, c. 123. L' investitura delle terre, nella copia del privilegio (A. Armario 12, lib. 73, c. 10).

(11) Riformagioni del 23 e 24 maggio 1453, e 29 ottobre 1455.

Benchè la seconda Riformagione tratti a chiare note di stabilire in Lucca uno studio generale per qualunque facoltà e scienza, giusta i di-

piomi cesarei e pontificj; benchè se ne riparli in altra Riformagione del 26 febbrajo 1477, come di cosa non peranco eseguita; benchè lo stesso risulti dalla Riformagione del 25 giugno 1521, e da narrazione istorica del 1694 (A. Armario 21, N.° 320); benchè, finalmente, tale erezione di studio generale non sia avvenuta che nel secolo XVIII (A. Armario 8, N.° 435): pure sussistono nell'Archivio Arcivescovile varj contratti, dal 1441 al 1552, nei quali si rammenta lo studio generale di Lucca, in proposito di più concessioni di lauree. La qual cosa mostra quanto è bisogno talvolta di cautela nel prestar fede agli stessi documenti. Può spiegarsi l'enimma in tal modo. Nelle carte di autorizzazione per fondare il detto studio, la facoltà di conferir lauree appartiene al vescovo; la quale volendo egli esercitare in pro di giovani la più parte stranieri che aveano compiuto i loro corsi altrove, faceva richiamare negli atti respettivi lo studio medesimo, come fondamento del proprio diritto: il quale studio se per la trascuranza del governo non esisteva realmente, esisteva, per così dire, in diritto, e poteva venir messo in atto da un istante all'altro. Vedi nel Tomo XII della raccolta di G. B. Orsucci, fascicolo 31, l'enumerazione di tali contratti (Archivio di Stato).

(12) A. Armario 4, N.° 33. — Armario 12, N.° 35, c. 33.
Riformagioni degli 1 e 4 dicembre 1460; 15 maggio e 26 giugno 1461.

(13) A. Armario 15, N.° 66.
Riformagioni dei 21. 22. 31 ottobre 1463; 27 giugno 1467; 17 ottobre 1474; 7 giugno 1475; 21 giugno 1476; 16 settembre 1480.

(14) A. Armario 6, N.i 178. 428. 429. 434. 435.
Riformagioni dei 10 gennajo e 26 marzo 1464; 13 maggio 1490.

(15) A. Armario 9, N.° 22. — Armario 11, N.° 41, N.° 52, c. 32. — Armario 28, N.° 33, 5. 6 tergo, 7.
Riformagioni dei 25. 26 febbrajo, 10 marzo 1467; 12. 13 marzo, 11. 30 maggio e 3 luglio 1468; 4 febbrajo e 8 agosto 1471.

(16) A. Armario 4, N.° 32. — Armario 12, N.° 37, c. 72 tergo, 74. — Armario 28, N.° 34, c. 68.

(17) A. Armario 7, N.° 86. 172. — Armario 8, N.° 22. — Armario 12, N.° 37, c. 77. 80 tergo, 105. — Armario 26, N.° 1, c. 32.
Riformagioni dei 10. 16. 20. 21 agosto, 7 settembre e 3 ottobre 1477.

(18) A. Armario 11, N.° 52, c. 72. — Armario 12, N.° 37, c. 80 tergo, e da c. 82 a c. 96. — Armario 28, N.° 34, c. 100 tergo, 101 tergo, 105.
Riformagioni dei 20 marzo e 10 maggio 1479; 16 settembre 1480.
Sui provvedimenti pel contagio, vedi nota 5.

(19) A. Armario 7, N.° 90.
Riformagioni del 28 aprile, 1.° maggio e 5 giugno 1482.

(20) Riformagioni del 31 luglio e 21.29 ottobre 1482.

(21) A. Armario 7, N.° 91.— Armario 12, N.° 37, c. 169 tergo, 170.171.172 tergo.— Armario 28, N.° 35, c. 96.98.99 tergo, 101.— Armario 30, N.° 39, c. 51 tergo, 52.56.57 tergo, 64.— Armario 26, N.° 1, c. 45 tergo, 46.— N.° 8, da c. 68 a c. 70.
Riformagione del 19 ottobre 1484.

(22) A. Armario 12, N.° 37, c. 173.190. N.° 38, c. 54. 62 tergo. — Armario 26, N.° 1, c. 46 tergo, 47.— Armario 28, N.° 35, c. 105 tergo. — Armario 30, N.° 39, c. 64.67.86 tergo, 87 tergo, 88 tergo 90.92.

(23) Riformagioni del 24 aprile, 15 maggio, 21 giugno e 18 luglio 1487.

(24) Riformagioni del 24.27 aprile e 5.8 settembre 1488.

(25) A. Armario 4, N.° 34.— Armario 12, N.° 38, c. 122. — Armario 30, N.° 140, c. 4 tergo.

Riformagioni	3 febbrajo e 30 settembre 1491	Lastrico delle strade urbane.
	20 luglio 1492	Palazzo Pretorio.
	20 luglio 1492	
	23 giugno 1490	Borghi.
	17.25 maggio 1491	

(26) A. Armario 1, N.° 28.— Armario 10, N.° 3.— Armario 11, N.° 84.— Armario 12, N.° 39, c. 44.91 tergo, 109 tergo, 110 tergo, 111.112.114 tergo; N.° 49, c. 2.115 tergo, 128 tergo, 130 tergo, 139. — Armario 26, N.° 1, c. 49 tergo. — Armario 28, N.° 44, c. 74; N.° 47, c. 64; N.° 49, c. 2. — Armario 30, N.° 40, c. 54 tergo, 56.
Riformagioni del 10.13.16 novembre 1494.

Ho detto che giunse Carlo in Lucca il 7 novembre, perchè nel 6 si parla del suo prossimo arrivo, e del modo di riceverlo; mentre nel dì 8 spedisconsi oratori al medesimo, « *quia* (così dicono gli Anziani) *non potuimus habere bonam audientiam a rege* ».

Capitolo III.

La Repubblica compra per due volte Pietrasanta dai ministri di Francia. — Ajuti segreti ai Pisani, perchè durassero nella ribellione contro Firenze. — Sospetti ed ira di questa repubblica per tal motivo. — Misure di rigore per impedire la defezione di Pietrasanta.

(1495-1507)

Niuna difficoltà trovò re Carlo nell'assoggettare il Reame di Napoli; ma appunto la rapidità del conquisto spaventò le potenze d'Italia e quelle di altre nazioni. Collegaronsi pertanto a danno di lui Venezia, il Papa, l'Imperatore, i sovrani di Spagna, e quel medesimo istigatore della impresa napolitana, il duca Lodovico Sforza, ora pieno di sospetto contro i Francesi. Egli nominò in questa lega i Lucchesi come aderenti suoi, che stimaron meglio temporeggiare, che, col dichiararsi, incorrere nell'ira di Carlo, risoluto di affrontare coraggiosamente l'esercito alleato, per aprirsi la via a ritornare in Francia. Dopo essere stato complimentato dai nostri oratori in Siena ed in Pisa, passò nuovamente per Lucca, e diede buone parole, giusta il costume, agli Anziani sulle cose di Pietrasanta.

Mercè il proprio valore e quello delle sue milizie, si fe strada fra le schiere nemiche, e tornò nel suo reame di Francia; lasciando l'Entragues capitano della cittadella di Pisa, e de' presidj lasciati nei luoghi che tuttavia teneva in Versilia e in Lunigiana (1).

Merita d'essere ricordato un disegno consigliato al nostro Comune da quello di Pisa, intorno al divertire il corso del Serchio e farlo scaricare nel lago di Massaciuccoli; disegno che rimase senza effetto, stantechè più gravi cure richiamavano i Lucchesi ad altri pensieri. Temevano con fondamento, non l'astuzia e l'oro dei Fiorentini giungesse a guadagnare il presidio francese abbandonato in Pisa dal re senza danaro; il perchè bisognava affrettarsi ad antivenire cotal pericolo. Quel Battista Maggiolini che vedemmo implicato nella congiura di Ladislao Guinigi, maturò segretamente il modo coi reggitori lucchesi, con saziare l'avidità dell'Entragues, a patto che sgom-

brasse il forte consegnandolo al governo di Pisa; il che fu tosto eseguito.

Alcuni particolari lucchesi fornirono il contante, e ne furono poi rimborsati dal Comune, che mai nol ricuperò, stante le disgrazie che poi si accumularono su Pisa (2).

Quest'esempio fece sperare alla Repubblica di poter riguadagnare, facendo il simile, Pietrasanta e Motrone: il perchè fe tentare l'Entragues, che per l'istesso fine era ad un tempo sollecitato dai Genovesi, spalleggiati da Lodovico Sforza. Ossia che Lucca offerisse maggior somma, ossia che in ogni evento si stimasse più agevole il ritôrre quei luoghi a lei che non ad alcun altro; certo è ch'essa ebbe la preferenza. Collo sborso di venticinquemila ducati, ambo le terre, fornite di artiglierie e munizioni, tornarono sotto l'antico dominio, dopo sessanta anni spesi in inutili negoziazioni. L'istrumento di cessione conteneva il patto di doverle consegnare al Re, qualora nuovamente transitasse per la Toscana; con dovere però il Comune essere rimborsato de' venticinquemila ducati. Tralasciando di narrare la gioja smisurata dei Lucchesi, solo dirò che ricevettero il giuramento di fedeltà dai novelli sudditi; ammisero varj Pietrasantini nella cittadinanza; fermaron patti, accordarono franchigie, e provvidero la vicaria degli ufficiali necessarj. Dal 1494 in poi, spese il Comune, compreso lo sborso testè accennato, ducati cinquantaquattromila trecentosessantadue per cagione di Pietrasanta (3).

Può facilmente concepirsi quanto sdegno ne provassero Genova e Firenze. La prima, quantunque soggetta al duca di Milano, partecipava nientedimeno della lega; quindi si rivolse a Venezia, affinchè volesse sostenerne i diritti: la seconda non trasse dalla sua costante devozione verso Francia, che gravissime perdite, e nemicossi la lega. Mosse pertanto i suoi richiami a re Carlo contro l'operato dall' Entragues. Ed ecco giungere a Lucca quasi ad un tempo tre oratori, di Francia, di Venezia e di Milano. Domandava il Francese la reddizione delle terre contrastate alle forze regie; niun favore si largisse ai Pisani ribelli; durasse salda unione con Francia, e si guardasse la Repubblica dall' entrare in lega coi nemici di quel reame: gli altri, all'incontro, erano ben disposti sul conto di Pisa, ma volevano fosse Genova prontamente rintegrata di Pie-

trasanta. Risposte vaghe furon date all' ambasciatore del Cristianissimo; un oratore da spedirsegli lo informerebbe con esattezza della cosa, e implorerebbe la continuazione della sua benevolenza. Alle istanze di Milano e di Venezia contrapposero gli Anziani, unitamente ad altri soggetti a ciò deputati, molti argomenti validissimi, che ponevano in chiaro la buona fede del governo, e gl' innegabili suoi diritti; mentre conchiudevano con offerirsi di rimborsar Genova di sua prestanza del 1430, per imporre un termine a tante querele. Scrisse poi lo stesso monarca di Francia, esortando gli Anziani a fare alla signoria di Firenze la retrocessione di Pietrasanta; gradire che ciò seguisse come di lor volontà: quando no, egli si condurrebbe verso di loro come alleato di Firenze, ed esecutor fedele dei trattati. Ma nulla valeva per distorli da una risoluzione presa con ogni fondamento di ragione, e con non lieve sacrificio di contanti. Sapevano, dall'altro lato, stare a Firenze molto più a cuore la ricuperazione di Pisa, che non quella di Pietrasanta. Infrattanto gli agenti pisani seppero ridestare nel governo veneto l'antica gelosia per l'ingrandimento di Firenze; talchè quel senato somministrò gran copia di danaro, affinchè Pisa conducesse numerose soldatesche alla propria difesa, e vi spedì anche le proprie (4).

Ragionavasi per tutta Italia de' grandiosi apparecchiamenti di guerra del re Cristianissimo per riprendere l' impresa di Napoli: per la qual cosa Lodovico Sforza indusse l' imperator Massimiliano a rinforzare l'esercito della lega con le sue schiere. Aderì l'Augusto, che passò a Milano, indi a Genova ed a Pisa; da dove si portò sotto Livorno, che obbediva ai Fiorentini, e ne imprese l' assedio. In tale occasione richiese Lucca di artiglierie e di vettovaglie, che questa mostrò difficoltà di somministrare alla buona, scusandosi coll' alleanza che univala alla signoria. Massimiliano parlò da supremo signore, insistendo con forza nelle richieste, dappoichè niuna *confederazione poteva esimere il reggimento dall' obbedienza all' imperio.* Altro non cercavano i nostri; e se mostrarono di non condiscendere a semplici domande, rispettarono gli ordini positivi. Indi a poco, il soccorsero colla meschina prestanza di mille ducati, quando, caduti a vuoto i suoi sforzi guerreschi, dovette intralasciare l' assedio e ritirarsi pel Lucchese, senza entrare in

città, disgustatissimo de' suoi alleati d'Italia che ne sprezzavano il tuono autorevole, perocchè disgiunto da vera grandezza (5).

La guerra difensiva dei Pisani avrebbe prosperamente continuato, se la politica mal fida e versatile del duca di Milano non avesse distolto la repubblica veneta dal prestar loro assistenza e favore. Per levarsi con decoro d'impaccio, suggerirono gli alleati di Pisa, fosse compromessa nel duca di Ferrara la decisione intorno i motivi di quella guerra. Accettato il compromesso dalle parti, mise fuori l'Estense un lodo da non dispiacere alla signoria, perocchè le aggiudicava Pisa, mentre riserbava qualche privilegio ad essa città: la quale sdegnando tornare sotto gli antichi oppressori, durò sola nella guerra, senza sbigottirsi per l'abbandono dei confederati. Ma tale acerbissima lotta fruttava incessanti disturbi alla Repubblica lucchese. Nè valevano a confortarla i contrassegni di benevolenza del Moro, attesa la sua poca schiettezza e la soverchia instabilità. Scriveva: *la fortuna di Lucca esser la sua, e la conservazione di lei premergli al pari di quella di Milano.* Epperò spacciava, avrebbe spedito vigorosi ajuti, se i Fiorentini movessero contro Pietrasanta o altra parte del territorio. Con tuttociò il reggimento studiavasi di scansare qualunque motivo di dissapore, a fronte di quegli astuti ed intraprendenti vicini; e promise ricompense a chi manifestasse gli autori degl'insulti fatti di recente all'ambasciator fiorentino che risedeva in Lucca (6).

Per la morte di Carlo VIII era succeduto Lodovico XII, che alle pretensioni sul Reame di Napoli congiungeva quelle sul ducato di Milano. Spedì, per questo secondo oggetto, un esercito in Italia; e quando i suoi capitani gli ebbero sottomesso quel ducato, si trasferì di persona nella capitale. Il governo lucchese, seguitando l'esempio degli altri potentati d'Italia che spedivano oratori al Cristianissimo per comporre ognuno le cose sue, diede a quattro cittadini abilità di trattare con lui, salva ed intatta la libertà della Repubblica. Ma niente fu conchiuso; e Lodovico, rinnovata lega con Firenze, suscitò al suo ritorno in Francia nuove pretensioni su Pietrasanta e Motrone, senza volere ascoltar ragioni: chè anzi, stante la dilazione della Repubblica nel contentarlo, vietò ai Lucchesi che da lunghis-

simo tempo mercanteggiavano in Lione, di stanziare più oltre nel regno, cassando tutti i loro privilegj. A tal nuova, il Consiglio fece mandato libero negli oratori che teneva presso il Cardinale di Roano, luogotenente generale del Cristianissimo in Lombardia, per istipulare, colla solita riserva, qualunque concordato.

Bisognò, pertanto, calmar l'ira del Re con rendere le due terre sì lungamente disputate; ma però con protesta di non vulnerare i diritti del governo su di esse; e con dichiarazione che non dovessero passare sotto il dominio fiorentino, salvo il caso che quel monarca cui rimettevasi tal decisione, sentenziasse spettare le medesime alla signoria: stanti le quali cose, fossero immediatamente cassati gli ordini regj contro i mercatanti lucchesi. Il giorno stesso della soscrizione di quest'accordo, che fu il 6 giugno, presentossi agli Anziani di Lucca, in nome del Cristianissimo e del Beaumont, suo capitano generale, un araldo, che intimò la consegna. Tanta sollecitudine poneva Lodovico XII nel privare ingiustamente una piccola nazione di parte del suo territorio, che costavale infiniti travagli, e, per giunta, gran copia di danaro sborsato ai ministri del suo precedessore per riguadagnarsela! Quando il Beaumont vi entrò, fu largo agli abitanti di favori e privilegj, raffermati poi dal Ciamonte, altro capitano generale; che mosse indi coll'esercito alla volta di Pisa, con intendimento di occuparla, e darla, secondo i concerti, ai Fiorentini. Ma provata contraria la sorte al primo assalto, e sopravvenuti non pochi disturbi nel campo degli assedianti, ricondusse in Lombardia le sue genti, levandosi al tutto da quell'impresa (7).

Ma i politici rivolgimenti, suscitati nell'Italia meridionale dall'ambizione di Lodovico XII e Ferdinando d'Aragona, che avevano infra di loro concertato lo spartimento del Reame di Napoli, ed accingevansi ad eseguirlo prontamente, tenevano in ansietà continua i Lucchesi reggitori, sì pel frequente passaggio delle milizie straniere, e sì per trovar modo di cattivarsi la benevolenza del monarca francese, meno propenso ai Fiorentini dopo il recente fatto di Pisa. Nè s'intermettevano le cure dell'amministrazione pubblica, perocchè si tornò in questo medesimo tempo sulle deliberazioni relative al prosciu-

gamento dei terreni paduligni lungo il mare, con prorogarle ed accrescerle (8).

Aperto col Cardinale di Roano un trattato per la ricuperazione di Pietrasanta e Motrone, benchè le costui pretensioni di venticinquemila ducati sembrassero gravi, tuttavolta, siccome prometteva la regia protezione, colla guarentigia della libertà e indipendenza della Repubblica, non ricusò questa di ricomperare a tal prezzo le terre dall' altrui mala fede più volte rapitele, ed apprestò senza ritardo, con prestiti e balzelli, la somma; tanto più che in Milano instavano vivamente presso il Cardinale, per riaverle, gli oratori di Genova e di Firenze. La composizione fermata tra il Roano e l' ambasciatore lucchese, fu confermata da Lodovico circa otto mesi dopo. Nel dì 11 novembre, le genti di Francia consegnarono Pietrasanta e Motrone, con le artiglierie; ma bisognò pagar loro ducati tremila per le spese di presidio e ricognizioni: cosicchè la totalità di quest'ultimo sborso, valutandovi eziandio le spedizioni diplomatiche occorse, salì a ducati trentaquattromila cinquecentododici; che uniti a quelli spesi dal 1294 al 1296, formano ducati ottantottomila ottocentosettantaquattro, cioè quanto bastava per fabbricar di nuovo altre due castella di maggiore ampiezza ed utilità delle ricuperate. Manifestato avevano i Pietrasantini avversione decisa pel giogo della Repubblica, ed eransi con calore adoperati per mandare a vuoto le negoziazioni: le quali cose dettero causa a nuovi gravami, che furono loro imposti per mantener ivi un presidio bastante ad infrenarli; mentre venticinque abitanti de' più sospetti, furono chiamati a stanziare in Lucca (9).

Per la partenza e il disgusto degli ausiliarj Francesi rimasero grandemente sconcertate le operazioni dell' assedio di Pisa; talchè dovettero i Fiorentini apprestar nuove forze: le quali giunte presso il confine lucchese, chiedevano il passo, in quello stesso che Pisa scongiurava la Repubblica a non accordarlo. Posta così tra due, era assai dura la sua condizione; stantechè, mentre desiderava di secondare le istanze degli assediati, erale pur forza, dall' altro lato, di concedere il passo addimandato, per non irritare i Fiorentini, sospettosi e pronti a prorompere. Dalle incessanti e svariate domande, ora pel ridetto passaggio, ora per vettovaglie, ed ora perchè non fosse dato soccorso di

sorta alla città ribelle, schermivansi i nostri come potevano il meglio; ma furon costretti di consentire che non si operassero sul lucchese arrolamenti di genti forestiere, senza che per questo rifinassero di lagnarsi, che celatamente ma di continuo durassero i soccorsi: quindi nuove minacce di guastare il territorio, che obbligavano di star sempre all'erta e vigilare con molta destrezza la città ed il contado. Nè la baldanza fiorentina fu punto rintuzzata dalla protezione o salvaguardia spedita dal Cristianissimo alla Repubblica, insieme colla ratificazione dell'accordo fermato nell'anno precedente: notizia che fu trasmessa incontanente alla signoria di Firenze, ed accolta in Lucca con vivissime dimostrazioni di giubilo. Le soldatesche fiorentine perseveravano nelle molestie a danno degli abitanti del contado, nel tempo medesimo che la signoria spargeva contro la Repubblica nella corte di Francia gravissime calunnie, sebbene non vi trovassero ascolto. Anzi quel monarca s'interpose acciò fosse immune dalla taglia un lucchese preso dalle milizie degli assedianti. Insistevano i Pisani per ajuti, che o concedevansi segretamente in danaro, o se ne coloriva talvolta il rifiuto con parole bastanti a rimuoverli dal disperare della propria salvezza, e rattenerli dal gittarsi in braccio de'nemici (10).

Massimiliano re de' Romani mostrò volontà di essere, giusta le antiche costumanze, incoronato dal Papa. Quindi pretendeva dalla Repubblica cento fanti da doversi mantenere a spese di lei per un anno, venticinquemila ducati, e quanto danaro essa riteneva in deposito per le crociate o giubilei. Non incontrando certa difficoltà nè il primo nè il terzo capo, fu ristretto, coll'ambasciator cesareo spedito a Lucca per tale oggetto, il pagamento nel quinto appunto della somma richiesta; che poi non ebbe effetto, esso pure, per aver Cesare abbandonato il disegno di adempiere quella cerimonia (11).

Il duca Valentino, figliuolo di papa Alessando VI, aveva considerabilmente dilatato il suo potere nella Romagna, espugnandovi o con frode prendendovi molte città, tra le quali, Perugia; d'onde si fece a minacciare anche Siena, e pretese ne venisse cacciato Pandolfo Petrucci, che sino allora avea retto le cose di quella repubblica. Ripararono quindi a Lucca tanto esso Petrucci quanto il Baglioni fuggito di Perugia; nè poteva

il Comune non accogliere ospitalmente personaggi cotanto illustri, da lungo tempo stretti in amicizia con esso. Ma il Valentino, soprammodo altiero e feroce, non comportava simili dimostrazioni; ed appena tornato in Roma, si lasciò fuggir di bocca parole acerbissime di vendetta: talchè si dovè procacciare di raumiliarlo per oratori, nel tempo medesimo che si misero in assetto le fortificazioni e le rocche del contado per essere in qualunque evento apparecchiati (12). Se il Valentino disfogava l'ira in parole, i Fiorentini, ben consapevoli de'soccorsi che di continuo traeva Pisa da'nostri, prorompevano in fatti, infestando il contado, facendovi prigioni, ed imponendo sopra di loro taglie gravissime pel riscatto. La Repubblica, nelle sue perplessità, ricorreva invano alla protezione del Cristianissimo; perocchè il Ciamonte, non che gli altri luogotenenti francesi, disapprovavano altamente quanto da lei si faceva in pro degli assediati, senza prendersi gran fatto briga di reprimere le vessazioni di Firenze, che ritorceva le accuse contro i Lucchesi stessi, e continuava nell'impreso tenore. Infrattanto, venne a morte Alessandro VI, e ruinò quindi affatto la strabocchevol potenza del Valentino; spezialmente quando al brevissimo pontificato di Pio III succedette quello di Giulio II (13).

Tuttochè la signoria di Firenze, ferma nel pensiero del racquisto di Pisa, mirasse con occhio torvo i Lucchesi, accagionandoli della lunga resistenza di quella città, malgrado la spossatezza e penuria in che trovavasi, non sapevano eglino tollerare l'ingrandimento di quel Comune: il perchè tentarono con ambascerie Venezia, Siena e Genova, onde movessero al soccorso di Pisa. Stavano intanto all'erta, approntando danaro, fortificando la città ed i borghi, e provvedendola in copia di vettovaglie. Anzi, per quest'ultima cagione, per timore della carestia che minacciava tutta Italia, rimandarono i forestieri, salvo i Pisani qui rifuggiti, senza mostrarlo apertamente; perocchè tolsero dall'ordine della partenza quei che contavano tre anni di domicilio, nel qual novero entravano appunto gli assenti da Pisa. In Camajore e in Viareggio trascorsero i Fiorentini a far nuove prede. Ai reclami del governo, il capitano Antonio Giacomini rispondeva parole altiere e minacciose; nè riebbersi da lui le robe predate e le persone, se non con molta difficoltà. Persino le lettere spedite dagli oratori del Comune residenti presso le corti straniere,

erano trattenute in Firenze. Intanto Genova, poco largheggiando di ajuti a' Pisani, con calore eccitava la nostra Repubblica perchè raddoppiasse di zelo affinchè queglino non si abbandonassero della speranza. Ma i grandiosi apparecchiamenti dei Fiorentini, e la voce divulgata che blandissero gli assediati per guadagnarseli all' amichevole, con intendimento di rivolger quindi le armi ai danni di Lucca, mossero il Senato a concentrare in una balìa di ventiquattro cittadini la potestà di trattar segretamente gli affari politici, e stringere ogni sorta di alleanza (14).

Mostrare apparentemente amicizia a Firenze, ed incessantemente adoperarsi di salvar Pisa dall' ugne di lei, ecco i due cardini delle operazioni della balìa. Inculcava fortemente ai Genovesi di accettarne il dominio, e quindi tostamente fornirla di milizie, dappoichè non ripugnavano quei miseri di sottomettersi ad altro giogo, purchè non fosse quello, per loro intollerabile, di Firenze. Prometteva sborsare ducati ventiquattromila entro anni quattro, se Siena concorresse ugualmente nell' impresa; e teneva in pari tempo a bada con astute parole un cittadino di Firenze; mentre continuava, benchè sottilmente, a sussidiar Pisa di danaro (15).

In quello che la balìa sollecitava con molta istanza una risoluzione di Genova, promettendo sborsare annui ducati tremila per tutto il corso della guerra fiorentina, purchè tornassero al Comune la Valdinievole, il Valdarno, e le altre terre perdute dopo il 1428; teneva eziandio pratiche con Firenze intorno la rinnovazione della lega, a patto di riguadagnar Casoli, e della rinuncia formale ad ogni pretensione su Pietrasanta e Motrone per parte della signoria. Visto che nulla si concludeva con Genova, la quale mostrava di non voler entrare in quel ballo, si mise più di proposito a trattare il secondo accordo; ma senza venirne a capo. La buona fede, rara sempre nelle negoziazioni politiche, n' era poi interamente sbandita in quel tempo; nè tardarono i Pisani ad aprir gli occhi su queste mene segrete, e a muoverne lamento coi nostri, che procurarono persuaderli del contrario, perchè non dovessero cedere alla disperazione. In questo, sopraggiunse nuovo accidente, che troncò daddovero qualunque via di accomodamento. Girolamo Franchi, portatosi a Firenze, aveva tenuto, di suo pieno arbitrio e senza verun

pubblico mandato, ragionamento delle cose patrie con alcuni soggetti, e particolarmente col gonfaloniere Pier Soderini. Recò sospetto al governo il frequente andar di Girolamo nelle parti di Toscana, e il costrinse a deporre in iscritto tutto che ivi udito o discorso avesse intorno le cose della Repubblica. Dalle confessioni di lui si ricavò, avergli mostrato il Soderini, dopo le solite lagnanze pel favore prestato ai Pisani, lettere di Genova e di Siena, che svelavano apertamente i disegni e le pratiche del nostro Comune con quelle repubbliche in pro degli assediati: della quale doppiezza aver mosso il Soderini acerbi rimproveri contro di esso, e minacciato vendetta. Pagò il Franchi coll' esiglio e la confiscazione dei beni la pena della sua imprudente rivelazione. Nè dee far maraviglia il discoprimento delle pratiche con Genova e Siena, siccome conseguenza inevitabile del parteggiare dei cittadini, fra quelli stessi che sedevano nel reggimento; dei quali alcuno fra gli oppositori, per amor di parte, era mosso a rivelare gli arcani dello stato. Ma siffatta novità mise in grande agitazione il Consiglio, che stabilì molte provvigioni per far fronte agli eventi. Aumentò le facoltà della balia, ordinò prestanze, assoldò Troilo Savello colle sue squadre, ed afforzò la città e le terre del contado. Ciò non pertanto, gli scorridori fiorentini predavano il territorio; e i Barghigiani, resi audaci dall'esempio e dalla protezione della signoria, diedersi a sfogare con atti violenti l' odio lungamente nodrito contro le adiacenti terre lucchesi. Nuova sorgente fu questa di calamità per la Repubblica; la quale scorgendo la impossibilità di amicarsi Firenze, prese a rannodare le negoziazioni con Genova e Siena; ma fu colta da spavento all'udire le mosse de' nemici di Pisa che tentavano uno sforzo straordinario: tanto più che svelossi ad un tempo la defezione macchinata dai Pietrasantini, sempre intolleranti del giogo lucchese, e quindi risoluti ad aprir le porte alla prima banda di Fiorentini che si presentasse. Si ebbe ricorso al solito espediente di chiamare in Lucca molti di quegli abitanti, e fu creata nuova balia, dappoichè l' autorità dell' altra era cessata. Ma i Pisani, coll'ajuto delle milizie spagnuole procedenti da Napoli, ributtarono bravamente gli assalitori, e tiraronsi fuori di quel pericolo (16).

Non devo lasciar sotto silenzio la pace fermata in quest'anno tra Massimiliano I e Lodovico XII. Promise in essa il re dei Romani di nulla attentare nè contro Milano, nè contro altri stati, tra i quali fu spezialmente noverata Lucca, per quanto avessero operato in detrimento dei diritti dell' impero dalla invasione di Carlo VIII; e perdonò i falli commessi, sebbene i loro feudi fossero per tal motivo devoluti al fisco imperiale: riserbandosi però di punire quei di loro che non professassero in avvenire *ubbidienza e suggezione* a lui ed all' imperio, a modo degli *altri sudditi*. Le quali parole ho voluto recare a nuova prova, che la dipendenza feudale di Lucca non si poneva mai in dubbio dalla corte cesarea (17).

Stante la difficoltà di prender Pisa per assalto, cercarono i Fiorentini di averla in via d' accordo; e spedironvi un religioso con assai larghe profferte. Ma i Pisani prima di rispondere, chieser consiglio ai Lucchesi; i quali fecero intendere che bisognava su di ciò interpellare i confederati. Andò a vuoto la pratica, perchè sembrava che Genova e Siena intendessero di proposito a fornire gli assediati di validi ajuti, mentre confidava il Senato di Lucca al Gonfaloniere, al Magistrato dei Segretarj ed a quarantacinque cittadini la cura di trattar con qualsivoglia potenza per quell' importantissimo negozio. Tutto era in procinto di accomodarsi mediante lo sborso di ducati diecimila, pagabili dalle tre città confederate ai Pisani; quando Pandolfo Petrucci, all' improvviso, senza farne motto a chicchessia, fece voltar Siena in pro de' Fiorentini; cosicchè bisognò quindi innanzi fare assegnamento sulla sola Genova (18).

Non è da dire se crebbe l' orgoglio ai Fiorentini per la defezione di Siena dalla lega. Oltre gli assembramenti militari che facevano sugli occhi de' confinanti lucchesi, spargevano continue jattanze di vicine aggressioni: il perchè fu mestieri sgomberare una parte del contado, mettendo nella città le robe e le persone. Le bande de' corridori fiorentini commisero a Santa Maria del Giudice un eccesso grave sulla persona del dottore Buono Bernaboni, in quello che tornava da Pisa, ove era ito come oratore della Repubblica. Arrestato ivi, fu tratto in carcere a Firenze, ove i Dieci di guerra e di balìa l' esaminarono intorno al motivo della sua commissione, ed a quanto

il Comune di Lucca trattato avesse con Pisa ed altri governi dal 1496 sino a quel tempo. Alle risposte negative di lui contrapposero la minaccia de' tormenti; da cui vinto, mise in iscrittura quante confessioni si vollero da lui. Un oratore mosse immediatamente per Firenze a richiamarsi di quella violazione del diritto delle genti, e la Repubblica ne scrisse anco a molte potenze d'Italia. Dopo ventun giorno di detenzione, ricuperò il Bernaboni la libertà; ed appena rimpatriato, disdisse con atto pubblico tutto ciò che gli era stato estorto dalla violenza (19).

Venne in sentore la Repubblica di una nuova trama per dar Pietrasanta ai Fiorentini, quando costoro, domata Pisa, vi spedissero le loro forze. Siffatte macchinazioni provenivano dai soverchi gravami e dai balzelli ond' erano oppressati quegli abitanti; a quattro dei quali fu mozzo il capo, a due fu dato perpetuo bando, e sopra otto contumaci fu posta taglia a chi gli desse o vivi o morti (20).

Il presidio straniero che guarniva Pisa, difettando del soldo promessogli, minacciava abbandonarla: il perchè gli assediati e il commissario genovese incessantemente chiedevan danaro al nostro reggimento, che procurava d'acquetarli con buone promesse; non avendo peranche deposto al tutto la speranza di comporre le questioni con Firenze. Risarciva infrattanto il maschio di Pietrasanta, rinnovava i capitoli con que' terrazzani, li gravava delle spese della custodia, e ne allontanava i sospetti e i turbolenti: tanto più che progredivano con calore gli apparecchiamenti di Firenze, mentre il Giacomini, che stava a campo in Lunigiana, faceva temere un colpo nella Versilia; ed avrebbe potuto imprenderlo con successo, ove trascurate si fossero le diligenze opportune per impedirlo. Nella lor critica posizione, avevano i reggitori particolarmente in mira di serbarsi l'appoggio dei monarchi, che nelle cose d'Italia facevano da padroni. Quindi non ricusarono di porre il sequestro sui beni che possedevano nello stato alcuni Genovesi ribelli a Francia, e lasciarono entrare in Pietrasanta i cavalieri del Cristianissimo, per sopravvegliare l'andata verso Genova da quella parte. Oltracciò, mostraronsi premurosi di esser nominati nelle confederazioni del re Cattolico, sovrano di Napoli, a patto della inalterabilità, tanto dei *diritti dell'imperio* sulla Repubblica, quanto della protezione di Francia (21).

Divulgatasi la notizia che ambo i regnanti desser opera a ridurre a concordia Pisa e Firenze, instava la Repubblica per esser messa a parte del trattato, con isperanza di riguadagnare l'amicizia dei Fiorentini. Ma non rispose l'effetto a tante sollecitudini, nè valsero i buoni ufficj degli oratori a placarne l'ira. Attesochè la prolungata resistenza di Pisa attribuivasi unicamente alla coadiuvazione de' nostri, crebbe a tal segno il dispetto, che il maggior consiglio di Firenze vietò qualunque corrispondenza e società di commercio, e il trasporto reciproco delle mercatanzie tra l'un popolo e l'altro, e minacciò di gravissime pene i contravventori. Sbalorditi per siffatta novità i Lucchesi, ne rendettero tosto consapevoli e il Cristianissimo e le principali potenze d'Italia. Ma quel colpo appunto che pareva dovesse riuscir fatale alla prosperità e industria lucchese, invece il fu per molti privati cittadini di Firenze, che ricavavano forti provvigioni tanto sulle sete da Sicilia e da Napoli spedite a Lucca, quante sul danaro che essa rimetteva o traeva di fuori; portando l'antico uso che tutto si voltasse a Firenze, tenuta allora esclusivamente quale emporio di merci e piazza di cambio pei mercatanti lucchesi. I quali sentirono notabile giovamento nel procacciarsi le sete direttamente per la via di Viareggio, senza che toccasero il territorio fiorentino, e nell'imprendere di per sè stessi con Genova e con Lione il cambio. Tutto ciò disvela patentemente la imperizia delle teorie mercantili ne' senatori fiorentini che stanziarono quella riformagione.

I possessori dei terreni contigui al mare, che ceduti avevanli perchè fossero bonificati, ne ricuperaron porzione corrispondente in valore al loro residual credito; laddove i partecipanti nella società della *maona* si divisero gli altri luoghi già ridotti a cultura: ed intanto la legge provvide ivi alla conservazione delle fosse, non meno che al taglio regolare de' legnami (22).

NOTE

(1) A. Armario 12, lib. 39, c. 186 tergo, 195 tergo, 196. 197; lib. 40, c 1.3.7.15 tergo. — Armario 22, N.° 131.
Riformagione del 10 giugno 1495.

(2) A. Armario 22, N.i 2. 43. — Armario 26, N.° 10, c. 8 tergo, e da c. 66 a c. 71.
Riformagione del 27 ottobre 1495, sulla progettata diversione del Serchio. Nel 1502 furono spediti (A. Armario 12, N.° 43, c. 25) deputati lucchesi a visitare i luoghi.

(3) A. Armario 2, N.° 146, c. 108. — Armario 7, N.i 99. 100. 101. 102. 166. — Armario 12, N.° 40, c. 129. 134 tergo.
Riformagioni del 12. 18. 26. 28 aprile, 5. 7 maggio e 10 novembre 1496.

(4) A. Armario 7, N.i 104. 110. 111. 113. — Armario 12, N.° 40, c. 179. 181 tergo, 193 tergo, 199 tergo; N.° 41, c. 2. 3. 4. 5. 42. 43. 44. — Armario 28, N.° 49, c. 108 tergo.
Riformagione del 14 giugno 1496.

(5) A. Armario 12, N.° 41, c. 40. 41. 45 tergo, 55. 58. 60. 62 tergo, 64. 70. 71. 72. 73. — Armario 21, N.° 239. — Armario 28, N.° 44, c. 53 tergo, 54.

(6) A. Armario 7, N.° 115. — Armario 9, N.° 374. 375. 376. 377.
Riformagione del 20 settembre 1499.

(7) A. Armario 7, N.° 118. 119. — Armario 12, N.° 42, c. 142 tergo. — Armario 26, N.° 1, c. 62. 63 tergo.
Riformagioni del 10. 24 ottobre 1499, e 6 maggio 1500.

(8) Riformagione del 3 agosto 1501.

(9) A. Armario 2, N.° 146, c. 324. — Armario 7, N.° 120. — Armario 12, N.° 42, da c. 221 tergo a c. 223. — Armario 26, N.° 1, c. 63 tergo.
Riformagioni del 14 luglio, 25 settembre, 30 ottobre, 10. 17 novembre, 5. 17 dicembre 1501.

(10) A. Armario 12, N.° 43, c. 13 tergo, 15. 16. 17. 21 tergo, 22 tergo, 23 tergo, 24. 25 tergo, 26 tergo, 27 tergo, 28. 30 tergo, 40 tergo, 45. 46. 48. 49 tergo, 50.

(11) Riformagioni del 13. 14. 15 maggio 1502.

(12) A. Armario 12, N.° 43, c. 52 tergo, 53. 54. 61. 66.
Riformagioni del 26 aprile, e 27 maggio 1503.

(13) A. Armario 12, N.° 43, da c. 63 a c. 88 tergo. c. 99 tergo, 100.101 tergo, 103.106 tergo.

(14) A. Armario 12, N.° 43, da c. 108 tergo a c. 174 tergo.
Riformagioni dei 15.21 aprile, 7 maggio, 16 giugno, 1.3.17.24 luglio, 21.23 agosto, 3. 17. 25 settembre, 20 novembre, 16.17.18 dicembre 1504.

(15) A. Armario 19, N.° 33, da c. 1 a c. 12 tergo.
Il Sesti annalista (*Stor. MS.* al 1504), copiando quanto dicesi nel lib. IX della Storia di Niccolao Tucci, pretende che si ratificasse in quest' anno la nomina fatta dal Cristianissimo della nostra Repubblica nella tregua col re Cattolico, e ambedue gli scrittori riportano persino i nomi de' cittadini destinati a rappresentarla nell' istrumento di accettazione. Ora, si ha bensì un cenno che il reggimento bramasse di partecipare della tregua (A. Armario 12, N.° 43, c. 122 tergo); ma non traspira punto dalle Riformagioni di tutto l' anno 1504, che cotal desiderio sortisse il suo effetto. Dall' altra parte, lo strumento di essa tregua, di cui si ha copia (A. Armario 22, N.° 55) nell'Archivio di Stato, non fa menzione di comprendervi gli aderenti delle respettive parti.

(16) A. Armario 12, N.° 43, da c. 177 a c. 217 tergo. — Armario 19, N.° 33, da c. 18 a c. 44. — Armario 26, N.° 2, c. 14.
Riformagioni dei 14. 20. 28 marzo, 7. 21 aprile, 30 giugno, 3 luglio, 29 agosto 1505.

(17) *Lunig*, *Codex diplom. Italiae*, P. I, Sect. 1, N.° 27, c. 128.

(18) A. Armario 12, N.° 43, da c. 221 tergo a c. 228 tergo.

Riformagioni dei 12 gennajo e 24. 27 aprile 1506.

(19) A. Armario 12, N.° 43, c. 229 tergo, 238. 239. 241. — Armario 22, N.° 3.

(20) A. Armario 4, N.° 37.
Riformagioni dei 10. 13. 19. 27 novembre, 3 dicembre 1506, e 8 gennajo 1507.

(21) A. Armario 1, N.° 74. — Armario 12, N.° 44, da c. 12 a c. 15 tergo, 17. 18 tergo, 19 tergo, 22. 25. 29. 31.
Riformagioni degli 8 gennajo, 19. 25 febbrajo, 10. 14 maggio 1507.

(22) A. Armario 1, N.° 86. — Armario 12, N.° 44, c. 24 tergo, 37 tergo, 38. — Armario 26, N.° 1. c. 66 tergo.
Riformagioni dei 7 maggio, 2 giugno, 24. 30 settembre 1507; 26 luglio 1508.

Capitolo IV.

Guasti replicati dei Fiorentini nel contado. — Discordie fra i Barghigiani e i vicini Lucchesi. — Nuova lega con Firenze. — Caduta di Pisa. — Diploma di Massimiliano. — Protezione del re Cristianissimo. — Conciliabolo di Pisa e interdetto sopra Lucca. — Pagamento al Cardona. — Racquisto e nuova perdita della Garfagnana. — Compromesso in Leone X per Pietrasanta. — Fortificazione urbana. — Steccaja a Ripafratta.

(1508-1519)

Aumentando nei Lucchesi il timore di nuovi disastri, anche per l'altiero linguaggio che tenevano i confinanti sudditi di Firenze, creò il Consiglio altra balia, e spedì un oratore a Cesare, ordinando si stesse in buona guardia in città, per evitare un colpo di sorpresa. Non riusciva per altro di far sicuro il contado attorniato dalle genti d'arme fiorentine, che trascorsero a nuove prede: il perchè furono indiretti a Firenze i soliti reclami. Ma poco stante s'aggiunse nuovo oltraggio del Commissario di Cascina; il quale, sdegnato contro alcuni di Santa Maria del Giudice per avere ucciso due fanti in quello che derubavano loro certe capre, fece ardere trenta case in quella comunità. Gravissime querele se ne fecero dai nostri coll'Imperatore e col Doge di Venezia. Anzi stimolarono il re di Francia ed esso Doge, che salvassero ad ogni modo Pisa, quando anche bisognassero forti sagrifizj di danaro per parte di Lucca. Infrattanto trasceglievano nelle cerne del contado i più destri nel maneggio delle armi, che tenevano pronti ad accorrere ove il pericolo si manifestasse (1).

Prendevano maggior piede le molestie dei Barghigiani, che non solo travagliavano i viandanti lucchesi, ma occuparono forzatamente il monte di Gragno, situato nella vicaria di Gallicano, e vi recarono parecchi danni, e poi misero a sacco le case di San Pellegrino. Non dee far maraviglia se i Gallicanesi, tuttodì provocati da quei vicini turbolenti, rintuzzassero spesso la forza colla forza; nè vi era mezzo da accomodare quei litigj, che i reggitori fiorentini segretamente fomentavano: talchè bisognava vigilare di continuo, e spezialmente sul ma-

turar delle biade. Il Senato prese da ultimo il partito di proibire qualunque commercio con Barga.

Non erano intermesse le pratiche coi Pisani per rimuoverli dal gettarsi disperatamente in poter del nemico. Tenevansi a bada con dolci parole, raro somministravasi loro il contante, ma tutto si adoperava quando nasceva dubbio che trattassero la resa. Per le quali cose, non meno che per l'irritazione prodotta dalla sperimentata inutilità del divieto intorno al commercio con Lucca, spinse la signoria di Firenze le proprie soldatesche in Versilia, mettendola a ruba, e tutto guastando, incendiando; dimodochè potè valutarsi il danno in circa ducati trentamila. A fronte di questo procedere da aperti nemici, notificato incontanente dalla Repubblica a Cesare, al Papa, a Francia, a Genova e a Siena; e benchè stanziasse diverse provvigioni a difesa del territorio; pure veggendosi abbandonata d'ogni ajuto esterno, nè valevole a sopportare da per sè sola il peso di cotal guerra, antepose l'esperimento delle negoziazioni al pericolo delle armi, ed usando parole moderatissime, chiese la restituzione delle prede. Fu promesso di renderle, purchè si rinnovasse la lega, e a condizione di cessare al tutto qualunque soccorso ai Pisani. Bisognò cedere, tanto più che non le sole correrie de' Fiorentini, ma gl' incessanti tentativi de' Barghigiani, e i sospetti di tradimento in Pietrasanta travagliavano ad un tempo l'animo dei nostri. Sette di quest'ultima terra furono, giusta il solito tenore, rilegati in Lucca, per impedir loro di far novità (2).

Data pertanto autorità dal Senato a Giovan Marco de' Medici ed a Giovan Paolo Gigli, oratori suoi, di stipulare una confederazione per tre anni, prorogabili sino in quindici, se nel primo triennio cadesse Pisa, e purchè molestati non fossero nel corso della lega i presenti possedimenti della Repubblica, con quel più che aggiungesse la balìa, per circoscrivere le facoltà del mandato; fermarono i due oratori colla signoria que' patti che la critica posizione della Repubblica rendeva indispensabili. Ciò fu, che i Pisani non avessero asilo nel lucchese, tranne i ricoverati da un anno; che niun favore o sussidio si prestasse alla città ribelle, nè si comportasse che ciò si facesse con qualsivoglia pretesto dai privati; che il transito restasse libero pei Fiorentini per tutta la durata della

campagna, con esser anco forniti di viveri a giusto prezzo. La signoria, per contro, cassò gli effetti della legge del 1507 proibitiva il commercio. Motrone, Pietrasanta e Casoli rimasero pacificamente a chi possedea quelle terre, per tutta la lega; salve in ciascuna delle parti le ragioni respettive, e salve pur anco quelle dell'imperio sulla Repubblica, e la protezione che essa godeva del Cristianissimo. Appena soscritti questi capitoli, furono pubblicati in Lucca, e notificati ai governi d'Italia. Malgrado cotali segni di approvazione, e i ringraziamenti fattine all'Altissimo, gli oratori Medici e Gigli, addebitati di aver trasceso le facoltà loro impartite, furono confinati entro la città per anni quattro, e privati per un decennio degli onori del governo (3).

Ma a nulla giovò l'avere al tutto abbandonato i Pisani, perciocchè l'orator fiorentino che stanziava in Lucca, movea frequenti lagnanze di sognati sussidj; cosicchè, per acquetarlo, fu d'uopo stabilire delle pene contro coloro che contravvenissero; senza che neppure per questo riuscisse di chiudere la bocca ai sospettosi alleati, che sparlavano tuttavia dei nostri col Pontefice e con altri governi: tantochè il Cristianissimo, mosso dalle costoro istanze, significò per lettera al Comune, dovesse rimanersi dal porgere agli assediati nuovi soccorsi. Finalmente questi ultimi, abbandonati da tutti e stretti dalla fame, dovettero cedere alla fortuna, e rendersi a patti il dì 7 di giugno. La Repubblica dovè far le viste di congratularsene colla signoria, e ordinar baldorie per festeggiare un avvenimento di cui le doleva profondamente (4).

Massimiliano I non avea preso, nè mai prese di poi, la corona imperiale: pure si valse di tal pretesto per rinnovare le domande di danaro. Chiedevano gli oratori suoi dodicimila ducati, con offerire di confermare al Comune gli antichi privilegj. Contentaronsi finalmente di novemila, contento pure il Senato; aggiungendo soltanto che fossero annullate le obbligazioni già contratte nel 1502 coll'Augusto. Egli poi dal campo innanzi Padova diè fuori un diploma, con cui raffermò l'*antichissima libertà* di Lucca, insieme coll'autorità giudiciaria, il mero e misto imperio, e le facoltà sì legislative come amministrative; il tutto secondo le pratiche invalse per parte del *popolo* e dei *cittadini*, sia per *diritto*, sia per *consuetudine*, sia

per altro qualunque modo; rinnovando, in quanto al governo, i concedimenti largiti a Castruccio, e tutti i privilegj di Carlo IV. Seguitava la enumerazione delle terre, castella e comunità del territorio della Repubblica, non esclusi quanti luoghi occupavansi dai vicini o per la forza delle armi o per trattati, essendochè siffatte mutazioni di dominio fossero manchevoli della cesarea sanzione. Ma ciò che più monta si è, che l'Augusto non pretese nè annual pagamento, nè regalie, nè altro, riferibile all' utile dominio che Carlo IV si era riservato tanto manifestamente; benchè un lungo spazio di tempo avesse fatto andare in disuso quegli obblighi; e benchè, come vedemmo, la carta del cardinale Guidone avesse allargato le facoltà del reggimento, mercè la trasmissione in esso dell' imperial vicariato (5).

Reca in vero non poca maraviglia il silenzio de'nostri storici su di ciò, dopo aver essi magnificato i diplomi di Carlo IV: laddove questo è pure il primo documento che fornisca quei privilegj e quelle immunità che costoro vorrebbero derivare da più remota sorgente. Il Cianelli lo riporta senza farvi osservazione; il solo Girolamo Sesti ne ragiona distesamente, volendo provare, non aver patito detrimento per tal concessione la supremazia dell' impero sulla Repubblica: il che deduce da varj fatti posteriori, che esamineremo a suo luogo (6).

Al gravissimo rincrescimento della caduta di Pisa, contrapponevasi la speranza per la Repubblica, che i Fiorentini le sarebbero riconoscenti per la fedeltà usata nell' osservare gli ultimi patti, cagione precipua del buon successo dell' impresa. Ma le rinascenti controversie fra Barga e Gallicano provarono il contrario, scorgendosi facilmente che le astute macchinazioni del reggimento fiorentino alimentavano di cheto quel fuoco, mentre facea sembiante di volerlo soffocare. Gli uomini di Cardoso rivocarono per atto pubblico una confessione dai Barghigiani estorta loro nell'anno antecedente, colla quale dichiarato avevano esser il loro paese proprietà di questi ultimi. Fu inutilmente posto innanzi un progetto di compromesso per sedare quelle discordie, perchè la malizia e l'ambiguità con cui erano stesi questi articoli ritrassero i nostri dal consentirvi (7).

Papa Giulio e Massimiliano aveano stretto alleanza per cacciar d' Italia i Francesi. Marc'Antonio Colonna, che dovea fare

la impresa di Genova contro il Cristianissimo, giunse sul territorio lucchese, aspettando quivi le galere necessarie per la sua spedizione. Intanto fu resa consapevole la Repubblica dei disegni della corte pontificia contro quella di Francia, e contro il marchese Alfonso di Ferrara: le quali novità non cessavano di metterla in grave imbarazzo, temendo non il Cristianissimo sospettasse essersi dai nostri dato mano al tentativo di Genova; che riuscì sfavorevole al Colonna, talchè appena potè salvarsi con pochi fuggitivi. Ma le cose dell'Estense procedevano diversamente; ed egli, maltrattato dalle armi pontificie, e scarseggiando di viveri, fece tentar la Repubblica, se avesse voluto ricuperare i luoghi perduti di Garfagnana, con pagargli dodicimila ducati. Niuna offerta poteva esserle più gradita; ma avendone fatto motto col Papa, il cui animo soverchiamente iracondo non avrebbe voluto irritare, n'ebbe in risposta minacce acerbissime di vendetta, se porgesse ajuto di contante ai nemici della Chiesa. Guadagnasse piuttosto colle armi quei luoghi alpestri che teneva Alfonso d'Este, *figliuolo di perdizione*, purchè li serbasse per la Chiesa, la quale penserebbe a risarcirla delle spese. Nel tempo medesimo i ministri di Francia, fatti consapevoli di questa pratica, mostravano inevitabile lo sdegno del Cristianissimo, ove la Repubblica secondasse nella provincia di Garfagnana i disegni di Giulio (8).

Così procedevano con lei un monarca dichiarato suo protettore, ed un papa più accanito in danno del nemico, che propenso in vantaggiare gli amici!

Instancabile ne' progetti guerreschi contro Francia, e ardendo di tôrle Genova ad ogni costo, richiese Giulio la Repubblica di munizioni per l'armata nuovamente allestita per questa spedizione marittima, e che lasciasse far leva di soldati nel territorio; promettendo ristorarla dei paesi perduti un secolo innanzi, se la sorte arrideva alle sue armi contro i Francesi, gli Estensi e i Fiorentini. Ma compariva oltremodo rischioso il mettersi di mezzo in quel ballo, che poneva il Comune a fronte di nemici formidabili; molto più che l'età soverchiamente avanzata del Pontefice mal comportava si maturassero i suoi vasti e ardimentosi disegni. Laonde scusaronsi con destrezza e con buone parole, allegando i pericoli gravissimi cui si esporrebbero coll'irritare grandi potenze. Codesta

loro politica non bastò a salvarli dalle calunniose imputazioni che si andavano spargendo in lor danno alla corte del Cristianissimo, già indisposto per le prime mosse del Colonna dal suolo lucchese: per la qual cosa, a fine di pacificarlo, vennero a composizione col monarca, offerendogli trentamila tornesi, purchè rinnovasse la salvaguardia e protezione al Comune: il che fu posto ad effetto mediante la rafferma della carta del 1502, non senza la reciproca dichiarazione di rispettare i *diritti e ragioni dell'imperio* sulla Repubblica (9).

Le cose d'Italia erano a tal segno sconvolte, che la prudenza non bastava a salvare un piccolo stato. Davan molto a pensare i grandiosi apparecchiamenti militari dei Fiorentini presso il confine della Repubblica, la quale perciò si volse più che mai a provvedere alla difesa della città e dello stato. Nè minor travaglio le dava il conciliabolo raunato in Pisa per opera del Cristianissimo: perocchè, mentre bisognava usar riguardi verso il protettore, non era senza danno l'irritare la collera del Pontefice, che minacciava l'interdetto, ove i nostri mostrassero favore ai membri di quella congrega, o li accogliessero nello stato, o non li facessero prigioni quando furtivamente vi entrassero. E realmente, venne l'interdetto pel solo fatto di aver lasciato transitare i cardinali scismatici che in tutta fretta recavansi a Milano. Molto si affaticò il reggimento a placar Giulio; il quale finalmente si lasciò vincere a levar l'interdetto, concedendo piena assoluzione, pubblicata in Lucca con gran festa. Nè qui tacerò di un pagamento di scudi tremila, richiesto alla Repubblica, sotto colore di prestito, dal luogotenente generale dell'Imperatore (10).

Tornate in campo le quistioni dei Barghigiani, fu di bel nuovo tentata la via di un accordo, con mandare a tale effetto oratori a Firenze, ove convennero eziandio i deputati di Barga. Ma le gravissime perturbazioni cui soggiacque quella città, troncarono il corso delle negoziazioni: perciocchè adirato il Pontefice pel conciliabolo pisano, e profittando della mala piega delle cose francesi in Italia, mandò Raimondo di Cardona, vicerè di Napoli e generale dell'esercito pontificio e spagnuolo, nel dominio fiorentino con dodicimila soldati, che saccheggiarono Prato, e straziarono barbaramente i miseri abitanti di quella terra. Lo spavento fu grande in tutta Toscana

e nei dintorni. Per opera dei loro partigiani i Medici rientrarono in Firenze, donde s' allontanò il gonfaloniere Pier Soderini; nè tardarono a riprendere la consueta preminenza negli affari dello stato. Mentre le genti del Cardona s' incamminavano verso Lombardia, temendo il reggimento che passassero per il lucchese e vi menassero i soliti guasti, comperò per seimila ducati la protezione del Cardona e della lega, e dichiarò sè esser pronto a giovarle in tutto che non recasse detrimento alle ragioni del *romano imperio*. Per tal modo si pose in salvo dai temuti danni, e guadagnò un nuovo appoggio, essendo quello del Cristianissimo, per le cambiate sorti, divenuto inefficace. Fu côlta da simile spavento di correrie la Garfagnana, poco difesa dagli Estensi; per il che gli abitatori di Castelnuovo invocarono il patrocinio di Lucca, a cui di buon grado si sottoposero. Nè la Repubblica trascurò sì bella occasione di racquistare, dopo anni ottantadue, quel distretto, la vicaria di Camporgiana, e la porzione già distaccata da quella di Gallicano. Largheggiò nei patti e nelle concessioni, beneficando i promotori di siffatta novità, e ordinò sollecitamente l' interna amministrazione della provincia, notificando l'accaduto a Giulio: che tenacissimo ne' suoi propositi, replicò si guardassero quelle terre per conto suo, e non molto dopo spedì un legato per riceverne la consegna. Siccome pareva duro il curvar la fronte ad intimazioni cotanto ingiuste, schermivasi quanto poteva meglio la Repubblica: ma, infine, minacciata dalle armi spirituali e temporali, stava in forse di cedere, quando la morte del Papa disciolse quell' intricatissimo nodo, essendochè il successore, che fu Leone X di casa Medici, alle preci della medesima consentì che continuasse a ritener quelle terre a suo beneplacito (11).

Massimiliano, sempre bisognoso di sovvenzioni, trasse dalla Repubblica quattromila ducati; e il suo agente diplomatico, Andrea di Borgo, mentre ricevette la metà del contante, apertamente dichiarò che niuna precedente obbligazione, ma sì la sola *devozione ed affetto* dei Lucchesi alla corte cesarea li moveva a compiere quel pagamento. Papa Leone, tutto spirante concordia nell' incominciamento del suo pontificato, pacificossi con Alfonso d' Este; il quale, non appena scampato da quelle procella, prese a travagliar la Repubblica affinchè

gli restituisse le terre di Garfagnana. Per le costui trame si ribellò Castelnuovo, e cacciò gli ufficiali lucchesi. Ma fu ben presto represso quel movimento sedizioso, con danno di quelle terre che perderono i privilegj recentemente lor conceduti. Allora posti da banda i raggiri e gli artificj, minacciò il duca aperta guerra; nè volle porgere ascolto alle profferte fattegli di una cospicua somma sull'atto, ovvero in annue rate; nè tampoco volle udir la proposta di ceder quei luoghi che facean parte del distretto di Gallicano. Insomma, ogni tentativo riuscì vano; talchè bisognò rilasciare nuovamente tutto quel tratto di paese. Alla quale determinazione, presa dopo molti dibattimenti e consulte, scesero i reggitori per le molestie che pativano ad un tempo per opera dei Fiorentini, come narrerò tra breve. Stipularono pertanto la restituzione delle terre al duca Alfonso; dichiarando, fra le altre cose, il loro fermo intendimento che niun danno patissero nè le ragioni del Comune nè quelle dell'imperio (12).

Rimanevano tuttavia pendenti le cose del monte di Gragno; il perchè nuove facoltà ebbero i deputati per venire ad un amichevole componimento. Ma i Fiorentini, baldanzosi per veder capo della cristianità un loro concittadino, malgrado la lega del 1509 che continuar doveva per altri undici anni, ostilmente invasero Porcari e Capannori da una parte, Viareggio, Camajore, Castiglioncello e Nozzano dall'altra, commettendo guasti e predando bestiami. Alle lamentanze indirizzate alla signoria, rispondeva questa non saper nulla di tali fatti; ed esserne forse da accagionare alcuno de' suoi condottieri, mosso a vendetta per affronti ricevuti. Tale era il linguaggio che tenevano officialmente: all'orecchio poi degli oratori lucchesi sussurravano i Fiorentini, che a qualunque costo rivolevano Pietrasanta e Motrone. Il Papa, che di fatto era signore di Firenze, mostrò dispiacere degli affanni dei Lucchesi, ma non si diè cura di farli cessare; nè giovò di ricorrere a Venezia, e al Cardona, che stava allora in Milano per gl'imperiali, rifuggendo allora ciascuno dal disgustare Leone X, riconosciuto qual principal motore di tal negozio. Laonde attese la Repubblica seriamente a fortificare la città colla demolizione de' borghi di San Pietro e di San Donato, senza risparmiare nè gli ospedali nè le chiese (proponendosi riedificar le seconde nell'interno

recinto), con occupare i terreni dei privati per le nuove fortificazioni, e atterrando ogni sorta d'alberi per una certa distanza dalla città. Tali precauzioni peraltro, sebbene valevoli a guardarla da un assalto repentino, non le guarentivano lunga sicurezza; perchè, priva di ogni straniero appoggio, mal poteva resistere alle armi collegate del Papa e di Firenze. Quindi porse ascolto alle proposte fattele di compromettere nello stesso Leone X le quistioni sopra Pietrasanta, Motrone e il monte di Gragno, chiamando il Papa padre e protettor suo; ma i fatti chiarirono di qual sorta fosse la sua protezione. Siccome però i Lucchesi non avrebber voluto consentire di rimettere definitivamente all'arbitrio del Papa il futuro destino delle due terre cotanto contrastate, costoro ve li costrinsero con impadronirsi di alcune castella appartenenti alla Repubblica. Strappato così l'assenso di questa, poco tardò a venir fuora la sentenza del Papa; che nelle cose di Pietrasanta e di Motrone fu tutta favorevole alla sua città, obbligando i Lucchesi a farne la consegna, salvo l'artiglieria e le munizioni da guerra; senza invalidare le ragioni affacciate da ambo le parti prima del 1494. Circa il monte di Gragno, Leone lo dichiarò per anni cinquanta proprietà di Gallicano, Cardoso e Bolognana, purchè queste comunità pagassero annualmente cento ducati d'oro larghi ai Barghigiani. Indi ripristinò le convenzioni già fermate sul transito delle merci, sì per Barga e sì per Pietrasanta; come ancora delle mercanzie o derrate che dal territorio della repubblica fiorentina e sue dipendenze passassero pel territorio lucchese, o viceversa. Ordinò la restituzione ai Lucchesi delle prede, de' prigioni e delle castella dianzi occupate; e finalmente li pose sotto la protezione di Firenze, per riceverne ajuto ed assistenza in qualunque evento. La patente ingiustizia di tal lodo non abbisogna di comento. *Ai piccoli tocca sempre pazientare, e tollerare i torti*, dicevano i nostri, nell'atto di accettar la sentenza, ed eseguir senza più la mentovata consegna (13).

Così perderonsi affatto queste terre della Versilia, che dopo la cacciata di Paolo furono incessante causa di spese e di disturbi per la Repubblica: la quale però, malgrado tante sciagure, statuì nuovi provvedimenti, cui altri tennero dietro nell'anno di poi, intorno il prosciugamento dei terreni padu-

ligni a Viareggio, e per tenere di continuo aperta quella foce, dappoichè era irreparabilmente perduta quella di Motrone (14).

La fortificazione urbana (oggetto a quel tempo interessantissimo, stante la prossimità de' nemici, che sotto velo di amicizia continuamente insidiavano la libertà lucchese) avea richiamato nel 1504, indi nello scorso anno, come dicemmo, le sollecitudini e le cure del governo. Atterrati gli alberi che occupavano lo spazio circondante immediatamente la città, d'allora in poi denominato le *tagliate*, bisognava demolir case e fabbricati, non tanto in un certo tratto del medesimo, quanto nei luoghi da doversi occupare colle nuove mura, bastioni ed opere esteriori: il che non potè farsi di subito stanti le gravi difficoltà mosse da' proprietarj, le quali obbligarono a prorogarne la finale esecuzione. Avrò luogo di tornare sul grandioso lavoro che imprese la Repubblica nell'affortificare la sua città: per adesso basti d'aver dato cenno degli ordinamenti preparatorj, tra i quali non fu certamente l'ultimo quello d'imprendere a pubbliche spese la ricostruzione delle fabbriche appartenenti a luoghi pii, gettate a terra (15).

Amari frutti coglier doveva il nostro Comune da un Papa fiorentino, che ogni riguardo posponeva all'ingrandimento e all'interesse de' suoi congiunti. Francesco Cibo, cognato di lui, aveva ricevuto in dote i mulini di Ripafratta, che erano parte del patrimonio mediceo. Sino dal 1482, i Fiorentini, per fornire d'acqua in più copia quegli edifizj, avean costruito (coll'acquiescenza, per verità riprovevole, dei Lucchesi) una parata o steccaja nel letto del Serchio; la quale fu poi disfatta, nel 1496, da' Pisani tornati in libertà, perocchè bramavano rendersi benevoli i vicini, da cui speravano ajuto e difesa. Mosse lite il Cibo contro la Repubblica, chiedendo trentaduemila ducati in risarcimento del danno recato ai mulini, quasi che questo fosse avvenuto per colpa di lei. Anche in ciò fu forza di cedere; poichè, sebbene il compenso richiesto venisse ridotto a soli scudi cinquecento, somma ben tenue di fronte alla domanda, convenne ripristinare la steccaja, che non fu indi più mai rimossa, con pregiudizio del libero corso del Serchio, e di cui la poca avvedutezza dei reggitori lucchesi non seppe antivedere le funeste conseguenze (16).

Ma non solo i mulini di Ripafratta nocevano alla campagna lucchese. Edificj di simil natura, costruiti a Bientina e a Vicopisano, col fine ad un tempo di aumentare il retratto della pescagione, avevano indotto i Toscani a fabbricare un grosso muro che ratteneva siffattamente lo scolo del lago di Bientina e Sesto, da scaricarlo ed espanderlo a danno delle adiacenti pianure lucchesi e della coltivazione. Gli stessi abitanti di Bientina si proffersero al nostro governo di agevolare, mediante l'apertura della fossa Serezza, la depressione del lago; nè fu esso restio a consentirvi, talchè non solo ebbe luogo il concordato, munito della ratificazione di Lorenzo de'Medici, nipote del Papa e possessore in quelle parti di vasti terreni, ma eziandio lo sborso della rata spettante ai Lucchesi, per l'esecuzione del lavoro: il quale però non fu messo ad effetto, e le cose rimasero allora nel medesimo stato (17).

La morte di Luigi XII, cui era succeduto Francesco I, suscitò nuove perturbazioni nella italiana Penisola. Dopo ch'egli ebbe ripreso il ducato di Milano, già perduto dal suo antecessore, Leone X strinse alleanza con lui, e vuolsi che lo invitasse a fare un cambio di Parma e Piacenza (città sulle quali la Chiesa vantava molte pretensioni) con Lucca e Siena, per darle poi in appannaggio ai suoi congiunti: il qual trattato, sebbene andasse a vuoto, fornì nonostante un'altra prova della sua mala fede, e tenne i nostri in pensieri ed affanni. Infrattanto l'oratore che avevano alla corte del Cristianissimo, suggeriva come cosa opportuna il comprarne la benevolenza mediante qualche sacrificio, sull'esempio di quanto erasi praticato con Luigi XII. Il Consiglio diede facoltà d'intavolare questo trattato, e di sborsare la somma occorrente per ottenere la solita salvaguardia; ma però senza frutto, perchè le pratiche degli agenti pontificj ne frastornarono l'adempimento (18).

Non era peranco posato affatto il furor delle parti, nè si voleva cessare dallo straziarsi colle intestine discordie. Se la quiete regnava nella città, nei paesi della montagna, e spezialmente in Coreglia, bollivano mali umori e turbolenze. Molte provvigioni furon prese dal governo per troncar quei litigj, che furono a più riprese, in più anni successivi, soggetto delle sue sollecitudini. Finalmente le ire posarono, e fu ristorata la

quiete, necessaria in ogni tempo, e più allora che faceva di mestieri guardarsi dagli esterni pericoli (19).

Nè voglio tacere la fermezza usata dal governo contro tre cittadini perturbatori dell'ordine pubblico, Domenico Totti, Niccolò Trenta e Alessandro Morovelli, che tentarono strappare dalle mani della giustizia Giovan Francesco Trenta, il quale avea rotto il confine cui era dannato sotto pena del capo, invitando il popolo a tumultare e forzando la porta del pretorio, con la uccisione di Lazzaro Franchi, cittadino riputatissimo. Ma non isbigottirono i padri; ordinarono si procedesse tostamente all'estremo supplizio del reo, e fossero chiariti ribelli gli autori del tumulto, che avutone sentore, si salvarono con la fuga. Siccome poi era già incominciata l'opera delle fortificazioni, non si volle che per essa rimanesse menomata o trascurata in quel frattempo la custodia della città; e quindi furono stanziati opportuni regolamenti (20).

Giova notar le frasi usate da Massimiliano nel chiedere ai nostri mille ducati d'oro in presto, perocchè dice che soddisfaranno di tal guisa al *dovere di fedeli vassalli*. Eppure essi glieli ricusarono, adducendo molte scuse in tuono supplichevole (*flexis genibus*), per moderare almeno l'acerbità della negativa. Vero è, ch'essi sapevano non essere da sperare verun favore, in qualunque sinistro evento, da lui, stante la sua dappocaggine. La mancanza appunto di valido protettore che frenasse l'ambizione medicea, sempre pronta a trascorrere, rendeva assai difficile la loro posizione, ed obbligavali a star del continuo vigilanti.

Si corroborò il sospetto pel gran numero di fanti e di cavalli che Lorenzo de' Medici, duca d'Urbino, ragunava presso i confini lucchesi, correndo voce che quegli apparecchi guerreschi dovessero di corto volgersi contro la nostra Repubblica. E forse tai voci crebbero baldanza nei Barghigiani; talchè osarono assaltare i loro vicini di Coreglia nella stessa chiesa, con uccisione di sei tra quelli, prevalendo l'odio al rispetto del santo luogo. I padri non istettero inoperosi, ma condussero gente armata dalle vicarie, ed apparecchiarono quanto era mestieri per la punizione di sì atroce fatto. A fronte del contegno fermo e risoluto preso dai reggitori, si dileguarono i timori del popolo, e tacquero le voci sinistre cui dava peso la

sperata facilità di opprimere senza certo contrasto un piccolo stato. Ma la morte di Lorenzo, avvenuta poco dopo, venne a rassicurarli sui progetti ambiziosi di lui (21).

Passato all' altra vita Massimiliano I, gli fu surrogato Carlo re di Spagna, quinto di tal nome fra gl' imperatori germanici. Ordinò il governo rendimenti di grazie e contrassegni di letizia per tale esaltamento; ma stava pur dubbioso circa al mandargli ambasciatori, non sapendo se dal novello Augusto o dal monarca francese, sarebbero quindi innanzi per pendere le sorti d'Italia (22).

NOTE

(1) A. Armario 12, N.° 44, c. 42. 43 tergo, 45 tergo.
Riformagioni dei 18 gennajo e 29 aprile 1508.

(2) A. Armario 12, N.° 44, da c. 47 a c. 65. — Armario 21, N.° 121. — Armario 26, N.° 1, c. 66 tergo.
Riformagioni dei 25 agosto, 22 settembre, 25 ottobre, 10. 18. 21. 24 novembre, 5. 15 dicembre 1508.

(3) A. Armario 11, N.i 49. 59. — Armario 12, N.° 44, c. 77. 78.
Riformagioni dei 3. 24 gennajo 1509.
Non è dato rinvenire in che avessero operato d'arbitrio gli oratori lucchesi.

(4) A. Armario 12, N.° 44, c. 78. 80 tergo, 82 tergo, 85. 86. 87. 89 tergo. — Armario 16, N.° 14. — Armario 26, N.° 1, c. 66 tergo.

(5) A. Armario 11, N.° 175. — Armario 12, N.° 44, c. 92. 93 tergo, 94 tergo.
Riformagione del 3 luglio 1509.
L'Augusto, quasi scordando le concessioni fatte ai nostri e la dichiarazione con la quale avea chiuso il diploma, cioè di cassare tutte le grazie conferite altrui, che con esso diploma si trovassero in opposizione, segnò poscia in quello d'Alfonso d'Este le solite terre di Garfagnana (A. Armario 12, N.° 73, c. 32).

(6) *Memorie e Documenti* ec., Tom. II, c. 223.
Sesti Girolamo
Tucci Giuseppe } *Storia di Lucca MS.*
Civitali Giuseppe
Beverini, *Annal. lucens.*, Tom. IV.

(7) A. Armario 8, N.i 302. 304. — Armario 12, N.° 44, c. 96 tergo, 97. 100 tergo, 101. 102. 105. 106. 109. 110. 112. 115 tergo, 116. 118. 119. 121. 122. — Armario 26, N.° 2, c. 14. 15 tergo.
Riformagioni dei 18 febbrajo e 19 marzo 1510.

(8) A. Armario 6, N.° 183. — Armario 12, N.° 44, da c. 106 a c. 142 tergo. — Armario 26, N.° 1, c. 69; N.° 2, c. 97.
Riformagione del 29 agosto 1510.

(9) A. Armario 6, N.° 441. — Armario 10, N.i 16. 32. — Armario 12, N.° 44, da c. 143 tergo a c. 146. — Armario 26, N.° 1, c. 69.
Riformagione del 20 dicembre 1510.

(10) A. Armario 6, N.i 432. 433. — Armario 12, N.° 44, c. 159 tergo, 165. 166. 169. 173 tergo. — Armario 21, N.° 285. — Armario 26, N.° 10, c. 298. — Armario 28, N.° 37, da c. 42 a c. 58.

Riformagione del 9 maggio 1511.

Il sempre poco esatto narratore Gio. Battista Sesti spaccia che per ovviare ai pericoli d'invasione fossero straordinariamente nominati sei cittadini con amplissime facoltà. Ma costoro, eletti per la Riformagione del 16 dicembre 1511, non erano che i componenti l'uffizio sopra la custodia o *buona guardia* di città; uffizio, la cui istituzione risale per lo meno alla compilazione dello statuto *de regimine* (vedi in esso Statuto il cap. 36 del lib. I.°).

(11) A. Armario 9, dal N.° 233 al N.° 249. — Armario 11, N.° 50; — Armario 12, N.° 44, da c. 187 tergo a c. 197 tergo. — Armario 26, N.° 1, c. 69; N.° 2, c. 97; N.° 10, c. 298 tergo. — Armario 28, N.° 37; N.° 55, c. 90 tergo, 91.

Riformagioni del 26 maggio, 10 settembre, 3. 15. 17 ottobre, 23 novembre 1512, e 7 gennajo 1513.

Il citato documento (A. Armario 11, N.° 50), riguardante il pagamento al Vicerè, segna ducati cinquemila. La prima domanda ch'egli fece fu di ottomila per l'esercito, e duemila per sè stesso: pare che fosse ridotta per accordo in cinquemila alla cassa militare, di cui venne quietanza nelle regole, ed in mille pel Cardona. Così si concilia quel documento con la narrativa del N.° 10, Armario 26.

(12) A. Armario 6, N.° 109. 110. 111. — Armario 9, N.i 74. 94. L. — Armario 26, N.° 2, c. 97. — N.° 10, c. 298 tergo.

Riformagioni del 21 dicembre 1512, 16. 22 marzo, e 12 luglio 1513.

(13) A. Armario 6, N.° 184. — Armario 7, N.i 134. 135. 137. 138. 139. 141. — Armario 26, N.° 8, c. 97 tergo, 98. — Armario 28, N.° 57, c. 100 tergo, 101.

Riformagioni del 14 gennajo, 30 giugno, 7. 12. 15. 29 luglio, 18 e 26 agosto, 16. 27. 29 settembre, 14 ottobre, 17 novembre 1513.

(14) Riformagioni del 21 gennajo, 16 marzo 1513, 28 marzo, e 14 luglio 1514.

(15) Riformagioni del 22 gennaio, 4 aprile 1514, 9 marzo 1513, 16 dicembre 1516, 18 dicembre 1517, 14 maggio 1518, 1.° aprile, 10 giugno 1519, 15 dicembre 1523.

(16) A. Armario 9, N.° 378. — Armario 26, N.° 1, c. 216 tergo, 217.

(17) A. Armario 9, N.° 279. — Armario 26, N.° 1, c. 235 tergo.

Meritano di esser lette le *Memorie manoscritte* dell'egregio senatore Attilio Arnolfini, pertinenti al lago di Sesto, che danno piena contezza

di quest' alluvione, come di tutte le vertenze, trattati ec. su quel lago (vedile in A. Armario 2, N.° 157).

(18) A. Armario 12, N.° 59, c. 49. 50. 54.— Armario 21, N.° 236. Riformagioni degli 8 ottobre 1515, e 3 gennajo 1516.

(19) A. Armario 12, N.° 59, c. 53 tergo, 57.
Riformagioni del 31 luglio, 23 agosto, 5 dicembre 1515; 3 gennajo, 1.° febbrajo 1516; 17 aprile 1517; 1.° febbrajo 1519; 19 luglio, 16 dicembre 1521; 11. 26 febbrajo, 23 marzo 1522.

(20) Riformagioni del 27. 28 febbrajo, 14 novembre, 16 dicembre 1516.

(21) A. Armario 11, N.° 372. — Armario 12, N.° 159, c. 121. 122 tergo, 123. 124 tergo, 127 tergo, 129 tergo. — Armario 28, N.° 64, c. 22. 32. 34 tergo.
Riformagioni del 23 marzo, 1. 15. 28 aprile 1519.

(22) A. Armario 12, N.° 59, c. 132. 134. 136 tergo.

Capitolo V.

Diploma di Carlo V. — Pagamenti all' esercito imperiale. — Tumulti dei Poggi, che uccidono il Gonfaloniere. — Punizione de' ribelli. — Ostilità de' Pietrasantini. — Vessazioni de' Francesi. — Divieto de' libri ereticali.

(1520-1528)

Scrisse Niccolò Buonvisi da Bruges, che, mediante qualche sagrificio di danaro, potevasi sperare la conferma dell' ultimo privilegio cesareo. Tornò pertanto in campo la nomina dell'ambasciatore, fatta poi nell' anno seguente, quando la lega conchiusa tra il Pontefice e Carlo V poneva i Lucchesi nella necessità di rendersi benevolo questo principe sin d' allora potentissimo. Da altra parte, ravvisavano essi la necessità di salvare all' ombra di una gagliarda protezione il loro piccolo stato. Nelle istruzioni che diedero all' oratore speditogli, leggonsi evidenti riprove di sommissione al capo dell' imperio. Vien esso qualificato come *loro signore e padrone;* l'oratore deve far mostra con lui di quell'*affezionata e fedel servitù che richiedesi ne' buoni sudditi:* donde segue che il vincolo feudale, sebbene paresse disciolto mercè la carta dell'imperator Massimiliano, tenevasi come ripristinato pel fatto di sua morte, che avea troncato quella graziosa ma temporanea concessione. E perciò stesso imploravasene la conferma, unitamente alla cesarea protezione, dandosi abilità all' oratore di offerire sino a diecimila ducati (1).

Ebbe prosperi successi la lega, perchè Milano fu ritolto ai Francesi: ma Leone godè brevissimo tempo il frutto di sua politica, essendo morto poco dopo quel lieto annunzio. Molte difficoltà contrapposero gli agenti cesarei, e principalmente il gran cancelliere Gattinara, alle istanze dei Lucchesi. All' oratore dei quali metteva innanzi che, quando nella dieta di Vormazia fermossi lega col Papa per cacciar d' Italia i Francesi, persone bene istrutte delle condizioni de' varj stati della Penisola accertavano che Lucca, città doviziosa e mercantile, poteva tassarsi a ducati quarantamila per sua quota delle spese necessarie alla spedizione, dap-

poichè ne avea pagati più che due volte tanti a Lodovico XII, per averne salvaguardia e protezione. Della quale, soggiungeva, non potere i Lucchesi fare ugual conto che della imperiale; sì per esser quel concedente *mercenario*, *non pastore*, nè tampoco *sovrano re come lo imperio;* e sì perchè di gran lunga inferiore a Carlo, sotto il cui patrocinio era molta sicurtà, anche per la inviolabilità della fede, conciossiachè avrebbe anzi perduto la corona che mancare alle promesse. Niun modo di evitare la sovvenzione per la guerra d'Italia; talchè se la Repubblica più a lungo trascurava l'invio dell'ambasciatore, avrebbela richiesta Cesare del pagamento, tenendo per fermo che non ricuserebbe, e che si comporterebbero i cittadini suoi *da buoni e fedeli imperiali.* Replicò l'oratore, usar la Repubblica, per massima, di chieder protezione a chi dominava Milano, salvo però il diritto dell'imperio; gli oratori fiorentini al congresso, aver di troppo esagerato i pagamenti fatti al Cristianissimo: indi lungamente espose le calamità della patria pel commercio scaduto, pel difetto del frumento necessario al consumo, e per i gravi dispendj che richiedeva la necessaria continua difesa contro gli attentati dei Fiorentini: in fine, esibì, come fu praticato con Massimiliano, ducati novemila. Non solo venne rigettata l'offerta, ma parve anche esorbitante il privilegio del predecessore, che gravi difficoltà impedivano di rinnovare. Correano intanto notizie sinistre in quella corte. Non mancava chi facesse il pagamento se i Lucchesi titubassero ancora: due signori, uno tedesco, spagnuolo l'altro, chiedevano Lucca in feudo. Compiuta l'espulsione dei Francesi, crescerebbero le pretensioni di Carlo: forse i soldati di lui creditori di molte paghe arretrate, correrebbero e prederebbero lo stato lucchese per rifarsi. Di parole i nostri mostravansi *imperiali*; i fatti li chiarivano pretti *francesi*. Tali erano le voci che correvano sul conto dei Lucchesi. Finalmente, dopo molte parole, le parti si accordarono in ducati quindicimila, pagabili in tre rate, in guiderdone della conferma e protettorato, le due cose che chiedeva l'oratore. Ma l'Augusto, scarsissimo di danaro, ne imborsò soli dodicimila ottocento senza ritardo, lasciato il rimanente a profitto de' mercatanti che anticiparongli la somma. Nel contratto si allegarono per motivo di tal pagamento le grandiose

spese della ricuperazione delle ragioni e diritti cesarei in Italia, ridondando ciò in profitto degli stati che godevano la salvaguardia e protezione dell'imperio; tra i quali Lucca. È particolare che la data di questo accordo sia posteriore di un mese a quella del diploma: ma solo che si percorrano i pubblici registri d'allora, e soprattutto la corrispondenza epistolare del governo coll'orator suo presso la corte imperiale, si verrà in chiaro che la carta fu realmente assai più tardi spedita del dì 1.° maggio che segna, perchè sul finire di quel mese non era per anche soscritta. Forse vollesi far credere coll'antidata, che il danaro con tanta istanza spremuto, non era stato prezzo del privilegio; e perciò appunto recaronsi, come dissi, nel contratto motivi al tutto da questo diversi (2).

Mediante questo diploma rinnovò Carlo e confermò per la città e popolo lucchese la libertà e le concessioni antecedenti, spezialmente le ultime di Massimiliano; come pure i presenti possedimenti, e gli antichi diritti giurisdizionali sui luoghi perduti. E sebbene Lucca, nella sua qualificazione di *città imperiale*, dovesse riguardarsi siccome munita *della tutela, cura e protezione del romano imperio*, ciò non pertanto egli dichiarò di assumerne *la salvaguardia e protezione*. Non è già questa la prima volta che nel linguaggio cesareo sia Lucca qualificata come città imperiale: perciocchè tanto il privilegio di Carlo IV, in cui dichiarò nel 1369 l'estensione del territorio repubblicano, quanto una carta di procura, rilasciata da Massimiliano nel 1513, risguardante il pagamento di quattromila ducati fattogli dalla Repubblica (3), usano appunto questo vocabolo di cui ora si vale Carlo V per meglio colorire la sua protezione. Girolamo Sesti, nel recar questo diploma, spende assai parole, volendo quindi innanzi escludere la qualità di feudo nella Repubblica, e provare di quanto fosse mitigata la sua dipendenza dal trono imperiale. Mi sembra peraltro che le sue investigazioni non abbiano rischiarato la materia quanto potrebbe desiderarsi. A rimuovere ogni dubbiezza, è da preferire quella spiegazione che meglio d'ogni altra riesca a conciliare i documenti fra loro, di modo che in luogo di contraddirsi e distruggersi, vengano a corroborarsi. Il perchè, riprendendo brevemente il già detto, e posta da banda la pretesa vendita rodolfiana delle imperiali prerogative, dalla

comune de' nostri storici a torto recata innanzi qual fondamento di libertà; giova rammentare che Lucca, feudo imperiale sotto i marchesi di Toscana, continuò ad esserlo, quando emancipatasi da questi, visse a comune; quando passò sotto la dominazione di Castruccio; e, finalmente, quando Carlo IV la tolse ai Pisani. Vedemmo infatti, che nel riservarsi il *diretto ed util dominio* su questo stato, sentenziò Carlo essere ambedue questi diritti appartenuti, e dovere appartenere anche in progresso ai Cesari: il che distrugge qualunque dubbiezza sulla continuità del sistema feudale lucchese. Potrebbesi allegare in contrario l' interrompimento del censo annuale, rispondente, come già fu detto, alle parole di utile dominio; perocchè realmente cessò dal 1370 in poi, o per incuria degli agenti imperiali sulle cose d' Italia, o perchè i nostri se ne riputassero immuni, stante la qualità di vicarj trasferita negli Anziani dal cardinal Guidone: ma è pure innegabile che nuove concessioni scritte, più larghe di quelle di Carlo IV, non riportarono fino alla carta del 1509 di Massimiliano I. Da altra parte conviene osservare, che le prime significano continuazione del solito metodo con la Repubblica ne' varj tempi adoperato, anzichè largizione di novelli favori, avendo Carlo IV usato la più stretta parsimonia di linguaggio; talchè le ragioni dell'imperio vi traspirano patenti e vigorose, non oscure nè attenuate. Senza la posterior cessione del vicariato, scarso motivo avrebbero avuto i successori di star contenti alla prudenza e sagacità degli antenati. E benchè il titolo di vicarj, denotante negli Anziani facoltà precaria ed amovibile, fosse da loro saviamente mandato in disuso; non per questo patì mutamento la giurisdizione de' Cesari, ossia il loro mediato potere sul Comune di Lucca. Massimiliano stesso ne fornì la prova con quel suo imperativo modo di chiedere le artiglierie per l'assedio di Livorno. Nè i Lucchesi, ristabiliti nel godimento dell' immediato poter feudale, abbisognavano di altre conferme dai successori di Carlo IV, fintantochè serbavano questa loro ordinaria condizione; la quale non poteva esser tolta dal supremo imperante, salvo il caso di fellonia. Ecco perchè nei diplomi che li risguardano, esiste una lacuna tra il 1369 ed il 1509. In quest' ultimo tempo trasser profitto dall' avidità di Massimiliano, che largheggiò alquanto, e migliorò siffattamente la

sorte politica della Repubblica in faccia all' imperio, che mai, dopo la rinuncia fattale dal marchese Guelfo, non erasi trovata in eguale stato. E per ciò appunto che le imperiali ragioni su di lei aveano patito diminuzione coll' ultimo privilegio, quei segnalati favori andavan cessando del tutto per la morte del concedente: donde l' assoluto bisogno della conferma de' successori di mano in mano; vigendo alla corte aulica il principio, che l' Imperatore, come sovrano elettivo, non poteva distrarre nè menomare le prerogative dell' imperio; e che, per conseguenza, le concessioni ad esso pregiudizievoli non si estendevano oltre la vita del concedente medesimo. Chè anzi mostravan dapprima i ministri di Carlo V decisa repugnanza a seguitare le tracce di Massimiliano; come quegli che niun ritegno avrebbe avuto, a detto loro, d' includere per poco danaro di più entro il territorio di Lucca quello eziandio di Firenze (4).

Ma le strettezze in cui si trovavano di danaro li mansuefecero, e li disposero facilmente ad imitarne l'esempio. Per non tornare di bel nuovo su questa materia de' privilegi, accennerò brevemente, che Ferdinando I condiscese, senza esiger danaro, alle istanze pôrtegli dai nostri, raffermando le carte di Massimiliano I e di Carlo V, e dichiarandosi protettore della città imperiale di Lucca; le quali grazie furono in pari modo ripetute, al loro avvenimento al trono, da tutti gli altri Imperatori, a cui non tardavano i nostri di spedire oratori per quest' oggetto (5): talchè la qualità di città imperiale protetta dai Cesari, sebbene comparisse temporanea, perchè richiedeva la sanzione di ciascuno di essi, continuò di fatto e senza interrompimento veruno dal 1522 fino al 1799, cioè sino al tempo della invasione francese. Lo stesso dicasi quanto alla potestà di governare che i magistrati della Repubblica liberamente usarono, giusta le forme prescritte dalla costituzione.

Nè ritraeva più l' imperial fisco le annuali tasse, perchè appunto rinunziarono quei monarchi alle loro antiche pretensioni intorno all' *utile dominio*. Ecco in che stava il miglioramento di condizione de' nostri. Quanto al vassallaggio e dipendenza, non vi ha dubbio, e ce ne chiariremo in progresso, che tali cose durarono ancora sebbene rendute più miti; perciocchè la immediata soggezione temperossi considerevolmente nel

supremo signore pel protettorato che assunse, di modo che scomparve al tutto la congiunzione de' due dominj, *diretto ed utile*, restando solo il primo, misto però alla protezione. Rigorosamente parlando, la condizione politica di Lucca non aveva mutato natura; ma parte degli obblighi feudali, e la più grave, stava sospesa per le successive rafferme delle benigne concessioni di Massimiliano I e di Carlo V: il che, se non costituiva in diritto un godimento permanente, lo costituiva in fatto; ed era, il ripeto, quanto potevasi sperare dalla generosità degl' imperanti supremi.

Ma lungi dal posare in quei tempi sfortunati, ebbero i nostri a patir nuovi travagli, suscitati dai ministri cesarei che regolavano le sorti di questa povera Italia. Chiesero essi ducati dodicimila per sovvenimento dell' esercito; nè valsero le preghiere, e il mettere innanzi lo sborso recentemente fatto all' Imperatore. Prospero Colonna scrisse, avrebbe spedito i suoi soldati alla volta di Lucca, ove la pecunia si ricusasse: e la Repubblica ben sapeva esser quelli la feccia del campo, e che avrebbero esatto colla forza, troppo più grossa somma che non la richiesta. Le parole dell' ambasciatore di Carlo presso la Santa Sede sonavano anche più minacciose: manderebbe a sacco la città, e la tratterebbe in modo che appena ne rimanesse vestigio. Accagionava la Repubblica di pendere tuttavia alle parti di Francia, mentre si era vietato che niuno andasse agli stipendj militari di quel regno; ed usava coll' oratore lucchese modi aspri ed orgogliosi. Infine bisognò contentarlo (6).

La casata illustre di Poggio, diramata in parecchie famiglie, trovavasi cresciuta di facoltà e di aderenze. Alcuni de' Poggi menando vita agiata, abborrivano dalla mercatura e dagli usi comuni ai più de' cittadini, e passavano i loro giorni negli esercizj cavallereschi, o nei passatempi delle liete brigate e delle ville, laddove, quelli, per contro, usati ai traffichi e alle fatiche, vedevano di mal occhio quell' ostentazione di fasto e di alterigia, e biasimavano apertamente un tenore di vita sì dal loro difforme. Narra Giuseppe Civitali, scrittore contemporaneo, che da ciò provennero scambievoli nimistà; che ne' Poggi venivano anche accalorate dal vedersi quasi esclusi dal governo, essendochè pochissimi di loro stirpe venissero prescelti alli ufficj e dignità principali. In mezzo a questi

umori, venne a vacare il pingue benefizio di Santa Giulia, di giuspatronato degli abitanti di quella contrada. Bartolommeo Arnolfini, protonotario apostolico, trovandosi a Roma, chiese ed ottenne quel benefizio, e per un suo procuratore fece prender possesso della canonica. Se ne adontarono gravemente i patroni, e chiesero i Poggi di assistenza per cacciare, com'essi dicevano, l'intruso. La quale occasione afferraron di subito quegli animi bollenti, ansiosi di novità e inclinati alla violenza. Di leggieri venne lor fatto di occupare quel sito coi loro partigiani; ove si stabilirono come in propria dimora, dopo aver costretto a sloggiare l'agente dell'Arnolfini. Una lettera del protonotario, con cui richiamavasi della violenza e chiedeva l'osservanza della nomina pontificia, obbligò il governo a prender cognizione della contesa. Laonde sei deputati eletti in un *colloquio* o consiglio tenuto privatamente innanzi gli Anziani, molto adoperaronsi, benchè inutilmente, nel tornare le parti a concordia. In quel mentre, Pietro dell'Orafo, creatura de' Poggi, commise altra violenza contro i famigliari del vescovo, e nello stesso palazzo vescovile, per favorire un tal Giorgio materassajo, suo amico. Il Senato, a proposta del Gonfaloniere Girolamo Vellutelli, condannolli ambedue in un mese di carcere, o in due anni d'esiglio, quando non vi si portassero volontariamente. Obbedì prontamente il materassajo, ma l'Orafo richiamossi coi Poggi di quella benchè mitissima pena; ed eglino, da lui concitati, proruppero in ira grandissima, ravvisando nell'operato del Gonfaloniere uno sfregio intollerabile al loro nome, perchè colpiva persona da essi protetta. Perciò concordemente vendetta giurarono, e sanguinosa ed atroce la vollero. Vincenzo di Poggio e Lorenzo Totti andaron di subito al palazzo della Signoria, e chiesta ed ottenuta udienza dal Gonfaloniere, si scagliarono su di lui, e di più colpi l'uccisero. Nel medesimo tempo, Jacopo fratello del già detto Vincenzo, con Domenico Totti, e quel Pietro dell'Orafo dianzi rammentato, assaltarono proditoriamente nella sua casa il dottore Lazzaro Arnolfini, avverso alla parte poggesca e sostenitore del protonotario suo congiunto, ferendo di coltello sì lui come Pietro Arnolfini, altro parente che ivi trovavasi per caso, senza toglierli però di vita. Indi tutti i Poggi si ridussero insieme alle proprie case presso la piazza di

San Michele, ove affortificaronsi come poterono il meglio, giovandosi anche di molti contadini accorsi all' invito de' padroni dopo che si avvidero del maltalento del popolo inorridito all' atroce caso del Gonfaloniere; sebbene Domenico Totti gridando il nome della libertà e morte ai tiranni, avesse tentato di sollevarlo in loro favore. Ma gli Anziani, non per anche bene accertati degli animi della plebe, visto che i principali cittadini stavano in casa ritirati, nè altro pensiero si davano che della propria sicurezza, entrarono in trattato coi capi della sommossa, per iscoprirne l' animo. Lamentaronsi acerbamente i Poggi, ai deputati spediti dal collegio, del poco o niun conto in che gli teneva il governo: e spinsero a tale l' audacia, da chiedere che Stefano di Poggio fosse creato Gonfaloniere a vita. Per il che la pratica fu sciolta. Ma la mattina seguente palesò lo scarso numero di quei che stavano pei ribelli, mentre giungevano al governo soccorsi da Camajore, e il popolo armato e in buona ordinanza sotto i gonfaloni delle contrade accorreva al palazzo decemvirale: al qual esempio rincorati, vi traeano similmente i più riputati cittadini. Continuavano ciò nondimeno gli Anziani a mostrarsi irresoluti e riguardosi siffattamente, che alla prova dell' armi, sebben certa, antiposero il dare abilità di partirsi a Vincenzo e Jacopo di Poggio, e a Lorenzo e Domenico Totti; giovani arditissimi e pronti a mettersi a qualunque più arrischiato cimento, e quindi a tentare la più disperata resistenza, avvisandosi della sorte che loro sovrastava ove ai nemici ciecamente si commettessero. Deposero le armi tutti gli altri complici, e così la città fu quieta senza ulteriore spargimento di sangue. Indi gli Anziani convocarono il Consiglio per intendere il suo volere (7).

Lorenzo Parpaglioni, Vice-gonfaloniere, parlò gravemente in quell' adunanza. Narrò alla distesa la morte del Vellutelli, e l' aggressione e ferimento de' due Arnolfini; espose i tentativi messi in opera per incitare il popolo alla rivolta, e per annientare la libertà procacciata con tanti sudori e sagrificj dagli antenati; scoperse il mal animo de' sediziosi contro i migliori cittadini, l' eccidio dei quali agognavano per meglio condurre le loro prave macchinazioni; rammentò l' assassinio dell' ottimo Pietro Cenami, similmente opera della stessa famiglia, nella quale sembrava essersi renduti ereditarj i più atroci

delitti; esortò i padri a scuotere una volta il lungo torpore, a mantener salvo il decoro e la maestà della Repubblica con far cadere sui colpevoli tutto il rigor delle leggi. Dichiarò il Senato, nella riformagione che tenne subito dietro al discorso del Parpaglioni, non voler mancare alla fede della quale *fu mai sempre la Repubblica rigida mantenitrice;* approvando perciò la risoluzione presa intorno ai quattro già fuori della città, e assegnando loro un intero giorno per uscir dallo stato. Ordinarono di poi, cinque de' Poggi fossero richiamati a palazzo, per ivi guardarsi ad istanza del Senato; si catturassero i più chiariti aderenti a quella parte; s' intimasse ad altri, che sommarono a diciassette, di portarsi volontariamente nelle carceri per iscansare pene più gravi; la chiesa di S. Giulia, ricettacolo de' sediziosi, fosse occupata dal governo, per cederla poi a chi di ragione spettasse; finalmente, le case de' fuggiti e degli arrestati si sgombrassero di tutte armi: la qual disposizione fu estesa di poi a tutti i Poggi, salvo due soli (8).

Caduti appena nelle mani della giustizia molti de' sospetti, e ordinato agli altri di presentarsi, fu intrapreso e proseguito con calore il processo risguardante l' omicidio, le ferite e la tentata ribellione, colla riserva pel Consiglio di applicar le pene ai chiariti delinquenti. Infrattanto, la più parte dei carcerati per altri delitti ricuperarono la libertà, in dimostrazione di esultanza pel cessato pericolo: alla plebe distribuironsi a grato mille sacca di grano, e cento a quei di Camajore, che diedero prova di fedeltà alla Repubblica. Dopo uditi gli esami, e ricevute coi tormenti le confessioni, sentenziò il Consiglio a morte sette individui della casata di Poggio, e due loro scherani, non cittadini lucchesi. Fra i primi è notabile quel medesimo Stefano che i ribelli volevano gonfaloniere a vita: alcuni meno rei furon dannati nel carcere, mentre altri furono, come innocenti, rilasciati. Nè la confiscazione dei beni fu pretermessa riguardo ai giustiziati, ed a quelli che avevano spatriato, sia con assenso del governo, sia per essersi renduti contumaci all' ordine di comparire: cosicchè tutti gli assenti, dieci di numero, furon banditi ribelli, e rilegati in diversi luoghi, pena il capo, e posta su di loro la taglia se gli abbandonassero. I più di essi spregiando quell' ordine, nè temendo la taglia, si tennero nei paesi limitrofi, sperando

poichè ne avea pagati più che due volte tanti a Lodovico XII, per averne salvaguardia e protezione. Della quale, soggiungeva, non potere i Lucchesi fare ugual conto che della imperiale; sì per esser quel concedente *mercenario*, *non pastore*, nè tampoco *sovrano re come lo imperio;* e sì perchè di gran lunga inferiore a Carlo, sotto il cui patrocinio era molta sicurtà, anche per la inviolabilità della fede, conciossiachè avrebbe anzi perduto la corona che mancare alle promesse. Niun modo di evitare la sovvenzione per la guerra d'Italia; talchè se la Repubblica più a lungo trascurava l'invio dell'ambasciatore, avrebbela richiesta Cesare del pagamento, tenendo per fermo che non ricuserebbe, e che si comporterebbero i cittadini suoi *da buoni e fedeli imperiali.* Replicò l'oratore, usar la Repubblica, per massima, di chieder protezione a chi dominava Milano, salvo però il diritto dell'imperio; gli oratori fiorentini al congresso, aver di troppo esagerato i pagamenti fatti al Cristianissimo: indi lungamente espose le calamità della patria pel commercio scaduto, pel difetto del frumento necessario al consumo, e per i gravi dispendj che richiedeva la necessaria continua difesa contro gli attentati dei Fiorentini: in fine, esibì, come fu praticato con Massimiliano, ducati novemila. Non solo venne rigettata l'offerta, ma parve anche esorbitante il privilegio del predecessore, che gravi difficoltà impedivano di rinnovare. Correano intanto notizie sinistre in quella corte. Non mancava chi facesse il pagamento se i Lucchesi titubassero ancora: due signori, uno tedesco, spagnuolo l'altro, chiedevano Lucca in feudo. Compiuta l'espulsione dei Francesi, crescerebbero le pretensioni di Carlo: forse i soldati di lui creditori di molte paghe arretrate, correrebbero e prederebbero lo stato lucchese per rifarsi. Di parole i nostri mostravansi *imperiali*; i fatti li chiarivano pretti *francesi*. Tali erano le voci che correvano sul conto dei Lucchesi. Finalmente, dopo molte parole, le parti si accordarono in ducati quindicimila, pagabili in tre rate, in guiderdone della conferma e protettorato, le due cose che chiedeva l'oratore. Ma l'Augusto, scarsissimo di danaro, ne imborsò soli dodicimila ottocento senza ritardo, lasciato il rimanente a profitto de' mercatanti che anticiparongli la somma. Nel contratto si allegarono per motivo di tal pagamento le grandiose

spese della ricuperazione delle ragioni e diritti cesarei in Italia, ridondando ciò in profitto degli stati che godevano la salvaguardia e protezione dell'imperio; tra i quali Lucca. È particolare che la data di questo accordo sia posteriore di un mese a quella del diploma: ma solo che si percorrano i pubblici registri d'allora, e soprattutto la corrispondenza epistolare del governo coll'orator suo presso la corte imperiale, si verrà in chiaro che la carta fu realmente assai più tardi spedita del dì 1.° maggio che segna, perchè sul finire di quel mese non era per anche soscritta. Forse vollesi far credere coll'antidata, che il danaro con tanta istanza spremuto, non era stato prezzo del privilegio; e perciò appunto recaronsi, come dissi, nel contratto motivi al tutto da questo diversi (2).

Mediante questo diploma rinnovò Carlo e confermò per la città e popolo lucchese la libertà e le concessioni antecedenti, spezialmente le ultime di Massimiliano; come pure i presenti possedimenti, e gli antichi diritti giurisdizionali sui luoghi perduti. E sebbene Lucca, nella sua qualificazione di *città imperiale*, dovesse riguardarsi siccome munita *della tutela, cura e protezione del romano imperio*, ciò non pertanto egli dichiarò di assumerne *la salvaguardia e protezione*. Non è già questa la prima volta che nel linguaggio cesareo sia Lucca qualificata come città imperiale: perciocchè tanto il privilegio di Carlo IV, in cui dichiarò nel 1369 l'estensione del territorio repubblicano, quanto una carta di procura, rilasciata da Massimiliano nel 1513, risguardante il pagamento di quattromila ducati fattogli dalla Repubblica (3), usano appunto questo vocabolo di cui ora si vale Carlo V per meglio colorire la sua protezione. Girolamo Sesti, nel recar questo diploma, spende assai parole, volendo quindi innanzi escludere la qualità di feudo nella Repubblica, e provare di quanto fosse mitigata la sua dipendenza dal trono imperiale. Mi sembra peraltro che le sue investigazioni non abbiano rischiarato la materia quanto potrebbe desiderarsi. A rimuovere ogni dubbiezza, è da preferire quella spiegazione che meglio d'ogni altra riesca a conciliare i documenti fra loro, di modo che in luogo di contraddirsi e distruggersi, vengano a corroborarsi. Il perchè, riprendendo brevemente il già detto, e posta da banda la pretesa vendita rodolfiana delle imperiali prerogative, dalla

sempre venisse lor fatto di rimpatriare: mentrechè gli Anziani non cessavano dal sollecitare i vicini governi a cacciarli, perocchè abusavano dell'asilo per correre a predare, a guisa di malfattori, ora una parte or l'altra del territorio della Repubblica. Ebbero finalmente ascolto le reiterate istanze de'nostri per l'allontanamento di quei faziosi. Ma l'odio contro la stirpe poggesca prese ogni dì maggiore aumento ne' padri, che vollero esclusi a perpetuità dagli ufficj di lucro e di onore alcuni rami della medesima. Ed affinchè rimanesse disciolta la riunione di tutte quelle famiglie, che abitavano l'una presso dell'altra a San Lorenzo in Poggio, ordinarono che abbandonassero le respettive case, e si stabilissero, disgiunte e segregate, in diverse parti della città; e che certi beni, sino allora a comun profitto del consortato amministrati, fossero immediatamente ripartiti. Di più, cercò il Consiglio di sperdere quell'abborrito nome che ricordava vecchi e nuovi delitti, collo stabilire che all'antica denominazione *in Poggio* fosse sostituita quella di *Piazza del grano;* ed ancora, che queglino che ritenessero in avvenire il casato di Poggio e conservassero lo stemma degli avi, fossero riguardati non più come cittadini, ma sivvero come estranei o del contado: talchè molti cambiarono nome ed insegne per sottrarsi agli effetti di quella legge. Indi gli Anziani rendettero informato Carlo V de' seguiti rumori, senza però far palese l'indulgenza usata coi capi dei ribelli, che si fe credere avessero profittato dello scompiglio generale per fuggire, calandosi dalle mura della città (9).

Due riflessioni nascono dall'esame dell'operato dal governo nel tumulto de' Poggi. Primieramente, è da riprovare la sproporzionata distribuzione delle pene; imperocchè gli assassini e rei principali poterono salvar la vita, laddove i complici della tentata ribellione furon tratti al patibolo. Se la prudenza o, meglio, la paura avea consigliato l'espediente di porre in salvo i primi, bisognava trattare con molta indulgenza i secondi, ed attenuarne per quanto fosse possibile la punizione. L'altro fallo non meno grave, e che solo può trovare scusa nell'ordine delle idee allora dominante e generato dal continuo parteggiare, che fu il verme struggitore delle antiche repubbliche, quello si fu di accomunare coi rei gl'innocenti; stantechè diversi di quegli ordini rigorosi colpivano tanto i

colpevoli, quanto coloro che si eran serbati fedeli alla Repubblica, col non partecipare menomamente ai delitti e disordini commessi.

Vennero lettere da Carlo V intorno i preparativi ed armamenti che faceva per la difesa d'Italia, mentre, confederato col Papa e col re Britanno, prendeva ad assaltare da più parti la Francia. Soggiungeva l'Augusto, che quelli i quali sotto il presidio dell'imperio godevansi libertà, dovean concorrere al mantenimento degli eserciti, posta da banda ogni tergiversazione. Quindi esortava i nostri reggitori a dar prova dell'antica fede verso l'imperio, ogni qualvolta vi venissero chiamati da' suoi prefetti. La qual cosa non tardò ad avvenire, perocchè le soldatesche imperiali difettavano grandemente di soldo. Anche questa volta tornarono inutili le dilazioni e i pretesti: pagava Firenze, pagava Siena; il perchè mal poteva esentarsene Lucca, che fu tassata in ducati quattromila. Addolciva peraltro l'Imperatore l'amaro della pillola con parole lusinghevoli, e con ordine ai suoi ministri d'Italia di punire i ribelli lucchesi che cercassero asilo negli stati da lui posseduti (10).

Papa Adriano VI, tutto acceso di zelo cattolico, e molto alieno dalle ambizioni mondane del suo predecessore Leone, strinse alleanza, il 3 agosto, coll'Imperatore, col re d'Inghilterra, coll'arciduca d'Austria, e coi governi di Milano, Firenze, Genova, Siena e Lucca, per fare argine alle forze ognor crescenti del Turco, che stava in procinto d'impadronirsi di Belgrado e di Rodi, e per guarentire la difesa d'Italia. Ma la morte che il sopraggiunse, sturbò il divisato progetto; mentre Clemente VII che gli succedè nella cattedra di San Pietro, covavane in seno di altra natura, e più conformi allo spirito della casa Medicea dalla quale era nato (11).

Il Sessa chiese nuovo contante per sovvenzione dell'esercito spagnuolo, e contrappose le solite minacce alle solite arti de' nostri, già le più volte sperimentate inefficaci; dimodochè dovettero comporsi in ottomila ducati. Fu rinnovata l'antica guarnigione della città, chiamata de'*battaglioni*, ov'erano molti posti vacanti; e si prescrisse che il numero de' soldati, tutti nazionali, fosse portato a cinquecento (12).

Covava sempre ne' Pietrasantini il mal animo, e la volontà di nuocere ai confinanti lucchesi. In numero di oltre cinque-

cento armati piombarono sul forte di Rotaio; e presolo, ed uccisone il castellano con alcuni soldati del presidio, vi posero stanza. Oratori spediti a Firenze e a Roma dalla Repubblica, lagnaronsi risentitamente di siffatta violenza, commessa in tempo di pace, senza veruna provocazione. Clemente VII, il quale mostrossi, nel durare del suo pontificato, assai propenso per Lucca, ne diede prova in quell' incontro, con mandar ordini (le cose di Firenze procedevano giusta il suo volere), che il castello si sgombrasse dai Pietrasantini e fosse ai nostri consegnato. Allora il Consiglio, istrutto da quell' inatteso colpo di mano, provvide alla più diligente custodia delle fortezze, minacciando pene rigorose ai trasgressori de' regolamenti sopra i castellani (13).

Le forze francesi calate in Italia sotto il re Francesco I, avevano grandemente sconvolto la provincia di Lombardia. Desiderando quel monarca intraprendente di occupare il Regno di Napoli, spedì a quella volta il duca di Albania con dodicimila fanti, indottovi dai suggerimenti di Clemente VII, del tutto avverso agl' Imperiali. In questo, il Cristianissimo campeggiava presso Pavia. Saputo dai nostri reggitori che il duca d'Albania preparavasi a transitare pel territorio della Repubblica, chiamarono mille fanti dal contado, raddoppiarono di precauzioni e di vigilanza, e disposero l' occorrente pel sostentamento dell' esercito nel suo passaggio. Non volle recedere il duca dalle solite pratiche di militar licenza e di rapina, e chiese inoltre ducati ventimila d'oro in prestito, e sei pezzi di artiglieria coi necessarj fornimenti, ricusando di partire ove prima non fosse soddisfatto alle sue domande. Ben sapevano i nostri che cosa significasse in bocca di un condottiero di eserciti le parole *imprestito*, e che mai non avrebbero ricovrato quel danaro: ciò nondimeno rassegnaronsi alla durissima legge della necessità, ed il più sollecitamente che poterono, pagarongli dodicimila ducati, dei quali obbligossi rimborsare il Comune. Quanto ai cannoni, parve si accontentasse della risposta fattagli, che la città mancava di artiglierie da offesa, non avendone fuorchè per la difesa propria; e levò il campo. Giunto però a Siena, quando pareva non dovesse più oltre insistere nella seconda inchiesta, ecco venire un inviato per rimproverare aspramente il governo, che avesse celato le artiglierie buone per l' attacco, a fine di privarne il Cristianissimo

è fornirne i nemici di lui. Recava l'inviato protesta scritta del duca, nella quale significava il suo intendimento di tornare indietro coll'esercito per saccheggiare ed ardere il territorio, e far Lucca serva di Firenze, quando nel suo divisamento incontrasse nuovi ostacoli. Allora il Consiglio, premessa la dichiarazione sulla debolezza dello stato, e quindi sulla impossibilità di far fronte a quelle intimazioni, permise si desse l'artiglieria in prestito. Poco di poi seppesi la rotta del Cristianissimo sotto Pavia, fattovi prigioniero dagl' Imperiali: per la quale segnalata vittoria rassodaron costoro la lor prevalenza in Italia. Quindi tornarono sibbene i cannoni, ma non mai fu rimborsato il contante (14).

L'eresia di Lutero andavasi dilatando e mettendo radici in ogni banda per la pubblicazione delle opere di lui e de'suoi discepoli, che incessantemente combattevano le opinioni della romana Chiesa. A fine di riparare al male che nasceva dal propagarsi di quelle dottrine, interdisse il Consiglio la circolazione di siffatti libri, accompagnando il divieto con ammende pecuniarie. In questo mezzo, il vicerè di Napoli, senza curare i sagrificj testè incontrati dalla Repubblica, gravolla di altro pagamento di diecimila ducati (15).

Vincenzo e Francesco di Poggio, fatta subitanea irruzione nello stato con alcuni seguaci, e ingrossati di altra gente del contado, presero a tradimento la rôcca di Lucchio, e saccheggiarono molte case nelle vicarie di Coreglia e di Valdilima. Ordinò il Senato un sollecito imprestito, e munì di pieni poteri tre cittadini per ricuperare la fortezza e punire i ribelli: delle quali cose, la prima solamente riuscì bene ai commissarj, essendosi prestamente dati alla fuga i Poggi coi loro partigiani. Intanto si migliorò la fortificazione di Lucchio, e se ne accrebbe la guarnigione (16).

Per liberarsi dalla prigionia, Francesco I stipulò coll'Imperatore quanti patti costui volle imporgli; fra i quali quello speciale di rinunciare a qualunque pretensione o diritto sul Reame di Napoli e sul ducato di Milano. Carlo stesso ne rendè informata per lettera la Repubblica. Ma una pace segnata sotto l'impero della forza, e sì pregiudicevole all'ambizione non meno che all'interesse del Cristianissimo, non poteva contare che brevissima durata. Poco tardò infatti a giungere in Lucca

un messaggio del duca di Borbone, allora capitan cesareo, che notificava la rottura della pace *ai vassalli, feudatarj e sudditi, mediati o immediati dell'imperio in Italia;* come altresì la nuova lega formata tra il Cristianissimo, il Papa e le repubbliche di Venezia e di Firenze contro l'Imperatore: intimava poi ad essi dipendenti, abbandonassero prontamente la parte dei collegati, e seguitassero la cesarea, per non esser privati de' feudi, e posti come ribelli al bando dell'imperio (17).

La mossa d'armi degl'imperiali guidati dal Borbone, colse sprovveduto il Pontefice, che a stento salvò la persona del furore nemico riparando in Castel Sant'Angelo. Roma soggiacque a tutti gli orrori di una città presa d'assalto, e fu barbaramente saccheggiata. Mentre era tuttavia in cammino quella ribaldaglia di soldati, provvide il Consiglio alla difesa dello stato, conducendo un esperto e valente capitano; e riparò con opportune provvisioni ad altro flagello non men terribile della guerra, cioè la carestia. Pel seguito abbassamento del Papa, la fazione contraria ai Medici levò il capo in Firenze, e ne cacciò Ippolito ed Alessandro di quella famiglia; che ripararono in Lucca, benissimo accoltivi ed alloggiati a pubbliche spese; e dopo avercì dimorato per alquanti dì, recaronsi a Parma (18).

Al Gonfaloniere e a dodici cittadini diede il Consiglio piena facoltà di trattar segretamente con qualunque potentato, e di contrar leghe, purchè non patissero detrimento nè la libertà nè la giurisdizione della Repubblica. Il Lautrech, luogotenente generale del Cristianissimo in Italia, instava per l'unione con Francia: la qual cosa lungamente dibattuta e ponderata dalla Balia, rimase poi senza conclusione, perchè troppo temevasi l'ira degli agenti cesarei, se le sorti francesi nella Penisola volgessero al peggio, come spesso avveniva. Altre gravissime cure occuparono i padri. Il contagio, ordinario frutto della carestia e della invasione straniera, straziava l'Italia, quasi che poche disgrazie la travagliassero; ed in breve propagossi anche nel Lucchese, menandovi strage, per quanto dai padri si adoperasse ogni arte per arrestare quel morbo (19).

NOTE

(1) A. Armario 12, N.° 47, c. 4.8.11 tergo, 32 tergo, 33. — Armario 30, N.° 43, c. 2 tergo, 3.
Riformagioni degli 11.19.26 e 27 luglio 1521.

(2) A. Armario 6, N.° 113. — Armario 11, N.° 177; e N.° 406, c. 86. — Armario 12, N.° 47, c. 51.53; N.° 59, c. 42 tergo. — Armario 21, N.° 285. — Armario 26, N.° 10, c. 298 tergo. — Armario 30, N.° 43, c. 10 tergo, 40.46.47.50.57.76 tergo, 85. 96 tergo, 138.160.164 tergo, 165.167 tergo, 168.174.179 tergo, 189.192.195. 197.203.215.
Riformagioni dei 29 aprile e 23 luglio 1523.

(3) A. Armario 6, N.° 110. — Armario 11, N.° 121.

(4) A. Armario 30, N.° 43, c. 57.

(5) A. Armario 11	N.° 179.	Ferdinando I.	1558	Vedi (A. Arm. 30, N.° 29) le istruzioni date all'ambasciatore lucchese presso Ferdinando I. La Repubblica non ripugnava dallo spendere ugual somma di quella che ebbe già Carlo V, ma non consta di veruno sborso eseguito.
	» 181.	Massimiliano II.	1564	
	» 183.	Rodolfo II.	1577	
	» 188.	Mattia.	1612	
	» 190.	Ferdinando II.	1620	
	» 195.	Ferdinando III.	1637	
	» 200.	Leopoldo I	1659	
	» 205.	Giuseppe I.	1705	
	» 384.	Carlo VI.	1715	
	» 385.	Francesco I.	1747	
	» 389.	Giuseppe II.	1766	
	» 391.	Leopoldo II.	1791	
	» 394.	Francesco II.	1793	

(6) A. Armario 6, N.° 116. — Armario 12, N.° 47, c. 51. 53. 56 tergo, 57.66 tergo. — Armario 28, N.° 64, c. 109 tergo, 112 tergo, 124. — N.° 65, c. 68 tergo. — Armario 29, N.° 2, c. 6.11.23.
Riformagioni degli 11 agosto 1522 e 5 gennajo 1523.

(7) A. Armario 12, N.° 47, c. 53 tergo.
Riformagione degli 11 luglio 1522.
Civitali, *Stor. MS.*
Archivio Arcivescovile • V. 81.

(8) Riformagioni dei 12 e 13 luglio 1522.
Ecco i delitti che rimproveravansi ai Poggi innanzi all'ultimo fatto e dopo l'assassinamento di Pietro Cenami:

con maggior calore rinnovaronsi le lamentanze: lodavasi a cielo la carità che i padri una volta dimostravano a pro del popolo, ora con evidentissimi contrassegni da loro indegnamente vilipeso e conculcato: un grido concorde predicava la legge tirannica, dannosa, importabile. Udite queste novità, spediron gli Anziani a calmare l' effervescenza del popolo quattro de' meglio riputati cittadini; i quali usaron parole amorevoli, che il fecer sicuro non meno del pronto assentimento del Senato al loro desiderio, con rivocare la legge, che del metter esso in non cale la infrazione del divieto concernente le adunanze illecite e tumultuose. E così realmente addivenne, perocchè i padri abolirono immediamente quelle parti dello statuto mercantile, poc'anzi promulgato, che riguardavano il lavoro e la mercede de' tessitori; dichiarando inoltre immuni da qualunque pena e inquisizione giudiciaria gl' intervenuti alle due assemblee popolari, e i promotori delle medesime (2).

Cotanta moderazione ricolmò di giubilo i malcontenti; e le cose sarebbero tornate alla pristina quiete, se altro più grave male non fosse esistito nello stesso ordine politico della Repubblica, che, una volta pôrtasene la occasione, e concitati gli animi, doveva aprir l'adito a nuove perturbazioni, e quasi condurre la cosa pubblica sull' orlo del precipizio. Le nomine degli Anziani, de' senatori, e delle altre minori magistrature, facevansi tutte dai consigli, o direttamente col loro voto, o indirettamente con lo eleggere i deputati che dovevan procedere alle nomine e all' ordinamento de' collegj. Il perchè alcuni cittadini vedevansi quasi continuo trascelti alle cariche in preferenza degli altri; l'esclusione dei quali durava lunghissima, senza che bastasse la costituzione a sradicare abuso siffatto. Giusta le imperfette teorie del medio evo, i consiglieri rappresentavano la intera cittadinanza; benchè quasi sempre andassero a ritroso, e poche volte a seconda di quelli che erano tenuti per lor committenti. Ora, se l' esperienza di tante calamità sofferte nel decimoquarto secolo, avea renduto cauti i Lucchesi sulla follia del parteggiare, regnava pur tuttavia tra loro un germe indistruttibile di scissura; cioè la rivalità continua de' patrizj e della plebe.

Stavan pei primi le avite ricchezze, il lustro dell' antica nobiltà, ed anche le qualità personali che rendevanli più

adatti alla trattazione delle pubbliche bisogne: laddove i secondi, originarj la più parte del contado, o sivvero di paesi stranieri, godevano di minor considerazione, perchè riguardati come *uomini nuovi*, e di fresco entrati nella Repubblica. Perciò non dee far maraviglia se spesso anteponevansi nelle elezioni i nobili ai popolari; i quali non potevano acquistar mai tal preponderanza da fornir eglino solamente il governo, nè tampoco da costituirne la maggiorità. Per conservare la forma di reggimento popolare, tutto restringevasi ad una quasi promiscuità di nomine, nelle quali non andassero i popolari affatto dimenticati: ma neppur questo comportava l'alterigia de' nobili e il disprezzo in che tenevano gli altri cittadini; il perchè incessantemente adoperavansi di tirare a sè medesimi l'esclusiva pluralità de' suffragj. E ciò venne lor fatto lungamente; perciocchè i libri delle Riformagioni, dalla cacciata di Paolo Guinigi in poi, segnano di rado nomi che illustri non sieno negli ufficj della Repubblica. La principal magistratura, quella cioè degli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia, era in quel torno pressochè sempre occupata da soggetti nobili; con molto rincrescimento dei cittadini mediocremente agiati, che desideravano parteciparne. Ma, visto il pronto consentimento dei padri al voler della plebe, sperarono ottener finalmente col mezzo di lei quanto sin allora avevano inutilmente addimandato. Quindi le fecero comparir sospetta la data fede, assicurando che, non sì tosto si vedessero sicuri da nuove molestie, i nobili l'avrebbero violata. Doversi quindi adoperare per modo, che il governo non potesse prender vendetta delle recenti sommosse che ne avevano offeso la maestà; cioè con allargare il Senato, chiamando a farne parte un numero di veri rappresentanti del popolo, i quali ne assumessero virilmente la tutela e protezione: altramente operando, non avrebbe l'accaduto recato alcun frutto, e una terribil procella sovrasterebbe a chi troppo avesse fidato nella decantata mansuetudine e moderazione de' nobili, figlie non altro che della paura. Le quali astute parole, recate in mezzo da coloro che speravano di vantaggiarsi per la via delle sommosse, ed anco da alcuni nobili che dissentivano dal maggior numero, amando veramente il popolo, commovevano mirabilmente gli animi già desti, ed infiammavano a chiedere risolutamente quanto si faceva credere necessario alla

comune salute. E la cosa procedè siffattamente, che dopo una nuova adunanza più tumultuosa delle precedenti, mandarono a palazzo dei deputati con certi capitoli da doversi tostamente convertire in leggi. Tanto un consiglio privato, nel quale intervennero parecchi artigiani, quanto il maggiore e minor Consiglio ammisero quelle proposizioni. Dice la riformagione, che stante l'accrescimento del popolo, si conveniva ugualmente aumentare il numero de'senatori da novanta a centoventi: oltrechè fu stabilito, che d'un medesimo consortato non potessero sedere più di tre ne'consigli; e che niun cittadino potesse quindi innanzi tenere più di due officj ad un tempo, se d'onore; nè più d'uno, se di lucro. Alla pubblicazione della nuova legge tenne dietro nuovo perdono. Incontanente completò il Senato il proprio corpo con soggetti tratti dal popolo. Entrati costoro in posto nel dì vegnente, furon cassati i diciotto capitani, senza che i tessitori vi repugnassero, stantechè il Senato concedè grazie che dovessero migliorarne la condizione (3).

Ma non per questo desisterono dalle pretensioni coloro che s'eran messi alla testa della plebe: chè anzi, tralasciate le cose della seta ormai condotte a buon termine, coprirono d'altri pretesti gli ambiziosi loro divisamenti. Per aumentare di forza, tirarono a sè, guadagnandoli con larghe promesse, certi giovani spavaldi, che tornati dal servizio militare straniero, mancavano di che vivere, ed anco di voglia di procacciarselo onoratamente con la fatica. Non è perciò maraviglia se disordini a disordini succederono, conculcandosi da quella sfrenata bordaglia, probità, costumi, leggi, e manomettendosi ogni cosa a suo piacimento; benchè le più volte contro il volere de'capi, poco atti ad infrenarla, e intesi a non disgustarla per valersene alla opportunità. Era nuovo fomento ai mali umori e al mal contento la carestia, sebbene per le incessanti e provvide cure dei padri attenuata. Qualunque occasione si offerisse era buona; e quella prontamente afferravano i sediziosi, avidi, com'erano, di novità. Ne implorò soccorso un tale che menavasi in carcere; ed essi furono in un istante addosso ai famigli, alcuno dei quali uccisero, altri ferirono; ed ebber di subito liberato il prigione. Nè contenti a questo, insolentirono contro il potestà che ammonivali, e portaronsi con armi al palazzo decemvirale, ove seppero essersi rifuggito il bargello

che volevan morto, portandogli odio singolare: ma trovato che ivi stavasi a buona guardia, si dispersero, e il bargello potè mettersi in salvo con la fuga. Adunato il Senato, ordinò, in quel primo bollore, si prendessero esami sopra gli autori di tali eccessi; fosse il palazzo guardato da soldati stranieri; e soggiacessero quindi innanzi a tutto il rigor delle leggi gli eccitatori o complici delle sommosse. Ma breve durò quella fermezza; e tornando a prevaler la paura, fu cassato il decreto, e conceduta nuova pienissima amnistia. Ed a tal segno crebbe l'audacia della plebe, da costringere i padri non solo a disvolere le cose da loro statuite, ma (ciò che più monta) a chiuder persino la bocca di quei nobili, che quanto lamentavano la sfrenatezza nel popolo, altrettanto deploravano la debolezza ne' reggitori (4).

Infatti, la immunità dal gastigo serviva d'incitamento per correre di tumulto in tumulto. La facilità con cui eransi ottenute le prime riforme negli ordini governativi, diè animo a presentarne delle nuove, predicandole favorevoli al pubblico bene e alla libertà: ed ai padri era forza approvarle incontanente, chè più centinaja con armi nascoste stavano aspettando nel cortile l'esito delle consulte, minacciando morte e rovina a chi contraddicesse. Vero è, che le cose messe innanzi dai capi del popolo erano savissime la più parte, ed opportune al pubblico bene; tantochè sedato quel moto, e ritornata la forza alle autorità, furono pressochè tutte conservate. Solo non si voleva lodare il modo di chiederle, sebbene non so se avrebberle ottenute per altra via.

Eccone la sostanza: fossero esclusi dall'anzianato i *forensi* non nati in Lucca, salvo quelli che ne avessero già goduto; il minor Consiglio da trentasei fosse esteso a cinquantaquattro; nissuno minore di anni venticinque potesse essere Anziano, nè di trenta Gonfaloniere; la tasca degli eligibili si facesse ogni tre anni; non più di cinque di una consorteria potessero imborsarsi in uno stesso comizio; finalmente, perdono generale: che bisognò rinnovare dipoi, stante la continuazione delle popolari congreghe; d'onde scaturirono altri capitoli che vennero ugualmente approvati, concernenti l'ordinamento de' collegj, la partecipazione de' dottori di legge all'anzianato, e la vigilanza

intorno gli spedali e le carceri, e diversi rami di grascia e di annona (5).

Negli andati tempi l'uffizio dei pacificatori era riuscito utilissimo, per sopire gli odj e le gare civili: venne pertanto rieletto, ma il male non comportava i soliti rimedj. Ogni capo-popolo, fiancheggiato da' suoi bravi, dissentiva dagli altri, tranne nel far contro ai nobili, e correre al palazzo pubblico armati: nel che tutti concordavano, sotto colore di proteggere la libertà e giovar la Repubblica. Non bastarono i pacificatori ad impedire nuovi rimescolamenti; in uno dei quali periron tre nobili e un popolano. Indi le case de' Carli, giovani valorosi e contrarj agli Straccioni, furono aggredite a furia di popolo, ed appiccatovi il fuoco; e buon per essi che eransi potuti mettere in salvo con la fuga. Allora tentarono i nobili di usar la forza, facendo venire alla città soldati delle cerne di Coreglia e di Camajore, sotto la condotta di un valoroso capitano, Ambrogio Narducci, per metterli a guardia del palazzo e frenare i ribelli. Ma questi stavano troppo all'erta per esser côlti all'improvvista. Armaronsi di subito in grandissimo numero, guarnirono i dintorni del palazzo, le mura e le porte, spezialmente quella di San Pietro, fuori della quale già erano i soldati del contado. Poteva quel giorno segnare l'estrema rovina della Repubblica, se ambe le parti fossero venute alle mani. Ma il governo prudentemente operò che quei di fuori si ritirassero; cosicchè la plebe rimase prevalente senza combattere, mentre i nobili, scoraggiati e tremanti, ripararono nelle mura domestiche. La condizione del Senato peggiorava ogni dì più, e ne stavan dolenti anche i nuovi ascritti, che per avere aggiunto lo scopo, vedevano di mal occhio il proseguimento de' tumulti. Senza che, un tal Marzilla spagnuolo, spedito a Lucca in qualità di agente imperiale durante l'assedio di Firenze, e che vi soggiornava tuttora, recò al governo una lettera di Carlo V, la quale inculcava il ristoramento della concordia. Non ignoravano i padri quanto premesse al monarca che in niuna parte d'Italia accadessero rivolgimenti da risvegliare le ambizioni e divenir fomite di guerra. Tra per questi motivi e pel timore de' sediziosi esasperati all'ultimo grado pel tentativo degli armati di Camajore, fu dal Consiglio imposto silenzio

sugli ultimi fatti; tra i quali non era il men lieve quello di aver forzato le carceri, e trattine que' prigioni che al popolo eran piaciuti. Quanto ai rammentati omicidj, di quel solo del popolano fu ordinato si conoscesse: sennonchè i congiunti dell'ucciso s'interposero perchè si desistesse dal procedere, risparmiando così al Consiglio l'enormità della ingiustizia a cui lasciavasi condurre dalla viltà e dalla paura. Quindi proibì severamente che si chiamassero armati dal contado in città: e perchè fosse meglio provveduto al pericolo, incaricò un magistrato di sei popolani della sicurezza e presidio delle porte della città; le cui chiavi dovevansi custodire, durante la notte, in palazzo dal Gonfaloniere, dall'Anziano di comando, e da ser Vincenzo Granucci, uno della ridetta magistratura, congiuntamente. I due commissarj di Coreglia e di Camajore che dieder mano alla spedizione, furon cassati, e fatti inabili a conseguire altri ufficj per un biennio: il condottiere di quelle cerne, Ambrogio Narducci, e due nobili mostratisi scopertamente contro i sediziosi, Bartolommeo Cenami e Jacopo Arnolfini, unitamente ad un loro seguace, Carlo del Coreglia, ebbero temporaneo esiglio dallo stato. E siccome i più de'ricchi e mercatanti divisavano di lasciar la patria, conducendosi a stanza più tranquilla e sicura, fu rigorosamente vietato lo andarsene a chiochessia, salvo uno special permesso degli Anziani. Ai carcerati per multe pecuniarie fu fatta intera remissione del debito: ricuperarono i Poggi, tranne quei chiariti ribelli dal Consiglio, il primiero stato: alcuni del popolo ebbero ufficj di lucro; e parecchi furono arrolati nella milizia che guarniva i torrioni e le porte. Nel castello di Camajore avendo una frotta di giovani preso le parti del Narducci, ed istigatolo a disprezzare l'intimazione del bando, il reggimento vi spedì l'agente imperiale Marzilla, che pervenne a fermare quel movimento, ed a far ivi eseguire gli ordini del governo (6).

Non è maraviglia se cotanto prosperevoli successi imbaldanzissero la parte vincitrice, che niun freno più comportava. Scoraggiato il Gonfaloniere, Bonaventura Micheli, propose in Consiglio, come narra il Civitali contemporaneo, di rassegnare insieme cogli Anziani l'ufficio: al che si opposero quei popolani stessi che sedevano nell'adunanza, confortandolo a non disperare della pubblica salvezza; e trassero in questa sen-

tenza la maggiorità de' colleghi. Ma gli avvisi di fuori segnavan prossima e irreparabile la distruzione della libertà, ove prontamente non si posasse; dispiacendo a Cesare questo focolare di dissensioni e di guerra civile, a quanto facevano intendere gli agenti imperiali nella bassa Italia. Per la qual cosa si adoperava il Senato con ogni mezzo per ottenere la tanto sospirata pacificazione.

A tal fine si andò anche tentando la via della religione. Premesso un digiuno di tre giorni, si fece una general processione, nella quale portaronsi in giro con devota pompa le reliquie de' Santi protettori della città; in quello che savi oratori predicavan dai pergami parole di carità e di fraterna concordia. Fu inoltre nominata una special commissione per ricevere i richiami dei danneggiati dalle ultime sommosse: si ordinò che le liti de' poveri, tempo un mese, si decidessero; che fosse raffermato il potere de' custodi alle porte della città; s' iscrivessero nella milizia cittadina gl' individui da quattordici a settant' anni; e s' impedissero nuovi armamenti nel contado a danno del popolo (7).

Col principio del nuovo anno entrò in ufficio il Collegio degli Anziani, secondo la nuova tasca triennale. Ser Vincenzo Granucci, vedendo di aver perduto alquanto della sua popolarità, ravvisandosi poco conforme alle massime repubblicane quel suo durar nell'ufficio delle chiavi, spontaneo vi rinunciò, e le chiavi medesime tornaronsi a custodire secondo l'antica pratica. Per cattivarsi l'amor del popolo, statuì nuovamente il Consiglio una più accurata vigilanza sugli spedali, e pensò a fornire i mendicanti e i vagabondi di ricovero e di lavoro; e, sempre coll'intenzione di rendersi grato al popolo, cacciò in bando Ansano Bambacari, per aver proferito inconsiderate parole sul conto suo. Ma non per questo la calma si ristabiliva. L' avvicinarsi della Pasqua dava non pertanto speranza che gli animi, raumiliandosi innanzi a Dio, deponessero a piè degli altari gli odj e i sentimenti feroci, per dar luogo a quelli dell'amore e della carità di fratelli e di cittadini. Dal suo lato tutto dispose il governo perchè questo avvenisse. Nel Martedì Santo (26 di marzo), diè fuori un nuovo generale perdono, che era il settimo dal principio della sommossa. Nè gli effetti discordavano questa volta dalle speranze: gli animi si andavano man-

suefacendo, e molti davano manifesti segni di compunzione; talchè si augurava rinata e fermamente ristabilita la concordia. E tanto pareva sincero e durevole l'amor della pace, che gli stessi deputati sulla vigilanza delle porte, dispogliaronsi volontariamente del loro incarico, ed anteposero fosse sgravato l'erario dal soldo degli uomini alla custodia delle dette porte per lor destinati: la qual cosa fu tosto fermata per decreto del Consiglio (8).

Giunse intanto la festa che rammemorava la libertà ricuperata dalla servitù dei Pisani. Nel tempo della processione, con cui era solito solennizzarsi quel giorno, sorgono ad un tratto di mezzo alla folla grida e clamori che disturbano la sagra funzione, e inducono i più de' cittadini a ricovrarsi nelle proprie case. Per tutto quel dì furono in armi gli abitanti della città e de' subborghi; ma nel seguente il Consiglio invitolli a deporle, e bandì Giuseppe Totti, Cesare Benedini e Vincenzo Pucci, perchè invisi al popolo. Non si arrenderono peraltro i perturbatori al volere dei padri; e levando nuovo rumore, convennero in gran numero presso l'inviato cesareo, quel Marzilla che compariva segreto fomentatore di quei tanti rimescolamenti, per trarre indi le cose a' suoi fini particolari. Passaron poi alla casa di Lazzaro Franchi, che misero a soqquadro e guastarono a lor posta. Ciò che stava più di tutto a cuore dei sediziosi, era l'allontanamento dalla città di Martino Buonvisi, temuto da loro, perchè sapevano quanto lo apprezzassero i giovani valorosi, che frequentavano la sua casa ed offerivansi pronti a secondarlo in ogni evento. I Buonvisi avevan dapprima scusato le mosse dei tessitori, nell'atto che censuravano l'imprudente contegno del reggimento che irritavali e li riduceva agli estremi: ma i soprusi continui a cui soggiacevano i cittadini più riputati, e l'anarchia tuttodì crescente, li fecero cambiar d'avviso; e ciò, naturalmente, li rese odiosi al popolo ch'essi per lo innanzi blandivano e compiangevano. Corse voce, ad arte divulgata, che Martino aspirasse all'assoluta signoria dello stato. Tanto bastò per concitargli contro l'empito di quei furibondi, che minacciavano spianarne le case colle artiglierie tratte a forza dal pubblico palazzo; ed avrebbero forse compiuto il disegno, malgrado la vigorosa resistenza de' Buonvisi, se fossero stati di concorde volere. Alcuni che non amavano quei

nuovi eccessi, si posero di mezzo, operando che molti si ritirassero; per la qual cosa i rimasti, vedendosi in poco numero, si sbandarono: onde nel dì vegnente (9 aprile), ebbero i Buonvisi abilità di uscire dalle proprie case, e ricovrare ad una lor villa suburbana, ove di corto convennero molti nobili loro aderenti. Intanto gli Anziani convocarono un general parlamento o colloquio de' capi di famiglia d'ogni ordine di cittadini, per averne il parere, e a fine che quello che il maggior numero deliberasse, dovesse tosto fermarsi in legge. Grave fu il dibattimento in quel numeroso consesso: tuttavia la maggiorità opinò che il Senato, deposto qualunque riguardo, dovesse con prestezza e risolutamente sanare i mali che travagliavano la città; incominciando dal condurre cento fanti stranieri, affinchè il reggimento godesse piena libertà nel deliberare, e si ristabilisse la quiete ai mercatanti necessaria per esercitare con sicurezza i loro traffichi a sollievo degli artigiani della seta: frattanto quelli del colloquio che non erano senatori, rimanessero in palazzo finchè durasse l'adunanza del Consiglio. Il quale incoraggiato dal costoro esempio e confortato dalla loro presenza, approvò il tutto con suffragj pressochè unanimi; aggiungendo che, mentre s' andasse facendo l'arrolamento dei soldati stranieri, dovesse iscriversi un numero di cittadini o distrettuali, bastante al presidio e sicurezza della città, i quali soli potesser far uso delle armi, vietate per qualunque altro. Fu data cura al Pretore d'inquisire, arrestare ed esaminare i colpevoli degli eccessi commessi dopo l'ultimo perdono del Martedì Santo, e di proporre i castighi agli Anziani, che doveano riferire il tutto al Consiglio, il quale ne riservava a sè la final decisione. Parve anche opportuno rivocar l'esiglio decretato nel dì precedente contro i tre cittadini testè nominati, perchè estorto ai padri dalla violenza dei faziosi (9).

In quello che il Senato stava deliberando, alcuni della parte degli Straccioni che nel parlamento eransi opposti, ma invano, alla presa determinazione, uscirono occultamente del palazzo, ed invitarono i compagni a mandarla a vuoto. Nè tardaron costoro ad assaltare con grande impeto il palazzo: ma questa volta non venne lor fatto di dar la legge al Consiglio; il quale trovò assistenza e difesa nella più parte dei cittadini del parlamento, i quali, quantunque disarmati, si fornirono abbondante-

mente del bisognevole nella pubblica armeria per far testa ai ribelli, e salvare il decoro e la vita de' reggitori. Malgrado reiterati sforzi, non poterono quelli di fuori venire a capo de' loro disegni; perocchè contavano entro il palazzo pochissimi seguaci, cui non era dato far nulla in loro pro. Uno di essi, Alberto da Castelnuovo, tentò un colpo disperato, mettendo una corda accesa entro un barile a metà pieno di polvere sulfurea che trovavasi posto fra molti altri, l'accensione e scoppio dei quali avrebbe fatto saltare in aria quanti si trovavano a consulta. Ma, fortunatamente, non incendiò che quel solo barile, senza che alcuno ne morisse, essendone sol pochi rimasti offesi nella persona. Sciolto il Consiglio, sonò a stormo la campana della torre attigua al palazzo, cui fecer eco le altre della città. A quel segnale armaronsi le milizie cittadine, avviandosi bene ordinate a palazzo, a difesa del governo e a sostegno delle leggi frescamente stanziate. Al comparire di tanta gente in arme, si ritirarono i faziosi e lasciaron libero il palazzo: ma sconsigliatamente le milizie, veduto sgombrato il luogo e stimando la cosa finita, si ritiraron pur esse, riducendosi ciascuno alle proprie case. Per la qual cosa i sediziosi si raccozzarono in maggior numero, e vi tornarono impetuosi, sbaragliando facilmente i pochi rimastivi a guardia, e rioccuparono il cortile, senza però tentare altre novità. In quelle strette, gli Anziani si appigliarono all'unico partito che rimaneva; quello, cioè, di avvertire segretamente Martino Buonvisi che accorresse in quella notte medesima con quanti soldati raunar potesse nel contado, per troncar finalmente il corso a tante sciagure. Infatti, era questo il mezzo più sicuro, perchè la divisione del popolo non comportava che le menti si volgessero di concerto ad uno stesso fine: mentre anco quelli che eran mossi da buone intenzioni, potevano di leggieri venire aggirati da chi soffiava con arte in quel fuoco; laddove gli uomini di contado non altro desideravano che servire ai loro padroni, lasciandosi interamente condurre dai loro cenni. Aperta chetamente nel fitto delle tenebre la porta di San Donato, entrò Martino alla testa di cinquecento armati, e mosse con essi verso il palazzo; di cui, dopo breve resistenza, rimase in possesso. Al sorger dell'alba del 10 aprile, avean le cose cambiato notabilmente d'aspetto: molti de' capi-ribelli fuggiti, scalando di

notte le mura; alcuni nascosti nelle proprie case, stoltamente fidando in nuovo perdono; altri ricovrati in casa il Marzilla, ove teneansi al sicuro da qualunque molestia: cosicchè gli agitatori erano affatto scomparsi, nè più aveva la plebe chi la sospingesse a nuove perturbazioni. I buoni cittadini mostraronsi grati a Martino Buonvisi, lui concordemente salutando ristoratore della quiete e della pubblica sicurezza, padre e liberator della patria. I senatori, che aveano il giorno innanzi ostentato gran vigore, sebbene attorniati dai faziosi, poterono con libertà deliberare nell'adunanza che tennero immediatamente, ordinando severe punizioni per gli autori ed eccitatori delle ultime turbolenze dal Martedì Santo in poi. Le parole della riformagione suonano alquanto diverse dal passato, poichè gli aggressori del palazzo vi vengono qualificati *traditori della patria*. Agli Anziani è commesso farli carcerare, sottoporli ad esami e torture, far citare i fuggiti, da doversi riguardare come rei di lesa maestà se non compariscano. Provvede, inoltre, il Consiglio alla custodia della città; rafferma novamente tutte le perdonanze concedute innanzi al 26 marzo; esorta i cittadini a riprendere tranquillamente le ordinarie occupazioni; vieta il molestare altrui in fatti o in parole; riduce il prezzo del grano, e libera i contadini dalle multe per essi dovute allo stato. Mercè di queste arti, e soprattutto per lo spavento ond'era la plebe compresa, il reggimento procedette sicuro contro gl'incauti che non furon presti al fuggire. Sei di costoro tratti a viva forza dall'asilo del Marzilla, malgrado i richiami e protesti di lui, furono carcerati, unitamente ad altri caduti del pari in poter della forza. Toccò poi al Pretore e ad una balìa speciale formarne processo. Letti a più riprese in Consiglio gli esami, dodici furon dannati nel capo, colla confiscazione de' beni; sei ai remi per la vita, e sei a tempo; uno a perpetuo, e quattro a temporaneo carcere; sette alla rilegazione in diversi luoghi; tre a perpetuo esiglio; ed otto soli andarono assoluti. Dei contumaci al precetto di comparire giudizialmente, che sommavano a cinquantanove, tre soli ebbero perpetuo esiglio: sugli altri cinquantasei pendeva pena di morte se rimpatriassero. La confiscazione fu applicata a quarantacinque di loro, quattordici rimanendone esenti. Informò il governo della ricuperata quiete la corte pontificia, e gli altri principi d'Italia.

Fra gli agenti cesarei mostrò dapprima qualche sospetto il marchese del Vasto, forse per le sinistre insinuazioni del Marzilla: laonde spedì a Lucca un suo fidato a chiarirsi delle cose, ma finì poi con lodare la condotta tenuta dai padri; i quali pensarono a liberare dalle riportate condanne que' tali che nelle passate vicende il furor della plebe avea designati al governo come rei di attentati o d'ingiurie contro di essa (10).

Ma non bastavano le inflitte punizioni se scansava il fio della passata oltracotanza quel ser Vincenzo Granucci, che nelle cose delli Straccioni aveva avuto parte principalissima, benchè fossesi tenuto in disparte negli ultimi rivolgimenti, che pur soli dovevan formar subietto di criminale inquisizione. Lo stesso dicasi di quei che in qualunque modo avean cooperato ai tumulti di già perdonati. A fine di riuscire all'intento, rimanendo salva la fede delle promesse, si ebbe ricorso ad una pratica già in uso nella Repubblica, come abbiamo ad altro luogo accennato, a quella cioè del *discolato*. Molto si diffuse il Consiglio per giustificare il motivo dell'applicazione *salutare* di quella legge ai *disseminatori di zizzania e scandali in rovina della libertà, i quali sono da segregarsi affatto dal consorzio dei buoni*. Quindi ser Vincenzo Granucci e Andrea Brancoli andarono in esiglio per otto anni, mentre Alessandro e Filippo di Poggio, Giovan Bernardino de' Medici, e Martino Bernardini, sebbene descritti nelle polizze, non ebbero il numero de' voti necessario a incorrer la pena. Stava poi sommamente a cuore del Senato l'abbassar nuovamente la oltracotanza della famiglia di Poggio, la quale con avere scopertamente secondato i faziosi, erasi ripristinata negli antichi diritti. *Meglio nemici che cittadini sembrando costoro*, la riformagione privolli d'ogni ufficio e magistratura, e volle fossero trattati per anni sei, prorogabili eziandio in maggior tempo, al pari de' foresi e de' contadini. Gli omicidj, le ferite, e ingiurie commesse dal 9 aprile in poi, *a benefizio della Repubblica, ed a ricuperare la libertà*, dai nobili e loro seguaci dovevano affatto dimenticarsi. Con rinnovare il divieto delle armi, con provvedere alle difese del palazzo decemvirale, finalmente con riparare alla carestia dei viveri, mezzo necessario a tener quieta la plebe, ebbero compimento le cure del Senato sul particolare degli Straccioni (11).

Dal sin qui detto si può facilmente rilevare la poca avvedutezza del governo sia nell'eccitare il mal contento degli artigiani della seta, sia nell'irritare i cittadini non nobili con privarli ingiustamente degli ufficj. In prova di ciò basti il considerare, che sul principio non pochi de' nobili, meglio avveduti, trovavan giusti i richiami degli uni e degli altri malcontenti, e li appoggiavano del loro favore: che se poi il corso degli avvenimenti fe loro cambiare disposizioni, ciò avvenne perchè, com'è solito ne' popolari rivolgimenti, sorsero di mezzo alla plebe uomini contaminati dalle più brutte sozzure, che si fecero ad ingiuriare e malmenare ugualmente tutto l'ordine del patriziato, senza eccettuarne chi parteggiava per gli artigiani e per le riforme. Costoro soltanto hanno da accagionarsi degli eccessi che seguitarono a quel popolare commovimento, da giuste cause prodotto. In generale, il popolo lucchese allora, come sempre, per natura tranquillo e ripugnante alle novità, non sarebbesi mosso a romoreggiare senza esservi tratto da chi, in luogo di reggerlo paternamente, mirava soltanto a rendersi esclusivo il potere, con farlo servo. E una dimostrazione non dubbia ne avea dato nel fatto de' Poggi con disprezzare le costoro sediziose chiamate. Nè dee già credersi che la moderazione usata dal Senato provenisse sempre da violenza; perciocchè l'intimo convincimento di aver cagionato quei mali, molto contribuiva a rendere i nobili inchinevoli a far ragione alle domande del popolo: le quali se ferivanli nell'orgoglio, era pur forza fossero da loro riconosciute come consentanee alle basi dell'ordinamento civile della Repubblica; di modo che la più parte delle nuove riformagioni conservossi, come ho notato, inalterabile nei successivi tempi. D'altra parte, la clemenza incitava i malvagi a nuovi delitti, che i moderati e i prudenti fra il popolo non sapevano impedire; perchè la diffidenza e il sospetto sul conto de' nobili, costringevali a circondarsi di gente risoluta, e capace di respingere all'uopo la forza con la forza. In somma, le cose eran venute a tale, che le sole armi dovevan decidere la lite. Abbiamo veduto come i nobili usassero la vittoria, e il seguito di questa narrazione chiarirà come si adoprassero di assicurarsene i frutti. Il duca di Ferrara, visto prendere mala piega alla nostra Repubblica, lacerata dalle intestine discordie, si avvisò di trarne

profitto suscitando le popolazioni di Garfagnana contro le lucchesi limitrofe: ma poi, cambiato consiglio quando vide quetato il rumore, fece intendere che desiderava comporre amichevolmente le differenze. Frattanto convenne ai nostri pagare tremiladugento scudi al capitano imperiale Maramaldo, affinchè da Pistoja non transitasse colle soldatesche pel territorio lucchese. Il Marzilla, a cui era divenuto increscioso il soggiorno di Lucca, dove niun conto facevasi dell' autorità di cui si diceva investito da parte di Cesare, si dispose alla partenza; e il reggimento, creandolo cittadino e presentandolo di scudi duemila, mentre gli dimostrò apparentemente di professarglisi grato, fu molto contento di vederne l' andata.

Fra gli usciti di Poggio, Vincenzo e Teseo, unitamente a prete Lorenzo Matraini, fuggito di carcere durante il processo degli Straccioni, tramavano con altri a danno di Lucca, non senza segreto concerto di Alessandro duca di Firenze, che ricambiava la cortese ospitalità ricevuta nelle sue passate disavventure, con proporsi la distruzione della Repubblica, che ambiva di unire ai proprj dominii: il quale suo perfido intendimento venne poi meglio chiarito da deposizioni ricevute nell' anno seguente. Del resto, venuto al governo sentore di questa macchinazione, ne fece processo, e punì di morte uno de' rei, e due colla prigionia. Ma questa scoperta irritò a segno l' animo de' padri contro il nome poggesco, che dieron fuori nuovo decreto; nel quale, oltre gli antichi e recenti delitti, motivato il tradimento dianzi scoperto, vollero con pubblica nota d' infamia colpire perfino i discendenti di quella stirpe, con escludere a perpetuità tutti i Poggi da ogni sorta di pubblico ufficio, spogliarli delle prerogative di cittadini, e nuovamente costringerli a lasciare od a vendere le case presso San Lorenzo *in Poggio*, nelle quali eran tornati col favore degli Straccioni. Ai Poggi assenti fu vietato d' accostarsi alla città per miglia cento; rinnovaronsi i decreti sulla custodia delle porte e delle mura; fu ampliato e corretto il capitolo dello statuto sopra i ribelli; e creossi una balìa la quale dovesse far delle indagini circa i passati tumulti, e provvedere che la città non venisse turbata da nuove macchinazioni (12).

NOTE

(1) A. Armario 11, N.° 51. — Armario 12, N.° 48, da c. 55 a c. 94. — Armario 16, N.° 30. — Armario 26, N.° 10, c. 78 tergo, 299.
Riformagioni dei 12 e 29 ottobre 1529; 17 giugno, 18 agosto 1530.

(2) A. Armario 12, N.° 48, c. 116.
Riformagioni dei 15 gennajo, 28 aprile e 2 maggio 1531.
Civitali, *Storia di Lucca MS.*
I nomi de' quattro cittadini inviati a calmare i sediziosi, sono: Giovan Battista Nobili, Bernardino Cenami, Lodovico Buonvisi e Giovan Battista Minutoli.

(3) A. Armario 12, N.° 48, . 120. 121.
Riformagioni dei 25 e 26 maggio 1531.
Civitali, *Storia MS.*

(4) A. Armario 12, N.° 48, c. 130 tergo, 132.
Riformagioni dei 17. 18. 21 luglio e 2 agosto 1531.
Civitali, *Storia MS.*

(5) A. Armario 12, N.° 48, c. 135 tergo, 137 tergo.
Riformagioni per le tasche, dei 29 novembre e 1. 12. 13. 14. 15 dicembre 1531.
Altre Riformagioni dei 30 agosto e 26 settembre 1531.
Civitali, *Storia MS.*

(6) A. Armario 12, N.° 48, c. 138 tergo, 142 tergo, 143 tergo. — Armario 16, N.° 131.
Riformagioni dei 20 ottobre, 19. 22. 28 novembre e 6 dicembre 1531.
Civitali, *Storia MS.*

(7) A. Armario 12, N.° 48, c. 145.
Riformagione degli 11 dicembre 1531.
Civitali, *Storia MS.*

(8) Riformagioni dei 2. 16 gennajo, 16 febbrajo, 26 marzo 1532.
Civitali, *Storia MS.*
Sei furono le perdonanze antecedenti a quest' ultima del Martedì Santo. Ecco le date delle respettive Riformagioni:

1.ª 2 maggio 2.ª 25 detto 3.ª 18, 21 luglio 4.ª 30 agosto 5.ª 19 novembre e 6.ª 11 dicembre	1531.

Non si comprende perchè la 7.ª (de' 26 marzo 1532) risalga non alla 6.ª, ma si alla 5.ª Bisogna che non fosse riuscita di molta soddisfazione per la quiete degli Straccioni la redazione del decreto sopra la 6.ª, e che perciò si volesse partire dalla 5.ª

(9) Riformagioni degli 8 e 9 aprile 1532.
Civitali, *Storia MS.*

(10) A. Armario 4, N.i 74.75.76. — Armario 12, N.° 49, da c. 3 tergo a c. 5. — Armario 29, N.° 9, da c. 126 a c. 130 tergo. — Armario 30, N.° 46, da c. 59 a c. 62 tergo.
Riformagioni dei 10.15.19.23.29.30 aprile, 10. 14. 16. 17. 18. 22 23 maggio, 11. 17 giugno 1532.

Condannati sui quali fu eseguita la pena.

Decapitati con la confiscazione de' beni	Ser Lodovico Matraini Giovanni di Poggio Gio. Battista Cattani Biagio da S. Agata Cristoforo Ciomei Giorgino di Stefano	19 aprile.
	Domenico detto Morgante Nicolao del Coregliaje Teodoro suo figliuolo Giuseppe Bellini Matteo Vannelli Bernardino Granucci	14.17 maggio.
Condannati alla galea in vita	Larino Larini Bartolommeo da Buti Matteo, Giuseppe } dal Pino Jacopo, Venanzio } Tambugia	18 maggio.
Condannati alla galea a tempo	Pietro del Ghianda Cesare da Marlia Bastiano Gerardi Vincenzo Fabri Vincenzo detto il Mancino Jacopo Parensi	18.22. 23 maggio.
Al carcere perpetuo	Girolamo di Domenico detto Morgante.	22 detto.

Al carcere temporaneo	Giovanni da Moriano Bartolommeo del Pettinajo Pieruccio da Marlia Stefano Luchini	18. 22. 23 maggio.
Rilegati in città	Vincenzo Granucci Cesare da Moncigoli	11 giugno.
Detti in contrade straniere	Giovan Battista Dati Vincenzo di Poggio Filippo di Giuliano Filippo, Michelangiolo di Giovanni Granucci	4. 11 detto.
All' esilio perpetuo	Raffaello Micheli Bernardino, Maria di Poggio	2. 3 maggio, 11 giugno e 10 aprile 1534. — Riformagioni.

Condannati in contumacia.

Alla pena capitale e alla confiscazione	Silao, Giannino da Castelnuovo Michele da Cerreto Baldassarre d'Antonio, Baldassarre di Matteo da Stazzema Bartolommeo, Guglielmo, Teseo di Poggio Giuseppe da Colle Gismondo dalla Luna Tommaso del Basso Filippo Pini Simone Brancoli Filippo da Fiano Pietro da Marlia	Libro di Bandi ec., c. 19.
	Alberto da Castelnuovo Gismondo da Coreglia Giorgio, Nicolao, Andrea dalle Sperole Vincenzo, Pietro del Ghianda Matteo del Toso Paolo detto il Bigello Nicolao, Bastiano da Marlia	Detto libro, c. 20.

Alla pena capitale e alla confiscazione	Antonio da Staccino Bernardo dal Bagno Lazzarino da Recco Iacopo da Ghivizzano Lorenzo di Vincenti Trombone Giovanni da Pozzuolo Nicodemo di Lando Giuseppe Cimatore Domenico di Giusto Nicolao da Stazzema Vincenzo Giovanni Giuseppe da S. Vito	Granucci	Libro di bandi ec., c. 20.
Alla pena capitale	Matteo Garbani Michele da Pescaglia Andrea Quilici Amadore Amadori Federico Garzoni Gio. Battista Masini Bartolommeo Civitali Vincenzo da Coreglia G. Jacopo Benedini Masino Masini Nicolao detto il Borghetto Gio. Fancella da Matraia Antonio Luporini Antonio Buonaccorsi		Riformagioni del 17 giugno 1532.
Alla pena capitale e alla confiscazione	Paolino Granucci Filippo Matraini Guido da Lammari	fuggiti di carcere	A. Armario 4, N.° 74, c. 152.
All'esilio perpetuo e confiscazione	Gio. Battista da Corsanico Ser Bastiano Girolamo	Granucci	

Oltre li due mentovati, fuggì anche di carcere prete Lorenzo Matraini, contro cui non pare fosse inflitta pena, salvo l'esser privato (Riformagione del 17 luglio 1532) del posto di cappellano del palazzo.

Narra il Civitali (*Storia di Lucca MS.*), che prete Gio. Battista Danielli, già pensionato come fautore degli Straccioni per Riformagione del 6 dicembre 1531, e prete Gio. Giuseppe da Matraja, furono strangolati nella carcere, perchè partecipi degli ultimi rivolgimenti. Realmente, nell'indice alfabetico del processo (A. Armario 4, N.° 74), in margine a questi due nomi, vedesi segnata una ✠ come per gli altri giustiziati. Si spiega male, per altro, come il Consiglio che aveasi riservata la facoltà

di sentenziare indistintamente su tutti i rei, non l'abbia usata per questi due. Altra croce vi è pure incontro al nome di Francesco di Pellegrino da Lucca; ma leggesi a c. 116 tergo del citato processo, ch' ei morì di morte naturale in carcere.

(11) A. Armario 12, N.° 49, c. 10.
Riformagioni dei 4. 14. 21 giugno, 17 luglio e 27 settembre 1532.
Civitali, *Storia MS.*

(12) A. Armario 4, N.i 73. 77. — Armario 9, N.° 89. — Armario 12, N.° 49, c. 32. 33. — Armario 26, c. 103 tergo; N.° 10, c. 299.
Riformagioni dei 30 aprile, 9 agosto, 19 settembre, 6. 7. 13. 19. 25 novembre e 6.7 dicembre 1532.

Capitolo VII.

Pagamenti agl'Imperiali, e passaggio dei costoro soldati. — Lavori per le acque. — I Granucci ribelli. — Conservazione dei pubblici documenti. — Lucca visitata dal Papa e da Cesare. — Questioni coi vicini, e soprusi medicei. — La Repubblica tacciata di eresia. — Congiura di Pietro Fatinelli. — Aria infetta delle marine. — Nuovo divieto dei libri ereticali.

(1533-1545)

Nuova lega contrassero in Bologna il Papa, l'Imperatore, e i duchi di Milano e di Ferrara, e le repubbliche di Siena, Genova e Lucca per la difesa d'Italia, obbligandosi ciascuna potenza di sborsar tosto una determinata somma per apprestare l'occorrente, e quindi provvedere al mantenimento annuale de'capitani, e reprimere le invasioni e le ostilità. Benchè gli oratori lucchesi dapprima insistessero per fare entrare la Repubblica in quel trattato, come aderente, non come parte stipulante, a fine di esentarla dalla tassa; dovettero nondimeno secondare la volontà di Cesare, che ne determinò il quantitativo, promettendo però di assisterla e difenderla in qualsivoglia congiuntura. La lega venne indi nuovamente raffermata, e durarono i pagamenti anche negli anni successivi.

Ad acquetare i Pietrasantini, che incessantemente lagnavansi dei danni che pativano dal fiume di Camajore, mentre sboccava di quel tempo in mare alla foce di Motrone, bisognò promettere di eseguire la diversione di esso fiume, in modo che il nuovo alveo giacesse tutto nel territorio lucchese (1).

Spiava continuo il governo le mosse degli sbanditi; e potè perciò intercettare la corrispondenza che teneva per lettere Ser Vincenzo Granucci, dalla quale traspariva il suo mal animo contro la Repubblica, e le male opere di Giovan Battista fratello di lui, e di altro Granucci detto Ser Bastiano, che convenivano coi ribelli e ordivano pericolose macchinazioni. Presentate siffatte lettere al Consiglio, furono essi chiariti ribelli, spogliati de' beni, e rilegati fuor d'Italia, promettendo una taglia a chi gli uccidesse, ove rompessero il confine. Per tre anni niuno della famiglia Granucci poteva uscire del territorio

senza permesso del reggimento. E perchè Giovanni Cinacca, consapevole della trama, non l'avea rivelata, fu dannato nel capo; come lo furono, in contumacia, Ser Andrea e Ser Matteo Granucci, avendone Filippo, altro di quel nome, pena soltanto la rilegazione.

Essendochè la terra di Viareggio richiamava le sollecitudini del reggimento, offerì vantaggiosi patti a chi vi fabbricasse. Poi, ravvisando necessario il munirla di difese, imprese a costruirvi una torre; che tuttavia sussiste, benchè il progressivo allontanamento del mare rendessela in processo poco adatta allo scopo a che era stata edificata: il qual lavoro fu condotto a compimento nello spazio di anni otto successivi (2).

Nè dovea solamente la Repubblica contribuire a sicurare i possedimenti spagnuoli in Italia dalle aggressioni delle armi di Francia, ma eziandio le coste marittime dagl' insulti dei pirati turchi, guidati dal formidabile Barbarossa. Munì pertanto il Consiglio delle opportune facoltà dodici cittadini e il Gonfaloniere di Giustizia, affine di compiacere anche in questo l'Imperatore, che voleva mettere in mare un'armata poderosa, bastante a respingere gli assalti di quel nemico del nome cristiano (3).

Le tante peripezie a cui nei secoli XIV e XV soggiacque la Repubblica, aveano sminuito, come ho già notato, considerabilmente il suo territorio; avendone usurpato molti luoghi, parte colle armi e parte con inganno, i governi circonvicini. Ma i padri serbavano tuttavia la ricordanza di quegli antichi possedimenti, nè volevano defraudare la patria e i successori della speranza di racquistarli, allorquando se ne offerisse propizia la occasione. Quindi è che stimarono opportuno il commettere a tre cittadini di raccogliere e far diligentemente trascrivere le scritture pubbliche, risguardanti i diritti e le ragioni del Comune sopra le castella e terre che già erano appartenute o appartenevano di presente alla sua giurisdizione: al che adempirono i deputati nello spazio di cinque anni, con riportare in doppio esemplare tanto le carte su cui fondavansi i sopra enunciati diritti, serbata la debita classsificazione pei diversi luoghi cui riferivansi; quanto ancora i trattati di alleanza e di pace, e le composizioni tutte stipulate fra la Repubblica e gli altri governi, corredando i documenti riportati

di quante notizie storiche giovassero a rischiararli; dalle quali ho spesso attinto molte delle particolarità per me narrate. Anche di altri libri di non lieve importanza si stese copia: il che, vistane la utilità, spezialmente per le controversie di confine, si proseguì a fare successivamente, conducendo la serie ordinata di quelle notizie a tutto il secolo XVIII (4).

Carlo V erasi da Roma trasferito a Siena, ove il governo gl'inviò due oratori, che il dovessero pregare di visitare il suo *fedelissimo* e *devotissimo popolo di Lucca*. Al qual desiderio avendo annuito l'Augusto, fu provveduto alle spese per ricettare e trattar degnamente ospite così illustre, con la sua corte e le soldatesche, onde veniva scortato. Gli Anziani gli si fecero incontro alla porta della città, della quale gli presentarono le chiavi in segno di vassallaggio. Riporta il Civitali, testimone oculare, le parole di ossequio con che venne arringato dal capo della Repubblica, e gli altri particolari del ricevimento. Il fragore delle artiglierie, il suono delle campane a festa, gli addobbi esterni delle case, la frequenza straordinaria del popolo (cose solite a rinnovarsi ad ogni occasione di simil natura), furono le dimostrazioni del giubbilo che recava la venuta dell'Imperatore; alla quale si aggiunse la liberazione de'carcerati. Ebbe stanza nel palazzo vescovale; gli officiali della corte, e gli ambasciatori nelle case de'principali cittadini; l'esercito, salvo tremila soldati che furono ricevuti in città, si attendarono al di fuori. Durò la dimora dell'Imperatore dal 6 al 10 maggio, con andarne al Comune la somma di dodicimila ducati (5).

Sino dal 1527 avea riconosciuto il Senato quanto fosse necessario riformare il codice delle leggi, e ne avea dato l'incarico ad una deputazione di cittadini; intenzione che le vicende dei tempi non consentirono di maturare. Quindi ne fu data nuovamente cura a sei cittadini, ai quali venner dipoi aggregati altri sei; e questi dieron compimento alla riforma del codice: che avendo riportato l'approvazione del Consiglio, si fece, tre anni più tardi, di pubblica ragione con le stampe nelle due lingue latina e volgare, salvo che il solo testo latino dovea far fede in giudizio. Continuò questa compilazione di leggi, con le giunte e modificazioni che vi si fecero di mano in mano, ad essere in vigore, finchè stette la Repubblica (6).

La violenta morte del duca Alessandro de' Medici, ucciso per mano di Lorenzo o Lorenzino de' Medici suo congiunto, tenendo in sospeso le sorti di quello stato, diè speranza ai Lucchesi di poter ricuperare le terre già loro usurpate. Il perchè, dal Consiglio fu a ciò deputato un ufficio particolare, e mandato a Cesare un oratore che dovesse appo lui far valere le ragioni del Comune. Ma quegli, largo sol di parole verso la Repubblica, non si diè alcun pensiero di contentarla. Egli frattanto concedette il ducato di Firenze a Cosimo, figliuolo di Giovanni de' Medici; principe astuto e simulatore scaltrissimo, che seppe mandare a vuoto le pratiche de' nostri negoziatori per la restituzione degli antichi possedimenti; e che in ogni occasione, come avrò luogo di mostrare, studiossi di nuocere a Lucca (7).

Mentre gl'imperiali poco largheggiavano di favori, non si rimanevano però dal vessar frequentemente la città da loro *protetta*. Il marchese del Vasto mise i Lucchesi nel bivio di sopperire al mantenimento de' soldati spagnuoli che guardavano la Toscana, ovvero di ricovrarli per alquanti mesi nel loro stato, in cui parte di essi erasi già inoltrata. De' due mali fu scelto quello che parve il minore; e il governo convenne di pagare scudi ottomila a Giovanni Giorgio da Lampugnano, condottiero di quell' esercito.

Papa Paolo III, recandosi ad un abboccamento in Provenza con Carlo V e col Cristianissimo, passò, tanto nell' andata quanto nel ritorno, da Lucca; ove furongli usate quelle dimostrazioni che convenivansi al capo della cristianità, e alla particolare affezione di cui aveva dato frequentemente prova alla Repubblica (8).

Una banda di Massesi, sudditi della marchesa Cibo, assaltò repentinamente la terra di Montignoso, mettendola a ruba. Compresi da gravissimo sdegno, vollero i padri che fosse prontamente risarcito l'onore della Repubblica, vilipeso da quei ribaldi, con ordinare un imprestito di scudi diecimila, e dando cura a nove cittadini di provvedere che fosse vendicato l'oltraggio. Statuirono parimente, che niun suddito della marchesana potesse condursi a soldo dalla Repubblica, e che fossero tosto incarcerati quanti se ne trovassero nello stato. Non assonnarono i Nove; e apprestato l'occorrente in muni-

zioni da bocca e da guerra, e buon numero di soldati, spedironli alla volta di Massa, che pagò assai cara la sua baldanza; e cinta d'assedio, sarebbe ben presto venuta in potere de' nostri, se la marchesana non avesse trovato validi protettori nel vescovo Aquilano, nel duca di Firenze e nel cardinal Cibo, che s' interposero in favore di lei, chiedendo cessassero le ostilità, e promettendo salvi l' interesse e l' onore del Comune. Ai costoro ufficj s'unì l' invito del marchese del Vasto di deporre le armi; al quale, sebbene paresse duro ritirarsi da una impresa che volgeva a buon termine, fu forza di cedere con richiamare le soldatesche, contentandosi della somma di quattromila ducati in rifacimento de' danni, aggiudicata in pro de' Lucchesi dallo stesso marchese del Vasto, in cui fu rimessa la decisione della vertenza.

Anche di Toscana vennero molestie, perciocchè in conseguenza di risse, con omicidj e ferite, tra gli uomini di Castelvecchio fiorentino e quelli di San Quirico di Valdriana, tentarono le bande di Firenze un colpo di mano su quest'ultimo castello; sebbene senza effetto, per essere stati gli abitanti saldi nella difesa, sintantochè giunse loro dalle terre circonvicine soccorso bastante a disperdere gli assalitori. Simulò il duca Cosimo che quella mossa d' armi fosse seguita per mero arbitrio de' capitani, senza saputa di lui (9).

L' attenzione de' padri fu richiamata dal bisogno di provvedere ai danni provenienti dalle acque, specialmente del Serchio, e del fosso antemurale della città, che non iscorrendo liberamente, era causa di mal aria ne' dintorni; al che fu posto sollecito riparo. Quanto al fiume, ne fu deviato il corso fra il ponte a Moriano e quel di San Quirico. Fra quest' ultimo e l'altro di San Pietro, fu indi a poco allargato il letto, che per esser ivi troppo angusto, non dava ricetto bastante alle acque in tempo di piena: i quali provvedimenti migliorarono d' assai la condizione delle campagne, poco innanzi soggette alle inondazioni.

Oltracciò, il Senato mise fuori una legge che interdiceva le cariche, le magistrature e gli ufficj, sì d'onore come di lucro, a tutti coloro che da dodici anni avessero preso domicilio in Lucca, ed ai loro figliuoli ed ai nati da questi, non meno che a quelli che vel prendessero in avvenire, ed ai loro discen-

denti nei gradi segnati; rimanendo però salvi gli altri diritti di cittadinanza, e tranne sol questo, da non essere lor compartito che passato il secondo grado. I motivi recati nel proemio della legge prendono a fondamento l'esperienza; che dimostrava, secondo essi, la rovina delle città libere derivar le più volte dai novelli ascritti, che, non per anche affezionati alle leggi e costumanze della nuova patria, facilmente si facevano autori di pericolose innovazioni. Anche per quei del contado furon ristrette le condizioni volute all'acquisto della cittadinanza. Ebbe posto nel codice la nuova legge, che si ha da riguardare come un esperimento fatto dal Senato per agevolare il sentiero alle esclusioni perpetue, le quali stabilirono di poi l'aristocrazia, col rovesciamento del potere popolare (10).

Nate, in questo mentre, contese fra le terre confinanti di Pontito e di Lanciola, la rôcca di questa, che fa parte del contado pistojese, fu incendiata dagli abitanti della prima, che dopo avervi commesso uccisioni e ruberie, se ne tornarono baldanzosi alle loro case. Ma il Senato, premuroso di scansare motivi di dissensione col duca Cosimo, volle testificargli, dannando a morte quattro dei malfattori, quanto altamente disapprovasse il costoro operato (11).

Per le reiterate istanze dei possessori de'molini suburbani, che venivano posti in moto dall'acqua del condotto, ma con iscarso profitto, stante la insufficienza della medesima, mentre le convenzioni fermate col governo guarentivano loro il mantenimento della quantità necessaria per la macinazione; fu dato nuovo corso a quel fosso, derivandolo da altra foce praticata nella ripa del Serchio: il tutto a comodo ed uso dei detti molini, e di altri ancora da costruirsi entro il recinto della città, con restarne demoliti alcuni, la conservazione dei quali non sembrava profittevole.

Bisogna però, che le arti usate nel regolare il nuovo canale fossero men che lodevoli; perciocchè riandando le pubbliche scritture, discopresi che più volte, nel durare del XVI secolo, furono le cure del reggimento intese a ripor mano all'opera, innanzi che questa raggiungesse il necessario perfezionamento (12).

Il marchese del Vasto mandò tremila Spagnuoli nel territorio della Repubblica, che vi soggiornarono a carico di lei per

due mesi; il cui mantenimento costò cinquemila ducati, ed altri duemila dovettero spenderne i Lucchesi per ottenere che se ne andassero. Appena furon liberi da quegli ospiti, cui rendeva viepiù molesti l'eccessivo caro de' viveri, il duca di Firenze mandò duemila pedoni e dugento guastatori a distruggere una parata fatta nel Serchio presso a Ripafratta, che dicevasi pregiudicevole alla riva contigua del territorio pisano: oltrechè que' soldati devastarono un tratto di campagna, e vi incendiarono diverse case; e se il castello di Nozzano non fosse stato ben guardato, avrebbe corso rischio d'esser preso d'assalto. Si richiamarono i nostri di quella violenza presso l'Imperatore, ma invano; e invano chiesero risarcimento dei danni, poichè il Duca, che troppo bene s'intendeva cogli agenti cesarei, fe andare a vuoto le pratiche della Repubblica; la quale dovè sperimentare più volte quanto poco potesse contare sulla protezione di Carlo contro i soprusi che le venivano dai più forti (13).

Non è da passare sotto silenzio un'utilissima riformagione intorno al conservare le scritture di pubblico e privato interesse. Nella stanza detta la *Tarpea*, dovean collocarsi le carte più importanti sulle cose del governo, e i fondamentali diritti della Repubblica: le altre avean posto nella *Cancelleria nuova*. Obbligò anche la riformagione ciascun privato a consegnare immediatamente al governo i libri o scritture del Comune, che a caso ritenesse presso di sè; e, parimente, a depositare nell'Archivio notariesco i protocolli de' contratti e de' testamenti, che per lo innanzi gli eredi dei notari potevano conservare presso di loro a piacimento: per il che molti contratti andarono smarriti (14).

Notai che nel 1532 gl'intrighi della corte di Ferrara avean turbato la quiete delle montagne di Garfagnana; e che dalla stessa eccitatrice delle discordie era stato anteposto di sedarle per via di amichevole componimento, dappoichè le cose di Lucca avean migliorato di condizione. Dopo lunghe negoziazioni, nel durar delle quali molti atti di ostilità praticaronsi fra quei confinanti, ebbe infine compimento il sospirato accordo tra i due governi, che troncò il litigio, e ritornò la quiete fra quelle popolazioni.

Avendo Carlo V compiti gli apparecchi per la sua spedizione marittima d'Algeri, voleva, prima d'imprenderla, trattare d'im-

portanti affari con Paolo III: per il che fu prescelta Lucca a luogo del loro convegno. Il Senato statuì quanto bisognava per ben ricevere ospiti sì ragguardevoli, commettendone l'esecuzione a sei cittadini. Costoro assegnarono la parte di ponente della città agl'Imperiali, e quella di levante ai Pontificj; il palazzo pubblico fu destinato a Cesare, il vescovale al Papa; e i loro ministri ed ufficiali furono spartiti nelle indicate divisioni della città. Vi giunse Paolo il dì 8 settembre, accompagnato da sedici cardinali, e da molti altri cospicui soggetti della sua corte. L'Augusto, partito di Genova con sessanta galere, sbarcò il dì 12 a Viareggio, mercè di un ponte di legno costruito a bella posta per condurlo dal suo bastimento sino a terra. Dopo breve riposo, si diresse verso la città; incontrato nel cammino dagli ambasciatori, e dai principi secolari ed ecclesiastici, che gareggiavano nella pompa delle vesti, e nello sfarzo del loro séguito. Al suo ingresso fu ricevuto con le stesse dimostrazioni di ossequio, con cui era stato accolto nel 1536; tranne le salve delle artiglierie ed altri segni di giubbilo, dai quali aborriva l'animo suo allora tutto intento alle cure della guerra. Seguì nella Cattedrale l'incontro del Monarca col capo della Chiesa; indi recaronsi ciascuno alla propria stanza; e nei dì seguenti convennero insieme frequenti volte. Il 18, l'Imperatore, preso commiato dal pontefice, partì per la Spezia, luogo di partenza dell'armata contro i barbareschi; e Paolo poco appresso tornossene a Roma. Ma la fortuna non arrise questa volta alle armi di Carlo: di che si volle accagionare il soverchio ritardo della spedizione (15).

Toccò anche a Lucca di partecipare a quel disastro; perciocchè il marchese del Vasto ricercolla di sussidio per un corpo di Spagnuoli, che tornati di quell'impresa, svernavano in Lunigiana; mettendo innanzi il pericolo che quei soldati mancanti di tutto, fossero mossi dalla disperazione a proccacciarsi miglior ricovero sul lucchese, calpestando le regole della militare disciplina. Con ottomila scudi fu dato al governo di trarsi da quel fastidio (16).

Sopravvennero altre gravi molestie. Scriveva il cardinale Guidiccioni, correr voce per Roma, che gli errori del luteranismo andassero mettendo barbe nella città; assegnarsene la causa alle conventicole che teneansi nel convento degli Agostiniani, dov'era chi professava quelle dottrine; diffondersi poi

largamente col mezzo delle stampe, che circolavano nelle mani di ognuno; vedersi di mal occhio che il governo si stesse inoperoso in cosa di sì grave momento per la sicurezza della città: la quale patirebbe assai nell'onore, per tacer d'altro, se il Pontefice fosse costretto di apprestare esso medesimo il rimedio al morbo ond'era infetta. Laonde il Senato spedì un oratore a smentire le imputazioni sulle pretese conventicole, in pari tempo che statuì dovessero il Gonfaloniere e gli Anziani intervenire alle funzioni ecclesiastiche più frequentemente di quello che praticavasi allora, per far mostra di religiosa pietà ed eccitare il popolo a seguirne l'esempio. Parve che rimanesse convinto il Pontefice, ma volle l'incarcerazione di alcuni sospetti di eresia; fra i quali un agostiniano e il priore del monastero di Fregionaja. Questi prevenne l'arresto colla fuga, e il primo fu tratto di carcere pel favore di certi aderenti suoi, che ne riportarono gastigo (17).

A questo punto degli Annali Lucchesi narra il Beverini, che Luigi Balbani, dimorante in Brusselles per affari suoi, potè per favore del grancancelliere imperiale, Granvela, udir senza esser veduto i ragionamenti che sul conto della Repubblica teneansi all'Imperatore dal nunzio pontificio, e dall'oratore del duca Cosimo, i quali l'accagionavano di fomentare la propagazione dell'eresia, con grave danno d'Italia tutta; a cui Cesare promise, quando Lucca prontamente non si emendasse, di torle la libertà e la indipendenza, soggettandola a Cosimo: che, appena sciolto il colloquio, mosse il Balbani, giusta l'esortazione del Granvela, verso la patria, e giuntovi, espose al Senato qual rovina soprastasse, se non fosse apposto pronto riparo a quelle insidiose macchinazioni: e che coloro che sentivansi colpevoli fra i Senatori, colti da spavento, e minacciati da' colleghi, nella vegnente notte spatriarono, riparando in Ginevra. Soggiunge aver ciò desunto in parte da scritture, e in parte dalla verbale tradizione. Quanto alle prime, delle quali non dà veruna contezza, non dovettero consistere che in memorie inesatte di privati, perciocchè i pubblici registri niun cenno ci porgono di questo preteso aneddoto del Balbani: incerto poi comparisce l'appoggio della tradizione dopo lo spazio di un secolo, decorso per lo meno al tempo in cui il Beverini ne stendeva la narrazione, specialmente di fronte al si-

lenzio dello storico, allora vivente, Civitali, raccoglitore delle più minute particolarità; e d'altro lato, la contemporanea partenza degli eretici lucchesi viene smentita da quanto sarò per dire nel corso di questa storia (18).

Pietro Fatinelli, cittadino lucchese, dimorava di quel tempo alla corte imperiale, ov'era venuto in credito per modo, che il governo si era più volte giovato della sua mediazione presso Cesare, riputandolo affezionato ed amorevole verso la patria. Ma costui, per vedersi appunto apprezzato dai suoi, e preso animo, per avventura, dal favore di Cesare, si diè a credere che dovesse facilmente riuscirgli di farsi signore di Lucca; e si pose perciò a macchinare, durante l'ultimo soggiorno di Carlo V in Lucca, col capitano Giovan Battista Bazzicalovo di Chiavari, di cui facea capitale, come di uomo di gran cuore, e molto adatto a secondarlo nel suo proponimento. Ne tenne questi parola in Venezia col conte Agostino Lando da Piacenza; il quale, con la speranza di ricavarne premio senza rischio e fatica, ne diede segretamente avviso in Lucca. Mentre quivi stavasi all'erta, vi giunse il Bazzicalovo, che posto alla tortura, confermò pienamente la rivelazione del Lando. Certificata pertanto la reità del Fatinelli, e la complicità del capitano, fu quegli citato a comparire per giustificarsi, sotto pena di esser tenuto per ribelle; e a questo fu tronca la testa. Intanto fu scritto a Carlo V per la consegna del Fatinelli; al che condiscese dopo lunghe pratiche, con la riserva che ultimato il processo ed ammesso il reo alla difesa, voleva esser fatto consapevole del tutto innanzi l'applicazione della pena: di che essendo stato pienamente contentato, e visto manifesto il reato, lasciò il corso libero alla giustizia. Il Fatinelli tratto al patibolo, innanzi di lasciare il capo sotto la scure, confessò al popolo il proprio delitto. Ebbe premio il rivelatore della trama. A questo benchè debole segno della protezione cesarea, provarono gran contentezza i reggitori, sperando che ciò dovesse valere ad infrenare l'ambizione de' vicini, e farli desistere dal nuocere alla Repubblica (19).

Il lago di Sesto fu lungamente causa di litigio con la Toscana. Già da due anni contrastavano i pescatori di quel dominio ai nostri non solo il diritto esclusivo, ma ben anche la comunanza della pescagione, discacciandoli con reiterate

violenze; nelle quali proseguirono, benchè Cosimo, mosso dalle preghiere della Repubblica, ordinasse loro di non turbare i confinanti. Nè paghi delle vie di fatto, suscitarono innanzi allo stesso duca pretensioni su tutto il chiaro del lago, escludendo da qualunque diritto su di esso i Lucchesi; indi offerirono di ultimare le controversie, mediante la decisione di arbitri non sospetti. Convenne però fissare intanto sulla pesca un temporaneo provvedimento, che mise i sudditi dell'una e dell'altra parte in pienissima libertà di pescare nel lago con ogni maniera di reti, salvo quelle denominate *gorri*; e ciò fintantochè i confini del medesimo fossero concordemente determinati: il che, sebbene fosse più volte materia d'indagini, non ebbe mai effetto (20).

Già vedemmo con quanta premura e perseveranza fossesi adoperato il reggimento per render coltivabili i terreni della marina. Fu quindi mestieri il dare scolo alle acque di terra, ed aprire con ciò una comunicazione diretta con quelle del mare. I nostri antichi non conoscevano i perniciosi effetti di questa mischianza delle acque dolci con le salse, per le maligne esalazioni che ne derivano, che siffattamente guastarono l'aria in que'dintorni, da menarne poi sempre quegli abitanti malsana e breve la vita, finchè non si trovò, nel XVIII secolo, come narrerò a suo luogo, il modo di guarentire dalla infezione l'aria della marina.

Il marchese del Vasto non lasciava posar la Repubblica, che invitò a contribuire pel soldo della guarnigione di Nizza, bloccata dall'armata turchesca del Barbarossa; talchè le fu d'uopo sborsare ducati quattromila, forniti al Comune da prestanze di privati cittadini (21).

Ho toccato di sopra la ripugnanza dei possidenti di sgombrare la pianura attigua alle opere di difesa esteriore della città. Nè solamente rimanevano inosservati gli ordini, ma nuovi alberi e case avevano maggiormente ingombrato quel luogo, che le buone regole di fortificazione volevan raso e del tutto scoperto. D'altra parte, il lavoro delle mura, impedito dalle passate luttuose vicende, avea progredito assai lentamente, talchè solo dal tempo presente incominciò a procedere con speditezza. Veggiamo infatti rinnovato l'ordine degli atterramenti, chiamato di fuori un abile ingegnere militare per dirigere il tutto;

e intrapresa l'edificazione della nuova porta dei borghi, come pure di un tratto della muraglia. Nel corso successivo di questo secolo, e nella prima metà del XVII, ebbe luogo la continuazione di opera sì grandiosa; consultando il governo parecchi valentuomini d'Italia, periti nell'arte del fortificare le città, e spendendo largamente il danaro a ciò necessario. Siccome l'accademico Cianelli ha minutamente descritto il rifacimento delle mura, io mi rimarrò dal dirne più oltre nel presente capitolo, potendo l'opera di lui fornire bastanti lumi a chi amasse conoscere questa parte di Storia lucchese (22).

Solleciti provvedimenti richiedevano le novità guerresche minaccianti la sorte d'Italia, perciocchè il Cristianissimo e Carlo V erano alle prese in Piemonte. Lo stesso Imperatore ne diede contezza alla Repubblica, la quale raddoppiò di vigilanza; cercò imprestiti, fornissi di armi e di munizioni, ed offerì ducati seimila in sovvenimento dell'esercito cesareo, a fine *di dimostrare coi fatti e con le opere la fedeltà ed amore suo verso l'imperio*. In quel mentre il ferocissimo Barbarossa sbarcato sul littorale senese, danneggiava oltremodo le terre marittime. Non volle pretermettere la nostra Repubblica simile occasione di soccorrere l'amica ed alleata sua, con ispedirvi un oratore a profferirle ducati quattromila in dono, ovvero mille fanti per un mese, unitamente a munizioni pel valsente di cinquecento ducati, affinchè se ne valesse a cacciare i pirati. Poco dopo l'arrivo dell'oratore lucchese, i Turchi eransi rimbarcati; ma non pertanto gradirono i Senesi oltremodo cotale evidente dimostrazione dell'interesse benevolo de' nostri in loro favore. Con modi poco dissimili da quelli de' Turchi, gli abitanti di Buti, terra del contado pisano, assaltarono repentinamente di notte il paese vicino di Colle di Compito, incendiando case, rubando e malmenando aspramente quei miseri villani, che, colti all'improvvista, non poterono far resistenza di sorta. Troppo formidabile compariva il potere di Cosimo per trar vendetta di così grave oltraggio con adoperare la forza: quindi limitossi la Repubblica a chiedergliene soddisfazione per bocca di un oratore. E non fu lieve la sorpresa, quand'ei confessò apertamente esser ciò avvenuto d'ordine suo, non per arbitrio de' sudditi. Alle lamentanze indirittegli dall'oratore, contrappose supposti torti e fallacissime accuse;

talchè riuscì arduo purgare i nostri da quelle cavillose imputazioni, e bisognò contentarsi di un leggiero risarcimento ai danni sofferti. Svela patentemente codesto fatto i raggiri cupi e tenebrosi di lui, che i nostri chiamavan padre nella officiale corrispondenza, mentre ben diverso nome gli si conveniva. Framezzo a tali disturbi, recò qualche contentezza una lettera dell'Imperatore, che annunziava esser seguita pace tra lui e il re di Francia, comprendendo anche la Repubblica lucchese nel trattato (23).

Ma quando speravasi godere i frutti di questa pace, sopraggiunsero inaspettatamente tremila Spagnuoli che presero stanza nel territorio, e furono oltremodo molesti al Comune, senza che volessero disporsi a partirsene neppure per danaro. Allora fu d'uopo ricorrere a Carlo, e pregarne ancora istantemente il marchese del Vasto; che fece allontanare parte di quelle soldatesche; mentre il restante, dopo aver quivi protratto il soggiorno per alquanti mesi, levò il campo ed avviossi in Lunigiana, comparendo novamente di poi, ed andandosene finalmente con Dio. Come richiedeva giustizia, furono i poveri ristorati de' mali sofferti per fatto di quella indisciplinata milizia, e la spesa venne così ripartita su quei soli che potevano sopportarne il gravame (24).

Nuove incolpazioni di tollerare la diffusione delle luterane dottrine, anzi che reprimerla con calore, vennero ad aggravar la Repubblica, che pretendevasi lasciasse circolare troppo liberamente quei libri onde venivano insegnate, e che menavano di quei dì gran rumore. Nè solamente in Roma sorgevano contro di lei le accuse e le doglianze, ma in Lucca eziandio protestavano, per cosiffatto disordine, innanzi al vescovo i canonici della cattedrale; talmente che convenne usar destrezza per acquetar la procella. Ma vedendo il Senato che a rimuover la taccia appostagli, non varrebbero se non i fatti, lasciò di rimanersi inoperoso (chè ciò non potevasi senza pericolo); e diè fuori rigoroso divieto di tener dispute e ragionamenti sopra materie di religione, di tener corrispondenza cogli eretici; e interdisse i libri ereticali, dei quali si legge il catalogo nella riformagione. Istituì ancora un officio particolare che sopravvegliasse i delinquenti; bene inteso che sul passato si stendesse

e intrapresa l'edificazione della nuova porta dei borghi, come pure di un tratto della muraglia. Nel corso successivo di questo secolo, e nella prima metà del XVII, ebbe luogo la continuazione di opera sì grandiosa; consultando il governo parecchi valentuomini d'Italia, periti nell'arte del fortificare le città, e spendendo largamente il danaro a ciò necessario. Siccome l'accademico Cianelli ha minutamente descritto il rifacimento delle mura, io mi rimarrò dal dirne più oltre nel presente capitolo, potendo l'opera di lui fornire bastanti lumi a chi amasse conoscere questa parte di Storia lucchese (22).

Solleciti provvedimenti richiedevano le novità guerresche minaccianti la sorte d'Italia, perciocchè il Cristianissimo e Carlo V erano alle prese in Piemonte. Lo stesso Imperatore ne diede contezza alla Repubblica, la quale raddoppiò di vigilanza; cercò imprestiti, fornissi di armi e di munizioni, ed offerì ducati seimila in sovvenimento dell'esercito cesareo, a fine *di dimostrare coi fatti e con le opere la fedeltà ed amore suo verso l'imperio*. In quel mentre il ferocissimo Barbarossa sbarcato sul littorale senese, danneggiava oltremodo le terre marittime. Non volle pretermettere la nostra Repubblica simile occasione di soccorrere l'amica ed alleata sua, con ispedirvi un oratore a profferirle ducati quattromila in dono, ovvero mille fanti per un mese, unitamente a munizioni pel valsente di cinquecento ducati, affinchè se ne valesse a cacciare i pirati. Poco dopo l'arrivo dell'oratore lucchese, i Turchi eransi rimbarcati; ma non pertanto gradirono i Senesi oltremodo cotale evidente dimostrazione dell'interesse benevolo de' nostri in loro favore. Con modi poco dissimili da quelli de' Turchi, gli abitanti di Buti, terra del contado pisano, assaltarono repentinamente di notte il paese vicino di Colle di Compito, incendiando case, rubando e malmenando aspramente quei miseri villani, che, colti all'improvvista, non poterono far resistenza di sorta. Troppo formidabile compariva il potere di Cosimo per trar vendetta di così grave oltraggio con adoperare la forza: quindi limitossi la Repubblica a chiedergliene soddisfazione per bocca di un oratore. E non fu lieve la sorpresa, quand'ei confessò apertamente esser ciò avvenuto d'ordine suo, non per arbitrio de' sudditi. Alle lamentanze indirittegli dall'oratore, contrappose supposti torti e fal[illegible]

talchè riuscì arduo purgare i nostri da quelle calunnie imputazioni, e bisognò contentarsi di un leggiero risarcimento a danni sofferti. Svela patentemente codesto fatto i ragiri cupi e tenebrosi di lui, che i nostri chiamavan padre nella officiale corrispondenza, mentre ben diverso nome gli si conveniva. Framezzo a tali disturbi, recò qualche contentezza una lettera dell' Imperatore, che annunziava esser seguita pace tra lui e il re di Francia, comprendendo anche la Repubblica lucchese nel trattato (23).

Ma quando speravasi godere i frutti di questa pace, sopraggiunsero inaspettatamente tremila Spagnuoli che presero stanza nel territorio, e furono oltremodo molesti al Comune, senza che volessero disporsi a partirsene neppure per danaro. Allora fu d' uopo ricorrere a Carlo, e pregarne ancora istantemente il marchese del Vasto; che fece allontanare parte di quelle soldatesche; mentre il restante, dopo aver quivi protratto il soggiorno per alquanti mesi, levò il campo ed avviossi in Lunigiana, comparendo novamente di poi, ed andandosene finalmente con Dio. Come richiedeva giustizia, furono i poveri ristorati de' mali sofferti per fatto di quella indisciplinata milizia, e la spesa venne così ripartita su quei soli che potevano sopportarne il gravame (24).

Nuove incolpazioni di tollerare la diffusione delle luterane dottrine, anzi che reprimerla con calore, vennero ad aggravar la Repubblica, che pretendevasi lasciasse circolare troppo liberamente quei libri onde venivano insegnate, e che menavano di quei dì gran rumore. Nè solamente in Roma sorgevano contro di lei le accuse e le doglianze, ma in Lucca eziandio protestavano, per cosiffatto disordine, innanzi al tesoro i canonici della cattedrale; talmente che convenne usar destrezza per acquetar la procella. Ma vedendo il Senato che a rimuover la taccia appostagli, non varrebbero se non i fatti, lasciò di rimanersi inoperoso (chè ciò non poterasi senza pericolo; e diè fuori rigoroso divieto di tener dispute e ragionamenti sopra materie di religione, di tener corrispondenza cogli eretici; e interdisse i libri eretical, dei quali si legge il catalogo nella riformagione. Istituì ancora un officio particolare che sopravvegliasse i delinquenti; bene inteso che sul passato si stendesse

(8) A. Armario 6, N.° 30. — Armario 26, N.° 10, c. 299. — Armario 12, N.° 49, c. 70. 71. 72. 73 tergo, 74; N.° 70.
Riformagioni del 6. 18 febbrajo, 27 marzo, 25. 27 giugno 1538.
Civitali, *Stor. MS.*

(9) A. Armario 1, N.° 29. — Armario 12, N.° 49, c. 80 tergo, 81 tergo.
Riformagioni del 9. 26. 31 luglio, 20. 26 agosto 1538; 15 gennajo, 28 maggio 1540.
Civitali, *Stor. MS.*

(10) Riformagioni { 16 ottobre 1538; 22 luglio 1539; e 24 settembre 1540. Sercmio.
22 novembre 1538. Condotto.
22 novembre 1538 } Esclusione dei forestieri
Statuto del 1539, lib. 6, cap. 12.

(11) A. Armario 12, N.° 51, c. 104 tergo, 105. 106.
Riformagioni degli 11 e 18 luglio 1539.
Civitali, *Stor. MS.*

(12) La prima origine del Condotto si ha dalla Riformagione del 29 agosto 1376. Ne abbiamo fatto (lib. II, cap. 6) di sopra menzione. Esso fu ricostruito mediante la Riformagione del 23 settembre 1539. Poi quelle del 6 ottobre 1544, 18 agosto 1545, 4 luglio, 23 settembre 1550 e 31 gennajo 1553, dieron compimento all'opera intrapresa nel 1539. Nel 22 gennajo 1572 si trattò in consiglio se convenisse o no, mutare la presa del Condotto; la qual cosa sembra che per allora rimanesse sospesa; ma nientedimeno prova l'inefficacia del lavoro del 1539. Fu la Riformagione del 31 maggio 1580 che stabilì l'ultima presa; ma fu dùopo di nuova determinazione, il 29 novembre 1583, *per tirare a perfezione il lavoro di fresco eseguito.*

(13) A. Armario 12, N.° 51, da c. 117 tergo a c. 128. — Armario 26, N.° 10, c. 299. — Armario 30, N.° 51, da c. 64 a c. 79.
Riformagioni del 7. 13. 16 aprile, 21. 28 maggio e 16 giugno 1540.

(14) Riformagione del 1.° ottobre 1540.
Ora le antiche carte di Tarpea, cui sono stati aggiunti parecchi altri documenti, trovansi nella Serie A dell'Archivio di Stato.

(15) A. Armario 8, N.° 230. — Armario 9, N.° 95. — Armario 12, N.° 52, c. 21 tergo, 23. 24. 25 tergo, 26 tergo.
Riformagioni del 12 e 30 agosto 1541.
Vuole il Civitali (*Stor. MS.*), che Carlo V fosse contristato per la morte dell'Imperatrice, e che perciò rifuggisse dai tripudj, ec.; ma questo caso era seguito due anni prima. Vedi la Riformagione del

30 maggio 1539. — Lo storico nota distintamente i personaggi che concorsero di quel tempo in Lucca, e di molti accenna eziandio le case ove alloggiarono. I più cospicui erano i duchi di Firenze e di Ferrara tra gl' Italiani, quello d'Alva e il vicerè di Napoli tra gli Spagnuoli.

(16) A. Armario 12, N.° 52, c. 33 tergo.
Riformagioni degli 8 gennajo 1542.
Civitali, *Stor. MS.*

(17) A. Armario 12, N.° 52, c. 43 tergo, 44. 47. 49. — Armario 29, N.° 33, c. 92 tergo, 93. 99. 102 104 tergo.
Riformagioni degli 11. 21 luglio, 23. 26 settembre, 3. 10. 13 ottobre 1542.

(18) Beverini, *Ann. Lucen.* Tom. IV.
Civitali e Tucci, *Stor. MSS.*

(19) A. Armario 4, N.° 43.
Riformagioni dei 19. 23 agosto, 10 ottobre, 21 dicembre 1542, 13 febbrajo, 20 aprile, 10. 23 luglio, 26 ottobre 1543.
Civitali, *Stor. MS.*

(20) A. Armario 2, N.° 139; N.° 157, c. 13. — Armario 1, N.° 52, c. 36. 39. 40. 41. 42. 43. 45. 52. 57.
Riformagioni dei 12 agosto e 22 novembre 1541.

(21) A. Armario 12, N.° 52, c. 56 tergo.
Riformagioni dei 24 aprile, 26 giugno, 17. 29 agosto, 18 dicembre 1543.

(22) A. Armario 12, N.° 52, c. 55.
Riformagioni dei 3. 10 aprile 1543; 23. 27 maggio 1544.
Memor. e Docum. ec., Tomo VII.

(23) A. Armario 15, N.° 24, da c. 5 a c. 13. — Armario 12, N.° 52, c. 69. — Armario 16, N.° 42, c. 28. 29. 30. — Armario 29, N.° 25, c. 29. Armario 30, N.° 53, da c. 91 tergo a c. 118 tergo e c. 120.
Riformagioni dei 26 marzo, 22. 24 aprile, 2. 13 maggio, 17. 20 giugno 1544.
La lettera di Carlo V che dà nuova della pace, fu letta in un Colloquio (A. Armario 12, N.° 52, c. 83), in cui si disse che conveniva registrarla ed accuratamente custodirla. Ciò malgrado, non trovasi nè in originale nè in copia. La riporta il Civitali per esteso nella sua *Stor. MS.*

(24) A. Armario 12, N.° 52, c. 91. 92. 96. — Armario 29, N.° 25, c. 50. 56 tergo. — Armario 30, N.° 54, c. 68.

Riformagioni del 18. 21 aprile, 5 maggio, 16. 27 giugno, 9. 11 agosto 1545; 5. 12 gennajo 1546.

(25) A. Armario 12, N.° 52, c. 95 tergo, 96. 98 tergo. — Armario 29, N.° 26, c. 78.
Riformagione del 12 maggio 1545.

Capitolo VIII.

Compra delle ragioni sul lago di Sesto. — Processo e morte di Francesco Burlamacchi. — Protezione della corte di Spagna. — Pratiche per divertire l'introduzione del Sant' Uffizio. — Pagamenti agl' Imperiali. — Fuga di eretici lucchesi. — Caduta di Siena. — Disgusti col Vescovo. — Legge martiniana. — Lettera del Gran Signore. — Depressione del lago di Sesto.

(1546-1560)

Benchè restassero sopite le controversie risguardanti la pesca nel lago di Sesto, non lasciarono i Bientinesi di tentare altre novità, che avrebbero pregiudicato ai diritti del Comune, ove non fossero state stornate. Poco dopo al seguito accomodamento, essi costruirono delle capanne nell' isoletta per ricovero dei pescatori, disfatte poi dietro i reclami de' nostri, che tenevano incessantemente vôlto lo sguardo a quella parte: dimodochè acquistarono la proprietà del lago e dell' isoletta, acciocchè sì l'uno, come l'altro non passassero in mani straniere, con accrescimento di affanni e disturbi per la Repubblica. È da sapere che i monaci Benedettini dell'Abbazia di Sesto ne furono lungo tempo i padroni; cioè sintanto che, sul declinare dell'antecedente secolo, il lor numero, sempre decrescente, andò a finire del tutto. Leone X investì nel 1513 dei beni di quell'estinta Abbazia gli Olivetani del monastero lucchese di San Ponziano; i quali turbati nel possedimento del lago per le continue angherie de' Bientinesi, stimarono miglior consiglio vendere al Comune le loro ragioni di proprietà (1).

In questo mezzo tempo, a poco andò che l'esecuzione di un vasto e ardito progetto non mettesse novamente sossopra Toscana, e forse Italia tutta; ma scoperto innanzi che si colorisse, trasse invece l'autore al patibolo, incontrando la taccia di folle e di visionario, di che gli furon larghi i contemporanei: laddove, se al disegno avesse risposto il successo, il suo nome andrebbe glorioso per le bocche degli uomini al pari di quello de' più famosi dell'antichità. Chiamare a libertà le città toscane rette allora da Cosimo; stringerle in un vincolo comune, unitamente alle due repubbliche superstiti di Lucca e di Siena;

tornare all'antica povertà e santità la Chiesa, con dispogliare il clero de'beni, e il Papa del temporal dominio, da restituirsi quest' ultimo alla suprema potestà dell' imperio: tali erano i concetti che volgeva da qualche anno per l'animo Francesco della nobil famiglia de'Burlamacchi. E stimava che non dovesse tornargli troppo difficile l'effettuare questo suo disegno, solo che gli venisse fatto di esser nominato al comando di parte delle cerne del contado, ch'e'divisava di spingere una notte all' improvviso contro Pisa, chiamandola a libertà; il quale primo passo riuscito, con occupar la città, contava di seguitare speditamente l' impresa sopra Firenze. Qui però s'incontravano maggiori difficoltà a superare, delle quali egli sperava tuttavia di venire a capo mercè gli ajuti de'Pisani, desiderosi di vendicarsi in libertà; de' Senesi, che vedevan la propria minacciata dalle arti e dalla potenza di Cosimo; ed anco dei Lucchesi stessi, che incoraggiati dal prospero incominciamento dell'impresa, sul riflesso che niuno la riputerebbe condotta senza saputa del governo, troverebbersi quasi costretti a secondarla con ogni loro sforzo. Ed anche sembravagli dovessero favorirlo le novità religiose, che teneano mirabilmente sollevati i popoli. Si era il Burlamacchi acceso della voglia di far chiaro il suo nome, riandando le gesta degli antichi capitani, maestrevolmente descritte da Plutarco, che con tenuissimi mezzi eran giunti a operare stupendi rivolgimenti, ardendo al tutto d'imitarli. Nè lo sbigottivano le difficoltà, che col continuo meditarvi sopra si erano impicciolite al suo sguardo, per modo che non dubitava di affrontare il pericolo. Ne tenne varj discorsi con alcuni suoi concittadini, a cui andava vantando la felicità de'vicini popoli, se tornassero a reggersi a comune. A pochi intrinseci suoi disvelò apertamente il suo progetto, e ne concertò l'esecuzione con alcuni fuorusciti toscani, e con gli Strozzi spezialmente; a cui ogni maniera di rivolgimento che desse loro speranza di riacquistare la patria, cacciandone i Medici, riusciva graditissima.

Già per le sue pratiche era pervenuto ad esser nominato commissario delle ordinanze della montagna, e già era sul punto di dar esecuzione al disegno; quando essendo tratto dei Signori pel bimestre di luglio e agosto, e chiamato alla carica di Gonfaloniere di Giustizia in quel collegio, si trovò a dover

decider contro, in un piato, a certo Andrea Pezzini, che da un suo fidato era stato messo a parte della trama. Costui irritatone al sommo e risoluto di vendicarsi, corse ratto a Firenze a svelare tutto il trattato al duca Cosimo. Il gonfaloniere Burlamacchi avvisatosi di quello che realmente accadeva, tentò di porsi in salvo con la fuga; ma non gli venne fatto, ed anzi fu rattenuto e guardato d'ordine de' suoi colleghi, ai quali, vedendosi scoperto, espose alla distesa tutta l'orditura del suo disegno.

Nel giorno seguente (27 agosto) istruiti di tal novità i Senatori, furon compresi da grandissima maraviglia; perciocchè quelli stessi che l'aveano udito ragionare della rigenerazione della Toscana, non avevano prestato fede alle sue parole, riputandole non altrimenti che vana fantasia. Temevano essi di esserne tenuti partecipi: per la qual cosa, a fine di andare innanzi alle accuse, il trattarono con rigore, ponendolo in istretto carcere, ed imponendo ai giudici rotali, al magistrato de' segretarj, e a tre cittadini de'principali di riceverne gli esami per rinvenirne i complici: il perchè fu posto per due volte ai tormenti. In questo mentre spedirono oratori al duca Cosimo, agli agenti cesarei in Italia, ed all'Imperatore stesso, con molte proteste del loro rincrescimento per l'attentato criminoso del primo magistrato, ordito senza ch' essi nulla ne sapessero. L'astuto Cosimo pretendeva la consegna del Burlamacchi, per ritrarne, diceva, notizie intorno gli affari di Toscana; nol consentirono però i nostri, che ben vedevano a qual occulto fine movesse domanda; cioè a quello di costringere il Burlamacchi coi tormenti a deporre cose non vere contro l'interesse della Repubblica, per quindi valersene presso Cesare a danno della medesima. Perciò alle replicate istanze di lui contrapposero pari fermezza, sostenendo essere il carcerato a disposizione di Cesare, i cui ordini starebbero attendendo prima di disporne. Giunse frattanto in Lucca un commissario, destinato, per volere imperiale dal Gonzaga governatore di Milano, a far nuovi esami, coll'assistenza di un commissario mediceo, quando ciò fosse in grado di Cosimo. Fu pertanto il Burlamacchi posto per la terza volta ai tormenti, ch'egli sostenne con forte animo, senza che nulla più si ottenesse dalle sue confessioni di quello che aveva deposto nelle prime disamine. Finalmente fu dall'Imperatore

dannato a morte; la qual pena sarebbesi commutata in perpetua carcere a condizione che vi assentisse Cosimo: il quale dichiarava che bene il farebbe, ma a patto di averlo a guardare nel suo stato. Contraddisse il Senato per le medesime ragioni; e sì l'uno e sì l'altro perseverando nel proprio proponimento, Francesco, già tratto in Milano, ebbe ivi nell'anno seguente troncata la testa (2).

Il continuo sospetto de' raggiri tenebrosi di Cosimo a danno della Repubblica non era già privo di fondamento; stante che personaggi autorevoli da lei amicatisi con donativi e dimostrazioni di ossequio, tenevanla istrutta di quanto occultamente macchinava quel troppo formidabile vicino. Fra costoro, il Gonzaga spezialmente si distinse, secondato in ciò egregiamente dal gran cancellière Granvela. Laonde, per suggerimento del primo, vollero i Lucchesi procurarsi un riparo per l'avvenire, temendo che col mancare di vita Carlo V (cui doveva succedere nel dominio di Spagna e delle provincie italiane Filippo primogenito), non avessero salvaguardia bastante a reprimere la cupidigia e l'ambizione di Cosimo; e chiesero all'Augusto che pel suo efficacissimo mezzo venisse loro assicurata ugualmente la protezione del principe. Benigna risposta diede l'Imperatore, nè tardò guari a raccomandare caldamente la Repubblica al successore: il quale sceso poi in Italia, seppe la medesima cattivarsi con apposita ambasceria, riportandone favorevoli promesse (3).

Nuovi disturbi recarono al governo i canonici di S. Martino, adducendo, niuna proroga essersi fatta per la composizione di cui già era spirato il termine, nè poter quindi tollerare nelle terre di loro jura veruno esercizio di diritto governativo. E siccome non poterono i reggitori fermar nuovo accordo, perchè il capitolo pretendeva cambiare la sostanza de' patti antecedenti, ricusarono prestargli man forte quando ne avesse abbisognato. La qual cosa fece rivolgere i canonici al cardinale Guidiccioni, che univa da qualche anno alle altre dignità ecclesiastiche il vescovato di Lucca. Disapprovò egli l'operato del governo, come quello che poteva somministrare anche un'arme a corroborare le accuse del suo vacillamento nella fede cattolica. Soggiungeva, su questo proposito, esser corsa voce in Roma che fosser venuti di Germania in Lucca molti libri di luterani,

ed aver perciò risoluto il Sant'Uffizio di spedirvi un suo commissario. Ma in luogo di lui, giunse un breve, che dichiarava inquisitore in Lucca il priore de' Domenicani di San Romano. Atterriti da quell'inatteso colpo i senatori, cercarono l'assistenza del cardinale Vescovo, sì per accomodare le vertenze coi canonici, e sì per ottenere che fosse rivocato il breve dell'inquisizione; tribunale che dicevasi fuor di modo abborrito dal popolo tutto, ed anco inutile, perchè i magistrati pensavano di per sè ad estirpare il mal seme dell'eresia. Fu tanta e tale la destrezza dell'ambasciatore nel maneggiare questa difficile negoziazione, che i cardinali inquisitori annullarono la incombenza del priore di San Romano, e la diedero al vicario vescovale, il quale dovesse procedere nelle cause di religione non solo quale *ordinario*, ma eziandio come inquisitor delegato. Nè andò guari, che per le molte insistenze del ridetto ambasciatore, condiscesero si valesse unicamente il vicario dell'autorità sua ordinaria, assistita e sostenuta dal governo: cosicchè scomparve affatto da que' procedimenti ogni ombra d'intervenzione straniera. Volle in quel mentre il Senato mostrare il suo attaccamento alla religione, con lo statuire nuovi provvedimenti circa l'ufficio già destinato a sopravvegliare il popolo nell'osservanza degli obblighi cristiani, circa le pene de' rei, e l'impedimento alla diffusione de' libri non approvati dall'ordinario. Ma il contento de' padri per avere scampato la procella dell'inquisizione, fu turbato dal tristo annunzio della morte del buon Vescovo cardinale, cui succedette il nipote Alessandro Guidiccioni (4).

Somministrò la Repubblica munizioni da guerra per l'assedio che facevan di Tripoli le forze imperiali, congiunte ad altre degli stati italiani. Poco appresso le fu domandata in prestito dal Gonzaga la rilevante somma di ducati cinquantamila, per sovvenire ai bisogni di Cesare; la quale fu poi ridotta a ventimila, e restituita ne' successivi anni dalla imperial camera di Milano (5).

Da poco tempo il vescovo Alessandro Guidiccioni avea preso possesso della diocesi; e già disturbava l'armonia tanto necessaria fra le due potestà ecclesiastica e civile con varie pretensioni, delle quali compariva autore il suo vicario. Quindi pre-

garonlo i reggitori a licenziarlo, perchè non fosse causa di disgusti nel principio del suo pastoral ministerio. Ma il Vescovo lo mandò invece a Roma con istruzioni segrete pei cardinali dell' inquisizione, lagnandosi acerbamente innanzi a loro di molti atti del governo, pregiudicevoli alla immunità ecclesiastica, tanto reale che personale; dell'inoperosità dell'ufficio sulle materie di religione; e finalmente dell'esser Lucca guasta da gran numero di luterani, tantochè non bastava a farvi riparo l' autorità episcopale ordinaria, e soltanto il braccio apostolico poteva disperdere la iniqua semenza. Non è da dire se fosse ne' padri maggiore la sorpresa o lo sdegno nello udire siffatte novità. Diedero pertanto al Collegio, al magistrato de' segretarj, e a nove cittadini facoltà illimitate, per purgare con ogni opportuno mezzo la Repubblica da quelle *infami calunnie*, mostrandone la patente incolpabilità. Impresa era questa assai malagevole in Roma, ove circolavano realmente sinistre voci sul conto di Lucca. Ai cardinali del Sant'Uffizio constava da parecchi esami, che tra individui lucchesi, ed altri di altre città mantenevasi un' occulta ma continua corrispondenza, risguardante le nuove dottrine: per la qual cosa fu nuovamente posto in mezzo il progetto di stabilire in Lucca il Sant' Uffizio. L' oratore della Repubblica negava potersi conciliare i procedimenti di quel tribunale colle massime di libertà, e coll' unione tanto necessaria fra i cittadini, che tosto si scioglierebbe. Con queste ed altrettali ragioni la minaccia rimase per allora sospesa.

Un ricorso a papa Giulio III de' monaci olivetani, cui gli agenti pubblici avevano sfondato un granajo per collocarvi generi frumentarj, provveduti a sollievo del popolo, ridestò i mali umori. Da breve pontificio fu riprovato quell'atto di violenza, e ordinato il rifacimento de' danni; al che per altro rinunciarono spontaneamente gli stessi monaci. Presero novamente ad insistere i cardinali inquisitori perchè Lucca dovesse esser trattata del pari alle altre città italiane, molto più che anche Venezia avea permesso s' introducesse ne' suoi stati il tribunale del Sant' Uffizio; ma i nostri non perderonsi di animo, e coi loro scaltrimenti seppero rintuzzare questo nuovo colpo, come pure sventare tutte le successive pratiche per introdurre in Lucca il detto tribunale (6).

I Senesi ai quali forte pesava il giogo cesareo, cacciarono il presidio spagnuolo, ed invocarono soccorso dal Cristianissimo. Prevedevano i nostri la prossima rovina della loro alleata ed amica; ma risoluti di non volerne divider la sorte, risposero in termini evasivi alla lettera con cui essa aveva loro annunziato l'accaduto rivolgimento. Intanto fecero gl'Imperiali grandiosi preparativi, e collegaronsi col duca di Firenze, cui troppo gradiva simile impresa, sperando, se cadesse Siena, di averne tutto il profitto. Le quali novità motivarono delle riformagioni tendenti a fornire i pubblici magazzini di vettovaglie, a stare in guardia, ed antivenire un improvviso colpo di mano nel frequente passaggio di soldati dal territorio. Fu cagione di non lieve disturbo la mossa di Pietro Strozzi, fuoruscito toscano, che comandava diecimila fanti e millecinquecento cavalli di Francia, coi quali s'inoltrò nel piano lucchese: tanto più che nella Valdinievole il marchese di Marignano teneva un corpo d'Imperiali pronto ad irrompervi ugualmente, se l'occasione si presentasse di venir collo Strozzi a giornata. Nè ricusarono i padri, nè apertamente consentirono il passaggio de' Francesi; ma guardaronsi dal porgere orecchio alle insinuazioni del generale, che stimolavali ad imitar l'esempio di Siena. Anzi produssero a Cesare e al Duca, in iscusa, la propria debolezza, per cui non avevano potuto impedire il passaggio ai nemici degl'Imperiali. Furon poi larghi con Cosimo di munizioni da bocca e da guerra. Dopo lungo assedio aprì Siena le porte al Duca, perdendo per sempre la sua libertà, e diventando poi dominio di Cosimo (7).

Premeva soprammodo ai più de' Senatori che si frenassero i traviamenti in materia di religione: il perchè secondarono le premure del Vescovo, che chiedeva facoltà dalla Santa Sede di assolvere chi fosse veramente disposto all'emenda. Ma non restaron paghi dell'editto che, per ordine venuto dai cardinali inquisitori, dovea pubblicarsi dal Vescovo, a fine d'invitare gl'infetti di eresia alla confessione de' loro errori, entro tre mesi, mediante istrumento per man di notaro, colla formalità de' testimonj, e presenti eziandio due religiosi. Durante quell'intervallo poteva usare il prelato la più estesa misericordia con quei che osservavan l'editto; ma quello decorso, gli era ingiunto di procedere contro i contumaci non già con

l'autorità *ordinaria*, ma bensì coll'*apostolica*. Rincrescevano pertanto nell'editto, e il modo di procedere criminalmente, perchè sapeva d'inquisizione straniera; e quello del perdono, perchè tanta pubblicità offendeva di troppo il decoro de'cittadini. Arroge, che pareva intollerabile la pubblicazione del breve su cui fondavasi l'ordine de' cardinali, perchè magnificava l'estensione della pravità ereticale in Lucca al di là del vero. Usando i padri la solita destrezza, profittarono della morte di Giulio III, e fermaron col Vescovo la sospensione dell'editto, sintantochè il nuovo pontefice manifestasse le sue intenzioni. Questi si fu Paolo IV, il quale sebbene dalla sedia inquisitoriale passasse all'apostolica, favoreggiò nondimeno le calde premure della Repubblica, con rivocare ciò che avea messo innanzi come inquisitore, cioè il trasferimento d'ogni autorità *straordinaria* nel Vescovo; cui commise di udire a solo e con piena segretezza le confessioni, ma volle che questa facoltà non eccedesse tre mesi (8).

Al primo sentore della intimazione spedita dai cardinali inquisitori, Guglielmo Bulbani e Francesco Cattani sgombrarono da Lucca, e posero stanza in Ginevra; ove concorsero parimente sei mesi dopo, cioè innanzi che spirasse il termine assegnato da Paolo IV, Girolamo Liena, Cristoforo Trenta e Vincenzo Mei. Poi, nel seguente anno, vi andò il dottor Nicolao Liena, cittadino riputatissimo, e grandemente adoperato fino allora nei pubblici affari. Son costoro i primi che, o volendo schivare le punizioni rigorose ond'erano minacciati, o mal sapendo celare le novelle opinioni già troppo nella lor mente radicate, cercarono ricovero appunto in quella città in cui venivano gagliardamente professate e difese. Altri Lucchesi pure vi si recarono nel decorso di questo secolo, a diverse riprese: particolarità, che se avesse avvertito il Beverini, non sarebbe caduto nell'errore testè accennato, di credere che il loro allontanamento procedesse di comune concerto, e in un determinato tempo (9).

Appena ristabilite in Siena le forze imperiali, Francesco di Toledo, che reggevala in nome di Carlo V, chiese a Lucca un imprestito per saldare la guarnigione di Orbetello, che ottenne in ducati ottomila. Successivamente il duca d'Alva trovando sprovveduti di frumento i luoghi forti all'intorno di

Siena, che aveano lungamente resistito, ricercò similmente la nostra Repubblica, che, bramosa di mostrare a Carlo V ed al figliuolo Filippo *buon volere e leal fedeltà*, ne fornì cinquemila staja. Al Toledo succedè il Cardinal Burgense, cui mandò ella centocinquanta guastatori, e ducati ottomila per sopperire al mantenimento delle bande cesaree che osteggiavano nel Senese, per distogliere il pericolo di vederle incamminare a questa volta. Intanto l'augusto Carlo, già dispogliatosi di parte de' suoi stati fino dal decorso anno in favore del principe Filippo, gli cedè nel presente anco il resto, serbando tuttavia la dignità imperatoria, che rassegnò più tardi al fratello Ferdinando I re di Ungheria e di Boemia, già riconosciuto, prima di tal rinuncia imperiale, in re de' Romani (10).

Tre cittadini sospetti di eresia furono imprigionati d'ordine del Vescovo; il quale fe noto al Senato un nuovo breve di Paolo IV, che, visto il niun frutto ricavato dal promesso perdono, chiese l'appoggio del braccio laicale, affinchè i pertinaci fossero tradotti innanzi ai cardinali inquisitori, e sottoposti a processo. Mentre i padri prendevan cura di far argine a questo nuovo disastro, non indugiarono a chiarirsi donde movessero le spesse imputazioni, e scoprirono quanto fosse loro avverso il Vescovo, e quanto si adoperasse ad incolparli presso la corte pontificia. Ma il ritenere che fece il podestà nelle carceri un famigliare del prelato per causa di certo delitto, palesò il suo mal animo; perocchè proruppe siffattamente nell'ira, che scagliò l'anatema contro il podestà, senza neppur tentare le vie conciliatorie. Poco innanzi eran sorti gravi e scandalosi litigj nelle assemblee capitolari dei canonici di S. Martino, ed uno di loro avea riportato delle ferite. I Senatori usarono molti espedienti per ristorar la quiete del capitolo, e per indurre il vescovo a moderazione; ma se riusciron nel primo, andò a vuoto il secondo tentativo. Allora dichiararono il pretore immune da ogni molestia, e ricorsero al soglio pontificio, instando vivamente per la remozione del Guidiccioni dalla sedia episcopale. Si era costui rifuggito a Roma, ove continuamente disfogava l'acre sua bile con tacciare di luteranismo i proprj concittadini, ansiosi di calpestare, a detto suo, le ecclesiastiche prerogative (11).

Mi conviene interromper per poco il corso di sì spinosa controversia, per trattare della famosa *legge martiniana* pubblicata sul cader di quest'anno, la quale trasse il nome da Martino Bernardini, gonfaloniere, che la propose. Egli è appunto quel desso, che, sedato il moto degli Straccioni, volevasi bandito coll'ostracismo; qual parteggiatore delle riforme popolari, e che ora ci si appresenta promotore e fondatore di aristocrazia: tanto son versatili ed incostanti i cervelli degli uomini! Premessa la sospensione delle leggi (formalità necessaria per proporre cambiamenti nel sistema governativo), parlò Martino sul disordine, che molti d'origine straniera o nativi del contado partecipassero del reggimento; per il che ugual numero di *antichi cittadini* ne andava escluso; ed invitò premurosamente il Senato a recarvi efficace rimedio. Narrano il Civitali e il Tucci, essersi lungamente combattuta e difesa nell'adunanza la massima di ristringere novamente il diritto di eligibilità, ed aggiunge il Tucci che una deputazione incaricata di esaminare a fondo il progetto, distese gli articoli della legge nel modo che sanzionaronla i padri. Quanto sembra per ogni verso probabile l'asserzione prima, sebbene niente ne consti dai libri delle riformagioni, stante l'uso di non riportarvi le discussioni sulle materie de' decreti; altrettanto cade a terra la seconda, mentre, per lo contrario, solevano riportarsi in quei libri e le nomine de' deputati, e le loro relazioni, specialmente, quando venivano queste secondate dal voto della maggiorità: le quali cose mancano ivi affatto nel caso presente, perchè al discorso del Gonfaloniere tien subito dietro la presa determinazione, forse nel modo suggerito da lui, o per dir meglio, dal Collegio degli Anziani ch'ei rappresentava.

Rimove questa in perpetuo dai posti senatoriali e da qualsivoglia ufficio, carica o dignità del Comune i nati da padre sì forestiero e sì del contado, e loro discendenti; salvo i forestieri già per ispecial decreto ascritti nella cittadinanza *originaria*, e quei del contado che fossero stati effettivamente membri ordinarj del Senato: laddove ciò non bastava pei forestieri, ai quali non giovava l'aver già goduto di questa od altre pubbliche ingerenze per continuare ad esercitarle. L'ingiustizia e la iniquità della legge sono di tale evidenza, che reputo

vano il provarlo. Solo dirò, averla i magnati promossa, ravvisando che un continuo sistema di eccezioni li guiderebbe al fine che si prefiggevano da lungo tempo; quello cioè di ristringere nella propria classe la esclusiva nazionale rappresentanza, come meglio ce ne chiariranno i fatti posteriori. Ricordavano tuttavia con rammarico le umiliazioni sofferte nel tumulto popolare, quando la necessità forzavali ogni dì a nuove concessioni, ed a punire i più caldi de' loro stessi partigiani. E benchè l'abuso della vittoria sulle prime conseguita dagli Straccioni li avesse sospinti al precipizio, e quindi secondate fossero interamente le mire de' nobili; male se ne sarebbono appagati costoro, se a fronte del grave pericolo corso, non fosser giunti a sicurare la futura lor condizione, usurpando tutta la potestà del governo. Ma questo mutamento, nulla dicevole al ben comune, non poteva condursi che a poco a poco, per timore di comprometterne follemente il successo, e per illudere con ispeciosi pretesti chi ne risentiva la gravezza. Laonde sperimentossi, nel 1538, il primo tentativo, che seguì i confini delle promozioni alle cariche e uffiej cittadineschi per li estranei recatisi a domicilio in Lucca. Una apparente ragionevolezza coloriva quel decreto, che procrastinava, non troncava subitamente la via a godere dei pubblici onori. Nè il secondo passo, benchè più forte del primo, era tale da lasciare scorgere a qual segno sarebbe per giungere in progresso il potere dei nobili, perciocchè compariva tuttavia illeso il diritto dei popolari cittadini. Pochi di essi addentrarono nelle viscere di quella legge insidiosa e perfida, che tutti ugualmente colpir li doveva quando fosse meglio maturato il progetto dell'usurpazione: allora pareva condannabile soltanto il dispogliar delle cariche sì quei che possedute le avevano, come quei che sarebbero venuti abili a conseguirle di poi. Il Beverini, scrittore assai più recente de' due qui sopra citati, dispiega la sua maravigliosa eloquenza intorno i richiami e le lamentanze del popolo per la nuova legge; ma bisogna por mente che a suo tempo l'opera de' nobili più che consumata, dava bene a divedere la passata loro artificiosa condotta; ed avea trasformato in certezza quel che era in gran parte semplice sospetto al pubblicar della legge. Il Tucci vuole che un corpo di Tedeschi al soldo spagnuolo, sopravvenuto nel Lucchese per imbar-

carsi a Livorno e dirigersi a Napoli, distogliesse il popolo dal levarsi a rumore, sulla voce che i nobili per infrenarlo avessero cercato quel sussidio di forza. Ma codeste milizie giunsero nel territorio repubblicano sul finire di maggio del 1557; mentre la legge martiniana è del 9 dicembre 1556: di modo che un intervallo di circa sei mesi, tempo più che sufficiente a destar tumulti, e passato tranquillamente, prova chiaro che se alcuni disapprovaron la riformagione, mancò nel maggior numero la volontà decisa di trascorrere alle vie di fatto, e contrapporre al Senato ferma e concorde resistenza (12).

Tornando alle controversie con Roma, le pratiche fattevi dalla Repubblica giovarono a vincer la prova col Vescovo: il quale fu persuaso a scriverle, confessando di averle mancato di rispetto con inveire contro il podestà, mostrando il suo rammarico per l'accaduto, ed annullando la scomunica. Vista cotanta umiliazione, decretò il Senato fosse rintegrato il Vescovo nella sua grazia, e si desistesse innanzi al Pontefice dalla domanda di rimozione. Quindi tornò il pastore all'ovile, nè più diede motivo patente di disgusti, ma non cessò mai affatto il sospetto sul conto di lui nei reggitori.

La permanenza de' soldati di Spagna gravava di spese il Comune, che aveva oltre ciò fornito di scudi dodicimila, a titolo di prestito e munizioni da guerra, gli agenti del re Cattolico. Laonde fu spedito un oratore a Filippo II; il quale diede graziosissima risposta, ed ordinò ad un tempo al duca di Firenze, al Farnese ed ai suoi ministri d'Italia, facessero sgombrare immediatamente lo stato della Repubblica da quelle milizie; e le usassero ogni maniera di riguardi, se la necessità forzasse a nuovi passaggi di soldatesche sul suo territorio. Avea quel monarca infeudato a Cosimo la città e stato di Siena: del che i nostri dovettero far sembiante di congratularsi con lui, mentre coceva loro nell'animo quel nuovo accrescimento di potere (13).

All'udire che i cardinali dell'inquisizione processavano contumacialmente i sei Lucchesi rifuggiti in Ginevra, il Senato vietò qualunque corrispondenza con essi; e quando intese essere stati condannati, ed arsa la loro effigie in Roma, li dichiarò ribelli, e ne confiscò gli averi, studiosamente adoperando che la romana inquisizione non s'inframmettesse per

carpirne il possesso. Michele Diodati ricopriva nell' ultimo bimestre di quest' anno la carica di anziano, e ne fu prosciolto; perchè, citato a Roma dalla inquisizione, voleva chiarire immantinente la sua innocenza: il che non gli venne però fatto così presto come credeva, essendo trascorsi circa due anni prima che andasse pienamente assoluto (14).

Al novello imperatore, Ferdinando I, spedì la Repubblica due ambasciatori a *prestargli ubbidienza*, congratularsi, e ritrarne la conferma de' privilegj e della libertà. Nel trattare del diploma di Carlo V, accennai che rilasciò Ferdinando la sua carta senza esigere verun pagamento, sebbene avessero istruzione gli ambasciatori di offerire, quand' occorresse, fino in quindicimila ducati. La costui generosità fu poi dagli altri successori ugualmente praticata. Frattanto venne a morte Carlo V, che prima di lasciare il mondo, aveva posto in non cale grandezza e potere, menando vita claustrale. « Memore il « Senato della benevolenza dimostratagli da lui, e chiaman- « dolo padre e conservatore della Repubblica e della sua li- « bertà », ne ordinò le esequie, che fecersi pompose, non meno che rispondenti alla gratitudine che diceva di professargli. Eppure, se ben si guardi alle passate cose, pochi furono i favori, e comprati a carissimo prezzo.

Un altro monarca, il Gran Signore de' Turchi Solimano II, scrisse alla Repubblica, che ove desiderasse aprir corrispondenza e trattare con lui, mandasse persone a ciò, che sarebbero benissimo accolte e onoratamente trattate. Sembra dalle parole di Solimano, che qualche mercatante o viaggiatore lucchese avessegli fatto credere, desiderar la Repubblica la protezione della Sublime Porta: laddove però quella si astenne dall' accettarne le profferte, ben consapevole d' incorrere, se procedesse diversamente, nuova taccia d' irreligione, arma potentissima di cui valevansi di continuo i suoi nemici per vedere di rovinarla. Tuttavolta quella lettera, a cui niuna risposta fu data, è un curioso documento istorico non disprezzabile (15).

Dicemmo inutilmente concordato nel 1514 un provvedimento per facilitare lo scolo delle acque del lago di Sesto, mantenute a certa elevazione da una muraglia tra Bientina e i colli di Buti, le quali sgorgando da foci anguste, movevano con notabile caduta edifizj da molino. Come suol praticarsi,

cercavano i proprietarj de' molini di far quel profitto che potevan maggiore da tale sostegno; e quindi, mentre dalla parte loro diminuiva lo sbocco del lago, veniva dalla lucchese a dilatarsi considerabilmente il padule, e gran parte della pianura attigua alla città rimaneva in istato di permanente inondazione. A toglier di mezzo sì grave disordine, commise il Senato ai suoi magistrati d'intavolare delle negoziazioni con Cosimo per deprimere il lago con dargli un libero scolo in Arno; il che bonificherebbe i terreni coperti dall'acqua, e dissecchérebbe i paduligni. Mentre pendeva il trattato, giunsero le liete novelle della pace fermata tra Spagna, Francia e Savoja; di che dierono i Lucchesi dimostrazioni di giubilo. Convennero finalmente i due governi di por mano senza ritardo al lavoro della Serezza, progettato fin dall'anno 1514 sopra citato, per lo scolo in Arno; che si demolissero i muri ed ogni sorta di ritegno alle acque; e che la spesa del lavoro medesimo, affidato spezialmente alle cure de' nostri, si sopportasse da loro per due terzi, e per un terzo dalla Toscana. Posto mano all'opera, non fu compiuta che dopo dodici anni. Allora se ne vide il grandissimo benefizio, essendosi depresso il lago circa quattro braccia, e ristretto a segno, che più di quattromila coltri di terreno adiacente divennero coltivabili: di cui una parte incamerata, giusta le basi decretate per l'esecuzione del progetto, fu cagione di profitto non lieve pel pubblico erario (16).

NOTE

(1) A. Armario 2, N.° 141, c. 14 tergo; N.° 157, c. 15. — Armario 12, N.° 52, c. 86. 87 tergo.

Riformagioni del 30 dicembre 1544; 9 febbrajo 1546.

(2) A. Armario 4, N.[1] 44.45. — Armario 12, N.° 52, c. 124 tergo, 125 tergo, 126. 128 tergo. — Armario 29, N.° 25, c. 75.76.82 tergo, 83.84 tergo, 85.89. — Armario 38, N.° 5, c. 2.30.31.

Riformagioni del 27. 28. 30 agosto, 2. 24 settembre, 19 ottobre 1546, 16 febbrajo 1547.

Civitali, *Stor. MS.*

Al 13 aprile 1546 il Burlamacchi è nominato uno de' Commissarj sopra le *Ordinanze della Montagna*; al 22 giugno, Gonfaloniere surrogato pel bimestre successivo. Vedansi le Riformagioni analoghe. La decapitazione seguì in Milano il 14 febbrajo 1548 (Indice di decreti a c. 503).

(3) A. Armario 38, N.° 5, da c. 32 a c. 55 tergo, e da c. 65 a c. 85 tergo.

Vedansi a c. 43 le seguenti parole del Gonzaga all'orator lucchese: « Avete da sapere che le insidie del Duca contro voi crescono ogni dì, « e che non pensa mai ad altro, ec. »

Anche di poi, per avvisi giunti da diverse parti, seppesi (A. Armario 16, N.° 115, anno 1551, ed A. Armario 17, N.° 79 del 1555) che Cosimo meditava di soggiogar Lucca.

(4) A. Armario 12, N.° 52, c. 162 tergo, 163.166. — Armario 15, N.° 28, c. 1. 3. 8 tergo, 49. 63. — Armario 22, N.° 139, fasc. C. — Armario 29, N.° 29, c. 90 tergo, 91 tergo. — Armario 38, N.° 5, c. 9 tergo.

Riformagioni del 4. 24 settembre, 1.° ottobre 1549.

(5) A. Armario 6, N.° 466.

Riformagioni degli 8. 9 agosto, 2 ottobre, e 28 novembre 1550; 29 maggio 1554.

(6) A. Armario 1, N.° 85. — Armario 6, N.° 237; N.° 238, N.° 464. — Armario 15, N.° 28, c. 66. 76. 77. 116. 117, da c. 131 a c. 149. 153. 156. — Armario 21, N.° 266.

Riformagioni del 6 giugno, 12 settembre, 24 novembre 1550; 19. 27 gennajo, 3 febbrajo, 21. 29 marzo, 1.° aprile 1552; 16. 23 gennajo, 7. 20 febbrajo, 17 aprile 1554.

(7) A. Armario 12, N.° 53, c. 7. 10. 11 tergo, 18 tergo, 19 tergo, 20 tergo, 23. 24. 25. 37.

Riformagioni del 17 febbrajo 1553; 17 febbrajo, 16 marzo, 30 maggio, 13. 15. 17. 24 giugno, 5. 10. 13 luglio 1554.

Civitali, *Stor. MS.*

Per non interrompere la narrativa delle cose lucchesi, ho riferito al 1554 la rivoluzione di Siena, che fu del 1552.

(8) A. Armario 6, N.° 199. Armario 12, N.° 53, c. 35. 41. 42. Armario 15, N.° 28, c. 206.

Riformagioni del 19 febbrajo, 7 maggio, 12. 19. 21 giugno, 6 agosto, 17 settembre 1555.

(9) A. Armario 4, N.° 48, c. 4. 13 tergo.

Ecco i nomi de' lucchesi condannati a causa di eresia nel secolo XVI, con la data della Riformagione che li chiarisce eretici e ribelli.

Balbani Guglielmo		27 settembre 1558.	
Cattani Francesco			
Liena Girolamo			
Trenta Cristoforo			
Mei Vincenzo			
Liena Nicolao			
Guidiccioni Luiso		29 agosto 1564.	
Arnolfini Paolo		2 luglio 1566.	
Balbani Nicolao			
Minutoli Paolino		26 agosto	
Calandrini Giuliano		4 novembre	1567.
Del Venoso Regolo		17 detto	
Rustici Filippo			
Calandrini Scipione			
Civitali Masseo			
Delle Tavole Lodovico			
Bartolomei Venanzio			
Simoni Simone			
Jova Giuseppe		2 dicembre 1567.	
Diodati	Carlo	3 marzo 1568.	
	Pompeo		
Cenami Giuseppe		28 febbrajo 1570.	
Franciotti Nicolao			
Cardoni Giuseppe			
Dall'Orafo Salvatore			
Liena Antonio			
Cattani Gasparo			
Mei Cesare			
Calandrini	Benedetto		
	Filippo		
Burlamacchi Michele			
Jova Giuseppe			
Venturini Lorenzo			
Di Rimini Marco			

Turrettini Francesco		28 febbrajo 1578.
Calandrini	Giovanni Cesare	28 giugno 1580.
Balbani	Manfredo Arrigo	
Perna Pietro		
Minutoli Vincenzo di Paolino		31 ottobre 1597.

(10) A. Armario 6, N.° 131. — Armario 12, N.° 53, c. 42 tergo, 43. — Armario 17, N.° 86.
Riformagioni del 10. 14 maggio, 17 ottobre 1555, 31 marzo e 6 aprile 1556.

(11) A. Armario 6, N.° 199. — Armario 14, N.° 27, c. 44. 46.
Riformagioni del 18 aprile, 2 maggio, 21.28 luglio, 11. 19.21. 23. 27 agosto, 9. 11 settembre 1556.

(12) A. Armario 12, N.° 53, c. 53.
Riformagioni del 9 dicembre 1556, 9 marzo e 21 marzo 1557.
Civitali e Tucci, *Stor. MSS.*
Beverini, *Ann. Luc.* T. IV.
L'opera concernente lo stabilimento dell'aristocrazia fu compiuta l'anno 1628 (vedi la Riformagione del 21 gennajo di detto anno).

(13) A. Armario 7, N.° 74, c. 6. — Armario 14, N.° 24, fasc. 1.° — Armario 19, N.° 68. — Armario 21, N.i 15. 16. — Armario 22, N.i 163. 169.
Riformagioni del 7 gennajo, 16 febbrajo, 3. 9 marzo, 1. 18 giugno, 3. 17. 20 agosto, 7 settembre 1557.

(14) Riformagioni del 20 gennajo, 8 febbrajo, 8 marzo, 27 settembre, 27 ottobre, 10 novembre 1558.
L'ultima Riformagione libera Michele Diodati dall'anzianato. Ivi è scritto in margine, che fu assoluto il 24 ottobre 1560.

(15) A. Armario 11, N.° 373 2do. — Armario 22, N.° 68, c. 3. 4.
Riformagioni del 29. 31 marzo e 29 ottobre 1558.

(16) A. Armario 2, N.° 57, da c. 16 a c. 23. — Armario 9, N.° 291.
Riformagioni del 7 marzo, 11 aprile, 30 ottobre 1559; 2 aprile, 5. 8 novembre 1560.

Capitolo IX.

Nuovi decreti contro gli eretici. — Ripari al Serchio. — Rosa d'oro mandata dal Pontefice. — Pagamenti all'Imperatore. — Quistioni pel Monte di Gragno. — Congiure di Pietro Buzzolini e Lamberto Lamberti. — Più tratti di perfidia del duca Cosimo. — Nuove pratiche per escludere il Sant' Uffizio, e simili pei Gesuiti. — Ricostruzione del pubblico palazzo.

(1561-1581)

Sospettando l'Inquisizione di Roma che i mercatanti lucchesi, domiciliati nel reame di Francia, spedissero nelle balle delle merci, libri infetti di dottrine ereticali, per servire ai disegni de' loro compatriotti rifuggiti a Ginevra, coi quali tenevano epistolare corrispondenza; i cardinali del Sant'Uffizio esortavano la Repubblica a far visitare accuratamente quegl'involti, ed a tenere in freno i cittadini lontani: al che aderì prontamente col prendere nuove provvisioni che ovviassero alle fraudi sull'introduzione di libri sospetti; e coll'intimare ai mercanti, vivessero da buoni cattolici, non intervenissero alle predicazioni degli eretici, nè mantenessero con loro commercio; minacciandoli, ove diversamente operassero, di pene severe. Ma giungendo pur tuttavia alle orecchie de' Senatori che continuassero le male informazioni in corte di Roma, e temendone sinistre conseguenze a danno della Repubblica, ove venissero a cognizione del re Cattolico; fermarono nuovi provvedimenti, vietando ai chiariti eretici di soggiornare in Italia, Spagna, Francia e Brabante, e ovunque abitassero e mercanteggiassero nazionali lucchesi; decretando premj, e l'assoluzione da pena capitale, incorsa per altri delitti, a chi uccidesse i contravventori; estendendo anche ai cittadini stanziati fuori di Lucca l'osservanza delle leggi promulgate in materia di religione; ed ingiungendo loro di far constare regolarmente al governo, che ubbidivano ai precetti della chiesa. Commendò papa Pio IV con apposito breve le provvisioni prese dalla Repubblica, e caldamente raccomandò, si vegliasse, affinchè non riuscissero vuote d'effetto (1).

Datane comunicazione ai Lucchesi stanziati in Lione, ove pei turbamenti civili di Francia erano accorsi da Ginevra i

nostri eretici, ne menarono il romor grande, tanto essi, che i loro concittadini, e mossero a prendere le loro difese la stessa corte di Parigi.

Scrissero infatti alla Repubblica re Carlo IX e la madre Caterina de' Medici: disapprovare che fossero taglieggiati e spiàti del continuo i Lucchesi abitanti nel regno; ciò non consentire la regia protezione di che godevano: rivocasse quindi quegli ordini, la ingiustizia dei quali si traeva seco la loro riprovazione. Mandava ad un tempo la corte al governatore di Lione, non sopportasse che, per fatto delle potenze italiane, ricevesser molestie gli stranieri ivi domiciliati. Ma il Senato, fisso nell' intento di conservarsi la protezione di Spagna, che avrebbe perduta ove cadesse in sospetto di non curare le cose di religione, non si rimosse dagli ordini dati, giustificandone i motivi innanzi la corte del Cristianissimo; non che presso i senati di Ginevra e di Berna, che avevano preso a sostenere la causa degli sbanditi; e ai mercatanti di nazione lucchese in Lione. L' Uffizio sulla religione fu in pari tempo munito di estesi poteri per procedere contro coloro che dalla Inquisizione di Roma fossero sentenziati rei, e contro chi tenesse in qualsivoglia modo commercio con essi. Accertò la regina Caterina, non essere stato nelle intenzioni di lei, nè di re Carlo suo figlio, di recar dispiacere alla Repubblica, o impedire il corso delle sue leggi; e che le precedenti loro lettere erano state scritte a istanza e per l' importunità di alcuni correligionarj lionesi, che avean dipinto le cose sott' altro aspetto. A quei discorsi tenuti cogli ambasciatori lucchesi, succedettero lettere graziosissime pel reggimento, non solo dei due reali personaggi, ma eziandio del re di Navarra, del contestabile del regno, del nunzio pontificio e dell' ambasciator cattolico a Parigi: laonde scomparve al tutto la protezione che i nostri, seguaci palesi od occulti dell' eresia, avean sperato da quella corte; la quale mentre facea le mostre di favorirli, ne meditava in segreto la distruzione. Ricevute cotali assicurazioni, procedè il governo scopertamente contro quei che sentivano male in fatto di religione, o che avevano preso stanza in luoghi sospetti, citandoli a comparire, a fine di purgarsi delle imputazioni che li gravavano; mentre poi li chiariva ribelli, registrandone i nomi sur una tabella, ac-

ciocchè niuno potesse ignorare l'obbligo che gli correva di troncare qualunque relazione con essi; e ne confiscava le sostanze, ove trasgredissero al precetto di comparire: come fecero i più di costoro, paventando l'acerbità della pena (2).

Era presso a compiersi il termine degli anni cinquanta, stabilito dal lodo di papa Leone X circa le questioni sul Monte di Gragno. I Barghigiani, di loro impulso, o forse istigati dagli agenti fiorentini, commisero in quel luogo molti danni; nè se ne rimasero, sintanto che due commissarj spediti dalla Repubblica, che desiderava fosse il lodo raffermato per lungo tempo, non riuscirono a persuadere il duca Cosimo a protrarne l'osservanza per alquanti mesi. Ma la negoziazione intrapresa per formare con lui nuova e più durevole composizione, fondata sulle basi della precedente, andò talmente per le lunghe, che ne fu ritardata di molto la conchiusione (3).

Indefessa nel trarre da ogni banda notizie, la romana Inquisizione non rifinava di sollecitare i nostri reggitori a spiar di continuo gli andamenti dei Lucchesi stanziati in Lione, cui le turbolenze di quel reame travolgevano nei nuovi errori. Vano era l'addurre in iscusa, che alcuni di quei mercatanti nulla possedendo in patria, conculcherebbero impunemente le leggi della Repubblica: volevasi ad ogni modo che questa provvedesse, e prontamente, al riparo. Due cittadini ebbero intimazione di comparire innanzi al Sant'Uffizio di Roma, posti nel bivio, o di esservi mandati avvinti di catene, o di dar sicurtà, come fecero, di ubbidire spontaneamente alla chiamata. Il Consiglio posto a sì dura prova, procedè con nuovo rigore alla confiscazione de' beni dei delinquenti, minacciando severamente chi tali beni occultasse. Verso la fine dell'anno precedente era stato chiuso il Sinodo Tridentino; e siccome alcuni capitoli fermati in quel Concilio, erano a prima vista sembrati pregiudicevoli ai pubblici e privati diritti, erano perciò stati eletti deputati ad esaminarli, e ad informarsi come la pensassero gli altri governi. Però ricevuto, per lettera del cardinale Borromeo, l'invito di accettarli immediatamente, non fu posto indugio al promulgarli, ferma stante nei deputati la cura di considerarli unitamente alla bolla pontificia sulla stampa dei libri; sebbene non venisse poi nulla deciso sulla costoro relazione, ripugnando i padri

dal disgustare con difficoltà inopportune la Santa Sede in sì ardue congiunture (4).

Queste dimostrazioni di ossequio mossero Pio V a dare alla Repubblica un contrassegno di sua particolare benevolenza, con ispedire il principe Colonna a presentarle la Rosa d'oro: dono da essa molto gradito, essendo solito farsi dai Papi ai principi di più vasto dominio; e perciò da lei ricambiato con ricchi donativi e trattamento proporzionato al grado e qualità del portatore. Fu quel segno d'onore con solenne pompa portato in giro processionalmente per la città; e quindi depositato nella camera del Gonfaloniere, donde non era tratto che nelle festività più solenni della Repubblica.

A quel poco di dolce succedeva l'amaro. Un inviato del novello Imperatore Massimiliano II chiedeva scudi settantamila in prestanza per la guerra contro la Porta ottomanna. Offeriva in vece la Repubblica, per ambasciatore apposito, il donativo di scudi dodicimila, in conto dei quali furono sborsati scudi ottomila; di cui parve sulle prime contentarsi l'Imperatore, sennonchè chiesto indi nuovo sussidio, fu d'uopo sborsargli altri scudi settemila (5).

Sempre intento il Senato al bonificamento dei terreni della marina, e al miglioramento di quell'aria, divenuta perniciosa, come accennammo; dopo varie consultazioni ed esami, stabilì si conducesse una fossa da Quiesa a Montramito, con altri provvedimenti per tenere aperta la foce di Viareggio: il quale lavoro doveva farsi dal governo e rimborsarsi dagl' interessati.

Ma il pensiero che di continuo travagliava i reggitori, era il far fronte alla propagazione delle eresie; dal che non potevano dispensarsi, stante la critica posizione della Repubblica. Quindi emanarono nuove leggi che proibivano qualunque relazione o commercio coi rifuggiti a Ginevra; comminando nuove pene, ed ascrivendo a delitto il solo trasferirsi in quella città, senza ammettere giustificazioni contro siffatto divieto (6).

Pendeva tuttavia la questione relativa al Monte di Gragno, quando finalmente, dopo lunghe contestazioni per parte del Duca, il quale pretendeva la giurisdizione di quel luogo, e che le adiacenti comunità lucchesi dovessero contentarsi dell' utile dominio, pagando un canone a Barga, potè sperarsi di vederla composta, per aver esso accettato che la decisione si ri-

mettesse in due arbitri, che furono nominati dalle parti e si accinsero all'opera. Ma traspirò ben presto la mala fede che regolava tutti gli andamenti di Cosimo: imperocchè, pendente la causa, i Barghigiani presero armata mano possesso del Monte di Gragno, senza che potesse dubitarsi che l'ordine di quella mossa non partisse da lui; il quale intendeva con ciò di rimetter le cose nello stato medesimo in cui si trovavano quando Leone X emanò la sentenza da noi altrove riferita; conciossiachè la repubblica fiorentina godesse allora il material possesso del luogo. Quindi rimasero sospesi gli atti del processo; e quindi il Duca, che avea raggiunto lo scopo, cercava dilazioni e pretesti; mentre i Lucchesi, cui troppo importava la final conclusione, instavano vivamente acciò la rimettesse nel pontefice Pio V, da cui speravano buona giustizia. Condiscese Cosimo finalmente, ed il Papa accettò le parti di giudice nella questione.

Al complesso delle leggi sulla osservanza della religione, mancava che i forestieri che ospitassero nello stato, od anche solo vi transitassero, non isfuggissero alla vigilanza del governo, quando si facessero disseminatori di prave dottrine: il perchè fu imposto agli albergatori di tenerne registro e di denunziarli (7).

La perfidia di un suo cittadino, Pietro Buzzolini, mise a grave pericolo la Repubblica. Avea costui macchinato, con isperanza di largo premio, di dare a Cosimo la città, coll'introdurvi di nascosto un numero di soldati toscani; consegnando loro una porta, per la quale fosse fatta abilità di entrare ad altra più numerosa schiera, che moverebbe da Ripafratta. Sennonchè, scoperto il trattato, il Buzzolini ne pagò la pena col capo; mentre la moglie ed i figliuoli di lui, spogliati delle paterne sostanze, aggiudicate al fisco, dovettero esulare in terra straniera (8).

Ebbero in questo i Lucchesi la soddisfazione di veder coronate da lieto fine le loro speranze nella rettitudine del Pontefice, avendo egli sentenziato che il Monte di Gragno fosse in perpetuo di giurisdizione della Repubblica, e ne appartenesse la proprietà ai comuni di Gallicano, Cardoso e Bolognana, i quali però dovessero pagare centotrenta ducati l'anno ai Barghigiani. Fra le condizioni e le clausule del lodo, rela-

tive al transito delle merci ed al modo di regolare l'esercizio dei diritti reciproci, si volle incluso dal Duca un articolo, che, non contradetto dalla Repubblica, fu in processo occasione di scandalo, venendo con esso riservato al governo toscano il diritto di presidio sul Monte, quando nascessero sospetti di guerra: la qual riserva non fu difficile a Cosimo di ottenere dalla condiscendenza del Papa, che gli avea dato non guari altra più significante prova di favore, con decorarlo del titolo di Granduca di Toscana (9).

E appunto questo nuovo grado di lui, che sembrava riferirsi non solo alle città già soggette al suo dominio, ma a Toscana tutta, mise in grave sospetto la Repubblica, consapevole della sua smisurata voglia d'ingrandimento. Quindi, nel congratularsene, ristrinse l'applicazione del titolo *a quella parte di Toscana che possedeva in allora;* dichiarando la riformagione, che non intendevasi di recar pregiudizio *nè al Comune nè alle ragioni sopra il medesimo dell'Imperio.* Cercò in pari tempo la Repubblica, minacciata dalla potenza del vicino che circondavala da ogni parte coi suoi stati, di cattivarsi vie più la benevolenza e protezione del re Cattolico e dell'Imperatore; e diè cura al magistrato dei segretarj di star continuamente all'erta e sulle intese, affinchè la indipendenza dello stato e la sua libertà non soffrissero detrimento di sorta: le quali precauzioni riuscirono in buon punto, e rinvigorirono lo stato incerto e vacillante delle cose. Alle corti di Vienna e di Madrid era non poco increscinta quella novità. Dicevasi dalla prima, esser Toscana soggetta all'Imperio; da esso dover quindi emanare i titoli e le concessioni; nè gli elettori comportare che s'introducessero abusi, quando pur tollerasse l'Imperatore: aver Cosimo dimenticato i favori largamente impartitigli da casa d'Austria, con chiedere e riconoscere da altra potestà il novello suo grado a pregiudizio dei diritti dell'Imperio. Ambedue i regnanti opportunamente officiati dai nostri, videro qual rischio corresse la Repubblica, e promisero di sicurarla in ogni evento: alla qual promessa tennero dietro lettere del re Cattolico ai suoi governatori in Milano e Napoli, mandando, fossero pronti in soccorso di lei, ove il Duca tentasse novità in suo danno. Nè il reggimento mancava dal suo lato di provvedere alla difesa e sicurezza dello stato, con descrivere tutti

i cittadini abili al maneggio delle armi; e con trasceglierne milledugento, i quali dovessero più specialmente esercitarvisi sotto il comando di sperimentati capitani stranieri, e sotto la vigilanza di un ufficio o balia particolare; apparecchiando oltre a ciò munizioni da guerra e da bocca, ed accrescendo e mettendo in buon sesto le artiglierie (10).

Usava in questo il Granduca contro i nostri le solite arti, l'ipocrisia e la fraude, spargendo in corte del re Cattolico falsissime voci sulla poca osservanza della religione in Lucca. Ma i fatti erano chiari e parlanti, sì per l'accusatore e sì per gli accusati: stava contro di lui la brama ardentissima di soggettare questa porzione di Toscana: in pro loro le punizioni severe inflitte ai traviati, sebbene stretti congiunti, per la più parte, de' Senatori; e i soccorsi pecuniarj dati al Cristianissimo dai mercanti lucchesi stanziati a Lione, onde se ne giovasse contro gli Ugonotti del regno: laonde caddero a terra le insidiose calunnie medicee.

Con tuttociò non desisteva Cosimo dalle sue pratiche presso gli altri principi; ora tentando il Pontefice, perchè scomunicasse questa sentina di ereticali dottrine, come chiamavala; ora invitando il Cristianissimo a impadronirsi di Genova, mentre ei farebbe il simile di Lucca, porgendosi ajuto scambievolmente ad effettuare siffatti disegni. Le quali macchinazioni motivarono altre precauzioni di difesa, e stimolarono il reggimento a far capace la Santa Sede quanto fosse la Repubblica irreprensibile non solo, ma commendabile eziandio in fatto di religione (11).

La strepitosa vittoria riportata nelle acque di Lepanto dalla cristiana contro l'armata turchesca, fu celebrata in Lucca con ogni maniera di festeggiamenti; e ciò tanto più, in quanto che, al dire del Civitali, due colonnelli, con dodici capitani e duemila fanti, tutti lucchesi, ebber parte in quell' onorata fazione. Pio V avutane notizia, molto commendò la Repubblica, esortandola in pari tempo a sovvenire largamente e con prontezza la Santa Lega, istituita da lui contro il nemico comune della cristianità. Poco stante, chiese scudi trentamila annuali per tutta la durata della lega; ma vista la gravezza della domanda, ne furono offerti diciottomila pagabili entro un triennio, il che non ebbe poi effetto attesa la morte del Pontefice (12).

Cessò di vivere anche Cosimo; ma la Repubblica non venne a migliorarne di condizione, poichè parve si trasfondesse nei successori quel mal animo contro di lei, che il capo della dinastia granducale avevale costantemente dimostrato. Francesco, allevato nelle arti tenebrose del padre, procacciò innanzi tutto di amicarsi l'Imperatore, acciò lo dichiarasse Granduca, e inoltre Vicario imperiale in Italia, con la investitura di quanto un dì possedeva in Toscana la repubblica di Firenze. Novità eran queste da mettere in grave timore i Lucchesi; i quali si strinsero sempre più al patrocinio di Spagna, e n'ebbero buone parole, purchè serbassero la concordia e si regolassero con la usata prudenza. Ma il diploma che diè fuori Massimiliano concernente il titolo granducale, fe svanire i concepiti timori, limitando il dominio di Francesco a quella parte di Toscana che allora reggeva (13).

Il vescovo di Rimini giunto a Lucca in qualità di visitatore apostolico, spiegò ad un tratto, per sorpresa, facoltà inquisitoriale, e chiese la carcerazione di tre individui che pretendeva sospetti di eresia. Prima di risolvere, i reggitori ne scrissero a Roma; donde vennero ordini somiglianti a quelli del 1564: cioè, dessero gl'inquisiti pagheria di ubbidire al precetto, altrimenti stessero in carcere sintantochè venissero consegnati alle forze papali. Nè qui si arrestarono le domande del visitatore, che mise fuori altra nota di quattro individui da arrestarsi ugualmente o soggettarsi a malleveria, pretendendo puranco d'inquisire le case particolari per accertarsi se vi fossero libri proibiti dalla chiesa. Il consiglio dovè allora chiarirsi delle pratiche di alcuni cittadini, che ostentando zelo inopportuno di religione, movevano il prelato a procedere contro gli emuli loro, rappresentandoli come spregiatori e conculcatori delle massime cattoliche. Molti cartelli ingiuriosi al governo spargevansi per la città; il sospetto e la diffidenza turbavano la quiete delle famiglie; ciascuno aveva da temere di divenir vittima delle altrui calunnie e perversità. Laonde furono prese, con la dovuta circospezione, vigorose risoluzioni a troncare il male dalla radice. Gherardo Penitesi, più d'ogni altro assiduo in conversare col prelato ebbe per carcere una camera del palazzo, ove fu sostenuto assai tempo senza poter comunicare con chicchessia. Il timore d'incorrere nell'indignazione del gover-

no, rimosse chiunque dal frequentare la casa del vescovo inquisitore, che lamentava la solitudine a che vedevasi ridotto, e invano ne movea rimostranze; talchè, fatto segno all'odio universale, lasciò finalmente la città, pieno di rancore, acerbamente disfogandolo al suo ritorno in Roma. Frattanto, anche agli ultimi quattro denunziati fu ingiunto di ubbidire al precetto di comparire nella solita guisa; essendo forza di sopportar questi mali per evitarne di più gravi, sapendosi per lettere di Roma, che ad ogni modo volevasi stabilire in Lucca l'Inquisizione.

Mentre i maneggi occulti di pochi cittadini, o per male inteso zelo di religione o per iniquità d'animo, recavano alla Repubblica non lieve disturbo, le fu di qualche conforto il poter persuadere i reggitori genovesi della sua fedeltà. Soldavano essi fanti stranieri per troncare le intestine discordie, e non essendo stato loro permesso di condurne dal territorio lucchese, ne mossero lamento. Rappresentato però loro lo stato delle cose per mezzo di Nicolao Tucci, lo storico, spedito colà ambasciatore; fu dissipato ogni mal umore, e rannodate bentosto le antiche amichevoli relazioni (14).

Perseveravano i cardinali dell'Inquisizione nel progetto di stabilirla in Lucca, poca fiducia ispirando loro la curia vescovile; sì perchè i notari della medesima, come cittadini, partecipavano de'pubblici magistrati; e sì perchè il timor del castigo rimoveva ciascuno dal farsi accusatore innanzi un tribunale non libero dall'influenza del governo. Facevan sentire, che ove increscesse la podestà inquisitoriale ne'Domenicani, verrebbero a questi sostituiti altri religiosi od anche preti secolari. Adduceva in contrario il governo le solite ragioni: quel genere di procedura essere al tutto incompatibile con le istituzioni e le costumanze della Repubblica: d'altra parte la punizione rigorosa, inflitta ai colpevoli senza riguardo nè di grado nè di parentela, mostrare evidentemente la inutilità di stabilire quel tribunale tra noi. Pendente questa difficile negoziazione, ecco venire nuovi precetti contro tre cittadini reputatissimi. Francesco Arnolfini, Niccolò Pighinucci e Antonio Minutoli, che nell'anno precedente avean tenuto le prime magistrature della Repubblica: segno manifesto che volessero sottoporsi ad esame le loro operazioni riguardo al visitatore apostolico. L'ambasciator catto-

lico mentre promise di assistere i citati, consigliò di ubbidir prontamente, accertando della protezione del re Filippo. Simili esortazioni venivano per parte dei cardinali amici della Repubblica; i quali soggiungevano, niun pericolo minacciare quei cittadini, quando i loro discorsi e le opere private non discordassero dai sani principj in fatto di religione: imperocchè, ove pure avessero errato nell' ufficio di reggitori, ciò non rilevava nè in danno loro, nè della città; essendo ordinario stile dei Papi ammonire per la prima volta i governi, ed usar soltanto contro di essi i rimedj estremi quando la persuasione riuscisse inefficace. Laonde fu mestieri sottomettersi, e lasciare che andassero. Nè i fatti discordarono dalle promesse; imperocchè furon loro assegnate per carcere stanze comodissime nel palazzo medesimo della Inquisizione; e dopo brevi esami, furon posti in libertà; senza che nell' udienza del Papa ricevessero neppure la benedizione, per dimostrare che venivano riconosciuti come affatto innocenti, immuni da ogni censura, e quindi non bisognevoli di questo rimedio spirituale. I cardinali della Inquisizione toccaron con essi, mentre prendevan comiato, il punto delle cause di religione, insistendo sulla utilità del ministero inquisitoriale; ma pur convenendo che potesse supplirvi anche l' autorità vescovile ordinaria, purchè secondata da quella del governo, e purchè procedesse senza alcun rispetto; con ingiungere ai parrochi per mezzo di editti che facessero continue e diligenti ricerche per assicurarsi di quelli che sentissero sinistramente in materia di religione; dissuadendoli inoltre dal cercar vendetta contro chiunque pel fatto di essere stati richiamati a Roma. Le quali cose esposte in Senato dai tre ritornati, produssero sinistra impressione negli animi; giudicandosi perniziosi gli editti quanto l' Inquisizione stessa; come quelli che avrebbero aperto una strada a vaghe e generiche accuse, ed a fomentare l' altrui malignità, a pregiudizio della quiete dei cittadini, e a discredito della città, che parrebbe infetta per modo da non potersi sanare che col mezzo dell' Inquisizione. Nè meglio fu accolta la domanda d' impunità pei segreti accusatori, temendo non l' esempio rendesseli audaci a inventare nuove calunnie. Ma il Papa replicò all' oratore, che intrattenevalo del pregiudizio derivato alla Repubblica pel fatto degli ultimi citati, tuttochè ne fossero usciti onoratamente, che il vero mezzo di liberarla in avvenire

dal pericolo di false imputazioni, sarebbe la continua presenza di un inquisitore, che conoscendo da vicino le persone, saprebbe di per sè stesso sceverare dalle false e incoerenti, le ragionevoli e fondate accuse; di guisa che tutti gli argomenti ritorcevansi a sostegno di quella odiata istituzione. Un cittadino chiamato Lorenzo del Fabbro, il cui fratello era in Roma molto apprezzato dal Papa e dai cardinali inquisitori, concepì il disegno di far sì che l'Inquisizione paresse al tutto necessaria nella città di Lucca. Ei macchinò pertanto con certi aderenti suoi e coll'inquisitore di Pisa, di cumulare molte prove intorno l'estensione del male, strappando ad alcuni del volgo, sedotti con promesse o spaventati dalle minacce, le deposizioni che facevangli all'uopo. Ma palesata al governo la trama da due individui che il del Fabbro era andato tentando, fu messo il tutto in iscrittura, e incontanente spedito a Roma; ove giunsero in pari tempo anche gli esami di Pisa. Tanto il del Fabbro, quanto gli accusatori di lui, furono intimati a presentarsi innanzi ai cardinali dell'Inquisizione, dando le solite sicurtà; da cui fu poi esonerato il solo del Fabbro, essendo in Roma, dicevasi, chi guarentiva della sua prontezza in ubbidire al precetto (15).

Interrompendo per poco il filo di questa spinosa controversia, rammenterò due motivi di spesa che ebbe in quell'anno la Repubblica: il primo si fu un pagamento di diecimila scudi all'imperator Massimiliano per ajutarlo a far valere sue ragioni al trono di Polonia, a fronte di altri competitori; il secondo deve ascriversi alla imprudenza di custodire entro una torricella del palazzo decemvirale molta polvere sulfurea, che, incendiata dal fulmine, produsse uno scoppio violento con la morte di parecchi individui, la rovina di gran parte del palazzo, e con danno notevole delle abitazioni circonvicine. Il bisogno di riparare al disastro risvegliò l'idea di rendere maggiormente decorosa la sede dei pubblici magistrati. Bartolommeo Ammannati, valente architetto, fu prescelto a condurre la nuova fabbrica, la quale costò scudi quarantacinquemilacentodiciannove (16).

Travagliò fortemente il Senato una notizia comunicatagli da Roma, che il Granduca si adoperasse a tutt'uomo per esser creato dal novello Imperatore Rodolfo II suo vicario generale in Toscana; e per ricavarne la dichiarazione, che niuna pre-

scrizione ostasse al diritto di ricuperare i luoghi tutti un dì posseduti dalla Repubblica di Firenze. Ambe queste pretensioni davano molto da temere al Senato, e spezialmente la seconda; all'ombra della quale potea tornare in campo l'acquisto di Lucca che dagli Scaligeri di Verona avea fatto, nel XIV secolo, la repubblica fiorentina; senza valutare le altre parziali domande che potessero affacciarsi intorno più castella e porzioni di territorio. Laonde gli ambasciatori, destinati a presentare la consueta domanda de' privilegj, furon mandati con segrete istruzioni per riparare al pericolo; e in breve si ebbero consolanti notizie che dileguarono gli appresi timori.

Gli avviluppamenti delle processure inquisitoriali nella causa di Lorenzo del Fabbro, diedero tale aspetto alle cose, che quegli ne uscì affatto libero, mentre i testimonj furono sostenuti per le contraddizioni tra l'esame primitivo e le successive deposizioni in iscritto. Irritatone fuor di modo il Senato, prese occasione da alcuni indizj ch'ei tentasse di trasferire fuori di patria l'arte de' drappi serici, contro il divieto delle leggi, per dannarlo a perpetuo esiglio e ad una multa pecuniaria. Ma trovò il del Fabbro tanti protettori nella congregazione del Sant'Uffizio, cui parve che il preteso delitto non fosse che un bel trovato, com'era forse in realtà, per colorire l'odio contro a lui concepito, che fu di mestieri fargli remissione della multa, fermo stante l'esiglio; che d'altra parte ei non curava gran fatto, non essendo tentato di tornare in patria, ove sapeva di aver tanti nemici (17).

Aveva il Senato riputato conveniente di ordinare all'uffizio sopra la religione di non lasciare sgabellare e mettere in circolazione i libri visitati dall'Ordinario, senza che fossero parimente rivisti e licenziati da alcuno dell'uffizio medesimo. Se ne adontò gravemente il vescovo, e richiamossene a Roma, quasi che tentasse il governo di avocare a sè cosiffatto diritto, mentre null'altro faceva che aggiungere vigilanza a vigilanza: il perchè volendo pur rimuovere ogni sospetto, stimò prudente di rivocare il decreto. In pari tempo fermò una legge risguardante i discendenti di coloro che, per sentenza dell'Ordinario o del Sant'Uffizio di Roma fossero stati chiariti eretici; la quale gli escludeva dagli ufficj e carichi pubblici fino in secondo grado se discendessero da maschi, e solo in primo se da femmine (18).

Mentre Lamberto Lamberti era commissario a Pontito, tentò d'impadronirsi di quella rôcca, per consegnarla quindi al duca estense o al granduca di Toscana. Scoperta però la trama e fattone processo, il reo fu, d'ordine del consiglio, dato al Potestà perchè lo condannasse a forma delle leggi; e quattro individui consapevoli del disegno, e rei di non averlo rivelato, soggiacquero a bando temporaneo, e alla privazione perpetua da ogni pubblico ufficio.

Una grossa piena del Serchio avendo distrutto due archi del ponte a Moriano, fu ricostruito di un solo, sul disegno di Vincenzo Civitali, e furono ivi eseguiti altri lavori a sostegno delle ripe del fiume. In pari tempo rettificavasi dal Granduca nella campagna pisana il corso d'Arno, deviandolo alquanto dal lago di Sesto; per la qual cosa fu d'uopo prolungare d'altrettanto la Serezza che servivagli di scolo, cioè da Vico a S. Giovanni alla Vena, ossia sino a Riparotto: atteso il qual prolungamento essendo diminuita la pendenza della fossa, si rendettero indispensabili nuove cateratte nel punto ultimamente indicato, oltre quelle già costruite a Vico, per rattenere le torbide d'Arno, che diversamente colmato avrebbero l'estrema e nuova porzione della Serezza (19).

Fatta oramai quasi sicura la Repubblica dall'apprensione dell'esecrato tribunale dell'Inquisizione, seppe coi suoi scaltrimenti trarsi da altro impaccio, che non le dava meno pensiero. I Gesuiti trattavano di mettere in Lucca una loro casa, con luogo proprio all'educazione dei giovani, specialmente destinati a coprire le magistrature, pervenuti che fossero all'età voluta dalla legge. Diede il Senato amplissimo potere a dodici cittadini perchè ne distogliessero quei religiosi e i loro fautori, mettendo innanzi, *non poter la Repubblica, senza manifesto pericolo, ricettare simil razza di gente.* Ai Gesuiti che si adopravano sotto mano, ma che pure facevan le mostre di voler esser pregati, bastò l'essere instrutti di quella decisa repugnanza, perchè rinunziassero per allora al progetto (20).

NOTE

(1) A. Armario 1, N.° 65. — Armario 4, N.° 110, c. 1. 3 tergo, 5 tergo, 6.7.8.21.27.

Riformagioni del 19 dicembre 1561 e 9 gennajo 1562.

Ho detto estese le leggi sulla religione generalmente ai cittadini stanziati fuori di patria, perchè sebbene esse risguardino solamente a Lione, furon dipoi (Riformagioni del 23 agosto, 2 settembre 1569 e 20 agosto 1580) applicate anche a coloro che fossero domiciliati altrove.

(2) A. Armario 4, N.° 110, c. 26. 27 e N.i 112.113.114.115.116.

Riformagioni del 17.21 marzo, 1.3.10 aprile, e 17.21 luglio 1562.

(3) A. Armario 2, N.° 157, c. 25. — Armario 8, N.° 326, c. 32. 34.44.46. — Armario 17, N.° 174.

Riformagioni del 10 maggio 1552, 2 giugno 1562 e 3 settembre 1563.

(4) A. Armario 21, N.° 230.

Riformagioni del 4.7 gennajo, 12 maggio, 6 giugno, 2 settembre 24 ottobre e 17 novembre 1564.

Ciò che proponevano i deputati per l'esame dei capitoli tridentini, fu letto nelle adunanze del Consiglio de' 3 aprile, 29 maggio, 3 agosto 1565, e de' 2 aprile, 31 maggio, 2 agosto 1566, 5 dicembre 1567.

(5) A. Armario 1, N.° 82. — Armario 21, N.° 283. — Armario 22, N.° 68, da c. 14 a c. 18, e c. 20.21.

Riformagioni del 2.12.25 gennajo 1565 e 23 aprile 1566.

Civitali, *Stor. MS.*

(6) Riformagioni degli 11.29 maggio 1565, 15 gennajo, 11.22 febbraio, 27 agosto 1566.

(7) A. Armario 8, N.° 326 da c. 34 a c. 100; N.° 350, da c. 1 a c. 35; N.i 365.367. — Armario 38, N.° 6, da c. 1 a c. 16, da c. 21 tergo a c. 64, e c. 66.

Riformagioni del 4 giugno 1567, e 4 febbrajo 1568.

(8) A. Armario 22, N.° 45, c. 39. — Armario 38, N.° 7, c. 4 tergo, 5.

Riformagione del 19 luglio 1569.

(9) A. Armario 8, N.° 367. 372. 373. — Armario 22, N.° 49. — Armario 38, N.° 6, c. 86 tergo, 88.

(10) A. Armario 38, N.° 7, c. 8 tergo, 9, e da c. 43 a c. 60.
Riformagioni del 3 gennajo, 27 febbrajo, 13 marzo, 4 giugno, 14 luglio 1570.
Dapprima intitolavasi Cosimo *Dux Florentiae;* dopo l' infeudazione di Siena, *Dux Florentiae et Senarum*; e dopo la bolla Piana, *Magnus Dux Etruriae.*

(11) A. Armario 38, N.° 7, da c. 9 tergo a c. 13, e da c. 45 tergo a c. 46 tergo.

(12) A. Armario 21, N.° 251. — Armario 38, N.° 7, c. 17. 18. 19. 91. 92 tergo, 93 tergo, 95. 99.
Riformagioni del 22. 26 ottobre, e 6 novembre 1571.
Civitali, *Stor. MS.*

(13) A. Armario 21, N.° 48. — Armario 38, N.° 7, c. 31 tergo, 32.
Riformagioni del 23 aprile 1574, e 13 febbrajo 1576.

(14) A. Armario 21, N.° 309, fasc. A. — Armario 30, N.° 3. — Armario 31, N.° 6, c. 39. — Armario 38, N.° 7, c. 32. 34 tergo.
Riformagioni del 30 settembre, 24. 27 ottobre, 2 novembre 1576.

(15) A. Armario 21, N.° 309.

(16) Riformagioni del 27 febbrajo, 29. 30 agosto, 3. 4. 7 settembre 1576; 5. 19 giugno, 29 luglio, 11 settembre 1577; 11. 18 luglio, 5 settembre, 21 ottobre 1578; 4 novembre 1580.
Pel totale della spesa, vedi B. Armario 3, N.° 23, c. 16.

(17) A. Armario 21, N.° 309. — Armario 22, N.° 62, da c. 4 a c. 21 tergo; N.° 264. — Armario 38, N.° 7, da c. 38 tergo a c 41.

(18) Riformagioni del 28 febbrajo, 13 maggio, 20. 26 giugno, 24. 26 settembre 1578.

(19) A. Armario 2, N.° 157, da c. 28 a c. 30. — Armario 4, N.° 51. 80.
Riformagioni del 9 marzo, 27. 31 maggio 1580.

(20) A. Armario 1, N.° 53.

Capitolo X.

Rumori in Garfagnana calmati per l'intervenzione degli agenti spagnuoli. — Carcerazione del notajo vescovale. — Quistioni pel lago di Sesto. — Somministrazioni a Cesare. — Processo contro gli Antelminelli. — Angherie granducali. — Rivendicazione inutilmente tentata delle terre di Garfagnana. — Mali portamenti di prete Orazio Gigli. — Prima guerra di Garfagnana.

(1583-1602)

Moveva da gran tempo il duca Estense pretensioni su varj luoghi di Garfagnana, e specialmente sull'Alpe e passo di San Pellegrino. Qui giova notare, due esser gli sbocchi dall'Appennino verso il territorio lucchese; uno in Lunigiana su quel di Pietrasanta al sito denominato *salto della Cervia*; l'altro per la strada di San Pellegrino. La sentenza di Leone X privò, al 1513, la Repubblica del primo, aggiudicato ai Fiorentini: restava quindi il secondo, più agevole al transito dei carriaggi e delle artiglierie; e però molto agognato dal duca, che voleva assicurarsi per quello un mezzo di libera comunicazione tra le modenesi e le terre dai suoi antenati carpite alla Repubblica. Ma questo passaggio, il solo rimastole, era a lei necessario, potendo per esso aver prontamente il soccorso delle armi cattoliche dell'alta Italia, contro le aggressioni dei vicini. Le medesime arti e soperchierie dei Medicei si misero in opera dagli Estensi, occultamente instigando i sudditi delle vicine montagne a trascorrere ad ogni sorte di eccessi a danno del territorio della Repubblica. Nel maggio, gli uomini delle fabbriche abbruciarono in Colognora di Valdiroggio molte carra di legne apprestate pel consumo delle fornaci da calce; e siccome non fu conceduto ai Colognoresi di trarne vendetta, tornarono più baldanzosi gli assalitori, ed arsero delle capanne. Allora il Consiglio prese seriamente in considerazione il disordine, inviò commissarj sul luogo, e vietò nel tempo stesso alle popolazioni offese di varcare il confine dello stato. La qual moderazione rendè più insolenti gli avversarj, che trascorsero a nuove violenze; onde non fu possibile il comprimere più a lungo l'ira de' nostri, che azzuffaronsi coi danneggiatori, gli caricarono a più riprese, e dopo varie uccisioni

da ambe le parti, li cacciarono in fuga, e sui luoghi stessi de' nemici si rifecero con usura de' danni sofferti. Mentre il Reggimento rendeva di ciò instrutto il governator di Milano, invitandolo a comporre le insorte questioni, non trasandava gli opportuni mezzi di difesa, rinforzando il presidio di Castiglione, e mandando persone esperte che dirigessero i movimenti degli alpigiani secondo le regole della militar disciplina, francandoli dagli obblighi ordinarj durante quella fazione; assolvendo finalmente que' banditi, salvo per delitti politici e religiosi, che marciassero in ajuto di Castiglione, terra specialmente minacciata dagli Estensi, le cui forze ogni dì più s' ingrossavano.

Mercè tali cure, i soli dintorni di Castiglione e qualche tratto della vicaria di Minucciano soffersero danni, contrabilanciati da quelli che commettevano i nostri ne' luoghi estensi contigui. Il governator di Milano non tardò a spedire il conte Pier Antonio Lunata, che di pieno consentimento del Consiglio ordinò: 1.° il disarmamento generale; 2.° si mettesse per allora da banda la vertenza intorno al sito di San Pellegrino; 3.° dovesse l'Avanzino, altro deputato milanese, accomodare le rimanenti vertenze, e il rifacimento o compensazione de' danni: le quali cose vennero immediatamente ratificate dal Consiglio (1). Per le continue difficoltà che mettevano innanzi i ministri del duca, procedevasi però con lentezza al finale accomodamento; mentre, per ispaventar la Repubblica, facevasi da costoro sparger voce, invaderebbero la campagna lucchese con venticinquemila fanti e proporzionato numero di cavalli, per metterla alla ragione. Intanto, mercè loro arti, riuscirono a indurre l'Avanzino a presentare certi capitoli troppo gravosi per la Repubblica perchè ella potesse accettarli; mentre tendevano a dispogliarla di sue ragioni sul passo contrastato di San Pellegrino, cui non poteva rinunciare, sì per la importanza già detta del sito, sì per non pregiudicare alle ragioni dell' Imperio, e sì finalmente per non mostrare al cospetto del mondo di accattar brighe per un nonnulla, e farsi sostenitrice di diritti che ravvisasse di per sè insussistenti, rinunciandovi bonariamente. Si volse perciò al governatore di Milano, con fermo intendimento, ove non bastasse il costui patrocinio, di ricorrere al re di Spagna.

Intanto levatisi nuovi rumori in Garfagnana, accompagnati dai soliti abbruciamenti, conobbe il Consiglio esser di mestieri tenersi quel governatore bene affetto, per trarne all' uopo valido ajuto. Ma questi contentavasi invece di spedir nuovi deputati; al comparir de' quali cessavano le violenze, non il mal animo e il sospetto, fra i popoli confinanti. Parve finalmente si aprisse una via di accomodamento, con aver le parti convenuto di rimettere la decisione della causa intorno al sito e passo di San Pellegrino, fonte primaria de' disturbi, in tre arbitri, due dei quali da eleggersi da ciascuna delle medesime, e il terzo dal re Cattolico. Sennonchè, gli agenti del duca cumulando dubbj sopra dubbj nel segnare i poteri degli arbitri, non si veniva a conclusione di sorta, mentre continuavano in tanto le vie di fatto e le violenze: laonde volle il Senato, si pregasse il re Filippo di trovar modo a troncar quel litigio, promettendo rispettarne ciecamente le determinazioni. Il duca non potè dissentire da siffatto temperamento, il quale ristorò almeno per qualche tempo la quiete fra le popolazioni della montagna; perciocchè serbando la corte di Madrid quel solito suo metodo di andar per le lunghe, non pose mai termine alla questione con proferire intorno al sito e passo di San Pellegrino che ne formava il soggetto (2).

Tuttochè il vescovo Alessandro Guidiccioni avesse cessato dal contrariare scopertamente il governo, durava ciò nondimeno il sospetto, che di quando in quando veniva avvalorato da' fatti; uno dei quali, sono adesso per riferire. Chiarito reo di falsità il notajo vescovile Taddeo Giorgi, in una sua carta prodotta innanzi al fôro laico, e considerato il fallo come di persona per più capi soggetta alla temporale giurisdizione della Repubblica, riportò dal Consiglio sentenza di prigionia temporanea. Il vescovo non si mosse nè durante la processura, nè alla pronunzia della condanna; e solo dopo un mese dalla data della medesima, indirizzò a Roma un suo memoriale, lagnandosi che fossero stati violati i diritti episcopali. Trovò però gli animi meglio disposti ad usare modi conciliatorj, che a censurare l'operato del governo: per la qual cosa, stante gli ufficj di alcuni del sacro collegio per rintegrare l'armonia fra le due potestà, il vescovo si abboccò coi reggitori, giustificandosi delle querele mosse innanzi alla Santa Sede, con

addurre l'obbligo che gliene correva, per non mancare alla tutela dei diritti clericali, e non incorrer la taccia di negligente nell'esercizio dell'episcopal ministero; dando in pari tempo parola di non turbar quind' innanzi la tanto necessaria concordia: talchè per allora ebbe fine la mala intelligenza ridestata nei Senatori contro di lui (3).

Dopo breve quiete sopravvennero nuove molestie. Tentò la Repubblica d'impedire al granduca Ferdinando I la costruzione di un forte presso il *Salto della Cervia* nel territorio di Pietrasanta, interessandovi gli agenti spagnuoli: ma costoro, o vinti dalle largizioni medicee, o non si curando d'interporre la loro autorità in cosa da essi riputata di troppo lieve momento, benchè pur fosse innovazione da valutarsi, non porsero ascolto alle rappresentanze della Repubblica. La quale udì, poco stante, altra pregiudizievole novità, cioè l'edificazione di una casetta, per opera dei Bientinesi, nel lago di Sesto; e ne mosse querele alla corte di Toscana, che rispose non recare tal fatto pregiudizio alle parti contendenti, nè costituire verun diritto sull'isola e il lago. Frattanto, ripresa in esame la controversia del 1543 intorno il confine giurisdizionale, ambo i governi nominarono commissarj che dovessero determinarlo, con rimaner distinto il lago di *Sesto* spettante alla Repubblica, da quello granducale di *Bientina*. E qui giova notare da qual fonte scaturissero e qual peso avessero le ragioni recate innanzi dai Bientinesi. Imperocchè non erano negli andati tempi ugualmente e promiscuamente applicabili a quel lago, come di presente, le denominazioni di Sesto o di Bientina, vedendosi distinte nelle antiche mappe queste due porzioni: la prima delle quali, considerabilmente maggiore in estensione, traeva il nome dal castello di Sesto, giacente sulla sponda occidentale del lago, e la seconda dalla terra di Bientina, poco distante dalla sponda meridionale. Ora, se codesta terra nel XIV secolo non fosse passata nei Pisani, e da costoro nei Fiorentini, mai non sarebbesi agitata questione, sia di proprietà, sia di dominio giurisdizionale del lago. Produssero i Bientinesi nel 1543 al duca Cosimo, e nuovamente innanzi ai commissarj de' due stati, un lodo emanato il 1296 dal reggimento lucchese; col quale, rimossa ogni pretensione della comunità di Santa Maria in Monte,

alla sola Bientina si aggiudicava la proprietà della parte del lago attigua al suo territorio. Pertanto, invocando quella sentenza e stranamente abusando della confusione de' nomi *Sesto* e *Bientina*, passata in uso di poi, pretendevano i reclamanti tirare a sè l'esclusiva proprietà di tutto il lago.

Contrapponevano i nostri all'esorbitanza della domanda documenti chiarissimi, che dimostravano niun diritto competere ai Bientinesi sull'altra parte più vasta del lago, di cui i padroni eran notissimi. E infatti, la Repubblica subentrata nelle ragioni de' monaci Olivetani, come sopra fu esposto, quasi tutta la possedeva; mentre i religiosi domenicani ne occupavano il rimanente, che aveano nel XV secolo ereditato dalla famiglia Sergiusti. Oltracciò, presso la sponda del lago situata per contro al castello di Sesto, era in antico altra abbazia de' monaci Camaldolensi, detta di San Pietro di Pozzevoli, i fondi della quale consistevano in terre coltivate, boschive e paduligne, ed in fosse da barcheggio e pescarecce; ma non sembra che il dominio di questi monaci si addentrasse nel chiaro del lago. Soppressa l'abbazia di Pozzevoli dai pontefici Gregorio XII e Martino V, i beni che ne formavano il patrimonio furon ceduti ai canonici della cattedrale lucchese, i quali poi venderonli ai Padri Serviti. A fronte della evidenza di tali titoli, cadeva il supposto degli avversarj; laonde la sola operazione da farsi, quella era il segnare di comune accordo i limiti dello spartimento delle due porzioni anzidette. Ma, per mala ventura, non fu essa condotta a compimento, sebbene ambo i commissarj se ne fossero lungamente occupati: perocchè colto da malattia Giuseppe Altogradi, commissario lucchese, fu disciolto il congresso e abbandonata l'idea della confinazione (4).

In questo, corse voce che i monaci Serviti fossero in procinto di aggiustarsi col Granduca per la cessione dei beni dell'antica abbazia camaldolense, passati, come dianzi notammo, in loro dominio. Seppesi di poi, che i capi dell'Ordine stesso eran quelli che ne trattavano la permuta o la vendita col governo toscano; dal che scaturiti sarebbero nuovi travagli per la Repubblica, se, oltre la parte bientinese, anche da questa il vicino traesse motivo di pretensioni. Si adoperò quindi il reggimento per indurre il monastero a pattuirne la

permuta con altri beni di ragione del Comune, riservandosi le parti contraenti di fissarne il modo quando i superiori de' Serviti avessero approvata la convenzione. Ma costoro, propensi a favorire il Granduca, negarono la loro adesione, e vietarono, sotto pena delle censure, ai monaci di dare effetto al trattato; fermando anzi, non guari dopo, eglino stessi altra permuta con Firenze. La Repubblica però aveva prevenuto il colpo, riportando da Clemente VIII un breve facoltativo pei monaci di cambiare quei terreni con una rendita equivalente al loro fruttato, accresciuta di un quinto: il qual breve fu eziandio confermato da Gregorio XIII. In questo stato di cose, malgrado l'impegno di sostenere la convenzione col Granduca, prevalsero le disposizioni pontificie: onde la permuta con la Repubblica ebbe compimento, e quel pio stabilimento conseguì una prestazione annuale (5).

L'imperatore Rodolfo II invitò i nostri a contribuire alle spese della guerra contro la Porta Ottomanna; al che non seppero ricusarsi, volendo *compiere in qualche parte al debito di lor devozione verso il sacro impero*, esortativi caldamente anche dal pontefice Clemente VIII; laonde nel corso di anni quattro consecutivi, ne andò alla Repubblica la somma di fiorini di Lamagna trentanovemila, pari a scudi lucchesi ventisettemila seicentosettantaquattro (6).

Un uomo turbolento e macchinatore di novità, Bernardino Antelminelli, aveva da qualche tempo richiamato sopra di sè l'attenzione del governo. Sebbene senz' alcun fondamento egli pretendesse discendere dal famoso Castruccio, tuttavia non era men vero che egli apparteneva a nobilissima e cospicua famiglia. Ammonito, anni indietro, per violenze contro di un villico, si era acerbamente risentito, ed era trascorso alle minacce; laonde carcerato e processato, ne riportava condanna. Ottenuta grazia, restava però privato degli onori; onde cresceva il mal talento, che nuovo irritamento prendeva dal notabile scadimento di sua domestica fortuna, e dalla diffidenza de' reggitori che ne spiavano gli andamenti. Portavasi a Genova col figliuolo Scipione, sotto pretesto di affari commerciali, ed abboccavasi con Pompeo Arnolfini lucchese, segretario del principe Doria, cui dava ad intendere di esser munito di segreto mandato, per raccogliere informazioni intorno al pre-

sente stato politico, invitandolo ad aprirsi liberamente con lui; ma tuttavia raccomandando la maggior segretezza, stantechè nè il Consiglio nè tutti gli Anziani, ma solo pochi distinti cittadini erano a parte del motivo di sua missione. Ma l'Arnolfini, cui dai reggitori era stato commesso di scoprir destramente i disegni dell'Antelminelli, non prestando fede alle costui parole, rendevali instrutti di quanto aveva potuto raccogliere intorno ai progetti di lui. I quali erano di tal natura da indurre facilmente nella credenza, che, spacciando il nome della Repubblica, intendesse a guadagnarsi l'animo dell'Arnolfini per ricavarne importanti segreti risguardanti la corte di Spagna, per quindi comunicarli al Granduca, constando dal processo già fattogli che ei fosse d' intelligenza con lui. Laonde il Senato pregò la signoria di Genova a voler consegnare i due Antelminelli alle forze della Repubblica, previa requisizione e sequestro delle carte di cui fossero possessori; ordinando in pari tempo l'arresto degli altri figliuoli rimasti in Lucca, e procurando di aver nelle mani Alessandro Antelminelli, altro figliuolo che dimorava allora in Anversa. Le scritture sequestrate, e più le confessioni degli arrestati Arrigo e Lelio, fornirono prove bastanti di reità. La repubblica di Genova fece prontamente imprigionare Bernardino e Scipione Antelminelli, differendone solo la consegna, per investigare se alcun genovese avesse per avventura preso parte alle costoro macchinazioni. In questo, il Granduca mosse acerbe lagnanze contro de' nostri, che, a detto suo, non si guardavano dallo screditarlo presso le corti straniere, imputandogli di aver tentato di corrompere il segretario del Doria, e di macchinare insidie contro Genova e Lucca. Sebbene tuttociò non fosse che *mera calunnia*, ei non poteva tollerar tuttavia, che, per tentare di avvalorarla, se ne formasse processo. Chiedeva che, ad ogni modo, Bernardino Antelminelli dalle carceri di Genova venisse trasferito in quelle del Papa, e che fosse imparzialmente fatto esaminare da Sua Santità, onde per tal modo rimanesse egli giustificato al cospetto degli altri principi: che se la Repubblica ricusasse codesta riparazione all'offeso onor suo, saprebbe ben egli prenderne condegna vendetta. Il Senato non lasciossi imporre dalle sdegnose parole, e solo procurò disingannarlo quanto

alle imputazioni di cui moveva lamento; provvedendo però in pari tempo energicamente alla difesa della città e dello stato.

Venuti, finalmente, Bernardino e Scipione Antelminelli nelle forze della Repubblica, e continuato il processo, confessò il primo di aver concertato con agenti toscani, e con lo stesso Granduca, di tôrre a Lucca la libertà, dopo la morte del re Filippo II: il che stimavasi agevole, mancato che fosse alla Repubblica quel valido protettore, stante la nota dappocaggine del principe destinato a succedergli. Entrando poi nei particolari dell'esecuzione, rivelò qual parte della muraglia si fosse giudicata men atta a resistere ad un improvviso assalto; ed anche non tacque il guiderdone promessogli, a prezzo del tradimento, quando la trama fosse riuscita a buon termine pel Granduca. Tentava di sminuire l'enormità dell'attentato, mettendo innanzi il decadimento delle sue facoltà, e l'avvilimento sofferto per la privazione degli onori. Colle sue rivelazioni concordavano pienamente le deposizioni de' figliuoli, e il tenore delle scritture di sua casa; talmente che non poteva dubitarsi che Bernardino non fosse reo d'alto tradimento, e complici i figli; non senza apparir dal processo che lo stesso vescovo Guidiccioni fosse consapevole della trama. Quantunque il Granduca non cessasse dalle sue pretensioni, e parlasse tuttavia risentito, il Senato procedè imperturbabile; e condannò in pena della testa, con la confiscazione de' beni, dapprima Bernardino, Arrigo, Lelio e Scipione, indi Alessandro, benchè assente, promettendo un ricco premio a chi l'uccidesse; e ordinò che l'albero della famiglia fosse dato alle fiamme pubblicamente. Stante il timore dello sdegno granducale, le risultanze del processo rimasero tuttavia involte nell'ombra del mistero: onde nelle bocche del popolo corsero diverse voci, e si accreditarono strane credenze, tramandateci da alcuni de' nostri storici, benchè prive di fondamento (7).

La punizione dei quattro colpevoli non bastava a rassicurare la Repubblica, stante il sospetto che il quinto, cioè il profugo Alessandro, trovasse buon accoglimento in Toscana. Davale altresì non poco da pensare la morte che pareva imminente del re Cattolico: per il che tutte le azioni dell'Antelminelli erano vigilate con somma cura; e la sicurezza e custodia della città guarantite con nuovi provvedimenti.

Ambiva da gran tempo la corte pontificia di guadagnare il pieno possedimento di Ferrara, risguardata come feudo dipendente dalla Chiesa. Per la qual cosa, dopo la morte del duca Alfonfo II, cui succedette Cesare, per compiere un tale divisamento, e per costringere il nuovo duca alla voluta cessione, Clemente VIII impugnò contro di lui le armi spirituali e temporali. Nel tempo stesso chiese alla Repubblica che nol difendesse o gli porgesse ajuto di sorta; ed anzi esortolla ad unire le sue forze alle pontificie, per guerreggiarlo con più pronto successo. Bella occasione sarebbe stata quella per ricuperare le terre di Garfagnana; ma la esitanza dei reggitori fu causa che andasse perduta, mentre il Papa non pose tempo in mezzo, e raggiunse prestamente l'intento. Allora ebbero ricorso alla sua mediazione, acciocchè nelle negoziazioni fra lui e Cesare d'Este (cui rimaneva il solo ducato di Modena e Reggio, come feudo imperiale) si adoperasse per far tornare quelle terre sotto il dominio della Repubblica; ma senza verun pro, nulla potendo infatti sperarsi da chi essi non avevan voluto secondare mentre era stretto dal bisogno (8).

Giunse finalmente da Madrid il tristo annunzio che re Filippo era mancato di vita. La Repubblica ne onorò la memoria con funebre pompa, e adoperossi quanto meglio seppe per continuare sotto la protezione del nuovo regnante Filippo III, da cui ne venne fermamente assicurata. Certa del regio favore, non trascurò di mettersi in grazia del governatore di Milano e del Vicerè di Napoli, dai quali dipendeva l'esecuzione de' reali cenni nella penisola italiana. E veramente abbisognava di valido patrocinio; perocchè il Granduca irritato contro di lei per avere sventata la trama dell'Antelminelli, trovò modo di nuocere ai Lucchesi, e renderli quasi suoi tributarj. Statuì che i navigli tutti di transito fra la Meloria e la Gorgona, benchè non toccassero Livorno, soggiacessero a doppia tassa d'ancoraggio; e che i bastimenti che scaricassero a quarantacinque miglia di distanza da Livorno, pagassero la gabella delle merci sul piede di quella stabilita pel passaggio di terra. La quale ultima disposizione feriva direttamente i Lucchesi, perchè comprendeva Viareggio; unica porta per essi libera, avendo il Granduca, contro gli antichi patti, messo gabelle gravosissime su tutti i passi; e perchè astretti di provvedere,

spezialmente in tempi di caro, le granaglie di fuori, venivano ad esser gravati oltremodo dal peso del nuovo dazio. Quindi molto se ne lagnarono con Ferdinando, il quale non porse ascolto alle loro parole, e seguitò nell' impreso tenore: onde si volsero alla corte di Madrid implorandone l' assistenza. Ed ella prese a cuore, per verità, l' aggravio inferito alla Repubblica dai nuovi ordinamenti del Granduca; e commise ai suoi ministri d' Italia, s' interponessero e trattassero la cosa non altrimenti che se interessasse direttamente la corona di Spagna. Non così addivenne in altra negoziazione, risguardante il ricuperamento delle terre di Garfagnana. Cercò su di ciò la Repubblica di tentare l' animo del Papa per conoscerne le disposizioni; guardandosi però dall' avventurare l' esito della controversia con una decisione che troncasse ogni ricorso, quando a lei riuscisse contraria. Clemente VIII informolla, non aver potuto sciogliere quel nodo con soddisfazione reciproca delle parti, allegando il duca di Modena in suo pro il diuturno possedimento, e più transazioni concordemente fermate tra i due governi su quelle terre. Laonde stabilirono i Senatori di rivolgersi a Rodolfo II col mezzo di un loro ambasciatore, il quale ponesse in chiaro le fondate ragioni che assistevano la Repubblica nella sua domanda di rivendicazione (9).

Mentre parean tranquille le cose d' Italia, il granduca Ferdinando apprestava, quasi sul confine lucchese, forze militari talmente imponenti, che richiesero pronti provvedimenti per parte della Repubblica, con fornire la città di munizioni sì da guerra, come da bocca, e chiamare a rinforzare il presidio gli uomini delle cerne, delle quali ebbe il comando Jacopo Lucchesini. Si dissiparono però fra breve tempo gli appresi timori, fors' anche soverchiamente magnificati, stante la prevenzione degli animi contro qualunque mossa ed operazione della corte medicea; la quale, a dir vero, giustificava fino ad un certo punto i sospetti, mostrandosi costantemente avversa alla Repubblica. Oltrechè, sapevasi esser giunto nelle parti di Toscana Alessandro Antelminelli, e aver dimorato alquanti giorni in Pisa e in Firenze: il che teneva in grave pensiero i reggitori, i quali ne facevano attentamente spiare tutti gli andamenti, sperando che venisse pur colto in qualche agguato, essendogli tese continue insidie, stante il premio promesso;

dalle quali tuttavia ebbe la ventura di trarsi a salvamento. Sin verso la metà del secolo XVII leggonsi le deliberazioni prese sul conto dell'Antelminelli; che, dopo avere errato in più luoghi, pose stanza in Londra sotto il mentito nome di Amerigo Salvetti fiorentino.

Nuove somministrazioni di danaro per alimentare la guerra contro il Turco furon chieste dalla corte di Vienna: un agente della quale rappresentava alla Repubblica, correr obbligo di soccorso a tutti i principi cristiani, particolarmente a quelli *congiunti col sacro Imperio per ragione di protezione, tra i quali teneva onorato luogo, la Repubblica.* Quindi volonteroso il Senato di *adempire in parte al debito di sua devozione verso Cesare*, offerì in dono fiorini diecimila d'Alemagna (10).

Mandato ad arrestare, nella sua villa di Quiesa, prete Orazio Gigli in virtù di un ordine venuto da Roma, oppose resistenza, valendosi del braccio de'suoi villici, ai pubblici officiali, uno de' quali fu morto nella mischia. Istruitone processo da ambedue le curie, l'esito fu al tutto diverso: perocchè nel tribunale laico i complici del delitto provarono tutto il rigor della legge; laddove il prete, principal reo e istigatore, andò pienamente assoluto dal fôro ecclesiastico. Per la qual cosa imbaldanzito costui, facendosi giuoco delle patrie leggi e dei magistrati, impedì poco appresso ai suoi contadini di prestare l'opera loro in trasportare certe artiglierie in servizio della Repubblica, cui eran tenuti per legge. Non tollerò il Senato quel manifesto spregio della potestà secolare, e intimò al prete di abbandonare immediatamente lo stato. Ubbidì costui, risentendosi però vivamente, e minacciando d'informare il Papa della violenza sofferta; e prese realmente il cammino di Roma. Laonde fu spedito colà un oratore per giustificare l'operato della Repubblica; ma con esito sfavorevole, perchè si udì opporre dal Papa, essere incorsa nella scomunica maggiore per violata giurisdizione, stantechè non ai suoi magistrati, bensì alla Santa Sede incombeva di punire il prete, ribelle nel primo fatto agli ordini della Chiesa, nel secondo a quelli del suo principe. Fu quindi mestieri rivocare il decreto che allontanava il Gigli, e implorare l'assoluzione dalle censure, la quale il Pontefice non tardò a concedere; ordinando in pari tempo la causa criminale contro il prete, che dall'auditore della

Camera Apostolica fu condannato alla perdita de' suoi benefizj, e in cinque anni di carcere. Nella occasione che l'avvocato Alessandro Altogradi stava in Roma per sopravvegliare la causa, fu consigliato da monsignor Pegna, auditore di Rota, ad avvertire i suoi concittadini reggitori dello stato, di non affratellarsi *col vicino* (il Granduca), e di non ammettere i Gesuiti, essendo tali cose bastevoli a mandare in perdizione la Repubblica. Il magistrato de' segretarj ebbe ordine dal Consiglio di registrare e di aver sempre presenti questi ricordi (11).

Poco durevole fu la pacificazione di Garfagnana, bastando un nonnulla a ravvivarvi il fuoco della discordia, che covava tuttora sotto le ceneri. Da questione privata fra un abitante di Motrone ed altro di Valico, relativa ad un tratto di terreno che il primo rivendicava dal secondo, si venne ben presto alle armi ed al sangue. Siccome quel di Motrone ottenuto aveva dal proprio tribunale il reclamato possesso, e siccome l'avversario di lui ricusava di accettare un discreto accomodamento; ei volle usare dei suoi diritti, appropriandosi le raccolte allora maturate. Arse di sdegno l'Estense, invitò i suoi compaesani a guarentirgli ciò che chiamava sua proprietà, e gli riuscì d'indurne centocinquanta ad occupare il luogo contrastato, i quali poservi stanza, e vi si trincerarono armati. Il Consiglio creò immediatamente tre deputati, Lorenzo Mei, Bartolommeo Cenami e Federico Burlamacchi, ordinando loro di far sì che i Valichesi sloggiassero immantinente, e che i sudditi della Repubblica niun altro danno patissero. In questo mezzo, gli abitanti di Motrone dieron segno di vigilanza e di bravura; perocchè, affrontati di notte dai Valichesi, sbucati dalle loro trincere, valorosamente li ributtarono, cacciandoli oltre il confine dello stato, e ripresero il posto che avea dato origine alla lite. Grandiosi apparecchiamenti di forze operavansi nei due stati: ma i Lucchesi, contenti di aver cacciato il nemico, rimanevansi dal molestarlo; mentre quelli de' loro che attraversavano il territorio estense per condursi a Castiglione, soggiacevano ad insidie, a rubamenti, a carcerazioni; ed anco predavasi il bestiame sulle terre della Repubblica. Dava parte il Reggimento alle potenze d'Italia ed agli agenti spagnuoli di questi rumori di Garfagnana, mentre metteva in armi le cerne del contado,

senza escludere dal servigio militare gli uomini delle due jure; invitava, assicurandoli del perdono, i banditi ad arrolarsi; muniva i tre deputati d'istruzioni convenienti; e spediva Jacopo Lucchesini a Castiglione, affinchè guardasse quella importantissima rôcca; ed altri capitani, ma sottoposti ai deputati, mandava in Garfagnana. Scrisse il marchese Ippolito Bentivoglio, comandante degli Estensi, ai deputati: essersi da quei di Motrone turbata la giurisdizione ducale; restituissero il mal tolto, e ponessero le cose nel pristino stato. Furon date in risposta parole vaghe, allegando i deputati mancar di poteri; ma il Consiglio impose loro di ribattere quelle false imputazioni, dappoichè erano stati primi gli Estensi a violare a mano armata l'altrui giurisdizione; dimostrassero non esser la Repubblica venuta ad atti ostili, salvo il cacciarli dal suo territorio; ed aver essi tuttavia continuato ad infestare e predare i luoghi circonvicini: a lei incombere il provvedere alla difesa e sicurezza de' sudditi; ciò esigere il debito suo, ciò la sua dignità, nè all'una nè all'altro voler essa mancare. La qual risposta avendo incontrato qualche ritardo, stantechè per la lunghezza degli esami e delle consultazioni protraevasi di soverchio la risoluzione degli affari, il Bentivoglio con altra lettera diè tempo un giorno ad accettare o ricusare le sue proposizioni; trascorso il quale, intimava la guerra. Poco appresso si ebbe notizia che aveva posto assedio a Castiglione, battendolo con le artiglierie. Mossero allora i deputati le forze contro la terra di Cascio, che tosto espugnarono; ed il simile avrebbero fatto di Molazzana, se non avesseli rattenuti per via un ordine del conte di Fuentes, governatore di Milano, che intimava ad ambe le parti di troncare le ostilità.

Ubbidirono i Lucchesi battendo la ritirata, ma non per questo si ritrassero i nemici dall'assedio di Castiglione, e dal predare e saccheggiare barbaramente i dintorni. Riuscì pertanto gravosissima ai Lucchesi la sospension d'armi voluta dal Fuentes, quando l'acquisto di Molazzana avrebbe loro dischiusa la via per correr su Monteperpoli, e di quivi muovere a liberar Castiglione. Ma visto il nemico continuar nelle offese, istruirono il Fuentes della necessità che costringevali a riprender le armi; e tentarono altro colpo su Molazzana; ed ebbero parte della

terra, senza potere occupare il rimanente, ov' incontrarono valida resistenza per essere stata subitamente rafforzata.

Deluso il Bentivoglio della concetta speranza di sorprender Castiglione, da lui riputato sfornito di viveri e di mezzi di difesa, dopo averlo inutilmente battuto tre giorni col cannone, levò il campo ad un tratto, e guidò le schiere a Monteperpoli, ove si trincerò.

Di tal modo restò affatto sgombrato il territorio della Repubblica dalle forze di Modena; del qual movimento furon cagione i reiterati richiami del Fuentes al duca Cesare. I Castiglionesi però, al tutto inconsapevoli di quelle negoziazioni, azzuffaronsi con la retroguardia, ne uccisero venticinque, e corsero le adiacenti ville di Gorfino e Sasso Rosso, che incendiarono in vendetta de' danni sofferti. Giunse colà il capitano Gregorio Ricco, speditovi a bella posta dal Governator di Milano per assistere al disarmamento, cui il Bentivoglio ricusava di consentire, ove prima il Valichese non ricuperasse la sua proprietà in Motrone; laddove la Repubblica mostravasi pronta, senza frammettere condizioni o riserve. In questo, un forte drappello di Estensi si gettò sulla vicaria di Minucciano; nove paesi della quale soffersero gravissimi danni, non essendovi rimasta casa abitabile, ed avendovi il fuoco distrutto le robe e le granaglie. I Lucchesi, querelandosi col capitano Ricco delle nuove offese, il pregavano a volersi adoperare onde avessero fine siffatte atrocità, piuttosto che fossero costretti essi medesimi a rifarsi de' danni straziando ugualmente il paese nemico: e siccome il Bentivoglio stava saldo nella domanda di riavere il luogo controverso, anteposero lo ritenesse il capitano, pendente la causa del possesso, che il Fuentes si era riservato decidere o di per sè o per mezzo di un arbitro suo delegato. Questo temperamento non poteva incontrare, nè incontrò veruna eccezione. Fermato che fu, ambo le parti licenziarono le soldatesche; il presidio straordinario di rinforzo uscì da Castiglione con tutti gli onori di guerra, e col bravo Lucchesini alla testa, e si diè opera a demolire le trincere: nel che furon pronti i Deputati lucchesi; laddove gli Estensi procedettero con molta lentezza a disfar quelle di Monteperpoli, e poi sospesero al tutto, nel mentre che i Valichesi si ripresentarono armati

sul contrastato terreno. Allora spiccò chiaramente la imperizia e la mala condotta dei tre deputati, che già colpevoli di trascuranza pel fatto di Minucciano, lasciaron sorprendere il sito di Motrone; nè prima di atterrare le opere di difesa, si erano assicurati che gli Estensi procedèssero con ugual prontezza in disfare le loro. Laonde il Consiglio li depose immediatamente dall'ufficio, vietò loro l'ingresso in città fino a nuovo ordine, e a poco andò non li bandisse coll'ostracismo. Mercè le cure dell'inviato milanese, cessò finalmente ogni resto di ostilità, e fu in apparenza ristorata la quiete, sebbene rimanessero negli animi i germi di nuove discordie.

Ebbero donativi dalla Repubblica i capitani Ricco e Lucchesini, e il secondo fu rimeritato di pubbliche lodi *per avere onoratamente e valorosamente difeso Castiglione dalle armi di Modena;* riportarono condonazione di pena i banditi che avean servito nelle militari fazioni; ed ai miseri abitanti di Minucciano, crudelmente disertati dal nemico, fu ripartito un sussidio in danaro. Per render quind'innanzi più sicuro Motrone, fu creata la nuova vicaria di Pescaglia, cui fu aggregata quella terra, unitamente alle circostanti, munendola di forze capaci a guardarla, e preponendovi un commissario speciale (12). La contesa privata, sorgente di sì gravi disordini, fu commessa dal Fuentes al marchese Pirro Malvezzi di Bologna. Ma il ricuperamento delle terre di Garfagnana premeva sommamente alla Repubblica, che già notammo avere indirizzato a Cesare vivissime istanze affinchè da lui stesso o dai giudici che ei destinasse, quella lunga disputa venisse decisa. L'Imperatore la delegò al senato di Milano, ingiungendogli di pronunciare sommariamente sulla semplice verità del fatto, trascurate le forme giudiciarie, e riservato alle parti il diritto di appello (13).

NOTE

(1) A. Armario 9, N.° 129. — B. Armario 48, N.° 8, P. II, da c. 95 a c. 108.

Riformagioni segrete del 21. 27 maggio, 10 giugno, 1.5.6.14.19. 20.26.30 luglio, 5 agosto 1583.

Riformagioni pubbliche del 22 luglio 1583.

Incomincia con quest'anno la citazione delle Riformagioni segrete, che corron d'ora in poi con ordine progressivo.

(2) A. Armario 9, N.° 48, c. 405. — B. Armario 3, N.° 23, c. 19.

Riformagioni segrete del 10 agosto, 2 settembre, 5. 6. 29 dicembre 1583, 15.24 febbrajo, 25.26 marzo, 10 luglio, 9. 18. 20 agosto, 19 settembre 1584; 18 gennajo, 9 maggio, 22 dicembre 1585.

Riformagioni pubbliche del 6.22 agosto, 14 ottobre 1583, 2 agosto 1584.

(3) A. Armario 8, N.° 430.

(4) A Armario 2, N.i 115.116, c.77; N.° 135; N.° 157, da c. 1 a c.8, e c.12.13.24.25. Ivi tavole IV. V. — Armario 26, N.° 1, c.285. 286.341.

Riformagioni segrete del 22.29 luglio, 4.5 ottobre 1588.

I Lucchesi perderon Bientina dopo la morte di Castruccio (Armario 26, N.° 1, c.235 tergo). Infatti, questa terra, mentovata nel cap.23, lib. I. Statuto del 1308, fra le comunità soggette alla Repubblica, per la quale vedesi notato special podestà nel cap.14, lib.2.° di esso Statuto, non comparisce affatto ne' seguenti statuti del 1331, 1342, 1372, tra il novero delle comunità obbligate alla prestazione del cero per la Santa Croce (A. Armario 3, N.i 66.72.73); nè tampoco nel penultimo ed ultimo statuto pubblicati con le stampe. Da altra parte Gio. Sercambi narra distesamente, nella Storia MS. parte I, che fu Bientina dai Lucchesi reclamata quando trattavano di pace coi Pisani.

(5) A. Armario 9, N.° 330. — Armario 26, N.° 3, da c.80 a c.133.

Riformagioni segrete degli 11 maggio, 29 agosto, 3 settembre 1590 e 16 aprile 1601.

(6) A. Armario 16, N.° 9, c.83 tergo. — B. Armario 3, N.° 23, c.34.

Riformagioni segrete del 12.13 novembre 1592; 23.25.28 febbrajo, 27 marzo 1594; 29.30 marzo 1595; 10 maggio 1596.

Riformagioni pubbliche del 13 novembre 1592; 27 maggio 1594.

(7) A. Armario 3, N.i 39.40.41.47.57.58.

Riformagioni segrete degli 11.13.15.18.24 luglio, 9.10.12.16.23. 30 settembre 1596; 4. 8. 11. 14. 15. 17. 22 ottobre 1596; 11 luglio, 1.° agosto 1597.

Riformagioni pubbliche del 28 agosto, 7 settembre 1579; 4 luglio, 12 settembre 1581; 5 gennajo 1582; 30 agosto, 29 ottobre, 8 novembre 1596; 1.° agosto 1597.

Le Riformagioni antecedenti al 1596 risguardano i primi trascorsi dell'Anteiminelli.

Beverini, *Ann. Luc.* T. IV. — Sesti G. B., *Stor. MS.*

(8) A. Armario 3, N.° 78, c. 2. 4. 7.

Riformagioni segrete del 19. 22. 26 novembre 1596; 26 agosto, 1. 10. 17. 24. 31 ottobre, 9. 19. 29 dicembre 1597; 4. 23 gennajo 1598.

(9) A. Armario 9, N.° 136. — Armario 31, N.° 9, da c. 182 a c. 190; N.° 10, c. 15.

Riformagioni segrete del 2. 9 ottobre 1598; 26 febbrajo, 2. 5. 9. 12. 16 marzo; 25 maggio, 7 dicembre 1599; 20 giugno, 3. 10 novembre, 10 dicembre 1600; 20 settembre 1601.

(10) A. Armario 3, N.° 78, da c. 31 a c. 83 (anni 1601-1647).

Riformagioni segrete del 9. 15. 26 gennajo, 6. 9. 13. 15 febbrajo, 2. 9. 13 marzo, 10. 25 aprile, 11. 29 maggio, 13 giugno 1601.

Riformagioni pubbliche del 26 gennajo, 6 febbrajo, 13 marzo, 13 giugno 1601.

(11) A. Armario 8, N.° 431. — Armario 22, N.° 77.

Nella prima udienza il Papa disse all'Ambasciatore lucchese: « Se « comportassi che la Repubblica mettesse mano nell' ecclesiastica giu- « risdizione, che farebbero il re di Spagna e i Veneziani? »

B. Armario 31, N.° 56, c. 113. 114 } Ricordi di monsignor Pegna

Riformagioni segrete del 23 novembre 1601

(12) A. Armario 9, N.° 414, fasc. I.

B. Armario 4, N.° 22, P. II, c. 28 tergo, 30 tergo, 37. 69. 81; N.° 24, P. I, c. 19. 20.

Riformagioni segrete del 9. 10. 11. 15. 17. 18. 19. 23. 26. 27. 29. 30 31 luglio, 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 19. 29 agosto 1602.

Riformagioni pubbliche del 12. 13. 15. 24 luglio, 4. 12. 13. 23 agosto, 20. 27 settembre 1602.

(13) A. Armario 9, N.° 414, fasc. 1.

Riformagioni segrete del 26. 29 agosto, 3. 6. 10 settembre, 1.° ottobre 1602; 7. 28 gennajo 1603.

Riformagioni pubbliche del 26 agosto 1602.

SOMMARIO

DI

STORIA LUCCHESE

LIBRO QUARTO

(1603-1700)

Capitolo I.

Seconda guerra di Garfagnana. — Errori del Muratori su questa e quella precedente. — Questioni fra il Governo e il Vescovo Guidiccioni.

(1603-1605)

Le sollecitudini del Fuentes per isperdere qualunque motivo di nuove turbolenze in Garfagnana, non recarono frutto durevole, stante la esacerbazione degli animi, e il non soddisfatto amor proprio dei due governi, spezialmente del duchesco, al quale pesava di non aver tratto verun profitto dalle ostilità, salvo il guasto di Minucciano; laddove la Repubblica avea conservato le sue terre murate, e preso Cascio al nemico. Il perchè ad ogni tratto prorompeva il mal animo degli Estensi, cui nuovo eccitamento porgevá la lite frescamente riaccesa pel racquisto di Garfagnana. Fra le costoro nocevoli opere, richiamò particolarmente l'attenzione della Repubblica un muro che innalzarono sul suolo lucchese per isbarrare la strada di Castiglione, che rimaneva per tal modo segregato dal suo territorio.

Infatti, quanti spacci mandava il governo, cadevano per lo più nelle loro mani, ed erano trattenuti come in tempo di guerra. Ripresero anche ad esigere in Castelnuovo certo dazio di transito, imposto nell'anno precedente sulle vettovaglie per Minucciano e Castiglione, sebbene formalmente soppresso in virtù dell'ultimo accordo; ed intercettarono un carico di metallo per uso delle artiglierie di Castiglione, onde altro ne fu mandato sotto buona scorta, che per vie alpestri e disusate pervenne al luogo destinato. Oltrechè l'ingegnere Pietro Vagnarelli da Urbino, speditovi a perfezionare alcune opere di fortificazione, venne intrattenuto e incarcerato a Castelnuovo. Tante vessazioni e soperchierie mossero i reggitori a richiamarsene al Conte di Fuentes, nel tempo medesimo che provvidero alla difesa dei confini, e ordinarono si levassero soldati su quel di Genova e di Parma per esser parati ad ogni evento, e cacciarono dallo stato i Garfagnini ivi domiciliati, senza eccettuare neppure gli ecclesiastici, acciò non ispiassero e rivelassero le determinazioni del governo. Indi, saputo che il duca ragunava molte forze e forniva di artiglierie e vettovaglie Castelnuovo, afforzarono Castiglione con cinquecento soldati, sotto il comando del colonnello Lazzaro Giovardi; altri cinquecento con Jacopo Lucchesini ne mandarono a Gallicano, pronti ad accorrere in ajuto, ove si manifestasse il bisogno, e nella vicaria di Minucciano spedirono quattrocento soldati, oltre quelli che già vi stanziavano, capitanati da Mario Trenta. Non ostanti tali precauzioni consigliate dalla prudenza, non voleva la Repubblica esser la prima a venire ad aperta rottura, ingiungendo perciò agli agenti suoi civili e militari di evitare ogni motivo di provocazione, e di tenersi entro i limiti della difesa ove venissero aggrediti; rendendo in pari tempo consapevoli i governi italiani dei motivi che l'obbligavano a tenere, oltre l'usato, guardate le terre di Minucciano e di Castiglione. Aggiugnevasi il sospetto, che fu ben presto certezza, che il Granduca favorisse sotto mano i movimenti degli Estensi. All'ambasciator lucchese in Firenze sotto varj pretesti fu differita per più giorni l'udienza; ed ottenutala, non ebbe che parole vuote in risposta alle lagnanze giustissime che ei porgeva in nome della Repubblica; la quale dovè accorgersi di esser fatta segno alle insidie de' due vicini, ambo collegati ai

suoi danni. Non si smarrì già ella di fronte al pericolo, nè le mancò l'animo a trarsene con onore. Destinò il colonnello Fabio Regina con tremila fanti alla difesa di Porcari, Gragnano e Collodi, ove sboccar potevano gli Estensi, qualora Toscana concedesse loro il passaggio; di altri millecinquecento sotto il colonnello Simone Teregli formò un corpo volante, da star sempre all'erta, e pronto a correre a salvamento de' luoghi minacciati; spinse quanti rinforzi potè maggiori in Garfagnana; e molto importando mantener libere le comunicazioni, sì pel trasporto delle vettovaglie, e sì per soccorrer Castiglione, dove colà si riducesse nuovamente la somma della guerra, ordinò al Lucchesini che occupasse e fortificasse il passo di Monteperpoli sul territorio lucchese, e quello della Mora Vecchia, benchè situato sul modanese: il che riuscì a maraviglia. Incominciarono le ostilità con un piccolo scontro fra gli uomini di Ponticosi e alcuni soldati di Castiglione, senza che potesse bene accertarsi donde movesse l'aggressione, sebbene si adoperassero i nostri a provare che erano stati assaliti (1).

Intanto il marchese Bentivoglio ricompariva con tremila fanti a Castelnuovo, dove l'avevano preceduto altri millecinquecento; in quello che tremila cinquecento venivano spartiti nelle terre circostanti. Aggiungevasi a queste forze un corpo di duemila uomini con cento lance, e quattrocento archibusieri a cavallo, che marciava nel Frignano per la Pieve a Pelago, donde accennava di voler calare per le montagne pistojesi sul territorio della Repubblica. Nè questa avea mancato dal canto suo di prendere sollecitamente ogni opportuno provvedimento; fra i quali fu non ultimo quello d'investire l'uffizio sopra le differenze de' confini d'ogni più esteso potere, affinchè non soffrissero ritardo le risoluzioni che fossero reclamate dagli eventi; ed anzi a questo medesimo fine, l'uffizio nominato, fidando sulla sperimentata perizia del Lucchesini, francollo da ogni impaccio, e a lui commise interamente il governo della guerra. Conosciuta dal Bentivoglio l'importanza de' posti fortificati, e delle trincee di Monteperpoli, spinse, nel 15 maggio, seimila uomini ad impadronirsene; ma fu tale e tanta la bravura de' difensori lasciativi dal Lucchesini, che sebbene non oltrepassassero i trecento, sostennero per ott'ore vigorosamente gli assalti de' nemici, e ributtaronli finalmente scemati di nu-

mero e di coraggio. Il forte del Brolio fu inutilmente combattuto dagli Estensi fino al tramonto del sole, sebbene il travagliassero lungamente con due pezzi di artiglieria, e il presidio comandato da Mone di Gallicano, non eccedesse gli ottanta soldati. In questo, le soldatesche provenienti dalla Pieve a Pelago erano comparse a Cutignano sopra Pescia, giovandosi non solo del passo liberamente conceduto dal Granduca, ma fornite pur anco d'ogni maniera di ajuti. Saputo però esser la linea di confine ben guardata in ogni punto, ed essere i Lucchesi apparecchiati a riceverli, non proseguirono il movimento. Andò similmente a vuoto un tentativo degli Estensi contro la terra di Gello, nella vicaria di Pescaglia, per la vigilanza e bravura di quegli abitanti; nè fu più felice altra mossa contro le terre di Riana, Lupinaja e Treppignana, ove trovarono durissimo intoppo nei soldati di guarnigione mirabilmente secondati dai terrazzani che li batterono aspramente, e li forzarono a ritirarsi più che di passo, scemati di forze (2).

Il marchese Pirro Malvezzi, e il capitano Giovanni Verdugo d'Avila avean mandato di quietare questi nuovi rumori dal conte di Fuentes, il quale scriveva: « esser venuto in questa risoluzione, perchè la mossa d'armi tra Modena e Lucca tendeva « niente meno che a inquietar tutta Italia, a sdegnar Sua « Maestà, che avea tanta cura della quiete della Penisola, ed « a fare a lui stesso evidente aggravio ». Laonde misero innanzi alcuni capitoli per una tregua, che furono immantinente approvati dalla Repubblica; mentre il Bentivoglio allegò non avere dal suo signore facoltà di sospendere, bensì di deporre le armi, a tali condizioni che i nostri giudicarono soverchiamente gravose. In quello che i deputati spagnuoli si adoperavano di riformarle, il Bentivoglio che già erasi fortificato a Campori, guastando e predando i luoghi circonvicini, imprese, nel 24 maggio, l'assedio di Castiglione battendolo incessantemente con le artiglierie, nella speranza di averlo, pendente la negoziazione, che egli ad arte mandava in lungo. Parve allora opportuna una diversione che mettesse senno al nemico; quindi commise il Lucchesini al colonnello Teregli, che campeggiava con la sua squadra volante presso Montepèrpoli, di sorprender Palleroso, castello ducale de' più forti, dopo Mont'Alfonso, perchè posto sur un'eminenza scoscesa, e avente

accesso da un solo lato, ben munito e difeso con ripari dai Modanesi. Ma il Teregli lungamente esercitato nelle guerre di Fiandra, dispose la batteria in sito accomodatissimo, fece trarre per due ore contro la terra, indi spinse risoluto le sue genti all'assalto. I nemici che presidiavanla in numero di cent'ottanta, benchè ricevessero freschi rinforzi da Castelnuovo, dopo breve resistenza, cederono il castello ai vincitori, che lo misero a sacco, rispettando soltanto la chiesa e l'onor delle femmine. Increbbe soprammodo quel fatto agli Estensi, ed incuorò, per contro, la guarnigione di Castiglione, la quale spesseggiando i colpi delle artiglierie, abilmente diretti contro le trincee del nemico, vi menò tal rovina, che e' fu costretto a rallentare le offese, per rimetterle in sesto, e porle in grado di resistere al furioso trarre degli assediati.

Cessato il pericolo dal lato di Pescia, la Repubblica spinse maggiori forze in Garfagnana. Sommavano i suoi soldati a settemila, distribuiti in varj punti di quella provincia, mentre altri tremila guardavano al di fuori i luoghi mal sicuri dello stato. Le quali milizie si componevano di soli Lucchesi, perocchè il Fuentes avea disapprovato che la Repubblica facesse leve fuori del suo territorio, ed essa, a fine di non disgustarlo, avea dovuto rimanersene. Così la protezione di Spagna ridondava in aggravio de' protetti; laddove il Duca aveva potuto valersi liberamente di gente straniera, e in particolare di Francesi, Bolognesi e Toscani; oltrechè il suo campo sotto Castiglione veniva abbondantemente provveduto di quanto abbisognavagli dal Granducato.

Per cancellare l'onta di Palleroso e per rendere ai nostri la pariglia, calarono finalmente dalle montagne le soldatesche di Modena, ingrossate da parecchi Toscani, e invasero il territorio di Villabasilica. Ivi le guarnigioni di Stiappa e di Pontito, sebbene scarse di numero, non lo furono di coraggio e di fedeltà, e seppero far fronte al nemico; il quale visto non essere da sperare nel tradimento o nella viltà dei difensori, si ritrasse a Popilio, stazione sua principale da quella banda. Nè minor resistenza incontrò ne' suoi tentativi contro Minucciano, d'onde fu rincacciato dal corpo sotto gli ordini di Mario Trenta (3).

Non trasandavano intanto il d'Avila e il Malvezzi le vie conciliatorie, continuamente sollecitativi per lettere dal Fuentes; ma scorgendo che il Bentivoglio, ardendo di trarsi con onore dall'impresa di Castiglione, nulla risolveva, gli protestarono, che s'ei tardasse a deporre le armi, contravverrebbe alla mente del re Cattolico, e del suo governatore in Milano. Prima di cedere a quella pressante intimazione, volle tentare altra prova, dacchè, riparate le trincee, poteva rinnovare le offese. Intimò pertanto la resa, e ricevendone per tutta risposta una scarica di moschetti, si diè a fulminare il castello con le artiglierie, senza recargli gran danno. Nel dì vegnente, 5 giugno, soscrisse finalmente gli articoli della pace, distesi nel modo che segue: La Repubblica incominciasse a disarmare e smantellare le recenti fortificazioni; frattanto il Bentivoglio sospenderebbe le ostilità, poi disarmerebbe egli pure, e disfarebbe i lavori novellamente eseguiti; deciderebbe il Fuentes se quelli di Castiglione dovessero ugualmente atterrarsi. Così la moderazione dei Lucchesi, di fronte agli aggravj sofferti, e l'aver essi quasi forzatamente impugnato le armi, dopo tante provocazioni, a tutela propria e de' sudditi, fruttarono le durissime condizioni di doverle deporre i primi, e d'incominciare a demolir quei ripari cui avevali astretti la necessità della difesa.

I deputati milanesi, nulla più bramando che trarsi da quel fastidioso intrico, e visto non potersi domare l'ostinazione del Bentivoglio se non con l'offerta di patti onorevolissimi, spinsero quei che vantavano di proteggere, ad una composizione ingiusta per ogni verso, che il sospetto della cooperazione toscana li forzò ad accettare. Il vero modo di ajutar la Repubblica, frammezzo a tanti pericoli, sarebbe stato di mandarle forze bastanti a far rispettare il nome spagnuolo, e chi ricoveravasi sotto il suo patrocinio; laddove semplici proteste non arrecavano che mali risultamenti per lei, costretta di secondare ogn'impulso dei protettori, per non irritarli; mentre la parte avversa poteva impunemente affrontare il pericolo d'una procella, da cui la Repubblica non sarebbe forse mai stata colpita.

Nello sbandarsi delle soldatesche ducali videsi chiaro che il numero degli ausiliarj toscani sommava presso a duemila, senza contar quelli di altre nazioni. La Repubblica dimostrò con premj

in danaro, con privilegi ed encomj, la sua riconoscenza verso il Lucchesini, dalla destrezza ed abilità del quale ripeteva la conservazione della rôcca di Castiglione; diè al Malvezzi una lettera pel duca Cesare, che vi rispose graziosamente; fece dono al Fuentes delle pretensioni suscitate dal Motronese su quel mal augurato terreno; ed antepose fossero dall' un governo e dall' altro puniti in avvenire i perturbatori, e seminatori di discordie; si rimettessero a decisioni di arbitri le questioni di confine giurisdizionale, e si perdonasse ai banditi de' due stati. Le quali provvidenze avrebbero renduta durevole la concordia, se la lite di Garfagnana, che a guisa di tarlo rodeva incessantemente l'animo del duca, non gli avesse fatto afferrare avidamente ogni occasione che gli si porgesse di romperla.

Non voglio tacere che le guerre di questi due anni importarono alla Repubblica scudi settantunmila quattrocentotrentotto: sacrificio che fu però compensato dall'onore riportato in quelle campagne, la cui mercè salvò, quanto era da lei, i propri sudditi dalle angherie de' vicini, e ne riportò in guiderdone fedeltà incorruttibile, e prove di valore in ogni più arduo cimento (4).

Le cose da me discorse intorno a queste due mosse d'armi, sono assai diversamente riportate dal chiarissimo Muratori nelle *Antichità Estensi*, *e negli Annali d'Italia*. Darò breve cenno de' passi che ivi riferisconsi ai rumori di Garfagnana, con qualche piccolo divario, non sostanziale, dall'una all'altra delle citate due opere. Quanto alla fazione del 1602, dice che i Lucchesi, *bramosi di rivangare i conti di loro rancide pretese* su quella provincia, ruppero la pace sotto il pretesto della lite del Motronese con quel di Valico, ed assaltarono, sebbene invano, la terra delle Fabbriche; sintantochè, trascorso un bimestre in piccoli badalucchi fra quegli alpigiani, fece il duca marciare considerabili forze in Garfagnana. Vuole che il guasto patito dalla vicaria di Minucciano precedesse l' incominciamento dell'assedio di Castiglione; tace affatto l'espugnazione di Cascio; rammenta però il tentativo infruttuoso su Molazzana. Prosegue narrando, che, *vista la mala piega degli affari suoi*, operò in modo che il Fuentes vi riparasse con mandare il Malvezzi, che fece abbassare le armi, terminò in quindici dì la questione particolare (motivo apparente della rottura), e

compose il reale e più grave litigio, rimettendo all'oracolo cesareo il decidere sulla pretesa rivendicazione della Garfagnana Estense. Travisa ugualmente i fatti del 1603, accagionando i Lucchesi di avere stancato la sofferenza ducale con guasti e rapine in luoghi côlti alla sprovvista; fra i quali Palleroso si arrendè, per viltà del comandante, *al solo scaricare di un sagro;* talchè il Bentivoglio, per rifarsi di sì grave insulto, diè di piglio alle armi, e cinse nuovamente Castiglione d'assedio; che avrebbe dovuto soccombere, se la Repubblica tornata non fosse al solito partito di ricorrere alla protezione di Spagna, e se il Malvezzi e il d'Avila, mandati dal Fuentes, non avessero tostamente dato opera a rintegrare la pace col fare intervenire il Senato milanese nella decisione della controversia giurisdizionale sulle terre domandate, unico e fisso scopo delle mire della Repubblica.

Non dee certamente aver ricavato il Muratori falsità sì manifeste dall'archivio ducale, perchè frammisti alle inveridiche particolarità de' fatti, non gli sarebbero caduti dalla penna gli errori seguenti: 1.° la decisione del Malvezzi sul terreno privato emessa poco dopo l'accordo del 1602, e che realmente fu pronunziata, come dimostrerò, dal Fuentes nel 1604; 2.° la remissione all'Imperatore della causa di rivendicazione della Garfagnana Estense, di cui quel medesimo accordo non porge verun cenno, e che premurosamente reclamava in Vienna un ambasciatore della Repubblica; 3.° il patto, consentito nel 1603, che di tal causa prendesse cognizione il Senato milanese, non più l'Imperatore: laddove questi, sino dal 1602, aveva ordinato siffatto procedimento, e avea la Repubblica, sino dal gennajo 1603, spedito un avvocato a Milano per assistervi quella causa. È pertanto manifesto, che serviron di guida al Muratori inesatte e inveridiche narrazioni, che ei non si diè briga di raffrontare coi documenti autentici, mercè dei quali avrebbe subito discoperto i notati errori, e quindi preso in sospetto anche le particolarità rimanenti. Forse bastò questa volta a disviarlo dal retto sentiero della critica, il mal animo concepito contro i reggitori lucchesi, per avergli (stranamente, convien dirlo) interdetto l'accesso nell'archivio del Governo, mentre andava studiosamente in traccia di antichi documenti, per trarne utilissime notizie sul medio evo. Comecchè sia, a torto incolpa

la Repubblica di aver per due volte acceso quel fuoco; quando invece, a fine di spegnerlo, adoperossi per modo, che si tenne sulle prime alla sola difesa, contro le incessanti provocazioni e vie di fatto degli avversarj, nè venne al paragone delle armi, che al comparire del Bentivoglio con numerose forze. Ciò che veramente muove a sdegno, è quanto spaccia il Muratori sull' intervenzione spagnuola, cercata, ei dice, dalla Repubblica come suo unico mezzo di salvamento. Poichè quell' interposizione, messa innanzi volontariamente dal Fuentes, per lo strettissimo incarico addossatogli dalla Corte di Madrid di serbare premurosamente la quiete d'Italia, riuscì anzi dannosa che utile ai nostri, come ho dimostrato. Nè può muoversi dubbio sulla veracità della mia narrazione: perchè tratta dalle riformagioni del Senato, e dalla corrispondenza dei magistrati coi loro agenti civili e militari, e perchè niuno appicco porgono quelle scritture per sospettare della ben menoma alterazione dei fatti; tanto compariscono uniformi e concordi nelle più minute particolarità. La condizione stessa del Governo era tale da dar luogo difficilmente a menzognere informazioni, come potrebbe talvolta accadere nei principati assoluti, i ministri dei quali hanno minori ostacoli, se sianvi consigliati da fini particolari, ad ingannare il principe non presente agli avvenimenti. Troppi sguardi stavano allora di continuo rivolti sui capi delle milizie, sui giusdicenti delle vicarie contigue al teatro della guerra, e sui deputati stessi che le sopravvegliavano; oltre ai quali se ne mandavano frequentemente degli straordinarj, che, cittadini pur essi dei principali e senatori, informavano alla distesa e quotidianamente il Governo d'ogni più minuta particolarità. Laonde possiamo con fondamento conchiudere, che le imputazioni del Muratori, improbabili di per sè stesse, sono smentite al tutto dai documenti (5).

Volgeva omai l'anno terzo da che, per rinuncia di Alessandro Guidiccioni, il vescovato lucchese era passato in altro soggetto dello stesso nome e cognome: talmente che tre individui di quella famiglia furono consecutivamente decorati della dignità episcopale. Ma se l'antecessore fornì alla Repubblica più di un motivo di disgusto, lunghissime non men che gravissime furono le contestazioni che suscitaronsi fra essa ed Alessandro juniore; al paragone delle quali, le passate potevan

dirsi un nonnulla, sebbene avessero i reggitori, alla costui promozione, dato manifesti segni di gradimento, e lo avessero con l'onore di splendida pompa ricevuto al suo ingresso nella città. L'amicizia che univa questo prelato alla casa Farnese, rendevalo anzi vie più accetto al Governo, che si valse appunto della sua mediazione, per essere informato dal signore di Parma, nulla propenso per quello di Modena, dei movimenti delle forze nemiche al di là dell'Appennino, e degli occulti maneggi della corte Medicea in danno della Repubblica (6). Ma le cose spettanti l'episcopal ministero trattava con asprezza soverchia, e spesso movea pretensioni contrarie alle antiche costumanze, e ai diritti giurisdizionali della civile potestà. Smanioso di tutto innovare a suo beneplacito, introdusse riforme straodinarie nei monasteri delle monache; fece arrestare persone laiche, senza precedente concerto fra lui e i reggitori; negò loro la facoltà d'inquisire i luoghi immuni, od operò che la concessione, con lungamente protrarla, riuscisse vuota d'effetto. Indisposero eziandio, e il suo rifiuto di espellere dalla diocesi i preti garfagnini durante la guerra, mentre prontamente condiscesero i superiori dei monasteri; e il contegno da lui tenuto con la Santa Sede intorno alla dimora di certi tedeschi eretici in Lucca, che recavan profitto alla manifattura de' drappi serici: poichè, offertosi di condurre la negoziazione a grado del comun desiderio, si scorse invece aver sortito mal esito per li costui non lodevoli ufficj. Sparlava senza verun riguardo dell'uffizio sopra la religione, incorso, a detto suo, nelle censure, per avere senza autorità competente proceduto contro i trasgressori delle leggi emanate sin dal passato secolo in tanto grave materia; leggi e procedure da Pio IV lodate a cielo con breve del 1562, e preposte alla imitazione degli altri governi. Ciò che maggiormente gravava il Senato, era la conseguenza inevitabile di tali discorsi; perocchè, mentre tendevano a riprovare quei sistemi di repressione, miravano a dimostrare e decantare come solo legittimo ed efficace rimedio il Sant' Uffizio, abborrito in Lucca dal popolo e più dai reggitori. Per la qual cosa furono nominati dal Consiglio sei deputati, i quali dovessero di continuo sopravvegliare il Vescovo, per istare in guardia contro ogni novità, ed anco adoperarsi affinchè non ottenesse il cappello cardinalizio, come sembrava pro-

babile, stante la protezione di casa Farnese; il che avrebbe accresciuto in lui l'ardimento, e dato maggior motivo di temerne alla Repubblica (7).

In quello che i deputati si davan cura di accomodare le questioni col Vescovo, salvi i diritti e prerogative laicali, nacque un incidente che tolse ogni speranza di concordia. Portandosi a Lucca il Cardinale di San Clemente, mossero ad incontrarlo il Vescovo e una Deputazione del Governo, fuori della città. Uscito il primo di carrozza, invitò il Cardinale a salirvi, il che fece; ma uno de' deputati prese immediatamente il primo posto presso al porporato nella medesima carrozza, prevenendo di tal modo il Vescovo, che preso da subito sdegno, senza por mente alla moltitudine delle persone che l'attorniava, proruppe: *così trattansi a Lucca i vescovi, così si conculca la Chiesa.* Sebbene il Cardinale procurasse discolpare il Vescovo, se ne richiamarono vivamente i reggitori, parendo loro quell'invettiva troppo scandalosa, perchè li metteva in mala vista del popolo; e mandarono ambasciatori a Roma che ne chiedessero la remozione dalla diocesi. Partì egli pure immediatamente a quella volta per mettere in opera i suoi artificj contro la Repubblica; e parve riuscisse nel disegno concepito, poichè vani tornarono i richiami sul carattere impetuoso e altiero del Vescovo, e sul fomentare ch'ei faceva la discordia fra i nobili, banchettando lautamente con alcuni di loro, per trarli alla sua parte, e così dividere il Senato in due fazioni. Nè valsero tampoco le accuse del suo procedere con asprezza e in termini poco misurati contro le religiose, e dell'esser tutto dedito a cacce e ad altri mondani diporti, trascurando i doveri essenziali dell'episcopal ministerio; perocchè il Papa mostrossi contrario alla domanda di remozione, dando anche a vedere di sospettare della concorde unione de' Senatori nel desiderarla. Laonde, a fine di persuaderlo, fu di mestieri mandare a Roma le soscrizioni di tutto l'ordine senatorio, alle quali contrappose il Vescovo un suo memoriale, nel quale acerbamente dolevasi che il reggimento gl'impedisse di procedere contro i laici a pene afflittive o pecuniarie; che facesse perquisire i luoghi immuni senza il permesso dell'ordinario; che impedisse l'esecuzione delle bolle pontificie quando munite non fossero della sanzione del

Governo; che favoreggiasse alcune monache inobbedienti, con provvigioni atte a coltivarne l'ostinazione; che per lavori intorno ad acque, occupasse beni ecclesiastici, o li tassasse in rifacimento delle spese, non eccettuati neppure quelli della mensa; che violasse la giurisdizione della jura vescovile; che più facoltà si arrogasse in cose meramente di chiesa, vietando all'ordinario di procedere contro gli eretici tedeschi o promulgare editti che li riguardassero, mentre l'uffizio sopra la religione, mettendo la mano in messe non sua, riserbavane a sè la punizione; finalmente, che in dispregio de'patti e convenzioni alterasse i dazj di gabella sopra i generi necessarj al consumo del palazzo vescovile, ed a stento concedesse i mazzieri per le reali, e i famigli per le personali esecuzioni: laonde chiedeva che il fôro episcopale fosse fornito in proprio de' necessarj esecutori. Alla più parte di tali incolpazioni contrappose il Governo fatti che interamente le distruggevano, e ritorcevanle anzi contro lo stesso accusatore. Tacque intorno l'*exequatur* delle bolle, perchè non consentivasi in corte di Roma che se ne movesse parola, tollerando quella pratica senza più. Perciocchè, per lunga ed immemorabile consuetudine, il Governo non dava corso alle bolle e lettere apostoliche, e agli atti della romana curia, quando ne ravvisasse il contenuto pernizioso all' interesse pubblico o privato; astenendosi ciò non pertanto di munire le carte cui concedeva libera esecuzione, di soscrizione o di altra nota qualunque. Disse circa i monasteri, sorvergliarli da lungo tempo il magistrato dei Segretarj, acciocchè i laici si rimanessero dal frequentarli; e ben lungi dal volere inceppare l'autorità episcopale, essersi limitato il Governo a semplici osservazioni circa il diritto di parlare con chi si fosse, imposto dal prelato alle religiose con grave lor danno; perchè, astrette a procacciarsi parte del sostentamento con l'opera delle proprie mani, era loro di mestieri l'abboccarsi con alcuno per esitare i lavori; a torto lagnarsi il Vescovo del contegno di esse religiose ed essere piuttosto da incolpare la sua stranezza, e gli aspri suoi modi se non gli si erano dimostrate ossequiose, ed eransi raccomandate che il Papa volesse toglierle da tanta vessazione. Le cose poi della religione, dirette da un uffizio speciale, riguardar l'osservanza di que' decreti che Pio IV aveva colmato

l'elogi, eccitando il Governo a farli rigorosamente praticare; e il fatto de' Tedeschi, non esser che legittima conseguenza di quelle savie riformagioni. Soggiungeva finalmente, mancar di fondamento la domanda di rescissione de' patti fermati col Governo, non avendo esso ricusato giammai alla curia vescovile il *braccio secolare* appena richiestone; e quindi, stante l'insussistenza della violazione allegata, dover essi rimanere in pieno vigore, nè bastare a romperli il capriccio di una delle parti (8).

Ma tralasciando per poco questa spinosa controversia, e tornando sulle questioni di Garfagnana; dopo che il marchese Pirro Malvezzi ebbe raccolto le opportune informazioni, tanto sulla causa particolare del terreno in Motrone, quanto sulle altre rammentate vertenze tra Lucca e Modena, il conte di Fuentes, governatore di Milano, sentenziò in favore del valichese quanto alla proprietà del fondo in questione, senza però entrare in disamina, circa il dominio giurisdizionale, lasciando intere ad ambo i governi le loro ragioni su questo capo. Con altro lodo statuì si conservassero le fortificazioni di recente costruite dalla Repubblica in Castiglione, e dal duca in Molazzana; vietò l'imposizione di nuove gabelle di transito nelle parti di Garfagnana; ed ordinò si demolisse il muro costruito sulla via per Castiglione, quando risultasse appartenere il suolo su cui sorgeva alla Repubblica (9).

In questo era asceso alla cattedra pontificia Paolo V, zelantissimo nel promuovere ed accrescere le ecclesiastiche prerogative; il quale non molto indugiò a manifestare la sua volontà, che il Guidiccioni tornasse a riseder nella diocesi. Laonde il Senato, temendo le conseguenze del suo ritorno, il dichiarò *nemico della città e sospetto in materia di Stato;* e dannò alla rilegazione tre suoi congiunti, da avere effetto non tosto il Vescovo rimpatriasse; ordinando in pari tempo fosse diligentemente guardata la parte della muraglia presso il vescovato. Insistè maggiormente nella domanda di remozione, a motivo di essersi reso sospetto, e atteso il suo indomabile orgoglio, che sospingevalo a mali trattamenti verso gli agenti pubblici, e a disprezzare in Roma gli ambasciatori della Repubblica, ed a calunniare sfrontatamente il Governo nel memoriale da esso indirizzato alla Santa Sede, del quale procurò si spargessero

molte copie in Patria; allegando finalmente esser le cose giunte a tale, che il ritorno di lui produrrebbe infiniti disturbi, per essere incorso nell'odio universale. Ma il Vescovo, lungi dallo smarrirsi, con più virulenta scrittura prese a dimostrare i disordini della diocesi. Senza ripeter le cose già dette, percorrerò i punti più meritevoli di osservazione. Aver esso bisogno di esecutori proprj, stantechè quei del Governo, per timore d'incorrerne lo sdegno, mal si prestavano agli ordini vescovili; d'altra parte, non bastare le pene ecclesiastiche, di cui soltanto poteva valersi, a spavento de' laici delittuosi. Tolte di mezzo le antiche convenzioni che il Governo infrangeva a suo grado, la mensa incasserebbe gl' introiti di proventi, bastanti a saldare gli agenti del fôro ecclesiastico. Indi seguivan le accuse: violata dal Governo la immunità delle chiese, contro la costituzione di Gregorio XIV; esteso l'*exequatur* per le bolle e gli atti provenienti da Roma, eziandio ad oggetti meramente ecclesiastici; le determinazioni del Tridentino Concilio intorno la clausura de' monasterj, rese ineseguibili per fatto del Governo, che ingerivasi nella educazione delle zittelle in case religiose e delle scuole tenute da persone ecclesiastiche; per contro, impedito al Vescovo di visitare i pii istituti, di alimentare i sudditi della jura in tempo di carestia, e di stampare, senza consenso dei magistrati, editti e disposizioni risguardanti il suo pastoral ministerio. Aver egli più volte, ma invano, adoperato benignità e dolcezza, invano averla adoperata il suo antecessore; e giunto ad età decrepita, essergli stato forza tollerare gli abusi: quindi a mali estremi abbisognare estremi rimedj.

Rispondevasi: le querele del Vescovo sul poco valore delle censure e sulla non curanza in cui tenevale il popolo, esser manifestamente false ed ingiuste; niun dubbio sul continuo rispetto del Governo, tanto delle convenzioni risguardanti la jura, quanto della immunità de' templi e case religiose, anche prima della costituzione gregoriana: mentire il Vescovo apertamente, circa l'abuso dell'*exequatur*, dopo aver chiesto esso stesso talvolta che si negasse corso ad alcune bolle; valer pei monasterj le ragioni altre volte dedotte; la pubblica potestà non dirigere che stabilimenti laicali, e di questi male a proposito pretendere il Vescovo d'impacciarsi; essere al tutto false le

imputazioni di lui circa le scuole, e le provvisioni annonarie risguardanti i sudditi della jura, da lui altra volta commendate, ed ora in mal senso ritorte; in ordine alla stampa degli atti vescovili, regolata in Lucca secondo l'uso di ogni paese cattolico; e sopra i reclami di Alessandro il Seniore, essere smentiti dal fiorente stato della religione tra noi. Conchiudevasi: esser le presenti incolpazioni ed accuse non altro che il frutto del mal animo del Vescovo dopo la domanda della sua remozione, non ufficio di buon pastore in pro della sua chiesa. Perchè tacere sin' ora questi supposti disordini? perchè non lagnarsi ugualmente de' reggitori di Toscana e di Modena, padroni di molta parte della diocesi di Lucca nel temporale, e retta essa pure colle medesime regole tenute dalla Repubblica? A queste accuse e difese rispettive tenne dietro un terzo scritto del Vescovo e una contro replica della Repubblica, che raggiravansi sugli articoli già discussi. Si diffondeva però lungamente il prelato in dimostrazioni di affetto verso la patria, per rimuover da sè qualunque sospetto in materia di stato. Ma la contesa inacerbava sempre più gli animi, nè si vedeva speranza che avesse a ristorarsi la concordia. Correvano per le mani del popolo le scritture del Vescovo, le quali, sparse di menzogna e di fiele, non altro frutto recavano che conciliargli contro l' indignazione generale (10).

In quello che la Repubblica cercava dal re Cattolico assistenza e favore in questa difficilissima negoziazione (del cui esito non disperava, stantechè somiglianti querele movevansi eziandio da grossi potentati), ecco tornare nuovamente in campo il progetto di stabilire in Lucca il tribunale dell'Inquisizione, sull' esempio delle repubbliche Veneta e Genovese. Il Papa pareva molto fisso in tale proponimento, nè valevano a dissuaderlo le ragioni tante volte allegate in contrario. A farlo meglio capace della inutilità del Sant'Uffizio tra i nostri, posergli innanzi le leggi e provvisioni promulgate nel secolo antecedente in fatto di religione. Ma le cose cambiano secondo i cervelli degli uomini. Quelle medesime leggi, tanto esaltate da Pio IV, non meritavan che biasimo e riprovazione in mente di Paolo V; che giudicò doversi annullare le disposizioni concernenti i libri proibiti, e il discoprimento e repressione dell' eresie. Diceva non appartener che alla chiesa il

particolarizzare quei libri che contenevan massime opposte alle sue; nè avere i laici facoltà d'intentare procedimenti o assegnare termini a comparire e difendersi, a coloro che non fossero peranche chiariti rei dalla competente autorità della chiesa. I soli articoli degni di commendazione, ai quali senza dubbio aveva voluto alludere Pio IV nel breve, erano, a suo detto, quelli che aumentavano il rigor delle pene contro ai già convinti rei d'ereticali dottrine; ed egli pure li lodava, e volentieri con nuovo breve li loderebbe. Poi, tornando sul tema del Sant' Uffizio, come compreso da maraviglia, sclamava, non poter giungere a comprendere come mai una repubblica pia da un rimedio abborrisse sperimentato per tutto efficacissimo e salutare. E sì non esser gran tempo che da Lucca eran partiti uomini contaminati delle luterane sozzure, riparando in Ginevra! Ciò non dimeno, calmato a poco a poco quel primo suo impeto, mostrò di cedere alle caldissime preghiere de' reggitori, promettendo non introdurre novità qualora si astenessero in avvenire dall'oltrepassare i confini della propria giurisdizione.

Ben si avvidero però quale acerrimo nemico avessero nel Guidiccioni, e quanto le arti sue potessero in Roma, dove andava insinuando quelle massime stesse che avea predicato in Patria sul bel principio del suo episcopato; e quindi stimarono più che mai necessario l'insistere onde fosse rimosso. A quest'effetto fecero sentire al Papa, che volentieri avrebbero abrogato le provvisioni risguardanti la religione, qualora mostrasse di gradirlo; e intanto stanziarono che appena l'uffizio sulla religione discoprisse qualche mancanza, ne avvertisse di subito l'ordinario onde da sè medesimo vi riparasse: sperando per avventura con questo mezzo, di renderne l'animo inchinevole a secondarli nelle loro premure per la remozione del vescovo (11).

NOTE

(1) A. Armario 9, N.° 414 fasc. I. — Armario 31, N.° 10, c. 48.
Riformagioni segrete del 31 gennajo; 4. 12. 25. 27. 28 febbrajo; 7. 21. 26 marzo; 2. 4. 12. 14. 18. 23. 25. 26. 28. 30 aprile; 2. 4. 9. 10. 13 maggio 1603.
Riformagioni pubbliche del 5. 13 giugno 1603.

(2) A. Armario 9, N.° 414, fasc. I.
Riformagioni segrete del 13 14. 15. 16. 17 maggio 1603.

(3) A. Armario 9, N.° 414, fasc. I.
Riformagioni segrete del 19. 21. 26. 27. 28. 30. 31 maggio; 3. 4. 6 giugno 1603.

(4) A. Armario 9, N.° 414, fasc. I. — B. Armario 3, N.° 23. c. 44.
Riformagioni segrete del 1. 4. 6. 9. 13. 20 giugno; 11 luglio 1603.

(5) Vedasi quanto è stato detto intorno al risentimento nodrito dai Muratori contro la nostra Repubblica nella nota 3, cap. I, lib. I, del presente Sommario.

(6) A. Armario 23, N.° 80. — A. Armario 29, N.° 62; ai numeri 59. 60 202. 304 delle lettere.
Riformagioni segrete del 26 luglio 1602.
Riformagioni pubbliche del 6 aprile, 19 giugno, 11 luglio 1601.

(7) A. Armario 14, N.° 29, da c. 1 a c. 13 tergo. — Armario 29, N.° 62, al numero 664 delle lettere, come sopra.
Riformagioni del 9. 10. 11 gennajo, 13. 28 giugno, 12 settembre 1603.

(8) A. Armario 14, N.° 22, c. 13. 21. 45. — Armario 14, N.° 68, da c. 1 a c. 161. — Armario 14, N.° 69, c. 17.

(9) A. Armario 9, N.i 141. 143. — Armario 9, numero 406, c. 69 tergo, 76. — N.° 414, fasc. IV.

(10) A. Armario 14, N.° 22, c. 67. 73. 77. 83. — Armario 14, N.° 70, da c. 1 a c. 136 tergo.

(11) A. Armario 14, N.° 22, c. 133. 143. — Armario 71, da c. 9 a c. 116.

Capitolo II.

Seguito dei disgusti tra la Repubblica e il Vescovo Guidiccioni. — Appello dalla sentenza contro la rivendicazione delle terre di Garfagnana. — Nuovi rumori, e nuova guerra in quella provincia.

(1606-1613)

Paolo V, non ostante le pratiche usate dai Lucchesi, stava saldo nel divisamento che il Guidiccioni tornasse alla propria sede, e che intanto vi mandasse un vicario. Esortò pur anche i nostri, con apposito breve, a dimostrare benevolenza ed amor filiale verso il proprio pastore, che, salvo di volere incorrere la taccia di negligente, ed esporre il gregge commessogli a manifesto risico, non poteva usar connivenza in materie risguardanti il suo ministero. Ai modi dolci seguivano le minacce; perocchè il Cardinale che spediva la lettera pontificia, mentre consigliava la Repubblica a fidare nella sincerità del Vescovo, faceva sentire che prenderebbesi più severo contegno, ove non giovassero le paterne insinuazioni. Ma non cedè per questo il reggimento; che appoggiandosi alla necessità di tutelare la quiete dello stato, insistè con maggior calore nella domanda. Procurò eziandio di prevenire le sinistre conseguenze del ritorno del prelato, con esigere che i cittadini che volessero visitarlo, dovessero munirsi di speciale permesso, e coll'impedire che ei si presentasse sotto qualunque colore innanzi al collegio degli Anziani. Dall'ambasciatore tornato da Roma seppe poi alla distesa gli artificj usati dal Vescovo, e gl' intendimenti di quella corte. Appariva che, male informata da costui, aveva dapprima assai biasimato le riformagioni già prese in addietro dalla Repubblica, e mantenute nella più stretta osservanza, in fatto di religione; ma che afferratone poi meglio lo scopo, ed inteso che il modificarle, od anche al tutto abrogarle, sarebbe indifferente pei Senatori, aveva alquanto rimesso della sua collera. Alle premurose sollecitazioni del Vescovo, ben consapevole di ferire nella parte più sensibile i suoi concittadini, perchè fosse spedito a Lucca un inquisitore, fecero argine, sì la costoro docilità sul particolare di quelle provvi-

sioni, e sì la certezza di esservi sommamente in fiore la religione, come ne facevano concorde attestazione i monaci stranieri che avevano predicato in Lucca: laonde la Santa Sede si contentò senza più, di rinunciare a quell'estremo partito. Soggiungeva l'ambasciatore, le calunniose imputazioni del prelato essere ormai cadute a terra; si esaminerebbero alcune difficoltà, ultimata che fosse la questione del ritorno; alla coscienza de' Senatori rimetter frattanto il Papa l'articolo dell'*exequatur*; in fine, potersi agevolmente frastornare il ritorno del Vescovo, qualificandolo come sospetto e nemico della Repubblica; nel qual caso un vicario, con patente vescovile, ma con dipendenza effettiva da Roma, non tarderebbe ad esser preposto alla cura della diocesi.

Preso quindi maggiormente animo, il Vescovo fu nuovamente chiarito sospetto in materia di stato, per essersi in varie occasioni discoperta la *pessima sua volontà*, a tale da richiedere continua ed instancabile vigilanza nei reggitori per eludere le perniciose sue mire. Mandato di poi un vicario da Roma, gli Anziani gli fecero buon viso, ma ricusarono di accettare una lettera, loro indirizzata dal Vescovo. Siccome troppo interessava alla Repubblica di condurre felicemente a fine il trattato, si guardò dall'indisporre maggiormente contro di sè l'animo del Pontefice, con mostrare di approvare la fermezza del senato veneto, con cui Paolo, tenacissimo delle ecclesiastiche prerogative, era venuto ad aperta rottura; vietando perciò che circolassero nello stato le scritture risguardanti quella controversia, e procurando smentir la voce che ella avesse consentito al transito sul suo territorio di un esercito del Cristianissimo, che dicevasi pronto a muovere in difesa di Venezia.

Non ricusò il monarca di Spagna di prender le parti di protettore anche in questa negoziazione; laonde commise al suo ambasciatore in Roma di perorar caldamente la causa della Repubblica. Ma il Papa non aderì alle raccomandazioni pôrtegli in nome del re Cattolico, scusandosi col pregiudizio che avrebbe recato l'esempio. Il motivo poi dei sospetti destati dal Vescovo in cose di stato parevagli al tutto chimerico, e coniato a bella posta per farne comparire inevitabile la remozione. Come conciliare, osservava, i pretesi concerti fra il Vescovo e i potentati sospetti alla Repubblica, con la servitù

che ei professava costante a casa Farnese, alla quale importava non s'ingrandissero con la rovina di Lucca? Fu posto finalmente in campo il partito, che il Vescovo di per sè medesimo, e senza parere d'esservi indotto da premura o istigazione altrui, rinunciasse alla sua chiesa (1).

Sino dal 1603 aveva il senato di Milano formalmente accettato l'imperial rescritto di delegazione della causa di Garfagnana tra Lucca e Modena. Dopo molte cavillazioni degli agenti Estensi sul mandato di procura degli Anziani nel giureconsulto Niccolò Saminiati, difensore della Repubblica, potè questi porgere finalmente l'istanza per la rivendicazione delle terre contrastate.

Descritta la provincia Garfagnina come parte della Toscana, e giacente tra la sommità d'Appennino da settentrione, i territorj pistojese e lunense da levante e da ponente, e lo stato lucchese da mezzodì, citò il diploma di Carlo IV, che particolarizzava i possedimenti tutti della Repubblica, tra i quali era nominata la Garfagnana, suddivisa in quattro vicarie, cioè Barga, Camporgiana, Coreglia e Castiglione: indi rammentò le spogliazioni operate dai signori d'Este, Niccolò II, Leonello e Borso, come pure i continui reclami dei Lucchesi, che quando Giulio II guerreggiava con Alfonso I, ricuperarono i luoghi perduti; costretti poi in breve a cederli allo stesso Alfonso, con protesta però di non menomare per tal cessione i loro diritti. Alle quali ragioni opponevano gli agenti di Modena la prescrizione, la dedizione volontaria di quegli abitanti, e le investiture cesaree, incominciando da Sigismondo nel 1433; investiture che, mentre guarentivano al loro signore il possesso, escludevano la mala fede. Poi dalle viscere stesse della scrittura lucchese si adoperarono di trarre argomenti contro la domanda. Se Carlo IV erasi riservato il diretto ed util dominio, cosa rimaneva alla Repubblica, e qual potestà erale dato esercitare sulle terre mentovate nel diploma? Contro la prescrizione allegava il Saminiati la protesta del 1513, che lasciando ambo le parti come erano per l'innanzi, riserbava alla Repubblica il far vive le sue ragioni. A quel tempo non era applicabile la prescrizione, perchè l'intervallo tra l'usurpazione e il racquisto non giungeva ad un secolo, e perchè erano corsi molti atti capaci ad interromperla; nè poteva per

la stessa prima ragione invocarsi dopo il 1513. Era d'altra parte inseparabile dall' usurpazione la mala fede, mancando in chi fecela ogni giusto titolo. Quanto ai diplomi d'investitura, notò nel primo tal clausula che favoriva la Repubblica senza manco, avendo Sigismondo dichiarato salvi ed illesi gli altrui diritti su quella parte di Garfagnana, e di averla compresa nell' infeudazione, per essere stato accertato dagli Estensi di possederla giustamente: il che non sussistendo, cadeva perciò a terra la primitiva concessione, ed insieme con essa le altre tutte, nè quindi pativano detrimento le ragioni dei Lucchesi. Male interpretarsi le facoltà da Carlo IV riservate al trono cesareo sullo stato della Repubblica; imperocchè riferivansi al supremo e mediato dominio, che niuno contrastava agl' imperatori, e che traspariva similmente dai privilegj conceduti ai signori d'Este; il quale non era da confondere con la immediata e giurisdizionale potestà, appartenente alla Repubblica, la quale avea pure esercitato sulle terre in questione, finchè n'ebbe il possesso, come constava dalle prove scritte allegate dal Saminiati. Ma l'agente di Modena caldamente insisteva perchè quelle non si prendessero in esame, fintantochè non fosse prima deciso sulla prescrizione da lui affacciata. Sentenziò quindi il senato milanese nel presente anno, che la prescrizione chiudesse ogni adito al litigio, e che la domanda della Repubblica non trovasse più ascolto. Chiamarono i reggitori *stravagantissima e ingiustissima la decisione*, e ordinarono al Saminiati d'interporne tostamente l'appello innanzi la maestà cesarea: il quale ricorso fu ammesso dal senato di Milano, indi accettato dall' imperatore, che non volle far altra delegazione della causa, riservandone la final decisione a sè stesso ed al Consiglio aulico; innanzi a cui fu lungamente difesa per la Repubblica dall'avvocato Alessandro Altogradi (2).

In quello che l'ambasciatore del re Cattolico si adoperava per condurre a buon termine le pratiche per la remozione del Vescovo, la Repubblica, in prova di attaccamento e devozione alla Santa Sede, offerì di coadjuvare, per quanto era delle sue parti, e il bisogno della continua difesa lo consentiva, la impresa che la corte di Madrid sembrava in procinto di eseguire contro Venezia. Ma in pari tempo volle il Consiglio maggiormente chiarire quanto abborriva dal comporre la questione

amichevolmente, prescrivendo necessario il suffragio de' sette ottavi de' congregati per assentire al ritorno del prelato; e il dichiarò nuovamente sospetto per motivi di stato, e rilegò fuori della città un fratello, di cui poi aggravò la pena, ed altro congiunto di lui. Paolo V, fisso nell' intendimento di non venire ad atti violenti, barcheggiava tanto che il Guidiccioni spontaneo rinunciasse; ma questi apertamente ripugnava, e al disordine di lasciar così vedovata del suo pastore la diocesi, contrapponeva doversene incolpare i suoi persecutori, scarsi di numero, ma preponderanti per la influenza che esercitavano sugli animi; prorompendo pur anco, in un accesso di collera, esser Lucca mutata in una seconda Ginevra (3).

Altre cure non meno moleste travagliavano i reggitori, che dovevan mostrare buon viso al Granduca Ferdinando, mentre ei, sotto finte apparenze di concordia, non tralasciava di tormentarli. Pendeva tuttora indecisa la questione delle gabelle, promossa sulla fine del secolo precedente, nè mostrava di voler prendere buona piega, malgrado le benigne promesse della corte cattolica e gli ordini mandati ai suoi agenti d' Italia di patrocinar vivamente le ragioni della Repubblica; stante la costoro freddezza nell'eseguire il mandato, per timore d' irritar Ferdinando ed alienarlo da Spagna. Finalmente gli venne detto che seconderebbe i loro ufficj e le brame de' Lucchesi; ma non furono che parole. Bisognò intanto ricorrere di bel nuovo al Monarca, sedicente protettore, a motivo di un'aggressione in San Quirico di Valdriana degli abitanti di Castelvecchio, terra granducale, che vi corsero armati e lo misero a ruba per vendicare un loro compaesano, morto da alcuni di San Quirico: nè bastò loro che il tribunale di Lucca avesse condannato, in contumacia, non potendoli aver nelle mani, i rei del delitto.

Oltrechè le forze toscane stavan grosse su varj punti della frontiera, come in procinto d' invader lo stato; e corse voce pur anco che un Toscano avesse visitato le mura della città, per iscoprirne il lato men forte, non atto a resistere ad un improvviso assalto. Confidando il Senato meglio nei provvedimenti di custodia e di vigilanza, che nella protezione di Spagna, molti ne prese che rimossero Ferdinando dal tentare altre novità: sinchè, rapito da morte, gli succedè Cosimo II, il

quale promise all'ambasciator Cattolico di sopprimere la gabella marittima, condotta che fosse al termine la torre sullo scoglio della Meloria. Ciò nullameno, bisogna che non troppa fede si prestasse alla sincerità medicea, poichè riscontransi stabilite le urbane milizie, destinate particolarmente a guardia della città, e le rurali, a difesa dei ponti ed altri luoghi del contado, perchè i Toscani, *anzichè procedere a buona guerra, tenterebbero sorprese notturne quando le congiunture dei tempi ne porgessero il destro* (4).

Sorsero contese intorno al cerimoniale fra le due potestà, per la mutazione del seggio del Gonfaloniere e degli Anziani nelle chiese, in occasione di pubbliche festività. Solevano in antico tenere il Vescovo la destra, ed il Governo la sinistra parte del coro; ma siccome qualche anno avanti era stato trasferito il seggio vescovile lateralmente all'ara maggiore, volle il Governo fare il simile, collocando il suo di fronte all'altro, ed al destro lato, nelle chiese, fuori della cattedrale, dove intervenisse a solo. Parve non ripugnassero i canonici, ma, all'opposto, il Vicario vescovile riguardò tal novità come una violazione delle ecclesiastiche prerogative, e sospese ogni solenne funzione nella cattedrale; laonde il Senato riputandosi aggirato dal Capitolo, privollo per cinque anni del braccio secolare, in un con altri privilegj e immunità concedutegli da lungo tempo, e vietò al collegio degli Anziani di comparire in forma pubblica nella metropolitana: nè infatti mai v' intervenne per qualche anno, seguitando però a visitare le altre chiese, e cercando supplire in altro modo affinchè le processioni di maggiore solennità non mancassero del decoro delle prime magistrature. Tentò il Vescovo di calunniare anche per questo capo l'operato del governo; il quale pervenne nondimeno a render capace il Pontefice di sue ragioni, sebbene udisse nuovamente ripetersi che bisognava riammettere il prelato, e far cessare lo scandalo di sua lontananza. Siccome non pareva si prestasse molta fede all'asseverazione che l'odio del popolo faceva ostacolo insuperabile al suo ritorno, fu presentata al Papa la dichiarazione di quattromila individui, che concordemente deponevano intorno la mala natura del Vescovo, l'abborrimento universale prodotto dal suo ingiurioso procedere, e il vivissimo lor desiderio ch' ei fosse rimosso dal go-

verno della diocesi. Frattanto comparve altra scrittura, però anonima, che sosteneva, solo la paura e le minacce de' reggitori avere indotto gli artigiani e il popolo minuto a mostrare avversione al prelato, di cui sospiravano invece ardentemente il ritorno. Io non so qual fede meritassero codeste asserzioni; ma certo il modo adoperato per ottenere le soscrizioni, avvalorava le accuse del foglio anonimo; perocchè i priori delle confraternite urbane, quasi tutti nobili, chiamavano alla spicciolata nella loro abitazione i confrati, salvo gli ecclesiastici, i congiunti del Vescovo, e suoi dipendenti, ed esortavanli a soscrivere con maniere dolci e lusinghiere, che pôrte dal superiore, producevano il voluto effetto sull' inferiore: ben conoscendo l' uom della plebe, che i potenti non essendo usati di blandire i dammeno, che per trarli a servire ai loro occulti fini, gli verrebbe la sua ripulsa imputata a grave mancamento. Checchè ne fosse, parve opportuno il compilare un sunto de' torti del Vescovo e de' mali suoi portamenti, e se ne fecero circolare le copie col solito mezzo delle confraternite, che afforzavano il popolo nell' odio contro il prelato, se realmente sentito, o l' obbligavano per lo meno al silenzio, ove la pensasse diversamente. Darò un breve cenno di quello scritto. Non del solo Alessandro juniore era in quello parola, ma de' parenti pur anco ed antenati suoi, quasichè la mala natura fosse retaggio proprio di quella stirpe. Infatti recavansi in mezzo; 1.° la rivelazione di riformagioni segrete, per cui aveva riportato castigo nel 1498 Francesco Guidiccioni; 2.° l' orazione intorno le cose di Lucca di Giovanni Vescovo di Fossombrone, scrittore chiarissimo, e fratello di Antonio padre del presente Vescovo, nella quale, fatta di ragion pubblica con le stampe, disapprovavasi apertamente l'operato del Governo dopo il tumulto degli Straccioni, e pretendevasi macchiato di eretica pravità; 3.° i delitti del rammentato Antonio, che avea con armi scortato a Palazzo i Poggi trucidatori del Gonfaloniere Vellutelli; e fattosi quindi corsale, avea predato un vascello nelle acque di Viareggio; 4.° i travagli alla Repubblica cagionati dal vescovo Alessandro Seniore, dei quali aveva colma la misura, con tener mano alle perfide macchinazioni degli Antelminelli. Indi si veniva ad Alessandro juniore, che immemore del favore prestatogli in corte di Roma onde fosse promosso al ve-

scovato, malgrado la riprovevole condotta dello zio e del padre, non tosto intrapresone l'esercizio, avea dispiegato il suo mal animo contro i proprj concittadini. In prova di ciò producevansi le imputazioni da lui mosse contro la Repubblica nel suo primo memoriale al Pontefice, che ad una ad una ribattevansi nello scritto. Aggiungevasi essere uscito a dire: *procurarsi in Lucca di deviare il popolo dalla religione, e dubitarvisi della validità delle bolle;* particolarità che di una città eretica non avrebbero potuto esprimersi in termini maggiormente offensivi. Finalmente, passavansi in rivista le contese pel seggio del governo, e l'interdetto della cattedrale: nuove perturbazioni suscitate da lui. Ma invano chiedersene l'allontanamento, non parendo il Pontefice ben convinto della necessità; nè volere il caparbio Vescovo udire di rinuncia, ed avere anche sdegnato di permutare colla lucchese la chiesa offertagli di Viterbo. Servire in corte di Roma di scusa *le male congiunture de' tempi rispetto a Venezia*, che dissuadevano dal forzare la volontà del Guidiccioni. In proposito di ciò fe il Papa sentire senza mistero, che nè gli comanderebbe di tornare alla residenza, nè tampoco gliel contrasterebbe, se tale fosse l'intendimento del prelato. A tale annunzio atterrito il Consiglio, ordinò che, presentandosi il Vescovo, gli si vietassero le porte; fe spiare diligentemente ogni suo mossa in Roma, e chiese nuovo vicario pel troppo accanimento del presente sul particolare del seggio (5).

L'uso introdotto nel territorio della Repubblica contiguo al mare di far risaie (genere di coltivazione che pareva molto adattato a quei terreni paduligni), fu tolto con legge che proibivala in tutto lo stato: prestando fede il Consiglio alle lamentanze mossene dagli abitatori circonvicini, che atterriti dalle frequenti mortalità, ne attribuivano la causa a quella cultura; mentre da altre cagioni dovevan ripetersi, come toccheremo con mano, quando esporremo i rimedj utilmente apprestati per purgare l'aria insalubre delle marine (6).

Il timore che la corte pontificia desse eccitamento al ritorno del Vescovo dileguossi alquanto, stante la notizia, esser dessa mal disposta sul conto di lui, *per la sua temeraria ripulsa della chiesa viterbiense.* Non però si rimosse questi dal suo proposito; talchè, lungi dal secondare le insinuazioni dell'orator

cesareo, che esortavalo caldamente a riconciliarsi con la Repubblica, tentò dapprima, benchè invano, di far capace il re Cattolico di sue ragioni, e progettò dipoi di mettere stanza in Samminiato, terra granducale, ma di sua episcopale giurisdizione, per sopravvegliare di colà le cose della diocesi. Ma un orator lucchese mostrò al Pontefice il pericolo di tale avvicinamento per la quiete della Repubblica, sempre incerta sulla fede de' principi confinanti. Cadde per allora il progetto, ed ebbero i nostri anche la soddisfazione di veder rimosso il vicario, rendutosi importuno cogli altieri e inurbani suoi modi (7).

Nuovi disturbi suscitaronsi in Garfagnana a causa di una questione fra gli Estensi abitatori di Valico di sotto e i Lucchesi di Colognora e di Motrone, rispetto alla proprietà di certi terreni ad uso di pascolo; ed essendo i secondi stati offesi dai primi nelle robe e nelle persone, spedì tostamente il Consiglio al governator ducale di Castelnuovo un suo cancelliere acciò lo informasse degli accaduti disordini, e ne chiedesse riparazione. I tempi correvan grossi per la Repubblica. Stante la guerra che ardeva tra i duchi di Savoja e di Mantova per cagione del Monferrato, alla quale accennavano di prender parte il Granduca di Toscana a difesa del secondo, e il duca di Modena, che apparecchiavasi a contrastargli il passo pei suoi stati, erano i luoghi presso ai confini della Repubblica ingombri di soldatesche, che tenevano i reggitori in gravi sospetti, e necessitavano straordinarie misure di difesa, onde lo stato non fosse côlto alla improvvista dai vicini, delle intenzioni dei quali era forte da dubitare. Arroge, che il governator di Castelnuovo, dopo aver promesso al cancellier lucchese di chiarire i fatti e risarcire i danni, disse poi a Sebastiano Gigli, mandato a visitar con lui il terreno controverso, non avendo per avventura ragioni da contrapporre agli argomenti allegatigli, meglio con le armi, che con le scritture esser da risolvere la questione. Sciolto quindi il congresso, provvide la Repubblica al pericolo che ingrossava. Rafforzò il presidio di Castiglione sotto la condotta di Francesco Tegrimi, ed informò sollecitamente il marchese dell' Innojosa, nuovo governator di Milano, delle difficoltà sorte nel comporre le nuove questioni di Garfagnana, e degli armamenti motivati dalle mosse de' vicini, non per inframmettersi nelle loro contese, ma per sicu-

rare sè medesima contro ogni possibile evento. Al Granduca non potè ricusare il passo per Garfagnana, avendone accompagnata la domanda con le maggiori proteste di benevolenza e buona amicizia. Vigilavansi però le terre lucchesi di quella provincia, e con bandi severi proibivasi alle popolazioni di non mescolarsi nelle contese tra Modenesi e Toscani; che poi si risolvettero in nonnulla, per l'interposizione del conte Baldassare Biglia, mandato apposta dall' Innojosa per ristabilire la concordia tra i due principi: il che ottenne assai facilmente. Fermato l'accordo, licenziò la Repubblica parte delle milizie, fe demolire alcuni ripari frescamente costruiti dal Tegrimi a Montepigoli presso Castiglione, e procurò d'interessare il Biglia nell'accomodamento delle questioni relative ai pascoli (8).

Ma la immunità de' perturbatori era di eccitamento alle altre popolazioni della Garfagnana Estense ad imitarne l'esempio: il perchè quelle della Pieve a Pelago e di Fiumalbo presero ugualmente a travagliare i loro vicini di Coreglia, per altri pascoli sino allora permessi a questi ultimi. Ne fu subito istrutto il governator di Milano, con fargli sentire che la continuazione delle molestie contro gli alpigiani lucchesi costringerebbe la Repubblica a dar di piglio alle armi per farle cessare e guarentire ai sudditi i loro diritti. Indi fu dal Consiglio fatta abilità ai Motronesi di pascolar e far legna sui terreni contrastati da' Valichesi, ed anco di respingere, nel caso d'aggressione, la forza con la forza. Non so pienamente accomodarmi alla sentenza dello storico Paolo Minutoli, che vuole autori di quella riformagione i giovani intervenuti in Consiglio in gran numero; laddove i vecchi, più riguardosi, ravvisavano quella risoluzione come troppo precipitata, non essendo certi, a suo detto, della validità delle ragioni che assistevano i Motronesi. La quale tuttavolta non trovasi mai posta in dubbio nelle carte del Governo d'allora, ed anzi la incontrastabile evidenza di cosiffatte ragioni aveva mosso appunto il governatore di Castelnuovo a romper la pratica dell'accordo. D'altra parte, il decreto è consentaneo a quanto già erasi significato per iscritto all' Innojosa; nè può tacciarsi di inconsideratezza e precipitazione, perche promosso da quello stesso magistrato sulle *differenze de' confini*, che era destinato per legge a sopravvegliare e conoscere tali materie, e ad anteporre le necessarie provvi-

denze. Se il contegno della Repubblica spicca questa volta più energico e risoluto di quello nol fosse nelle passate questioni, vuolsi ripetere dalla sperimentata inutilità della moderazione, e dall'avere la lite di Garfagnana talmente inasprito i due governi, che difficilmente piegavansi a trattare fra loro direttamente per acquietare quei privati litigj. Sembra in vero che la Repubblica, prima di correre alle armi, avrebbe dovuto accertarsi se il Duca parlato avesse per bocca del suo governatore di Castelnuovo, o se questi fosse di proprio arbitrio venuto a quella tracotante risposta, ch' ei medesimo si diè più tardi premura di smentire, accagionando il Gigli di avere alterato le cose da lui dette nel congresso, e dato quindi motivo alla rottura, con la non veridica relazione di quel colloquio. Ma la proposizione, dal governatore avanzata in presenza di altre persone oltre il Gigli, non è da revocare in dubbio; e le sue tardive giustificazioni non altro provano se non che ei voleva far ricadere sull'agente lucchese il biasimo delle conseguenze del suo ardito procedere (9).

Appena videro i Valichesi tornare i nostri ad esercitare atti di dominio sul luogo contrastato, assaltaronli con grand'impeto, spalleggiati dagli uomini delle Fabbriche, e da gente armata che il govornatore di Castelnuovo, eccitatore di quei disordini, mandò in loro soccorso. I Motronesi e i lor vicini di Gello e di Colognora opposero gagliarda resistenza, e rincacciarono gli Estensi, e gl' inseguirono fino sul loro territorio, ove abbruciarono alcune case. Parve allora al Consiglio esser tempo opportuno di apparecchiarsi alla guerra, renduta ormai, per le cose avvenute, inevitabile; e ne affidò nuovamente il governo a Iacopo Lucchesini coi più estesi poteri: rafforzando in pari tempo i presidj di Minucciano e di Castiglione con buon nerbo di soldati sotto la condotta dei colonnelli Mario Trenta e Simone Teregli; ed accrebbe oltracciò il numero de' componenti la magistratura sulle differenze, acciocchè potesse con maggiore attività soprintendere ai movimenti e bisogni guerreschi, rendendo del tutto informato l'Innojosa, giusta il metodo sempre adoperato nelle gravi contingenze della Repubblica.

Il Lucchesini, visto che le schiere modenesi avevano occupato il passo lucchese di San Pellegrino, donde era loro aperta

la via a inquietar Castiglione, non pose tempo in mezzo, ed occupò Cascio, Monteperpoli, Monte Altissimo, ed altre terre ducali che giudicò accomodate alle fazioni militari; nelle quali piantò bastioni e trincere, ivi collocando il nerbo principale di sue forze, pronto a muoverle di colà, dove richiedessero gli eventi. Intanto gli uomini di Valico e delle Fabbriche fallirono altra prova contro gli abitanti di Motrone, Colognora e Gello, che li respinsero oltre la Turrite, fortificandosi lungo quel torrente in cospetto dei vinti; e i Coreglini, guidati dal colonnello Giovanni Vitali detto lo Zingaro, corsero sin dentro al Frignano, scompigliando e fugando gli armati della Pieve a Pelago e di Fiumalbo, contro i quali ardevan di sdegno pei vietati pascoli, e tornaron carichi di preda. Sarebbero le cose procedute molto innanzi e con uguale prospero successo per la Repubblica, in cui potestà sarebbe tornata gran parte di Garfagnana, prima che fosser giunti rinforzi da Modena, se il governator di Milano non avessele intimato di posare sul più bello, e in quello che il Lucchesini era sul punto d'impadronirsi di altri siti importanti. Ciò malgrado, il Consiglio comandò si sospendessero le ostilità; facendo però vedere al governatore il profitto che ne trarrebbe il Duca, non già per comporre il litigio, ma sì per guadagnar tempo alle offese: il che verificossi appuntino. L'Estense, male informato dai suoi ministri di Garfagnana sulla prima e vera causa di quei rumori, era vivamente irritato contro i nostri, aggravandoli, nella sua mente, di avere senza motivo di sorta e in piena pace sorpreso le sue terre sguarnite di forze; laonde alle proposte del conte Biglia, mandato dall'Innojosa per indurlo all'accordo, rispose voler esser libero di far pace o guerra: il che saputosi dalla Repubblica, riprese le ostilità interrotte, per fare ugualmente uso di libertà; molto più che non ignorava andarsi ragunando in Modena numerose forze per traboccare al più presto in Garfagnana (10).

Indi prese altre risoluzioni che riputò confacenti al bisogno: obbligò a sloggiare i sudditi estensi che domiciliassero nello stato; spedì a Castiglione nuovo rinforzo di duecento soldati sotto il cavaliere Cesare Buonvisi, che destinò a comandante della fortezza, senza però sminuire l'autorità del general Lucchesini; e stante il vantaggio recato nell'ultima guerra di Gar-

fagnana dalla *schiera volante*, pronta ad accorrere in difesa dei luoghi minacciati, la ricompose in numero di ottocento fanti, e ne diè il comando al cavaliere Flavio Fanucci. Domandò anche ed ottenne di levare mille uomini su quel di Genova; dei quali tuttavia non potè giovarsi, come narrerò fra breve. I cittadini tutti, dai sedici ai sessanta anni, si scrissero nei ruoli della soldatesca urbana, cui era commessa la custodia e difesa della città.

Percorse vie alpestri e disusate, giunse il Buonvisi col suo piccolo drappello presso Castiglione, ove attendevalo il nemico, dieci volte più numeroso, per contendergli il passo. Ma non per questo ei diè volta; chè parte destreggiando, parte con grand'animo combattendo, trasse sè ed i suoi a salvamento entro Castiglione, senza quasi niuna perdita di gente. La corte toscana, soddisfatta della prontezza con che la Repubblica aveva consentito al passo de' suoi soldati, e del buon accoglimento da essi trovato nel tragitto, non solo era larga di amichevoli proteste, ma esibivasi pur anco di entrar mediatrice fra il Duca e lei: la quale schivò prudentemente cotal mediazione, dubitando, per avventura, non avesse a divenir causa di disgusti, qualora ella non avesse creduto di poter piegare al genere di accomodamento che le venisse proposto; scusandosi col mettere innanzi, non potere essa declinare dalla protezione di Spagna da cui riconosceva la sua salvezza, nè poter intraprendere alcuna cosa senza il beneplacito di quella corte. Cercava essa frattanto di tenersi bene affetto l'Innojosa; tanto più che circolavano sinistre voci, mandasse il duca di Savoja soccorsi nel modenese, vantaggiando così di troppo le forze nemiche, cui mal potrebbero allora far testa le sole repubblicane (11).

In quello che il Lucchesini facea batter colle artiglierie il castello delle Fabbriche da Girolamo Minutoli, che guidava mille uomini, le genti duchesche, notabilmente accresciute pei soppravvenuti rinforzi, uscirono il 30 luglio da Molazzana in varj corpi, il più grosso dei quali mosse contro la terra di Gallicano, creduta di facile espugnazione, perchè scarsa di guarnigione; mentre gli altri assaltarono i posti fortificati dal Lucchesini: ma da pertutto trovarono chi seppe loro rispondere a dovere. I terrazzani e i soldati del presidio di Gallicano fecero vigorosa resistenza, sinchè afforzati di cinquecento

uomini mandativi dal Lucchesini, e da quattro insegne condotte dal colonnello Zingaro, obbligarono i nemici a volger le spalle, ed a fuggire a gambe levate verso Molazzana; in quello che vi riparavano anche le bande che avevano invano tentato i forti sulla linea tra Monteperpoli e Monte Altissimo. I Lucchesi dopo averli rincacciati a Molazzana, furon di nuovo assaltati da gente fresca, perlochè ripiegarono in buon ordine, e sempre combattendo, su Gallicano, senza grave lor perdita. Durante la notte, occupò il nemico un'altura detta di Pian di Termini, da cui poteva recar danno alla sottòposta pianura di Gallicano, se il capitano Salvatore Lucchesini non vi avesse di subito maestrevolmente riparato con alzare tre fortini intorno la trincera nemica, che rendetterla al tutto inutile, perchè non solo impedivano ai soldati di Pian di Termini di calare su Gallicano, ma eziandio di affacciarsi alla trincera senza manifesto pericolo di esservi morti.

Oltracciò volle il generale togliere al nemico qualunque mezzo di circondare quelle alture, sì bene da lui fortificate sul principio della campagna, ed anco d'intercettare il passo ai viveri pei soldati che vi aveva posto a guardia, facendo occupare dallo Zingaro alla radice di Montenero un posto utilissimo, sì per tener viva la comunicazione tra quei forti e il territorio della Repubblica, e sì per infrenare anche da quella parte il piccolo corpo che stanziava in Pian di Termini.

Andò ugualmente a vuoto altro colpo tentato nella vicaria di Minucciano da un capo bandito, detto il Tagliata, che comandava buon numero di soldati lombardi; il quale lasciò la vita in quella spedizione, mentre i seguaci di lui andarono in volta. Irritati gli Estensi per l'esito al tutto contrario di quelle prove, diedero il guasto ai dintorni di Castiglione, tenendosi il presidio chiuso nella rôcca, che la prudenza consigliava di tener ben guarnita, anzichè spingerlo a difesa dei terreni e ville adiacenti (12).

NOTE

(1) A. Armario 14, N.° 72 da c. 10 a c. 145; N.° 73 c. 22.
Riformagioni segrete del 6 giugno, 28 settembre, 12 dicembre 1606.

(2) A. Armario 9, N.° 407, c. 4. 16 tergo; 49. 55. 59. 66. 85. 154. 158. 175. 450 tergo; 455 tergo; N.° 409 c. 1. 4 tergo; 39 tergo.
Riformagioni segrete del 12. 15 dicembre 1606; 6. 9 febbrajo 1607.

(3) A. Armario 14, N.° 73 c. 34. 57. 97. 102 tergo; 103. 104 tergo, 116.
Riformagioni segrete degli 11. 19 gennajo; 1.° febbrajo; 18 giugno 1607.
Riformagioni pubbliche del 13 giugno; 13 novembre 1607.

(4) A. Armario 21, N.° 269.
Riformagioni segrete del 13. 15. 20 settembre; 6. 16 novembre; 4. 20 dicembre 1607; 26. 28. 29 febbrajo; 4 marzo 1608; 25 febbrajo; 30 dicembre 1609.

(5) A. Armario 14, N.° 11. — N.° 21. — N.° 74 c. 2 tergo, 3; N.° 75.
Riformagioni segrete del 7. 11. 14. 17. 28. 31 gennajo; 4 febbrajo; 26 aprile; 10 maggio; 14 giugno; 22 dicembre 1611; 3. 24 gennajo; 6 aprile 1612. — Remozione del Vescovo.
A. Armario 14, N.° 9.
Riformagioni segrete del 28 maggio, 3. 4. 8. 9 giugno; 27 agosto; 1. 29 ottobre; 2. 5 novembre; 23 dicembre 1610; 29 marzo; 8 aprile; 27 maggio 1611.
Riformagioni pubbliche del 4. 30. giugno 1610. — Seggio, funzioni pubbliche.
Si noti che la Riformagione del 4 giugno 1610, fu cancellata nel registro pubblico, ma trovasi al citato N.° 9, Armario 14. Lo stesso dicasi dell'ordine dato alle porte contro il Vescovo, cancellato a c. 2 tergo, 3 del N.° 74, Armario 14, che si legge però al N.° 11 di esso Armario.

(6) Riformagioni pubbliche 11 maggio 1612.

(7) A. Armario 14, N.° 12.
Riformagioni segrete del 14. 21 giugno 1613.

(8) A. Armario 9, N.° 414, fasc. 1.
Riformagioni segrete del 2. 4. 30 aprile; 2. 9. 14. 17. 24. 25. 27. 29. 30 maggio; 1. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 13. 17. 25 giugno 1613.
Minutoli Paolo, *Storia di Lucca MS.*

(9) A. Armario 31, N.° 14. c. 93.
Riformagioni segrete del 5. 9 luglio 1613.
Minutoli, *Stor. MS.*

(10) A. Armario 9, N.° 414, fasc. I.
Riformagioni segrete del 16. 17. 19. 20. 23. 24. 25 luglio.
Riformagioni pubbliche 26 luglio 1613.
Minutoli, *Stor. MS.*

(11) A. Armario 9, N.° 414, fasc. I.
Riformagioni segrete del 27. 28. 30 luglio 1613.
Minutoli, *Stor. MS.*

(12) A. Armario 9, N.° 414, fasc. I.
Riformagioni segrete del 31 luglio 1613.

Capitolo III.

Continuazione e fine della guerra di Garfagnana. — Decisione della lite su quella provincia, profferita in appello contro la Repubblica. — Soprusi della corte medicea. — Questioni col Vescovo accomodate dal cardinale Bellarmino. — Concordia con Modena. — Scolo del lago di Sesto.

(1613-1620)

Giunsero, quasi ad un tempo, in Garfagnana i principi Alfonso e Luigi d'Este col marchese Ippolito Bentivoglio e molto seguito di cavalieri; in Lucca, Scaramuccia Visconti, e in Modena il Conte Biglia, ambedue mandati dal governatore di Milano a fine di sedare i rumori. Palesò il Visconti la mente dell'Innojosa: non potere questi comportare movimenti d'arme in Italia senza contravvenire apertamente agli ordini che teneva dal suo signore; perciò appunto aver egli negato a Savoja il passo per soccorrere il suo alleato di Modena; anche i Lucchesi pertanto doversi astenere dall'assoldare Genovesi o altri stranieri. Indi trattò per una sospensione di armi, e molto insistè acciò si cessasse dall'offendere il castello delle Fabbriche. Mostrossi il Consiglio dispostissimo a stringer la pace, offerendosi di render Cascio e gli altri luoghi occupati, e disarmare tosto che altrettanto facesse il Duca; nè rifiutò le altre domande, sospendendo il trattato de'mille fanti genovesi, e facendo levare i cannoni che minacciavano le Fabbriche: tuttochè l'esperienza lo consigliasse a non concedere il minimo vantaggio a chi era solito di abusarne. Infatti, appena rimosse le artiglierie, uscirono i Fabbrichesi dal castello, e rinforzati da quattrocento uomini, piombarono sui forti lucchesi di Pescaglia, sebbene senza frutto, ed anzi con perdita dei loro.

Poco lieti erano i reggitori del passo negato ai Savojardi, sapendo che costoro allestivano nel porto di Nizza navi e genti da sbarco; il perchè abbarrarono gli sbocchi della Versiglia, e piantaron trincere lungo il littorale di Viareggio, aumentando il presidio della terra, senza distrar le forze che avevano in Garfagnana. Il Granduca largheggiò di offerte con la Re-

pubblica, ed empì la vicina costa di fanti e di cavalieri, a fine d'impedire lo sbarco agli ausiliarj di Modena: sennonchè i Toscani davan ombra pur essi; per la qual cosa nel loro passaggio per guardare il Pietrasantino furono aumentate le precauzioni di sicurezza, sotto colore che le si rendessero necessarie, stante i pericoli della guerra. Scrisse anche a Genova, proteggesse la sua antica alleata, col proibire al naviglio sardo d'infestare le marine di Lucca, e sollecitò il Duca di Massa e Carrara a tener ben guardata la sua spiaggia, forse più d'ogni altra sottoposta ad una repentina incursione (1).

Si accorse il nemico dell'errore commesso per aver trascurato l'importantissimo sito di Montenero, che avrebbegli mirabilmente servito a dominare la strada di Monteperpoli tra il Brolio e l'Osteria; mentre le operazioni de' nostri avean reso inutile al tutto l'occupazione di Pian di Termini. Cercò pertanto di riparare il fallo, nel 7 agosto, assaltando con molte schiere, condotte in bellissima ordinanza dai Principi, le stazioni di Salvator Lucchesini e dello Zingaro. I quali difeserle ambedue con tanta bravura, e rintuzzarono sì gagliardamente il nemico, mercè gli ajuti loro spediti dal generale, che i Principi dopo ostinatissimo combattimento di quattr'ore, durante il quale rinfrescarono più volte di nuovi soldati le file degli assalitori, dovettero cedere il campo, perchè i nostri non tiravano da quelle alture colpo che andasse in fallo; con grave strazio de' Modanesi, la cui perdita, senza contare i molti feriti, salì a centoquaranta morti, laddove dal lato de' difensori non furono che cinque, e pochissimi i feriti. Spiccò in tale giornata l'abilità de' due comandanti, e specialmente del colonnello Zingaro che fe prodigj di valore qual semplice soldato. Allora deposero gli Estensi affatto l'idea di cacciare i Lucchesi da que' luoghi eminenti, e ridussero la somma della guerra intorno Castiglione, di cui da gran tempo ambiva Modena d'insignorirsi. Presero quindi da Monte Alfonso, e da altri castelli artiglierie da assedio, e spinsero colà numerose forze, lasciando però munite le loro terre, segnatamente Molazzana e le Fabbriche, di bastante guarnigione.

Proseguivano in questo le negoziazioni per condurre un accomodamento. Il Visconti trattava coi deputati a tal uopo prescelti dal Consiglio, e il simile faceva il Biglia col Duca,

tentando piegarlo a ragionevoli condizioni. Siccome rappresentava il Visconti, che la Repubblica *dopo aver superato in ogni fazione i ducheschi*, poteva, senza macchia dell'onor suo, generosamente cedere, con disarmare la prima, al puntiglio di Modena, gelosa di tale soddisfazione, per contrapporla in parte all'onta ricevuta, volle il reggimento schivare il rimprovero di essere soverchiamente ostinato, e promise incominciare il disarmamento e la demolizione delle recenti fortificazioni, purchè gli avversarj, subito, e senza interrompimento, ne seguitassero l'esempio. Ma il Duca ricusò quei patti, protestando che ei nulla farebbe fintantochè la Repubblica non avesse compiutamente ritornato le cose nello stato primiero: e parve che all'Innojosa andasse a' versi una tal pretensione; perocchè rinfacciò all'ambasciator lucchese che nel 1603 era bastata l'interposizione del Fuentes per indurre ad un somigliante partito la Repubblica, laddove negava di usar con lui altrettanta condiscendenza. Si procurò disingannarlo, e farlo capace, che la facilità usata nel 1603 era stata motivata dalla critica condizione di lei per le forze toscane, grosse ai confini, che minacciavanla dell'ultima rovina ove a quelle di Modena si congiungessero. D'altra parte, le ultime dimostrazioni poca fidanza ispirarle sul conto del Duca; nè dovere esporsi a nuovi e maggiori danni, col privar sè medesima dei mezzi atti a rimuoverli. Che se poi fosse mente del re Cattolico che ella fosse la prima a depor le armi, sì il farebbe purchè il Duca mettesse in iscrittura di fare il simile dopo di lei, obbligandosi di non recarle frattanto offesa o molestia di sorta (2).

Ridotte le cose a tali termini, pareva dovesse aggiustarsi prontamente il trattato; ma dalla corte di Modena, che bramava continuasse la guerra, intralciavasi qualunque partito le si mettesse innanzi: basti il dire che la Repubblica fu pronta a soscrivere diverse maniere di capitolazione antepostele dall'Innojosa e dal Biglia. Era chiaro che il Duca voleva mandar la cosa per le lunghe, sperando gli venisse fatto di aver Castiglione, che faceva ogni dì più stringer d'assedio. Varj piccoli scontri seguirono intanto presso Monteperpoli e in altri siti; dei quali mi passerò, sembrandomi poco meritevoli di ricordo. Accennerò solo la mossa di un corpo Estense, procedente dal Frignano, che passato dalla foce a Giogo ed incontratavi de-

bolissima opposizione, per viltà di coloro che la guardavano, allargossi nella comunità di Montefegatesi, ove predò molto bestiame, appiccò il fuoco a venti capanne, nè ripassò il confine, che al sopravvenire di un distaccamento speditovi dal generale Lucchesini. Non paghi gli Estensi del danno recato a Montefegatesi, dieron prova d'animo efferato sperperando le vicinanze di Castiglione: laonde il Lucchesini, che aveva fino allora con severissimi bandi vietato ai sudditi della Repubblica simili devastazioni, videsi costretto a tollerarle, in via di rappresaglia, sui terreni estensi del Silico, di Villa Collemandrina, di Monteperpoli e di Palleroso.

Siccome sotto Castiglione crescevano di continuo le forze nemiche, accorrendovi alla sfilata genti di Savoja, di Venezia e d'altre parti, non si credè più tenuto il Consiglio alla promessa di non assoldare gente straniera, subito che il nemico usava di una piena libertà, stantechè siffatta esclusiva sarebbe tutta tornata in aggravio della Repubblica. Riprese pertanto il trattato de' mille fanti con Genova, cercò di arrolarne altri cinquecento sul Parmigiano, accettò l'offerta di servigio del capitano Gavotto di Savona con trecento fanti, e quella generosa di Lorenzo Cenami, che si esibì di condurre duecento soldati a sue spese, senz'altro guiderdone che l'onore di servire la patria, e francò finalmente dalla pena quei banditi che accorressero in difesa di Castiglione (3).

Ai deputati Visconti e Biglia increscevano non poco le tante opposizioni de' ducali, sì perchè da un lato vedevano non a torto lagnarsi i Lucchesi che, mentre avevano prontamente ceduto alle loro proposizioni, impunemente si dispregiassero dagli avversarj; talchè il patrocinio di Spagna pareva esser divenuto per la Repubblica, non altro che un nome vuoto; e sì perchè, dall'altro, temevan prossima la caduta di Castiglione: il quale avvenimento, accrescendo l'orgoglio e le pretensioni del Duca, difficulterebbe maggiormente l'esito della negoziazione. Il Consiglio però non ravvisava imminente il pericolo quanto predicavasi dagli Estensi, alle cui millanterie porgevano ascolto i deputati, sapendo esser bastantemente fornita la terra di munizioni da guerra e da bocca da poter reggere anche lunga stagione. Quanto agli sforzi del nemico, che investivala con tredici pezzi di cannone, vi rispondevano gli asse-

diati con uguale ardore; nè i Modenesi eran giunti per anco a guadagnare alcuni forti esteriori, le guarnigioni dei quali potevan coglierli alle spalle, quando corressero all'assalto: il che non dava a divedere molta perizia nel Bentivoglio, il quale avrebbe dovuto far precedere l'espugnazione di quei luoghi fortificati, all'attacco di Castiglione. Infrattanto non cessava il Lucchesini di battere con le artiglierie i castelli di Molazzana e delle Fabbriche.

Il governator di Milano scrisse finalmente al Biglia, che se il duca Cesare ributtasse le ultime proposizioni mandategli, protestasse *contro la costui pervicace inobbedienza alla mente del re Cattolico*, e si mettesse subito dentro Castiglione. Reso vano lo sperimento della protesta, domandò il Biglia la cooperazione necessaria per eseguire l'altr'ordine ingiuntogli. Titubava il Consiglio, dubitando non il mondo credesse, che gli agenti spagnuoli venissero a quella risoluzione per secondare le istanze della Repubblica ormai sfidata dell'esito dell'impresa. Infine, dopo due giorni di consulte e di continue sollecitazioni per parte del Visconti e del Biglia, che seriamente apprendevano l'imminente caduta di Castiglione, lasciò che l'ultimo vi entrasse, e destinò Iacopo Cittadella per accompagnarvelo; cosicchè il terzo giorno (11 settembre), intimato al principe Luigi (essendosi restituito a Modena il primogenito Alfonso) che cessasse di molestar la terra, da doversi riguardare come appartenente alla corona di Spagna, e ricevutane parola di rispettare quell'ordine, entrò il Biglia in Castiglione, ove fe tosto inalberare il vessillo spagnuolo. Aveva questi sulle prime rimproverato ai senatori la loro tardanza a consentirgli l'ingresso nel forte; ma postovi il piede, e trovatolo in buon ordine e benissimo provveduto, non rifinava di lodare la prudenza e l'accorgimento de' nostri, confessando in una sua lettera al Visconti, « aver trovato le cose sì bene ordinate, e « tanto prospere, che pentivasi di aver gemuto sul pericolo « di quella terra (4) ».

In questo, essendo i pensieri dell'Innojosa al tutto rivolti alla pacificazione de' due stati, spedì tre capitani spagnuoli, cui commise di vigilare alla sicurezza delle terre di frontiera, sì della Repubblica come di Modena, ordinando in pari tempo al Visconti che entrasse a sua scelta, in Molazzana

o nelle Fabbriche. Ma avendo il Lucchesini prontamente secondato l'invito di far cessare il cannoneggiamento, dacchè era cessato contro la rôcca di Castiglione, reputò il Visconti affatto inutile l'esecuzione di quell'ordine; tanto più che il principe Luigi gli aveva significato con alterigia, essere il Duca suo padre bastante a guardar di per sè il proprio dominio: alla quale jattanza per altro non troppo bene avevano risposto gli eventi sì della passata come della guerra presente. Furono pertanto quei capitani spartiti in tre luoghi del territorio garfagnino soggetto alla Repubblica; e sul timore che il grosso dell'esercito dal campo di Castiglione calasse nella vicaria di Minucciano, fu rinforzata la milizia che la guardava.

Ora con un pretesto, ora con un altro, andavano tergiversando gli Estensi nell'accettare i patti della concordia. Intanto, a vista della bandiera spagnuola, debol palladio pei Castiglionesi, rinnovavano sui terreni adiacenti i guasti e le depredazioni, senza che il Biglia, cui spettava impedire le ostilità, eccedesse i limiti del semplice richiamo; mentre rigorosamente vietava agli abitanti di Castiglione di uscire armati a disperdere gli autori dei danni sulle proprie possessioni, e minacciava di abbandonare il posto se contravvenissero agli ordini di lui; vane scuse opponendo alle lagnanze dei deputati del Consiglio, e producendo in fine una lettera del Bentivoglio, nella quale significavasi, avere il suo signore mostrato assai rispetto alla corona di Spagna con far cessare il cannoneggiamento, ma volere usare altrove il diritto di guerra, proseguendo infatti in quel tenore di rapine fino alla pacificazione. Accennai avere il Consiglio approvato diversi progetti di concordia. Giuntone altro da Milano ove il Duca aveva spedito ambasciatore il cardinal d'Este, non solo affrettossi di prestarvi il suo assenso, ma persuaso che questa volta altrettanto farebbe il nemico, fece sospender la leva de' soldati stranieri. Intese poi, non senza maraviglia, andarsi tuttavia mendicando cavillazioni e pretesti, sotto colore che il cardinale non fosse sciente di quell'accordo, e che il Duca volesse chiarirsene prima di consentirvi. In questo comparve altra proposta, che era la quarta, senza indugio approvata ugualmente dal Consiglio; la quale, dopo nuove dilazioni, fu finalmente accettata dal principe Luigi, che, sottoscrittala, partì per Modena. Ne accennerò bre-

vemente la sostanza: ritenessero gli Estensi le possessioni aggiudicate loro dalla sentenza del Fuentes; il Biglia e il Visconti decidessero intorno a quelle di Motrone, con facoltà eziandio di avocarsele pendente il giudizio; servassero intatte ambo i governi le ragioni della lite in appello innanzi l'Imperatore; si rendessero le terre occupate e si demolissero le nuove fortificazioni; disarmasse immantinente la Repubblica come nel 1603, e promettessero il Duca e il principe Luigi non recarle frattanto molestia, ed intraprendere e compiere di subito il disarmamento, appena ultimato quello di Lucca, le cui terre murate in Garfagnana dovessero quindi innanzi custodirsi col solito presidio.

Quando tutto pareva spianato, il Bentivoglio mise fuori la stranissima pretensione che il soprappiù della guarnigione ordinaria di Castiglione dovesse uscir della terra con corde spente, a bandiere piegate, e senza batter tamburo, a modo di vinti; allegando essersi così praticato nella guerra precedente. Durarono i contrasti due giorni, in capo ai quali, i deputati milanesi, scelti ad arbitri, fermarono godessero i nostri tutti gli onori militari nel percorrere il territorio della vicaria di Castiglione, e giunti al confine, continuassero in ugual modo, se i Modenesi lo consentissero. La sera del 24 settembre diedero mano i Lucchesi ad abbattere le trincere, e in pari tempo furono diramati gli ordini per la cessazione dalle ostilità in ogni dove. Disperse le milizie della Repubblica, ed atterrate le sue fortificazioni, mostravasi il Biglia molto propenso a secondare quanto poco innanzi aveva chiesto il Bentivoglio, infingendosi di aver prove certe che il simile si fosse praticato nel 1603; se non che, insistendo caldamente il Visconti nella risoluzione già presa, distolse il collega dal sostenere quell'impegno. Quindi, nel giorno 28, Castiglione fu sgombro, e il dì seguente l'oste lombarda travalicò l'Appennino (5).

Secondo il concerto, niuna innovazione far si doveva sul luogo della differenza, sino alla formal decisione di essa: il perchè vietarono i reggitori a' Motronesi di esercitarvi atti possessorj, ed anco di comparirvi; ma visto non essersi altrettanto intimato ai Valichesi, se ne richiamarono col Biglia, il quale faceva intendere esservisi invano adoperato, allegando i ducheschi non potersi veruno costringere a cedere il possesso

delle cose proprie. Restava l'espediente contemplato nella concordia, che i deputati avocassero a sè il territorio, soggetto del litigio; ma il Biglia nol volle usare, tuttochè caldamente pregatone dai nostri. Nè fu questo l'ultimo aggravio che ebbero a patire per costui colpa; imperocchè il procurator ducale, bastantemente soddisfatto del possesso rilasciato agli uomini di Valico, prese a negare la giurisdizione de' deputati su quella vertenza: cabala cui non tardò a prestar mano il Biglia, con accingersi alla partenza, adducendo essere inutile la sua permanenza, dacchè ricusava Modena di comparire in giudizio. La buona fede del Visconti, sperimentata in tutto il corso delle negoziazioni, non ismentissi neppure in questo; ma il disapprovar ch'ei fece la risoluzione del Biglia, non valse a farlo cambiar d'avviso.

Ricompensò il Consiglio coloro che si erano distinti nella guerra, e in spezial modo Iacopo e Salvatore Lucchesini, e il Vitali detto lo Zingaro, ed abilitò il primo a divenire Anziano, tuttochè non potesse per legge. La guerra fu sostenuta dalla Repubblica con quindicimila soldati tutti nazionali; al termine della quale, se devesi fede al Minutoli, scrittore contemporaneo, non mancarono de' nostri che centoventi, mentre a meglio di ottocento sommarono i morti dalla parte di Modena. Il danno sofferto ne' saccheggi e guasti reciproci potè valutarsi fra gli ottanta e i novantamila scudi per parte. Della spesa cui andò soggetta la Repubblica porgono sicuro riscontro i pubblici registri, che la determinano in scudi centoquarantaseimilaottocento sessantanove, compreso il risarcimento de' danni ai Castiglionesi, ed un ricco presente alla consorte del Governatore Innojosa. Fu d'uopo pertanto crescer le tasse di gabella e il prezzo del sale per formare un censo di scudi centocinquantamila da riempire il vuoto dell'erario (6).

Anche sul conto di questa guerra, lo storico Muratori altera i fatti, e ne svisa le cagioni. Viste, dice egli, le soldatesche di Modena e di Toscana in movimento, armò anche Lucca le sue; e quando quelle si furono ritirate, colto il solito pretesto di offese private, spinse dodicimila uomini a invader terre pacifiche non apparecchiate alla resistenza, contro i quali essendosi levati in massa i ducali, scemò la costoro baldanza, nè più oltre progredirono. Trattando dell'assedio di Castiglione,

vuole che ne fuggisse gran numero di gente imbelle per isfamarsi, respinta indietro dagli assedianti. Narra che avessero questi aperta larga breccia nelle mura, entro la quale si mettesse il Biglia, quando vide gli Estensi sul punto di dar l'assalto, da essi lasciato entrare, stante la sua promessa di far loro render la terra, laddove appena giuntovi, alzasse la bandiera spagnuola, intimando cessassero dal molestarla, tenendola in nome del suo re; e chiude l'inesatta narrazione asseverando che il presidio uscì di Castiglione *in figura dimessa*. La protezione di Spagna entra pur ora in campo, come il gran palladio de' Lucchesi, che già preveduto sinistro il successo, avevansi mercè di quella procurato lo scampo nel momento decisivo. Non istarò a ribattere queste imputazioni, nè a smentire le accennate particolarità, perocchè sì le une come le altre vengono abbastanza contraddette dalla mia narrazione, tanto più meritevole di fede, in quanto che ricavata da quelle medesime fonti da cui furon tratte le notizie risguardanti le due guerre precedenti (7).

Per meglio servire ai fini della sua corte, intesi a troncare affatto le cagioni di nuove turbolenze, volle l'Innojosa gli dessero ambo i governi parola d'astenersi da qualunque innovazione; e quando pure una parte innovasse a danno dell'altra, questa, in luogo di ricorrere all'armi, dovesse ricercare il governatore, acciò la questione si accomodasse amichevolmente: come avvenne non guari dopo per danni recati a Gello e a Colognora da certi di Valico, che, sul ricorso a Milano della Repubblica, furono severamente puniti dal duca Cesare. Siccome la lite pendente in appello innanzi al Consiglio Aulico fomentava i mali umori, la Repubblica si lasciò piegare a rinunciarvi mediante compenso da stabilirsi dal re Cattolico. Il Duca però pretendeva cessione libera; nè contento a questo, moveva querela innanzi ai giudici di quel litigio pei danni della recente guerra, mossagli, diceva, senza la menoma provocazione, chiedendo si sospendesse frattanto il giudizio principale, fino alla decisione sul nuovo richiamo. Ma il Consiglio Aulico rigettò la domanda, statuendo che la causa di rivendicazione, e quella del risarcimento de' danni procedessero di pari passo. Quindi assegnò un termine al Duca per convalidare l'affacciata prescrizione (8).

Duravano tuttavia le contese fra Savoja e Mantova; laonde il governatore di Milano, che parteggiava per la seconda, chiese alla Repubblica gli fornisse duemila soldati. Aveva essa non guari prima permesso al duca di Parma, che non gradiva in quella critica posizione trovarsi sprovveduto di forze, di far leva sul Lucchese di millecinqueento uomini; ma stante il sussidio richiestole, non potè attenergli la data parola, allegando che, tuttavia spossata per l' ultima guerra, a stento appagherebbe il suo special protettore, il re Cattolico. Armò ella a tutte sue spese, ed inviò sotto il comando del maestro di campo Lorenzo Cenami, le milizie addimandate, andandogliene la somma di scudi ventiquattromila settecento novantuno (9).

Procedeva con molta lentezza l' aggiustamento della lite di rivendicazione di Garfagnana, non ostante la mediazione di Spagna; nè la Repubblica, assicurata dal suo difensore Alessandro Altogradi, che l' eccezione della prescrizione affacciata da Modena, cadrebbe immancabilmente a terra, curavasi di scendere alla voluta cessione, sempre che poteva ottener per giustizia il suo primitivo intento. Ma svanirono a un tratto sì belle speranze, allorchè seppesi aver fermato il Consiglio Aulico che l' eccezione della prescrizione era bastantemente giustificata per parte del Duca, e che assegnavasi un termine alla Repubblica a produrre argomenti valevoli ad escluderla. Allora avvisò ella il pericolo, e pentissi d' aver trasandato quei mezzi che potessero, se non altro, condurre un componimento amichevole. A fine di ripararvi il meglio che potesse, spedì a Vienna Marzio Arnolfini, onde, sotto colore di assister la causa, sperimentasse se fossevi qualche via d' accordo, e contrapponesse alla querela degli Estensi, quella de' danni sofferti dalla Repubblica per le guerre degli anni 1602 e 1603; onde, confuse insieme, si distruggessero scambievolmente, stando in fatto che ove si fosse voluto mettere in dubbio la provocazione degli Estensi nel 1613, era pur di mestieri riconoscerla nei fatti che avean dato causa alle prime due guerre. Ma le cose eran giunte a tal termine da non ammettere temperamenti conciliatorj; laonde, senza che valesse il sostituire all'Altogradi altro difensore, nel dì 27 agosto confermarono i giudici la sentenza di Milano. Il torto dei Lucchesi consisteva nell'esser da lungo tempo fuori del possesso, che, al dire del Muratori, può chia-

marsi *un requiem* alle ragioni ed al petitorio. Il Consiglio si astenne dal domandare la revisione della sentenza, temendo che potesse derivargliene pregiudizio alla questione sulla querela intentata dal Duca, intorno ai danni del 1613; la quale d' altra parte cadde di per sè stessa, mancando di valido fondamento. Tale fu l'esito di una lite che, lungamente agitatasi, oltre i pensieri e le inquietudini che cagionò alla Repubblica, le costò non meno di scudi quarantanovemila novecento dodici (10).

Le questioni relative al Vescovo, alquanto sopite mentre la Repubblica trovavasi involta in quelle di Garfagnana, risorsero di bel nuovo al quietare di queste. Persistevano, il Governo nella chiesta remozione, il Papa nel rifiuto di forzare il Giudiccioni, e questi nell'ostinazione di non accettare altra chiesa: talchè non appariva mezzo di concordia. Il tempo però aveva alquanto moderato l' avversione dei senatori, come nè diè prova la mite punizione di Attilio Arnolfini che aveva osato sostenere in Consiglio limitarsi alla sola maggiorità de'nobili la contrarietà manifestata alla persona del Vescovo, mentre diversa era l'opinione del popolo; nulla provando, a suo detto, la soscrizione estortagli; tanto più che il numero de' soscrittori non era valutabile di fronte ai dugentomila che formavan la diocesi. Ei non riportò altro castigo, che il rimaner privo degli onori per breve tempo.

Il giungere improvviso del Vescovo a Samminiato rese più ardua la conclusione del trattato. La Repubblica, sospettosa degli aggiramenti medicei, spedì Lorenzo Buonvisi ambasciatore straordinario al Papa, che alle costui rimostranze rispose: maravigliarsi che la Repubblica lo avesse mandato per trattare di una questione che doveva riguardarsi come ultimata, dacchè il temperamento della rinunzia era rimasto privo d' effetto; d' altra parte, non poter la diocesi tollerare più lungamente l' assenza del suo pastore; nè farsi ragionevolmente luogo a' sospetti sul suo contegno, argomentandone da quello tenuto in Roma, durante la sua non breve dimora colà; finalmente, doversi porre in dimenticanza le reciproche offese. Il Bellarmino, porporato insigne per probità e dottrina, zelava caldamente gl' interessi della Repubblica, ed assunse quindi volentieri la parte di mediatore. Per due

volte furono unite a colloquio ambedue le *congregazioni* (denotavasi con questo vocabolo la tornata successiva de' due Consigli apparentemente riformati, sebbene l'elezione cadesse sempre negli stessi soggetti nobili, con la sola vacanza di un anno), senza obbligo di servare il silenzio e senza rimuovere dall'adunanza i congiunti del Vescovo, come praticavasi per l'addietro. Ivi, e spezialmente nel secondo colloquio, esaminata la proposizione di rimettere lo scioglimento della questione all'arbitrio dei cardinali Bellarmino e Farnese, fu accolta quasi concordamente, e quindi fermata dal Consiglio. Gli arbitri stabilirono il ritorno del Vescovo, dando però alla cosa l'aspetto il più conveniente per servare il decoro de' reggitori. Fecero anco intendere che verrebbe rimosso, quando i fatti posteriori non rispondessero alle sue promesse. Ei deplorò con lettera le passate vicende, mostrossi pronto a secondare, entro i limiti de' doveri episcopali, ogni desiderio del Governo, e fu largo in proteste di affetto e sincero attaccamento alla patria. Accompagnava la lettera un breve pontificio, che esortava il reggimento a far buon viso al reduce pastore. Adequate risposte, con la cancellazione de' bandi già fulminati contro il Vescovo e suoi congiunti, poser termine a sì spinosa controversia; mentre l'esultanza della moltitudine pel costui ritorno, diè manifesto indizio essersi dileguato negli animi ogni rancore. Il Papa decise la questione risguardante il seggio del Governo nelle chiese, ove intervenisse unitamente al Vescovo, concedendo si collocasse nel presbiterio, di fronte al vescovile, salvo qualche differenza nei gradini (11).

Sino dell'anno precedente avea la Repubblica impreso a costruire un magazzino pel deposito del sale sur uno spazio di costa marittima, d'indubitata giurisdizione di Montignoso, ma ad uso di pascolo a comune con Massa; il perchè il signore di quel ducato, parendogli ne ricevessero pregiudizio le ragioni de' sudditi, si adoperò d'impedirne il proseguimento, ricorrendo alla protezione del Granduca. Per compiacere a costui, che aveva preso a petto l'istanza, e mostrato di voler ponderare le ragioni dei Lucchesi su quel luogo, sospese la Repubblica per qualche tempo il proseguimento dell'opera. Trascorso però oltre un mese, senza ulteriori avvisi, fu ripresa e compiuta la fabbrica; di che si adontò la corte Medicea,

mostrando di sospettare, che, stante la solidità con cui era stata costruita, superiore, dicevasi, al bisogno, relativamente all'uso cui volevasi destinata, s'intendesse poi di convertirla in fortezza da chiuderle il passo per Fivizzano. Laonde sul principio di quest'anno, cento soldati toscani a cavallo e cinquecento fanti occupato improvvisamente il luogo, fecer saltare in aria la nuova fabbrica. Alla Repubblica, molto inferiore di forze, non rimaneva che il richiamarsene, come fece, col Granduca, e con la corte di Spagna; ma quegli rispose: sè non aver fatto novità sui confini, e volere che gli altri in ugual modo si comportassero; essersi prevalso della forza per evitare le ambagi e i cavilli delle negoziazioni. Indi altamente disapprovò che la Repubblica ne avesse istrutta la corte cattolica, ed avesse rafforzato il presidio di Montignoso; mentre egli, alieno dal dare appicco a discordie, non altro desiderava che aver pace coi vicini, senza intromissione di altro principe. Convenne far sembiante di appagarsi a quelle parole, e sopportare l'affronto, sebbene fosse duro che la Repubblica non potesse far uso di un suo diritto, sotto il sognato pretesto che avesse avuto in animo di erigere un forte; laddove uno vero e dannosissimo ne aveva potuto costruire il precedente Granduca al Salto della Cervia, come ho accennato ad altro luogo (12).

Il Duca di Savoja, pacificatosi cogli Spagnuoli, nodriva mal animo contro la Repubblica, pel sussidio di soldati che ella aveva mandato all'Innojosa suo nemico; laonde, bisognosa di protettori e di amici, nella sua critica posizione, tanto in Italia che fuori, si diè ogni premura per calmarne il risentimento e cattivarsene la benevolenza, mandando a tale effetto un ambasciatore, che ricevè graziosa accoglienza in Torino, e riportò da quella corte benigne parole. In questo, per la guerra che sosteneva l'imperatore Ferdinando II contro gli eretici di Boemia, il sovvenne di fiorini dodicimila e di munizioni da guerra (13).

Restava tuttora che i due governi di Lucca e di Modena stringessero sincera concordia; il perchè, saputosi dalla Repubblica che il Duca vi fosse disposto, gli spedì un suo ambasciatore, il quale dovesse chiedergli una nuova confinazione tra li due stati; l'abolizione della gabella di transito sulle merci e derrate per Minucciano e Castiglione, e finalmente l'amiche-

vole componimento di alcuni articoli in questione, rimasti indecisi a Vienna. Benigna per ogni verso fu l'accoglienza del Duca e della sua corte, nè altre parole udì l'oratore che di concordia e buona vicinanza; laonde il simile praticò il reggimento col conte Francesco Montecuccoli mandato qua ambasciatore dal Duca. Il risultamento delle scambievoli ambascerie, fu la nuova apposizione di termini lungo la linea di confine, eseguita per opera di commissarj, nominati a tal fine dalle parti. Quell' invio reciproco di ambasciatori mise in sospetto il governatore di Milano; talchè fu d' uopo renderlo capace che ciò non valeva a scemare menomamente la loro devozione verso la corte di Madrid (14).

I nostri maggiori non sono da lodare gran fatto delle cure che si diedero per regolare e guarentire i diritti spettanti ai Lucchesi sul lago di Sesto; perocchè tralasciarono quella importantssima di venire alla divisione di esso da quello di Bientina, quantunque reclamata più volte dalla corte Medicea fino al 1604, dopo di che non ne fu più parola. I magistrati sopra i paduli, al dire del valentissimo istorico delle acque lucchesi, Attilio Arnolfini, volevan più presto incorrere la taccia d' inoperosi, che quella di aver condotto a mal termine sì ardua negoziazione, lasciandone il carico ai successori, che se ne sgravavano similmente, e nulla proponevano al Senato. Continuava soltanto l' osservanza del concordato del 1543 intorno la promiscua pescagione. Rammentai che la rettificazione d'Arno eseguita il 1580, aveva obbligato i Lucchesi a costruire nuove cateratte a Riparotto; ma trascurossi di concertare, innanzi si costruissero, la demolizione di quelle di Vico, rendute inutili pel lago di Sesto, ed anzi perniciose; perocchè tenendole chiuse, i Toscani scaricavano le acque nel nuovo canale di Bientina dai loro terreni, resi coltivabili mercè la seguita rettificazione d'Arno: il che impediva l' espansione in quel fiume dei rigurgiti del lago. Finalmente, nel 1619, promise Cosimo II che le cateratte di Vico starebbero aperte di continuo, salvo al più dieci giorni ogni anno, a benefizio delle risaje toscane. I religiosi Domenicani possedevano tuttavia una piccola porzione del lago di Sesto, che fu comperata in quest' anno dalla Repubblica, come già aveva praticato per l' altra, maggiore assai, degli Olivetani:

sicchè, divenuta ormai proprietaria di tutto quello che cadeva sotto la denominazione di Sesto, ne allogò quind' innanzi le pésche a profitto dell' erario. Ma questo, esausto per le calamità e guerre sofferte, era ben lungi dal poter sopperire con le rendite ordinarie alla estinzione de' debiti contratti: per la qual cosa si ebbe ricorso ad un balzello sui cittadini più facoltosi, fino a che non fossero interamente soddisfatti (15).

NOTE

(1) A. Armario 9, N.° 414, fasc. 1.°
Riformagioni segrete del 7. 9. 14 agosto 1613.
Minutoli, *Stor. MS.*

(2) A. Armario 9, N.° 414, fasc. 1.°
Riformagioni segrete del 12. 14. 16. 17. 20 agosto 1613.
Minutoli, *Stor. MS.*

(3) A. Armario 9, N.° 414, fasc. 1.°
Riformagioni segrete del 26. 28. 30. 31 agosto, e 2. 4. 5. 10. 11 settembre 1613.
Minutoli, *Stor. MS.*
Per le quattro capitolazioni consentite dalla Repubblica, vedi le Riformagioni segrete del 22 agosto, 7. 10. 13. 18 settembre 1613.

(4) A. Armario 9, N.° 414, fasc. 1.°
Riformagioni segrete del 9. 10 settembre 1613.
Minutoli, *Stor. MS.*

(5) A. Armario 8, N.° 243. — Armario 9, N.° 414, fasc. 1.°
Riformagioni segrete del 13. 16. 17. 18. 20. 21. 25. 27. 28 settembre 1613.
Minutoli, *Stor. MS.*

(6) A. Armario 9, N.° 414, fasc. 1.°
B. Armario 3, N.° 23, a c. 59.
Riformagioni segrete del 28 settembre, 4. 30 ottobre, 8 novembre 1613, e 6 giugno 1614.
Riformagioni pubbliche del 28 settembre, 7 novembre 1613, e 17. 18. febbrajo 1614.
Minutoli, *Stor. MS.*

(7) Muratori, *Annali d' Italia.* — *Antichità Estensi.*
Il Pacchi, nelle sue *Dissertazioni sulla Garfagnana*, non solo aderisce pienamente al Muratori, ma ne riporta le stesse parole.

(8) A. Armario 9, N.° 410, a c. 600 tergo; N.° 411, a c. 62 tergo.
Riformagioni segrete degli 11 marzo, 21. 23 maggio, 2. 4. luglio 1614.
Minutoli, *Stor. MS.*

(9) A. Armario 31, N.° 12, a c. 91. — B. Armario 3, N.° 23, a c. 56.
Riformagioni segrete del 3 settembre, 26 dicembre 1614, 19. 29 gennajo, 3. 6 febbrajo 1615.
Riformagioni pubbliche del 7 aprile 1615.
Minutoli, *Stor. MS.*

(10) A. Armario 9, N.° 414, fasc. 3.°; Armario 22, N.° 175; Armario 31, N.° 13, a c. 31 tergo, 35. 136 tergo, 139 tergo.

B. Armario 3, N.° 23, a c. 36.

Riformagioni segrete del 15. 18 dicembre 1617; 9. 27 aprile, 18 maggio, 6 luglio, 7. 8 agosto, 7. 20 settembre 1618.

Minutoli, *Stor. MS.*

Muratori, *Annali d' Italia*, all'anno 1597.

(11) A. Armario 14, N.° 48, N.° 74, a c. 43, e N.i 80. 83. 90. 116. 133.

Riformagioni segrete del 28 settembre, 27 novembre, 3. 6 dicembre 1618; 4. 25. 29 gennajo, 1.° febbrajo, 15. 22. 25. 26 marzo, 3 aprile, 2. 8. 14 maggio, 5. 7 giugno, 9 luglio, 7. 8. 13. 23 agosto, 12. 26. 27 settembre, 4. 25. 29 ottobre, 12 novembre, 5 dicembre 1619.

Riformagioni pubbliche del 29 ottobre 1619.

Minutoli, *Stor. MS.*

(12) Riformagioni segrete del 14. 15. 22. 25 gennajo, 1. 8. 13. 19 febbrajo, 4. 23 aprile, 19. 20 giugno 1619, 7 luglio, 11 settembre 1620.

Minutoli, *Stor. MS.*

(13) A. Armario 11, N.° 16 a c. 194, Armario 31, N.° 13, a c. 84.

Riformagioni segrete del 21 febbrajo, 12 marzo, 9. 19 luglio, 18 novembre 1619.

Riformagioni pubbliche, 4 agosto 1620.

(14) A. Armario 29, N.i 22. 137. 390. 412.

Riformagioni segrete del 13 gennajo, 4. 14. 21 febbrajo, 3. 16. 23. 29 aprile, 12 maggio, 2. 16 giugno, 10 novembre, 4. 11 dicembre 21. 23. 27 luglio, 3 agosto 1621.

Minutoli, *Stor. MS.*

Ecco le indicazioni degli Strumenti originali per le questioni di confine tra Lucca e Modena:

A. Armario 5, N. 102, per l'anno 1622.

A. Armario 8, N.i 411. 412. 419, per gli anni 1621-24-28.

A. Armario 25, N.i 15 e 16, per gli anni 1623-30.

(15) A. Armario 2, N.° 137, N.° 157, da c. 26 a c. 28.

Riformagioni segrete del 23 luglio, 1.° ottobre, 22 novembre 1619; 8 maggio, 13 novembre, 10 dicembre 1620.

Minutoli, *Stor. MS.*

Capitolo IV.

Seguitano i disturbi con la Toscana. — Provvedimenti a difesa dello Stato. — Libro d'Oro. — Pestilenza.

(1621-1631)

Non solamente tornaron vuote d'effetto le promesse fatte nel 1609 dalla corte Medicea circa il sopprimere la gabella marittima; ma venne anco in campo altra dannosa novità. Il bando del 1599 sottoponeva a dazio i carichi de' bastimenti che movendo da Levante o da Ponente, per iscaricarsi a quarantacinque miglia di distanza da Livorno, transitassero tra la Meloria e l'isola Gorgona; ma le sole merci provenienti da Levante per Viareggio, andavano sottoposte alle disposizioni del bando; pervenendo le altre direttamente a questo scalo, senza tenere la via già detta tra la Meloria e la Gorgona, e quindi senza soggiacere a verun gravame, come infatti erasi praticato dal 1599 in poi. Quando seppesi a un tratto pretendersi in Livorno di sottoporre a tassa quei bastimenti che avessero scaricato in Viareggio e dessero poi fondo in quel porto. Lasciato allora da banda il trattato per l'abolizione del gravame preesistente, molto si adoperò la Repubblica per far cessare il nuovo; e le venne pur fatto di ottenere l'intento. Sennonchè le convenne in pari tempo sopportare lo smembramento dalla diocesi lucchese di Samminiato, terra granducale poc'anzi convertita in città, operazione segretamente condotta per gli artifizi di quella corte. Quasi a compenso di quella perdita, dimandò il governo l'erezione in arcivescovato della chiesa lucchese; ma la pratica non sortì per allora buon esito. In quello che maneggiavala in Roma lo stesso vescovo Guidiccioni, mostrò desiderio di risegnare la sua dignità in favore di altro soggetto di sua famiglia; il che fugli vivamente contraddetto dai reggitori. Fra le ragioni recate innanzi per deviare il pensiero del Vescovo, parmi notevole, « che il buon governo « della Repubblica, fondato sulla *equalità de'cittadini*, non com- « portava sì lunga continuazione del vescovato in una medesima « famiglia ». Ma di quale equalità intendevano essi parlare,

dappoichè eransi renduto esclusivo il godimento delle cariche pubbliche cacciandone, contro le antiche leggi, la più parte de' cittadini? Bella equalità era quella veramente di pochi nobili, che mano a mano si avevano usurpato tutta l'autorità, e ridotto a servire quelli che sarebbero stati loro uguali per legge! Ma ciò lasciando da parte per ora, diè il Papa del rimanente buone parole; talchè la Repubblica, per gratificarselo ed amicarselo maggiormente, bandì alcuni tedeschi eretici dimoranti in Lucca, e vietò se ne ricettassero in avvenire (1).

Le alluvioni del Serchio furon causa di nuovi dissapori tra Lucca e Toscana. Secondo il già lodato Arnolfini, l'argine costruito dalla Repubblica dopo la metà del secolo XVI presso la sinistra sponda del fiume, fu rovesciato sul declinare di quel medesimo secolo. Nè valevano a trattenere l'impeto delle acque un'antica muraglia d'imperfetta costruzione tra Saltocchio e lo Sbocco in Serchio del torrente Fraga, nè i fragili ripari di legname nelle ripe inferiori, frequentemente scollegati e dispersi dalle piene. Quindi dalla pianura lucchese inondata scaricavansi le acque nel lago di Sesto, d'onde andavano a fluire in Arno: il che mal comportando i Toscani, tenevano chiuse le cateratte di Vico, con notabil detrimento dei terreni di Lucca; su i quali si voltava il soprappiù del lago, per essergli impedito lo sbocco in Arno. Una visita locale fatta di comun concerto, diè maggior peso alla opinione già palesata da' Toscani, che aggiungevano, la disarginazione del Serchio render nullo l'accordo del 1560, perchè di quel tempo era il fiume difeso dall'argine; riparo che non poteva allora supporsi dovesse cessare interamente. Quindi determinò il Granduca che se la Repubblica lasciasse decorrere un anno senza apporre rimedio stabile alla discesa delle piene del Serchio nel lago, si rialzasse l'argine contiguo a Bientina, e l'imboccatura della Serezza restasse chiusa con cateratte permanenti. A fronte di siffatta minaccia, mostrarono i Lucchesi molta ripugnanza a promettere il lavoro dell'arginatura, tuttochè vantaggiosissimo a loro stessi, ed offerirono in cambio altri progetti, che furono rigettati. Devesi ascrivere sì deplorabile cecità alla diffidenza, spinta per verità oltre ragione, per tutto che venisse suggerito dalla corte di Toscana. Perduta la speranza d'ogni altro accomodamento, fu gioco forza promettessero effettuare l'argina-

zione; ma il distenderne i patti in forma di convenzione, fu soggetto di ripetuti esami per due anni successivi nel Consiglio della Repubblica, che non ne venne mai a capo appostatamente, senza valutare l'importanza dell'arbitrio in che rimanevano i Toscani di tener chiuse a lor beneplacito le cateratte di Vico (2).

Altra prova tentarono i Gesuiti per metter radice in Lucca, con adoperarsi onde fosse soppressa la religione de' Chierici regolari della Madre di Dio, e vi fosse sostituita la propria. Malgrado il segreto con che si trattava in Roma il negozio, fu scoperto e sventato il progetto; avendovi gli autori stessi rinunciato, scorgendo la difficoltà di superare la decisa avversione della Repubblica, e stanti le lagnanze mossene da quei religiosi (3).

L'orizzonte d'Italia s'intorbidava per gli apparecchiamenti guerreschi di Francia e del Piemonte. Genova specialmente temeva, non la procella scoppiasse a suo danno, come avvenne di fatto; e a fine di mettersi in guardia, chiese anticipatamente di far leve anco sul Lucchese; il che le consentì la Repubblica, la quale fornilla inoltre di viveri e di munizioni, per l'antica benevolenza, ed anche per le istanze del governator di Milano, ansioso di tener salda Genova nella dipendenza e patrocinio di Spagna. Intanto il governo riparava le fortezze di Castiglione, di Montignoso e di Viareggio, ed aumentava la guarnigione urbana, sì per non lasciarsi cogliere all'improvvista, nel caso che le vicine contrade venissero travagliate dalla guerra, e sì pel sospetto che davano i grandiosi apparecchiamenti che facevansi ai confini della Toscana, ove sommavano le milizie raccolte a dodicimila fanti e duemila cavalli, con artiglierie e munizioni in copia da guerra e da bocca. Tuttochè la corte Medicea vivamente inculcasse ai Lucchesi di ben munire Viareggio, Montignoso e Rotajo, per rintuzzare qualche improvviso assalto de' Franco-Savojardi, non riuscivano a cacciare interamente i timori, correndo voce che il Granduca potesse acconciarsi con Francia, e far causa comune con essa. Ciò nondimeno, praticò il governo il suggerimento antepostogli, e mise in buon sesto Viareggio: il che male avrebbe potuto eseguir per lo innanzi, per timore di risvegliare i sospetti nel governo granducale, che tuttavolta, malgrado le antecedenti

esortazioni, mostrò di apprendere, che con le nuove fortificazioni restasse impedito l'ordinario transito per Pietrasanta e Lunigiana: nè si acquietò che a fatica. Anche il governator di Milano consigliava continua vigilanza, soggiungendo, « ch'ei « spiava i tortuosi andamenti di quella casa medicea, che la « Spagna pentivasi d'aver soverchiamente ingrandita ». Tanti freschi motivi di sospetto rinverdivano l'antica diffidenza, che bisognava non per tanto celare sotto dimostrazioni di leale amicizia e buona vicinanza.

Sono notevoli le espressioni della riformagione sull'armamento delle coste marittime, concertato con quella corte: « Quanto più in tali avvertimenti si scopre confidenza e dolcezza « grande di trattare, tanto maggiormente dobbiam ridurci alla « memoria quella massima che è stata sempre impressa negli « animi de' cittadini, di non fidarsi tanto delle parole e anda- « menti del Granduca ». Infatti, oltre ai già indicati provvedimenti, altri ne prese il Consiglio per guardarsi da sorprese notturne, accertando le popolazioni confinanti che le forze toscane piomberebbero in breve sullo stato lucchese. Nè guari andò che circa duemila di quella milizia, in vendetta dell'arresto seguito in Collodi di quattro Côrsi loro commilitoni, per delazione d'armi, rigorosamente vietata a chiunque dalle leggi della Repubblica, movendo da Pescia e da Montecarlo, assaltaron di notte tempo la terra, derubandola e appiccando il fuoco a molte case. Gli abitatori, colti nel sonno, non poterono opporre resistenza di sorta; ma quelli delle terre vicine armatisi in fretta, costrinsero gli assalitori a sloggiare e riparare in Pescia. Dopo molte contestazioni, promise il Granduca il rifacimento de' danni, che si verificò un anno più tardi, ma in somma si tenue, che appena ne fu compensata la terza parte. Cessato finalmente il pericolo dell'invasione straniera, le frontiere sguarnironsi di milizie, e Lucca potè posare con piena sicurezza (4).

Erano corsi a un dipresso anni settantuno da che, sotto colore d'interdire ai cittadini di fresca origine l'accesso al governo, la legge Martiniana l'aveva in sostanza ristretto nei soli nobili, giusta il sagace, ma perfido intendimento di chi la propose: perciocchè fu osservata indi in poi rigorosamente la pratica, non infrequente anche prima, di escludere qua-

lunque non nobile. Ma bisognava pur convertire in una disposizione scritta quell'osservanza, e dar compimento all'opera, sino a quel punto condotta senza certo ostacolo, constituendo in diritto, ciò che erasi stabilito in fatto. Contuttociò, o fosse timore di destar turbolenze, o fosse rossore di procedere troppo scopertamente all' usurpazione, rimase talmente adombrato il vero scopo della nuova legge, che mal saprebbesi anche oggidì ravvisare, se non lo avessero chiarito i fatti posteriori, e se la Martiniana, e la riformagione di che si tratta, non fossero state in processo riguardate come le vere fondamenta dell' aristocrazia lucchese.

Ne trasse pretesto il Consiglio da una relazione tuttavia pendente, sebbene scritta da otto anni, sull' abuso introdotto che taluno usurpasse indebitamente stemmi e cognomi altrui, la quale fatta rivedere a nuovi deputati, fu quindi nel 21 gennajo del nuovo anno convertita in legge. Stabiliva essa, che in un libro (detto poi volgarmente *libro d' oro*, a imitazione di un consimile registro della nobiltà veneta) dovessero iscriversi le famiglie fatte partecipi degli onori e ufficj del governo da anni settanta, risalendo così quasi alla data della legge Martiniana; e che ai nomi delle medesime dovessero unirsi le respettive armi gentilizie, in un con la prova della loro derivazione da quelle che erano di fatto al possesso del governo al tempo indicato. Avevano del pari a notarsi, famiglia per famiglia, i maschi tutti nascituri, affinchè constasse della legittima loro discendenza. Ma il libro d' oro, compiuto l' unico fine cui tendeva, di noverare cioè accuratamente il ceto patrizio, fuori del quale non volevansi allargare le nomine senatoriali, o d' altri ufficj, fu messo da parte, senza apporvi le notizie posteriori ordinate dalla legge (5).

Così raggiunser l' intento coloro che pretendevano tirare a sè l' esclusiva dominazione; laddove tutti gli altri cittadini, tuttochè dalla costituzione abilitati al godimento delle patrie onorificenze, ne furon cacciati, e vidersi ridotti a formare una classe intermedia fra i nobili e gli abitatori del contado, servando tuttavia, tranne quel solo ma importantissimo privilegio, gli altri proprj della cittadinanza. Ma da qualunque lato si consideri il fatto, non possono scagionarsi i nobili dalla taccia di usurpatori; nè varrebbe il dire che, col volgere degli

anni e il lungo possedimento, potessero stimare radicato in sè quel diritto; perciocchè se i popolani lo avevano comportato, era ciò stato l'effetto degli artificj e scaltrimenti usati dai nobili, e del timore di tirarsi addosso la costoro vendetta e le persecuzioni, di che avevan veduto la prova sui capi del tumulto degli Straccioni. E di vero, nel primo nascimento della Repubblica, quando gli antenati de'nobili signoreggiavano varj punti del contado, vediamo il marchese Guelfo cedere le sue ragioni a *tutto il popolo lucchese*: dimodochè l'autorità popolare fu il primo cardine del reggimento, e quei nobili ne'cui diritti signorili subentrò dipoi la città, o con la forza del popolo, o per loro volontaria cessione, vi si trasferirono, ascritti alla cittadinanza comune, senza godere distinzione o privilegio di sorta. Carlo IV, indi Massimiliano e dopo lui quanti successori ebbe lo Imperio, non in favore d'una classe privilegiata, ma dei cittadini tutti elargirono le concessioni. Che più? il principio solennemente giurato nel 1370, che Lucca dovesse reggersi *a popolo*, mai non fu contradetto sì nel XIV secolo, e sì dopo la cacciata di Paolo Guinigi, essendo invece tornato a rivivere l'antico reggimento popolare nella medesima forma, e sulle medesime basi, come ne attestano i libri e scritture d'allora (6). A fronte di ciò come potevano i nobili arrogarsi facoltà sopra gli altri cittadini, e di cui non fossero tutti ugualmente a parte? Gli artificj e il mistero con che pervennero a condurre, prima in fatto, poscia anche in forma legale, il mutamento degli ordini antichi, non palesa bastantemente l'ambizione che dominavali, e trascinavali a conculcare i principj della giustizia, e i diritti del popolo? Se l'intendimento di rimuovere dal governo l'infima plebe, poteva trovare una giustificazione nei rivolgimenti degli Straccioni, con qual ragione, anco apparente, potevasi estendere a segno da colpire anco i cittadini forniti di averi e di meriti? Riforma salutare per la Repubblica sarebbe stata, per avventura, il determinare un censo d'eligibilità, dal quale tuttavolta potesse venire esentato, chi per senno e dottrina meritasse di sedere nei magistrati, tuttochè non avesse il grado di possidenza voluto dalla legge; il che avrebbe precluso la via degli onori a coloro che per la viltà dell'animo, troppo spesso retaggio di miseria, se ne fossero giudicati immeritevoli. Ma con mirare unicamente al privilegio della nascita, si

ebbe anco questo di brutto (spezialmente nell'andare del tempo), che una quasi plebe di nobili, contennenda per rotto costume e per crassa ignoranza, usurpasse il posto de' buoni cittadini; intendo parlare de' nobili poveri, che, sicuri di trar sovvenimento dall' erario della nazione, mercè gl' impieghi ed altri profitti, fatti esclusivo appannaggio di quel nobilume, trascuravano ornar la mente di buoni studj, nè altra cura si davano che abiettamente piaggiare i colleghi doviziosi, per cattivarsene il patrocinio, e averne all' uopo favorevole il suffragio. Laonde questi ultimi guidavano veramente il timone dello stato, e di tutto disponevano a lor senno, sebbene apparentemente mostrassero di divider con gli altri la potestà del governo. Ben sel vedeva il popolo, che, mentre servilmente prostravasi innanzi ai magistrati, metteva quasi scopertamente in deriso il folle orgoglio di quella plebe patrizia che sapeva non aver denti bastanti da morderlo, e straziarlo a sua posta.

Già era cessata l' affluenza degli stranieri, cui nulla più invitava, dopo la legge Martiniana, a prender domicilio in Lucca; laddove per lo innanzi, l' allettativa di godere delle pubbliche cariche, movevali a trapiantarvi famiglia e sostanze; onde non più di nuove arti e di nuove industrie arricchivasi la città, mentre le antiche nazionali, e fra queste le manifatture de'drappi serici, andavano ogni dì più declinando. Ma il fatto dell' esclusione anche di quelli che la detta legge rispettava, spense quel resto di fiducia che la cittadinanza serbava sulle intenzioni de'nobili, fattisi unici e perpetui reggitori dello stato, mentre per lo addietro eranle uguali nei diritti. I quali conscii di loro riprovevole usurpazione, presero ad amministrare quind' innanzi la cosa pubblica, con mente incerta e titubante, quasi temessero non il popolo ne chiedesse un giorno strettissimo conto, per averlo sì bruttamente aggirato e soperchiato; e lasciarono ai discendenti in retaggio il sospetto, come la gente del popolo trasfuse nella posterità sua l' odio verso la classe spogliatrice, incancellabili sentimenti, benchè velati d'apparente ma forzata sommissione. Così all'antico brio e sicurezza, allo schietto e ingenuo conversare, frutti di governo libero e moderato, sottentrarono una cupa taciturnità, e la scambievole diffidenza; così la libertà non fu che un nome vuoto pel popolo; la cui condizione peggiorò notabilmente in

processo, quando i nobili, scemati considerevolmente di numero, per l'estinzione di parecchie famiglie, ristrinsero la loro aristocrazia, che meglio fu a dirsi, oligarchia, come mostrerò a suo luogo.

Prende origine da questo tempo la censura civile della stampa. Salvo pochi libri di un uso comune, e particolarmente nominati nella riformagione, nulla potevan dare in luce gli stampatori, prima di averne ottenuto il permesso dall'uffizio di giurisdizione; alla qual formalità andarono eziandio sottoposti gli editti da pubblicarsi dal Vescovo (7).

L'Italia settentrionale era desolata in quel mentre dalla guerra per la successione del ducato di Mantova, la quale fruttò ai Lucchesi il sacrifizio di scudi ventimila, e la somministrazione di munizioni guerresche in sovvenimento dell'esercito cesareo, calato in quelle parti, ove recò il flagello della pestilenza; che si diffuse ampiamente nel milanese, poi ne'ducati di Parma e di Modena, nelle legazioni di Ferrara, e di Bologna, e finalmente nel Granducato di Toscana. Già da qualche tempo, udendo la Repubblica nuove sinistre sul propagarsi della malattia in varie parti d'Europa, aveva procacciato di andarne a parata, intercettando le comunicazioni sì delle robe come delle persone con le contrade infette; ma quando il pericolo crebbe per la prossimità del morbo, raddoppiò diligenze e cautele. Bisognava provare con bolletta sanitaria la provenienza da paese netto di contagio, sì delle merci e sì delle persone, altrimenti soggiacevan le prime a spurgo, le seconde a quarantina. Erano specificati gli sbocchi o passaggi sul confine del territorio repubblicano, in un con le strade interne che vi facevan capo, da servire esclusivamente per tali introduzioni; come pure fu destinata la porta S. Pietro a ricevere quei passeggieri che, movendo da altro stato, volessero entrare in Lucca. Commissarj di sanità per gli sbocchi indicati, deputati alle porte di città, altri deputati straordinarj, due capitani del presidio, scortati da gente armata e continuamente in volta, i giusdicenti vicariali, e in spezial modo l'uffizio dei conservatori di sanità, cresciuto oltre il numero ordinario, che deliberava il più spesso unitamente al collegio degli Anziani, muniti l'uno e l'altro di straordinarj poteri, promovevano e sopravvegliavano la stretta e rigorosa osservanza dei

regolamenti, mentre intendeva particolarmente l'uffizio di sanità alla nettezza della città (8).

Ciò nullameno il contagio seppe eludere cotanta vigilanza, perciocchè comparve improvviso nelle comunità suburbane di San Concordio e di Pontetetto, e poco appresso nella stessa città, che ne fu travagliata per quattordici mesi, sebbene con varia intensità. Vuolsi che servisse di veicolo al morbo una balla di canape proveniente da Bologna, e introdotta fraudolentemente nel Lucchese. Mal potendo l'uffizio de'conservatori sopperire alle moltiplici necessarie provvidenze, nominò altri deputati, tanto per la vigilanza sanitaria, quanto per la disinfettazione delle case ov'era penetrato il contagio. Circa la prima, ogni quartiere della città, distinta in dodici, quattro per ogni terziero, aveva un deputato fisso, che sempre inteso delle più minute particolarità del proprio quartiere, ne informava tosto i conservatori, mentre a più cose provvedeva di per sè solo, o col mezzo di subalterni salariati. Ai capi di famiglia era ingiunto di palesar prontamente al deputato le malattie, che riconosciute di qualità pestifera, lasciava egli curare nelle case stesse, se comode, altrimenti faceva trasportare gl'infermi al lazzaretto. Alla espurgazione delle case, non che delle suppellettili che contenevano, fu di grandissima utilità lo zelo dei deputati che soprintendevano a quella bisogna. Appena dichiarata infetta una casa, veniva serrata all'esterno con chiavistello e chiave. I provvigionieri fornivano gli abitanti, che vi stavano in osservazione, di quanto occorresse per vivere, a spese loro o del pubblico, secondo che agiati o bisognosi. Quando una casa non aveva più infermi di peste, gli altri coabitanti passavano in diverso luogo, ove compivano la quarantina, e infrattanto mobili e stanze si andavano disinfettando. Ebbero abilità quei che temevano l'invasione del male nelle loro domestiche pareti, e volevan sottrarre all'espurgazione varie merci e suppellettili, di racchiuderle in luoghi appartati, ma con certe regole speciali. Gravissime pene incorrevan coloro che derubassero le robe altrui, o nascondessero le proprie infette; ma quando fu presso al termine l'operazione degli spurghi, nacque il dubbio che, malgrado il divieto, molte se ne fossero occultate, le quali tornando ad usarsi, avrebbero potuto nuovamente diffondere la pestilenza. Laonde

impunità e ricompense furon promesse ai detentori che le palesassero, in quello che intimorivansi le coscienze con la scomunica, che Roma, a ciò pregata dalla Repubblica, non tardò a spedire. Il distretto delle sei miglia ebbe esso pure i suoi deputati sanitarj, e sull'espurgazione delle case, non meno che regolamenti a un dipresso conformi a quelli della città. Sceglievansi i deputati dall'ordine senatorio, nè poteva un patrizio rinunziare l'ufficio senza cadere in una multa pecuniaria, che non esentavalo dal poter essere nuovamente rieletto; così che non vi era mezzo di sottrarsene, senza esercitarlo almeno per un bimestre. Scorgevano i nobili che l'abbandonare il timone dello stato in tempo sì fortunoso, gli esporrebbe ad avventurare in un tratto il frutto delle arti e dei raggiri con tanta perseveranza condotti: laonde non ispatriarono, come nel 1400, ma contentaronsi, i più doviziosi, che non erano senatori attivi, nè tenevano ufficj che li obbligassero a pernottare in città, di dimorare nelle loro ville, donde recavansi in Lucca ogni qualvolta ve li richiamasse l'ufficio: talchè sedevano al solito e senza intermissione tutte le magistrature sì principali come subalterne. Se poi alcuno rinunziasse l'anzianato, soggiaceva irremissibilmente a pena capitale, e alla confiscazione de' beni. I mancanti alle adunanze del Consiglio o dell'uffizio sanitario pagavano una multa ogni qual volta non intervenivano. Malgrado sì manifeste dimostrazioni di zelo per la cosa pubblica, correvano nella corte Medicea false voci sulla fuga di molti nobili, che venivano però dai reggitori pienamente smentite; mentre afforzavano in pari tempo la guarnigione della città, temendo non i vicini cogliessero l'occasione di quella pubblica calamità per tentare qualche disegno a danno della Repubblica, sapendo che andavano apparecchiando imponenti forze militari.

A due oggetti miravano principalmente le disposizioni sanitarie del governo: a troncare la diffusione del contagio, e a chiuder l'adito a nuove irruzioni dalle contrade esterne. Servivano al primo scopo le reclusioni degli abitanti nelle loro case, essendo rigorosamente interdetto l'uscirne alle donne, e ai maschi minori di anni sedici; il qual divieto si estese poi a qualsivoglia persona, salvo i capi di famiglia, gl'impiegati pubblici e i reggitori dello stato, le raccoglitrici de' parti, e

gli artigiani del setificio. Tutti costoro però, ed anche quei che, muniti di licenza particolare in iscritto, potevano momentaneamente abbandonare il loro domicilio, dovevano astenersi dall' entrare nelle abitazioni altrui, salvo che il facessero d'ordine superiore. I quali divieti, ordinati dapprima per breve tempo, venivano di mano in mano raffermati, senza che i Senatori si desser pensiero degl' inconvenienti derivanti da sì lunga reclusione, che essi d' altra parte ravvisavano salutare, benchè gravosa all' erario che sovveniva i poveri del vitto giornaliero.

Fu concertato col Vescovo che si celebrassero i divini ufficj all' aria aperta, e che i reclusi potessero ricevere i sagramenti alle porte delle case; con essere inculcato agli ecclesiastici si ritirassero compiuto appena il sacro lor ministero. Fra coloro cui era interdetto ogni commercio, si hanno da annoverare gli *esposti*, cioè quelli che trattavano persone o robe infette di contagio, che vivevano di continuo segregati, nè potevano abbandonare il soggiorno lor destinato, salvo che per l'esercizio delle loro incombenze. I medici e i sacerdoti confortatori degl' infermi, sulla cui buona fede riposava il governo, nè sottoponevali a reclusione, dovean portare un segnale nel percorrer le strade, onde fossero riconosciuti e schivati da chi con loro s' incontrasse.

Passando all' altro scopo, distingueremo le comunicazioni fra la città e il contado, fra il distretto e le vicarie, fra lo stato lucchese e quelli stranieri. Ciascun villico doveà presentare alle porte della città un certificato del parroco che attestasse della perfetta salute della famiglia cui apparteneva; poi fu stabilito che non si ammettesse in città più di un individuo per ogni famiglia della campagna. Ma qualunque provenienza da comunità sospetta, respingevasi affatto, o non se ne concedeva l' introduzione che sottoponendola ai debiti spurghi e a quarantina. Siccome la più parte delle vicarie andava immune dal contagio, e quindi, senza grandi cautele, sarebbe stata imprudenza il lasciarle comunicare coi cittadini e coi distrettuali, perciò sì gli uni come gli altri esibir dovevano certe polizze sanitarie per esservi ammessi, nè tampoco gli abitanti delle vicarie ove allignava il male, potevano transitare per altra vicaria netta da quello. Fiere e mercati cessarono durante la

pestilenza. Quanto agl'individui e alle merci provenienti da luoghi stranieri infetti, continuossi a sottoporre i primi a quarantina, a spurgo le seconde; e fu soggetto di concordati particolari fra i governi limitrofi e la Repubblica il passaggio, sia delle robe sia delle persone, pel suo territorio.

Risguardandosi con ragione, come oggetto principalissimo la cura degl' infermi, ad ogni terziero della città era preposto un medico che visitava, sull' ordine del deputato del quartiere, le persone colpite da malattia. Quando ei discopriva segni d' infezione, ne prendeva immediatamente la cura il medico o chirurgo esposto, purchè non fossero miserabili da doversi trasportare al lazzaretto. Se poi alcuno desiderava consultare il proprio medico, questi non poteva visitarlo senza divenire esposto. Altri medici e chirurghi curavano nei lazzaretti e nelle case di convalescenza ivi annesse, o adempivano incombenze di lor professione, giusta gli ordini del governo; che ricompensavali largamente, e sovveniva le loro famiglie se perivano di contagio contratto in pubblico servizio, mentre sottoponevali a multa se ricusassero l' opera loro. Tredici medici furon vittime del contagio: talchè il timore di scarseggiarne mosse i conservatori di sanità a chiamarne di fuori con abbondante salario. Intese parimente quell' uffizio a provvedere che la città e il distretto non mancassero de' farmachi e preservativi riputati necessarj.

Quanto all'ospedale o lazzaretto pei malati poveri, fu questo dapprima eretto nel luogo suburbano denominato San Lazzaro; poi bisognò valersi del monastero de' Cappuccini di Guamo, attese le dirotte piogge che quasi sommersero il primo, situato in luogo basso: senza che, il secondo, più vasto, porgeva altri vantaggi a benefizio degl' infermi, che in maggior numero vi ricuperavano la salute. Ma cresciuta la violenza del morbo, fu di mestieri riaprire anche il primo ospedale lasciato in abbandono. Tanto l' uno che l' altro avevano case attigue destinate pei convalescenti, e distinte in due classi, cioè *brutta e netta*. Delle altre provvidenze prese durante la pestilenza volentieri mi passerò, come increscevoli a leggersi. Non voglio però tacere che, in quella pubblica calamità, non mancò il conforto di belli e nobilissimi esempli di patria carità in ogni ordine di cittadini, e spezialmente per

parte de' mercatanti del setificio, che, con raro disinteresse, non curarono il sacrifizio di molto contante per mantenere attiva quella manifattura a sostentamento degli artieri; nè voglio tacere che molti, tanto laici come ecclesiastici, si offerirono spontanei ad ogni maniera di servigj, non curando il pericolo della vita, che non pochi infatti perderono.

Un balzello di scudi dodicimila, sotto nome di donativo, fu posto sui possidenti; e il clero stesso concorse al rimborso generale delle spese sanitarie, mentre alcune speciali di quarantina e di espurgazione, rifondevansi all'erario dai particolari se facoltosi, o dalle comunità respettive, se poveri; e mentre quelle degli armati che guardavano le coste marittime, e i passi di terra, ripartivansi sulle vicarie. Le elemosine ai poveri della città, e di alcune comunità rurali costarono all'erario oltre quattromila cinquecento scudi al mese, per qualche tempo, poi non più di tremila; avendole il Consiglio ridotte, quando seppe che mille telaj da drappi, di continuo in attività, bastavano ad alimentare parecchie famiglie.

Le precauzioni sanitarie non furono mai pretermesse, neppure nelle processioni di penitenza, con cui procacciavasi di placare l'ira celeste; perocchè non v'intervenivano che il Gonfaloniere con due Anziani, e i Senatori di ambedue le congregazioni, mentre gli altri cittadini dovevano indistintamente guardare le pareti domestiche. Eppure, a fronte di sì moltiplici provvidenze e cautele, procedeva innanzi la pestilenza, spiegando or più, or meno la sua violenza. Irruppe dapprima con furia; poi, sul cadere del 1630, parve rimettesse d'intensità, a causa del freddo, ma ricomparve terribile nella primavera dell'anno seguente, e andò crescendo sin presso alla metà di agosto; allora divenne stazionaria, declinò considerabilmente nell'autunno, e scomparve quasi totalmente al cessare di questa stagione. La maggiorità del Consiglio erasi confortata nella speranza, che, come il principiar del verno, sul cadere del 1630, aveva molto scemato la forza del contagio, così se ne sarebbe dispersa al tutto la semenza nel corso di quella stagione. Diversamente però ne avevano giudicato i periti e i pratici di siffatte malattie, i quali avevano pronosticato che ai primi tepori della nuova stagione, sarebbe di nuovo ricomparso il contagio, come avvenne in realtà. Erasi da al-

cuni Senatori proposto un provvedimento altrove con buon successo sperimentato, quello cioè di una quarantina generale che troncasse il più possibilmente ogni commercio di persone. Ma nulla avea determinato il Consiglio, sempre lento a ricorrere ad espedienti nuovi. Veduto poi avverarsi pur troppo il sinistro presagio, tornò in campo, e si mise ad effetto la provvidenza, inutilmente progettata innanzi; cosicchè per tutto dicembre 1631 fu praticata la quarantìna con maggior facilità nell' esecuzione, di quello si fosse creduto sulle prime. A niuno era conceduto percorrer le strade, salvo i membri del governo in attività, gli agenti sanitarj e i dispensieri delle provvigioni ai reclusi, cui non mancaron giammai le cose pertinenti al vitto e ad altri bisogni della vita, a prezzi moderatissimi, mercè la solerzia de' deputati alle provviste; bene inteso che i poveri alimentavansi, a forma del consueto, a spese dell'erario, a cui andavano scudi censessanta al giorno, sebbene a molti fra i tessitori ed altri operaj del setificio fornissero i mercatanti lavoro ed elemosine del proprio. Anche gli ecclesiastici si uniformarono esattamente alle prescrizioni del governo, che unitamente alla fredda stagione dispersero quasi totalmente il flagello pestifero, pochi residui del quale veggonsi notati nell'anno susseguente, sinchè in breve ne scomparve ogni traccia.

Se prestiam fede a Paolo Minutoli, scrittore contemporaneo, la somma occorsa per le spese sanitarie ascese a scudi centosessantamila, e la mortatità fu di diecimila persone in Lucca, e quindicimila nel contado. Manchiamo di dati positivi, per determinare con sicurezza il primo e il secondo numero; e siamo poi affatto all'oscuro rispetto al terzo. I pubblici registri segnan la spesa di scudi centoquarantaseimila, calcolo che ben si ravvisa incompleto, non essendo sino a noi pervenuti gli stati di spesa del 1632, nei quali dovea certamente figurare qualche somma residuale per la causa anzidetta. Dal confronto poi di due censi della popolazione della città, fra i quali corre l' intervallo di mesi dieci, troviamo nel secondo una diminuzione di circa novemila individui periti entro quello spazio di tempo, fra i quali vuolsi notare lo stesso Gonfaloniere di Giustizia pei mesi di maggio e giugno del 1631, colpito dalla pestilenza nel pubblico palazzo (9).

NOTE

(1) A. Armario 21, N.° 269. — Armario 31, N.° 14 c. 222.
Riformagioni segrete del 20 agosto 1621; 11. 28 marzo, 12 aprile, 9. 10 giugno, 15 luglio, 2 settembre, 19 ottobre, 4. 9. 10 novembre, 28 dicembre 1622; 22 febbraio, 10 marzo, 9 giugno, 4 luglio, 13 ottobre 1623.
Minutoli, *Stor. MS.*

(2) A. Armario 2, N.° 157, da c. 33 a c. 41. — Armario 22, N.° 89; N.° 131.
Riformagioni segrete dei 18 luglio e 6 settembre 1624.

(3) A. Armario 1, N.° 53, c. 8. — Armario 31, N.° 14, c. 228.
Riformagioni segrete dei 18 e 20 settembre 1624.

(4) Precauzioni di difesa: Riformagioni segrete dell'8 ottobre, 30 dicembre 1624; 7. 20. 21. 24 gennaio, 21. 28 marzo, 4. 8. 17. 18. 29 aprile, 5. 7. 13. 27 maggio, 3 giugno, 2. 15. 22 luglio 1625.
Riformagioni pubbliche del 13 marzo, 2. 15. 17. 24. 29 aprile, 23. 26 maggio, 12. 16 settembre 1625.
Ajuti a Genova: Riformagioni segrete del 2. 15 novembre 1624; 14. 26 marzo, 25 aprile, 22. 26 maggio 1625.
Rumori a Collodi: Riformagioni segrete del 26. 27. 29 agosto, 4. 6. 9. 12. 20 settembre 1625; 7. 24. luglio, 21 agosto, 7 settembre 1626.
Minutoli, *Stor. MS.*

(5) Riformagioni pubbliche del 28 settembre 1627; 21 gennaio 1628.
La relazione presa in esame il 1627, era in data del 2 settembre 1619.
Il Libro d'oro (A. Armario 12, N.° 71) contiene le famiglie per ordine alfabetico, colli stemmi respettivi, e le prove della derivazione de' nobili viventi nel 1628, dai loro antenati per lo spazio di anni 70 indietro. Scomparve questo libro quando cessò il governo aristocratico, e rimase lungamente in mano di particolari che vi apposero più note di lor pugno; finalmente fu deposto nell'Archivio di Stato.
Le famiglie patrizie nel 1628 erano 211, di cognome differente, che formavano 225 consortati, compresivi due di nobiltà personale, cioè non trasmissibile ne' discendenti. — Quando non si avessero altri dati certi, basterebbe consultare le disposizioni prese il 1799, per convincersi che la Martiniana del 1556, e la presente legge fondarono l'aristocrazia della nostra Repubblica.

(6) A convincersi che, spenta la tirannide di Paolo Guinigi, vollero i Lucchesi tornare all'antico governo popolare, basta leggere, 1.° la Riformagione de' 16 agosto 1430, convalidata dalle nomine degli Anziani, e del maggiore e minor Consiglio (Riformagioni de' 16. 30 agosto e 11 ottobre 1430); nelle quali riscontransi varj nomi di popolani; 2.° il codice sul reggimento, compilato il 1446, ove si rammenta (A. Armario 1, N.° 99, c. 12. 105) lo stato popolare; 3.° I giuramenti prestati *ad populum*, dal 1435 al 1447 (A. Armario 4, N.° 118), secondo le antecedenti prescrizioni statutarie.

(7) Riformagioni segrete del 20 novembre 1629 e 12 novembre 1630.

(8) A. Armario 10, N.° 386. Ivi leggesi una narrazione assai particolareggiata del contagio, desunta dagli atti del governo di quel tempo, e corredata d'indice alfabetico.

Riformagioni segrete del 6. 16 novembre, 20 dicembre 1629; 12. 15. 17 gennaio, 3 agosto 1630.

(9) A. Armario 10, N.° 386.

Minutoli, *Stor. MS.*

Capitolo V.

Dissapori tra la Repubblica e il Duca di Modena. — Questioni coi cavalieri di Malta e col cardinale Vescovo Franciotti.

(1632-1640)

Gli agenti cesarei cercarono la Repubblica, non meno che gli altri principati d'Italia, per formare una lega coll'Imperatore e col re Cattolico contro i protestanti di Germania, capitanati dal re di Svezia, che minacciavano i paesi seguaci della Chiesa romana; ma il reggimento, con allegare gl'infortunj passati, limitossi ad offrire la somma di annuali fiorini dodicimila, dei quali anticipò una rata. Stante la disfatta dell'esercito nemico e la morte del re di Svezia, non andò innanzi la progettata confederazione; onde non patì Lucca per allora ulteriori aggravj (1).

In quello che il giusdicente di Castiglione, scortato da gente armata più del solito numerosa, andava riscontrando il confine di quella vicarìa colla comunità estense della Pieve a Fosciana, per la verificazione dei termini mancanti, necessaria al compimento della riconfinazione generale, rimasta in sospeso a causa della pestilenza, accorsero sul luogo molti Pievesi con armi, a ciò istigati da un loro prete provocator di garbugli, il quale fe sonare a stormo, e trasse con arma da fuoco, sebbene senza offesa di alcuno. D'ordine del reggimento, il giusdicente fu sostenuto e processato, in segno di disapprovazione per aver egli inconsideratamente fatto quella mostra di armi; e si notificò al Duca la determinazione presa contro l'arbitrio del giusdicente, domandandogli la punizione de'Pievesi pel commesso attentato; il quale diè buone parole, senza che però vi corrispondessero i fatti. A Castelnuovo formavasi processo, per riversare, giusta il solito tenore degli agenti estensi, tutta la colpa del disordine avvenuto sul giusdicente. Oltracciò divelsero i Pievesi molti altri termini, non senza eccitamento delle autorità, che, invece di frenarne la baldanza, desideravano confondere la linea giurisdizionale, per affacciar pretensioni sul territorio della Repubblica. La

quale, visto non essere altrimenti di sua convenienza il prolungare le negoziazioni, e volendo, d'altra parte, schivare lo spargimento del sangue, ricorse al governator di Milano, scrivendo in pari tempo a Roma per la punizione del prete, il quale fu sottoposto a rigoroso processo. Non mostrò uguale sollecitudine il governatore spagnuolo, tuttochè da centotrent'anni fossero i suoi sovrani riconosciuti quai protettori della Repubblica. Il Duca adontatosi del richiamo, si mise a calunniarla sfrontatamente presso gli agenti di Spagna, e presso la Santa Sede, col far comparire i Lucchesi autori del disordine, e con negare qualunque risarcimento; inorpellando però il rifiuto con dolci parole, che blandivano l'animo del governatore, lento quindi al risolvere (2).

Altra sorgente di disgusti trovò la Repubblica nei Lucchesi decorati dell'ordine cavalleresco di Malta, i quali si eran più volte fatti distinguere pel soverchio abuso de' privilegj di che godevano. Ma quando il Senato li vide conculcare apertamente le sue leggi proibitive la delazione delle armi, leggi corroborate, quanto all'obbligo di osservarle in costoro, dall'assenso di Urbario VIII, bandì che in occasione di risse, con intervento di quei cavalieri, se il vescovo non provvedesse incontanente, il governo li farebbe sostenere in nome del Pontefice, cui ne renderebbe immediato conto. Acerbe lagnanze mossero i cavalieri contro siffatto decreto, come lesivo di loro ecclesiastica immunità. Pendente tuttavia la decisione di Roma sul loro ricorso, decretò la Religione di Malta, che quind'innanzi verun lucchese fosse ricevuto cavaliere, e che la Commenda di Lucca venisse incorporata nella Prioria di Pisa: la qual riunione per lor deputati procurarono, ma invano, di mandare ad effetto (3).

Il Papa mostravasi corrucciato, perchè la Repubblica, cui erasi offerto mediatore per le differenze con Modena, se n'era cavata fuori anteponendo le protezione solita di Spagna; laonde pareva poco disposto a ridurre a dovere i cavalieri, disapprovando segnatamente l'ultimo decreto, causa principale della questione. Per riguadagnarne l'animo, il Consiglio non tardò a rivocarlo; ed ottenne con quest'atto di sommissione, l'annullamento di quanto in vilipendio della Repubblica fatto aveva quella Religione. Gradiva per altro Urbano che ai rimedi vigorosi precedessero i suoi buoni ufficj; ma non valsero a

piegare l'orgoglio e la caparbietà de' cavalieri, come pure riuscì vana l'interposizione della corte cattolica presso il Gran maestro dell'Ordine; per la qual cosa vi vollero monitorj e bolle per ultimare sì incresciosa controversia. Tuttavia l'abolizione del decreto della Religione di Malta non ebbe effetto che tre anni dipoi (4).

Anche la confinazione colla Pieve à Fosciana rimase finalmente aggiustata, mediante la nomina de' respettivi commissarj che fecero riapporre i termini, coll'assistenza di due cavalieri spediti sul luogo dal governator di Milano; nè più si agitaron questioni per causa siffatta (5).

Le soldatesche di Francia, calate dalla Valtellina a danno de' possedimenti spagnuoli, trovarono alleanza nelle corti di Torino, Parma e Mantova, mentre il Papa e Venezia rimanevan neutrali, e Toscana e Modena parteggiavano per la Spagna. Malgrado lo scemamento della popolazione cagionato dalla pestilenza, non seppe la Repubblica negare al vicerè di Napoli di far leva nel suo stato di millecinquecento fanti. Ma gli armamenti toscani risvegliarono i soliti sospetti, che crebbero per gli assembramenti che facevansi in Pisa delle milizie, le quali, a detto de' ministri granducali, tenevansi pronte ad accorrere sul littorale di Pietrasanta e di Viareggio, per impedire lo sbarco de' Francesi su quelle coste; laddove udivasi da varie parti, che tali forze potessero unirsi con quelle di Francia per atterrar la Repubblica. Secondò ella pertanto le istanze di un inviato spagnuolo, che esortavala caldamente a dar prova di sua divozione verso il re Cattolico, ancorchè Roma e Venezia si dichiarassero in pro de' nemici, con fornire al bisogno uomini e munizioni, e col mantenersi sul piede di una vigilante difesa. Al che assentì pienamente, prendendo le provvidenze opportune, nominando due Senatori a sopravvegliare particolarmente le cose della marina, e munendo di sufficiente presidio le terre di Viareggio e di Montignoso; rendendo del tutto istrutta la corte Medicea, con farla capace della necessità di quelle precauzioni di difesa. Fortunatamente svanirono i timori dello sbarco, e, insiem con essi, i sospetti sulle intenzioni di quella corte (6).

Al vescovo Guidiccioni defunto succedette Marc' Antonio Franciotti, decorato ad un tempo della porpora cardinalizia.

Insorse tosto disputa pel seggio del governo nella cattedrale, che il Franciotti ravvisava più elevato del proprio; ma in breve aggiustossi la controversia con reciproca soddisfazione. Altra però se ne suscitò non guari dopo, in ordine agli approvigionamenti delle vettovaglie pei sudditi della jura vescovile. A forma degli antecedenti concordati era stabilita la quantità di tali generi, da non oltrepassarsi senza licenza speciale dell'ufficio deputato all'estrazione delle biade; la qual cosa reputava il cardinale pregiudicevole ai diritti ecclesiastici. Pendente l'esame del suo ricorso, furon catturati due abitanti di Diecimo, che trasportavano granaglie e mancavano di bolletta. La corte vescovale lanciò immantinente un monitorio contro gli autori dell'arresto, in quello che il tribunale laico pronunciava la condanna dei conduttori sudditi della jura. Quindi si esacerbarono gli animi, e Roma stessa prese cognizione della controversia. Tuttavolta tornarono ad avvicinarsi; e dopo molti dibattimenti e conferenze, fu fermato dovesse il cardinal Vescovo ritirare il monitorio, e il governo rivocasse la sentenza, restando in vigore i precedenti ordinamenti rispetto ai viveri pei sudditi della jura (7).

Ma non era peranche sopita la seconda questione, che una terza ne venne in campo molto più grave, la quale fu causa di molte amarezze per la Repubblica. Prima di entrar nella narrazione di sì ardua controversia, accennerò, che per insinuazioni fatte al residente lucchese in Madrid, offerì la Repubblica al Marchese di Leganes, governator di Milano, una leva di duemila uomini nel suo stato, e più lo sborso di ventimila pezze da otto reali per le spese a ciò necessarie (8).

Siccome i famigliari del Vescovo procedevano armati per la città e minacciavan talvolta insolentemente gl'inermi cittadini, i reggitori con tutta moderazione gli rimostrarono quanto comparisse disdicevole, a lui pastor della diocesi, a lui cittadino della Repubblica, ch'e' comportasse ne' propri dipendenti sì manifesta violazione delle patrie leggi sulla delazione delle armi, proibita alli stessi nobili, senza pure escludere i cavalieri di Malta; leggi dettate da reciproca gelosia, e dal riguardarsi Lucca qual fortezza in istato di continua difesa. Diè in prima parole vuote; poi fece intendere che ei non poteva rinunciare altrimenti ai privilegj dell'eminente suo

grado; laonde fe riporre immantinente in libertà due individui arrestati dal braccio secolare, con arme in dosso, e quindi reclamati dal suo fôro come addetti al servizio vescovile. Il Consiglio prese allora il partito d'impetrar giustizia e protezione dal Pontefice, al quale spedì a tale effetto ambasciatore Federigo Lucchesini (9).

Parvero sulle prime benignamente accolte le istanze della Repubblica. Urbano VIII disapprovò apertamente in faccia del Lucchesini l'operato del cardinal Franciotti; disse che avrebbe dovuto vietar le armi ai suoi domestici; allegando il proprio esempio, quando, legato nel reame di Francia, si era ivi comportato di tal modo. Poi fermarono quei deputati pontificj, cui era commesso l'esame del ricorso, si pregasse il cardinale ad avvertire i suoi di non portar arme, spezialmente di notte, salvo il caso di accompagnar lui medesimo. In riguardo alla dignità cardinalizia, usavansi preghiere, che per altro, movendo dal Santo Padre, avean forza di comandi. Il Ceva, primo segretario di stato, fece anche più palese la mente del Pontefice, consigliando il Lucchesini a voce, presente Antonio Minutoli, che ove il reggimento venisse a scoprire nuova contravvenzione, facesse immediatamente arrestare il reo, il quale ne riporterebbe senza meno il dovuto castigo dal Vescovo; ma quando no, denunziasse il fatto a Roma, che saprebbe avvisare al rimedio. Dopo sì formale assicurazione, rimpatriò lieto il Lucchesini; ma in quello che si aspettava di vederne i buoni risultamenti, fu, d'ordine del Vescovo, tratto di carcere altro suo famigliare, preso dagli esecutori con arme indosso. Non pertanto tollerò, sperando che le promesse non riuscirebbero al tutto vuote d'effetto. Ma poco stante essendo ito a Roma lo stesso Vescovo, fe cambiare totalmente aspetto alle cose, quando sembravano concertate irrevocabilmente. Tornato, senza lasciar nulla trapelare delle occulte sue macchinazioni, scarcerò ugualmente uno staffiero, colto colle armi in mano, e consegnato al fôro vescovile dal fiscale della Repubblica che faceva istanza per la sua punizione. Allora il Senato, fondandosi sulle assicurazioni date al Lucchesini, ordinò nuova carcerazione dello staffiero da ritenersi a disposizione del Papa, cui rispedì, per giustificare questa seconda cattura, il Lucchesini medesimo, dopo aver ricevuto parola che ne verrebbe

accolto benignamente. Ma il precedettero a Roma sinistre informazioni del Vescovo. Alla domanda del fiscale, niente riprensibile, fu dato altro colore, e rappresentata qual protesta, che il tribunale laico applicherebbe al reo le pene statutarie, se nol punisse la curia episcopale; il che offendeva l'ecclesiastica immunità. Sembra che il Franciotti, anzichè aggravare il Senato, si adoprasse di far ricadere tutta la colpa sul Lucchesini, dandogli carico di avere alterato la verità; imperocchè la corte pontificia mostrossi fortemente sdegnata contro di lui, e ricusò riceverlo, non ostante che questi si adoperasse con ogni mezzo per addurre le proprie giustificazioni, poichè niun personaggio autorevole della corte volle udirlo, forse appunto per la facilità con cui avrebbe smentito la taccia appostagli: tanto più che il Ceva fece sentire che egli avrebbe prodotto ad ogni richiesta le prove scritte dell'incarico ricevuto di concertare le cose col Lucchesini nel modo appunto da lui riferito alla Repubblica; e che il Minutoli, stato presente a quei discorsi, sarebbe pronto a confermarli. Arroge, che il Papa stesso non negolli al Marchese di Castel Rodriguez, ambasciatore spagnuolo, che caldamente il pregava non volesse dare alla Repubblica lo sfregio di rigettare il suo inviato; ma soggiunse Urbano, che, ciò malgrado, « doveva prestar fede più al cardinale suo nepote che ad alcun altro ». Dal che si raccoglie che il Franciotti e Antonio Barberini se la intendevano perfettamente, e che il loro concorde volere guidava eziandio quello del Papa; il quale risolutamente notificò al Castel Rodriguez il suo intendimento, che il Lucchesini dovesse partir da Roma, e il carcerato ricuperare sollecitamente la libertà: delle quali due cose fu contentato (10).

Sino dalle prime questioni sulla delazione delle armi, gravi sospetti eran nati nell'animo de' Senatori sul conto de' fratelli del Vescovo, Nicolao e Bartolommeo, del primo spezialmente da cui molto deferiva il porporato. Credevano che nascostamente lo consigliassero a tener fermo e non cedere, mettendo così la Repubblica in iscompiglio; laonde era stato parola di carcerarli, ma non era rimasto vinto il partito. Tuttavolta erano stati esclusi ambidue dalle adunanze del Consiglio, ed ogni loro andamento era costantemente sorvegliato. Cresciuti oltre misura i sospetti dopo le ultime ripulse del Pontefice, tornò

in campo la proposizione di farli sostenere. Oltre i parenti dei Franciotti, che solevano ritirarsi dall'adunanza (ciò che chiamavasi *andare all'osservanza*), altri cittadini amici o aderenti loro volevano fare altrettanto; quando, accortisi che col proprio voto avrebbero impedito la risoluzione a cui molti Senatori già propendevano, se ne rimasero; se non che vi vennero allora astretti dalle grida tumultuose di costoro, che rimasti così superiori di numero ai contrarj, ebbero facilmente vinto il partito.

Questo metodo nuovo, praticato da un consesso che mai non tralasciava le formalità d'uso, rimase poi corroborato da parecchi atti susseguenti, sulla legittimità dei quali non fu mai mossa questione. Ciò non dimeno, doveva, come realmente avvenne, dar subietto di appiglio a quelli che ne risentivano la gravezza. Non è a dire quanto per tal misura di rigore si esacerbasse l'animo del Vescovo. Anche in corte di Roma crebbe il maltalento contro la Repubblica; la quale tuttavia veniva da altri principi confortata a star salda nel suo proponimento, e in ispecie dal Granduca, che promettevale assistenza ed ajuto, nel caso che le armi temporali movessero in ajuto delle spirituali. Ma ella, ben consapevole non poterle il Papa contrastare il diritto di punire i laici colpevoli, fe stradare il processo contro i detenuti, in quello che da Roma giunse l'ordine al cardinal Vescovo di portarsi colà e abbandonare la diocesi. Prima di dar effetto a quell'ordine, volle il prelato far sembiante di desiderare una riconciliazione: per la qual cosa col mezzo del proprio Vicario, Gio. Battista Bottini, fe presentare al governo una scrittura, nella quale, dopo molte assicurazioni di attaccamento alla patria, e di rincrescimento pel rinvio del Lucchesini, e dopo aver toccato la comunicazione da lui fatta a Roma della protesta del fiscale, che vantavasi di aver ritrattato appena chiaritosi che non sussisteva, promettèva i suoi più caldi ufficj in favore della Repubblica, rispetto alla delazione delle armi; significando che, nell'espettativa delle pontificie risoluzioni, avevano i suoi famigliari ricevuto da lui formal divieto di usarne. Sebbene dalle costui confessioni emergesse che la denegata udienza dell'oratore, che poc'anzi volevasi ammettere, provenisse dalle

sue false imputazioni, tuttavolta il reggimento risposegli cortesemente (11).

Risultando dal processo l'innocenza di Bartolommeo Franciotti, ricuperò la libertà, ma con pagheria di ripresentarsi; non così avvenne di Nicolao, le cui mancanze, oggidì di non grave momento, per le rigide leggi d'allora, sottoponevanlo a pene severe. Furongli trovate lettere contenenti sentimenti avversi alla Repubblica, ed un foglio in bianco con sigillo, e soscrizione del governo, forse rimastogli dopo qualche commissione diplomatica; nè potè discolparsi di avere investigato e rivelato determinazioni segrete del Consiglio: tuttavolta restò per allora sospesa la decisione della causa.

Apparve chiaro intanto, che le offerte di coadiuvare il governo tendessero più presto ad addormentarlo sulle arti che il Vescovo si era proposto di far valere in Roma contro la Repubblica. Difatti, mostrando rincrescimento di non aver potuto ottenere quanto ripromettevasi da quella corte, significò, che nuovi ordini e più incalzanti costringevanlo alla partenza; e che un commissario apostolico, Monsignor Raccagni, Vescovo di Città di Castello, non tarderebbe ad esser mandato da Roma, per conoscere delle violazioni commesse contro la ecclesiastica immunità. Seppe la Repubblica, d'altra parte, venire in compagnia del Raccagni un fiscale ed un notajo; il che manifestava l'intendimento di sottoporre a processo le sue operazioni; la qual cosa vie più irritolla contro il cardinale, scoprendo il tranello tesole da costui, che pascendola di fallaci e insidiose promesse, aveva voluto persuaderla a rimanersi inattiva. Quindi riprese le negoziazioni col Marchese di Castel Rodriguez, raccomandando, efficacemente si adoperasse, onde la corte di Roma non inviasse altrimenti il commissario, intendendo essa di voler salva la propria libertà: perocchè quella sorta di commissarj, muniti di occulti poteri, non ai liberi potentati, ma sibbene spedivansi alle città suddite della Chiesa, alle quali impropriamente pretenderebbesi di equiparare Lucca, in cui non erasi mai tollerato verun atto di giurisdizione straniera, senza consentimento dei reggitori. Tanto più volentieri essi ricorsero al Castel Rodriguez, in quanto che aveva dato, non guari prima, prova d'interesse verso la Repubblica, nell'occa-

sione che un cardinale erasi lasciato sfuggir di bocca « voler « Roma spiegare autorità, e rifarsi dei riguardi che conveni- « vale usare con altri principi »; avendo risposto: « non do- « versi Lucca risguardare qual potenza debole, dacchè forte « rendevala la protezione di Spagna ». Tutto però riuscì vano, perchè il Franciotti teneva il bandolo di quell' intricata matassa, e ne svolgeva le fila a sua posta. In prova della costui oltrepotenza, basti l' addurre, ch' ei, prima di partire, come fece, da Lucca, rese istrutto il governo per mezzo del suo confessore, che qualora esso decidesse con giustizia temperata da clemenza la causa di Nicolao, farebbe immantinente sospendere l'invio del commissario, e piegherebbe a mansuetudine Urbano VIII. Siccome era voce anche in Roma che la spedizione di quel processo, sia per grazia, sia per giustizia, faciliterebbe l'esito delle pendenti controversie, condannò il Senato Nicolao Franciotti all' esclusione perpetua dagli onori, e a due anni di carcere, riputando mitissima la pena rispetto al fallo. Così però non l' intesero il cardinal Vescovo, e la corte di Roma, che ravvisarono il castigo eccessivo, e ne ascrissero il rigore allo sdegno de' Senatori contro il Vescovo stesso. Per altro tenevasi a bada l' orator cattolico con dargli a credere si sospenderebbe l' invio del commissario, ed anco si accetterebbe un inviato dalla Repubblica: di che questa mostravasi soddisfatta, purchè costui fosse il Lucchesini, e a condizione che si avesse da trattar soltanto dell' ultimo arresto dello staffiero, e del divieto delle armi; nè si pretendesse giammai di far recedere il Senato dalle prese determinazioni sul conto dei fratelli del Vescovo (12).

Pendente quel trattato, il Raccagni scrisse agli Anziani, da Bologna: essere in viaggio per Lucca, ove ricercherebbe la verità de' fatti che avevan turbato la reciproca corrispondenza fra l' ecclesiastica e la secolar potestà, per applicar tostamente gli opportuni rimedj. Al che risposero: udir con ammirazione siffatta novità, e desiderar di conoscer questi fatti; mentre fra le due potestà non correvano gravi dissidj, e riservandosi a fare le dovute considerazioni su ciò ch' ei si proponesse d' eseguire, quando avesse palesato il suo intendimento. Ma costui, proseguito il cammino, giunse sul confine dalla parte di Pescia, dove fu incontrato da Martino Gigli,

mandatovi dalla Repubblica con buon numero di soldati. Quivi pregato a notificare le istruzioni che teneva dal Pontefice, il Raccagni porse al Gigli un Breve disteso per le generali, sull'incarico di chiarire i pregiudizj recati all'immunità ecclesiastica, e alla dignità cardinalizia e vescovile, con ingiunzione al governo di prestare in ciò ajuto e favore. Poco soddisfattone il Gigli, insistè perchè più apertamente manifestasse le sue facoltà, dappoichè era la Repubblica in diritto di conoscerle innanzi. Alla repugnanza del deputato, che disse non corrergli verun obbligo di dar conto intempestivo di sue future operazioni, rispose il deputato con dignità e fermezza, non potergli permettere di porre il piede sul territorio della Repubblica. Acerbamente risentissi il Raccagni, e riprese cotal modo di procedere, come quello che impediva ai ministri pontificj l'esercizio di loro giurisdizione; indi, soggiungendo essere il Papa *signor del mondo*, invocò le bolle che anatematizzano chi frammette cosiffatti impedimenti, e tornò indietro col vicario Bottini, che era andato a complire con lui sul territorio toscano, dopo avere inutilmente tentato di lasciare al Gigli, o ad alcuno del suo seguito, una protesta in iscritto, che, per manco d'altro, affisse sur un termine del confine, dando poi fuori nel giorno stesso un monitorio contro la persona del Gigli (13).

Prevedendo il Consiglio la burrasca che minacciavalo, volle che i nobili fuori di turno, e i cittadini tutti conoscessero le più minute particolarità dell'accaduto, acciò rilevassero le ragioni che assistevano la Repubblica. Compilato pertanto un ristretto, fecesi leggere nel colloquio, e circolare nelle confraternite urbane, secondo il tenore praticato per le controversie col Vescovo precedente. Il governo scrisse in pari tempo a Roma, pregando l'ambasciator cattolico di perorar nuovamente la causa, e render noto il fermo intendimento de' nobili tutti di mantenere la propria libertà, e il proprio decoro a fronte delle minacciate censure, perchè appunto tal minaccia, e la promessa del Vescovo d'allargar la mano sul conto del commissario se si fosse usata clemenza a Nicolao, mostravano evidentemente, « come quelle armi spirituali date da Dio all'apo-« stolica sede pel mantenimento della Chiesa e per difesa del « cattolicismo, volessero adoperarsi per interessi al tutto se-

« colari ». Siccome Roma perseverava nell' esclusione del Lucchesini, parve opportuno in questo di secondarla; tanto più che la nuova ambasceria tenderebbe particolarmente a coonestare l' abboccamento del Gigli col Raccagni: oggetto ben diverso da quello della prima, cui potrebbesi far luogo di poi, quando si ottenesse il presente intento, e fosse rivocato al commissario l' ordine di procedere. Ma qui appunto stava il nodo della difficolta; nè Roma voleva tornare indietro. Il Castel Rodriguez comunicò alla Repubblica certi capitoli, a forma dei quali doveva il commissario entrare in Lucca, e operar lentamente, non esaminando che persone di chiesa; mentre un inviato, tranne sempre il Lucchesini, sarebbe ammesso dal Papa: annullasse intanto la Repubblica i suoi decreti circa l' arresto dei famigliari del Vescovo portatori d' armi, e dimostrasse la prigionia di Nicolao non essere contro la libertà ecclesiastica: dopo di che seguirebbe la revocazione del commissario; l' oratore di Spagna chiederebbe alla Repubblica la grazia di Nicolao, e al Papa, che inducesse il Vescovo a proibire, tempo un mese, ai suoi dipendenti la delazione dell'armi. Consentiva il Senato a ricevere il vescovo Raccagni, ma con altro titolo fuorchè quello di commissario, e quando non s'ingerisse di cose pregiudizievoli alla potestà secolare, spezialmente riguardo ai Franciotti. Chiedeva inoltre fosse ammesso il nuovo ambasciatore a giustificare il loro arresto, come non lesivo l'ecclesiastica immunità, come pure il rifiuto di ricevere il commissario; aggiungendo che, riguardo a Nicolao, suddito della Repubblica, a lei era riservato il fargli grazia, lasciando frattanto da banda l' affare della delazione dell' armi. Pochi giorni dopo questa risposta, il vicario Bottini fece pubblicare la scomunica maggiore contro Martino Gigli, e al Bagno alla Porretta, ove stanziava il Raccagni, furono affissi cedoloni contro alcuni magistrati lucchesi, senza nominar gl' individui, e contro altri cittadini designati col proprio nome: ai quali tutti comminavasi la scomunica, a cui si unirebbe l' interdetto generale della città, ove non si abrogassero gli atti che ferivano le ecclesiastiche leggi, e non si restituissero in piena libertà i fratelli del Vescovo. Nonostante la scomunica, fu il Gigli lasciato seder nel Consiglio, e trattare con chiunque; sendo avviso di più teologi, che non meritasse l' inflittogli castigo.

Frammezzo a tanti disturbi, incuoravano la Repubblica le promesse del re Cattolico, che dicevasi pronto ad usare l'autorità e le armi, ove ne facesse d'uopo, in suo soccorso (14).

Siccome le condizioni dell'aggiustamento nuovamente pervenute da Roma, furono più gravose delle precedenti, fu forza inferirne che il cardinal Vescovo, il qual promesso aveva di coadjuvare le ragioni della Repubblica, si adoperasse invece a tutt'uomo per contrariarla. Eccone il sunto: Il Gigli osservasse puntualmente le censure; il Senato rivocasse gli editti contro le immunità ecclesiastiche; il Raccagni, ammesso in città qual commissario, prendesse ad esercitarvi giurisdizione sopra chiunque, non più contro i soli ecclesiastici, e particolarmente inquisisse per la causa de' Franciotti; la Repubblica inviasse un altro gentiluomo munito di credenziali, particolarmente indicate; rivocherebbe il Papa l'autorità del commissario, quando lo appagassero i motivi espostigli dall'oratore, il quale dovesse pienamente chiarirlo, non contenere la detta causa verun che in onta dei diritti della Chiesa; finalmente, il Castel Rodriguez mettesse in carta che la Repubblica, innanzi di conoscere la decisione pontificia, libererebbe Nicolao Franciotti, senz' obbligo di malleveria, la quale dovesse cessare anche pel fratello Bartolommeo; rimossa per ambedue la taccia di aver contravvenuto alle patrie leggi per l'interposizione di principi stranieri in loro favore. Parecchie di queste condizioni apparivano troppo umilianti per uno stato indipendente nel temporale dalla Santa Sede, e alcuna in opposizione alle leggi della Repubblica; mentre, nel complesso, ridondavano di contraddizioni. E in fatti, se volevasi esaminare il punto di violata giurisdizione nel processo criminale, a che pretender la libertà de'prevenuti, prima di risolver quel nodo? Perchè, laddove la pena di Nicolao costava di prigionia, e di privazione dagli onori, abolir la prima sola, dacchè, se verificavasi lesione d'immunità, neppur la seconda doveva schivar le censure? Laonde fu risposto al marchese, non potersi trattare su queste basi (15).

Per tentate macchinzioni di salvar dalla carcere Nicolao Franciotti, il Consiglio ne ristrinse la custodia, e fece anche sostenere il fratello Bartolommeo con altri congiunti e aderenti del cardinale. Mentre compilavasi nuovo processo a in-

vestigazione di codesti tentativi, il commissario apostolico diè fuori, nel 5 marzo, nuovo monitorio contro varj gentiluomini, che avean seduto nei collegj decemvirali nel secondo semestre del 1639, e nella deputazione incaricata del processo Franciotti; e inoltre contro il cancelliere maggiore, il bargello e suo luogotenente, e li custodi delle carceri. Tutti costoro venivano incolpati di lesa libertà e giurisdizione ecclesiastica, alcuni di vilipendio dell'apostolica sede, per la rejezione del commissario, ed altri di conculcamento della dignità cardinalizia, episcopale ed inquisitoria del prelato Franciotti, per costringerlo, a forza di vessazioni, a rinunciare alle sue prerogative. Riportava il monitorio un breve pontificio del 23 febbrajo, concedente al Raccagni la facoltà di mandar l'interdetto contro la città e lo stato, in un colla scomunica maggiore pei citati, se i decreti riprovevoli non si abrogassero, i fratelli del Vescovo non si dichiarassero immuni da ogni molestia, e i citati non comparissero entro un dato termine a produrre le loro difese innanzi il tribunale del commissario. Circa quindici giorni dopo, altro monitorio fu scagliato contro il collegio che allor sedeva, tacciando i nobili che il componevano, di complicità, per non avere abolito i decreti pregiudizievoli alla Chiesa, e liberato Nicolao Franciotti, quasi che potessero andare contro la volontà e la mente del Consiglio. Aumentando così di tratto in tratto il numero de' citati, procrastinavasi la fulminazione delle censure, nella speranza che, più tempo si frammetterebbe fra la minaccia e la pena, maggior travaglio ne proverebbero le coscienze di quei gentiluomini; e sul riflesso pur anco, che la rinnovazione del Senato, solita effettuarsi nel mese di marzo, offrirebbe per avventura animi più disposti alla sommissione de' loro predecessori. Ma i nuovi consiglieri, resi nei colloquj partecipi d'ogni cosa, o avevano consigliato quelle determinazioni, o approvatele: il perchè dovevan battere necessariamente la medesima strada. I recenti arresti posero il colmo allo sdegno di Roma, che non volle più udire di accomodamenti. Il Raccagni paragonava la Repubblica ad un infermo, cui la dilazione in apprestare i convenienti rimedi, prodotto avesse tal delirio da stracciare orribilmente le proprie carni, e far disperare della guarigione (16).

Si aggiunse lettera dello Spada governator di Roma, piena di sensi di amaritudine verso la Repubblica. Scriveva: lagnarsi Urbano, che essa, immemore di tanti benefizi compartitile dalla Santa Sede, durasse ne' suoi pravi disegni, e fidente nell'unione col vicino, presumesse far fronte alla Chiesa; mentre tutto aveva a temere da lui, e mentre l'esempio di Firenze e di Siena, cadute sotto il giogo mediceo, dovevano illuminarla sul proprio rischio; egli nulla volere delle temporali cose, ma solo intatta l'ecelesiastica giuridizione; come pure, servato il debito rispetto al vicario di Cristo; aver lungamente pazientato, ma di tanto voler egli render più forte il castigo, di quanto sin allora era stata soverchia la clemenza, con rinnovare gli antichi esempj, quando la diocesi Lucchese rimase orbata del suo pastore, e spartita nelle circonvicine. La risposta allo Spada fu nel senso più volte dimostrato: che la Repubblica nemmanco per ombra aveva mai inteso disturbare le immunità della Chiesa, nè altro voleva che giustificar sè medesima: il che di leggieri le verrebbe fatto, qualora, sospesa la pubblicazione del minacciato interdetto, volesse Sua Beatitudine ascoltare le sue discolpe. Sebbene il Castel Rodriguez facesse sperar probabile l'ammissione di un inviato, i fatti che s'incalzavan l'un l'altro, mostravano apertamente il contrario. Nel 29 marzo, il commissario scagliò la declaratoria della scomunica maggiore contro i citati, tutti contumaci al comparimento: la qual sentenza il vicario Bottini, sempre dimostratosi zelantissimo nell'eseguir prontamente gli ordini del Raccagni, notificò il 5 aprile, giorno del mercordì santo. L'interdetto cominciò il 14, vigilia della festa nazionale per la ricuperazione della libertà. Era vietato durante l'interdetto: 1.° il celebrar messe ed altri divini ufficj nelle chiese, salvo che a porte chiuse, con voce sommessa, senza suono di campane, e senza intervento di persone laiche; 2.° l'amministrare l'Eucaristia fuorchè agl'infermi; 3.° il celebrar matrimonj con ecclesiastiche solennità; 4.° il dar sepoltura in luogo sacro ai defonti (17).

Procurò il Consiglio di appigliarsi a quel partito che rimaneva il migliore, in quelle ardue congiunture, sia rannodando, mediante l'ambasciator cattolico negoziazioni con Roma, per rimuovere la taccia di mancar di rispetto al Pontefice;

sia sminuendo le conseguenze dell' interdetto pel popolo, che innocentemente sopportavalo, con fare in guisa che supplissero altre pie funzioni al difetto delle comprese nel divieto. Intanto la processione della libertà non mancò nè di frequenza di popolo, maggiore anzi dell' usato; nè di rispetto alla dignità del governo, benchè i rappresentanti fosser colpiti dalla scomunica. I Lucchesi tutti furon fatti consapevoli delle cose testè avvenute, con narrazione letta nelle confraternite, se abitanti della città, e comunicata loro dai giusdicenti, se distrettuali o vicariali. Laonde niuno proruppe in querele contro i reggitori, mostrandosi anzi appagato ciascuno della loro condotta in sì difficil bisogna, e pronto a spargere il sangue in difesa della libertà. Essi miravano, inoltre, a giustificarsi presso gli stranieri: il perchè affidarono al valentissimo giureconsulto Lelio Altogradi la cura di mettere in istampa il fatto, e le ragioni comprovanti l' invalidità delle fulminate censure; al che ei soddisfece, sotto il nome di Girolamo Beraldi, con tanto corredo di dottrina e di argomenti, che ben presto se ne diffuse il grido per tutta Italia: talchè da ogni banda, e da Roma spezialmente, se ne ricercavano avidamente gli esemplari. Il Granduca continuava a dar segni di cordiale amicizia verso la Repubblica, ordinando ai suoi parrochi presso il confine, di accogliere i Lucchesi nelle loro chiese, « per esser l' interdetto, locale e ingiusto nel suo principio ». Ma il reggimento, venuto in chiaro che si stesse compilando in Toscana uno scritto molto acre contro il Papa e i Barberini, insistè con premura, ed ottenne che quel libello non vedesse la luce, rifuggendo dal mostrar livore ed irriverenza verso la Santa Sede (18).

NOTE

(1) A. Armario 31, N.° 19, c. 114.
Riformagioni segrete degli 8. 19 maggio, 15 giugno, 6 luglio, 12 ottobre 1632, 18 maggio 1633.
Riformagioni pubbliche del 22 dicembre 1632.

(2) Riformagioni segrete del 30 giugno, 11. 14. 18 luglio, 4. 7. 9. 14. 22. 23 agosto, 28 settembre, 10. 17. 24 ottobre, 10. 17. 21 novembre 1634.

(3) Riformagioni segrete del 13 giugno, 28 settembre, 3. 24 ottobre, 10. 29 novembre 1634.
Riformagioni pubbliche del 16 giugno 1634.

(4) A. Armario 6, N.° 269. — Armario 12, N.° 66, c. 521 tergo.
Riformagioni segrete del 5. 18 gennajo, 2. 21 marzo, 31 maggio, 2. 23 luglio 1635, 5 ottobre 1638.

(5) Riformagioni segrete del 21 febbrajo, 21 marzo, 11. 20. 26 aprile, 9. 31 maggio, 15. 21 giugno 1635.
Furon due i contratti di confine tra Lucca e Modena. — A. Armario 9, N.° 189, N.° 201.

(6) A. Armario 21, N.° 273. — Armario 29, N.° 77.
Riformagioni segrete del 27 aprile, 23 maggio, 18. 19. 21 giugno, 6. 17. 20 luglio, 15 settembre 1635; 11. 15. 21. 29 febbrajo, 28 aprile, 27. 30 maggio, 10 luglio, 9. 14 agosto, 21. 22. 28 novembre 1636.
Riformagioni pubbliche degli 11 maggio 1635.

(7) A. Armario 13, N.° 7, c. 14. 136. 139. 184 tergo. — Armario 22, N.° 155. — Armario 23, N.° 74.
Riformagioni segrete del 17 marzo, 27 novembre, 18. 29 dicembre 1637; 19. 21 gennajo, 31 marzo, 11 maggio, 15. 16. 21. 22. 28 giugno, 26 luglio, 6. 11. 27 agosto; 10. 23 settembre, 8. 12. 14. 15. 19. 22. 26. 29 ottobre 1638.
Riformagioni pubbliche del 1.° aprile 1637 e 29 ottobre 1638.

(8) Riformagioni segrete del 9. 28 settembre, 2 ottobre 1638; 1 febbrajo 1639.
(9) Riformagioni segrete degli 8. 9. 11 giugno, 12. 16. 23. 26 novembre, 1. 3. 10. 14. 15. 16. 18. 22. 24 dicembre 1638.

(10) A. Armario 13, N.° 2, c. 477. 503. 545. 551. 594. 607 e segg. — N.° 24, c. 37.

Riformagioni segrete del 9. 17. 18 marzo, 6. 17 maggio, 15. 19. 21. 22. 29 luglio, 1. 8. 17. 22. 23 agosto 1639.

(11) A. Armario 13, N.° 2, c. 707. 732, e da c. 765 a c. 797.
Riformagioni segrete del 17. 30 agosto, 2. 5. 9. 10. 12 settembre 1639.

(12) A. Armario 13, N.° 2, c. 859. 926. 1009; — N.° 3, c. 1299. 1300. 1311.
Riformagioni segrete del 13. 26 settembre, 11. 14. 17. 19. 25. 29 ottobre, 2. 4 novembre 1639.
Dette pubbliche del 19 ottobre 1639.

(13) A. Armario 13, N.° 3, c. 1536, 1561. — N.° 4, a c. 1688 a c. 1693. — N.° 19, foglio 3.°
Riformagioni segrete del 15 ottobre, 15. 17. 21. 22. 24 novembre 1639.

(14) A. Armario 13, N.° 4, c. 1670. 1969. 2007. 2010. 2057. 2112. 2169. — N.° 19, foglio 15.°

(15) A. Armario 13, N.° 5, da c. 2545 a c. 2550.
Riformagioni segrete del 10. 23. 27 febbrajo 1640.

(16) A. Armario 13, N.° 6, c. 2725. 2778. 2781. 2856 tergo, 2862. 2872. — N.° 22. — N.° 32.
Riformagioni segrete del 13. 19 gennajo, 24 febbrajo 1640.

(17) A. Armario 13, N.° 6, c. 2868. 2898. 2923 a 2935. 3051. 3225. — N.° 19, foglio 16.°
Riformagioni segrete del 29. 31 marzo, 2. 5. 6. 13. aprile 1640.

(18) A. Armario 13, N.° 7, c. 3538. — N.° 8, c. 4022.
Riformagioni segrete del 12. 14. 17 aprile, 11. 15. 22 maggio, 15 giugno 1640.

Capitolo VI.

Seguito e fine delle questioni col vescovo Franciotti. — Mali epidemici. — Compimento delle mura urbane. — Scolo del lago di Sesto. — Lite coi canonici della Cattedrale. — Sussidj all' Impero. — Questioni per confini con Modena e colla jura del Vescovo. — Arginazione del Serchio. — Atto violento di alcuni Lucchesi contro Pietrasanta, e irritazione del Granduca.

(1640-1700)

Un carteggio fra certi aderenti del Vescovo in Roma, e il vicario Bottini, intercettato dal Governo, disvelò molte particolarità comprovanti la loro irritazione pei rigori usati contro i parenti del prelato, e i continui maneggi intesi a frastornarne la prosecuzione con iscuotere le coscienze dei Senatori, nella speranza che il popolo, colpito dall' interdetto, li costringesse a umiliar la fronte. Ma, come fu detto, niuno ne mosse lamenti; e queglino fidando nella propria incolpabilità, osservavan tranquilli qual piega prendesser le cose, senza darsi pensiero dei termini poco misurati di quella furtiva corrispondenza (1).

A fronte di contegno sì fermo nel reggimento, e sì tranquillo nel popolo, il cardinale Antonio Barberini, che sin allora avea dato poco ascolto alle premure del Castel Rodriguez per la sospensione delle censure, prese ad esortare il duca di Medina, vicerè di Napoli, onde mettesse innanzi qualche via d' accomodamento; mostrando gradire che il trattato si conducesse piuttosto per mezzo suo che per quello del Marchese. Aliena la Repubblica dal disgustare veruno di quei due agenti Cattolici, pregò il vicerè d' interporsi per la sospensione, ma seguitò a trattare per gli altri capi coll'ambasciatore spagnuolo. L' assenza da Roma del cardinal Franciotti, spedito per un triennio legato a Ravenna, prometteva più agevole l' esito della negoziazione. Frattanto il Barberini, quando dava buone parole, quando andava tergiversando, mandando la risoluzione per le lunghe.

Tentò anche il duca di Modena, con profferte di danaro e di gente, perchè invadesse lo stato lucchese, senza però trovare

ascolto; niun principe amando di entrare in quel ballo. La corte di Madrid colmava i nostri di dimostrazioni di benevolenza e di protezione; talchè un dotto teologo spagnuolo ne assunse la difesa. I suoi argomenti, convalidati da molte soscrizioni di ecclesiastici suoi compatriotti, e dall' assenso del collegio padovano, videro la luce con soddisfazione della Repubblica; che contenta d' impugnare l' arma potentissima della ragione, rimosse costantemente tutto che sentisse di animosità e d' ingiuria. La qual moderazione fu commendata generalmente, e in Roma istessa le guadagnò un validissimo protettore nel cardinale di Sant' Onofrio, fratello del Papa. In una lettera al suo nepote, cardinale Antonio, altamente disapprovò il contegno tenuto verso la Repubblica, e la soverchia precipitazione di ricorrere a mezzi violenti, quando le cose non erano ben chiarite, e mentre poteva fondatamente conghietturarsi che le censure riuscirebbero inutili al tutto (2).

Malgrado l' infiacchimento della monarchia spagnuola per le ribellioni del Portogallo e della Catalogna, che rendeva meno efficace la costei mediazione, avendo ella bisogno, per proprio conto, dell' ajuto di Roma per sottomettere colle scomuniche que' popoli turbolenti; progredivano assai bene le negoziazioni col Pontefice, cui la Repubblica spedì Cesare Burlamacchi suo residente in Firenze, senza insister più oltre sulla precedente sospensione dell' interdetto, per far mostra di sommissione. Molta destrezza usò l' oratore nell' udienza del Papa; il quale non solo accolse benignamente le discolpe della Repubblica, ma parlò in sensi molto diversi dagli acerbi modi sino allor praticati. Imperocchè disse non volersi altrimenti frammettere nella causa de' Franciotti, della quale non importavagli più che tanto; aver mandato il Raccagni a solo fine di prendere informazioni, e quindi riferire a lui stesso; nè le presenti controversie aver punto sminuito il suo affetto verso la Repubblica, che ei risguardava come sua patria, e cui non tarderebbe a perdonare ogni trascorso, colmandola di nuovi favori: talchè, per giovarle, metterebbe sossopra lo stesso stato pontificio. « Ho biasimato, soggiunse, il cardinal mio « nipote che con troppa precipitazione fulminò l' interdetto ». Indi rammentò i travagli che aveva da Francia e da Spagna; conchiudendo si trovasse un temperamento da salvare ad un

tempo e l'onor suo e quello della Repubblica, che, come potenza cristiana, doveva cooperare a servare intatta la dignità della Santa Sede. A tal segno era scaduto dalla grazia della corte il cardinal Franciotti (che, del resto, nella sua legazione non si condusse a grado de' Barberini), da porre ella in non cale il processo dei fratelli di lui, che pure era stato il motivo principale degli usati rigori. Bastò che il Burlamacchi chiedesse innanzi tutto la sospensione dell'interdetto, per ottenerla di subito. Nel 24 marzo, domenica delle Palme, fu pubblicata in Lucca, pel termine di un mese, e venne indi prorogata di mano in mano sino al finale accomodamento. Andò questo in lungo, stantechè il Senato, fermo nel non voler tollerare detrimento della propria giurisdizione, insisteva perchè il Raccagni, prima di essere ammesso, palesasse le sue facoltà, e dichiarasse di non procedere contro ai laici. Quindi, siccome interessava che il Burlamacchi tornasse alla legazione di Firenze, gli succedè a Roma Cosimo Bernardini, le cui credenziali furon soggetto di qualche discussione con quella corte: durante la quale, stanziò il Consiglio, non potessero altrimenti risolversi che col suffragio de' sette ottavi le cose pertinenti ai fratelli del Vescovo, a fine di render vane le raccomandazioni di autorevoli personaggi, nel caso che ne venissero presentate (3).

In questo, dichiarata la guerra tra Francia e Spagna, decretaronsi provvisioni di difesa, e si forniron soccorsi di uomini e di contante al vicerè di Napoli e al governator di Milano. All'ambasciator cesareo in Venezia, che chiedeva un imprestito di scudi centomila in nome del suo signore, fu posta innanzi la impossibilità di contentarlo, stante l'esaurimento dell'erario, cagionato dal grandioso lavoro delle fortificazioni, e dalle spese del contagio: onde non ebbe effetto la domanda.

Duravano intanto i pericoli della guerra; per la qual cosa i governi d'Italia, e spezialmente il Toscano, facevano grandiosi armamenti, i quali costrinsero anche la Repubblica ad aumentare i mezzi di difesa. Un falso allarme, cagionato nella notte de' 3 novembre da spari di archibugio sul confine pesciatino, fece armare la cittadinanza, ed accorrere le cerne del contado; ma giunsero tosto sicuri riscontri, che dissiparono qualunque timore (4).

Gravi difficoltà insorsero circa il tenore della lettera da indirizzarsi al Papa, le quali non furono appianate che nell'anno seguente. Frattanto il Consiglio liberò dal carcere, prima Bartolommeo, indi Nicolao Franciotti, rilegandoli ambedue nello stato fuori della città, il primo per sei mesi, l'altro per dieci anni; a condizione che veruno di loro potesse riportare mitigazione di pena, se non se col partito de' sette ottavi (5).

Seguì finalmente la tanto sospirata concordia. Presentò il Bernardini a papa Urbano lettera del Collegio degli Anziani con cui protestava della sua costante devozione verso la Sede Apostolica, e rappresentavale, *in fede di leal signoria*, che i procedimenti contro i fratelli del Vescovo, motivati da lunga mano da essi medesimi, con dar motivi di sospetto in materie di stato, riconoscevano cause meramente laicali, nè miravano a ledere menomamente le immunità ecclesiastiche, nè la dignità cardinalizia e vescovile. Accertavano ugualmente gli Anziani, non essersi mai ordinati divieti di delazione d'armi ai famigliari del Vescovo, ma si essersi questo pregato a far osservare ai suoi la legge generale su tal materia; e non aver giammai tollerato che s'inserissero nelle scritture pubblicate a difesa, cose pregiudicevoli alle dette immunità, ai sacri canoni, o all'autorità del supremo pastore della Chiesa.

Fu fermato che sarebbesi ammesso il Raccagni, purchè mostrasse il breve di sue facoltà, ed accertasse che teneva ordine di non ingerirsi di cose spettanti al Governo, nè tampoco dei motivi della carcerazione de' Franciotti. Entrò in Lucca il 14 marzo senza neppure annunziarsi col titolo di commissario; ed avuta udienza nel giorno di poi dal Collegio degli Anziani, fece le volute dichiarazioni, prese informazioni sull'osservanza dell'interdetto, e ripartì il 21. Dopo dieci dì, il Pontefice levò ai gentiluomini, rappresentati dal Bernardini, la scomunica, e rivocò l'interdetto, sin allora tenuto sospeso. Infine Urbano, con amorevolissimo breve indiritto al reggimento lucchese, il dichiarò pienamente rintegrato nella sua grazia (6).

Qui cade a proposito l'avvertire, che il chiarissimo Cesare Lucchesini, nel parlare della rammentata scrittura di Lelio Altogradi, mostra di pendere indeciso tra il detto di quell'insigne giureconsulto, ed una replica, non consegnata alle

stampe, che vi fece il vicario Bottini. Osserva che dissentono costoro nella parte narrativa, essendo ciascuno « tutto inteso a difendere la propria causa, non a dar giudizio scevro da passione »: ma corre troppo divario circa la fede che merita la prima sulla seconda scrittura. Quella del finto Beraldi riportò l'approvazione de' Senatori tutti, compresi eziandio quelli fuori di turno: talchè rappresenta l'opinione concorde di tutto il ceto patrizio. Al contrario, la risposta del Bottini comparisce solamente l'opera di un privato, mostratosi fieramente accanito, ed al sommo rigoroso nell' eseguir l' interdetto. Senza che, il raffronto della narrazione del Beraldi colle numerose carte del Governo, la giustifica pienamente concorde a queste. Altra prova evidentissima di sua veracità, sarà da me prodotta ad altro luogo. Tenta inoltre il Lucchesini di scolpare per ogni verso il cardinal Franciotti; facile, secondo lui, ad esser tratto in errore, anzichè prono per indole a suscitar disturbi alla patria. Ma se egli avesse tolto ad esame i documenti di siffatta controversia, avrebbe dovuto convincersi che, salvo il mostrar dolcezza e moderazione con le parole, troppo abusò del favore della corte pontificia per colmare d'aggravj i suoi concittadini, che trovaron giustizia sol quando ei perdè quel favore (7).

Agli ambasciatori inviati dalla Repubblica per l'esaltazione di papa Innocenzo X, fu data istruzione d' insistere contro il ritorno del Franciotti alla diocesi, « che colle sorde macchina-« zioni, e cogli scritti pervenuti in mano del Governo, erasi « chiarito nemico della Repubblica, ed autore de' patiti di-« sastri; nè aveva passato di poi alcun buono ufficio con lei ». Per tali pratiche si ottenne ch' ei rinunciasse al vescovato, e vi fosse sostituito Gio. Battista Rainaldi milanese. Dopo la qual rinuncia parve cessasse ogni rancore nel porporato, esibendosi pronto ai servigj della Repubblica; alla quale recò veramente, in processo, segnalati vantaggi colla sua interposizione (8).

Tralasciarono i canonici della cattedrale, per la festa della Libertà, le consuete dimostrazioni di ossequio verso la persona del Gonfaloniere: il perchè privolli il Senato del braccio secolare, come pure di altri privilegj nascenti da antichi concordati, ed ordinò si riguardassero i sudditi della loro jura al paro de' forestieri; nè potesse il Capitolo ritornare in grazia, che

per li sette ottavi de' suffragj; con dichiarazione però che non intendevasi d' inferir pregiudizio alle ecclesiastiche prerogative. Malgrado ripetuti contrassegni di deferenza e di pentimento, questa riformagione non fu così tosto cassata (9).

Ardeva da qualche anno la guerra tra Francia e Spagna, con non leggiero travaglio d' Italia. Sebbene la Repubblica pendesse pel re Cattolico, della cui protezione abbisognava, ciò nondimeno non mancava ai riguardi consigliati dalla prudenza (sì necessaria alla conservazione de' piccoli stati) per non disgustare scopertamente il Cristianissimo. Davanle non poco pensiero gli occulti maneggi delle corti Medicea ed Estense, da molto tempo ansiose di opprimerla e spartirsene il dominio, temendo non l'avvicinamento delle forze di Francia avesse a recarle l' estremo danno, ove secondassero codeste ambizioni. Pronti ed opportuni provvedimenti di difesa, guiderdoni a coloro che palesassero le trame de' confinanti, arti diplomatiche, spesso profittevoli nelle congiunture scabrose, ogni maniera d' agevolezze nel transito delle soldatesche francesi, camparono i reggitori dal temuto pericolo (10).

Ma se non ebbe molestie al di fuori, altre calamità vennero a colpir la Repubblica internamente. Imperocchè un morbo epidemico, dopo aver prima afflitto Genova e Toscana, si diffuse anche sul Lucchese, spiegandovi quando maggiore quando minore intensità per tre anni consecutivi. I reggitori, memori tuttavia degli orrori del passato contagio, ne furono grandemente costernati, temendone altrettanto funeste le conseguenze. Quindi furon solleciti a prendere tutte quelle provvidenze sanitarie che stimarono confacenti al bisogno, ed anche si adoperarono di calmare l' ira celeste, con pubbliche preci e processioni di penitenza. Atterriti dalle frequenti mortalità, vollero inoltre sicurare le proprie coscienze con sottoporre a rigoroso esame la condotta tenuta nelle ancor fresche controversie colla Chiesa, per ammendare tutto che vi riscontrassero di riprensibile. Davano qualche inquietudine ai Senatori il rigore usato coi canonici della cattedrale, rigettandone le istanze, per essere rintegrati nel godimento de' loro privilegj, e l' andamento delle passate questioni col Vescovo. Quanto al primo, nacque dubbio non bastasse la riserva circa l' intenzione di rispettare l' immunità ecclesiastica; la quale in fatto poteva credersi pregiu-

dicata, sempre che ne incoglieva danno ai sudditi del Capitolo, d'altra parte innocentissimi dell'affronto usato al Governo dai loro signori. Quindi la riformagione, mentre sapeva d'ingiustizia, violava per avventura i sacri canoni, perchè sancita in odio del Capitolo, e con animo di gastigarlo ne' suoi dipendenti. Dopo lunghe consultazioni, aderì finalmente il Senato, col richiesto partito de' sette ottavi, al desiderio de' canonici, rintegrandoli nella sua grazia e nel godimento di loro antiche prerogative. Pel secondo capo, temevasi della validità della grazia conseguita, quando non fossero state al tutto sincere le ragioni esposte al Pontefice: senza che davano qualche pensiero, e il tenore degli scritti apologetici, e alcune dimostrazioni popolari di poco rispetto al prelato. Volendo quindi anche per questo lato mettere in quiete le proprie coscienze, presero a trattarne col Vescovo Rainoldi; e a fine di chiarirlo pienamente dell'accaduto, ne fu distesa nuova e particolareggiata narrazione, che dee senza meno riputarsi sincera, poichè compilata sotto l'influenza che esercitava sugli animi il terrore cagionato da quella pubblica calamità, che richiamavali appunto a gravi pensieri, e a spogliarsi degli affetti e passioni mondane. Ma ciò che fu scritto allora, concordava pienamente con quanto aveva innanzi narrato l'Altogradi; ed è questo l'argomento che io m'era riserbato in ultimo di allegare a dimostrazione della verità delle ragioni e dei fatti esposti in quella scrittura. Mentre si adoperava il buon Vescovo per rischiarare quel punto, e rassicurar le coscienze, fu colpito dalla morte; onde il Consiglio richiese il parere di ecclesiastici forestieri, dotti in divinità, i quali nulla trovarono da riprovare nell'operato dal Governo in tutto il corso della controversia, ed acquietaronlo pienamente. Intanto anche il morbo si dileguò, dopo aver mietuto nella città, secondo che fu scritto, circa ottomila persone, dal 3 giugno 1648 al 29 dicembre 1650 (11).

Avuto sentore che trattasse il Granduca di comprar Pontremoli dalla corte di Madrid, tentò la Repubblica di frastornare il trattato, per farne acquisto ella stessa; ma non le venne fatto di conseguire l'intento, essendo stata conclusa quella cessione di dominio a favor di Toscana, ed avendola l'imperio ratificata (12).

A questa metà del secolo XVII, rimase compiuta l'opera grandiosa delle fortificazioni. Se in progresso di tempo essa poco raggiunse lo scopo di una valida difesa, non è certamente da accagionarne i magistrati che la diressero, imperocchè non si rimasero dal consultare i più esperti nell'arte militare, e dall'attenersi alle regole, che, nello stato della scienza in allora, riputavansi le migliori. Il successivo perfezionamento introdotto nell'arte di condurre gli assedj, e l'invenzione di nuovi strumenti da offesa, rendettero pressochè inutile il sacrificio di novecentomila scudi; spesi non pertanto a buon fine per la sicurezza della città, cui rimase tuttavia un ornamento di singolar bellezza, e soggetto di ammirazione agli stranieri (13).

Dissipato ogni scrupolo pel fatto delle passate controversie col Vescovo, suscitaronsi nuove questioni ecclesiastiche. L'inquisitor di Pisa dicevasi munito di facoltà simile anche per Lucca, e pretese di far esami e processi nel monastero rurale dei Mendicanti di San Cerbone. Il che forte incresceva al Governo per due motivi: 1.° perchè da lungo tempo godeva del diritto d'impedire l'esercizio nella diocesi lucchese d'atti di giurisdizione ecclesiastica, senza il suo consentimento, e senza che prima gli fossero palesate le commissioni di Roma; 2.° perchè la sola autorità ordinaria vescovile doveva procedere nelle cause di Sant'Uffizio. Persistendo l'inquisitore nel suo disegno, non ostante i reclami del Vescovo, la Repubblica, intollerante di questa doppia violazione de' propri e degli episcopali diritti, spedì a Roma un ambasciatore, che ottenne un ordine per l'inquisitore di dover desistere da qualunque atto per Lucca, e di rinunciare al titolo impropriamente usurpato.

In questa breve negoziazione servì egregiamente la Repubblica il cardinal Franciotti; sia che volesse far dimenticare i torti passati, sia che mirasse a giovare ai propri fratelli, ritornando, con tal mezzo, in grazia del Senato, certo è che questo gliene fu riconoscente. In quello che trattavasi l'affare dell'inquisitore, tornò in campo anche l'ammissione de' Gesuiti, sempre sotto il pretesto dell'educazione della gioventù. Malgrado due relazioni favorevoli a codesta novità, volle il Consiglio udire altri deputati, che la pensarono diversamente; e finì coll'imporre su di ciò perpetuo silenzio (14).

Toccammo, al 1624, che il Governo lucchese aveva verbalmente promesso al Toscano d'impedire che le acque sovrabbondanti del Serchio andassero a scaricarsi nel lago di Sesto: al qual fine chiedevasi dai Toscani l'arginazione del fiume, e l'opposizione di una cateratta poco distante dal perno dell'Ozzeri, ossia da quel punto in cui se ne divide lo scolo, parte nel Serchio, e parte nel lago. Ma la Repubblica non si era data pensiero di contentarli, tuttochè, pel succedersi delle fiumane, continuasser costoro a tener chiuse le cateratte di Vico, con pregiudizio notabile della pianura lucchese. Al 1637 ripeteron la minaccia del 1624; cioè, che non apponendosi nel corso di un anno stabile riparo allo scaricarsi delle acque del Serchio nel lago, rialzerebbero l'argine verso Bientina, e chiuderebbero puranco con cateratta lo sbocco del lago nella Serezza. Allora scusossi il Senato col Granduca, allegando i gravi dispendj incontrati pei rumori guerreschi, e a causa del contagio; ed accertò che avrebbe dato opera in breve a quei lavori che di comune assentimento fossersi riputati necessarj. Ma nel determinarne la natura e il modo di eseguirli, si erano andate cumulando difficoltà a difficoltà, a fine di procrastinare le risoluzioni; con danno però maggiore per la Repubblica, perchè i Toscani tenendo quasi di continuo chiuse le cateratte di Vico, eran cagione che le acque del lago rigurgitassero sull'adiacente pianura: tantochè nel 1646, cresciute per le dirotte piogge, dilataronsi fino a Pontetetto. Consigliò frattanto l'ingegnere Parigi, si aprisse un altro emissario al lago, mediante fossa che si denominò *nuova Serezza*, laddove quella del 1560 fu detta dipoi *antica Serezza*. Ottenevasi la nuova allargando e rettificando il canale Serezzina, ed intestandola coll'antica al di sotto delle cateratte di Vico, le quali non potevan quindi opporre verun ritegno allo scolo del lago. Questo divisamento riportò l'approvazione di ambo gli stati nel 1651; ma solo nel 1655 poteron esser concordati gli articoli del trattato, il decimosettimo dei quali prescriveva: « che « la Repubblica provvedesse al trascurato o artificioso trapas- « samento delle acque del Serchio nel lago ». Indi posero mano i Lucchesi all'esecuzione del lavoro; che rimase compiuto nel 1662, colla spesa di scudi trentanovemila, rimborsata in gran parte alla camera dagl'interessati. Ma siccome la nuova

Serezza riuscì alquanto tortuosa, e siccome i rii che vi facevan capo, ne colmavano il letto, non produsse quel frutto che i nostri se ne attendevano (15).

Contentandomi di toccare di volo il mutamento della guardia di palazzo da individui assoldati in diverse parti d'Italia, a Svizzeri condotti dal cantone cattolico di Lucerna; e la decapitazione di Bernardino Piccini e Giuseppe Altogradi, rei non d'altro che di aver tenuto discorsi intorno al modo di rovesciare il Governo, senza alcun disegno di esecuzione; passerò a dire di una nuova questione coi canonici della cattedrale. Ebbe essa principio dal taglio di alcuni boschi dalla parte della marina, che la Repubblica teneva indubitatamente per suoi, laddove il Capitolo pretendeva fossero compresi nella jura di Massarosa. A detto del Governo, la giurisdizione del Capitolo ristringevasi fra Massarosa e il lago di Massaciuccoli; e quella del Comune, dalla fossa *Colubraria* estendevasi al mare. Lo statuto ultimo del 1539 segnavane accuratamente i confini, e vietava il taglio di quei boschi pubblici, la conservazione dei quali era riputata necessaria per opporre una barriera all' impeto de' venti marittimi. Invocando pertanto la disposizione dello statuto, ordinò il Consiglio si conoscesse delle contravvenzioni commesse da un decennio per tagli di legnami entro quello spazio. Ricorse allora a Roma il Capitolo, senza che valesse a distornelo l' interposizione del cardinale Vescovo Girolamo Buonvisi: onde anche la Repubblica dovè produrre le sue ragioni innanzi la corte pontificia.

In questo, e nel maggior uopo del favore del Papa, sopraggiunse altra novità, allora più che mai inopportuna. Alessandro VII esortava con breve ad ammettere i Gesuiti, pel solito motivo di soprintendere all' educazione della gioventù. Schermironsi i padri con mettere innanzi le solite ragioni, e il non esser giammai riuscito di riunire la maggiorità de'suffragj a favore dell' ammissione di quei religiosi, ogni qualvolta n'era stato trattato. Promisero ciò non ostante gli Anziani, considerebbero nuovamente, per deferenza al Pontefice, quello che convenisse di farsi. Il Senato però mostrò apertamente la sua ripugnanza, con decretar necessario il concorso di sette ottavi de' congregati per risolvere intorno a sì ardua materia. Anche il residente Cattolico in Roma faceva intendere che il

consentire all' ammissione de' Gesuiti, sarebbe stata piuttosto *opera di pietà* che *di prudenza:* nè doversi senza bisogno assoluto introdurre novità negli stati.

Intanto una congregazione specialmente incaricata di conoscere delle vertenze col Capitolo, ed anche lo stesso Pontefice mostravansi disposti a comporle, mediante lo sborso di una somma di danaro da farsi dalla Repubblica al Capitolo, il quale rinunzierebbe ad ogni suo preteso diritto sui boschi in questione (16).

Fu in quest' anno, e due altre volte nel rimanente del secolo, ricercata la Repubblica per sussidj all' Impero che guerreggiava contro la Porta ottomanna; alle quali domande non potè non condiscendere prontamente, sia per politica, sia perchè riguardavasi allora il Turco qual nemico comune della cristianità (17).

Il Capitolo pareva disposto a cedere ogni sua pretensione sui boschi della marina, a forma del partito messo innanzi da Roma, quando imborsasse scudi tremila. Con sì lieve sacrifizio venivansi a troncare ardue questioni; lo scioglimento giuridico delle quali, ancorchè favorevole per la Repubblica, sarebbele forse riuscito di maggior dispendio: laonde prontissimamente vi acconsentì; ed anzi, per questa sua pronta condiscendenza, il Pontefice ridusse a scudi duemila il prezzo della transazione. In quello però che stava per istipularsi il contratto già concordato fra le parti, nacque tale incidente, che per allora il fe metter da banda. Il canonico Balbani aveva trattato in Roma quella causa con molto senso di asprezza verso la Repubblica; il che avevagli tirato addosso l' ira de'Senatori, che però riservavansi di mostrarne risentimento a negozio ultimato: quando seppesi essersi spedita da Lucca una lettera cieca ai cardinali della congregazione, in cui spacciavasi, trovarsi il Balbani costretto da incessanti minacce di castigo a vivere ritirato in villa, ed essere i congiunti de' canonici tassati a sopportare in proprio la gravezza messa dal Papa sulla Repubblica. Eran queste prette menzogne, mentre anzi la volontà di fornire l' accordo tenea, come dissi, sospeso l' esame dell' operato in Roma dal Balbani; e il deposito del contante, fatto da alcuni parenti dei canonici, desiderosi di veder prontamente rintegrata la concordia, era stato al tutto volontario. Adontato-

sene il reggimento, volle innanzi tratto ribattere quelle calunnie; nè fece più un mistero del suo risentimento contro il Balbani, che si limitò peraltro a volere escluso dalle sacre funzioni cui era solito intervenire il governo. Il bisogno incessante che aveva il Capitolo della costui protezione, e la preferenza che meritava l'indicato sborso, sopra diritti incerti e controvertibili, il mossero dipoi a rappiccare il trattato sospeso, coll'indurre primieramente il canonico Balbani a piegar la fronte, e con ricorrere all'interposizione del cardinal Vescovo, cui riuscì finalmente di placar l'ira de' Senatori. Con atto de' 23 marzo i deputati capitolari fecero piena rinunzia de' terreni contrastati alla Repubblica; mentre i deputati di lei asserivano venire a cotal atto per sola riverenza alla Santa Sede, certi com'erano de' propri diritti; e intanto consegnarono la cedola del pagamento, da doversi effettuare tosto che lo strumento avesse riportato l'approvazione pontificia, la quale non tardò a giungere. Appena ultimato il negozio, ricuperarono i congiunti dei canonici la somma depositata, e così fu salvo il decoro del reggimento (18).

Corre qualche spazio di tempo senza particolarità meritevoli di ricordo; al quale succedono cinque anni, nel durare dei quali agitaronsi ad un tempo questioni di confine con Modena e con la jura del Vescovo. Mossero le prime da pascoli contrastati fra i sudditi estensi di Vagli e i repubblicani di Gorfigliano, con vie di fatto da ambo le parti. Commissarj nominati da' due governi, si separarono senza essere venuti a conclusione di sorta: laonde continuando le violenze fra quelle popolazioni, la Repubblica, dopo aver preso le opportune precauzioni per impedire ulteriori disordini, ne rese istrutto il governator di Milano; il quale mostrò dapprima buona volontà d'interporsi mediatore, poi mandò le cose tanto in lungo, che i Lucchesi dovettero ricorrere alla corte imperiale, cui doveva premer la quiete d'Italia. Infatti ne scrisse Cesare più volte al detto governatore, acciò procurasse la concordia; ma tutto fu nulla, poichè questi non volle più ingerirsene, vedendo crescer le difficoltà per parte del Duca, che allegava pretesi torti usatigli dalla Repubblica (19).

Sotto il vescovato del cardinal Giulio Spinola di Genova sorse l'altro dissidio, a motivo di un sito controverso fra gli

abitanti di Diecimo, giurisdizione del Vescovo, e quelli di Vetriano, fra i quali si venne alle armi. Vedendo il Consiglio compromessa la dignità della Repubblica ove simili eccessi andassero impuniti, fece rigorosamente procedere contro gli aggressori, che furon colpiti, in numero di centonovanta, da sentenza in contumacia. Nè solo costoro non si ardivano lasciare il territorio della jura, ma neppure gli altri abitanti di Diecimo, attorniati dalle forze della Repubblica, che venivano perciò a mancare di tutto che erano soliti procacciarsi dai vicini paesi. Papa Innocenzo XI, cui richiamossene il Vescovo, mostrò tanta dolcezza, ed accolse sì benignamente l'inviato della Repubblica, che il Consiglio volle essergliene grato con rivocare la pena contro centoventi condannati, men degli altri colpevoli. Ma in quello che la cosa pareva bene incamminata, cessò di vivere Innocenzo; cui succeduto Alessandro VIII, incominciò col mettere innanzi si estendesse a tutti il perdono senza eccezione: al che parea duro di condiscendere, rimanendo impunito l'affronto. Usò poi modi che non comportavan rifiuto, avendolo richiesto a titolo di grazia; laonde ne fu contentato, con cassare al tutto quelle condanne. Rimaneva ciò nullameno indecisa la causa civile, che teneva perplesso il cardinale Spinola, il quale nel timore di menomare i diritti della jura, si risolse di risegnare il Vescovato. Ugual motivo distoglieva però il successore designato, il cardinal Francesco Buonvisi, che appunto di quel tempo trattava in Roma calorosamente gl'interessi della Repubblica, alla quale avea dato manifeste prove di attaccamento, mentre era nunzio a Vienna. Il Senato pieno di fiducia nella sua lealtà, volle rimuovere dall'animo suo ogni dubbiezza, facendo lui stesso arbitro della vertenza: talchè assunse di buon grado l'ufficio di Pastore, e quindi proferì sentenza conciliatoria, con piena soddisfazione del governo (20).

Cercò la Repubblica ed ottenne nuove onorificenze dall'Imperatore pei suoi rappresentanti nel governo, che riportarono il titolo d'illustrissimi. Poco appresso però le convenne sopportare il peso della cesarea protezione, pagandogli esorbitanti sussidj, e non più per la guerra contro il nemico della cristianità, ma contro lo stesso re Cristianissimo. Allegata la gravezza della domanda, e la mancanza del contante, minac-

ciò, manderebbe un esercito ad acquartierarsi nel territorio della Repubblica: laonde le fu forza pagare scudi centomila dal 1691 al 1696 (21).

Una grossa fiumana fe traboccare le acque del Serchio nel lago di Sesto. Eran corsi anni settantadue da che la Repubblica andava di tratto in tratto promettendo riarginare il fiume, senza che mai venisse all'effetto. Ma furon questa volta reiterate le istanze con tanta forza, che bisognò nel 1699 decretare il lavoro, il quale fu intrapreso nell'anno susseguente, e rimase compito due anni dopo. Sì lunga trascuranza in porre stabile riparo ai danni del Serchio sembra inconcepibile oggidì, senza che valga a scusarla il continuo sospetto di quanto proponesse il vicino, perchè potesse la Repubblica rimanersi dal provvedere alla difesa della sua pianura. In quello che fra i due governi trattavasi dello scolo del lago, progettò l'ingegnere toscano Ciaccheri, nel 1699, si prolungasse fino al mare presso Livorno la Serezza, mediante *botte sott'Arno*, valutandone la spesa in circa scudi centotrentamila. Sebbene dovesse questa in gran parte gravare i possessori di terreni paduligni, la grettezza de' Senatori ritrasseli dal secondare il progetto (22).

Nella notte del 22 agosto, quattro abitanti di Montignoso e tre di Casoli di Camajore scalarono armata mano le mura di Pietrasanta, sfondarono le prigioni, e ne trassero due Lucchesi detenutivi per contravvenzioni in fatto di pésche. Alla novella che ne giunse al Granduca, fu estrema la sua irritazione, e ne chiese immediato risarcimento. Si diè il Governo ogni premura di soddisfarlo con ricercare i rei per darli in sua mano; ma costoro essendosi cansati, ne montò in maggior furia, e pretendeva che, oltre la restituzione de' prigionieri, gli si consegnassero i governatori e venti uomini di Montignoso. All'ingiusta domanda non potevasi condiscendere dai reggitori, non comportando la giustizia si lasciassero punire agenti pubblici, o persone al tutto innocenti, non constando di veruna complicità dal processo istituitone. Udita la ripulsa, ei fe sostenere e tradurre nelle carceri diciotto Lucchesi che a caso trovavansi in Pescia; mentre gli uomini di Montignoso, per timore di simili trattamenti, si trovaron costretti a viver per lungo tempo quasi affatto segregati dallo stato lucchese. Il governo, data comunicazione agli altri d'Italia, e alle corti austriache di

Madrid e di Vienna di siffatte novità, provvide alla difesa, e col solito mezzo delle confraternite esortò il popolo a stare in guardia, e ad armarsi, ove occorresse, per rispingere ogni tentativo d'aggressione: al che trovollo dispostissimo, stante il rancore che covava negli animi contro i vicini. Parve che il governator di Milano accettasse di buon grado la parte di mediatore: nel qual proposito perseverò eziandio dopo la morte del suo sovrano Carlo II, cui succedette Filippo V, borbonico e nipote di Luigi XIV. Anzi la Repubblica declinò in bel modo l'interposizione spontaneamente offertale dal Cristianissimo, per seguitare la sua ordinaria politica, implorando l'assistenza del novello monarca di Spagna (23).

NOTE

(1) A. Armario 13, N.° 6, c. 3120-3169. 3187-3189. — N.° 8, c. 4032. 4048.
Riformagioni segrete dei 12. 13 aprile 1640.

(2) A. Armario 13, N.° 7, c. 3717.3720.3727.3729.3857.— N.° 8, c. 4018. — N.° 9, c.4504.4813. — N.° 19, fasc. 31.
Riformagioni segrete dei 24. 25 maggio, 18 giugno, 5. 13 luglio, 3 agosto, 20. 27. 28 settembre, 12. 19 ottobre, 9. 16. 23 novembre 1640.

(3) A. Armario 13, N.° 10, c. 5143. 5248. 5388. 5451.— N.° 17, c. 8528.
Riformagioni segrete degli 8. 11. 25. 29 gennajo, 8. 15 febbrajo, 8. 21 marzo, 22. 26 aprile, 6 maggio, 6. 28 giugno, 20 luglio, 9. 27 agosto, 6. 13. 24. 27 settembre, 9 ottobre, 17.27 dicembre 1641.

(4) A. Armario 21, N.° 234.
Riformagioni segrete dei 28 marzo, 6. 14 maggio, 25 giugno, 22 luglio, 26 settembre 1641; 21 gennajo, 4. 10 aprile, 30 maggio, 3.6 giugno, 21 novembre, 2.9.12 dicembre 1642.
Riformagioni pubbliche dei 4 novembre 1642.

(5) Riformagioni segrete dei 3.24 gennajo, 11.14 febbrajo, 14 marzo, 8 aprile, 11 giugno, 11 luglio, 5.29 agosto, 24 settembre, 10 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre 1642.
Riformagioni pubbliche dei 5 gennajo, 3 aprile 1642.

(6) A. Armario 13, N.° 16, c. 8162-63. 8186. 8210. 8233. 8241. 8263.8283.8300.8402.8421.
Riformagioni segrete dei 2 gennajo, 3.18 febbrajo, 3. 12. 13. 17. 23 marzo, 9.24 aprile, 27 maggio, 2 giugno 1643.

(7) *Memorie e Documenti* ec., Tom. X, pag. 147 e segg.

(8) A. Armario 13, N.° 17, c. 8962.
Riformagioni segrete dei 7.14 ottobre, 15.25 novembre 1644; 20. 24 gennajo, 10 febbrajo, 28 marzo, 16.20.23 giugno, 7 agosto 1645.

(9) A. Armario 13, N.° 18, dopo c. 9390.
Riformagioni segrete dei 10 aprile, 29 maggio 1646.
Riformagioni pubbliche dei 4 settembre 1646.

(10) A. Armario 1, N.° 48, c. 66.

Notizie di guerra: Riformagioni segrete dei 20 febbrajo, 10 aprile, 7.11.15.29 maggio, 10 settembre, 18 dicembre 1646; 15 gennajo 1647.

Precauzioni di difesa: Riformagioni segrete dei 6. 16. 17 aprile, 4. 8. 9 maggio, 3 luglio, 24 dicembre 1646; 31 maggio, 1. 21 giugno, 2 luglio 1647.

Arti diplomatiche: Riformagioni segrete dei 18.20 aprile, 6.16 maggio, 20 novembre 1646; 4.21 giugno 1647.

Passaggio di soldati: Riformagioni segrete del 1.° giugno, 26. 27. 28 agosto, 3.6 settembre 1647.

(11) Epidemia e suoi progressi: Riformagioni segrete dei 27 marzo, 14 luglio 1648. — B. Armario 41, N.° 41, P. III, c. 149.151 tergo, 155.157.158 tergo, 178 tergo, 184; P. IV, c. 1.2.6 tergo, 10.13 tergo, 61. — N.° 45, P. I, c. 35. Serve quest'ultima citazione per costatare la data mancante (29 dicembre 1650) nel memoriale sanitario.

Disposizioni sanitarie: Riformagioni segrete dei 24 luglio, 21.26 agosto, 2.15 settembre 1648; 9.17 febbrajo, 27 aprile 1649.

Riformagioni pubbliche dei 23 marzo, 13.18 luglio, 7 21 agosto, 1.9. 30 settembre 1648; 9 febbrajo, 30 luglio, 11.23 agosto 1649; 18 gennajo, 11 marzo, 30 aprile 1650.

Riformagioni pubbliche dei 28 febbrajo, 16. 30 giugno, 28 luglio. 4 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 27 novembre, 30 dicembre 1648; 3 febbrajo, 27 aprile, 14 maggio, 18 giugno 1649.

Riformagioni segrete dei 30 luglio 1649; 6.10 maggio 1650.

Riformagioni pubbliche dei 21 luglio, 26 agosto 1648; 18 agosto 1649.

A. Armario 13, N.° 29, da c. 1 a c. 75.

Riformagioni segrete dei 31 luglio, 26 agosto, 3 settembre 1648; 31 luglio, 3. 11. 27 agosto, 29 dicembre 1649; 10 maggio, 30 giugno 1650.

(12) A. Armario 15, N.° 20, al N.° 11 delle materie. — Armario 21, N.° 293.

Riformagioni segrete dei 29 aprile, 28 giugno 1650.

(13) Il prospetto della spesa occorsa dal 1544 a tutto il 1650, per la costruzione delle nuove mura, si vede in A. Armario 10, N° 385. Ivi si scorge essere incorso in varj errori l'accademico Cianelli (*Memorie e Documenti* ec., T. VII). Male a proposito, se si riguardi alle ragioni da noi addotte, taccia Attilio Arnolfini cotale spesa di superflua, con asserire (A. Armario 2, N. 57, c. 75) che le nuove mura fossersi costrutte *più per decoro che per difesa*; anche il computo ch'ei fa della spesa, è molto inesatto.

(14) A. Armario 1, N.° 50; N.° 52, fasc. A; N.° 53, fasc. 2, c. 9 tergo. — Armario 13, N.° 29, c. 76. 85 tergo.

Riformagioni segrete dei 31 gennajo, 21 marzo, 12 aprile, 14. 20. 24. 28 luglio, 11 agosto, 3. 10. 24 novembre 1651.

Vedansi due lettere, de' 19 agosto e 21 ottobre 1651, scritte dal cardinal Franciotti alla Repubblica, in A. Armario 30, N. 3.

(15) Riformagioni segrete del 28 marzo 1651.

La convenzione (A. Armario 2, N.° 142) fu stipulata il dì 8 aprile 1655. L'Arnolfini narra (Armario suddetto, N.° 157, c. 42. 68) tali particolarità, corroborandole di opportune citazioni.

(16) A. Armario 15, N.i 16. 17. 18.
Riformagioni segrete del 26 settembre, 30 ottobre 1653. — Guardia svizzera.

A. Armario 4, N. 56.
Riformagioni pubbliche del 13. 14 settembre 1656. — Processo Piccini e Altogradi.

Riformagioni segrete del 24. 28 novembre 1656; 30 gennajo, 14 febbrajo 1657. — Sbarco di Francesi.

A. Armario 1, N.° 52, fasc. B; N.° 53, fasc. 2. — Armario 6, N. 230, c. 90; N.° 239, c. 44 tergo.
B. Armario 51, N.° 24, P. I, c. 43 tergo.
Riformagioni segrete del 18 febbrajo, 24 ottobre, 7. 12. 25 novembre 1659; 24 febbrajo, 4 giugno, 22 settembre, 8 ottobre, 16 novembre 1640.
Dette pubbliche del 26 ottobre 1657; 19 novembre 1658; 11 febbrajo, 14. 21 ottobre 1659.
Statuto del 1539, lib. IV, cap. 187. — Lite coi canonici della Cattedrale, ed esclusione de' Gesuiti.

(17) A. Armario 6, N.° 465.
Riformagioni segrete del 20 aprile 1661, per scudi 20,000; 19. 20. 22 maggio 1664, per fiorini 20,000; 27 maggio 1683, per fiorini 20,000.

(18) A. Armario 6, N.° 230.
Riformagioni segrete del 23 giugno, 11 luglio, 15 dicembre 1662; 2. 12 gennajo 1663; 10 novembre 1665; 26 gennajo 1666.

(19) Riformagioni segrete del 6. 20 settembre, 22 novembre 1686; 17 giugno, 15. 24 luglio, 5. 19 agosto, 5. 9 settembre, 7. 21 ottobre, 7. 10. 25 novembre, 16. 23. 25. 27. 30 dicembre 1687; 9. 30 gennajo, 3. 13. 18. 27 febbrajo, 21. 27 aprile, 2. 9. 19 giugno, 16 luglio, 13. 17. 19. 27. 29. 31 agosto, 15. 17. 23 settembre, 19 ottobre, 23 novembre 1688.
Riformagioni segrete degli 11 febbrajo, 17 maggio, 7 giugno, 7. 13. 22. 30 luglio, 2 novembre 1689; 6 giugno, 14 luglio 1690.

(20) Riformagioni segrete del 10 dicembre 1686. — Vedi anche Riformagioni pubbliche di detto giorno.

A. Armario 20, N.i 127. 183. — Armario 24, N.° 79.

Riformagioni segrete dei 23 gennajo, 7.10.17 febbrajo, 8. 15. 20. 22 marzo, 2.4.8.9.15 aprile, 1.11.14.29 agosto, 3.19 ottobre 1687; 13 febbrajo 1688; 7 gennajo, 17 giugno, 25 novembre, 13 dicembre 1689; 3.14 gennajo, 29 marzo, 24 maggio, 22. 23 giugno 1690.

(21) A. Armario 11, N.° 116. Diploma imperiale. Riformagione segreta del 6 dicembre 1689.

Riformagioni segrete dei 10. 11. 12. 13. 22 maggio, 7. 9 agosto, 4. 7 settembre, 13 dicembre 1691, per scudi 32,000; 12 marzo, 7 aprile 1693, per scudi 26,000; 3. 25 febbrajo, 23 marzo, 20 aprile 18 maggio, 25. 27 agosto, 7.10 dicembre 1694; 4. 11 gennajo 1695, per scudi 16,000; 4. 23 febbrajo, 15 marzo, 6 aprile 1696, per scudi 9,600; 10 luglio, 7. 14 agosto, 16 ottobre 1696, per scudi 8,000. Più, doble di Spagna 2,000.

Vedi anche, per tali sussidj, A. Armario 6, N.i 450. 451. 458. 459. 460.

(22) Riformagioni pubbliche del 20 agosto 1699. — A. Armario 2, N.° 157.

(23) Riformagioni segrete dei 27. 30 agosto, 3.4.7.9.10.11.13.17. 27.28 settembre, 5.16 ottobre, 7.28 dicembre 1700.

SUPPLEMENTO (*)

AL

SOMMARIO DI STORIA LUCCHESE

(1701-1799 [4 febbrajo])

Capitolo I.

Accomodamento col Granduca. — Sussidj all'Impero. — Matrimonj disuguali. — Riduzione nel numero de' Senatori. — Ospizio pei poveri. — Abolizione della jura vescovile. — Arcivescovato lucchese. — Aria infetta della marina, renduta salubre. — Diboscamento e ripartizione dei terreni ridotti a cultura della marina. — Differenze con Toscana a causa del Monte di Gragno. — Terna per l'arcivescovato. — Tura nella Serezza. — Lavori divisati per gli scoli del lago di Sesto. — Legge detta delle manimorte. — Le due congregazioni del Consiglio unite in un solo corpo. — Istituto di pubblica istruzione. — Provvedimento per mantenere in sufficiente numero i soggetti destinati al governo.

(1701-1791)

L'affronto di Pietrasanta aveva irritato per modo l'animo del granduca Cosimo III, che vi volle non poco prima di ridurlo a contentarsi di quella soddisfazione, che sola poteva dargli la Repubblica senza offesa della giustizia e della propria dignità. Dopo esservisi invano adoperati, prima il governatore di Milano, poi lo stesso re di Spagna, Filippo V, che, trovato il terren duro, prestamente se ne levò; prese cura da ultimo di condurre un

(*) Vedasi la Prefazione, §. III.

accomodamento il cardinale d' Estrées a cui importava di secondare le intenzioni di ambedue le corone, Cattolica e Cristianissima, con levar via quell'occasione di scandalo; il quale segnò, il 14 marzo a Madrid, i seguenti capitoli, accettati poi dalle parti: 1.° La Repubblica, per soddisfare al Granduca, gli spedisse un ambasciatore che attestasse il rincrescimento da essa provato pel delitto commesso da pochi suoi sudditi, e promettesse prenderne castigo esemplare, quando le riuscisse averli nelle forze; 2.° l' oratore seco conducesse il giusdicente di Camajore del 1700, a fine di presentarlo alla corte Medicea, qualora si volesse dalla sua bocca medesima la giustificazione della propria condotta; 3.° toccati dall' ambasciatore i confini del granducato, rilasciati fossero tostamente i diciotto prigioni lucchesi. Di tal modo ebbe fine siffatta controversia; cagione di molti provvedimenti presi dai reggitori a sicurezza della città e dello stato, e del dispendio di oltre scudi sedicimila (1).

La guerra della successione di Spagna fu similmente causa di nuovi sacrifizj all' erario e d' inquietudini ai reggitori. Perocchè essendo le vicine contrade ingombre di soldatesche, e venendo or da una parte or dall' altra richiesti di sussidj, e sottoposto il territorio a frequenti passaggi di soldati, convenivano destreggiare fra mezzo ai contendenti a fine di non tirarsi addosso l' odio di alcuno, serbando la più stretta neutralità (2).

Calmata l' ansietà in cui tenevala l' incertezza degli eventi, stante la prevalenza ottenuta dalle armi imperiali, non potè però la Repubblica esimersi dal sovvenire ai bisogni dell'esercito Cesareo: talchè nei diversi sussidj somministrati nel corso di quella guerra, fino alla conclusione della pace, le andarono non meno di scudi centoquarantaquattromila (3).

Non vuol esser passata sotto silenzio una legge fermata dal Senato in quest' anno, che spiega mirabilmente l' indole e il carattere della nostra aristocrazia. Scopo della medesima era « il divertire i matrimonj delle persone capaci degli onori del governo con altre d' inferior condizione ». Fu data cura a sei Senatori di esaminar la materia, e poi ad altri sei di riferire sulle proposizioni dei primi. Sono in ambedue le relazioni osservabili le ragioni recate in mezzo per colorire il disegno di questa legge, figlia senza più dell' orgoglio patrizio. Ebbe cura

per essa il magistrato detto dei Segretarj di vegliare che nell'ordine privilegiato non accadessero matrimonj di due maniere, cioè *turpi* e *indecenti*. Turpe era il matrimonio di un nobile con fanciulla popolana o del contado; indecente, se con zittella appartenente a famiglia della miglior cittadinanza, che da lungo tempo si fosse mantenuta decorosamente, vivendo del proprio censo, o coi guadagni derivanti dall'esercizio di nobili professioni. Ove, malgrado una tal vigilanza, accadessero matrimonj cosiffatti, per quelli della prima maniera bastava la dichiarazione del magistrato ad escludere i contraenti e loro figliuoli da ogni ufficio d'onore della Repubblica; per quelli della seconda, era riservato al Consiglio il decidere se avessero da tollerarsi. La privazione degli onori colpiva poi issofatto il patrizio che contraesse matrimonio di cheto, senza le solennità volute dai canoni della Chiesa. Siccome peraltro il danaro procaccia titoli e accorcia distanze, così la legge lasciava intendere, che ricche doti, o ben fondate speranze di pingui eredità, potrebbero convertire in nozze plausibili e tollerabili quelle che a prima giunta comparissero turpi; accoppiando così all'orgoglio la sordidezza: veramente turpe e vituperoso connubio! (4).

Se non che le stesse provvisioni intese a mantenere in fiore e rispettata l'aristocrazia, per loro intrinseco vizio, le si volgevano a danno. Perocchè le sostituzioni fidecommissarie e le primogeniture, istituite a conservare il lustro e lo splendore delle famiglie, vincolando la più parte delle proprietà de' nobili, e cumulando le ricchezze sopra un solo individuo in ciascuna famiglia, operavano che rari fossero i matrimonj nell'ordine privilegiato (al che dovè in parte contribuire in processo di tempo anche la legge già detta); onde facilmente avveniva che insterilissero e menomassero gli stipiti gentilizj. Dei dugentoventicinque ceppi o consortati scritti al libro d'oro nel 1628, erano già mancati non pochi, non appena decorso un mezzo secolo: talchè potè a stento serbarsi indi in poi la vacanza di un anno per ciascun senatore, voluta dalla costituzione, e il numero di centoventi senatori e quaranta surrogati per ciascuna delle due congregazioni, nelle quali spartivasi l'intero ordine senatorio.

Ma nel 1720 era giunto a tale il disordine, che fu di mestieri il riformarle. Per la qual cosa convocate ambe le congregazioni per avere il parere dell' intero corpo, affinchè la congregazione successiva non avesse ad abolire le risoluzioni che si prendessero da quella in atto; furono ridotti a novanta gli ordinarj, e a trenta i surrogati per ciascuna tornata annuale del Consiglio, com' era prima del tumulto degli Straccioni: alla occasione del quale, fra le riforme volute dal popolo fu quella altresì, che si allargasse il governo, con far luogo a parteciparne a maggior numero di cittadini (5).

Quasi a contrapposto della legge del 1711, occorre di qui ricordare una provvisione che molto onora la memoria de' nostri padri. Ciò fu di togliere i poveri vagabondi dal pitoccare per la città (non pur molesti ai cittadini, ma di grave danno al costume), con destinare un luogo dove gli abili al lavoro si ammaestrassero e si esercitassero nei mestieri adattati alla lor condizione e alla capacità di ciascuno, e con ciò procacciassero in tutto o in parte il proprio sostentamento; gl' inabili si alimentassero dalla carità del pubblico; e tutti ricevessero una conveniente istruzione morale e religiosa. Il qual pio divisamento fu mandato ad effetto alli 28 settembre del 1724, con prescegliere all' uopo il palazzo già edificato nei borghi da Paolo Guinigi, e con assegnare per le prime spese scudi cinquemila sui risparmj del Monte di Pietà (6).

Incresceva da gran tempo al governo che le terre di ambedue le jure del vescovo e de' canonici della Cattedrale servissero di asilo ai malviventi, e di occasione a incessanti fraudi in materia di gabelle: senza dire delle altre questioni di più maniere, cui davan luogo quelle giurisdizioni privilegiate incluse nel territorio della Repubblica. Per la qual cosa, fino nel passato secolo, aveva appiccato qualche pratica con Roma, ma senza effetto, onde fosse abolita almeno quella del vescovo, proponendosi di comperarne le ragioni. Fu pertanto ripresa con miglior successo nel 1726, secondando il buon vescovo, Bernardino Guinigi, alieno al tutto dalle ambizioni mondane, i desiderj del governo; che ottenne facilmente da Benedetto XIII, di comporsi col vescovo per la cessione de' suoi diritti, mediante lo sborso da farsi in perpetuo alla mensa di annui

scudi trecento. Al relativo strumento stipulato il 17 luglio fra le due potestà, tenne dietro il beneplacito apostolico in data de' 16 novembre (7).

Intanto, pendente il trattato della cessione, avendo inteso il governo che volesse sottoporsi il vescovo ad un metropolitano, altrimenti dovesse dipender *de jure* dall' arcivescovo più vicino; procurò stornare quella novità, da cui, oltre scapitarne di lustro e di onorificenza, la chiesa lucchese apprendeva il pregiudizio dei sinodi provinciali e dell'appellazione delle cause dal foro vescovale a quello del metropolitano; e chiese per oratore al Papa la dignità di arcivescovo pel Guinigi e i successori: favore che similmente ottenne con bolla del dì 11 settembre. Di che il reggimento volendo mostrarsi grato al Pontefice, presentollo di un ricco calice in oro, modellato dal giovine Pompeo Batoni, che venne poi in fama di valente dipintore (8).

Ma l'ambasciator Cesareo residente in Firenze, venuto in cognizione dell' acquisto della jura sanzionato dal Pontefice, altamente disapprovò il contegno della Repubblica, perchè trattandosi di un feudo imperiale non avesse cercato l'assenso di Cesare. Nè valeva allegargli che la concessione già fatta dall' Impero alla chiesa lucchese, vestisse piuttosto qualità di donazione a causa pia, che di feudo; perocchè opponevasi per contro, che il conferimento di diritti giurisdizionali non potevasi equiparare a nuda cessione di beni. Persisteva quindi l'ambasciatore nelle lagnanze, soggiugnendo corrergli obbligo strettissimo di denunziare il fatto alla propria corte. Laonde, vedendo il Senato non potersi rimanere dall' impetrare il consenso cesareo, ne fe porgere la domanda dal suo ministro residente in Vienna, che, maneggiandosi con destrezza, ottenne che l' imperator Carlo VI, con diploma de' 9 marzo 1728, ratificasse il trattato intervenuto fra il vescovo e la Repubblica (9).

Lo scolo del lago di Sesto per mezzo della Fossa Serezza, era andato progressivamente deteriorando per le cause ad altro luogo accennate, talchè bisognava tôr via gl' impedimenti con opportune escavazioni: lavoro a cui ricusava contribuire il governo granducale, ove prima la Repubblica non desse opera a rialzare gli argini di quel canale. Frattanto le acque del Serchio, rotte le sponde nel 1728, per la violenza della fiumana

traboccarono nella campagna lucchese, indi nel lago, da cui, ringorgando, sommersero Bientina e i dintorni; risentendosene vivamente i Toscani contro i nostri, quasi che la rottura degli argini fosse stata artificiale; il che non sussisteva menomamente, come fu chiarito dallo stesso deputato del governo granducale, mediante inspezione dei luoghi. Quindi, nel 26 settembre di quest' anno, si convenne fra li due governi del modo di ripartire la spesa occorrente a migliorare lo scolo della Serezza, e si diè mano all' opera, che tuttavolta non fu condotta a compimento che quattordici anni dipoi (10).

Il paese marittimo di Viareggio, lungamente contrastato un tempo fra i Pisani e i Lucchesi, finchè rimase di ragion de' secondi, aveva notabilmente peggiorato di condizione nel secolo XVI, per esservi l' aria divenuta insalubre a causa della comunicazione delle vicine paludi col mare, per le fosse di scolo aperte appositamente, affine di mettere all' asciutto porzione di quelle terre palustri che volevansi ridurre a cultura: ignorandosi per avventura dai nostri maggiori i perniciosi effetti della mischianza delle acque dolci colle salse del mare. Scemò, in fatti, indi in poi la terra di abitatori, che vi menavan breve e malsana la vita, e divenne tristo soggiorno di malfattori che vi eran mandati a confine. Finalmente, dopo due secoli di squallore, ricuperò ad un tratto l'antica prosperità pei suggerimenti del veneto matematico Bernardino Zendrini, consultato all' uopo dalla Repubblica; il quale propose la costruzione di cateratte a bilico e a doppia imposta, per impedire alle acque salse di mescolarsi con le dolci nelle maree: causa, come si è detto, dell' infezione. Riputava eziandio di molto giovamento il taglio delle macchie presso il littorale, acciocchè gli effluvj delle paludi più facilmente si disperdessero per opera dei venti, e si agevolasse lo scolo alle acque stagnanti. Preso in esame un oggetto di tanta importanza, e consultati altri matematici di nome, decise il Senato, sul parere unanime di costoro, di effettuare il proposto diboscamento, incominciando dalla parte contigua alle paludi, e proseguendo di mano in mano sino verso la spiaggia, con lasciare ivi una barriera di alberi a difesa de' prossimi terreni (11).

La guerra per la successione dell' Impero, reso vacante per la morte di Carlo VI, avendo messo sossopra Italia tutta, fu

pur causa alla Repubblica di travagli e di spese. Già fino dall'anno antecedente aveva dato qualche sospetto il soggiorno nello stato di un tal Giuseppe Serangeli detto il Romanino, che spacciavasi officiale al servizio di Spagna; laddove seppesi di poi, che munito di passaporto austriaco, e qualificato in esso per capitano della regina d'Ungheria, macchinava lo svaligiamento del corriere spagnuolo. Laonde per evitar disgusti con alte potenze, procurarono i reggitori in bel modo di allontanarlo dal territorio; e intanto, sotto colore di cautele sanitarie, più corpi militari appostati sul confine ne guardavano i passi e scortavano i corrieri, per frastornare il disegno, che fu non pertanto mandato ad effetto a Lavenza nel ducato di Massa. A tre individui, complici del Romanino, arrestati dalla squadriglia stanziata a Montignoso, trovaronsi lettere ed altre cose derubate al corriere di Spagna. Reso il tutto a costui; e carcerati quei delinquenti, ordinò il Consiglio si rimettessero in libertà, perocchè dai loro passaporti apparivano bassi officiali nelle milizie della regina. Disapprovò altamente che si fossero rilasciati il console di Spagna e di Napoli in Livorno, e ne scrisse in acerbissimi sensi alle due corti. Per giustificare la propria condotta tanto innanzi le medesime, quanto presso quella di Vienna e la sua confederata di Sardegna, spedì la Repubblica un oratore a ciascuna delle corti prefate; che giunsero a dissipare ogni malumore, andandone però all'erario la somma di scudi trentunmilaquattrocentottanta. Nè con ciò finirono i gravami; chè a causa di due passaggi di soldatesche spagnuole e napoletane condotte dal duca di Modena e dal Gagès, che movendo di Garfagnana si portavano nel Genovesato, dovè la Repubblica sopportare altro dispendio di scudi ventunmilacentoquarantasei, per somministrazioni di viveri e di foraggi; tuttochè per le provvidenze prese dai reggitori, di concerto coi capi dell'esercito, non venissero accompagnati dai soliti disordini a danno delle campagne e degli abitanti (12).

Il diboscamento delle terre marittime, tuttochè promosso da uomini insigni, aveva tuttavolta, come suole intervenire ad ogni novità, suscitato delle vive opposizioni per parte di molti che sostenevano fermamente doverne risentire gravissimo pregiudizio le circostanti campagne. Ma ciò che indispose a ragione la generalità de' cittadini, fu la risoluzione presa dai

reggitori di ripartire fra i *partecipi del governo* i terreni diboscati e quindi ridotti a coltura. A onestare quell' indebita appropriazione, adducevasi non derivare da acquisti fatti col denaro del pubblico, ma sibbene dal continuo ritiramento del mare per le torbe de' fiumi che vi si scaricano, e pongono di mano in mano nuovo suolo allo scoperto; quasi che quel naturale effetto si operasse a esclusivo vantaggio de' Senatori. Ma il loro interesse, in difetto di altre migliori, volentieri si appagava di questa ragione: il perchè si spartirono quelle terre in tante porzioni di coltre ventiquattro ciascuna, che dissersi chiuse, e si assegnarono ad altrettante famiglie nobili, estratte a sorte da un' urna che tutte le comprendeva; a patto di pagare alla camera pubblica scudi tre all' anno di canone, e da godersi durante la linea mascolina del possessore, esclusi gli ecclesiastici. Tali chiuse, che furono in principio in numero di ventiquattro, arrivarono fino a centotredici, stante il successivo bonificamento di altro terreno della medesima natura. Questa provvisione rinfocò l' odio popolare contro l' ordine privilegiato, mostrando apertamente, che, non pago di essersi arrogato il potere, mirasse a volgere in suo pro anche parte delle pubbliche rendite (13).

Se la casa Medici, finchè bastò la sua dominazione in Toscana, aveva parecchie volte turbata la quiete della Repubblica, non meno gravi dissapori sorsero a questo tempo fra li due stati; debolissimo l' uno, l' altro più forte di per sè solo, ed ora potentissimo rispetto a Lucca, per essere il suo regnante ad un tempo il capo supremo dell' Imperio. Imperocchè, all' ultimo rampollo mediceo era succeduto, nel 1737, Francesco di Lorena, il quale nominato Imperatore nel 1745, conservava cionnondimeno la signoria di Toscana, rappresentato ivi da un Consiglio di reggenza, preseduto dal conte di Richecourt, che dicevasi molto innanzi nella grazia del suo signore. Sebbene il Senato, nel transitar che fece per di qua il Richecourt prima di assumere quell' officio, avessegli procurato le più onorevoli accoglienze, tuttavolta convien credere che i gentiluomini prescelti a complir con esso ed accompagnarlo, avessero mal celato il loro disprezzo verso di lui, che sapevan venuto di basso luogo; imperocchè ei spiegò indi in poi una decisa mala volontà contro la Repubblica, senza che

fosse dato rinvenirne le cagioni altronde. Nè mancarono le occasioni, troppo facili a presentarsi, trattandosi di popoli confinanti, fra i quali basta un nonnulla a suscitar questioni, che, secondo gli umori de' governanti, o si risolvono prontamente, o si avviluppano e si prolungano senza fine.

Aveva ordinato il Consiglio si dilatasse una strada tra il Borgo a Mozzano e Gallicano, un tratto della quale dal rio di Bolognana stendevasi alle falde del Monte di Gragno. Ciò bastò a suscitare contro quell' opera i reclami dei Barghigiani, che trovarono saldissimo appoggio nella Reggenza. Qui cade in acconcio di ricordare, che il lodo di Pio V, mentre aveva aggiudicato ai Lucchesi la giurisdizione del Monte di Gragno, aveva in pari tempo conceduto al Granduca il diritto di munirlo di presidio in caso di guerra. Ora mettevasi innanzi dalla Reggenza che un tal diritto soffrirebbe alterazione, ove si rendesse la strada di più facile accesso alle armi nemiche, imperocchè la difesa del monte richiederebbe un accrescimento di forza. In quello che stavasi agitando siffatta controversia, venne il reggimento in sentore che prete Antonio Cipriani da Ghivizzano tentasse con lettere anonime, indiritte ad alcuno della Reggenza, di frastornare il disegno pel danno che recava a certi suoi beni il dilatamento di quella strada. Il perchè sostenuto e processato, e avutane coi tormenti la confessione del fatto, fu bruttamente strangolato in carcere: pena invero non rispondente al reato (14).

Alla morte del Cipriani tenne dietro immediatamente quella di Carlo Mansi che maneggiava in Firenze l'accordo, colpito ad un tratto da apoplessia, non senza farsi luogo a brutti sospetti. Il perchè ormai guasti gli animi da ambe le parti, si ruppe ogni pratica, e i nostri ricorsero direttamente all' Imperatore, cui spedirono ambasciatore Gio. Battista Sardini. Di che crebbe il mal talento nel Richecourt, che scoprissi indi in poi nemico acerrimo alla Repubblica.

Trovò il ricorso assai buona accoglienza presso l' Imperatore, che, stante segnatamente l'interposizione del conte Canale residente di Torino in Vienna, concedè, con rescritto de'18 febbrajo 1754, si desse alla nuova strada la larghezza di nove in dieci piedi. Ma tante furono le difficoltà che mise fuori il Richecourt, prima con ristringere la concessione alla minor lar-

ghezza possibile, con iscegliere il piede del Campidoglio come il più corto, poi con estendere a maggior tratto di quello che potesse consentirsi dai nostri il diritto di presidio, e finalmente con pretendere che la strada venisse racchiusa tra due muri da rendere impossibile il cambio delle vetture; che dopo inutili tentativi presso il maresciallo Botta-Adorno, plenipotenziario cesareo in Italia, e presso l'Imperatore stesso, per ottenere condizioni più eque, non potendo la Repubblica condiscendere a quelle impostele dal Richecourt, decise di rinunziare per allora al disegno, serbandosi di riprenderlo a miglior tempo (15).

Più fortunato fu l'esito di altra negoziazione impresa in quest'anno con Roma. Interessava sommamente ai reggitori che non fossero nominati al governo della Diocesi soggetti forestieri, e, spezialmente, noti pel loro attaccamento alle massime dell'Inquisizione, stanti i disturbi avuti ne' tempi andati, ed anche nel decorso del presente secolo, per causa siffatta. Perciò, profittando della buona disposizione del pontefice Benedetto XIV, che sino del 1742, dopo la morte dell'Arcivescovo Colloredo, aveva confidentemente fatto intendere alla Repubblica che, ove gli avesse presentato quattro soggetti degni del ministero episcopale, avrebbe fra quelli nominato il successore, siccome avvenne; il supplicarono a voler loro concedere la facoltà di presentare tre soggetti idonei ad ogni sede vacante, tra i quali fosse scelto il nuovo Arcivescovo: il che ottennero dal Pontefice sapientissimo, con bolla de' 26 maggio, mediante il donativo di scudi diecimila che la Repubblica fece alla mensa in aumento di dotazione (16).

Il Richecourt, non pago delle difficoltà suscitate contro i Lucchesi rispetto al Monte di Gragno, trovò nuovo modo di tormentarli; imperocchè con argine o tura chiuse il canale della Serezza, che dava scolo al lago di Sesto, sommergendo gran tratto della campagna lucchese; sulla quale voltossi, correndo appunto l'autunnale stagione, la piena delle acque. In pari tempo, non solo dava voce di rialzare la steccaja di Ripafratta, per ritardare il corso del Serchio, ma faceva eziandio apparecchiare sul luogo le materie occorrenti all'esecuzione del disegno. Ricorsero pertanto i nostri all'Imperatore, il quale, decorso già un mese dal compimento della tura, ordinò si to-

gliesse quell' ostacolo e si ristabilisse lo scolo per la Serezza. Ciò non pertanto, seppe il Richecourt eludere quella provvida disposizione, dando alle acque del lago sottile sbocco in altro sito, e serbando tuttavia inalterato l' impedimento frapposto al libero scolo per la Serezza. Nè valse tampoco che l'Imperatore ordinasse di bel nuovo fossero rimesse le cose nel pristino stato, fermando in oltre, che d' ambe le parti si nominassero commissarj, che visitati i luoghi, dovessero presentare quelle proposizioni che riputassero di reciproco vantaggio. Laonde spedì un suo fidato che dovesse ocularmente accertarsi del disfacimento della tura, la quale dopo tre mesi da che era stata apposta, fu finalmente demolita. Allora procedè il Senato alla nomina de' suoi commissarj a forma degli ordini dell' Imperatore, la quale fu seguita da quella del valentissimo matematico Ruggero Boscovich, contrapposto al non meno insigne Leonardo Ximenes, nominato dalla Reggenza (17).

Quindi si aprirono negoziazioni, e si tennero congressi; senza però venire a conclusione di sorta, stanti i dispareri dei deputati, preoccupati com'erano i Toscani dall' opinione che i danni provenienti ai loro terreni dalle acque del lago fossero cagionati da quelle sovrabbondanti del Serchio che vi si scaricavano; e fissi perciò nel concetto che fosse necessaria l' apposizione di una cateratta al perno altrove rammentato, mentre, per contro, sostenevano i nostri non sussistere quel gran versamento delle acque del Serchio nel lago; e posto pure che da qualche tempo vi si scaricassero in maggior copia, non essere da accagionarne i Lucchesi, ma piuttosto il soverchio rialzamento della steccaja di Ripafratta, eseguito a più riprese furtivamente.

Mandato il Boscovich all' Imperatore, affinchè con la sua dottrina il persuadesse delle ragioni che assistevano i Lucchesi, ne fu accolto benignamente, malgrado le sinistre insinuazioni ricevute dalla Reggenza; ed ebbe mandato amplissimo di proporre que' provvedimenti che stimasse di comune vantaggio delli due stati. Siccome però insisteva il Boscovich sulla demolizione della steccaja, e sul munire di cateratte la foce d'Ozzeri, che erano i due capi vivamente contrastati dai Toscani; perciò, non volendo l' Imperatore urtarli apertamente, si appigliò ad un mezzano partito, e ciò fu di fornire il lago

di nuovo emissario, mediante l'apertura d'un canale che fu detto *imperiale*, da munirsi di cateratte alle due estremità, cioè verso il lago e verso Arno. Altra cateratta proponevasi di costruire allo sbocco del lago nella Serezza; ed affinchè non se ne interrompesse giammai lo scolo, nè apertamente si violasse la convenzione del 1655, uno dei due fossi doveva quindi innanzi rimanere aperto costantemente. Molto si avvantaggiò di questo la campagna lucchese, che incominciò d'allora a godere di costante scolo in Arno, nè andò più sottoposta a inondazioni, salvo il caso di straordinarie piogge. Il canale imperiale occupava il sito dell'*antica Serezza*, salvo due tratti verso il lago e verso Arno, ambedue condotti per linee più rette. Varie proposte indi in poi si misero in campo, intese al migliore ordinamento delli scoli della campagna lucchese, e al bonificamento delle terre palustri: le quali furon soggetto di lunghe disamine e consultazioni dal 1757 al 1786; senza che però si venisse a capo di alcun radicale provvedimento, stanti le dubbiezze e le difficoltà senza fine promosse ed alimentate dall'ignoranza e dal timore di supposti danni, e innanzi tratto dalla grettezza dei padri che rendevali in singolar modo repugnanti allo spendere; tutto che caldamente vi si travagliasse quel chiaro lume della Repubblica di Attilio Arnolfini, il cui disegno di nuovo Ozzeri, sebbene lodato a cielo dallo stesso Ximenes, e dai non meno insigni idraulici Boscovich e Zanotti, fu non pertanto posto da banda per le ragioni già dette. Laonde il solo utile risultamento di tanti esami e di tante discussioni, fu la permuta, eseguita tra li due stati nel 1783, del canale imperiale toscano, con la nuova Serezza lucchese (mercè la quale la Repubblica non ebbe più da temere che i vicini potessero per verun modo impedire lo scolo del lago), e l'apposizione di cateratte sulla foce d'Ozzeri, operata nel 1786. I quali provvedimenti avendo realmente vantaggiato non poco gli scoli della campagna lucchese, parvero ai padri preservativi bastanti contro nuovi disastri per l'avvenire (18).

Per non avere a tornare più volte su questa materia delle acque, mi è parso di toccarla di seguito, sebbene formasse soggetto di esami per più anni interrottamente. Riprendendo ora il filo regolare della narrazione, si para innanzi in primo luogo una riformagione stanziata in quest'anno dal Senato,

che gravi considerazioni d'interesse politico ed economico rendevano non che provvida, necessaria. Ebbe essa per iscopo d'impedire nuovi passaggi di fondi nelle *mani-morte* (chè così chiamaronsi gli stabilimenti e corporazioni ecclesiastiche), risultando da indagini fatte, che la Chiesa lucchese possedesse in beni stabili oltre il valsente di nove milioni di scudi, la metà circa delle proprietà dello stato. Siffatto cumulo di averi in mano degli ecclesiastici, che non eccedevano i millecinquecento, come fu detto, mentre dimostrava essere il clero abbondantemente, e oltre il bisognevole provveduto, appariva esorbitante di fronte a centoquarantamila secolari, che dovevano contentarsi di altrettanti, o circa: tanto più che non era da sperare che sproporzione siffatta venisse a correggersi o scemarsi col tempo, per essere i beni di ragion della chiesa, inalienabili, ed era invece a temersi con fondamento non fosse per crescere ogni dì più, ove non si mettesse un freno a quello smodato donare o lasciare a luoghi di chiesa. Laonde, dopo avere udito teologi e canonisti, invocato l'appoggio di dottrine autorevoli, ed anche l'esempio di altri stati italiani, il Senato diè fuori una legge che proibiva a chiunque di trasferire nelle mani-morte, sotto qualunque titolo e colore, tanto per atto tra i vivi, quanto per testamento, beni mobili o immobili, censi, azioni e ragioni; salvo il caso di donazione o di legato, purchè la somma donata o lasciata non dovesse mai superare la ventesima parte, ossia il cinque per cento del patrimonio del donante o testatore; e purchè non dovesse mai oltrepassare li scudi dugento, e questi da sborsarsi in contante, senza espressa licenza del governo. Tuttochè questa legge apparisse dettata da motivi giustissimi, Clemente XIII disapprovolla altamente con breve all'Arcivescovo de' 22 dicembre; il perchè procurò la Repubblica, che l'Arcivescovo stesso, rispondendo al Pontefice, gli mettesse innanzi le ragioni ond'era stata costretta ad impedire il passaggio di pressochè tutti gli averi nelle mani-morte, come quello che minacciava la sua propria conservazione. Intanto, per càlmare il risentimento del Pontefice, moderò in due maniere gli effetti della legge: 1.° col permettere alle mani-morte di comperar censi, purchè, essendo moroso il censuario debitore al pagamento de'frutti, si vendessero i beni gravati del censo, acciò il prezzo

risarcisse la mano-morta creditrice; 2.° col disegno (non mai peraltro effettuato) di erigere in Lucca un monte con l'assegnazione di scudi cinquantamila, sul quale avessero prelazione le mani-morte a investire li loro capitali. Neppure questi compensi bastando, e saputosi dai reggitori che Roma, prima di accogliere veruna proposizione, volesse rivocata la legge, non si dierono altro pensiero; aspettandone dal tempo la tacita sanzione, siccome avvenne, rimanendo intanto in pieno vigore la provvisione (19).

Succeduto al governo di Toscana nel 1765 l'arciduca Pietro Leopoldo, non tardò la Repubblica a sperimentare il felice cambiamento operatosi nelle sue relazioni col vicino. Alla politica subdola e tenebrosa de' Granduchi medicei, e agli aspri e superbi modi della Reggenza, preferiva il novello regnante un contegno franco e sincero, e il gratificare ad altrui, sempre che il potesse, salva la giustizia, di cui mostrossi rigido mantenitore. Infatti, tastatone l'animo sulla questione tuttavia pendente del Monte di Gragno, e chiestagli l'esecuzione del cesareo rescritto del 1754, che le indebite restrizioni, cui pretendevasi sottoporlo dal Richecourt, avevano lasciato in sospeso; dichiarò immantinente che il diritto di presidio aveva servito di pretesto per impedire il dilatamento della strada, mentre la vera ragione era il timore non per quella parte ne venisse pregiudizio al commercio toscano. Qualora pertanto non servisse al trasporto delle merci, ma solo al comodo de' viaggiatori, consentiva Leopoldo che la Repubblica la ricostruisse e dilatasse a suo piacimento. Previa quindi promessa in iscritto, presentata per mezzo del suo inviato a quella corte, potè dar opera al divisato lavoro, vietando in pari tempo per pubblico bando il trasporto di mercanzie per quella strada, che fu munita di cancello da tenersi chiuso in tempo di notte, per impedirne la introduzione clandestina. Di tal modo ebbe fine un litigio con tanta esacerbazione degli animi agitato dal 1749 in poi, e che costò alla Repubblica scudi sessantasettemila (20).

Il partito preso nel 1720, di diminuire il numero de' Senatori per facilitare le adunanze del Consiglio, non aveva potuto bastare che pel momento. Scorso un novennio, fu d'uopo chiamare, sotto nome d'invitati, quindici del turno

vacante, variabili di bimestre in bimestre; i quali nel 1753 giunsero a trenta, e duravano non più due mesi ma quattro. E neppur questo bastò. Per lo successivo scemamento delle famiglie nobili, o, come modestamente dicevasi, di cittadinanza originaria, non più di dugentotrentasei erano al tempo presente i cittadini capaci del governo, dai quali, tolti gl' infermi, e gl' inabili per l' età, non aggiugnevano i disponibili il numero voluto dal sistema delle due congregazioni, delle quali una succedeva immediatamente all' altra, avvicendandosi così d' anno in anno. Il perchè, tenute assai consultazioni, e posti varj pareri in disamina, niuno dei quali prometteva di sanare il male dalla radice, fu deciso da ultimo, alli 26 febbraio 1768, che ambe le congregazioni si unissero in un solo corpo di centocinquanta Senatori, cento dei quali dovessero intervenire ad ogni adunanza. Appena si diffuse nel popolo il grido dell' accaduta unione delle due congregazioni, fu universale il malcontento dei cittadini: perocchè svanì affatto l' illusione radicata nelle menti dei più, che l' una potesse emendare i falli dell' altra, e sanarsi le ingiustizie a vicenda. Dico illusione, almeno in gran parte, dappoichè nelle materie di qualche importanza, nulla risolvevasi (come si è veduto più volte nel corso di queste pagine), senza prima udire il parere della congregazione vacante; cosicchè in fatto una sola era l' anima di tutto l' ordine senatorio. Era piuttosto di malaugurio il ristringimento de' ceppi patrizj, che accennava di far degenerare il governo in oligarchia (21).

Già da qualche anno aveva richiamato l' attenzione de' reggitori la mancanza di una sufficiente istruzione per la gioventù, essendo allora ristretta al solo insegnamento delle umane lettere. Nel lungo corso di quattro secoli, si era più volte destato ne' padri il pensiero di ordinare, a forma delle concessioni imperiali e pontificie, se non una completa università, almeno un istituto di pubblici studj confacente al bisogno; senza però venir mai all' esecuzione, stante la solita ripugnanza allo spendere. Finalmente l' esempio degli altri governi, che gareggiavano nel diffonder semi di buona istruzione nel popolo, determinò il Senato ad implorare dal Pontefice Pio VI l' abolizione del monastero dei canonici Lateranensi di San Frediano, per destinare sì la fabbrica come le rendite alla fondazione

e mantenimento di un istituto di pubblici studj, in cui la gioventù potesse venire ammaestrata nelle scienze e nelle filosofiche discipline, non meno che nelle arti liberali. Piacque al buon Pontefice di aderire alla domanda: onde ebbe vita finalmente una istituzione sì santa, posta tanto tempo in non cale dalla incuria e grettezza de' padri (22).

La natura offesa nelle sue ragioni per gli ordini improvvidi intesi a puntellare l'aristocrazia, pareva si vendicasse con istremarne le forze vitali, stante il continuo e rapido scemamento delle famiglie patrizie. Non più di ottantotto erano in quest'anno i consortati dei nobili, o, come dicevansi, cittadini originari, e questi pure così poco diramati, che soli centosettantasette erano i soggetti abili al governo. Senza che, si prevedeva prossima l'estinzione di molti ceppi per manco di prole, a quanto ne riferivano al Consiglio i cittadini deputati ad avvisare e proporre i rimedj. Laonde rendute inutili, o almeno inefficaci al bisogno, le riforme antecedenti, non esclusa quella del 1768, per la quale erasi derogato sostanzialmente all'antica costituzione della Repubblica, vedevasi aperto non potersi proseguire con le regole stabilite, sì rispetto al numero de'senatori, come all'ordinamento de' collegj, senza chiamare a parte del governo nuove famiglie. E già è da notare, che per la stessa causa altra variazione erasi fatta alla costituzione, con essersi determinato, nel 1750, che i comizj dovessero tenersi ogni trenta mesi, in cambio di tre anni com'era prima; il qual tempo erasi nuovamante ristretto, nel 1773, e ridotto a soli due anni. Fu quindi fermato in questo che, per l'avvenire, le famiglie di nobiltà o cittadinanza originaria non dovessero esser meno giammai di novanta, e di dieci quelle de' nobili personali; che perciò, venendo a mancare uno o più consortati di famiglie originarie, dovessero sostituirsene altrettanti da prendersi dalle dieci famiglie de' personali; e che parimente, diminuendo per qualunque ragione il numero di queste, dovessero ascriversi alla nobiltà personale altre famiglie, in modo da aversi costantemente il numero respettivamente determinato per le famiglie dell'una e dell'altra categoria. Indi seguitavano le condizioni affinchè il semplice cittadino potesse acquistare la nobiltà personale, delle quali tuttavolta facevasi grazia a chi facesse costare di esser possessore d'un patri-

monio netto del valore di cinquantamila scudi. Sanzionato il regolamento, si andò nondimeno molto a rilento nell'ascrivere alla nobiltà delle indicate due specie nuovi soggetti, stante la ripugnanza che provavano gli antichi senatori ad accumunare gli onori e le loro prerogative con gente nuova; cosicchè la più parte delle proposizioni fatte al Consiglio negli anni successivi per l'ammissione di nuovi cittadini al governo, furon poste da banda (23).

NOTE

(1) Libro IV de'*Sunti*, al N.° 9.

A. Armario 1, N.° 117. — Armario 6, N.i 452.453.454.455.

Riformagioni segrete dei 10. 21. 30 marzo, 12 aprile, 27 maggio, 30 giugno, 3 luglio 1701; 12 aprile, 15.19 dicembre 1702; 16 marzo, 24 aprile, 2.18 maggio, 4 dicembre 1703.

(2) Riformagioni segrete dei 15 novembre 1703, 24 marzo 1704; 30 settembre 1705.

(3) Riformagioni segrete dei 4. 10. 11. 12. 18 febbrajo, 15 marzo 1707 . . . doppie 25,000
» dei 25 gennajo, 17 aprile, 2. 4. 5 giugno 1708. . . . . » 4,000
» dei 22 maggio, 4. 7. 18. 27 giugno, 6 agosto, 17. 20 settembre, 22. 26 novembre 1709 . » 4,000
» dei 2. 7 gennajo, 4. 15. 18. 21 febbraio, 5. 12 dicembre 1710 . » 4,000
» dei 2. 23 gennajo, 10 marzo 1711. » 3,000
» dei 5. 23 febbrajo, 17. 30 marzo, 4 maggio, 2 agosto, 20 dicembre 1712 . . . . . » 4,000
» dei 24. 27 gennajo, 23 marzo, 19 aprile, 5 maggio, 24 agosto, 5 settembre 1713. . . » 4,000

doppie 48,000

ossiano scudi centoquarantaquattromila.

A. Armario 6, N.° 461.

(4) A. Armario 25, N.° 26.

B. Armario 51, N.° 37, P. V, c. 33 tergo.

Riformagione pubblica del 23 gennajo 1711.

(5) Riformagioni segrete dei 2. 19. 26 gennajo, 3. 23. 27 febbrajo 1720.

Riformagioni pubbliche dei 27 febbrajo, 22 marzo, 23. 29 agosto 1720.

(6) Riformagione pubblica del 28 settembre 1724.

(7) A. Armario 1, N.° 49. — Armario 23, N.i 23.24.

Riformagioni segrete dei 6 luglio 1646; 4. 15. 18 gennajo, 26 marzo, 2 aprile 1647; 5 febbrajo, 21 giugno, 11. 19 luglio, 28 novembre, 10 dicembre 1726.

(8) A. Armario 3, N.° 26.
Riformagioni segrete dei 22 febbrajo, 6. 16. 22 marzo, 6 aprile, 9. 19 luglio, 11 settembre, 3. 4 ottobre 1726.

(9) Riformagioni segrete dei 10 ottobre, 24 dicembre 1727; 6. 11 febbrajo, 4 maggio 1728.
A. Armario 11, N.° 407.
Pei diplomi del Vescovato vedi la nota 12 al Capitolo 2.°, libro I.° del *Sommario*.

(10) A. Armario 2, N.° 157, da c. 79 a c. 85, e N.° 172.

(11) Riformagioni pubbliche del 28 gennajo 1735.
Riformagioni segrete del 14 maggio 1737.
A. Armario 2, N.° 170. La relazione del Zendrini fu stampata in Lucca pel Marescandoli, 1736.
Riformagioni pubbliche del 18 aprile 1738, 15 gennajo 1739.
Riformagioni segrete del 30 dicembre 1738; 15 gennajo 1739; 11 luglio 1741.
Per l'ultimazione e buoni effetti delle cateratte vedasi B. Armario 14, N.° 30, P. I, c. 138 tergo, 182 tergo.
I pareri de' Matematici consultati intorno il taglio delle macchie leggonsi a stampa pel Ciuffetti, Lucca 1739.

(12) Riformagioni segrete dei 24. 26 settembre, 4 dicembre 1744; 15. 20. 23. 26. 29 gennajo, 3 febbrajo 1745.
A. Armario 19, N.° 32. — B. Armario 3, N.° 27.
Riformagioni segrete dei 29. 30 aprile, 4 giugno, 5. 6. 30 luglio 1747.
B. Armario 3, N.° 27. — Armario 50, N.° 19. 20.

(13) Riformagioni pubbliche dei 7 gennajo 1746; 18 agosto 1747.
Riformagioni segrete dei 25 agosto, 6. 28 settembre 1746; 10 marzo 1747.
Nei susseguenti libri delle Riformagioni e in quelli sulla bonificazione delle macchie (B. Armario 14, N.° 5. — Armario 15, N.° 1) stanno registrate le concessioni posteriori delle chiuse.

(14) A. Armario 2, N.° 157, c. 87. 88. — Armario 20, N.° 175. 186, da c. 1 a c. 3.
Quest' ultimo numero contiene in ristretto le Riformagioni segrete per la strada controversa.

(15) A. Armario 2, N.° 157, c. 89. — Armario 20, N.° 186, da c. 3 a c. 9.

B. Armario 47, N.° 3, c. 164; N.° 8, P. III, al N.° 5 f. B. B.

(16) A. Armario 23, N.° 66.

Riformagioni segrete del 18 dicembre 1753; 25 gennajo, 15 marzo 19. 23 aprile, 7. 31 maggio 1754.

Con Riformagione segreta de' 5 luglio 1754 fu decretato il regalo di braccia ottocento di damasco al Papa; e braccia quattrocento al cardinale segretario di Stato. Si trattò anche d'inalzare al primo un monumento nella cattedrale; ma il pensiero non fu mandato ad effetto.

(17) A. Armario 2, N.° 157, da c. 89 a c. 100. — Armario 20, N.° 186, da c. 10 a c. 13.

(18) La storia delle controversie in materia di acque, leggesi in A. Armario 2, N.° 157.

Vedansi più particolarmente i seguenti documenti:

A. Armario 2, N.° 154, da c. 44 tergo a c. 74 tergo; N.i 155. 157. Disegno Arnolfini.

Vita ed Opere di Attilio Arnolfini, di Tommaso Trenta. Lucca, Bertini 1821.

Il granduca Leopoldo, disgustato delle incessanti difficoltà messe innanzi dai Lucchesi, ebbe a dire « che, quanto a sè, aveva dato in brevissimo tempo la sua approvazione (allo scritto Ximenes sul disegno « dell'Arnolfini); ma che non ostante questo, tutto ora rimasto in sospeso; e siccome le somme necessarie dovevan passarsi dai componenti il Consiglio, credeva che avrebbero eletto piuttosto di morir « tutti annegati ».

Riformagioni segrete del 3. 17. 21 gennajo, 14 febbrajo, 3. 18. 21 marzo 1783.

A. Armario 2, N.° 162. — Permuta del canale imperiale con la Serezza.

Riformagioni segrete del 4 gennajo, 18. 21 marzo 1785; 3. 10 marzo, 8. 28 aprile, 12 maggio, 2. 3 giugno 1786.

B. Armario 13, N.° 29, P. II, c. 267 tergo, 283; N.° 49, P. II. — Armario 14, N.° 5. — Apposizione delle cateratte in bocca d'Ozzeri.

(19) Riformagione segreta ed altra pubblica de' 7 settembre 1764.

Riformagioni segrete del 12 settembre, 30 ottobre, 17. 28 dicembre 1764; 9 gennajo, 5 marzo, 10 aprile, 7. 10. 29 maggio, 4 giugno, 16. 23 luglio 1765.

A. Armario 23, N.° 84.

(20) A. Armario 20, N.° 186, da c. 15 tergo fino alla fine.

Riformagioni segrete del 14 luglio 1767; 8 gennajo, 30 settembre, 4 novembre, 16 dicembre 1768; 17 luglio 1770.

(21) A. Armario 12, N.° 63, da c. 1 a c. 60.

B. Armario 51, N.° 46, P. I, c. 102; N.° 48, P. I, c. 4 tergo, 8 tergo.

Riformagione segreta ed altra pubblica de' 26 febbrajo 1768.

(22) Riformagioni segrete dei 6 marzo 1778; 8 gennajo, 12 marzo, 4 settembre 1779; 22 febbrajo 1780.

Riformagione pubblica del 28 luglio 1780.

A. Armario 8, N.i 435. 436.

(23) Riformagioni segrete dei 12 settembre 1786; 2 marzo, 22 maggio 1787; 12 settembre 1788.

A. Armario 12, N.i 64. 72. — B. Armario 51, N.° 47, P. II, c. 67.

Riformagioni segrete dei 18 luglio 1788; 21 luglio, 11 settembre 1789; 18 maggio 1790.

Capitolo II.

La quiete della Repubblica incomincia a intorbidarsi pei movimenti delle armi francesi in Italia. — Sussidj all' Imperatore. — I Francesi a Pistoja. — Somma pagata per liberar Lucca dall' invasione francese. — Trama scoperta in Livorno contro la Repubblica. — Contribuzione imposta dai Salicetì. — Moti di Garfagnana. — Mali umori nel popolo. — Accrescimento della nobiltà. — Violenze de' Cisalpini di Massa contro Montignoso. — Imprestito voluto dal general Berthier. — Inviati della Repubblica a Parigi, a Genova, a Milano, non riconosciuti. — Nuovo pagamento al General Brune. — Lucca occupata dai Francesi. — Imposizione di due milioni sulla nobiltà. — Le leggi de' 9 dicembre 1556 e 21 gennajo 1628 abrogate. — Dodici cittadini deputati a riformare l' antica costituzione popolare. — Il Serurier scioglie il Senato, e crea un governo democratico a modo di provvisione. — Conclusione.

(1792-1799 [4 febbrajo])

Se fino al termine a cui siam giunti con la presente narrazione era venuto fatto all' aristocrazia lucchese di condursi a salvamento, schermendosi con destrezza, fra mezzo i pericoli e le insidie de' vicini, e tenendosi raccomandata alla potenza predominante in Italia; ora venivan tempi in cui, nè umana prudenza, nè protezione di potentati, nè tutte insieme le arti della politica eran bastanti a salvare non che i piccoli e inermi, ma neppure i grandi stati, forti per naturali difese, per copia e valore di soldatesche. La rivoluzione scoppiata in Francia tre anni innanzi, operando in un subito tanto e sì stupendo mutamento di cose, e inducendo nuovi pensieri nelle menti degli uomini; ora, incautamente provocata dalle armi collegate d'Austria e di Prussia, per desiderio d' ordine, a riparazione della regia maestà offesa nella persona di Luigi XVI, a guisa d' impetuoso torrente precipitavasi su mezza Europa, superando ostacoli, vincendo eserciti, sollevando i popoli.

Côlto il primo da quella piena il re di Sardegna, e già perduta Savoja e mezzo Piemonte, provavasi pur tuttavia di contrastare con armi ineguali il passo a Francia per Italia. Laonde volendo l' Imperatore, tremante per Lombardia, ajutarlo nella difesa, mandò chiedendo sussidj ai diversi stati italiani. Invi-

tata anche Lucca di venire in soccorso, con promessa di tenere il segreto per non esporla al risentimento di Francia, ove le sorti continuassero a volger seconde a quella nazione, schermivasi il Senato con mettere innanzi la debolezza dello Stato che obbligavalo a tenere un sistema di stretta neutralità per andare a parata degli eventi; con le quali ragioni, pôrte in bel modo alle corti di Vienna e di Torino, riuscì per allora a trarsi d'impaccio (1).

Non gli venne però fatto altrettanto due anni appresso, quando l'Imperatore chiese per proprio conto a tutti gli stati d'Italia che godevano della protezione dell'impero, di contribuire alla difesa de' suoi diritti in Italia. Sennonchè, tenue fu la rata di contribuzione voluta dalla Repubblica, essendo stata tassata in sole millecinquecento doppie nel 1794, per gli anni 1792 e 1793, e di altrettante nel 1795, pei due successivi: cosicchè non furon pagati in tutto che scudi novemila (2). I prosperi successi delle armi francesi in Lombardia, e l'occupazione di Milano avvenuta nel maggio del 1796, poser fine a quella contribuzione; non però ai travagli della Repubblica, che anzi incominciarono da quel punto a farsi gravissimi. Imperocchè allargandosi i Francesi verso Toscana, e sollevando gli animi col prestigio delle nuove dottrine, i Senatori apprendevano seriamente il pericolo, che la loro aristocrazia, come fondata su principj opposti alle massime di libertà e d'uguaglianza che si andavano predicando, avesse da rimanerne turbata e sconvolta.

In tale stato di cose, una era la via da doversi tenere dalla Repubblica per diminuire i pericoli, e se non altro, ritardare la catastrofe ond'erano per tutto minacciati gli antichi ordini. Ciò era di procacciare per qualsivoglia mezzo la benevolenza de' capi francesi, onde risparmiassero questo piccolo stato, o gli recassero il minor male, e di tener quieta e bene affetta la popolazione. Appigliatosi il Senato a questa regola di condotta, pel primo de' fini indicati, decretava, alli 20 di maggio, che due Senatori, Francesco Mazzarosa e Paolo Garzoni, dovessero recarsi a complire coi capi dell'esercito francese che si portassero in Toscana, per assicurarli dell'amicizia della Repubblica di Lucca verso quella di Francia, e del suo desiderio di esserle in grazia; come pure per certificarli della neutra-

lità strettamente mantenuta, e da continuarsi ad osservare, siccome condizione impostale dalla sua piccolezza. Al secondo fine procurò provvedere, con far ministrare a tutti pronta e imparziale giustizia, con alleviare le miserie del popolo minuto, e con vegliare, per quanto si potesse, che qua non entrassero o non mettesser radice le nuove massime, da cui la generalità, attaccata più per abito che per amore all'ordine antico, mostravasi, del resto, piuttosto schiva che vaga.

Intanto ecco giunger notizia che più migliaja di Francesi avvicinavansi alla Toscana dal lato di Pistoja; di che forte si turbarono i Senatori, ignorando per avventura i costoro disegni, e dubitando che in tanta prossimità di quelle forze, o nel passar che facessero per lo Stato, quando pure altro non si volessero, potesse suscitarsi qualche dannosa novità. In questo fu fatto intendere privatamente a uno di qua, a monsignore Sbarra, per lettere di Livorno, che uno straniero avrebbe preso sopra di sè, mediante lo sborso di certa somma di danaro, di far rispettare la indipendenza della Repubblica, ed esentarla dal passaggio di soldati, salvo alcuni pochi destinati ad occupare Massa e Carrara, non meno che da qualunque imposizione. Comunicata quella proposta al Senato, cui non parve da rigettare (chè la paura è un mal consigliero), presentavasi poco stante di persona lo stesso straniero, e ripeteva in voce le promesse date per iscritto. Era costui un Bartolommeo Arena, di nazione Corso. Interrogato sui mezzi onde contava valersi per venire a capo di attener la promessa, dava parole tronche, e involte nel mistero. Ciò nondimeno l'aria di sicurezza con cui prometteva, le qualità sue personali, e le intime relazioni che sapevasi avere con alcuni capi dell'esercito francese, e innanzi tutto il timore che teneva sollevati gli animi de'Senatori, perocchè in questo appunto, i Francesi grossi in Pistoja chiedevan passaggio e vettovaglia per diecimila soldati, gli ebbero facilmente disposti a entrare in trattato con lui. A conciliar fede alle parole dello straniero aggiugnevasi, che l'inviato lucchese presso l'Arciduca Governator di Milano, essendo stato arrestato all'entrar de'Francesi in quella città, con impossessarsi delle sue carte, era stato riposto in libertà, a quanto dicevasi, per la costui interposizione: il che, posto che vero fosse, dava a divedere

che e' dovesse essere qualche gran fatto. Checchè fosse di ciò, per mezzo dello stesso Sbarra summentovato, e di Giambattista Montecatini, incaricati di condurre il trattato, fu conchiuso, previa la promessa del più inviolabil segreto da una parte e dall' altra, che stante l' impegno che prendeva sopra di sè lo straniero di assicurare alla Repubblica i divisati benefizj, gli sborserebbe questa sessantamila zecchini, avendo i negoziatori ottenuta una riduzione sulla prima domanda che era di centomila (3).

Intanto i Francesi, giusta il primo loro disegno, avevano occupato Livorno senza toccare il territorio della Repubblica. Il Buonaparte ordinava di là, nell'atto di ripetere in iscritto le proteste di amicizia date in voce ai deputati Mazzarosa e Garzoni (mandati, a forma del divisato, a complir con esso in Pistoja), gli si fornissero sull'istante seimila schioppi, promettendo pagarli, e il bisognevole per millecinquecento soldati nel loro passaggio dallo Stato per Massa e Carrara. Increbbe forte al Senato il tenore di quelle domande, non tanto perchè le ravvisasse gravi, chè tali non erano veramente, quanto perchè potè sospettare non lo straniero lo avesse bruttamente aggirato. Intanto fu forza obbedire all'ordine d' inviare gli schioppi, dei quali tuttavolta non furono ritenuti che duemilaottocento; avendoli il generale Vaubois, incaricato di riceverli in Livorno, trovati inservibili per gli usi della guerra, e avendo mandato significando si sospendesse la spedizione degli altri tremiladugento, che, a seconda delle istruzioni date successivamente, dovevansi per la via di Pistoja diriger su Modena (4). Intenti i Senatori a procacciarsi per qualunque via la benevolenza dei Francesi, e segnatamente del loro generalissimo in Italia, il Buonaparte, da cui pendeva la somma delle cose, non tralasciarono di usare ogni maniera di rispettosi ufficj alla moglie di lui, nella dimora che fece tra noi nei primi del mese di agosto, e n'ebbero cortesissime parole di affettuosa riconoscenza. Era in Giuseppina benigna natura, animo temperato agli affetti più cari, squisito sentire, e gentilezza e affabilità di maniere: onde non è da maravigliare, se fu tanta parte della fortuna dell' uomo straordinario de' nostri tempi, tuttochè d' altro lato e' fosse tale da non sacrificare all' affetto le ragioni della politica. Ad ogni modo, le

assicurazioni ripetutamente ricevute dal generalissimo, e dagli altri capi delle soldatesche francesi, che sarebbesi rispettata l'indipendenza della Repubblica, se non dissipavano interamente i timori, porgevan pure qualche conforto ai Senatori, che la procella ond'erano minacciati potesse risolversi senza troppo lor danno. Gli eventi dimostrarono quanto poco fosse da contare sulla sincerità di quelle promesse, che tanto più facilmente mettevansi innanzi, in quanto che nulla costavano, nè l'attenerle era cosa neppur da pensare, potendo sempre onestarsi il fatto contrario con le esigenze della politica, nè mancando giammai pretesti a chi ha in mano la forza per usarla in suo pro. Frattanto giovava il far mostra di lealtà verso questo piccolo Stato, che i Francesi sapevano di tenere a lor posta. Conforme a questa politica fu la rivelazione che fecero al Senato le autorità francesi in Livorno di una trama che dicevasi ordita colà per sorprender Lucca e suscitare una sollevazione contro il governo. La prima notizia che qua se n'ebbe, fu data ai 14 di agosto dal Belleville, console di Francia in Livorno, che mandò apposta un suo segretario per darne comunicazione. Appariva che un cinquecento d'individui di varie nazioni, fra i quali diversi al servizio francese, non senza intelligenza di qualche lucchese, avessero disegnato di tentare un colpo di mano; sebbene dalle molte indagini praticate non riuscisse venire in chiaro nè degli autori principali nè de' complici: talchè è credibile che la cosa si limitasse a semplici propositi, senza alcun principio di esecuzione. Checchè fosse di ciò, ne rese il Senato quelle grazie che potè maggiori ai capi francesi in Livorno, e ne fece inteso il commissario Saliceti, e lo stesso generalissimo Buonaparte, per mezzo di un inviato apposta, pregando volessero impedire coll'autorità loro che simili tentativi si rinnovassero in avvenire; ordinando in pari tempo si mettesse la città in istato di difesa da potere resistere ad un improvviso assalto (5).

Nonostante che il trattato con lo straniero dovesse custodirsi col più gran segreto, fu subodorato dai capi francesi in Livorno, che ne levarono il rumor grande. Negandosi apertamente dai nostri e dallo straniero, ne scriveva lo stesso console Belleville, poco sopra nominato, alli 12 settembre, in termini risentitissimi al Garzoni e a Cristoforo Boccella, dai

quali appariva, che avendo il Saliceti ricevuto ordine dal Direttorio esecutivo di Francia di gravare di una contribuzione i feudi dell' impero in Italia, avesse disegnato di comprendervi Lucca; e che egli, il Belleville, stante la notizia avuta dai gentiluomini prefati, che la Repubblica avesse già pagato una somma ragguardevole di denaro, e che gli fosse stato nominato l'Arena, come la persona cui era stata sborsata, aveva creduto servire alla giustizia avvisandone il Saliceti; e che quindi, attesa la dichiarazione negativa da essi gentiluomini emessa, e' si trovasse smentito e offeso nell' onore: onde ne chiedeva soddisfazione. Comunque ciò fosse, si persistè nel negare lo sborso, e a richiesta dello straniero si toglievan di mezzo le carte che avrebber potuto comprovarlo. Però procedendo innanzi lo sdegno de'capi francesi, e in ispezie del Saliceti, che giunse perfino a minacciar l'Arena della vita, in quello che intimava la Repubblica di pagargli trecentomila lire tornesi, per essere il suo Stato un feudo dell' impero, temendo lo straniero, non i Senatori, vedendosi fraudati delle promesse, e inaspriti per la imposta gravezza, avessero da rivelare il tutto, offerì restituire tanta somma quanta fosse bastante a soddisfare la richiesta del commissario. D'altro lato si adoperarono i Senatori quanto più seppero per liberarsi da quella contribuzione. A tale effetto spedirono nell' ottobre al Saliceti in Livorno due deputati nelle persone del Mazzarosa e del Garzoni, i quali dovessero innanzi tratto persuadere il commissario non esser Lucca altrimenti un feudo imperiale: il che era per avventura più facile a dire che a dimostrare. Imperocchè, sebbene l'autorità dell' impero sulla Repubblica vestisse in fatto da lungo tempo piuttosto qualità di protezione che di dominio, tuttavolta ciò non valeva ad escludere in diritto la primitiva condizione di feudo nascente dal diploma di Carlo IV, del 1369, e mantenuta in vigore dai successivi imperatori. Vero è che Massimiliano I nel 1509, mercè l'oro profertogli dai Lucchesi, aveva molto largheggiato in loro favore, rinunziando alla parte più sostanziale delle feudali prerogative; ma è vero altresì, che quelle liberalità per poco non furono rivocate dal successore Carlo V, ed è inoltre indubitato che siffatti concedimenti non riguardavansi come validi che durante la vita del concedente, per la qual cosa appunto richiedevasi

che venissero confermati di mano in mano dal successore: talchè ove fosse venuta a mancare una tal conferma, sarebbero tornate a rivivere in tutta la loro estensione le ragioni del feudo, le quali non erano che sospese, duranti quelle temporanee concessioni. In prova di che, nello stesso privilegio rilasciato dal presente imperatore Francesco II, nel 1792, citavasi il diploma di Carlo IV, come non mai abrogato, e solo temperato, quanto agli effetti, dalle successive imperatorie concessioni, riportate ad una ad una nello stesso privilegio.

Ma il Saliceti, senza entrare in queste ragioni, lasciava dire, e stava forte sul volere la contribuzione richiesta. Del resto, poco importavagli che fosse pagata piuttosto sotto un titolo che sotto l'altro, purchè ad ogni modo il danaro venisse, non avendo messo fuori la ragione del feudo che per dare alcun appicco alla cosa e colorir la domanda. Quindi non fu difficile ai deputati l'ottenere che la contribuzione si pagasse, non per l'indicato titolo, ma per l'altro di sussidj per la guerra; come pure ottennero che le lire trecentomila tornesi si cambiassero in altrettante toscane. Alli 26 ottobre fu pertanto effettuato il pagamento, coi danari a tal fine restituiti dallo straniero, e con ciò cessarono anche le molestie, rispetto allo sborso fatto a quest'ultimo. Dichiarava poi il Saliceti, largo promettitore egli pure come gli altri, che stante quel pagamento sarebbe la Repubblica quindi innanzi andata esente da qualunque contribuzione (6).

Nè con tuttociò era dato ai Senatori di posare. Imperocchè essendosi nel novembre levata a rumore la Garfagnana contro il nuovo governo ordinato in Modena dai Francesi, sopraffatte le autorità da quel subito rivolgimento, chiedevano istantemente alla Repubblica munizioni da guerra per essere in istato di reprimer quel moto: nel tempo stesso che i sollevati movevano uguali istanze per sostenersi nella ribellione. Negava il Senato a una parte ed all'altra, mettendo innanzi la neutralità. Ma ciò non bastava a far cessare le inquietudini e le molestie; querelandosi i Francesi che dai sudditi della Repubblica si ajutassero i sollevati con somministrazioni di vettovaglie, ed anche accusandoli di fornir di carni gl'Inglesi. In quello che i nostri si adoperavano di dimostrare l'insussistenza di quelle accuse presso i capi francesi in Livorno e in Firenze, ecco giugnere im-

provviso l'annunzio di un passaggio di soldatesche francesi da Lucca per Garfagnana; il che non è a dire se turbasse gli animi de' Senatori. Tuttavolta il male non fu si grande quanto si era temuto, essendosi ottenuto dal Rusca, condottiero di quelle milizie, che, cansata la città, fosse contento alloggiarle sul monte San Quirico. Laonde, salvo il provvederle di ogni bisognevole, si operò quel passaggio in numero di duemilaseicento soldati, senza danno di sorta (7). Con ciò chiudevasi l'anno 1796. Nè sotto più lieti auspicj entrava il seguente; imperocchè la novella Repubblica cispadana, che comprendeva gli stati contermini al nostro, di Modena, dal lato di Garfagnana, e di Massa, da quello di Montignoso, dava motivo di pensare ai Senatori, stanti i propositi che vi si tenevano contro l'ordine qua stabilito, che potevan dar animo ai malcontenti, in tanta vicinanza, a destar novità. In sì critica situazione, si avvisarono di spedire oratori al Buonaparte, dal quale, come arbitro delle cose d'Italia, dipendevano quei nuovi governi, per supplicarlo di ajuto; prendendo occasione appunto dal mutamento seguito in Modena e in Massa, giusta la pratica costantemente tenuta dalla Repubblica di usare dimostrazioni di rispetto verso i nuovi padroni degli stati confinanti. Andarono pertanto Francesco Mazzarosa e Paolo Garzoni, a ciò deputati, alli 17 febbrajo, che trovato il generalissimo in Mantova, ne venivano accolti con segni di gradimento, e con proteste di benevolenza verso la Repubblica. Sennonchè, tornò in campo il discorso che tanto mal suono rendeva alle orecchie de' nostri, quello cioè di esser Lucca un feudo imperiale. Laonde si affaticarono i deputati di persuadergli il contrario, mettendogli innanzi le medesime ragioni, già mesi addietro allegate al Saliceti: di che il Buonaparte, alieno per natura dalle discussioni, e sapendo di aver all'uopo mezzi più speditivi a troncar le questioni che non gli argomenti e le sottigliezze della dialettica, faceva sembiante di rimanere appagato. Rimandava pertanto gli oratori assai bene edificati, e munivali di una lettera in risposta alla credenziale del governo, in cui significava per le generali, che non avendo la Repubblica francese motivo di lagnarsi di quella di Lucca, posasse questa tranquilla sulla fede ed amicizia di Francia (8).

Breve però durava il conforto di quelle parole; conciossiachè i fatti che succedevansi l'un l'altro in Italia erano di natura da accrescere la costernazione de' Senatori, anzichè da rassicurarli sulla lor sorte avvenire. Bene avvisavano i meglio avveduti, che, spente le aristocrazie di Venezia e di Genova, mal potrebbe resister la loro, molto più debole, alla corrente delle nuove opinioni, che sollevavano per ogni dove le popolazioni anche più quiete e meno inchinevoli alle novità. Ciò nonostante, come obbedendo all'istinto della propria conservazione, facevano ogni potere per far argine al pericolo che incalzava. Al fine di sicurare la quiete interna, con tenersi bene affetta la popolazione, decretarono che al caro dei viveri, frutto della guerra e degl' interrotti traffici mercantili, si riparasse, mandando ai magistrati preposti all'annona, e ad altre materie di grascia, vendessero i generi al disotto del prezzo che avevano in commercio, a sollievo de' poveri. Ma ciò non bastava a contenere il desiderio di novità, che qua pure incominciava a manifestarsi nel popolo. Il magistrato de' Segretarj, cui spettava più specialmente di vegliare alla quiete pubblica, esponeva gravemente al Senato, alli 19 di giugno, correr per la città da più giorni scritti sediziosi, nei quali chiedevansi risolutamente nuovi ordini di governo. Aver motivo di credere che ciò fosse opera di pochi; tuttavolta si avesse per avvertito. Da probi cittadini zelanti del ben pubblico significarsi, esser generale il malcontento nella città, e andarsi estendendo al contado. Accusarsi apertamente i nobili di aversi ristretto il governo in pochi, con negare ostinatamente di chiamarne a parte i meglio abbienti e riguardevoli cittadini, e con essere andati contro all'antica costituzione fondamentale della Repubblica, prescrivente le due congregazioni. Avere a sè riserbato tutti gli ufficj di maggior lucro; partecipare ai proventi del tabacco, de' cuoj e della lotteria; godersi le terre bonificate della marina di ragion pubblica, per un tenuissimo canone; utilizzare sui grani provveduti al mantenimento della popolazione; in breve, mirare ad arricchirsi con ogni maniera di profitti di quel del pubblico. Avvisasse il Senato, chiudevano i relatori, quello che fosse da farsi per quietar que' rumori, che potevano facilmente prender corpo; le dif-

ficoltà de' tempi considerasse; per quei modi che acconci fossero alla salute pubblica provvedesse. Udivano stupefatti e come smemorati i padri l'insolito linguaggio; nè con tuttociò risolvevansi a levar via gli abusi: tanto la tenacità dell'abito e il personale interesse rendevanli abborrenti da qualunque innovazione. Intanto, secondo lo stile di que' governi che si consigliano meglio con le carceri e coi supplizi condursi e tenersi i popoli, che non con le savie leggi accomodate ai tempi, inquisivasi, imprigionavasi, processavasi (9).

Tuttavolta, non poteva la generalità de' Senatori occultare a sè stessa esser giusti i richiami e le doglianze del popolo, e fondate le accuse; per la qual cosa volendo pur levarsi da dosso la principale, quella cioè di aver ristretto il governo in pochi, col non ammettere nella nobiltà nuovi cittadini da compensare lo scemamento progressivo delle famiglie patrizie, dopo lunghi esami e consultazioni, fermavano finalmente alli 11 d'agosto: dovessero i consortati di cittadinanza o nobiltà originaria essere in numero di novanta; non contandosene di presente che ottantatrè, si compisse con le sette famiglie di nobili personali allora esistenti, da doversi prossimamente squittinare e vincere col partito sopra la metà de' congregati; i primi ascritti alla nobiltà originaria non dovessero propalarsi fintanto non fossersi ottenute almeno dieci famiglie di nobili personali, oltre i soggetti della cancelleria del governo, da decorarsi della stessa prerogativa, non tosto seguito il passaggio delle sette famiglie de' personali alla nobiltà originaria; dovessero successivamente ascriversi alla nobiltà personale trenta famiglie, da ottenersi col partito de' due terzi sul numero de' votanti; il magistrato de' Segretarj dovesse in qualsivoglia tempo presentare al Senato quei soggetti che di mano in mano riputasse meritevoli della cittadinanza personale; soli requisiti ne' candidati fossero l'onestà de' costumi, la civile educazione, una sufficiente fortuna, o l'esercizio di qualche nobile professione che loro somministrasse di che sostenersi con decoro nel novello grado. Ancora modificossi la legge del 1711, relativa ai matrimonj turpi e indecenti, con cassarla in quella parte che riguardava ai matrimonj della seconda maniera, e facendo abilità al Consiglio di liberare dai pregiudizj incorsi coloro che avessero contratto matrimonio della indicata seconda

specie, e i loro discendenti, ed anche i nati da matrimonio turpe o vile: con la sola differenza, che le domande de' primi dovessero vincersi col partito oltre la metà, e le altre con quello de' due terzi de' voti de' congregati. In esecuzione della succitata riformagione, alli 15 di settembre ascrivevansi le sette famiglie di nobili personali alla nobiltà originaria; e alla personale, i cancellieri e coadiutori della segreteria del governo; e ai 20 dello stesso mese venivano similmente decorate della nobiltà personale numero ventisei famiglie.

Questa provvisione, utile ed opportuna ad altro tempo, ora, come serotina e quasi forzata, non era tale da contentare la popolazione. Imperocchè si vuole avvedimento e prontezza a bene operar le riforme; provvide e salutari se chi governa, avvisando i tempi e i desiderj, le dia non richiesto; inutili e inefficaci, e talvolta anco dannose, se il popolo sia giunto a tale da comandarle. Senza che, la scelta de' nuovi nobili caduta su gente, onesta sì, ma di poca levatura per la più parte, nè avente altro merito (poche eccezioni fatte), fuor quello del suo attaccamento al patriziato per aderenze o per interesse, non poteva soddisfare in un tempo in cui tutte le passioni erano sollevate. Laonde il governo, in luogo di acquistarne riputazione, ne venne in disprezzo, e i nuovi nobili erano poco meno che esposti alle beffe de' loro concittadini. Della qual cosa essendosi per avventura avvisati in tempo alcuni de' più facoltosi, spezialmente del contado, che volevansi fregiare della nobiltà personale; nè amando, a quanto ne parve, servir di puntello a un edifizio che minacciava di rovinare, ricusarono, in numero di nove, l'offerta onorificenza. Era quello, come si vede, un mal tempo per le aristocrazie; parlo di quelle fondate sul privilegio del sangue (10).

Quanto all' esterno, la creazione della repubblica Cisalpina, a cui vennero aggregati gli stati della Cispadana, accresceva i pensieri de' Senatori, e peggiorava lo stato delle loro politiche relazioni coi popoli confinanti. Imperocchè, se avean dato costoro motivo d' inquietudini, quando facevan parte della repubblica Cispadana, davan molto più da temere, ora che trovavansi uniti ad una potenza comparativamente più forte, e regolarmente costituita, riconosciuta di corto anche dall'Austria pel trattato di Campo Formio. Soprattutto dava da pensare

ai Senatori, l'essersi da quel Direttorio tralasciato di dar comunicazione alla nostra Repubblica del nuovo ordine di cose; formalità solita praticarsi reciprocamente da governo a governo, e usata dalla stessa Cisalpina cogli altri stati italiani, e in ispezie col granduca di Toscana: il che era manifesto indizio di disprezzo, se non pure di mal animo deliberato contro la nostra Repubblica. Ma la baldanza in che eran montati i Cisalpini di Massa, e l'insolente loro contegno coi vicini di Montignoso, mettevano i nostri nella necessità di passar sopra alle forme consuete, e a dover essere i primi a cercar l'amicizia del Direttorio di Milano; la quale non disperavasi di conseguire, stante la prontezza con che la Repubblica, richiesta dagli agenti francesi di contribuire ad un imprestito cercato dalla Cisalpina per sopperire ai bisogni dell'esercito di Francia in Italia, aveva aderito alla domanda con offerire centocinquantamila lire tornesi. Decretato pertanto alli 18 dicembre l'invio di due deputati a Milano, per complire col Direttorio e chiedere di stringere con esso relazioni amichevoli, andavano Nicolao Santini e Paolo Garzoni (11).

Ma in quello che i deputati si affrettavano alla loro destinazione, ecco giugnere ad un tratto l'avviso che una banda di Cisalpini, nella mattina del primo gennajo 1798, aveva occupato armata mano il comunale di Montignoso denominato il *Campaccio*, cacciandone i pochi soldati della Repubblica che vi stavano a guardia: il che non è a dire se mettesse in agitazione i Senatori. La quale si accrebbe a più doppi, quando s'intese che, pendente il reclamo avanzatone alle autorità cisalpine in Massa, movessero verso Lucca; essendo da dubitare non quella mossa avesse per iscopo qualche disegno ostile a danno della Repubblica. Quindi non si pose tempo in mezzo a prendere tutte le cautele di difesa che venivano consigliate dal pericolo, e a porre la città in istato di resistere a qualunque tentativo. Diminuì poi alquanto l'ansietà del Senato, quando presentatosi un officiale di quelle soldatesche, ne chiese il passo per lo Stato, dicendo esser destinate per Castelnuovo. Passarono infatti, il dì 7, circa seicento soldati, che alloggiati sul monte San Quirico, ne ripartirono il dì seguente; senza che la quiete della città ne fosse punto turbata, ossia perchè fosse loro fallito il disegno, per esser mancata la necessaria cooperazione per

parte de' novatori di qua, ossia perchè tale non fosse veramente il loro divisamento. Checchè fosse di ciò, seguitando i Cisalpini a dare serio motivo d'inquietudini con minacciare di continuo le prossime vicarie di Viareggio e di Camajore; fu giudicato espediente di appresentare le angustie della Repubblica al general Berthier, rimasto al comando delle armi francesi in Italia, dopo la partenza del Buonaparte pel congresso di Rastadt, per mezzo dei deputati in Milano, che d'altro lato non avevan peranche fatto frutto di sorta presso quel Direttorio.

Facendo avviso però, che ciò non bastasse a sicurar la Repubblica dai pericoli ond'era minacciata, parve al Senato di mandare un oratore a Parigi per implorare direttamente la protezione del Direttorio di Francia. Sceglievasi a ciò, il dì 12 gennajo, Cesare Lucchesini, uomo di molte lettere, al quale nell'andare a Parigi veniva ordinato di tener la via di Rastadt, a fine di presentarsi al Buonaparte (posto che colà si trovasse), in cui molto confidavasi per le assicurazioni di benevolenza, ricevutene in più occasioni dai nostri. Intanto i Cisalpini, dopo aver piantato al Campaccio l'albero della libertà, intimavano al Commissario di Montignoso la dedizione della terra, spacciando un ordine in iscritto del Direttorio di Milano; che però, richiestine, non esibivano: onde la cosa non aveva altro seguito per allora. In questo, toccò ancora al Senato di smentire la voce propagata, forse ad arte, da' nemici, che la Repubblica trattasse di darsi al granduca di Toscana, con protestare, per quei mezzi che potè meglio, contro quella falsa imputazione (12).

Alle tante amarezze s'aggiugneva ora quella del pagare. Il Berthier generalissimo chiedeva per lettera, alli 3 marzo, un milione di lire tornesi a titolo di prestanza, che nel linguaggio d'allora valeva quanto dire in donativo. Offeriva il Senato lire dugentocinquantamila; e concordavasi poi definitivamente lo sborso in lire quattrocentomila, per opera del Garzoni incaricato di quella negoziazione presso il Berthier. Per sopperire al vuoto dell'erario decretavasi un imprestito di scudi quarantamila, ed invitavansi a formarlo, non che i privati facoltosi, ma anche i luoghi pii e le corporazioni ecclesiastiche; prendendo in conto di denaro gli argenti lavorati, e promettendo pagare a chi desse contante il frutto del quattro per cento, e del sei a chi somministrasse gli argenti. Ordinavasi in pari

tempo si fondesse il superfluo del vasellame d'argento ad uso del palazzo, pel valsente di scudi quindicimila. In quello che regolavasi l'affare dell'imprestito col Berthier, giunge nuova che i Cisalpini di Massa, assaltata improvvisamente alli 12 marzo la terra di Montignoso, se n'erano impadroniti. Per mezzo dello stesso Berthier non fu però difficile l'ottenere che fosserò incontanente dati gli ordini più positivi per la pronta restituzione della terra, siccome avvenne: sennonchè e' seppe troppo bene usare l'occasione; con volere che oltre lo sborso pattuito gli fossero pagate altre lire tornesi dugentomila, di cui fu mestieri di contentarlo (13).

Speravano i Senatori, che i Cisalpini, vedendo la prontezza con che il generalissimo aveva fatto ragione ai loro richiami, si rimarrebbero quindi innanzi dalle violenze. Ma vana tornò pure questa speranza, chè ciò non valse a trattenere quei turbolenti vicini dall'inferire nuove molestie agli abitanti di Montignoso: onde fu d'uopo spedir colà una mano di soldati stanziali, per protegger la Terra e mantenerla nella devozione della Repubblica.

Nè troppo maggior motivo di conforto avevano i Senatori da ciò che scriveva il Lucchesini da Parigi; perocchè, sebbene ei mandasse significando essere assicurato dal Talleyrand, ministro delle relazioni esterne, delle benevole disposizioni del Direttorio verso la nostra Repubblica, e del fermo suo intendimento che ne fosse rispettata l'integrità e l'indipendenza; tuttavolta venivano quelle assicurazioni contraddette dal fatto, molto più concludente, di non essersi voluto riconoscere il Lucchesini nella sua qualità d'inviato. Ciò rendeva manifesto non esser quelle che vane parole; perocchè il mezzo efficace a far rispettare la Repubblica, quello era, senza manco, di riconoscerne l'esistenza politica, con accettare il suo inviato, nella guisa stessa che accoglieva gli oratori degli altri stati italiani. Nè troppo valeva a giustificare il rifiuto la ragione recata innanzi dal Talleyrand, di non volere il Direttorio dar motivo di sussurrare ai democrati, trattando con un governo aristocratico da essi abborrito sopra ogni altra forma di governo; dappoichè eccitamento al prorompère di quell'odio era principalmente la condotta tenuta da Francia con le aristocrazie di Venezia e di Genova, e il favor che prestava apertamente, o sotto

mano, ai novatori inanimandoli alle rivolte. La verità era piuttosto, che Francia non sapeva allora che farsi di Lucca, che non voleva aggiugnere alla Cisalpina, ferma com'era nella intenzione di non estenderne maggiormente lo stato; nè tampoco curavasi di dare a Toscana, sebbene e l'una e l'altra a questo si adoperassero: salvo poi a farne il piacer suo secondo le opportunità che seco recassero le vicende o la sorte dell'armi.

Questo vedevano i meglio avveduti tra i Senatori; ai quali non pertanto, privi d'ogni riparo, altro non rimaneva che commettersi alla fortuna, ed aspettare che gli eventi decidessero del futuro destino della patria.

Intanto l'esempio di Francia dava animo di fare altrettanto alle repubbliche Ligure e Cisalpina: alla prima, con l'avvocato Lelio Mansi, mandato sino dalli 9 febbrajo a complire con quel nuovo governo; alla seconda, col Garzoni, rimasto solo colà per licenza ottenuta dal Santini. Anzi la bile del Direttorio contro la nostra aristocrazia giunse a tale, da intimare al Garzoni, li 19 giugno, di uscir di Milano entro ventiquattr'ore, e dagli stati della repubblica tempo tre dì (14).

Affronto siffatto, non è a dire se riuscisse amaro al Senato, sì per l'offesa che ne riceveva nella persona di un suo rappresentante, e sì per le disgustose conseguenze che potevano derivarne. Infatti i Cisalpini di Massa presero a insolentire vieppiù contro i vicini di Montignoso, e spinsero tant'oltre l'audacia, alli 2 di agosto, da correre armati sopra la terra, di cui dopo breve contrasto s'impadronirono; sebbene nella sera del giorno stesso l'abbandonassero, tornando su quel di Massa. Richiamossi il Senato della violenza cogli ambasciatori di Francia presso il Granduca e la repubblica Cisalpina, e coi capi dell'esercito francese.

Parve prendesse a petto la cosa il Brune, generalissimo, mandando qua un officiale a prendere informazione de' fatti, per vedere di tôr via ogni nuova occasione di scandali. Ma l'officiale disbrigavasi molto speditamente del suo mandato; perocchè, dopo breve dimora in Lucca e in Massa, riprendeva la via di Milano, senza aver voluto neppure prender cognizione delle carte e documenti che i nostri, a piena giustificazione dell'accaduto per parte loro, erano stati solleciti di presentargli. Dovette però parere quella una buona occasione al

Brune per cavar denaro e molto dalla Repubblica, col mettersi mediatore fra essa e la Cisalpina. Imperocchè mandato qua per commissario un Andrea Briche, sotto colore di comporre le questioni; non tosto arrivato costui, ed officiato dai nostri, che non altro amavano meglio quanto l'aver pace coi vicini, metteva innanzi l'enorme domanda di due milioni e trecentomila lire tornesi, parte in contante, e parte in cannoni, e munizioni da guerra, mostrando tali essere le istruzioni ricevute dal generalissimo. Era il Briche uomo accorto, gran parlatore, e pienamente istrutto in quelle arti con che i commissarj francesi aggiravano i deboli governi d'Italia per cavarne denaro. I Senatori deputati a trattar con esso sbigottivano alla inaspettata domanda, e schermivansi come potevano il meglio; ma quegli, senza por tempo in mezzo, allegava esser già la Francia in diritto d'impossessarsi de'beni ecclesiastici di libera collazione pontificia, come aveva testè fatto rispetto a quelli di simil natura posti nel Piemonte e nel Parmigiano: aderissero pertanto prontamente alla domanda, con che verrebbe guarentita la indipendenza dello Stato e si torrebbe via ogni causa di nuovi disturbi con la Cisalpina, con fare accettare da quel Direttorio un inviato della Repubblica; quando no, si apparecchiassero a veder tosto messo il sequestro sui beni ecclesiastici summentovati, e ad essere aggregati alla Cisalpina, che offeriva tre milioni per tale acquisto, oltre la somma molto maggiore che la Francia conseguirebbe dalla vendita de' beni nazionali, che il destro parlatore faceva ascendere ai quindici milioni.

Spaventati i Senatori da quelle minacce che potevano da un istante all'altro divenir fatti, perocchè il tenore degli avvenimenti, succedutisi da due anni in Italia, faceva manifesto avere i comandanti supremi poteri estesissimi, e il Direttorio di Francia ratificare quanto essi operassero, secondo che il bisogno o l'utile richiedessero; dovettero cedere alla necessità, pur tentando per ogni miglior modo di minorare il più che fosse possibile il sacrifizio. Dopo lunghi trattati, fu finalmente concordato, alli 4 di ottobre, fra il Briche e i deputati del Senato, Giambattista Montecatini e Tommaso Trenta, si pagherebbero lire ottocentomila tornesi a diverse corte scadenze; a fronte del qual pagamento dichiarava il Briche, in

nome del Brune generalissimo, di rinunziare a qualunque pretensione sui beni di chiesa di collazione pontificia, detti concistoriali; prometteva far cessare qualunque molestia per parte della Cisalpina, e di fare accettare da quel Direttorio un oratore della Repubblica. Si darebbe opera inoltre perchè il Lucchesini fosse riconosciuto dal Direttorio di Parigi nella qualità d'inviato, e perchè la Francia assentisse, nel congresso di Rastadt, alla conservazione della Repubblica nella presente sua forma. Per soddisfare a' nuovi obblighi, si ebbe ricorso al partito già con buon successo sperimentato alla occasione dell' imprestito, o meglio della contribuzione imposta dal Berthier, cioè ad una colletta di numerario e di argenti, dai corpi morali e dai privati, alle medesime condizioni; e si venderono i beni nazionali della marina, già ripartiti tra i nobili, che i possessori, per provvisione de' 25 settembre dovettero restituire, salvo il rifacimento delle bonificazioni, da regolarsi a' termini di giustizia. Oltrechè fu decretato, che di franchi quattrocentomila dovesse l'erario essere rintegrato sui beni del clero: il che era giustissimo per ogni verso, dappoichè la Repubblica aveva sopportato in gran parte sì grave sacrifizio per guarentire la conservazione de' benefizj di libera collazione pontificia (15).

Stanti le parti fatte dal Brune in esecuzione del concordato stipulato col mezzo del suo rappresentante, consentiva finalmente il Direttorio di Milano di ricevere un inviato della Repubblica. Sennonchè, per essergli dispiaciuta la scelta fatta dal Senato nella persona di Paolo Garzoni, a causa forse del mal trattamento usatogli mesi addietro, fu di mestieri destinare altro soggetto: il che fu fatto alli 21 di novembre, con surrogare al Garzoni l'avvocato Luigi Matteucci (16).

In quello che le cose di Lucca parevan prendere buona piega, e gli animi de' Senatori si andavano confortando, anche per ciò che ne scriveva per la prima volta il Talleyrand da Parigi; ecco suscitarsi nuovi travagli, e più gravi pericoli minacciare l'esistenza della Repubblica.

E prima, quasichè non si fosse spremuto abbastanza denaro da questo piccolo Stato, dagli amministratori francesi in Italia instavasi vivamente perchè dai Lucchesi si acquistassero milletrecento azioni, di mille lire ciascuna, formanti un milione e trecentomila lire sul dominio della Mesola, vasto

possedimento situato sul Po, già ceduto da Roma, cui apparteneva alla Francia nella pace di Tolentino, e da questa alla Cisalpina in compenso delle somministrazioni fatte da essa agli eserciti francesi, e ultimamente retroceduto a Francia con altri beni nazionali per le spese della guerra; il quale volevasi ora alienare in forma di *tontina*, promettendo pagare il tre per cento di frutto sul capitale. I Senatori, esauste com'erano di denaro le casse pubbliche e le borse dei privati, mettendo innanzi i forti sacrifizj fatti, e l'impotenza di soddisfare all'inchiesta, ricusarono fermamente di consentire alla proposta, non che in tutto, neppure in parte; nè per insistere, nè per minacciar che facessero gli agenti francesi, si rimossero dal loro proponimento. Ma ciò era nulla di fronte alla rovina che soprastava.

Chiaritosi il re di Napoli nemico a Francia, e avendo spedito su navi inglesi alcune schiere a occupar Livorno, avvisarono i Francesi non esser da differire a invader Toscana, per obbligare i Napoletani a evacuarlo, o almeno per tenerli in rispetto, e per sicurarsi le spalle da questa parte. Stabilita l'occupazione di Toscana, ne veniva per necessaria conseguenza quella di Lucca, posta in tanta prossimità al punto a cui mirava quel movimento delle armi francesi. Tuttavolta la certa notizia dell'occupazione di Lucca non si ebbe dal Senato che il dì ultimo del 1798, per un bando del Serurier, pubblicato da Modena; nel quale, annunziando l'ingresso delle armi francesi nel territorio della Repubblica, prometteva non toccare il governo, e far rispettare la religione e le proprietà. Mandava il Senato, in tutta fretta, Paolo Garzoni e Gian Lorenzo Montecatini a incontrare in Pistoia il general Serurier, per supplicarlo volesse contentarsi di far alloggiare le soldatesche fuori della città. Andarono i deputati, ma non fecero frutto; chè i tempi correvan grossi per Lucca (17).

Entrava, il 2 del 1799, il generale Serurier con quattrocento cavalli, e seguitavanlo il giorno appresso tremila di fanteria, cui circa altrettanti venivano a unirsi il dì 4 dalla parte di Massa. Sbigottiva la pacifica, l'inoffensiva Lucca alle insolite armi, e compresa da spavento e terrore, stava aspettando con ansietà tormentosa qual sorte recassero. Deserte eran le pubbliche vie, chiusi i fondachi e le officine, tremanti i più, per

le robe e per le persone. I Senatori, immersi nella più profonda costernazione, il minor male che si aspettassero era il rovesciamento del Governo, e l'abolizione d'ogni lor privilegio. Dei cittadini, la maggior parte, tuttochè amasse un governo più largo, non inclinava ai Francesi, e poco comprendendo alle speculazioni dei moderni riformatori, aveva piuttosto in sospetto che in amore i banditori delle nuove dottrine; altri, ma in assai minor numero, parte a fine di bene, parte per odio all' aristocrazia, rinfocato in alcuni per le prigionie e gli esigli sofferti, e parte per amor di guadagno, sollevavano l'animo alla speranza di un più lieto avvenire, aspettando tuttavia a scoprirsi quando fossersi ingrossati di aderenti e di partigiani. Tali eran gli umori dei cittadini all'entrar de' Francesi: del contado non parlo; ivi l'ignoranza e la dipendenza della generalità degli abitanti dal clero e dai nobili, fra i quali spartivansi la più parte delle proprietà prediali, operavano naturalmente che i Francesi vi fossero detestati, non mancando inoltre chi loro li appresentasse come nemici di Dio, e poco meno che cani scomunicati.

Ora era da vedere in che avessero a risolversi le promesse e la protezione di Francia. Non tosto entrato il Serurier, ordinava gli si contassero cinquemila zecchini, e parlava di una contribuzione intorno a cui si riserbava peraltro di spiegarsi più chiaro nel dì seguente. Infatti, contentato prontamente della prima domanda, mandava, il dì 3, al Senato per iscritto, pagasse la nobiltà due milioni di franchi nello spazio più corto di tempo, alle scadenze da stabilirsi; desse frattanto quattro statichi che mallevassero sui beni e sulle persone l'esecuzione degli obblighi imposti; fornisse artiglierie e munizioni secondo il bisogno dell'esercito: panno rosso, turchino e bianco da vestire tremiladugentotrenta soldati; dodicimila camice, altrettante paja di scarpe. Poi, per arroto, mandava nel dì seguente a sequestrare tutto il contante esistente nelle pubbliche casse, non escluse quelle del Monte e degli spedali; dicendo essere proprietà di Francia. Tali erano i frutti dell'invasione straniera.

Posto il Senato a quell'agonia, comandava in tutta fretta ai nobili, dessero prontamente tutto che possedessero in numerario e di prezioso, in ori, argenti, gioje ed altro, salvo

l'uso giornaliero, e le necessità della famiglia; e per mezzo di un gentiluomo apposta, che fu Tommaso Trenta, mandava rappresentando al generale in capo, Joubert, lo stato delle cose, l'esorbitanza delle domande, l'impossibilità di sopperire alle spese ordinarie, e al mantenimento delle soldatesche, stante il sequestro posto sulle casse, chiedendo venisse tolto, e si permettesse disporre del contante in conto della contribuzione imposta: alla quale ultima domanda avendo aderito il generale Joubert, pagaronsi di quel denaro lire settecentomila tornesi; al rimanente si supplì dalla nobiltà, in parte subito, e parte quando già più non era al potere (18). Intanto i nemici dell'aristocrazia, ingrossati di numero, levavano il capo e sparlavano apertamente de' nobili, chiedendo si mutasse il governo, si abolissero i privilegj. Anche il Serurier faceva intendere esser della prudenza del Senato cedere ai tempi, e ordinare la cosa pubblica su basi conformi a quelle ormai stabilite negli altri stati. Il perchè, temendo i Senatori non da un istante all'altro venisse il governo rovesciato dalla forza, congregatisi alli 15 gennajo, non senza indicibile amarezza degli animi, fermavano: la legge de' 9 dicembre 1556, e l'altra de' 21 gennajo 1628 (per le quali era stata condotta e stabilita l'aristocrazia), si avessero per abolite, e insieme tutti i titoli e ogni prerogativa di nobiltà; dodici Senatori vedessero quali cambiamenti e riforme avessero a farsi all'antica costituzione popolare; il presente governo continuasse frattanto a modo di provvisione, fino a che non fosse difinitivamente statuito sul nuovo ordinamento della Repubblica. Di questa provvisione, siccome di cosa fatta per forza, niuno fu allora che sapesse grado al Senato; laddove, se decretata l'avesse nel 97, quando già per le vicende cui erano andate soggette le altre aristocrazie, era manifesto dover la lucchese incontrare la medesima sorte; gli avrebbe conciliato la stima e l'amore del popolo. Ciò non avrebbe rispiarmato a Lucca lo strazio delle armi straniere, chè la forza, non la giustizia regolava allora gli eventi; ma sarebbe pur sempre tornato ad onore de' governanti il poter mostrare che essi avessero saputo conformarsi ai tempi, con cedere non comandati, quello a che ora venivano astretti dalla forza.

Ai dodici cittadini deputati a rivedere l'antica costituzione. che furono: Giacomo Lucchesini, Paolo Garzoni, Cosimo Bernardini, Alessandro Ottolini, Lelio Mansi, Orazio Saminiati, Giuseppe Pellegrino Frediani, Luigi Vannucci, Domenico Rustici, Alessandro Paoli e Giuseppe Tommaso di Poggio, era commesso il dipartirsi il men che potessero dalle antiche forme repubblicane, vedendo pure d'intendersi coi partigiani della nuova democrazia. Ma qui appunto stava il difficile, anzi l'impossibile della cosa; perocchè questi, chiamati a consulta, riputavano al tutto inadatti, e non consentanei ai presenti bisogni gli ordini antichi, come quelli che troppo facilmente avevano dato vita all'aristocrazia, e di tutto che francese non fosse, ombravano, nè volevan sentir parlare: strana allucinazione d'uomini, che essere italiani nè sapevano, nè volevano! Veduta pertanto la difficoltà di unire le discordanti opinioni, parve ai Senatori di sentire il voto della intera nazione col mezzo di deputati da scegliersi dalla popolazione congregata per parrocchie nella città, per vicarie nel contado. Quindi alli 22 gennajo annunziavasi la convocazione delle une e delle altre; e alli 28 dello stesso mese stabilivansi con altro bando le norme e le regole, con le quali dovesse procedersi alla nomina de' deputati; quarantaquattro per la città e cinquanta pel contado, i quali uniti a sei Senatori, o, come chiamavansi, *ex-nobili*, congregati in nazional parlamento dovessero decidere di qual modo avesse a ordinarsi il governo (19).

Convocate il giorno prefisso, che fu il 2 febbrajo, le parrocchie della città, procedevasi all'elezione de' deputati. Però non tosto propalate le nomine, i democrati, vedendo per avventura frustrate le loro speranze, ne levarono il rumor grande, dando voce che le elezioni si fossero per la più parte operate irregolarmente e a posta de' nobili: sebbene a rimuover da sè quella taccia gli avesse il Senato appositamente esclusi dalle adunanze delle parrocchie. Checchè fosse di ciò, certo è che la popolazione, come affatto nuova di questi procedimenti, nè troppo bene comprendendo tutta l'importanza del mandato che conferiva ai suoi rappresentanti, salvo lo scegliere persone oneste, non si era data altro pensiero; stimando per avventura che il dar opera a ordinare uno stato, per quanto piccolo, fosse altret-

tanto che regolare una confraternita, sola maniera di assemblee di cui si conoscesse, per esserne in Lucca tante che era una maraviglia. Laonde, sebbene i soggetti nominati fossero generalmente uomini dabbene, non erano però da tanto, per le qualità della mente, da rispondere all'occorrenza. Tra per questa causa, e per l'altra dell'importuno insistere de' democrati presso il Serurier perchè mutasse il governo, risolvè questi finalmente di troncar le questioni con l'autorità che davangli le armi e le generali istruzioni del comandante in capo, venendo al voluto cambiamento. Laonde chiamati a sè alcuni cittadini, fra i quali il Garzoni più volte nominato, caldo quanto altri in quei nuovi principj, e molto ben voluto dal Serurier, fa improvvisata, nella notte dal 2 al 3 di febbrajo, una forma di temporaneo reggimento alla francese, col Direttorio e i due Consigli, ne' quali non furon dimenticati gli *ex-nobili*. Ciò fatto nel maggior segreto, il dì 3 febbrajo mandava il Serurier si convocasse il Senato pel mezzodì del giorno seguente, e per l'ora medesima invitava ciascuno de' destinati a comporre il nuovo governo a dover essere a Palazzo. Andavano il dì 4 sì gli uni come gli altri, ma con animi differenti, chè ben prevedevano i nobili il disastro ond'erano minacciati.

Occupato ciascuno il suo posto, ecco arrivare il generale Serurier accompagnato dai primarj ufficiali, che presentatosi prima ai designati al nuovo Governo, fe loro intendere il motivo a che gli aveva chiamati, confortandoli a ben meritare della patria nell'alto ufficio di governanti, a cui venivano eletti. Passando di poi nella sala ov'era congregato il Senato, disse: L'uomo esser nato libero; rientrare ne' suoi diritti; e dovere quindi cessare ogni privilegio ogni distinzione d'ordine e di grado. Aver lungamente con saviezza e moderazione governato; ora cedessero al nuovo ordine di cose; de'loro lumi e de' loro consigli i nuovi reggitori ajutassero, con che continuerebbero a ben meritar della patria. Com'ebbe detto, levossi gravemente dal suo seggio il Gonfaloniere Nicolao Montecatini, e dopo lui tutti gli altri, e in silenzio profondo, abbandonarono la sala, riducendosi dolenti alle proprie case. La terza delle italiane aristocrazie aveva cessato per sempre (20).

Nel corso di queste pagine ne sono stati con tutta franchezza, ed anco con severità, mostrati i vizi e le colpe. Io, piuttosto alle cose ed ai tempi che agli uomini riguardando, dirò, che l'aristocrazia venuta su grado a grado fra noi, senza scosse, senza violenze, per quella natural tendenza che hanno le democrazie non ordinate sul principio della elezione e rappresentanza nazionale a ristringersi a poco a poco, con escludere la gente nuova; e prendendo qualità dall'ordine de'fatti e delle idee dominanti, e per così dire connaturandosi ai tempi, potè riuscire non inopportuna forma di governo, ed anzi preferibile ad altre in una età, in cui rendute ormai impossibili le repubbliche popolari, disordinate e tumultuanti, del medioevo, e divenuta Italia quasi provincia di Spagna, ogni libertà spegnevasi, cedendo il luogo alla servitù. Nè certo a me par di vedere che, a fronte delle repubbliche aristocratiche, fosser punto migliori le signorie assolute d'allora, nè che i popoli vivessero più beati e tranquilli sotto di quelle, e sotto il mal governo e le rapaci amministrazioni de' governatori e vicerè stranieri, che tanta e sì bella parte d'Italia abbrutivano, impoverivano, vituperavano. Ma la opportunità delle forme aristocratiche doveva di ragione diminuire di mano in mano che la civiltà progrediva, e cessar totalmente di fronte al lume della filosofia, che mostrando la vanità e la ingiustizia dei privilegj, fondati solo sulla nascita, e proclamando tutti gli uomini uguali nel godimento dei diritti civili, rendeva incomportabile con le nuove opinioni che venivano a ingenerarsi nell'universale la continuazione della potestà in un ordine privilegiato di persone: talchè, a ben considerare, la violenza non fece che anticipare la caduta di quel potere che più o meno lentamente, fatta ragione al maggiore o minor grado di civiltà de'popoli, doveva esser condotta dalla forza prevalente dell'opinione e della filosofia. Laonde, cessando i biasimi e le querele contro o in favore di cose e di uomini che più non sono, questo solo lamenterò: che tanto rivolgimento di stati e tanta mutazione d'ordini e di credenze, si operasse tra noi, non a ristaurazione d'Italia, ma sì a rinnovamento di servitù!

NOTE

(1) Riformagioni segrete del 2 marzo, 27 aprile, 26 maggio, 28 agosto, 26 ottobre, 29 novembre 1792.

(2) Riformagioni segrete del 10. 14 gennajo, 4 luglio 1794, 28 luglio 1795.

(3) Riformagioni segrete del 21. 23. 25. 26. 28 giugno 1796. Affare Arena.
Riformagioni segrete del 26. 27 giugno 1796. I Francesi a Pistoia.

(4) Riformagioni segrete del 28. 30 giugno. I Francesi in Livorno.
A. Armario 28, N.° 19. Corrispondenza coi generali e le autorità francesi; lettere del Buonaparte de' 29 giugno 1796.

(5) Riformagioni segrete del 17. 19. 22. 26 agosto, 2 settembre 1796.
A. Armario 28, N.° 19.

(6) Riformagioni segrete del 7. 11. 25 ottobre 1796.
A. Armario 28, N.° 19.

(7) Riformagioni segrete del 30 novembre, 9 dicembre 1796. Moto in Garfagnana.
Riformagioni segrete del 21. 22. 23 dicembre 1796. Passaggio dei Francesi.

(8) Riformagioni segrete del 17 febbrajo, 2. 17 marzo, 10 aprile 1797.
A. Armario 28, N.° 19.

(9) Riformagioni segrete del 19 maggio, 13. 16. 19 giugno, 7 luglio 1797.

(10) Riformagioni segrete del 18. 28 luglio, 11 agosto, 15. 20 settembre 1797; 10 ottobre, 18. 22 dicembre 1797. Progetto di tornare al sistema delle due congregazioni rimasto senza effetto.
Riformagioni pubbliche degli 11 agosto, 20 settembre 1797.
La Riformagione pubblica de' 3 novembre libera alcune famiglie dai pregiudizj incorsi per la legge del 1711 relativa ai matrimonj disuguali.

(11) Riformagioni segrete del 14 novembre, 14. 15. 18. 19. 22 dicembre 1797.

(12) Riformagioni segrete del 2. 4. 9. 12. 16 gennajo 1798.
B. Armario 47, N.° 60.

(13) Riformagioni segrete dei 6.7.13.15.21.23 marzo 1798.
B. Armario 47, N.° 60.

(14) Riformagioni segrete dei 25. 30 maggio, 25. 26 giugno 1798.

(15) Riformagioni segrete dei 23 agosto, 15. 17. 18. 25 settembre, 3. 5 ottobre, 27 novembre 1798.
A. Armario 28, N.° 19.
B. Armario 47, N.° 60.

(16) Riformagioni segrete dei 21.23 novembre 1798.
A. Armario 28, N.° 19.

(17) Riformagioni segrete dei 7.14 dicembre 1798; 1.° gennajo 1799.
B. Armario 47, N.° 60. — Armario 48, N.° 5.
D. Armario 3, Tom. 27. — Bandi, Decreti, notificazioni, ec.

(18) Riformagioni segrete degli 8.11 gennajo 1799.
A. Armario 28, N.° 19. — B. Armario 48, N.° 5. — Armario 54, N.° 26. Deliberazioni del Direttorio esecutivo. Febbrajo 1799.

(19) Riformagione segreta e pubblica del 15 gennajo 1799.
Riformagioni segrete dei 22 e 28 gennajo 1799.
B. Armario 48, N.° 5. — D. Armario 3, Tom. 27.

(20) A. Armario 28, N.° 19. — B. Armario 54, N.° 26.
D. Armario 3, Tom. 27.

DOCUMENTI

DOCUMENTI

SERIE PRIMA

Documenti spettanti alla condizione politica della Repubblica, alla forma e agli ordini del governo, alle magistrature ec. ec.

I.

1081. Diploma dell'Imperatore Arrigo IV, col quale sono concessi ai Lucchesi diritti, privilegj ed immunità. Copia tratta dal registro del Comune da Allotto del fu Giovanni da Lucca, notaio. Senz'anno, ma, secondo il Tommasi, del 1081. (Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94, car. 20).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus divina favente clementia quartus Romanorum Imperator Augustus. Regie dignitatis excellentiam que pre ceteris dignitatibus in prime colitur potissimum condecet fideles devotosque cives in petitionibus eorum dignis tum pro conservate fidelitatis sinceritate tum pro studiosi famulatus devotione eos exaudire et frequenter plurimis dignitatum honoribus sublimare. Proinde omnium Kristi fidelium nostrique fidelium tam futurorum quam presentium memorie comendare volumus qualiter nos Lucanis civibus pro bene conservata fidelitate eorum in nos et pro studioso servitio eorum, nostre regie potestatis auctoritate concedimus concedendo statuimus ut nulla potestas nullusque hominum murum lucensis civitatis antiquum sive novum in circuitu dirumpere aut destruere presumat, et domos que infra murum hunc edificate sunt vel adhuc edificabuntur aut circa in suburbio, nulli mortalium aliquo ingenio aut sine legali judicio infringere liceat. Preterea concedimus predictis civibus ut nostrum regale palatium intra civitatem vel in burgo eorum non edificent aut inibi vi vel potestate hospitia capiantur. Perdonamus etiam illis ut nemo deinceps ab illis

exigat aliquod fodrum et curaturam a Papia usque Romam, ac ripaticum in civitate Pisa vel in eius comitatu. *Statuimus etiam, ut si qui homines introierint in fluvio Serculo vel in Motrone cum navi sive cum navibus causa negotiandi cum Lucensibus, nullus hominum eos vel Lucenses in mari vel in suprascriptis fluminibus eundo vel redeundo vel stando molestare aut aliquam injuriam eis inferre, vel depredationem facere aut aliquo modo hoc eis interdicere presumat. Precipimus etiam, ut si qui negotiatores venient per stratam a Luna usque Lucam, nullus homo eos venire interdicat vel alio conducat sive ad sinistram eos retorqueat sed secure usque Lucam veniant omnium contradictione remota.* Volumus autem, ut a predicta urbe infra sex milliaria castella non edificentur, et si aliquis munire presumpserit, nostro imperio et auxilio destruantur. Et homines ejusdem civitatis vel suburbii sine legiptima judicatione non judicentur. Et si aliquis civium predictorum predium vel aliquam trecennalem possessionem tenuerit si auctorem vel datorem habuerit, per pugnam vel perduellum non fatigetur. Precipimus etiam, ut iamdicti Lucenses licentiam habeant emendi et vendendi in mercato sancti Domnini et Comparmuli, ea conditione ut Florentini predictam licentiam non habeant. *Consuetudines etiam perversas a tempore Bonifatii Marchionis duriter eisdem impositas omnino interdicimus et ne ulterius fiant precipimus. Insuper illis concedimus ut securitates quas Marchiones vel alia quelibet potestas cum illis pepigerunt, firme et rate permaneant*, et ut longobardus judex juditium in jam dicta civitate vel in burgo aut placitum non exerceat nisi nostra aut filii nostri presente persona vel etiam cancellarii nostri. In hac ergo concessione sive largitione nostra sancimus ut nullus episcopus dux marchio comes nullaque nostri regni persona predictos cives in hiis concessis inquietare molestare disvestire presumat. Et si quis, quod non opinamur, temere presumpserit, sciat se compositurum centum libras auri optimi, medietatem camere nostre medietatem cui injuria illata fuerit. Quod, ut verius credatur et ab omnibus diligentius custodiatur, hanc cartam inde confectam manu propria, ut inferius cerni potest, corroboratam sigilli nostri impressione insigniri jussimus.

Ego Aliottus judex ordinarius et notarius predictus privilegium et exemplum exemplavi prout inveni scriptum in registro Lucani Comunis quod erat in camera predicti Lucani Comunis; et quia diligenter ascultavi et exemplavi nil mutando vel addendo quod sensum mutet vel intellectum, presentibus infrascriptis Ser Tedaldino et Ser Raynerio de Luca notariis una mecum tunc ascultantibus, ideo hic me subscripsi et meo signo et nomine publicavi.

II.

1107, 3 dicembre. Primo documento nel quale si trova fatta menzione dei Consoli Maggiori in Lucca. — Leone notario imperiale. (Archivio Arcivescovile, Pergamena ✠ ✠ Q. 65).

In Dei Patris Omnipotentis nomine. Breve memorie qualiter in colle seu podio qui dicitur Sancti Martini presentia bonorum virorum, nomina quorum inferius declarabuntur, Preite quondam Amichecti nuntiavit illis hominibus qui castrum ibi edificabant vel edificare faciebant ex parte lucani episcopi et canonicorum Beati Martini lucani episcopatus et plebani de Montecatino atque MAJORUM LUCANORUM CONSULUM, ut in predicto colle seu podio amplius deinceps nullum edificium faciant vel facere faciant et sic eis ex predictorum parte interdixit. Hec autem interdictio fuit presentia Ferraguti et Meliorati de Pistorio et cujusdam qui vocabatur Ponthus nomine. Et tunc predictus Preite projecit in ea quemdam lapillum. Quando predicta interdictio fuit..... non habebat in predicto castro nisi sex vel quinque domos una ex ipsis non erat tecta (*forse manca* nec) clausa alie vero tecte sed non clause et item ut mihi videtur fere tertia pars erat murata muro sicco qui erat altus duo vel tres brachia ad partem occidentis ut mihi videtur et ab eadem parte occidentis habebat quandam breticham cum duobus solariis et a parte vero meridiei habebat aliam cum solario ut mihi videtur et fere medium erat designata fossa ab eadem parte meridiei que erat alta sex vel octo brachia ut mihi videtur sed undique circumventum erat paloncito. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septimo tertio nonas decembris indictione septima. Leo notarius domini Imperatoris et predicte interdictioni et predicta omnia ut supra scriptum est vidi unde memorie causa in actis publicis descripsi.

III.

1120, 2 ottobre. Corrado marchese di Toscana conferma le antecedenti concessioni fatte a Lucca dagl' Imperatori e dai Marchesi; e nominatamente l'esenzione dal ripatico pisano. Aliotto notaio. (Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94, car. 20 tergo).

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Corradus Dei gratia Marchio Thuscie. Cum in Dei nomine in florentino comitatu ad obsidionem cujusdam castri quod vocatur Pontormum essemus, venientibus ad

nos Henrico causidico et Fulcerio atque Inghifredo lucanis Consulibus cum aliis bonis viris de civitate Luca postulantibus nos quatenus precepta et scripta ab Imperatoribus et Marchionibus nostris antecessoribus lucensi populo concessa tradita atque donata, rata firma semper haberemus et pro posse confirmaremus, in quibus preceptis et scriptis cum multa ab eis donatoribus lucano populo concessa atque donata forent et pisanum ripaticum concesserunt et donaverunt, nos itaque eorum vere fidelitatis et magni servitii quod erga Imperatores et Marchiones semper habuerunt memores, nostrorum consilio fidelium habito, eorum postulationibus annuere decrevimus. Notum fieri ergo volumus omnibus fidelibus nostre potestatis et presentibus et futuris nos habitatoribus lucane civitatis et omnibus eius burgensibus omnia que in predictis scriptis et preceptis continentur et pisanum ripaticum concessisse et confirmasse, et ne ab aliquo ex inde animo (*forse* omnino) molestentur sub pena infrascripta omnibus modis jussisse. Ideoque rogamus et rogando precipimus ut nullus homo lucanum populum et ejus burgenses super predictis preceptis et scriptis et de pisano ripatico ab Imperatoribus et Marchionibus concessis atque donatis audeat in quocumque molestare tollere atque contendere. Si quis autem, quod absit, huius nostre concessionis et donationis ac confirmationis paginam temerare aut infringere molitus fuerit, noscat se nostram incurrere iram et penam nostri bapni, videlicet centum libras auri optimi debere persolvere, medietatem lucano populo et aliam medietatem nostre camere, et hoc tamen scriptum semper in sua firmitate perduret. *Omissis etc.*

IV.

1155. Federigo I conferma a' Lucchesi il diritto di batter moneta. — Allotto notario imperiale. (Archivio di Stato, A. Armario 11, N.° 94).

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. *Omissis aliis etc.* Ea propter omnibus tam futuris quam presentibus Kripsti fidelibus cognitum fieri volumus quod nos fidelibus nostris lucensibus eam monetam cum cuneo et forma qua hactenus cudebatur, quam ab antiquis temporibus antecessorum nostrorum tam regum quam imperatorum concessione et privilegiis habuisse cognoscuntur, nostra imperiali auctoritate presenti privilegio scripto confirmamus. Statuentes ut omni tempore in posterum omni contradictione seposita cum cuneo

et forma qua hactenus cudebatur rata permaneat, nec pisana nec aliqua alia civitas terra locus populus sed nec alia magna seu parva persona imperii nostri presumat monetam cudere vel fabricare sub forma et cuneo lucane civitatis vel eius consimili. Quod si pisana vel ulla alia civitas terra vel locus populus et potestas vel aliqua persona imperii nostri magna vel parva contra hujus nostre serenitatis preceptum venire tentaverit, imperiali bapno subjaceat et centum libras auri componat medietatem camere nostre et alteram medietatem predictis lucensibus. Et illi persone qui hoc infregerit pro pena dextera manus eius amputetur, et ipsam monetam contra hoc nostrum statutum factam, falsam et adulterinam et ab omni homine refutandam censemus. Sed ut hoc nostre constitutionis preceptum, salvo tamen per omnia nostro imperiali jure et justitia, ratum et incontroversum permaneat, presentem paginam sigilli nostri impressione communivimus. Adhibitis testibus quorum nomina hec sunt. *Omissis etc.*

(*Seguono le sottoscrizioni di ventitrè testimonj*).

V.

1203, 15 ottobre. Inghiramo da Montemagno, Podestà di Lucca, col consiglio de' Priori delle Società di Concordia de' pedoni (primordj delle società popolari armate), investe Orlandino del fu Gaitano e Avogadro del fu Tancredo, conti palatini, di tutti i possessi, diritti ec. loro concessi da Federigo I nei loro castello di Colle Pozzo e in altri luoghi. — Bellebuono notaro imperiale, se ne rogò; Gian Giacomo di Perfettuccio ne fece la copia. (Archivio Arcivescovile, Pergamena ✠ O. 19).

In Kripsti nomine amen. Harum literarum seriem omnibus legere videntibus seu audientibus clare appareat quod nos Ingheramus de Montemagno Dei gratia luc. potestas auctoritate civit. et officii mei regiminis consilio etiam PRIORUM SOCIETATUM CONCORDIE PEDITUM lucane civitatis largimus et concedimus vobis Orlandino q. Gaytani et Avogadro q. Tancredo karissimis atque nobilibus civibus nostris et sacri palatii comitibus recipientibus pro vobis et pro vestris consortibus omnibus possessiones et jura et beneficia a clarissimo Frederigo Dei gratia olim Romanorum rege in castro vestro de Colle puteo et in plebe Sancti Branchatii et in plebe de Marlia et in eorum cappellis et in cappella Sancti Geminiani vobis et antecessoribus vestris concessa quatenus ea habebatis, possideatis sicut in vestro privilegio a predicto rege vobis concesso continetur asque (*sic*) omni

nostra nostrorumque subcessorum contradictione seu interdicto aliquo. Et ut in veritate hec credantur Bellebono Iudici et notario et lucani Comunis cancellario jussimus ut signo suo et nomine inferius subscribendo hanc nostram concessionem confirmaret et sigillo lucani Comunis communiret.

Hec quidem acta fuerunt Luce in terrestri nepotum quondam Pinelli de Cortina in presentia Zuccarini Ciriachi Rustichelli Hoste Brodajoli et Baldinocti Montini atque Bonifatii Petri Rofredi tunc *Priorum Societatum* in presentia Chiarini filii Ghiandoni anno quidem dominice nativitatis millesimo ducentesimo tertio indictione septima quintodecimo Kalendas Octobris hora quasi nona priusquam predicta Potestas ex sententia Episcopi Vulterani et sociorum iterum sacramentum regiminis juraret. *Omissis etc.*

VI.

1206, 7 agosto. Provvigione de' Priori e capitani delle Società de' pedoni della Concordia sopra le prestanze da darsi al Comune di Lucca da esse società. — Giandolfino notario imperiale. (Archivio Arcivescovile * O 41).

In Dei nomine amen. Ex hac publica literarum serie omnibus audientibus manifeste clareat quod Bonicontrus Normanini de Imperialibus Orlandus Adiuti de Sanguinetis et Benbonus Carincionis de Leonibus et Henricus Baldinocti de Viridibus et Baldinectus Gualfreducci de Realibus et Gerardus Indenaiate de Rota et Malpilius Accursi de Purpureis et Bonaccursus Belle de Preimartinis et Gotofredus Battosi de Variis tunc PRIORES ET CAPITANEI SOCIETATUM PEDITUM CONCORDIE luc. civitatis dixerunt et fuerunt confessi quod habito consilio cum consulibus et consiliariis omnium predictarum societatum simul in ecclesia beati Petri majoris coadunatis, hec infradescripta secundum formam et modum atque ordinem carte ipsius concordie descripte manu Glandolfini notarii in ipso sacramento concordie a majori parte eorum fuerunt addita atque firmata. Et cum ab ipsis prioribus et capitaneis consilium de infrascriptis esset impositum ipsis consulibus et consiliariis et de unaquaque societate unus pro sua societate referret consilium, me Glandolfino notario et testibus infrascriptis presentibus hec infrascripta a majori parte eorum fuerunt addita atque firmata, videlicet quod omnes persone societatum peditum concordie luc. civitatis et omnes persone luc. civitatis et burgorum et subburgorum ejus que tenentur sacramento predicte concordie teneantur per sacramentum

concordie a proximis venientibus kalendis Ianuarii in antea non dare civitati luc. vel alicui pro civitate luc. aut consuli vel potestati luc. aliquid datum vel prestantiam nisi prius fuerit judicatum super sacramentum a consulibus militum luc. et capitaneis militum et consulibus curiarum et consulibus mercatorum S. Iuxti et a prioribus seu capitaneis predictarum societatum concordie et a consiliariis electis pro Comuni civitatis et a viginti quinque consiliariis electis pro unaquaque porta luc. civitatis et a viginti consiliariis electis de burgo S. Frediani vel majore parte suprascriptorum quos sine fraude habere tunc potuerint quod illum datum vel prestantia tollatur et solvatur a luc. civibus. Similiter teneantur omnes suprascripte persone a proximis kalendis Ianuarii in antea non obedire aliquam personam seu personas per consules majores vel potestatem lucanum nec pro eis dare datum vel prestandum nec eis vel alicui eorum jurare vel facere aliquod sacramentum vel fidantiam nec pro eis se distringere nisi illi consules vel potestas prius per Domini evangelia juraverint et teneantur sic videlicet quod illi consules vel potestas tempore illius eorum consulatus vel dominatus expendent vel expendi facient in muris et pro muris luc. civitatis faciendis totum introitum et lucrum quod tempore illius eorum consulatus seu dominatus fuerit habitum et proventum de doana et pro doana salis luc. et de curiis et pro curiis luc. scilicet S. Xristophori et S. Alexandri et Treguanorum et querimoniarum et de ripis et pro ripis luc. pertinentibus doane et eorum occasione deductis tamen expensis sine fraude propterea factis et quod ipsi consules vel potestas toto tempore eorum consulatus vel dominatus bona fide sine fraude dabunt studium et operam quod lucrum proveniatur ex illa doana et curiis et ripis et quod studiose nullum contrarium facient vel fieri facient quo minus in lucrum debeat provenire. Et de his omnibus teneantur ad purum intellectum comunis luc. populi. Intellectus talis est in omnibus suprascriptis quod quicquid in suprascriptis vel aliquo eorum fuerit additum vel diminutum seu mutatum ab omnibus consulibus et consiliariis predictarum societatum vel majori parte eorum quod de addito et mutato omnes suprascripte persone teneantur et de diminuto absolvantur ad hoc quod sit in publica scriptura. Actum in ecclesia Sancti Petri majoris anno nativitatis Domini mille ducentesimo sexto septimo idus augusti indictione nona coram Uberto q. Pisanelli et Francisco q. Tedaldini Mangialmacchi testibus ad hec rogatis. — Glandolfinus domini Enrici romanorum Imperatoris judex ordinarius et notarius suprascriptis omnibus interfui et hec parabola suprascriptorum priorum causa memorie publice descripsi.

VII.

1211, 11 dicembre. I priori della società de' pedoni di Lucca, fanno un'aggiunta e conferma alle precedenti provvisioni. — Gafferro, notaro imperiale. (Archivio Arcivescovile * O. 42).

In nomine Sancte et individue Trinitatis amen. Nos Riccardinus Ciriachi Ubertus Ubaldini atque Benenatus Panichi et Benbonus Carincionis et Salamoncellus Ajuti Guarsini et Fatellus et Panemventre et Bonaccursus Martini atque Arrigus Baldinocti et Bonaventura Besionis et Salamone Truffe et Orlanduccius Persone priores luc. civitatis peditum pro bono et utilitate et salvitate atque firmitate omnium predictarum Societatum addimus et ajungimus in cartula concordie quod unusquisque de predicta Societate teneatur nomine sacramenti precipere per sacramentum omnibus hominibus de predicta concordia qui sibi tenentur nomine sacramenti et precipue pupillis seu adultis et filiis suis de sua familia qui nomine sacramenti sibi tenentur ut debeant juvare et aitare cum armis et sine armis in prelio et extra prelium omnes pedites et homines qui in predicta Societate tenentur bona fide sine fraude quotiens et quando necesse fuerit et teneatur ut dictum est eos adiuvare et non studiose contradiare et non debeat intrare in *Sommessia* vel in societate aliqua nisi intraret in predicta Societate peditum et de hoc teneatur quilibet de predicta Societate nomine sacramenti quod sacramentum non possit ille qui preceperit discomandare illi cui preceptum fuerit nec aliquis pro eo aliquo modo vel ingenio dum predicta Societas duraverit et hoc debeat precipere quam citius potest. Item nos infrascripti priores addimus et ajungimus in suprascripta concordia quod si voluerimus aliquem publicare de nostra Societate per perjurum debeamus hoc prius per nosmetipsos vel per idoneos testes et per sacramentum duorum ad minus cognoscere pro veritate nos suprascripti priores vel alii qui in antea fuerint sive sint priores vel capitanei aut rectores dum predicta Societas duraverit. Item si aliquis prior predictarum Societatum venerit in damnum vel in damnis et precipue de illis prioribus qui fuerunt priores in mense decembris tempore domini Ranuccii Albertini et domini Aldebrandini Malpilii Dei gratia potestatum lucane civitatis, vel in guerra pro facto seu occasione Riccardini Ciriachi, seu per pubblicare aliquem tenutum predictarum Societatum teneantur priores seu capitanei vel rectores qui pro tempore erunt donec predicte compagnie duraverint adiuvare de guerra uguerris illum bona fide sine fraude cum armis et sine armis quotiens et quando necesse fuerit cum omnibus hominibus predictarum Societatum quos distringere potuerint vel distringi

facere per sacramentum bona fide et ita ut dictum est teneantur omnes homines predictarum societatum adiuvare bona fide sine fraude omnes priores seu capitaneos vel rectores qui pro tempore erunt electi ad regendum et ad custodiendum predictas Societates donec predicte compagnie duraverint adiuvare ut dictum est cum armis et sine armis quotiens et quando necesse fuerit bona fide sine fraude remoto odio et amore et ita factum sit ajutorium de guerra uguerris omnibus hominibus de predicta Societate de peditibus luc. bona fide sine fraude qui occasione predictarum Societatum evenerint in guerra vel in damno vel in damnis. Item addimus quod si aliquis prior qui fuerit in mense decembris tempore predictarum potestatum venerit in damnum vel in damnis de aliquo avere occasione facti seu pro facto Riccardini Ciriachi et specialiter de illo facto quod fuit coram predictis potestatibus teneantur omnes priores seu capitanei vel rectores predictarum societatum emendare vel disbrigare vel emendari facere illi homini qui damnum receperit seu habuerit totum damnum quod inde habuerit si demostrare poterit per idoneos testes et pro sua defensione sacramenti infra unum mensem postquam predicti priores vel capitanei vel rectores inde inquisiti fuerint bona fide sine fraude et illam inquisitionem audire non cessent. Item dicimus de emendando damno vel damnis illis prioribus seu rectoribus vel capitaneis qui in antea erunt dum predicte compagnie duraverint si eis occasione predictarum Societatum evenerint. Item addimus et ajungimus quod si aliquis homo de predictis Societatibus habuerit damnum vel damna de predicto facto Riccardini vel ejus occasione vel in antea occasione predictarum Societatum donec ipse duraverint quod similiter priores seu capitanei vel rectores teneantur per omnia emendare vel emendari facere illi homini seu hominibus qui damnum habuerit vel habuerint totum illud damnum sive damna quod habuerit vel habuerint bona fide si damnum probare poterit per idoneos testes et pro sua defensione sacramenti infra unum mensem ut dictum est supra. Item intellectus est talis ut supra quod de predicta damna vel damnis emendando vel emendandis si opus fuerit sine fraude priores seu capitanei vel rectores teneantur tollere vel tolli facere, dare vel dari facere ab omnibus hominibus predictarum societatum secundum possibilitatem cuiuslibet Societatis illud damnum vel damna quod eis fuerit necesse emendare illi vel illis hominibus qui damnum receperint sine fraude excepto illud damnum quod evenisset sacramentalibus qui intraverint pro Riccardino Ciriachi in mense decembris quod non teneamur neque nostri subcessores teneantur aliquid emendare. Item addimus et ajungimus quod priores aut capitanei vel rectores qui pro tempore fuerint secundum quod omnes vel major pars eorum qui Luce fuerint concordaverint habeant liberam pote-

statem donec predicta concordia duraverit precipere omnibus hominibus de predictis Societatibus per sacramentum quando opus vel necesse fuerit et omnes de societatibus teneantur observare illud quod eis impositum fuerit a predictis omnibus bona fide sine fraude. Tali intellectu quod quicquid fuerit ei vel eis preceptum vel impositum possit ei vel eis ab uno de prioribus discomandari. Item intellectus est quod de predicta guerra et damno vel damnis emendando vel emendandis vel de recipiendo aliqua Societate priores seu capitanei vel rectores qui pro tempore erunt in predictis societatibus non possint nec debeant retractare vel removere per consilium de supradictis tribus scilicet de damnis emendandis et guerris et de hominum militum vel schutiferorum vel donzellorum qui sint de luc. civitate mittendis in nostris Societatibus aliquo modo vel ingenio donec predicte compagnie duraverint. Item addimus in predicta concordia quod si aliqua Societas militum vel schutiferorum seu donzellorum vellet intrare in nostris Societatibus possimus nos priores vel qui pro tempore fuerint habito primo consilio ut consuetum est eam recipere ad hoc tamen quod non possint nec debeant esse nisi tres Societates de luc. civitate ad plus et si plures essent nos nostrique subcessores priores teneamur et teneantur non recipere eas et illam quam receperimus vel receperint alii priores ut supra dictum et debeat jurare per omnia sacramentum concordie cum additis sine aliquo intellectu sicut continetur in capitula Glandolfini notarii vel alterius notarii et aliter non recipiatur et dictum cujuslibet Societatis de predictis tribus si reciperetur non debeat valere nisi sic valet dictum uni de nostris Societatibus et hec omnia supradicta nos teneamur facere jurare nostros subcessores priores seu rectores vel capitaneos et illis suos et sic semper de prioratu in prioratu vel capitania vel rectoria donec predicte compagnie duraverint. Et hec omnia facimus componimus et ordinamus atque firmamus pro bono et utilitate et salvitate omnium predictarum Societatum. Que hec omnia acta fuere coram predictis prioribus et consensu et assensu majoris partis consulum et consiliariorum predicte Societatis prope luc. civitatem in ecclesia S. Petri majoris in presentia et testimonio Martini et Porcelli et Johannis et alii quamplures. Anno dominice nativitatis millesimo duecentesimo undecimo tertio idus decembris indictione quintadecima.

Gafferrus judex et notarius domini Ottonis imperatoris presentia ejus acta fuerunt hec et post traditam complevi et dedi.

VIII.

1229, 28 ottobre. — 1235, 6 settembre. Giuramenti de' maestri di legname e d'altri, come facenti parte delle Società delle arti o delle armi del popolo. — Inghiramo di Gotofredo Ragiosi, notaro imperiale. (Pergamena del già Archivio de' PP. Serviti, ora nella pubblica Libreria di San Frediano, di N.° 404).

Omissis aliis. Item additum fuit in predicto sacramento quod artes et homines omnium artium quibus sacramentum script. . . . . (1) notati fuerunt vel fuerint possint et debeant habere capitaneos in eorum artibus ad terminum seu terminos ad quem seu. . . . . artium cum eorum conjuratis vel major pars eorum inter se comuni concordia accordaverint vel accordaverit seu statuerit. . . . . predicti capitanei eorum conjuratos astringere et eis precipere pro negotiis suprascriptarum artium vel earum occasione. Item additum est in . . . . . sacramento quod ubi dictum supra in dicto sacramento dehinc ad duos annos additum est hic dehinc ad decem annos proximos expletos. . . . . nec in aliquo impediente hoc additamentum ipsi sacramento in eo quod ibi dicitur et de hoc sacramento tenear semper. Item additum est in dicto sacramento quod omnes persone lucane civitatis que hoc sacramentum fecerunt seu in antea fecerint cujuscumque artis seu profectionis sint possint et debeant eorum artes facere et exercere et eis uti bona fide sine fraude libere et absolute et sine falsitate cum iuxtis tantum ponderibus et mensuris actenus usis et consuetis et quod lucanum regimen seu luc. comune non possit nec debeat eis aliquid auferre nisi culpa commissa tantum et de predictis lucanum regimen non possit absolvi vel liberari nec debeat per consilium vel sine consilio nec per papam vel episcopum nec per aliam personam ecclesiasticam vel secularem. Item quod dictum lucanum regimen non possit nec debeat eis auferre aliquam ripam vel passagium vel malum collectum in tota fortia lucane civitatis seu ejus districtus. Item quod lucanum regimen teneatur per suum sacramentum facere omnes artifices quos capitanei seu rectores dictarum artium ipsi lucano regimini denuntiaverint infra dies quindecim post denuntiationem ipsi lucano regimini factam. Et si aliquis vel aliqui de eorum conjuratis vellent de eorum capitania seu rectoria exire simili modo teneatur eos quos dicti capitanei seu rectores dictarum artium eidem lucano regimini denuntiaverint facere reddere sub eorum capitania seu rectoria ad eundem terminum quindecim dierum . . . . . strorum lignaminis lucane civitatis qui predictum sacramentum fecerunt sunt ista videlicet:

(1) Qui e nei luoghi indicati la pergamena è corrosa.

Nigosante et Dulce de Sancto Petro..... Benencasa Ventura de Parlascia Bernardus Bonagiunta Guillielmus Bonsignore Aldebrandinus Benedictus.....juraverunt sub porticu de claustro Sancti Petri Majoris anno Dom. millesimo ducentesimo vicesimo nono indictione tertia quinto kalendas novembris coram Ugolino Blanchi et Orsello cultellorario. Item vero postea scilicet pridie nonas novembris coram Guilelmo Comitis Ubaldo Antelminelli et Orlando tabernario Gerarduccius de porta Sancti Gervasii Lazarius Guillielmus Bonifatius Bonajutus Bonafede Ughettus et Dulce de porta Sancti Donati fecerunt suprascriptum juramentum in suprascripta ecclesia Sancti Petri. Item Conectone quondam Burnetti Arrighettus fil. Simonis Omodei de campo S. Petri q. Aldiperti Vivianus Pugnetti de porta Sancti Gervasii Vitalis de porta Sancti Donati quondam Giannetti Matheus de Sancta Margarita q. Martini Juncta qui fuit de Sancto Geminiano q. Uguiccionis Guido fil. Buonaccorsi Martinus q. Benencase Orlandus q. Piccardini Gerardus q. Martini Bernardus q. Ardiccionis Bonfancellus q. Juncte Rainaldus de porta Sancti Gervasii Bellandus qui fuit q. Martini Bonansegna de Tumba Frangepane q. Aldebraudini Donatus lignaminis Rainaldus de porta Sancti Gervasii q. Benencase. Serratores sunt isti: Bonajutus q. Gerarducci de capite Burgi Bonancontrus ejus frater Bonansegna de Parlascio q. Gerardi de Gragnano..... Bettinus de capite Burgi q. Burnetti Ubaldus de capite Burgi q. Venture Jovanninus de Sancto Georgio q. Pieri..... rus magister currorum quondam Dati calthorarii Bonajuncta biconciarius juraverunt in domo Ruspaldini q. Ruberti.....num Sanctonis et Orlando Malpilii quartodecimo kalendas martii.

Ego Ingherramus rom. imperii judex et notarius et filius Gottifredi Ragiosi omnibus predictis interfui et hec omnia causa memorie in publicam scripturam redegi.

In Dei omnipotentis nomine amen. Hujus istrumenti publici clareat lectione quod Marchese q. Adjuti Bonaventura q. Signorili Parmetanus q. Dulci et Robertus q. Locterii magistri lignaminis qui omnes sunt de Borghicciuolo coram me Ingherramo notario et testibus infrascriptis videntibus clamaverunt se tenutos de sacramento et ordinamentis levatorum scriptis manu Ingherrami notarii hec scribentis et prout alii magistri lignaminis lucane civitatis juraverunt ut in carta scripta manu mei Ingherrami notarii continetur. Actum Luce in domo Ruspaldini coram Ingherramo notario filio Lodoichi notarii et Bonafede Magistro q. Piasentini anno Domini MCCXXXV octavo idus septembris indictione nona. Posthec in suprascripta domo coram suprascriptis Ingherramo et Bonafede Bernardus frater suprascripti Marchesis Bonsignore q. Bonichi et Bonaccursus ejus filius de Borghicciuolo clamaverunt se similiter tenutos ut alii suprascripti sexto

idus septembris. Et Bonus q. Beneventi Bindus q. Tiniosi et Tralignatus q. Tabuarii clamaverunt similiter se tenutos suprascripta die et testibus et Cristophano de Computo. Similiter fecit Macioccus fil. suprascripti Bonsignoris eadem die loco et coram suprascriptis Ingherramo.....

Ego Ingherramus rom. Imperii Iudex et notarius et fil. q. Gottifredi Ragiosi hiis omnibus interfui et hec omnia parabola suprascriptorum in publicam scripturam redegi.

IX.

1261. Nella rubrica X.ª, sola rimasta, del Constituto del popolo del 1261 (il più antico di cui si abbia ricordo), risguardante le persone che doveano intervenire alla solenne funzione della Santa Croce, con ceri, da lasciarsi poi all'altare; cioè i Rettori della città, e i rappresentanti le comunità e pievi soggette alla Repubblica, è questo brano, in cui per la prima volta si fa menzione degli *Anziani* del Comune. (Archivio dell'opera di Santa Croce, libro A. ✠ de' contratti, collazionato sopra altra copia autentica del medesimo Archivio, libro B. ✠).

Omissis aliis. Et teneatur quelibet comunitas ponere breve in suo candelo in quo sit descripta comunitas cujus est candelus. Et operarii luminarie Sancte Crucis teneantur singulos candelos singularum comunitatum ibi datos describi facere per manum notarii quando illos candelos elevarent de candeleriis. Et potestas luc. teneatur facere diligentem inquisitionem infra XV dies post dictum festum de omnibus et singulis comunitatibus que non dedissent candelos et teneatur quamlibet comunitatem que non dedisset candelum ut dictum est punire et condepnare et condepnationem esigere ut dictum est quod si non fecerit perdat de suo feudo libras V in quibus debeat per luc. syndicos syndicari et condepnari. Et Capitaneus luc. populi et ejus judices et milites et notarius et camerarius et Anxiani luc. populi habere debeant annuatim ad dictam luminariam de camera luc. comunis cereos videlicet capitaneus habeat unum cereum de tribus libris et quilibet judicum et militum et notarius et camerarius et Anxianorum pro quolibet unum candelum de duabus libris. Et camerarii luc. comunis sic illos eis dare teneantur et potestas luc. illos eis dare facere precise teneatur de avere luc. comunis. Et rogetur luc. episcopus per potestatem et capitaneum per XV dies ante dictum festum ut predicta sic fieri faciat propter dictas comunitates que sibi substant quod nisi fieri faceret nihilominus comunitates cogantur ut dictum est. Item

similiter tunc rogetur dominus episcopus luc. ut cogat omnes plebanos et pleberios luc. episcopatus ut intersint ad ipsam luminariam. Et predicta luminaria annuatim fieri debeat de die et incipiat in hora vespertina et hoc denuntietur publice per civitatem.

(Signum notarii) Beccafava quondam Paganelli Beccafave Judex et notarius hec scripsi ut in dicto constituto continetur inter alia.

X.

1308. Rubrica XI estratta dallo Statuto del 1308, Lib. II, pag. LVI tergo, concernente la elezione del Consiglio Generale. (Archivio di Stato, Armario 3, N.° 78).

De electione Majoris et generalis Consilii Lucane Civitatis.

Item teneatur majus Lucanum Regimen infra tres proximas dies postquam fuerit electum novum Lucanum regimen pro quolibet mense Ianuarii facere eligi consiliarios majoris et generalis Consilii Lucane Civitatis qui esse debeant numero *quingenti quinquaginta* de quibus debeat *habere Burgus sancti Fridiani* cum suis contratis consiliarios *centum decem* et porta Sancti Fridiani cum suis contratis consiliarios *centum decem* et porta Sancti Petri consiliarios *centum decem* et porta Sancti Cervagii consiliarios *centum decem* et porta Sancti Donati consiliarios *centum decem.* Ita videlicet quod vicini cujusque contrate et Cappelle eligant et eligere debeant et teneantur eorum consiliarios eis contingentes ut moris est in Palatio Sancti Michaelis in foro in quo palatio debeant congregari videlicet *vicini cujusque contrate et brachii divisim ab aliis* in presentia Potestatis vel ejus ludicis aut militis qui possunt ire ad brevia. Et fiant tot brevia scripta quot esse debent consiliarii in quorum quolibet brevi describatur *elector consiliarii* et ipsis plicatis *cum tot brevibus non scriptis* quot erunt vicini ipsius contrate vel brachii in quadam pisside vadant ipsi vicini ad brevia capienda et quidam puer fortunate vocatus illa det. Et qui *habuerit Breve scriptum possit eligere unum consiliarium* quem voluerit de vicinis ipsius contratae vel brachii; dum tamen se eligere non possit vel minorem decem octo annis vel minus XXV libris ad ultimas et proximiores extimationes factas in Lucana Civitate que fient in camera luc. Comunis vel que in antea fient vel fierent. Et non possit ire ad Brevia vel esse consiliarius qui non sit *habitator Lucane Civitatis* vel qui sit extimatus minus XXV libris ad suprascriptas extimationes vel aliquam earum vel qui sit minor XVIII annis. Et qui non portaverit onera Civitatis ut alii cives Lucane Civi-

tatis. Et qui non sit in bamneria. Et quilibet elector consiliariorum vacans per unum annum ab electione. Et quilibet consiliarius vacet similiter per unum annum a Consilio, ita quod non possit esse consiliarius in proximo sequenti anno. Et quilibet debeat ire ad Brevia suprascripto modo. In ea contrata vel brachio in qua vel quo moratur cum sua familia et steterit et habitaverit per dies octo ante electionem dictorum consiliariorum. Et eligere debeant Consiliarium qui moretur et habitet cum sua familia; et habitaverit et steterit per octo dies ante in dicta contrata vel brachio, et sic electi esse debeant consiliarii in majori et generali Consilio dicte Civitatis, et Lucanus Potestas teneatur eos sic habere et tenere. Et si quis electus fuerit contra predictam formam et modum, Consiliarius esse non possit, et Potestas eum cassare teneatur, et alium loco sui eligi facere suprascripto modo per vicinos sue vicinie ut dictum est. Et quod aliquis electus in consiliarium ab ipsa electione appellare non possit vel querelam movere, dummodo secundum suprascriptam formam sit electus. Et quod quilibet qui electus fuerit Consiliarius possit quando dabuntur Brevia ire ad Brevia *per procuratorem habentem ad hoc speciale mandatum*, qui procurator non possit eligere se vel illum qui eum constituit. Et quod quilibet possit relinquere et facere procuratorem idoneum qui pro eo respondeat et deserviat Consilio, nec per absentiam se excuset nisi esset in servitium Lucani Communis vel infirmus.

XI.

1308. Rubrica CLXII, lib. III, pag. 199 tergo, dello Statuto del 1308, contro coloro che offendessero o ingiuriassero le società popolari. (Archivio suddetto).

Rubr. CLXII. *De pena offendentium et injuriantium homines de societatibus.*

Meditantes de labore quem substinent omnes et singuli *societatum armorum* lucani populi ut lucana civitas habeat bonum statum circa eum continue vigilando nequaquam inspicientes odium vel amorem. Et si quis aliquem de dictis societatibus ausu temerario superbie, et ipsas societates volens aut presumens vel attentans offendere vel injuriari vel offendi vel injuriari facere, quod per nimium esset damnosum Lucano Communi, ut debet portare premium penam portet hac lege perpetuo valitura. Statuimus quod si aliqua persona lucane Civitatis Comunitatis vel fortie vel aliunde presumpserit offendere vel offenderet et offendi faceret vel injuriari fecerit *alicui ipsarum socie-*

tatum ex quacumque causa et in quocumque loco, si occidendo, puniatur talis offendens et fieri faciens capite ita quod moriatur, si vulnerando, puniatur in libris mille, si manumittendo percutendo vel vulnerando cum manu vel alia re, si sanguis non exiverit, in libris quinque, et si talis offendens vel fieri faciens, et committens predicta vel aliquod predictorum capi non poterit, ponatur in perpetuo bamno tanquam proditor lucani Comunis, et bona ejus funditus destruantur, et lucano Comuni etiam publicentur, et si insultando sine manumissione cum armis vetitis in libris C qualibet vice, et si sine dictis armis et sine manumissione, in libris L qualibet vice, et si verba injuriosa dicendo, in libris XXV qualibet vice, et si ad mandata non comparuerit imbanniatur in quantitatibus supra proxime declaratis quilibet contra faciens in suo casu. Intellectus est in predictis et quolibet predictorum *quod maleficium commissum in hominibus ipsarum societatum* vel alicuius earum intelligatur esse probatum legitime, *si solum probatum est per unum testem de visu vel per duos testes de publica fama*, dicentes quod inde sit publica fama esto quod nullam aliam causam scientie fame reddiderint, de qua causa scientie ipsius fame nullo modo interrogari possint vel debeant testes examinandi super ipso processu faciendo contra ipsos offendentes dictos de societatibus armorum vel aliqua earum per officiales qui talem processum facerent. Et sic delinquens vel fieri faciens puniri debeat. Verum etiam si contingeret aliquem de dictis societatibus offendi in aliquo suprascriptorum casuum, et se defenderet, et in defensionem illa offendentem occideret vel vulneraret seu percuteret, intelligatur fecisse *ad suam defensionem*, quo casu *in aliquo condemnari non possit* vel debeat. Et quod probari sufficiat solum per publicam famam vel presuntionem, sine aliqua legitima probatione, licet nullam causam scientie fame testes reddiderunt, de qua causa scientie fame testes interrogari non debeant ut supra dictum est. Et hoc capitulum locum habeat in illis qui scripti sunt seu scribentur in libro dictarum societatum qui est penes *Guardianum fratrum Minorum* lucane civitatis seu penes ipsos fratres. Et eorum et cujusque eorum germanis filiis et nepotibus et descendentibus de eorum patrimonio etate annorum XVI vel ultra, *licet etiam non sint descripti* in dicto libro dictarum societatum, dummodo predicti seu aliquis ipsorum non sint cassi de dictis societatibus vel vetiti per aliqua decreta seu constitutiones dictarum societatum, vel statuta lucani Comunis vel populi vel reformationes consiliorum lucani Comunis et populi. Et sic supradicti omnes et quilibet eorum de quibus supra proxime dictum est *predictis beneficiis* et privilegiis dictarum societatum, et quolibet eorum *fruantur* et *utantur* et *gaudeant*, et non alii. Et presens capitulum et omnia et singula su-

pradicta *non vendicent sibi locum inter homines dictarum societatum*, et minores XVI annis qui se offenderent ad invicem, sed solum in eo casu inter ipsos de societatibus et ipsos minores, et contra ipsos minores serventur alia statuta lucani Comunis, et per ipsam tantum puniantur et non per presens capitulum. Et predictum capitulum vendicet sibi locum etiam contra casasticos et potentes qui offenderent *veros populares scriptos* in societatibus seu qui pro descriptis haberi debent, *esto quod dicti potentes et casastici sint descripti in libro dictarum societatum*. Et sic Potestas tam presens quam futurus teneatur predicta omnia et singula observare et executioni mandare intra decem dies post maleficium commissum, seu postquam ei denuntiatum fuerit vel sciverit. Et de predictis et quolibet predictorum Potestas tam presens quam futurus habeat plenam auctoritatem et bayliam in procedendo puniendo et condemnando, omni appellatione cessante et recursu habendo ad majorem sindicum lucani Comunis. Et in quantum predictus Potestas predicta non servaret, debeat per majorem sindicum sindicari etiam durante officio in libris quingentis qualibet vice. Et quicumque sociaverit aliquem de predictis offendentibus, vel pro eo advocaverit, vel aliquod dixerit in eius favorem in aliqua curia lucane Civitatis, puniatur qualibet vice in libris CCC. Et si per testes in accusam vel denuntiationem datos fuerit probatum bene quidem vel saltem per unum testem vel famam ut supra dictum est, fiat condemnatio ac executio ut supra per omnia continetur. Si vero aliter vel taliter quod per tormenta confessio possit haberi, habeatur ipsa confessio. Alias autem scilicet in quantum per ipsos non probaretur ut dictum est, dictus Potestas et ejus Iudices teneantur et debeant ex suo officio contra *casasticos et potentes* qui offenderint aliquem de dictis societatibus *alios testes recipere et examinare* pro veritate habenda ut expedierit. Et in defectu supradicte probationis omnes et singulos homines vicinie et contrate, ac etiam mulieres in qua vicinia vel contrata diceretur maleficium fore commissum, teneantur etiam et debeant examinare. Et si maleficium probabitur plene vel taliter quod per tormenta confessio possit haberi, ab eo confessio eruatur, persona delinquens condemnetur et condemnari debeat pena superius declarata. Et si Potestas et ejus Curia et Iudices predicta ut dictum est non observaverint in effectu, et ut superius continetur non fuerint executi, et examinationem non fecerint in defectum probationis suprascripte saltem de medietate personarum vicinie et contrate in qua commissum esse maleficium diceretur, sindicetur qualibet vice idem Potestas, et condemnetur per dictum majorem sindicum lucani Comunis in libris V denariorum lucanorum etiam durante officio, quam condemnationem major facere te-

neatur et debeat. Et si sic idem sindicus non condemnaverit etiam durante officio ipsius Potestatis, ipse sindicus condemnari debeat pro qualibet vice in libris CC per sindicum deputatum vel deputandum ad ipsum sindicum sindicandum. Et nichilominus si contigerit excessum seu maleficium *non probari contra tales potentes et casasticos*, liceat etiam unicuique de tali maleficio vel excessu accusam vel denuntiationem facere, et ipsam prosequi in curiam Potestatis transcursu temporis X vel XX aut triginta dierum vel alterius termini non obstante, et etiam non obstante apertura vel publicatura actorum vel absolutione infra secuta. Et Potestas et eius Iudices et Curia possint et teneantur procedere et punire ut superius est expressum. Et ut populares et homines societatum magis libere possint procedere in predictis et circa predicta et ea prosequi, providimus et ordinavimus quod Iudices et advocati Lucane Civitatis qui nunc sunt et pro tempore fuerint et quilibet eorum teneantur et debeant talibus accusatoribus vel denumptiatoribus et denumptiare et accusare volentibus, et cuique ipsorum advocationem et patrocinium prestare pure et legaliter bona fide sine fraude et ut melius de jure sciverint et potuerint et ad purum et sanum intellectum. Et quicumque advocatus vel Iudex lucane Civitatis a tali accusatore vel denumptiatore seu accusare vel denuntiare volente advocationem et patrocinium prestare in predictis et circa predicta fuerit requisitus, de qua requisitione constet et constare debeat per publicum instrumentum. Et ipse advocatus seu Iudex advocationem seu patrocinium non prestiterit seu prestare noluerit, ut dictum est, Iudex talis et advocatus possit et debeat pro qualibet vice in libris CC condemnari pro quolibet et qualibet vice qua eo modo ut dictum est ipsum iudicem vel advocatum apparuerit esse requisitus et advocationem et patrocinium non prestiterit, ut supra in omnibus et per omnia continetur. Et que condemnatio fieri possit et debeat per lucanum Potestatem et eius Curiam. Et super hoc idem Potestas et sua Curia possit cognoscere, et procedere per accusam et inquisitionem et ex suo officio, prout voluerit. Quod si Potestas facere obmiserit, in tantumdem possit et debeat sindicari. Et si contigerit, quod absit, aliquem de dictis popularibus offendi aliquo dictorum modorum ab aliquo vel aliquibus de dictis potentibus et casasticis lucane Civitatis, quod talis popularis offensus, si offensio facta fuerit in Civitate lucana, burgis et suburgis, teneatur et debeat per se vel eius procuratorem seu aliam personam pro eo, dare seu dari facere accusam seu denuntiam de tali offensione sibi facta intra tertiam diem a die offensionis sibi facte Potestati lucano seu eius iudicibus maleficiorum vel alicui eorum. Et si fuerit offensus in districtu sex miliariorum vel quasi

vel in districtu vel Comitatu vel fortia lucana, teneatur dare seu dari facere per se vel eius procuratorem vel aliam personam pro eo dictam accusam seu denuntiam dicto domino Potestati seu eius Iudicibus maleficiorum vel alicui eorum, infra octo dies a die offensionis sibi facte. Et si fuerit offensus extra lucanam fortiam et districtum, ubique locorum teneatur et debeat dictam accusam et denuntiationem dare seu dari facere ut supra dictum est dicto domino Potestati vel eius Iudicibus maleficiorum vel alicui eorum intra duos menses a die offensionis sibi illate. Quod si dictus offensus dictam accusam seu denuntiationem intra suprascriptos terminos non dederit vel dari fecerit ut supra dictum est, condemnetur et condemnari debeat per Potestatem lucanum seu eius Curiam in libris C denariorum Lucanorum pro qualibet vice. In quibus libris C ex tunc ipso facto auctoritate presentis Capituli intelligatur et sit legitime condemnatus, quam condemnationem dictus dominus Potestas et eius Iudices et quilibet eorum teneantur exigere modis omnibus quibus poterunt. Et insuper Priores per tempora existentes teneantur et debeant vinculo iuramenti eumdem talem popularem de dictis societatibus offensum non accusantem vel denuntiantem ut superius dictum est (*forse manca* cassare) de societate seu societatibus in quo reperiretur scriptum, et etiam privare omni beneficio *portationis armorum* sibi concesso vel quod habuerit, et omni alio officio et beneficio lucani populi et Comunis tam habito quam habendo, ex tunc auctoritate presentis Capituli perpetuo intelligatur esse cassus et de dictis societatibus, et pro casso et non descripto habeatur, et privatus dicto beneficio portationis armorum, et omni officio et beneficio lucani Comunis et populi tam habito quam habendo. Eo salvo quod de verbis iniuriosis sibi populari dictis etiam per casasticos et potentes non teneatur dare accusam vel denuntiam, et propterea in penam aliquam non incurrat. Et de predictis non possit fieri aliqua denuntia dicto majori sindico lucani Comunis, nec ipse sindicus aliquam denuntiam recipere debeat vel possit in favorem dictorum offendentium vel alicuius eorum, sed *in favorem popularium* qui offenderentur aliquo suprascriptorum modorum, possit haberi *recursus ad dictum dominum* majorem sindicum et judices appellationis, et si aliter receperit in libris V debeat sindicari, et in quantum in aliquo teneretur recipere, sit contra auctoritatem presentis Capituli liber et absolutus. Intellectus est in predictis quod si aliquis minor XII annis de societate seu qui de societatibus occideretur vel vulneraretur vel enormiter seu atrociter offenderetur ab *aliquo potente vel casastico* vel alio qui non deberet gaudere beneficio societatis, intelligi debet in offensionibus popularium quod talis offendens vel offendi faciens pu-

niatur secundum dictam formam. In aliis autem offensionibus que tali minori fierent, presens Capitulum non vendicet sibi locum.

XII.

1308. Rubrica CLXIII, Lib. III, dello Statuto del 1308, che proibisce di accusare alcuno delle Società a chiunque non appartenga ad esse, senza il permesso de' loro Priori. (Archivio di Stato ec.).

Rubr. CLXIII. *De eo quod nulla persona possit accusare aliquem popularem qui non sit de societate vel societatis, nisi habita licentia accusandi a prioribus societatis.*

Obviantes fraudibus iniquorum, decrevimus quod nullus de dictis societatibus nomine societatis vel ex privilegiis concessis eidem possit aliquem vel aliquos denuntiare vel accusare, nisi primo accusam seu denuntiam dederit *Prioribus societatum armorum Lucani populi* per tempora existentibus in scriptis, quam accusam seu denuntiam eis datam dicti Priores teneantur recipere vinculo juramenti et eam examinare et providere intra tertiam diem: et si offensio facta fuerit extra sex miliaria, intra quartam diem, et inter eos fiat examinatio utrum sit accusatori licentia dicendi vel non. In qua examinatione omnes intersint aut saltem XII ex eis personaliter alias requisitis more solito, *qui XII faciant Collegium*, que examinatio scribi debeat per manum notarii Priorum. Et si obtemptum fuerit per ipsum Collegium quod dictus talis offensus possit accusare vel denuntiare tunc detur licentia dicto tali offenso accusandi vel denuntiandi majori Lucano Regimini vel ejus Iudicibus maleficiorum, quam accusam seu denuntiam dictus offensus habita dicta licentia intra secundam diem facere teneatur dicto majori Lucano Regimini vel ejus Iudicibus maleficiorum sub pena librarum C. Et Potestas et ejus Iudices maleficiorum seu aliquis eorum super talibus accusis et excessibus factis ex dictis privilegiis non possint procedere per viam accuse seu inquisitionis nisi primo foret examinatio facta per dictos Priores et data licentia ut dictum est, *salvo semper quod omnibus et singulis liceat accusare et denuntiare potentes et casasticos* non obstantibus suprascriptis, et procedi possit contra eos ut in superiori Capitulo continetur. Et si dicti Priores dictam examinationem et provisionem non fecerint intra dicta tempora, condemnetur quilibet eorum per lucanum Potestatem, post depositum eorum officium,

in libris C. Et siquis aliquam accusationem fraudulentam fecerit de predictis personis coram Prioribus, quod cognito de fraude possint Priores et debeant illum talem accusantem condemnare usque in summam librarum XXV et eum de societatibus cassare. Intellectus est in hoc Capitulo quod dicta pena librarum C infligenda accusanti non habita licentia a Prioribus dari vel imponi non possit nisi solummodo per Collegium Priorum per tempora existentium et non per Potestatem lucanum vel alium officialem vel eorum seu alicujus eorum curiam.

XIII.

1308. Della Rubrica CLXV dello Statuto — *De iis qui esse non possunt nec intelliguntur in societatibus esse, et qui esse possunt, et eorum privilegiis et immunitate gaudere* — il sunto è questo: non possano appartenere alle società del popolo di Lucca se non quelli che si trovino in autentico libro registrati; nè i *casastici* e potenti nominati nel capitolo *ad hoc ut potentium et casastieorum* (V. appresso); nè i Pisani o di loro contado, o originarii da loro; nè i furfanti, nè i ribelli o banditi, o condannati, sì di Lucca e sì d'altri luoghi, o i nunzi d'ogni curia, e i cherici e gli ecclesiastici e famigliari loro, *que presens exceptatio non referatur ad Adjutum Rosciompoli*; così non vi possano essere ascritti i servi o scudieri altrui, finchè servi o scudieri fossero; nè chi abitasse fuor della nuova cerchia di Lucca, nè il forestiero che non avesse vent'anni di dimora in città, nè chi giunto non fosse all'anno sedicesimo di vita. Vi poteano appartenere i mercanti usciti per commercio, e i soldati in servigio della Repubblica.

XIV.

1308. Rubrica CLXVII dello Statuto. — *De pena offendentium aliquem priorem societatum.* — Pena triplice per chi ingiuria ed offende un priore; lasciato all'arbitrio del Podestà il pesare la qualità dell'offesa e dell'offensore.

XV.

1308. Rubriche CLXVIII, CLXIX e CLXX, Lib. III dello Statuto del 1308, contro i casastici e potenti.

Rubr. CLXVIII. *De non condemnando popularem pro accusa non probata contra casasticum.*

Et si aliquis popularis lucensis civitatis vel extra accusaverit vel denunciaverit aliquem casasticum vel potentem, atque super ipsa

accusa seu denuntiatione dati fuerint vel recepti testes casastici vel potentes, et per illos tales testes non fuerit probatio facta de accusa seu denunciatione, quod ratione illius talis probationis non facte ille talis popularis non possit in aliquo condemnari.

Rubr. CLXIX. *De eo quod casastici vel potentes non possint testimonium perhibere contra populares.*

Cum potentes casastici ut plurimum habeant odio populares, statuimus *quod nullus casasticus attestationem possit reddere contra aliquem popularem in aliqua accusa vel inquisitione que fieret contra ipsos populares* in curia Maleficiorum Lucensis Comunis vel in curia capitanei lucensis populi de aliquo vel super aliquo maleficio vel excessu, et ejus attestatio nil valeat contra illos, nec pretestu ipsarum accusationum vel inquisitionum vel denuntiationum possit condemnari vel imbamniri in persona vel ere, et si condemnatio vel imbamnitio fieret vel.... (*lacuna nell'originale*) contra aliquem popularem pretextu dictarum accusationum attestationum in persona vel ere, ipso jure sit nulla. Et hec locum habeant in accusis inquisitionibus et testibus factis et receptis et que pendent, de quibus nondum sunt summe late. Et de omnibus et singulis vel in futurum de cetero faciendis dummodo in futurum remaneat in provisione dominorum Potestatis capitanei et majoris sindici Antianorum et Priorum si fides erit adhibenda testibus vel non.

Rubr. CLXX. *De cerna potentium.*

Ad hoc ut potentium et casasticorum possit per rectores haberi memoria ne sub velamine popularium defendantur, statuimus quod omnes et singuli homines infrascriptorum casatorum domorum et patrimoniorum et qui infra scribentur, censeantur et tractentur et dicantur potentes et casastici, et eorum et cujusque eorum consortes et eorum et cujusque ipsorum arma portantes de cerna potentum et casasticorum intelligantur et sint, exceptis illis de quibus specialiter est provisum.

Nomina quorum sunt hec videlicet:

Omnes et singuli milites et eorum filii et nepotes carnales de Patrimonio et omnes et singuli Proceres et Cattani undecumque fuerint.
Omnes et singuli filii Pantasse et consortes.
Omnes et singuli filii Falconis et consortes.
Omnes et singuli Toringhelli filii.
Omnes et singuli filii Machi et Guassi.
Omnes et singuli filii Teste et Gottori.
Omnes et singuli filii Sartorii.

Omnes et singuli filii Forteguerre.
Omnes et singuli filii Cenami.
Omnes et singuli filii Martini.
Omnes et singuli filii Fornarii.
Omnes et singuli filii Peri.
Omnes et singuli filii Faytinelli.
Omnes et singuli filii Moccindentis.
Omnes et singuli filii Balduini.
Omnes et singuli filii Honeste.
Omnes et singuli filii de Porcari et Porcarienses.
Omnes et singuli filii Fagiali et Simonetti.
Omnes et singuli filii Tadolini.
Omnes et singuli filii Malizardi.
Omnes et singuli filii Lamfredi.
Omnes et singuli filii Broccoli.
Omnes et singuli filii Guidiccionis.
Omnes et singuli Carinciones.
Omnes et singuli filii Barletti.
Omnes et singuli Quartigiani et consortes.
Omnes et singuli filii Mangialmachi.
Omnes et singuli filii Trazei et Homodei, Rodulphi, et omnes eorum consortes.
Omnes et singuli filii Sbarre.
Omnes et singuli filii Bocii.
Omnes et singuli filii Cari.
Omnes et singuli Sornachi.
Omnes et singuli filii Taddiccionis.
Omnes et singuli filii del Duce.
Omnes et singuli filii Cacanelli, Strambi et Pollani, excepto Viviano Duche et Raynerio Duche notario, qui facti fuerunt populares per consilia populi et Comunis et constitutiones Priorum ex officio et mandato Priorum.
Omnes et singuli filii Corbolani.
Omnes et singuli filii Panichi.
Omnes et singuli filii Ciaure.
Omnes et singuli filii Rapondi.
Omnes et singuli filii Mercati.
Omnes et singuli filii Anguille.
Omnes et singuli filii de Chiatri.
Omnes et singuli Podienses.
Omnes et singuli Donbellinghi, excepto Velito Donbellinghi notario, qui factus est popularis per parlamentum.
Omnes et singuli de Villanova et eorum arma portantes.

Omnes et singuli filii Bolgarmi Branchaseche Salamoncelli et eorum consortes.
Omnes et singuli filii Balsani Malpigli.
Omnes et singuli filii Callianelli.
Omnes et singuli filii Pinelli.
Omnes et singuli filii Ovetardi.
Omnes et singuli filii Burlamachi.
Omnes et singuli filii Setolini.
Turinghellus Melanensis filii germani et nepotes carnales de Patrimonio, Opithones et omnes eorum consortes.
Omnes et singuli filii Bernarducci.
Omnes et singuli filii Castagnacci.
Omnes et singuli filii Mordecastelli.
Omnes et singuli filii Gualtrocti.
Omnes et singuli filii Parasacchi.
Omnes et singuli filii Tedeschi.
Omnes et singuli filii Ciapparonis et eorum consortes.
Omnes et singuli filii Ganghi.
Omnes et singuli filii Mariani.
Omnes et singuli filii Spiafamis.
Omnes et singuli filii Ghirarduccii.
Omnes et singuli filii Rossilionis, Gilius Rossus et omnes sui consortes.
Omnes et singuli filii Liene et Boccansocchii.
Omnes et singuli filii Mansi.
Omnes et singuli filii Guarmignani et consortes.
Puccius Bonguidi et filii.
Omnes et singuli filii Bambacarii.
Omnes et singuli filii Marrucchi et eorum consortes.
Omnes et singuli filii Beccuti et eorum consortes et arma portantes excepto Matheo Calcinelli qui factus est popularis per decreta Consiliorum.
Turchius Bujamontis et filii.
Omnes et singuli filii Beccafave et eorum et cujusque eorum arma portantes.
Omnes et singuli filii Spoletini, Davinuccius et Vannettus et Panellus Talgardi della Brancalliana, et eorum arma portantes.
Omnes et singuli de domo seu casato de Porta.
Omnes et singuli de domo seu casato filiorum Iordani.
Omnes et singuli filii Meliani et de eorum casato.
Omnes et singuli filii del Bosco, Barbagialle, et filii domini Gallicionis de Piscia et eorum arma portantes.
Omnes et singuli filii domini Caccianimici de Piscia.

Omnes et singuli filii domini Upethini de Piscia.
Omnes et singuli filii Rape et Tallialmelo.
Omnes et singuli Proceres de Anchiano et Rocca.
Omnes et singuli de domo de Tassignano.
Omnes et singuli de domo Allucingorum.
Omnes et singuli de domo Advocatorum.
Omnes et singuli de domo Anterminellorum.
Omnes et singuli de domo filiorum Bongiorni.
Omnes et singuli de domo filiorum de Gelso, exceptis Bartholomeo et Caterngnello germanis quondam Fini, et Bandino et Tedicio quondam Domini Bartholomei, et Bertino et Carlo, qui omnes sunt de Gelso, pro quibus est provisum per decreta et consilia.
Omnes et singuli domus filiorum Frammi.
Omnes et singuli domus filiorum Malagallie.
Omnes et singuli domus de Gallo.
Omnes et singuli domus filiorum de Suso.
Omnes et singuli domus filiorum Falabrine.
Omnes et singuli domus filiorum Ricciardi.
Omnes et singuli de domo de Montechiaro.
Omnes et singuli filii domini Oddi Sassaionis.
Omnes et singuli Guinigii et Benectones.
Omnes et singuli filii Bettori.
Omnes et singuli filii Cardellini.
Omnes et singuli filii Salamonis.
Omnes et singuli filii Romagnoli.
Omnes et singuli filii de domo filiorum Passi.
Omnes et singuli Berettani, et eorum arma portantes.
Guillielmus Pilatri et filii et omnes sui consortes.
Filii Barocchi.
Freduccius et Panellus Spinabelli et omnes sui consortes.
Bacciomeus Prigionis et filii.
Filii Cassuole et eorum consortes.
Buonaventura Lucchesis de Borghicciolo, et filii et nepotes de Patrimonio.
Omnes et singuli filii Ugolinelli.

XVI.

1370, 2 febbrajo. Deliberazione degli Anziani e Consiglieri del Comune Lucchese, con la quale si ordina un nuovo ripartimento della Città. (Armario 7, N.° 43. Libro delle Riformagioni del 1369 e 1370, pag. 111 tergo, Archivio suddetto).

Die secunda Februarii MCCCLXX.

Congregatis in aula minori palatij Sancti Michelis in foro honorabilibus et potentibus viris Matheo Captani Fredo Martini Loysio Buccella Nicoloso Bartholomei Orlandino Volpelli Francisco Dati Ser Marchese Gigli Puccinello Galganetti Bartholomeo Balbani Guglielmo Benectonis Antianis Comunis lucani una cum infrascriptis consiliarijs et invitatis civibus lucanis ex numero consilij quinquaginta prudentum virorum civium lucanorum ad requisitionem totius consilij factam de mandato supradictorum dominorum Antianorum propositum fuit ut inferius continetur, licet prius mature deliberatum et obtentum fuerit inter dominos Antianos.

Cum dudum a nostris patribus et antiquis dum civitas lucana populata esset et multitudine civium aggregata sortita et denominata esset per quinque portas, et successu temporum propter lites varias et infortunia eadem civitas sit maxime diminuta et multimodis variata, ex quibus magna inest inequalitas in distribuendo honores munera et onera, ob que rancores et errores non pauci in civitate sunt suborti. Ad tollendum incomoda supradicta et ad conformationem bone civilitatis utile ymo necessarium sit civitatem lucanam aliter denominari et assortiri quibus et quot sortibus et membris debeat ordinari et distribui petitum utile consilium exiberi.

Dominus Lodovicus Mercati unus ex invitatis infrascriptis surgens in dicto consilio ad arengheriam consulendo dixit quod domini Antiani eligant duodecim cives de mellioribus civitatis lucane quos eligere et nominare voluerint cum quibus vel majore parte ipsorum habeant autoritatem *reterzandi aut per quartum partiendi civitatem lucanam* ut eis utilius videbitur esse melius et convenientius declarari et magis adequate partiri.

In reformatione cujus consilij et in ipso consilio interfuerunt prefati domini Antiani una cum consiliarijs et invitatis infrascriptis inter quos omnes facto partito et obtento secreto scruptinio ad pissides et paluttas, per paluttas octuaginta duas repertas in pisside Balzana affirmativa, non obstantibus quindecim repertis in pisside Balzana del non negativa, obtentum et deliberatum fuit in omnibus et per omnia ut fuit et est consultum per prefatum dominum Lodovicum.

XVII.

1370, 6 febbrajo. Deliberazione degli Anziani e degli altri cittadini, a ciò deputati, con la quale è ordinata la divisione della città in terzieri. (Ibidem, idem, pag. 114).

Prefati domini Antiani in sufficienti numero congregati volentes exequtionem super denominatione civitatis lucane fiende et in melius sortiende, utentesque autoritate sibi data et attributa a consilio quinquaginta die secundo Februarii, solemniter celebrato Christi nomine invocato et beate Marie Virginis gloriose et omnium Sanctorum et Sanctarum curie super celestis ad ordinandam denominationem et assortitionem ipsius civitatis, omni modo jure et forma quibus mellius potuerunt facto partito et optento secreto scruptinio elegerunt et nominaverunt infrascriptos cives lucanos quorum nomina sunt hec videlicet:

Ser Andreas Belomi Zaninus Spata Nicolaus Agnorelli Bernardus aurifex Nicolaus Guynisij Dominus Matheus Gigli Nicolaus Deversi D. Iohannes de Opizis Franciscus Bussolini Iacobus Ronghi Petrus Brilla Benedictus Magistri Naccij	Distributores tertieriorum civitatis lucane.

Die sexto mensis Februarij.

Ad honorem laudem et reverentiam omnipotentis Dei et gloriosissime et intemerate Virginis Matris Marie et santissimorum apostolorum Petri et Pauli et victoriosissimi militis et humilissimi confessoris Sancti Martini protectoris et defensoris Comunis et populi lucani, et super celestes totius curie triumphantis. Ad exaltationem et gloriam Sacrosancti Romani Imperii et serenissimi principis et domini domini Karoli quarti divina favente clementia Romanorum Imperatoris semper augusti et Boemie regis, augmentationem et redintegrationem status pacifici et tranquilli civitatis lucane eius fortie et districtus, magnifici et honorabiles viri Matheus Captani Fredus Martini Loysius Buccella Orlandinus Volpelli Franciscus

Dati Ser Marchese Gigli Puccinellus Galganetti Bartolomeus Balbani et Guiglielmus Benectonis, congregati in aula minori palatii Sancti Michelis in foro, una cum prudentibus viris Ser Andrea Bellomi Zanino Spata Nicolao Agnorelli Bernardo aurifice Nicolao Guynisii domino Matheo Gigli Nicolao Deversi domino Iohanne de Opizis Francisco Bussolini Iacobo Ronghi Petro Brilla Benedicto Magistri Naccij civibus ad hec electis et nominatis. Considerantes quod sicut onerum et honorum equaliter distributa proportio decorat moribus civitatem facultates adauget pacem mittit et unitatem alligat inter cives, sic e contra impari distributione sortita rancores et odia suscitantur, equum et honestum invertitur nec dici potest civilitas que expers dulcedinis unionis erroribus caligata, ad veri boni notitiam non declinat, volentes Deo auspice qui cunctorum est auctor, civitatem lucanam in mellius reformare que dudum per quinque portas, evidenti inadequatione estitit nominata matura deliberatione prehabita, pro evidenti utilitate Comunis lucani, et quiete singularium personarum facto partito inter omnes et obtento secreto scruptinio nemine discrepante, invicem autorantes, omni modo jure et forma quibus mellius potuerunt, civitatem lucanam adequando et ad denominationem aliam reducendo, portam Burgi et portam Sancti Frediani, cum earum et utriusque earum contratis brachijs et hominibus ad unum tertium reduxerunt quod vocetur et nominari debeat tertium Sancti Salvatoris: et portam Sancti Donati et portam Sancti Petri cum contratis brachijs et hominibus, ad aliud tertium quod vocari debeat et vocetur tertium Sancti Paulini: et portam Sancti Cervasij et Burgos infra foveas et Spizatos, aliud tertium quod vocetur et vocari debeat Sancti Martini, hoc sacro edicto decernentes quod admodum felicibus vocabulis civitas lucana debeat nominari et intitulari nominibus antedictis. *Omissis aliis etc.*

XVIII.

1370, 16 febbrajo. Istituzione del Gonfaloniere di Giustizia, e ordini interno ai Consigli, a' Gonfalonieri delle contrade, ec. (Ibidem, idem).

Die sextodecimo mensis Februarii.

Congregatis magnificis et prudentibus viris dominis Antianis una cum civibus per eos electis et nominatis super nova dispositione reipublice recensentibus gravi deliberatione et maturis consiliis prehabitis inter eos, invocato rerum primo principio a quo cuncta suum capiant

exordium et mellius medium et finem optimum ut huic languide Civitati est necessarium, et ut apparet luce reperta possit hec civitas consolari, unanimiter pari consensu nemine discrepante facto partito et obtento secreto scruptinio decreverunt ordinaverunt et hac lege sacratissima providerunt. Quod a kalendis Martii in antea, pro conservatione status pacifici liberi et tranquilli, sit et esse debeat sanctum et honorabile officium Antianatus numero decem inter omnia terceria. Inter quos et de dicto numero sit semper ex eis unus Confalonerius Iustitie, cum potestate autoritate regulis modis et normis statuendis et ordinandis per ipsos observandis prima electione fienda.

Item sint et esse debeant pro tuenda libertate et conservatione status pacifici in quolibet tercerio quatuor Confalonerii qui habeant et habere debeant sub se quatuor penonerios, cum officio potestate autoritate modis normis et ordinibus statuendis per ipsos tenendis et observandis.

Item pro consiliis et deliberationibus fiendis pro Comuni lucano et nemine Comunis lucani loco consilii quinquaginta sit et esse debeat aliud consilium in quo sint quatuor Confalonerii de quolibet tercerio. Et octo Consiliarii prudentes eligendi de quolibet tercerio. Qui omnes una cum dominis Antianis et Vexillifero Iustitie habeant autoritatem et bayliam modis ordinibus et stantiamentis fiendis et ordinandis per ipsos observandis.

Item sit et esse debeat unum Consilium centum octuaginta eligendorum videlicet sexaginta pro quolibet tercerio loco majoris Consilij pridem in Civitate lucana servati, cum autoritate potestate modis formis et conditionibus ac stantiamentis ordinandis et effectualiter observandis.

XIX.

1370, 22 febbrajo. Attribuzioni del Gonfaloniere, degli Anziani, Gonfalonieri delle contrade, ec. (Ibidem, idem).

Die vigesimo secundo mensis februarii.

Fulgor justitie sacrate leges; salus populi earumdem intemerata custodia: qua civilitas ampliatur et in augmentum obtemperantum gloria perseverat. Quapropter vigili meditatione pensantes Magnifici et honorabiles viri domini Antiani una cum prudentibus viris domino Symone de Barga legum doctore Francisco Guynisii Symone Bonagiunte Antonio Colucii Lande Moriconis Guasparino Dinelli domino Nino de Opizis Magistro Federico Trenta Jacobo Rapondi Phylippo

Antelmini Nicolao Luppori Janino Spata domino Johanne de Opizis domino Rolando de Salamoncellis domino Lodovico Mercati Francisco Bussolini Nicolao Deversi, Ser Phylippo Ganghi autoritate eis concessa utentes pro flore libertatis parturientis, et soliditate cardinis status pacifici et tranquilli Civitatis comitatus et destrictus lucani, ut Civitas lucana recto justitie tramite a quo dudum extitit sequestrata se gubernet, et a vere lucis semitis et libertatis pabulo non deliret, his sacratissimis ordinibus decreverunt et sanxerunt unanimiter pari consensu invicem autorantes. Quod officium Confalonerii sive Vexilliferi Justitie sit quod recipiat ambassiatas et expositiones tam ambasiatorum quam aliorum volentium loqui et ambassiatas referre seu exponere coram collegio dominorum Antianorum lucani Comunis. Et predictis omnibus prebere responsum, cum limitatione quod in narrativis et verbis prime receptionis et commendationum possit a se ipso respondere prout utilius et honorificentius putaverit expedire. In dispositivis vero et pertinentibus ad effectum et substantiam rei respondere non possit sine deliberatione dicti consilii. Et si secus fecerit puniatur ad arbitrium Antianorum. Qui etiam Confalonerius sive Vexillifer secundum dispositionem dicti collegii habeat facere propositas in consiliis lucani Comunis super quibus consilium haberi debet prout expediet lucano Comuni. Et dictorum Antianorum intentionem explicare. Insuper habeat campanam Comunis ut ad eam pulsari faciat, et ejus precepto pulsetur secundum deliberationem collegii suprascripti. Et ad sturmum et aliter prout per eosdem deliberabitur. Et secundum deliberationem dicti Collegii exhibere teneatur vexillum Comunis et portare et mittere et procedere contra personas et loca contra quas et que deliberatum fuerit et non aliter nec alio modo, sub pena capitali. Ad quam potestas teneatur procedere juramento preciso et sub pena florenorum mille auri in quibus debeat sindicari. Habeat insuper tradere confalones et penones, recipere juramenta offitialium et omnium aliorum jurare debentium in eius manibus nomine dictorum Antianorum et lucani Comunis. Et portas aperire vel claudere faciat horis debitis et consuetis prout sibi videbitur. Extraordinarie autem aperiri vel claudi non faciat sine deliberatione collegii. Qui Confalonerius preferatur in honoribus in eundo et sedendo et duret in dicto officio duobus mensibus. Et eo tempore non habeat officium preceptoris. Ubi vero esset absens vel infirmus eius loco succedat preceptor dominorum Antianorum. Claves vero portarum Civitatis teneantur per Confalonerium supradictum.

De officio preceptoris.

Officium preceptoris sit quod ipse habeat tenere sigilla Antianorum lucani Comunis, et per se vel alium cui comisserit literas mandatorias et alia espedientia sigillari facere prout exigerit natura rei.

Item poni faciat partita tam inter ipsos Antianos quam in consiliis lucani Comunis, et eius precepto et non alterius precepto ponantur. Et etiam teneat campanellam in intrando Collegium Antianorum, et in vocando familiares quibus ipse ambassiatas imponat. Et recipiat literas et scripturas missas dominis Antianis et eas aperiat et legat per se vel alium, prout ipse comisserit. Ita quod apertis teneatur immediate notificare Collegio. Et responsiones literarum comittat per se vel alium, secundum deliberationem dicti Collegii cancellario et aliis notariis cancellariis dominorum Antianorum. Et quilibet dictorum Antianorum excepto Confalonerio Iustitie sit preceptor sex diebus in duobus mensibus scilicet tribus diebus in singulo mense. Et reliqui dies qui restarent ex dictis duobus mensibus dividantur pro rata inter suprascriptos tres tercerios seu Antianos dictorum terceriorum. Incipiendo primo in tercerio Sancti Paulini, deinde successive in tercerio Sancti Salvatoris, et post in tercerio Sancti Martini.

De officio Antianorum.

Officium vero Antianorum et eorum autoritas et baylia extendatur et sit secundum formam Statuti lucani Comunis. Ita quod per se ipsos et dictos Confalonerios et Consiliarios qui succcedunt in locum Consilii Quinquaginta possint facere que eis sunt attributa per dicta statuta. Et cum dicti Antiani esse debeant decem supra unus Confalonerius et ceteri Antiani ut deliberatum est, victoria inter eos cuiuslibet deliberationis et partiti obtineri debeat ex septem in pisside Balzana *del si*. Et quilibet Antianus vacet per annum completum a die sui completi officii Antianatus a dicto officio Antianatus. Confalonerius vero Iustitie ab ipso finito officio vacet per annos duos.

De officio Confaloneriorum.

Officium vero quatuor Confaloneriorum eligendorum per dominos Antianos et presens Consilium pro quolibet tercerio, et octo Consiliariorum per tercerium qui obtinere debeant bayliam Consilii Quinquaginta bonorum virorum sit, secundum formam et mentem eis hactenus per Statutum attributam. Cum hoc intellectu quod due partes semper debeant esse presentes in dictis Consiliis. Et victoria in his que essent contra Statuta seu in pecunia que exire deberet de Comuni, obtineatur per tres de quatuor. Et idem servetur in mutuis seu impositis de novo inducendis. In aliis vero obtineatur per duas de tribus. Et duret sex mensibus, et vacent sex menses a die exitus predictorum Confaloneriatus et Consiliariatus officiorum. Cum hoc intellectu quod si aliquis ex predictis Confaloneriis et Consiliariis exiret Antianatus seu Confaloneriatus Iustitie, a dictis officiis Confalonerii et Consiliariatus tercerii toto tempore Antianatus vacet. Et dicto tempore alius de eius tercerio surrogetur per Antianos. Et vacante ab officio Antianatus reassumat quod sibi restat de officio

Confaloneriatus sive Consiliariatus. Quorum officium incipere debeat die quintadecima mensis martii proxime futuri.

De generali Consilio.

Officium vero Centum octuaginta eligendorum per Antianos et presens Consilium scilicet sexaginta per tercerium duret per annum. Et quilibet ex predictis vacare debeat anno uno a die depositionis dicti officii. Et quod Consilium suprascriptum in omnibus obtinere debeat bayliam et autoritatem Consilii generalis. Quorum officium incipiat et incipere debeat die quintodecimo mensis martii futuri. Et quicumque ex predictis omnibus barrattariam aut fraudem comisserit, debeat per maiorem Sindicum in decuplum sindicari. Et cum in quolibet tercerio secundum quod deliberatum est esse debeant quatuor Confalonerii, et quilibet ipsorum sub se habere debeat quatuor pennonerios; teneatur quilibet suppositus alicui pennonerio seu existens sub aliquo pennone ad requisitionem sui pennonerii trahere ad domum seu angulum ubi dictum penone fuerit positum seu immissum prout deputabitur per dominos Antianos et suum consilium. ad penam florenorum decem auri pro quolibet contrafaciente et qualibet vice. Pennonerii cum omnibus sibi suppositis ad omnem requisitionem sui Confalonerii trahere teneantur ad domum sive angulum ubi dictum confalone fuerit positum vel immissum ad penam florenorum quinquaginta auri pro quolibet et qualibet vice. Confalonerii vero cum omnibus suis pennonerlis et hominibus suppositis ad palatium dominorum Antianorum trahere et venire teneantur. Et ubicumque etiam comparere stare ire et procedere hostiliter et aliter. prout fuerit impositum et preceptum eisdem ad omnem postulationem et requisitionem Confalonerii Iustitie Antianorum lucani Comunis, ad penam florenorum ducentorum auri pro quolibet et qualibet vice. Et predicte pene et quelibet earum in omnibus supradictis locum non habeant in habente justum impedimentum absentie vel infirmitatis, de quo impedimento stetur arbitrio et deliberationi Collegii Antianorum. Et si aliquis ex dictis Confaloneriis seu etiam penoneriis cum eorum pennonibus et confalonibus traxerint ad palatium sive platheas lucani Comunis sine requisitione dicti Confalonerii Iustitie, et citra sive contra eius mandatum vel ad domum alicuius private persone iverit in odium vel favorem seu traxerit sine expresso mandato dicti Confalonerii Iustitiae, puniatur quilibet contrafaciens in pena capitali. Si vero sine confalonibus et penonibus cum armis traxerint ad palatium platheas domosque alicuius private persone si a decem supra, puniantur pro quolibet Confalonerio in florenis centum et pro quolibet penonerio in florenis quinquaginta pro quolibet alio in florenis vigintiquinque. Si autem dicta tracta fieret etiam sine confalonibus sive penonibus per modum inducendi rumo-

rem seu turbationem status, quilibet sic contrafaciens puniatur pena capitali. Si vero trahentes ut dictum est superius fuerint a decem infra, serventur in eorum penis et punitionibus Statuta lucani Comunis. Et omnes predicte pene debeant imponi per dominum lucanum Potestatem, exequtioni mandari et exigi cum effectu sumario et de plano et sine strepitu et figura judicii ad utilitatem lucani Comunis. Et si secus fecerit, de his debeat specialiter sindicari uti et prout videbitur et placebit maiori sindico lucani Comunis vel colegio dominorum Antianorum lucani Comunis. Que omnia capitula suprascripta bánniri debeant ex parte domini Potestatis per civitatem lucanam ad hoc ut sint notoria. Et quod nullus possit ab eis per ignorantiam excusari.

Et quando Antiani lucani Comunis facient residentiam in palatio lucani Comunis et vivent expensis lucani Comunis, dicti Antiani juramento preciso teneantur continuam residentiam facere die noctuque toto tempore eorum officii in dicto palatio Comunis ad hoc ut expedientia et occurentia lucano Comuni die et nocte possint provideri, nisi infirmitas aliquem Antianorum impediret, et nisi in casibus concessis et declaratis per formam Statutorum lucani Comunis. Possit tamen Confalonerius Iustitie et preceptor Antianorum dare gitam tribus Antianis ad plus, que duret una die et nocte tantum. Et dicto tempore quo residentiam facient possint tenere duos notarios cum eis ad vittum et sex domicellos et unum quocum et unum guattarum et unum famulum. Et possint in expensis victus tantum ordinariis expendere qualibet die usque in florenos quinque auri, salariis predictorum non computatis. Pro expensis vero extraordinariis possint expendere toto tempore duorum mensium officii Antianorum usque in libras sexaginta denariorum lucensium parvorum, absque requisitione dicti Consilii octo Consiliariorum per tertium et quatuor Confaloneriorum. Cum quo tamen Consilio ubi expense occurerent necessarie lucano Comuni et ipsis Antianis pro honore Comunis et conservatione Status, possint de necessariis et utilibus expensis providere, et aliter et alio modo non. Et qui Antiani non possint tenere ad prandium seu cenam aliquem lucanum civem, et si contrafecerint puniatur totum Collegium in libris vigintiquinque pro qualibet vice. Et non possint presentare sive presentari facere seu aliter extrahere de camera Comunis aliquod exenium, nec etiam ad domum propriam aliquid mittere sub pena librarum viginti quinque dicto Collegio ubi Collegium consentiret. Et ubi non consentiret quilibet Antianorum contrafaciens puniatur in libris decem qualibet vice. Et qui Antiani nec aliqua persona in dicto palatio possint ducere seu duci facere aliquam mulierem cuiuscumque conditionis existat de die nec de nocte, ad penam florenorum centum pro qualibet vice si contrafecerit. Et possint pro salario suprascri-

ptorum domicellorum espendere usque in florenum unum pro quolibet mense pro quolibet dictorum domicellorum. Et qui domicelli debeant indui una apparenti robba in anno expensis lucani Comunis. In quarum qualibet possit expendi usque in florenos octo auri. Et pro salario quoci possint expendere quolibet mense usque in florenos duos per mensem et habeant taulam simul cum domicellis predictis. Et aliis guattaro et famulo, possit expendi usque in florenum unum pro quolibet eorum quolibet mense. Item possint tenere usque in quinquaginta famulos cum salario usque in duos florenos cum dimidio pro quolibet et quelibet mense. Item quatuor mazzerios qui habeant usque in quatuor florenos pro quolibet et quolibet mense. Et singulis anno una vice debeant indui unam robbam eorum expensis ad unam apparentiam atque modum.

Quas penas maior sindicus lucani Comunis, suo juramento preciso et sub pena centum librarum in quibus de suo feudo debeat sindicari, teneatur exigere contra quemlibet contra predicta quomodolibet facientem.

Vexillum Confalonerii Iustitie habeat arma simpliciter Balzana lucani Comunis. Et bandam de super ubi sit signum Armorum Imperialium in memoria accepti beneficii libertatis Civitatis et domini Cardinalis Bolonie.

Vexilla vero alia Confaloneriorum terceriorum sint simpliciter cum armis balzanis lucani Comunis cum scriptione in albo prime litere vocabuli Sancti de cuius tercerio est vexillum. Et fiant expensis lucani Comunis quam citius fieri possint.

Penones similiter sint cum armis lucani Comunis secundum ordinem consuetum.

Tasca vero et capsa Antianorum lucani Comunis teneatur in sacristia Canonicorum Ecclesie Catedralis sancti Martini, que teneatur bene clausa in una capsita in qua sint tres claves, una teneatur per Vexilliferum Iustitie alia per preceptorem Antianorum tertia per lucanum Potestatem. Et Antiani extrahantur de ea per octo dies ante exitum Antianorum existentium. Et extrahantur per maiorem lucanum sindicum in presentia dominorum Antianorum et Potestatis lucani et duodecim Confaloneriorum trium tertiorum vel maioris partis eorum. Et quando mittetur per dicta capsa, mittatur et reportetur solemniter. Et honorifice procedatur.

XX.

1370, 29 marzo. Formula del giuramento da prestarsi dal Gonfaloniere di Giustizia, dagli Anziani, dai Gonfalonieri delle Contrade ec. ec. (Ibidem, idem, pag. 231).

Die vigesima nona Martii.

Ad honorem laudem et reverentiam Omnipotentis Dei intemerate et gloriosissime Virginis Matris Marie Sanctissimorum apostolorum Petri et Pauli et alme et vere Crucis. Et gloriosissimi militis et humilissimi confessoris sancti Martini protectoris et defensoris Comunis et populi lucani et omnium sanctorum et sanctarum curie celestis ad exaltationem et excolentiam sacrosancte Romane Ecclesie et sanctissimi domini nostri pape et reverendissimi cetus et sacri collegii dominorum cardinalium sacrosancti Romani Imperii laudem et magnificentiam serenissimi et invictissimi principis et domini Karoli Quarti divina favente clementia Romanorum Imperatoris semper augusti et Boemie Regis illustris. Et reverendissimi in Christo patris et domini nostri domini Guidonis de Bolonia miseratione divina episcopi Portuensis sancte Romane Ecclesie cardinalis ac in tota Tuscia imperialis vicarii generalis pacem augmentationem statum pacificum et tranquillum civitatis lucane eius comitatus fortie et destrictus et singularium personarum eiusdem.

Vos magnifici et potentes viri Vexillifer Iustitie et Antiani Comunis lucani imperiales vicarii, qui electi fuistis et estis ad grande et honorabile officium Vexilliferatus et Antianatus Comunis lucani iurabitis et iurando promittetis michi Petro de Bolonia cancellario imperiali Comunis lucani ut publice persone stipulanti vice et nomine Comunis lucani et omnium quorum interest aut interesse posset; quod vos estis viri originarii cives lucani fideles et zelatores status pacifici et tranquilli civitatis comitatus fortie et destrictus eiusdem, benignam audientiam et assiduam dabitis locis et temporibus ordinatis sine personarum exceptione, equi et justi eritis in administratione iustitie, iura honores et privilegia immunitates et gratias Comunis lucani manutenebitis et vestrum posse augebitis nec diminui sinetis, pecuniam et avere Comunis lucani non expendetis nec expendi sinetis nisi dumtasat in rebus necessariis et utilibus ipsi Comuni, credentias vobis impositas ad tempus et perpetuas imperpetuum servabitis et nemini pandetis. In causis ecclesiarum viduarum orphanorum puppillorum et puppillarum eritis favorabiles et benigni, et generaliter omnia facietis servabitis que facere et observare tenemini secundum formam vestri officii statutorum et ordinamentorum factorum aut

provvisionum fiendarum, bona fide sine fraude remotis odio amore timore prece pretio lucro dampno suo vel alieno et prorsus humana gratia si Deus vos iuvet et hec sancta evangelia.

Vos prudentes et virtuosi viri Confalonerii et penonnerii civitatis lucane electi et creati pro evitione libertatis status pacifici et tranquilli civitatis lucane et singularum personarum eiusdem iurabitis ad sancta Dei evangelia tactis scripturis in manibus honorabilis et magnifici viri Francisci Bussolini Vexilliferi Iustitie Comunis et populi lucani et jurando promittetis eidem recipienti vice et nomine Comunis lucani pro se ipso et suis successoribus, quod vos et quilibet vestrum estis fideles et devoti sacri romani Imperii et veri originarii cives lucani amatores et desideratores status pacifici et tranquilli civitatis predicte, et quod vos et quilibet vestrum tempore debito et necessario ut tenemini per formam vestre electionis et capitulorum de vestro officio loquentium factis congregationibus virorum penoneriorum trahetis ad palatium dominorum Antianorum et illuc ibitis stabitis procedetis hostiliter contra et adversus quamcumque personam cuiuscumque status et conditionis sine aliqua differentia personarum non considerato alicuius vestrum periculo personaliter ad mandatum et requisitionem domini Confalonerii sive Vexilliferi Iustitie sub pena ducentorum florenorum auri. Item convenietis personaliter ad consilia fienda per dominos Antianos tam de die quam de nocte toties quoties fueritis requisiti, sana et utilia consilia dabitis publice et privatim omni mentis passione remota, credentias temporales ad tempus perpetuas in perpetuum servabitis et nulli pandetis, non aceptabitis neque causa eritis inceptionis rumorum disturbiorum vexationum aut conspirationum sette aut tractatus qui et que possent in detrimentum Comunis lucani esse, quin ymo vos opponetis et pandetis quam citius fieri poterit.

Vos penonnerli noviter electi jurabitis et jurando promittetis ut supra ad requisitionem vestrorum Confaloneriorum cum suppositis vestris penonnibus ipsis trattis sive congregatis ad domum sive angulum vestri Confalonerii deputati, sub pena quinquaginta florenorum pro quolibet vestrum et qualibet vice fuerit contrafactum, non trahetis vos nec aliquis vestrum cum vestris confalonibus et penonibus ad domum angulum sive platheas Comunis lucani sine expresso mandato domini Confalonerii sive Vexilliferi Iustitie sub pena capitali. Et generaliter vos penonnerii et Confalonerii facietis geretis et observabitis omnia et singula que facere dicere gerere et observare tenemini per formam statutorum et ordinamentorum ac provissionum factarum et fiendarum de vestro officio disponentium sub illis formis modis tenoribus et continentiis in ipsis declaratis et declarandis, remotis odio amore timore pretio lucro dampno suo vel alieno et

omni prorsus humana gratia si Deus vos adiuvet et hec sancta Dei evangelia.

XXI.

1370, 31 luglio. Decreto intorno al Governo popolare, e successivo giuramento del Gonfaloniere e Anziani. (Ibidem, idem, pag. 231).

Die ultimo mensis Iulii. Convocato et congregato publico majori et generali consilio Comunis lucani etc. in aula maiori nove residentie dominorum Antianorum sono campane voceque preconis ut moris est, de mandato nobilis et potentis militis domini Ugolini de Galutiis de Bononia honorabilis Potestatis et capitanei civitatis lucane, ex deliberatione magnificorum et potentum dominorum Antianorum et Vexilliferi Iustitie Comunis lucani Imperialium vicariorum. In quo quidem consilio interfuerunt prefati domini Antiani et Vexillifer Iustitie, una cum prefato domino Potestate et capitaneo, consiliariis et invitatis infrascriptis, qui fuerunt ultra quam due partes totius consilii generalis. Proposita fuerunt infrascripta peculiariter et successive prius obtenta et deliberata per ipsos dominos Antianos secundum formam statutorum Comunis lucani, super quibus petitum fuit utile et salubre consilium exiberi.

Et primo, cum porecte fuerint coram prefatis dominis Antianis petitiones infrascripti tenoris, videlicet: — *Denanti a voi Signori Antiani e Gonfaloneri de Iustitia de Luca, Vicarii Imperiali. Esponsi per parte de molti vostri fedeli e devoti citadini, che per le molte varie voluntade et opinioni che in della vostra Citade de Lucha vedute sono et anco al presente se vegono sopra el modo de la Reformatione dello stato della ditta terra, molto necessario senza indugio sia sopra ciò dover provedere, per modo che ognuno bene vivere vogliente in del suo grado seguramente ben vivere e riposar si possa. El qual modo, cum vostra reverentia e coreptione, par che questo lo più salutifero fusse, zoè che segondo li moderni et antichi modi e usanze de l'altre buone terre in libertà et a popolo viventi, cossì li vostri citadini a li quali la presente materia del dover vivere e giurare a popolo stae de rasone e specta, se fazano senza indugio a popolo e sotto vocabolo e nome de popolo zurare. E sotto quello vivere et in unitade e fraternitade mantenerse; riservata nondimeno come di dovere e de rasone si de' a gentili homini cum debita benivolentia l'onione fraternale cum li benefitii de le vicarie e delli altri offitii a loro honorevole stato e condittione in*

gli loro gradi condecenti, per modo che loro e le loro famiglie in di loro honori e comodi e di questo Comune devotione vivere e mantenere bene et honorevolemente si possano. Et questo come per loro o per zascuno considerare si puote, si è de più loro vantazo et honore e stato pacifico e tranquillo de questa terra. Per la quale cosa humelmente vi si prega, che sopra zò per le soprascritte vere et efficaci rasoni e per pace e riposo de questa citade e benivola unitade de sui citadini, cautamente e cum solicitudine provedere ve degnate per li sopraditti modi e per altri, come più sanamente a la vostra magnificentia parrà che se convegna —.

Alia vero petitio sequitur in hec verba, videlicet: — *A voi Magnifici e potenti Signori Antiani e Gonfaloneri de Iustitia vicarii Imperiali della città de Lucha etc. Exponsi per parte de molti buoni citadini della città de Lucha per pace e riposo del buono stato della città de Lucha, che tutti gli citadini della città de Lucha iurino a popolo affine che 'l stato della citade si mantegna e rega a popolo, si che zascuno abbia sua rasone, e che a ogne intrata che serà d'ogne Antianato li dodeci Confaloneri cum gli pennoneri della città de Luca siano tenuti de giurare in mano del Confaloneri de la Iustitia recevente per se e per li Antiani, ad honore a lo stato e mantinimento de la città e del popolo de Lucha. E per lo simel modo iuri in sua mano tutte le massenade da cavallo e da piedi soldati che sono in de la citade di Lucha* —. Dominus Ninus de Opiziis miles, unus ex invitatis ad dictum consilium, surgens ad arrengheriam in dicto consilio, arengando dixit pro se et suis consortibus et pro domino Orlando de Salamoncellis ibidem presente et consortibus de Quartesanis, quod non intendebant nec videbatur eis debere poni in offitio Antianatus vel Confaloneriorum aliquos ex consortibus de domibus supradictis et nominatis.

Conradus de Podio, unus ex consiliariis dicti consilii, surgens ut supra consulendo super propositis, dixit quod tota Civitas lucana vivat ad populum, et ut asseruit de voluntate eius consortum de domo de Podio et de voluntate domini Nicolai del Veglo et domini Nicolai Maurini ibidem presentium, quod tales nobiles excludantur ab officio Antianatus Confaloneriorum et penoneriorum. Et quod omnes iurent ad populum, ut in petitionibus continetur. Et quod nobiles habeant de aliis offitiis et honoribus prout eis convenit vicariarum et aliorum huiusmodi offitiorum.

Magister Fridericus Trenta physicus, unus ex consiliariis dicti consilii, surgens ut supra, consulendo dixit quod fiat ut in petitionibus continetur et hodie incipiat iuramentum.

Franciscus Bussolini, unus ex invitatis, consulendo dixit quod fiat ut in petitionibus continetur. Cum hac conditione quod nobiles supra

nominati per dominum Ninum et Corradum, et etiam omnes alii nobiles Milites tantum, excludantur ab officio Antianatus et Vexilliferi et Confaloneriorum et penoneriorum.

Franciscus Guynisii, unus ex invitatis, consulendo super dictis propositis consuluit et dixit, quod fiat ut in petitionibus continetur. Et quod iuramentum ordinetur et fiat quam citius poterit, secundum dispositionem dominorum Antianorum. Item, quod domini Antiani et Vexillifer Iustitie, cum eo consilio quod eis videbitur, habeant autoritatem quam habet presens consilium ad ordinandum Regimen terre, et disponendum et providendum super casibus preteritis presentibus et futuris, ut pacifice et in tranquillitate vivatur. Et quicquid factum fuerit et ordinatum valeat et teneat autoritate presentis consilii.

In reformatione quorum consiliorum particulariter et successive exibitorum, ut superius est expressum, et in summa ipsius consilii interfuerunt prefati domini Antiani et Vexillifer Iustitie, una cum prodicto domino Potestate et Capitaneo, consiliariis et invitatis infrascriptis; inter quos omnes facto et misso partito ad pixides et paluttas ut moris est, et obtento secreto scrutineo per paluttas centum octuaginta unam repertas in pixide Balzana affirmativa *del sic*, non obstantibus decem repertis in pixide zalla negativa *del non*, obtentum deliberatum et reformatum fuit in omnibus et per omnia ut superius consultum est et evidenter apparet.

Iuramentum Vexilliferi Iustitie et Antianorum Comunis Lucani.

Iuro ego Symon de Barga, legum doctor, Vexillifer Iustitie populi et Comunis lucani, ad sancta Dei evangelia corporaliter tactis scripturis, bona fide sine fraude esse fidelis et legalis populo et Comuni lucano, Civitatemque lucanam eius comitatum fortiam et destrictum regere gubernare defendere et manutenere *ad populum et sub vocabulo populi, et ad statum comunem et popularem.* Et ipsum populum et Civitatem augere in dicto populari statu. Et ipsam Civitatem defendere sub dicto nomine populari ab omnibus contra statum popularem venire presumentibus et attentantibus verbo vel facto. Et contra predictos tanquam Vexillifer Iustitie cum iustitia procedere cum effectu. Et potissime contra illos qui aliquo tempore ausu temerario officium Vexilliferi et Antianorum representantium totum lucanum populum verbo seu facto attentare presumerent. Et servare omnia que in ordinibus factis aut qui de novo fierent de officio Vexilliferi Antianorum et Confaloneriorum loquntur, sub penis in ordinibus declaratis. Remotis odio amore timore prece pretio lucro damno suo vel alieno, et penitus omni humana passione et animi dependentia. Si Deus me adiuvet et hec sancta Dei evangellia.

Iuramus nos Antiani ad sancta Dei evangellia tactis scripturis in manibus prefati domini Vexilliferi Iustitie populi et Comunis lu-

cani, bona fide sincero cordis affectu stipulantis et recipientis vice et nomine populi et Comunis lucani, esse fideles et legales populo et Comuni lucano. Et ipsam Civitatem eiusque comitatum fortiam et destrictum regere gubernare et manutenere ad populum et popularem et comunem statum. Et defendere ab omnibus turbare volentibus aut presumentibus, seu aliquid macchinantibus contra officium Vexilliferi et Antianorum representantium populum et Comune lucanum verbo seu facto. Et servare omnia que in ordinibus factis de officio Vexilliferi Antianorum et Confaloneriorum continetur, sub penis et ad penas in dictis ordinibus declaratas. Remotis odio amore timore prece pretio lucro damno suo vel alieno. Si Deus nos adiuvet et hec sancta evangellia que nostris manibus tangebantur.

XXII.

1538, 22 novembre. Riformagione, preparatoria alla Legge Martiniana, la quale esclude i forestieri sino in seconda generazione da tutti gli uffici di onore e di lucro, e prescrive sotto quali condizioni gli abitanti del contado sono ammessi alla cittadinanza. (Archivio di Stato, Armario 45, N.° 15).

Anno Domini MDXXXVIII, die vero XXII novembris. Proposuit insuper magnificus Vexillifer prefatus, quod multoties in multis ac variis colloquiis fuit consultum, quod bene esset et utile pro civitate nostra providere, quod forenses et exteri qui venerunt a certo tempore citra et qui venient in futurum ad habitandum in civitate et territorio nostris, et ipsorum filii et descendentes, non possint tam de facili consequi civilitatem et admitti ad dignitates, magistratus et officia nostri Comunis; quia experientia docuit, non pariter prefatos amare civitatem nostram, eiusque bonum et libertatem quemadmodum cives antiqui faciunt, et sepe numero ruinam civitatum ab huiusmodi novis hominibus habuisse principium: ac etiam providere quod comitativi nostri accuratius in futurum ad civilitatem admittantur quam huc usque factum sit, tam pro utilitate comunium ubi habitant, quam quia ex delatione armorum quam faciunt, multa scandala sepe sepius oriuntur: et quod de omnibus predictis fuit data cura quibusdam civibus, qui fecerunt unam minutam que legetur, quare super re tam utili tamque necessaria consulere placeat. Et fuit consultum et obtentum non obstantibus quinque palloctis in contrarium repertis.

Quod auctoritate et potestate presentis magnifici consilii decretum intelligatur et sit, quod filii et filiorum filii, videlicet descendentes usque in secundam generationem inclusive, omnium forensium et exterorum qui ab annis duodecim proxime preteritis citra venerunt, et in futurum perpetuis et successivis temporibus venient ad habitandum in civitate, comitatu, districtu et territorio nostris, tam huc usque nati, quam qui in futurum nascentur in dicta civitate, territorio, comitatu et districtu nostris, nullo unquam tempore adipiscantur nec adipisci intelligantur et possint civilitatem civitatis nostre, quoad omnes dignitates magistratus et omnia officia tam honoris quam utilitatis, qui et que dantur et conferuntur per nostrum Comune, aut ipsius Comunis et civitatis quamlibet universitatem; sed hujusmodi filii et descendentes ut supra, in omnibus et per omnia a prefatis dignitatibus magistratibus et officiis sint penitus exclusi, nec ullo unquam tempore ad ipsas, ipsos et ea admitti aut elegi valeant; et si per aliquem errorem ad prefatas dignitates, magistratus et officia admitterentur aut eligerentur, aut aliquis eorum admitteretur aut eligeretur, hujusmodi admissio sive electio non valeat ipso jure et penitus sit nulla, nullius roboris efficacie vel momenti, et pro non facta habeatur. Et in omnibus aliis casibus (dictis dignitatibus magistratibus et officiis tam utilitatis quam honoris exceptis) sint et esse intelligantur cives.

Item, quod descendentes predictorum forensium et exterorum ultra secundum gradum suprascriptum nati in civitate nostra, sint et esse intelligantur in omnibus et per omnia cives et habiles ad consequendum predictos magistratus, dignitates et officia, et fruantur et frui possint dicta civilitate, tam circa dignitates et officia predicta, quam etiam circa omnia alia et quecumque que conceduntur et promissa sunt civibus originariis civitatis nostre per formam statutorum nostrorum. Et quia multoties occurrit quod comitativi nostri habentes uxores pregnantes dedita opera appropinquante tempore parturiendi, ipsas venire faciunt ad parturiendum in civitate nostra, ut ipsorum filii (etiam qui postea habitent in comitatu) adipiscantur civilitatem; quod redundat in grave damnum et prejudicium aliorum hominum eorum comunium, ac etiam Comunis nostri, occasione extimi et aliorum gravaminum a quibus se excusant allegando civilitatem; et ideo ut hujusmodi fraudibus obvietur, decretum sit quod filii comitativorum et districtualium nostrorum qui in futurum nascentur in civitate nostra, non adipiscantur nec aliquo modo adeptos esse intelligantur civilitatem, nisi postquam in dicta nostra civitate continue habitaverint per quinque annos continuos, a die eorum nativitatis computandos et numerandos; quo casu intelligantur esse et sint cives originarii, cum declarationibus tamen et limitationibus infrascriptis, videlicet:

quod si transactis et finitis dictis annis quinque ut supra, redirent ad habitandum in comitatu, ibique habitarent et starent per tres menses aut ultra, ipso facto et ipso jure amittant civilitatem; quam tamen adipisci iterum possint et adipiscantur si denuo redierint ad habitandum in civitate, ibique habitaverint per tres annos continuos: et ita successive redeundo in comitatu et ibi habitando per sex menses aut ultra, amittant civilitatem ut supra, quam non possint adipisci, nec adipiscantur, nisi redierint ad habitandum in civitate, ibique habitaverint per tres annos continuos a die eorum reditus computandos, et sic successive ut supra dictum semper in supradictis casibus respective, amittant et adipiscantur civilitatem.

XXIII.

1556, 9 dicembre. Legge Martiniana, la quale esclude i forestieri dal governo (già stampata nella *Storia di Lucca* del marchese Antonio Mazzarosa, edizione seconda; Lucca 1842).

Fuit propterea obtenta suspensio legum, per quas prohibetur magnificis dominis aliquam propositam facere in presenti magnifico consilio pro casu non criminali et pro presenti congregatione tantum.

Qua suspensione obtenta, fuit per prefatum magnificum Vexilliferum Justicie propositum quemadmodum magnifici domini consultaverunt quod multi filii forensium ac etiam foretanorum interveniunt regimini civitatis, et ideo multi cives antiqui excluduntur. Qua de re judicaverunt quod esset bonum aliquo modo provvidere ut civitas et que ad ejus regimen spectant per proprios et antiquos cives administrarentur: fuit consultum et obtentum.

Che per l'avenire nissuna persona nata di padre forestiero, nè alcuno discendente suo in perpetuo, ancorchè fusse stata admissa et ghoduto officio alcuno di honore, o dignità alcuna del magnifico Comune, possa in modo alcuno, o per qualsivoglia via essere eletto nè per ordinario nè surrogato nè invitato del magnifico consiglio, nè dell'onorando consiglio de 36, nè ad alcun magistrato, o dignità, o offizio d'honore del magnifico comune; et ogni elettione di alcuno come di sopra fatta, ipso jure non vaglia et sia irrita; et non di meno quello che sarà eletto non possa accettare nè esercitare l'offitio o dignità alla quale fusse eletto, sotto pena di scudi cento per ciascuno e ciascuna volta. Riservati non di meno et senza pregiuditio di quelli li quali per il magnifico consiglio fussero stati creati cittadini originarj.

Quo autem ad comunitativos et forenatos decretum fuit.

Che li figli de contadini li quali sono stati ordinari del magnifico Consiglio possino loro et li fratelli loro et gli discendenti di essi esser eletti alli soprascritti offitij et magistrati rispettivamente, essendo habili per altro; et tutti li altri s'intendano esclusi, et la elettione fatta contro la forma soprascripta non vagli ipso jure, et non di meno lo eletto non possa esercitare nè intervenire nelli soprascripti offitij sotto le pena etc. come sopra: riservato non di meno et senza pregiuditio di quelli li quali per il magnifico Consiglio fussero stati elétti cittadini originarij.

XXIV.

1628, 21 gennajo. Legge che costituisce definitivamente la repubblica aristocratica (già stampata nella *Storia* sopra citata).

Con gran ragione l'Ecc. Consiglio ha pensato di levare l'occasione a chichessia d'intrudersi nelle altrui famiglie con nomi o persone supposte, et con pregiudicio de' pubblici et de' privati interessi; ma veramente difficile crediamo essere il ritrovare tal provigione la qual tolga tutti gl'inconvenienti che possono venire. Informati nondimeno di ciò che si costuma nelle altre repubbliche d'Italia, anteporremo, per obedire al decreto delli 25 settembre, un remedio che, non dando nè togliendo ad alcuno oltre quello che per altro se li appartenga, può torre molti di quei disordini che si possono presentemente considerare: et se non paresse che con ciò si proveda presentemente al tutto, come reputiamo esser molto difficile in qualsivoglia materia, si potrà dopoi aggiugnere o diminuire di tempo in tempo, secondochè parrà opportuno all'Ecc. Consiglio.

Reputiamo donque che si possa hora ordinar come appresso.

Che dentro sei mesi prossimi si devino descrivere in un libro alfabetato le armi et nomi di tutti quei cittadini che sono presentemente in possesso del Governo, et de' figli loro legittimi et naturali già nati, et parimente i nomi di tutti quelli che sono stati in tal possesso da anni settanta in qua; pigliandosi tali nomi con giuramento da quelli che vivonò, o da' padri o altri parenti loro; et scontrandosi, respetto ai defunti, co' libri di cancelleria, et descrivendosi nel modo che si fanno gli alberi delle famiglie. Ma perchè potrebbe essere che, per errore o per altra cagione, qualcheduno non fosse descritto; però tal descrittione fatta o omessa non dia nè tolga per hora alcuna cosa, ma ciascheduno rimanga nel grado in cui presentemente si ritrova.

Si descrivino nel medesimo libro i nomi di tutti quelli che saranno, per gratia o in altro modo, ammessi al Governo.

Questa descrittione sì come crediamo che proveda al passato, così, se bene non riuscirà difficile, riscontrandosi come si è detto co'libri della cancelleria, sarà nondimeno di fatica per chi l'haverà da esseguire; et perciò crederebbemo che se ne dovesse imporre cura particolare a chi paresse: con autorità di sodisfar quello che descrivesse il libro, et con obligo di presentare, quando sarà formato, al magistrato dell'Eccellentissimo signor Gonfaloniere et segretarj, per farci descrivere i nomi di tutti quelli che nasceranno, nel modo et forma che si dice appresso.

Siano nell'avvenire obligati tutti quelli che sono e saranno in possesso del Governo, come di sopra, sempre et quando gli nascerà un figlio maschio legittimo et naturale, comparir d'avanti il medesimo Magistrato, o suo deputato, dentro due mesi dal giorno della nascita, se il figlio sarà nato in Lucca, o suo territorio; et dentro sei mesi dopo che saranno tornati nello stato, se sarà il figlio nato fuori del territorio; et con giuramento dar nota del figlio natoli nel tal tempo, suo nome, chiesa dove si è battezzato, et nome del compadre, presentando la fede del battesimo, o non volendola presentare, ne facci con giuramento fede l'istesso compadre: il che esseguito, deva l'Eccellentissimo signor Gonfaloniere et signori segretarj far descrivér il detto nome nel suddetto libro alfabetato nel modo et forma che si è detto di sopra; et in defetto o mancamento del padre, possa supplire la madre, il tutore o altri parenti.

Ma se per qualsivoglia causa non fosse la suddetta descrittione fatta nel tempo di cui di sopra, allora, oltre il giuramento del padre, o di altri che ciò domandassero, et oltre la fede del battesimo o testificatone del compadre, essendo il figlio nato in Lucca, si devino essaminare ancora due altri testimoni, che deponghino conoscere quel tale di cui si tratta, per il tale figlio legittimo et naturale del tale et della tale, et che per tale è comunemente conosciuto et reputato; et se questo fosse nato fuori del territorio, oltre il giuramento o fede del battesimo, si produchi in autentica forma la suddetta testificazione fatta nel luogo dove fosse nato o habitato quel tale di cui si trattasse.

Non habbiamo anche lasciato di considerare che altri non si assumino cognomi di casate nobili: et vedute alcune relationi fatte altre volte; le quali sì come crediamo che non provedino a bastanza, così il remedio di sopra anteposto può a parer nostro proveder molto; ma se paresse che non bastasse a torre l'abuso che può con varie occasioni pregiudicare alla reputatione di famiglie nobili, potrebbe l'Eccellentissimo Consiglio rinovar di ciò la cura a chi più li paresse,

acciò con maggiore comodità di tempo somministrassero quel più che giudicheranno opportuno.

Che è quanto ec.

Fu decreto

Che detta relatione s' intenda approvata, et s' intenda deliberato conforme a essa; et li medesimi sei cittadini habbino cura et obligo di far fare il libro del quale in essa relatione, et di presentarlo al magistrato dell' Eccellentissimo signor Gonfaloniere et segretarj con le considerationi et avvertimenti che a detti sei cittadini parranno. Et s' intenda ottenuta la spesa che per ciò occorrerà, fino alla somma di scudi venticinque da pagarsi dall' offitio sopra l' entrate.

Qual magistrato habbia cura et obligo di esseguire o fare esseguire conforme al contenuto di essa relatione respettivamente, con le considerationi et avvertimenti che li parranno.

Et li medesimi sei cittadini considerino quello paresse loro che fosse da fare, perchè altri non si assumessero li cognomi delle famiglie nobili di questa città, piglino le informationi opportune, et dentro dieci giorni prossimi, sotto pena di scudi cinquanta per ciascuno, ne faccino relatione, la quale ec.

SERIE SECONDA

—

Documenti spettanti al Commercio, alle Arti della seta e della lana; e Statuti suntuarj.

XXV.

1308. Del Collegio e corte de' Mercatanti. (Statuto del 1308, Rubrica XXX, lib. III, pag. CXXXI.).

Rubr. XXX. *De eo quod Collegium Mercatorum possit se congregare certa forma et modo; et de notario ipsius Collegii.*

Item, quod Collegium Mercatorum Civitatis Lucane non possit se congregare in aliqua parte, nisi *in Ecclesia Sancti Christophori vel in Curia Mercatorum.* Et tunc solum pro factis Mercadantie, et non aliis. Et quod ipsum Collegium vel eius homines et mercatores ultra infrascriptum numerum ire non possint nec vadant coram Potestate nec ad eius palatium vel in consilio Lucani Comunis, nisi de expressa licentia et voluntate predictorum, pena et banno librarum mille dicto Collegio, et librarum ducentarum cuilibet speciali persone contrafacienti, et pro qualibet vice. Possit tamen *major Consul forensis* cum XII hominibus dicte Mercadantie *de illis tantum qui sint de Societate Armorum* Lucani populi inter alios Consules dicte Curie ire ad predicta loca pro factis eorum Mercadantie quoties expediverit. Nullus vero ire possit qui non sit de societate ut dictum est, etiam si esset Consul, sub dicta pena. In quibus excessibus et contra deliquentes procedere, Potestas et eius iudex habeant omnem bailiam, aut quam habet Lucanum Commune et populus in inquirendo, procedendo et condennando ut eis videbitur et placuerit. Et quod a processibus, gravaminibus et condemnationibus et executionibus predictorum, et cuiusque eorum, et que fierent in executione predictorum non possint appellari, vel denunptia fieri vel recursus haberi ad aliquem iudicem. Item, quod nullus notarius possit esse ad officium notarie Curie Mercatorum Lucane Civitatis *qui non sit de Societate Armorum* lucani populi si fuerit notarius de civitate lucana. Et quilibet notarius dicte Curie vacet per quinque annos tam eligendus quam electus. Et Collegium et Consules Mer-

catorum teneantur nullum notarium eligere contra dictam formam, ad penam librarum quingentarum. Et quilibet notarius teneatur recusare et dictum officium non recipere si contra dictam formam eligeretur. Et si adceptaverit vel officium exercuerit, puniatur in libris ducentis. Et nichilominus sue scripture non valeant vel teneant quas faceret in dicta Curia, sed sint nulle: que pene exigantur, et in eis procedatur ut supra proxime concessum est, et simili modo.

XXVI.

1308. Rubriche dalla XLV alla L estratte dallo Statuto del 1308. Lib. IV, pag. 237.

Rubr. XLV. *Capitula Mercatorum Curie Mercatorum Lucane Civitatis.*

Et si quis Lucanus civis burgensis aut subburgensis vel Lucane fortie vel districtus per se vel alium socium factorem vel gestorem; ad que probanda quod sint socii vel fuerint vel factores vel discipuli seu gestores, sufficiat quod sint scripti super libro Curie Mercatorum ubi sunt scripta nomina Mercatorum, et sociorum et factorum, contraxerit ab hinc in antea aliquod debitum in Francia, Provincia, Campania vel Ianua vel Venetiis vel in quocumque alio loco, vel terra, vel villa, nulla locorum vel terrarum habita distintione, cum aliquo vel aliquibus non Lucanis civibus per se vel per alios contrahentes occasione mercadantie vel cambii vel accomandagie vel aliqua alia occasione. Et ipsum debitum cessaverit solvere, et non solverit ab hinc in antea ad voluntatem creditoris seu creditorum ipsius vel cuiuscumque alterius habentis causam ab eis vel eius seu eorum procuratore legiptime constituto ad ea facienda, maius Lucanum Regimen et eius Iudex qui de predictis fuerit requisitus absque alia solemnitate iuris vel facti servata illum talem debitorem et ipsius socios et factorem et illum et illos omnes pro quo vel quibus factor fuit gestor seu socius erat, et quemlibet eorum personaliter si haberi poterunt capere et capi facere, et eum et eos personaliter detinere et in carcerem mictere vel micti facere, et ibidem detineri facere, et in districtu, eum vel eos detineri facere ad voluntatem talis creditoris vel cuiuscumque alterius habentis causam ab eis vel eius seu eorum procuratore legiptime constituto ad ea facienda, donec ipsum debitum fuerit ipsi tali creditori integraliter solutum et satisfactum. Et si citati non comparuerint personaliter, ita

quod procurator vel defensor vel alia persona pro eis nullatenus audiatur, etiam causas absentie allegando, debeat et debeant tales debitores socii et factores imbamniri et condemnari, absque aliqua solemnitate servata, in libris CC usque in mille ad voluntatem dicti majoris Lucani Regiminis, seu ejus judicum et in summa petita pro creditore. Et insuper omnia bona talis debitoris et sociorum seu factorum vel gestorum ipsius factoris seu gestoris capi facere et destruere et destrui facere et vendere et vendi facere ad incantum, et ea dari facere creditori, vel cuicumque alteri habenti causam ab eo vel ejus, seu eorum procuratore legiptime constituto ad ea facienda quousque de debito fuerit satisfactum venditione, traditione, obligatione suprascriptorum bonorum aliqua non obstante vel quia alter ea bona possidere se dicat nisi causam vel titulum possessionis, et ipsam possessionem doceat termino sibi dato a Lucano Regimine vel ejus judice habitam et continuatam de facto et ex jure et ante tempus contracti debiti de quo ageretur. Et talis possessor sit persona subiecta iurisditioni Lucani Comunis, vel que expresse subiicere posset se ei. Alias talis titulus et possessio simulata presumatur, salva et anteposita vera dote uxoris. Et suprascripta debita possint probari per publicum instrumentum summarie, vel per scripturam libri ipsius talis debitoris a creditore obstensam vel testes idoneos et bone fame cum juramento a creditore vel eius procuratore super animam domini vel causam habentis ab eo facto quod recipere debent quod petitur. Verum si creditor vel habens causam ab eo vel eius seu alicuius eorum procuratore non habet instrumentum publicum, vel copia libri debitoris haberi non posset, vel testes dari, si ipse a quo vel a quibus petierit, fuerit contumax vel contumaces in comparendo, credatur de dicto debito sacramento creditoris vel procuratoris iurando super animam domini ad hoc mandatum habentis, et nichilominus procedat destructio, venditio bonorum et insolutum datio, ut supra dictum est. Verum debitor talis vel debitores personaliter comparentes et adserentes se solvisse creditori et satisfecisse, et offerentes se probaturos, non detineantur ipso vel ipsis presentibus et dantibus et facientibus securitatem de bonis fideiussoribus vel pingnoribus ad voluntatem creditoris vel eius procuratoris de solvendo ipsum debitum et expensas. Si non probaret intra unum terminum breviter eis dandum sicut Lucano Regimini aut eius judici videbitur. Et si sit reluctatio an sit detinenda persona vel non, detineatur nisi fideiussores bonos vel pingnus det ut supra dictum est, et iura augmenti dotis vel donationis vel cuiuslibet alterius debiti mulieris ex quacumque causa seu contractu excepta vera dote primo data seu promissa tempore contracti matrimonii seu sponsalitiarum, et excepto iudicio seu legato relicto tali uxori a patre

vel fratre vel ab aliis ad hoc non obligatis. In quibus tales uxores intelligantur et sint ad talia debita viri anteriores et potiores, et eis pro predictis debitis viri dictis casibus nil dici possit vel debeat. Et salvis supra exceptatis non defendat seu defendant dicta bona quominus procedat ut dictum est, sive agant mulieres sive defendant nisi forte forent vidue tempore talis debiti contracti, et de predictis debitis contractis conveniatur et procedatur predicto modo contra quemlibet sociorum et dominorum talis socii vel factoris vel gestoris debitum contrahentis, et ejus bona ad insolutum, et contra tales debitores, et ejus bona. Et hoc Capitulum locum habeat et servetur civibus illarum civitatum et terrarum qui et que simile statutum habent, et simile jus reddunt et observant Lucanis civibus, et eorum districtualibus, et etiam habentibus causam a talibus civibus aliarum civitatum et terrarum.

Rubr. XLVI. *Qualiter cogi debeant debitores, factores, socii et discipuli Mercatorum.*

Et si aliquis predictorum debitorum, factorum, seu gestorum fuerit vel haberi poterit in fortia Lucani Comunis dicta de causa, *tamdiu stet et moretur captus in compedibus et ferris, et carceribus Lucani Comunis, et cogatur variis et diversis generibus tormentorum donec* satisfecerit creditoribus suis vel habentibus causam ab eis vel procuratore eorum qui talem causam legiptime et cum pleno mandato obstendere poterit ad voluntatem et requisitionem ipsorum creditorum vel habentium causam ab eis sive eorum procuratore ut dictum est.

Rubr. XLVII. *De conveniendis factoribus et sociis Mercatorum.*

Item, quod quilibet factor seu socius vel gestor cuiuslibet tenuti Curie Mercatorum Civitatis lucane burgorum et subburgorum, et qui missus esset vel mitteretur extra Civitatem lucanam et districtum de quo credatur libro Curie Mercatorum pro negotiis societatis et sociorum seu alicujus persone lucane Civitatis et districtus seu magistrorum ipsius gerendis et procurandis, de qua missione seu gestione stetur et credatur assertioni petentis; si in libro Mercatorum reperiatur scriptus pro socio vel factore seu gestore, teneatur personaliter ad requisitionem socii ipsius vel magistrorum seu illius cujus negotia gerit, reddere rationem de omnibus que ad eum pervenerint. Et si reddere vel personaliter comparere coram judice cessaverit, vel si reddiderit et non assignaverit id totum quod ad ejus manus pervenerit, fiat contra eum similiter processus in omnibus et per omnia quod dictum est supra in proximo Capitulo contra non solventes eorum debita, seu non comparentes, et contra eorum bona. Et si aliter probari non potest contra talem factorem seu socium vel gestorem de iis que peterentur, credatur Sacramento domini apothece et duarum partium sociorum apothece vel sacramento illius cuius negotia ges-

serit. Et si Lucanum Regimen vel eius judex requisitus fuerit de predictis, et predicta facere cessaverit aut foret negligens, etiam durante officio puniatur per maiorem sindicum in libris quinque. Et nichilominus predicta omnia et singula executioni mandari debeant per dictum Lucanum Regimen.

Delle Rubriche XLVIII e XLIX, basti dare i titoli, che son questi:

Rubr. XLVIII. *De eo quod non potest appellari ab his que fiunt occasione suprascriptorum Capitulorum Mercatorum.*

Rubr. XLIX. *De non appellando a sententiis et processibus qui fiunt in Curia Mercatorum.*

Rubr. L. *De supersedendo in laborerio artis Sete et sendadorum, ad voluntatem Mercatorum.*

Item, pro generali utilitate omnium Mercatorum, decernimus quod facientes artem sendadorum debeant supersedere et supersedi facere cuilibet laborerio seu laboreriis dicte Artis per unum mensem vel duos ad plus quolibet anno, secundum quod videbitur et placuerit maiori Consuli Mercatorum et Consulibus dicte Artis qui pro tempore fuerint cum consilio ipsorum Mercatorum, in quo consilio sint ad minus LX dicte Artis. Et sint tres partes in concordia. Et ad ea que in predictis decreta fuerint, compellantur per maiorem Consulem Mercatorum, omni exceptione iuris vel facti remota. Ita quod de penis que per eos statuentur et imponentur, et que per ipsum maiorem Consulem condemnabitur, medietas sit Comunis, et alia accusatoris et dicte Curie Mercatorum. Et ad hec esequenda dictum maius Lucanum Regimen teneatur et debeat et eius Curia auxilium et favorem dare qualibet appellatione reiecta. Et judex Camere lucani Comunis sic exigere teneatur et debeat penas predictas, ad utilitatem Lucani Comunis et dicte Curie, ut dictum est, omni appellatione remota; non obstante aliquo alio Capitulo, decreto seu reformatione alicuius consilii facto in contrarium loquente, quibus per hoc intelligatur specialiter dispensatum.

XXVII.

1262, 27 ottobre. Enrico vescovo di Lucca concede licenza al Collegio de' Mercanti di potere istituire un ospedale pe' poveri e per gl' infermi, col titolo di *Ospedale della Misericordia*. (Archivio dell' Ospedale della Misericordia, lib. A., segnato col monogramma della Misericordia).

In Christi nomine amen. Henricus divina miseratione lucanus Episcopus dilectis in Christo filiis Bonansegne rectori et operariis Hospitalis de Misericordia lucan. salutem et benedictionem. Ex officio dignitatis nobis incumbit ut omnibus favorabiles adsistamus, maxime volentibus misericordie insuadere. Sane per vos olim fuit propositum coram nobis quod ad substentationem pauperum et infirmorum hospitale quoddam constituere volebatis, quod ospitale misericordie vocaretur et esset. Et nos de voluntate Capituli nostri nostre maioris Ecclesie super hoc nostram auctoritatem prebuimus. Volentes vestris piis votis ea propter et nunc propositum vestrum et sollicitudinem et benigno prosequentes effectu, de consensu et voluntate canonicorum nostrorum, scilicet domini Alamanni Archipresbiteri, domini Guglielmi et domini Paganelli et domini Antelmini, cum alii etiam vocati essent, et plures tunc non essent presentes, ipsum hospitale factum vel faciendum cum toto territorio et possessionibus et juribus et rebus et bonis omnibus habitis et habendis, nec non rectorem eius quocumque nomine probationis censeatur, et totam familiam commorantem ibidem sub nostra nostrorumque successorum protectione recipimus; vos et locum predictum ab omni jurisdictione inferioris persone nihilominus eximentes. Itaque rectores qui pro tempore in eo fuerint, nemini teneantur nisi nobis et successoribus nostris tantum in spirituabilibus respondere per omnia, salva semper sedis apostolice dignitate. Concedimus etiam vobis ut possitis edificare ecclesiam sive oratorium, et habere proprium cappellanum et campanam, et cemeterium benedictum in quo tam sani quam infirmi commorantes ibidem valeant sepeliri. Liceat insuper eiusdem loci rectori conversos et conversas recipere, prout consilio confratrum sive conversorum videbitur expedire. Rector autem a fratribus sive conversis ipsius loci eligatur libere. Itaque a nobis cum Capitulo nostro confirmationem recipiat: quam confirmationem sine aliquo opposito facere teneamur nos et nostri successores qui pro tempore fuerint infra dies decem post denunciationem proxime factam de ipso rectore: quam si non fecerimus infra predictum terminum, dictus rector seu dominus habeatur pro firmato: ex nunc vero rector et sit et esse debeat; et quantum ad reformationem ipsius hospitalis ut dictum est supra, hoc honore volumus esse contenti tantum. Quantum

vero ad alias exactiones sive ordinarias sive extraordinarias, aut super infradicta sive quecumque alia realia vel personalia servitia nec non eius procuratores, volumus quod gaudeant se immunes, et esse debeant perpetuo a nobis et nostris successoribus et pro successoribus, excepto quod unam libram piperis pro censu dent Episcopo annuatim, ut ex hoc recepte protectionis titulum recognoscant. Et si quando contigerit nos vel successores nostros personaliter ad ipsum hospitale, sicut ad cetera venerabilia loca nostre diocesis, caussa ordinarie visitationis intus civitatem et extra, accedere, rector ipsius loci qui pro tempore fuerit, ipso dumtaxat anno visitationis, ipsi episcopo tamquam suo diocesano libras tres denariorum lucanorum parvorum, tantummodo causa visitationis, de procuratione solvere teneatur, et non prius aliquo iure vel modo. Et si rector ipsius hospitalis esset sacerdos in ipsa confirmatione et investitura quam recipiet ab Episcopo, committatur sibi generalis administratio rerum spiritualium et temporalium ipsius domus, et cura et regimen animarum. Quod si sacerdos non esset, cappellanus quem rector prefatus de voluntate suorum confratrum sive conversorum tenuerit, confessiones audiendi et absolvendi omnium tam sanorum quam infirmorum ibidem degentium habeat facultatem. Et omnes et si quas promissiones et cartas et scripturas pro dicta occasione factas nobis per dominum rectorem vel quamcumque aliam personam occasione dicti hospitalis vel loci, manu cuiuscumque notarii, cuiuscumque condictionis fuerit et tenoris, cassamus et irritamus nomine nostro et Lucensis episcopatus, suprascriptorum nostrorum fratrum consilio, et nullius valoris vel momenti esse volumus, suprascriptis tamen ratis et firmis remanentibus. Ad roborationem igitur et fidem de suprascriptis perpetuam faciendam, mandamus Rogerio Iudici et notario publico presens privilegium in publicam scripturam redigi. Acta hec quidem solemniter Luce in palatio lucensis episcopatus ubi ius redditur, coram domino Ugerio quondam domini Gerarducci Jacobi, et Rochisiano quondam Gerardini de Octavo, et Luparello Custore quondam Albertini, testibus ad hec convocatis. Anno nativitatis Domini MCCLXII, quinto calendas octobris indictione sexta.

XXVIII.

1340, 9 agosto. Supplica di messer Giovanni da Sarzana, giudice, sindaco e procuratore de' Consoli della Università de' Mercanti, in loro nome e vece, fatta al reverendo padre fra Guglielmo vescovo di Lucca, per la conferma del gius patronato dell' Ospedale della Misericordia di Lucca; e successiva dichiarazione del detto vescovo fra Guglielmo, che il gius patronato dello Spedale predetto è sempre appartenuto, appartiene ed apparterrà al collegio della Università de' Mercanti. Giovanni Galanti, chierico di Sant'Antonino, se ne rogò. Orso del fu Fellore Barzellotti e Pietro di Jacopo da Camajore fecero la copia di quest' atto nel 1348. (Archivio suddetto, lib. A., segnato col monogramma della Misericordia).

XXIX.

1340, 11 settembre. Provvisone de' Consoli della Corte de' Mercanti circa la elezione del Rettore e degli altri ufficiali dell' Ospedale suddetto. (Archivio citato, lib. citato).

In Nomine Domini Amen. Consilium maius et generale curie Mercatorum lucen. Civitatis coadunatum in tertia sala filiorum quondam Contis Guidiccioni ad invitationem nunciorum dicte curie et sonum campane sancti Christofori more solito per sapientem virum dominum Iohannem iudicem de Sarzana et maiorem consulem dicte curie et alios consules dicte curie, propositum fuit quod placet ordinare et provvidere super gubernatione Hospitalis Misericordie cum presentialiter habeant a domino Episcopo lucensi privilegium electionis rectoris dicti Hospitalis et aliorum, prout in privilegio mercatoribus predictis concesso per dominum Episcopum lucanum plenius continetur.

Dinus Guinigi, unus ex dictis consulibus, surgens in dicto consilio, consulendo dixit, quod per consules presentes eligantur ad vitam duodecim mercatores boni et sufficientes, qui habeant et habere debeant baliam pro tempore futuro eligendi rectores in dicto ospitali et conversos et alios officiales prout fuerit opportunum. Quod si contigerit quod unus decederet, et duodecim alii undecim habeant et habere debeant una cum maiori consule eligendi (*baliam*) dictum duodecimum ex melioribus mercatoribus quos crediderint pro conservatione honoris dicte curie et Hospitalis.

Consiliarii qui interfuerunt in dicto consilio fuerunt numero quinquaginta. Obtentum fuit secundum dictum dicti Dini per XLIIII bal-

loctas, repertas in pisside balsana *del si*, non obstantibus balloctis sex repertis in pisside viridi *del non*, dato et misso partito per dictum iudicem et consules more solito. Post hec, statim in dicto consilio per dominum Iohannem consulem suprascriptum et alios consules dicte curie, nominati et electi fuerunt infrascripti XII mercatores super gubernatione dicti Hospitalis, qui pro tempore fuerint in dicto Hospitali eligendi modo et ordine in privilegio suprascripto contentis, quorum dictorum duodecim mercatorum electorum cum dicta auctoritate nomina sunt hec, videlicet:

Iacobus Galganetti	Bonaiuncta Urbicciani
Dinus Guinigi	Tegrimus Fulcerii
Nicolaus Busdraghi	Lemmus Catrignella
Lemmus Tadolini	Nuchorus Guglielmetti
Terius Gentilis	Iohannes Diversi et
Pagnus Niffi	Landus Piumentani.

Qui toto tempore eorum vite et cuiusvis eorum habeant baliam in premissis in omnibus et per omnia sicut supra dictum est, et qui dicti duodecim mercatores et quilibet eorum in dicto consilio coram dicto domino judice et maiori consule dicte curie et aliis consulibus dicte curie et consiliariis in dicto consilio existentibus iuraverunt et quilibet ipsorum iuravit corporaliter ad Sancta Dei Evangelia tactis scripturis, predictum eorum officium bene et legaliter exercere, et omnia facere que crediderint fore utilia pro dicto Hospitali Misericordie et pauperibus ibidem degentibus et honore dicte curie Mercatorum, bona fide, sine fraude, omni exceptione remota, et super electione rectoris conversorum et aliorum officialium dicti Hospitalis.

XXX.

1291, 8 novembre. Breve di Papa Niccolò IV a Filippo il Bello, perchè voglia mettere in libertà alcuni mercatanti lucchesi, detenuti, insieme co' loro beni, nel regno di Francia. (Archivio dell'Opera di Santa Croce, Pergamena di N.° 311).

(Exemplum). Nicholaus Episcopus Servus Servorum Dei carissimo in Christo filio Phylippo Regi Francie illustri salutem et apostolicam benedictionem. Quanto majoris devotionis affectum erga Romanam Ecclesiam matrem tuam te habere perpendimus, tanto fiducialius pro devotis ipsius Ecclesie tibi nostra precamina destinamus, spe-

rantes firmiter quod ea et devote recipias et efficaciter studeas adimplere. Nuper siquidem ex parte dilectorum filiorum Lucanorum civium fuit prepositum coram nobis, quod pridem nonnullos merchatores concives ipsorum qui merchationes in regni tui partibus exercebant, capi cum bonis suis et societatum suarum tunc apud illos inventis occasione merchationum hujusmodi mandavisti, qui adhuc sub regia dicuntur custodia detineri. Quare prefati cives nobis humiliter suplicarunt ut super hoc oportune provisionis adhibere remedium dignaremur. Rogamus igitur excellentiam regiam et hortamur actente, quatenus benigne considerans quod prefati cives regie celsitudinis devoti fuerunt hactenus et existant, quidquid propterea digne te condecet ut benigne te habeas circa illos, attendens etiam quod et nos cives ipsos, propter magnam devotionem quam ad predictam gerunt ecclesiam, speciali prosequimur gratia et favore, memoratos merchatores pro apostolice sedis et vestra reverentia nec non et obtentu devotionis civium eorumdem cum bonis predictis clementer restitui facias pristine libertati eos in prefato regno libere ac sine cujusquam exactionis insolite morari molestia permictendo; sic te in hoc benigne ac efficaciter habiturus ut exinde a Domino premium consequaris, et nos tue devotionis promptitudini non immerito commendamus. Datum Rome apud Sanctam Mariam majorem, VI idus novembris, pontificatus nostri anno quarto.

Ego Forese quondam Grinte de Pistorio imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius publicus in civitate lucana curie Mercatorum lucensium, predicta, prout vidi contineri in originali ipsius lictere suprascripte, que lictera habebat quandam bullam plumbeam pendentem, que bulla habebat ex uno latere duos vultus cum circuitu punctorum et desuper erant tales lictere S. Pa. S. Pe. (*Sanctus Paulus, Sanctus Petrus*) ex alio latere ipsius bulle erant tales lictere Nicholaus PP. IIII., que bulla ex illo latere habebat circuitum punctorum, hinc inde transcripsi et exemplavi fideliter nil addens vel minuens quod sensum mutet vel variet intellectum. Ad cujus rei notitiam perhabendam, meis signo et nomine publicavi de licentia et auctoritate michi data et concessa a nobilibus viris domino Meleto de Guffis de Blixia (*sic*) Luc. Potestate et domino Ugolino de Sassoferrato Capitaneo populi lucensis. Actum Luce in Palatio novo Sancti Michelis in foro presentibus Giraldo Posarelli Lazario Guinisii Guiducio Martini et Adiuto Ronscipelli notar. ad hec rogat. Sub anno dominice nativitatis MCCLXXXXI. indictione V. die ....

XXXI.

1308. Rubriche del lib. III dello Statuto del 1308 spettanti all'Arte della Seta e della Lana. (Archivio di Stato, Armario 3, N.° 73).

Rubr. CVI. *De non texendo nisi cum templaria ferri.*

Et statuimus quod nulla persona texeat vel texi faciat sendada Luce vel in ejus districtu nisi cum templaria ferri vel metalli sigillata in quattuor partibus sigillo Comunis ad hec specialiter constituto, sic facto, scilicet L. Itaque non possint minui dicte templarie, que templarie sint pro sendadis amplis quarris V de brachio. Et omnia sendada ampla esse debeant de brachiis XII pro quolibet petio ut est usus imperpetuum, et de orsorio filato omnia sendada, et testorio et ordito cocto. Et nulla persona Lucane Civitatis, districtus vel fortie tingat vel tingi faciat vel permictat in Civitate Lucana vel districtu sendada nova texta seu texuta extra Civitatem Lucanam vel districtum Lucanum. Et textrix que contra predicta sendada texere presumpserit, condemnetur in solidis XL quoties contra fecerit. Et qui texi fecerit contra predictam formam, condemnetur in libris XXV quoties contra fecerit, et tinctor qui contra predictam formam tinxerit vel celendraverit, aut tingi vel celendrari fecerit, condemnetur in libris X quoties contra fecerit. Et omnia sendada texta ad illam templariam vel de minori mensura quam supra scriptum est, comburantur publice in platea sancti Michelis in foro. Et nulla persona textrix possit vel debeat mictere bozimam in sendadis nisi de aqua clara et semola tantum. Et quando cannelli implebuntur de seta, possint impleri de aqua clara tantum, et non aliter vel alio modo. Et textrix contra faciens condemnetur in solidis XL.

Rubr. CVII. *De pena illius qui lanam, granam, pannos lini vel lane in pignus acceperit vel emeret, vel frigia vel filugellos, nisi certo modo.*

Et nullus accipiat lanam aut granam vel acciam in pignore vel aliqua alia obligatione ab aliqua persona que videatur operatrix. Et contra faciens condemnetur in libris X. Et de predictis credatur et stetur juramento illius cujus fuerit, si sit homo bone fame. Et quod nulla persona masculus vel femina minor vel major emere debeat ab aliquo scutifero vel camareria vel servitiali, vel aliqua alia persona que non sit mercator vel mercatrix vel sensalis et bene cognita, vel ab aliquo minore XVIII annis masculo vel femina, aliquam de predictis rebus. Et quoties et quando eum emere contingat a suprascriptis personis non prohibitis, emat in publico et

non privato. Et contra faciens condemnetur in libris X, de quibus medietas sit Communis, et alia medietas accusatoris, et credatur accusatori stando suo juramento, si fuerit bone fame; sin autem credatur cum uno teste et juramento. Idem fiat et servetur per omnia de pannis lane et lini, frenis et sellis equorum, blava, farina, lino et oleo. Et si aliqui fuerint de predictis prohibitis contra predicta vel aliquid predictorum inventi facientes, possint et debeant capi et detineri sine pena, et suis dominis cum rebus talibus presentari. Et si dominos non haberent, lucano Communi vel Potestati. Item nulla persona etiam juvenis de Civitate vel aliunde audeat ire vel vadat per domos vel Civitatem emendo setam coctam, broccos aut filugellos, vel frigia aut pannos veteres ab aliqua muliere vel aliqua alia persona, nisi in apotheca mercatorum vel a sensalibus vel mercatoribus. Et qui contra fecerit puniatur in dicta summa librarum X qualibet vice. Possint tamen mercatores pannorum veterum emere pannos veteres et alios, secundum consuetudinem eorum artis, a personis non suspectis scribendo in libro suo nomen et pronomen persone vendentis, et contratam seu locum unde est, et pretium et qualitatem panni seu rei quam seu quem emerint; et si sic non fecerint, et res quas et quos emerint a quibuscumque qui et que apud eos seu aliquem ipsorum inventi et invente fuerint, possint a quocumque et quibuscumque quorum interesset peti ut res furtive, et eos et eas restituere teneantur absque aliquo pretio, et sic eis fiat jus de predictis. Et predicta preconizentur publice per Civitatem per preconem quattuor vicibus in anno.

Rubr. CVIII. *De eo qui setam, sendada, aurum vel argentum emerit, vel pignus acceperit, vendiderit seu pignoraverit privatim; et de pena facientis celendrari sendada alba.*

Et quicumque setam factam vel disfactam seu laboratam seu sendada vel aurum filatum vel battutum vel rimondalliam seu pulverem auri vel argenti emerit vel in pignus receperit nisi publice et a publico mercatore, puniatur tanquam fur. Et qui vendiderit vel in pignus dederit nisi publicus mercator fuerit, puniatur tanquam fur. Et nullus audeat celendrare vel celendrari facere aliqua tela sendadorum alborum, et qui contra fecerit condemnetur qualibet vice in libris XXV pro quolibet telo, cujus pene medietas sit accusatoris, et teneatur credentia.

Rubr. CIX. *De seta, lana, auro, et sendadis datis ad operandum non pignorandis.*

Et illa persona que receperit ab aliquo mercatore setam, lanam, sendada seu aurum ad laborandum vel filandum, si ipsa vel ipsum sub pignore dederit vel alienaverit, condemnetur qualibet vice in solidis centum, credendo mercatori si fuerit homo bone fame usque

in summam solidorum centum. Et nichilominus res pignorata restituatur eidem cujus fuerit sine aliquo pretio inde solvendo. Et nulla mulier que faciat setam alicujus ad operandum, recipiat setam alterius ad operandum vel faciendum, nisi prima operasset aut fecisset setam quam primo habuit vel habuerat illius cujus est, pena solidorum XL qualibet vice in quibus debeat condemnari. Et testrices teneantur reddere et restituere setam et sendada et lanam sub dicta pena, et illud idem intelligatur de auro filato usque in solidis XX.

Rubr. CX. *De pannis lane falsis.*

Et si qua persona Lucane Civitatis, burgorum aut suburgorum aut aliunde, fecerit vel fieri fecerit pannos falsos de lana vel alia materia, et ipsos emerit vel vendiderit scienter, ex quo michi denuntiatum fuerit et michi constabit legitime, ipsos pannos comburi faciam. Et insuper penam auferam que conveniens michi videbitur pro qualitate delicti. Et si reclamum michi habuero *ab aliquo Consulum mercatorum Sancti Justi vel Sancte Marie in Via* de aliqua persona que aliquam falsitatem de pannis et lana sive aliqua alia re vel mercadantia fecerit, faciam inde vindictam et puniam pro qualitate delicti, ad bonum statum lucani Comunis. Et quod in Civitate lucana vel fortia non possit aliquo modo texi vel fieri vel operari vel laborari aliquis pannus factus ad modum garbi vel de garbo, in quo mictatur lana de Pianosa vel de Majorica vel de Sardinea, vel misceatur cum stamine de garbo. Et quelibet persona que faciat vel fieri faciat aut texi pannos albagios vel taccolinos vel legatios in Civitate Lucana vel fortia, teneatur facere et fieri facere et texere et texi facere de volturis XXXVI, et non minus, sed de majori summa vel mensura sit. Et contra facientes puniantur qualibet vice in libris L per maius Lucanum Regimen. Et panni comburantur. Et ab eius et sue Curie preceptis, processibus et condemnationibus propterea faciendis appellari, supplicari, vel querela moveri non possit. Et nullus pannus albagius vel taccolinus vel ligatius tirari debeat ad tiratorium vel verrocchium, sub dicta pena. Et de predictis omnibus et singulis etiam Judex Mercatorum cognoscere, et contrafacientes punire possit secundum Statutum Curie Mercatorum. Et nulla persona lucane Civitatis vel fortie, seu Luce vel in eius fortia commorans, det vel dari faciat aliquam setam ad laborandum vel sendada ad texendum, ordiendum vel ordiri faciendum, extra fortiam Lucani Comunis in provincia Tuscie. Et qui contra fecerit, bamniatur et in perpetuo bamno Lucani Comunis ponatur, et bona eius omnia publicentur et confiscentur Lucano Comuni; quorum bamnorum sete et sendadorum medietas sit Lucani Communis, et alia accusatoris et Curie Mercatorum; et si aliquo tempore in fortiam Comunis venerit, in publico carcere teneatur, omni exceptione

iuris vel facti remota. Et simili pena plectatur qui suis manibus texuerit, ordiverit vel laboraverit de predictis sendadis seu seta extra lucanam fortiam. Et idem in omnibus et per omnia fiat et fieri debeat quoad illos qui facerent vel fieri facerent artem battitorum auri vel argenti, vel darent ad operandum vel operari faciendum aurum vel argentum ad battendum, vel facerent seu fieri facerent orpellos vel arginpellos. Et idem fiat etiam de arte garborum et garbis. Et quicumque faceret vel fieri fecerit aut texuerit aliquem pannum album vel de colore de Fratribus Minoribus, vel ad formam et similitudinem pannorum de garbo, qui habeant cordas albas ad modum garborum, et ipsi panni fuerint de alia lana quam de garbo, quod illi panni habeantur pro falsis, et comburantur in platea Sancti Michelis in foro; et nichilominus qui contra fecerit, ut falsarius puniatur et condemnetur. Et teneatur dictum lucanum Regimen ad petitionem et requisitionem maioris Consulis Mercatorum et aliorum Consulum Mercatorum inquirere, et etiam per se ex suo officio super predictis et quolibet predictorum procedere, et contra facientes suprascripta pena punire et condemnare. Et possit et debeat dictum lucanum Regimen tradere et stare cuique processui sibi dato qui fieret per ipsum maiorem consulem seu consules facto contra predictos vel aliquem predictorum, et ipsum processum et etiam sententiam executioni mandare intra XV dies, et tam in dicta pena imponenda quam in bonis instruendis. Et predicta et quodlibet predictorum fiant et fieri possint et debeant, omni appellatione et recursu cessante, non obstante aliquo Capitulo supra vel infra in contrarium loquente.

Rubr. CXI. *De pena forensis vendentis forensi in Civitate Lucensi et ejus fortia setam vel sendadam vel eam fieri facientis.*

Et nullus forensis de extra Civitatis Lucensis et eius districtu et fortia audeat vel presumat in Civitate Lucana districtu vel fortia vendere alicui forensi setam vel sendada, sed solum Lucensibus Civibus, nec eam vel filugellum dare ad faciendum vel operandum in Civitate Lucensi vel eius fortia, nec aliqua alia persona pro eo. Et qui contra fecerit vel fieri fecerit, puniatur qualibet vice in libris quinque, quorum medietas sit Communis, et alia accusatoris et Curie Mercatorum, et talis seta vel filugellum perdatur et dividatur modo predicto.

Rubr. CXII. *De pena forensis facientis tingi in Civitate Lucensi setam vel filugellum.*

Et nullus forensis possit vel debeat aliquam setam vel filugellum facere tingi vel laborari ullo modo vel aliqua persona pro eo in Civitate Lucensi vel eius fortia. Et qui contra fecerit vel fieri fecerit pro aliquo forense aliquod predictorum, et qui laboraverit vel

tuxerit alicui forensi, puniatur in qualibet casu et qualibet vice in libris C; cuius pene et dictarum rerum medietas sit Lucensis Communis, alia vero accusatoris et Curie Mercatorum.

Rubr. CXIII. *De pena vendentis aliquam setam bistractam* (sic).

Et nulla persona vendat in Civitate Lucana vel eius fortia aliquam setam bistractatam, et qui contra fecerit puniatur pro qualibet *coppia* in solidis XX, cuius pene medietas sit Lucensis Communis, et alia accusatoris et Curie Mercatorum. Et insuper qui eam vendiderit, dannum emendet emptori. Et quod sit bistractata et quantum sit dannum emptoris, sit in provisione maioris consulum Curie Mercatorum, et quod super predictis dixerit plenam obtineat firmitatem. Et predicta extendantur solum ad vendentes setam si Luce vel eius fortie eam ipsi vendentes bistractaverint vel bistractari fecerint.

Rubr. CXIV. *De pena bistractantium aliquam setam.*

Et nulla persona bistractet vel bistractari faciat aliquam setam aliter quam in eo tractu in quo vere esse debet et in quo sit, in ea terra in qua sit seu unde venerit. Et qui contra fecerit puniatur qualibet vice in libris C; et perdat setam, cuius pene et sete medietas sit Communis, et alia accusatoris et Curie Mercatorum.

Rubr. CXV. *De non remittendo faldas vel falsettos in aliquo telo sendadorum.*

Et nulla persona remittat faldas seu falsettos in aliquo telo seu telis sendadorum. Et qui contra fecerit puniatur qualibet vice pro qualibet falda remissa seu falsetto in libris X, cuius pene medietas sit Communis, et alia accusatoris et Curie Mercatorum.

Rubr. CXVI. *De seta, sendadis, auro, orpello sive panno, vel de pannis mercationibus non vendendis ad minutum per aliquem forensem qui non substinuerit Lucana onera annis quinque.*

Ne mercatorum utilitas ad extraneos dividatur, decernimus statuentes quod nullus forensis undecumque sit, qui non sit de Civitate vel comitatu Lucane Civitatis vel fortia, et qui non solverit et substinuerit honera realia et personalia Civitatis Lucane, ut alii Lucani Cives subeunt et solvunt a tribus annis citra, et in antea solvent et substinebunt, possit, audeat vel presumat vendere vel vendi facere per se vel aliam personam, directe vel per obliquum, aliquam mercadantiam videlicet setam, filugellum, sendada, aurum, orpellos vel arginpellos, ad tallium vel ad minutum vel minutatim, vel alias mercationes ad minutum vel minutatim, et maxime illas mercationes et merces quas emerit in Civitate Lucana, districtu vel fortia, directe vel per obliquum. Et quod non possint audeant vel presumant per se vel alium ut dictum est, dare setam ad faciendum actandum seu laborandum, vel alia opera minutatim ut faciunt mercatores Civitatis Lucane, districtus et fortie, dum tamen setam

vel sendada non possint dare ad faciendum vel operandum, ut in alio Capitulo superius dictum est. Et qui contra predicta vel aliquod predictorum fecerit vel facere presumpserit directe vel per obliquum, condemnetur per Lucanum Regimen in libris XXV.

Rubr. CXVIII. *De pena offendentium Iudicem Mercatorum.*

Volentes favere Curie Mercatorum, statuimus quod quicumque Iudicem maiorem consulem Mercatorum personaliter offenderit, puniatur et condemnetur per maius Lucanum Regimen ac si offendisset unum ex eius Iudicibus, et dicta pena locum habeat in verbis injuriosis.

Rubr. CXVIIII. *De non faciendo tingi aliqua sendada cum robbia vel sanguine becchi.*

Et nulla persona de civitate Lucana vel aliunde audeat vel presumat tingere vel tingi facere aliqua sendada de colore vermilio de robbia vel de sanguine becchi, sed de grana vel de aqua grane tantum. Et qui contra fecerit puniatur in libris V qualibet vice. Item, quod quidem volens tingere vel tingi facere pannos schirletos, eos tingat vel tingi faciat in grana vel aqua grane tantum, et nullo modo ibi mittere vel miscere vel mitti vel misceri robbiam faciat. Pannum vero qui debet remanere vermilius in robbia, ullo modo mittat in grana seu aqua grane. Et qui contra fecerit condemnetur in libris centum. Et maius Lucanum Regimen teneatur facere jurare in mensem sui introytus omnes tintores pannorum et sendadorum et eorum discipulos ut sic debeant obserbare et observari facere sub dicta pena. Et si contra fecerit, sindicetur in libris centum.

Rubr. CXX. *De pena laborantis vel laborari aut texi facientis vel coqui in civitate pisana vel in eius partibus aliquod laborerium sete vel filugellum.*

Et nulla persona de Civitate Lucana districtu vel fortia vel que Luce aliquo tempore steterit vel habitaberit, undecumque sit, tingat vel tingi faciat aut texeat vel texi faciat, vel celendret vel celendrari faciat, aut laboret vel laborari faciat, vel coquat vel coqui faciat aliquam setam vel sendada, sciamita vel catra-sciamita, vel alia texuta sete cuiuscumque conditionis sit, vel aliquod laborerium sete, Pisis vel in civitate pisana, vel in partibus pisanis, vel in aliquibus aliis civitatibus vel terris vel locis vel alibi ubique locorum extra civitatem Lucanam, districtum vel fortiam, aut predicta, vel aliquod predictorum extra dictam Civitatem Lucanam, vel fortiam aut districtum fieri consentiat, aut sciens in domo propria vel conducta fieri patiatur aut permittat, preter quam in regno Francie, ubi quisquam possit celendrare et facere celendari et pati et permittere celendrari impune et licite. Et quecumque persona contra fecerit, possit impune offendi, et nichilominus ponatur et sit in perpe-

tuo bamno lucani Communis, et omnia sua bona devastentur, et applicentur lucano Communi. Et quandocumque haberi poterit vel pervenerit in fortia lucani Communis, si fuerit masculus, furcis suspendatur per gulam ita quod moriatur; et si fuerit femina, concremetur et comburatur. Super predictis et quolibet predictorum investigandis et perquirendis possit et debeat maius lucanum Regimen procedere et inquirere per inquisitionem et ex officio, sive per accusam vel denuntiationem vel alio quocumque modo, et per tormenta, inditio vel inditiis aut presumptione vel presumptionibus precedentibus, et omni alio modo, et punire et condemnare et imbamnire in dictis penis quemlibet contrafacientem, habendo plenissimam jurisdictionem in predictis et quolibet predictorum. Et predicta et quodlibet predictorum eorum exequi teneatur etiam ad denuntiationem vel requisitionem cuiuslibet, nulla iuris solemnitate, seu nota vel ordine, si de solemnitate vel ordine obmittendis sibi videbitur vel placuerit. Et etiam de predictis et quodlibet predictorum inquisitionem generalem quolibet mense facere teneatur. Et si contrafecerit, vel aliquod predictorum facere obmiserit, per suum sindicum in libris V vice qualibet sindicetur. Et si aliquis imbamnitus lucani Communis pro maleficio aliquem contrafacientem ceperit, et eum cum effectu vinctum duxerit in fortiam maioris lucani Regiminis vel eius Curie seu lucani Communis, vel talem contrafacientem interfecerit de suo bamno facta fide legitima de predictis cassetur et cancelletur. Et sic notarii deputati ad custodiam librorum imbannitorum lucani Comunis cassare et cancellare teneantur, nec exinde postea valeat ulterius aggravari; exceptis imbamnitis pro proditione sed tanquam proditores et rebelles, et aliis imbamnitis de quinque casibus, vel aliquo eorum ad quos dictum beneficium non extendatur.

Rubr. CXXI. *De zaffarano non vendendo nisi primo provisum fuerit.*

Volentes obviare fraudibus que cotidie a vendentibus zaffaranum consueverunt committi, statuimus quod nulla persona audeat vel presumat emere vel vendere aliquod zaffaranum in civitate lucana, burgis et suburgis, nisi primo provisum et iudicatum fuerit per provisores zaffarani a consilio mercatorum electos seu eligendos, si ipsum fuerit rectum vel falsum. Et qui contrafecerit, Potestas teneatur eum condemnare in libris decem. Et si tale zaffaranum iudicatum fuerit falsum esse per predictos provisores, comburatur in platea lucani Communis. Et si quis ponderator vel senzalis fecerit mercatum de tali zaffarano quod prius non esset provisum vel iudicatum per predictos provisores, puniatur et condemnetur in libris V. Et de predictis credatur dicto accusatoris, si fuerit homo bone fame, cum uno teste, et teneatur credentia. Et si Iudex mercatorum vel consules inquisitionem vel processum aliquem fecerint de predictis, teneatur

dictus Potestas et debeat talem processum executioni mandare, et ipsi processui stare.

Rubr. CXXXVIIII. *De faciendo fieri aurum filatum in accia, et pannos secundum certum modum.*

Nos Senatores statuimus quod quelibet persona Lucane Civitatis vel aliunde que exercet in Civitate Lucana, burgis aut suburgis, artem auri filati, facere debeat aurum filatum in accia, videlicet quodlibet centum Gueffas centum quamlibet de unciis XLIIII ad minus de mensura, ut consuetum est temporibus retroactis. Et contrafaciens condemnetur qualibet vice in libris XXV. Idem intelligatur de illis qui in Civitate Lucana, burgis aut suburgis, artem exercent de drappis aureis et sete qui secundum artem Ianuensium facere debeant, et in ipsa longitudine quam Ianue consuetum fuit fieri. Idem intelligatur de illis qui faciunt et exercent artem drapporum ad similitudinem drapporum de Venetiis, quod illos ad dictam similitudinem facere teneantur. Idem intelligatur et fiat de drappis qui fiunt secundum morem Aretii, quod illos secundum morem Aretii facere teneantur.

Rubr. CXLI. *De non tendendo coria in viis publicis nec in platea Sancti Petri Somaldi.*

Ut putredo cesset de predictis viis et stratis Lucane Civitatis, statuimus quod nulla coria possint tendi vel poni in aliqua via publica Lucane Civitatis, et hec sub pena et bamno librarum X qualibet vice contra facienti auferenda, in quibus per lucanum Regimen debeat condemnari, et plus et minus prout dicto Lucano Regimini videbitur, inspecta qualitate persone. Item, *quod in platea sancti Petri Somaldi* non possint tendi coria diebus pascalibus et dominicis et Apostolorum et festivitatis Beate Marie Virginis et decem Martirum, sub dicta pena.

Rubr. CXLII. *De fregiis auri filati non vendendis ad pondus nisi ad brachium vel cannam.*

Et nulla persona audeat vel presumat vendere aliqua frigia auri filati, nisi ad brachium vel ad cannam, et non ad pondus vel alio modo.

XXXII.

(1482)

Capitoli e Statuti dell'Arte e Scuola de' Testori.
(Archivio di Stato, Serie A. Armario 1, N.° 112).

Sendo stata l'Arte dello tessere drappi di seta in la nostra città per molti e più anni senza ordine alcuno e quasi in confuso, non avendo regola nè norma quelli in fra sè alcuna che quella esercitavano; fu cum matura deliberatione, accedente la gratia dello Spirito Santo, reformata tale Arte, e facti li presenti statuti e ordinatione per li egregi maestri, Maestro Paulo Baldini, Maestro Andrea Simi, Maestro Paulo Pauletti, citadini di Luca, zelatori et amatori della loro Arte et delli buoni costumi. Li quali furno insieme primi e principali inventori. Considerando che la nostra patria fu fondamento di tale exercitio di seta in Italia per antiquo, unde cosa onesta parve per loro solicitudine, industria et studio la Arte loro avesse chi la exaltasse et honorasse. Per la qual cosa, intervenendoci il consentimento del magnifico et excelso Consiglio generale, furno ottenute e confirmate le predicte cose: existenti in offitio del consolato della Mercantia, Andrea di Poggio, Bartolomeo Bernardini, Paulo Bonucci, Filippo Massei, Niccolò di Messer Stefano, in nello anno della natività di Christo MCCCCLXXXII, *die et mense infrascripto*, vigente la santa libertà in la nostra alma et gloriosa città, la quale Dio mantegna per *infinita secula seculorum Amen.*

Tavola delle Rubriche.

Di potersi li testori congregare in certa scuola. Capitolo 2.
Di eleggere tre officiali che abbiano in l'Arte a rendere ragione. Cap. 3.
Che nessuna persona non possi tessere drappi di seta se prima non è scripta. Cap. 4.
Che nessuna persona possi scriversi capo maestro. Cap. 5.
Che persona alcuna non possi exercitare altra arte dove la seta si maneggi. Cap. 6.
Che donna alcuna, maritata fuori dell'Arte, non possi lavorare se non con due telari. Cap. 7.
Che nulla persona possi tessere tela di seta, se prima non l'ha fatta scrivere. Cap. 8.
Che nessuno capo maestro possi lavorante levare ad altro. Cap. 9.

Che i lavoranti paghino la buona entrata alla scuola. Cap. 10.
Di fare notare li lavoranti. Cap. 11.
Delli lavoranti che convegnano li maestri per loro manifattura. Cap. 12.
Che li lacciaroli siano obbligati servare quello che sono in pacti. Cap. 13.
Che li maestri siano obbligati dare in scripti li garzoni infra uno mese. Cap. 14.
Che le persone non fusseno acceptate in dicta matricola possino avere ricorso alli Consoli. Cap. 15.
Che le sententie che si daranno per li officiali decti si possi avere ricorso dinanti alli Consoli. Cap. 16.
Che li oficiali siano tenuti stare al sindicato. Cap. 17.
Che tutte le persone de dicta scuola siano tenuti ubbidire li uficiali. Cap. 18.
Che li uficiali siano tenuti acceptare et giurare. Cap. 19.
Che tutte le persone de dicta Arte siano tenute mostrare le loro case e lavori ai proveditori. Cap. 20.
Che li oficiali siano tenuti denuntiare alla corte de' Mercadanti quelli che fusseno corsi in pena. Cap. 21.
Che li oficiali vecchi de dicta scuola siano tenuti dinuntiar li nuovi alla corte de' Mercadanti. Cap. 22.
Che questi capitoli siano al beneplacito de' consoli e Consiglio della corte de' Mercadanti. Cap. 23.
Che nessuna donna dell'Arte, maritata fuori dell'Arte, non possi insegnare la dicta Arte. Cap. 24.
Che ogni persona, maschio o femina, innanti che siano descripti maestri o maestra, abbino a pagare ducato uno d' oro. Cap. 25.
Che li camarlinghi siano obbligati render conto. Cap. 26.
Che ogni volta che fusse trovato una tela che non fusse marchiata o scripta al libro, cada alla pena di fiorini dieci. Cap. 27.
Che nessuno non possi esser capitaneo di dicta matricola, se non ae passati anni XXX. Cap. 28.
Essendo più testori in una familia e in una casa, non possino pigliare più che due tele da uno mercadante. Cap. 29.
Chi non avesse telari in casa loro dove abitano, non s' intendi più essere capo maestro. Cap. 30.
Che nessuna persona non possi accrescere più telari di nuovo, che quelli che ae dati per iscripti. Cap. 31.
Che il più vecchio delli capitanei si abbi a chiamare proposito. Cap. 32.
Che nessuna persona possi fare compagnia insieme di telari. Cap. 33.
Che non si debbe tenere in casa più telari che quelli che ae dato per iscripto. Cap. 34.

Come fue attribuita ogni autorità alli capitanei. Cap. 35.
Come sono electi duoi camarlinghi. Cap. 36.
De'tre proveditori che furono electi. Cap. 37.
Come fue electo il glorioso Sancto Francesco per loro patrone e protectore. Cap. 38.
Come li capitanei de dicta matricola che saranno per tempi habbino a sedere ogni domenica. Cap. 39.
Come fue ordinato uno dell'Arte de'testori il quale si debia chiamare marchiatore. Cap. 40.
Come fue ordinato uno messo a dovere ubidire li capitanei. Cap. 41.
Come non si può lavorare cum più de due telari ad uno mercadante. Cap. 42.
Del messo quando richiederà uno dell'Arte. Cap. 43.
Come quelli che sono de dicta matricola sono obbligati andare ad onorare il defuncto. Cap. 44.
Come dee esser pagato il marchiatore. Cap. 45.
Come nessuno capo maestro o maestra non possi pigliare garzone o garzoni forestieri. Cap. 46.
Come ogni tessitore sono tenuti a tenere uno libro per scrivere le tele. Cap. 47.
Come si debia dare il iuramento a tutti quelli del Consiglio. Cap. 48.
Come fue vinto che si debia saldare la stantia o scuola dove si debia congregare. Cap. 49.
Come fue ordinato che ogni condempnato debia pagare quatrini trei. Cap. 50.
Come non si può puonere telari che quelli che sono scripti. Cap. 51.
Come non si de'dare a lavorare a nessuna persona che si difendesse per chierico. Cap. 52.
Come ciascheduno che serà invitato a consiglio, non venendo paghi bolognini tre. Cap. 53.
Qualunca persona sottoposta alla nostra matricola, cercherà di rumpere alcuni delli nostri statuti, s'intende d'essere privato di essa matricola. Cap. 54.
Quando lo messo avesse a richiedere persona alcuna per particulare persona. Cap. 55.
Come non si possi dare tela fuori di casa a lavorare. Cap. 56.
Come li capitani non possino scrivere di nuovo maestro o maestra. Cap. 57.
Come li Capitani abbino sempre autorità di potere scrivere li messi. Cap. 58.

Al nome di Dio et della gloriosa Vergine Maria et del Volto Sancto de Luca e di tutta la corte celestiale di Paradiso.

Questi sono li capitoli e statuti della Arte et Scuola de' Testori, facti et fermati a dì XXV Septembre MCCCCLXXXII per lo honorevile et savio consiglio della corte et università de' Mercadanti, per autorità a quello datà et atribuita dal magnifico et potente consiglio generale del Magnifico Comune di Lucha.

Di potersi li testori congregare in certa scuola, et potere di loro fare certi oficiali. Cap. 2.

Per conservatione et honore dell'arte della textoria, statuimo e ordiniamo, che li textori delli drappi di seta di Lucha e suoi borghi si possino congregare in certo deputato, come parrà ad essi, honesto loco; dove convenuti, abbiano tra loro medesimi ad examinare quelli che sono capaci per età e discritione di potere usare alcuno oficio, come parrà in lo infrascripto capitolo di potersi condurre cum alcuno modo regolato, non derogando ad alcuna provisione o legge che apparisse in su la magnifica corte delli signori Consoli de' Mercadanti.

Di eleggere tre officiali che habbino l' arte, a rendere ragione e comporre le parti, fine in quantità di fiorini tre a moneta. Cap. 3.

Apparendo che dove non è ordine, è confusione; statuimo et ordiniamo che, coadunati li textori predicti in certo loco, dove si chiama la scuola della loro arte, possino, per quello migliore (*modo*) che parrà più meglio ad essi, eleggere tre dell' arte per dui mesi, li quali possino et siano tenuti di tucte le controversie et differentie che accadino in l' arte loro e a quella pertinenti, e renderne tra essi, per fine alla somma di fiorini tre a trentasei inclusive, et da quine in giù, purchè da (*sic*) maggior somma non ascenda, e non d'altro, ragione iusta et summaria; cognosciuta la verità della cosa, a ciò non habbino quelli de dicta arte dare tanta molestia alla corte delli Mercadanti et essi a perdere tanto tempo circa le liti; maxime che li textori ànno peritia dell'arte loro et quello in essa può accadere: et che, così sententiato et iudicato, non essendo obediti tali officiali, possino avere ricorso alla corte delli Mercadanti, mediante la quale vaglino mandare ad executione sententie, per commissione già facta a chi si apparterrà di obedire alli signori Consoli; dando loro auctorità di fare et ordinare lo ordine da elegere tali officiali delli textori, et ogni altra provisione circa di quelli di più et manco, et ogni altra inferiore reformatione di poter farsi per avere ordine per meglio poter vivere et perseverare in la arte loro.

Che alcuna persona, maschio o femina, non possi tessere drappi di seta se prima non serà descripta in la scuola de' testori. Cap. 4.

Per cagione di avere notitia di ciascheduno che fa l' arte del tesser drappi di seta, statuimo et ordiniamo, che persona nessuna,

maschio o femina che sia, non possi tale arte fare, se prima non si arà dato per iscripto in la scuola delli testori; sotto pena di ducati quattro d'oro ogni volta che contrafacesse: della quale pena, exacta per la corte delli signori Consoli, se ne facci tre parti: la una sia della dicta corte, l'altra della scuola delli testori; la tertia dell'accusatore.

Che nessuna persona possa scriversi capo maestro, se prima non avrà lavorato anni quattro, quelli che son nati in la Arte; et quelli nati fuora dell'Arte, anni cinque. Cap. 5.

Perchè debbe essere differentia ragionevolmente tra chi antiquamente arà facto l'arte della testoria e in quella nato; vogliamo et così ordiniamo, che nessuna persona, maschio o femina, possi essere scripto capo maestro in la scuola delli testori, se prima non averà lavorato manualmente quattro anni, quelli che fussero Lucchesi et nati in la dicta arte; et se altra persona fusse forestiera, o fuori della predicta arte nata, abbi manualmente lavorato per anni cinque. Et le prenominate persone siano obbligate di farne vera prova alla scuola delli testori di avere quello tempo lavorato innanzi che sia scripto capo maestro o maestra. Et se tal persona che si volesse scrivere capo maestro o maestra fusseno forestieri, sia tenuto pagare alla scuola delli testori ducati due d'oro; dei quali la metà sia et apartegna alla corte de' Mercadanti. Et se altramente si trovasse, ogni volta il contrafaciente sia punito in ducati tre d'oro; la quale pena sia divisa per tertio: alla corte delli signori Consoli uno tertio; l'altro alla scuola delli testori; l'altro tertio all'accusatore. Et dove accusatore non fusse, la metà apartegna alla dicta corte de' Mercadanti, e l'altra metà alla dicta scuola. Et così s'intende in ogni capitolo che di pena si parli in questi Statuti.

Che persona alcuna di che conditione si sia non possi exercitare altra arte, dove seta si maneggi, che la testoria. Cap. 6.

Considerando il detrimento non mediocre e della conscientia et delli scandoli, come di latrocini e uxurpamenti, che ridunda alli signori mercadanti, e all'arte delli testori mancamento e disonore, la corruttela indotta per quelli che non stanno solamente contenti di fare l'arte del tesser drappi, la quale facendo bene et rectamente, saria laudabile; ma etiandio pigliano a fare altri exercitii e maneggi di seta, onde grandi inconvenienti tutto giorno e se ne vedono e nascono: per la qual cosa tòr via, et per la salute dell'arte, statuimo et ordiniamo, che nessuna persona che tessi drappi di seta o che in casa sua propria facci tale arte, o in casa che a sua petitione stesse, o maschio o femina, vedova o maritata, grande o picciolo, e di che grado, stato e conditione si sia, non possi nè per alcuno palliato o velato modo fare altra arte o exercitio donde si maneggi seta; come saria di mercantia di seta; tintore di seta, co-

citore e filatore, merciaio, fectieri e simili exercitii: alla pena e sotto la pena di ducati sei d'oro a chi contrafacesse et per ogni volta che fosse così trovato fare; e sia privato per un anno di non poter essere capo maestro o maestra. E lo marito sia obbligato per la moglie, e lo padre per lo figliuolo, in dicte pene incorrendo. Item, che nissuno, come di sopra, testori di drappi possi cum mercadanti di seta, o altri che quella maneggi, in suoi exercitii fare compagnia; come etiam tintori, cocitori, filatori, merciari e fectieri e simili; sotto pena di sopra nominata per ogni volta a chi contrafacesse. Le quali pene che in tutto questo capitolo si contiene, s'abbino a dividere per tertio: una parte alla corte delli Mercadanti; una alla scuola delli testori; l'altra allo accusatore: et questo sarà utile all'anima e al corpo.

Che donna alcuna, maritata fuori dell'arte del tessere drappi, non possi lavorare se non con due telari. Cap. 7.

Essendo cosa honesta et condecente che le donne maritate fuori dell'arte della testoria, se volessemo, in tal casa dove si maritano (*lavorare*), se si saranno date scripte in la nostra scuola con promissione di observare le nostre ordinationi, a conditione che li mariti di tali entrino in loro sigurtà; siamo contenti che ciascheduna donna in tal modo maritata possi con due telari lavorare e tessere, e non più: sotto pena a tal contrafacente, per ciascheduna volta e ciascheduno telare, di ducati quindici d'oro; da essere la detta pena divisa per tertio come le altre sopranominate; e lo marito sia obbligato per la sua donna alla dicta pena. E questo si concede in favore del matrimonio. Ma se alcuna donna dell'arte si maritasse ad alcuno che maneggiasse seta, non possi per alcuno modo godere questo benefitio, ma sia sottoposta a quello statuto che di sopra è scripto al capitolo quarto.

Che nulla persona possi tessere tela di seta, se prima non l'ha facta scrivere in la scuola delli testori, e il colore e quantità. Cap. 8.

Per evitare ogni fraude che si potesse commettere in lo tessere delli drappi di seta, statuimo et ordiniamo, che nessuna persona possi tessere tela di seta, di che colore si sia, oltre ad un braccio. Se poi in fra tre giorni non l'averà data in scripto alla scuola delli testori e factola anche marchiare, e lo colore di essa e sua grandezza, e di chi è tale tela; alla pena di ducato uno d'oro a chi contrafacesse, et per ogni volta. La quale pena si dividerà per tertio come le altre pene di sopra scripte: cioè, uno tertio si aplichi alla corte delli signori Consoli; l'altro tertio alla scuola delli testori; e all'accusatore l'altro tertio.

Che nessuno capo maestro o maestra possi lavorante levare ad altri, et che facci il dovere il maestro e il lavorante l'uno all'altro. Cap. 9.

Per ciò che tra li maestri di drappi di seta non nascano errori, statuimo et ordiniamo, che ciascuno lavorante o lavoratrice dell'arte, che avesse da lavorare su alcuno telare, di che condizione si sia, sia tenuto et obbligato, quando non vorrà più lavorare con tal capo maestro o maestra che li dà da lavorare, di lassare il dicto telare nelli termini che l'avrà trovato quando incominciò a lavorare su esso; o veramente romagni d'accordo con il suo maestro; sotto la pena di ducati tre d'oro, come le altre pene da esser divisa per tertie per ogni volta a chi contrafarà. Ancora vogliamo, che se lo dicto lavorante comincierà a lavorare su alcuno telare, sia tenuto fornire tale tela, che serà in lo dicto telare, salvo se non fusse impedito di justo impedimento; alla pena come di sopra scripta di ducati tre. Et non li si possi di dicta pena fare gratia per alcuno modo, sotto pena alli officiali della scuola de' testori di pagare quello che allo lavorante accadesse, come di sopra, contrafacendo. Item, vogliamo che, se il capo maestro o maestra facesse perdere tempo per suo difecto allo lavorante di lavorare, li sia obbligato di dare per suoi danni ogni giorno soldi XII, a ciò l'uno facci lo dovere all'altro. Anco vogliamo che, se per colpa dello lavorante in su lo telare non si lavorasse, sia dicto lavorante tenuto dare allo maestro o maestra soldi dodici il dì per li suoi danni. Et vogliamo che nessuno lavorante, avendo fornito il termine dato di sopra di scriversi capo maestro o maestra e fossene capace, passi per capo maestro o maestra, se prima non averà satisfacto tutto quello che fusse obbligato di ragione allo suo maestro, in pena di lire venticinque. Item, che nessuno capo maestro o maestra possi pigliare alcuno lavorante o lavoratrice seco a lavorare, se prima non averà saputo dal maestro con chi lavorava, se li averà servito lo tempo promisso, et se li è tenuto in cosa alcuna. Et se si trova che il dicto lavorante li sia tenuto in alcuna cosa, o non abbi servitolo il tempo promisso, non lo possi nè lo debbi tòrre seco a lavorare, se prima dicto lavorante non serà d'accordio con il suo maestro o maestra: in pena di lire venti a tali maestri o maestre che contrafacessono, da dividersi come le altre pene di sopra.

Che li lavoranti pàghino la bene entrata alla scuola de' testori, quando vanno a lavorare con li maestri. Cap. 10.

Anco statuimo et ordiniamo, che se serà alcuna persona, maschio o femina, che voglia intrare in la arte delli testori delli drappi di seta per lavorante o lavoratrice, lo quale sia nostro lucchese; paghi, per bene intrata alla scuola delli testori, bolognini XXV. Se serà forestieri, paghi lire cinque. Intendendo che se alcuna delle dette persone andasse fuori di Lucha per lavorare et stesse fuori sei mesi, se tornato a Lucha volesse lavorare, sia obbligato pur pagare tale bene intrata, come di sopra.

Di far notare li lavoranti e lavoratrici che vanno al lavorare con li maestri o maestre. Cap. 11.

Extimandeci essere cosa utile alla dicta arte d'intendere tutte le persone che quella exercitano, statuimo et ordiniamo che, se serà alcuna persona di questa arte di tessere drappi di seta la quale pigliasse alcuna altra persona, maschio o femina, di che conditione si sia, a lavorare con seco per lavorante o lavoratrice, obbligato sia il capo maestro o maestra, in fra il termine di XV giorni da poi che l'averà tolto, farlo notare in la scuola delli testori, sotto pena di lire cinque allo maestro o maestra che contrafacesse. Et similmente tal pena incorri ciascheduno lavorante o lavoratrice il quale non serà notato. Et che il maestro o maestra siano tenuti a presentarlo alli suoi officiali dell'arte: et questo s'intendi per quelli di Lucha come per forestieri. La quale pena si de' dividere per tertio come le altre.

Delli lavoranti che convegnano li maestri per loro manifactura, e dinanti a chi li denno convenire. Cap. 12.

Essendo honesto e justo che a ciaschiduno sia facto il suo debito, statuimo et ordiniamo, che se alcuno lavorante o lavoratrice avesse avere suo guadagnato et manifactura da alcuno maestro o maestra dell'arte, possi convenire li dicti maestri o maestre, se il debito non passa tre fiorini a moneta, dinanti alli officiali dell'arte delli testori: li quali officiali, cognosciuto il dovere delle parti, facciano satisfare e pagare infra il termino di dieci giorni poi che averanno indicato, sotto pena alli officiali di ducato uno d'oro per ciaschiduno officiale che contrafacesse: la quale pena abbino ad exigere li officiali novi dopo quelli; la quale, come le altre pene, per tertio si parti, come di sopra.

Che li lacciaroli siano obbligati servare quello che sono in pacti con lo maestro o maestra loro. Cap. 13.

Per evitare errore tra li maestri e maestre e i lacciaroli dell'arte, statuimo et ordiniamo, che nessuno lacciaiolo di drappi di seta che avesse cominciato a tirare ad alcuna tela, non possi lassare il maestro (se non fussèno per altro insieme d'accordio), se prima non li averà fornita la tela o il pacto facto con lo dicto maestro o maestra; sotto pena di ducati due d'oro allo lacciaiolo, se tal maestro lassasse, ogni volta che contrafacesse: la quale pena s'abbi, come le altre, a dividere per tertio, con modo che il dicto lacciaiolo non fusse impedito da justo impedimento. Vogliamo anco, che se il maestro o maestra perdesse tempo per difecto dello lacciaiolo, il quale non si potesse excusare de justo impedimento, abbi a rifare al maestro ogni giorno bolognini dieci; et così il maestro fesse perdere tempo allo lacciaiolo per difecto, non si potendo excusare di

licito impedimento, sia obbligatoli per sui danni ogni giorno bolognini sei, acciò l'uno facci lo suo dovere allo altro. Item, che nessuno capo maestro o maestra possi tale lacciaiolo pigliare seco a lavorare, se prima non averà saputo dal maestro, o con chi lavorava, se averà fornito il tempo e pacto promisso, et se in cosa alcuna li è obbligato: e se trovasse che il dicto lacciarolo fusse obbligato in alcuna cosa, e non abbi fornito il tempo promisso, non lo possi pigliare a lavorare seco; salvo che non fusse il dicto lacciaiolo accordato con dicto maestro o maestra. In pena di lire XXV alli maestri o maestre per ogni volta che contrafacessono, da essere divisa per tertio come le altre soprascripte pene.

Che li maestri o maestre siano obbligati dare scripti alla scuola delli testori, in fra uno mese, li garzoni. Cap. 14.

Item statuimo et ordiniamo, perchè in l'arte nostra non sia fraude, che i maestri e maestre siano obbligati dare per iscripti li loro garzoni o garzone che li servono in alcuno modo all'arte de' drappi, per lo spatio di uno mese, sotto pena, allo maestro che contrafacesse, di lire tre, da essere divisa per tertio: una parte si aplichi alla corte delli Mercadanti, l'altra alla scuola delli testori, la tertia allo accusatore.

Che le persone che non fussero acceptate in dicta matricola possino avere ricorso dinanti alli Consoli. Cap. 15.

Item statuimo et ordiniamo, che qualunque persona la quale avesse addomandato di essere ammessa et acceptata per capo maestro o maestra o lavorante in dicta scuola, et non fosse voluta essere ammessa, possi avere ricorso dinanti alli signori Consoli della corte delli Mercadanti; li quali, udito le ragioni dell'una parte et dell'altra, possino li dicti Consoli insieme con li conservatori dell'arte della seta, intese le ragioni dell'una parte et dell'altra, ammettere tale persona per capo maestro o capo maestra o lavorante, come a loro parrà, et fare che sia acceptata in dicta scuola, pagando quello è ordinato di sopra.

Che dalle sententie si daranno dalli officiali detti, si possi avere ricorso dinanti alli Consoli. Cap. 16.

Item statuimo et ordiniamo, che delle sententie che si daranno per li officiali dicti si possi avere ricorso, in fra dì octo proximi secuturi dal dì che serà data dicta sententia, dinanti alli signori Consoli della corte de' Mercadanti; li quali, in fra dì octo proximi dal dì del dicto ricorso, siano tenuti di avere terminato e finito ogni differentia o lite che dinanti da loro venisse per cagione del dicto ricorso; et quello che per loro serà judicato, terminato e finito, vaglia e tegna et mandare si debba ad executione.

Che li officiali siano tenuti stare a sindicato. Cap. 17.

Item, che li officiali che per la dicta scuola saranno electi, di quello che per li soprascripti capitoli gli sia concesso, debbino essere, incontenente fornito loro officio, sindicati per li signori Consoli, e puniti secondo la importanza delli interessi che occorranno.

Che tutte le persone de dicta scuola siano tenuti obedire li officiali. Cap. 18.

Item, che li officiali che per lo tempo seranno di dicta scuola o matricola, possino comandare a tutti quelli che in dicta scuola saranno descripti, per tutte e singule cose et occorrente utilità et bona operatione dell' arte de dicta scuola, sotto la pena di ducato uno come di sopra: la quale pena si parti per mezo; cioè, una metà alla scuola, e l'altra alla corte de'signori Consoli (1).

Anno nativitatis Domini MCCCCLXXXII, inditione prima, die vero XXV mensis septembris.

Facti, firmati, sanciti et ordinati furno tucti li soprascripti statuti et li ordinamenti per li soprascripti signori Consoli et Consiglieri, li nomi delli quali si scriveranno qui di sotto, come di sopra et infra; congregati *more solito*, dato prima et messo infra di loro il partito a pissidé et pallotte, et obtenuto il secreto ordinato per pallotte XXXVI bianche, ritrovate nel bussolo affirmativo, non obstante quattro pallotte ritrovate nel bussolo negativo; per vigore autorità et balia a essi signori Consoli e Consiglieri conceduta e attribuita dal Magnifico et potente Consiglio generale del Magnifico e potente populo et Comune di Lucha; della quale, e come più largamente ne consta nel libro delle Riformationi del Magnifico Comune di Lucha, per mano dello egregio et homo prestante Ser Jacobo del già Urbano di Poggio notaio di Lucha, et ancora cancilieri et notaio delle Riformationi di esso populo et Comune di Lucha; sotto lo anno della natività del Signore del 1482, inditione prima, *die vero* sei del dicto mese di settembre. E di dicta approbatione ne apparisce in lo libro de'Consigli de dicta corte, nel Consiglio celebrato solemnemente a dicto die XXV di settembre in questa forma:

Convenuto, congregato et araunato il Consiglio della dicta corte de' Mercadanti, di commissione delli signori Consoli et a richiesta delli messi di dicta corte, et al sono della campana, la quale fue pulsata cum i colpi come si costuma, nel luogo consueto di dicta corte; nel quale Consiglio si trovorno li infrascripti consiglieri, li nomi delli quali sono questi, *videlicet:*

Andrea di Poggio	Girolamo Guinigi
Niccolao di Baldassari	Bartolommeo Bernardini

(1) I Capitoli 19, 20, 21 e 22, mancando gran parte della carta che li contiene, non posson trascriversi.

Lorenzo Trenta
Paulo Bonvisi
Lunardo Arrighi
Giovanni Franchi
Filippo Massei
Jacopo Capucci
Baptista Arnolfini
Antonio Diodati
Iacobo di Antonio Ruffini
Andrea Gigli
Giovanni Guidiccioni
Gregorio dal Portico
Filippo Gentili
Rodolfo Cenami
Giovanni Galganetti
Matteo Carincioni
Benedecto Bonvisi
Vincenti Bartolomei
Giovanni Guinigi
Antonio Serantoni
Tommaso Bernardini
Piero Nessii
Bastiano Rapondi
Nicolao Pauli
Tomaso Captani
Giovanni Pieri Tegrimi
Martino Cenami
Nofrio di Biagio Mei
Piero Trenta
Tomaso Narducci
Tomaso Franchi
Piero di Poggio
Paulo Balbani
Giovanni Vannucci
Francesco de Nobili
Antonio Narducci.

Ego Benedictus, filius ser Johannis Pieri de Franciottis, Luce civis, publicus imperiali auctoritate notarius et judex ordinarius, nec non notarius et cancelarius ac scriba publicus dicte curie Mercatorum, predictis Statutorum confirmationi, sanctioni et ordinamento, et aliis suprascriptis, ut supra, in dicto Consilio factis, dum sic agerentur et fierent, interfui eaque vigore dicti mei officii scripsi in libro consiliorum dicte curie, ut moris est, et extra, per aliam fidem, ut clariori et magis intelligibili litera scriberentur, trascribi et exemplari facti; et quia, facta diligenti auscultatione, cum dicto libro concordare inveni, que statuta et ordinamenta sunt scripta de alterius manu in sex cartis procedentibus et sub rubricis et capitulis viginti duobus, ideo meis solitis signo et nomine publicavi, ad fidem et robur premissorum.

Post predicta, in suprascripto anno et inditione, a dì *vero* quindici del mese di ottobre.

Il magnifico cavaliere et li spectabili homini, Jacopo da Ghivizzano, Gregorio dal Portico, Antonio Terii, Nicolao Turrettini, Piero di Poggio, Antonio Minutoli, honorandi Consoli della corte et università delli Mercadanti, visti li soprascripti Statuti et ordinamenti, et ancora visti altri statuti et ordinationi, facti per li testori della città di Lucha et per li loro officiali, davanti a quelli producti per parte delli dicti testori; in executione et observantia delli soprascripti statuti, dato in prima e messo in fra di loro il partito a pisside et pallotte, et obtenuto il secreto scrutinio, come è di costumo, per tucte le pallotte bianche trovate nel bussolo affirmativo: com-

miseno, imposero e comandorno, che si facesse lo infrascripto preconio et bando et proclamatione per la città di Lucha et per li suoi borghi, in li luoghi publichi et consueti, per il banditore del Comune di Lucha, per la publicatione e fortezza delli dicti statuti: il tenore del quale bando et preconio è come qui di sotto:

Per parte e comandamento delli signori Consoli della corte de'Mercadanti della magnifica città di Lucha, si fa bandire, comandare et notificare a ciascuna persona di qualunque stato, grado o conditione si sia, come, conciosiacosachè per autoritate del magnifico et generale Consiglio del populo et Comune di Lucha è stata data e concessa piena autorità e balìa ai signori Consoli et Consiglio della corte de' Mercadanti di Lucha di potere dare e stabilire alli textori dell'arte de drappi di seta di essa città la matricola, o vero scuola, cum quelli statuti, autorità et ordinamenti che parrà et piacerà a essi signori Consoli et Consiglio; pertanto essi signori Consoli e Consiglio, solemnemente celebrato cum perfecto e vero numero, a di XXV di settembre dell'anno presente, denno et concessono piena licentia et ampla autorità alli testori di essa arte di poter fare essa matricola cum quelli capitoli et ordinamenti che per essi signori Consoli e Consiglio è stato ordinato: la copia dei quali è alla corte dei signori Consoli; e chi ne vuole avere notitia, vadi là, che ne sarà facto copia a ciascuno. E imperò si fa bandire et comandare a ciascuna persona subdita alla dicta matricola, così maschio come femina, che siano tenuti et debbano observare tutti li capitoli e statuti e ordinamenti di essa matricola e università, e tutto quello che in essi si contiene; e similmente, siano obedienti alli loro capitani, sotto quelle pene e condemnationi che in essi capitoli e statuti si contiene.

Anco fanno bandire e comandare, che non sia alcuna persona di qualunque grado stato o conditione si sia, fuori di essa matricola e università, che ardischi per alcuno modo o per alcuno quesito colore texere drappi di seta di qualunque generatione si sia in le loro case proprie o vero conducte, nè in casa di alcuno, per maestro o maestra, nè etiamdio per lavorante o garzone; alla pena e sotto la pena che in li statuti della dicta corte de'Mercadanti, et etiam nelli statuti della matricola de' textori, si contiene: e a ciaschuno sia licito potere accusare, e guadagnerà la tertia parte delle condemnationi, e il nome suo sarà tenuto secreto.

Similmente si comanda, che non sia alcuna persona di qualunque grado, stato o conditione si sia, cioè testore e testrice di dicta arte, così di dicta matricola come fuori di essa matricola, che ardischi o vero prosumi fare o far fare alcuna compagnia, così di tessere come di telari cum alcuno mercadante di dicta arte di seta, o che exercitasse o facesse exercitare quella, o che non fusse del gremio di essi

mercadanti: alla pena che in li statuti di essa corte de' Mercadanti e della matricola de' textori predicte si contiene; e a ogni persona sia licito accusare, e guadagnerà, come di sopra.

Anco fanno bandire e comandare a tucti tessitori e tessitrici di dicta arte, che debbino in fra dieci dì proximi darsi per iscripti i loro nomi e sopranomi; e similmente siano tenuti lavoranti e lacciaroli, e debbino dare per iscripto tucti loro telari alli capitani di essa arte, o a chi da essi sarà deputato: alla pena che in dicti statuti si contiene per ciascuno che contrafarà, e per ciascuno telare che non desse per iscripto; et converrali pagare lo intiero come se di nuovo volesse entrare in la matricola predicta.

Anco fanno bandire e comandare a ogni persona così maschio come femina, così lavorante come maestro, o vero garzone, così di essa matricola come fuori di essa, che exerciti l'arte del tessere drappi predicti, la quale al presente avesse compagnia de telari predicti cum alcuno mercadante, o altri che non fusse del dicto gremio, e che al presente avesse tele delli predicti o veramente fusseno suoi; che per tucto il presente mese debbino avere finito tucto e arrecato a fine e sgomborato li telari, acciò che non si possi commettere fraude: e non per questa s'intendino esser liberi della pena la quale sono incorsi per avere contrafacto alli statuti di dicta corte, alla pena che in li statuti di dicta corte si contiene.

Anco fanno bandire e comandare, che non sia alcuna persona di qualunque grado stato o conditione si sia, che non sia di dicta università e matricola, che debbia nè possa per altro quesito colore tenere in casa dove habita, o abitasse per lo avvenire, nè ancora in altra casa la quale non fusse conducta per lui, alcuno telare per tessere nè da tessere alcuna qualitione di drappi di seta; nè in su quelli possa tessere, nè fare tessere a maestri o maestre, nè ancora a lavoranti nè garzoni, nè maschi nè femine, così forestieri come nostrati, nè similmente di sua famiglia, nè coniuncta con essa, nè per alcuno altro modo che far si potesse; alla pena che in dicti statuti si contiene per ciascuno che contrafarà e per ciascuna volta; e a ciascuno sia licito accusare, e guadagnerà il tertio della condamnagione, et il suo nome sarà tenuto secreto.

Anco fanno bandire e comandare, che ogni qualunqua persona, di qualunque grado stato o conditione si sia, la quale tessi o facci tessere alcuna generatione di drappi di seta in sua casa, o vero conducta; et alle predicte case andasseno li proveditori et i marchiatori delle tele de' drappi predicti, et che siano a texere per lo tempo avvenire, et altresì di quelle che troveranno in su i telari, benchè siano presso al finire, s'intende come le altre si abbino a marchiare: pertanto non ardischino nè prosumino per alcuno modo a essi proveditori et

marchiatori vietare lo entrare e lo uscire le dicte case dove simili arti si fanno, nè ancora il vedere et provedere e scrivere così li telari come le tele; et tutte le altre cose essi proveditori et marchiatori possino fare, le quali si richiedono all'officio loro: alla pena et sotto la pena che in dicti statuti si contiene a qualunque contrafacesse et per ciascuna volta; essendo per essi marchiatori e proveditori accusati et dinuntiati cum li modi ordinati sopra di ciò, come più largamente appare in li statuti di dicta corte, et similmente in li capitoli et ordinamenti della predicta matricola de' textori: e pure a ciascuno sia licito lo accusare e nominare, e guadagnerà la tertia parte della condamnagione, e il nome suo sarà tenuto secreto.

Anco fanno bandire e comandare a tutti i tessitori e tessitrici di dicta università e matricola, che siano tenuti e debbano tutte le tele le quali pigliano per tessere, avanti che le cavino di bottega de' loro mercadanti, farle scrivere in su uno libro, lo quale ogni tessitore e tessitrice sia tenuto tenere, in sul quale così sia scripto il colore, le braccia, le volte e il conto come la tela, e di chi è; e le quali tele, avanti che le pieghino o faccino piegare, prima le faccino marchiare alli marchiatori che saranno per li tempi electi per li homini di essa matricola e arte; alla pena che in dicti statuti si contiene per ogni tela e ogni volta che contrafacesse in li modi sopradescripti, e in le altre pene che in li statuti di essa corte si contiene: et questo, per augumentare l'arte della seta, et per dissipare li fraudatori di quella.

Delle quali tucte et singule cose se ne farà solemne cerca et inquisitione contra li delinquenti, li quali saranno puniti senza remissione alcuna.

Post predicta, a dì XVI di esso mese di octobre, Messer Giovanni Bendinelli, publico banditore del Comun di Lucha, andando e ritornando, à riferito lui, per vigore e virtù di dicta commissione, al dicto dì XVI essere ito per li luoghi publichi et consueti della città di Lucha e de' borghi, e quindi medesimo, mandato avanti il suono della tromba, cum alta et inteligibile voce havere prochlamato e bandito, comandato e notificato in tucto e per tucto come si contiene in la commissione come di sopra facta, leggendo et prochlamando quella di parola in parola in li dicti luoghi e ciascuno di quelli, come di sopra è scripto.

Ego Benedictus de Franciottis, notarius suprascriptus, predicte commissioni ac relationi pro ut superius, presens interfui eamque vigore mei officii scripsi, et meis solitis signo et nomine publicavi, ad fidem et robur premissorum.

Questi sono alcuni altri capitoli facti per tutto il Consiglio de' XVIII testori et capitanei di dicta matricola.

Il perchè dove nuovamente si fanno le leggi è di bisogno ogni giorno crescere, mancare et corregiere di quelle cose che siano utili alla matricola; però, congregati et coadunati li nominati capitanei e tucto il Consiglio de' XVIII, cioè:

Andrea Simi
Antonio Bartolomei
Iohanne Bendinelli
Francesco Volterini
Francesco Vannelli
Ghirardo Macarini
Jacopo di Giohanne da Lucca
Cristofano Viviani
Sano di Bartolomeo Ugolini
Baldassari Michele
Iohanne Bernardi
Francesco di Ant. da Vecoli
Paulo Baldini
Paulo Pauletti
Francesco da Corsanico
Piero Cerlotti
Gregorio Minutoli
Francesco Bonaiuti
Pietro Paulo Chelli
Paulo di maestro Antonio venetiano
Antonio di Teo,

testori, capitanei de dicta matricola, tucti diciotto insieme così congregati con li soprascripti capitanei, a requisitione di essi capitanei furno missi a partito li capitoli nominati.

Che nessuna donna testrice, maritata fuori dell' arte de' testori, non possi insegnare ad alcuna persona la dicta arte. Cap. 24.

Per conservatione della dicta arte, statuimo et ordiniamo, che nessuna donna testrice, maritata fuori dell' arte de' testori, non possi insegnare ad alcuna persona la dicta arte di tessere drappi, excepto che a quelli della sua propria familia distrecta di casa dove lei fusse maritata: alla pena di ducati tre d'oro, a dividere ciascuno per uno tertio, cioè lo tertio alli signori Consoli de' Mercadanti e l' altro tertio allo accusatore e l' altro tertio alla nostra matricola.

Che ogni persona, maschio o femina, innanti che siano scripti maestri o maestre, abbino a pagare ducato uno d' oro. Cap. 25.

Ancora fu statuito et ordinato, che ogni persona, maschio o femina, di Lucha et del suo distrecto, li quali avesseno imparato l' arte del tessere, et abbino servito il tempo dello statuto di dicta matricola; innanti che siano scripti maestri o maestre, abbino a pagare ducato uno d'oro alla dicta matricola; excepto che se fusseno filioli de' testori di essa matricola, e nati in dicta arte de' testori; che allora non abbino a pagare niente: e questo, per subsidio e mantenimento di dicta scuola o vero matricola.

Che li camarlinghi siano tenuti et obligati a rendere conto ogni due mesi. Cap. 26.

Item fu statuito et ordinato, che li camarlinghi tucti che saranno per li tempi di dicta matricola abbino a rendere conto ogni due mesi alli officiali, cioè ai capitanei di dicta matricola.

Che ogni volta che fusse trovata una tela che non fusse trovata marchiata o scripta al libro, cada alla pena di fiorini dieci. Cap. 27.

Item fu ordinato et statuito, che ogni volta che fusse trovata una tela che non fusse marchiata o scripta al libro del marchiatore, cada alla pena di fiorini dieci ogni volta che così si trovasse, o vero scripta e non marchiata, o marchiata et non scripta, cada in dicta pena; excepto che quando chiaramente si provasse o vedesse essere per dispecto del marchiatore che tale tela non si scrivesse o marchiasse.

Che nessuno non possi essere capitaneo di dicta matricola, se non àe passati anni XXX. Cap. 28.

Item fu statuito et ordinato, che nessuno non possi essere capitaneo di dicta matricola se non à passati anni XXX, e se non è naturalmente Luchese.

Che essendo più testori in una famiglia e in una casa, non possino pigliare più che due tele da uno mercadante. Cap. 29.

Ancora fu ordinato e statuito, che essendo più testori in una familia, cioè padri, filioli, fratelli, sorelle, marito o moglie o cognati, che stesseno et abitassero insieme in una casa, non possino pigliare più che due tele da uno mercadante, alla pena di ducati due per ciaschedun a volta a dividere e pagare come di sopra per lo tertio: e questo, per levare via ogni appicco e fraude che fusse tra testori e mercadanti.

Chi non avesse telari in casa loro dove abitano, non s'intendi più essere capo maestro. Cap. 30.

Item è stato ordinato e statuito che, se ci fusse maestro o maestra, scripto al libro della dicta matricola per capo maestro o maestra, et non havessero telari in casa loro dove habitassero, non s'intendano più essere capo maestro o maestra; et abbino a pagare, quando volessero essere scripti, quello vuole lo statuto.

Che nessuna persona non possi accrescere più telari nè mectere di nuovo, che quelli che àe dati per iscripti. Cap. 31.

Ancora è stato ordinato e statuito, che nessuna persona, maestro o maestra, forestieri, non possa accrescere più telari nè mettere di nuovo, che quelli che àe dati per iscripti alla dicta matricola o scuola, se prima non paga ducato uno d'oro per ciascheduno telare, per subsidio et mantenimento della dicta scuola o vero matricola.

Che il più vecchio delli capitanei si abbia a chiamare proposito. Cap. 32.

Ancora fu ordinato e statuito, che li capitanei di dicta matricola che per li tempi saranno, lo più vecchio delli tre di loro si abbia a chiamare e nominare *proposito*; lo quale abbia a sedere in mezo di loro, perchè sia più onorato che li altri, per la rata del tempo che ànno a sedere e stare in dicto officio.

Che nessuna persona possi fare compagnia insieme di telari. Cap. 33.

Item è stato ordinato e statuito, che nessuna persona di che stato o conditione si sia, maschio o femina, appartenente all' arte della testoria, non possi fare compagnia alcuna, nè convenga insieme di telari per lavorare, o cittadino o forestieri; alla pena di ducati tre per ciascheduna volta che sarà trovato o accusato, a partire per terzo come di sopra.

Che non si debba tenere in casa più telari che quelli che àe dato per iscripto. Cap. 34.

Ancora fu statuito et ordinato, che se ci fusse alcuno capo maestro o maestra, scripto in dicta matricola, che avesse più telari in casa che quelli che àe dato per iscripti, cada in pena di ducato uno per ciascheduna volta et per ciascheduno telare che fusse trovato o accusato; la quale pena si abbia a dividere per lo terzo come le altre pene.

Come fue attribuita ogni autorità alli capitanei. Cap. 35.

Item fue ordinato e statuito dal dicto Consiglio, che li capitanei che saranno per li tempi electi per la dicta matricola e deputati, abbino ogni autorità che àe tucta dicta matricola in fare observare tucte le cose appartinenti ai loro offizi, come in li statuti si contiene.

Come sono electi due camarlinghi. Cap. 36.

Ancora furno electi duoi camarlinghi, alli quali fue data ogni autorità di potere tenere li conti delle entrate e delle uscite di dicta matricola fedelmente, et rendere buon conto di loro administratione.

De' trei proveditori che furono electi dal dicto Consiglio. Cap. 37.

Item dal dicto Consiglio fu electo trei proveditori, li quali abbino ad inquirere, provedere et exercitare tutto lo exercitio di tessere drappi di seta, et cum diligentia procurare che non sia in alcuno modo fraudata l'arte, acciò che realmente sia tale arte exercitata come ella è degna di essere facta.

Come fue electo il devotissimo et glorioso Sancto Francesco per loro patrone e protectore. Cap. 38.

Ancora fu constituito e ordinato da tucto il Consiglio, che considerando prudentemente che nessuna buona opera si puoe mantenere et seguitare in quella, se non mediante lo ajutorio dello eterno Dio e suoi Sancti, dal quale procede ogni summo bene; e così ispirati, elesseno per loro patrone et protectore di dicta matricola, tra li altri devotissimi sancti, il glorioso Sancto Francesco, il quale per

suoi meriti abbia ad intercedere appresso dello omnipotente Iddio che abbia a conservare e reggere in perpetuo dicta matricola in felicità. La festa del quale si arà a fare ogni anno devotissimamente per dicta matricola cum grandissima solemnità secondo la facoltà di essa matricola.

Come li capitanei di dicta matricola che saranno per tempi, abbino a sedere ogni domenica. Cap. 39.

Item fue statuito et ordinato dal dicto Consiglio, che i capitanei di dicta matricola che saranno per li tempi, abbino a sedere ogni domenica per rendere ragione e dare udientia alli subditi e sottoposti di dicta arte, et debbano avere, ogni volta che sederanno, bolognini due per ciascheduno capitaneo. Et non sedendo, dicti capitanei cadano in pena di ducati due per ciascheduno che non sederà non avendo justo impedimento. Et ogni cosa che per li due capitanei, delli tre sedesseno, vaglia, tenga come sodesseno tucti tre.

Come fue ordinato uno dell' arte de' testori, il quale si debbia chiamare marchiatore. Cap. 40.

Ancora fu ordinato e statuito dal dicto Consiglio, uno dell'arte de' testori il quale si debbia chiamare marchiatore. Lo offitio del quale sia marchiare tucte le tele cum uno marchio di piombo, il quale arà segnato da uno lato una balla della magnifica corte de' Mercadanti, dall'altro lato due spole in croce: e facesi di duoi mesi in duoi mesi.

Come fue ordinato uno messo a dovere ubidire li capitanei. Cap. 41.

Item fu ordinato, che per le cose necessarie occurrenti in dicta matricola, dee avere uno messo, il quale messo abbia a ubidire li capitanei, et fare l'arte sua del messo debitamente.

Come non si può lavorare con più di due telari ad uno mercadante. Cap. 42.

Ancora fue statuito et ordinato, che nessuno maestro o maestra non possi lavorare con più di due telari ad uno mercadante, o vero bottega, per volta; sotto pena di ducati quattro per ciascheduna volta che contrafacesse, la quale si abbia a dividere come le altre pene.

Del messo quando richiederà alcuno dell'arte. Cap. 43.

Item fue ordinato et statuito, che quando il messo di dicta matricola citerà o richiederà alcuno dell'arte a petitione delli capitanei, il quale toccando cum mano quello tale che serà citato dal dicto messo, e non obedisca, cada in pena di ducato uno; e sia creduto il messo al suo juramento et cum uno testimonio.

Come quelli che sono di dicta matricola sono obligati andare a honorare il defuncto. Cap. 44.

Ancora fue ordinato, che ogni volta che uno di dicta matricola capo maestro morisse, siano tenuti tucti li altri capi maestri di

dicta matricola andare a honorare il defuncto. Caso che non ubidissero, cadano in pena di bolognini tre per ciascheduno, li quali non pagando infra octo giorni, cadano in pena del doppio; et li capitanei che saranno per li tempi, siano tenuti fare lo invito.

Come de' essere pagato lo marchiatore. Cap. 45.

Item fue ordinato, che ciascheduno marchiatore electo abbia per ciascheduna tela quattrino uno e mezo di marchiatura.

Come nessuno capo maestro o maestra non possi pigliare garzoni o garzone forestieri. Cap. 46.

Item fue ordinato, che nessuno capo maestro o maestra non possi pigliare garzoni o garzone forestieri fuori del distrecto di Lucha, per insegnarli l'arte del tessere drappi di seta: e questo, perchè la esperienza insegna che molti forestieri hanno portato tale arte in altri paesi; undechè all'arte e alla patria ne torna non puoco detrimento et dapno: alla pena di ducato uno per ciascheduna volta che così fusse trovato insegnare, a dividere come le altre pene; et che nessuno maestro o maestra possa pigliare garzoni e garzone del distrecto ad imparare l'arte della seta per manco di anni quattro, sotto pena di ducati quattro da essere divisa come le altre pene.

Come ogni tessitore e tessitrice sono tenuti a tenere uno libro per scrivere le tele. Cap. 47.

Ancora fue ordinato e statuito, che ogni tessitore e tessitrice di dicta matricola siano tenuti a tenere uno libro per scrivere le tele che aranno da' mercadanti, e così siano tenuti a scriverle: e questo si fae per levar via ogni fraude e per potere scontrare cum libri de' mercadanti, e per scontrare se saranno marchiate; alla pena di ducato uno per ciascheduna volta.

Come si debbia dare il juramento a tucti quelli del Consiglio. Cap. 48.

Item fue ordinato e statuito, che si debbia dare il juramento a tucti quelli del Consiglio li quali furono electi dalla università dell'arte della testoria: li quali s'intendano essere conservatori della dicta università; e quelli jurare in sulle scripture di dovere mantenere e difendere dicta matricola, rimosso odio, amore, parentela et ogni humana gratia.

Come fue vinto che debia saldare la stantia o scuola dove si debia congregare. Cap. 49.

Item fue vinto in Consiglio, che si debbia saldare la stantia, scuola o vero matricola, dove s'abbia a congregare dicta matricola e sedere per tener ragione. Et similmente fue data auctorità alli spectabili capitanei e camarlinghi di fare la residentia e banco donde si àe a sedere, e spendere quello che a loro piacerà.

Come fue ordinato che ogni condepnato debia pagare quattrini trei. Cap. 50.

Ancora fue ordinato e statuito, che ciascuno condepnato che supplicasse a dicta matricola, innanti si metta a consiglio e a partito, debia pagare quattrini trei per lira di tassa a conto di bolognini X per lira.

Come non si può puonere più telari che quelli che sono scripti. Cap. 51.

Item fue ordinato e statuito, che nessuna persona, maschio o femina, non possi ponere più telari che quelli che àe scripto, se prima non paghi per ciaschedun telare che volesse usare di nuovo bolognini diciotto.

Come non si de' dare a lavorare a nessuna persona che si difendesse per chierico. Cap. 52.

Ancora fue statuito et ordinato, che nessuno persona, maestro o maestra di dicta matricola, non debbia dare a lavorare a persona che si difendesse per chierico alla corte de' Mercadanti, e così alla nostra matricola; alla pena della privatione di nostra matricola e di fiorini tre per ciascheduna volta che contrafarà, a dividere per lo terzo, come le altre pene; e che nessuna persona sottoposta alla nostra matricola possa lavorare da qui innanti cum nessuna persona che si difendesse per chierico, alla pena di fiorini tre a trentasei per ciascheduna volta, a dividere come le altre pene.

Che ciascheduno che sarà invitato a consiglio, non venendo, paghi bolognini tre. Cap. 53.

Item fue ordinato e statuito, che quando il Consiglio di dicta matricola sarà invitato; non venendo li dicti del Consiglio, debbino pagare bolognini tre per ciascheduno e ciascheduna volta indi octo giorni proximi; e non pagando in dicti octo giorni, paghino bolognini sei.

Qualunque persona sottoposta alla nostra matricola cercherà di rumpere alcuni delli nostri statuti, s' intende immediate essere privato di dicta matricola. Cap. 54.

Ancora fue ordinato e statuito, che qualuncha persona sottoposta alla nostra matricola per alcuno quesito o velato colore cercasse per lo Consiglio de' Mercadanti di rumpere e infrangere alcuni delli nostri statuti della predicta matricola, s' intenda immediate essere privato di essa matricola per uno anno proximo, lui et la famiglia sua; et ultra di questo, cada in pena di ducati due larghi per ogni volta che contrafarà: la mità alla corte de' Mercadanti, e l'altra mità alla nostra matricola, e chi lo accuserà guadagni il terzo (*sic*).

Quando lo messo avesse a richiedere persona alcuna per particulare persona. Cap. 55.

Item è stato statuito e ordinato per li spectabili capitanei et per lo Consiglio de' XVIII, quando lo messo avesse a richiedere persona alcuna per particulare persona, sia tenuto e obbligato richiedere

almanco uno giorno innanti, acciò si possino accordare insieme; e che dicto messo sia tenuto a riferirlo al notaio: alla nostra corte non sia altramente misso dicto richiamo, excepto quando fussino facti richiedere per lo officio delli capitanei per cose apartinenti al loro offitio. Et li richiesti siano obbligati comparire, sotto la pena che nei capitoli si contiene. Et dicti messi per ogni richiamo di particulare persona possino domandare per infine in somma di quattrini tre per richiamo, e per ogni preda possino levare bolognino uno. Et così quando fusse stato loro vietato il pegnio, pigliando almanco uno testimonio e riferirlo al notaio soprascripto. E colui che vietasse lo pegno, caschi in pena di bolognini dieci ogni volta che contrafacesse. E questo fue convinto a dì 2 di febrajo 1483, per ballotte diciotto.

Come non si possa dar tela fuor di casa. Cap. 56.

Item fue statuito e ordinato per lo dicto Consiglio de' XVIII, e vinto per ballotte dodeci a dì 23 febbrajo, anno soprascripto, che nessuno tessitore di drappi di seta possi dare a tessere per nissuno modo tela alcuna fuori di casa sua, o che a sua stanza stesse; alla pena di ducati dua per tela a chi contrafacesse, aplicati a pagare per terzo, come le altre pene. E questo, perchè molti sono che pigliano le tele e danle a lavorare a diverse persone servire de loro telari e di case loro (*sic*): la qual cosa non pare honesta.

Come li capitani non possino scrivere di nuovo maestro alcuno o maestra. Cap. 57.

Item fue vinto uno partito a dì 23 febrajo 1483, per lo Consiglio de' XVIII, per ballotte diciasette, che li capitani che saranno per tucti li tempi, non possino scrivere di nuovo alla nostra matricola maestro alcuno, nè maestra di tessere drappi, nè lavoranti, nè lavorantesse, senza il Consiglio de' XVIII, alla pena di ducati dieci alli capitanei che li acceptassero, et simile ancora alli camarlinghi se ne scrivessino alcuno senza il dicto Consiglio, alla pena soprascripta; a dividerla per mezo alla corte de' Consoli e della matricola. E questo, a fine non sia più scripto persona che non sia provata, e per levare ogni malitia e premio che ci potesse occorrere.

Come li capitani abbino sempre auctorità di potere scrivere li messi. Cap. 58.

Item, fue convinto a dì soprascripto per lo soprascripto Consiglio, che li capitani che sono et che saranno, abbino sempre auctorità di potere scrivere li messi e li invitatori de' morti di dicta matricola, con salario licito e honesto. E così quando non facessino lo debito loro, li possino cassare: con questo, che li messi siano tenuti a portare la insegna della matricola. Fue convinto con quindeci ballotte. E che li messi siano obbligati a obbedire al dicto officio, e fare loro officio fidelmente.

Ego Iohannes Dominicus olim Pasqualini de Laxariis de Villa, lucensis civis, publicus imperiali auctoritate notarius, judexque ordinarius, nec non notarius et cancellarius ad presens matricule universitatis artis textorum sirici, lucensis civitatis, predictis omnibus statutis et ordinibus dicte matricule, dum sic agerentur et fierent, interfui eaque rogatus scribere, scripsi; licet ista capitula et statuta fuerint alia manu descripta et exemplata, tamen de mei voluntate scripta et exemplata sint; et quia cum originali concordare inveni, ideo hic me scripsi et subscripsi, meisque solitis signo ac nomine fideliter pubblicavi, ad fidem et robur omnium premissorum.

XXXIII.

1531, 1 maggio. Supplica de' testori del Setificio alla occasione del tumulto degli Straccioni, e relativa Deliberazione del Consiglio. (Archivio di Stato, Armario 45, N.° 12, fol. 54).

MDXXXI, indictione quarta, die kalend. maji.

In nomine Domini amen. Convocato et congregato Magnifico Consilio ec. fuit per nobilem virum Stephanum Antonii de Bernardis, magnificum Vexilliferum Iustitie, proposita quedam petitio porrecta per textores siricij nostre civitatis, que fuit lecta et cuius tenor talis est.

Supplicano alle M. S. V. et magnifico Consiglio generale li textori di seta della vostra magnifica città, che siano contente concederli *prout infra videlicet:*

Per li rasi.

Che sia licito al textore lavorare di suo con uno telare.

Che il marchio stia nel termine che sempre è stato in la corte de' textori.

Che se accadesse che li textori pigliassero tele da persone che non potesseno lavorare; tal textore, uno o più, non incorra in pena alcuna.

Che li mercanti debbino dare uno bolognino del migliaio, da cento volte in su; e da cento in giù, bolognini sei per braccio, excepto di colori.

Che il textore di domaschi habbi bolognini octo per braccio in 72; et bolognini dieci di quelle tele di 90 in du' camini; et de li domaschi in uno camino, bolognini dodici; et delli taffeta larghi di 90

o 80, habbi il textore bolognini dieci per braccio; di colori, bolognini undici.

Super qua petitione fuit consultum et obtentum per octuaginta novem palloctas pro sic, non obstantibus octo in contrarium repertis: Quod de plenitudine potestatis presentis magnifici consilii intelligatur et sit concessum suprascriptis textoribus in omnibus et per omnia prout ab eis petitum fuit, videlicet, pro textoribus nostratis et eorum laboratoribus de territorio nostro tantum; excepto quoad pretia, quorum capitulum seu capitula intelligantur et sint admissa generaliter pro omnibus tam forensibus quam nostratis; et quoad laborandum pro eorum interesse proprio et de suo proprio cum uno telare, intelligatur et sit concessum et obtentum pro textoribus et laboratoribus nostratis et de nostro territorio tantum et non pro aliis. Successive, quatenus delictum aliquod per dictos textores tam nostratos quam exteros vel aliquos alios èxteros vel eorum famulos et laboratores, ex causa cohadunationum per ipsos factarum, fuisset commissum, venia et indulgentia de omnibus delictis per eos dicta de causa commissis, generaliter de plenitudine potestatis, ut supra, intelligatur et sit concessa pro hac vice tantum, contrarietate aliqua non obstante.

Ulterius fuit per prefatum Magnificum Vexilliferum Iustitie propositum, quod bene esset abolire et cancellare legem ultimo loco factam a spectabilibus Consulibus curie Mercatorum circa textores et filatores nostre civitatis. Super qua re fuit consultum et obtentum, non obstantibus decem palloctis in contrarium repertis: Quod de plenitudine potestatis presentis magnifici consilii lex ultimo loco facta a spectabilibus consulibus curie Mercatorum, et civibus propterea electis ab ipso magnifico consilio, circa textores et filatores et alios nostre civitatis, intelligatur et sit abolita et cancelata et nullius roboris declarata; remanente firma et in suo robore lege veteri in omnibus et singulis suis partibus, prout erat ante legem ut supra abolitam, exceptis his que hodie sunt concessa dictis textoribus, prout in suprascripta eorum petitione continetur, ad quam habeatur relatio quibuscumque contrariis non obstantibus.

XXXIV.

1308. Rubriche XI. XII. XIII. XIV del libro I dello Statuto del 1308, riguardanti i funerali. (Archivio di Stato, Armario 8, N.° 73).

Rubr. XI. *De non percutiendo manus ad aliquod cadaver, et de cadavere portando ad ecclesiam, et de conditione sepulture, et de corredis defuncti et quantitate cere pro ea dande.*

Statuimus quod nulla persona masculus vel femina debeat suas manus ad aliquod cadaver percutere vel picchiare vel alta voce plangere Lucce in burgis et subburgis in aliquo loco extra domum vel in privata habitatione defuncti vel extra ecclesiam unde extrahetur, quod aliquando contingit, unde debet ad aliam ecclesiam portari, nec extra ecclesiam in quam corpus portaretur. Et quod nulla femina debeat se decapillare vel discapillata plangere aut stare ad aliquod cadaver nisi esset vel mater uxor vel filia vel germana persone defuncte, vel nisi essent puelle in capillo, vel non portarent mantadoram, nec ipse vel alie mulieres exeant, vel exire debeant vel audeant extra domum habitationis vel curiam privatam persone defuncte ad plangendum vel corpus pociandum vel aliquo alio modo. Et quod statim portato corpore quando extrahitur de ecclesia pro portando ad aliam ecclesiam ubi debet sepelliri, redeant et intrent domum vel curiam privatam dicti defuncti. Et reversis vicinis tantum ad domum persone defuncte et ceteri alie persone tam mares quam femine que non sint de domo vel consortes persone defuncte vel de linea parentele, recedant. Et qui contra predicta vel aliquod predictorum fecerit seu venerit condemnetur qualibet vice in qualibet casu in libris X, et corpus cujuslibet persone defuncte portetur et portari debeat solum per nuntios Lucane Civitatis vel confratres vel vicinos et in bara seu cassa tantum. Et si contra factum fuerit Potestas teneatur condemnare heredes persone defuncte in libris centum, et quemlibet portantem in libris decem denariorum. Et lecto Evangelio, et facta predicatione in ecclesia ad quam sepellitur corpus, gentes omnes discedant de ecclesia, et vicini tantum revertantur ad domum defuncti. Et quod quilibet nuntius qui portaverit corpus, tam pro portatione corporis quam invitatione quam facere teneantur ad voluntatem amicorum defuncti, habeant et habere debeant pro quolibet corpore honorabilis civis denarios XVIII et pro quolibet alio denarios XII, et quod mulieres contra predicta vel aliquod predictorum facientes condemnentur ut dictum est, et viri eorum ad solutionem et condemnationem compellantur de earum dote, et tantum dos mulieris diminuta esse intelligatur. Et quod nulla mulier possit portare velum seu branciale vel cornicellas seu petiam pro co-

rupto alicujus persone defuncte, nisi mater pro filio et uxor pro marito, videlicet mater pro filiis usque ad triginta dies, et uxor pro mariti obitu velum usque ad duos menses per civitatem; bracciale tamen quamdiu fuerit in viduitate ad suum libitum, et mulieres que contrafecerint puniantur et condemnentur in sua dote per Potestatem in libris vigintiquinque. Et quod alique campane pulsari non possint nisi campane illius ecclesie ad quam portatur corpus defuncti et sue ecclesie. Et medietas suprascriptarum penarum sit Lucani Comunis et alia sit accusatoris. Quod si Potestas non servaverit et puniverit, sindicetur de suo feudo in libris L. Idem intelligatur de plorantibus qui fuerint de foris extra Lucanam civitatem quando venerint ad civitatem Lucanam ad plorandum ad corpus alicujus defuncti; et corpus defuncte persone non extrahatur de bara vel cassa in ecclesia nec alibi postquam ibi fuerit missum nisi cum sepellitur, pena et bamno librarum XXV pro quolibet. Et quam penam contrafacientes solvere teneantur. Et si aliquod cadaver esset in aliqua ecclesia ante quam portaretur ad ecclesiam ad quam sepelliri debet in dicta tali ecclesia secundum formam statuti suprascripti, ille tales mulieres possint stare et ea facere que possent in domo eorum propria. Et quando plantum deberet fieri pro aliquo defuncto extra lucanam fortiam, fiat hoc modo quod homines invitentur, et conveniant in aliqua ecclesia, et in ipsa ecclesia plantum fiat, et facto plantu aliquo spatio temporis convenienti quilibet recedat ad domum suam, et nullus vadat ad domum defuncte persone, salvo quod vicini defuncte persone qui possint cum illis de familia defuncte persone plane sine clamoribus ire, et eam sociare ad domum defuncte persone. Mulieres autem faciant plantum talis persone in domo vel curia propria vel conducta, et non in via publica vel platea. Et quod nulla mulier nupta minor XXX annis audeat vel presumat portare bendam de lino vel mantellum ad hos (*sic*) vel supra caput pena solidorum C, in quibus debeat condemnari, et solvat vir pro ea de sua dote. Item pro aliquo cadavere pueri vel puellae minoris VII annis non possint invitari vel ad ipsum corpus ire nisi vicini ejusdem contrate exceptis fratribus defuncti et matre et patre et cognatis et nepotibus carnalibus vel genero patris vel matris, et qui contra fecerit condemnetur qualibet vice in libris decem. Item quod omne cadaver cuiusque persone tam masculi quam femine quem vel quam mori contigerit a quatuordecim annis supra debeat summo mane portari sociatis vicinis suis circumstantibus, et sue contrate ad illam ecclesiam ad quam ipsum corpus sepelliri contigerit ad ipsam ecclesiam fiat invitatio hominum et personarum, ad quam solum ecclesiam invitati vadant et non ad domum defuncti. Et qui contra invitari fecerit vel invitatus venerit et sic non fecerit portari, condemnetur in solidis C denario-

rum. Et similiter fiat si cadaver moriatur et portetur preter nominatos, et contra faciens simili pena puniatur. Item quod nulla persona magna vel parva sepelliri debeat induta nisi de baldinella et celliccio, more solito, exceptis militibus et judicibus et exceptis illis qui occidentur qui possint sepelliri cum pannis quos tunc haberent in dorso. Et si contrafactum fuerit heredes defuncti seu fideicommissarius, si heredes non fuerint, condemnentur in libris C. Item statuimus et ordinamus ad hoc ut honorabilius persone defuncte sepelliantur in Civitate Lucana quod quecumque persona pro corpore seu cadavere alicuius defuncti possit dare et dari facere et portare et portari facere ante vel retro ipsum cadaver seu corpus quando portatur ad ecclesiam ad sepelliendum tot candelos ceroes seu duplones quot voluerint, dum tamen ultra duodecim libras cere vel candeli aut duplones in quibus esset cera ultra predictas libras duodecim. Et si dederit vel deportari fecerit aut passus fuerit quod deportentur ante vel retro, quod heredes talis defuncti teneantur et debeant dare Lucane Camere pro salute et remedio sue anime et remissione suorum peccatorum talis defuncti duplum totius eius quod daretur vel deportaretur ultra suprascriptam summam intra octo dies ex quo contrafactum esset. Et si persona pro qua contra factum esset non haberet heredes quod eius fideicommissarius, sic dare et solvere teneatur Lucane Camere, salvis capitulis intrate seu gabelle Lucani Comunis. Et quod super aliquo corpore vel cadavere non possit poni aliquod vel suptee portari ad sepelliendum nisi tappetum et cultra et dupla et guanciale et capessale. Et si contra factum esset heredes defuncti teneantur dare lucano Comuni libras C intra VIII dies. Item quod nullum corpus seu cadaver a XII annis infra possit vel debeat portari in bara vel cassa nisi tantum in tabulerio. Et qui contra fecerit puniatur tam portans quam portari faciens in libris X pro qualibet vice et pro qualibet eorum. Et quod nullum corpus vel cadaver a XII annis supra possit vel debeat portari aliquo jure vel modo nisi in bara vel cassa, et si contra fieret condemnentur heredes defuncti per Potestatem qualibet vice in libris XXV. Et si heredes non haberet condemnetur fideicommissarius eius. Et persona que cadaver portaret in libris X pro qualibet vice. Et cuilibet sit licitum accusare contra predicta omnia et singula facientes, et credatur ei cum juramento, et cum adtestatione unius testis qui sit bone fame: habeat accusator quartam partem condemnationis, et teneatur credentia. Et quod a preceptis condemnationibus et imbapnimentis, et gravaminibus que fient per Potestatem vel ejus judices non possit appellari, supplicari, vel querela moveri vel committi an sit recipienda vel non, nec de nullitate tractari, vel ad aliquem judicem recursus haberi. Et si predicta Potestas non servaret vel servari fa-

ceret sindicetur per majorem sindicum qualibet vice in libris C. Et de predictis omnibus et singulis debeat et teneatur singulo mense inquirere lucanum Regimen contra quescumque facientes contra cujuscumque conditionis fuerint non obstante aliquo capitulo Comunis vel populi generali vel speciali in contrarium facto. Et quilibet persona que decederet possit et debeat relinquere opere Ecclesie Sancte Marie ad Cursum usque in solidos V et ultra ad suam voluntatem.

Rubr. XII. *De non expendendo per aliquem foretanum VI miliariorum vel quasi, aliquod ad aliquod cadaver vel ad aliquod comparaticum.*

Nullus foretanus sex miliariorum vel quasi possit vel debeat aliquod expendere vel expendi facere ad aliquod cadaver in pane vel vino vel aliis vel pro aliquo comparatico. Et qui contra fecerit condemnetur qualibet vice in libris decem per lucanum Regimen, cuius pene medietas sit accusatoris exceptis expensis que fiant pro baptismate.

Rubr. XIII. *De eo quod in requisitione mulieris defuncti non possint interesse ultra sex homines.*

Item quod quotiescumque contigerit requiri de foro aliquam mulierem uxorem alicuius defuncti per consanguineos alicuius mulieris vel per aliquem alium vel aliam ut est usus; quod ad dictam talem mulierem requirendam non possint ire vel invitari ultra sex homines et sex mulieres cum quibus tantum redire possit talis uxor defuncti ad domum ad quam redire debeat cum aliis, et tunc sine vociferatione facienda per viam; et qui contra fecerit, vel invitaverit vel duxerit vel venerit, puniatur qualibet vice in libris XXV, cuius pene medietas sit accusatoris, et sic camere lucani Comunis sine aliqua licentia vel mandato seu apoditha solvere teneantur.

Rubr. XIV. *De eo quod in aliquo septesimo non possint interesse ultra duodecim homines.*

Item quod ad nullum septesimum quod fiat in civitate lucana burgis aut subburgis per aliquam personam defunctam possint invitari vel esse ultra XII homines, et ultra decem mulieres, et si contra fieret heredes defuncte persone pro cuius anima septesimum fieret condemnetur in libris XXV; liceat tantum consortibus defuncti quotcumque fuerint ultra dictum numerum ire ad dictum septesimum impune, cuius pene medietas sit accusatoris, et sic camere lucani Comunis dicte accusatori solvere teneantur et debeant absque aliqua licentia vel mandato seu apoditha.

XXXV.

1308. Rubrica LVI del libro III dello Statuto suddetto, concernente le donne di servizio. (Ibidem, Idem).

Rubr. LVI. *Qualiter nulla mulier que fuerit camareria possit per se stare nisi virum habeat vel habuerit; et de pena danda camarerie portanti bursam de seta et aliis.*

Item quod nulla mulier que fuisset servitialis vel pro servitiali steterit, possit per se stare nisi maritum habeat vel habuisset. Et quod nulla persona possit tali servitiali locare aliquam domum vel terrenum, vel alteri persone pro ea, vel in domo sua stare permittat. Et quicumque contra fecerit puniatur in quolibet suprascriptorum casuum in libris decem. Et nulla servitialis portet bursam de seta vel alia guarnimenta de auro vel argento aut seta, aut pannos inghironatos ante vel retro, vel pannos erpicantes vel pannos ultra valorem solidorum XL. pro quilibet canna panni, aut pianellas. Et contra faciens condemnetur qualibet vice per lucanum Potestatem in libris decem, quarum medietas sit accusatoris. Et si predicta guarnimenta vel aliquod predictorum portaverit, possint et possit si ipsum auferre per quemlibet volentem. Exceptis licitis concubinis dominorum suorum quibus serviunt in domo et sunt eorum camarerie. Et predicta que dicta sunt supra de dictis guarnimentis notificentur ter in anno per preconem publice per civitatem lucanam.

XXXVI.

1362, 22 gennaio. Frammento di statuto suntuario. (Archivio di Stato, Serie A, Armario 3, N.° 70).

.....dicta donna o femina la quale sopra sè le dicte cose vietate o alcuna di quelle tenesse o portasse, se excusasse o excusata fosse per vigore d'alcuno privileggio, o perchè si dicesse non subiecta alla jurisdictione del Comune di Lucha o per alcuno altro modo: salvo che in della dicta pena non s'intenda incorrere alcuna persona per accompagnare alcuna donna d'alcuno pisano o filiuola d'alcuno pisano. Salvo che se fusse maritata a altra persona che a pisano, o per compagnia tenere a alcuna delle predicte donne o figliuole di pisano, come dicto è. E per questo non s'intenda rilevata dalla pena che incorresse cotal

donna o femina che alcuna cosa portasse o tenesse contra la forma de' soprascritti capitoli, o alcuno di quelli. E la qual pena soprascritta si debbia pagare segondo lo modo e ordine dichiarati ne' soprascritti capitoli.

Rubr. XIV. *Di non portare vaio se non in certo modo.*

E che niuna donna o femina di qualunque condictione sia, possa sopra sè nella città di Lucha, borghi o sobborghi, contado, distrecto o forsa di quella, tenere o portare a una hora o a un tempo fodera di vaio o di niffi di vaio, se non una fodera di vaio o di niffi di vaio, tanto è questo per fodera di guarnacha o di cottardita o sotto a guarnacha o cottardita o a gonnella, e vaio o niffi di vaio per fodera di maniconi, e non in altra parte d'alcuno vestimento, nè sopra a alcuno vestimento per alcun modo; sotto pena di libre dieci di denari lucchesi di buona moneta per ciaschuna, e ciaschuna volta, e ciaschuno vestimento sopra lo quale o allo quale fusse vaio o niffi di vaio, contra la forma predicta: la qual pena si debbia pagare come dicto è per altri capitoli di sopra. E le predicte cose non si stendano alle donne e femine le quali non sono maritate e ite a marito, le quali per alcuno modo non possano tenere e portare vaio o niffi di vaio sotto alcun vestimento o a alcun vestimento per alcun modo; sotto la dicta pena, la qual si debbia pagare come dicto è di sopra. Salvo che le donne de' cavalieri e de' giudici possano portare e tenere, oltra quel che dicto è di sopra, vaio o niffi di vaio per fodera di mantello. E ciaschuna donna vedova ancora possa tenere e portare, sotto a guarnacha o cottardita, dossi di vaio per fodera. Armellino veramente niuna donna di qualunqua condictione o stato sia possa portare o tenere in dosso o a dosso o sopra sè in alcuno modo; sotto la dicta pena per ciaschuna che contra facesse e per ciaschuna volta e ciaschuna cosa alla quale fusse lo dicto armellino: la qual pena si debbia pagare come dicto è di sopra.

Rubr. XV. *Di non talliare o cucire panni o foderare, che siano contra la forma delli statuti.*

E nessun costore o costrice, o alcuna altra persona di qualunqua condictione sia, ardisca o presumma talliare, cucire o lavorare, o talliare o cucire o lavorare fare per sè o per altra persona in dela città di Lucha, borghi o sobborghi, contado, distrecto o forsa di quella, a alcuna persona alcuni panni o vestimenti di sopra vietati per la forma de' soprascritti capitoli, a pena di libre venticinque di denari lucchesi di buona moneta per ciaschuno capo di panno e per ciaschuno che contrafacesse e per ciaschuna volta. E in simile pena e in ciascun caso sia condannato ciascun pillicciaio o pillicciaia, lo quale o la quale inpillicciasse o inpillicciare facesse di vaio o di niffi di vaio alcun vestimento contra la dicta forma, o che vaio o niffi di vaio in alcun

modo sopra alcuno vestimento mettesse o cucisse o cucire facesse, o che armellino in alcun modo sopra o sotto alcun vestimento, o sotto o sopra alcuna altra cosa mettesse o cucisse, o mettere o cucire facesse.

Rubr. XVI. *Delli anelli conceduti di portare.*

E che neuna donna o femina di qualunqua condictione sia, ardisca o presumma portare o tenere in deto o deti oltra du'anelli, in alcuno de' quali non sia o esser possa diamante; sotto pena di libre dieci di denari luchesi di buona moneta per ciaschuna volta e ciaschuno anello che fusse oltra lo dicto numero e contra la dicta forma. Veramente sia licito in dell' uno de' dicti du' anelli portare o tenere una perla tanto.

Rubr. XVII. *Delle cose vietate portare alle femine dizoneste.*

E che neuna femina di mala condictione, o vero di mala fama, o di dizonesta vita, e neuna cameriera o servente o trichola o pizichaiuola possa o ardisca portare o tenere a dosso o vero in capo, in alcun modo o per alcun modo, alcuno mantello di donna o d'homo o di fanciullo, o da donna o da homo o da fanciullo, o vero a uzo di donna o d'homo o di fanciullo facto. E non possa o ardischa alcuna de le predicte portare o tenere oro o ariento o perla o cristallo o ambra o corallo o alcuna gemma o pietra pretiosa, o alcun drappo di seta, o alcuna cosa in della quale o sopra la quale sia oro o ariento o perla o ambra o cristallo o corallo o seta o gemma o pietra pretiosa o vaio o niffi di vaio o armellino, per alcuno modo, o pianelle o calse contigiate o solate, o scarpe stampate o intalliate, o andare in puntali di calse senza scarpa; sotto pena di libre dieci di denari luchesi di buona moneta per ciascuna che contrafacesse e ciaschuna volta e per ciaschuna cosa nella quale contrafacesse. E quelle cose che dicte sono di sopra in questo capitolo, s' intendano ancora in coloro che sono o seranno amiche, cioè amasie o concubine altrui. E che la femina sia di mala condictione, fama, o vero di dizonesta vita, o amica o concubina, per fama publica si possa provare, e vasti la prova che si facesse di fama publica. Salvo che alle predicte, e a ciaschuna di quelle, sia licito senza pena portare e tenere seta a profilo di panni e a ochielli, e una borsa di seta nella quale non sia oro o ariento o alcuna cosa delle soprascritte vietate. E anco possano e a loro sia licito di portare un mantello da homo fuori della città di Lucha, borghi e sobborghi, e non altroe senza pena.

Rubr. XVIII. *Che non si possano dar capezzate a alcuno anellamento.*

E che neuna persona di qualunqua condictione sia nella città di Lucha borghi o sobborghi, contado, distretto o forsa di quella, al tempo che la sposa s' anella, o che la gente è raunata per lo dicto

o al dicto anellamento, possa dare pugni o capessate una o più, o con altra cosa percuotere, o altra cosa sconcia fare allo spozo che 'l dicto anellamento facesse, o alcuna altra persona che alcuno anellamento facesse, o fusse quine raunata o adunata per la dicta cagione; sotto pena di libre dieci di denari luchesi di buona moneta per ciaschuno che contrafacesse e per ciaschuna volta.

Rubr. XIX. *Del nomero delle persone che possono essere al desnare e alla cena lo dì delle nozze, e del modo e ordine delle viande, e d'altre cose.*

E che neuno spozo lo quale menerà mollie, possa avere o tenere al desnare, lo dì che menerà la spoza, oltra che quaranta tra homini e donne: tra quali non siano o esser possano, da parte della spoza, oltra che quactro tra homini e donne, oltra quelli della famillia dello spozo, e oltra li servidori li quali possano essere al dicto desnare, oltra li fanti o foretani diputati al servigio delle nozze, e oltra cuochi e guattali; fine in nomero di quatordici, di età da anni quattordici in su e non oltra della dicta età. E in cotal desnere non si diano nè possano dare più di du' maniere di vivande cotte, cioè carni e pesci. Sì veramente che per vivanda non si pogna oltra una maniera di carne, ponendo pure una pessa per tallieri tra du' persone. E se in luogo di carne si desseno polli, similemente si possa ponere uno pollo per ciaschuno tallieri tra du' persone. E possasi dare arrosto, cioè per tallieri tra du' persone, per la seconda vianda una pessa di carne, o vero uno pollo grosso, o vero du' pollastri, o du' pipioni, o un pipione e un pollastro, o du' starne, o una starna e un pipione, o una starna e un pollastro, e du' tortore e un pollastro, o du' tortore e un pipione, o du' tortore e una quallia, o du' quallie e una tortora, o un quarto di cavretto, o un mezo paparo; e nullo altro arrosto possa dare, excepto tordi, de' quali possa dare du' tanto per tallieri, oltra le soprascritte cose per la dicta seconda vianda. E in delle dicte du' viande non si conti ravinoli, tordelletti, torte, nè altro mangiare di pasta, nè di lacte, nè di cacio, nè salsiccie, nè carne salata, nè lingue investite, nè inductali; le quali cose uzare e dare si possano a volontade del dicto spozo. E se si dessero diversi pesci cotti, a un modo si sintendi pure una vianda. Veramente a servidori si possa dare fine nella metà delle soprascritte viande di carne, di polli e d'ugelli, et non oltra, per tallieri tra du' servidori. E che neuno spozo alla cena lo dì delle dicte nozze possa tenere oltra che venti tra homini e donne, tra quali siano et essere possano da parte della spoza in fine in quactro tra homini e donne, et non più, oltra li servidori e la famillia dello spozo: li quali servidori possano essere in fine in otto e non più, del modo ed età che dicto è di sopra, al desnare, oltra li fanti e foretani diputati, come di sopra è dicto, e chuochi e guattali. In della qual cena non si possa dare se non du' maniere di

viande, in delle quali non s'intenda erbe o formaggio o giuncata o ricotto o salsiccie o carne salata o lingue vestite o inductali, le quali cose dare e uzare si possano a volontà dello spozo: alli quali servidori non si possa dare oltra, per vianda, che la metà di quel che conceduto è di mettere per tallieri tra du' homini. E che ne' predicti desnare e cena, o in alcuno di quelli, non si possa dare alcuna maniera di confecti in alcun modo innanzi lo dicto desnare o poi, o innanzi la cena o poi, nè in quel dì chella spoza si menerà. Salvo che si possa dare e porgere trazea una volta tanto al desnare, e una volta tanto alla cena. E possasi dare trazea sulle pera cotte, e sucharo in sulle mandole. E qualunqua persona facesse contra le cose in questo capitolo comprese, o alcuna di quelle, sia condampnato in libre cinque di denari luchesi di buona moneta per ciaschuno homo o donna, e e per ciaschuno servidore che contra la dicta forma avesse o tenesse al predicto desnare o alla predicta cena. E in libre dieci de la dicta moneta per ciaschuna vianda e ciaschuna maniera di confecto e ciaschuna altra cosa la quale al predicto desnare o alla predicta cena desse o dare facesse contra la soprascritta forma. E intendasi, in quanto alle predicte cose, esser donna ciaschuna femina da anni dieci in su.

Rubr. XX. *Del modo e ordine che si de' observare in del desnare e in della cena che si facesse lo segondo die delle nozze.*

E che al desnare del segondo die de le nozze neuno spozo possa tenere oltra che in fine in dodici tra homini e donne, intendendosi donne, come dicto è di sopra; e oltra la sua famillia e servidori e fanti o foretani, come dicto è di sopra, diputati e chuochi e guattoli, li quali servidori possano essere in fine in quattro e non più, della maniera di sopra nell' altro capitolo dichiarata. E in della cena del dicto die neuno spozo possa tenere alla dicta cena oltra quelli della sua famillia e oltra du' servidori della maniera predicta e fanti e cuochi predicti, se non fine in otto tra homini e donne, intendendosi donne come dicto è di sopra nell' altro capitolo. In del quale desnare o in della qual cena non possa dare o far dare per vianda o per viande se non quelle cose che dichiarate sono nel capitolo proximo di sopra, o in altro modo che quine sia dichiarato deversi dare o deversi esservare al desnare e alla cena del dicto primo die. E neuno confecto si possa dare o porgere se non trazea o zucharo, nel modo e ordine dichiarato di sopra nel capitolo proximo, sotto le pene dichiarate nel dicto proximo capitolo di sopra, in ciascun cazo in del quale contra facesse e ciaschuna volta. Intendimento è in questo capitolo, e in dell'altro sopra proximo in quelle parti che fa mentione de' servidori, che non s' intenda del nomero de' dicti servidori alcuno lo qual fusse menato o andasse a servire alcuno homo o donna, o alcuna altra persona invitata alli predicti desnari o alle predicte cene, o vero a alcuno

de' predicti desnari o a alcuna delle predicte cene. Sì veramente che neuno di quelli possa stare o rimanere a mangiare a alcuno de' predicti desnari o a alcuna delle predicte cene; sotto pena di libre cinque di denari luchesi di buona moneta per ciaschuno de' predicti che quine stesse o rimanesse a desnare o a cena: la qual pena sia tenuto di pagare quella persona che cotal servidore menasse, o quella persona cui cotal servidore andasse a servire.

Rubr. XXI. *Che neuno spozo possa fare convito o tenere a mangiare alcuno dipo' li soprascritti due die.*

E che neuno spozo possa, oltra la sua famillia, tenere a desnare o a cena alcuna persona, dalli soprascritti primo e secondo die delle nozze, infine che la dicta spoza non serà ricorteata: sotto pena di libre cinque della soprascritta moneta per ciaschuna persona che così tenesse e per ciaschuna volta.

Rubr. XXII. *Di non fare convito per alcuno anellamento.*

E che neuna persona possa nella città di Lucha, borghi, o sobborghi, contado, distrecto o forsa di quella, lo dì dell' anellamento d' alcuna femina, o da quel die a un mese, avere o tenere a desnare o a cena, per cagione del dicto anellamento, oltra che fine in quactro tra homini e donne da parte della spoza, oltra la famillia della casa e oltra lo spozo con du' compagni, o in fine in du' compagni: in del quale desnare o in della qual cena fosservi in delle viande e altre cose, come dicto e dichiarato è di sopra ne' capitoli de' desnari e delle cene per le nozze, sotto la pena dichiarata ne' dicti capitoli in ciascun cazo.

Rubr. XXIII. *De' gioculari, buffoni e sonatori.*

E che neuna persona, di qualunqua condictione sia, possa nella città di Lucha, borghi o sobborghi, contado, distrecto o forsa di quella, avere a alcuna festa la qual facesse o far facesse per alcuno anellamento d' alcuna donna o femina, o a alcuna festa la quale facesse o fare facesse per mandare a marito alcuna donna o femina, o per quella menare, o a alcuna altra festa u' donne fosseno raunate, alcuno buffone o giucularo o alcuno sonatore d' alcuno stormento, o a quelle feste o alcuna di quelle far sonare alcuno stormento, o alcuna buffonia o giocularia far fare per alcuno gioculare o buffone; salvo che lo dì della festa che facesse o facesse fare per alcuno anellamento d' alcuna donna o femina, o per mandare a marito alcuna donna o femina, o per menare donna o femina a marito, possa avere sonatori di stormenti uno o più, e quelli far sonare fine che la donna o femina sarà anellata, o fine che la donna o femina ne sarà ita o menata a casa del marito, e non altramente, o in altro tempo. Lo qual sonare si possa fare nella via, tanto a casa della spoza, o u' la spoza s' anellerà, e dello spozo, quando la menerà.

e non in altro luogo. E anco possa lo primo dì delle nozze tanto avere e tenere un sonatore di stormento in casa o fuori di casa, e quello far sonare come allui piacerà; lo quale stormento non sia o esser possa tromba o trombetta o nacharo o cornamuza. E qualunqua persona nelle predicte cose o alcuna di quelle contrafacesse, o contra fare facesse, sia, possa e debbia esser condemnata in libre cinque di buona moneta soprascritta per ciaschuno sonatore e per ciascuno giucularo e per ciaschuno buffone, che tenesse o sonare facesse e per ciascuna volta. E che se alcuno de' predicti sonatori, giuculari o buffoni a alcuna delle soprascritte feste anderà, o sonerà, o alcuna cosa farà contra la forma soprascritta, sia, possa e debba esser condannato in libre dieci della dicta moneta per ciaschuna volta, in ciascun cazo.

Rubr. XXIV. *Del nomero delle persone che possono essere al desnare lo dì del ricorteo d' alcuna donna o femina, e del modo che si de' observare in quello.*

Che neuna persona, di qualunqua condictione, possa nella città di Lucha, borghi o sobborghi, contado, distrecto o forsa di quella, lo dì chella spoza ricorteierà, avere o tenere a desnare oltra la famillia della casa u' ricorteierà, et oltra quatro servidori, della maniera dichiarata di sopra nelli altri capitoli, u' si fa menzione de' servidori, e oltra fanti o foretani deputati al servigio del dicto desnare, e oltra cuochi e guattali, se non fine in nomero di dodici tra donne e homini, intendendo donne in questa parte come di sopra è dichiarato nelli altri capitoli de' conviti per le nozze. E nel qual desnare, in del modo e ordine delle viande e di dar quelle a homini e donne e servidori, e in ciaschuna altra cosa, s'osservi e observare debbia lo modo e l' ordine dicto, e dichiarato in de' capitoli de' desnari per le nozze. E dal desnare in anti, fine che la dicta spoza si' ritornata a casa del marito, non possa avere o tenere a cena o a desnare oltra la famillia predicta se non lo marito o spozo tanto; sotto la pena che nelli capitoli soprascritti de' desnari e cene si fa mentione, e in ciaschuno cazo e per ciaschuna volta. Al desnare del quale ricorteio, o lo dì del dicto ricorteio, non possa avere o tenere o far sonare alcuno stormento, o avere o tenere alcuno giocularo o buffone; sotto la pena che nel capitolo proximo di sopra si contiene, in ciascun cazo.

Rubr. XXV. *Di non mandare alcuno presente d' alcuno convito per nozze, ricorteio o anellamento, fuor di casa.*

E che niuna persona la qual merrà mollie, o la quale farà anellare alcuna donna o femina, o farà ricorteiare alcuna donna o femina in della città di Lucha, borghi o sobborghi, o altra persona la quale serà in della casa in della quale si farà alcuno convito, o la cucina per alcuno convito, lo qual si facesse per alcuna delle

soprascritte cagioni, o u' la spoza si menerà o ricorteierà o s' anellerà lo dì che la dicta spoza si menerà o s' anellerà o ricorteierà; ne lo dì sequente possa o debbia mandare alcun presente fuori de la dicta casa o cucina, sotto pena di soldi cento di denari luchesi di buona moneta per ciaschuno presente e per ciaschuna volta. Salvo che possa senza pena dare a' poveri bisognosi caritativamente quel che rimane dipo 'l desnare o di po' la cena facta, veramente che sia rotto e talliato in più pessi senza fraude.

Rubr. XXVI. *Di non porgere alcuno denaio o alcuna messa di coniunto, fuori che alla spoza.*

E che ad alcuna messa di coniunto per alcun modo o ingegno, directe o per obliquo, non si possa porgere o far porgere per parte dello spozo alcun denaio a alcuna persona, che sarà a la dicta messa, se non alla spoza tanto, fine in un grosso o in fine in soldi sei; sotto pena di soldi cento della soprascritta moneta per ciascuna volta al dicto spozo.

Rubr. XXVII. *Del modo di portare li donamenti delle spoze, e altre cose intorno a quelli.*

E che li donamenti che si mandano da parte della moglie a casa del marito quando la moglie si mena, si portino in coffori o in capse, sì che non si possano vedere per via; sotto pena di libre dieci della soprascritta moneta a chi contra facesse, o contra lo dicto modo mandasse. E non si possano dare se non du' coffori e uno cofforetto di stima o valuta, tra li dicti du' coffori e cofforetto, in fine in fiorini septe d' oro al più. E li quali coffori o cofforetto non siano d' alcuno lavoro rilevato o intalliato, nè sia in quelli o in alcuno di quelli oro o ariento o stagno dorato, o altra cosa che dorata paia; sotto la pena di libre venticinque della soprascritta moneta. E da poi che la spoza ne sarà ita a casa del marito, lo dicto donamento non si possa mostrare palezemente. E la dicta spoza, o altra persona per le', non possa donare alcuna cosa al socero suo o alla socera sua, o alli fratelli o sorochie del marito, o ad alcuna altra persona della casa o della famillia del marito; sotto pena di libre dieci de la dicta moneta e di perdere le dicte cose. E niuna spoza, in o per suoi corredi o donamenti, possa avere o portare alcuna robba o cottardita d'alcuna maniera di seta, o gonnella d' alcuna maniera di seta, o sopra la quale sia oro o ariento o raccamatura o vaio, o niffi di vaio, o vaio o niffi di vaio sotto quelle o alcuna di quelle, o alcuna robba la quale non fusse facta et compiuta, o alcun vaio o niffo di vaio per sè o alcun drappo di seta in pessa, o di lana o di sargia o d' altra cosa, o alcuna altra cosa la quale sia vietata a donna o a femina di portare, segondo la forma de' soprascritti capitoli o d'alcuno di quelli; sotto pena di libre dieci della soprascritta

moneta, per ciascuna cosa che contrafacesse e in ciascun cazo, e ciascuna volta. Salvo che possano avere e portare ne' dicti corredi o donamenti du'guanciali di drappo di seta, di qualunqua condictione vorrà.

Rubr. XXVIII. *Che niuno spozo o marito possa mandare alcuna cosa a casa della spoza in del ricorteio.*

E che niuno spozo o marito d'alcuna donna o femina possa o debbia mandare alcuna cosa da mangiare, cruda o cotta, a casa o alla famillia della spoza, o u' la spoza ricorteierà, al tempo che de' ricorteare o vero inansi che ricortei; sotto pena di libre dieci di buona moneta.

Rubr. XXVIIII. *Di non fare alcun dono alla spoza al tempo che ne va a marito.*

E che neuna persona della città di Lucha, borghi o sobborghi, possa o debbia alcun presente o dono dare o dare fare ad alcuna spoza al tempo che ne va a marito o inanti che ricortei, per cagione di sua spozallia; sotto pena di libre dieci della dicta moneta per ciaschuna persona e per ciaschun presente o dono.

Rubr. XXX. *Di non fare alcun presente allo spozo al tempo che mena la spoza.*

E che nessuna persona della città di Lucha, borghi o sobborghi, possa o debbia presentare o far presentare lo spozo o altra persona per lui, o alla sua casa propria o conducta, al tempo che mena la moglie, overo inanti o poi, per otto die; a pena di libre dieci della dicta moneta per ciascuno e ciascuna volta.

Rubr. XXXI. *Delle donne che possano andare a casa dello spozo, quando è menata la spoza.*

E che 'l die che la spoza ne sarà andata a marito, o poi in fine ch'ella sarà ricorteata, non possano andare a casa del marito da parte della spoza se non in fine in dodici donne lo die che n'anderae a marito, e 'l segondo die in fine in sei donne e non più, nè altro die; sotto pena di libre dieci della dicta moneta per ciascuna donna che contrafacesse in ciascuno de' dicti cazi: la qual pena si debbia imponere per lo nomero di quelle donne che fusseno oltra lo dicto nomero. E 'l paghisi la dicta pena per quella persona da cui parte o richiesta le donne predicte andasseno o invitate fusseno. E di questo si stia al giuramento delle dicte donne. Altramente le dicte donne siano tenute di pagare la condampnagione e pena di loro proprio. El dicto juramento si debbia pilliare per l'officiale a casa delle dicte donne, se giurare vorranno. E quando si va a vedere alcuna spoza non menata, non possano essere se non in fine in sei donne; sotto la dicta pena e modo e ordine.

Rubr. XXXII. *Che calzorari o calzaiuoli non calsino le donne o giovane.*

E che neuna donna overo giovana da sette anni in suso ardisca o presuma farsi calsare ad alcuno calzoraio o calzaiuolo o fante d'alcuno di loro; sotto pena di soldi cento della soprascritta moneta, la quale si debbia pagare al soprascritto modo e per ciaschuna femina e ciaschuna volta. E che neuno calzoraio o calzaiuolo o loro fante ardisca o presuma calsare alcune donne o giovane contro la dicta forma; sotto pena di soldi cento della soprascritta moneta, per ciaschuno e ciascuna volta. E che neuna donna o giovana da sette anni in suso ardisca o presuma portare scarpe stampate, o calse solate o contigiate, o andare in puntali di calse; sotto la ditta pena, la qual pena si debbia pagare al soprascritto modo in ciascun caso e ciascuna volta.

Rubr. XXXIII. *Che le donne o giovane non vadano a cavallo.*

E che neuna donna o femina, pulcella o maritata, di qualunque parte sia di Lucha o d'altronde, la quale dimori a Lucha, possa o debbia andare a cavallo per la città di Lucha, borghi o sobborghi, se non lo dì che andasse la prima volta a marito, e quando ricorteasse, o quando andasse in villa o altro luogo fuori della città per dimorare, e quando tornasse de'dicti luoghi; a pena di libre dieci della dicta moneta a ciaschuna che contrafacesse, per ciascuna volta; e simile pena sostegna colui che la acompagnasse. E sia tenuto lo marito per la mollie, lo padre per lo filliuolo o filliuola, lo tutore per lo pupillo e pupilla, et li fratelli per le soro.

Rubr. XXXIIII. *Di non fare alcun romore al tempo de le nozze.*

E che neuna persona, di qualunqua conditione sia, e di qualunqua etade, in della cittade di Lucha, borghi o sobborghi, possa o debbia, quando si mena alcuna donna o femina a marito, pulcella o vedova, o in nanti o poi per tre die, fare alcun romore, o sonare bacini o campanelle o taule o alcuna maniera di metallo, o corna sonare, o gittare pietre all'uscio o vero alla habitagione del marito che menerà mollie, o vero altra cosa gittare o ponere alla casa u vero alla habitagione del marito. E neuna altra cosa in fraude delle predicte cose fare possa, nè guastare o occupare lo lecto dello spozo, o vero pilliare lo spozo o la spoza contra loro volontade; sotto pena di libre dieci della dicta moneta per ciaschuno che contrafacesse e per ciascuna volta. E lo padre sia tenuto per lo filliuolo, e lo tutore per lo pupillo, e lo marito per la mollie della dote della mollie.

Rubr. XXXV. *Di far giurare l'osservantia di questi capitoli al tempo che si conta lo matrimonio, o juramento di matrimonio.*

E che ciascuno notaio o altra persona lo quale o la quale conterà alcuno matrimonio o vero giuramento di matrimonio, in alcuna ecclesia o vero altroe, sia tenuto e debbia far giurare la observantia delle predicte cose; sotto pena di soldi cento de la dicta

moneta a ciascuno notaio o altra persona che cessasse di farlo. E le parti siano tenute di così giurare d' observare sotto la dicta pena. E lo dicto notaio sia tenuto di rogare e far carta delle predicte cose, e quella infra tre dì proximi poi che rogata sarae, scrivere, stendere e pubblicare con effecto in del suo libro e acti de suoi rogiti, sotto la dicta pena. E in quanto le dicte parti o vero alcuna di quelle non volesseno o vero cessasseno di fare lo dicto giuramento; lo dicto notaio, o vero alcuno altro, non possa o debbia rogare o contare lo dicto matrimonio o giuramento di matrimonio; sotto la dicta pena.

Rubr. XXXVI. *Di non fare alcun dono a compare o a commare, e del modo che si de' tenere ne' bactismi e rivestimenti e in de' parti de le donne.*

E che neuna persona ardischa o presumma, per se o per altra persona, donare dare o presentare alcuna cosa ad alcuno compare, commare, per alcuno fillioccio o fillioccia per alcun modo o ingegno in parto o fuori di parto, o vero a quel fillioccio o fillioccia o ad alcuna persona per lui o per lei, sotto pena di libre venticinque della soprascritta moneta, per ciascuna persona che contra facesse e per ciascuna volta. E questo non si intenda di quel che si desse a baila, o femina la quale porterà fanciullo o fanciulla a battezare, alla quale sia licito di dare o dar fare in fine in soldi venti di piccioli, o altra cosa in tanta valuta e non più; sotto pena di libre dieci della dicta moneta per ciaschuna persona che contra facesse, et per ciaschuna volta. E salvo che al dicto fanciullo o fanciulla al tempo del rivestimento si possa dare o mandare uno battimale di panno lino, sopra lo quale non sia oro o ariento o perla o gemma o pietra pretiosa, e un cero di peso in fine in libre due di cera, e una cordelletta di seta e non altro; sotto la dicta pena di libre venticinque. E che a compagnia d' alcuno fanciullo o fanciulla, quando si porterà a battezare o recassesi da battezare, non possano essere oltra donne quattro, excepto quelle che devesseno essere commari e fusseno facte commari a quel battezare; sotto pena di soldi cento della dicta moneta per ciaschuna donna la quale contrafacesse; la qual pena si debbia pagare come per altri capitoli di sopra è dichiarato. E che in casa della habitagione d' alcuna donna, quando sarà in parto, non si possa dare o porgere, o dare o porgere fare alcuna maniera di confecti a alcuna donna o femina la quale venisse a visitare quella donna nel dicto parto; sotto pena di soldi cento della dicta moneta, per ciaschuna volta a chiunque contrafacesse.

Rubr. XXXVII. *Delle speze de' bactismi del contado, forsa e distrecto.*

E che neuno foretano o foretana delle sei millia contado, distrecto o forsa di Lucha, possa o debbia spendere in bactismo e dona-

mento della commare, e in del vestimento e candello del fanciullo o fanciulla, et in tutte altre spese che sono uzate di fare per la dicta cagione, oltra fiorino uno d'oro; sotto pena di soldi cento per ciaschuno e per ciaschuna volta.

Rubr. XXXVIII. *Di non dar mangiare a compare o a commare.*

E che neuno foretano o foretana delle sei millia contado, distrecto o forsa di Lucha, lo quale o la quale farà bactezare alcuno fanciullo o fanciulla, o vero altra persona per lui o per lei, quel dì o vero lo dì che che 'l compare o la commare va a visitare la commare nel parto, possa o vero debbia dare mangiare al compare o alla commare, o ad altra persona o etiamdio li altri dì per la dicta cagione; sotto pena di soldi cento per ciaschuno e ciaschuna volta. Salvo che sia licito di dare loro bere e fructi. E quel che dicto è di sopra non abbia luogo in quelli compari o commari che andasseno da uno Comune a uno altro, che fusse di lungi millia due o più.

Rubr. XXXVIIII. *Che quelli del contado, distrecto e forsa di Lucha non possano far conviti al tempo delle feste delle loro ecclesie.*

E che neuna persona delle sei millia contado, distretto o forsa di Lucca, al tempo delle feste delle loro ecclesie, ardisca o presumma fare o dare alcuno desnare o cena o altro mangiare ad alcuna persona la quale non sia di sua famillia. Excepto che alli suoi filliuoli e filliuole, sorori e fratelli e primi cuzini, e altre persone a lui coniunte in fine in quarto grado, segondo lo computo delli Decreti (1). E 'l consolo di quel Comune, o altro officiale di quel Comune là u' si facesse contra lo predicte cose, sia tenuto di dinontiare chi contrafacesse, intra otto die, lo nome e lo sopranome e la contrada di quelli che contrafacesse, all' officiale a ciò deputato. E se così non farà, sia condannato ciaschuno consolo o altro officiale, ciaschuna volta e per ciaschuno che contra facesse, in soldi cento della soprascritta moneta. E non dimeno, quelli che contrafacesse sia condannato in soldi cento della dicta moneta. E le predicte cose non s' intendino alli patroni o a quelle persone che, per ragione di patronato o per altra sua ragione, devesseno essere ad alcuno desnare o cena o mangiare, le quali persone si possano invitare e dare loro desnare e cena e mangiare senza pena.

Rubr. XL. *Di non andare gridando a fregi vechi, nè a ferro vechio a vendere.*

E che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca o presumma andare gridando a fregi vechi, ariento, oro, perle nè pietre overo gemme o ferro vechio a vendere per la città di Lucha,

(1) Cioè del Gius delle Decretali, o diritto Canonico.

borghi o sobborghi o per le sei millia, o comperare da alcuna donna o femina, se non in bottega del compratore, alcuni fregi, o ariento o oro o gemme o pietre o perle o ferro vechio, o altre cose; sotto pena di libre venticinque della dicta moneta, per ciaschuno che contrafacesse e per ciaschuna volta. E sia licito a ciaschuno che trovasse alcuno contrafaccente in sua casa propria o conducta prenderlo e menarlo in forsa di messer lo Podestà e del Giudice del Malificio. E in quanto non pagasse la dicta pena infra lo terzo die, sia frustato per la città di Lucha cotal che contrafacesse.

Rubr. XLI. *Che neuna femina possa giocare ad alcuno giuoco vietato; e delle persone vietate giocare con loro.*

E che neuna donna o femina possa o debbia giocare ad alcuno giuoco nel quale denari si vincano o perdano, excepto che a righinetta, mutando punto innanzi, o a palla o a macchatelle o alla brilla; sotto pena di soldi quaranta della dicta moneta, per ciaschuna e per ciaschuna volta che contrafacesse. E che neuno maschio, lo quale sia da anni dodici in su, possa o debbia giocare con alcuna donna o femina a alcano gioco, o stare a vedere giocare alcuna donna o giovana che giocasse a righinetta o a macchatelle presso a tre braccia allo luogo u' le donne o giovane giocasseno ad alcuno de' predicti du' giochi di sopra proximamente dicti; sotto pena di soldi quaranta della dicta moneta, per ciaschuno e per ciaschuna volta che contrafacesse. Le quali pene si debbiano pagare per lo modo e ordine dichiarati nelli altri capitoli posti di sopra.

Rubr. XLII. *Quanti homini possano essere ad accompagnare la spoza al tempo che ricorteia, e quando ritorna a casa del marito.*

E che a compagnia d' alcuna donna o femina, quando ricorteierà, non possano essere oltra che homini sei, e che a compagnia d' alcuna donna o femina, quando ricorteiata ritornerà a casa del marito, non possano essere oltra che homini sei a piede; sotto pena di soldi quaranta della dicta moneta, per ciaschuno e ciaschuna volta e in ciaschun cazo. La qual pena si debbia pagare per colui lo quale alcuno, contra la predicta forma o oltra lo predicto numero, invitasse o facesse invitare alle predicte cose o alcuna di quelle; del quale invitamento si stia al giuramento di colui alla cui casa la dicta donna o femina ricorteasse o ritornasse ricorteata: altramente la dicta pena sia tenuto di pagare colui che non invitato acompagnasse o a compagnia fosse d' alcuna donna o femina, contra la predicta forma.

Rubr. XLIII. *Delle exequie de' defuncti.*

E che ciaschuno corpo di qualunqua persona morto, lo quale abbia da tre anni in su, quando sarà lavato e acconcio come si conviene, incontenente si debbi richiudere in una cassa, si che ve-

dere non si possa. E per quel corpo non si possa fare alcuno lecto in casa sua, nè fuore in alcuna parte. E per letto non s' intendano stoie poste o messe in forma di letto, con celone o tappeto sopra quelle o senza. E se cotal corpo fusse vestito d' alcuna veste d'alcuno ordine o religione, simile mente si debba richiudere in cassa, come dicto è. Ma sia licito alli suoi parenti ponere o far ponere la veste al segno di quello ordine o vero di religione sopra la dicta cassa: e ciò non s' intenda alle exequie delli cavalieri, giudici, e medici fizici; sotto pena di libre venticinque de la dicta moneta, per ciaschuno e per ciaschuna volta che contra lo predicto modo e ordine si facesse; la qual pena si debbia pagare per li eredi del defunto.

Rubr. XLIIII. *Di non uscire fuori di casa quando lo corpo si porta.*

E che neuna donna o femina, di qualunqua condictione, sia ardisca o presumma, nella città di Lucha o borghi di quella, quando lo corpo d' alcuna persona difunta si cava fuori d' alcuna casa, corte o ecclesia dela città di Lucha o borghi, per portarlo a seppellire, iscire fuore di quella casa, corte o vero ecclesia, in via publica, con pianto alto; sotto pena di libre dieci della dicta moneta, per ciaschuna e per ciaschuna volta.

Rubr. XLV. *Che neuna donna o femina si scapigli, contra la infrascripta forma.*

E che neuna donna o femina, di qualunqua condictione sia, nella città di Lucha, borghi, o sobborghi, contado, distrecto o forsa di quella, ardisca o presumma scapilliarsi al pianto d'alcuna persona defuncta, se non la madre, la mollie, la nora, la fillinola, la sor carnale e la cugnata, cioè la mollie del fratel carnale della persona defuncta; sotto pena di libre dieci della dicta moneta, per ciaschuna e ciaschuna volta.

Rubr. XLVI. *Di non piangere alto in via publica alcuno corpo morto.*

E che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca e presumma in ne la città di Lucha, borghi o sobborghi, contado, distrecto, o forsa di quella, piangere u' sia alcuno corpo morto in via publica ad alta voce, o gittarsi sopra quel corpo in via publica e sopra la cassa in che fusse quel corpo in via publica. E che neuno raunamento d' alcune persone fare si possa, per pianto fare d'alcuna persona defuncta, nè per quella farsi alcun pianto oltra, nè per altra persona che per la famillia del defunto, se non lo dì dela sepoltura di cotal defunta persona, una volta tanto; sotto pena di libre dieci, per ciaschuna persona che contra facesse e per ciaschuna volta e per ciaschuno de' soprascritti cazi.

Rubr. XLVII. *Del nomero de' chierici chessi possono avere a' corpi e commemorationi di defuncti.*

E che a neuna exequia d'alcuna persona defuncta, o commemoratione d'alcuna persona defuncta, o al corpo d'alcuna persona defuncta, si possa nella città di Lucha, borghi o sobborghi, contado, distrecto o forsa di quella, avere o tenere oltra li preti e chierici di quella ecclesia, in della quale o in del cui cimiterio si devesse sepellire cotal persona defuncta, o commemoratione o exequia fare d'alcuna persona defuncta, se non in fine in dodici preti. Salvo che se alcuna persona defuncta si sepelisse ad alcuna delle infrascripte ecclesie o religioni o vero ordini, o quine si facesse commemoratione d'alcuna persona defuncta, non si possa avere o tenere alcuno altro prete o chierichi, oltra li preti e chierici di cui parrochia fusse cotal persona defuncta, che quine si sepellisse o di cui exequia o commemoratione si facesse; li quali ordini, ecclesie e religioni, s'intendino li infrascripti e infrascripte, cioè: la maggiore chieza della città di Lucha, cioè, San Martino, la chieza di San Fridiano di Lucha, l'ordine e la chieza de' frati Minori, l'ordine e la chieza de' frati Predicatori, l'ordine e la chieza de' frati Eremitani di Sancto Agustino, l'ordine e la chieza de' frati del Carmino, l'ordine e la chieza de' frati di Sancta Maria de' Servi. E per lo nomero di dodici preti s'intenda potersi avere e tenere lo capitolo che si dice di Sancto Martino, non obstante che in quel capitolo fusse maggior numero di canonici o di preti. E che a ciaschuno prelato lo qual fusse invitato al corpo d'alcuna persona defuncta o commemoratione d'alcuna persona defuncta, si possa dare fine in soldi dodici di piccioli, o libra una di cera in luogo de' dicti soldi dodici, e non oltra; e a ciaschuno altro prete invitato alle predicte cose o alcuna di quelle, fine in soldi sei dela dicta moneta o unce sei di cera, in luogo de' dicti soldi sei, e non oltra. E al capitolo di Sancto Martino, se fusse invitato ad alcuna delle predicte cose o ad alcuna di quelle, fine in fiorini uno d'oro e non oltra, nè altra cosa; sotto pena di soldi cento di buona moneta soprascritta, per ciaschun prete o religioso che contra la predicta forma alle predicte cose o ad alcuna di quelle s'avesse o tenesse o fusse contra la predicta forma e nomero, e per ciaschuna cosa, nella quale contra le predicte cose o alcuna di quelle si facesse, e per ciaschuna volta e in ciaschun cazo de' soprascritti in del capitolo presente compresi e dichiarati. La qual pena si debbia pagare per li heredi di cotal persona defuncta, o di cui commemoratione si facesse, o per quella persona che cotal commemoratione facesse fare.

Rubr. XLVIII. *Del modo e ordine della cera che si de' portare e tener a' corpi.*

E che nel portare d'alcuna persona defuncta alla chieza o sepoltura, non si possano avere o portare oltra che fine in quattro dop-

pioni di peso fine in libre sei di cera per ciaschuno, e in fine in otto candeli di peso in fine in uncie sei per ciaschuno, dinansi alla crece; che solliono rimanere nella ecclesia in della quale lo corpo si sepellisce: sotto pena di soldi cento per ciaschuno doppione, e di soldi dieci per ciascuno candelo, che contro la dicta forma o modo s'avesse o tenèsse. E per prestatura di cotali doppioni non si possano dimandare, o pilliare, oltra che denari due di piccioli per libra de' dicti doppioni, oltra lo menimo della cera: sotto la dicta pena di soldi cento. Salvo che alle exequie delli Antiani o di officiali forestieri del Comune di Lucha, e salvo che alle exequie de' cavalieri, giudici e medici fizici; alle quali persone si possano portare e tenere doppioni, come e quanto piacerà alli heredi o amici di cotal Antiano, o di officiale forestieri, o di cavalieri, o di iudice, o di medico fizico defuncto. E alcuno de' dicti doppioni non sia o esser possa oltra lo peso soprascritto di libre sei per ciascuno, sotto la dicta pena. E simile pena in ciascuno de' soprascritti cazi sia tenuto di pagare ciaschuno spetiale, e ogni altra persona la quale prestasse o desse doppioni contro la soprascritta forma e peso alla dicta cagione o per la dicta cagione. La qual pena di sopra imposta, oltra che allo spetiale, si paghi per li heredi del defunto.

Rubr. XLIX. *Di non far sonare per alcuno corpo alcuna campana, se non quella della sua parrocchiale ecclesia ec.*

E che neuna persona per alcun corpo o commemoratione d'alcuna persona defuncta possa sonare o far sonare alcuna campana a morto, se non quella della ecclesia parrochiale della persona morta, o di cui si facesse commemoratione o della chieza in della quale quel corpo si de' sotterrare; a pena di libre dieci della dicta moneta per ciaschuno e per ciaschuna volta. Salvo che si possa sonare la campana grossa di San Michele per li Antiani o per cavalieri o per giudici o per medici fizici, o per officiali del Comune di Lucha forestieri.

Rubr. L. *Del numero dele persone che possono rimanere a desnare o a cena alla casa del defuncto.*

E che neuna persona possa o debbia, lo dì della sepoltura d'alcuno corpo d'alcuna persona defuncta o di commemoratione d'alcuna persona defuncta, stare e rimanere a desnare o a cena in dela famillia o con la famillia de la persona defuncta, o di cui si facesse commemoratione, excepto otto, tra homini e donne da anni XVII in su, oltra quelli de la famillia dela casa del defuncto o di cui si facesse commemoratione: e questo s'intenda per maschio defuncto o per cui si facesse commemoratione, e non per altri; sotto pena di soldi cento de la dicta moneta per ciaschuna persona che contra la dicta forma stesse o rimanesse e per ciaschuna volta: la quàl sia tenuta pagare quella persona alla cui o in della cui casa cotal persona stesse o rimanesse a desnare o a cena.

Rubr. LI. *Come la donna del defuncto de' uscire di casa.*

E che la donna o femina de la persona defuncta, la qual sarà rimasa vedova, se lo die dela sepoltura de' uscire della casa del morto; incontenente la dicta donna debbia, dipo' la dicta sepultura, uscire della casa della persona defuncta, e tornare a casa sua, accompagnata con quelle donne che a lei piacerà: sotto pena di libre dieci dela dicta moneta per ciascuna e per ciaschuna volta. E non possano essere a accompagnare la dicta donna o femina oltra homini dodici al più, al dicto tempo; sotto pena di soldi quaranta dela dicta moneta per ciaschuno che vi fusse contra la dicta forma e per ciaschuna volta: la qual pena sia tenuto di pagare quella persona a cui petitione o richiesta alcuno vi fusse contra la dicta forma. Altramente sia tenuto di pagare colui che contrafacesse, e stiasi al giuramento di colui a cui petitione li dicti homini fusseno alle predìcte cose richiesti.

Rubr. LII. *Dello rachomandamento delle donne rimase vedove.*

E che se alcuno rachomandamento si vorrà fare d' alcuna donna o femina la qual fusse rimasa vedova; quel rachomandamento si debbia fare incontenente dipoi la sepoltura del defunto, e non poi con alcuno raunamento d' alcuna persona; sotto pena di soldi cento della dicta moneta per ciaschuna volta.

Rubr. LIII. *Di non pegnorare, prendere o dimandare alcuna cosa per portatura d' alcuna persona defuncta.*

E che neuna persona, per portatura d' alcuna persona defuncta, possa, ardisca o vero presumma alcuna cosa pegnorare o per quella cagione alcuna cosa prendere o dimandare da alcuna persona o ad alcuna persona. Nè ad alcuna persona sia licito dare per cagione della dicta portatura denari o altra cosa, sotto pena di soldi cento della dicta moneta per ciaschuno e per ciaschuna volta, e di restitutione delle cose prese, tolte o avute contro la dicta forma.

Rubr. LIV. *Del salario che e' beccamorti denno avere per conciatura del corpo.*

E che nessuno beccamorto, per conciatura d' alcuno corpo, cioè di coloro che sono in maggior grado, cioè cavalieri, giudici, mercadanti, donzelli e medici, debbiano o possano prendere oltra soldi venticinque di picciolì. E per conciatura di ciascuno altro corpo, se no in fine in soldi diciotto de la dicta moneta; sotto pena di soldi cento della dicta buona moneta per ciascuno e ciascuna volta. E non possa o debbia alcuna cosa avere o tochare per utilitade di sè di quelle cose che trovasse in capo, o in dosso o a dosso dela persona defuncta; sotto la pena di libre dieci della dicta moneta per ciaschuna volta, e restitutione di quello che avesse, contra la dicta forma, preso. E li dicti beccamorti e conciatori di corpi, e ciaschuno di loro, siano

tenuti e debbiano, a petitione di ciascheduno, li dicti conciamenti e servigi fare per li soprascritti pregi (1); sotto la dicta pena per ciaschuna volta che contrafacesse. E di ciò si stia al giuramento di colui che a ciò l'avesse richiesto con uno testimonio di buona fama.

Rubr. LV. *Del salario che li beccamorti denno prendere per l'apertura delli avelli.*

E che per apertura d'alcuno avello, e per chiuditura di quello, non si possa o debbia dimandare o prendere oltra che da soldi dieci di piccioli in fine in soldi quaranta, raguardata la qualità della fadigha; sotto pena di soldi cento di buona moneta per ciaschuno che contrafacesse e per ciaschuna volta. E della dichiarazione di ciò si stia al dicto dell'operaio o prelato di quella ecclesia là u'lo corpo si soppellisse. E delle cose della persona defuncta, o di quelle che si acattasseno per sepoltura d'alcuno defuncto, non si possa o debba tochare o prendere senza coscientia di coloro che facessono lo corredo per sepultura d'alcuno defuncto; sotto la dicta pena. E per lo pregio predicto siano tenuti di fare e compiere la sepultura del dicto corpo in del dicto avello sotto la dicta pena.

Rubr. LVI. *Del merito per cavare le fosse e soppellire.*

E che per cavatura e factura d'alcuna fossa e per soppoltura d'alcuno corpo d'alcuna persona defuncta non si possa dimandare oltra che da soldi cinque di piccioli in fine in soldi venti dela dicta moneta; raguardata la qualità e la fadigha; sotto la pena di soldi cento di buona moneta per ciaschuno e per ciaschuna volta, e di ciò si stia alla dichiaragione come dicto è di sopra nel proximo capitolo.

Rubr. LVII. *Che niuno portatore di doppioni possa tollere cera, e del pregio della portatura.*

E che neuno che porterà alcun doppione innanzi o di po 'l corpo, possa prendere o tollere punto di cera di quel doppione, sotto pena di soldi venti de la dicta moneta; e sia lecito per la dicta portatura dimandare da denari dodici in fine in soldi due, raguardata la condictione della persona defuncta e dela fadigha. E niuno spitiale o altra persona, possa, ardischa o presumma comprare di quella cotal cera da cotali portatori; sotto pena di libre cinque dela dicta moneta per ciaschuno e per ciascuna volta.

Rubr. LVIII. *Del pregio dela prestatura dela capsa.*

E che per prestatura e portatura d'alcuna capsa per alcuna persona defuncta, si possano domandare da soldi sei in fine in soldi dodici e non oltra; sotto pena di soldi cento de la dicta moneta per ciaschuno e per ciaschuna volta.

Rubr. LIX. *Del pregio della prestatura del drappo.*

(1) Cioè prezzi.

E che per prestatura d'alcuno drappo da ponere e portare sopra la capsa del defuncto, si possa dimandare da soldi dieci in fine in soldi venti e non più; raguardata la valuta del drappo e la qualità della persona alla dichiaragione delli operari o prelati di quella chiesa della quale la persona defunta sarà parrochiana: sotto pena di soldi cento della dicta moneta per ciaschuna volta.

Rubr. LX. *Come li operari delle chieze possano tenere e prestare stoie.*

E che li operari delle chieze della città di Lucha possano, per utilitate della chieza della quale seranno operari, tenere e prestare le stoie alli corpi de' morti. E per prestatura possano prendere, se le stoie sono poste in della chieza della quale sono operari, soldi otto per centenaio. E se si portasseno ad altra ecclesia o altroe, soldi otto per centenaio. In del quale pagamento vegna e venire debba lo pagamento del portatore e dello acconciare di quelle. E le quali stoie debbiano essere di due braccia per quadro per ciascuna. E nessuna altra persona ardischa o presumma tenere o prestare cotali stoie; sotto pena di libre dieci per ciaschuno e per ciascuna volta.

Rubr. LXI. *Del modo d' offerire la cera a messa di septesimo o di commemoratione.*

E che ad alcuna messa di septesimo o di commemoratione d'alcuna persona defuncta non si possa avere o tenere, tra in candeli o candele o altra cosa di cera, oltra libre tre di cera; sotto pena di soldi quaranta de la dicta moneta per ciaschuna libra di cera, e a ragione di libra, a chiunque contrafacesse e per ciaschuna volta: la qual pena si debbia pagare per quella persona che il septesimo o la commemoratione facesse fare. E che ad alcuna de le predicte messe o commemorationi non si possa, per parte de' parenti o amici di quella persona per cui la dicta messa di septesimo o commemoratione si facesse, porgere o far porgere alcun denaio ad alcuna persona che fusse a la dicta messa o commemoratione; sotto pena di soldi cento dela dicta moneta per ciaschuna che contrafacesse e per ciaschuna volta.

Rubr. LXII. *Che non si possa tenere alcuno castello ad alcuno corpo, o commemoratione, o septesimo, sopra 'l quale si pogna o tegna cera.*

E che per niuno corpo d'alcuna persona defuncta, o per septesimo o per commemoratione d'alcuna persona defuncta, si possa o debbia fare alcuno castello o altra cosa sopra la quale o nello quale sia o abbia alcuna maniera di cera; o a quel corpo o septesimo o commemoratione si possa avere o tenere alcuna maniera di cera se non come dicto è nelli capitoli che parlano de la cera che si può portare o tenere a corpo o a septesimo o a commemoratione di defuncto, e come quine si contiene: sotto pena di soldi quaranta de la dicta moneta per ciaschuna libra di cera, e a ragione di libra la quale

contra la forma de' dicti capitoli si tenesse o avesse. Salvo che sia licito, quando lo corpo si piange, tenere al dicto corpo du' candeli di peso di fine in unce otto per ciaschuno.

Rubr. LXIII. *Di non vestirsi per alcuno defunto.*

E che per morte d'alcuna persona defuncta non si possa vestire di nuovo alcuna persona d'alcuna condictione; se non che per padre si possano vestire li suoi figliuoli maschi e non altri discendenti, e la madre e la mollie del dicto defuncto, e le figliuole femine che sono nella famillia del dicto defuncto. E per donna o femina, si possano vestire di nuovo figliuole femine non andate a marito, e le quali, al tempo dela morte di cotal donna o femina, fussono o dimorassero con la dicta donna o femina. Sotto pena di libre venticinque della dicta moneta per ciaschuna persona che contrafacesse e per ciaschuna volta.

Rubr. LXIV. *Che non si possa dare alcuna cosa a mangiare alla morte d'alcuno foretano.*

E che alla morte d'alcun foretano o foretana delle sei millia, non si debbia dare alcuna cosa a mangiare o a bere a quelle persone che 'l dicto die verranno al corpo di cotal foretano o foretana; sotto pena di libre cinque de la dicta moneta per ciaschuna volta e per ciaschuno che contrafacesse. Ma bene sia licito le predicte cose dare alli filliuoli e filliuole, fratelli, soro, nipote e nipoti carnali, e primi cugini, e generi e cugnati. E le predicte cose non si possano fare in del Comune o in della chieza, se non in casa della habitagione del defuncto; sotto la soprascritta pena.

Rubr. LXV. *Della observantia de' soprascritti capitoli, e commissione dell' officio.*

E a ciò che le dicte cose abbiano observantia, statuimo e ordiniamo che a ciaschuna persona di buona fama, Luchese, maggiore d'anni diciotto, sia lecito di dinontiare e accusare ciaschuna persona che facesse contra le cose che si contegnono ne' presenti statuti e capitoli, o in alcuno di quelli. E l'officio e la executione delle dicte cose e di ciascuna di quelle, commettiamo a messer lo Podestà di Lucha e alla sua corte e officio: lo quale messer Podestà possa debbia e sia tenuto per li suoi cavalieri compagni, o uno di quelli, con sua famillia e berrovieri, e con uno de' cinque cancillieri della corte del dicto Podestà, diputati alle civili dela dicta corte o con quel cancillieri della Corte del Malificio, del Comune di Lucha cittadino, far cercare per la città di Lucha, borghi e sobborghi, lo dì che alcuna sposa s'anellerà e anderà a marito e che ricorteierà el dì che si facesse alcuno convito, e lo dì che alcuno corpo si dovesse sopellire, e lo die che si facesse alcuno septesimo o exequia o commemoratione d'alcuna persona defuncta, e li altri dì, sì e in tal modo che le cose.

le quali ne' presenti statuti e capitoli si contegnono, inviolevilmente, e senza mancamento o difecto s'osservino. Del nomero de' quali cavalieri compagni, quanto al predicto officio fare, non sia o esser possa per alcun tempo Ser Andrea di Ser Conte da Buggiano, *seu* da Stignano di Valdinievole, lo quale ora è, et è stato notaio di Ser Guido di Ser Tomazo da San Miniato, capitano e conservatore della città di Lucha. E se 'l Podestà predicto facesse per lo dicto Ser Andrea lo dicto officio fare, o per lo dicto Ser Andrea, se fusse cavalieri compagno d'alcun Podestà di Lucha, lo dicto officio si facesse, sia condannato per lo maggior sindicho di Luca in libre cento di denari di buona moneta per ciascuna volta. E lo quale cavalieri compagno sia tenuto e debbia fare scrivere ordinatamente per uno de' dicti cancillieri, lo quale sarà con lui al tempo che anderà per lo dicto officio fare, quelle persone le quali trovasse alcuna cosa fare o portare contra la forma de' dicti statuti e capitoli e di quelle cose che si contegnono in quelli o alcuno di quelli. E così lo dicto cancellieri sia tenuto e debbia scrivere, dichiarando la persona che fusse trovata fare o portare alcuna cosa contra la forma de' dicti statuti e capitoli, o d'alcuno di quelli, per nome e per soprannome, sì che si cognosca e la cosa in della quale quella persona è trovata fare contra la forma de' dicti statuti una o più che fusse, e lo luogo nel quale la dicta persona con quelle cose o cosa fusse trovata. E quelle persone, con li difecti che avesseno commessi contra la forma predicta, sia tenuto e debbia aver date e dinontiate in iscritto e per scriptura di sua mano al dicto Podestà, infra 'l segondo die che cotal persona sarà trovata fare contra le predicte cose; sotto pena di libre venticinque per ciaschuna volta che contrafacesse. E siano tenuti e debbiano i cancellieri de la Corte del Malificio del dicto messer Podestà metter e aver messo e descritto in libro ogni accusa o dinontia, la quale si desse d' alcuna persona per cagione delle soprascritte cose o d'alcuna di quelle, infra lo segondo die de la dicta dinontia overo accusa; sotto la pena soprascritta per ciaschuna dinontia e per ciaschuna accusa così omessa di mettere e scrivere, come dicto è. E che 'l cavalieri compagno del dicto messer Podestà, al tempo che anderà cercando, come dicto è, oltra lo cancellieri predicto e oltra lo messo e famillia, sia tenuto e debbia menar seco un fanciullo lo qual sia di etade fine in anni tredici al più; al quale fanciullo debbia e possa far dimandare ciaschuna donna o femina che mostri la cintura e la borsa che avesse allato; e le mani o mano in che avesse anello, o potesse avere; e la marchiatura di quelli panni o cose le quali senza esser marchiate non si puonno portare per la forma de' soprascritti capitoli, o d' alcuno di quelli e ciaschuna altra cosa in della quale potesse offendere per li dicti capitoli, od alcuno di quelli che in questi

statuti si contegnono. E se alcuna donna o femina sarà tre volte in uno instante dal dicto fanciullo o dal dicto cavalieri compagno dimandata o richiesta di mostrare al dicto fanciullo alcuna delle cose predicte vietate, se l'hae sopra sè; o dimostrare le mani, cintura, o borsa, o marchiatura, come dicto è; e quella cosa non mostrerà se l'hae o porta, o recuzerà di mostrare; possa e debbia esser condannata in quella pena nella quale dovesse esser condannata se fusse trovata portare contra la forma de'soprascritti statuti quella cosa che fusse dimandata mostrare, come dicto è, vietata, come dicto è, di portare. E in quel cazo intendasi lo delicto essere e aversi per confessato o pienamente provato. E che oltra lo dicto fanciullo per lo dicto officio fare, alcuna altra persona non si possa accostare ad alcuna donna o femina maritata che sia di buona condictione e vita, o ad alcuna giovana presso a braccia due; sotto pena di libre dieci de la dicta moneta per ciaschuno che contrafacesse e per ciaschuna volta. E non possa alcuno de' soprascritti cavalieri compagni, famigli, berrovieri, o messo, o lo fanciullo del quale dicto è di sopra, per cagione di cercare o per le predicte cose officio fare, sallire su per alcuna scala per la quale si saglia in alcuno solaio, o intrare, o intrare presummere in alcuna bottega chiusa o che chiusa paresse. Salvo che sia licito a ciaschuno de'predicti intrare e saglire in quella casa o luogo, nella quale o nel quale donne o femine fusseno raunate a nozze o ad anellamento d'alcuna spoza o ad alcuno convito; e ancora in quella casa o luogo nella quale o nel quale si piangesse alcun corpo d'alcuna persona defuncta o lamento si facesse per alcun corpo di alcuna persona defuncta, per lo dicto officio fare. E possa e debbia il dicto messer Podestà e la sua corte, e abbia piena balia di procedere, nelle predicte cose nelli presenti statuti e capitoli comprese o in alcuno di quelli, per dinontia o per accusa facta per lo modo e segondo lo modo di sopra dicto: al quale dinontiatore e accusatore sopra dicto sia creduto con juramento e con un testimonio. E possa ancora procedere per dinontia e relatione che si farà o facesse, per alcuno de' cancillieri dicti e dichiarati di sopra, al dicto messer Podestà o alla sua corte, per scriptura del dicto cancillieri facta per lo modo e ordine soprascritti, o per relatione del cavalieri compagno del dicto messer Podestà, in quelle e di quelle cose le quali per lui fusseno state trovate tenere o portare contro la forma de'soprascritti statuti e capitoli, o contra la dicta forma in alcuna cosa fare contra: alle quali relationi, dinontie e scripture si creda senza alcuna altra prova, non obstante che altra dinontia o accusa di quelle cose o alcuna di quelle data o facta non fosse. E possa e debbia ciaschuna persona che contra(*facesse*) quelle cose che si contegnono nelli statuti e capitoli predicti, condempnare e punire in delle pene che

nelli dicti statuti si contegnono in ciaschuno cazo, e quelle persone ponere in bando in delle pene che si contegnono ne'dicti statuti e capitoli in ciascun caso, se cotal persona non comparisse a'comandamenti del dicto messer Podestà e della sua corte. Salvo che in cazo nel quale si procedesse contro donna o femina, si possa comparire per altra legitima persona dando pagaria. E abbiasi lo delicto per confessato, passato il termine in lo quale la persona sbandita può comparire, segondo la forma delli statuti del Comune di Lucha. Sì veramente che neuna persona si possa per lo dicto messer Podestà o sua corte ditenere, o ditenere fare, per avere commesso alcuna cosa contra la forma de' dicti statuti e capitoli, se cotal persona vorrà dare e darà pagatori sofficienti di stare e ubidire li suoi comandamenti, e di pagare ogni condannagione che di cotal persona volesse fare per alcuna cosa commessa contra la forma delli statuti e capitoli predicti. E non possa alcuna persona, per alcuna delle dicte cagioni, esser tormentata o a quella persona in fraude di tormento esser facta alcuna cosa: a pena di libre cinquanta della dicta moneta in ciascuno de' predicti cazi e per ciaschuna volta. E che dalli processi o condannagioni che per le predicte cose o alcuna di quelle si facesseno, o per cagione di quelle, non si possa appellare o supplicare, o querela muovere a alcuno giudice, o officio o magistrato ricorso avere, nè si possa annullare, o nulle o nulli dire per cagione d'alcuna solennità omessa, apparendo del delicto commesso contra li predicti statuti e capitoli o alcuno di quelli per alcuno de' soprascritti modi di sopra dichiarati, cioè o per denuntia o per accusa facta nel modo di sopra dicto, o per relationi dicte di sopra. Nè si possano li dicti processi o condannagioni o bandi rimettere, tollere, annullare, cassare, sospendere, infringere, menimare o mutare, o contra in alcun modo fare o dispensare, directe o per obliquo, per alcuno consillio della città di Lucha, se non per lo maggiore e generale Consillio di quella. E neuno Antiano, o consillieri, o alcuna altra persona, possa o debbia in alcuno altro consillio che in del maggiore e generale Consillio, aringare o proponere alcuna cosa la qual sia contra le predicte cose, o alcuna di quelle di sopra dicte, directe o per obliquo in alcun modo, o pallotta mettere per alcuna proposta o sopra alcuna proposta, la qual si facesse contra le predicte cose o alcuna di quelle, o per cagione d'alcuno partito che contra le predicte cose o alcuna di quelle si desse; sotto pena di libre cento della dicta moneta per ciascuno che contra facesse, e per ciaschuna volta: la qual pena lo dicto messer Podestà possa e debbia tollere a ciaschuna persona che contrafacesse in alcuna delle soprascritte cose di facto, neuna solennità di ragione servata. E nondimeno, quello che contra le predicte cose fusse facto, non vallia *ipso iure* o alcuna fermessa tegna. Ello Podestà predicto le

dicte condannagioni sia tenuto exigere e mandare a executione in ciascuno de' soprascritti cazi: sotto la pena di libre cento, in delle quali per lo suo sindico debbia essere sindicato ancora durante lo suo officio. E neuna persona, di qualunqua condictione, ardisca impetrare o impetrare fare alcuna gratia contra le predicte cose; sotto la pena predicta, la qual si debbia e possa tollere per lo dicto messer Podestà sotto la soprascritta pena. E simile pena possa e debbia il dicto messer Podestà tollere nel soprascritto modo a ciaschuno cancillieri o notaio delli signori Antiani di Lucha, lo quale alcuno partito desse o contasse o scrivesse contra le predicte cose o alcuna di quelle, sotto la pena soprascritta al dicto messer Podestà. E abbia il dicto messer Podestà la quinta parte di tutte quelle condannagioni che si facesseno e exigessenò per lui per le soprascritte cagioni o alcuna di quelle; ell' altre quactro parti rimagnano e siano al Comune e del Comune di Lucha. E le dicte condannagioni lo dicto messer Podestà sia tenuto exigere per sè o per altra persona in otto die dipo' li dieci die che la condannagione serà facta, altramente non abbia parte, se non per rata, di quello che exigesse o exigere facesse. E se le dicte condannagioni non fusseno exacte in tutto o in parte passati li soprascritti die octo, dipo' li dieci die predicti, lo maggiore exactore delle condannagioni e bandi del Comune di Lucha sia tenuto e debbia, sotto pena di juramento preciso, le dicte condannagioni exigere. E abbia per ciascuna livra delle condannagioni predicte che exigerà soldi due di quella moneta che fosseno le condannagioni. E fine al termine conceduto al dicto Podestà di exigere le dicte condannagioni, lo dicto exactore non ne possa fare alcuna exactione. E lo accusatore o denuntiatore dicto di sopra abbia o avere debbia la tersa parte delle quactro parti che rimagnono al Comune di Lucha delle dicte condannagioni. Salvo che di tutte quelle condannagioni le quali si facesseno per lo dicto messer Podestà per le dicte cagioni, contra alcuna o d' alcuna persona forestiera o di chi si volesse difendere per vigore d'alcuno privileggio o immunità, le tre parti delle quactro parti siano del Comune di Pisa, e l' altra quarta parte sia del dinontiatore o accusatore, e lo residuo sia del dicto messer Podestà. E non s' intenda dinontiatore, quanto a parte avere, o vero accusatore alcuno di quelli che anderà cercando col dicto cavalieri compagno o altra persona contra la soprascritta forma, nè 'l dicto cavallieri o cancillieri.

Elli predicti statuti, ordinamenti e capitoli, e l'infrascripti e quel che si contiene in quelli e come in quelli si contiene, per tutto lo dicto messer Podestà e la sua corte sia tenuto e debbia, per vincolo di giuramento preciso, observare e observare fare a buona fede e sensa fraude.

Rubr. LXVI. *Che non si possa fare alcuna cosa contra li soprascritti statuti e capitoli.*

Et ut predicta statuta et ordinamenta et capitula et contenta in eis et quolibet ipsorum inviolabiliter observentur, et infringi vel retractari non valeant quoquo modo; providemus et providendo statuimus et ordinamus, quod contra predicta statuta, ordinamenta seu capitula vel aliquid eorum, in totum vel in parte, vel contra ea que in ipsis vel eorum aliquo continentur, non possit aliquo modo fieri, ordinari, vel disponi aut concedi, provideri, seu gratiam fieri, aut remitti per aliquem officialem lucani Comunis vel lucane civitatis, vel qui in ipsa civitate officium geral, aut per magistratus civitatis eiusdem, seu per aliquod consilium civitatis lucane, generali consilio civitatis predicte dumtaxat excepto; et si aliquod contra fieret, non valeat vel teneat ipso jure, et pro non facto penitus habeatur. Et nichilominus quilibet qui contra fecerit, condemnetur per dominum lucanum Potestatem, etiam durante officio dictorum contrafacientium vel alicujus eorum, in libris centum denariorum dicte monete pro quolibet eorum, et qualibet vice, summarie et de facto, nulla juris solemnitate servata. Et quod contra predicta statuta et ordinamenta seu capitula, vel aliquod predictorum, in totum vel in partem, et contenta in eis, non possit opponi aliqua exceptio nullitatis occasione alicujus solemnitatis omisse seu defectus, vel alterius cujuscumque cause, vel aliqua alia exceptio per quam aliquo jure, modo, causa vel ingenio executio predictorum que in eis continentur, infringatur aut aliqualiter retardetur, vel aliquod judicium alicujus judicis vel officialis impetrari, inquiri seu requiri possit. Et quod nulli liceat in aliquo alio consilio generali aliquam propositam facere aut fieri facere contra predicta capitula, statuta et ordinamenta vel aliquod eorum, in totum vel in parte, seu super ipsa proposita aliquid dicere vel arengare, vel super proposita que fieret super predictis aliquam pallottam mittere, vel aliquid in fraudem predictorum facere etc.

Firmata fuerunt suprascripta statuta et ordinamenta per suprascriptos Dominum Iohannem, Dominum Petrum, Ser Arrigum, Ser Cinellum, Ser Filippum, Iohannem et Iohannem, Chellum, Gaddum, Nicolaum Gilium, Puccinellum et Simonellum; stantes simul Luce in domo conuentus fratrum Servorum Sancte Marie de Luca, que fuit Rochigiani Cagnoli et Iohannis Panichi, civium lucanorum, posita in contrata Sancti Michaelis advocatorum civitatis lucane, presentibus suprascriptis Filippo Antelmini et Filippo Gentilis, et non consentientibus. Et presentibus Fratre Lazaro quondam Ciomei Astolfi de Luca, fratre Ioanne quondam Paolini de Luca, fratre Riccardo quondam Juntini de Luca, ordinis fratrum Servorum Sancte Marie, et Arrigo Armanni de Sancto Miniate, Iacobo quondam Alberti de Plagentia, et Iacomino Guidi de Mutina.

testibus ad hec vocatis. Anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quinta decima, die vigesima secunda Ianuarii.

XXXVII.

1473, 27 marzo. Legge suntuaria, specialmente sopra il vestire e gli ornamenti delle donne, estratta dal Libro degli Statuti dell'anno 1473. (Archivio suddetto, A. Armario 7, N.° 175, fo. 91).

In nomine Domini amen. Anno Nativitatis Domini MCCCCLXXIII. indictione VI, die XXVII martii. Magnifici et potentes domini Antiani et Vexillifer Iustitie populi et Comunis lucensis collegialiter in sufficienti numero congregati una cum spectabilibus civibus infrascriptis — decem ex duodecim civibus electis — habito inter se maturo examine — et misso partito et optento — ediderunt, firmaverunt, sanxerunt et promulgaverunt infrascripta statuta, leges, provisiones et ordinamenta ut infra, videlicet:

Che neuna persona, maschio o femina, possa portar in alchuno modo broccato, o texuto o raccamato d'oro o di ariento fino o non fino, buono o contrafacto; nè alchuno lavoro d'oro o ariento massiccio, filato o tirato, fino o non fino, buono o contrafacto. Excepto fornimenti di coltellini, coltelle e pugnali; e fornimenti di libriccioli e agoraioli, punte, uncinelli, magliette e bottoni in nè luoghi dove accadeno, e salvo fornimenti di cintore che non pesino più che dodici uncie, tra 'l fornimento e la fecta. Et in le fecte delle cintore non sia prohibito lo spino d'oro o di ariento per lo mezo, nè sia prohibito anellato d'oro o d'ariento, insieme con lo spino, o sensa.

Anelli non si possi portare più che sei; de' quali non ne possa esser più che quattro con gemme o perle.

Tutti li vezi da collo e alla gola siano prohibiti, di qualunque facta e qualità si siano; e così tutti li raccami, in ogni parte che si portino, siano prohibiti.

Perle e gioielli e formagli siano prohibiti a tutte le donne, poi che sono ite a marito di uno anno. Et similmente alle fanciulle minori di dieci anni. Ma quelle che passano dieci anni fine che vanno a marito, e di poi per spatio di uno anno, possino portare in capo fine in tre uncie di perle, che non excedino la valuta di trenta ducati larghi, secondo la comune estimatione; et possino portare uno fermaglio dove vogliano. Et in maggiore quantità o altramente, sia loro prohibito.

Item, sia prohibito portare pianelle covertate di alcuna facta di drappo di seta nè d'oro, se non d'oropelle al modo antiquo.

Alle extremità delle gammurre e vestimenti da collo e da mano, e non in altra parte, et alle extremità delle berrette di capo si possi portare trecciolo d'oro o d'ariento, simplice o mescolato con seta.

Da piè alle gammurre e palandre di donne o fanciulle, non si possa portare drappi di seta di alchuna fatta.

Et neuna donna, maritata o non maritata, possa havere per suo uso e portare più che du' indumenti, o vero vestiti di drappo di seta, o palandra o lucho o cocta che sia; *dummodo* che non ve ne sia più che uno di cremesi. Et per obviare alle fraude, sia prohibito portare alchuno vestito di seta se prima non è marchiato e scripto in uno libro per ciò ordinato in la Corte dello officiale del Fondaco; e scrivasi la qualità e forma e colore del vestito. Decernendo che in dicto libro non si possa scrivere a una donna più che du' capi di vestiti di seta. Et quando accadesse che dicta donna volesse mutare vestito, possa et debba far cancellare quello che non vuole portare; facendo scrivere in luogo di quello e marchiare quello che vuole portare. Si che più che du' non se ne trovino accesi in un tempo. E quello che una volta havesse dimisso e facto cassare, non lo possa ripigliare più, nè farlo riscrivere nè rimarchiare. E portando alchuno de' vestiti cassati o non scripti in dicto libro, o non marchiati, cada in pena chome portando cosa prohibita. E per la scrivitura si paghi allo officiale del Fondaco bolognini uno per ogni capo di vestito che si scriverà, e bolognini uno per lo marchio al marchiatore. Il quale si ellegga per lo officiale predicto, et in presentia d'esso officiale si marchij. E lo libro soprascritto sia ancor marchiato, e debbisi consegnare per l'uno officiale all'altro; e faccisene copia a chi lo vuole vedere.

Item, siano prohibite alle donne e fanciulle le maniche grande alle veste, cioè maniche aperte a battimani, o a campana, o altre maniche grandi.

Alle donne e fanciulle contadine siano prohibite tutte le cose che di sopra sono prohibite; e oltra di ciò sia loro prohibito e permisso chome appresso, cioè:

Perle e gioie siano loro prohibite in ogni età, salvo le anella delle dita, le quali siano loro concedute chome di sopra si contiene; e siano loro probibite le pianelle di panno.

Anco sia loro prohibito ogni lavoro di seta, excepto berretta che non sia di cremesi, et excepto cintora sensa pelo e sensa oro o ariento; e siano loro permisse borse, goraioli, treccioli e aghetti di seta, ma non con oro o ariento. Et similmente sia loro prohibito

portar panno di grana, salvo che morello, e salvo che maniche rozate alle gammurre. Et non possino portar pelle di vaij, o dossi, nè di maggior valuta. Sia nientedimanco permisso alle figliuole non maritate et alle moglie delli artefici habitanti in nel contado, portare rozato e maniche di seta, salvo cremesi et profili di pancie.

Tutte le spose della città e contado possino portare *impune* quello che li piace, il dì che vanno a marito, e quindici dì dipoi.

Alli homini minori di venticinque anni sia prohibito portar drappi di cremesi, o morello di cremesi con pelo, excepto cintore. Item. siano prohibiti zettani e domaschini cremesi a'dicti minori di venticinque anni, salvo in giubboni.

Frodere di zibellini, lattissi, armellini, e di drappi con pelo, siano prohibite a minori di trenta anni. Li profili di zibellini, lattissi, et armellini siano permissi.

Taffettà sia licito portare a ciaschuna persona, quantunque fosse di cremesi.

Li fanciulli e fanciulle fine in età di cinque anni possino portare ogni cosa, purchè non portino perle o gioie.

Li cavallieri e doctori di legge o medicina, e le lor moglie, non siano compresi nè astrecti a questi ordinamenti, nè a loro si riferischino le prohibitioni soprascritte.

Li homini e donne di Lucha che fusseno stati absenti dalla città e contado per spatio di tre anni, e poi ritornasseno, non siano obligati a questi ordinamenti, se non passati tre mesi dal dì della lor venuta, o vero ritorno.

Li forestieri non subditi al Comune di Lucha, e le donne e familie loro, non siano obligati alla observantia delli presenti Statuti, se non da poi che saranno habitati in Lucha familiarmente uno anno.

Et sia pena a qualunque persona contrafacesse alli presenti Statuti portando cosa prohibita, fiorini dieci a trentasei per ogni volta et per ogni cosa.

Et comincia la observantia e vigore de' presenti Statuti immediate passato uno mese dal dì che saranno banditi. E questo s' intenda per la città e per le sei miglia. In le vicarie cominci passato un mese dal dì che saranno notificati nel parlamento d'esse vicarie. E debbinsi registrare nelli Statuti del Podestà, et in quelli della Corte del Fondaco, perchè ogni homo ne possi avere notitia. E alle vicarie se ne mandi ancor la copia.

Et perchè poco varre' far legge saluberrime, se non si provedesse al modo della observantia; per tanto statuino et ordinono, che messer lo Podestà in la città di Lucha e suo contado, forsa e distrecto, et lo capitano in le sei milia, et tutto il contado et ciaschuno vicario

in la sua vicaria, e lo officiale della Corte del Fondaco in la città di Lucha, e fuora siano tenuti et debbano, et ciascuno di loro sia tenuto et debbia far diligentemente observare tutti e singuli Statuti e Capituli presenti; astringendo ciaschuna persona con tutte le forse de loro officio alla observantia di quelli. E quelli che fusseno trovati colpevili et inobedienti, possino e debbino punire e condemnare *summarie et de facto*, sensa strepito e figura di judicio, e sensa altro processo, purchè consti del delicto et inobedientia. Et però siano tenuti mandar le loro familie ad inquirere et investigare chi contrafacesse alli presenti Statuti. E lo officiale del Fondaco non solamente sia tenuto mandare le spie, ma andarvi lui in persona spesse volte, e maxime li giorni solenni et festivi, et alle nosse e rauni; dichiarando che se alchuno de' soprascritti officiali cominciasse a procedere contra alchuna persona, allora la jurisditione delli altri officiali contra quella medesima persona et per quello medesimo delicto in tutto conquiesca, et sia luogo alla preventione tra' dicti officiali: et quello sia preferito che prima harà facto citare il reo.

Et sia lecito a ciaschuna persona accusare e denuntiare le persone colpevili e disobedienti, ancor se lo accusatore o denuntiatore fusse della famiglia di messer lo Podestà e del capitano o di vicario, o di alcuno altro officiale del Comune di Lucha. E ancor se fosse uno de' messi publici del dicto Comune; li quali messi spetialmente siano a questo tenuti, e così debbino iurare in principio de loro officio: et però vadino spesso a quelli luoghi dove crederanno trovare li delinquenti. Et ciaschuno denuntiatore overo accusatore sia tenuto denuntiare la persona trovata in delicto, et in che cosa habbia contrafacto, e il dì del delicto commisso, e il luogo, e il testimonio, uno o più che ne vorrà produrre. Et debbasi stare al juramento di esso accusatore e di uno testimonio; se già il contrario per evidentissime probationi non si monstrasse per quello contra chi si procedesse; infra termine di sei dì dal dì della denuntia, overo accusa facta: li quali sei dì passati, sia tenuto lo officiale procedente infra du' dì proximi avenire havere condamnato lo accusato e denuntiato che non comparisse, o che infra li dicti sei dì non havesse monstrato della innocentia, chome di sopra; e lo accusatore habbia la tersa parte della condennagione che si facesse. E così sia tenuto il Comune di Lucha pagarlila realmente et con effecto infra tre dì poi che lo exactore della camera sarà richiesto di far dicto pagamento. Il quale exactore facci la poliza da esser suggellata per lo officio delli spectabili Sei sopra li pagamenti; per rigore della qual poliza il camarlingo generale sia tenuto fare il pagamento. E se in le predicte cose lo exactore o alchuno dello officio predicto fusseno renitenti o negligenti, cadino in pena di ducati dieci d'oro per ciaschuno

di loro: la qual per una metà sia applicata alla camera del Comune di Lucha, e per l'altra allo dicto accusatore, senza preiudicio della ragione acquistata in nella dicta tersa parte della condemnagione.

Et siano tenuti ciascheduno officiale notificare *in scriptis* alla corte dello exactore, il dì medesmo che harà notitia di alchuna persona trovata in delicto, o vero accusata, o almanco il dì sequente; il nome di essa persona trovata o accusata, e la cosa e 'l dì e luogo e 'l nome dello accusatore. E così, poi harà facta la condemnatione, sia tenuto haverla notificata e mandata infra tre dì proximi allo archivio publico, o allo exactore. E questo si intenda per li officiali existenti in la città. Ma li vicarii, per la distantia de luogo, habbino termine dieci dì a mandare *in scriptis* la accusa, et altri dieci a mandare la condemnagione.

Insuper, siano tenuti tutti e singuli soprascritti officiali exigere con le forse de loro officio le condemnationi per loro facte, et habbino la tersa parte d'esse condemnationi exacte. Di quelle veramente che per alchuno rispecto non potessenò exigere, habbino la sexta parte dalla camera del Comune di Lucha, in fine de loro officio; intendendo così per li officiali nostrati chome per li forestieri. Et li spectabili Sei delle entrate faccino far dicti pagamenti; alla pena di venti ducati per ciaschuno di loro.

E dalle sententie, condemnationi e multe soprascritte non si possi appellare, querelare o havere recorso ad alchuno iudice, nè si possi dir de nullità, ma debbansi mandare a executione, remossa ogni exceptione.

Et in ciascheduno de' soprascritti casi ne' quali li fanciulli o fanciulle minori o donne delinquesseno, sia condemnato, et così sia tenuto pagare lo padre per lo figliuolo minore di venticinque anni, habitante seco, et per la figliuola non maritata o non ita a marito; il marito per la moglie, il fratello per la sorella, coniuncta da lato di padre, la qual seco habitasse; il tutore et curatore per lo minore. Et tanto si debbia detrahere della dota della donna o della parte di quello per cui fallo fusse venuta la condemnatione, quanto si pagasse per la pena del delicto commisso. La qual defalcatione si facci al tempo che si harà a dare overo restituire la dota, o che si harà a far la assegnatione overo divisione.

E tutti e singuli officiali a' quali delle cose soprascritte è conceduta iurisdictione, siano tenuti observare e far observare e mandare a executione tutti et singuli capituli et ordini e modi soprascritti chome di sopra si contiene; sotto pena di ducati venticinque d'oro, per ogni volta et ogni caso che contrafacesseno. In la qual pena siano condennati per messere lo sindico ancor durando il loro officio.

Et acciò li condemnati per le cagioni soprascritte siano più prompti a pagare, statuino che 'l maggiore exactore della camera, o 'l notaio dello archivio, siano tenuti et ciaschuno di loro sia tenuto, sotto pena di ducati dieci, notificare *in scriptis* alla cancellaria del Comune di Lucha li nomi de' condemnati et la quantità delle condemnationi, infra du'dì poi che loro haranno havute dicte condemnationi da alchuno delli officiali soprascritti. Et in essa cancellaria, et anco in la corte dello exactore, debbino sempre apparire pubblicamente; sì che ogni homo possa vedere et leggere li nomi de' dicti condemnati et le somme delle loro condemnagioni. Decernendo che neuno de' dicti condemnati, quanto tempo si troverà accesa la loro condemnagione, possa essere udito, agendo in alchuna corte della città o distrecto di Lucha: nè a lui existente actore li sia administrato ragione per alchuno officiale; nè possa essere electo o assumpto ad alchuno officio di utilità o di honore di quelli che si danno per lo Comune di Lucha, o per la Corte de' Mercatanti, nè possa intervenire in alchuno consilio o colloquio d'esso Comune; ma sia excluso da tutti. Possa nientedimeno essere Antiano in la tasca allora vigente, ma non in le altre tasche che si havesseno a fare, durante la sua condennatione; et mentre che fusse di collegio, possi intervenire i ne' consilii et colloquii, non obstante la condemnatione.

Et in caso che questi simili condennati volesseno supplicare per obtenere gratia, non si possa fare loro gratia se non per lo Consilio generale. E leggere non si possa lor supplicatione, nè altramente far proposta de' facti loro, se prima non hanno satisfacto con effecto per la rata dello accusatore et officiale; e altramente non si possa leggere o scrivere per far loro gratia, sotto pena di ducati venticinque, al cancellieri che contrafacesse, leggendo o scrivendo non havuta prima la fede del dicto pagamento facto chome di sopra. Et in quella medesima pena cada il prefato cancellieri i ne' consilij o colloquij alchuno de' soprascritti prohibiti, o non aricordando la loro prohibitione, quando fusseno pròposti alli officij.

Ego Luisius olim Antonij Bonaccursij, Civis Lucensis, publicus Imperiali auctoritate notarius et Judex ordinarius, et impresentiarum Cancellarius Magnifici Lucani Comunis, suprascripta Statuta et Ordinamenta vigore mei officij in acta et reformationes dicti Magnifici Comunis publice redegi; licet de illis fuerit rogatus et interfuerit, dum sic agerentur, Ser Jacobus dè Podio, propter meam invaletudinem. Eaque hic sumpsi et manu propria scripsi. Et ideo in fidem hic me subscripsi, et meum signum apposui consuetum.

XXXVIII.

1484, 28 giugno. Riforme ed aggiunte alle leggi suntuarie del 1473. (Archivio suddetto, Armario 7, Libro di N.° 175 a pag. 124).

Anno Nativitatis Domini MCCCCLXXXIV, Indictione II, die vigesima octava Iunii.

Omissis aliis. Fodere di pelle siano prohibite a donne e fanciulle; ma li profili siano loro permissi. Similmente siano loro prohibite le fodere di tutti drappi con pelo, e di domaschini zettani, o altri drappi che siano di cremezi, o di grana, excepto il taffectà, che possa esser di grana, intendendo così per fodere di ucchi come per fodere di veste. E non si possa foderare più che mezzo il quarto della veste, o vero de luccho. E così siano prohibite le fodere di drappi appicciolati d'ogni sorte.

Alle extremità delle veste, lucchi e gamurre, non siano prohibite le viste o vero profili di drappi di seta, non excedendo la larghessa di un sedecimo di braccio, e non siano di cremezi, nè di morello di cremezi. Le frange da piedi alle veste, lucchi e gammurre siano prohibite d'ogni facta, passati du' anni, da cominciare a kalende octobre proximo; et interim non se ne possa far di nuovo, nè portar le facte di nuovo.

Le cintore non si possino portar annodate, nè tanto lunghe che s' accostino a terra a un terso di braccio, e non excedino il peso nè la forma di che si contiene in lo statuto.

Li chiavaquori siano prohibiti excedendo uncie dodici tra la fecta, catena e li fornimenti. E per obviare alle fraude, niuno chiavaquore si possa portare tanto de' facti, quanto di quelli si facesseno per lo advenire, se prima non sono marchiati, e scripti nel libro dell'officiale del Fondaco. E paghisi tre quattrini per marchiatura, e tre per la scriptura. E non possa il marchiatore marchiare alcuno chiavaquore che passi libra, nè scriverlo l'officiale, sotto pena di fiorini dieci per ciaschuno. E quelli chiavaquori che si facesseno per lo advenire, o fusseno facti fine a qui, che non excedesseno nove uncie con tutti li fornimenti, quelli non sia necessario marchiare nè scrivere, perchè facilmente si discerneno ad occhio non excedere il peso. Ma gli altri che passano nove uncie, non si possino portare se non sono marchiati; e portandosi, si cada in pena come portando cosa prohibita, ancorchè non passasseno il peso di libra.

Item, non si possa metter oro o vero argento a tovagloli, lensuoli, grembiali, cortine, fodere line di guanciali, nè in alcuno altro lavoro di tela lina. E quelli de' soprascritti lavori che fusseno

facti con oro o argento, non si possino più uzare nè tenere ad ornamento di camere o di case. Non intendendo per li tovagloli da baptismo, o dalle maggine, nè per le cortine dipinte d'oro, nè per le extremità delle vecte del capo, secondo che permette lo Statuto.

Borse con oro o argento non siano prohibite alle donne e fanciulle, purchè non vi siano perle o gioie.

Grembiali di maggior stima di bolognini trentasei l'uno, tra la tela e il lavoro e factura, siano prohibiti; e circa la stima, giudichi l'officiale, procedente secondo che parrà alla sua conscientia, o vero se ne stia a dicto di du' testimonj con giuramento.

Il giambellocto sia prohibito in ogni cosa alle donne e fanciulle contadine che non siano mogle d'artefici, o figle d'artefici, non maritate, nè ite a marito.

Scarselle e cinti di cuoio raccamate, e con oro contrafacto, o senza, non siano ad alcuna persona prohibite.

A garzoni e giovani fine in età di ventidu' anni, sia prohibito portar habiti lunghi, cioè che passino meza gamba; non intendendo per li studianti che venissenò o tornasseno dalli studij publichi, nè anco intendendo de' mantelli corrotosi; i quali però non si possino in dicta età portar più lunghi che fine alla fiocchа del piedi.

E sia anco prohibito fine in dicta età di ventidue anni, portar gabbane di drappo, di seta, ovvero gonnellini di seta.

Item, sia prohibito a garzoni fine in età di venticinque anni portar cornette di seta. E così siano lor prohibite le fodere o viste di drappo con pelo, o vero di alcuno drappo di cremezi, così alle capparuccie, come sotto le veste, ucchi, o mantelli, salvo alli studianti, come di sopra.

E tutte le soprascritte adittioni et correctioni e ordini comincino haver luogo et vigore in kalende ottobre proximo, acciò che in questo mezo possino venir a notitia di ciaschuno.

La pena di chi contrafacesse, e la forma e'l modo del procedere et condemnare et exigere, sia secondo la forma e tenore delli Statuti delli ornamenti, facti a dì XXVII marso 1473: li quali restino in suo vigore, salve le correctioni et additioni soprascritte; e salvo che il Comune non sia tenuto a sborzare o pagare alcuna parte delli accusatori o vero officiali, se non quando la condemnatione sia exacta. Restando però fermo il capitulo di non poter far gratia a' condemnati, se prima non haveranno accordato lo accusatore et l'officiale per le parti loro. *Omissis aliis.*

XXXIX.

1489, 28 aprile. Altre Riforme ed aggiunte alle già promulgate leggi suntuarie (Archivio suddetto, Armario 22, N.° 190, fo. 131).

Anno MCCCCLXXXVIIII, Inditione septima, die vigesima octava aprilis.

Omissis aliis.

Che i ne' parti non possi porgiere, apparecchiare nè in alcun modo dare alcuna collatione, excepto che il dì che si fa il battismo, nel qual dì s' intendi permissa; non dando che trasea, cialdoni, overo buccellati, e fructi di qualuncha sorte, freschi e sechi, e vini di qualuncha facta.

Item, non si possi far ornamento alcuno in dicti parti in la camera che si usa per tal parto, nè in alcuno altro luogo della casa, excepto che di spalliere, banchali e tappeti; e in sul lecti e lectucci di panno d'arasso, lensuoli di lino sensa oro et argento, e coltre di seta.

Item, aggiungendo al capitolo de'due vestiti overo de'due indumenti di seta, concessi alle donne, si dichiarisce che s' intendi essere loro concesso, oltra alli dicti due vestiti, un altro vestito di seta; dummodo non sia di cremisi, overo morello di cremisi, nè con pelo, di qualuncha facta e colore. Vietando per questo il giambellotto di qualuncha sorte per dicto lor vestire in qualunche modo, e quelle veste gamurre, uchi e altri vestiti di giambellocto a dicto uzo che fussen facte; al presente, volendole uzare e portare, si debbin marchiare in el modo e forma che in esso capitolo de'due vestiti si contiene; e in tal caso non s' intendi potersi fare il dicto terso vestito sopra permisso, se non quando vorrà depuonere tal vestimento di giambellotto, e per suo uzo più non tenere.

E perchè con ogni via opportuna a tal vietamento di giambelloeto per vestir, come di sopra, sia provisto; s' intendi e così sia missa pena a qualunque persona, così maschio come femina, che tagliasse o vero chucisse dicti vestiti a uzo feminile, come di sopra, di fiorini dieci a trentasei; da pagarsi in el modo e forma che nelle altre multe e pene sopra li ornamenti è dichiarito.

Item, che li veli di bambacia di alcuna facta e valuta siano in tutto proibiti portare al sexo feminile di minor età di anni XXXX. Item, che ogni altro velame, così di seta come di lino, che passi la valuta di ducati due d'oro largi per ciaschuno, siano proibiti come di sopra; excepto che alle vedove, alle quali siano concessi dicti veli di bambacia, non passando la valuta di ducati due l'uno, della qual

valuta et fine in epsa siano concessi a tutte e singule donne di età maggior di anni XXXX.

E possisi astringere ciaschuna persona, che fusse inquisita aver contrafacto al giuramento, così di aver pagato overo per alcun modo achordato più chel soprascritto pregio permisso, in suo casu, come etiam del passar il tempo delli anni XXXX, la qual sia tenuta rispondere; e non rispondendo, sia hauta per confessa.

Item, sia prohibito in tutte e singule fecte, così di chiavacuori come di ogni altra cintura, portare oro o argento tessuto in dicte fecte, fino o no, o contrafacto o filato o tirato, in qualunque modo fusse; excepto quelle che al presente fussen facte e già fusseno ad uzo di portarsi; le quali in dicto caso si debbin marchiare in giorni quindici, dal dì che saranno notificati li presenti statuti. Non derogando per li soprascripti capitoli al privilegio concesso alle spose, moglie di chavalieri e doctori e forestieri, secondo che ne' capitoli sopracciò si contiene, e a quelli che fusseno stati absenti.

Al sexo masculino minor di anni XXX, sia proibito il vestir di rozato, excepto che un mantello per ciascuno, il qual sia a buche e non di più lunghessa che un quarto sotto ginochio.

Alli maggiori di dicta età di anni XXX infine in XXXX, sian permissi due vestiti di panno di dicto colore, e non più.

Item, sia prohibito fine in dicta età di anni XXX il vestir di panno morello di grana, excepto che un vestito solo; salvo chi non avesse dicto mantello rozato nè in alcun modo lo portasse, allora li siano permissi due vestiti di dicto panno morello, sì che a suo uzo possi haver du' vestiti di panno morello di grana.

Item, alli minori di anni XXV siano prohibiti tutti li vestiti di seta, excepto che giubboni; alli maggiori di dicti anni XXV, infine in XXX, sia proibito similmente il vestir di seta, excepto che dicti giubboni e gabbanelle; le quali gabbanelle non siano con pelo di qualuncha facta, nè di cremesi o morello di cremizi, così con pelo come sensa.

Item, sia prohibito in tutto il giambellotto di qualuncha facta alli minori di anni XXXX, excepto che per giubboni: e quelle veste gabbane e mantelli e altri indumenti di giambellotto che al presente fussen facti, si debbin far bollare secondo la forma che nel capitolo sopracciò si contiene, infra li soprascritti giorni XV dal dì della notificatione, come di sopra, volendo uzar dicti vestiti.

E la pena in la qual incorre chiunche contrafà alli presenti ordini e ogni altra che in essi capitoli si contiene, sortischi effecto così contra maschio come contra femina che tagliasse overo cucisse dicti lavori prohibiti. Non intendendo li soprascritti ordini aver luogo per quelli che fusseno delli Antiani, durante tale antianato; nè per

li corrottosi, durante il tempo del corrotto; nè per li maggiori di anni XXXX. Item, che la provigione de' tre quatrini per marchiatura all'offitiale e tre alli marchiatori, sia in tutto remota, constituendo in recompenso, delle pecunie del Comune di Lucha, bolognini LX per ciaschuno all'offitiale e al marchiatore per tutto 'l tempo di tal marchiatura; e perciò, come è dicto, non possino pigliare alcuno altro premio etiam *a sponte offerentibus;* e contrafacendo, chadino in pena ciaschun di loro offitiali e marchiatori di fiorini X per ciaschuna volta, a utilità del Magnifico Comun di Lucha.

Item, che sia in autorità delli Magnifici Signori che saranno per li tempi, poter concedere licentia, in le venute di ciaschun signore overo cardinale o di alcuno altro principe, et etiam di alcuno legato, alla città di Lucha, o in altro luogo nel contado o distrecto dove achadesse trasferirsi da loro a quelli che paresse concederle, di poter portare ogni e qualunche veste di seta delle quali si debbia ottener per partito e registrare in la cancelleria durante il transito e stantie de' soprascritti signori e legati per meno tempo, secondo parrà al loro signore.

Preconizata fuere suprascripta ordinamenta et capitula per dominum Iohannem Bendinelli, die ultimo aprilis 1489.

Anno Nativitatis MCCCCLXXXVIIII, Indictione septima, die vero decima quarta mensis maij.

Omissis aliis.

Che al sèxo feminile sia concesso poter portare a collo veli di qualuncha sorte, dummodo non excedino la valuta di bolognini octo per ciascuno.

Item, al sexo masculino sia concesso poter portare le gabbanelle di veluto, che al presente fussen facte e che già fusseno a uxo, dummodo si marchino infra il tempo de' soprascritti dì quindici.

Item, che il tempo del marchiare sia cresciuto giorni octo sopra il tempo di sopra assegnato.

Item, al sexo feminino sia permisso il giambellocto per maniche alle gamurre solamente.

Item, che non s'intendino tal prohibitioni facte infine al presente giorno per la famiglia del palasso delli Magnifici Signori, durante il tempo che staranno scripti al servigio di dicti Magnifici Signori.

La pena di chi contrafacesse e la forma del procedere, e condemnare et exigere, sia secondo la forma e tenore delli Statuti delli ornamenti facti a dì XXVII Marzo 1473: li quali restino in suo vigore salvo le adictioni e correctioni inposterum facte, e salvo che il Comune non sia tenuto a risborsare e pagare alcuna parte alli accusatori overo offitiali, se non quando la condamnagion fi' exacta.

Restando però fermo il capitolo del non poter far gratia a' condemnati, se prima non haranno achordato lo accusatore e l'offitiale per le parti loro.

Omissis aliis.

XL.

1498, 9 marzo. Riforme e correzioni alle precedenti leggi suntuarie sopra gli ornamenti delle donne. (Archivio suddetto, libro suddetto, pag. 137).

In nomine Domini amen. Anno nativitatis Domini MCDXCVIII, Inditione prima, die vero VIIII mensis martii.

Omissis aliis.

Che le maniche delle veste di ciascuna sorte a uso di donne non possino passare il giro da mano ⅞ di uno braccio.

Che le gamurre o cotte a uso di donne non possino stracinare dinansi nè drieto, sensa pianelle o socceli in piedi, ma siano a pari della terra et non più.

Che a piedi di gamurre o cotte non si possi mettere nè portare profilo o bordo di seta più che uno sedecimo di braccio di larghessa; et quello non sia morello di cremosi, nè di cremosi; et come dice il decreto vechio sopra ciò ordinato.

Che le viste di pelle siano prohibite a donne et fanciulle, et similmente le fodere di pelle; secondo che nel decreto vechio si contiene.

Che dove il capitulo et capituli disponenti sopra dicti ornamenti diceno che il padre per lo figliolo, il marito per la moglie, il fratello per la sorella, tutore o curatore per la pupilla, siano tenuti et condennati; siano corretti, et dicha et dichino che si intendino condennati et dichiariti, e condennati nelle medesime pene et censure, sensa altra dichiaratione; et così lo officiale condennante sia tenuto mandare anchora condennati loro, sotto pena contra li officiali, come dice il decreto vechio.

Item, una cordella di seta sensa altro pendente, nera o veronice, facta di seta, si possi portare alla gola per le donne, non obstante il decreto che disponesse in contrario.

Item, al capitulo de' primi Statuti facti sopra li ornamenti, il quale comincia *perle et gioielli*, si fa questa declaratione: che le persone a chi è permisso per epso decreto portare uno fermaglio, possino portare uno gioiello o pendente, dove vorranno, excepto che alla gola.

Item, il capitulo de' secondi Statuti facti sopra dicti ornamenti, che comincia *a garzoni et giovani*, per lo quale si vieta alli giovani

fino alla età di anni ventidue portare habiti lunghi; sia levato, et correcto in modo che sia permisso alli garzoni et homini portare li panni lunghi come vogliano: et similmente correggendo il seguente capitulo per lo quale si vieta a'minori di anni ventidue portare gabbane et gonnellini di drappo, dichiaronno che alle persone infino in dicta età et a' maggiori sia permisso portare gabbane et gonnellini di drappo. Dichiaronno che alle persone fino in dicta età et a maggiori sia permisso portare saij e giacchetti di drappi di seta, dummodo non siano di cremosi nè morelli di cremosi; et per questo si corregge etiam il capitulo de' seguenti statuti il quale comincia. *Item, sia prohibito alli minori di anni venticinque*; per lo quale capitulo si vieta alli minori di anni venticinque portare ogni vestito di seta.

Item, dichiaronno che le cornette siano permisse alli giovani di età di anni ventidue in su: ma da inde in giù, siano prohibite, come dice il decreto.

Item, al capitulo de l'ultimo decreto incipiente *al sexo mascolino*, dove prohibisce alli minori di età di anni trenta il vestire di rozato, excepto che uno mantello a buche, si aggiunge: o vero una gabbana o una vesta, pure che non sia più che uno vestito di rozato; et se oltra di ciò vuole portare uno giacchetto o saio rozato, possi insiemi con la dictà veste o gabbana; et siano lunghi come si vuole.

Alli homini maggiori di anni quaranta sia permisso portare fornimenti di argento alle scarselle; et chi contrafarà, cadi in le medesime pene et censure de' decreti vechij.

Item, sia quella pena medesima a' sarti et sarte che cucissero lavoro prohibito, sì come parlano li decreti contra chi li porta.

Preconizati fuere per dominum Iohannem Bendinelli publicum preconem lucani Comunis per lucanam civitatem, per loca publica et consueta, die 18 *Aprilis* 1498, *ut retulit.*

HONOFRIUS *lucani Comunis cancellarius rogatus scripsi.*

XLI.

Ristretto degli Editti suntuarii lucchesi, dal 1587 al 1784 inclusive.

La legge suntuaria, che in complesso ebbe maggiore consistenza e durò fino al termine della Repubblica, fu quella del 1587, 20 ottobre (*Arch. di Stato*, *Armario* 47, *N.°* 14, *f.°* 156), che fu stampata tre anni dopo nello Statuto del Fondaco di Lucca, proibiva in sostanza tutti i lavori stranieri sì di preziosi che di sete e di lane.

Bandite le perle vere e false, le vere e le false gemme, i ricami, le vesti di color vario e di qualunque colore che nero, le penne, le piume, i fiori di seta, i capelli finti, i pendenti alle orecchie, i lunghi strascichi delle vesti; determinava quali cose specialmente si concedevano. Cappelli e abiti neri agli uomini e alle donne; alle spose, per un anno solo dal matrimonio, vesti di seta colorate; alle vedove, abito di lana ma nero: ogni cosa semplice, senza trine, senza punti lavori d'intaglio, passamani o frangie; se pure un guarnimento si voleva, aveva ad essere di seta e del colore stesso del drappo, e semplice e un solo giro all'estremità; le calze alle donne, o bianche o nere; agli uomini, o nere o grigie. Alle fanciulle impedito il vestire di seta; concedevansi di seta le maniche e i grembiali, i collari di taffetà: ma a loro, come a tutti, assolutamente vietavansi i listelli e ricami d'oro e d'argento, le telette di tali materie fossero di fino o di falso. I forestieri erano tenuti soggetti alla legge un anno dopo che fossero in Lucca, e i Magistrati o capitani usar potevano di piume essendo in officio od in funzione: le loro donne erano eccettuate dalla legge sin che i mariti duravano in carica. Pure, perchè anche in Lucca lavoravasi d'argento e d'oro, e le donne erano impossibili a sottomettersi ad ogni privazione di lusso, la legge permise qualche filza di bottoncini d'argento, qualche fettuccia di seta ad intrecciare i capelli, cuffie di velo o tela, una rete d'oro filato con occhietto d'oro, un fregio d'oro del valore di trenta scudi, un vezzo di tale metallo di altrettanto valsente, da mettere al collo con una collana pur d'oro (e sempre tirato alla trafila a maglia) di scudi cento; un paio di smaniglie d'oro di trenta scudi e un altro di bottoncini d'oro o d'argento di egual valore, una cintura di scudi ottanta o d'oro o d'altro non proibito dalla legge, senza smalti, fuor che nelle serrature; e di gioje o perle appena qualcuna, ma solo negli anelli; di cristalli e coralli, soltanto ne'vezzi; profumi e paste odorifere nulla, eccetto che ne'guanti. Sicchè una donna poteva comparire in pubblico fornita di tanto prezioso per più che quattrocento scudi, i quali, ragguagliati ai valori presenti, rappresenterebbero più che dodici mila franchi. Volevasi la legge eseguita, per ciò multa e carcere ai maschi si minacciavano, e alle femmine multa e confino in casa. Quindi ad impegnar queste a fuggire ciò che innanzi appetivano, la legge permise alle meretrici quello che proibiva alle oneste.

Ciò non ostante, non istette così interamente osservata nemmeno sul principio, che non fosse in qualche parte temperata. Nel 1592, a' 15 di settembre, le perle furono bandite affatto, le gioje al solito permesse nelle sole anella; si permisero gli abiti di seta a color vario; poi nel 1594 agli 8 e 15 febbraio e a' 4 di ottobre, quindi nel

25 febbraio 1597 furono vietati alle fanciulle, a cui di seta non fu lasciato che l'antico guernimento, e certi buratti di lana e seta specie di sottana listata; e perchè s'erano introdotti abiti trinciati, piccati, intagliati, sgraffiati, stampati, si concesse, a' 24 di settembre 1599, che per tutto il resto dell'anno si mostrassero, poi non si portassero che sotto veste e coperti.

Pare che alla prammatica degli abiti si obbedisse, ma non a quella delle perle e delle gioje, perchè, vere o false, furono il 23 d'ottobre 1643 proibite affatto, e nel 9 di febbraio 1649 minacciate di confisca: nell'8 di novembre 1652 si giunse a vietare che non solo si portassero, ma anche si tenessero in casa, pena trecento scudi. Ma perchè i desiderj erano più forti delle leggi, e qualche contento alle ambizioni e alle vanità pareva doversi concedere, fu a'26 marzo 1659 dichiarato che alle donne si permettevano nastri d'oro e d'argento per abbigliamento del capo ed ornamento de' guanti.

Sbandito l'oro e l'argento dalle persone, si pensò come sfoggiare in ricchezza senza contravvenire alla legge. Chi ne aveva, posene alle carrozze, sui calessi, sulle lettighe, sulle bussile, fecene vasi e mobili per la casa; e oltre a ciò si pararono di seta le stanze, di dommaschi e di velluti i letti, le portiere, le sedie, le livree dei servi, e molte livree si presero, servi, staffieri, paggi, cocchieri da uomini e da donne della città e dello stato.

L'eccellentissimo Consiglio volle porre un freno anche a questo. Il 31 agosto 1669 proibì ad ogni suddito « di tenere al suo servigio « in casa o condurre fuori servitori vestiti con abiti uniformi a li- « vrea, tanto nella città che nello stato, comprendendo anche i coc- « chieri, in modo che più di un paggio o servitore non possa te- « nersi o condursi con la medesima sorta di livrea »; pena cinquanta scudi per ciascuno, la carcere di un mese (e alle donne l'arresto in casa). Quindi, ne'giorni 30 luglio e 1.° agosto 1670, vietò « il valersi « dell'oro e dell'argento vero e falso in frangie drappi o altri or- « namenti di carrozze, calessi, lettighe, bussile e in qualsivoglia « altri mobili di casa (non comprendendo le dorature); sotto l'istessa « pena ch'è disposta contro chi usasse detti ori e argenti veri o « falsi in vestiti; il potersi tenere e usare nelle case di campagna, « parati di seta, letti, portiere, sedie e sediette di velluto e dama- « schi; il puonere e portare strascini alle sottane et abiti di donne « di maggior lunghezza di quello sia il rimanente di dette sottane o « abiti »: misura già molto bene allungata, se si consideri che la legge del 1587 non la concedeva più lunga di mezzo braccio.

Quindi, « per maggiormente accertarsi della osservanza di tutte « le predette cose, il medesimo eccellentissimo Consiglio comandò che « ogni due mesi si faccia un discolato nell'eccellentissimo Consiglio

« contro gl' inosservanti di esse leggi; intimandosi e dandosi le po-
« lizze in un consiglio antecedente, con darsi il giuramento tanto a
« loro Eccellenze, quanto a tutti consiglieri di descrivere in esse
« puramente e sinceramente quelli e quelle che a loro coscienza sa-
« pranno haver contravvenuto alle presenti leggi, o ad alcuna di
« esse: quali polize retirate, devino leggersi nell' eccellentissimo
« Consiglio, e contro quelli che saranno nominati in otto di dette
« polize almeno, deva mettersi il partito per la condanna nella pena
« disposta per le medesime leggi, da ottenersi per i due terzi dei
« voti di quelli che si troveranno nell' eccellentissimo Consiglio ».

Questa repressione, opinata e voluta dal senato, non pare fosse consentita dall' universale; perchè veggiamo il pubblico banditore Nicolao Sorbi leggere e affiggere il 9 gennajo 1676 stampato un decreto del giorno 7 il quale, « riflettendo al pregiuditio et detrimento
« grande che apportano alli cittadini e sudditi suoi, le spese eccesive che si fanno, e il lusso così notabilmente accresciuto nella sua
« città e stato; – e – vedendo che ha poco giovato questa sua fissa applicazione verso il pubblico bene; mentre, relassata del tutto la dovuta osservanza delle dette sue leggi, s' è introdotto più vigoroso
« che mai questo pernicioso veleno del lusso »; richiama in vigore e raccoglie tutto quanto abbiamo riferito, e proibisce per di più il poter usare in abiti, tanto colorati che neri, bottoni massicci o di filo d' oro o d' argento; quindi permette di portare, ma in filza, in pendenti e vezzi soltanto, cristalli di qualsivoglia sorte, che gioje non siano; poi i capelli finti sino allora vietati: e perchè, quanto alla prammatica degli abiti, sia sicurezza dell' osservanza, sottopone alla pena istessa de' possessori, i sarti che lavorassero cose colpite dalla legge.

Per la proibizione contenutavi di giglietti neri e colorati, scontri, sopporti e di ori altrimenti lavorati che alla trafila o a maglia, si manifesta l' avversione alle cose forestiere. Colla medesima avversione fu costituito il bando del 13 maggio 1748: col quale, cominciando dall' ordine nobile perchè *sull' esempio di questo meglio apprendessero gli altri l' osservanza delle pubbliche savissime disposizioni* sulla materia, si proibì, sotto pena di multa, ogni abito che di color nero non fosse sì a' maschi che alle femmine (cominciando per quelli dall'anno diciottesimo, dal quindicesimo per queste), fossero pure in festa di nozze e sposi all'altare; e si vietavano i drappi forestieri, compresi i velluti, i giglietti di seta, le calze, i nastri, i guernimenti, ogni cosa che lavorato fosse fuor dello stato; permessi i mantelli e redingotti o rossi o d'altro colore per coprirsi l' inverno, ma i *sopratodos* non tolerati che neri; e nere sempre le fodere: eccettuati dalla legge i militari e i cavalieri d' ordine, che vestir potevano

panni stranieri, ma senza licenza del magistrato non introducevano la materia. E perchè molti panni e drappi erano e abiti fatti e tenuti che prestamente non si potevano vendere o consumare, fu accordato il termine a' mercanti e nobili cittadini a disfarsi di essi per tutto l'anno 1750, data però nota fra tutto giugno del numero di essi; lasciato libero portarli in campagna finchè durassero.

Intendevasi con *questo mezzo d'impedire l'estrazione del denari dallo stato*, e ciò dice espressamente il bando del dì 4 febraio 1751; col quale rattemperando l'editto antecedente e manifestando il permesso del 9 dicembre 1750, perchè *qualunque persona potesse vestire di qualunque colore (a riserva però alli gentiluomini ne' magistrati, ne' quali doveva ciascuno intervenire in abito negro; come pure nelle pubbliche funzioni, ne' quali casi assolutamente si proibiva qualunque abito che nero non fosse)*, concedeva portarsi anche in città gli abiti di tessuto forestiere sin che durassero, senza far grazia ai mercanti di vendere le merci che tuttora avevano, e per le quali era *spirata la permissione.*

Passati undici anni, il decreto del 1748 fu rimesso in vigore, sia per la proibizione a tutti di usare panni e opere forestiere nel vestire, sia per la proibizione ai nobili di vestire abiti di colore salvo che nero; e si pose, che per questa bastavano porre il partito contro i rei sei polizze nel Discolato; per quella, una polizza sola. Quindi, a maggiore repressione, furono i sarti minacciati di cinquanta scudi di multa per volta se provati fossero d'aver tagliato e cucite robe forestiere; e oltre a ciò, se maschi, di due tratti di corda; se femmine, di sei mesi di carcere chiusa. Riservavasi la Balìa di permettere « l'introduzione nello stato di quei generi che quivi non « fossero a sufficienza ed occorrenti per vestire di nero ».

SERIE TERZA

—

Provvisioni spettanti a materie diverse, e a controversie avute colla corte di Roma.

XLII.

1389, 22 febbrajo. Riformagione la quale ordina la misura de' terreni delle sei miglia. (Archivio di Stato, Riformagioni pubbliche, Armario 43, N.° 17 a fo. 30).

In nomine Domini amen. A. D. MCCCLXXXIX, die XXII mensis Februarii.

Omissis aliis.

Al nome di Dio amen. Qui appresso serà scripto lo modo o l'ordine li quali si denno tenere a dovere fare le nuove misure di tutte le terre del contado di Luca, cioè delle sei miglia.

Et prima, che per lo collegio de'signori Antiani si elegano sei gite di misuratori et notarj, cioè uno notajo et due layci per ciaschuna gita, li quali in tutto sono XVIII; et che ciascuna gita siano tenuti et debbiano misurare et scrivere tutte le terre di uno colonnello de'pievieri delle sei miglia, lo quale a quelli tali serà assegnato per li signori, secondo li colonnelli ordinati in dell'offitio de' ristauli (*sic*): li quali colonnelli sono sei, et comprendono tutte le sei miglia; et che le ditte gite a uno tempo debiano essere mandate fuore, ciascuna al suo colonnello.

De'quali misuratori et notarj li due laici di ciascuna gita, l'uno sia perticatore, l'altro ragionieri e proveditore, ajutando l'uno l'altro, come saranno d'accordio; et che el notaro sia tenuto scrivere tutte le terre misurate et perticate, e dichiarare li luoghi dove sono poste, e sia tenuto scrivere tutt'e'confini intorno a ciascuna terra, dichiarando lo Levante, Mezodì, Ponente et Septentrione.

Et perchè le contrade et bracci intorno a Luca non sono applicati ad alcuno colonnello de'predetti; è ordinato che quella gita de'predetti la quale prima arà finito di fare lo suo colonnello, debbia fare poi le dicte contrade et bracci, per lo salario infrascripto: salvo che li ho-

mini di quelle contrade e bracci non siano tenuti a dover fare a loro spese.

Et a ciò che minore fraude si possa commettere nelle predicte cose, et che più habilmente le dette misure si possano fare; ciascuna delle dicte gite porti seco lo libro o vero libri delle antiche misure di camera di quelli pievieri nei quali anderanno a misurare; avendo et trahendo quelli di camera successivamente d'uno in uno, o vero più, come parrà a'Signori.

Et perchè ci à assai Comuni li quali in tutto sono venuti meno di homini; a voler misurare li terreni di quelli, è ordinato che si prendano de li homini antichi de' Comuni più proximani a quello Comune così venuto meno, li quali mostrino et insegnino li terreni di quello Comune.

Anco, a ciò che più habilmente si ritrovino le terre de'cittadini et delle chiese, e diasi materia a'contadini di dire la verità; sarà bene che si provega con consiglio bisognevile, che qualunque contadino, o vero altra persona, avessi occupato et usufructato alcuno terreno di qualunque qualità sia, pertinente al Comune di Luca, o vero a cittadino o vero a chiesa o spidale, o qualunque altra persona o luogo sia; et quello tal contadino, a domanda de' detti misuratori o notarj, confesserà la pura verità; a quel tale li sia liberamente perdonato ogni afficto per lo tempo passato, et ogni altra fraude o pena in de la quale incorso fusse per la dicta cagione per li Statuti, o per altre leggi. Et per executione di questo, si dia ordine che nessuno cittadino, Collegio, Comune et Università, o altra qualunque persona sia, sia udito a ragione da alcuno offitiale del Comune di Luca in de le domande che far volesseno per loro o per altrui, per le dicte ragioni, contra li predicti contadini o altra persona che si fusse. E questo s'intenda di quelli terreni li quali quel tale avesse posseduto per suoi occultamente dieci anni intra presenti, o venti tra li absenti: sì veramente che li minori di diciotto anni s' intendano ne' termini de li absenti.

Et a ciò che la paura della pena dia intentione a ciascuno a dover dire la pura verità, par che sia da metter pena a ciascuno lo quale fusse trovato in fraude et dir bugia de le predicte cose, in fine in cento libre, et oltra nela lingua, secondo la fraude commessa ad arbitrio dell' offitiale sopra di ciò deputato; come di sotto si farà intentione, insieme col Consiglio de li infrascritti citadini a suo Consiglio et compagnia dati.

Et se elli addivenisse, che si trovasseno alcuni pessi di terra de' quali quelli contadini non sapessero quelli appartenere ad alcuna persona, Comune, Collegio, o vero Università; quelli tali terreni s' intendano pertenere al Comune di Luca: non prejudicando per

questo ad alcune ragioni per le quali altri mostrasse avervi suso migliori ragioni; ai quali non corra alcuna prescrizione di tempo, per la quale fusseno impediti conseguire suoi ragioni.

Item, che le sopradette terre le quali di nuovo per questo atto si dichiarassero apartenere al Comune di Luca, non possino essere strecti li homini et Comuni in cui territorio le dicte terre fusseno poste, o vero loro vicini circumstanti, o altra qualunque persona si sia, a quelle lavorare o condurre in alcuno modo contro loro volontà.

Item, a ciò che ogni scandalo che nascer potesse tra le Comunità si tolla via, pare che li termini de li confini da uno Comune a uno altro, e da uno pieviere a uno altro, si debiano tutti scoprire e ritrovare; o là u' li dicti termini non fusseno, o vero che vi fusseno et non apparisseno da poterli vedere, che quelli tali termini li predicti misuratori faccino di nuovo riponere grandi, con segni in quelli scolpiti, sì che palesemente per ognuno si possino vedere.

Anco, per voler mancare l'affanno delle misure antiche, le quali sono molto intrigate, pare che la misura delle dicte terre si debbia riducere in questo modo; cioè, che le quattrocento pertiche, di braccia sei meno uno decimo di braccio la pertica, facciano et comprendano una coltra di terra, perocchè questa misura risponde a punto con l'antica.

Anco, che a ciascuna persona sia licito accusare ogni persona che commettesse fraude o bugia in non dire o dimontiare la verità a' detti misuratori, o altramente succelando le terre altrui. E quello tale accusatore abia la terza parte de la condannagione, et siali tenuto credentia.

Anco, che lo notajo di ciascuna gita, insieme coi predetti suoi compagni misuratori, siano tenuti di udire e ricevere le difensioni de le proprie possessioni de' contadini, cioè di quelle che faranno scriver proprie in de' luoghi in nei quali elline misureranno lo dì delle feste o altri dì deputati, come a loro parrà; vedendo et cognoscendo ellino, per li libri vecchi delle misure di camera, quelle terre esser di quelli contadini o di loro antichi; o vero cognoscendo quelle esser di quelli per compre o altri acquisti di quelle facti per carte publiche.

De le altre possessioni che facessero scrivere esser di contadini o altre persone stranie, o vero di chiese, spidali, opere o fraternita, le defensioni si faccino a Luca, come parrà allo offiziale infrascritto, sopra di ciò deputato, insieme col suo Consiglio.

Anco, che li notari de' predicti li quali scriveranno le dicte misure siano tenuti li loro libri primi, cioè li protocolli, farli ordinati di pievieri in pievieri, et di Comune in Comune, ordinatamente,

ciascuno per sè; et quelli cotali libri, finite le dette misure, presentare e dare publiche al Collegio de'signori Antiani liberamente; e quelli presentati, li signori con quelli nove citadini li facciano examinare e copiare di bella lettera, come parrà a' signori e quelli citadini, per quelli poi mettere in camera; et che perciò possino li signori dare quello salario et fare quelle spese intorno a fare examinare e copiare li detti libri che a loro parrà, a le spese del Comune di Luca.

E a ciò che si possi avere più copie d'homini a fare le predicte cose, pare a noi che si ordini che ogniuno che serà electo ad alcuno de' detti officii, non li noccia alcuna vacatione di officii, secondo la forma delli statuti; ma che, non obstante alcuno statuto o vacatione, possa li detti e ogni altro officio avere.

Et a ciò che li detti misuratori, ragionieri et notarj abiano materia da spacciarsi più tosto; pare che a' predicti sia da ordinare lo loro salario in questa forma; cioè, che tra tutti e tre, cioè due misuratori e uno notajo, debiano avere uno bolognino d'ariento per ciascuna coltra di terra la quale misureranno, et a ragione di coltra: lo quale bolognino si debia pagare per lo signore della terra, a quello tempo e termine e per quello modo che per li signori serà dichiarato. Et perchè molti terreni di chiese, spidali et altre persone exempte et ecclesiastiche sono nel nostro contado, et verranno a esser misurati, pare che sia buono doverne parlare di questi facti con messer lo Vescovo e calonaci; sicchè per lui si ordini che per tutti ecclesiastici si paghi la loro parte, considerate l'utilità grandi che di quindi ne seguiteranno. Et anco, che di tutte terre così sterili, come altre fruttevili, le quali si scrivessero esser del Comune di Luca, lo dicto Comune sia tenuto pagare lo dicto bolognino per coltra: lo qual salario per li signori et nove citadini si debia contribuire per rata al notaio, ragionieri et misuratore de le dicte terre, quando sarranno electi, secondo che a' signori et predetti citadini parrà che ciascuno de' predetti officiali meriti più l'uno che l'altro; non eccedendo nè mancando uno bolognino per coltra, come dicto è. E che oltre lo predicto salario, li detti officiali debbiano avere le spese de la vita e del giacere dal pievieri tutto in del quale essi misureranno. Questo dichiamo perchè ha ne' pievieri molti Comuni ne' quali non vi habita persona. Da le quali spese fare siano liberi li homini de le contrade e bracci intorno a Luca, come di sopra è detto.

Item, che el Comune di Luca sia tenuto dare tutti libri e carte bisognevili per li dicti servigi fare.

Item, a ciò che tutte le cose predicte meglio et con più sollicitudine abiano effecto, pare che sopra tutti li predicti notari et mi-

suratori, et altre tutte cose predicte mettere a executione, si debia elegere uno officiale sufficiente, o vero commettere a uno de' vostri officiali, come parrà a' signori insieme con quelli nove citadini; lo quale officiale, insieme con tre cittadini, uno per tertiero del numero di quelli nove, da essere electo per lo Collegio de' signori, abia piena balia poter far mettere a executione tutte le predicte cose, et di punire et condemnare tutti li delinquenti, come di sopra è dichiarato.

Et che etiamdio sia tenuto a dire, cognoscere e terminare tutte difensioni le quali si restassero a fare ne' detti libri delle misure, come a quello officiale col dicto Consiglio de' citadini parrà: al quale officiale si faccia quella giunta di salario la quale a' dicti signori con quelli nove citadini parrà, a le spese del Comune di Luca.

Anco pare che sia buono ordinare, che dal dì che le predicte tutte cose saranno confermate di doversi fare per lo Consiglio generale; inanti, durante il tempo del misurare soprascritto, non si possi fare alcuna vendita, donatione o altra alienatione per alcuno contadino d'alcuna cosa immobile a lui apartenente, senza expresso consentimento e volontà del soprascritto officiale et de' suoi consiglieri; et se di facto si facesse alcuna delle dicte alienagioni, senza il ditto consentimento, ipso iure non vaglia, et di facto per lo officiale soprascritto si revochi, a ciò che fraude non si possa commettere per li contadini.

Item, che si mandi uno bando che ogni contadino lo quale fitiliamente à alienato alcuno suo bene immobile, et che ugni citadino o altra persona, lo quale o la quale così facta alienagione abia ricevuta; quell' alienagione sia tenuto rivocare, inanti che quelli cotali beni si scrivino a le misure, a colui a cui fitiliamente la carta dicesse: altramenti quelli cotali beni, ogni volta che verrà a notitia la detta fictione, s' intendano esser confiscati al Comune di Luca.

Item, a ciò che compiutamente tutto il contado delle sei miglia si misuri, sarà bene che delle predicte cose si abia colloquio con messer lo Vescovo et coi calonaci di S. Martino: sì che tutte terre della giura e del capitolo vegnano a essere misurate al modo soprascritto, e co' le gravezze e carichi predicti.

Nicolaus Ser Pagani, unus ex invitatis, consuluit etc. Bartholomeus Balbani, unus ex consiliariis, consuluit etc. In reformatione cuius consilii, facto, dato et misso partito inter prefatos dominos consiliarios et invitatos, ad pixides et palloctas mandato preceptoris dominorum, et obtento secreto scrutinio secundum formam statuti, per centum triginta duos consiliarios dicti consilii, dantes ipsorum palloctas albas in pixide balzana affirmativa pro sic, viginti quatuor tantum repertis in pixide

gialla pro non, provisum et reformatum fuit iuxta consilia Nicolai et Bartholomei prefatorum.

XLIII.

1482, 31 luglio. Legge sul discolato. (Archivio di Stato, Armario 44, N.° 12. Libro delle Riformagioni).

Anno Domini MCCCCLXXXII, Indictione XV, die XXXI julii.

In Nomine Domini Amen. Convocato Consilio generali populi et Comunis lucani vigore suprascripte deliberationis et congregato in numero sufficienti in palatio magnificorum dominorum, fuit prepositum per magnificum Vexilliferum Martinum de Bernardinis: Qualiter multe querimonie veniunt quotidie ad aures dominorum de malo more vivendi per quosdam discolos et scandalosos, qui multa delicta committunt; et sciunt ita facere, quod non deteguntur neque puniuntur ab officialibus ordinariis: quod parere posset magnum male in Civitate, nisi opportunum aliquod remedium adhibeatur. Cum ergo consulta fuerit hec materia in duobus colloquiis, ubi conclusum fuit quod recurri deberet ad presens Consilium pro remedio tanti mali, propterea petitum fuit modo consuli quid super hoc agendum videatur. Consulentibus varie nonnullis consiliariis, tandem magnifici domini poni fecerunt ad partitum infrascriptum decretum; quod obtentum fuit per LXXVIII palloctas affirmativas, non obstantibus XV contrariis, hac forma, videlicet:

Quod ad purgandam civitatem malis et scandalosis hominibus, et presertim illis contra quos militat mala fama, ut aliquorum punitio incutiat alteris discolis terrorem, exemplumque prebeat modeste vivendi; ideo sit statutum atque ordinatum, quod hodie in presenti Consilio debeant magnifici domini et quilibet etiam consiliarius scribere in una apodixa, et describat unusquisque in sua apodixa ab uno usque in quatuor nomina ex illis quos super suam coscientiam putaverint esse scandalosos et malefactores et quos iudicaverint expedire, uti propositum, quod pro aliquo tempore a consortio bonorum civium segregentur; et debeat unusquisque suam apodixam sic descriptam tradere cancellario ponendam in una pixide, de qua postea debeant extrahi per cancellarios omnes apodixe; factaque denotatione per alphabetum omnium nominum descriptorum in ipsis apodixis, accipi demum debeant illa quatuor nomina que pluries descripta reperientur, et que in numero vocum prevalebunt; ipsisque presentatis coram magnificis dominis,

teneantur magnif. dom. statim, et non auditis aliis consiliis vel excusationibus nominatorum, poni facere ad partitum unumquemque dictorum nominatorum, incipiendo et sequendo per ordinem ab illis qui plures voces habuerint; et illi seu ille de quo fuerit obtentum partitum in ipso Consilio per sufficientem numerum palloctarum, videlicet per tres partes de quatuor ad minus, quod banniatur ut infra; tunc et eo casu intelligantur et sint, et quilibet ipsorum obtentorum intelligatur et sit, solemniter et de plenaria ipsius Consilii potestate ac pro bono Reipublice banniti et bannitus in exilio a civitate et territorio lucano pro tempore et termino annorum trium proxime futurorum: cum declaratione quod nisi iverint ad dictum exilium discedendo hodie de civitate et cras de territorio lucano, remota omni exceptione, vel si postea toto tempore dicti termini ausi fuerint, vel aliquis eorum ausus fuerit redire aut venire in civitatem vel territorium lucanum; debeat in utroque casu quilibet contrafaciens puniri tanquam bannitus in amputatione capitis et ad mortem, et contra talem non discedentem vel redeuntem fiat executio per officialem Luc. Comunis, sicut ex forma statuti fieri debet contra bannitos ad mortem, venientes in fortiam officialium prefati Comunis, et sint et militent contra eumdem omnia statuta et decreta Luc. Comunis condita et condenda contra bannitos ad mortem: et similiter nequeant acceptari vel associari in territorio lucano, sicut et quemadmodum acceptari et associari prohibentur banniti ad mortem, non obstante illa contrarietate. Elapso autem dicto triennio presens bannum et declaratio intelligatur finitum et finita, nullumque ultra effectum sortiatur contra dictos bannitos, sed remaneant ipsi in eo gradu et qualitate sicut erant ante presens decretum. Ut autem predicta fiant per dictos magnif. dom. et consiliarios pura mente, costanti animo, et postposita omni affectione, metu vel humana gratia; debeat ante omnia interponi jusjurandum per dictos dominos et consiliarios de procedendo in predictis, sincera fide et absque labe et omni passione animi remota. Cancellarii vero et coadiutores iurare debeant fideliter se gerere in estrahendis et dandis quatuor nominibus de habentibus plures votos, et etiam de non propalando cetera nomina descripta, nisi solum illa quatuor que reperta fuerint a pluribus in numero denotata fuisse in ipsis apodixis, et omnes apodixe postea comburantur, ut de aliis, nisi de quatuor ut supra possit haberi notitia.

Insuper, fuit de consilio multorum civium facta addictio decreti et ordinamenti infrascripti, quod fuit solemniter obtentum per LXXXII palloctas affirmativas, non obstantibus XI contrariis, et tenor ipsius decreti est ut infra:

Quod si contra aliquem ex illis qui proxime bannientur formaretur aliquis processus hoc triennio pro aliquo delicto commisso,

vel committendo, et propterea citaretur ad respondendum inquisitioni accuse vel denuntie; possit in dicto casu et non aliter concedi facultas per magnif. dom. tali inquisito, denuntiato vel accusato, veniendi recta via ad comparendum coram officiale procedente, dummodo retineri debeat in carceribus usque ad expeditionem iudicii, nec relaxari possit prestita fidejussione. Lata vero sententia, si fuerit corporalis, executioni mandetur; et si fuerit pecuniaria, relaxetur, ad hoc ut redire possit ad exilium usque ad complementum triennii, et nihilominus restet condepnatus in pecunia secundum formam sue condemnationis quousque exilium sit finitum; quo exilio durante non possit fieri aut concedi dictis bannitis aliquis salvusconductus nisi ut supra, nec possit aliquis ex dictis bannitis toto dicto triennio adherere territorio lucano per spatium decem milliariorum, et contrafaciendo debeat tractari et reputari sicut bannitus ad mortem, etiam in dictis locis propinquis lucano territorio per decem miliaria. Insuper, si pro tempore annorum trium proxime futurorum committeretur aliquod delictum quod magnif. dom. putaverint esse enorme et mali exempli, ipsiusque delicti auctor non reperietur infra octo dies per officiales ordinarios; tunc, ne tale delictum transeat impunitum, teneantur magnif. dom. sub vinculo juramenti proponere casum occurrentem Consilio generali, ut per modum suprascriptum vel alie sicut consilio videbitur, provvideri possit opportune pro reperienda veritate, et pro castigatione malefactorum.

Fuit deinde facta presentatio apodixarum descriptarum. Dato prius juramento omnibus, ut supra fuit ordinatum; recensitisque nominibus descriptorum in ipsis apodixis, inventa fuerunt nomina infrascriptorum quatuor prevalere ceteris, videlicet a pluribus esse descripta, et propterea posita fuerunt ad partitum singulariter, sicut inferius denotata sunt, et secundum formam suprascripti decreti, videlicet:

Laurentius Guidi Casearii. Obtentum fuit non obstantibus VI palloctis in contrarium.

Marianus Guiglielmi dictus del Priore. Obtentum non obstantibus XI palloctis contrariis.

Petrus Sandri Ciampantis. Obtentum non obstantibus IX palloctis contrariis.

Andreas Blasii Mei. Obtentum non obstantibus XVIII.

Demum fuit obtentum solemniter per partitum, repertis LXX palloctis in pisside affirmativa pro sic, non obstantibus XXIII repertis in contraria pixidi: quod cum sit hora diei fere XXIV, ideo liceat suprascriptis bannitis impune differere discessum de civitate, usque ad cras hora tertia, videlicet quando pulsat campana turris dominorum; dummodo per totam diem crastinam discedant postea de territorio et districtu, sicut in priori decreto continetur.

XLIV.

1534, 24 aprile. Provisione perchè le meretrici non sieno molestate, e possano dimorare sicuramente nella città. (Archivio di Stato, Libro delle Riformagioni di quell'anno, Armario 45, N.° 13 a fo. 244 tergo).

Anno MDXXXIV, Indictione VII, die XXIV Aprilis. Deinde fuit per suprascriptum magnificum Vexilliferum Iustitie propositum, qualiter mulieres et meretrices sunt necessarie in qualibet civitate ut evitentur majora mala, et cum a quodam tempore citra dicte meretrices male tractentur a vicinibus civitatis nostre, nunc illas verberando, nunc derobbando, et multis aliis contumeliis et injuriis afficiendo; prout noctibus preteritis factum fuit ante hostium domus ser Vincentii Massei, contra ipsam domum faciendo tamburatas et alios insultus; unde bene esset predictis remedium adhibere ne ulterius in dictis inconvenientibus et erroribus perseveretur: supra qua proposita fuit consultum et obtentum, non obstantibus tribus et viginti palloctis in contrarium repertis. Quod cum quotidie audiantur in civitate nostra et ad aures et notitiam magnificorum dominorum Antianorum et aliorum officialium nostre civitatis deveniant quamplures querele injuriarum que fiunt contra meretrices et alias mulieres suo modo viventes cujuscumque generis, videlicet ipsas spoliando, derobbando, verberando, tamburatas nocturnas et alias multas contumelias et injurias contra ipsas faciendo, sfregiando, minando et alia quamplura contra eas et earum quamlibet committendo, dicendo et faciendo; quod causatur quod in ipsa nostra civitate ipse mulieres in ea stare non possunt libere, prout decens et conveniens est in civitate libera prout est nostra; *ex quo procedit quod vitium sodomiticum in ea radicatur et nimis incrementi suscipit, ac etiam ex defectu ipsarum mulierum multe rixe fiunt et scandala committuntur, que ex defectu probationum sepe numero remanent impunita*; adeo quod si de aliquo opportuno remedio non provvideatur, manifeste appareat quod justitia suum non sortiatur effectum: Propterea ut predictis omnibus obvietur, auctoritate et potestate presentis magnifici Consilii decretum intelligatur et sit, quod presens collegium magnificorum dominorum Antianorum intra duos dies proximos, et deinceps alia futura collegia in principio magistratus eorum, teneantur et debeant eligere tres magnificos dominos Antianos de suo collegio, unum pro quolibet terserio; qui tres magnifici domini Antiani sic electi, una cum honorabili Pretore civitatis nostre, et ipsorum quatuor consensus trium sufficiat, et de ipsis quatuor tres habeant esse concordes, habeant auctoritatem audiendi, videndi et intelligendi injurias et querelas

omnes mulierum prefatarum que audirentur et porrigerentur, et super ipsis et earum qualibet procedendi ut eis videbitur; et pro reperienda veritate eorum qui deliquissent in eis et earum qualibet, citandi et ad se vocàndi, capiendi et in carceribus detinendi omnes et singulos quos putaverint in predictis aut eorum aliquo deliquisse, aut de eis vel eorum aliquo scientiam aut notitiam habuisse vel habere; ipsosque et eorum quemlibet examinandi et tormentandi et tormentare faciendi totiens quotiens sibi videbitur, non obstantibus veris et legitimis inditiis, sed ea habeantur vera et legitima que sic ipsis quatuor seu tribus ipsorum videbuntur; et reperios delinquentes et culpabiles notificare teneantur collegio magnificorum dominorum Antianorum. Quod collegium una cum honorabili Pretore civitatis nostre, cujus Pretoris vox et auctoritas sit tanquam unius Antiani, obtento prius inter eos partito saltem per duas partes de tribus ipsorum, teneantur ipsos delinquentes et culpabiles reperios punire et condemnare in penis in quibus veniunt condemnandi secundum formam statutorum nostrorum tam conditorum quam condendorum. Qui tres magnifici domini Antiani ut supra eligendi, cum honorabili Pretore prefato seu tres ex eis concordes auctoritatem etiam habeant procurandi quod huiusmodi mulieres sic offense et injuriate possint stare et manere in prefata nostra civitate sicure et sine metu et periculo; et propterea cogendi quoscumque prout eis vel tribus ipsorum videbitur ad prestandum fidejussores, unum sive plures dictis sic offensis et injuriatis de ipsas aut eorum aliquam non offendendo; approbandos per dictos tres magnificos dominos Antianos eis modo et forma prout ipsis tribus magnificis dominis Antianis una cum dicto honorabili Pretore seu tribus ipsorum videbitur. Et predicta facta, disposita et ordinata intelligantur ultra alia decreta, statuta et ordinamenta pro predictis ordinata, quibus per predicta non intelligatur nec sit in aliquo derogatum, quibuscumque contrariis non obstantibus. Deinde magnifici domini Antiani elegerunt infrascriptos cives pro faciendo minutam quanto citius fieri possit super casibus mulierum de quibus et prout in precedenti decreto continetur, et statuta propterea edita revidendi, et alia in predictis faciendi prout sibi videbitur opportunum, et ipsam sic factam minutam presentare debeant collegio magnificorum Antianorum, qui cives sunt, videlicet:

Dominus Nicolaus Liena
Jacobus Burlamacchi
Dominus Lazarius Arnolfini
Stephanus Antonii Bernardi
Dominus Benedictus Manfredi
Blasius Mei.

Anno etc. die V junii.

Deinde fuit proposita legenda infrascripta minuta, facta et ordinata per nonnullos cives super meretricibus et aliis mulieribus, vigore auctoritatis eis concesse a prefato magnifico Consilio die XXIV aprilis proximi preteriti, cujus tenor talis est, videlicet:

Che lo Statuto CCIV et CCV del libro quarto, quanto alle donne solamente abitanti in Lucca in qualsivoglia modo, di qualunque stato, grado o conditione si siano, s'intendino sospesi; *dummodo* che meretrici, donne di partito, cantoniere, o cortigiane, o simili, siano tenute avere gelosie alle finestre che guardano in sulle strade pubbliche.

Item, gli Statuti della Loggia non habbino loco contro le donne delle qualità soprascripte, excepto se stesseno in nel loco pubblico.

Che alle sopradicte donne di partito, cortigiane et come di sopra, nelle loro cause, questioni, differentie et controversie civili, dal giudice ordinario della città di Lucca sia facta ragione summaria, senza processo et scriptura, *sola facti veritate inspecta*, nonobstante Statuti disponenti in contrario.

Item, le robbe mobili di alcuna donna non siano ipothecate per pigioni di casa, nè possano essere ritenute da alcuna persona per tal causa o per qualsivoglia altra; salvo sempre a ciascuno creditore potersi valere contro dicte robbe, facte prima citationi, sequestri o intesimenti et precio, secondo la forma delli Statuti (1).

S'intendi dichiarato che lo Statuto LXXIX del libro quarto, et ogni altro statuto che parlasse di chi togliesse o rubbasse la roba di qualunque persona in qualsivogli modo, habbi loco contra a quelli che rubbassino o togliessino in qualsivoglia modo robba di meretrici, cantoniere, donne di partito, cortigiane, o simili.

Che le donne di partito et delle qualità suprascripte, che abiteranno et staranno in Lucca in qualunque modo, foretane o forestiere, si intendino esser cittadine originarie di Lucca; et ogni statuto che parla di cittadine o che offendesse cittadine, comprendi queste tali foretane o forestiere habitanti in Lucca, come di sopra; e chi le offendesse, *dummodo* non habbino nè tenghino ruffiane, et in quel caso non siano privilegiate nè cittadine, et ancora non siano cittadine in quelli casi ove gli statuti fanno differentia fra cittadini et foretani et forensi; e la pena della vita o altra pena personale, nell'additioni o Statuto del 1455 contra foretani o forestieri che offendessero li cittadini di Lucca, habbi loco contra quelli che offendessero le sopraddette privilegiate.

(1) Tutto il brano che segue fu stampato anche dal Mazzarosa, tra' *Documenti* della sua *Storia di Lucca*, a pag. 330 del Vol. IV delle Opere. Per la integrità del documento, abbiamo creduto bene di riprodurlo.

Item, chi entrerrà in case .... con rompere usci et finestre et scalamenti, contra la voluntà delli patroni possessori conduttori, o in qual si vogli modo habitatori, purchè sia de nocte et in casa di meretrici, cantoniere o cortigiane o di partito o simili, incorri in pena di Sc. 300. Et se con voluntà sarà entrato in dicte case, et a semplice licentia degli dieti patroni, come di sopra, non iscirà di casa; caschi in pena di Sc. 200. Et intendisi essere entrato contra la voluntà di tali donne ogni volta che impetuosamente, sforzando o spingendo porte o usci, entrerrà in casa. Item, s' intendi contra la voluntà loro ogni volta che per servi o per garzoni o per persone che habiteranno o staranno con esse tali donne gli fusse proibito et vietato che non entrassi.....

Item, che qualunque persona a torno alle case delle soprascritte donne facesse alcuno insulto violentia o villania o ingiuria di parole come di facti, di nocte, con trarre sassi o altro alle finestre o usci delle case, o far tamburate con cembali, corni, o mattinate, o fare qualsivogli altra cosa, per il che si potesse presumere, *etiam* per conjecture, essersi fatto in scherno, vituperio, obrobrio delle abitanti di detta casa; in tal caso caschi in pena di stare in le carceri del Sasso mesi dui, o in bando di esilio per anni dui. Et se quelli furono in scorno, biasimo o vituperio o obrobrio, si stia a declaratione de' magnifici Signori: qual dicta declaratione possino e debin fare subito hauto notitia del caso, *etiam* che non sapessero le persone.

Quam minuta lecta fuit: super quam consultum obtentum, non obstantibus decem et septem pallottis in contrarium repertis.

XLV.

1546. Processi instruiti contro Francesco Burlamacchi innanzi ai giudici rotali, e al Commissario imperiale, mandato da Ferrante Gonzaga, Governator di Milano, per ordine di Carlo V. (Archivio di Stato, Serie A, Armario 4, N.° 44).

(*Si danno le parti più sostanziali*).

Die XXVIII augusti 1546.

Constituto avanti li tre signori Giudici della Rota della città di Lucca et li Sei spectabili cittadini, eletti dal magnifico Consiglio Generale con ampia auctorità sopra lo essamine di Francesco Burlamacchi, cittadino di Lucca, et Gonfalonieri di Giustitia del populo et Comune di Lucca per li mesi di luglio e agosto 1546, il detto Francesco

nel portico del Palazzo de' magnifici Signori della detta città; et interrogato et diligentemente essaminato per il signor Potestà, uno delli signori Giudici, d'ordine et consenso delli altri suoi colleghi et cittadini prefati; hauto prima longo et maturo trattato supra l'essamine prefato, et datoli il giuramento di dire la verità; il quale Francesco giurò toccate le scritture, et dicendo voler dire il tutto pianamente et senza tormenti;

Et primo interrogato

Se esso Francesco sa la cagione della sua captura et detentione, et che la dichi a pieno; rispuose: che sa di essere ritenuto et carcerato, perchè havendo, più tempo fa, pensato et hauto in animo di mettere in libertà tutta Toschana, et farne una unione; et havendo conferito questo suo pensieri con Cesare di Benedino, tintore di Lucca, suo amico, il quale per altri tempi era stato soldato, et però li prestava qualche fede; et havendolo poi il detto Cesare, seghondo che da esso intese, comunicato con Andrea Pissini di Lucca, et che il detto Andrea li aveva detto volerlo revelare all'Eccellentia del signor Duca di Firenze, et che per ciò haveva ottenuto una lettera da S. E. di salvo condutto; et havendo presentito di più, che per tale effetto il detto Andrea era ito alla volta di Pisa per andarsene a Firenze; cominciò esso constituto andare pensando a salvarsi, et ordinò giovedì passato, che fu alli XXVI del presente, con il soprascripto Cesare, che la sera al tardi lo aspettasse fuori di porta S. Piero con cavalli in ordine per potersene andare, e che della dicta porta escirebbe al tardi; et havendo il giorno medesimo commisso a Baccio suo donzello, deputato a serrare la dicta porta, che se la sera andava uno alla porta turato per iscirne, lo lassasse andare, senza scoprirlo, perchè lo mandava fuori per causa de' Segretarj et per cose importanti alla città, ritrovandosi esso constituto Gonfalonieri; il ditto Baccio li prestò fede et dixe di farlo. Et così, quando furno 24 hore e un quarto in circa, esso constituto uscì del Palazzo et fermossi in cortile, aspettando Lodovico di Gharzone Gharzoni, suo cuzino, al quale prima, circa alle 22 hore, haveva detto che la sera alle 24 l'andasse a trovare a Palazzo; et in quel tempo che stava ad aspettare, l'aveva mandato a sollicitare per un targetto. Et siando venuto il detto Lodovico, uscì insieme con lui di cortile per la porta drieto, la quale haveva prima ordinato che si aprisse; et uscendo della ditta porta di cortile, licentiò li targetti che erano seco, et lo solevano accompagnare quando alle volte di notte andava a casa sua; et comunicò col ditto Lodovico che voleva uscir fuori della porta et andarsi con Dio, narrandoli brevemente per la via la cagione; et da Lodovico n'era sconfortato: ma havendo già esso constituto fatto la deliberatione, non gli dava d'orecchio; et arrivati alla ghabella

della porta, o lì incirca, prese licentia da Lodovico, et si appresentò alla porta turato in una cappa, per uscir fuori. Ma da quelli che erano alla guardia li fu detto che non si poteva uscire; et non sa come questa cosa si andasse, ma ben crede che fusse volontà di Dio; et vedendo non potere uscire, tornò addietro caminando, et aggiunse il detto Lodovico et insieme con esso se ne andò a casa: ove mandò per Pietro Burlamacchi, pure suo cugino, e tutti tre insieme andorno, senza dire altro, in casa di Nicolao fratello di esso constituto, ove in presentia delli detti Nicolao, Pietro e Lodovico narrò il caso et la cagione perchè se n'era voluto andare, et quello che gli era intervenuto; et da tutti era confortato a restare et ritornarsene a Palazzo.

In questo capitò a casa del detto Nicolao ser Girolamo coadjutore della Cancelleria, per vedere se esso constituto vi era; et lo vide, ma non li dixe la causa perchè fusse ito a vedere se vi era; et poco dipoi il dicto ser Hieronimo vi ritornò un'altra volta dicendoli da parte de' magnifici Signori andasse a Palazzo perchè vi era uno che voleva revelare certe cose d'importantia ai Segretarj. Ove andò, et ritrovò i Signori e i Secretarj insieme, et messer Buonaventura Barili, Cancelliero Maggiore, il quale narrava a essi magnifici Signori e Secretarj come da messer Gio. Battista Humidi senese, il quale col ditto messer Buonaventura era andato a Palazzo per fare tale revelatione, haveva odito come esso constituto la sera medesima haveva detto al prefato messer Gio. Battista che si voleva andare con Dio per la causa detta di sopra: et allora esso medesimo constituto confessò ai Signori et ai Secretarj esser vero che se n'era voluto andare, narrandoli la cagione perchè; et da magnifici Signori inteso questo, fu ritenuto in Palazzo in una camera, tenendoli persone continuamente a guardia. Et si pensa che il caso suo la mattina a buon'hora fusse dedutto al magnifico Consiglio Generale, il quale già la sera avanti che lui uscisse di Palazzo era stato deliberato per la speditione delle cause del publico; et si pensa che in esso Consiglio fusse deliberato la sua captura, perchè prima, come ha detto, era ritenuto in una camera, et la mattina, poi che il Consiglio fu uscito, fu menato nella prigione della torre del Palazzo, et ivi carcerato e guardato sotto gran custodia: et per questo si presume e sa essere stato ritenuto e carcerato.

Item, interrogato, rispuose: che il desiderio suo di mettere in libertà la Toscana, et farne poi una unione, li era nato dall'aver letto più libri d'historie, et maxime le Vite di Plutarcho; fra le quali haveva considerato la vita di quattro gran capitani che con pochissime gente havevano fatto gran cose: et questi erano Thimoleone, Pelopida, Dione et Arato. Et in questo pensieri era stato da sei mesi,

se non forsi un anno, avanti che lo conferisse con persona; et ogni giorno parendoli che la cosa fosse più riuscibile, deliberò conferirla; et così li parve che fusse a proposito il soprascritto Cesare di Benedino; et ne lo conferì, dicendoli che ci andasse pensando, che altre volte ne parlerebbero, perchè era cosa da pensarla: et siandone stato alcune volte insieme, a esso Cesare pareva che la cosa fusse riuscibile; et su questo pensieri disegnavano di fare intendere questo loro desiderio o al Priore di Capua, o a Piero Strozzi, et aspettavano l'oportunità. Occorse in questo tempo, che un Bastiano di messere Carlo, calsajuolo, alias Bastiano Carletti di Lucca, che già più tempo fa era stato col Priore di Capua, venne da Marsilia a Lucca, siandosi partito dalle ghalere che erano ite ad accompagnare l'armata turchesca a Constantinopoli, nel ritorno loro: con il quale Bastiano, havendo seco dimestichezza assai per essere stato in la bottega sua della seta alla caviglia, conferì questo suo disegno senza che Cesare non sapesse cosa alcuna; parendoli che più fusse a proposito et cosa più secreta, et volendo mostrare che in questo caso non si era fidato d'altri che di Cesare. Il quale Bastiano, parendoli che andando a conferir lui questo suo disegno con il Priore di Capua, non vi potesse essere male alcuno, lo lodò et si elesse di andarvi: al quale esso constituto diede sette scudi; et così vi andò, et promise dirli il desiderio suo et il disegno et modo con il quale disegnava mettere a executione l'impresa: e questo fu di novembre del 1544. Il quale disegno et modo era questo: Che esso constituto procurerebbe di farsi eleggere uno de' Commissarj delle ordinanze di Montagna; et riuscendoli questo, quando vedesse il tempo congruo, vedrebbe di ottener licentia dai magnifici Signori di poter fare la rassegna dell'ordinanza del Borgho nella città, com'è solito, alle volte, delle altre per fare la mostra: la quale ordinanza è la maggiore delle altre, et di numero di 1400 in circa; et ottenendo tale licentia, farla venire nella città; disegnando ancora, se li fosse riuscito, di congiungerli l'ordinanza del Ponte a Moriano, che è di numero di 200; et fatta la rassegna nella città, al tardi condurre le gente fuori di porta S. Donato nel prato, et ivi datoli rinfrescamento, et consumato il tempo fino a un'hora di notte, mostrando voler dare una volta dal ponte a Salissimo a Pontetetto, et di poi licentiarli; quando fusseno a Pontetetto, fingere che fusse venuto aviso di qualche rauno delle genti del signor Duca di Firenze, et allora indirizzarle per la via del Monte S. Giugliano verso Pisa; et quando fusse passato il ponte, scoprire a'capitani il disegno suo, con dirli che questa era l'intentione della città, acciò che l'havessono a credere: havendo prima fatto opera di congiungere a questa ordinanza, l'ordinanza di Colle et del ponte S. Piero, che sono di

200 homini l'una: et inoltre havere dato ordine al Colonnello di Camajore che con la sua ordinanza fusse venuto a Quiesa, et di lì, a costa al monte, havesse preso la volta di Pisa; et condurre tutta la massa alle mura di Pisa. Et giunti là tutti, vedere d'entrare nella terra per quel migliore modo che fusse occorso; et preso Pisa e lassatola in libertà, andarsene poi alla volta di Firenze, con gridare libertà, et vedere di muovere il popolo; et succedendoli di voltare Firenze, teneva l'impresa finita, perchè teneva per certo che tutte le altre città sarebbono concorse di gratia, et che la città di Lucca havendo presentito un tale inopinato accidente, fusse necessitata a concorrere con ogni ajuto et di denari et di gente, parendole che non fusse possibile di potere giustificare mai, che una tale impresa si fusse tentata senza il consenso suo. E disegnava ancora in un medesimo tempo vedere di fare voltare le altre ordinanze alla volta di Pescia et di Pistoja, et fare il medesimo effetto che disegnava fare verso Pisa, acciò che, intendendosi da ogni banda esser gente, la cosa riuscisse più facilmente; et che li Strozzi provvedendo fino a venticique o trentamila scudi, o più che si potesse, con darne una parte alle dicte ordinanze, et con li altri fare qualche altra gente, si potesse più facilmente tirarla ad effetto. Al quale Bastiano datoli l'ordine detto di sopra di conferirlo col Priore di Capua, commise che, quando ce lo vedesse disposto, li scrivesse, sotto colore di esserli debitore, che del credito suo lo satisfarebbe di mano in mano che haveva trovato buono avviamento di poterlo fare; sotto la quale risposta intenderebbe: piacere al Priore questo disegno, et esservi disposto. Il qual Bastiano, come ha detto, di novembre il 44, si partì di qua et andò a trovare per via di Marsilia il detto Priore; il quale crede in quel tempo fusse a Parigi, perchè di là il detto Bastiano li scrisse sotto il tenore detto di sopra et che li haveva ordinato; e sopra questo si stava aspettando la comodità e il ritorno di Bastiano; il quale non fu sì presto, perchè fu forzato andare col detto Priore alla guerra d'Inghilterra colle suoi ghalere, et non tornò per fino di dicembre passato; nel qual tempo intese da lui a bocca, che il Priore era disposto a questa impresa et che desiderava di parlar seco, dicendoli che fra poco tempo li haveva detto volere venire a Vinegia, ove li potrebbe parlare. Et aspettando esso constituto la venuta del Priore a Vinetia, dal dicto Bastiano (il quale di sua commissione era ritornato là et li haveva dato due o tre scudi, che della somma appunto non si ricorda bene) li fu fatto intendere, di aprile passato, ma non si ricorda se fu per lettere o pure a bocca, che il Priore era in Vinetia: il che intendendo esso constituto, il giovedì Sancto passato si partì di Lucca, fingendo volere andare a S. Quirico di Valdriana, per vedere di far fare una pace tra quelli homini con li homini di Castelvecchio: ove

in vero andò, et non potè tirare la pace. Et di lì, havendo solamente seco un suo servitore chiamato Bati da Pontito, andò alla volta di Ferrara, ove ha una sua sorella et un suo cugnato, sotto spezie di esserli iti a visitare; et lì poi mostrò, poi che era tanto in là, di volere vedere Vinegia, acciocchè non desse ombra d'andarvi per altra cagione, non vi havendo faccenda alchuna. Et giunto in Vinegia, ritrovò il prefato Bastiano, per mezzo del quale si abbochò una sera a due hore di notte col detto Priore, in una camera, che non sa in qual contrada o casa si fusse; et lì, li narrò tutto l'ordine detto di sopra, dicendoli che adesso li pareva tempo di mandarlo a executione, trovandosi essere Commissario delle ordinanze di Montagna. Il che piaqque al detto Priore, et ve lo confortò, et lo inanimò ad attendervi; dicendoli che quando gli paresse il tempo opportuno, ne gli desse avviso, che non mancherebbe provvedere de' denari et quello fusse necessario; et tra loro ragionorno che, sopra tutto, la cosa si tenesse secreta. Et con questo, si partì di Venetia ritornandosene a Lucca, ove conferì con il detto Cesare di Benedino ogni cosa; et andavano aspettando quello che il tempo portasse seco, per potere, secondo l'occasione, venire all'effetto.

Et circa il mezzo del mese di maggio passato, parendoli incominciare a vedere qualche opportunità del tempo, respetto che si accostava la ricolta, e che non li sarebbe mancato da vivere; et ancora per essere in quei tempi le città e le fortezze con poca provigione da vivere, per essere in sulla nuova ricolta et per essere stato carestia; mandò Cesari a Venetia a fare intendere al Priore, che, circa la fine del mese di giugno, li pareva tempo da esseguir questa cosa, perchè teneva per certo i mesi seguenti, luglio e agosto, essere extratto dei Signori, et che bisognava poi lassarli passare et aspettare altra occasione. Il qual Cesare finse di andare sotto la spezie di comprar robbe per la sua bottega della tintoria, et portò seco una lettera di credito di cento cinquanta scudi di bottega Burlamacchi alla compagnia delli Strozzi di Venetia, perchè il ditto Cesare lavorava in la ditta bottega Burlamacchi: la qual somma li detti Strozzi li pagorno, et li dixe averla spesa in robbe di bottega. Et da esso nel suo ritorno, che fu circa la fine del mese di maggio, li fu riferito che per mezo del prefato Bastiano parlò al Priore, dal quale ritraxe che non havendo allora denari, et non si trovando là Piero suo fratello, et ragionandosi della guerra d'Alemagna, non li pareva il tempo allora, ma che si aspettasse di vedere che principio pigliasse tal guerra; perchè, se fusse ita avanti, sarebbe stato molto meglio indugiare a settembre proximo: e così esso constituto stava aspettando che dal Priore fusse avisato quelche haveva a fare.

Item, dixe: che sono circa sei giorni che il soprascritto Bastiano ritornò qua, mandato, segondo dixe, dal Colonnello de' Pini che sta col re d' Inghilterra, il quale stava in Venetia, per havere certi denari dal fratello, con li quali se ne potesse andare in Inghilterra: et col detto Bastiano esso constituto hebbe ragionamento, che uscito che fusse del Magistrato et di Palazzo, sarebbe stato il tempo di attendere all' impresa; et che facesse intendere al Priore che gli darebbe avviso o manderebbe a Vinegia il sopradetto Cesare per farli intendere se fusse il tempo; et havendo ancor parlato con Cesare sopra la opportunità del tempo, anche lui lodava che non fusse bene differirla più, ma pure si aspettasse qualche giorno per intendere il successo delli exerciti d'Alamagna. Et restorno d' accordo che Cesare desse nome di volere andare a Reggio per certe robbe, fingendo che fusseno restate là di quelle che havea comprate a Vinegia, per non dare sospetto, vedendosi sì spesso andar fuori, acciò che sotto questo colore, accadendo, potesse cavalcare a Vinegia, et fare intendere al Priore l' opportunità del tempo: et in questo si è scoperto la cosa, come ha ditto di sopra.

Item, interrogato, dixe: questo suo desiderio e bisogno non haverlo mai comunicato con altri particolarmente, excepto li soprascripti.

Item, interrogato, rispuose: non havere scritto mai a persona per questa causa, ma che senza dire cosa alcuna, ha cercato da qualche tempo in qua fare amicitia a Pisa, Pescia, Pistoja et Bargha; pensando valersene, se havesse potuto, nelle occasioni.

Item, interrogato chi siano queste amicitie che ha cercato fare, rispuose: in Pisa, poi che è entrato in Palazzo, essere stato il Provveditore; che, siando accaduto il ritenimento di certe bestie et di alcuni contadini lucchesi, li ha scritto particolarmente più volte et fattoli offerta: et siando, questo Provveditore, de' Capponi, et havendo la casa sua tenuto amicitia di faccende con essi, ha cercato rinovar l' amicitia.

A Pescia, essere il Capitano Bastiano Ghaleotti, al quale ha fatto battezare un figliuolo, havendolo di ciò richiesto esso constituto, et scrittosi molte lettere tra loro. A Pistoja, Bastiano Cellesi. A Bargha, Cristophoro Merighi et un suo fratello, li quali siando banditi di qua, ha cercato con ogni opera farli rimettere.

Item, interrogato, dixe: che con li soprascripti non ha mai nè con cenni nè con parole conferito cosa alcuna di questo suo disegno per modo alchuno; ma che pensava, come ha detto, venendo qualche occasione, servirsene al bisogno.

Item, interrogato, dixe: che ritrovandosi qua alchuni gentilhuomini senesi, ha cercato fare amicitia con loro; et in questo tempo che è stato in Palazzo, ha mandato più volte per tre di loro, i quali sono:

il cavaliere de' Landucci, messer Lodovico Serghardi, et messer Gio. Battista Humidi; et un altro, nominato messer Antonio de' Vecchi, è stato una volta a visitarlo in Palazzo. Et havendo esso constituto questo disegno nel cuore di unire Toschana, parendoli, che siando questi rilegati qua, potessero dar favore all' impresa; con il cavaliere de' Landucci a S. Gemignano, et poi in Palazzo, ha ragionato di questa opinione generalmente, dicendo che sarebbe una cosa molto santa e buona se si potesse unire Toschana; senza entrare in particolarità alcuna: et da esso li era sempre risposto che non era cosa riuscibile; et per mostrarli che si potesse fare, li mandò il libro delle Vite di Plutarcho, segnando, et dicendoli che leggesse la vita di que' quattro capitani detti di sopra: et da detto cavaliere li fu mostrato farne poco conto, havendoli ancor detto che non le haveva voluto leggere, et che non erano cose da riuscire nè da pensarvi. Et il medesimo ha fatto con il detto messer Gio. Battista Humidi, dui o tre volte, mandando sempre per loro a Palazo, et sempre li è stato risposto come dal ditto cavaliere. A messer Antonio de' Vecchi et messer Lodovico Sergardi non ha detto altro se non che già altre volte la Toschana era unita, et che sarebbe una santa cosa se tornasse come fu altre volte; et che sempre che si vedesse la opportunità, ci si dovrebbe metter la vita e la robba: et da loro li è stato risposto, che non era tempo da pensare a questa cosa adesso.

Item, interrogato, dixe: che giovedì sera passata, che fu alli 26, circa le 24 hore, mandò per il prefato messer Gio. Battista Humidi, et li dixe come il desiderio che avea dell'unione di Toschana era scoperto, et che già il signor Duca di Firenze lo doveva sapere, et che haveva disegnato andarsi con Dio, et che haveva scritto una lettera la quale volea lassare diretta ai magnifici Signori, per la quale li narrava il caso et la causa della sua partita; et la mostrò a detto messer Giovan Battista. Nella quale lettera si faceva mentione delli ragionamenti che haveva hauti con li ditti Senesi, come ha ditto di sopra; dicendoli che li haveva voluto mostrare tal lettera acciò vedesse quel che conteneva di loro, et che non si potesseno mai dolere che esso li havesse dato carico; la qual lettera conteneva, in sustantia, quanto ha ditto di sopra.

Item, interrogato, dixe: che la lettera, quando si partì di Palazzo, l' haveva lassata in camera sua, acciò che fusse trovata et venisse in mano de' Signori; ma che ritornando dipoi a Palazzo, la prese e gittolla nel necessario.

Item, interrogato, dixe: che conosceva ch' era male mettersi in questa impresa et pigliare auctorità del braccio pubblico; ma se fusse riuscito il disegno suo, saria stato utile et gran benefitio a tutta la

Toschana; et non riuscendo, se si havesse potuto salvare, come pensò di fare quando intese essere scoperto, l'harebbe fatto; et non potendo, si rimettea nella mano di Dio.

Item, interrogato, dixe: che nè con il prefato Bati suo gharzone, nè con altri, in la città o fuori, non ha mai conferito cosa alcuna di questo disegno, se non quanto ha ditto di sopra.

Item, interrogato, dixe: essersi confessato e comunicato quest'anno in Ferrara; et da molti anni in qua, ogni anno una volta.

Item, interrogato, dixe: non havere mai desiderato alcun comodo o utilità particolare, di questo suo disegno, ma che il principale intento suo era di fare una cosa buona lodevole et di memoria.

Item dixe: tenere per certo che, se la cosa non si fusse scoperta, sarebbe riuscita, senza dubbio alcuno, a giuditio suo; et hoggi lo crede più che mai.

Item dixe: che quanto ha deposto di sopra è la mera verità, et così si troverà sempre essere in questo modo, et non ricordarsi d'altro in modo alchuno.

Die ultima augusti 1546.

Constituto ec.

Bartolommeo di Jacopo da Pontito, alias Bati, et datoli il giuramento in forma ec., et monito di dire la verità, et prima, interrogato

Che dichi in che modo fu l'andata di Vinegia et Ferrara con Francesco Burlamacchi, rispuose:

Che havendoli Francesco detto più volte di volere andare a S. Quirico per far fare una pace a quelli homini con quelli di Castelvecchio; il giovedì Santo passato vi andorno, et la sera fece fare Comune et domandò la pace per l'amor di Dio; et dal Comune li fu risposto che non ne voleva fare cosa alchuna, et che se li magnifici Signori havesseno voluto una cosa più che un'altra da loro, che non harebbero mancato obbedire. La sera medesima il detto Francesco dixe a esso constituto che voleva andare a Ferrara a vedere la sorella; et così il vernadì mattina si misseno in viaggio, et la sera andorno ad albergare al Vergato, et il sabbato mattina a desinare al Saxo, ove Francesco li dixe che in ogni modo voleva essere la sera in Ferrara. Et prese una cavalcatura fresca, et lassò indietro esso constituto; et per quanto intese da lui la mattina seguente, la sera medesima entrò in Ferrara, et esso constituto alloggiò in San Piero in Casale; et dipoi la mattina, che fu la mattina di Pasqua, entrò in Ferrara; et guidato alla casa di Gio. Battista Lamberti, cugnato di Francesco, ritrovò essere ito a messa, et esso ancor vi andò et ritrovollo in chiesa; et ritornati a casa del ditto Gio. Battista, desinorno tutti insieme, ove Francesco dixe che voleva la mattina

seguente andare a Vinegia. Et montati lunedì mattina in una charretta, andorno a Francholino, ove montorno in barcha, et il martedì mattina seguente giunseno a Chioggia, ove Francesco montò in una gondola, et esso constituto poco dipoi in una barcha di certi pescatori; et presa la via del mare, arrivò a Venetia avanti Francesco, aspettandolo alle colonne di S. Marcho; et giungendo lì circa le diciannove hore, il barcharuolo che haveva condutto Francesco li menò a casa sua dicendo li darebbe una camera, ove esso constituto provvide da cena; et la sera cenorno soli, siando Francesco ito a spasso avanti cena, con certi Luchesi che incontrò in Piazza, tra li quali non cognosceva se non un Bastiano Carletti; et la mattina seguente andorno a desinare seco a S. Valentino, ove erano altri anchora, dove il detto Bastiano alloggiava: et è ben vero che in Vinegia viddeno ancora molti Luchesi che erano stati a Loreto, fra li quali cognovve Giugliano Marescalcho e ser Niccolò Vanni.

Omissis aliis.

Item, interrogato, dixe: che l'ultima sera che dormirno in Vinegia, Francesco ritornò all'alloggiamento circa meza notte, et esso constituto l'aspettò adormentato sulla taula; et che la detta sera, dopo cena, havendo pure cenato con Bastiano, et siando ritornato a casa, Francesco fue chiamato dal dicto Bastiano, et si partì di casa dicendo a esso constituto che lo aspettasse; et ritornò, come ha ditto, circa meza notte pure col detto Bastiano che haveva un lume in mano, e Francesco dixe a esso constituto: tu hai fatto un sonno; e Bastiano si partì dicendo: buona notte.

Item, interrogato, dixe: che non sa dove il detto Francesco stesse la notte, nè non ne lo ricercò.

Item, interrogato, dixe: che non sa, nè meno ha udito dire, che Francesco parlasse col Priore di Capua.

Omissis aliis.

A dì primo septembre 1546.

Constituto come di sopra nella torre et in la carcere dov'è il loco della tortura ec. il detto Francesco, et di nuovo monito che dichi bene la verità della cosa de' particolari ragionamenti hauti col Priore di Capua in Vinegia, et quali fussero li disegni loro, et le difficultà messeli dal detto Priore.

Item, che dichi se il Priore haveva disegno particolare di persona alcuna in Pisa o in altro loco; et che pensi bene di dire la verità di questo et di quello che li sarà domandato, perchè, vedendo che le cose sin qui dette non sono verisimili, questi magnifici Signori intendeno, non havendo prima da lui la verità, di procedere al rigo-

roso examine, come per partito si è obtenuto tra loro; et però si monisce che dicha la verità, rispuose:

Che li particolari ragionamenti che ebbe col Priore, furno che li raccontò il disegno suo dell'unire tutta Toschana e metterla in libertà, narrandoli il modo con il quale voleva eseguire questo suo disegno; il quale era appunto come ha detto nelli altri costituti, e che il Priore assentiva che tal modo fusse riuscibile. È ben vero che faceva qualche difficultà in questo, che siando sopra le ordinanze tre commissarj, li pareva che non li potesse riuscire, non havendoli consapevoli e pronti al suo disegno: et questa difficultà esso constituto ne la rimosse, dicendoli che, per schifar questo, voleva vedere di fare l'ordinanza al tardi, et condurle dipoi nel Prato, et li trattenerle con darli rinfreschamento per fin che fusse serrata la porta; et che teneva per certo che li altri due commissarj sarebbero intrati in la città, et esso constituto saria rimasto fuori con dar nome di andare alla sua villa di Santa Maria a Colle, et fatto lo effetto che ha detto nelli altri suoi constituti.

Item dixe: che il Priore li dixe che sarebbe stato bono havere delle scale; et esso constituto rispuose che non si poteva fare senza dimostratione, et si sarebbe scoperta la cosa; et che era meglio andare chetamente e fingere qualche gentilhomo che andasse in posta alla porta; et pensava li sarebbe stato aperto come s'usa, et con quelli pigliarla, et entrar dentro con tutto il resto della massa.

Item dixe: che col detto Priore ci fu ragionamento della cittadella di Pisa, ove il Priore faceva ancora qualche difficultà; et esso constituto rispuose che facilmente Vincenzo di Poggio, castellano della ditta cittadella, si sarebbe accordato con loro quando fussero stati dentro. Ancorchè non sapesse la sua volontà; et quando non l'havesse voluto fare, si poteva lassare li dugento o trecento fanti, et col resto andare alla volta di Firenze; et che pensava che la cittadella non li potesse nuocere, per esservi poca gente dentro, e stimava che i Pisani tutti havesseno a pigliar l'arme in favor loro.

Item, interrogato se con Vincenzo di Poggio ha mai parlato, scritto o mandato imbasciata di questa cosa, dixe di no; et mai, poi che è ribelle, non li ha parlato nè scritto, nè mandato imbasciata di cosa alcuna; et si pensa ancora che il Priore non li habbi fatto intendere cosa alcuna, perchè tra loro non ne fu ragionamento, ma restorno d'accordio che si tenesse segreta et non si allarghasse con persona.

Item, che il disegno suo di far venire li Strozzi di qua, era, e così haveva conferito col Priore, che quando havesse visto il tempo comodo, harebbe scritto al Priore che fussino venuti qua in poste.

et così restò d'accordio col Priore: et uno di loro l'harebbe misso sopra le ordinanze che haveriano a andare verso Pescia, et l'altro l'harebbe ritenuto presso di sè per condurlo alla volta di Pisa; et che li haveva detto che portasse li denari seco, per poter far qualche gente alla volta di Pontremoli o di Gharfagnana.

Item, il Priore haverli ditto che questo disegno l'haveva conferito con Piero Strozzi suo fratello, quando Bastiano Carletti ne lo conferì, mandato da esso constituto.

Item, interrogato se col Priore ha havuto ragionamento di partirsi poi tra loro il dominio di Toscana se li fusse riuscito, et farsi grande et maggiore degli altri, dixe di nò; anzi, che l'intento suo era di metterla in libertà, et conservarla con la buona volontà del popolo, et esso disegnava vivere da cittadino privato.

Item dixe: parimente havere conferito col Priore che, quando le arme si fossero mosse, la città di Lucca era necessitata favorire l'impresa et con l'arme e con denari, perchè non si saria potsuta giustificare che senza il consenso suo si fusse mosso un tale incidente.

Omissis aliis.

A dì 3 settembre 1546.

Constitato ec.

Interrogato se egli ha scritto in quelli due fogli di carta che li furono lassati l'altro giorno sottoscritti, dove disse voleva scrivere, et che cosa et che habbi fatto di ditti fogli; rispose haverli dati al Magnifico Gonfalonieri con quella scrittura che ivi è dentro; dei quali due fogli uno n'è diretto alla Maestà Cesarea, et l'altro al Magnifico Gonfalonieri.

Interrogato qual benefitio intendesse fare a Sua Maestà con questa unione, sì come scrive in li detti fogli; rispose essere, che riuscendoli l'impresa dell'unire Toscana, haveva disegnato di poi andare o mandare o scrivere all'Imperatore, et pregharlo se ne venisse dalle parti di qua, et che vedesse di riformare la Chiesa dalli molti abusi che vi sono, et ridurla all'unione, di molte varietà d'opinioni che vi sono: il che li poteva riuscire con levarli l'entrate; et con questo harebbe contentato li Alamanni, e riduttoli alla obedientia sua, li quali non desideravano altro.

Item, interrogato, dixe: che non ha altro che dire più, se non che s'imaginava che, preso havesse Pisa, non li havesse da mancare ajuti; et s'imaginava de' Senesi, credendo che fusseno alterati per haverli la Eccellentia del signor Duca di Firenze mandato, alli mesi passati (quando furno le alterazioni di quella città), molti soldati alli confini di Siena.

Et che non l'haveva conferito nè parlato che con il Priore et con Cesare e Bastiano, dicendoli: potrebbe riuscire che i Senesi ci desseno ajuto all' impresa.

Item, che la medesima imaginatione si haveva fatto del Papa e del signor Duca di Ferrara, credendo che non fussino troppo amici insieme, et havendo sentito che era stato qualche sdegno fra loro; et che il medesimo conferì con il Priore.

Item dixe: che, tornando da Vinegia, intese che il conte Hieronimo de' Pepoli era gran capitano et conductieri de' Venetiani, et haveva grande auctorità nelle montagne di Bologna; et che quando mandò Cesare a Vinegia al Priore, li dixe che dicesse al Priore se li pareva di tentare l'ajuto del ditto conte Hieronimo; et che Cesare li riferse che al Priore non pareva a proposito. Et che non ha altro che dire in modo alchuno, et che ha detto tutto quello che ha detto, fatto, conferito e imaginatosi in questo negotio.

Et di nuovo monito ec.

Li quali signori Essaminatori, per cognoscere meglio la verità, comandorno che detto constituto fusse legato alla corda, tormentato, et in alto levato e quassato se a lor Signori parrà. Et alzato da terra in alto per il cavaliere et suoi birri; domandato di nuovo, dixe non havere altro che dire, et havere detta tutta la verità.

Et allora comandorno che fusse quassato; et così quassato, et di nuovo interrogato replicò come di sopra, et non havere altro da dire.

Et allora li prefati signori Examinatori vedendo la risposta, constantia et perseveratione del ditto constituto, così senza tortura, come con torture; comandorno esso constituto essere sciolto et riposto nelle ditte carceri, con animo di continuar l'examine se a loro parrà conveniente, et cosa consona alla ragione.

1546. *Die Merchurii, XIII octobris in vesperis.*

Coram multum magnifico Iurisconsulto Cesareoque Milani Senatori, ac in hac parte specialiter deputato per litteras Illustrissimi Domini D. Ferdinandi Gonzaghe, Gubernatoris Status Milani, et capitanei generalis Sue Maiestatis in Italia, de quibus in actis mei notarii et cancellarii infrascritti, et in quadam camera superiori Palatii Magni Civitatis Luce, constitutus Nobilis Dominus Franciscus Burlamachus, prius extractus e carceribus Luce, in quibus detinebatur, et ei per prefatum Dominum deputatum delato juramento de veritate dicenda: et primo

Interrogatus si cognoscit prefatum dominum commissarium, iuramento suo prestito ut supra, dixit: Signore, io non so che sia V. S., salvo se non è persona mandata da Sua Maestà, come io credo, o da qualche altro per ordine di essa Sua Maestà.

Interrogato se sa la causa per la quale è stato mandato qua,

Rispose et disse: Per examinare in la causa per la quale io son detenuto, cioè per l' impresa che io haveva ordinato fare contro la Excelentia del signor Duca di Fiorenza.

Interrogato che dica la causa a pieno per la quale è detenuto,

Rispose: Io son ritenuto per la causa già detta nell'altro examine, al quale mi riferisco.

Et lettoli detto suo examine di parola in parola;

Interrogato se quello ha deposto in esso è la verità;

Rispose, che tutto quello ha detto è la verità, et ad esso si rimette in tutto, insieme con le ragioni che lo movevano a questo negotio et la forma et maniera del trattato voleva tenere, come in esso examine lettoli largamente si contiene.

Omissis aliis.

Interrogato se sa che cosa sii di Cesare Benedino, al quale prima comunicò questo negotio,

Rispose, che dopo quella sera che ditto Cesare lo aspettava fuori della città con cavalli per andarsene, che fu alli 26 di agosto passato, esso constituto non ha mai poi hauto novella di ditto Cesare.

Interrogato se ha comunicato questa sua impresa con alchuni delli Senesi confinati a Lucca,

Rispose che sì, cioè con il cav. Landucci e Gio. Battista Humidi.

Interrogato in che modo e maniera gli ha comunicato,

Rispose, che a tutti e dui in una medesima substantia, benchè in diverse parole, ha comunicato detto negotio.

Interrogato ec.

Rispose, che haveva discorso con ciaschuno di loro apartatamente, come essendo detto constituto Commissario delle ordinanze della Montagna, poteva con il modo detto nel primo suo examine occupar Pisa et Pistoja, et poi andarsene a Fiorenza, come ivi ha detto; ma che non li comunicò il parlamento nè il trattato haveva hauto con li Strozzi.

Interrogato se ha comunicato alli soprascritti Senesi che esso constituto havesse animo di fare questa impresa,

Rispose che no; ma che solo gli haveva discorso che si poteva fare per intendere l' animo loro, e sapere se per loro mezzo la Repubblica di Siena saria concorsa in questa impresa.

Interrogato ec.

Rispose, che biasimavano questo suo discorso, et dicevano che non era cosa riuscibile, e che i Senesi forsi non sarebbero concorsi.

Interrogato se ha comunicato alli altri Senesi, cioè a messer Antonio de' Vecchi et messer Ludovico Sergardi, la detta sua volontà,

Rispose: Signor sì, ma non così particolarmente, come con li altri, ma solo generalmente, che la Toscana altre volte essendo stata libera et unita, non sarebbe male, venendo occaxione, si ritornasse a unire; ma che adesso erano discosti, et in effetto non si voleva lassare intendere dalli sopraddetti.

Interrogato ec.

Rispose: Perchè con li due primi haveva più familiarità, et erano giovani disposti et habili a tale impresa, et li altri duoi erano malaticci, gottosi e inhabili all'arme.

Omissis aliis.

Anno suprascripto, die vero Jovis, XIIII octobris in tertiis.

Iterum constitutus etc.

Et primo. Interrogato se ha comunicato il trattato sopraddetto con alcuni sudditi dell'Eccellentia del signor Duca di Fiorenza,

Rispose, che lui non ha comunicato con alcuno, salvo come ha detto nelli suoi examini. Vero che ricercava di farsi amici diverse persone in Pisa et in Pistoja et altri luoghi, come ha detto nelli suddetti primi examini, affine di prevalersene venendo la occaxione.

Interrogato qual comunicatione hebbe havuto di questo negotio con li Strozzi,

Rispose, haverne trattato col Priore di Capua, in Francia, per mezo di questo Bastiano Carletti, e in Venetia esso medesimo constituto, et anchora per mezo di Cesare Benedino, quale mandò in Venetia; et qual fusse il trattato et ragionamento, si rimette in tutto a quanto ha detto nelli primi essamini: alli quali altro non vuole aggiungere, et che con Piero Strozzi non ha mai parlato di questo nè scritto.

Interrogato se dal detto Prior di Capua intendeva che esso Priore havesse qualche intelligentia nel dominio dell'Eccellentia del Duca di Fiorenza, o che potesse disponere di qualche altre persone in questo negotio,

Rispose di no, ma che generalmente diceva havere delle amicitie delle quali ne saria servitosi ogni volta che la cosa si facesse mandare ad effetto.

Interrogato se in modo alchuno li nominò il detto Priore qualche persona particolare delli detti suoi amici,

Rispose: Signore no.

Omissis aliis.

Et monito el detto constituto per il detto signor Commissario a voler dire più largamente con chi habbia partecipato questo trattato: atteso che non è verisimile che una cosa di tanta importanza l'habbi

solamente partecipata con li nominati per esso, quali sono di bassa conditione, altrimenti bisognava venire a cose che non li piaceranno;

Rispose, che non ha altro che dire nè nominare; et che in somma non ha comunicato con altra persona che con li nominati nelli primi examini; et che con quelli coi quali ha comunicato, non l'harebbe anchora fatto, se si fusse potuto senza loro fare intendere il negotio allo Strozzi; et con questi del governo della città, o altri grandi della città, non l'ha conferita, perchè sapeva certo che ciaschuno l'harebbe disconfortato, et anchora perchè era cosa che bisognava tener segreta; et che con altri forastieri anchora non l'haveva allargata, per le medesime ragioni: et bisognando patir martirio, che lui è pronto a patire tutto quello che al signor Commissario parerà di ragione.

Omissis aliis.

(*Seguitano gli esami de' Senesi confinati in Lucca, e di altri, che si omettono, non ricavandosene nulla più di ciò che risulta dalle confessioni dello stesso Burlamacchi*)

Die Lune XVIII mensis octobris, in sero.

Entrato il prefato signor Commissario nella carcere della torre del Palatio di Lucca, ove sta carcerato il soprascritto Burlamacchi, e nel quale gli è posto il curlo, et datoli juramento di dire la verità;

Interrogato se ha considerato di dire la verità, più largamente che non ha fatto, del trattato per lui conspirato, et con quali altri complici, et che li nomini per nome et cognome;

Rispose, che non ha altri complici in questa cosa che quelli che ha nominati in li suoi constituti di sopra fatti.

Et allora il prefato signor Commissario, per haver meglio la verità delli altri complici del detto delitto, ha ordinato sia spogliato, ligato ed alsato.

Et subito postosi da sè medesimo alla corda spoliato, et dopo ligato ed alsato per brasa quattro, o circa, da terra, et ivi stando sospeso;

Interrogato che dichi la verità deli altri complici di più di quello ha ditto, et maxime delli suddetti Senesi,

Rispose: Ah, signor Commissario, che io son morto, che ho detto la verità: ahimè!

Et allora alzato e squassato ec.

Omissis aliis.

Die Martis XXIX mensis octobris.

Entrato il soprascritto signor Commissario nella carcere della torre del Palatio di Lucca, dove sta detenuto il soprascritto Burlamacchi, e di nuovo monito, et interrogato ec.

Rispose lamentandosi: Oh! signore, che volete che io vi dica se ho detto tutto quello sapeva? Fatemi di gratia tagliar più presto la testa che tormentarmi tanto, chè io sono tutto stroppiato. Non havete, signore, la cosa chiara?

Et volendo il prefato signor Commissario chiarire l'animo suo di questo fatto importantissimo, in conformità dell'ordine che tiene, ordinò li fusse appresentato il fuoco et ceppi, et scalzato.

Et di nuovo interrogato ec.

Rispose: Ah! signore, se si vede la cosa chiara, come e a che tanto tormentarmi?

Et scalzato che fu, il prefato signor Commissario ordinò che fusse condotto al fuoco; et così ivi condutto, nell'atto di ponerli i ceppi, più volte monito e pregato a dire la verità,

Disse: Signore, io non so che mai dirle altro, perchè ho detto tutta la verità, e mai dirò altro di più di quello ho ditto.

Il che vedendo lo prefato signor Commissario, et cognoscendo la ferma constantia del detto Burlamacchi; atteso li tormenti hauti et l'apparato del foco fattoli come di sopra, et anchora attesa l'età et delicatezza del suddetto Burlamacchi, che non patiria tanti tormenti se altro sapesse;

Ordinò fusse lassato et non tormentato: et così fu dimisso in detta carcere con la medesima custodia ec. ec.

XLVI.

Documenti risguardanti novita' religiose in Lucca.

1

1525, 28 marzo. Provvisione per impedire la diffusione dei libri luterani. (Dalle Riformagioni pubbliche, Archivio di Stato, Armario 45, N.° 9, fo. 279).

Anno Domini MDXXV. Indictione XIII, die XXVIII martii. *Omissis aliis.*

Deinde fuit per prefatum dominum Vexilliferum Justitie propositum, qualiter honore Dei et christiane Fidei decet omnes Christianos et catholicos principes obviare omnibus libris et scripturis, que aliquo modo possent heresim inducere, prout sunt lutherana opera; quamobrem opere pretium esset providere ne in civitate

nostra, que semper de divini cultus observantia comendata fuit, prefati libri reperiantur aut legantur. Super qua re fuit consultum et obtentum, non obstantibus tribus palloctis in contrarium repertis:

Quod ut Lucensis Civitas, que semper sacrosanctam Romanam Ecclesiam summa cum reverentia, fide et devotione prosecuta est, lutheranis libris et operibus, tamquam in heresi fundatis, aditum prohibeat, de plenitudine potestatis presentis magnifici Consilii intelligatur et sit statutum, decretum et ordinatum, quod omnes et singuli cives extranei, et habitatores civitatis nostre, eiusque burgorum et subditi ipsius comitatus et territorii, cuiuscumque status, gradus vel conditionis existant, habentes apud se vel alibi in dicta civitate et territorio prefatos libros aut scripturas lutheranas, teneantur et debeant, intra tempus et terminum dierum octo proxime futurorum, magnificis dominis Antianis eos et eas consignasse; sub pena ducatorum L. cuilibet contrafacienti infligenda, et solvenda lucensi camere pro tertia parte, pro alia tertia accusatori, et pro alia tertia executori: que pena etiam se estendat et locum habeat in futurum contra omnes et singulos qui apud se, vel alibi in territorio lucensi, tenerent prefatos libros quovismodo. Qui sic ut supra consignati magnificis dominis, cremari debeant, aliqua contrarietate non obstante.

2

1542. Lettere del cardinale Bartolommeo Guidiccioni, nelle quali si dimostra il concetto in cui era tenuta Lucca nel 1542, in fatto di religione, dalla corte di Roma; e si rimprovera al governo la sua trascuranza in cosa di tanto rilievo. (Archivio di Stato, Serie A, Armario 29, N.° 23).

Magnifici et Illustrissimi signori, signori miei osservandissimi.

Qui è nova per diverse vie quanto siano multiplicati quelli pestiferi errori di quella condannata setta lutherana in la nostra città; li quali ancorchè paresseno sopiti, si vede che hanno dormito per svegliarsi più gagliardi. Debito mio saria, essendo membro di quella città et stando in questo loco et grado, et cognoscendo s'offenda Iddio, et in quanto pericolo si mette la città nostra, et quanto pericoloso sia tardare la provisione, operare che Nostro Signore ci provedesse. Ma perchè son certo che non potria venire a tal provisione senza gran danno e vergogna della città nostra, mi è parso espediente prima advertire le M. S. V. del nome quale ha cotesta città, et pregarle quanto posso, che vi piglino remedio finchè il male è curabile; et certificarle, che se quelle non lo faranno, et presto, chè si farà da altri in modo che li dispiacerà. Fino ad hora si è potuto pensare, come altre volte ho detto a Nostro Signore, che il

male fusse in qualche pedante e donne; ma intendendosi le conventicule della sorte qual si fanno in Santo Agostino, et le dottrine quali s' insegnano e stampano, et non vedendo fare alchuna provisione da quelli che governano, o spirituale o temporale, nè ricercare che altri la facci, non havendo animo di farla loro; non si puol creder altro se non che tutto proceda con volontà e consenso di chi regge. Onde di nuovo prego le M. S. V. che ci faccino tal provigione, che rendi presto tanto buono odore, quanto fetore ha sparso et sparge il male: et chi cacciasse con auctorità della sede apostolica quelli frati, authori et nutritori già tanto tempo di quelli pestiferi errori, et desse quel loco a chi facesse frutto bono, et castigasse qualchuno di quella setta, saria forsi salutifero remedio. V. M. S. che reggono, meglio cognoscono gli humori et le medicine a proposito, che non cognosco io. Ben ricordo alle M. S. V. che quanto il male va più innanzi, più piglia forza et è più difficile a curare, et quel che non farà il phisico farà il chirurgo. Et senza altro dirli, alle M. S. V. di core mi raccomando.

Di Roma, alli XXVIII de giugno MDXLII.

Di V. M. et Ill. SS.

Servitore bono B. card. Guidiccioni.

Magnifici et Illustrissimi signori, signori miei osservandissimi.

La risposta de le M. S. V., quando si verifichi quanto che scrivono, siccome spero, ha in qualche parte mitigato il giusto sdegno et sminuito il mal concetto che già haveva preso N. S. di codesta città; il quale, come buon pastore, perchè altri incominci a sentir questo buono desiderio che hanno le S. V. di volersi giustificare, mi ha commesso che io debba mostrare la lor lettera alli Reverendissimi signori Cardinali Deputati, finchè mandino qua loro ambasciatore per iustificarle più a pieno et per riportarne da Sua Santità et da lor Signorie Reverendissime quel salubre remedio che Dio li ispirerà. Intanto pareria che le S. V. col lor braccio ordinassero che il vicario del vescovo facesse incontinente prendere quel Cellio (*pare, Celio secondo Curione*), che sta in casa di messer Niccolò Arnolfini, il quale dicono haver tradotto in volgare alchune opere di Martino, per dar quel bel cibo sino alle semplici donne de la nostra città, et che ha fatto stampar quei precetti a sua fantasia: oltrechè et da Venegia et da Ferrara se ne intende di lui pessimo odore. Così è da far diligentia in quei frati di Sant'Agostino, maxime di ritener quel vicario; il quale s' intende per certo che ha comunicati più volte molti de' nostri cittadini con darli dottrina che quello lo debbon fare in memoria solo della passione di Cristo, non già perchè credino che in quell' ostia vi sia il suo Santissimo Corpo. Et custoditi

con diligentia, li potranno mandare a Roma, o vero avvisare come li tengono ad instantia di Sua Beatitudine; acciocchè ogni homo cognosca che le S. V. vogliono cominciare a far qualche dimostratione, et essere, come sono stati i nostri primi et avoli, buoni et catholici cristiani et obbedienti figli della Santa Sede Apostolica. Così Dio ne presti gratia, et le conservi longamente in felice stato.

Di Roma, alli 22 di luglio MDXLII.

Di V. M. S.

Servitore bono B. card. Guidiccioni.

Magnifici et Illustrissimi signori miei.

Quanto cresce il mal nome della perversa dottrina quale s'insegna nella città nostra, tanto ogni giorno in me si augumenta il dispiacere e dolore, nè cosa più m'è grave scrivere che di questa materia. Dio illumini e perdoni a chi ne dà causa. Questa mattina, da poi la partita dell'ambasciatore, in la congregatione fatta dalli Reverendissimi Deputati sopra queste heresie e errori luterani, dinanzi N. S. sono state lette da uno delli Reverendissimi Deputati otto conclusioni luterane e non cattoliche di D. Costantino, Priore di Fregionara, le quali sono tanto dispiaciute a N. S. et li Reverendissimi Deputati, che mi hanno commisso che io scrivi a V. S., che lo faccino incarcerare con darne avviso, o che lo mandino con quello altro frate di Sant'Agostino. E così le ricerco che voglino fare et con diligentia, perchè sarà grande purgatione del mal nome della nostra città, et mostreranno che tali errori li dispiacciono, e faranno cosa grata a Dio. Prego, come per altre ho pregato, V. S. che elegghino la via di emendarsi da sè medesime, et non expettino che altri le emendino. E alla buona gratia di quelle mi raccomando.

Di Roma, alli 26 agosto 1542.

Di V. M. S.

Servitore buono B. Card. Guidiccioni.

3 (*)

1545. Legge riguardante le nuove opinioni religiose, e divieto di libri ereticali. (Archivio di Stato, Libro delle Riformagioni pubbliche, Armario 45, N.° 18, fo. 39).

In magnifico Consilio generali, celebrato die XII maii, fuit proposita et lecta lex et minuta facta circa novas opiniones fidei christiane et tenentes et legentes libros prohibitos, tenoris infrascripti.

(*) Questo documento fu già pubblicato dal Mazzarosa, *Storia di Lucca*, a pag. 331-33 del volume IV delle Opere. Abbiamo creduto bene di riprodurlo, e per non lasciare una lacuna nell'ordine de' documenti spettanti a questa materia, e per dare la nota de' libri proibiti, dal Mazzarosa omessa.

Perchè si va dubitando che possi esser che in la nostra città di Lucca et suo dominio si trovino et siano alcuni temerarij, così dell'uno come dell'altro sesso, li quali con tutto che non habbino alcuna intelligentia delle scritture sacre, nè di sacri canoni, ardischino di metter bocca nelle cose pertinenti alla religione christiana, et di essa ragionar così alla libera come se fussero gran theologi, et in tali ragionamenti, dir qualche parola, o udita da altri simili a loro o suggerita dalla loro diabolica persuasione, la qual declina et tiene della heresia, et legger anche libretti senza nome dell'autor loro, che contengono cose heretiche et scandalose; donde potrebbe facilmente succedere, se la cosa si lassasse passar oltre senza provisione et con l'ignoranza loro, non solo essi s'avviluppassero in qualche errore con perditione dell'anima, per la quale il Nostro Signor Gesù Cristo ha sparso il suo precioso sangue, ma vi avviluppassero anche dentro delli altri; et volendo a questo inconveniente di opportuno rimedio provedere, com'è debito nostro et di ciascun altro buon prencipe: di qui è che, per autorità et possanza del presente magnifico Consilio, si comanda espressamente a ciascuna persona di qualsivogli stato, grado, sesso o condittione si sia, che nell'avvenire non abbia ardimento di ragionare in tal modo et con tali parole di cose heretiche, et contra la determinatione della Santa Madre Chiesa, overo della Santa Sede Apostolica Romana, nè di quelle disputare o quelle tenere, o affermare etiam per scherso, o motteggio, nè in publico con più persone, nè in secreto con una sola, nè leggere nè tenere tali libretti, cioè quelli che si diranno di sotto; sotto pena, per la prima volta che sarà trovato in errore, di ducati cinquanta d'oro, d'applicarsi le tre parte all'accusatore, et per le dui altre terse parti all'Hospidale della Misericordia della città nostra: et per la seconda volta, della confiscatione di tutti i beni, overo della galera per anni sei non havendo beni per confiscare, fino alla somma di ducati cento. Et se alcuno sarà tanto ostinato et immendabile, che doppo il primo et segondo castigo, incorra di nuovo ne'sopradetti errori, s'intenda esser incorso nella confiscatione de'beni se n'haverà et nella pena del fuoco, et oltre di ciò in tutte quelle pene che sono imposte dalle leggi a coloro che fanno tradimento o rebellione a lor principi; et maggiori se possano essere: essendo anchora maggior il rispetto che si deve a Nostro Signore Iddio, che quel che si deve alli principi del mondo. Et a ciascuno sia licito accusar tali delinquenti et contrafacienti avanti lo sp. offitio da eleggersi per il presente mag. Cons. come si dirà di sotto, et il suo nome debbi esser tenuto segreto, et guadagni, com'è ditto di sopra, la terza parte della pena pecun. et dei beni confiscati la quarta parte. Et se alcuno fosse caduto in li sopradetti errori, et fosse pentito accusando li altri partecipi del delitto, gli sia perdonato ogni cosa; et per levare

più che si può l'occasione di haver a punire, o condennare persone, si comanda che qualunque persona come di sopra, habbia de'libri et delli indicati authori, sia obligata, in termine di quindici giorni dal dì della pubblicazione del presente decreto, portarli, o mandarli per il suo confessore in atto di confessione, per sicurezza di non esser discoperta, al Reverendo Vicario del Reverendissimo nostro Vescovo; overo quelli effettualmente haver brugiati o fatti brugiare: dichiarando, che se mai per alcun tempo, sia quando si vogli, si troverà per qualsivogli via che alcuno sia stato così temerario, che, passati i detti quindici giorni, habbia tenuto nascosti in casa dei libri sopra et infrascritti, sia incorso nella pena sopraddetta della confiscatione de'suoi beni. Nella quale parimente si dichiara che s'intenda et sia incorso qualunque libraro, mercatante, o altri che da qui innanti ne portassero o facessero venire di qualunque luogo, o parte si sia, ancorchè fosse la prima volta dopoi la pubblicatione del presente decreto o dopoi la notitia di esso, se alcuno hora fosse in via et li portasse. Et finalmente, per mostrar che tutto questo ordine si fa solo per honor e gloria di Nostro Signore Iddio, si perdona generalmente a tutti quelli che fino hora hanno errato, purchè si emendino e diano i libri, o li brugino com'è ditto di sopra. Et inoltre, perchè potria essere che alcuno temerario continuamente scrivesse o ricevesse lettere, et da alcuno temerario publicamente tenuto dalla Santa Romana Chiesa infedele et heretico, et spetialmente fra Bernardino Ochino et don Pietro Martire, et etiam che prestasse aiuto, favore et subministrasse denari et altre cose necessarie a tali; et per obviare che dette lettere non si scrivino nè si ricevino, nè si subministri o subvenghi a simili; s'intendi et sia imposta pena a qualunque persona di che stato, grado, sesso, o condizione si sia come di sopra, la quale scrivesse, subvenisse, subministrasse alli sopradetti, o alcuno di loro, o lettere da essi o alcuno di essi ricevesse, che non le presentasse fra tre giorni dal dì della ricevuta allo sp. offitio, come di sopra da eleggersi, o a uno di esso offitio di confiscatione de'beni. Et ciascuno anno del mese di dicembre, et per il presente anno, hoggi, per il presente mag. Cons. si debbi creare uno offitio di tre sp. cittadini li quali, insieme con il mag. Gonfalonier di Giustizia che sarà per i tempi, s'intendino che siano eletti et proposti sopra di quelli che errasseno in ne'casi preditti o alcuno di quelli, et habbino quella medesima authorità et carico circa il proceder et ritrovare i delinquenti, et quelli consegnare al sig. Podestà di Lucca, per condannarli, quale lo sp. Offitio sopra l'Honestà per la forma delli statuti et il mag. Potestà preditto sia tenuto così tali delinquenti, a lui consegnati per detto sp. offitio, condennar et bandire in le pene sop. respettive et singula singulis ec.; com'è tenuto per la forma de'ditti

statuti condennàre quelli che dal ditto Officio dell' Honestà li sono consegnati per delinquenti et sotto la medesima pena.

Super qua minuta fuit consultum et obtentum, quod authoritate et potestate presentis mag. Consilii sup. minuta sive decretum, intelligatur et sit confirmatum, approbatum et obtentum a presenti mag. Consilio in omnibus et per omnia prout in ea vel eo continetur pro tempore et termine annorum decem proxime futurorum.

I libri dannati delli quali sopra, sono gl' infrascritti cioè:

Ioannis Oecolampadii.
Philippi Melianctonis.
Ottonis Brunsfegii.
Huldric Zuingli.
Alterius Zuinglii.
Ioannis Brismanni.
Simonis Hessy.
Andree Carolostadii.
Iusti Ione.
Uirici Huttenii.
Ioannis Loniceri.
Martini Buceri.
Ioannis Wiclef.
Ioannis Hus, pragensis.
Ioannis Deleni.
Petri Artopei.
Ioannis Pomeranii.
Lamberti Pellicani.
Leonis Iude.
Heirischii.
Bullingerii.
Ioannis Brentii.
Erasmi Sarcerii.
Charicii Cogelii et Aricii.
Osvaldi Myconii, lucernarii.
Arsacis Scoffer.
Ioannis Bomelii.
Martini Lutheri.
Sommarium Scripture.
Doctrina nova et vetus, vulgaris et latina.
Urbani Regii.
Hermanni Bodii, et inter cetera eius Unio dissidentium.
Ioannis Hepini.
Libri tres de Penitentia loci utriusque testamenti cum scoliis, impressi Argentorati 1528.
Ochinus, De confessione. Vita nuova. — Quedam simplex declaratio.
Petri Martiris Vermili flor. Et libri dicti Petri Martiris et Bernardi Ochini de Senis, post eorum lapsum ab unitate Sancte matris Ecclesie.
Pasquillus in Spiritu, et omnes alii Heresim et opinionem de Heresi suspectam continentes, et precipue damnati a Sancta Romana Ecclesia, ad declarationem spectabilis officii pro tempore existentis.

4

1549, 24 settembre. Altra sul medesimo soggetto. (Archivio di Stato, Armario 46, N.° 2, fo. 112).

In magnifico Consilio generali celebrato die 24 settembris 1546, fuit lecta et obtenta infrascripta minuta, videlicet:

Die XXIV septembris MDXLIX.

Per ubbidire al comandamento di questo magnifico Consiglio, habbiamo riveduto la legge, fatta sopra la fede et religione, dell'anno 1545,

et considerato che può esser facilmente che di poi che fu fatta, sia venuto fuori cosa che dia scandalo, la quale in quel tempo non era in consideratione; dichiamo prima, che ci par sia bene andar provedendo di tempo in tempo a quello che l'experientia mostrerà esser necessario, siccome ci pare a proposito provedere ora a certi capi come si dirà di sotto.

Et acciocchè la legge prefata fatta dell'anno 1545, et quello che s'ordinerà per l'avvenire, habbia maggior vigore et essecutione più facile, giudichiamo essere opportuno, che da qui innanzi con l'offitio eletto e che si eleggerà ogni anno per il magnifico Consiglio sopra la Fede et Religione, oltre il magnifico Gonfalonieri di Giustitia, vi debbiano intervenire ancora due de magnifici Signori da eleggersi per questa volta dal presente Collegio, et ogni dui mesi poi, cominciando ai 22 d'ottobre prossimi, dall'honorando Consiglio de'36, in quel modo et ordine che si eleggono li dui deputati con l'Offitio dell'Honestà; et che il detto offitio sia tenuto congregarsi nel palazzo de'magnifici Signori, una volta almeno la settimana, in un giorno et hora da deputarsi; sotto pena di un fiorino per ciaschuno che mancherà: nella quale si debbia puntare dai canceglieri, et non si admetti scusa alcuna se non di absentia fuori del paese o d'infirmità. Et sotto la medesima pena sia tenuto anchora congregarsi ogni volta che dal magnifico Gonfalonieri sarà fatto chiamare, et possa il detto offitio col prefato magnifico Gonfalonieri et gli due signori deputati, o due parti di loro, spendere in esse et in altre cose concernenti al detto offitio per sino in scudi dieci ciascun mese de'denari del Comune, gli quali il camarlingo generale sia tenuto pagare ogni volta che da quello o di sua commissione gli sarà fatto intendere.

Siamo andati considerando che la gravezza della pena contenuta nella detta legge possi haver causato che non habbia hauto quell'effetto che si pensava, et però ci parrebbe che si dovesse moderare in questo modo: che qualsivoglia persona cittadina, contadina, o forestiera, habitante nella città et dominio di Lucca, di qualsivoglia grado, stato, sexo o condittione, la quale per l'avvenire errerà in alcuno de'casi di essa legge, s'intenda et sia caduto, per la prima volta, in pena di scudi cento d'oro: gli quali se non pagherà fra dieci giorni prossimi dal giorno della condannagione, s'intenda et sia caduto in pena di stare nelle carceri nuove sei mesi; et per la seconda volta, in pena di scudi 500, cioè cinquecento, et di privatione di tutti gli offitii di honore et utile del magnifico Comune in perpetuum: la qual pena pecuniaria se non pagherà fra dieci giorni, s'intenda et sia caduto in la pena di stare nelle dette carcere tre anni, et nella detta pena di privatione. Et per la terza volta ne vada la vita et confiscatione de'beni; et in caso di contraventione di donne che haranno dote, le

doti siano obbligate et hypotecate per fino alla somma della condannagione, senza pregiuditio nondimeno dell' usufrutto del marito; et essendo vedova, se ne facci l' executione.

Et che oltre i libri nominati in detta legge, s' intendino ancor prohibiti tutti i libri che trattino della Scrittura o religione gli quali non havesseno titolo et nome dell' autore, che non siano sottoscritti dal signor Vicario del Reverendissimo Vescovo non essere prohibiti. Et che ciascuna persona, cittadina, contadina, o forestiera, habitante nella città o territorio di Lucca, di quale stato, grado, sesso, o conditione si sia, sia tenuto e debbia pigliare et frequentare i Sacramenti della Confessione auricolare et della Comunione, ordinati dalla Santa Chiesa, nei tempi e modi ordinati dai sacri canoni, se già non fosse impedita da qualche causa legittima a dichiaratione dello Reverendo Vicario del Reverendissimo Vescovo nostro; sotto pena a qualunche contrafarà, per la prima volta, di scudi cento, gli quali se non pagherà tra dieci giorni, cada in pena di stare sei mesi nelle ditte carcere; et per la seconda volta di scudi 200, gli quali non pagando fra dieci giorni come di sopra, s' intenda caduto in pena di stare un anno nelle ditte carceri et anchora di essere propalato nel magnifico Consiglio per l'offitio sopra ciò; et per la terza volta nella pena della vita. E nei casi dove si avesse a condannar donne come di sopra, le loro doti siano obbligate, come di sopra si dice, respettivamente. Et che l' offitio predetto sia tenuto e debbia operare col prefato signor Vicario, sotto quelle pene che a sua signoria parranno, che ciascuno parrocchiano debbiano, passata l'ottava di Pasqua della Resurrexione, ogni anno denontiare a essi offitii tutti quelli così maschi come femine della sua parrocchia che non si fosseno confessati et comunicati; acciocchè chi non muove l' honor di Dio et l' osservanza dei sacri canoni, lo spaventi almeno e commuovi il timor della pena. Et s' intenda et sia prohibito a qualsivoglia persona, come di sopra, mangiar carne di sorte alcuna ne' tempi e giorni prohibiti dalla Santa Madre Chiesa, senza licenza del signor Vicario, o consiglio del medico, o altra legittima cagione a dichiaratione dell'offitio: sotto la soprascripta pena in 1.°, 2.° et 3.° caso respettivo.

Et che nel tempo della Quaresima non si possa macellare nè vendere nella città o dominio et Lucca, nè tener publicamente altra sorte di carne che di capretto, castrato et vitelle; intendendo in dette carne prohibite carne salate, et ciascuna sorte di salami: eccetto però la settimana Santa per servirsene alla Pasqua; sotto pena a chiunque contrafarà per ciascuna volta di scudi dieci d' oro.

Et che non sia licito a ciascuna persona, di qualsivoglia grado, stato, sesso o conditione tenere in casa a suo servitio scientemente alcuno che sia stato frate, uscito della religione, nè in habito di

frate nè sotto altro habito, senza licentia del Reverendo Vicario di Monsignore Reverendissimo e di detto spectabile offitio; sotto pena di scudi 50, per ciascuno et ciascuna volta che contrafacesse. Che di tutte le pene pecuniarie contenute nella sopraddetta legge, et in le presenti additioni, la terza parte s' intenda applicata all' accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto nei casi che si potrà, et un' altra terza al magnifico Comune, et un' altra terza all' Hospidale della Misericordia: et nella parte del magnifico Comune habbia attione et participi l' Offitio de beni confiscati. Et se l' accusato fosse condannato di pena personale et non di pecuniaria, l' accusatore in tal caso haver debbia scudi dieci de' denari del magnifico Comune, et quello che sarà condannato non possa venire a gratia nè uscir di prigione se prima non gli haverà soddisfatti al detto Comune; et se l' accusatore fosse compagno del delitto, guadagni l' impunità e la metà del premio che conseguisse l' accusatore non compagno del delitto.

Che l' officio prefato debbia, nella fine di ciascun anno, mettere un libro in Tarpea nel quale siano notati tutti quelli che saranno condannati in quell' anno, et la cagione perchè, acciocchè si possino vedere; et l' offitio che succederà, di tempo in tempo, ogni volta che gli sarà accusato o denuntiato alcuno che abbia errato, sia tenuto andare a vedere se quel tale è stato condannato altre volte, acciocchè si faccia condannare in quella pena che sarà caduto: e possi nondimeno ogni offitio rivedere in Tarpea i detti libri tante volte quante li parrà; e ciascuno de' detti libri ogni volta che sarà stato cinque anni in Tarpea si debbia brugiare.

Et che l' offitio prefato col magnifico Gonfalonieri e gli due signori deputati, o le due parti di loro, habbino authorità, et siano tenuti tante volte quante le parranno essere opportuno, et d' ogni tempo, per essecutione dell' offitio loro, mandare a cercare in qualunque casa di qualsivoglia cittadino, contadino, o forestieri, habitante nella città o dominio. Et ciascuno sia obbligato a' mandati di detto offitio aprirli et mostrar quei luochi che volessero cercare, et esseguire le commissioni di lor signorie; et chi contrafarà, s' habbi per confesso il delitto, per il quale detto offitio mandasse a cercare: restando ferma l' autorità, cura et carico dato al detto offitio et alle dui parti delli prefati, per la prima legge in procedere et ritrovare i delinquenti, cioè quella medesima la quale ha l' Offitio dell' Honestà; i quali delinquenti debbia consegnare al Podestà di Lucca per condannarli: il qual Podestà sia tenuto tali delinquenti a lui consegnati condannare et bandire nelle pene soprascritte respettivamente, nel modo et forma che è tenuto condannare quelli che dall' Offitio della Honestà gli sono consegnati per delinquenti; sotto la medesima pena:

non derogando per le cose preditte alla giurisditione de' giudici ordinari così ecclesiastici come secolari, ma s' intendino e siano disposte oltre tutte le altre constitutioni et provigioni, duratore et valiture quanto dura la legge prefata.

5

1558, 27 ottobre. Altra provvisione sopra la stessa materia degli Eretici. (Archivio di Stato, Armario 58, N.° 4, fo. 4).

In magnifico Consilio generali, celebrato die 27 octobris 1558, fuit lècta infrascripta minuta super comertio hereticorum, et obtenta per totum annum 1564, videlicet:

Habbiamo riveduto di nuovo, per commissione di VV. SS. MM., la minuta altre volte presentata sopra la pratica de' dichiariti e da dichiarirsi heretici, et fatti rebelli et sospetti; et ci siamo resolti come appresso, rimettendoci al prudentissimo giuditio di quelle et del magnifico Consiglio.

Che passati tre mesi dalla pubblicatione della presente legge, si intendi et sia prohibito a ciascuna persona, di qualsivoglia stato, grado o conditione, suddita al presente magnifico Consiglio, di haver pratica o commercio o longo colloquio, in qualunque parte del mondo in quasivoglia modo, o sotto qualsivoglia quesito colore, con alcuno de' sudditi al presente magnifico Consiglio, li quali per sin hora sono stati dichiarati heretici per il Santo Offitio della Inquisitione, et fatti rebelli dal magnifico Consiglio; et parimente di haver pratica o commercio o longo colloquio come di sopra, con alcuno il quale per l' avvenire dal medesimo Santo Offitio fosse pronuntiato et dichiarato heretico; di poi tre mesi dal dì della dichiaratione fatta, et dipoi saranno descritti in una tauletta in Cancelleria de' magnifici Signori; sotto pena, per la prima volta, di sc. 500 d'oro da applicarsi per la metà al magnifico Comune, per una quarta parte all' essecutore, et per l'altra all'accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto fatto che sia l' esatione della condennatione; et non volendo aspettar l' esatione, debbi haver de' denari del magnifico Comune sc. 50, fatta che sarà la dichiaratione della incorsione della pena. E se alcuno contrevenisse di poi la prima condennatione, s' intenda per la seconda volta incorso in pena del capo, in modo che muoia; et per la terza volta in pena di ribellione, militino ed habbino luogo tutti li statuti et decreti che parlano contra i ribelli: et in questi due casi l' accusatore debbi haver de' denari del Comune sc. 50; nè mai alcuno delinquente possi esser ridutto a gratia, se non haverà prima conservato il Comune indenne.

Item, s'intendi et sia prohibito a ciascuno come di sopra, passati tre mesi dalla pubblicatione della presente legge, di aver pratica o commercio o longo colloquio, come di sopra, con alcuno de' sudditi del presente magnifico Consiglio, li quali dal medesimo Santo Offitio della Inquisitione sono stati citati, ed è passato il tempo dell'anno dal giorno della citatione, et che per ditto tempo sono stati inobbedienti et pertinaci, et che saranno descritti nella tauletta in Cancelleria come di sopra; sotto pena per la prima volta di sc. 250, da applicarsi come di sopra: l'accusatore volendo debbi haver de' denari del Comune sc. 25, et per la segonda volta, di poi la prima condennatione, di bando d'essilio perpetuo dalla città et territorio di Lucca; e per la tersa volta, di bando del capo in modo che muoia: et in questi due casi l'accusatore debbi haver de' denari del Comune sc. 25, fatta che sarà la dichiaratione, nè mai il condannato possa esser redutto a gratia se non conservato prima il magnifico Comune indenne. Dichiarando che nelle pene contenute in tutti li sopradetti casi et capitoli non incorrino li minori di anni 16, nè le donne che hoggi si trovasseno in luoghi sospetti, appresso li mariti loro, pure in luoghi sospetti; li quali non intendiamo comprendersi nella dispositione della presente legge, ma che restino nella dispositione della ragione. E che sotto la medesima pena da applicarsi come di sopra, s'intendi e sia prohibito a ciascuno come di sopra di haver pratica o commercio o longo colloquio con alcuno de' sudditi del magnifico Consiglio il quale per l'avvenir sarà citato dal prefato Santo Offitio della Inquisitione, passato l'anno, dal giorno della citatione, e che per ditto tempo saranno stati inobbedienti et pertinaci, e di poi tre mesi che saranno descritti nella ditta tauletta in Cancelleria.

Et che li magnifici Signori, insieme con lo spettabile Offitio sopra la Religione, con ogni diligentia debbino di tempo in tempo ricercar tutti quelli che fossero stati dichiarati et pronuntiati heretici dal Santo Offitio della Inquisitione, ovvero stati citati; et che dal giorno della citatione fossero stati inobbedienti et pertinaci per un anno, et farli descrivere in detta tauletta, et di quelli che saranno così descritti si presuma che, passati tre mesi dal giorno che saranno descritti, ciascuno ne habbi hauto scientia et notitia: et sia presuntione *iuris* et *de iure*, contra la quale non si possa allegare nè ammettersi scusa, o prova alcuna in contrario.

Debbino anchora li prefati magnifici Signori, insieme col detto Offitio della Religione, far ordinar un libro nel quale si descriva tutti quelli che contravverranno, et saranno dichiarati condennati; acciocchè si possa veder quelli che saranno condennati per la prima volta, per poter poi procedere alle pene della seconda e tersa volta respettive.

Et ogni volta che alcuno de' citati dal suddetto Santo Offitio, anchora che fosse passato l'anno, purchè non sia stato dichiarito et pronuntiato heretico, comparirà, et sarà obediente a' comandamenti del prefato Santo Offitio; ciascuno che fosse condennato per haver hauto pratica, commercio o longo colloquio seco, s' intenda *ipso iure* libero dalla pena et condennatione nella quale si trovasse per tal cagione; et per il custode dell' archivio debbi esser cancellata la condennatione o bando, conservato però prima il Comune indenne di quello che havesse pagato. Et di tutte le preditte contraventioni li magnifici Signori insieme con detto Offitio della Religione, a partito misto, o il magnifico signore Podestà ne siano giudici competenti, et habbi luogo la preventione; et che della presente legge, oltre l'ordinario bando da farsi, se ne debba dar notitia alle nationi nostre di Francia et di Fiandra, et in altri luoghi che paresse ai magnifici Signori. Et più oltre si admonisce ciascuno suddito al magnifico Consiglio che non solamente si guardi dalla pratica o commercio o longo colloquio de' detti dichiarati et da dichiararsi, et citati et da citarsi, ma, per quanto amano la gratia sua et temeno della indignatione, si guardino anchora dalla pratica, commercio, o longo colloquio di quelli li quali per comune opinione et fama fossero tenuti sospetti d' heresia et habitassero in luoghi sospetti, senza espressa licentia de'magnifici Signori e dell' Offitio della Religione, la quale non possino concedere se non in caso urgente et necessario, et dove non cada sospetto alcuno di religione: perchè il magnifico Consiglio procederà contra di loro rigorosamente considerato la qualità della pratica, o colloquio, o commercio, et delle persone: essendo intention sua che tali dichiarati citati et sospetti, siano fuggiti come membro putrido, et inimici della santa madre Chiesa: et però ogni volta che verrà a notitia de' magnifici Signori, che alcuno contrafacesse alla sopraddetta intentione, siano tenuti sotto vinculo di giuramento farne proposta nel magnifico Consiglio acciocchè possa deliberarvi come li parrà spediente.

Non derogando per le sopraddette provigioni alli ordini et decreti fatti finqui supra tal materia, li quali restino fermi et nel suo vigore nelle parti che non contravengano a questa nuova legge: Super qua fuit obtentum.

Quod authoritate etc. supradicta minuta intelligatur et sit confirmata et approbata in omnibus et per omnia prout in ea, per totum annum 1564 non obstantibus etc.

6

1561, 19 dicembre. Legge sulla introduzione e sgabellazione dei libri (Archivio suddetto, Armario e N.° suddetto, fo. 80).

In magnifico Consilio generali celebrato die XIX decembris 1561, fuit proposita et lecta relatio facta per Novem sp. cives electos super rebus religionis die XXI novembris proximi preteriti, et fuit super ea consultum et obtentum etc.

Che nessuno offitiale o deputato, tanto in gabella maggiore come alle gabelle delle porte, permetta o comporti che alcuno di qualsivoglia stato, grado o conditione, sgabelli o facci sgabellare in balle, casse, o in qualunque altro modo, libri di qualsivoglia sorte, se prima non saranno rivisti et licentiati dal deputato o deputati per questo effetto dal magnifico sig. Gonfaloniere, gli dui magnifici Signori eletti et lo spettabile Offitio sopra la Religione; sotto pena di privatione di tutti li offitii di utilità del magnifico Comune. Et se alcuno di nascosto o segretamente sgabellerà alcun libro come di sopra, cada in pena per la prima volta di scudi 50 in contanti, et per la seconda volta di scudi 100, et per la terza volta di scudi 200; et di più debbi esser propalato et publicato nel magnifico Consiglio, acciocchè, parendoli possa procedere a maggior pena: da applicarsi la detta pena per una terza parte all'accusatore, et per un'altra terza all'essecutore, et per l'altra al magnifico Comune. Et che ne sia giudice lo spettabile Offitio sopra la Religione, nel modo et segondo l'authorità datali per le altre contraventioni, segondo le leggi fatte sopra di ciò. Et s'intenda haver sgabellato di nascosto quello che non haverà la fede dal detto deputato o deputati, di aver rivisti et licentiati li detti libri.

Et che il magnifico sig. Gonfaloniere con li detti dui magnifici signori Deputati, et l'Offitio sopra la Religione habbino autorità di aprire et veder plichi di lettere, et valigie ove siano lettere che venghino di là da monti verso Ponente, sempre et quando lo giudicheranno a proposito; et perciò possino comandare al maestro delle poste: sotto quelle pene o di privatione o pecuniarie come li parrà, dalle quali non si dia ricorso alcuno, che non consegni nè lassi consegnare plichi o valigie dove siano lettere come di sopra, senza saputa et licenza del prefato magnifico sig. Gonfaloniere et li dui magnifici signori Deputati sopra la Religione.

Et che l'assegnamento dato al prefato spettabile Offitio per fare attendere et vigilare, così qua come fuori, alle cose che concerneno all'offitio loro, s'intenda et sia cresciuto fino in scudi 25 il mese.

Et acciocchè di tempo in tempo si possa fare quelle provigioni et ordini che saranno necessarii et opportuni, gli magnifici Signori li quali saranno per li tempi, sotto pena di pergiuro hauto prima davanti l' Offitio della Religione, per intendere da esso se gli occorre cosa alcuna per conservatione et essecutione delle leggi et decreti, et quello ch' è presente delle cose di fuori, siano tenuti far proposta larga ogni Collegio nel magnifico Consiglio della Religione, insieme con quello che ritrarranno da detto offitio nel tempo del lor magistrato, et che sia la prima proposta acciocchè maturamente si possa deliberare quello che converrà all' honore d' Iddio et a benefitio della città.

Et che quanto a quelli che habitano fuori della città, et particolarmente a Lione, gli magnifici Signori con quelli cittadini che hanno fatto la prefata relatione, siano tenuti scrivere una buona lettera per parte del presente magnifico Consiglio, protestandoli vivamente che la mente et volontà sua è che vivino christianamente et cattolicamente, segondo li ordini et constitutioni della Santa Romana Chiesa, come si vive nella città sua, con quelli avvertimenti di più che parrà a lor Signorie convenirsi: et la lor risposta a tal lettera si debbi proporre et far leggere nel magnifico Consiglio primo da congregarsi di poi che tal risposta sarà venuta, acciò sopra di ciò possa pigliare quella deliberatione che li parrà espediente.

Et che gli magnifici Signori siano tenuti anchora, col mezzo di chi li parrà, fare intendere a quelli Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali sopra la santa Inquisitione, che sopra li ricordi loro si sono fatte molte provigioni, et pregarle insieme che hora et per l' avvenire si degnino darli tutti gli avvertimenti che gli occorrerà, acciocchè, segondo il desiderio publico, si possino fare sopra ciò quelle provigioni che saranno convenienti.

7 (*)

1562. Decreto del 1562 che ordina un vivere intieramente cattolico ai Lucchesi mercanti in Francia e nel Brabante, ec., e mette una taglia sui Lucchesi, già chiariti eretici, se frequentassero que' paesi. (Archivio di Stato, Armario 58, N.° 4 D, fo. 84 tergo).

In magnifico Consilio generali, celebrato die IX ianuarii MDLXII, inter cetera fuit decretum et obtentum prout infra, videlicet:

Che per ovviare che li rebelli et dichiariti heretici, descritti nella tauletta in Cancelleria de' magnifici Signori non infettino nè mac-

(*) Pubblicato anco questo tra' *Documenti* della *Storia di Lucca* del Mazarosa, a pag. 332-335 del Vol. IV delle Opere.

chino li altri cattolici et osservanti de gli ordini et constitutioni christiane, siccome facilmente puole avvenire; potendo loro, senza pericolo et timore di pena, praticare et conversare in molti luoghi dove praticano et conversano molti nostri cattolici et christiani; statuito s'intenda et sia, che detti heretici et ribelli come di sopra, per l'avvenire, passato mezzo ferraio prossimo, non possino andare, stare, o vero habitare in qualsivoglia parte delle infrascritte provincie et luoghi, cioè d'Italia, Spagna, di Francia et suo dominio, di Fiandra et del Brabante: luoghi ne'quali la natione nostra suole conversare, habitare, et negociare assai. Et per questo ogni volta che saranno ritrovati, o alcuno di loro sarà ritrovato, passato detto tempo, in qualsivoglia de' sopradetti luoghi, chiunque l'amasserà, guadagni per ciascuno di loro de' denari del magnifico Comune, fatta fede legittima di tal morte a dichiaratione del magnifico Gonfaloniere, magnifici signori Deputati, et spettabile Offitio sopra la Religione, scudi trecento d'oro; i quali lo spettabile Offitio sopra l'Entrata sia tenuto far pagare di subbito veduta tale dichiaratione. Et in oltre, se sarà bandito, purchè non sia bandito dal magnifico Consilio, s'intenda et sia rimisso et libero di tal bando; et non essendo bandito, possa rimettere un altro bandito, purchè non sia bandito come di sopra.

Et che le leggi et decreti fatti dal magnifico et Generale Consiglio, in materia della Religione et Fede, dell'anno 1545 et 1549, sopra del ragionare di detta Fede, di tenere, o leggere libri et libretti prohibiti, all'andare alla messa, al confessarsi, del comunicarsi, del mangiare carne ne'giorni prohibiti, et dello scrivere o ricevere lettere da heretici, o a quelli suministrare cosa alcuna, comprendino et habbino luogo contra tutti gli sudditi et sottoposti al magnifico Consiglio, che habitano al presente, o habiteranno per l'avvenire, così in Lione come in ogni altro luogo: con questa additione, quanto agli abitanti o che habiteranno in detta città di Lione, che siano tenuti et debbino, sotto le pene contenute in dette leggi, tutti insieme comunicarsi nel giorno ordinario della Pasqua di Resurretio. Et gli commissi della natione, passata l'ottava di Pasqua, dentro quindici giorni all'hora prossimi, siano tenuti et debbino mandare nota allo spettabile Offitio sopra la Religione, così di quelli che saranno intervenuti alla Comunione, come di quelli che non ci saranno intervenuti, acciochè contra gl'inobedienti possa procedere al debito castigo: sotto pena per ciascuno di detti commissi di scudi cento d'oro, nella quale ipso fatto et ipso jure s'intendino, et siano incorsi senz'altra dichiaratione, et per così condannati mandare si debbino all'Archivio publico per detto spettabile Offitio sopra la Religione; et in oltre ne debbia dar notitia a' magnifici Signori, et lor Signorie

propuorli nel primo magnifico Consiglio, affinchè ci deliberi come le parrà, sotto pena di pergiuro.

Et s'intendi et sia prohibito generalmente a tutti i sudditi del magnifico Consiglio, in qualsivoglia parte del mondo, di andare a udire, o ritrovarsi alle prediche o sermoni degli heretici, così pubblichi come privati; sotto pena per la prima volta di scudi cinquanta, per la segonda di scudi cento, ed inoltre debbia essere propalato nel magnifico Consiglio per darli maggiore castico se li parrà: et le accuse si possino fare così qua allo spettabile Offitio sopra la Religione, come a' commissi per quelli della natione nostra di Lione; et accusandosi alcuno a' commissi, detti commissi ne debbino dar notitia al detto offitio fra quindici giorni dopoi seguita l'accusa; sotto pena per ciascuno de' detti commissi di scudi cinquanta: nella quale, in caso di contravensione, s'intendino et siano incorsi senza altra dichiaratione; et per così condennati mandare si debbino all'Archivio publico.

Et s'intendi et sia data cura et authorità allo spettabile Offitio sopra la Religione di cercare et ritrovare con ogni diligentia possibile tutti quelli che hanno contravenuto agli ordini et decreti fatti dal magnifico Consiglio sopra la Religione, et quelli casticare della debita pena: et le condennagioni pecuniarie da farsi ne' sopradetti casi respettivamente, s'intendino et siano applicate per la metà all'accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto, per una quarta parte all'essecutore, et per l'altra al magnifico Comune, et in esse participi l'offitio sopra li beni confiscati.

8

1562, 20 gennajo. Breve di Papa Pio IV con cui si commendano le provvisioni prese dal governo in materia di Religione. (Archivio suddetto, Armario 1, N.° 65)

Pius Papa IV.

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Legimus pia laudabiliaque decreta que civitatis istius Generale Consilium nuper fecit ad civitatem ipsam ab omni heresum labe integram conservandam; exempla etiam literarum legimus, per quas eiusdem Consilii mandato, cives vestri, qui Lugduni negociantur, diligenter et severe admodum, ut decuit, admoniti fuerunt: ut hereticorum omnium congressus, colloquia et conciones vitent; omnibusque dictis, ac factis suis declarent, se Sancte Romane Ecclesie ritus, instituta, et precepta servare; neque ulla in re a recta fide et catholica re-

ligione deflexisse. Pro nostro pastorali officio et perpetuo erga Rempublicam vestram studio gavisi admodum sumus tam pie et sapienter hec apud vos acta et constituta fuisse; magnasque eo nomine gratias egimus omnipotenti Deo, a quo omne datum optimum descendit, et donum omne perfectum. De iis decretis sermonem habuimus cum venerabilibus fratribus nostris, qui Sacro Inquisitionis Officio presunt, et cum aliis cardinalibus, debitis ea decreta laudibus, et perspectam ex eis devotionem eximiam civitatis lucensis erga Romanam Ecclesiam cum maxima approbatione omnium extollentes. Nec vero quicquam fieri potuisse jndicamus, vel ad tuendum Dei honorem sanctius, vel ad conservandam vestre patrie salutem prudentius. Preclarum ceteris civitatibus civitas vestra documentum dedit: quanta diligentia occurrendum sit heretice pravitatis morbo. Nihil enim tam civitatibus pestiferum, nihil non animabus modo, sed etiam quieti, paci et concordie populorum tam adversum est. Eorum decretorum salubribus remediis obviam itum fuisse periculis, que vestre patrie imminebant, vehementer letamur. Nam cum eam dileximus antea semper, tum post delatum ad nos huius Sancte Sedis regimen, paternum plane erga illam animum suscepimus. Quia vero parum prodesset pia illa decreta facta fuisse, nisi cura et diligentia magistratuum servarentur; hortamur vos, et ceteros qui in isto munere vobis successuri sunt, ut diligenter ea servanda et exequenda curetis. Decreta enim illa, dum servabuntur, firmi erunt reipublice vestre muri, et libertatis vestre solida munimenta. Custodiet haud dubie civitatem istam Dominus, quoad ibi pura et sincera ipsius religio ad cultus custodiretur. Sed preter divinum presidium, ne huius quidem sedis auxilium pro constanti et perpetua vestre civitatis erga se devotione atque observantia, vobis unquam defuturam esse confidere debetis. De nobis quidem plane persuasum vobis esse volumus vestre Reipublice dignitati et commodis nos, quantum cum Deo poterimus, quotienscumque occasio oblata fuerit, benigno ac paterno plane animo consulere paratos fore. Datum Rome apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XX Ianuarii M. D. LXII. Pontificatus Nostri Anno Tertio.

ANT. FLOREBELLUS LAVELLINUS.

9

1566, 15 febbrajo. Nuovi ordini in materia di religione. (Archivio suddetto, Armario 58, N.° 4, fo. 152 tergo).

In magnifico Consilio Generali celebrato die XV februarii 1566, inter cetera fuit lecta infrascripta relatio facta super revisione legum factarum super religione, cujus tenor est ut infra, videlicet:

Habbiamo veduto et considerato, segondo il comandamento del magnifico Consiglio, le leggi fatte sopra la religione, et particolarmente la legge fatta del 1558; et la relatione fatta hora al magnifico Consiglio; et dapoi longho discorso siamo convenuti.

Che per l'avvenire l'Offitio della Religione debbi essere di sei cittadini, servato l'ordine de' tersieri, con vacatione di tre anni, col magnifico signore Gonfaloniere da eleggersi dal magnifico Consiglio ogni anno de' mesi di novembre et dicembre, con l'authorità datali per sin hora per li decreti del magnifico Consiglio, et segondo la infrascritta legge; con l'obligo ordinario di mettersi insieme un giorno della settimana, et con la pena et premio ordinario: et per questo anno si debbino dare aggiunti tre altri cittadini al detto offitio.

Che in tutti li casi delle leggi et decreti della religione si comprendino li maggiori di sedici anni et le donne della detta età, eccetto quelle che stanno con li mariti loro, le quali restino nella dispositione della ragione. A noi pare che la detta legge del 1558 proveda molto bene, in generale, circa la pratica, commercio, o longo colloquio con li dichiarati, o da dichiararsi heretici, o citati, o da citarsi nel modo che per essa legge si dispuone. Ci parrebbe bene, aggiungendo a detta legge, ordinare, che tutti quelli li quali haveranno pratica, commercio, o longo colloquio con alcuno de'compresi in detta legge del 1558 in Geneva, o suo territorio, s'intendano et siano incorsi et caduti per la prima volta in pena del capo in modo che muoiano, et per la seconda volta in pena di rebellione et confiscatione de'beni, constito legittimamente della contraventione; et lo accusatore guadagni nel primo caso scudi 100, et nel secondo scudi 200 dal magnifico Comune: la qual somma respettivamente l'Offitio delle Entrate sia tenuto, sotto pena di scudi 50 per ciascuno, *in quam* ec., fare pagare all'Offitio della Religione, subbito seguita et transmissa la condannagione all'archivio, per darli all'accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto; et il condennato non possa esser mai ridotto a gratia, se prima non haverà satisfatto al Comune la somma pagata. Et che s'intenda la pratica, commercio, o colloquio come di sopra, con le persone contenute in detta legge, tanto immediatamente per loro stessi, come mediante altre persone, o sotto nome finto in qualsivoglia modo, o sotto qualsivoglia quesito colore, o per lettere, o per ambasciate, o in qualunque altro modo che si possa presumere fraude, a dichiaratione de' magnifici Signori o dell'offitio. Ma se alcuno ricevesse lettere da tali persone comprese in detta legge, o ambasciata alcuna per parte loro, sia tenuto, sotto pena di scudi 100, da applicarsi per la metà all'accusatore et per l'altra metà al magnifico Comune, *in quam* ec., fra tre giorni prossimi da tal ricevuta se sarà nella città o territorio, et se sarà assente, fra dui mesi,

presentare o far presentare al Cancellieri del detto offitio tali lettere, et manifestarli l'ambasciata et chi l'havesse fatta; il qual Canciglieri sia tenuto fare ricenta di tali lettere, et notare quello che li sarà stato notificato, et alla prima seduta dell'offitio li debbia notificare il tutto. Et che per l'avvenire, ciascuno suddito al magnifico Consiglio il quale anderà ad habitare o stantiare nella città o territorio di Geneva, si presuma esservi andato et habitato per praticare et haver pratica et commercio, et haver praticato et haver hauto commercio con le persone contenute in essa legge del 1558, per presuntione *juris et de jure*, contra la quale non si admetta scusa, o prova alcuna; et l'accusatore guadagni come di sopra, s'intenda et sia caduto et incorso nella pena detta di sopra della pratica et commercio, et nella qual pena possa et debbia esser condennato, constito legittimamente della contraventione; et nella medesima pena anchora cadino et incorrino quelli che vi hanno habitato per sin al presente, se da qui innanzi continueranno la loro habitatione in detta città o territorio di Geneva: et habitare et stantiare in detti luoghi s'intenda ogni volta che vi staranno per spatio di 15 giorni continui senza licentia dell'Offitio della Religione. Et di tutte le sopradette contraventioni ne siano giudici competenti gli magnifici Signori col detto Offitio della Religione a partito misto. Il quale offitio sia tenuto et debbia usare ogni diligenza possibile per ritrovare li contravenienti per quelle vie et modi che li parranno espedienti et più facili, et possi et sia tenuto, per ritrovare la verità delle contraventioni, procedere per sin alla sententia esclusive.

Et che gli magnifici Signori con detto offitio siano tenuti et debbino dopoi a partito misto come di sopra, sotto pena di scudi 100 per ciascuno, *in quam et pro sic* ec., spedire et terminare per sententia tutte le predette contraventioni, et le cose contenute in detta legge del 1558, fra il termine di tre mesi per li presenti, et di sei mesi per li assenti, dal giorno dell'accusa, denuntia, o scienza in qualsivoglia modo della contraventione, anchora ex mero offitio, come sarà ragionevole; et mandare il giorno appresso (se la sententia sarà condennatoria) la condennagione all'Archivio; et non di meno seguita la sententia tanto condennatoria come assolutoria, debbino gli magnifici Signori, sotto la pena detta di sopra, publicarla et farla leggere nel primo magnifico Consiglio da congregarsi. Et che la detta legge del 1558, che prohibisce haver commercio o pratica con li contenuti in essa legge, comprenda anchora quelli li quali havessero pratica, commercio, o longo colloquio con li contravenienti a questa legge et additione in tutto et per tutto come in essa si contiene, cioè di quelli li quali dopoi tre mesi saranno stati descritti nella tauletta in Cancellaria: il qual tempo passato si pre-

suma che ne habbino hauto scienza, come in detta legge del 1558 si fa mentione. Et che l'offitio prefato sia tenuto, sotto pena di pergiuro, fra tre mesi prossimi con ogni diligentia possibile ritrovare tutti quelli di natione li quali habitano a Geneva, di qualunque sesso e conditione si siano, et quelli referire per scrittura a' magnifici Signori, li quali debbino publicare nel primo magnifico Consiglio da congregarsi dopoi. A ciascuno sia lecito accusare, denuntiare o dedurre a notitia tutti li contravenienti tanto alla sopradetta legge, come a quella del 1558, et a tutte le altre leggi et decreti fatti sopra la religione, a tutto l'offitio, o a chi li pare di esso, in particolare et in segreto. Et quello del detto offitio, al quale sarà accusato, denuntiato, o notificato alcuno o alcuna cosa concernente la religione per dedurlo a notitia dell'offitio, sia tenuto et debbia, sotto pena di pergiuro et di scudi 100, *in quam et pro sic*, alla prima seduta dell'offitio, notificarli et manifestarli tutto quello che a esso sarà stato denuntiato o dedutto a notitia, et l'offitio debbia procedere, per ritrovare la verità nel modo et come si dice di sopra.

Et venendo il caso che alcuno fosse accusato o denuntiato, o dato per contraveniente, il quale fosse congiunto con alcuno dell'offitio per sino in segondo grado, segondo il conto de decreti, debbia l'offitio, sotto pena di scudi 100, *in quam et pro sic*, referirlo a' magnifici Signori, li quali siano tenuti a farli un sostituto in detta causa particolare per sino alla speditione di essa. Et parimente, se il magnifico signore Gonfaloniere fosse in quel grado, s'intenda in detta causa sostituito il Vicegonfaloniere: con dichiaratione anchora, che trovandosi alcuno de' magnifici Signori in detto grado con il denuntiato per delinquente, non possino intervenire nella sententia, ma si debbi spedire per li altri col detto offitio. Et per ritrovare se gli è vero che vi siano alcuni di nostra natione li quali presuntuosamente, et senza rispetto alcuno, cerchino d'indurre in erronee opinioni le persone et massime li giovani; et che di questi ve ne siano alcuni, li quali sono stati riconosciuti con qualche picciola pena senza emendatione; crederemmo che fosse bene che il detto offitio dovesse sopra di ciò usare ogni diligenza per saperlo, et procedere poi al castigo et pena segondo le leggi.

Questo è quanto è sovvenuto al debol giuditio nostro; rimettendoci alla prudentissima deliberatione del magnifico Consiglio: restando ferme et nel loro vigore tutte le altre leggi non contrarie a questa. Super qua relatione fuit consultum et obtentum etc.

Quod authoritate etc. supradicta relatio intelligatur et sit confirmata et approbata a presenti magnifico Consilio in omnibus et per omnia pro ut in ea, pro tempore quo durant alie leges super religione, videlicet pro toto anno 1570; non obstantibus etc.

10

1568, 30 gennajo. Legge sui forestieri in relazione a detta materia. (Archivio di Stato, Armario 58, N.° 4, fo. 181).

Dalle SS. VV. MM. ci fu ordinato, che rivedessimo la minuta fatta da noi in essecutione del decreto de' 13 del mese di gennaro presente, per moderarla et correggerla in quelle parti che erano giudicate averne bisogno. Et per ubidire al lor comandamento, siamo stati, il medesimo giorno della cura dataci, insieme; et veduto et inteso le opinioni dettoci sopra, et considerato quello che ci fosse da moderare, ci siamo convenuti tutti che saria bene, per la provigione de' forestieri che vengano nella città et territorio, tanto per fermarsi come di quelli che vengano temporalmente, che siano attesi, acciò che le attioni loro non perturbassero la quiete della città, ordinare nell' appresso forma.

Che ciascuna persona, di che stato, grado o condittione si sia, la quale alloggiasse alcun forestiere nella città o territorio di Lucca, il quale non vivesse cattolicamente, nè segondo i precetti della Santa Chiesa Romana, o parlasse o tenesse propositi di cose contrarie alla determinatione di detta Santa Chiesa in materia della religione; sia tenuto, quello della città fra dui giorni, quello delle sei miglia, fra tre giorni, et quello di vicaria et potestarie, fra quattro giorni, da cominciarsi i detti giorni respettivamente dal giorno che haveranno udito o veduto alcuna delle sopradette cose come di sopra, notificare tale forestiere contraveniente al magnifico signor Gonfaloniere di Giustitia, et al Canciglieri del detto spettabile offitio, et in assentia del detto Canciglieri, al Canciglieri maggiore. Il qual Canciglieri sia tenuto, sotto pena di scudi cinquanta, pigliarne nota, et palesare tutto alla prima congregatione dello spettabile Offitio sopra la Religione: sotto pena di scudi cento, da pagarsi la metà al magnifico Comune, et l' altra metà allo accusatore, il nome del quale debbi esser tenuto segreto, per la prima volta; et per la segonda volta, di stare nelle carceri mesi tre continui, et di scudi cinquanta, da pagarsi all' accusatore avanti che sia scarcerato; et per la tersa volta di bando d' esilio dalla città et territorio di Lucca, *more discolorum*, per anni cinque: et l' accusatore guadagni scudi cento de' beni del contraveniente; et quando l' accusatore si elegga di haverli dal magnifico Comune, se li debbi far pagare subbito la somma di scudi 25 dal Camarlingo generale; et tal contraveniente non possa ottenere gratia alcuna, se prima non pagherà al magnifico Comune la detta somma di scudi 25.

Et se alcuno, fuori di quelli che alloggiasse simili forestieri, li vedesse operare, o sentisse parlare alcuna cosa che fosse contra le determinationi della detta Santa Chiesa nella materia di religione, sia tenuto, fra il tempo detto di sopra, per la città, sei miglia, e vicaria, respettivamente notificarlo al signor Gonfalonieri et Canciglieri, sì come di sopra si dispuone; sotto pena di scudi 50 d'oro per ciascuno et ciascuna volta che contraverrà, da distribuirsi per la tersa parte al magnifico Comune, l'altra tersa all'accusatore secreto, et l'altra tersa allo essecutore.

Et che ciascuno che terrà nella città alcun forestiere, come si dice, a camera, o dozzina, sia tenuto notificare et denuntiare fra un giorno che lo piglierà in casa tal forestiere al Canciglieri di detto spettabile Offitio, et in sua assensa al Canciglieri maggiore, dando il nome di quello, et a che intende sia venuto a fare nella città; acciò si possa et debba per il Canciglieri tenerne nota in un libro per ciò da ordinarsi; sotto pena a ciascuno contraveniente, et per ciascuna volta, di scudi venticinque d'oro, da distribuirsi nel modo che di sopra si dice.

Et perchè questi ordini avessero l'essecution loro, lo spettabile Offitio sopra la Religione, sia obbligato, havuto notitia che alcuno habbi contravenuto alli ordini prefati, procedere contra di quel tale; et ritrovatolo delinquente, condemarlo nelle sopradette pene respettivamente, et per così condannato mandarlo all'Archivio publico, et parimente detto spettabile Offitio sia tenuto gli forestieri che ritrovasse haver contravenuto alle leggi et ordini del magnifico Consiglio sopra la religione, quelli condennare in le pene contenute in dette leggi, et per così condennati mandarli all'Archivio, et contra di loro dette pene esseguire; et inoltre detto spettabile Offitio debbi publicarli a monsignore reverendissimo il Vescovo nostro, che, come giudice ecclesiastico, possa procedere a quello che conviene all'offitio suo.

Et delle preditte cose non solo se ne facci adesso publico bando nella città, sei miglia, et vicarie, ma anchora ogni sei mesi si debbi publicare. Ci rimettiamo però del tutto nella prudente deliberatione di questo magnifico Consiglio, al quale ci raccomandiamo.

Del publico Palazzo, alli 30 di gennajo 1568.

Il Gonfalonieri di Giustitia et
L'Offitio sopra la Religione.

Super qua relatione fuit consultum, decretum et obtentum:

Quod authoritate etc. supradicta relatio intelligatur et sit confirmata et approbata a presenti magnifico Consilio, in omnibus et per omnia prout supra continetur, pro tempore quo durant alie leges facte super religione; non obstantibus etc.

11

1570, 28 febbrajo. Divieto di praticare cogli eretici de' quali segue la nota de' nomi. (Archivio di Stato, Armario 46, N.° 16, fo. 28 tergo).

In magnifico Consilio generali celebrato die 28 februarii 1570, inter cetera fuit decretum et obtentum.

Quod authoritate etc. intelligatur et sit prohibitum omnibus et quibuscumque cuiusvis qualitatis aut conditionis existant, commercium, praticha aut conversatio quovis modo cum infrascriptis bamnitis a magnifico Consilio ex causa Religionis: sub pena, pro prima vice, scutorum 250 pro quolibet contrafaciente, in quam etc., applicanda pro dimidia magnifico lucensi Comuni, pro quarta parte accusatori, cuius nomen teneatur secretum facta exactione condennationis, et si accusator noluerit expectare exactionem consequi, debeat a magnifico Comuni scutos viginti quinque; et pro secunda vice post primam condennationem, contrafaciens, incidat in penam bamni exilii perpetui a civitate et territorio lucensi; et pro tersia vice, in penam et bamnum amputationis capitis ita quod moriatur, et in istis duobus casibus accusator habere debeat a magnifico Comuni scutos viginti quinque, facta declaratione per magnificos dominos Antianos, et spettabile Offitium super Religione, una cum domino Priore, juxta dispositionem legis edite de anno 1558 de qua in libro D. S. S.: et condennatus ullo unquam tempore reduci possit ad gratiam, nisi prius conservato indenne magnifico Comuni. Et de predictis dari debeat notitia nationi Lugduni et Flandriae, qui bamniti sunt prout infra, videlicet:

Jusfredus Bartholomei Cenami
Cap. Nicolaus Franciotti
Joseph Cardoni
Salvator dell' Orafo
Antonius frater Michaellis Angeli Liene
Gaspar et Flaminia Francisci Cattani
Cesar Vincentii Mei
Benedictus Filippi Calandrini
Michael Francisci Burlamacchi
Joseph Jova
Laurentius Alò Venturini
Marchus Clementis de Rimino.

XLVII.

Sunto dei Negoziati fatti in diversi tempi per l'ammissione dei Padri Giesuiti nello stato della Repubblica, da proporsi e leggersi in occasione di nuovo pontificato, et in qualunque altra occasione convenisse trattare dell'ammissione predetta; come per decreto dell'Eccellentissimo Consiglio delli 15 novembre 1660, per l'essecutione del quale viene nei sopradetti casi imposta la pena del pergiuro. (Archivio di Stato, Serie A, Armario 1, N.° 53 2.°).

Dell'anno 1581, lo sp. Ottavio Saminiati diede avviso con sua lettera diretta agli Eccellentissimi Signori, data in Roma alli 27 gennaio di detto anno, della notitia havuta, che i Padri Giesuiti trattassero di mettere in questa Città, casa o Convento dell'Ordine loro, nominandoli in detta sua lettera preti reformati, sotto nome della Compagnia di Giesù, chiamati Giesuiti, e da altri Testini. Il che sentito dall'Eccellentissimo Consiglio, decretò com'appresso: Che s'intenda, e sia data autorità e cura, et imposto carico all'infrascritti sei Cittadini di essaminare e considerare l'avviso e lettera sopradetta, e siano tenuti e debbino, da qui all'hora del giorno di domani, far relatione all'Eccellentissimi Signori di quello che si paresse di fare, e del modo e mezzo che li paresse bene di tenere perchè, per le cose contenute in detto avviso e lettera, la Repubblica non patisca e riceva detrimento alcuno; la qual relatione ec.

Et importando molto, per molti respetti, che il contenuto di detto avviso sia e resti secreto, e che non si apri o palesi; tutti quelli dell'Eccellentissimo Consiglio, che sono nella presente Eccellentissima Congregazione (de' nomi de' quali si deva pigliar nota), siano tenuti pigliare corporale giuramento di non aprire nè publicare in qualsivoglia modo cos'alcuna del detto contenuto, e proposta fatta; e la pena di chi contraverrà s'intenda essere e sia di bando d'essilio dalla città e stato nostro, e di scudi 500: d'applicarsi la pena pecuniaria per una terza parte all'accusatore, il nome del quale sia tenuto secreto, per l'altra all'Essecutore, e per l'altro al Magistrato Comune nostro, e si possa procedere per ogni tempo contro li contravenienti, non ostante prescrittione di tempo.

I Cittadini ai quali è commessa la revisione sono:

M. Tommaso Giusti	Romano Garzoni
Michele Diodati	M. Giuseppe Altogradi
M. Girolamo Lucchesini	Girolamo de' Nobili.

Quali sopraddetti Cittadini fecero l'appresso relatione all'Illustrissimo Consiglio.

Illustrissimi Signori, Illustrissimo Consiglio.

Per obedire alla commissione, che è piaciuto darci col decreto loro di hieri, intorno alla lettera che propuosero, noi non habbiamo mancato questa mattina tutti insieme, per molto spatio di tempo, andare essaminando e considerando quello che li potessimo propuorre, che dovesse essere di sodisfatione loro, et a benefitio della Repubblica. Ma havendo ritrovato qualsivoglia particolare provisione, che ci sia sovvenuta, difficilissima, e quasi impossibile ad esseguirsi per molti respetti, ci siamo unitamente fermati a referirli com'appresso.

Che essendo questo un negotio importantissimo alla Repubblica nostra, e forse de' più importanti che habbia avuto molti anni sono, sia di bisogno e convenga trattarlo con amplissima autorità, e che sia vegghiato con ogni diligenza e secretezza: e però a noi parrebbe, che se ne desse cura allo sp. Offitio de' Secretarj, o ad altri, come parrà meglio, con autorità, come habbiamo detto, amplissima, e quell' istessa che ha l' Illustrissimo Consiglio; così per potere spendere, occorrendo, come per ogni altro rispetto per salute della Repubblica nostra, e perchè non patisca detrimento alcuno: e questo è quanto ec. E sentitasi questa relatione nell' Illustrissimo Consiglio alli 14 febraio di detto anno, fu ottenuto l'appresso decreto:

Che al decreto fatto il giorno di hieri, quanto al sacramento e pena di chi propalasse cos' alcuna sopra questa materia e proposta, s' intenda e sia rinovato in tutto e per tutto com' in quello.

E dato il giuramento, furono presi li nomi di quelli che si ritrovavano nell' Illustrissimo Consiglio; ed in appresso fu consigliato, ed ottenuto:

Che la relatione sopraddetta s' intenda e sia approvata e confirmata, e l'autorità e cura in tutto e per tutto com' in quella, s' intenda e sia data et attribuita a sei spettabili Cittadini da eleggersi dall' Illustrissimo Consiglio, duratura la detta autorità sei mesi prossimi.

Li quali sei spp. Cittadini siano tenuti e debbino, nel tempo del Magistrato del presente Illustrissimo Consiglio, far relatione all' Illustrissimi signori Antiani, chiusa e sigillata, almeno due volte, di quello che haveranno esseguito in tal negotio; e dopoi, di mese in mese: le relationi de' quali respettivamente loro Signori siano tenuti propuorre nel primo Illustrissimo Consiglio generale da congregarsi; sotto pena di pergiuro.

M. Agostino Sinibaldi
Bernardino Arnolfini
M. Girolamo Lucchesini
Vincenzo Vanni
M. Salvatore Guinigi
Nicolao Burlamacchi.

Quali sei Cittadini, nelle due prime relationi da loro fatte, refersero non haver fino all'hora arrivato cosa di momento; ma proseguendo dopoi a sodisfare alle loro obligationi, fecero l'appresso terza relatione in data de' 29 marzo, cioè:

Illustrissimi Signori, Illustrissimo Consiglio.

Essendo piaciuto a VV. SS. Illustrissime, su l'avviso che si hebbe che li Giesuiti di Roma disegnano di mettere casa nella loro magnifica Città, e venirci ad habitare, essendo reputata cosa di molto peso e di molta consideratione, e che potesse causare (quando seguisse) di quell'effetti de quali s'è sempre temuto, e con molta ragione; li parve bene di deputare l'offitio nostro, ancorchè potessemo esser cognosciuti per persone di poco valore e di poca esperienza, a carico così grande com'è questo; e li dè amplissima autorità, acciò che si attendesse e provedesse, che per tal conto la Repubblica nostra non patisse detrimento alcuno, come appare per il Decreto fatto alli 14 del mese di febraio passato. Noi, se bene poco atti a tanta cura, desiderosi nondimeno di servire et obedire all'Illustrissimo Consiglio, non habbiamo mancato di usare ogni possibil diligenza per ritrovare principalmente il fondamento di tale avviso, per poter tanto meglio esseguire la mente e volontà di esso Illustrissimo Consiglio; e, come referimmo per l'altra nostra relatione, secondo l'obligo che tenevamo, e teniamo tuttavolta, che è di referire ogni mese, durante la detta cura nostra, quello che haveremo esseguito in tal negotio; e le dicemmo quel poco che havevamo retratto, che fu, che da uno de' Generali de' Giesuiti si era inteso, che di breve haverebbero nome et una loro casa in Lucca; dicendo, che da persone de' nostri, mossi, com'esso diceva, da fervori, li era stato proposto per cosa facile da ottenersi: che si mettesse un Convento del detto ordine qua: il che saria stato caro a tutti, poi che il frutto che se ne haveria era grandissimo, e che in su questo li Padri havevano cominciato a trattare di tal negotio, e che detto Giesuito soggiunse queste parole: « Ma quei « Signori sono troppo savi; e noi, quando habbiamo a mettere un « Convento nostro in un luogo, facciamo professione di essere pre« gati, e non pregare altri, come appare per la lettera scritta in « resposta dell'ordine nostro ».

Così al presente havendo inteso quello che li diremo appresso, parendoci cosa di molta consideratione, senza guardare che havessimo ancora qualche giorni di tempo a presentarli la nostra terza relatione, ne le habbiamo voluta presentare, perchè sappino quanto habbiamo detto di voler dirli. Habbino dunque da sapere, che il Magnifico e Reverendo M. Cristofano Turrettini ha fatto intendere,

che era stato richiesto dai Padri Giesuiti di volerli dare il suo Priorato di S. Giovanni, che li darebbero ricompensa anche di maggior valore; e che di questo ne l'era ancora stato tenuto proposito da Sua Santità; e che esso messer Cristofano non ci haveva voluto dare orecchio, e che haveva detto che si stesse di buon animo, che non disporrebbe mai di quel benefitio, che non fosse con buona gratia, e consenso publico. E perchè, quando sia stata fatta questa ricerca da' detti Giesuiti, i quali poche volte si mettono a tentare cosa che non ottenghino, per quanto intendiamo, ci è parso cosa che importi molto e molto; però habbiamo voluto anticipare la detta nostra relatione; e dirli che fin'hora non ci habbiamo voluto fare sopra resolutione alcuna, acciò che l'Illustrissimo Consiglio habbia il negotio intiero, e possa andare resolvendo con la sua molta prudenza quello che li parrà di maggior benefitio e servitio della sua Città; e se l'occorrerà di comandarci una cosa più che un'altra, lo potrà fare, perchè noi saremo prontissimi ad obedirlo. Intanto non mancheremo di attendere alla cura nostra, et humilmente ce li raccomandiamo.

Dopoi, in ordine alla cura loro li sopraddetti sei spp. Cittadini deliberorno, che si facesse diligenze per vedere se si poteva havere nelle mani lettere de' Teatini, e che perciò si dovesseno aprire, e vedere le lettere che venivano col procaccio, e ne fu dato la cura allo sp. Bernardino Arnolfini.

E susseguentemente deliberorno, che il magnifico Salvatore Guinigi, uno del loro numero, si transferisse a Roma ad effetto di rinvenire il fondamento dell'avviso ricevuto, et in che stato si retrovasse il negotio, consegnandole l'appresso instrutione.

Instruttione per messer Salvatore Guinigi, mandato a Roma da' sei spettabili Cittadini.

Se voi non foste dell'offitio nostro, et instruttissimo di tutto quello che è seguito su l'avvisi datoci dell'avviso o desiderio de Padri Giesuiti di Roma di venire a mettere casa nella città nostra, e dell'intentione e resolutione publica che non ci venghino; noi haveremmo causa di essere molto più longhi di quello che saremo. Però, lassando molte cose che sarebbero necessarie di mettere in carta per altri, a voi diremo solamente l'intentione e volontà dell'offitio nostro: e questa, ancora più per buona usanza e sodisfatione vostra, che perchè vi sia di bisogno; essendo, come habbiamo detto, uno dell'offitio nostro, che sapete e possedete quanto si desidera, e saprete mandarlo ad effetto per la molta prudenza che avete. Venendo adunque all'instruttione vostra, vi diremo:

Che, come prima giungerete in Roma (che piaccia a Dio di condurvici a buon salvamento), anderete a ritrovare il molto magnifico et Eccellente signor Parensi, e li narrerete quanto intendemmo da principio dal magnifico messer Ottavio Saminiati, et habbiamo inteso dopoi da messer Nicolao Tucci, per commissione, come disse, di messer Christofano Turrettini; e le direte intorno al particolare de'detti Giesuiti la mente e volontà dell'Illustrissimo Consiglio, che è: che in modo alcuno questi non venghino ad habitare nella città nostra, per quei rispetti che Sua Signoria può da per sè comprendere e sapere; essendo la città nostra, come sa, di qualità che non può, senza manifesto pericolo, recettare simil sorte di huomini; e dopoi che l'haverete detto che havete espresso ordine e commissione di essere col Turrettini, per intendere dalla bocca sua come veramente sia passato questo fatto della ricerca che si dice haverli fatta li detti Giesuiti, e far seco offitio perchè non ci dia d'orecchio in modo alcuno, e ne togli ogni proposito; la pregherete in nome nostro a voler consigliarvi di quello che si potesse e dovesse fare, perchè li detti Giesuiti non habbino da venire ad habitare nella città nostra, e ne levino ogni pensiero; e li dimostrerete quanto si speri e confidi, in questo et in ogni altro fatto, nella molta amorevolezza e prudenza sua; e seguendo il consiglio del quale, tirando all'intento e desiderio publico, vi anderete governando et esseguendo.

Parlerete dipoi col magnifico messer Ottavio Saminiati da Sua Signoria, se, doppo l'ultima sua scritta per ordine nostro al nostro messer Girolamo, è innovato cos' alcuna, e di che qualità; et essendo innovato e seguito cos' alcuna più di quello che ha scritto, lo conferirete col detto magnifico Parensi. Ringratierete detto messer Ottavio di quanto ha esseguito in questo fatto con molta diligenza e molta amorevolezza, e l'accerterete che ha fatto cosa gratissima e di molta satisfatione publica: pregandolo dipoi a contentarsi di non allargare, ma di ritenere tutto in sè, dimostrandoli quanto importa la secretezza in questo fatto per tutti gli rispetti. Parlerete dipoi col magnifico e reverendo messer Christofano Turrettini, e gli direte di esser stato mandato a Sua Signoria per intendere dalla bocca sua propria il passaggio e propositi tenutoli da' padri Gesuiti per conto del suo Priorato di San Giovanni e Reparata; perchè, ancorchè il magnifico Tucci, come ha detto, per ordine suo l'habbia referito, potendo haver omesso qualche cosa, si desidera haverlo et intenderlo della bocca sua, e narrandovelo nella maniera che si referse all'Illustrissimo Consiglio, che Sua Signoria non habbia voluto dare d'orecchio a simile proposito, e che non sia per disporre di detto Priorato senza buona grazia o soddisfatione pubblica, o

con altre parole, ma che inferischino il medesimo, non mancherete ringratiarla, e farla certa che non si sperava manco dalla molta sua amorevolezza verso la Patria comune, e che n' ha acquistato et acquisterà molto grado appresso tutta la città; e le direte che sarà gratissimo se starà nella medesima dispositione; e che non dia punto d' orecchio a simili propositi, perchè, come la città nostra non è capace di simili personaggi, e che l' habitare di detti Giesuiti in essa potria causare effetti di malissima conseguenza; così non piace, e non piacerà per l' avvenire, che si tenessero simili propositi. Ma quando vi narrasse il fatto diversamente da quello che è stato referto, secondo che sarà, anderete referendo, tirando e caminando al fine che si desidera: et in tal caso ancora le dimostrerete quanto si speri e confidi nella sua amorevolezza, e li farete intendere e l' intentione e resolutione pubblica, e che convenga a lei andarsi accomodando, et havere un medesimo fine et una volontà, in simili casi, che ha tutta la città; e procurerete, con la destrezza vostra solita, di cavare più che sia possibile del principio di tale proposito come sia proceduto e come sia restato.

E perchè, come voi sapete, habbiamo cura di procurare che non seguino unioni di benefizi, tornando in pregiuditio ben grande per la strettezza e picciolezza del paese nostro, e per questa via togliendosi il mezzo a molti nostri di andarsi intrattenendo con servire alla religione; vogliamo, che con detto magnifico Parensi conferiate questa intentione pubblica, per havere il suo giuditio e parere di circa al modo che si havesse da tenere perchè queste unioni non seguissero più.

Die prima aprilis 1581.

Essendosi trasferito a Roma il magnifico Salvatore Guinigi, in essecutione dell' ordine sopraddetto, scrisse alla Cura, alli 12 aprile, l' appresso lettera:

Molto magnifico e spettabile Offitio mio osservandissimo. Giunsi a Roma alli 6 del presente, e fui il giorno medesimo con l' amico, e li conferii il negotio, secondo che le SS. VV. mi haveano ordinato: il quale ne sentii molto dispiacere, considerando che questi huomini sono di qualità, che quando mettono il piede in un luogo, fanno come il riccio, e cercano sempre di tirare a loro; che Teatino non vuol dire altro, che *tira a te;* e perciò non pigliano nella loro Religione furfanti o poveri, ma cercano di subornare giovani ricchi, che possino portare molto utile; e chi li ha per vicini, non si tiene padrone del suo, perchè se li viene volontà di allargarsi, bisogna star forte; chi ha la vigna vicina alla loro, bisogna che commetta al vignarolo che chiuda la porta subito che li vede, perchè

applicandoci l'animo, saria perduta; e che il fine loro è di mangiar bene, e bevere meglio, e di governare tutte le cose nel temporale e nello spirituale, con malissima soddisfatione dell'universale, e con pericolo che un giorno non segua qualche disordine notabile. Onde conchiuse che, bene e non tirate sarebbero quelle fatiche che s'impiegassero per tenerli lontani, non facendo differenze Teatino a Giesuita, che del nome: rimettendosi a discorrere più longamente sopra questo negotio quando ne avessi parlato col signor Turrettini, premendole della secrettezza. Ritrovai il dì medesimo quello che diede il primo avviso, che desidera di non essere nominato; e mi disse che quei Padri hanno havuto a dire a un cittadino nostro, che l'universale della città li vorrebbe, ma che alcuni particolari, gli Padri di San Romano, e li Teatini di costì gli fanno contra, e che essi vogliono esser ben pregati quando hanno da mettere casa in luogo alcuno; e che per informarsi, intenderia dal signor Turrettini, che havea spesso a mangiar seco, di quei Padri. Lo ringratiai, e lo scongiurai a tenere in sè stesso tutto il fatto; e mi promisse di farlo. Il giorno seguente andai a Frascati, sotto colore di vedere quei luoghi, ove si ritrovava ancora il signor Turrettini con l'Illustrissimo e Reverendissimo Cardinale di Como, che seguita nostro Signore. Et havendo trovato nostro Signore alla messa in Frascati con l'Illustrissimi e Reverendissimi Como, Caraffa e Guastavillano, destramente m'accostai al signor Turrettini, e li dissi che haverei da parlarli un'hora; et esso mi respuose, che volentieri mi udirebbe quando si fosse sbrigato da nostro Signore e dal Cardinale. Onde io, finita la messa, seguitai la Corte a Mondragona, e dopoi, passo passo, l'Illustrissimo Cardinale di Como a sua casa; et il signor Turrettini venne alla volta mia, dicendomi: « Ho gran piacere, che siate venuto a contrattare la tratta »; e rispondendole io, che non sapea alcuna cosa di tratte. « Come? ho scritto a Lucca, che ho ottenuto da nostro Signore « quella somma di tratte che la Repubblica vorrà per dieci anni « per precio iusto et honesto, e se ne ha da passare l'instrumento « con la Camera ». Li respuosi, che non ero venuto per quest'effetto, ma per intendere da Sua Signoria com'era passato il negotio delli Padri Giesuiti, del quale ne havea dato notitia a Lucca; et esso cominciando a tessere un'historia, disse: Che nostro Signore l'havea tenuto proposito del suo Priorato di S. Giovanni, per disporne in benefitio delli Giesuiti, e che si disegnava che si fabbricasse un Collegio, perchè vi si leggessero ogni sorte di lettioni, acciò che la gioventù, che havea da venire al governo della Repubblica, fosse bene instrutta; e che nella fabbrica li volea aiutare di danari, e dare ancora ricompensa al detto Turrettini. Et esso li respuose, che,

havendoglielo dato Sua Santità, n'era padrone; ma che metteva in consideratione a Sua Santità, che questa era chiesa curata, e che havea la Collegiata con molti canonaci, alli quali Sua Santità non vorrebbe pregiudicare. Replicò Sua Santità, che a tutto havea pensato, che di S. Giovanni ne faría una Rettoria perpetua, acciò che ci fosse il Rettore, il quale potesse amministrare li sacramenti, e li Giesuiti potrebbero tenere S. Reparata; e che alli canonaci darebbe conveniente pensione. E che esso soggiunse, che questo risguardava il presente, ma che per l'avvènire si priverebbero molti cittadini di questi canonacati, oltre che haverebbero stanza molto angusta; e che Nostro Signore le havea detto che ci pensasse, et esso l'havería fatto intendere per il molto magnifico nostro Consiglio costà, e n'aspettava risposta, temendo che Nostro Signore non gli ne parlasse di nuovo. Io subito lo interrogai, per qual rispetto non havea conferito il tutto col magnifico Tucci, ma una parte sola; e se l'andò ciancicando che non hebbe tempo. Hora io lo cominciai a scongiurare dal titolo della patria, mettendole in consideratione quanta alteratione portino alla città le nuove religioni, e particolarmente alle deboli com'è la nostra: il che, senza gli antichi essempi, si poteva sapere pur troppo dalli freschi che avevamo in casa; e che ogni buon cittadino, per legge di natura, era obligato a rimuovere li pericoli dalla sua patria, e tenerli lontani, e tanto più quelli ch'hanno acquistato la buona fama, come Sua Signoria; e perciò, che non permettesse che questa cosa andasse avanti, per non se la contaminare; perchè essendo tanto appresso Sua Santità, difficilmente potrebbe persuadere ad alcuno, che non ci havesse consentito: il che doverà fare anco per l'utile proprio, poichè se renuntiasse in favore delli Giesuiti, sotto speranza di ricompensa, potrebbe ancora restare in bianco, se Nostro Signore in questo mezzo finisse la vita. Et alla fine, doppo molte risposte e repliche, punto dalla dolcezza della gloria, disse ch'era apparecchiato a fare ogni cosa. Onde io li dissi: « Fermiamo principalmente questo punto: che non s'habbia « mai o per diritto o per rinverso a fare mentione della Repubblica »; e ne restammo d'accordio, e appuntammo dopoi, che tirasse ogni cosa addosso a se stesso, e colorisse la repulsa dalle fonti, dalle sepulture, dalli parrocchiani, e dalli padroni delle cappelle; e pensando di darmi spedito il negotio lunedì passato, con questa resolutione venni a Roma, et andai all'amico. E discorrendo sopra questa resposta, cadeva in openione che Nostro Signore non sapesse cos'alcuna di questo fatto per molte ragioni; e la principale è, che nostro Signore parla poco, ma quando apre la bocca, sputa decisioni et estentioni (*sic*), e non si consiglia con alcuno, massime che, per il discorso del sig. Turrettini, s'inferisce ch'habbia cognitione di tutto

lo stato della Chiesa; et oltre di questo, è scarso fuor di misura ancor col figlio, e non pare verisimile che habbia volontà di sborsare denari, per la fabrica del Collegio, e dare ricompensa a tutti quelli che hanno interesse nella chiesa sopradetta; e quando Nostro Signore l'ha molto parlato, come dire, conchiude, che sarebbero in stretti termini, perchè per natura sua non pensa a questo, nè ad alcuna altra cosa, e bisognerebbe dire necessariamente che si fosse stato spinto con spada e con lancia.

Quanto a me, non so che dire. Da una parte, vedo che il sig. Turrettini fa molti servitii alla natione; dall'altra, trovo che spende ogni anno molta somma oltre le sue forze. Io ho ritardato a scriverli fino a questo giorno, perchè pensavo di poterli dire qualche resolutione, ma la Corte tarda a venire, et hiersera il sig. Turrettini mi fece intendere per un suo servitore, che non mi havea per anco fatto il servitio; e questa mattina si dice, che la Corte non partirà per dieci giorni: sì che mi sono risoluto non stare più a spedire l'apportatore, parendomi di haver tardato pur troppo, e persuadendomi che le Signorie Vostre aspettino mie lettere con desiderio grandissimo: e subito che haverò resposta dal sig. Turrettini, lo farò intendere alle Signorie Vostre.

Roma, li 12 aprile 1581.

Delle Signorie Vostre Illustrissime

Servitore Ossequiosissimo
SALVATORE GUINIGI.

Dopoi la ricevuta della sopradetta lettera, havendo accennato con altre il magnifico Salvatore Guinigi essere inutile la sua dimora in Roma, se li ordinò che tornasse; il che seguito,

Li sopradetti sei Cittadini presentorno l'appresso loro relatione all'Eccellentissimo Consiglio.

Illustrissimi Signori, Illustrissimo Consiglio.

Per ultima nostra relatione facemmo sapere alle Signorie Vostre Illustrissime, come, per il negotio impostoci, mandammo a Roma il nostro collega, il magnifico messer Salvatore Guinigi, dicendoli, che di già haveamo ordinatoli che se ne ritornasse; parendoci che più non servisse lo star suo a Roma, come per la lettera del detto messer Salvatore si dimostrava. Hora essendo ritornato, e parendoci debito nostro che l'Illustrissimo Consiglio intenda il suo negotiato; potrà udirlo e pigliarvi sopra quella deliberatione che li parrà; che ce ne rimettiamo. E questa serva per relatione, secondo l'obbligo nostro, e ce li raccomandiamo.

Del Palazzo publico, alli 12 maggio 1581.

Di Vostre Signorie Illustrissime

GLI VI CITTADINI DEPUTATI.

Negotiati del 1624 intorno all'unione che a Roma si trattò di fare de'Padri di Santa Maria Cortelandini ai Giesuiti.

Venne a notitia dell'illustrissimo Magistrato de'signori Secretari, con diverse lettere di Genova e di Roma, come in quella città si negotiasse di sopprimere la Religione dei Padri di Santa Maria Cortelandini con unirla ai Giesuiti; onde da detto illustrissimo Magistrato ne fu fatto memoriale all'Eccellentissimo Consiglio, con presentare le dette lettere, in una delle quali, scritta dall'abate Bernardini al magnifico Bernardino Bernardini, si conteneva l'appresso sustanze:

Che si era penetrato di buon luoco, che era mente del Papa e de'Visitatori generali, deputati da Sua Santità, di sopprimere la Religione di Santa Maria, et unirla ai Giesuiti: il che voleva dire, che finalmente i detti Giesuiti haveriano trovato modo di mettere il piede costà, come hanno sempre desiderato; e che questa cosa da lui era stata appresa per molto importante alli interessi della Repubblica, e perciò haveva voluto darne conto a Sua Signoria per essere del Magistrato, acciò che potessero farvi sopra la reflessione che fosse parsa loro, e pensare ai remedi oportuni, ancorchè si persuadesse, che sarebbero stati avvisati anche da altra banda. Che esso haveva dato qualche ordine per procurare di sapere il netto da alcuno dei Visitatori, ma che non sapeva se li fosse per riuscire cosa buona, perchè ci era probabile dubbio, che si volesse dissimulare, e far cadere il colpo all'improvviso, per esimersi dalla molestia dell'offitii con speditione precipitosa; e che però si dubitava, che il medesimo cardinale Bandino, protettore loro, desse cauzione a questi Padri, e gli assecurasse che non si saria fatto loro pregiuditio: i quali intanto mostravano d'esser molto risoluti di non volersi unire, e più tosto di lasciare estinguere la Congregatione, e ridursi a preti secolari; ma che esso non sapeva se questo bastava per sfuggire il pericolo di havere i Giesuiti, che a lui pareva il più sustantiale punto che si dovesse considerare in questo negotio.

Sopra il sopradetto Memoriale e lettere l'eccellentissimo Consiglio decretò, che sei Cittadini considerassero il medesimo Memoriale e lettere; e che sentita l'openione del colloquio, le facessero relatione di ciò che reputassero oportuno doversi fare. E perciò convocatosi il colloquio, si sentirono l'openioni delli spettabili

Giovan Battista Guinigi
Filippo Mei
Iacomo Arnolfini,

e delli magnifici

Daniello de'Nobili, e
Paolo Mansi.

Quali tutti concorsero in persuadere all'eccellentissimo Consiglio di dover procurare con tutto lo spirito, che quest'unione non si facesse; tanto più che sapevano, che altre volte i Giesuiti havevano procurato di venire in questo Stato, e particolarmente era stato dubbio, che potessero ottenerlo in tempo che havevano predicato qua persone molto singolari della loro Religione; ma che l'eccellentissimo Consiglio non l'havea mai voluto consentire, essendo stata sempre stimata detta Congregatione dei Giesuiti, se ben per altro molto buona, non però proportionata a questo Stato. Il che sentito e considerato da'sopradetti Cittadini, fecero la loro relatione all'eccellentissimo Consiglio, con la quale lo persuasero ad eleggere un cittadino, quale dovesse transferirsi a Roma, acciò in nome publico procurasse di divertire la detta unione: onde fu nominato e ottenuto

Lo spettabile Attilio Arnolfini, al quale fu data instrutione di ciò che dovea operare, esprimendosi particolarmente in essa come appresso:

Che era grand'interesse dell'eccellentissimo Consiglio, per le cagioni a lui ben note, che non seguisse l'unione che si trattava delli Padri di Santa Maria Cortelandini alli Giesuiti, o ad altra qualsisia Religione, e che perciò era stata eletta la persona sua perchè si transferisse a Roma, e che per quanto potesse, procurasse d'impedire che tal'unione non seguisse. In ordine a che se l'impose ancora, che se trovava il Papa resoluto di non voler lasciare questi Padri nel termine che di presente si retrovavano, dovesse più tosto consentire per ultimo, o che per l'avvenire non si vestissero più suggetti alcuni in questa Religione, ma si lasciasse estinguere così a poco a poco, con la morte de'Padri che di presente vi erano; o vero che ritornassero a semplice Congregatione, com'erano per avanti, secondo avesse trovato essere di maggior gusto de'medesimi Padri.

In questo mentre, il signor cardinale Capponi retrovandosi ad una sua villa fuori di Firenze, fece sapere allo spettabile Girolamo Lamberti, figlio del signor ambasciadore di questo cognome, che desiderava si transferisse da lui. Il che essendo seguito, Sua Eminenza li domandò se il signor ambasciadore era informato dei trattati che si facevano in Roma ad effetto di unire la Religione di Santa Maria Cortelandini alli Padri Giesuiti; e sentito che no, l'incaricò a darne notitia al signor ambasciadore, acciò potesse farlo pervenire a quella della Repubblica, stimandolo negotio di momento, e per quanto haveva potuto intendere, di disgusto della medesima: per il che offeriva, per divertire l'effetto di queste pratiche, l'opera sua, ove si credesse poter essere fruttuosa; mettendo in oltre in consideratione, che quando non si potesse con qualche offitio rimuovere intieramente la pratica di questo maneggio, le pareva oportuna resolutione

l'operare almeno, che fossero unite co'Giesuiti le chiese che i Padri di Santa Maria havevano in Roma, et altrove, ma che si lasciasse questa della città nostra nel grado che presentemente si retrovava. Onde sentite dall'eccellentissimo Consiglio queste relationi dell'ambasciadore Lamberti, ordinò al nuovo ambasciadore Mei, che procurasse che Sua Eminenza passasse uffitii efficacissimi in ordine all'intentione publica; come ne seguì l'effetto, mentre Sua Eminenza medesima si compiacque con diverse lettere di dare calore al negotio, acciò la Republica potesse conseguire l'intento suo.

Transferitosi lo spettabile Attilio Arnolfini a Roma, non hebbe poi grand'occasione di trattare de' Giesuiti, perchè trovò la Santità Sua disposta a trovare qualche temperamento per compiacere la Republica in reguardo dell'aversione che la medesima haveva alla sopradetta unione; solo si trova che detto spettabile Attilio nella sua relatione descrive puntualmente un discorso fattoli il signor cardinale Barberino a favore de Giesuiti, et a persuadere l'eccellentissimo Consiglio ad ammetterli nel suo Stato. Al che fu da sua Spettabilità respesto, oltre molte altre ragioni, che hoggi havevamo in mano un certissimo e presente gran bene, che però non conveniva, nè per conscienza, nè per buon governo, che eleggessimo di lasciarlo per un altro futuro et incerto bene: e questo è quanto si è trovato in questa materia de' trattamenti fatti in questo tempo per l'occasione predetta.

1651. Si trova poi che nel 1651, con occasione di anteporre temperamenti all'eccellentissimo Consiglio per l'educatione della gioventù, furono fatte diverse relationi, che trattavano dell'introdutione de' Padri Giesuiti; ma dopoi moltiplicate revisioni, l'eccellentissimo Consiglio restò servito di metterlo a parte, e non volerne sentire più trattare.

1660. Venendo hora a trattare dei negotiati occorsi in questo presente anno 1660, si trova haver questi havuto la loro origine da un discorso fatto la Santità di Nostro Signore con lo spettabile Carlo Guinigi, che come ministro publico si retrovava ad assistere in quella Corte ad altri negotii d'interesse dell'eccellentissimo Consiglio, da detto spettabile Carlo descritto puntualmente in una sua lettera dell'appresso tenore, sentito nell'eccellentissimo Consiglio alli 20 febraio 1660.

— Porto alla notitia di Vostra Santità un negotio di molto rilievo, tanto per quello che contiene in sè medesimo, quanto per l'autorità suprema che l'accompagna: e se bene pare separato da quello delle marine, ad ogni modo, per haverlo trattato io unitamente, ho stimato necessario portarlo intiero a quei miei signori della Cura, acciò per mezzo loro arrivi alla notitia dell'eccellentissimo Consiglio. Giovedì

di buon animo a quelle ragioni, e consigli che possono giovare et accrescere tali virtù, e propagarle ancora nei posteri. A questo fine sarebbe certamente un mezzo utilissimo introdurre in cotesta città la Compagnia di Giesù, la quale ha per particolare instituto sovvenire all'età pericolante de' giovani, come di quelli che hanno maggiore il bisogno di ammaestramento e di direttione; e singolarmente s'impiegano a renderli virtuosi et accostumati, a finchè quelli animi teneri, imbevuti per tempo d'egregie doti, possino poi conservare assai longamente il buono odore di Christo, e delle sue salutevoli institutioni. Si aggiunge a questo una scelta eruditione in qualunque delle buone arti, et una esquisita scienza, la quale unita con quella primaria sapienza, il cui fondamento è il timore divino, non è credibile quanto bene s'accordi non solamente a mantenere e stabilire le umane communità, ma ancora, per quanto comporta questa mortale conditione, a beatificarle. Fiorisce sì nobilmente fra i Padri della Compagnia di Giesù la pratica e la maniera d'insegnare queste cose, che tra le principali città così dell'Italia come di altre provincie catoliche, a pena rimane hoggi veruna, la quale non habbia ancor egli voluto esperimentargli, et esperimentatigli non gli habbia parimente approvati, e di poi tenuti ogni dì più cari e più accetti. Perciò quell'istesso che reputiamo dovere a voi essere di straordinario profitto e giocondità, Noi, in reguardo dell'amore singolare che vi portiamo, vogliamo chiedervelo; et impetrandolo, non dubiteremo di metterlo a ragione di benefitio, mentre anderemo in oltre pensando se col nostro favore e con la nostra opera possiamo agevolarvi in qualche maniera in tal negotio. Questo bensì Noi teniamo per fermo, che voi non vi haverete già mai a pentire di questa buona resolutione, ma che, ricevuta la Compagnia, voi dopoi ringratierete Noi soprabondantemente di quello istesso per cui desideriamo al presente di potere quanto prima ringratiarvene. Fra tanto, a fine di ottenere dal Datore d'ogni bene qualunque prosperità, concediamo cordialmente alle nobiltà vostre et a tutta la Republica la nostra apostolica beneditione. Dato in Roma appresso Santa Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il dì 14 febbraro 1660. Del nostro Pontificato l'anno quinto —.

— Illustrissimi et Eccellentissimi Signori.

Mi persuado che l'EE. VV., come quelle che si sono mostrate sempre sommamente ossequiose verso la Santità di N. S., non lasceranno d'esser simili a sè stesse in una giusta sodisfatione, che vien desiderata da Sua Beatitudine con la premura che potranno ritrarre dal qui aggiunto Breve. Con tutto ciò, nell'inviarlo all'EE. VV. mi fo lecito di pregarle ancor io a dar luogo all'instanza della Sa-

quale la Republica mi haveva mandato a' SS. Piedi di Nostro Signore, remostrandoli che è stato per una soprabbondanza di respetto verso la Santa Sede. Dopoi le significai le grandi difficoltà che haverebbe incontrato questo particolare de' Padri Giesuiti, come la pratica l'haveva dimostrato altre volte, e ne toccai alcuna delle più essentiali: onde vedevo posta la Repubblica in grandissime angustie, mentre da una parte sarebbe stimolata dal desiderio ardentissimo di sodisfare alla santa intentione di Sua Beatitudine, e dall' altra potrebbe essere, che s' incontrassero tali difficoltà da non potersi superare; perciò supplicavo Sua Eminenza a considerare col suo affetto la qualità di questo interesse, acciò, se vi fosse modo, divertisse che la Repubblica non venisse posta in così fastidiosa contingenza. Sua Eminenza mi disse, che questo lo stimava impossibile, perchè Sua Beatitudine per tre sere continuate gli haveva detto, che era resoluto di fare questo tentativo; disse però Sua Eminenza, che era ragione, che un negotio facile come il primo, non ricevesse difficoltà dall' altro, che per essere di gran conseguenza richiedeva discussione, e longhezza di tempo per terminarlo: onde credeva che nè anche Sua Beatitudine potesse intendere altrimente. Discorsemo appresso quello che si potesse respondere a Nostro Signore, e resolsemo che si dicesse, che io haverei sentito quanto Sua Beatitudine mi havesse comandato, per obedirla con ogni prontezza nel migliore modo che io havessi saputo. Volsi però che S. E. dicesse a Nostro Signore, che come quest' uffitio m' era gionto improviso, così mi havea dato grande apprensione. Ho creduto di haver preso buon ripiego nel mostrare apertamente, sotto pretesto di confidenza, al signor Cardinale le difficoltà grandi che può incontrar questo negotio; le quali si faranno anche maggiori ogni volta che si volesse unire questi due interessi insieme, cioè quello delle marine con questo de' Padri Giesuiti; stimando, che sia stato gran vantaggio dell' Eccellentissimo Consiglio l' haver mostrato subito grandissima difficoltà, perchè se si supereranno, si renderà tanto più meritevole la Republica con Sua Beatitudine; e quando non riuscisse di unirsi i voti de' cittadini in tal deliberatione, haverà giovato questa premessa per disporre l' animo di Sua Beatitudine a non sdegnarsene.

Fui poi nelle stanze del signor Francesco Buonvisi, al quale conferii tutto questo trattato fatto col signor Cardinale Rospigliosi, di che esso mostrò grand' ammiratione. Hier mattina poi fui a palazzo all' hora aggiustata, e trovai che già erano dati gli ordini acciò, subito arrivato, ne fosse dato avviso a Monsignore Nini; quale venne immediatamente a dirmi, che fra poco mi haverebbe introdotto da Sua Santità, come fece. Onde portatomi ai suoi SS. Piedi, riconobbi in Sua Beatitudine grand' hilarità, con la quale mi si-

gnificò, ch' era molto tempo che desiderava che la Repubblica ricevesse in gratia sua i Padri Giesuiti in Lucca, tanto per l' affetto e devotione che ha scorto sempre in tutta questa Religione verso la Republica nostra e suoi cittadini, quanto per il benefitio grande, che spera siano per riceverne i medesimi nell' educatione de' figli, e nell' augumento della Pietà e Religione Christiana: onde presentandosi adesso l' occasione di havere un suo ministro qua, havea voluto valersene per fare rappresentare con tal mezzo alli Eccellentissimi Signori questo suo desiderio; e perciò mi ordinava a farne instanza a Loro Eccellenze in suo nome, con rappresentare la premura grande che ha Sua Beatitudine in questo negotio, come a suo tempo ne scriverà all' Eccellentissimi Signori. Mi disse di più, che fino quando il signor Cardinale Buonvisi andò a Lucca, voleva che per mezzo suo fosse passato questo uffitio, ma che egli pregò Sua Beatitudine a non gravarlo di fare questa parte; perciò Sua Beatitudine l' esentò per allhora, ma l' obligò a dar avviso quando havesse stimato congiuntura a proposito. In ordine a questo, quindici giorni sono il signor Cardinale havea scritto, che havendo la Republica presentemente un suo ministro in Roma, credeva che per suo mezzo si potesse fare l' uffitio suddetto. Continuò poi Sua Beatitudine dicendo: « A Venetia fu questo negotio molto arduo e difficile, ma in « gratia nostra si superorno tutte le difficoltà; e con quest' esempio « speriamo che si devino superare ancora in Lucca, tanto più per « l' aiuto che contribuiremo noi ». Disse appresso, che i Religiosi di Venetia si erano disposti tutti a non opporsi a questo suo buon pensiero, e così voleva sperare che facessero in Lucca: intorno a che desiderava ch' io facessi buoni uffitii, particolarmente con alcuni Religiosi Lucchesi, de i quali non sapeva, se il superiore loro era in Roma o a Lucca; e che assecurassi pure i medesimi Religiosi, che dando gusto a Sua Beatitudine in questo fatto, ne li haverebbe mostrati segni di gratitudine, come pure adesso pensa a farli fabricare una bella chiesa; e finalmente, che di tutto cio ch' io havessi operato in questo negotio, fossi pur certo che Sua Santità l' haverebbe gradito. Io, havendo tutta la notte precedente pensato a ciò che mi fosse potuto occorrere in questo gran cimento, credei di fare bene a respondere com' appresso: —

— Non posso negare alla Santità Vostra, che quando hiersera il signor Cardinale Rospigliosi mi partecipò le medesime sostanze che Vostra Beatitudine con tanta benignità mi ha espresse con la viva voce, non restassi soprapreso dalla novità di un negotio così grande, che mi veniva alle mani, per le difficoltà ch' io prevedevo nel condurlo al suo fine; ma dopoi considerando, che la Santità Vostra è tutta bontà e giustitia, et ama la Republica con un paterno e santo

amore, ho messo da parte ogni apprensione, e mi sono disposto a fare tutto ciò che sarà in mio potere per servire alla Santità Vostra. Ma perchè io sono obbligato a servire alla mia Republica con ogni attenzione, sono constretto a dire alla Santità Vostra, che questo negotio incontrerà difficoltà grandi, come l'esperienza l'ha dimostrato per il passato; mentre in tempo della santa memoria di Urbano VIII, quando ebbe pensiero di unire i Padri di Lucca con i Padri Giesuiti, restò Sua Santità molto persuasa e sodisfatta; e benchè dopoi sopravivesse molti anni, non ne fece mai altro tentativo. Da che prendo io motivo di supplicare la Santità Vostra, a non alienare il suo paterno affetto dalla Republica, quando il negotio andasse in longo per le difficoltà che necessariamente s'incontreranno, come parimente quando riuscissero tali, che non fossero superabili; perchè non potria mai attribuirsi a scarsezza di desiderio di servire la Santità Vostra; mentre il caso presente, per il quale mi sono portato a' vostri SS. Piedi, dimostra a tutto il mondo, che la Republica previene in tutte le occasioni, anzi viene senza che sia necessitata nè chiamata, e tutto per un mero e profondo respetto che professa alla Santità Vostra —.

Sua Beatitudine all'hora disse: « Noi domandiamo e desideria-
« mo mentre che si possa fare; e quando non riesca, ameremo la
« Republica nell'istessa maniera che habbiamo fatto sempre, e cre-
« deremo che sia così volontà di Dio. L'unione de' Padri di Lucca
« non la vogliamo nè anco noi, perchè sono buoni servi di Dio, et
« in quella Religione sono delle cose buone, che non sono nell'altre:
« onde è ragione di conservarli; ma non vorrebbemo che s'oppones-
« sero a questo nostro pensiero ». A che io replicai, che veramente, come diceva Sua Santità, lo spirito di quei Padri è conforme a' precetti evangelici, cioè semplice, et amico di povertà, onde è molto lodevole il suo pensiero di conservarli; che il capo loro era in Roma, et è mio fratello, perciò potevo assecurare la Santità Vostra, che sarebbe stata obedita con ogni puntualità, perchè mio fratello, in un'altra occasione che si discorreva fra il popolo di ammettere i Padri Giesuiti in Lucca, ordinò ai suoi Religiosi, che non si oppuonessero con offitii per impedire una tale effettuatione, anzi li comandò che di tal materia non trattassero con alcuno. Tanto più dunque lo farà adesso, che saprà essere di gusto della Santità Sua; perciò sarebbe stato mio pensiero il farneli sapere quanto prima. Continuai poi a dire, che per l'altro punto che risguarda l'haver io a passar offitii con amici e parenti miei, con raccomandarli questo negotio, ero in obligo di dirle, che la Repubblica, come remunera abondantemente i suoi ministri che la servono, così vuole, che stiano ristretti alla precisa loro obligatione; e quando si pigliano ar-

di un Collegio ove s' instruisse la gioventù; ma che non si sapeva come si potesse reparare a questo bisogno con l' introdutione de' Giesuiti, poichè chi era informato dello stato presente della loro Religione, poteva anche attestare, che scarseggiava di soggetti più di quello era nell' universale opinione; onde non parea verisimile, che i superiori di quella volessero levare i megliori soggetti dei Collegii di Roma, Napoli e Venetia, et altre città insigni, per mandarli a Lucca: sì che, se si havevano a ricevere qua persone più che ordinarie, non poteva resultarne benefitio, mentre di questa qualità di persone n'abbondava la città nostra.

Che se la Republica voleva qua persone Religiose d' intelligenza e valore, non li mancava modo d'ottenerle, e servirsi di loro senz'ammettere i Giesuiti: tanto più che i nostri vecchi, quando havevano riconosciuto una simile necessità, mai havevano voluto ammettere questa Religione, che pure era in fiore, ma più tosto si erano contentati che ne nascesse qua una adattata alla qualità e stato nostro, che portasse l' istesso benefitio.

Che la Republica non haveva bisogno di sottigliezze d'ingegni, poi che mai era stata meglio governata, che quando i suoi cittadini erano mercanti; per il contrario, mai haveva ricevuto pregiuditii, che non ne fossero stati gran parte causa i più eruditi e più scientiati degli altri, essendo di questi proprio il sollevarsi sopra de gli altri, non potendo comportare eguali; onde necessitano poi i compagni a non volere superiori, da che ne nascono le dissensioni e le rovine degli Stati.

Che se bene Sua Santità asseriva d'agevolare il modo da mantenere questa nuova Religione, ciò non bastava, perchè si vedeva anche, che doveva farsi con gravezza dell' Erario pubblico: il che non dovea mai permettersi; e che poi quando anche Sua Santità li provedesse in tutto, ciò non haveria fatto che con le sostanze dei Religiosi secolari e regolari che erano qua: che de' regolari non era credibile, per la gagliarda oppositione si saria incontrata in loro; onde restringendosi ai secolari, in ciò era evidente il danno de' cittadini, mentre che i benefitii e le rendite ecclesiastiche che servivano per alimentare le case de' medesimi si sariano date ai Giesuiti, e si sarebbero incorporate in una Religione, senza speranza di mai più racquistarle.

Che il dire di patteggiare coi Giesuiti di non poter fare acquisto di beni stabili, anche con provigione particolare pontificia, non bastava; poi che, quando fossero stati introdotti i Giesuiti, e si fossero alterate queste conditioni, all' Eccellentissimo Consiglio allhora saria convenuto haver patienza; non bastando il dire, che si sarebbero mandati via: mentre che l' esperienza ci haveva fatto conoscere, che un solo fraticello haveva dato tanti fastidii alla Republica, da che poteva arguirsi quello haverebbero fatto i Giesuiti: onde, quanto più

conditioni si ci fossero messe, tanto più si sariano comprati a contanti i pregiuditii alla pubblica reputatione.

Che al particolare che si dice che i Giesuiti non vogliono niente del nostro, sarebbe necessario che fossero vivi quelli che haveano anche avanti tenuto quest' opinione, e che vedessero, che già d'hora possedevano in questo stato più di trentamila scudi; che bisognerebbe che confessassero quanto si erano ingannati in simile credenza.

Che bisognava considerare in virtù di che facevano tante premure i Giesuiti per venire in questo Stato, mentre che erano nella maggior parte del mondo. Che si muovessero per stimarci bisognosi dell' opera loro per salvare l' anime, non poteva dirsi, mentre che qua non mancavano aiuti, come si era rappresentato; e che nè meno potevamo persuaderci, che non essendo questo paese nè la China nè il Giappone, volessero venirci per ricevere la corona del martirio. Onde bisognava concludere, che la sola causa era, che riconoscendosi essi patroni, per così dire, del restante del mondo, non potevano soffrire di non havere anche a dominare in questo piccolo angolo della terra.

Che questi propositi dell' ammissione de' Giesuiti poteva con gran ragione dubitarsi che venissero solo promossi da' nostri cittadini, dei quali in essa Religione ve n' erano trentaquattro o trentacinque suggetti; che per il resto il Papa altre volte haveva demostrato all' ambasciadori nostri d'obedienza, che pure senza i Giesuiti poteva farsi, adducendo per esempio non esser mai stato alle loro scuole.

E per ultimo, fu accordato da tutti, che si dovesse in questo negotio caminare con gran consideratione nella repulsa da darsi a Nostro Signore; convenendo essaminarla molto bene, e vestirla di quei concetti di ossequio e di reverenza, che era dovuta dalla Repubblica alla persona di Sua Beatitudine; e che presentemente dovesse respondersi per le generali, senz' assentire o dessentire alla richiesta fatta.

Sentite dall' Eccellentissimo Consiglio le sopradette opinioni, restò servito di decretare com' appresso:

Sei Cittadini da eleggersi dall' Eccellentissimo Consiglio considerino quello si potesse prontamente respondere per le generali a Nostro Signore, senza assentire o dissentire per hora alla richiesta fatta dalla Sua Santità alla Repubblica tanto col mezzo del suo Breve, quanto per mezzo di Carlo Guinigi; piglino le informationi oportune, e dentro l'hora del giorno di domani, sotto pena di scudi cinquanta per ciascuno, *in quam etc. et pro sic etc.*, ne faccino relatione all' Eccellentissimo Consiglio, presentando le lettere formate tanto per Sua Santità quanto per il signor Cardinale Chigi, da approvarsi dal medesimo Eccellentissimo Consiglio. La qual relatione ec.

Quali Cittadini considerino il Breve di Sua Santità, le lettere dell' Eminentissimi Chigi e Buonvisi, e quelle di Carlo Guinigi altre volte lette, l' openioni del Colloquio, l' instrutione e relatione parimente lette, con altre che ve ne fossero nella medesima materia; piglino l' informationi oportune, e dentro quindici giorni prossimi, sotto la detta pena di scudi cinquanta per ciascuno, referischino quello li paresse fosse da farsi sopra l' istanze di Sua Santità. La qual relatione ec.

I Cittadini nominati et ottenuti furono li appresso:

Matteo Trenta	Vincenzo d'Alberto Rustici
Lionello de' Nobili	Alessandro Mazzarosa
Ferrante Sbarra	Carlo di Pompeo Burlamacchi.

In ordine al qual Decreto, i medesimi Cittadini presentorno con loro relatione, a dì 27 febraro, le resposte da darsi a Sua Beatitudine et al signor Cardinale Chigi; ma perchè quella per Sua Santità non riuscì d' intiera satisfatione dell' Eccellentissimo Consiglio, la medesima fu reformata et approvata insieme con quella del signor Cardinale Patrone, quali erano del tenore infrascritto:

— Beatissimo Padre.

Se bene in altri tempi si è trattato più volte d' introdurre in questa nostra città li Padri Giesuiti, non è però mai stato possibile d'unire gli animi e le volontà di quelli che governano in tale resolutione; mossi da varie e potentissime considerationi. Riconosciuta nondimeno la premura che la Santità Vostra ha demostrato in questo affare, espressa nel Breve che con somma benignità s' è compiaciuta inviarci (del che ne rendiamo alla Santità Vostra le più humili gratie, che derivare possino dalla nostra devotissima osservanza); senz'alcuna dilatione di tempo si è ordinato, che con più seria applicatione di nuovo si consulti e s' essamini un negotio di tanto peso e momento. Confidiamo pertanto, che Vostra Santità non solo resterà per adesso appagata e sodisfatta di quanto habbiamo potuto operare fin hora in ordine a servire alla Santità Vostra, ma in qualunque evento conserverà quel paterno affetto, che ha demostrato sempre verso la nostra Repubblica, che si è procurato da noi meritare con sincere e continue demostrationi di reverenza e d' humilissimo ossequio verso la Santa Sede, e la Santità Vostra; alla quale, profondamente inchinati, baciamo i SS. Piedi —.

— Eminentissimo.

Il Breve di Nostro Signore, inviatoci da Vostra Eminenza, è stato da noi ricevuto con riverente ossequio, e ci ha portato motivi di molta

allegrezza, mentre contiene concetti che demostrano il suo paterno affetto verso di noi, et il desiderio del maggior bene et avvansamento di questa Republica. Ne rendiamo per ora alla Santità Sua le più umili et affettuose gratie, con assecurarla, che si essaminerà con molta applicazione il negotio dell'ammissione de' Padri Giesuiti in questa città, benchè per altri tempi habbia incontrato sempre gravissime difficoltà; e mentre a Vostra Eminenza ci professiamo grandemente obligati per le cortesi esibitioni del suo affetto, le baciamo reverentemente le mani —.

Mandate le sopradette lettere responsive allo sp. Carlo Guinigi perchè le presentasse, diede poi parte, con sua lettera delli 8 marzo, come haveva esseguito quanto l'era stato imposto; e che nel presentare quella a Nostro Signore, il medesimo, doppo altri discorsi, gli haveva domandato qual difficoltà credesse che facesse maggior forza per l'ammissione desiderata; a che esso sp. Carlo havea resposto, che altre volte havea sentito dare apprensione a molti la facilità che hanno i Padri Giesuiti nell'ingerirsi nell'interessi temporali; come ancora credeva potesse adesso dispiacere, che, mentre si trattava adesso questo negotio col giuramento di secreto, essi si mostrassero così bene avvisati di tutto. A che Sua Santità haveva replicato: « Veramente, han « ragione; e noi, quando trattammo il loro ritorno in Venetia, procu- « rammo non sapessero quello si negotiava, e li prohibimmo l'ingerir- « visi, e però riuscì bene; anzi, quando si è venuto a trattare di fare il « motivo con Lucca, dissemo. — Quando si mandò il Breve per Venetia « già eravamo ben fondati, ma hora per Lucca siamo in aria; e ci fu « resposto: — È tutto concertato; però è oportuna l'instanza ». Et havendo a queste espressioni lo sp. Carlo soggiunto, che chi haveva maneggiato quest'interesse in Roma, saria stato necessario che havesse detto alla Santità Sua la pura verità di tutto ciò che per l'addietro era succeduto quando se n'era mosso il proposito, e non dato il negotio per sicuro dai Padri Giesuiti, come la Santità Sua l'asseriva. Al che fatto cenno d'approvatione, Sua Beatitudine disse queste precise parole: « Questi Giesuiti cominciano ad havere un quarto di « frate: bisogna farli stare più ritirati, e non permettere s'imbaraz- « zino tanto ».

Mentre che si andava esaminando il negotio da chi ne haveva havuto la cura, fu presentato un capitolo di lettera del signor Cardinale Santa Susanna delli 15 marzo, diretta al signor Bartolomeo Spada suo fratello, allhora Eccellentissimo signor Gonfaloniere, che era come appresso:

— Questa mattina, con l'occasione del Concistoro, essendo stato all'audienza di Nostro Signore, et entrato nel negotio de' Padri Giesuiti, si è mostrata molto informata delle grandi difficoltà, con le

quali viene attraversato l'ammissione de' medesimi. Si è compiaciuta però di approvare un mio pensiero, che è di procurare che non si venga alla determinatione negativa; ma vedendosi continuare l'oppositioni gagliarde, si abbandoni il negotio senza curare che i Relatori faccino altra relatione: e questo mi pare possa riuscire facilmente con dare proroga indifinita ai medesimi, e con altro modo, che puole suggerirvi la pratica di cotesto governo; con ciò resta meno intaccata l'autorità pontificia, e chi non vuole li Giesuiti, ha la sua satisfazione. Mi ha dunque permesso Nostro Signore di scriverle in questa forma, perchè, come Gonfalonieri (il che è noto a Sua Santità), possiate dirigere il negotio a questo fine, anzi a questo silentio —.

Et essendo il sopradetto capitolo di lettera stato dato a rivedere alla cura de' sei Cittadini; dai medesimi essaminato, fu portata all' Eccellentissimo Consiglio una loro relatione, le sustanze della quale erano (dopoi haver rappresentato da principio lo stato del negotio) com'appresso:

Che mentre stavano applicati a portare all' Eccellentissimo Consiglio quei motivi che appresso di loro facevano gran forza per ritenerli dal persuadere l'Eccellentissimo Consiglio per l' ammissione de' Padri Giesuiti, havendo anche, per la reflessione fatta sopra i discorsi altre volte tenuti e relationi fatte in questa materia, avvertito che non solo l' Eccellentissimo Consiglio in altri tempi non era stato vicino ad accordare il ricevimento di questi Padri; ma che l'ultimo stato dimostrava, che ne anche si era resoluto di formare decreto perchè si ponesse in consulta il negotio; era da loro stata fatta reflessione al capitolo di lettera scritto dall' Eminentissimo Santa Susanna, et al contenuto di esso; che perciò havevano resoluto di referire che convenisse lasciare a parte un tale discorso, e restringersi al ripiego portato da Sua Eminenza in detto capitolo: poi che, mentre l' Eccellentissimo Consiglio non haveva creduto poter adherire all' instanze di Sua Beatitudine, almeno doveva in questo incontrare le sue sodisfationi, con troncarne, com' esso desiderava, il proposito, e pregare Sua Eminenza del signor Cardinale Santa Susanna a volere per parte della Republica demostrare a Nostro Signore, che havendo sentito la medesima il temperamento anteposto da Sua Eminenza, et accordato dalla Santità Sua, riconosceva in ciò il singolare affetto di Sua Beatitudine verso di lei, mentre la compativa benignamente se non haveva servito come desiderava la Santità Sua: con altri concetti che fossero più parsi proprii a Sua Eminenza per conservare la benigna dispositione di Sua Santità verso l'interessi della Republica; stimando anche, che l' istesso offitio dovesse passare lo sp. Carlo nel licentiarsi da Sua Santità.

E nell'Eccellentissimo Consiglio furono approvate queste openioni, reformandole solo nel lasciare all'arbitrio dell' Eminentissimo Santa Susanna il passare l' offitio predetto con la Santità Sua, secondo che a Sua Eminenza fosse parso più espediente, e più gradito a Nostro Signore. In ordine a che scrittosi all' Eminentissimo Cardinale Santa Susanna in nome degli Eccellentissimi Signori, fu poi da Sua Eminenza resposto con lettera de' 24 aprile nel modo infrascritto:

— Illustrissimi et Eccellentissimi Signori.

Troppo è l' honore che mi fanno l' EE. VV. in dichiararsi ben servite da me nel temperamento che propuosi a Nostro Signore circa il negotio de' Giesuiti; onde a me tocca di rendergliene, come faccio, humilissime gratie. Quanto all' arbitrio che l' EE. VV. mi danno di rappresentare o no alla Santità Sua i loro sentimenti sopra di ciò, mi farò lecito di non entrarvi, potendo credere, che già Sua Santità presupponga che resti l' affare come addormentato; onde non stimo bene risvegliarne il proposito, e però consiglierò anche il signor Carlo Guinigi ad astenersene, mentre non ne sia stimolato dal medesimo. Et all' EE. VV. bacio ec.

Dell' EE. VV.

Devotissimo Servitore,
G. B. Cardinale di S. Susanna.

Sopravvennero poi, a' dì....., alcuni avvisi di Roma, quali portati alla notitia dell' Eccellentissimo Consiglio, si compiacque di darli a considerare alli tre Cittadini deputati sopra il negotio delle Marine; quali avvisi erano del tenore seguente:

Avviso sicuro di Roma, delli 23 *ottobre* 1660.

Che l' Ambasciatore di Spagna havea sentito con estremo contento l' introdutione dell' accordo per le controversie delle Marine fra la Republica Eccellentissima et il Capitolo della Catedrale, e che desiderava havesse il compimento con satisfatione della Republica; parendoli che stia bene alla medesima il darvi la mano: salvo però sempre il punto, che la giurisditione di queste marine resti libera alla Republica; non essendo conveniente, che lasci in mano di altri la chiave della più gelosa porta del suo Stato, sì per l' introdutione di viveri e munitioni, sì per l' altre conseguenze di gran momento, che ne potriano resultare.

Che fermata questa base, potria trattarsi l' aggiustamento, e trovar modo da compensare il Capitolo per le sue tali quali pretentioni.

Si sente inoltre, che Sua Eccellenza porta openione, che se bene questo negotio si tratterà in Lucca, non se ne approverà in Roma il trattato, mentre non si ammettino dalla Republica i Padri Giesuiti: tenendo egli per certo, che questo negotio col Capitolo habbia dependenza da quello de' Padri Giesuiti; e che in tanto si faccia romore in questo, in quanto si voglia mantenere vivo quello.

Che Sua Eccellenza n'era molto ben secura, perchè i Padri della Compagnia ne l'havevano parlato, ma ch'egli l'haveva dissuasi da usare questi mezzi, parendogli che non siano convenienti; anzi li haveva messo in consideratione, che doveriano più tosto farsi essi mediatori per le satisfationi della Republica, e così, procurando di meritare con la medesima, dispuonere gli animi de' Senatori per il conseguimento del loro fine.

Ch'egli, richiesto dall'istessi Padri d'interporre gli suoi officii con la Republica, havea resposto dicendo, essere in obligo di servire alla medesima per gli ordini del Re suo signore, e per la sua naturale propensione verso l'istessa; e che perciò non poteva ingannarla, come haverebbe stimato di fare, se in questa contingenza la persuadesse all'ammissione della Compagnia; parendoli convenirsi alla reputazione della Republica, che non si possa dire, ch'ella si sia mossa a riceverla per timore.

Si sa che Sua Eccellenza, in questo proposito de' Padri Giesuiti, ha havuto openione, che questa consideratione possa servire alla Republica per impulso a facilitare l'accordo col Capitolo; a fine che se il trattato che si facesse in Lucca non fosse approvato a Roma per questo respetto, resti ella maggiormente giustificata, che non essendosi dalla parte sua recusati i partiti convenienti, non se le possa mai attribuire nè difetto di prontezza in incontrare il gusto del Sommo Pontefice, nè di religiosità in condescendere a' vantaggi della Chiesa.

Il Reverendo Fatinelli, nel presentare la lettera dell'Eccellentissimi Signori a Sua Eccellenza del signor Ambasciatore, hebbe per resposta, che assecurasse per sua parte la Repubblica, che impiegherebbe sempre tutte le sue forze in servirla, e particolarmente in questo caso, di sostenere la sua reputatione quando non segua l'accordo col Capitolo; dandoli animo di ritornare liberamente da lui in ogni occorrenza per significarli quello sarà bisogno di fare, ch'egli non mancherebbe di servire la Republica.

Mentre si stava aspettando la relatione de'tre Cittadini sopra gli avvisi suddetti, fu, alli 5 novembre, in un Consiglio di buona guardia, recordato nell'Arringhiera, che potendosi temere che i Padri Giesuiti faccino nuovi tentativi per esser ammessi in questa città, non ostante i negotiati che sono stati fatti ultimamente con la Santità

di Nostro Signore, alla quale, com'è noto, non ha potuto la Republica compiacere con l'ammissione dei medesimi Padri; fosse però opportuno di dare a considerare quello fosse espediente di farsi, acciò per alcun tempo l'Eccellentissimo Consiglio non si trovasse posto in strette di dover fare, a requisitione di altri, quello che non ha possuto, per ragioni politiche e di suo gravissimo interesse, acconsentire ad un Papa, con dubio che il medesimo potesse di ciò restarne con qualche sentimento contro il medesimo Eccellentissimo Consiglio. Ma nell'atto di puonersi decreti sopra detto recordo, venendo desiderato da molti, che si mandassero prima all'osservanza li parenti de' detti Padri Giesuiti, fu dubitato, che qualità di osservanza fosse da mandarsi in questo caso; facendosi intendere alcuni magnifici e spp. Cittadini che desideravano l'osservanza fino in secondo grado; et altri, all'incontro, che questa non pareva ragionevole, non essendoci criminalità di sorte alcuna: onde, dopoi haver rappresentato Sua Eccellenza del signor Gonfaloniero le difficoltà che insorgevano per occasione di detta osservanza, furono posti decreti di doversi intimar quella fino in secondo grado, e di doversi ciò fare prima della lettura delle scritture, acciò dalla suprema autorità dell'Eccellentissimo Consiglio se ne spiccasse la resolutione. E non ottenendosi alcuna cosa, fu intimata l'osservanza dei parenti fino in secondo grado de' Padri Giesuiti, come si è introdotto di fare quando si tratta del negotio de' Canonaci.

Havendo, alli 13 novembre, li sopradetti tre spp. Cittadini presentata la loro relatione, fu alli 16 del medesimo proposta e letta nell'Eccellentissimo Consiglio, intimata prima l'osservanza dei Canonaci della Catedrale; e dopoi la lettura di essa relatione, che era del tenore che appresso seguirà, furono mandati all'osservanza li parenti fino in secondo grado de' Padri Giesuiti, e lette altre scritture in questa materia.

— Eccellentissimi Signori, Eccellentissimo Consiglio.

Il cedere alla conditione del tempo, et obedire ad una forzosa necessità, sono state le massime con le quali è convenuto regolare i nostri sentimenti per portare questi all'Eccellentissimo Consiglio in ordine ai suoi benignissimi comandi, diretti alla consideratione impostaci di fare sopra gli avvisi ricevuti di Roma concernenti l'affare de' Padri Giesuiti. La qualità di queste notitie ci ha tanto più fatto conoscere per lodevolissime e prudenti le difficoltà che da'magnifici e spp. Cittadini furono interposte ne'mesi andati, ad effetto di non acconsentire all'efficacissime e premute instanze fatte dalla Santità di Nostro Signore all'Eccellentissimo Consiglio per l'ammissione in questi Stati de' medesimi Padri: poichè, mentre si viene in cognitione, che,

non ostante la negativa, se bene tacita, nondimeno pur troppo espressa, data dalla Republica a Sua Santità, con tutto ciò essi con mezzi improprii, e pregiuditiali alla reputatione et interesse dell' Eccellentissimo Consiglio, stiano adesso posti in artare il medesimo a concederli forzosamente quello che ogni altra ragione l' obliga strettamente a denegarnelo; non può revocarsi in dubio, che veramente non resti autenticata per buona, anche dall' esperienza, l' openione di quelli che tengono, e nella quale unitamente concorriamo noi, che convenga in ogni tempo per servitio publico negare a questi Padri la permissione di potere stabilire qua la loro habitatione; persuasi a questo da infinite ragioni politiche, e tutte adattate e necessarie al maggior servitio dell' Eccellentissimo Consiglio: delle quali perchè ne restano a pieno informati i magnifici e spp. Cittadini, mentre non è gran tempo che si è rigorosamente essaminato questo negotio, sfuggiremo per hora di replicarle, per minore molestia dell' Eccellentissimo Consiglio; tanto più, che si renderia a noi impossibile il descriverle nell' angustia di pochi fogli. Non ommetteremo però di rappresentarle, che queste medesime ragioni sono state quelle, che, apprese dai nostri maggiori, l' hanno sempre necessitati a regolare con l' istesse le loro prudentissime deliberationi in questa materia: di che ne fanno indubitata testimonianza le resolutioni prese dall' Eccellentissimo Consiglio nelli anni 1581 e 1624; ne' quali tempi, giunto a notitia o il puro desiderio de' Padri di stabilirsi qua, o il pensiero della Santità di Nostro Signore, Urbano VIII, di aggregare i medesimi ai Padri di Santa Maria, senza reguardo di spesa nè d' incomodo de' suoi cittadini, fece questi transferire a Roma con ogni sollecitudine, per divertirne non solo l' essecutione, ma soffocarne i propositi: persuasi noi dall' evidenza delle ragioni, e convinti dal credito et autorità de' nostri antenati, non meno che dalla stima dovuta all' openione del signor Ambasciatore Cattolico, residente in Roma, da lui espressa nella maniera seguente:

Che quando la Republica havesse condesceso ad ammettere questa nuova Religione ne' suoi Stati, si sarebbe ben potuto dire che havesse fatto un atto di pietà, ma non di prudenza; e che non bisognava ne' principati introdurre novità, se non quando la forza dell' estrema necessità lo comandava: onde se la Republica si era retta bene fino a' tempi presenti senza l' aiuto di questa Religione, continuasse pure così nell' avvenire. Sopra fondamenti tanto stabili adonque siamo andati considerando di appoggiare la quiete dell' Eccellentissimo Consiglio per questo particolare, con essaminare quei modi che fossero più efficaci per essimerlo, in qualsisia accidente o improvisa congiuntura, da quei gravissimi pregiuditii, dai quali non anderebbe disgiunta la resolutione di permettere la venuta in questo Stato de' Padri Giesuiti suddetti: e questi a parer nostro consistevano

in che l'Eccellentissimo Consiglio restasse servito di decretare, sotto rigorose pene, la prohibitione di proporsi questa materia, o vero di difficoltare quasi all'impossibile col partito de' sette ottavi la permissione predetta: deliberationi, a parer nostro, profittevoli e necessarie, quando dalla congiuntura de' presenti tempi e de' negotii pendenti non fossemo stati astretti per servito pubblico a non persuaderle all'Eccellentissimo Consiglio; per esser troppo probabile il disgusto saria per incontrarsi da Sua Santità con simili provigioni, e certissimo l'irritarsi la vivezza di questi Padri, con evidente e notabile pregiuditio della Republica: e per ciò crederiamo, che più propriamente in occasione di nuovo Pontificato potesse l'Eccellentissimo Consiglio comandare, che da Sua Eccellenza del signor Gonfaloniero le fosse somministrato il motivo di ripassare sopra queste considerationi, e così esimersi hora da questi contingibili pregiuditii. Tanto più, che, quando l'Eccellentissimo Consiglio si compiacesse ordinare, che formato un sunto di tutti i negotiati occorsi in diversi tempi per quest' affare con la Republica, e che questo fosse proposto e letto non solo nell'occasione predetta, ma ogni qualvolta si trattasse dell'ammissione di questi Padri; crediamo che potesse servire per sufficiente recordo e per norma ai magnifici e spp. Cittadini, che presentemente sono, e che di nuovo saranno destinati al governo della Republica, ad haver tutte quelle considerationi, che sono più atte ad apportare la quiete et il maggior bene dell'Eccellentissimo Consiglio; oltre il credere che non sia per cadere dalla memoria de' magnifici e spp. Cittadini lo sconcerto che hanno prodotto all'unione tanto desiderabile, e necessaria de' medesimi, questi soli tentativi promossi dalli detti Padri: quali, con tutto che da lontano, non può negarsi che, per questo loro interesse, non habbiano in gran parte alterata la pubblica quiete; preludii troppo evidenti di ciò che da vicino potriano in detrimento di quella operare. Se con questi nostri sentimenti haveremo accertato il servitio dell'Eccellentissimo Consiglio, e la sodisfatione de' magnifici e spp. Cittadini, doverà restare per hora terminato questo negotio, e noi haveremo havuto l'honore di ben servirlo, che è il fine che ci siamo prescritti. Et a VV. EE. et all'Eccellentissimo Consiglio facciamo humilissima reverenza —.

E fu decreto:

Che la relatione letta, s'intenda approvata, e li medesimi relatori habbino cura et obbligo di formare il sunto del quale in essa, e di presentarlo dentro quindici giorni prossimi, per farsi sentire nel primo Eccellentissimo Consiglio; sotto pena di pergiuro.

E gli Eccellentissimi Signori, parimente sotto l'istessa penà nei casi e ne' tempi contenuti nella medesima relatione, devino osser-

vare et esseguire quanto in essa si contiene in tutte le sue parti respettivamente.

XLVIII.

1711, 23 gennajo. Legge sui matrimonj turpi, o indecenti. (Archivio di Stato, Armario 54, N.° 4, a fo. 18. Riformagioni pubbliche).

Adì 23 gennaio 1711. Fu desiderato sentirsi, e perciò fu proposta e fatta leggere una Relatione di sei spettabili Cittadini delli 17 agosto 1710, in esecutione di Decreto delli 3 detto sopra li matrimonj ineguali che si contraeno dai cittadini capaci delli honori della Repubblica, che era del seguente tenore:

— Eccellentissimi Signori, Eccellentissimo Consiglio.

Essendosi compiaciuto l'Eccellentissimo Consiglio di darci a considerare una Relatione di sei spettabili Cittadini, concernente il riparo che fosse da apportarsi alla inconvenienza che risulta dai mariaggi di cittadini originarj con persone di conditione molto inferiore alla loro; non abbiamo mancato di fissare le nostre applicationi per ritrovare, se è possibile, tra le molte difficoltà che si rappresentano in tal particolare, qualche temperamento che impedisca un tale abuso; senza far torto a quelle famiglie, che, sebbene non godono l'onore di essere annoverate tra le originarie, meritano nonostante di essere riguardate con qualche distintione, in consideratione della riputatione in cui si sostengono da molto tempo per mezzo delle proprie facoltà, o de' loro decorosi portamenti: e ciò solo quando non venissero a pregiudicarsi con azioni meno honorate; mentre, per quello concerne la conscienza, ci siamo accertati ancor noi, che tutto ciò che piacerà all' Eccellentissimo Consiglio di disporre in tal materia con leggi universali, non solo non sarà contrario alle leggi divine, ma molto conforme alla *giustizia; che non consente che chi è destinato a governare altri, possa avvilirsi in modo di meritare il disprezzo di chi deve starli sottoposto.* Anzi è molto lodevole il sentimento che mostrano i magnifici e spettabili Cittadini per una viltà che denigrando la riputatione delle famiglie particolari, ne rimane in qualche modo offuscato anche il decoro di tutto l' ordine: conferirebbe assai se con il fatto ancora, alle occasioni, ne facesse apparire la publica disaprovatione.

Per quanto però sia manifesto un tal disordine, e necessario il riparo, è difficilissimo, nella constitutione del nostro Governo, il pre-

vedersi in modo che non vi rimanga qualche ragione da opporvi; ma trattandosi d'impedire *un discapito considerabile nella Repubblica*, non deve esimersi l'Eccellentissimo Consiglio dall'aplicarvi quei rimedj che possono essere più efficaci, nè lasciare di valersene, per difficoltà che possa cagionare il reflettere a qualche accidente contingibile.

Dovendo noi pertanto riferire li nostri sentimenti in affare di tanta importanza, le diremo essere ancor noi di parere, che deva appoggiarsi all' Illustrissimo Magistrato del signor Gonfaloniere e Segretarj l' incombenza d'invigilare ed impedire, per tutti quei mezzi che sono leciti, ai cittadini originarj non solo i mariaggi turpi o vili, ma quelli ancora che fossero indecenti; e quando ciò non li riuscisse, restino, quei tali che gli effettueranno, tanto essi che li loro figli, privi di tutti gli offitii d'honore e di utile della Repubblica: con questa conditione però, che i primi, cioè li turpi o vili, sia tenuto farne l'istesso Illustrissimo Magistrato la dichiaratione; e per li secondi, cioè gl'indecenti, appartenga all'Eccellentissimo Consiglio, quale ne deva essere ragguagliato con memoriale del medesimo Magistrato. Ed acciò che non si pretenda di evitare le oppositioni che potranno incontrare simil sorte di mariaggi, con sposare improvisamente e senza le solite pubblicationi ordinate dalla Chiesa, come alcune volte è succeduto; sarà proprio che chi in avvenire gli contraesse in questa forma, s'intenda senza altra dichiaratione incorso nella privatione sopraespressa.

Ma perchè possono accadere tali circostanze, che alcuni mariaggi che a primo aspetto appariscono vili o indecenti, *non sono poi in effetto tali, o per ragioni di grosse doti, o speranza ben fondata di heredità considerabili*; sarà conveniente che nell' Illustrissimo Magistrato risieda la facoltà, quando ne sia preventivamente informato, di approvare quelli che per tali considerationi giudicherà non disdicevoli: in che non dubitiamo che siano per praticarsi tutti quei riguardi di convenienza che saranno propri. Questo è quanto ec. —.

Fu decreto che la Relatione letta, in tutte le sue parti s'intenda approvata, e nell'avvenire s'intenda conferita l'autorità, cura ed obbligo al Magistrato dell'Eccellentissimo signor Gonfaloniere e Segretarj, e deva il medesimo osservare ed eseguire in tutto e per tutto conforme al contenuto nella medesima relatione ec. *Omissis aliis.*

XLIX.

Serie dei Gonfalonieri di Giustizia, dall' anno 1370 alla fine della Repubblica aristocratica.

(Archivio di Stato, Armario 58, N.° 17).

Incomincia col bimestre di marzo e aprile del

1370. Francesco Buzzolini — Simone Boccella — M. Simone da Barga — Lodovico Mercati — M. Federigo Trenta.
1371. Francesco Guinigi — Orlandino Volpelli — Fredo Martini — Bartolomeo Balbani — Betto Buzzolini — Luiso Boccella.
1372. Simone Bonaggiunta — Bartolomeo Nucci — Matteo Nutini — Dino Guinigi — Pietro Brilla — Matteo Cattani.
1373. M. Giovanni da Barga — Giovanni Mingogi — Iacopo Rapondi — Nicolao Guinigi — Puccinello Galganetti — Bartolomeo Forteguerra.
1374. Dino di Vanni Malapresa — Nicolao Galganetti — Giovanni di Betto Anguilla — Luiso Balbani — Andrea dal Portico — Fredo Martini.
1375. Nicolao Serpagani — Turellino Bonucci — Andrea Bellomi — Iacopo Ronghi — Francesco Berindelli — Simone Boccella.
1376. Giovanni Cagnoli — Bartolommeo Nucci — Obizo Onesti — Michele Guinigi — Nicolao Mordecastelli — Giusfredo Cenami.
2377. Lazzaro di Nicolao Guinigi — Giovanni Mingogi — Iacopo Onesti — Quarto da Quarto — Puccinello Galganetti — Luiso Boccella.
1378. Lando Moriconi — Nicolao Narducci — Piero Martini — Luiso Balbani — Andrea dal Portico — Bartolomeo Forteguerra.
1379. Nicolao Guinigi — Turellino Bonucci — Martino Arnolfini — Giovanni Cagnoli — Giovanni Galganetti — Ser Andrea Bellomi.
1380. Lamberto Coluccini — Bartolomeo Nucci — Matteo Cattani — Nicolao Serpagani — Giovanni Mingogi — Fredo Martini.
1381. Dino Moriconi — Iacopo Cimbardi — Giannino Arnolfini — Guido Arnolfi — Bartolomeo Buzzolini — Matteo Nutini.
1382. Francesco Guinigi — Puccinello Galganetti — Forteguerra Forteguerra — Quarto da Quarto — Andrea dal Portico — Martino Arnolfini.
1383. M. Giovanni da Barga — Fasino Boccansocchi — Bartolomeo Forteguerra — Lando Moriconi — Giovanni Beraldi — Giusfredo Cenami.
1384. Nicolao Serpagani — Turellino Bonucci — Obizo Onesti — Dino Guinigi — Giovanni Galganetti — Arrigo Sandei.
1385. Nicolao Iova — Bartolomeo Buzzolini — Giannino Spada — Dino Moriconi — Nicolao Narducci — Matteo Cattani.

1386. Turco Balbani — Giovanni Mingogi — Michele Gregori — Lazaro di Francesco Guinigi — Castruccio Saggina — Forteguerra Forteguerra.

1387. Lando Moriconi — Francesco Buzzolini — Matteo Nutini — Bonaggiunta Schiezza — Gherardo Buriamacchi — M. Giovanni Maulini.

1388. Giovanni Bernardini — Andrea dal Portico — Martino Arnolfini — Lazaro di Nicolao Guinigi — Giovanni Galganetti — Nicolao di Ser Guido Onesti.

1389. Michele Guinigi — Bartolomeo Buzzolini — Bartolomeo Boccella — Giovanni Franchi — Giovanni Beraldi — Bartolomeo Forteguerra.

1390. Nicolao Iova — Giovanni Mingogi — Giusfredo Cenami — Nicolao Serpagani — Ser Simone Alberti — Lando Sartori.

1391. Piero Ugolini — Gherardo Buriamacchi — Piero Rapondi — Bartolomeo Balbani — Andrea dal Portico — Obizo Onesti.

1392. Lando Moriconi — Turellino Bonucci — Forteguerra Forteguerra — Lazzaro di Francesco Guinigi — Giovanni Galganetti — Luiso Tadolini.

1393. Ciucchino Avvocati — Nuccio Giovanni — Piero Gentili — Nicolao Bandini — Giovanni Domaschi — Nicolao Onesti.

1394. Nicolao Serpagani — Bartolomeo Buzzolini — Matteo Mattafeloni — Turco Balbani — Ghilardo Serbianconi — Ser Domenico Lupardi.

1395. Nicolao Guinigi — Giovanni Mingogi — Matteo Trenta — Bartolomeo Bernardini — Francesco Bendinelli — Giovanni Cionelli.

1396. Giovanni Testa — Andrea dal Portico — Francesco Orselli — Dino Avvocati — Giovanni Boccansocchi — Nicolao Sbarra.

1397. Lazaro di Nicolao Guinigi — Nicolao di Poggio — Piero Gentili — Bartolomeo Balbani — Giovanni Sercambi — Nicolao Onesti.

1398. Ciucchino Avvocati — Nuccio Giovanni — Buonaccorso Bocci — Giovanni Franchi — Nicolao Bandini — Antonio da Volterra.

1399. Lazaro di Francesco Guinigi — Iacopo Nucci — Matteo Cattani — Giovanni Franchi — Francesco Berindelli — Luiso Tadolini.

1400. Giovanni Testa — Ser Simone Alberti — Ser Pietro Giuntori — Giovanni Testa — Giovanni Sercambi - Nicolao Arnolfini.

Vacano i collegi degli Anziani fino al 16 agosto 1430, durante la Signoria di Paolo Guinigi.

1430. Pietro Cenami — Stefano di Poggio.

1431. Lorenzo di Renieri Buonvisi — Castello Castiglioni — Lorenzo di M. Federigo Trenta — Giovanni Bandini — Nicolao Buriamacchi — Bartolomeo dal Portico.

1432. Nicolao di Dino Avvocati — Iacopo Tomasini — Nicolao di Filippo Streghi — Gherardo Angiorelli — Ser Domenico Totti — Battista di Nicolao Arnolfini.

1433. Lorenzo Parpaglioni — Chello di Poggio — Giovanni di Lodovico Bernardi — Gasparo Bandini — Masino Bartolomei — Lorenzo di Matteo Trenta.

1434. Paolo Balbani — Giovanni di Piero Gigli — Piero Cenami — Dino Avvocati — Paolo di Poggio — Nicolao Sandei.

1435. Paolino Bernardini — Silvestro di Giovanni Corsini — Lorenzo di M. Federigo Trenta — Ser Domenico Arrighi — Nicolao Burlamacchi — Lorenzo Buonvisi.

1436. Giovanni Ugolini — Ser Domenico Totti — Silvestro di Matteo Trenta — Lorenzo Parpaglioni — Michele Burlamacchi — Nicolao di Filippo Streghi.

1437. Gherardo Angiorelli — Giovanni Cagnoli — Nicolao Serfederighi — Gasparo Bandini — Bartolomeo Martini — Lazaro Franchi.

1438. Nicolao di Dino Avvocati — Giovanni Gigli — Giovanni Bernardi — Antonio Tegrimi — Paolo di Poggio — Giovanni di Piero da Ghivizzano.

1439. Paolo Balbani — Ser Antonio Morovelli — Lorenzo Buonvisi — Giovanni Ugolini — Nicolao Burlamacchi — Iacopo Rapondi.

1440. Paolino Bernardini — Michele Burlamacchi — Silvestro di Matteo Trenta — Gherardo Angiorelli — Iacopo Tomasini — Nicolao Serfederighi.

1441. Lorenzo Parpaglioni — Giovanni Berindelli — Piero Bernardi — Matteo Iova — Bartolomeo Martini — Nicolao Streghi.

1442. Gasparo Bandini — Silvestro di Giovanni Corsini — Paolo Trenta — Andrea dal Portico — Ser Antonio Morovelli — Lorenzo Buonvisi.

1443. Antonio Tegrimi — Nicolao Bandini — Battista Arnolfini — Nicolao Avvocati — Ser Cristoforo Turrettini — Giovanni da Ghivizzano.

1444. Paolino Bernardini — Michele Burlamacchi — Nicolao Serfederighi — Ser Michele Giovanni Pieri — Giovanni Gigli — Giovanni Bernardi.

1445. Giovanni Ugolini — Bartolomeo Martini — Ser Francesco Gabrielli — Giovanni di Ser Domenico Arrighi — Paolo di Poggio — Silvestro di Matteo Trenta.

1446. Lorenzo Parpaglioni — Giovanni Micheli — Lorenzo Buonvisi — Antonio Tegrimi — Nicolao Burlamacchi — Nicolao Serfederighi.

1447. Giovanni Cagnoli — Cristoforo Turrettini — Paolo Trenta — Gasparo Bandini — Andrea dal Portico — Iacopo Turchi.

1448. Paolino Bernardini — Michele Burlamacchi — Giovanni Bernardi — Nicolao Avvocati — Paolo di Poggio — Giusfredo Cenami.

1449. Giovanni Arrighi — Iacopo Galganetti — Arrigo Sandei — Giovanni Ugolini — Paolo Miliani — Silvestro Trenta.

1450. Ser Antonio Morovelli — Ser Cristoforo Turrettini — Giovanni Micheli — Antonio Tegrimi — Giovanni Gigli — Nicolao Trenta.

1451. Giovanni Cagnoli — Andrea dal Portico — Paolo Trenta — Francesco Balbani — Bartolomeo Martini — Lorenzo Buonvisi.

1452. Raffaello Tegrimi — Paolo di Poggio — Giovanni Sbarra — Ser Michele Giovanni Pieri — Iacopo Galganetti — Bartolomeo Arnolfini.
1453. Nicolao Avvocati — Antonio Serfederighi — Giusfredo Cenami — Giovanni Garzoni — Paolo Miliani — Silvestro Trenta.
1454. Giovanni Arrighi — Iacopo Galganetti — Silvestro Trenta — Antonio Tegrimi — Bartolomeo Martini — Nicolao Martini.
1455. Francesco Balbani — Andrea dal Portico — Nicolao Serfederighi — Giovanni Totti — Giovanni Gigli — Giovanni Bernardi.
1456. Giovanni Cagnoli — Bartolomeo Arnolfini — Pietro Guidiccioni — Lorenzo Malpigli — Iacopo Galganetti — Lorenzo Buonvisi.
1457. Nicolao Avvocati — Paolo di Poggio — Giusfredo Cenami — Antonio Totti — Paolo Miliani — Paolo Trenta.
1458. Lorenzo Arrighi — Battista di Poggio — Nicolao Martini — Cristoforo Ricciardi — Cristoforo Trenta — Nicolao Serfederighi.
1459. Giovanni Totti — Giovanni Garzoni — Giovanni Sbarra — Francesco Balbani — Giovanni Gigli — Lazaro Franchi.
1460. Giovanni Cagnoli — Giovanni di Filippo di Poggio — Giovanni Guidiccioni — Pietro Guinigi — Paolo Miliani — Lorenzo Buonvisi.
1461. Bartolomeo Bujamonti — Antonio da Coreglia — Giovanni Bernardi — Lorenzo Arrighi — Iacopo Galganetti — Paolo Trenta.
1462. Antonio Totti — Bartolommeo Arnolfini — Arrigo Sandei — Giovanni Totti — Paolo di Poggio — Francesco Micheli.
1463. Giovanni Arrighi — Bartolomeo Martini — Giusfredo Cenami — Nicolao Totti — Giovanni Gigli — Silvestro Trenta.
1464. Francesco Balbani — Cristoforo Trenta — Martino Cenami — Lorenzo Malpigli — Andrea dal Portico — Stefano Bernardi.
1465. Ser Agnello di Fondora — Francesco di Poggio — Iacopo Turchi — Cristoforo Ricciardi — Piero Dati — Giovanni Guidiccioni.
1466. Pietro Guerci — Ser Nicolao Gigli — Francesco Micheli — Giovanni Totti — Bartolomeo Arnolfini — Giovanni Bernardi.
1467. Giovanni Arrighi — Antonio Diodati — Marco Guidiccioni — Francesco Balbani — Paolo di Poggio — Paolo Trenta.
1468. Bartolomeo Bernardini — Gregorio Buzzolini — Giovanni Trenta — Ser Agnello di Fondora — Lunardo Totti — Lazaro Franchi.
1469. Antonio Totti — Andrea di Poggio — Giovanni Guidiccioni — Pietro Tegrimi — Francesco di Poggio — Giusfredo Cenami.
1470. Girolamo Liena — Nicolao Turrettini — Martino Cenami — Girolamo Guinigi — Nicolao Cittadella — Pietro Guidiccioni.
1471. Pietro Guerci — Bartolomeo Arnolfini — Marco Guidiccioni — Tegrimo Tegrimi — Paolo di Poggio — Paolo Trenta.
1472. Piero Fatinelli — Lunardo Totti — Francesco Cenami — Pier Francesco Avvocati — Guglielmo dal Portico — Girolamo Trenta.
1473. Bartolomeo Bernardini — Nicolao Gigli — Iacopo Bernardi — Paolino Manfredi — Francesco di Poggio — Arrigo Sandei.

1474. Francesco Balbani — Niccolò Turrettini — Bartolomeo Stiatta - Girolamo Guinigi — Pietro di Poggio — Giusfredo Cenami.
1475. Tegrimo Tegrimi — Antonio Diodati — Paolo Trenta — Piero Fatinelli — Nicolao Cittadella — Giovanni Guidiccioni.
1476. Pietro Guerci — Cristoforo Turchi — Francesco Cenami — Iacopo Fatinelli — Nicolao Gigli — Francesco Forteguerra.
1477. Giovanni Parpaglioni — Gregorio Buzzolini — Iacopo Stiatta - Paolo Balbani — Andrea di Poggio — Giovanni Trenta.
1478. Bartolomeo Bernardini — Nicolao Turrettini — Antonio Narducci Tegrimo Tegrimi — Giovanni di Poggio — Paolo Trenta.
1479. Francesco Balbani — Girolamo Liena — Giovanni Guidiccioni - Pietro Guerci — Lunardo Totti — Martino Cenami.
1480. Girolamo Guinigi — Pietro dal Portico — Baldassare Guidiccioni - Giovan Battista Malpigli — Pietro di Poggio — Giusfredo Cenami.
1481. Pietro Fatinelli — Antonio Diodati — Antonio Bernardi — Bartolomeo Bernardini — Nicolao Gigli — Francesco Forteguerra.
1482. Nicolao da Noceto — Giovanni Galganetti — Antonio Narducci — Martino Bernardini — Girolamo Liena — Giovanni Trenta.
1483. Pier Francesco Avvocati — Lunardo Totti — Martino Cenami - Girolamo Guinigi — Iacopo di Antonio Ruffini — Giovanni Guidiccioni.
1484. Pietro Guerci Giovanni di Poggio — Francesco Cenami - Pietro Fatinelli — Antonio Diodati — Paolo Buonvisi.
1485. Giovanni Guinigi — Nicolao Turrettini — Antonio Bernardi - Bartolomeo Bernardini — Pietro dal Portico — Iacopo Stiatta.
1486. Paolo Balbani — Bartolomeo Guarguaglia — Nicolao Bernardi — Giovanni Galganetti — Andrea di Poggio — Nicolao Arnolfini.
1487. Girolamo Guinigi — Giovanni di Poggio — Antonio Narducci - Iacopo Fatinelli — Girolamo Liena — Giovanni Guidiccioni.
1488. Pier Francesco Avvocati — Andrea Gigli — Pietro Fatinelli - Giovanni Avvocati — Pietro di Poggio — Francesco Cenami.
1489. Bartolomeo Bernardini — Nicolao Turrettini — Girolamo Trenta — Paolo Balbani — Antonio Diodati — Paolo Buonvisi.
1490. Giovan Battista Malpigli — Bartolomeo Guarguaglia — Iacopo Stiatta — Iacopo Fatinelli — Gregorio dal Portico — Benedetto Buonvisi.
1491. Zaccaria Totti — Girolamo Liena — Giovanni Guidiccioni — Girolamo Bernardi — Andrea di Poggio — Antonio Narducci.
1492. Girolamo Guinigi — Giovanni di Poggio — Lunardo Rapondi - Giovanni Guinigi — Nicolao Turrettini — Pietro Fatinelli.
1493. Giovanni Galganetti — Andrea Gigli — Girolamo Trenta — Bartolomeo Bernardini — Battista Arnolfini — Francesco Cenami.
1494. Giovan Battista Malpigli — Alessandro Diodati - Iacopo Stiatta — Giovanni Balbani — Girolamo Liena — Benedetto Buonvisi.
1495. Tommaso Bernardi — Andrea di Poggio — Nicolao Arnolfini - Matteo Trenta — Gregorio dal Portico — Paolo Buonvisi.

1496. Michele Micheli — Garzone Garzoni — Pietro Fatinelli — Giovanni Guinigi — Giovanni di Poggio — Lunardo Rapondi.
1497. Paolo Balbani — Nicolao Turrettini — Francesco Cenami — Girolamo Bernardi — Lorenzo Dati — Nicolao Micheli.
1498. Zaccaria Totti — Bastiano Gigli — Benedetto Buonvisi — Iacopo Fatinelli — Battista Arnolfini — Girolamo Trenta.
1499. Tommaso Bernardi — Andrea di Poggio — Michele Micheli — Giovan Battista Malpigli — Domenico Bertini — Nicolao Bernardi.
1500. Giovanni Franchi — Gregorio dal Portico — Nicolao Micheli — Iacopo Fatinelli — Giovanni di Poggio — Paolo Buonvisi.
1501. Giovanni Galganetti — Lorenzo Dati — Antonio Narducci — Zaccaria Totti — Andrea Gigli — Pietro Ciomei.
1502. Girolamo Bernardi — Alessandro Diodati — Francesco Cenami — Giovanni Guinigi — Garzone Garzoni — Michele Micheli.
1503. Tommaso Bernardi — Giovan Battista Arnolfini — Alessandro Guidiccioni — Giovanni Iova — Nicolao Turrettini — Nicolao Bernardi.
1504. Giovanni Franchi — Nicolao Arnolfini — Girolamo Sbarra — Federigo Trenta — Stefano di Francesco di Poggio — Giovanni Rapondi.
1505. Tegrimo Tegrimi — Andrea Gigli — Nicolao Bernardi — Bettino Guinigi — Michele Burlamacchi — Benedetto Buonvisi.
1506. Girolamo Bernardi — Lorenzo Dati — Nicolao Cenami — Matteo Trenta — Battista Arnolfini — Paolo Buonvisi.
1507. Giovanni Guinigi — Andrea di Poggio — Andrea Pini — Biagio Balbani — Michele Burlamacchi — Michele Micheli.
1508. Tommaso Bernardi — Stefano di Poggio — Alessandro Trenta — Paolino Bernardini — Alessandro Diodati — Giovanni Rapondi.
1509. Nicolao Cagnoli — Nicolao Arnolfini — Gasparo Carincioni — Tegrimo Tegrimi — Gregorio dal Portico — Benedetto Buonvisi.
1510. Giovanni Franchi — Filippo di Poggio — Stefano Bernardi — Giovanni Guinigi — Battista Arnolfini — Paolo Buonvisi.
1511. Biagio Balbani — Stefano Liena — Nicolao Cenami — Nicolao Balbani — Piero Totti — Andrea Pini.
1512. Federigo Trenta — Alessandro Diodati — Baldassare Carincioni — Paolino Bernardini — Tommaso Pini — Bartolomeo Cenami.
1513. Tegrimo Tegrimi — Stefano di Poggio — Girolamo Sbarra — Matteo Trenta — Michele Burlamacchi — Benedetto Buonvisi.
1514. Giovanni Franchi — Filippo di Poggio — Tieri Gentili — Biagio Balbani — Filippo Sergiusti — Girolamo Sbarra.
1515. Francesco Guinigi — Battista Arnolfini — Andrea Pini — Federigo Trenta — Tommaso Montecatini — Bernardino Sbarra.
1516. Tommaso Bernardi — Stefano Liena — Gasparo Carincioni — Tegrimo Tegrimi — Giovan Paolo Gigli — Stefano di Antonio Bernardi.
1517. Giovanni Guinigi — Michele Burlamacchi — Pietro Arnolfini — Giovanni Bernardini — Alessandro Diodati — Nicolao Cenami.

1518. Nicolao Balbani — Zaccaria Totti — Cello Gentili — Biagio Balbani — Francesco Dati — Girolamo Sbarra.

1519. Francesco Minutoli — Francesco Galganetti — Carlo Narducci — Tommaso Pini — Battista Arnolfini — Bonaventura Micheli.

1520. Tommaso Bernardi — Stefano di Poggio — Gasparo Carincioni — Tegrimo Tegrimi — Giovan Paolo Gigli — Bartolommeo di Francesco Cenami.

1521. Giovanni Bernardini — Iacopo Burlamacchi — Stefano d'Antonio Bernardi — Nicolao Balbani — Michele Burlamacchi — Pietro Arnolfini.

1522. Giovanni Guinigi — Michele di Poggio — Girolamo Sbarra — Girolamo Velutelli — Alberto Arnolfini — Antonio Fanucci.

1523. Martino Bernardini — Tommaso Montecatini — Cello Gentili — Paolino Bernardini — Francesco Dati — Bonaventura Micheli.

1524. Biagio Mei — Giovan Paolo Gigli — Nicolao Cenami — Gasparo Carincioni — Girolamo dal Portico — Pietro Arnolfini.

1525. Francesco Balbani — Michele Burlamacchi — Martino Buonvisi — Giovanni Bernardini — Stefano Liena — Stefano Bernardi.

1526. Giovanni Guinigi — Baldassare Montecatini — Girolamo Sbarra — Iacopo Bulamonti — Urbano Parensi — Martino Cenami.

1527. Silvestro Bernardini — Iacopo Burlamacchi — Lodovico Buonvisi — Agostino Balbani — Iacopo Arnolfini — Bonaventura Micheli.

1528. Cristoforo Bernardi — Alberto Arnolfini — Girolamo Arnolfini — Iacopo Bulamonti — Francesco Galganetti — Martino Buonvisi.

1529. Agostino Balbani — Michele Burlamacchi — Nicolao Cenami — Giovanni Bernardini — Tommaso Montecatini — Stefano Bernardi.

1530. Francesco Balbani — Baldassare Montecatini — Francesco Carincioni — Biagio Mei — Giovanni Arnolfini — Lodovico Buonvisi.

1531. Giovanni Guinigi — Iacopo Burlamacchi — Stefano di Antonio Bernardi — Cristoforo Bernardi — Girolamo dal Portico — Bonaventura Micheli.

1532. Andrea dal Portico — Giovan Battista de' Nobili — Giovanni Guinigi — Giovanni Malpigli — Bartolomeo Bartolomei — Lorenzo Parpaglioni.

1533. Francesco Burlamacchi — Giovanni Buonvisi — Iacopo Bernardi — Francesco Turrettini — Cello Gentili — Silvestro Trenta.

1534. Bastiano Pini — Bernardino Cenami — Bartolomeo Arnolfini — Urbano Parensi — Francesco Sbarra — Biagio Mei.

1535. Michele Turrettini — Bartolomeo Cenami — Andrea dal Portico — Stefano Burlamacchi — Francesco Carincioni — Francesco Balbani.

1536. Tommaso Montecatini — Martino Buonvisi — Matteo Gigli — Girolamo dal Portico — Galeotto Rapondi — Giovanni Lunardo Parpaglioni.

1537. Alberto Arnolfini — Girolamo de' Nobili — Vincenzo Guinigi — Giovanni Arnolfini — Bonaventura Micheli — Giovanni Bernardini.

1538. Giovanni Lorenzo Malpigli — Bernardino Cenami — Vincenzo Castrucci — Francesco Turrettini — Carlo Narducci — Cristoforo Bernardi.

1539. Girolamo Arnolfini — Gherardo Angiorelli — Giovanni Guinigi — Iacopo Buriamacchi — Romano Garzoni — Antonio Balbani.

1540. Urbano Parensi — Bonaventura Micheli — Biagio Mei — Baldassare Montecatini — Francesco Sbarra — Silvestro Trenta.

1541. Ser Coluccio Busdraghi — Pietro Guidiccioni — Vincenzo Tegrimi — Girolamo dal Portico — Martino Cenami — Francesco Balbani.

1542. Giovanni Arnolfini — Lodovico Buonvisi — Luiso Campucci — Vincenzo Galganetti — Galeotto Rapondi — Giovan Lunardo Parpaglioni.

1543. Pietro Buriamacchi — Francesco Carincioni — Giovanni Bernardini — Michele Diodati — Bonaventura Micheli — Vincenzo Guinigi.

1544. Pietro Bernardini — Lazzaro Franchi — Michele Turrettini — Vincenzo Velutelli — Matteo Gigli — Giovanni Guinigi.

1545. Iacopo Arnolfini — Bartolomeo Cenami — Vincenzo Spada — Lodovico Garzoni — Iacopo Micheli — Antonio Balbani.

1546. Nicolao Buriamacchi — Bonaventura Micheli — Girolamo Balbani — Francesco Buriamacchi — Bernardo Bernardi — Silvestro Trenta.

1547. Martino Gigli — Lodovico Buonvisi — Francesco Balbani — Nicolao Montecatini — Bernardino Cenami — Giovanni Lunardo Parpaglioni.

1548. Pietro Buriamacchi — Ser Michele Serantoni — Nicolao Iova — Lodovico Mansi — Baldassare Antelminelli — Vincenzo Guinigi.

1549. Vincenzo Galganetti — Francesco Carincioni — Vincenzo Tegrimi — Michele Diodati — Romano Garzoni — Bartolomeo Arnolfini.

1550. Lodovico Garzoni — Bartolomeo Cenami — Vincenzo Velutelli — Giovanni Tegrimi — Pietro Tucci — Giovanni Guinigi.

1551. Bartolomeo Pighinucci — Iacopo Micheli — Luiso Balbani — Nicolao Buriamacchi — Antonio Guidiccioni — Martino Bernardini.

1552. Matteo Gigli — Francesco Carincioni — Francesco Balbani — Vincenzo Galganetti — Alberto de' Nobili — Cristoforo Bernardi.

1553. Lodovico Mansi — Giovanni Guidiccioni — Andrea Bernardini — Giovan Battista Forteguerra — Ser Michele Serantoni — Giovanni Lunardo Parpaglioni.

1554. Pietro Damiano Bernardini — Iacopo Micheli — Nicolao Buiamonti — Girolamo Arnolfini — Romano Garzoni — Francesco Guinigi.

1555. Girolamo Nucchelli — Bernardino Cenami — Vincenzo Tegrimi — Michele Diodati — Matteo Gigli — Antonio Balbani.

1556 Nicolao Buriamacchi — Giovanni Tegrimi — Baldassare Antelminelli — Nicolao Turrettini — Antonio Narducci — Martino Bernardini.

1557. Iacopo Arnolfini — Antonio Guidiccioni — Cristoforo Bernardi — Bartolomeo Pighinucci — Francesco Carincioni — Giuseppe Bernardini.

1558. Vincenzo Galganetti = Giovanni Guidiccioni — Giovanni Balbani — Lodovico Garzoni — Benedetto Buonvisi — Baldassare Guinigi.

1559. Girolamo Arnolfini — Romano Garzoni — Francesco Guinigi — Pietro Buriamacchi — Francesco Gabrielli — Nicolao Buiamonti.

1560. Lodovico Mansi — Ser Michele Serantoni — Bernardino Parpagliori — Piero Franciotti — Bernardino Cenami — Ser Vincenzo Diversi.

1561. Pietro Bernardini — Iacopo Micheli — Baldassare Guinigi — Michele Diodati — Gabriello Saminiati — Andrea Bernardi.

1562. Bartolomeo Pighinucci — Matteo Gigli — Martino Bernardini — Francesco Gabrielli — Nicolao Bartolomei — Girolamo Cenami.

1563. Nicolao Turrettini — Antonio Narducci — Giuseppe Guinigi — Giovan Battista Forteguerra — Giovanni Guidiccioni — Pietro Serantoni.

1564. Iacopo Arnolfini — Benedetto Buonvisi — Giovanni Balbani — Vincenzo Galganetti — Giovanni Tegrimi — Baldassare Antelminelli.

1565. Pietro Buriamacchi — Bernardino Cenami — Filippo Balbani — Girolamo Nucchelli — Michele Serantoni — Nicolao Buiamonti.

1566. Nicolao Buriamacchi — Alessandro Buonvisi — Bernardino Parpagliori — Michele Diodati — Ser Vincenzo Diversi — Francesco Guinigi.

1567. Pietro Bernardini — Romano Garzoni — Vincenzo Tegrimi — Lodovico Mansi — Iacopo Micheli — Baldassare Antelminelli.

1568. Nicolao Turrettini — Matteo Gigli — Pietro Serantoni — Nicolao Buriamacchi — Nicolao Bartolomei — Francesco Rena.

1569. Vincenzo Galganetti — Francesco Gabrielli — Lodovico Penitesi — Giovan Battista Forteguerra — Antonio Narducci — Giovanni Balbani.

1570. Iacopo Arnolfini — Benedetto Buonvisi — Giuseppe Bernardini — Vincenzo Malpigli — Girolamo Cenami — Giuseppe Guinigi.

1571. Pietro Bernardini — Vincenzo Pini — Francesco Arnolfini — Girolamo Nucchelli — Ser Vincenzo Diversi — Lodovico Mansi.

1572. Pietro Buriamacchi — Romano Garzoni — Filippo Balbani — Michele Diodati — Marc'Antonio Gigli — Nicolao Buiamonti.

1573. Giovan Battista Montecatini — Alessandro Buonvisi — Baldassare Antelminelli — Regolo Turrettini — Nicolao Buriamacchi — Bernardino Parpagliori.

1574. Giovan Battista Forteguerra — Antonio Narducci — Nicolao Bulamonti — Vincenzo Galganetti — Quintino Bartolomei — Benedetto Buonvisi.
1575. Pietro Burlamacchi — Giuseppe Cenami — Francesco Rena — Vincenzo Diodati — Giuseppe Serantoni — Francesco Arnolfini.
1576. Regolo Turrettini — Ferrante Sbarra — Giovanni Balbani — Pietro Dati — Lorenzo Guidiccioni — Giusfredo Rapondi.
1577. Pietro Bernardini — Giuseppe Buonvisi — Nicolao Mansi — Michele Diodati — Nicolao Rapondi — Bernardino Parpaglioni.
1578. Pietro Burlamacchi — Benedetto de' Nobili — Giovanni Moriconi — Bernardino Arnolfini — Romano Garzoni — Giusfredo Rapondi.
1579. Giovan Battista Montecatini — Cesare Sbarra — Lorenzo Guinigi — Pighinuccio Pighinucci — Giuseppe Serantoni — Nicolao Bernardi.
1580. Vincenzo Galganetti — Giuseppe Cenami — Lorenzo Parpaglioni — Cipriano Mansi — Antonio Bernardi — Nicolao Burlamacchi.
1581. Regolo Turrettini — Lorenzo Guidiccioni — Lorenzo Mei — Vincenzo Diodati — Ferrante Sbarra — Giusfredo Rapondi.
1582. Damiano Bernardini — Antonio Narducci — Francesco Minutoli — Vincenzo Malpigli — Cesare Sbarra — Benedetto Buonvisi.
1583. Pighinuccio Pighinucci — Alessandro Franciotti — Nicolao Gigli — Ser Michele Garzoni — Guglielmo Rapondi — Tommaso Boccella.
1584. Girolamo Buonvisi — Girolamo Micheli — Bernardino Parpaglioni — Nicolao Cenami — Gabriello Saminiati — Nicolao Mansi.
1585. Alessandro Diodati — Benedetto de' Nobili — Giovanni Moriconi — Lorenzo di Piero Dati — Bartolomeo Guidiccioni — Lorenzo Guinigi.
1586. Silvestro Arnolfini — Antonio Bernardi — Giusfredo Rapondi — Nicolao Diodati — Lorenzo Guidiccioni — Francesco Minutoli.
1587. Giulio dal Portico — Ferrante Sbarra — Nicolao Burlamacchi — Pietro Massei — Vincenzo Vanni — Damiano Bernardini.
1588. Cipriano Mansi — Pietro Serantoni — Bernardino Parpaglioni — Francesco Trenta — Alessandro Micheli — Nicolao Mansi.
1589. Girolamo Buonvisi — Ser Michele Garzoni — Nicolao Gigli — Alessandro Diodati — Girolamo Micheli — Tommaso Boccella.
1590. Federigo Burlamacchi — Giuseppe Cenami — Francesco Arnolfini — Girolamo Pighinucci — Guglielmo Rapondi — Giuseppe Serantoni.
1591. Lorenzo Dati — Benedetto de' Nobili — Giusfredo Rapondi — Simone Mansi — Gabriello Saminiati — Lorenzo Guinigi.
1592. Silvestro Arnolfini — Cesare Bernardini — Francesco Balbani — Nicolao Diodati — Lorenzo Guidiccioni — Francesco Minutoli.
1593. Giuseppe Busdraghi — Cesare Bartolomei — Tommaso Boccella — Francesco Gratta — Nicolao Narducci — Settimio Bernardi.
1594. Pietro Serantoni — Ferrante Sbarra — Paolo Buonvisi — Pietro Massei — Alessandro Micheli — Nicolao Mansi.

1595. Girolamo Pighinucci — Cesare Sbarra — Lorenzo Guidiccioni — Michele Garzoni — Martino de' Nobili — Lorenzo Mei.
1596. Cipriano Mansi — Girolamo Buonvisi — Lorenzo Guinigi — Federigo Burlamacchi — Guglielmo Rapondi — Girolamo Balbani.
1597. Alessandro Diodati — Gabriello Saminiati — Ippolito Buiamonti — Lorenzo Dati — Tommaso Sandonnini — Benigno Bernardi.
1598. Silvestro Arnolfini — Ferrante Sbarra — Giusfredo Rapondi — Nicolao Gigli — Cesare Bernardini — Nicolao Mansi.
1599. Alessandro Franciotti — Cesare Sbarra — Pietro Massei — Francesco Trenta — Giuseppe Garzoni — Settimio Bernardi.
1600. Nicolao Diodati — Giuseppe Cenami — Paolo Buonvisi — Alessandro Diodati — Pompeo Micheli — Federigo Balbani.
1601. Federigo Burlamacchi — Giovan Battista Cenami — Benigno Bernardi — Simone Mansi — Tommaso Narducci — Lorenzo Guidiccioni.
1602. Giovanni Lorenzo Malpigli — Francesco Sbarra — Girolamo Balbani — Giuseppe Arnolfini — Cesare de' Nobili — Ippolito Buiamonti.
1603. Girolamo Pighinucci — Guglielmo Rapondi — Tommaso Guinigi — Orazio Forteguerra — Martino de' Nobili — Settimio Bernardi.
1604. Alessandro Diodati — Giuseppe Garzoni — Giusfredo Rapondi — Bernardino Arnolfini — Iacopo Cenami — Cesare Bernardini.
1605. Iacopo Galganetti — Cesare Sbarra — Lodovico Mansi — Giovan Battista Dati — Paolino Trenta — Lorenzo Guinigi.
1606. Iacopo Cittadella — Ascanio Saminiati — Federigo Balbani — Alessandro Franciotti — Lorenzo Buonvisi — Pietro Massei.
1607. Nicolao Diodati — Cesare de' Nobili — Benigno Bernardi — Lorenzo Mei — Tommaso Narducci — Martino Buonvisi.
1608. Orazio Forteguerra — Francesco Sbarra — Ippolito Buiamonti — Nicolao Mansi — Giovan Battista Cenami — Girolamo Balbani.
1609. Simone Mansi — Guglielmo Rapondi — Tommaso Guinigi — Lorenzo Burlamacchi — Francesco Campucci — Camillo Saminiati.
1610. Girolamo Bernardini — Nicolao Micheli — Andrea Pini — Alessandro Diodati — Paolino Trenta — Giusfredo Rapondi.
1611. Alessandro Franciotti — Francesco Sbarra — Stefano Balbani — Bernardino Arnolfini — Lorenzo Buonvisi — Lodovico Mansi
1612. Francesco Tegrimi — Pompeo Minutoli — Stefano Spada — Sebastiano Gigli — Cesare Sbarra — Nicolao Galganetti.
1613. Girolamo Diodati — Andrea Pini — Giovanni Saminiati — Carzio Franciotti — Martino Buonvisi — Camillo Saminiati.
1614. Nicolao Mansi — Tommaso Narducci — Girolamo Balbani — Massimiliano dal Portico — Francesco Campucci — Tommaso Guinigi.
1615. Iacopo Cittadella — Cesare Bartolomei — Giuseppe Garzoni — Orazio Forteguerra — Guglielmo Rapondi — Scipione Vellutelli.
1616. Paolo Galganetti — Bernardino Minutoli — Tommaso Guinigi — Lorenzo Mei — Lorenzo Buonvisi — Stefano Spada.

1617. Sebastiano Gigli — Paolo Diodati — Pompeo Buriamacchi — Nicolao Montecatini — Francesco Saminiati — Lelio Mansi.
1618. Francesco Mansi — Bartolomeo Cenami — Girolamo Bernardini — Alessandro Franciotti — Tommaso Franchi — Fabio Arnolfini.
1619. Nicolao Mansi — Nicolao Micheli — Pompeo Buonvisi — Massimiliano dal Portico — Andrea Sbarra — Girolamo Balbani.
1620. Ottaviano Diodati — Francesco Campucci — Lelio Mansi — Iacopo Cittadella — Benedetto de' Nobili — Giuseppe Garzoni.
1621. Curzio Franciotti — Tommaso Narducci — Emilio Mei — Vincenzo Dati — Bernardino Minutoli — Scipione Velutelli.
1622. Francesco Mansi — Francesco Saminiati — Stefano Spada — Nicolao Penitesi — Andrea Pini — Alessandro Lamberti.
1623. Nicolao Penitesi — Bartolomeo Cenami — Filippo Mei — Nicolao Montecatini — Nicolao Fatinelli — Felice Sardini.
1624. Ottaviano Diodati — Tommaso Franchi — Girolamo Bernardini — Pietro Carincioni — Sebastiano Gigli — Paolo Diodati.
1625. Attilio Arnolfini — Ascanio Cenami — Vincenzo Galganetti — Matteo Bernardini — Francesco Campucci — Giovan Battista Guinigi.
1626. Iacopo Cittadella — Sebastiano Gigli — Pompeo Buonvisi — Martino Gigli — Andrea Sbarra — Filippo Mei.
1627. Nicolao Gratta — Baldassare Fanucci — Andrea Massei — Vincenzo Trenta — Benedetto de' Nobili — Nicolao Franciotti.
1628. Nicolao Penitesi — Pietro Carincioni — Stefano Spada — Francesco Mansi — Nicolao Fatinelli — Felice Sardini.
1629. Ottaviano Diodati — Girolamo Minutoli — Girolamo Bernardini — Vincenzo de' Nobili — Venanzio Bartolomei — Giuseppe Guinigi.
1630. Iacopo Buriamacchi — Filippo Sbarra — Galeotto Rapondi — Nicolao Montecatini — Bartolomeo Cenami — Stefano Buonvisi.
1631. Nicolao Gratta — Francesco Busdraghi — Vincenzo Galganetti — Benedetto Cagnoli — Lelio Mansi — Alessandro Lamberti.
1632. Costantino de' Nobili — Ascanio Cenami — Giovanni Ciuffarini — Attilio Arnolfini — Baldassarre Fanucci — Nicolao Franciotti.
1633. Martino Gigli — Giovanni Sandonnini — Cesare Buriamacchi — Matteo Bernardini — Giovanni Francesco Boccella — Pompeo Buonvisi.
1634. Giuseppe dal Portico — Iacopo Buriamacchi — Felice Sardini — Ottaviano Diodati — Nicolao Fatinelli — Giuseppe Guinigi.
1635. Vincenzo de' Nobili — Vincenzo Buonvisi — Galeotto Rapondi — Marzio Arnolfini — Lando Diversi — Cesare Bulamonti.
1636. Iacopo Cittadella — Filippo Sbarra — Filippo Mei — Bernardo Narducci — Girolamo Minutoli — Giuseppe Saminiati.
1637. Attilio Arnolfini — Giovanni Francesco Boccella — Stefano Spada — Nicolao Gratta — Lelio Mansi — Nicolao Franciotti.
1638. Martino Gigli — Lorenzo Trenta — Cesare Buriamacchi — Paolo Minutoli — Giovanni Sandonnini — Baldassare Fanucci.

1639. Martino Diodati — Nicolao Narducci — Paolo Bernardini — Ascanio Cenami — Francesco Busdraghi — Giovan Battista Moriconi.
1640. Vincenzo de' Nobili — Lando Diversi — Galeotto Rapondi — Giuseppe dal Portico — Lelio Mansi — Filippo Mei.
1641. Bernardo Narducci — Alessandro Guidiccioni — Giuseppe Guinigi — Ascanio Cenami — Vincenzo Buonvisi — Cesare Buiamonti.
1642. Giovan Vincenzo Malpigli — Filippo Sbarra — Nicolao Orsucci — Iacopo Cittadella — Girolamo Minutoli — Carlo Burlamacchi.
1643. Attilio Arnolfini — Nicolao de' Nobili — Alessandro Penitesi — Michele Mansi — Giovanni Sandonnini — Paolo Minutoli.
1644. Sebastiano Pini — Gregorio Franchi — Cesare Burlamacchi — Benedetto Diodati — Giovan Francesco Boccella — Giovan Battista Moriconi.
1645. Nicolao Gratta — Lorenzo Trenta — Baldassare Fanucci — Martino Gigli — Alessandro Guidiccioni — Francesco Guinigi.
1646. Ascanio Cenami — Giovan Francesco Boccella — Filippo Mei — Nicolao Gratta — Lorenzo Buonvisi — Paolo Bernardini.
1647. Martino Diodati — Filippo Sbarra — Nicolao Orsucci — Giovan Vincenzo Malpigli — Girolamo Minutoli — Galeotto Rapondi.
1648. Ferrante Cittadella — Cesare Bartolomei — Carlo Burlamacchi — Iacopo Ciuffarini — Bartolomeo Spada — Giuseppe Guinigi.
1649. Bernardo Narducci — Vincenzo Buonvisi — Alessandro Penitesi. — Attilio Arnolfini — Nicolao de' Nobili — Federigo Saminiati.
1650. Sebastiano Pini — Federigo Lucchesini — Cesare Burlamacchi — Martino Gigli — Lorenzo Trenta — Giovan Battista Moriconi.
1651. Ascanio Cenami — Alessandro Guidiccioni — Benedetto Sandonnini — Michele Mansi — Lorenzo Sardini — Sebastiano Puccini.
1652. Raffaello Mansi — Antonio Bernardi — Galeotto Rapondi — Martino Diodati — Giovan Francesco Boccella — Carlo Burlamacchi.
1653. Giovan Vincenzo Malpigli — Bartolomeo Fatinelli — Iacopo Arnolfini — Giovanni di Nicolao Sergiusti — Filippo Sbarra — Nicolao Manfredi.
1654. Francesco Minutoli — Gregorio Franchi — Martino Bernardini — Ferrante Cittadella — Bartolomeo Spada — Marzio Micheli.
1655. Federigo Saminiati — Alessandro Guidiccioni — Nicolao Ciuffarini — Sebastiano Pini — Federigo Lucchesini — Lepido Bernardi.
1656. Bernardo Narducci — Vincenzo Serantoni — Agostino Santini — Francesco Narducci — Nicolao de' Nobili — Giovanni Guinigi.
1657. Michele Mansi — Lorenzo Trenta — Lorenzo Diodati — Tolomeo dal Portico — Benedetto Sandonnini — Cesare Burlamacchi.
1658. Martino Diodati — Giovan Francesco Boccella — Iacopo Arnolfini — Giovanni Sergiusti — Antonio Bernardi — Martino Bernardini.
1659. Raffaello Mansi — Ferrante Sbarra — Carlo Burlamacchi — Pierangelo Guinigi — Gregorio Franchi — Girolamo Landucci.

1660. Giovan Battista Montecatini — Bartolomeo Spada — Piero Franciotti — Francesco Minutoli — Michele Narducci — Marzio Micheli.

1661. Francesco Fanucci — Cesare de' Nobili — Nicolao Ciuffarini — Federigo Saminiati — Nicolao Rapondi — Lepido Bernardi.

1662. Matteo Trenta — Benedetto Sandonnini — Paolo Santini — Raffaello Mansi — Silvestro Arnolfini — Giovanni Guinigi.

1663. Alessandro Cittadella — Bartolomeo Boccella — Agostino Santini — Francesco Pini — Lodovico Buonvisi — Bartolomeo Balbani.

1664. Leonello de' Nobili — Antonio Bernardi — Carlo Burlamacchi — Martino Diodati — Bartolomeo Spada — Gasparo Fondora.

1665. Lorenzo Arnolfini — Gregorio Franchi — Pietro Franciotti — Giovanni Sergiusti — Girolamo Stiatta — Marzio Micheli.

1666. Giovan Battista Montecatini — Ferrante Sbarra — Girolamo Landucci — Francesco Minutoli — Lodovico Mansi — Martino Bernardini.

1667. Guglielmo dal Portico — Silvestro Arnolfini — Lepido Bernardi — Francesco Fanucci — Cesare de' Nobili — Giovanni Guinigi.

1668. Raffaello Mansi — Lodovico Buonvisi — Giovanni Spada — Giovanni Sergiusti — Benedetto Sandonnini — Bartolomeo Balbani.

1669. Pompeo Saminiati — Nicolao Rapondi — Paolo Sardini — Francesco Pini — Bartolomeo Boccella — Ottaviano Diodati.

1670. Leonello de' Nobili — Bartolomeo Spada — Gasparo Fondora — Lorenzo Arnolfini — Gregorio Franchi — Bartolomeo Balbani.

1671. Giovan Battista Montecatini — Antonio Bernardi — Marzio Micheli — Francesco Ciuffarini — Lodovico Mansi — Martino Bernardini.

1672. Francesco Minutoli — Girolamo Stiatta — Silvestro Trenta — Martino Diodati — Ferrante Sbarra — Carlo Guinigi.

1673. Guglielmo dal Portico — Pompeo Minutoli — Lepido Mansi — Francesco Fanucci — Nicolao Rapondi — Giovanni Guinigi.

1674. Francesco Pini — Stefano Carli — Francesco Lamberti — Orazio Forteguerra — Bartolomeo Boccella — Paolo Sardini.

1675. Raffaello Mansi — Cesare de' Nobili — Ottaviano Diodati — Pompeo Saminiati — Silvestro Arnolfini — Nicolao Micheli.

1676. Nicolao Sesti — Pompeo Minutoli — Martino Bernardini — Nicolao Sergiusti — Bartolomeo Spada — Arrigo Burlamacchi.

1677. Leonello de' Nobili — Girolamo Lucchesini — Ippolito Buiamonti — Giovan Battista Montecatini — Lodovico Mansi — Moricone Moriconi.

1678. Martino Diodati — Ferrante Sbarra — Carlo Guinigi — Francesco Ciuffarini — Giovan Francesco Diversi — Marzio Micheli.

1679. Francesco Fanucci — Bartolomeo Boccella — Giovanni Guinigi. — Lorenzo Cenami — Girolamo Landucci — Iacopo Trenta.

1680. Pompeo Saminiati — Scipione Lucchesini — Silvestro Mansi — Nicolao Sergiusti — Ippolito de' Nobili — Francesco Tegrimi.

1721. Lorenzo Cenami — Cesare Rapondi — Pompeo Micheli — Ferrante Cittadella — Pier Francesco Boccella — Lelio Guinigi.

1722. Lodovico Garzoni — Pietro Serantoni — Gregorio Tegrimi — Carlo Provenzali — Carlo de' Nobili — Alessandro Fanucci.

1723. Giovan Battista Sesti — Giovan Battista Spada — Francesco Balbani — Nicolao Gigli — Giovan Battista Trenta — Cesare Antonio Bulamonti.

1724. Lorenzo Cenami — Iacopo Filippo Graziani — Attilio Arnolfini — Carlo Orsucci — Alessandro Buonvisi — Alessandro Fanucci.

1725. Nicolao de' Nobili — Giovan Francesco Boccella — Filippo Vanni — Nicolao Parensi — Carlo Antonio Marchiò — Giovan Domenico Altogradi.

1726. Arrigo Gaiganetti — Cesare Benassai — Federigo Bernardini — Baldassare Montecatini — Tommaso Narducci — Ippolito Burlamacchi.

1727. Carlo Provenzali — Cesare Rapondi — Lelio Guinigi — Pompeo Micheli — Carlo de' Nobili — Gregorio Tegrimi.

1728. Ferrante Cittadella — Giovan Battista Spada — Stefano Buonvisi — Cesare Burlamacchi — Pier Francesco Boccella — Francesco Balbani.

1729. Lodovico Garzoni — Pietro Serantoni — Iacopo Filippo Mansi — Giovan Battista Sesti — Giovan Battista Trenta — Cesare Antonio Bulamonti.

1730. Iacopo Ciuffarini — Iacopo Filippo Graziani — Federigo Bernardini — Lorenzo Cenami — Alessandro Buonvisi — Attilio Arnolfini.

1731. Cristoforo Orsucci — Girolamo Bartolomei — Giovan Domenico Altogradi — Nicolao Parensi — Carlo Antonio Marchiò — Filippo Vanni.

1732. Baldassare Montecatini — Tommaso Narducci — Alessandro Fanucci — Arrigo Gaiganetti — Giovan Francesco Boccella — Alessandro Guinigi.

1733. Ferrante Cittadella — Cesare Rapondi — Gregorio Tegrimi — Pompeo Micheli — Pier Francesco Boccella — Lelio Guinigi.

1734. Giovan Battista Sesti — Tommaso Narducci — Lorenzo Diedati — Lodovico Garzoni — Carlo Domenico Tucci — Iacopo Filippo Mansi.

1735. Cesare Burlamacchi — Compagno Vittorio Compagni — Cesare Antonio Bulamonti — Carlo Provenzali — Giovan Battista Spada — Francesco Balbani.

1736. Cristoforo Orsucci — Bartolomeo Micheli — Federigo Bernardini — Arrigo Gaiganetti — Alessandro Buonvisi — Filippo Vanni.

1737. Alessandro Ottolini — Girolamo Bartolomei — Paolo Ridolfo Arnolfini — Baldassare Montecatini — Carlo de' Nobili — Giovan Tommaso Spada.

1738. Nicolao Parensi — Carl'Antonio Marchiò — Alessandro Guinigi — Guglielmo dal Portico — Giovan Francesco Boccella — Alessandro Fanucci.

1739. Carlo Provenzali — Tommaso Narducci — Lelio Guinigi — Ferrante Cittadella — Iacopo Filippo Graziani — Gregorio Tegrimi.
1740. Iacopo Parensi — Giovan Battista Spada — Lorenzo Diodati — Girolamo Sesti — Giovan Battista Sardini — Cesare Buiamonti.
1741. Cesare Buriamacchi — Scipione Lucchesini — Michelangelo Orsucci — Lodovico Garzoni — Carlo Domenico Tucci — Iacopo Filippo Mansi.
1742. Baldassare Montecatini — Giovan Francesco Boccella — Federigo Bernardini — Nicolao Parensi — Compagno Vittorio Compagni — Paolo Ridolfo Arnolfini.
1743. Guglielmo dal Portico — Carlo de' Nobili — Giovan Tommaso Spada — Vincenzo Minutoli — Girolamo Bartolomei — Giovan Francesco Fanucci.
1744. Carlo Mansi — Carlo Antonio Marchiò — Angelo Bianchi — Alessandro Ottolini — Bartolomeo Micheli — Alessandro Ottolini.
1745. Iacopo Giuseppe Parensi — Tommaso Narducci — Gregorio Tegrimi — Cesare Buriamacchi — Cesare Santini — Cesare Antonio Buiamonti.
1746. Lodovico Garzoni — Francesco Pini — Tommaso Guinigi — Filippo Gasparo Mansi — Carlo Domenico Tucci — Giuseppe Maria Altogradi.
1747. Alfonso Domenico Cittadella — Giovan Vincenzo Spada — Michelangelo Orsucci — Girolamo Sesti — Scipione Lucchesini — Lorenzo Diodati.
1748. Baldassare Montecatini — Compagno Compagni — Angelo Bianchi — Nicolao Parensi — Giovan Battista Sardini — Gregorio Tegrimi.
1749. Girolamo Sesti — Andrea Sbarra — Filippo Bottini — Virginio Provenzali — Carlo Domenico Tucci — Paolo Ridolfo Arnolfini.
1750. Iacopo Gaiganetti — Bartolomeo Micheli — Angelo Antonio Torre — Alessandro Ottolini — Bartolomeo Boccella — Cristoforo Balbani.
1751. Alfonso Cittadella — Cesare Santini — Lorenzo Diodati — Cesare Buriamacchi — Tommaso Narducci — Cesare Buiamonti.
1752. Filippo Gasparo Mansi — Scipione Lucchesini — Francesco Bernardini — Bartolomeo Cenami — Francesco Pini — Michelangelo Orsucci.
1753. Alessandro Ottolini — Giovan Vincenzo Spada — Giuseppe Maria Altogradi — Girolamo Sesti — Carlo Domenico Tucci — Paolo Ridolfo Arnolfini.
1754. Iacopo Gaiganetti — Tommaso Narducci — Angelo Bianchi — Carlo Maria Andreozzi — Francesco Pini — Francesco Nieri.
1755. Virginio Provenzali — Bartolomeo Boccella — Filippo Bottini — Guglielmo dal Portico — Andrea Sbarra — Cristoforo Balbani.
1756. Carlo Maria Andreozzi — Scipione Lucchesini — Francesco Nieri. Iacopo Gaiganetti — Compagno Compagni — Michelangelo Orsucci.

1757. Alessandro Ottolini — Andrea Sbarra — Lorenzo Diodati — Bartolomeo Cenami — Bartolomeo Boccella — Giuseppe Maria Altogradi.

1758. Filippo Gasparo Mansi — Giovan Vincenzo Spada — Francesco Bernardini — Alessandro Ottolini — Tommaso Narducci — Michelangelo Orsucci.

1759. Virginio Provenzali — Francesco Pini — Fabio Guinigi — Carlo Minutoli — Giovan Battista Sardini — Paolo Ridolfo Arnolfini.

1760. Guglielmo dal Portico — Ippolito de' Nobili — Cristoforo Balbani — Nicolao Ciuffarini — Giuseppe Pagnini — Filippo Bottini.

1761. Filippo Gasparo Mansi — Lucchesino Lucchesini — Francesco Nieri — Carlo Minutoli — Bartolomeo Boccella — Ippolito Antonio Bulamonti.

1762. Carlo Maria Andreozzi — Francesco Gaetano Spada — Lorenzo Diodati — Bartolomeo Cenami — Carlo Domenico Tucci — Francesco Bernardini.

1763. Iacopo Antonio Galganetti — Andrea Sbarra — Giuseppe Maria Altogradi — Carlo Maria Andreozzi — Ippolito de' Nobili — Girolamo Palma.

1764. Federigo Cittadella — Lucchesino Lucchesini — Cristoforo Balbani — Virginio Provenzali — Carlo Guidiccioni — Michele Antonio Bianchi.

1765. Iacopo Galganetti — Girolamo Benassai — Giovan Battista Saladini — Nicolao Ciuffarini — Lodovico Sardini — Filippo Balbani.

1766. Filippo Gasparo Mansi — Bartolomeo Boccella — Fabio Guinigi — Bartolomeo Cenami — Ottavio Micheli — Francesco Bernardini.

1767. Nicolao Ciuffarini — Carlo Guidiccioni — Lorenzo Diodati — Carlo Minutoli — Francesco Gaetano Spada — Francesco Nieri.

1768. Paolino Ottolini — Andrea Sbarra — Lorenzo Motroni — Federigo Cittadella — Ippolito de' Nobili — Silvestro Mansi.

1769. Nicolao Donati — Lucchesino Lucchesini — Giovan Battista Saladini — Paolino Ottolini — Lodovico Sardini — Michele Antonio Bianchi.

1770. Carlo Minutoli — Girolamo Benassai — Cristoforo Balbani — Virginio Provenzali — Girolamo Narducci — Filippo Bottini.

1771. Bartolomeo Cenami — Bartolomeo Boccella — Francesco Nieri — Federigo Cittadella — Carlo Guidiccioni — Francesco Bernardini.

1772. Nicolao Ciuffarini — Ottavio Micheli — Fabio Guinigi — Girolamo Parenti — Andrea Sbarra — Nicolao Orsucci.

1773. Luigi Mansi — Francesco Spada — Lorenzo Motroni — Carlo Minutoli — Lucchesino Lucchesini — Filippo Bottini.

1774. Paolino Ottolini — Gherardo Compagni — Cristoforo Balbani — Nicolao Donati — Aurelio Baldassare Guinigi — Michele Antonio Bianchi.

1775. Virgilio Provenzali — Girolamo Benassai — Silvestro Mansi — Bartolomeo Cenami — Iacopo Sardini — Lorenzo Mutoni.

1776. Federigo Cittadella — Bartolomeo Boccella — Giovan Battista Saladini — Nicolao Ciuffarini — Paolino Santini — Nicolao Orsucci.

1777. Girolamo Parensi — Ottavio Micheli — Francesco Bernardini — Carlo Minutoli — Bartolomeo Boccella — Cristoforo Balbani. —

1778. Nicolao Donati — Gherardo Compagni — Carlo Buriamacchi — Lorenzo Bertolini — Girolamo Benassai — Michele Antonio Bianchi.

1779. Paolino Ottolini — Aurelio Baldassare Guinigi — Silvestro Mansi — Federigo Cittadella — Lucchesino Lucchesini — Giovan Battista Saladini.

1780. Nicolao Ciuffarini — Gherardo Compagni — Lorenzo Motroni — Luigi Mansi — Paolino Santini — Nicolao Orsucci.

1781. Nicolao Montecatini — Ottavio Micheli — Filippo Fatinelli — Nicolao Donati — Bartolomeo Boccella — Carlo Buriamacchi.

1782. Giovan Vincenzo Bottini — Lucchesino Lucchesini — Tommaso Mazzarosa — Lorenzo Bertolini — Aurelio Baldassare Guinigi — Silvestro Arnolfini.

1783. Paolino Ottolini — Girolamo Benassai — Silvestro Mansi — Federigo Cittadella — Pompeo Guidiccioni — Lorenzo Motroni. —

1784. Luigi Mansi — Gherardo Compagni — Giuseppe Guinigi — Agostino Sesti — Paolino Santini — Filippo Fatinelli.

1785. Nicolao Montecatini — Ottavio Micheli — Nicolao Orsucci — Frediano Parensi — Gherardo Compagni — Silvestro Arnolfini.

1786. Nicolao Donati — Pompeo Guidiccioni — Lorenzo Motroni — Lorenzo Bertolini — Aurelio Baldassare Guinigi — Tommaso Mazzarosa.

1787. Paolino Ottolini — Girolamo Benassai — Carlo Buriamacchi — Federigo Cittadella — Cristoforo Boccella — Federigo Bernardini.

1788. Luigi Mansi — Girolamo Benassai — Filippo Fatinelli — Agostino Sesti — Carlo de' Nobili — Nicolao Orsucci.

1789. Nicolao Montecatini — Paolino Santini — Scipione Serantoni — Carlo Provenzali — Pompeo Guidiccioni — Lorenzo Motroni.

1790. Frediano Parensi — Gherardo Compagni — Silvestro Arnolfini — Paolino Ottolini — Aurelio Baldassare Guinigi — Carlo Buriamacchi.

1791. Lorenzo Bertolini — Ottavio Micheli — Bernardino Torre — Federigo Cittadella — Cristoforo Boccella — Federigo Bernardini.

1792. Luigi Mansi — Gherardo Compagni — Filippo Fatinelli — Nicolao Montecatini — Paolino Santini — Carlo Antonio Marchiò.

1793. Agostino Sesti — Carlo de' Nobili — Nicolao Orsucci — Frediano Parensi — Cristoforo Boccella — Lorenzo Motroni.

1794. Carlo Provenzali — Pompeo Guidiccioni — Silvestro Arnolfini — Lorenzo Bertolini — Carlo de' Nobili — Bernardino Torre.

1795. Nicolao Montecatini — Scipione Serantoni — Carlo Burlamacchi Paolino Ottolini — Gherardo Compagni — Francesco Mazzarosa.

1796. Carlo Provenzali — Pompeo Guidiccioni — Filippo di Giovanni Battista Fatinelli — Federigo Cittadella — Ottavio Micheli — Federigo Bernardini.

1797. Lorenzo Bertolini — Paolino Santini — Carlo Antonio Marchiò — Frediano Parensi — Cristoforo Boccella — Francesco Mazzarosa.

1798. Cosimo Bernardini — Gherardo Compagni — Silvestro Arnolfini — Lelio Orsetti — Scipione Serantoni — Bernardino Torre.

1799. Nicolao Montecatini.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

LIBRO PRIMO

(1004-1314)

CAP. I. Importanza delle cose lucchesi. — Autori che ne hanno scritto. — Loro pregi e difetti. — Disegno dell'Opera presente . . . . . Pag. 1

CAP. II. Incertezza sull'origine della Repubblica lucchese. — Soggezione mediata ed immediata delle città di Toscana. — Motivi di superiorità in Pisa ed in Lucca. — Guerre fra loro. — Primi diplomi cesarei conceduti ai Lucchesi. (1004-1084) . . . . . » 10

CAP. III. Rafferme degli ottenuti concedimenti cesarei. — Scadimento progressivo dell'autorità marchionale in Lucca. — Altre guerre di essa con Pisa. — Cessione del marchese Guelfo, convalidata dal supremo signore. (1088-1162). . » 26

CAP. IV. Continua l'accrescimento del territorio repubblicano. — Lega di Lucca con Genova, indi con Pistoia. — Guerra di vario esito contro Pisa. — Alleanza di questa co' dinasti versiliesi e garfagnini. — Poi con Firenze. — Disfacimento di Motrone. — Nuova torre in Viareggio. — Pace finalmente stipulata con Pisa, dopo l'inutile interposizione cesarea. (1164-1181) . . . . . » 37

CAP. V. Papa Lucio III protegge la zecca lucchese. — Continua l'accrescimento dello Stato repubblicano, malgrado nuove infeudazioni, e rafferme delle antecedenti, a varj cattanei. — Pace tra Lucca e Firenze, e tra Genova e Pisa. — Diplomi cesarei per Lucca. — Lega guelfa toscana. — Società popolari, e discordie fra' cittadini lucchesi. (1182-1221) . . . . . » 52

CAP. VI. Guerra con Pisa. — Fatti d'arme in Versilia e nella Garfagnana. — Questa provincia si sottomette a Gregorio IX. — Egli scomunica, poi assolve i reggitori lucchesi. —

L'Imperatore ricupera la Garfagnana, che dà in feudo al proprio figlio, indi alla Repubblica. (1222-1250). . . . Pag. 69

Cap VII. Proseguimento della guerra con Pisa. — Samminiato, Genova e Pistoia entrano nella lega guelfa. — Punizione di magnati lucchesi ribelli. — Pace de' Comuni guelfi con Pisa. — Battaglia di Montaperti. — La lega ghibellina costringe Lucca ad espellere i guelfi di fuori, in essa riparati. — Per sottrarsi ai guasti de' Pisani, si sottomettono i Lucchesi al re Manfredi; caduto questo, al re Carlo d'Angiò. (1251-1268). . . . . » 84

Cap. VIII. Siena entra nella lega guelfa. — Pacificazione generale di Toscana. — Nuova guerra con Pisa, e nuovo trattato di pace. — Punizione di Pescia. — È rinnovata la lega guelfa. — Battaglia della Meloria. — Genova ed i comuni guelfi toscani contro Pisa. — Il conte Ugolino cede varie castella. — Pisa lacerata dalle discordie. — Cruda morte d' Ugolino. — Pagamento al vicario imperiale. — Battaglia di Campaldino. — Nuovi fatti della lega contro Pisa. — Pace di Fucecchio. (1269-1293) . . . . . » 100

Cap. IX. Fazioni bianca e nera. — Più trattati di confederazione tra le repubbliche guelfe toscane. — Nuovo pagamento all' imperio. — Terre pistojesi conquistate dalla Repubblica. — Essa queta i torbidi di Firenze. — I Lucchesi e i Fiorentini domano Pistoja. — Opprime la plebe in Lucca i nobili, poi li discaccia dal governo. — Arrigo VII pone i Comuni guelfi toscani al bando dell'Imperio. — Guasti de' Pisani sul territorio lucchese. — Pace di Napoli, e breve accordo con Pisa. — Uguccione sorprende Lucca. — Orribile saccheggio della medesima, ridotta poi a parte ghibellina. (1294-1314) . . . . . » 118

Cap. X. Territorio repubblicano. — Classificazione di esso e degli abitanti. — Cambiamenti nella forma del governo. — Tribunali e codici di leggi. — Documenti perduti. — — Brevi cenni sull' arte de' drappi serici . . . . . » 140

LIBRO SECONDO

(1315-1430)

Cap. I. Ritorno degli esuli ribelli. — Battaglia di Montecatino. — Prigionia e liberazione di Castruccio. — Pisa e Lucca si ribellano a Uguccione. — Castruccio creato Signore di Lucca e Vicario imperiale. — Pace di Napoli. — Gli sbanditi di Pistoja e di Genova si danno a lui. — Riconquista le terre perdute. — Rivolgimenti di Pistoja. — Edificazione del forte l'*Augusta*. (1315-1324) . . . . . » 165

Cap. II. Castruccio Signore di Pistoja. — Suo figlio Arrigo partecipa del dominio paterno. — Battaglia d'Altopascio. — Castruccio guasta il territorio fiorentino. — Suo trionfo. — Gli esuli fiorentini sottopongonsi a lui. — Carlo, duca di Calabria, in Firenze. — Castruccio è creato duca, ed ottiene altri titoli dal Bavaro. — È scomunicato. — Perde, indi ricupera Pistoja. — Diviene vicario imperiale in Pisa. — Sua morte. — L'Imperatore priva del ducato Arrigo. — Soldati tedeschi padroni di Lucca, che la vendono allo Spinola. (1325-1329) . . . . . Pag. 182

Cap. III. Successivo passaggio del dominio di Lucca dallo Spinola in Giovanni re di Boemia, ne' Rossi di Parma, negli Scaligeri di Verona: nei Fiorentini, e finalmente ne' Pisani, a cui vien ceduta per capitolazione. — Pace tra Firenze, Pisa e Lucca. (1330-1342) . . . . . » 200

Cap. IV. Nuova pace con Firenze. — Varie composizioni tra Pisa e Lucca. — Vicariato imperiale sopra questa città. — Ella tenta inutilmente di scuotere il giogo pisano. — Carlo IV rinnova le antiche concessioni ai nobili del contado. — Compagnie di ventura. — Guerra riaccesa fra Pisa e Firenze. — Crudeltà de' Pisani contro i Lucchesi. — Giovanni dell'Agnello finisce la guerra, e tiranneggia l'una e l'altra città. (1343-1367) . . . . . » 216

Cap. V. Carlo IV in Lucca. — Deposizione dell'Agnello. — Lucca francata dal giogo pisano. — Diplomi cesarei e dell'imperial vicario. — Esame di alcuni di essi. — Riforma della costituzione repubblicana. — Lega e guerra contro Bernabò Visconti. — Spedizione degli Anteiminelli. — Dichiarazione sul governo popolare. — Pace stipulata in Bologna. (1368-1370) . . . . . » 233

Cap. VI. Pace cogli Anteiminelli. — Varie leghe tra le potenze italiane. — Trattati speciali di Lucca con Pisa. — Provvedimenti interni. — Pestilenza in Lucca. — Officio sopra la libertà. — Compagnie di ventura e sedizioni. — Perdono agli Anteiminelli. — Turbolenze nelle montagne pistojesi. (1371-1383) . . . . . » 248

Cap. VII. Morte di Francesco Guinigi. — Lega contro le compagnie di ventura. — Commissarj del palazzo. — Papa Urbano VI in Lucca. — Gare tra i Forteguerra e i Guinigi. — I primi soggiacciono miseramente nella lotta. — Lazzaro Guinigi alla testa dello stato. — Riforma della costituzione. (1384-1392). . . . . » 263

Cap. VIII. Mala intelligenza tra Lucca e Pisa, che degenera in aperta guerra. — Lega contro il Duca di Milano e successiva pacificazione. — Vendita di Pisa. — Morte di Lazzaro Guinigi. — Pestilenza fierissima. — Creazione d'una balìa. — Paolo Guinigi acquista il comando militare; indi la signoria di Lucca. (1393-1400) . . . . . » 278

CAP. IX. Nullità e pusillanimità di Paolo Guinigi nelle cose del governo e della politica. — Favori pontificj compartitigli. — Sponsali e figliuolanza di esso. — Ricuperazione di Carrara. — Devastazioni di Braccio. — Lega, indi guerra con Firenze. — Assedio di Lucca. — Deposizione dell'usurpatore. (1401-1430) . . . . . Pag. 293

LIBRO TERZO

(1430-1560)

CAP. I. Ripristinamento del governo repubblicano. — Partenza dello Sforza. — Trattato con Genova. — Vittoria del Piccinino. — Nuove disgrazie dei Lucchesi. — Sono visitati dall'Imperatore. — Pace di Ferrara. — Ricuperazione di alcune terre. — Ribellione di Pietrasanta. — Morte di Pietro Cenami. — Seconda guerra fiorentina. — Accordo di Pisa. (1430-1440) . . . . . » 311

CAP. II. Secondo trattato con Firenze. — Vani tentativi de' figliuoli di Paolo Guinigi contro la Repubblica. — Terre da essa perdute. — Ricuperazione di Minucciano e Gallicano. — Nuovi statuti. — Prosciugamento di terreni marittimi. — Molestie cagionate dai Pietrasantini e composte dal Marchese di Mantova. — Ostracismo. — Passaggio del re Cristianissimo. (1441-1494) . . . . . » 330

CAP. III. La Repubblica compra per due volte Pietrasanta dai ministri di Francia. — Ajuti segreti ai Pisani, perchè durassero nella ribellione contro Firenze. — Sospetti ed ira di questa repubblica per tal motivo. — Misure di rigore per impedire la defezione di Pietrasanta (1495-1507). » 348

CAP. IV. Guasti replicati dei Fiorentini nel contado. — Discordie fra i Barghigiani e i vicini Lucchesi. — Nuova lega con Firenze. — Caduta di Pisa. — Diploma di Massimiliano. — Protezione del re Cristianissimo. — Conciliabolo di Pisa e interdetto sopra Lucca. — Pagamento al Cardona. — Racquisto e nuova perdita della Garfagnana. — Compromesso in Leone X per Pietrasanta. — Fortificazione urbana. — Steccaja a Ripafratta. (1508-1519) . » 363

CAP. V. Diploma di Carlo V. — Pagamenti all'esercito imperiale. — Tumulti dei Poggi, che uccidono il Gonfaloniere. — Punizione de' ribelli. — Ostilità de' Pietrasantini. — Vessazioni de' Francesi. — Divieto de' libri ereticali (1520-1528). » 379

CAP. VI. Caduta della repubblica di Firenze. — Sollevazione degli Straccioni. — Loro repressione e castigo. — Nuovi decreti contro i Poggi. (1529-1532) . . . . . » 396

CAP. VII. Pagamenti agl'Imperiali, e passaggio dei costoro soldati. — Lavori per le acque. — I Granucci ribelli. —

Conservazione dei pubblici documenti. — Lucca visitata dal Papa e da Cesare. — Questioni coi vicini, e soprusi medicei. — La Repubblica tacciata di eresia. — Congiura di Pietro Fatinelli. — Aria infetta delle marine. — Nuovo divieto dei libri ereticali. (1533-1545) . . . . . Pag. 417

Cap. VIII. Compra delle ragioni sul lago di Sesto. — Processo e morte di Francesco Buriamacchi. — Protezione della corte di Spagna. — Pratiche per divertire l'introduzione del Sant' Uffizio. — Pagamenti agl' Imperiali. — Fuga di eretici lucchesi. — Caduta di Siena. — Disgusti coi Vescovo. — Legge martiniana. — Lettera del Gransignore. — Depressione del lago di Sesto. (1546-1560). . . . . » 435

Cap. IX. Nuovi decreti contro gli eretici. — Ripari al Serchio — Rosa d'oro mandata dal Pontefice. — Pagamenti all' Imperatore. — Quistioni pel Monte di Gragno. — Congiure di Pietro Buzzolini e Lamberto Lamberti. — Più tratti di perfidia del duca Cosimo. — Nuove pratiche per escludere il Sant' Uffizio, e simili pei Gesuiti. — Ricostruzione del pubblico palazzo. (1561-1581) . . . . . » 452

Cap. X. Rumori in Garfagnana calmati per l'intervenzione degli agenti spagnuoli. — Carcerazione del notajo vescovale. — Quistioni pel lago di Sesto. — Somministrazioni a Cesare. — Processo contro gli Antelminelli. — Angherie granducali. — Rivendicazione inutilmente tentata delle terre di Garfagnana. — Mali portamenti di prete Orazio Gigli. — Prima guerra di Garfagnana. (1583-1602). . . » 467

LIBRO QUARTO

(1603-1700)

Cap. I. Seconda guerra di Garfagnana. — Errori del Muratori su questa e quella precedente. — Questioni fra il Governo e il Vescovo Guidiccioni. (1603-1605) . . . . . » 485

Cap. II. Seguito dei disgusti tra la Repubblica e il Vescovo Guidiccioni. — Appello dalla sentenza contro la rivendicazione delle terre di Garfagnana. — Nuovi rumori, e nuova guerra in quella provincia. (1606-1613) . . . . . » 502

Cap. III. Continuazione e fine della guerra di Garfagnana. — Decisione della lite su quella provincia, profferita in appello contro la Repubblica. — Soprusi della corte medicea. — Questioni col Vescovo accomodate dal cardinale Bellarmino. — Concordia con Modena. — Scolo del lago di Sesto. (1613-1620). . . . . » 518

Cap. IV. Seguitano i disturbi con la Toscana. — Provvedimenti a difesa dello Stato. — Libro d'Oro. — Pestilenza. (1621-1631) . . . . . » 535

Cap. V. Dissapori tra la Repubblica e il Duca di Modena. — Questioni coi cavalieri di Malta e col cardinale Vescovo Franciotti. (1632-1640) . . . . . Pag. 551

Cap. VI. Seguito e fine delle questioni col vescovo Franciotti. — Mali epidemici. — Compimento delle mura urbane. — Scolo del lago di Sesto. — Lite coi canonici della Cattedrale. — Sussidj all'Impero. — Questioni per confini con Modena e colla jura del Vescovo. — Arginazione del Serchio. — Atto violento di alcuni Lucchesi contro Pietrasanta, e irritazione del Granduca. (1640-1700) . . . . » 568

SUPPLEMENTO

(1701-1799 [4 febbrajo])

Cap. I. Accomodamento col Granduca. — Sussidj all'Impero. — Matrimonj disuguali. — Riduzione nel numero de'Senatori. — Ospizio pei poveri. — Abolizione della jura vescovile. — Arcivescovado lucchese. — Aria infetta della marina, renduta salubre. — Diboscamento e ripartizione dei terreni ridotti a cultura della marina. — Differenze con Toscana a causa del Monte di Gragno. — Terna per l'arcivescovato. — Tura nella Serezza. — Lavori divisati per gli scoli del lago di Sesto. — Legge detta delle manimorte. — Le due congregazioni del Consiglio unite in un solo corpo. — Istituto di pubblica istruzione. — Provvedimento per mantenere in sufficiente numero i soggetti destinati al governo. (1701-1791) . . . . . » 587

Cap. II. La quiete della Repubblica incomincia a intorbidarsi pei movimenti delle armi francesi in Italia. — Sussidj all'Imperatore. — I Francesi a Pistoja. — Somma pagata per liberar Lucca dall'invasione francese. — Trama scoperta in Livorno contro la Repubblica. — Contribuzione imposta dai Saliceti. — Moti di Garfagnana. — Mali umori nel popolo. — Accrescimento della nobiltà. — Violenze de'Cisalpini di Massa contro Montignoso. — Imprestito voluto dal general Berthier. — Inviati della Repubblica a Parigi, a Genova, a Milano, non riconosciuti. — Nuovo pagamento al General Brune. — Lucca occupata dai Francesi. — Imposizione di due milioni sulla nobiltà. — Le leggi de' 9 dicembre 1556 e 21 gennajo 1628 abrogate. — Dodici cittadini deputati a riformare l'antica costituzione popolare. — Il Serrurier scioglie il Senato, e crea un governo democratico a modo di provvisione. — Conclusione. (1792-1799 [4 febbrajo]). . . . . » 606

DOCUMENTI

Serie Prima. — *Documenti spettanti alla condizione politica della Repubblica, alla forma e agli ordini del governo, alle magistrature, ec. ec.*

I. Diploma dell' Imperatore Arrigo IV, col quale sono concessi ai Lucchesi diritti, privilegj ed immunità (1081) . . . Pag. 3
II. Primo documento nel quale si trova fatta menzione dei Consoli Maggiori in Lucca (1107, 3 dicembre) . . . . » 5
III. Corrado marchese di Toscana conferma le antecedenti concessioni fatte a Lucca dagl' Imperatori e dai Marchesi; e nominatamente l'esenzione dal ripatico pisano (1120, 2 ottobre) . . . . . » ivi
IV. Federigo I conferma a' Lucchesi il diritto di batter moneta (1155) . . . . . » 6
V. Inghiramo da Montemagno, Podestà di Lucca, col consiglio de' Priori delle Società di Concordia de' pedoni (primordj delle società popolari armate), investe Orlandino del fu Gaitano e Avogadro del fu Tancredo, conti palatini, di tutti i possessi, diritti ec. loro concessi da Federigo I nel loro castello di Colle Pozzo e in altri luoghi (1203, 15 ottobre) . . . . . » 7
VI. Provvigione de' Priori e Capitani delle Società de' pedoni della Concordia sopra la prestanze da darsi al Comune di Lucca da esse società (1206, 7 agosto) . . . . . » 8
VII. I Priori della Società de' pedoni di Lucca fanno un' aggiunta e conferma alle precedenti provvisioni (1211, 11 dicembre) . . . . . » 10
VIII. Giuramenti de' maestri di legname e d' altri, come facenti parte delle Società delle arti o delle armi del popolo (1229, 28 ottobre — 1235, 6 settembre) . . . . . » 13
IX. Brano, levato dalla rubrica X.ª, sola rimasta, del Constituto del Popolo del 1261 (il più antico di cui abbiasi ricordo), nel quale per la prima volta si fa menzione degli *Anziani* del Comune (1261) . . . . . » 15
X. Rubrica XI, Lib. II dello Statuto del 1308, concernente la elezione del Consiglio Generale . . . . . » 16
XI. Rubrica CLXII, Lib. III dello Statuto suddetto, contro coloro che offendessero o ingiuriassero le Società popolari. » 17
XII. Rubrica CLXIII, Lib. III dello Statuto suddetto, che proibisce di accusare alcuno delle Società a chiunque non appartenga ad esse, senza il permesso de' loro Priori . . » 22
XIII. Rubrica CLXV, Lib. III dello Statuto suddetto: *De iis qui esse non possunt nec intelliguntur in societatibus esse, et qui esse possunt, et eorum privilegiis et immunitate gaudere* . . . . . » 23

XIV. Rubrica CLXVII, Lib. III dello Statuto suddetto: *De pena offendentium aliquem priorem Societatum* . . . Pag. 23
XV. Rubriche CLXVIII, CLXIX e CLXX, Lib. III dello Statuto suddetto, contro i casastici e potenti . . . . . » ivi
XVI. Deliberazione degli Anziani e Consiglieri del Comune Lucchese, con la quale si ordina un nuovo ripartimento della Città (1370, 2 febbrajo) . . . . . » 28
XVII. Deliberazione degli Anziani, e degli altri cittadini a ciò deputati, con la quale è ordinata la divisione della città in terzieri (1370, 6 febbrajo). . . . . » 29
XVIII. Istituzione del Gonfaloniere di Giustizia, e ordini intorno ai Consigli, a' Gonfalonieri delle Contrade, ec. (1370, 16 febbrajo) . . . . . » 30
XIX. Attribuzioni del Gonfaloniere, degli Anziani, Gonfalonieri delle Contrade, ec. (1370, 22 febbrajo). . . . . » 31
XX. Formula del giuramento da prestarsi dal Gonfaloniere di Giustizia, dagli Anziani, dai Gonfalonieri delle Contrade ec. (1370, 29 marzo) . . . . . » 37
XXI. Decreto intorno al Governo popolare, e successivo giuramento del Gonfaloniere e degli Anziani (1370, 31 luglio) » 39
XXII. Riformagione, preparatoria alla Legge Martiniana, la quale esclude i forestieri sino in seconda generazione da tutti gli ufficj di onore e di lucro, e prescrive sotto quali condizioni gli abitanti del contado sono ammessi alla cittadinanza (1538, 22 novembre). . . . . » 42
XXIII. Legge Martiniana, la quale esclude i forestieri dal governo (1556, 9 dicembre) . . . . . » 44
XXIV. Legge che costituisce definitivamente la repubblica aristocratica (1628, 21 gennajo) . . . . . » 45

SERIE SECONDA. — *Documenti spettanti al Commercio, alle Arti della seta e della lana; e Statuti suntuari.*

XXV. Rubrica XXX, Lib. III dello Statuto del 1308. Del Collegio e corte de' Mercatanti . . . . . » 48
XXVI. Rubriche dalla XLV alla L, estratte dal Lib. IV dello Statuto del 1308, risguardanti la Corte dei Mercatanti . » 49
XXVII. Enrico vescovo di Lucca concede licenza al Collegio de' Mercanti di potere istituire un ospedale pe' poveri e per gl'infermi, col titolo di *Ospedale della Misericordia* (1262, 27 ottobre). . . . . » 53
XXVIII. Supplica di messer Giovanni da Sarzana, giudice, sindaco e procuratore de' Consoli della Università de' Mercanti, in loro nome e vece, fatta al reverendo padre fra Guglielmo vescovo di Lucca, per la conferma del gius patronato dell'Ospedale della Misericordia di Lucca; e successiva dichiarazione del detto vescovo fra Guglielmo, che il gius patronato dello Spedale predetto è sempre ap-

partenuto, appartiene ed apparterrà al collegio della Università de' Mercanti (1430, 9 agosto). . . . . Pag. 55
XXIX. Provvisione de' Consoli della Corte de' Mercanti circa la elezione del Rettore e degli altri ufficiali dell' Ospedale suddetto (1340, 11 settembre) . . . . . » ivi
XXX. Breve di Papa Niccolò IV a Filippo il Bello, perchè voglia mettere in libertà alcuni mercatanti lucchesi, detenuti, insieme co' loro beni, nel regno di Francia (1291, 8 novembre) . . . . . » 56
XXXI. Rubriche CVI-CXLII, Lib. III dello Statuto del 1308, spettanti all'Arte della Seta e della Lana . . . . . » 58
XXXII. Capitoli e Statuti dell'Arte e Scuola de'Testori (1482). » 66
XXXIII. Supplica de' testori del Setificio alla occasione del tumulto degli Straccioni, e relativa Deliberazione del Consiglio (1531, 1.° maggio) . . . . . » 87
XXXIV. Rubriche XI-XIV, Lib. I dello Statuto del 1308, risguardanti i funerali . . . . . » 89
XXXV. Rubrica LVI, Lib. III dello Statuto suddetto, concernente le donne di servizio . . . . . » 93
XXXVI. Frammento di statuto suntuario (1362, 22 gennajo). » ivi
XXXVII. Legge suntuaria, specialmente sopra il vestire e gli ornamenti delle donne (1473, 27 marzo). . . . . » 118
XXXVIII. Riforme ed aggiunte alle leggi suntuarie del 1473 (1484, 28 giugno) . . . . . » 124
XXXIX. Altre riforme ed aggiunte alle già promulgate leggi suntuarie (1489, 28 aprile) . . . . . » 126
XL. Riforme e correzioni alle precedenti leggi suntuarie sopra gli ornamenti delle donne (1498, 9 marzo) . . . . . » 129
XLI. Ristretto degli Editti suntuarii lucchesi, dal 1587 al 1784 inclusive . . . . . » 130

SERIE TERZA. — *Provvisioni spettanti a materie diverse, e a controversie avute colla Corte di Roma.*

XLII. Riformagione la quale ordina la misura de' terreni delle sei miglia (1389, 22 febbrajo) . . . . . » 135
XLIII. Legge sul discolato (1482, 31 luglio) . . . . . » 140
XLIV. Provvisione perchè le meretrici non sieno molestate, e possano dimorare sicuramente nella città (1534, 24 aprile) » 143
XLV. Processi instruiti contro Francesco Burlamacchi innanzi ai giudici rotali, e al Commissario Imperiale, mandato da Ferrante Gonzaga, Governator di Milano, per ordine di Carlo V (1546) . . . . . » 146
XLVI. Documenti risguardanti novità religiose in Lucca: 1. Provvisione per impedire la diffusione dei libri luterani (1525, 28 marzo). . . . . » 162

2. Lettere del cardinale Bartolommeo Guidiccioni, nelle quali si dimostra il concetto in cui era tenuta Lucca nel 1542, in fatto di religione, dalla corte di Roma; e si rimprovera al governo la sua trascuranza in cosa di tanto rilievo . . . . . Pag. 163
3. Legge riguardante le nuove opinioni religiose, e divieto di libri ereticali (1545) . . . . . » 165
4. Altra sul medesimo soggetto (1549, 24 settembre). » 168
5. Altra provvisione sugli Eretici (1558, 27 ottobre). » 172
6. Legge sulla introduzione e sgabellazione dei libri (1561, 19 dicembre) . . . . . » 175
7. Decreto del 1562 che ordina un vivere interamente cattolico ai Lucchesi mercanti in Francia e nel Brabante, ec., e mette una taglia sui Lucchesi, già chiariti eretici, se frequentassero que' paesi . . . . . » 176
8. Breve di Papa Pio IV con cui si commendano le provvisioni prese dal governo in materia di Religione (1562, 20 gennajo) . . . . . » 178
9. Nuovi ordini in materia di religione (1566, 15 febbrajo) . . . . . » 179
10. Legge sui forestieri, in relazione a detta materia (1568, 30 gennajo) . . . . . » 183
11. Divieto di praticare cogli eretici de' quali segue la nota (1570, 28 febbrajo) . . . . . » 185
XLVII. Sunto dei Negoziati fatti in diversi tempi per l'ammissione dei Padri Gesuiti nello stato della Repubblica di Lucca (1581-1660) . . . . . » 186
XLVIII. Legge sui matrimonj turpi, o indecenti (1711, 23 gennajo) . . . . . » 218
XLIX. Serie dei Gonfalonieri di Giustizia, dall'anno 1370 alla fine della Repubblica aristocratica . . . . . » 220

FINE DEL TOMO X.

ERRATA CORRIGE

NEL TESTO

Pag.	3.	lin.	25.	risaliron	risalirono
»	10.	»	4.	ambedue questi diversi pareri	questi diversi pareri
»	12.	»	38.	d'importanza	in potenza
»	15.	»	20.	massa ostile	mossa ostile
»	43.	»	4.	putride	putrida
»	52.	»	2	(*del sommario del capitolo*) repubbblicano	repubblicano
»	56.	»	31.	all'intutto	al tutto (*e così altrove*)
»	64.	»	32.	d'Arrigo IV	d'Arrigo VI
»	85.	»	29.	Malsapina	Malaspina
»	91.	»	30.	istigazione fattagli dalla lega	istigazione fatta loro dalla lega
»	123.	»	33.	durante l'invito	durante l'inverno
»	133.	»	10.	la nominazione di Luti degli Obizi	la dominazione ec.
»	134.	»	29.	l'inestimal tesoro	l'inestimabil tesoro
»	150.	»	2.	la curia di mercatanti	la curia de' mercatanti
»	153.	»	7.	di panni di lana	dei panni di lana
»	154.	»	11.	Niccolò I	Niccolò IV
»	202.	»	3.	chiunque	chiunque
»	259.	»	6.	nel mezzo d'Italia	nei mezzodì d'Italia
»	295.	»	7.	le prerogative	le sue prerogative
»	314.	»	5.	cambiar d'aspetto alla guerra	cambiare aspetto alla guerra
»	331.	»	13.	nell'atto ch'egli	nell'atto che gli
»	350.	»	2.	spedirsegli	spedirsigli
»	353.	»	19.	dal 1294 al 1296	dal 1494 al 1496
»	404.	»	11.	Savi oratori	Sacri oratori
»	436.	»	22.	le gesta	le geste
»	437.	»	26.	movesse domanda	movesse quella domanda
»	442.	»	19.	Guglielmo Bulbani	Guglielmo Balbani
»	457.	»	7.	non guari	non guari prima
»	527.	»	6.	cinqueento	cinquecento
»	562.	»	36.	macchinzioni	macchinazioni
»	572.	»	30.	Gio. Battista Rainaldi	Gio. Battista Rainoldi
»	576.	»	5.	opposizione	apposizione
»	602-603			[1780-85] [1785-91]	[1780-87] [1787-91]

NEI DOCUMENTI
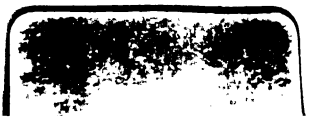
Pag.	4.	lin.	35.	predictus privilegium	predictum privilegium
»	7.			(*nella citazione del documento*) ✠ O 19	* O. 19
»	19.	»	ultima.	major facere	major sindicus facere
»	46.	»	29.	testificatone	testificatione
»	48.	»	22.	ad officium notarie curie mercatorum	ad officium notarii curie mercatorum
»	94.	»	9.	di vajo, tanto è questo per fodera ec.	di vajo tanto, e questo per fodera ec.
»	146.	»	24.	Quam minuta lecta fuit ec.	Que minuta lecta fuit ec.
»	168.	»	38.	1546	1549
»	185.	»	17.	una cum domino Priore	una cum domino Pretore
»	186.	»	25.	e per l'altro	e per l'altra
»	187.	»	23.	che al decreto	che il decreto
»	188.	»	25.	da uno de'Generali de' Giesuiti	da uno de' principali de' Giesuiti
»	220.	(*nel titolo del documento*) ALLA FINE (*in alcuni esemplari*)			ALLA FINE